Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2053

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

19/11/2026 - 04:03

Indice

1. DDL S. 2053 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 5
1.2.1. Testo DDL 2053 6
1.2.2. Relazione 2053-A 106
1.2.3. Testo 1 148
1.2.4. Testo 2 158
1.2.5. Testo 3 174
1.2.6. Testo 3 (ANNESSO) 343
1.3. Trattazione in Commissione 347
1.3.1. Sedute 348
1.3.2. Resoconti sommari 351
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) 352
1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 341(pom.) del 06/10/2026 353
1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 342(ant.) del 07/10/2026 355
1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 191(ant.) del 12/10/2026 364
1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 192(ant.) del 13/10/2026 365
1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 343(ant.) del 13/10/2026 366
1.3.2.1.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 193(pom.) del 13/10/2026 370
1.3.2.1.7. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 194(ant.) del 14/10/2026 371
1.3.2.1.8. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 344(pom.) del 14/10/2026 372
1.3.2.1.9. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 195(ant.) del 15/10/2026 375
1.3.2.1.10. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 345(ant.) del 15/10/2026 376
1.3.2.1.11. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 346(ant.) del 20/10/2026 377

1.3.2.1.12. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 347(ant.) del 21/10/2026 . . . 383
1.3.2.1.13. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 348(ant.) del 21/10/2026 . . . 627
1.3.2.1.14. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 349(pom.) del 27/10/2026 . . . 633
1.3.2.1.15. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 350(ant.) del 28/10/2026 . . . 642
1.3.2.1.16. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 351(pom.) del 28/10/2026 . . . 648
1.3.2.1.17. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 352(pom.) del 28/10/2026 . . . 657
1.3.2.1.18. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 353(pom.) del 03/11/2026 . . . 663
1.3.2.1.19. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 355(nott.) del 03/11/2026 . . . 672
1.3.2.1.20. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 356(ant.) del 04/11/2026 . . . 674
1.3.2.1.21. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 357(pom.) del 04/11/2026 . . . 679
1.3.2.1.22. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 358(pom.) del 04/11/2026 . . . 683
1.3.2.1.23. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 359(pom.) del 10/11/2026 . . . 686
1.3.2.1.24. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 360(pom.) dell'11/11/2026 . . . 692
1.3.2.1.25. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 361(pom.) dell'11/11/2026 . . . 695
1.3.2.1.26. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 362(ant.) del 17/11/2026 . . . 703
1.3.2.1.27. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 363(pom.) del 17/11/2026 . . . 716
1.4. Trattazione in consultiva . . . 723
1.4.1. Sedute . . . 724
1.4.2. Resoconti sommari . . . 726
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 727
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134(pom., Sottocomm. pareri) del 13/10/2026 . . . 728
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 540(pom.) del 13/10/2026 . . . 730
1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 541(pom.) del 14/10/2026 . . . 735
1.4.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138(pom., Sottocomm. pareri) del 17/11/2026 . . . 740

1.4.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 555(pom.) del 17/11/2026 743
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 759
1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 445(pom.) del 13/10/2026 760
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 766
1.4.2.3.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 378(pom.) del 06/10/2026 767
1.4.2.3.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 385(ant.) del 28/10/2026 . 773
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 788
1.4.2.4.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 616(pom.) del 14/10/2026 789
1.4.2.4.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 619(ant.) del 21/10/2026 796
1.4.2.4.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620(pom.) del 27/10/2026 811
1.4.2.4.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 628(pom.) del 17/11/2026 821
1.4.2.4.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 629(pom.) del 17/11/2026 827
1.4.2.5. Comitato per la legislazione 830
1.4.2.5.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 85(pom.) del 13/10/2026 831
1.5. Trattazione in Assemblea 838
1.5.1. Sedute 839
1.5.2. Resoconti stenografici 840
1.5.2.1. Seduta n. 476 del 17/11/2026 841
1.5.2.2. Seduta n. 477 del 18/11/2026 931

1. DDL S. 2053 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2053

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

Titolo breve: *d-l 170/2026 - decreto scuola*

Iter

18 novembre 2026: all'esame dell'assemblea

Successione delle letture parlamentari

S.2053	**all'esame dell'assemblea**

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio **Giorgia Meloni** , Ministro dell'istruzione e merito **Giuseppe Valditara** , Ministro dell'università e ricerca **Anna Maria Bernini** (Governo Meloni-I)

Di concerto con

Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione **Paolo Zangrillo** , Ministro senza portafoglio per gli aff. europei, PNRR e politiche di coesione **Tommaso Foti**

Natura

di conversione del decreto-legge n. **170** del **30 settembre 2026**, G.U. n. 227 del 30 settembre 2026 , scadenza il 29 novembre 2026

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **30 settembre 2026**; annunciato nella seduta n. 461 del 1 ottobre 2026.

Classificazione TESEO

STUDENTI, SCUOLA, STRANIERI, STUDI E RICERCHE

Articoli

CORSI SCOLASTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO (Art.1), PERSONE CON DISABILITA' (Art.1), INSEGNANTI (Artt.1, 3, 6, 7), PROGRAMMI E CORSI SCOLASTICI (Artt.1, 3), PROGRAMMI E PIANI (Artt.1,3), PERSONALE DELLA SCUOLA (Artt.2, 3, 5, 7, 8), STRUTTURA SCOLASTICA (Artt.2, 3, 5, 13), ABBANDONO SCOLASTICO (Artt.2, 12), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.3, 7), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.3), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Artt.3, 4, 7, 8, 11), FAMIGLIA (Art.3), BASI DI DATI (Art.3), INFORMAZIONE (Art.3), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.3), MATERIE DI INSEGNAMENTO (Artt.3, 11), LINGUE STRANIERE (Artt.3, 5, 6), LINGUA E LETTERATURA (Art.3), LINGUA LATINA (Art.3), COMPETENZE ACCESSORIE (Art.3), ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE (Art.4), LIBRI DI TESTO (Art.4), INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 13), SITI E PORTALI WEB (Art.4), VIOLENZA E MINACCE (Artt.4, 12), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.4), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) (Art.5), BRINDISI (Art.5), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.5), FIGLI (Art.5), SCUOLA SECONDARIA (Art.5), LINGUA INGLESE (Art.5), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.5), FRIULI-VENEZIA GIULIA (Art.6), LINGUA TEDESCA (Art.6), PROROGA DI TERMINI (Artt.7, 10), ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L' INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA (INDIRE) (Art.7), FONDO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE (Art.7), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.7), CHIMICA (Art.7), SCIENZE PURE (Art.7), ATTIVITA' CULTURALI (Art.7), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.7), PERSONALE NON DI RUOLO, PRECARIO E AVVENTIZIO (Art.7), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.7), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Artt.7, 8, 10,11), GRADUATORIA (Art.7), CONCORSI PUBBLICI (Art.7), FUNZIONARI (Art.7), CONTROLLI DI GESTIONE E DEI CONTI (Art.8), RENDICONTI (Art.8), REVISORI DEI CONTI (Art.8), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.8), COMANDO DI PERSONALE (Art.8), LAVORO STRAORDINARIO (Art.8), OSSERVATORI (Art.8), ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI (Art.9), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.10), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.10), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.10), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.11), FONDI DI BILANCIO (Art.11), SERVIZI SOCIALI (Art.12), MINORI (Art.12), GENITORI (Art.12), LINGUA ITALIANA (Art.12), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.12,), DIVIETI (Art.12), CASCHI PROTETTIVI (Art.12), PREFETTI E PREFETTURA (Art.12), CLASSI SCOLASTICHE (Art.13), CITTADINANZA (Art.13), UFFICI SCOLASTICI (Art.13), VIGILANZA (Art.13), DIRITTO ALLO STUDIO (Art.13), ASSISTENZA ALLO SVILUPPO (Art.14), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.14), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.14), CONTRATTI E INCARICHI DI RICERCA (Art.14), UNIVERSITA' (Art.14), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.14), PERSONALE TECNICO (Art.14)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Roberto Marti** (LSP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 7 ottobre 2026).

Relatore di maggioranza Sen. **Roberto Marti** (LSP-PSd'Az) nominato nella seduta pom. n. 363 del 17 novembre 2026.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 17 novembre 2026; annuncio nella seduta n. 476 del 17 novembre 2026

Assegnazione

Assegnato alla **7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)** **in sede referente** il 1 ottobre 2026. Annuncio nella seduta n. 461 del 1 ottobre 2026.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia) (aggiunto il 6 ottobre 2026; annunciato nella seduta n. 462 del 6 ottobre 2026), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2053

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 2053

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) dal **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA) e dal **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI) di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO) e con il **Ministro per gli affari europei il PNRR e le politiche di coesione** (FOTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2026

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

Onorevoli Senatori. -

Il decreto-legge in esame introduce misure urgenti volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e a realizzare alcuni interventi strategici per il sistema nazionale di istruzione caratterizzati da particolare urgenza, in quanto riferiti al predetto anno scolastico o connessi alle operazioni preliminari di organizzazione dell'anno scolastico successivo (le quali, come noto, hanno inizio dal mese di ottobre, quanto alle attività di orientamento, e culminano nei primi giorni di gennaio, dedicati alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico); il provvedimento reca, altresì, molteplici disposizioni finalizzate a garantire il completamento delle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero il relativo accompagnamento nella loro messa a regime anche oltre il Piano medesimo, l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), disposizioni in favore di giovani laureati e dei diplomati ITS Accademy, nonché disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca.

Lo schema di decreto-legge è suddiviso in quattro capi e si compone di quindici articoli.

L'**articolo 1** contiene misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità. La proposta normativa presenta carattere di necessità e urgenza, in quanto è volta a rispondere alle esigenze connesse alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico e alla determinazione degli organici per i posti di sostegno. Essa interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*" e sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*". In particolare, si interviene sulla disciplina relativa all'adozione e all'aggiornamento dei piani educativi individualizzati (PEI), nonché su quella afferente all'assegnazione dei docenti di sostegno.

L'attuale sistema di riconoscimento delle ore di sostegno e il connesso meccanismo di assegnazione dei docenti presentano alcune criticità, sia sotto il profilo applicativo, sia con riferimento agli aspetti organizzativi e alle tempistiche. Nello specifico, le criticità nella

definizione delle misure di sostegno per gli alunni con disabilità attengono sia allo strumento del PEI – che ha natura progettuale – sia a taluni profili applicativi ed organizzativi che ne ostacolano un'efficace attuazione. Inoltre, anche in presenza di PEI adeguati, le istituzioni scolastiche non sempre vedono riconosciuto il fabbisogno richiesto; ciò comporta inevitabili rimodulazioni, che pervengono, il più delle volte, con ritardo, nel corso dell'anno scolastico.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di intervenire sulle disposizioni concernenti l'adozione e l'aggiornamento dei PEI, nonché di assicurare un più efficace coordinamento, anche sotto il profilo temporale, tra tale fase – di competenza delle istituzioni scolastiche – e quella afferente all'assegnazione dei docenti di sostegno, ivi inclusi quelli in deroga, di competenza degli USR.

Nel dettaglio, al **comma 1, lettera a), i numeri 1 e 2** intervengono sull'articolo 7, comma 2, lettera d), eliminando il riferimento all'esplicitazione nel PEI della proposta del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe. In particolare, il termine «esplicitare», inteso quale attività descrittiva o ricognitiva, risulta coerente con riferimento agli aspetti generali del progetto educativo, nell'ambito del patto di corresponsabilità educativa, ma non appare pienamente adeguato con riguardo alla quantificazione delle ore di sostegno, che integra invece una funzione di natura programmatoria. Con specifico riferimento a tale profilo, appare pertanto più appropriato l'utilizzo dell'espressione «definire», in quanto maggiormente idonea a rappresentare la natura sostanziale dell'attività svolta dal GLO.

In tale prospettiva, la proposta normativa intende attribuire autonoma rilevanza alla determinazione del numero di ore di sostegno mediante l'introduzione della lettera d-*bis*), dedicata specificamente a tale funzione. La modifica proposta contribuisce a rafforzare il ruolo del PEI quale strumento fondamentale, non solo di programmazione educativa, ma anche di pianificazione concreta delle misure di sostegno, valorizzando la centralità della definizione motivata del fabbisogno di ore di sostegno.

Il **comma 1, lettera a), numero 3**, interviene sull'articolo 7, comma 2, lettera g), relativa alla scansione temporale della redazione del PEI. In particolare, si evidenzia che l'attuale tempistica per la redazione del PEI ne prevede la predisposizione in via provvisoria entro il 30 giugno e la successiva approvazione definitiva non oltre il mese di ottobre.

Tale articolazione, verosimilmente correlata alle esigenze connesse alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico e alla determinazione degli organici, determina tuttavia una significativa criticità: la definizione delle ore di sostegno, infatti, interviene in una fase avanzata rispetto all'inizio delle attività didattiche, con conseguenti ricadute negative sulla tempestività ed efficacia degli interventi di inclusione.

Ulteriore profilo critico è rappresentato dall'assenza, nelle disposizioni vigenti, di una distinzione tra diverse categorie di destinatari, segnatamente tra gli studenti già inseriti nei percorsi inclusivi e quelli di nuova iscrizione o oggetto di nuova certificazione. Tale mancata

differenziazione impedisce, in particolare, di anticipare la predisposizione delle misure di sostegno per gli studenti già inseriti nei percorsi inclusivi e già iscritti presso la medesima scuola, non considerando che per tali studenti sussiste una continuità didattica ed educativa che dovrebbe essere tenuta in debita considerazione, ferma restando la possibilità di modificare il PEI anche successivamente alla seconda settimana di ottobre, in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. L'assenza di una disciplina differenziata incide, pertanto, negativamente sull'efficacia e sull'appropriatezza degli interventi di sostegno, rendendo opportuna una revisione del quadro normativo.

Pertanto, la proposta normativa mira a chiarire le modalità di redazione e aggiornamento del PEI, distinguendo tra differenti categorie di destinatari e anticipando il termine temporale previsto per la sua definizione, fissandolo entro le prime due settimane di ottobre in luogo dell'attuale formulazione «non oltre il mese di ottobre», con contestuale eliminazione dell'espressione «di norma», al fine di garantire maggiore certezza e prescrittività normativa. La maggiore puntualizzazione dei termini di redazione e aggiornamento del PEI favorisce in tal modo una gestione più efficiente delle risorse disponibili e contribuisce a ridurre possibili ambiguità interpretative e applicative.

Il **comma 1, lettera a), numero 4**, interviene sull'articolo 7, comma 2, inserendo la lettera g-*bis*), introducendo un meccanismo di aggiornamento del PEI limitatamente alla determinazione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, al fine di garantire stabilità nella continuità delle risorse nel passaggio da un anno scolastico al successivo. In tal modo viene assicurato, nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, il mantenimento delle ore di sostegno già previste, fatta salva l'assegnazione dell'organico da parte dell'Ufficio scolastico regionale e salvo modifiche motivate da nuove e sopravvenute condizioni della persona da interpretarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In questo modo, si tutela anche la posizione del dirigente scolastico, il quale è tenuto a garantire la corretta formulazione del fabbisogno nell'ambito del PEI, ma non può essere chiamato a rispondere di eventuali scostamenti derivanti dalla mancata assegnazione delle risorse di organico da parte dell'amministrazione competente. Tale assetto consente, pertanto, un equilibrato contemperamento tra stabilità delle misure di sostegno e necessaria flessibilità rispetto all'evoluzione dei bisogni educativi del bambino, dell'alunno o dello studente.

Parimenti, l'aggiornamento del PEI, ai fini della definizione del numero di ore di sostegno, è previsto limitatamente ai passaggi tra i diversi gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, al fine di assicurare che le misure di sostegno risultino coerenti con le mutate condizioni contestuali, ambientali e didattiche proprie del nuovo segmento scolastico.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sull'articolo 10, comma 2, prevedendo che l'USR attribuisca le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. Ciò in quanto, la normativa attualmente vigente subordina la realizzazione delle misure attuative del PEI al rispetto dei limiti dell'organico docente e ATA assegnato a livello regionale,

stabilendo, altresì, che la dotazione organica complessiva non possa essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal PEI. Tale assetto determina, tuttavia, una criticità strutturale, in quanto può incidere sulla piena corrispondenza tra il fabbisogno di sostegno individuato nei PEI e le risorse effettivamente assegnate. Ne consegue l'esigenza di garantire una tempestiva assegnazione dei posti in deroga sulla base delle effettive necessità rilevate dalle istituzioni scolastiche. La proposta normativa in esame, prevedendo che l'Amministrazione competente assicuri l'effettiva attribuzione delle corrispondenti risorse richieste, ricorrendo ai posti in deroga, consente al dirigente scolastico di garantire il mantenimento delle ore di sostegno già attribuite, anche in presenza di nuove certificazioni di disabilità.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, inserendo il comma 11-*bis*, prevedendo che il PEI possa essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, e nel rispetto del profilo di funzionamento dello studente. La proposta normativa in esame, quindi, è volta a impedire che il procedimento di approvazione del PEI possa andare incontro a ritardi non imputabili all'istituzione scolastica, compromettendo il rispetto delle tempistiche previste dalla disciplina di riferimento.

L'**articolo 2** contiene misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027.
La proposta normativa prevede l'incremento, per un ammontare di 70 milioni di euro, del fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*".
La proposta normativa mira a valorizzare l'attività dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. L'intervento normativo è necessario e urgente per assicurare, per l'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, lo svolgimento delle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti.

L'**articolo 3** reca misure urgenti di semplificazione in materia scolastica.
L'intervento di cui al **comma 1** riveste carattere di necessità e urgenza in quanto risponde all'esigenza di accelerare il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione scolastica, rendendo più efficienti le procedure amministrative e potenziando l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi informativi. La tempestiva attuazione delle misure consente, inoltre, di assicurare servizi digitali più efficaci, accessibili e affidabili alle istituzioni scolastiche e agli utenti. A tal fine, si prevede l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito di un programma biennale, gestito attraverso il

sistema informativo SIDI, che mira all'adozione e all'integrazione di tecnologie innovative nei sistemi informativi del Ministero, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza, la sicurezza e l'accessibilità dei servizi destinati alle istituzioni scolastiche, al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie. Il programma è finalizzato allo sviluppo di servizi digitali per la gestione delle attività del personale scolastico e delle relative procedure amministrative, nonché alla realizzazione di una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche e della relativa documentazione. Esso mira, inoltre, ad armonizzare gli applicativi software attualmente in uso e a rafforzarne l'interoperabilità con le diverse banche dati, favorendo l'attuazione del principio «*once only*». Sono altresì previsti ulteriori servizi nell'ambito della piattaforma Unica, volti a rafforzare la comunicazione tra scuola e famiglia e l'integrazione tra i sistemi informativi delle istituzioni scolastiche e quello del Ministero, anche mediante la trasmissione telematica dei dati e dei documenti necessari alla gestione dei percorsi di istruzione e formazione degli studenti. La misura si inserisce nel quadro della disciplina nazionale ed europea in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, interoperabilità dei sistemi informativi, sicurezza informatica, protezione dei dati personali e accessibilità dei servizi digitali. Gli interventi sono sviluppati nel rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione digitale, protezione dei dati personali, sicurezza cibernetica, accessibilità e conservazione dei documenti informatici, nonché secondo criteri di sostenibilità, modularità, riuso e integrazione con le piattaforme nazionali.

La disposizione di cui al **comma 2** riveste carattere di necessità e urgenza in quanto è finalizzata a consentire alle istituzioni scolastiche di programmare e progettare, con congruo anticipo, l'attivazione, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, dell'insegnamento facoltativo del Latino per l'educazione linguistica (LEL), in attuazione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 dicembre 2025, n. 221. La nota ministeriale n. 1312 del 12 marzo 2026 ha già richiamato l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla possibilità di attivare, in via di prima applicazione e su base opzionale, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, l'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica nelle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, mediante il relativo inserimento nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), nell'ambito degli spazi di autonomia, flessibilità e ampliamento dell'offerta formativa previsti dalla normativa vigente. La disposizione si rende, tuttavia, necessaria e urgente al fine di assicurare, per l'anno scolastico 2027/2028, la tempestiva definizione delle condizioni organizzative necessarie alla concreta attivazione dell'insegnamento. Le istituzioni scolastiche devono, infatti, poter assumere con adeguato anticipo le determinazioni concernenti la programmazione dell'offerta formativa, l'acquisizione delle opzioni delle famiglie, l'individuazione e l'organizzazione dei gruppi di alunni interessati, nonché l'assegnazione dell'insegnamento ai docenti dell'organico dell'autonomia appartenenti alla classe di concorso A12 che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o

due semestrali in lingua e/o letteratura latina o che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04.

Il carattere di urgenza è altresì connesso all'esigenza di consentire alle istituzioni scolastiche di avviare, in tempo utile rispetto all'anno scolastico 2027/2028, le attività di orientamento e di informazione rivolte alle famiglie degli alunni che frequenteranno le classi seconde, affinché sia loro illustrata l'opportunità di avvalersi dell'insegnamento facoltativo del Latino per l'educazione linguistica e sia assicurata la possibilità di esercitare una scelta consapevole entro termini compatibili con la successiva organizzazione delle attività didattiche. La tempestività dell'intervento risponde, inoltre, all'esigenza di evitare che la mancata definizione, in tempo utile, delle condizioni per l'attivazione dell'insegnamento possa determinare difformità applicative tra le istituzioni scolastiche o comprometterne l'inserimento nella programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2027/2028. La disposizione assicura, pertanto, continuità alla fase di prima applicazione già avviata nell'anno scolastico 2026/2027 e pone le istituzioni scolastiche nelle condizioni di definire, in relazione allo specifico contesto di riferimento, le progettualità, i tempi, le modalità organizzative e le risorse necessarie, tenendo conto del numero degli alunni che eserciteranno l'opzione e della disponibilità, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, di docenti appartenenti alla prescritta classe concorsuale. Lo studio del latino contribuisce allo sviluppo delle capacità logiche e argomentative, consolida la conoscenza delle strutture grammaticali della lingua italiana e favorisce una più approfondita comprensione dell'origine e dell'evoluzione del lessico. Esso costituisce, pertanto, un'opportunità formativa rivolta a tutti gli alunni, indipendentemente dalle successive scelte relative al percorso di istruzione secondaria di secondo grado. L'insegnamento del LEL ha carattere facoltativo: le famiglie possono liberamente scegliere se avvalersene e le istituzioni scolastiche sono tenute ad assicurarne l'offerta agli alunni delle classi interessate. La scelta di avvalersi dell'insegnamento non incide sulla formazione delle classi, ma determina esclusivamente la partecipazione degli alunni alle relative attività didattiche. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, le istituzioni scolastiche possono costituire gruppi di alunni appartenenti al medesimo anno di corso ovvero a classi diverse, purché abbiano optato per l'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica, adottando le soluzioni organizzative ritenute più idonee in relazione alle specifiche esigenze dell'istituzione scolastica. Si prevede, inoltre, che il docente del Latino partecipi alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Il **comma 3** modifica l'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nella versione attualmente vigente si prevede, per i docenti del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva, la corresponsione di un elemento retributivo *una tantum*, di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 5 e secondo le modalità ivi previste. L'esigenza

dell'intervento normativo deriva dalla mancata definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale dell'elemento retributivo *una tantum*, nonostante la sua corresponsione sia inserita tra le priorità dell'atto di indirizzo del Ministero dell'istruzione e del merito. Pertanto, si attesta il valore dell'elemento retributivo *una tantum* nella misura del 10 per cento.

L'**articolo 4** prevede misure urgenti in materia di *welfare* studentesco.

Il **comma 1** mira a sostenere le famiglie in relazione alle spese affrontate per l'acquisto dei libri di testo. A tal fine, la proposta normativa, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi volti a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo anche per l'anno 2026, incrementa di 21 milioni di euro, per lo stesso anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La disposizione stabilisce che ai relativi oneri si provveda, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito

La misura, accrescendo le risorse già finanziate per le suddette finalità per l'anno scolastico in corso, mira, altresì, a consentire l'utilizzazione delle risorse – pari a 20 milioni di euro – del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che non sarebbero altrimenti utilizzabili nell'esercizio finanziario in corso.

Il **comma 2,** sempre nell'ambito degli interventi in materia di sostegno alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo, reca una norma di novella dell'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In particolare, si prevede che il suddetto fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge di bilancio n. 199/2025, a decorrere dall'anno 2027, sia istituito, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, invece che in quello del Ministero dell'interno, ai fini dell'erogazione dei contributi da destinare ai nuclei familiari, senza il previo riparto tra i Comuni.

Al riguardo, si individuano, quali beneficiari della misura in oggetto, le famiglie degli studenti frequentanti le classi prime della scuola secondaria di primo grado e le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado, con ISEE non superiore a 40.000 euro (in luogo degli attuali 30.000). **Pertanto, da un lato, si prevede un innalzamento della soglia ISEE delle famiglie potenziali beneficiarie; dall'altro, si concentra il contributo in favore degli studenti frequentanti le classi nelle quali si registra un maggior costo per l'acquisto dei libri di testo, ossia le classi iniziali della scuola secondaria di primo e di secondo grado e la classe iniziale del triennio superiore.**

Con riguardo al procedimento, l'opzione considerata è quella di replicare quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 140 del 14 luglio 2026, avente ad oggetto i contributi in favore degli studenti frequentanti le scuole paritarie. Pertanto, l'erogazione avviene, nei limiti dello stanziamento suindicato, secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE della famiglia richiedente. La procedura di richiesta del contributo è gestita per il tramite della Piattaforma Unica e il pagamento dell'importo spettante avviene a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, mediante bonifico sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda.

In ragione del descritto procedimento, viene espunta dalla disposizione la parola "direttamente" in quanto, appunto, è l'USR il soggetto competente per l'erogazione del contributo, previo trasferimento delle risorse allo stesso attraverso provvedimento della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito.

La disposizione in commento, pertanto, opera una semplificazione del procedimento di concessione del contributo in oggetto replicando una modalità operativa – quella relativa alle scuole paritarie – che risulta più efficiente.

Per l'attuazione della disposizione, vista l'istituzione del relativo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, si demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (e non più del Ministro dell'interno) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la previsione delle modalità attuative.

Il **comma 3** mira a rafforzare la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo, incrementando il fondo permanente per il contrasto al cyberbullismo, istituito dall'articolo 1, commi 671 e 672 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ciò al fine di garantire il finanziamento di azioni a carattere preventivo e l'attuazione di una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni e degli studenti delle istituzioni scolastiche.

L'**articolo 5** introduce misure per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi, che rappresenta l'istituzione educativa di riferimento per la comunità internazionale presente sul territorio, alla luce della presenza, nella città, di una Base Logistica delle Nazioni Unite che ne fa un centro di prestigio a livello internazionale.

Pertanto, al fine di migliorare ed ampliare l'offerta formativa della Scuola in favore dell'utenza degli studenti, rappresentata per lo più dai figli del personale impiegato nella base ONU, la proposta normativa interviene su due fronti.

Da un lato, la disposizione assicura alla Scuola il sostegno finanziario necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche anche per l'anno 2027.

Dall'altro, si introduce una misura volta a rafforzare l'offerta formativa internazionale della Scuola europea di Brindisi, consentendo l'introduzione di un percorso di studi di riconosciuto prestigio internazionale, in grado di valorizzare ulteriormente, anche sul piano internazionale (oltre che europeo) il ruolo della Scuola stessa.

A tal fine, la norma autorizza la Scuola europea di Brindisi ad avviare un progetto volto all'attivazione, nel biennio conclusivo del percorso di istruzione secondaria superiore,

dell'*International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)*, che rappresenta uno dei più qualificati e riconosciuti programmi di istruzione pre-universitaria a livello internazionale. Tale programma è rivolto agli studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni e si caratterizza per un approccio educativo orientato allo sviluppo di solide competenze disciplinari, del pensiero critico, della capacità di ricerca, dell'apertura interculturale e della cittadinanza globale. Il percorso prevede lo studio di sei aree disciplinari – lingue, scienze umane e sociali, scienze, matematica e arti – integrate da attività formative trasversali finalizzate a promuovere autonomia, responsabilità e capacità di approfondimento.

L'attivazione del *Diploma Programme* consente alla Scuola europea di Brindisi di ampliare la propria offerta formativa con un percorso altamente qualificato e pienamente riconosciuto dalle università e dalle istituzioni accademiche di numerosi Paesi, rafforzando ulteriormente l'attrattività dell'istituto nei confronti della comunità internazionale presente sul territorio.

Per l'attuazione del progetto la Scuola è autorizzata a intraprendere il percorso di autorizzazione previsto dall'*International Baccalaureate Organization (IBO)*, dalla predisposizione del curricolo richiesto dagli standard IB, alla formazione specifica del personale docente e amministrativo, nonché a realizzare le attività di verifica e valutazione previste nel processo di accreditamento.

La proposta normativa in oggetto è necessaria e urgente al fine di rispondere efficacemente alle esigenze della comunità del personale della base ONU presente a Brindisi in relazione all'offerta formativa internazionale per gli studenti della Scuola, sia garantendo il regolare svolgimento delle attività didattiche presso la Scuola anche nell'anno 2027, sia consentendo alla stessa di introdurre un percorso di studi internazionale di riconosciuto prestigio. Tali misure consentono di preservare e rafforzare la presenza delle Nazioni Unite sul territorio italiano.

In dettaglio, il **comma 1** della proposta normativa interviene sull'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, istitutiva della Scuola europea di Brindisi.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, novella il comma 1-*ter* del citato articolo 6 del decreto-legge n. 243/2016, prevedendo la proroga, anche per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee.

La misura è volta ad assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche della Scuola anche per il 2027.

Il **comma 1, lettera b)**, inserisce, dopo il comma 1-*ter* del novellando articolo 6, i commi da 1-*quater* a 1 *decies*, prevedendo specifiche misure finalizzate all'avvio del percorso di candidatura della Scuola europea di Brindisi all'*International Baccalaureate Diploma Programme (DP)*, nell'ambito della strategia di rafforzamento e ampliamento dell'offerta formativa internazionale dell'istituto.

In dettaglio, l'introducendo comma 1-*quater* autorizza la Scuola, in deroga alla disciplina vigente – dettata dall'articolo 2 del d.P.R. n. 164/2010 - ad avviare il progetto di candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme* e a compiere tutti gli atti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione e alla successiva attivazione del programma.

Il successivo comma 1-*quinquies* disciplina le modalità di individuazione del personale docente, prevedendo il reclutamento prioritario di docenti di ruolo mediante una procedura comparativa nazionale per titoli e colloquio, finalizzata a selezionare personale in possesso di elevate competenze linguistiche e professionali coerenti con gli standard richiesti dall'*International Baccalaureate Organization*, valorizzando in particolare le competenze linguistiche e le esperienze di insegnamento in lingua inglese, oltre che le pregresse esperienze maturate in contesti scolastici internazionali o presso istituzioni già autorizzate all'erogazione dei programmi IB. Si prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, siano definiti la procedura, il contingente di personale docente, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonché le modalità di assegnazione del personale alla Scuola.

I commi 1-*sexies* e 1-*septies* introducono specifiche misure volte a favorire la partecipazione del personale altamente qualificato alla procedura selettiva.

Al comma 1-*sexies* viene garantita la conservazione della titolarità presso la scuola di provenienza e il pieno riconoscimento del servizio prestato ai fini della progressione giuridica ed economica.

Al comma 1-*septies* sono previste misure di tutela della mobilità familiare del coniuge convivente dipendente pubblico, in analogia con istituti già presenti nell'ordinamento.

Il comma 1-*octies* disciplina la fase transitoria antecedente all'autorizzazione del Diploma Programme, prevedendo che il personale selezionato sia impiegato nelle attività formative, organizzative e curricolari necessarie alla predisposizione della candidatura e all'adeguamento dell'istituto agli standard richiesti dall'*International Baccalaureate Organization*. Tale previsione consente di avviare tempestivamente tutte le attività propedeutiche al conseguimento dello status di *IB World School*, comprese la formazione specialistica del personale, la predisposizione della documentazione richiesta e l'implementazione delle procedure organizzative e didattiche previste dal programma.

I commi 1-*novies* e 1-*decies* disciplinano il trattamento economico del personale coinvolto nel progetto, prevedendo, oltre al trattamento ordinariamente spettante ai docenti del sistema nazionale di istruzione, la corresponsione di una specifica indennità aggiuntiva, quantificata in euro 3.000 euro mensili lordo amministrazione. È, altresì, prevista una maggiorazione dell'indennità per il docente incaricato delle funzioni di coordinamento, in misura pari a un dodicesimo dell'indennità aggiuntiva, in considerazione dei compiti di direzione pedagogica e organizzativa del progetto. È inoltre prevista un'indennità di

trasferimento per il personale residente al di fuori della Regione Puglia e che è titolare di cattedra al di fuori della provincia di Brindisi.

Il **comma 2** reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del comma 1, lettera b), ossia per la copertura degli oneri connessi alla candidatura e all'accreditamento della Scuola europea di Brindisi presso l'*International Baccalaureate Organization*, e per garantire il funzionamento del programma e la remunerazione del personale dedicato.

Il **comma 3** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo.

L'**articolo 6** prevede misure volte a perseguire l'esigenza della Regione Friuli Venezia Giulia di potenziamento del sistema d'istruzione regionale, alla luce, in particolare, delle specificità linguistiche che lo caratterizzano.

In dettaglio, il **comma 1** prevede che la Regione Friuli Venezia Giulia possa provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale. La misura è motivata dall'esigenza della Regione di fronteggiare la carenza di personale ATA nelle istituzioni scolastiche site nel territorio regionale e di incrementare l'organico del personale docente delle stesse, anche in ragione delle specificità territoriali, che richiedono competenze linguistiche ulteriori.

Finora la Regione ha provveduto a tal fine sulla base di appositi Protocolli stipulati annualmente con l'Ufficio Scolastico Regionale, conclusi ai sensi delle seguenti norme:

- articolo 7, commi da 11 a 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n.13;
- articolo 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13;
- articolo 7, commi da 16 a 19, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7;
- articolo 7, commi da 26 a 29, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12.

Si rende, tuttavia, necessario intervenire a livello normativo statale per riconoscere a livello nazionale gli stanziamenti regionali anche al fine di assicurarne l'erogazione al personale scolastico sul cedolino.

Il **comma 2** interviene specificatamente sul tema della carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, autorizzando la Regione a provvedere, con oneri a proprio carico, al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato degli oneri necessari alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. A tal fine, si procede mediante apposito protocollo di intesa da stipularsi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale. La misura è volta, pertanto, a fronteggiare la carenza, nelle scuole della Regione, di docenti madrelingua tedesca, che è tale da motivare anche la previsione che consente l'assunzione di docenti privi della relativa abilitazione. In aggiunta, si prevede che il suddetto personale fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Per le disposizioni di attuazione, relative ad uno speciale regime di reclutamento e assunzione del

personale docente in oggetto, si rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono necessarie ed urgenti in quanto volte a sopperire alla carenza di organico di personale docente e ATA nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, prevedendo con norma statale – in luogo che sulla base di un protocollo – che la Regione provveda, con oneri a proprio carico, sia all'incremento della dotazione organica di personale che alla stipulazione di contratti a tempo determinato di docenti di madrelingua tedesca.

L'**articolo 7** contiene ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 1** incrementa di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN) per l'anno scolastico 2025/2026. Tale incremento è volto a garantire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la dirigenza pubblica di livello non generale.

Il **comma 2** provvede a rifinalizzare le risorse già autorizzate dall'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, originariamente destinate all'attuazione, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), di percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto di ogni forma di violenza di genere. L'intervento, in continuità con le iniziative già promosse e avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito, è volto a destinare le medesime risorse, non più all'INDIRE bensì direttamente alle istituzioni scolastiche, mediante riparto tra gli Uffici scolastici regionali, per la realizzazione di progettualità nei medesimi ambiti tematici. Il comma dispone, altresì, che le risorse siano ripartite con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito. La disposizione individua, pertanto, quali destinatarie delle risorse già autorizzate, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, le istituzioni scolastiche, in luogo dell'INDIRE, senza incrementare la spesa complessiva, favorendo una più ampia diffusione delle iniziative attraverso il loro diretto coinvolgimento e tenendo conto delle specifiche esigenze connesse ai diversi contesti territoriali e organizzativi in cui le istituzioni scolastiche operano.

Per le medesime finalità, il **comma 3** autorizza un incremento della spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il contrasto della violenza di genere, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il **comma 4** mira a garantire l'organizzazione e lo svolgimento, in Italia, della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO), che si terranno nel 2028. La proposta normativa è necessaria e urgente in quanto le operazioni di candidatura alla partecipazione alle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) si chiudono nel 2026. L'organizzazione delle IChO prevede il coinvolgimento del Paese ospitante nelle attività del Comitato Olimpico per un triennio, dal 2026 al 2028. Il Comitato Olimpico, costituito dal Comitato Direttivo e dai rappresentati di tutte le nazioni coinvolte nelle Olimpiadi,

compreso il Paese ospitante, si reca annualmente presso il Paese in cui si terranno le olimpiadi per visionare le strutture, per discutere le domande delle prove teoriche e simulare le prove pratiche. Ne consegue che, a partire dal 2026, i rappresentanti del nostro Paese verranno designati come membri del Comitato Olimpico e dovranno partecipare alle suddette visite. A gennaio 2026 si è svolta una prima visita in Tashkent, Uzbekistan, quale paese ospitante delle IChO2026, alla quale è seguita una seconda visita nel mese di luglio 2026, durante lo svolgimento delle olimpiadi stesse, in occasione della quale si è svolta anche la presentazione della IChO2028 Italia. Nel 2027 sarà prevista una visita a Taipei, Cina, quale paese ospitante delle IChO2027, mentre nel 2028 il Comitato Olimpico verrà ospitato in Italia.

Durante il biennio antecedente le IChO 2028, vengono eseguiti dei test di simulazione delle prove pratiche. A tal fine, già a partire dal 2026, è previsto l'acquisto di tutti i dispositivi di protezione individuale in favore degli studenti e degli assistenti per lo svolgimento delle simulazioni necessari.

Il **comma 5** prevede alcune modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2017.

In particolare, il **comma 5, lettera a)**, novella l'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017, eliminando il riferimento ai primi tre cicli dei percorsi di abilitazione, al fine di consentire, a regime, per le categorie di docenti precari individuate dal medesimo comma 2, l'accesso ai percorsi abilitanti nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.

Il **comma 5, lettera b),** proroga sino al 31 dicembre 2027 la possibilità di accedere ai concorsi per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP), a coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento previgente (diploma), nelle more dell'individuazione delle lauree triennali che sono state previste - nell'ambito della riforma PNRR sul reclutamento del personale docente - come requisito per la partecipazione a regime ai citati concorsi. L'intervento normativo, pertanto, posticipa di un anno l'entrata a regime dei nuovi requisiti di cui dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (lauree triennali, titoli analoghi e abilitazione), che, quindi, in virtù della presente proposta normativa, saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2027.

L'attuale formulazione dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017 prevede che i nuovi requisiti per gli insegnanti tecnico-pratici, previsti a regime dal citato art. 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2026 (termine già prorogato con l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024), e che sino a tale data rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso: ovvero il possesso dei diplomi conclusivi del secondo ciclo di istruzione di cui alla tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.

Tanto premesso, la proroga del termine al 31 dicembre 2027 si rende necessaria in quanto l'inserimento dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017 (lauree triennali,

oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, oppure diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99) comporta un'articolata attività istruttoria volta a definire il tema dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui alla citata tabella B e, quindi, a individuare le lauree e i diplomi AFAM di I livello idonei a costituire requisito di accesso alle classi di concorso del personale ITP (mentre i diplomi ITS Academy sono individuati sulla base della tabella di corrispondenza di cui al DI 246/2023). La complessità della suddetta istruttoria consiste, infatti, nel rintracciare la corrispondenza tra i titoli previsti dalla disposizione normativa e le specifiche competenze richieste per l'insegnamento delle discipline afferenti alle suddette classi di concorso.

Il **comma 6** interviene sull'articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prorogando, per ulteriori due anni scolastici, il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR. Viene, altresì, prevista la proroga di un anno – fino al 31 dicembre 2027 – dell'impiego del personale esperto a supporto dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito. Gli interventi si rendono necessari e urgenti, in quanto mirano a garantire continuità alle azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi connessi al raggiungimento degli obiettivi PNRR in materia di digitalizzazione delle scuole, nonché a garantire la continuità nel supporto all'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti relativi al sistema nazionale di istruzione e formazione, connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in vista della sua conclusione. Si prevede, infine, di poter utilizzare eventuali risorse anche per l'annualità 2028 per garantire la continuità delle misure PNRR, in coerenza con lo stesso PNRR. Tale norma consente l'utilizzo delle risorse già disponibili a normativa vigente per finalità coerenti con lo stesso PNRR, anche al fine di consentire eventuali esecuzioni di sentenze ovvero completamento o copertura di maggiori oneri legati a interventi PNRR.

Il **comma 7** in coerenza con le precedenti misure consente al Ministero di continuare ad avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029 e, quindi, per tutta la durata dell'Unità di missione per il PNRR fino al 31 dicembre 2029, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19.

Il **comma 8** dispone la proroga delle *equipe* formative in analogia con quanto disposto dal comma 6 per il gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche.

Il **comma 9** è dedicato alla copertura finanziaria della misura di cui al sopracitato comma 8.

Le disposizioni di cui ai **commi 10, 11 e 12** consentono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, qualora residuino facoltà assunzionali all'esito delle operazioni per l'assunzione dei vincitori delle procedure attualmente vigenti per l'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, lo scorrimento delle graduatorie di entrambe le citate procedure anche oltre

il numero dei posti originariamente assegnati con il bando di indizione e comunque entro il contingente dei posti autorizzati.

Nello specifico, si prevede lo scorrimento delle graduatorie regionali del concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, e della procedura valutativa di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897. Tale scorrimento opera in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso ordinario e degli aspiranti inseriti nelle graduatorie della procedura valutativa.

L'intervento si rende necessario al fine di soddisfare le esigenze di organico dei territori, assicurando loro un bacino di aspiranti al quale poter attingere per garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili che si verranno a creare nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, anche in considerazione del differimento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale – attualmente in corso di realizzazione - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), di cui dal CCNL 2019-2021, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 (art. 18, comma 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19).

L'urgenza del predetto intervento è legata all'esigenza di salvaguardare le facoltà assunzionali già autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze: al riguardo, posto che per l'a.s. 2026/2027 il dato numerico delle immissioni in ruolo – pari a 326 vincitori (270 da concorso ordinario e 55 da procedura valutativa + 1 ex Area C) - risulta inferiore al dato delle cessazioni, pari a 388 pensionamenti, si registra un residuo di 62 posti già autorizzati dal MEF, che saranno pienamente utilizzabili per l'a.s. 2027/2028.

Pertanto, l'intervento normativo mira ad allineare la validità delle graduatorie usufruibili per le assunzioni del personale ATA, con il nuovo orizzonte temporale di decorrenza del nuovo ordinamento professionale, fissato dall'a.s. 2027/2028, garantendone l'utilizzabilità in linea con la predetta decorrenza.

La proposta, inoltre, garantisce la nomina in ruolo nelle Istituzioni scolastiche di Funzionari cui affidare l'incarico di elevata qualificazione, rispondendo così all'esigenza primaria dell'Amministrazione di coprire stabilmente i posti vacanti e limitare il ricorso alle mansioni superiori, in attesa delle procedure valutative di progressione con le quali verranno attribuiti alle Istituzioni scolastiche posti dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ma con Funzionari privi di incarico.

La disposizione di cui al **comma 13** prevede la proroga del termine per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla PA dei diplomati ITS Academy.

L'**articolo 8** contiene misure la cui adozione è necessaria e urgente per consentire la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, la proposta di cui al **comma 1** è volta a rafforzare le attività di controllo da parte dei revisori dei conti nell'ultimo anno del PNRR e nella fase finale di conseguimento del *target* di livello europeo e di rendicontazione dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sul PNRR. A tal fine, l'intervento riconosce, per l'anno 2026, un

incremento *una tantum* dei compensi dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per complessivi 4 milioni di euro, ai quali si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera b), punto 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i revisori dei conti sono tenuti a validare tutti i progetti delle istituzioni scolastiche presentati e rendicontati nell'ambito del PNRR.

In particolare, si evidenzia che alle scuole sono stati autorizzati complessivamente 56.564 progetti, rispetto ai quali i revisori dei conti devono garantire sia i controlli intermedi e sia quelli finali sul saldo. Inoltre, va considerato che a ciascun revisore dei conti sono assegnate in media sei istituzioni scolastiche e che i termini fissati dal PNRR per le attività di controllo dei relativi progetti sono improrogabili. L'importo indicato deriva da una stima di circa 70 euro a progetto/CUP, e costituisce un importo minimo, atteso che su uno stesso progetto vengono effettuate almeno 2 verifiche da parte dei revisori dei conti (rendiconto intermedio e saldo).

Si precisa, altresì, che tale incremento si intende riferito tanto ai revisori designati dal Ministero dell'istruzione e del merito quanto a quelli designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, l'incremento per complessivi 4 milioni di euro, si intende riferito tanto ai revisori designati dal Ministero dell'istruzione e del merito quanto a quelli designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2026, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018. L'incremento è finalizzato a remunerare le ore di lavoro straordinario rese dal personale delle segreterie scolastiche, impegnato nello svolgimento delle attività conclusive delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché nel supporto gli Uffici scolastici territorialmente competenti in relazione alle procedure di aggiornamento e di rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze, di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124. A tal riguardo, l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito del 16 febbraio 2026, n. 27, che disciplina, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, il rinnovo e l'aggiornamento delle GPS, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente, prevede, all'articolo 8, comma 6, che gli Uffici scolastici territorialmente competenti possano delegare le istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei titoli degli aspiranti docenti, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. L'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è, pertanto, volto a garantire un adeguato compenso al personale delle segreterie scolastiche per l'aggravio di lavoro dovuto alle molteplici scadenze.

Il **comma 3** incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2026, il fondo di cui all' articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il Gruppo specifico di supporto al PNRR (articolo 47,

comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) e le *équipe* formative territoriali (articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), tutti utilizzati esclusivamente a supporto delle attività di attuazione e rendicontazione dei progetti PNRR delle scuole. Pertanto, per la finalità predetta, considerata l'ingente mole di lavoro legata al PNRR, e l'esiguità del fondo di cui all' articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, che prevedeva lo stanziamento di risorse parametrate ad un contingente di personale in comando più esiguo, la proposta incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2026, il fondo di cui al citato articolo 86.

Il **comma 4** incrementa di euro 600.000,00, per l'anno 2026, lo stanziamento ordinario per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, per consentire il tempestivo svolgimento di tutte le attività conclusive legate al PNRR per gli investimenti e le riforme a titolarità del predetto Ministero. Anche in tal caso, il Ministero dell'istruzione e del merito è impegnato nelle attività di monitoraggio e di controllo degli oltre 60.000 interventi/progetti contrassegnati da altrettanti CUP di cui ha la titolarità, nonché nelle operazioni di attuazione dei concorsi per il personale docente ai fini del raggiungimento del *target* di livello europeo. Si precisa che in queste attività, tra le quali rientra altresì la gestione di tre procedure concorsuali avviate negli ultimi tre anni per conseguire il *target* delle 70.000 assunzioni, sono coinvolte diverse Direzioni generali del Ministero e tutti gli Uffici scolastici regionali.

L'articolo 9 costituisce una misura di necessario accompagnamento alla attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La disposizione prevede, in primo luogo, al **comma 1,** la revisione del monte ore degli istituti tecnici, con l'obiettivo di assicurare la sostenibilità, in sede attuativa, della predetta Riforma PNRR. In particolare, si procede alla sostituzione delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 2-*ter*, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Infatti, l'allegato 2-*ter* fornisce alle istituzioni scolastiche puntuali indicazioni sulla elaborazione del curricolo di istituto. Lo stesso prevede, infatti, una struttura del monte ore articolata in un'area di istruzione generale nazionale e un'area di indirizzo flessibile, nell'ambito della quale viene definita una quota riservata alle istituzioni scolastiche. La modifica proposta si riferisce proprio a tale quota.

Il **comma 2** introduce la nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali, prevedendo che gli istituti tecnici assumano la denominazione di «Licei tecnologici» e gli istituti professionali quella di «Licei professionali». Conseguentemente, le denominazioni degli indirizzi di studio sono adeguate secondo quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.

La nuova denominazione mira a riconoscere la pari dignità culturale ed educativa dei percorsi tecnici e professionali all'interno del sistema nazionale di istruzione e ne valorizza il ruolo strategico nella formazione delle competenze richieste dai processi di innovazione e di sviluppo del Paese. Essa rafforza l'identità di tali percorsi formativi che integrano solide conoscenze culturali, elevate competenze tecnico-professionali e uno stretto collegamento con il mondo del lavoro.

L'intervento non modifica gli assetti ordinamentali vigenti né i profili educativi, culturali e professionali dei percorsi di studio, ma aggiorna unicamente la denominazione degli istituti suddetti. Resta fermo, pertanto, l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Infine, il **comma 3** prevede l'incremento di 10 milioni di euro del "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale", istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121.

La proposta normativa mira a garantire la piena ed efficace operatività del suddetto Fondo per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

L'**articolo 10** reca disposizioni finalizzate ad assicurare la funzionalità della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nelle more dello svolgimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del concorso pubblico per titoli ed esami previsto dall'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto – legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

In particolare, con il **comma 1**, **lettera a)**, si prevede il differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della data di assunzione, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle ventisei unità di personale non dirigenziale reclutato mediante la procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto – legge n. 19 del 2026, e da inquadrare in una categoria non superiore al livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Trattasi di disposizione che, nello stabilire uno slittamento del termine di assunzione delle sopra citate unità di personale, allinea il predetto termine alla tempistica di svolgimento della procedura concorsuale.

Le **lettere b) e c)** del medesimo comma 1 intervengono, poi, sulle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, quarto periodo, e comma 3, del decreto – legge n. 19 del 2026 al fine di coordinarle con le previsioni di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 2, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame.

Il **comma 2**, allo scopo precipuo di evitare soluzioni di continuità nell'operatività della Struttura di missione PNRR, prevede che, nell'ambito del contingente del personale non dirigenziale ad essa assegnato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023 e nel limite massimo di ventisei unità, la predetta Struttura possa stipulare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto – legge n. 19 del 2026, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente la data del 30 giugno 2027. Per le medesime finalità e sempre nel rispetto del contingente di unità di personale non dirigenziale assegnato, si autorizza il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con efficacia dal 1° gennaio 2027 e non oltre la data del 30 giugno 2027. All'uopo, si precisa che la decorrenza delle proroghe a decorrere dal 1° gennaio 2027 deriva dalla circostanza che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, suscettibili di proroga per effetto della disposizione in commento, hanno tutti come scadenza la data del 31 dicembre 2026.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalle previsioni di cui al comma 2.

L'articolo 11 reca disposizioni urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica, volte a garantire la continuità amministrativa e operativa degli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviati in attuazione del medesimo Piano ma non conclusi entro il termine di conclusione del Piano.
A tal fine, la disposizione, da un lato, estende l'applicazione, fino alla conclusione dei predetti interventi, di alcuni strumenti di semplificazione procedurale e di supporto agli enti locali beneficiari, introdotti negli ultimi anni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurare l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che si sono dimostrati efficaci nel sostenere l'attuazione degli investimenti sul patrimonio edilizio scolastico e nel rafforzare la capacità di spesa delle amministrazioni coinvolte; dall'altro, introduce misure finalizzate a garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica di propria titolarità.
L'intervento normativo si rende necessario e urgente in considerazione del fatto che numerosi interventi di edilizia scolastica attualmente in corso, originariamente avviati nell'ambito del PNRR e non conclusi entro il termine di conclusione del medesimo Piano, proseguiranno mediante il finanziamento a valere su ulteriori risorse nazionali ed europee. Si rende, pertanto, necessario assicurare la continuità e la coerenza del quadro normativo di riferimento, evitando soluzioni di continuità nell'applicazione degli strumenti amministrativi e procedurali che hanno favorito la tempestiva realizzazione degli interventi, così come già fatto dal legislatore con le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,

n. 56, e all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 .

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, per gli interventi di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del PNRR, avviati in attuazione del medesimo Piano ma non conclusi entro il termine di conclusione del Piano, continuino ad applicarsi le specifiche disposizioni di semplificazione di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Tale disciplina, per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, attribuisce ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane i poteri commissariali previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la possibilità di operare in deroga ad alcune disposizioni in materia di contratti pubblici. La medesima disposizione consente, inoltre, ai predetti soggetti di avvalersi, per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei suddetti interventi, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche nonché di società da esse controllate, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi in misura non superiore al 3% del relativo importo.

Pertanto, continuando ad applicare tale disposizione si potrà garantire la continuità di strumenti amministrativi che hanno contribuito ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica e a rafforzare la capacità attuativa degli enti locali beneficiari.

Il **comma 2** del presente articolo introduce una misura finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica necessaria per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica. A tal fine, si prevede che, al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2% delle risorse destinate al finanziamento degli interventi medesimi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 22/2020, possa essere destinata allo svolgimento di attività di assistenza tecnica e supporto specialistico in relazione alla programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi. Per le medesime finalità, il Ministero può avvalersi di accordi di cooperazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con altre Amministrazioni pubbliche, nonché ricorrere ad affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Nel complesso, quindi, la disposizione garantisce la continuità delle misure di semplificazione e il rafforzamento del supporto tecnico-amministrativo necessario per assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti destinati all'edilizia scolastica, consentendo il pieno utilizzo delle risorse disponibili e il perseguimento degli obiettivi di miglioramento della sicurezza e della qualità del patrimonio scolastico nazionale.

La proposta normativa di cui all'**articolo 12** disciplina gli interventi volti alla promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché alla prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico dovuto alla presenza di barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale su un minore, che determinano un impatto negativo sullo studente, compromettendo e ostacolando il processo di integrazione e di partecipazione alla vita scolastica e di gruppo, elementi fondamentali per contrastare la dispersione scolastica, l'abbandono e la povertà educativa.

In particolare, i **commi 1, 2 e 3** sono volti a favorire il superamento delle barriere linguistiche, quando sia accertato che le stesse costituiscono un ostacolo all'attuazione del Patto di corresponsabilità educativa – che enuclea gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola, famiglia e studenti – con conseguenze negative sul percorso scolastico del minore, in tutte le sue dimensioni: cognitiva, affettiva, sociale e comportamentale.

Le disposizioni prevedono, attraverso un sistema integrato di prevenzione e sostegno, l'attivazione di interventi mirati, quali la partecipazione a percorsi di alfabetizzazione e di educazione alla corresponsabilità educativa, adottando un approccio multiprofessionale, coordinato e graduato, che privilegia misure di sostegno prima di approdare a eventuali azioni più prescrittive. La proposta normativa si rende pertanto necessaria e urgente al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e di intervento tempestivo rispetto a fenomeni che incidono sui percorsi di integrazione scolastica e sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del minore, assicurando la tempestività delle misure nelle fasi iniziali dei percorsi scolastici e nella loro evoluzione, con ricadute sul piano educativo e sociale.

Nel dettaglio, **il comma 1** prevede che, al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalino ai servizi sociali territorialmente competenti le situazioni in cui persistenti barriere linguistiche determinano un significativo impedimento a tale alleanza, incidendo concretamente sui bisogni evolutivi del minore e producendo effetti negativi sul percorso educativo e formativo. La disposizione ricomprende, altresì, le situazioni di difficoltà connesse a fenomeni che possono incidere in modo rilevante sui comportamenti del minore, quali l'impossibilità di integrazione scolastica e sociale.

La *ratio* della disposizione risiede, pertanto, nel riconoscere la scuola come osservatorio privilegiato, in grado di intercettare precocemente situazioni di disagio giovanile e difficoltà, nonché di attivare interventi mirati a sostegno del nucleo familiare e del percorso di crescita del minore. In tale contesto, la disposizione mira anche a intercettare precocemente le eventuali ipotesi più gravi in cui si manifestano episodi di violenza in ambito scolastico che, per la loro gravità, comporterebbero l'irrogazione di sanzioni disciplinari consistenti nell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, ai sensi dell'articolo 4, commi 8-sexies, 9 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il **comma 2** prevede che i servizi sociali, ricevuta la segnalazione dall'istituzione scolastica, definiscano, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno

alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, preveda lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), comprensivo di formazione civica, erogati gratuitamente dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tali interventi si inseriscono in un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità e possono comprendere, ove possibile, altresì la partecipazione a percorsi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica nell'ambito della relativa autonomia.

La *ratio* della disposizione è quella di sostenere la corresponsabilità educativa e favorire la piena integrazione dei genitori nella comunità scolastica, riducendo le barriere linguistiche che possono determinare situazioni di disagio per il minore, in coerenza con il principio del superiore interesse del minore. Pertanto, la disposizione in parola si configura come rimedio al mancato adempimento, da parte del genitore, dell'obbligo educativo nei confronti del figlio, nella sua estrinsecazione nel dovere di assicurarne l'integrazione scolastica. In tale ottica, gli obblighi di formazione devono intendersi quali strumenti funzionali a rafforzare il ruolo delle famiglie nei contesti di disagio giovanile, rinsaldando l'alleanza educativa con l'istituzione scolastica. Gli obblighi di formazione linguistica non devono essere intesi, pertanto, come misure sanzionatorie, bensì come misure volte a realizzare una maggiore integrazione del soggetto straniero nella comunità, sulla scorta di modelli già presenti in altre esperienze europee. La disposizione prevede, altresì, un'esenzione per i genitori affetti da gravi e documentate limitazioni della capacità di apprendimento linguistico, garantendo equità e proporzionalità nell'applicazione delle misure, nonché nei casi in cui i soggetti interessati, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati a frequentare i percorsi. Quest'ultima previsione è volta ad assicurare che l'obbligo di frequenza svolgimento del percorso tenga conto di situazioni oggettive nelle quali, per la particolare natura delle funzioni svolte e per le connesse esigenze di tempo e di organizzazione, la partecipazione ai corsi risulti concretamente incompatibile con l'esercizio delle medesime funzioni. La previsione opera pertanto quale clausola di salvaguardia, consentendo di evitare che l'obbligo di svolgimento del percorso trovi applicazione in presenza di impedimenti effettivi e motivati, fermo restando che l'impossibilità deve essere riferita alla concreta organizzazione e alle caratteristiche delle funzioni esercitate.

Il **comma 3** disciplina i casi di mancata osservanza, da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, derivanti dalla mancata frequenza ai percorsi di cui al comma 2. Si prevede, infatti, che, in assenza delle cause di esonero di cui al secondo periodo del comma 2, nonché di comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi impedimenti, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) diffidino gli esercenti la responsabilità genitoriale che non abbiano adempiuto all'obbligo di partecipazione ai percorsi previsti dal medesimo comma 2 ad adempiere entro il termine di trenta giorni. In

caso di ulteriore inosservanza, è prevista l'irrogazione, da parte del prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. L'accertamento dell'illecito è demandato ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Per l'applicazione della sanzione si osservano, in quanto compatibili, i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La proposta normativa è volta a intercettare i segnali d'allarme di una mancata integrazione, intervenendo sulla formazione linguistica dei genitori. La natura obbligatoria di tale formazione discende dal dovere educativo gravante sui genitori nei confronti dei figli, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione. Tale dovere giustifica l'adozione di misure dirette a reagire alle omissioni genitoriali sul piano educativo, laddove il contesto familiare sia caratterizzato da situazioni di particolare disagio. Ulteriori elementi a sostegno della necessità di un intervento volto a favorire l'integrazione delle famiglie straniere emergono dall'analisi dei dati sulla dispersione scolastica, che evidenziano una maggiore esposizione degli studenti con background migratorio a fenomeni di abbandono e fragilità educativa. Il rapporto Invalsi 2026 mostra, infatti, come il tasso di abbandono precoce, ossia la percentuale di studenti che abbandonano il percorso di istruzione e formazione senza conseguire un diploma o una qualifica professionale, si attesta al 6,2% tra gli studenti italiani, mentre raggiunge il 16,9% tra gli studenti stranieri di prima generazione e il 12,7% tra quelli di seconda generazione. Analogo divario emerge con riferimento alla dispersione scolastica implicita, fenomeno che ricorre quando lo studente conclude formalmente il percorso di istruzione senza aver acquisito le competenze di base previste. Al termine del primo ciclo di istruzione, il rischio di dispersione implicita interessa il 22,5% degli studenti stranieri di prima generazione, a fronte dell'11,5% degli studenti italiani. I dati suggeriscono, pertanto, come gli studenti con background migratorio, e in particolare quelli di prima generazione, risultino significativamente più esposti a fenomeni di dispersione scolastica.

Pertanto, la *ratio* della disposizione è quella di bilanciare il sostegno alla genitorialità con la necessità di attivare ulteriori interventi nei casi in cui le criticità si traducano in un concreto pregiudizio per il minore. Qualora le condotte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale siano tali da incidere in maniera significativa sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del minore e denotino una persistente difficoltà nell'adempimento consapevole e adeguato delle responsabilità connesse al ruolo genitoriale, si giustifica l'attivazione di misure progressive, volte, in primo luogo, a favorire il superamento delle condizioni di difficoltà e a promuovere l'integrazione e la corresponsabilità educativa e, nei casi di maggiore gravità, ad assicurare l'effettività degli interventi attraverso il ricorso a strumenti di carattere sanzionatorio. L'intervento risulta così conforme al principio di proporzionalità, atteso che l'irrogazione della sanzione si colloca a valle di un procedimento che presuppone, dopo la mancata frequenza del percorso di formazione linguistica, il ricorso ad una diffida ad adempiere emessa dai Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA) che comporta l'assegnazione di un ulteriore termine di trenta giorni per conformarsi alle prescrizioni imposte.

L'intervento si fonda, pertanto, su un approccio integrato che coinvolge, secondo le rispettive competenze, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali e i Centri per l'istruzione

degli adulti (CPIA), attraverso un percorso graduale nel quale le misure di sostegno e di accompagnamento costituiscono il primo e prevalente strumento di intervento. Solo in caso di persistente inosservanza degli interventi prescritti e in presenza dei presupposti previsti dalla disposizione, è previsto il ricorso alla sanzione amministrativa, irrogata dal prefetto, sulla base dei principi e delle regole procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il **comma 4** estende all'interno delle istituzioni scolastiche il divieto non derogabile di utilizzare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza ovvero altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative. Le istituzioni scolastiche sono il primo luogo di formazione della personalità individuale e di relazione della persona. L'esigenza normativa di estendere il divieto partecipare con l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona ad attività curriculari e extracurriculari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa, risponde all'opportunità di garantire pienamente le relazioni interpersonali che si svolgono in tale contesto. La Grande Camera della Corte europea diritti dell'uomo, chiamata a pronunciarsi sul divieto introdotto con legge dalla Francia, con la sentenza del 1° luglio 2014 ha riconosciuto la legittimità di tale divieto, affermando che esiste un legittimo spazio di discrezionalità per gli Stati a presidio del rispetto della convivenza in termini di interazione sociale. In particolare, sussiste una specifica tutela delle relazioni interpersonali aperte ed ha di conseguenza affermato un principio giuridico stabilendo che *"la Corte può accettare che uno Stato possa ritenere essenziale attribuire particolare importanza (…) all'interazione tra individui e possa considerare che questa sia compromessa dal fatto che alcuni nascondono il volto nei luoghi pubblici. (…) Di conseguenza, la Corte ritiene che il divieto impugnato possa essere considerato giustificato in linea di principio unicamente nella misura in cui mira a garantire le condizioni di "convivenza"*. È, quindi, preminente l'interesse pubblico posto a presidio delle relazioni interpersonali aperte che devono essere pienamente tutelate all'interno delle istituzioni scolastiche quale luogo di condivisione dei valori comuni a tutta la comunità educante.

La previsione, quindi, si applica a chiunque acceda all'interno delle istituzioni scolastiche, senza distinzione in ragione del ruolo rivestito o della funzione svolta. Tale ampiezza dell'ambito soggettivo trova fondamento nella natura dell'interesse tutelato, individuabile nell'esigenza di assicurare, all'interno della comunità scolastica, condizioni idonee a garantire il corretto e ordinato svolgimento delle relazioni interpersonali e delle attività curriculari ed extracurriculari. L'esigenza di assicurare la riconoscibilità delle persone presenti negli spazi scolastici e la possibilità di instaurare relazioni interpersonali in condizioni di reciproca identificabilità assume, infatti, rilievo nei confronti dell'intera comunità scolastica e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vi accedano o vi svolgano attività. La disposizione è pertanto riferita non soltanto agli studenti e al personale scolastico ma anche agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai soggetti esterni e, più in generale, a chiunque acceda ai locali e agli spazi delle istituzioni scolastiche, in ragione della necessità di assicurare condizioni omogenee di tutela.

Il **comma 5** introduce la sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione del suddetto comma 4. Si precisa, inoltre, che, salvo che il fatto costituisca reato, se la violazione è commessa da un minore, detta sanzione si applichi all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adegueranno, conseguentemente, il Regolamento di istituto.

Il **comma 6** individua nel prefetto l'autorità competente all'irrogazione della suddetta sanzione, dietro accertamento della violazione da parte del dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 13** prevede, a decorrere dall'a.s. 2027/2028, una misura volta a garantire un'equilibrata composizione delle classi iniziali funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri.

Cionondimeno, la disposizione si rende necessaria e urgente al fine di consentire alle istituzioni scolastiche, già a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di adottare tempestivamente le misure necessarie a tale scopo, in caso di iscrizione in corso d'anno.

In dettaglio, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia e ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, provvederanno a formare le classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti e sulla base dei requisiti individuati dalla disposizione, assicurando il rispetto del limite del 30 per cento previsto per ciascuna classe prima. L'intervento si rende altresì urgente in considerazione della necessità di predisporre, in tempo utile, un quadro uniforme di misure organizzative idonee a prevenire fenomeni di eccessiva concentrazione e a favorire condizioni adeguate all'apprendimento, all'integrazione e al successo formativo. La disposizione prevede inoltre interventi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana e si colloca, sotto tale profilo, nel solco e in continuità con le misure introdotte dall'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, volte a rafforzare l'integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana e a favorire il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento della lingua italiana, dapprima quale lingua della comunicazione e, progressivamente, quale lingua dello studio.

In una società caratterizzata da una crescente mobilità internazionale, la presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle istituzioni scolastiche è progressivamente aumentata. Tale evoluzione è confermata dai dati relativi alla popolazione scolastica: nell'anno scolastico 2025/2026, gli alunni con cittadinanza non italiana hanno superato quota 911.578, pari a quasi il 12 per cento della popolazione scolastica complessiva. Cinque anni prima, nell'anno scolastico 2019/2020, essi erano pari a 827.743, con un incremento di 83.835 unità, corrispondente a circa il 10 per cento. Nello stesso periodo, il numero degli alunni con cittadinanza italiana si è ridotto di oltre 612.000 unità, pari all'8,3 per cento, attestandosi a 6.788.990 studenti. L'evoluzione della composizione della popolazione

scolastica conferma pertanto l'esigenza, non ulteriormente differibile, di dotare l'ordinamento di una disciplina uniforme volta a favorire un'equilibrata distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana tra le classi e, ove necessario, tra le istituzioni scolastiche. Tale contesto richiede, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, adeguati interventi di programmazione, nonché misure organizzative e gestionali idonee a garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica e alla piena fruizione del diritto allo studio.

In particolare, il **comma 1** introduce, quale criterio per la formazione delle classi iniziali, il principio dell'equa distribuzione degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana che presentino le condizioni specificamente individuate dalla norma. I requisiti sono differenziati in relazione al grado di istruzione, tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti e dell'esperienza educativa e scolastica da essi precedentemente vissuta. Per la scuola primaria, il limite del 30 per cento per ciascuna classe prima riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che presentino, in aggiunta a tale requisito, almeno una delle seguenti condizioni: non essere nati in Italia o non avere frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, il medesimo limite riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione. La differenziazione dei requisiti consente di tenere conto, accanto al dato della cittadinanza, del percorso educativo e scolastico effettivamente svolto dall'alunno o dallo studente e, conseguentemente, del grado di familiarità maturato con il sistema educativo e formativo italiano, con la lingua italiana e con i relativi contesti relazionali e di apprendimento. Con particolare riferimento ai bambini che accedono alla scuola primaria, assume specifica rilevanza la frequenza, per almeno due anni, della scuola dell'infanzia, la quale, pur non essendo obbligatoria, costituisce non soltanto un'importante occasione di prima acquisizione e progressivo consolidamento delle competenze linguistiche nella lingua italiana, ma anche un fondamentale contesto di socializzazione e di integrazione. Tale esperienza consente infatti al bambino di affrontare l'ingresso nella scuola primaria con una maggiore familiarità con l'ambiente scolastico, con le dinamiche relazionali e con le modalità di apprendimento che caratterizzano il successivo percorso di istruzione.

Il **comma 2** disciplina le ipotesi nelle quali il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta di rispettare i limiti previsti dalla disposizione. In tali casi, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, sono chiamati ad adottare le misure organizzative necessarie a garantire un'equilibrata distribuzione dei predetti alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. L'intervento degli Uffici scolastici è esercitato nel rispetto del principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente e tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre gravi e documentate esigenze, valutate dagli uffici scolastici di ambito territoriale, che rendono impossibili soluzioni alternative. Tali criteri risultano funzionali al contemperamento tra l'esigenza di assicurare

un'equilibrata composizione delle classi e quella di non determinare irragionevoli disagi per gli studenti e per le relative famiglie.

Particolare rilievo assume, inoltre, la disciplina delle iscrizioni effettuate in corso d'anno, per le classi prime ovvero a inizio o in corso d'anno per le classi successive, prevista dal **comma 3**. In tali ipotesi, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche provvedono all'inserimento degli alunni e degli studenti nelle classi nelle quali la presenza dei soggetti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi il limite del 30 per cento. La disposizione mira, in tal modo, a favorire un inserimento scolastico idoneo ad agevolare i processi di apprendimento e integrazione, evitando, per quanto possibile, la concentrazione nella medesima classe di alunni e studenti che possano presentare analoghe esigenze di accompagnamento linguistico, educativo e didattico.

Il **comma 4** introduce una specifica misura di sostegno destinata alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure organizzative previste dall'articolo in esame, non sia possibile assicurare il rispetto del limite del 30 per cento. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028. Le risorse sono destinate al finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana e sono ripartite tra le istituzioni scolastiche interessate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività possono essere realizzate anche mediante accordi con i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. La misura si pone in continuità con l'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che ha introdotto specifici interventi volti a rafforzare l'integrazione scolastica degli alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non siano in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), sostenendone il percorso di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistiche nella lingua italiana. In particolare, tale disposizione ha previsto, al ricorrere di determinate condizioni, il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano per stranieri mediante il ricorso a docenti appartenenti alla classe di concorso A-23 e ha altresì promosso, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare, a valere sulle risorse del Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», rivolte alle istituzioni scolastiche caratterizzate da una significativa presenza di alunni che non abbiano ancora raggiunto un adeguato livello di competenza linguistica nella lingua italiana.

L'intervento previsto dalla disposizione in esame si inserisce nel medesimo quadro di rafforzamento delle misure di accompagnamento linguistico e didattico, introducendo un ulteriore e specifico strumento di sostegno destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure organizzative previste dall'articolo, permanga una presenza di alunni e studenti rientranti nelle condizioni di cui al comma 1 superiore al limite stabilito dalla norma. Le attività extracurricolari finanziate dal fondo sono finalizzate

al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana e mirano a rafforzarne progressivamente l'uso, dapprima quale strumento di comunicazione, relazione e integrazione e, successivamente, quale lingua dello studio e dell'apprendimento disciplinare. La misura consente, pertanto, di ampliare gli strumenti già previsti, sostenendo un numero più ampio di alunni e studenti che presentino competenze linguistiche non ancora pienamente adeguate alle esigenze della vita scolastica e dello studio e favorendone l'integrazione, la piena partecipazione al percorso educativo, l'effettivo esercizio del diritto allo studio e il perseguimento del successo formativo.

La disposizione di cui **al comma 5** rafforza altresì il ruolo degli Uffici scolastici di ambito territoriale, prevedendo l'individuazione, presso ciascun Ufficio, di un referente per le iscrizioni con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche. La misura è finalizzata a promuovere un'azione coordinata a livello territoriale, favorendo la definizione di criteri condivisi per la ponderata assegnazione degli studenti con cittadinanza non italiana alle classi, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, della libertà di scelta delle famiglie e del diritto allo studio.

Il **comma 6**, in coerenza con quanto disposto dall'articolo in esame, interviene sull'articolo 45 del dPR n. 394 del 1999, al fine di prevedere che i minori stranieri soggetti all'obbligo di istruzione siano iscritti alla classe individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo, assicurando, in tal modo, che siano tenute in considerazione le competenze, le abilità e i livelli di preparazione già posseduti dallo studente.

Il **comma 7** prevede la clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione di cui all'**articolo 14** reca disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1** introduce una deroga al limite temporale dei sei anni, previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, della legge n. 240 del 2010 (introdotto dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 (c.d. DL PNRR 2), specificamente per i titolari di progetti finanziati dalle Azioni di mobilità *Marie Skłodowska Curie (MSCA)*.

L'intervento mira a facilitare la massima partecipazione ai programmi MSCA, rimuovendo vincoli normativi nazionali che potrebbero ostacolare l'accesso dei ricercatori universitari ai finanziamenti europei. In questo modo si evita di imporre limitazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dai regolamenti delle Azioni *Marie Skłodowska Curie* stesse.

La modifica consente ai ricercatori che dirigono progetti MSCA di operare presso le università italiane senza essere soggetti alla restrizione temporale ordinaria, permettendo così una più agevole gestione amministrativa e scientifica di tali progetti durante l'intera loro durata, in coerenza con i tempi di realizzazione previsti dai bandi europei.

Come specificato, la deroga si applica esclusivamente ai titolari di progetti finanziati dalle Azioni di mobilità *Marie Skłodowska Curie*, al fine di consentire il necessario sostegno della ricerca di eccellenza finanziata dall'Unione Europea.

La disposizione di cui all'articolo 22-ter della legge n. 240 del 2010, laddove prevede, ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, il requisito del conseguimento della laurea magistrale o equipollente da "non più di sei anni", introduce una barriera italiana che va oltre i requisiti richiesti dalla disciplina europea per il conferimento del MSCA. In assenza di tale previsione, si produrrebbe una disparità di trattamento tra studiosi europei che, pur avendo superato il medesimo bando e ottenuto la stessa borsa, risulterebbero beneficiari dell'incarico di ricerca in Italia solo se in possesso della laurea conseguita entro sei anni dalla stipula del contratto.

La proposta normativa è pertanto necessaria e urgente, tenuto conto che, sulla questione, la Commissione europea ha avuto modo di sottolineare in più occasioni un'incompatibilità tra il vincolo dei sei anni dalla laurea magistrale e i requisiti delle MSCA *Doctoral Networks*. Nel novembre 2025, infatti, ha rilevato che i requisiti europei non contengono alcuna restrizione sul tempo trascorso dal conseguimento della laurea magistrale, rendendo il vincolo italiano poco compatibile con le regole MSCA.

Successivamente, nei mesi di febbraio-marzo 2026, la Commissione ha constatato che alcune università italiane hanno pubblicato il vincolo nei loro bandi su EURAXESS, in conformità alla normativa italiana per il conferimento degli incarichi di ricerca, ma non coerente con il programma MSCA. L'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha, in conclusione, richiesto un incontro con le Autorità italiane per individuare una soluzione normativa strutturale entro tempi brevi, evidenziando che, in occasione di futuri audit, qualora dovesse riscontrarsi la permanenza del vincolo temporale, sarebbe costretta a rifiutare i costi relativi e a ridurre le sovvenzioni secondo il *grant agreement*.

Gli istituti contrattuali previsti dalla legge 240/2010, come integrati e modificati, da ultimo, dalla novella del 2025, sono pensati per il mercato del lavoro accademico nazionale, con logiche di stabilità e di progressione di carriera lineare. Le MSCA operano, al contrario, in un ecosistema internazionale in cui la mobilità è il principio cardine, i percorsi sono eterogenei e i vincoli sono europei, non nazionali.

La deroga prevista, pertanto, fonda le proprie basi su una logica di carriera strutturalmente temporanea e internazionale dell'assegnatario di una borsa MSCA e consente di allineare la normativa nazionale ai requisiti europei, senza pregiudicare i finanziamenti MSCA specificamente dedicati alle borse di dottorato, e, anzi, intercettando studiosi non italiani, in coerenza con l'obiettivo di attrarre talenti internazionali.

La disposizione di cui al **comma 2** è finalizzata a rafforzare la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027 e a sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa.

I partenariati europei rappresentano uno dei principali strumenti attraverso i quali l'Unione europea e gli Stati membri mettono in comune risorse finanziarie per la realizzazione di programmi e call congiunte di ricerca e innovazione. La disponibilità di un'adeguata quota di cofinanziamento nazionale costituisce quindi un presupposto essenziale per assicurare la

piena partecipazione italiana e consentire ai soggetti nazionali di beneficiare delle risorse europee.

L'intervento, che assume, pertanto, i caratteri di necessità ed urgenza, riveste particolare rilievo con riferimento a iniziative quali PRIMA – *Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e Sustainable Blue Economy Partnership* – SBEP, caratterizzate da una significativa proiezione mediterranea e da potenziali sinergie con gli obiettivi di cooperazione scientifica e tecnologica perseguiti nell'ambito del Piano Mattei. Le risorse sono destinate a contributi agli investimenti per il cofinanziamento delle iniziative PRIMA e SBEP, dei partenariati europei in generale e dei progetti coerenti con il Piano Mattei, comprese le spese per il potenziamento di capacità, infrastrutture, attrezzature e dotazioni scientifiche e tecnologiche. La destinazione a interventi con effetti durevoli sul sistema della ricerca rende esplicita la natura di spesa in conto capitale del finanziamento.

La misura rafforza, in tal modo, la coerenza tra programmazione europea della ricerca, internazionalizzazione del sistema nazionale e attuazione del Piano Mattei.

A tal fine, il comma 2 incrementa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale, assicurando uno strumento unitario e già operativo per il finanziamento delle predette iniziative e reca la necessaria copertura finanziaria degli oneri finanziari.

Il comma 3 interviene sulla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 297, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234), che ha previsto, a decorrere dal 2022, un incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) delle università pari a 50 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB).

Mentre l'impianto originario vincolava l'intera somma alla partecipazione a specifici progetti, il successivo intervento del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Decreto PA-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (articolo 5, comma 1) ha parzialmente corretto la previsione normativa, destinando il 50% delle risorse all'integrazione del trattamento fondamentale – seppur per le componenti "diverse dallo stipendio" – e mantenendo il restante 50% vincolato al salario accessorio per progetti specifici, previa contrattazione integrativa. Tale assetto continua a generare un'eccessiva frammentazione burocratica e sperequazioni a livello di singolo Ateneo, disperdendo l'efficacia di uno stanziamento finanziario che dovrebbe invece riconoscere strutturalmente l'impegno quotidiano e il ruolo essenziale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nel funzionamento del sistema accademico.

La proposta normativa, che riveste carattere di necessità e urgenza, interviene per superare definitivamente la logica della corresponsione del salario accessorio legata a progetti estemporanei. Intervenendo in modo integrale sul citato articolo 1, comma 297, lettera b), della predetta legge n. 234 del 2021, si dispone che la totalità dei 50 milioni di euro annui sia destinata interamente all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio di tutto il personale TAB.

La finalità è unicamente di estendere quanto già previsto per il 50% delle risorse per la valorizzazione del PTA, pari complessivamente a 50 milioni annui, al restante 50%. La prima frazione è già oggi destinata all'indennità di Ateneo; la seconda è oggi assegnata di anno in anno alle università che a loro volta tramite accordo locale distribuiscono le risorse al proprio personale TAB.

In tal senso, la disposizione modifica parzialmente, con norma di rango primario, tali modalità di impiego, proponendo che alla prima quota si aggiunga la seconda con le medesime finalità rivolte alle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, secondo importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

L'**articolo 15** reca l'entrata in vigore del provvedimento.

L'**articolo 1** contiene misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità. La norma interviene sul decreto legislativo n. 66 del 2017, recante "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*", e, in particolare, sulla disciplina relativa all'adozione e all'aggiornamento dei PEI, nonché su quella afferente al riconoscimento delle ore di sostegno e al connesso meccanismo di assegnazione dei docenti di sostegno.

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a), numeri 1 e 2**, interviene sull'articolo 7, comma 2, lettera d), eliminando il riferimento all'esplicitazione, nel PEI, della proposta del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe. L'intervento si limita a sostituire il termine «esplicitare» con il termine «definire», ritenuto maggiormente idoneo a rappresentare la natura sostanziale dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO). In tale prospettiva, la disposizione attribuisce, inoltre, autonoma rilevanza alla determinazione del numero di ore di sostegno mediante l'introduzione della lettera d-bis), specificamente dedicata a tale funzione.

La norma rafforza il ruolo del PEI quale strumento di programmazione educativa e di pianificazione delle misure di sostegno, valorizzando la definizione motivata del fabbisogno di ore di sostegno. La disposizione non introduce innovazioni sostanziali rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente e non è, quindi, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività del GLO risultano già espletate nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente, con utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1, lettera a), numero 3**, interviene sull'articolo 7, comma 2, lettera g), relativo alla scansione temporale della redazione del PEI. In particolare, si evidenzia che l'attuale disciplina prevede la predisposizione del PEI in via provvisoria entro il 30 giugno e la successiva approvazione definitiva non oltre il mese di ottobre. L'assenza di una differenziazione tra le diverse categorie di destinatari, segnatamente tra gli studenti già inseriti nei percorsi inclusivi e già iscritti presso la medesima scuola, e quelli di nuova iscrizione o oggetto di nuova certificazione, incide negativamente sull'efficacia e sull'appropriatezza degli interventi di sostegno, rendendo opportuna una revisione del quadro normativo.

Pertanto, la norma mira a chiarire le modalità di redazione e aggiornamento del PEI, distinguendo tra differenti categorie di destinatari e anticipando il termine temporale previsto per la sua definizione, fissandolo entro le prime due settimane di ottobre, in luogo dell'attuale formulazione «non oltre il mese di ottobre», con contestuale eliminazione dell'espressione «di norma», al fine di garantire maggiore certezza e prescrittività alla disposizione.

La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività relative alla predisposizione del PEI da parte del GLO risultano già espletate nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente e sono svolte con utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1, lettera a), numero 4**, interviene sull'articolo 7, comma 2, mediante l'inserimento della lettera g-*bis*), introducendo un meccanismo di aggiornamento del PEI limitatamente alla determinazione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, al fine di garantire stabilità nella continuità delle risorse nel passaggio da un anno scolastico al successivo. In tal modo, nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, viene valutato in via prioritaria il mantenimento delle ore di sostegno già previste, fatta salva l'assegnazione dell'organico da parte dell'Ufficio scolastico regionale e ferme restando eventuali modifiche motivate da nuove e sopravvenute condizioni nel funzionamento della persona.

Parimenti, l'aggiornamento del PEI, ai fini della definizione del numero di ore di sostegno, è previsto limitatamente ai passaggi tra i diversi gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno rispetto alle mutate condizioni contestuali, ambientali e didattiche proprie del nuovo segmento scolastico.

Le attività relative all'aggiornamento del PEI da parte del GLO risultano già espletate nell'ambito delle funzioni modalità operative e obblighi già previsti dall'ordinamento. previste dalla normativa vigente e sono svolte con utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si conferma, altresì, che le disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 4), concernenti la definizione e l'aggiornamento del PEI, nonché la determinazione delle ore di sostegno, non incidano sulla determinazione del fabbisogno degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, qualificato quale livello essenziale delle prestazioni e posto a carico degli enti territoriali competenti. Si conferma, altresì, che l'aggiornamento del PEI previsto dalla disposizione non determina, di per sé, incrementi delle prestazioni riconosciute, né effetti finanziari aggiuntivi a carico degli enti interessati. Pertanto, restano fermi i vigenti criteri di determinazione del fabbisogno e di finanziamento dei relativi servizi.

La previsione della valutazione in via prioritaria del mantenimento delle ore di sostegno già assegnate è espressamente subordinata alla clausola «fatta salva l'assegnazione dell'organico» e opererà, pertanto, nell'ambito della dotazione organica complessivamente assegnata a livello regionale. Tale previsione non comporta la cristallizzazione del fabbisogno di sostegno, che resta suscettibile di rideterminazione in relazione all'evoluzione delle esigenze individuali e contestuali degli studenti con disabilità. A titolo esemplificativo, può verificarsi che, con riferimento a singoli studenti, il fabbisogno di sostegno si modifichi nel corso del tempo. In tali ipotesi, le relative ore potranno essere oggetto di

rideterminazione, con conseguente possibilità di una diversa assegnazione delle risorse disponibili in relazione al fabbisogno effettivamente rilevato.

A tal fine, assume rilievo la distinzione tra organico di diritto, organico di fatto e posti di sostegno attivati in deroga. L'organico di diritto costituisce la dotazione strutturale dei posti determinata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente; l'organico di fatto viene adeguato annualmente in relazione alle esigenze effettivamente rilevate; i posti di sostegno in deroga possono essere attivati, ricorrendone i presupposti, per far fronte a ulteriori esigenze non assorbibili nell'ambito della dotazione ordinaria.

L'invarianza di spesa della disposizione in esame è assicurata dal fatto che il mantenimento delle ore già assegnate si inserisce nel procedimento di determinazione e aggiornamento annuale del fabbisogno ed è, comunque, subordinato all'assegnazione dell'organico. La disposizione non modifica i criteri e le procedure vigenti per la determinazione dell'organico di sostegno, né introduce nuovi meccanismi di assegnazione delle risorse. Restano pertanto ferme le disposizioni vigenti in materia di determinazione dell'organico e di eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga, ove ne ricorrano i presupposti.

Secondo i dati ISTAT, nel 2025 le nascite sono state pari a circa 355 mila unità, registrando una diminuzione del 3,9 per cento rispetto all'anno precedente. Al 31 marzo 2026, sulla base dei primi dati provvisori disponibili, le nascite registrate nei primi tre mesi dell'anno ammontano a circa 83 mila unità, evidenziando un'ulteriore diminuzione, pari al 2,4 per cento, rispetto al medesimo periodo del 2025.

Sempre i dati ISTAT evidenziano una dinamica distinta degli studenti con disabilità. Nell'anno scolastico 2024/2025 gli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado sono quasi 377 mila, circa 18 mila in più rispetto all'anno precedente, con un incremento del 5 per cento. La quota degli alunni con disabilità sul totale degli iscritti ha raggiunto il 4,8 per cento, quasi raddoppiando nell'arco di dieci anni rispetto al 2,6 per cento registrato all'inizio del periodo considerato. Secondo l'ISTAT, tale incremento può essere ricondotto a una pluralità di fattori, tra i quali una maggiore attenzione nella diagnosi e nella certificazione delle condizioni di disabilità tra i giovani, l'aumento della domanda di assistenza da parte delle famiglie e la crescente sensibilità del sistema di istruzione ordinaria verso il tema dell'inclusione scolastica.

Tale andamento evidenzia una divaricazione tra la dinamica demografica generale, caratterizzata dalla progressiva riduzione delle nascite, e quella della popolazione scolastica con disabilità, che presenta invece una crescita sia in valore assoluto sia in termini di incidenza sul totale degli iscritti.

Tale adeguamento non costituisce tuttavia un effetto finanziario introdotto dalla disposizione in esame, in quanto la stessa non modifica né i presupposti per l'accesso alle misure di sostegno né le procedure per la determinazione dell'organico e per l'eventuale

attivazione dei posti in deroga. Pertanto, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sull'articolo 10, comma 2, prevedendo che l'Ufficio scolastico regionale attribuisca le risorse nell'ambito di quelle afferenti all'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. La normativa vigente già subordina la realizzazione delle misure attuative del PEI al rispetto dei limiti dell'organico docente e ATA assegnato a livello regionale, stabilendo altresì che la dotazione organica complessiva non possa essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal PEI.

In tale contesto, la disposizione è volta a superare criticità di natura organizzativa, connesse alla tempestività e all'effettiva coerenza tra fabbisogni rilevati e risorse assegnate, prevedendo che l'Amministrazione competente assicuri l'attribuzione delle risorse anche mediante il ricorso ai posti in deroga, nei limiti e secondo le modalità già previste dalla normativa vigente. Ne consegue la possibilità per il dirigente scolastico di garantire la continuità delle ore di sostegno già attribuite, anche in presenza di nuove certificazioni di disabilità, senza incidere sui criteri di determinazione della spesa.

La modifica del termine "assegna" con il termine "attribuisce" è volta ad assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse di sostegno necessarie in relazione al fabbisogno rilevato. La modifica non introduce nuovi contingenti di personale né nuovi criteri di determinazione della spesa, ma incide sulle modalità di assegnazione e gestione delle risorse nell'ambito delle procedure già previste a legislazione vigente. Si evidenzia, al riguardo, che gli Uffici scolastici regionali provvedono già, anche nel corso dell'anno scolastico, all'autorizzazione e all'assegnazione di posti di sostegno in deroga, sulla base delle richieste delle istituzioni scolastiche e del fabbisogno effettivamente rilevato. Si tratta, pertanto, di strumenti già previsti dalla normativa vigente, la cui attivazione e consistenza sono determinate in relazione alle effettive esigenze rilevate dalle istituzioni scolastiche e ai conseguenti provvedimenti adottati dagli Uffici competenti.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non modifica i limiti della dotazione organica complessiva né introduce nuovi contingenti di personale, ma si limita a disciplinare modalità di assegnazione e gestione delle risorse già previste a legislazione vigente. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo che il PEI possa essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, e nel rispetto del profilo di funzionamento dello studente. La disposizione è, quindi, volta a impedire che il procedimento di approvazione del PEI subisca ritardi non imputabili all'istituzione

scolastica, compromettendo il rispetto delle tempistiche previste dalla disciplina di riferimento.

Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; conseguentemente, dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto già previsto dalla normativa vigente.

L'**articolo 2** prevede l'incremento di 70 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027 del fondo istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Nello specifico, vengono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per l'anno 2027.
All'attuazione dell'intervento normativo si provvede, per l'ammontare di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, utilizzando le risorse rinvenienti dalla modifica apportata dal comma 2 all'articolo 7 della legge n. 131 del 2025.
Per quanto riguarda 10 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'istruzione del merito, che reca le necessarie disponibilità.
Infine, per quanto riguarda i restanti 20 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2027, mediante riduzione del fondo per l'incentivo alla formazione, di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

L'**articolo 3**, al **comma 1**, prevede l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito di un programma biennale volto alla predisposizione di soluzioni digitali all'interno del sistema informativo SIDI, al fine di semplificare lo sviluppo di servizi digitali per la gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative. In particolare, la misura prevede la creazione di una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche, e della relativa documentazione amministrativa, nonché diretta ad armonizzare gli attuali applicativi software massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.

Il programma di cui sopra comprende tre macro-interventi realizzativi, per un totale stimato di 14 milioni di euro:

1. Ecosistema digitale per il personale della scuola: Piattaforma unitaria per il personale della scuola (più di 1,5 milioni di utenti) e reingegnerizzazione di procedure chiave, quali la mobilità e le altre istanze di reclutamento. La piattaforma è realizzata in modo incrementale; il primo milione del 2026 avvia la realizzazione della piattaforma.
2. Ampliamento di Unica per le famiglie e gli studenti: Miglioramento di E-Portfolio, ComUnica e Comunicazioni; nuovi servizi per le famiglie, gli studenti e le scuole attraverso l'interoperabilità con i sistemi informativi delle istituzioni scolastiche gestiti da fornitori locali, per la trasmissione telematica di dati e documenti sugli studenti, inclusi i dati sanitari.
3. Nuovo sistema di programmazione e valutazione (PTOF/RAV) per le scuole: Servizio digitale end-to-end per l'autovalutazione e la programmazione delle scuole, con dismissione dell'attuale modello e migrazione dei dati.

Gli interventi sono realizzati nell'ambito della convenzione pluriennale tra il MIM e SOGEI S.p.A., stipulata sulla base della previsione legislativa che autorizza il Ministero ad avvalersi di SOGEI per il sistema informativo a supporto dell'istruzione scolastica (articolo 39-sexies decreto-legge 77 del 2021, articolo 234).

Nell'ambito dell'Allegato A alla convenzione sono attivati i seguenti servizi: *assessment* e studi propedeutici; *Customer Experience Management* (disegno dei servizi e dei percorsi utente); sviluppo *software* e relative attività di sicurezza infrastrutturale, testing e rilascio in esercizio; supporto normativo (privacy, DPIA, atti normativi); *change management*, formazione e assistenza agli utenti.

I costi che sono illustrati successivamente fanno riferimento a tariffe congruite come segue ed esposte nella tabella 1:

4. prima della stipula il MIM ha richiesto all'AgID il parere tecnico previsto dall'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 82 del 2005; con parere n. 7/2025 l'AgID ha espresso parere favorevole e ha ritenuto congrue le tariffe applicate da SOGEI;
5. la convenzione, sottoscritta il 18 giugno 2025 (CIG B744BBA992), è stata registrata dalla Corte dei conti l'11 luglio 2025, n. 1475, ed è efficace fino al 31 dicembre 2028, quindi per l'intero periodo del programma.

Tabella 1 – Tariffe della convenzione (euro)

Voce	Unità	Tariffa IVA esclusa	Tariffa IVA inclusa
Servizio di coordinamento	**giornata**	**800,00**	**976,00**
Servizio specialistico	**giornata**	**502,00**	**612,44**
Servizio operativo	**giornata**	**362,00**	**441,64**

Voce	Unità	Tariffa IVA esclusa	Tariffa IVA inclusa
Sviluppo software ad hoc – unità di sviluppo	**function point**	**197,00**	**240,34**
Sviluppo software ad hoc – unità non funzionali	**giornata**	**424,22**	**517,55**

La stima degli interventi è stata definita in funzione di tre macro-attività:

1. Progettazione e reingegnerizzazione dei processi: *assessment* e studi propedeutici, disegno di dettaglio dei servizi (*customer journey*, flussi, prototipi), analisi dei processi e dei dati, progettazione e design dei servizi digitali.
2. Sviluppo e sicurezza infrastrutturale: realizzazione delle funzionalità, integrazioni tra banche dati, migrazione dei dati e dismissione dei sistemi sostituiti, testing, rilascio in esercizio e misure di sicurezza. È la fase che concentra lo sforzo realizzativo e che comporta l'integrazione con banche dati ministeriali e con sistemi delle scuole gestiti da fornitori locali, oltre al trattamento di dati personali su larga scala, inclusi i dati sanitari.
3. *Change management* e impatto sugli utenti: piano di adozione, comunicazione, formazione (*webinar, tutorial,* manuali) e assistenza specialistica, anche in considerazione della varietà degli utenti (dirigenti, docenti, personale ATA, famiglie, studenti, professionisti), la progressività dei rilasci e il coordinamento con altre iniziative.

Rispetto alle tariffe della convenzione e alle tre macro-attività sopra descritte, si riportano di seguito i razionali di stima per tipologia di servizio e relativa tariffa:

6. Progettazione e *change management* (1 e 3) sono svolte con un insieme di giornate del 10% di coordinamento, 60% di servizio specialistico e 30% di servizio operativo. L'Allegato A (par. 2.1) definisce i tre profili: il coordinamento governa programmi e progetti complessi e le relazioni con le strutture, il profilo specialistico esprime competenze di alto livello ed è il riferimento per le attività tecniche, quello operativo agisce con autonomia su una filiera tecnica. Il peso prevalente dei profili specialistici riflette la natura analitica e progettuale delle attività, mentre il coordinamento, limitato al 10%, presidia il raccordo tra le strutture coinvolte.
7. Lo sviluppo (2) è valorizzato per il 70% dell'importo a unità di sviluppo (*function point* IFPUG) e per il 30% a unità non funzionali, che l'Allegato A (par. 4.1) prevede per remunerare i requisiti non funzionali: operazioni sui dati, interfacce utente, ambiente tecnico e architettura (componenti, interfacce di ingresso/uscita). Il servizio di sviluppo comprende inoltre la sicurezza e *privacy by design*, l'analisi di

sicurezza del codice con test di intrusione (standard OWASP), i controlli di qualità, usabilità e accessibilità, i test e il rilascio in esercizio.

La tabella 2 illustra i volumi stimati per i tre macro-interventi:

Tabella 2 – Volumi per intervento

Intervento	Progettazione (gg)	Sviluppo (function point)	Sviluppo non funzionale (gg)	Change management (gg)
Ecosistema personale scolastico	2.900	17.500	3.500	1.400
Unica	1.000	6.200	1.200	500
PTOF/RAV	850	5.000	1.000	420
Totale programma	4.750	28.700	5.700	2.320

La tabella 3 rappresenta la ripartizione dei servizi contrattuali e relative tariffe rispetto alle macro-attività (Progettazione e reingegnerizzazione dei processi, Sviluppo e sicurezza infrastrutturale, Change management e impatto sugli utenti):

Tabella 3 – Servizi per macro-attività e relativi importi

Voce	%	Volume	Tariffa (€)	Importo (€)
Progettazione		4.700		
Coordinamento	10%	470	976,00	458.720
Servizio specialistico	60%	2820	612,44	1.727.081
Servizio operativo	30%	1410	441,64	622.712
Totale progettazione				2.808.513
Sviluppo e sicurezza infrastrutturale				
Function point	70%	28.650	240,34	6.885.741
Unità non funzionali	30%	5.641	517,55	2.919.500
Totale sviluppo				9.805.241
Change management		2.320		
Coordinamento	10%	232	976,00	226.432

8

Servizio specialistico	60%	1392	612,44	852.516
Servizio operativo	30%	696	441,64	307.381
Totale change management				1.386.330
TOTALE PROGRAMMA (IVA inclusa)				14.000.084

La tabella 4 rappresenta i costi per i tre macro-interventi il cui totale va inteso come importo arrotondato a 14.000.000 di euro:

Tabella 4 – Importi per intervento e macro-attività (euro, IVA inclusa)

Intervento	Progettazione	Sviluppo	Change management	Totale
Ecosistema personale scolastico	1.703.035	6.005.358	836.578	8.544.971
Unica	597.556	2.085.291	298.778	2.981.625
PTOF/RAV	507.923	1.714.592	250.974	2.473.488
Totale programma	2.808.513	9.805.241	1.386.330	14.000.084

Il **comma 2** prevede a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, l'introduzione dell'insegnamento facoltativo del Latino per l'educazione linguistica (LEL) nella scuola secondaria di primo grado, per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annuali, destinata agli alunni che scelgano di avvalersene. L'attuazione della disposizione è assicurata mediante la rimodulazione dell'organico dell'autonomia, senza incremento della dotazione organica complessiva e attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. L'insegnamento può essere attivato per gruppi di alunni del medesimo anno di corso che abbiano optato per tale insegnamento. La costituzione di gruppi di alunni, anche appartenenti a classi diverse ma del medesimo anno di corso, si rende necessaria in ragione del carattere facoltativo dell'insegnamento e della conseguente attivazione su richiesta delle famiglie. La previsione, da parte delle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e degli spazi di flessibilità riconosciuti dalla normativa vigente, di una consistenza numerica minima per ciascun gruppo consente una più

efficiente organizzazione delle attività didattiche e un utilizzo razionale delle risorse professionali disponibili. Ai fini dell'attuazione della disposizione, l'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica (LEL) potrà essere affidato, nell'ambito delle vigenti classi di concorso e senza necessità di istituire nuove classi di concorso o nuovi posti di insegnamento, ai docenti appartenenti alla classe di concorso A-12 – Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado, che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due esami semestrali, ovvero conseguito almeno 12 CFU in lingua e/o letteratura latina (SSD L-FIL-LET/04), in relazione ai diversi titoli di accesso previsti dal vecchio ordinamento, dalle lauree specialistiche e dalle lauree magistrali. Infatti, il Latino per l'educazione linguistica (LEL), secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, si differenzia dall'impostazione filologico-letteraria e traduttiva tipica dei licei e si configura, piuttosto, quale strumento metalinguistico e laboratoriale, volto al potenziamento delle competenze nella lingua italiana e a favorire l'apprendimento delle lingue straniere moderne, anche attraverso metodologie informatiche applicate alla didattica. Pertanto, il superamento di almeno un esame annuale o di due esami semestrali, ovvero il conseguimento di almeno 12 CFU in lingua e/o letteratura latina (SSD L-FIL-LET/04), nell'ambito dei predetti titoli di accesso alla classe di concorso A-12, garantisce un'adeguata preparazione disciplinare, assicurando il necessario rigore metodologico e la coerenza con l'approccio didattico richiesto dall'insegnamento del LEL, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Si consideri, inoltre, che, ai sensi della Tabella A allegata al decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 255, che ha accorpato alcune classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, tutte le lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2005 e tutte le lauree magistrali di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso A-12 solo se accompagnate dal possesso di almeno 12 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04. Analogamente, per diversi titoli del vecchio ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 39 del 1998, l'accesso è consentito esclusivamente qualora il titolo sia stato conseguito entro l'anno accademico 2000/2001 e il relativo piano di studi abbia previsto un corso annuale di lingua e/o letteratura latina (lauree in Filosofia, Pedagogia, Scienze dell'educazione, Geografia, Lettere, Materie letterarie e Storia). Ne consegue che il requisito di almeno 12 CFU in lingua e/o letteratura latina, ovvero dell'esame annuale o dei due esami semestrali per i titoli del previgente ordinamento, consente di individuare una platea sufficientemente ampia di docenti già abilitati all'insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, tale da garantire l'attivazione dei percorsi di LEL nelle istituzioni scolastiche in cui vi sia richiesta da parte delle famiglie.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente di valorizzare le professionalità dei docenti già in servizio nella scuola secondaria di primo grado, utilizzando prioritariamente le risorse dell'organico dell'autonomia. Solo qualora ciò non sia possibile, le eventuali ore aggiuntive di

insegnamento potranno essere remunerate a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), ai sensi dell'articolo 88 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007, richiamato dal vigente CCNL del comparto Istruzione e ricerca. Considerato che l'insegnamento del LEL comporta, per ciascun gruppo di alunni, un impegno pari a una sola ora settimanale, non risulta ordinariamente possibile costituire cattedre complete. Per tale ragione, l'attivazione dell'insegnamento avviene prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente con riferimento agli spezzoni orari già disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015. In via residuale, qualora non sia possibile utilizzare tali disponibilità, le istituzioni scolastiche possono fare ricorso alle disposizioni dell'articolo 88 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007, che consente la remunerazione, a carico del Fondo dell'istituzione scolastica, delle attività aggiuntive di insegnamento svolte oltre l'orario obbligatorio, fino a un massimo di sei ore settimanali, finalizzate all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa. Secondo una stima prudenziale, la retribuzione delle eventuali ore aggiuntive attribuite ai docenti incaricati dell'insegnamento del LEL presenta un'incidenza estremamente contenuta sul Fondo dell'istituzione scolastica (FIS), quale quota del MOF destinata alla remunerazione delle attività aggiuntive del personale docente e ATA.

Il costo annuale lordo Stato dell'insegnamento per ciascun gruppo di alunni, calcolato su un'ora settimanale per 33 settimane, è pari a euro 1.689,93, secondo il seguente calcolo: € 51,21 × 33 = € 1.689,93.

Assumendo quale parametro un istituto comprensivo di medie dimensioni, con circa 1.000 alunni, 179 docenti in organico di diritto e dieci punti di erogazione del servizio, l'incidenza sul Fondo dell'istituzione scolastica risulta inferiore al 2 per cento. Anche nelle istituzioni scolastiche di minori dimensioni tale incidenza rimane contenuta e comunque inferiore al 6 per cento dell'ammontare complessivo del Fondo.

	LD	LS
ATTIVITA' AGGIUNTIVE INSEGNAMENTO	38,50 €	51,21 €
COSTO ANNUALE (1 ORA A SETTIMANA x 33 settimane) ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO	1.270,50 €	1.689,93 €
FIS DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDIE DIMENSIONI (1000 ALUNNI – 179 posti in OD e 10 punti di erogazione del servizio)	67.190,93 €	89.162,36 €
INCIDENZA SU FIS	**1,89%**	**1,90%**

FIS DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO DI PICCOLE DIMENSIONI (73 POSTI IN OD e 5 punti erogazione servizio)	39.465,35 €	29.740,28 €
INCIDENZA SU FIS	**3,22%**	**5,68%**

L'intervento normativo non determina effetti negativi per la finanza pubblica , in quanto tutte le misure previste saranno attuate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** modifica l'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nella versione attualmente vigente dell'articolo 16-*ter*, comma 4, sopra citato, si prevede, per i docenti del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva, la corresponsione di un elemento retributivo *una tantum,* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Con la norma in esame, si prevede che, nelle more della definizione da parte della contrattazione collettiva, l'elemento retributivo *una tantum* sia previsto nella misura minima pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento. La disposizione si limita, quindi, a stabilizzare il livello minimo dell'elemento retributivo *una tantum*, nella misura del 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento, già prevista a legislazione vigente. Tenuto conto di quanto sopra, all'attuazione della disposizione si provvederà nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente. Pertanto, la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** prevede misure urgenti in materia di *welfare* studentesco.
Il **comma 1** prevede l'incremento, per il 2026, di complessivi 21 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi volti a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo. Agli oneri derivanti dall'intervento in esame si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2026, utilizzando la dotazione finanziaria del fondo, istituito dall'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato al sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado. Per quanto concerne il restante 1 milione di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.
La misura, accrescendo le risorse già finanziate per le suddette finalità per l'anno scolastico in corso, mira, altresì, a consentire l'utilizzazione delle risorse – pari a 20 milioni di euro –

del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che non sarebbero altrimenti utilizzabili nell'esercizio finanziario in corso.

Il **comma 2** reca una norma di novella dell'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In particolare, si prevede che il suddetto fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge di bilancio n. 199 del 2025, a decorrere dall'anno 2027, sia istituito, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, invece che in quello del Ministero dell'interno, ai fini dell'erogazione dei contributi da destinare ai nuclei familiari, senza il previo riparto tra i Comuni.

I beneficiari della misura in oggetto sono le famiglie degli studenti frequentanti le classi prime della scuola secondaria di primo grado e le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado, con ISEE non superiore a 40.000 euro (in luogo degli attuali 30.000). Pertanto, da un lato, si prevede un innalzamento della soglia ISEE delle famiglie potenziali beneficiarie; dall'altro, si concentra il contributo in favore degli studenti frequentanti le classi nelle quali si registra un maggior costo per l'acquisto dei libri di testo. Tale intervento, riducendo la platea dei soggetti beneficiari della misura – dagli studenti frequentanti 5 classi della scuola secondaria di secondo grado a quelli frequentanti le indicate 3 classi - non produce impatti finanziari.

Infatti, la popolazione scolastica complessiva della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026 è pari a 2.597.252 studenti. Dall'analisi combinata di tale dato con le rilevazioni ufficiali dell'INPS e del Ministero del Lavoro riguardanti l'ISEE dei nuclei familiari con figli a carico, è possibile stimare che circa il 76% degli studenti (ossia 1.970.000 studenti ca., per un totale di 1,75 milioni di famiglie ca.) appartiene a nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro.

La disposizione innalza la suddetta soglia ISEE da 30.000 euro a 40.000 euro, ma, al contempo, circoscrive la platea dei potenziali beneficiari a tre specifiche coorti scolastiche (1ª classe della secondaria di primo grado, 1ª e 3ª classe della secondaria di secondo grado) che, sulla base del decreto ministeriale n. 51 del 26 marzo 2026, sono quelle nelle quali si registra la maggior spesa per la dotazione libraria necessaria (tra le classi della scuola secondaria di primo e di secondo grado). Replicando l'anzidetta analisi anche alla luce della nuova formulazione proposta, ossia considerando il dato relativo alla popolazione scolastica per l'a.s. 2025/2026 (2.597.252 studenti) in relazione all'innalzato requisito ISEE (pari o inferiore a 40.000 euro), la platea dei potenziali beneficiari della misura ammonta a circa 1.269.000 studenti (a fronte di una popolazione complessiva, per le tre classi esaminate, pari a circa 1.493.000 studenti).

Pertanto, dal confronto tra la formulazione vigente della disposizione e quella di cui alla disposizione in esame, sulla base del descritto calcolo, emerge che, mentre i beneficiari della disposizione attuale sono circa 1.970.000 studenti (ossia il totale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con ISEE entro i 30.000 euro), i beneficiari della misura, come riformulata, sono circa 1.269.000 studenti. La norma determina, pertanto, una riduzione

della platea dei beneficiari di circa il 35%, pari a quasi 700.000 studenti in meno, e a circa 540.000 nuclei familiari esclusi dal beneficio.

Per quanto attiene al procedimento, l'opzione considerata è quella già prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 140 del 14 luglio 2026, avente ad oggetto i contributi in favore degli studenti frequentanti le scuole paritarie. Pertanto, l'erogazione avviene, nei limiti dello stanziamento suindicato, secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE della famiglia richiedente. La procedura di richiesta del contributo è gestita per il tramite della Piattaforma Unica e il pagamento dell'importo spettante è erogato, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, mediante bonifico sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda.
In ragione del descritto procedimento, viene espunta la parola "direttamente" in quanto l'erogazione del contributo è a cura dell'USR, previo trasferimento delle risorse allo stesso attraverso provvedimento della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito.
Per l'attuazione della disposizione, vista l'istituzione del relativo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, si demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (e non più del Ministro dell'interno) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la previsione delle modalità attuative.

Si riporta, di seguito, il dato dell'Associazione Italiana Editori, relativo alla spesa media per studente per l'acquisto dei libri di testo nelle tre classi considerate dall'intervento normativo.

Grado	Classe	Adottato*	Sezioni	Studenti	Spesa media per studente
SS1	1	149,76	26.682	502.232	298,19
SS2	1	172,13	26.647	542.676	317,19
SS2	3	160,59	28.317	546.674	293,75

*Milioni di euro

Il **comma 3** prevede l'incremento di 4 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027 del fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
All'attuazione della norma si provvede utilizzando le risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Le suddette risorse, una volta disponibili in bilancio, son impiegate analogamente alle ulteriori risorse del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate ad azioni implementate direttamente dalle istituzioni scolastiche. Ossia, l'utilizzo avviene mediante riparto immediato agli Uffici scolastici regionali, i quali individuano le scuole responsabili per l'attuazione di azioni progettuali specifiche, secondo i medesimi criteri del citato Fondo, e trasferiscono alle scuole individuate le citate risorse entro la chiusura di cassa di fine anno, secondo le ordinarie modalità, garantendo il monitoraggio della spesa e l'eventuale azione di recupero delle possibili economie.

L'**articolo 5** introduce una misura volta a rafforzare l'offerta formativa internazionale della Scuola europea di Brindisi, anche in ragione della presenza nella città della Base delle Nazioni Unite.

In particolare, la norma autorizza la Scuola ad avviare un progetto finalizzato all'attivazione dell'*International Baccalaureate Diploma Programme (DP)* nel biennio finale del percorso di istruzione secondaria superiore. A tal fine, si prevede che la Scuola possa porre in essere gli atti necessari alla candidatura, alla consulenza, all'autorizzazione e all'attuazione del percorso *DP*, sostenendo le relative spese di accreditamento, di formazione del personale, nonché quelle connesse ai servizi di consulenza, all'acquisto dei materiali didattici, alla valutazione, agli esami, al coordinamento didattico e organizzativo e gli ulteriori oneri strettamente connessi alla realizzazione del progetto.

L'intervento comporta nuovi e maggiori oneri di parte corrente riconducibili a un limite massimo di spesa pari a euro 971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e a euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031. La diversa modulazione temporale dell'onere discende dalla distinzione tra la fase iniziale di candidatura, formazione e autorizzazione, la fase intermedia di preparazione e funzionamento e la fase a regime del percorso. Nell'anno 2027 sono ricompresi, oltre al costo del personale e al contributo annuale di funzionamento, anche i costi *una tantum* di accreditamento iniziale e di formazione del personale. Negli anni 2028, 2029 e 2030 sono considerati il costo del personale e il contributo annuale di funzionamento. A decorrere dall'anno 2031, corrispondente al quinto anno del progetto, sono altresì ricompresi gli oneri di valutazione degli studenti e gli oneri di *assessment*, stimati rispettivamente in euro 9.150 annui ed euro 7.000 annui.

La quantificazione è effettuata assumendo, in via prudenziale, il costo pieno lordo Stato di un contingente dedicato composto da otto docenti disciplinari, un docente incaricato delle funzioni di coordinamento del percorso, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico. Per ciascun docente disciplinare è assunto un costo annuo lordo Stato pari a euro 77.943,03, comprensivo del trattamento economico ordinario, della componente accessoria ordinaria e della componente accessoria specifica connessa all'impiego nelle attività relative

al *Diploma Programme*. La predetta componente accessoria specifica media è quantificata in euro 36.000 annui lordo Stato per ciascuna delle otto unità docente, per un importo pari a euro 324.000 annui, cui si aggiunge una quota pari a euro 6.000 annui riferita alle funzioni di coordinamento per un totale di euro 330.000 annui. Per il primo anno, si aggiunge un onere di euro 15.000 per le indennità di trasferimento dei docenti, che sono acquisite dopo una permanenza di almeno tre anni scolastici nel posto. A partire dal quarto anno, si assume prudenzialmente che possa esserci l'avvicendamento di due docenti all'anno, con un onere per l'indennità di trasferimento pari a euro 30.000 annui.

Per otto docenti disciplinari l'onere annuo è pertanto pari a euro 623.544,24. Per il docente incaricato delle funzioni di coordinamento è assunto un costo annuo lordo Stato pari a euro 83.943,03, comprensivo del trattamento economico ordinario, della componente accessoria specifica e del compenso connesso alle ulteriori funzioni di coordinamento, raccordo organizzativo, monitoraggio didattico e supporto alla fase di candidatura e autorizzazione. Il docente incaricato delle funzioni di coordinamento è esonerato dall'insegnamento. Si prevede, altresì, che, nella fase antecedente all'autorizzazione all'avvio del *Diploma Programme*, il predetto personale sia impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura e all'autorizzazione, ivi incluse la predisposizione dei piani di corso, dei materiali didattici, delle attività relative al progetto, nonché delle attività di orientamento e accompagnamento degli studenti.

Per il personale amministrativo e ausiliario è assunto un costo annuo lordo Stato pari a euro 80.469,78, di cui euro 43.085,85 per un assistente amministrativo ed euro 37.383,93 per un collaboratore scolastico. Gli importi prendono a riferimento, in via prudenziale, il trattamento stipendiale di personale con la massima anzianità di servizio.

Il costo annuo complessivo del personale (docente e ATA) è, pertanto, pari a euro 787.957,05.

La quantificazione del costo del personale è effettuata in via prudenziale assumendo un onere equivalente al costo pieno del contingente dedicato. Qualora il personale docente sia individuato tra personale di ruolo già in servizio presso istituzioni scolastiche statali e sia assegnato, comandato, utilizzato o trasferito presso la Scuola europea di Brindisi, il relativo trattamento economico fondamentale risulta già sostenuto a legislazione vigente. Tuttavia, tale assegnazione può determinare la necessità di assicurare la continuità didattica presso le istituzioni scolastiche di provenienza mediante supplenze o altre modalità sostitutive. Pertanto, ai fini della quantificazione, è assunto prudenzialmente un onere equivalente al costo pieno del contingente dedicato, idoneo a ricomprendere sia l'eventuale costo di acquisizione del personale sia l'eventuale costo sostitutivo derivante dalla copertura dei posti resisi disponibili nelle sedi di provenienza.

Voce di personale	Unità	Trattamento economico ordinario annuo	Componente accessoria specifica IBDP	Maggiorazione coordinamento	Costo unitario annuo lordo Stato	Costo annuo complessivo
Docenti disciplinari	8	41.943,03	36.000,00	—	77.943,03	623.544,24
Docente incaricato delle funzioni di coordinamento	1	41.943,03	36.000,00	6.000,00	83.943,03	83.943,03
Assistente amministrativo	1	43.085,85	—	—	43.085,85	43.085,85
Collaboratore scolastico	1	37.383,93	—	—	37.383,93	37.383,93
Totale personale	11					787.957,05

A questi oneri, per il solo primo anno (2027), si aggiunge un onere di euro 135.000 per le indennità di trasferimento (15.000 x 9 unità), che sono acquisite dopo una permanenza di almeno tre anni scolastici nel posto. A partire dal secondo anno (2028), per tenere conto sia di possibili rinunce che del normale avvicendamento del personale dovuto a pensionamenti o ad altre ragioni, si assume prudenzialmente che possa esserci l'avvicendamento di due docenti all'anno, con un onere per l'indennità di trasferimento pari a euro 30.000 annui.

Agli oneri di personale si aggiungono i costi di accreditamento, formazione, funzionamento, valutazione e *assessment* del percorso, nonché gli oneri derivanti dall'attribuzione della carta docente, pari ad euro 3.447 annui. Per l'anno 2027 sono stimati costi di accreditamento iniziale pari a euro 17.310, riferiti agli adempimenti necessari per l'avvio della candidatura e del processo di autorizzazione del percorso, e costi di formazione del personale. Per ciascun anno sono altresì stimati costi di funzionamento del programma pari a euro 9.750. A decorrere dall'anno 2031, corrispondente al quinto anno del progetto, sono stimati costi di valutazione degli studenti pari a euro 9.150 annui, determinati assumendo un costo unitario pari a euro 366 per venticinque studenti, nonché un importo pari a euro 7.000 annui per oneri di *assessment* e adeguamenti strettamente connessi al mantenimento del percorso.

Al riguardo, si precisa che l'importo di euro 17.310 relativo all'accreditamento iniziale è determinato sulla base delle tariffe IBO relative alle fasi di candidatura e autorizzazione del

Diploma *Programme* ed è composto da euro 3.030 per l'*application fee*, euro 7.140 per l''*authorization fee* ed euro 7.140 per la *candidacy fee*.
La *fee* annuale di funzionamento del Diploma *Programme*, pari a euro 9.750, è stata anch'essa determinata sulla base del tabellario di riferimento IBO.
Quanto alla voce "*Assessment* e adeguamenti", l'importo di euro 7.000, previsto al termine del quinquennio, è stato stimato considerando la necessità di procedere, alla scadenza del periodo di accreditamento, a una nuova verifica dei requisiti attraverso ulteriori attività di *assessment* e visite ispettive.
Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di formazione, il parametro utilizzato è il numero delle discipline e dei relativi percorsi formativi previsti dal programma IBO. La stima è stata pertanto effettuata considerando 18 corsi/percorsi formativi. Il programma del Diploma Programme comprende, infatti, oltre alle componenti disciplinari obbligatorie, anche le relative componenti core, quali *Theory of Knowledge* (TOK), *Extended Essay* (EE) e *Creativity, Activity, Service* (CAS). La stima tiene inoltre conto delle diverse modalità di erogazione della formazione, in presenza e a distanza, nonché del maggior costo connesso alla formazione del docente con funzioni di coordinamento.
Con riferimento, infine, alla voce "Valutazione studenti", la previsione relativa a 25 studenti è stata formulata in via prudenziale, sulla base delle iscrizioni attualmente presenti presso la Scuola europea di Brindisi e assumendo, a fini estimativi, una consistenza media di circa 12-13 studenti per classe.

Il quadro di quantificazione degli oneri è il seguente:

Voce di onere	2027	2028	2029	2030	2031 e seguenti
Personale	787.957,05	787.957,05	787.957,05	787.957,05	787.957,05
Indennità di trasferimento	135.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Accreditamento iniziale	17.310,00	–	–	–	–
Formazione del personale DP	18.200,00	–	–	–	–
Fee annuale di funzionamento DP	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Valutazione studenti	–	–	–	–	9.150,00
Assessment e adeguamenti	–	–	–	–	7.000,00

carta docente (x9)	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
Totale	971.664,05	831.154,05	831.154,05	831.154,05	847.304,05

La commissione di selezione prevista dal comma 1-*quinquies* opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 3** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848 (esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite), corrispondente al piano gestionale 3 del capitolo 3393 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Il piano gestionale presenta quindi disponibilità sufficienti. Inoltre, la spesa autorizzata dal presente articolo è da considerare essa stessa attuativa degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nei confronti delle Nazioni Unite con la stipula dell'accordo di sede per la Base di Brindisi delle Nazioni Unite.

L'**articolo 6** prevede misure volte al potenziamento del sistema d'istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia.
In dettaglio, il **comma 1**, al fine di fronteggiare la carenza di personale docente e ATA nelle istituzioni scolastiche site nel territorio regionale, dispone che la Regione Friuli Venezia Giulia possa provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale.
La Regione già provvede al suddetto finanziamento sulla base di appositi Protocolli annuali stipulati con l'Ufficio Scolastico Regionale. In particolare, l'articolo 7, commi da 11 a 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, autorizza la Regione a sottoscrivere il suddetto Protocollo allo scopo di intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici regionali, con oneri a carico della Regione stessa.
La stessa legge regionale ha destinato, a tal fine, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2022-2024, di cui 1 milione di euro a carico del bilancio per l'anno 2022 e 2 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2023.
Per le medesime finalità, con analoghe leggi regionali:
- n. 13 del 2023 sono stati stanziati 3 milioni di euro per l'anno scolastico 2023/2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa

del bilancio per gli anni 2023-2025, di cui 1 milione di euro a carico del bilancio per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2024;
- n. 7 del 2024 sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per l'anno scolastico 2024/2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, di cui 1, 6 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2024 e 1,9 milioni di euro a carico del bilancio per l'anno 2025;
- n. 12 del 2025 sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per l'anno scolastico 2025/2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
La disposizione di cui al comma 1, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto all'attuazione delle misure descritte provvede la Regione a valere sul bilancio Regionale.
Il **comma 2** interviene in relazione all'esigenza della Regione Friuli Venezia Giulia di personale madrelingua nelle istituzioni scolastiche regionali autorizzando la Regione stessa a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico, e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione e del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente.
Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.
Si rinvia, per le disposizioni di attuazione, ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
La disposizione di cui al comma 2, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio statale in quanto gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti del personale docente reclutato secondo le modalità descritte sono interamente a carico della Regione.

L'**articolo 7** contiene ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il **comma 1** incrementa il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN), per l'anno scolastico 2025/2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato destinato alle retribuzioni di posizione di parte variabile e di risultato. Tale incremento è volto a garantire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica di livello non generale.
Nell'a.s. 2024/2025 si è proseguito, anche se in misura assai più contenuta rispetto all'a.s. 2023/2024, ad un ulteriore incremento (ca 500 euro annui pro-capite, al netto degli oneri a

carico dello Stato) della PPV; per l'a.s. 2024/2025 l'incremento è disciplinato con il relativo CCNI (attualmente in via di certificazione presso gli organi competenti).

Inoltre, si rappresenta che le costituzioni delle risorse per il FUN 2023/2024 e per il FUN 2024/2025 hanno goduto, tra l'altro, di risorse *una tantum* che, quindi, mancano nella costituzione del FUN 2025/2026.

Pertanto, circa il 65 per cento dell'incremento di cui alla norma in esame occorre per confermare i livelli retributivi individuati nell'a.s. 2024/2025 e il restante 35 per cento è impiegato per favorire l'armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici rispetto a quella della dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Secondo le vigenti discipline normative e contrattuali di riferimento, la consistenza del FUN 2025/2026 è stimabile in 273 milioni, al netto degli oneri a carico dello Stato (375,58 milioni al lordo degli oneri a carico dello Stato) mentre la consistenza del FUN 2024/2025 è stata pari a 284,11 milioni (390,73 milioni al lordo degli oneri a carico dello Stato).

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha previsto un incremento del Fondo per soli 6 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, riuscendo a compensare solo in minima parte il differenziale maturato rispetto alla precedente annualità.

L'esigenza non è unicamente di mantenere intatto il livello originario delle risorse del FUN, ma anche quella di prevederne un incremento, soprattutto alla luce dell'entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nonché dell'imminente fase conclusiva del PNRR.

La consistenza del FUN 2025/2026 è stimata in 273 milioni di euro (375,58 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato) secondo la normativa vigente e secondo il vigente CCNL 2019-2021.

Per il triennio 2022-2024, si prevede un incremento del 5,78% delle retribuzioni e, quindi, è ipotizzabile la nuova PPF pari a 14.515,11 euro (analoga a quella della dirigenza amministrativa per il medesimo triennio).

Al riguardo si precisa che, l'85 per cento del FUN può essere impiegato per: PPF+PPV+reggenze. Pertanto, considerata la consistenza su menzionata di 273 milioni di euro (375,58 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato) si avrà il seguente quadro:

- stima 85 per cento: 232 milioni (319, 2 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato);
- per l'a.s. 2025/2026, le istituzioni scolastiche sede di direzione sono 7476.

Tale numerosità è connessa ai seguenti provvedimenti:

- per 7.401 istituti (quindi dirigenti scolastici), decreto di concerto MIM-MEF 30 giugno 2023, n. 127, circa la dotazione organica dirigenti scolastici;
- per 75 istituti, decreto-legge n. 208 del 2024, convertito con modificazioni della legge n. 20 del 2025, in deroga alla dotazione organica;

- per la copertura PPF+PPV delle 7.476 istituzioni scolastiche occorrono 239 milioni di euro (330,7 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato), superiore al citato 85 per cento;
- la PPF presa in esame è quella prevista dal vigente CCNL 2019-2021.

		lordo dipendente				
FASCIA	scuole x fascia defini	PPV	PPV TOT	PPF	PPF TOT	PPV+PPF TOT
A (23%)	1870	22.050,00	41.233.500,00	13.345,00	24.955.150,00	66.188.650,00
B (64%)	4720	18.100,00	85.432.000,00	13.345,00	62.988.400,00	148.420.400,00
C (13%)	886	14.150,00	12.536.900,00	13.345,00	11.823.670,00	24.360.570,00
Totale	7476		139.202.400,00		99.767.220,00	238.969.620,00

L'eventuale aumento della PPF, derivante dall'ipotesi incrementale del 2022-2024 (euro 14.515,11), determinata da un aumento unitario di 1.170 euro annui (1.619 euro al lordo degli oneri a carico dello Stato) è ininfluente in quanto, pur incrementando la costituzione del FUN la medesima risorsa verrebbe impiegata in uscita a copertura della PPF.
Pertanto, l'operazione della somma algebrica fornisce risultato zero.
Quindi, considerando:

- la quota di risparmi per reggenze ordinarie;
- le quote di aggravio per clausola di salvaguardia preesistente e di nuovo formazione 2025/2026;
- la quota di aggravio per reggenze temporanee;
- la quota di aggravio per incarichi nominali

si può concludere che l'importo occorrente per PPF+ PPV+ reggenze è pari a 238,5 milioni di euro (330,00 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato). Tale importo, pertanto, determina un *deficit* di copertura di 6,5 milioni (232,00 – 238,50).
L'importo di 6,5 milioni genera un importo al lordo degli oneri a carico dello Stato pari a circa 9 milioni i quali rappresentano circa il 65 per cento (come su indicato) dell'incremento previsto dalla norma in oggetto.
Pertanto, l'incremento del FUN 2025/2026, pari a 9 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato, assicura una retribuzione complessiva dei dirigenti scolastici almeno equivalente a quella definita per l'anno scolastico 2024/2025.
Per il solo anno 2026 sono, inoltre, riconosciute ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinate a valorizzare il rilevante impegno e la connessa responsabilità gravante sulla dirigenza scolastica in relazione alle attività, particolarmente complesse, anche connesse all' imminente conclusione del PNRR, incluse le operazioni di rendicontazione dei progetti. Tali risorse aggiuntive tengono altresì conto dell'entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Per quanto attiene all'incremento di 5 milioni di euro per valorizzare l'impegno e la responsabilità gravante sulla dirigenza scolastica in relazione alle attività connesse all' imminente conclusione del PNRR, incluse le operazioni di rendicontazione dei progetti, si

rappresenta che le istituzioni scolastiche hanno gestito complessivamente oltre 65.000 progetti PNRR contrassegnati da altrettanti CUP regolarmente censiti nella piattaforma del MIM e riversati sulla piattaforma ReGIS. L'importo complessivo dei progetti gestiti dalle scuole è di circa 5,5 miliardi.

Ciascuna istituzione scolastica ha gestito mediamente circa 8,70 progetti per una media di oltre 650 mila euro che, per il bilancio di una istituzione scolastica, è un onere notevole.

Per raggiungere il *target* ogni istituzione scolastica ha dovuto coinvolgere studenti o docenti nella formazione tramite la gestione di procedure selettive interne ed esterne per l'individuazione dei formatori e degli esperti.

Inoltre, per la gestione dei progetti dell'investimento Scuola 4.0 – che ha consentito la trasformazione di oltre 156.000 aule in ambienti di apprendimento innovativi e la realizzazione di oltre 7.700 laboratori – le scuole hanno dovuto porre in essere molteplici gare d'appalto e procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del Codice dei contratti pubblici.

Di seguito, la dimostrazione per l'ipotesi dell'importo incrementale di 5 milioni euro sulla base dei seguenti elementi di massima sopra evidenziati:

65.000 progetti PNRR

8,70 stima media progetti/scuola

7.471 circa scuole coinvolte

Pertanto, l'importo medio annuo per ciascuna scuola, e quindi per dirigente scolastico, è stimato in ca. 669 euro (5.000.000 : 7471).

Ai maggiori oneri, per l'anno 2026, complessivamente pari a euro 14 milioni, si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quanto a 7 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quanto a 1,2 milioni mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Al riguardo, si precisa che lo stanziamento complessivo per l'esercizio finanziario 2026 sul capitolo 4248 – piano gestionale 1 – si riferisce a diverse norme autorizzative ed è pari a euro 14.200.000,00, di cui risultano ad oggi impegnati euro 522.918,61 sull'autorizzazione normativa di cui all'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le iniziative di elevata utilità sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del d.P.C.M. 23 dicembre 2015. Pertanto, sul capitolo 4248 – piano gestionale 1 – residuano, ad oggi, risorse pari a euro 13.677.081,39.
Pertanto, per la copertura individuata nelle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, si precisa che l'importo residuo, pari a euro 6.477.081,39, è sufficiente

per le finalità di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023 e dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 127 del 2025 per affitti e noleggi e per arredi nell'ambito degli investimenti PNRR, sulla base delle richieste pervenute a seguito di avvisi pubblici.
Invece, con riferimento alla copertura individuata nel fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, si rappresenta che, per l'anno 2026, le relative finalità risultano già perseguite e, pertanto, non sono previsti ulteriori impegni di spesa a valere sul medesimo fondo.
Il **comma 2** si limita a rifinalizzare risorse già autorizzate a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinandole direttamente alle istituzioni scolastiche, in luogo dell'INDIRE, per la realizzazione delle progettualità previste. Rimangono pertanto invariati gli stanziamenti di bilancio già autorizzati a legislazione vigente.
Le risorse oggetto di riallocazione ai sensi della disposizione in esame non afferiscono a obbligazioni giuridicamente perfezionate. In particolare, le suddette somme risultano completamente libere da vincoli e non sono riferibili, a qualsiasi titolo, a contratti di lavoro flessibile, incarichi di collaborazione, affidamenti o altri impegni di spesa già assunti o in essere.

Il **comma 3** autorizza, per le medesime finalità, un incremento della spesa di cui al comma 3 pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
L'incremento dell'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è il risultato di una scelta politica di merito, considerato che la misura rappresenta una priorità politica anche ai sensi dell'Atto di indirizzo. Il fabbisogno trova la sua giustificazione nell'interesse delle istituzioni scolastiche in relazione alle progettualità afferenti alle tematiche previste dalla disposizione, considerato che i fondi ordinari destinati a tale ambito di intervento sono già stati completamente assegnati, per mezzo degli Uffici scolastici regionali. Tale importo risulta pertanto commisurato alle specifiche esigenze operative programmate per il biennio 2026-2027 e consente il pieno soddisfacimento delle finalità previste, garantendo il rispetto dei vincoli di spesa prefissati.
Tale Fondo è previsto quale limite di spesa, a fronte della richiesta delle istituzioni scolastiche, per incentivare tali progettualità mediante ulteriori misure, che richiedono necessariamente una fonte di finanziamento.

Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 trovano integrale copertura, rispettivamente, nell'ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente e mediante corrispondente riduzione delle risorse del predetto Fondo. Pertanto, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 4** mira a garantire l'organizzazione e lo svolgimento, in Italia, della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO), che si terranno nel 2028. La

norma è necessaria e urgente in quanto le operazioni di candidatura alla partecipazione alle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) si chiudono nel 2026. L'organizzazione delle IChO prevede un coinvolgimento del Paese ospitante nelle attività del Comitato Olimpico per un periodo complessivo di tre anni, dal 2026 al 2028, durante il quale sono previste una serie di attività le cui spese sono di seguito riportate:

Attività	2026	2027	2028	COSTO
Sito internet interattivo e *software* per i test	10.000,00 €	50.000,00 €	0	60.000,00 €
Pubblicità	10.000,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	250.000,00 €
Alloggi per gli studenti			600.000,00 €	600.000,00 €
Sala Riunioni e Traduzioni	291.180,00 €	291.180,00 €	388.240,00 €	970.600,00 €
Alloggi per i mentori				
Alloggi per gli Osservatori				
Trasporti		50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
Gite ed escursioni per gli studenti			68.000,00 €	68.000,00 €
Gite ed escursioni per Mentori/Osservatori			68.000,00 €	68.000,00 €
Comitato Olimpico	20.000,00 €	100.000,00 €	180.000,00 €	300.000,00 €
Preparazione delle prove di esame teoriche		50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
Materiale e dispositivi di sicurezza per le prove pratiche di esame	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
Medaglie e *gadget*			100.000,00 €	100.000,00 €
Service per il suono e video			80.000,00 €	80.000,00 €
Cerimonia di apertura			100.000,00 €	100.000,00 €
Cerimonia di chiusura			100.000,00 €	100.000,00 €
Totale	**381.180,00 €**	**691.180,00 €**	**2.124.240,00 €**	**3.196.600,00 €**

Di seguito si illustrano le voci di spesa più significative, riportate nella tabella.
Per quanto concerne le voci "Sala riunioni e traduzioni", "Alloggi per mentori" e Alloggi per Osservatori", per lo svolgimento delle IChO 2028 sono attesi 98 Paesi, ciascuno rappresentato da due mentori per *team*, oltre ad eventuali *observer*, *guest*, autori e componenti del Comitato Scientifico e dello *Steering Committee*. Si stima un totale di oltre 1000 ospiti, di cui 400 per il Comitato Olimpico, 4 finalisti per ognuno dei 98 Paesi ad oggi accreditati e i membri del comitato organizzatore e scientifico, ivi compresi gli autori dei compiti.
Le spese alberghiere comprendono anche i pasti giornalieri e 200 Mbps in fibra wi-fi/LAN.

25

In merito alla voce di spesa riferita al "Comitato Olimpico", come sopra specificato, l'organizzazione delle IChO prevede un coinvolgimento del Paese ospitante nelle attività del comitato olimpico per un periodo complessivo di tre anni, dal 2026 al 2028. Il Comitato Olimpico, costituito dal Comitato Direttivo e dai rappresentati di tutte le nazioni coinvolte nelle Olimpiadi, compreso il Paese ospitante, si reca annualmente presso il Paese in cui si terranno le olimpiadi per visionare le strutture e per discutere le domande delle prove teoriche e simulare le prove pratiche. Ne consegue che, a partire dal 2026, i rappresentanti del nostro Paese, che verranno designati come membri del Comitato Olimpico, dovranno partecipare alle suddette visite. A gennaio 2026 si è svolta una prima visita in Tashkent, Uzbekistan, quale paese ospitante delle IChO2026, alla quale è seguita la seconda nel mese di luglio in occasione delle stesse olimpiadi, per la presentazione delle IChO2028 Italia. Nel 2027 sarà prevista una visita a Taipei, Cina e nel 2028 il Comitato Olimpico verrà ospitato in Italia, sede delle IChO2028.

Per quanto sopra esposto l'importo riportato a *budget* per il Comitato Olimpico coprirà le spese relative a viaggio, vitto e alloggio dei rappresentanti italiani del Comitato Olimpico negli anni 2026/2027, mentre coprirà le intere spese di viaggio, vitto e alloggio dei membri del Comitato Direttivo olimpico nel 2028 per la durata di 10 giorni.

Infine, per quanto riguarda la voce di spesa "Materiale e dispositivi di sicurezza per le prove di esame", viene richiesto, già a partire dall'anno 2026, l'approvvigionamento dei materiali di consumo quali i dispositivi di protezione individuale (camici, occhiali di protezione e guanti) ai fini dello svolgimento dei test di simulazione delle prove pratiche, per gli studenti e gli assistenti alle prove stesse.

Tanto premesso, la norma determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cui si provvede:

a) quanto a euro 381.180,00 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a euro 691.180,00 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
c) quanto a euro 2.124.240,00 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 5** prevede alcune modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2017.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 5, lettera a)**, è finalizzata a rendere a regime l'accesso ai percorsi di formazione iniziale, per i docenti precari, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto ministeriale annuale.

Il **comma 5, lettera b)** proroga di un anno la possibilità di accedere al concorso per i posti di insegnanti tecnico-pratici a coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto dall'ordinamento previgente.

Il **comma 6, lettera a),** intende garantire la prosecuzione delle attività del Gruppo di supporto al PNRR sino a tutta la durata dell'Unità di missione per il PNRR. Infatti, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha esteso l'operatività e la durata delle Unità di missione per il PNRR sino al 31 dicembre 2029, estendendo, quindi, anche tutte le attività di monitoraggio, di controllo e di rendicontazione.

Pertanto, al fine di garantire la piena operatività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, è necessario assicurare la prosecuzione delle attività del Gruppo di supporto già previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prorogando il termine da ultimo previsto dall'articolo 19, comma 1, lettere a), del citato decreto-legge n. 19 del 2026 fino al 31 agosto 2029. Pertanto, la proroga del Gruppo di supporto rappresenta una misura strettamente conseguenziale all'estensione della durata dell'Unità di missione.

L'estensione del Gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche per il PNRR comporta maggiori oneri, alla cui copertura provvede la **lettera d)**, pari a euro 945.070,00 per l'anno 2027, a euro 2.362.674,00 per l'anno 2028 e a euro 1.417.604,00 per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, 2028 e 2029, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, si precisa che per l'anno 2027 i maggiori oneri sono costituiti dalla differenza rispetto alle risorse già autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha disposto la prima estensione del Gruppo di supporto.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Retribuzione docenti - CCNL 2025/2027				
Anzianità di servizio (anni)	**DOC. INFANZIA E PRIMARIA**	**DOC. DIPLOMATO**	**DOC. SCUOLA MEDIA**	**DOC. LAUREATO 2° GRADO**
0 - 8				
tabellare 12 mensilità	23.742,40	23.742,40	25.699,16	25.699,16
RPD 12 mensilità	2.524,80	2.524,80	2.524,80	2.524,80
IVC 12 mensilità				
tabellare 13 mensilità	25.720,93	25.720,93	27.840,76	27.840,76
lordo Stato (oneri riflessi 38,38%	39.086,45	39.086,45	42.019,86	42.019,86
lordo Stato (oneri riflessi 44,50%)	40.815,08	40.815,08	43.878,23	43.878,23

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati al CCNL 2025-2027 si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 70 tra docenti e assistenti amministrativi.

Si è proceduto a una stima assumendo, in via prudenziale, quale parametro di riferimento il trattamento economico del personale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado nella fascia iniziale di anzianità, comprensivo degli oneri a carico dello Stato. Il corrispondente costo mensile lordo Stato, pari a euro 3.375,25, è stato determinato sulla base

della retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, della retribuzione professionale docente (RPD) e dei relativi oneri riflessi e dell'IRAP.

Non si è proceduto ad effettuare ulteriori incrementi degli importi per tenere conto dei possibili effetti economici derivanti dai futuri rinnovi contrattuali riferiti agli anni 2028 e 2029, in quanto la quantificazione è stata già effettuata secondo un criterio alquanto prudenziale assumendo, quale parametro di riferimento, il trattamento economico del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, più elevato rispetto a quello spettante agli assistenti amministrativi interessati dalla misura. Tale criterio è ritenuto idoneo ad assorbire gli eventuali effetti derivanti dagli aggiornamenti retributivi successivi.

In questo modo, per l'anno 2027, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2027) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 70 * 4 = 945.069,57 (da arrotondare a 945.070,00), quale quota ulteriore rispetto alla copertura della prima estensione di cui al predetto articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Per l'anno 2028, trattandosi di 10 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2028 e 1° settembre-31 dicembre 2028) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 70 * 10 = 2.362.673,92 (da arrotondare a 2.362.674,00).

Per l'anno 2029, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2029) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 70 * 6 = 1.417.604,35 (da arrotondare a 1.417.604,00).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, e 2028 e 2029 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 945.070,00 per l'anno 2027, e di euro 2.362.674,00 per l'anno 2028 e di euro 1.417.604,00 per l'anno 2029.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Analogamente il **comma 6, lettera b)**, al fine di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR, estende fino al 31 dicembre 2027 la norma di cui all'articolo 47, comma 1, terzo periodo, del DL n. 30 aprile 2022, n. 36, con la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

La copertura normativa, nel limite massimo di 420.000 euro, rimane individuata, anche per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come già previsto dal citato articolo 47, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Il **comma 6, lettera c)**, consente di poter utilizzare eventuali risorse anche per l'annualità 2028 per garantire la continuità delle misure PNRR, in coerenza con lo stesso PNRR.

Tale norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente solo l'utilizzo delle risorse già disponibili a normativa vigente per finalità coerenti con lo stesso PNRR, anche al fine di consentire eventuali esecuzioni di sentenze ovvero completamento o copertura di maggiori oneri legati a interventi PNRR.

Il **comma 7**, in coerenza con le precedenti misure, consente al Ministero di continuare ad avvalersi anche per gli anni 2027, 2028 e 2029 e, quindi, per tutta la durata dell'Unità di missione per il PNRR fino al 31 dicembre 2029, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19. In particolare, la norma consente la possibilità di continuare a utilizzare esperti di comprovata qualificazione professionale, come già previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nei limiti di euro 800.000 per ciascun esercizio finanziario.

La copertura finanziaria, pari a un massimo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, è individuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **comma 8** dispone la proroga delle *equipe* formative in analogia con quanto disposto dal comma 7 per il gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche. La copertura dei maggiori oneri avviene mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, 2028 e 2029, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'estensione delle *equipe* formative territoriali comporta maggiori oneri, alla cui copertura provvede il **comma 9**, pari a euro 1.620.120 per l'anno 2027, a euro 4.050.300 per l'anno 2028 e a euro 2.430.180 per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il calcolo è stato, parimenti, effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Retribuzione docenti - CCNL 2025/2027				
Anzianità di servizio (anni)	**DOC. INFANZIA E PRIMARIA**	**DOC. DIPLOMATO**	**DOC. SCUOLA MEDIA**	**DOC. LAUREATO 2° GRADO**
0 - 8				
tabellare 12 mensilità	23.742,40	23.742,40	25.699,16	25.699,16
RPD 12 mensilità	2.524,80	2.524,80	2.524,80	2.524,80
IVC 12 mensilità				
tabellare 13 mensilità	25.720,93	25.720,93	27.840,76	27.840,76
lordo Stato (oneri riflessi 38,38%	39.086,45	39.086,45	42.019,86	42.019,86
lordo Stato (oneri riflessi 44,50%)	40.815,08	40.815,08	43.878,23	43.878,23

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati al CCNL 2025-2027 si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 tra docenti e assistenti amministrativi.

Si è proceduto a una stima assumendo, in via prudenziale, quale parametro di riferimento il trattamento economico del personale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado nella fascia iniziale di anzianità, comprensivo degli oneri a carico dello Stato. Il corrispondente costo mensile lordo Stato, pari a euro 3.375,25, è stato determinato sulla base della retribuzione annua comprensiva della tredicesima mensilità, della retribuzione professionale docente (RPD) e dei relativi oneri riflessi e dell'IRAP.

Non si è proceduto ad effettuare ulteriori incrementi degli importi per tenere conto dei possibili effetti economici derivanti dai futuri rinnovi contrattuali riferiti agli anni 2028 e 2029, in quanto la quantificazione è stata già effettuata secondo un criterio alquanto prudenziale assumendo, quale parametro di riferimento, il trattamento economico del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, più elevato rispetto a quello spettante agli assistenti amministrativi interessati dalla misura. Tale criterio è ritenuto idoneo ad assorbire gli eventuali effetti derivanti dagli aggiornamenti retributivi successivi.
In questo modo, per l'anno 2027, si tratta di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2027) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 120 * 4 = 1.620.120.
Per l'anno 2028, si tratta di 10 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2028 e 1° settembre-31 dicembre 2028) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 120 * 10 = 4.050.300.
Per l'anno 2029, si tratta di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2029) a tempo pieno in comando risulta 3.375,25 * 120 * 6 = 2.430.180.
Per la copertura si provvede, come evidenziato, mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2027, e 2028 e 2029 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029.
Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le disposizioni di cui ai **commi 10, 11 e 12** consentono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, qualora residuino facoltà assunzionali all'esito delle operazioni per l'assunzione dei vincitori delle procedure attualmente vigenti per l'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, lo scorrimento delle graduatorie di entrambe le citate procedure anche oltre il numero dei posti originariamente assegnati con il bando di indizione e comunque entro il contingente dei posti autorizzati.
Nello specifico, si prevede lo scorrimento delle graduatorie regionali del concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, e della procedura valutativa di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897. Tale scorrimento opera in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso ordinario e degli aspiranti inseriti nelle graduatorie della procedura valutativa.
L'intervento si rende necessario al fine di soddisfare le esigenze di organico dei territori, assicurando loro un bacino di aspiranti al quale poter attingere per garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili che si verranno a creare nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, anche in considerazione del differimento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale – attualmente in corso di realizzazione - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), di cui dal CCNL 2019-2021, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 (articolo 18, comma 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19).
L'urgenza del predetto intervento è legata all'esigenza di salvaguardare le facoltà assunzionali già autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze: al riguardo, posto

che per l'a.s. 2026/2027 il dato numerico delle immissioni in ruolo – pari a 326 vincitori (270 da concorso ordinario e 55 da procedura valutativa + 1 *ex* Area C) - risulta inferiore al dato delle cessazioni, pari a 388 pensionamenti, si registra un residuo di 62 posti già autorizzati dal MEF, che saranno pienamente utilizzabili per l'a.s. 2027/2028.
Pertanto, la disposizione mira ad allineare la validità delle graduatorie usufruibili per le assunzioni del personale ATA, con il nuovo orizzonte temporale di decorrenza del nuovo ordinamento professionale, fissato dall'a.s. 2027/2028, garantendone l'utilizzabilità in linea con la predetta decorrenza.
La norma, inoltre, garantisce la nomina in ruolo nelle Istituzioni scolastiche di Funzionari cui affidare l'incarico di elevata qualificazione, rispondendo così all'esigenza primaria dell'Amministrazione di coprire stabilmente i posti vacanti e limitare il ricorso alle mansioni superiori, in attesa delle procedure valutative di progressione con le quali verranno attribuiti alle Istituzioni scolastiche posti dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ma con Funzionari privi di incarico.

Per effetto dell'intervento normativo le assunzioni per l'a.s. 2027/2028 per i posti di funzionari EQF seguiranno quindi il seguente ordine:

a) assunzioni dei vincitori da concorso ordinario DD 3122 del 2024;
b) assunzioni dei vincitori da procedura valutativa DD 1897 del 2024;
c) compensazioni dei posti tra le due procedure qualora una delle due graduatorie risulti esaurita ma permangano ancora candidati vincitori nell'altra graduatoria;
d) all'esito delle richiamate operazioni, in presenza di facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, scorrimento in pari misura (50%) delle graduatorie di cui in premessa, a favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa, fatto salvo l'esaurimento di una delle due graduatorie. In tale caso viene meno la riserva del 50% e le residue facoltà assunzionali sono utilizzate mediante lo scorrimento della sola graduatoria nella quale risultino ancora presenti candidati utilmente collocati, fino a esaurimento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le immissioni avverranno, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate nel rispetto del turnover previsto.
La disposizione di cui al **comma 13**, che prevede la proroga del termine per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla PA dei diplomati ITS *Academy*, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

L'**articolo 8** contiene misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.
La disposizione di cui al **comma 1** mira a consentire il rafforzamento delle attività di controllo da parte dei revisori dei conti nell'ultimo anno del PNRR e nella fase finale di

conseguimento del *target* di livello europeo e di rendicontazione dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sul PNRR.

A tal fine, l'intervento riconosce un incremento *una tantum* dei compensi dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 2,5 milioni per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:

a) quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera b), punto 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i revisori dei conti sono tenuti a validare tutti i progetti delle istituzioni scolastiche presentati e rendicontati nell'ambito del PNRR. In particolare, si evidenzia che alle scuole sono stati autorizzati complessivamente 56.564 progetti, rispetto ai quali i revisori dei conti devono garantire sia i controlli intermedi e sia quelli finali sul saldo. Inoltre, va considerato che a ciascun revisore dei conti sono assegnate in media sei istituzioni scolastiche e che i termini fissati dal PNRR per le attività di controllo dei relativi progetti sono improrogabili. L'importo indicato deriva da una stima di circa 70 euro a progetto/CUP, e costituisce un importo minimo, atteso che su uno stesso progetto vengono effettuate almeno 2 verifiche da parte dei revisori dei conti (rendiconto intermedio e saldo). Si precisa, altresì, che tale incremento, quantificato complessivamente in 4 milioni di euro, si intende riferito tanto ai revisori designati dal Ministero dell'istruzione e del merito quanto a quelli designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** dispone, per l'anno 2026, l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario rese dal personale delle segreterie scolastiche, connesse all'incremento di scadenze e adempimenti, legati, in particolare, alle attività conclusive delle riforme del PNRR, nonché nelle procedure di aggiornamento e di rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 3** incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2026, il fondo di cui all'articolo 86 Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, in favore del personale scolastico in comando presso

il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il Gruppo specifico di supporto al PNRR (articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) e le équipe formative territoriali (articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), tutti utilizzati esclusivamente a supporto delle attività di attuazione e rendicontazione dei progetti PNRR delle scuole. Si evidenzia che il fondo di cui al citato articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, ha una consistenza di 1.150.000 euro e che il Gruppo di supporto e le *équipe* formative sono formate complessivamente da 225 unità che impattano, quindi, sulla consistenza numerica. In totale, con l'incremento in questione si stima un importo pro capite, per il solo anno 2026, pari a circa 1.250,00 euro lordi. È opportuno specificare che con la risorsa di 1.150.000,00 euro sono retribuiti anche i docenti in stato di esonero e semiesonero dall'insegnamento, destinati anche ai percorsi formativi, presso le università, per l'accesso alle abilitazioni all'insegnamento. Le unità esonerate, per anno scolastico, sono stimabili in circa 530 (circa 100 in esonero e circa 430 in semiesonero). A detti docenti, nel particolare stato giuridico, è attribuito un compenso pro-capite stimato in circa 825 euro (circa 623 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).
E pertanto, la quota parte dello stanziamento complessivo (1.150.000,00 euro) risulta pari a circa 437.000,00 euro (circa 330.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).
Conseguentemente, la stima della risorsa destinabile al personale scolastico comandato/utilizzato presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del MIM è di circa 713.000,00 euro (537.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).
L'impiego dell'importo di 713.000,00 euro produce una media stimata in circa 1.020,00 euro (circa 767,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato) per circa 700 unità.
Pertanto, con la norma in esame, si intende implementare l'esiguità del compenso accessorio previsto dall'articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola.
Infatti, con l'incremento di 1 milione di euro (al lordo degli oneri a carico dello Stato) si otterrebbe un importo finale pari a 2.150.000,00 euro (1.620.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).
Confermando la stima del medesimo importo medio per i docenti in esonero e semiesonero (per 530 unità - circa 437.000,00 euro – 330.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato), e ipotizzando il numero del personale scolastico destinatario, comandato/utilizzato, in circa 925 unità (700 + 225 equipe = 925) si otterrebbe un incremento medio, seppur limitato, della retribuzione accessoria per tale personale:

- unità 925;
- risorsa destinata 1.713.000,00 euro (1.290.000,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato);
- media circa 1.852,00 euro (circa 1.395,00 euro al netto degli oneri a carico dello Stato).

Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

33

Il **comma 4** incrementa lo stanziamento ordinario per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri, pari a euro 600.000,00 al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il solo anno 2026, si provvede, per euro 200.000 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178articolo, per euro 100.000 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 300.000, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In ordine alla quantificazione degli oneri connessi correlati al suddetto intervento, la norma prevede l'incremento, per l'anno 2026, della dotazione finanziaria ordinariamente assegnata al Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale delle Aree appartenente al comparto funzioni centrali, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato (corrispondenti a € 452.147,70 lordo dipendente).

L'incremento di cui alla norma in esame si attesta su una misura pari a circa il 77 % (76,85%) delle risorse ordinariamente attribuite.

Inoltre, si precisa che nell'anno 2025 il personale in servizio non dirigenziale era pari a 2.780 unità, ridotto rispetto all'anno 2024 dove si contavano 2.793 unità, a fronte di un organico (operatori, assistenti e funzionari), individuato con il decreto ministeriale 22 luglio 2025, n. 146 (PIAO 2025-2027) pari a 5.402 unità. La carenza organica si attesta intorno al 48%. Tale criticità è ancora più sentita in questa fase di conclusione del PNRR, dove è necessario che tutti gli Uffici, compresi gli Uffici scolastici regionali, svolgano una funzione di controllo sul rispetto dei target PNRR e sul controllo delle spese oggetto di diversi gradi di *audit*.

Pertanto, l'incremento in parola si pone in continuità con le esigenze di reclutamento del personale scolastico previste dall'articolo 14-*bis*, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Da ultimo si rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto disposto dalla legge di bilancio 2026, con la annuale richiesta del fabbisogno occorrente alle amministrazioni, per l'anno 2026 specifica che: «Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 758, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 determina a decorrere dall'anno 2026 in 32.030.899 euro l'ammontare del Fondo per il lavoro straordinario di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, si pregano le Amministrazioni a contenere le suddette richieste nel limite massimo dell'importo assegnato, per l'anno 2025, con il decreto del Presidente del Consiglio del 26 agosto 2025, aumentato del 12 per cento».

Al riguardo, si riporta di seguito una stima degli effetti derivanti dallo stanziamento ordinario, adeguato con il 12% succitato, e da quello con l'incremento della norma in commento.

Gli importi sono al netto degli oneri a carico dello Stato.

1) Stima effetti stanziamento ordinario

Stanziamento consolidato ordinario: € 588.254,00

Stima importo medio orario straordinario diurno non festivo: € 20
Stima monte ore annuo: 30.000
Stima ore annue pro-capite: 43
Stima annua unità destinatarie: 710
2) Stima effetti incremento previsto dalla norma in questione
Incremento stanziamento del 77%: € 1.040.401,00
Stima importo medio orario straordinario diurno non festivo: € 20
Stima monte ore annuo: 52.000
Stima ore annue pro-capite: 73
Stima annua unità destinatarie: 710
Tanto premesso, l'incremento di risorse finanziarie consente di aumentare il numero stimato di ore annue pro-capite (da 43 a 73).
L'incremento consente di stabilire un importo complessivo finale pari a 1.380.613,06 euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

L'**articolo 9** prevede la revisione del monte ore degli istituti tecnici e la nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali.
La previsione di cui al **comma 1**, dedicata alle modifiche dell'allegato 2-*ter* all'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è finalizzata a rendere il monte ore dei nuovi indirizzi più aderenti alla necessità di preservare l'identità dell'istruzione tecnica, garantendo, ad un tempo, il perseguimento degli obiettivi del processo innovativo di riforma ed assicurando, dall'altro, un curricolo nazionale omogeneo e unitario; ciò potrà consentire, con particolare riferimento al primo biennio, una maggiore permeabilità del sistema tra i vari indirizzi, con la possibilità, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, di un più agevole eventuale riorientamento degli studenti tra un indirizzo e l'altro.
In questa ottica, fatta salva la quota di autonomia a disposizione delle istituzioni scolastiche, che consente comunque di adattare il curricolo nazionale alle esigenze territoriali, non è più prevista nel primo biennio la quota riservata alle scuole (132 ore); tale quota viene poi ridotta nel secondo biennio (da 198 a 132 ore) e nel quinto anno (da 231 a 99 ore).
Tale monte orario è destinato al potenziamento delle discipline di indirizzo, rafforzando il curricolo nazionale. Si sottolinea che la variazione non comporta alcun onere per la finanza pubblica, considerato che il monte ore complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno rimane inalterato rispetto al quadro normativo preesistente (2122 ore nel primo e nel secondo biennio, 990 ore nel quinto anno). Si osserva, infine, che il rafforzamento del curricolo nazionale agevola la stabilità e la gestione dell'organico, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 b) del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, convertito con modificazioni della legge 20 aprile 2026, n.50.
La disposizione di cui al **comma 2** prevede che gli istituti tecnici assumano la denominazione di «licei tecnologici» e che gli istituti professionali assumano la

denominazione di «licei professionali». Conseguentemente, le denominazioni degli indirizzi di studio sono adeguate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto. L'intervento di carattere meramente nominalistico non incide sui profili educativi, culturali e professionali dei percorsi di studio, sugli ordinamenti didattici, sugli assetti organizzativi delle istituzioni scolastiche, né sulle dotazioni organiche del personale docente. In particolare, per l'assetto ordinamentale dei nuovi licei professionali si continua a fare riferimento al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi di istruzione professionale, mentre per i nuovi licei tecnologici resta fermo l'assetto ordinamentale recato dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativo alla riforma degli istituti tecnici.

Gli eventuali adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento delle denominazioni degli istituti tecnici e professionali e dei relativi indirizzi di studio sono svolti nell'ambito delle attività ordinarie delle Amministrazioni interessate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** incrementa la dotazione, per l'anno 2027, del "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121. Tale articolo, modificato dall'articolo 1, comma 566, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede la seguente dotazione del Fondo: 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Come previsto dal citato articolo 4, comma 1 della legge n. 121 del 2024, le risorse economiche del Fondo possono essere impiegate non solo per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica necessaria alla realizzazione degli interventi infrastrutturali dei *campus*, ma anche per fornire un contributo statale all'avvio della implementazione dei medesimi interventi. Per garantire la realizzazione di tali interventi è necessario assicurare il finanziamento dell'ammontare di 10 milioni di euro anche per l'anno 2027.

A tal riguardo, il decreto direttoriale del 11 dicembre 2025 ha approvato la graduatoria la dell'avviso pubblico relativo al "Finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla previsione degli interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione dei campus di cui all'articolo 25 bis, comma 3, del decreto legge n. 144 del 2022". Dalle candidature pervenute dalle regioni, nonché dalla citata graduatoria emerge la complessità delle opere da realizzare. L'intervento normativo è finalizzato ad assicurare la piena ed effettiva attuazione delle disposizioni relative alla realizzazione dei *campus*. Il sostegno statale è, pertanto, funzionale ad assicurare una base finanziaria stabile e valorizzando al contempo il ruolo delle Regioni nell'attuazione degli interventi.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.

L'articolo 10 al **comma 1** prevede che l'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, delle 26 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore al livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, venga effettuata in una data non anteriore al 1° luglio 2027 anziché non anteriore al 1° gennaio 2027. Lo slittamento del termine di assunzione delle sopra citate unità di personale di 6 mesi determina un "dimezzamento" dei costi previsti per il 2027 riferiti sia alle spese di personale e relative spese di funzionamento (previste al comma 2 dell' articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026) sia alle spese per prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione di buoni pasto (previste al comma 3 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026) per un risparmio complessivo di euro 1.293.420 per l'anno 2027. La disposizione lascia invece invariata l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 di cui al predetto articolo 2, del decreto-legge n. 19 del 2026, riferita all'espletamento delle procedure concorsuali che, prudenzialmente, si presume verranno espletate nel corso del 2027. In tal senso il comma 3 ne prevede la copertura in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il **comma 2** tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, autorizza la citata Struttura di missione a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027. La quantificazione degli oneri tiene conto di un costo unitario annuo di 86.315,94 lordo amministrazione, corrispondente a un funzionario di categoria A (CCNL comparto PCM).

Il **comma 3** prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, correlati all'espletamento nel 2027 delle procedure concorsuali per il personale di cui al comma 1:

a) quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1;

b) quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 11 reca disposizioni urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica, volte a garantire la continuità amministrativa e operativa degli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviati in attuazione del medesimo Piano e non conclusi alla scadenza dei termini fissati dallo stesso.

In particolare, il **comma 1** è volto a garantire, ai predetti interventi, l'applicazione di alcuni strumenti di semplificazione procedurale e di supporto agli enti locali beneficiari. Si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

La disposizione di cui al comma 1 si limita a estendere l'applicazione delle misure di semplificazione già vigenti, dalle quali non derivano effetti finanziari, ferme restando le modalità di copertura degli eventuali oneri già previste dalla normativa richiamata. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che una quota non superiore al 2% delle risorse di bilancio destinate al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica, che non abbiano beneficiato di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, o per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, possa essere impiegata in favore del Ministero dell'istruzione e del merito per attività di assistenza e supporto specialistico. Le predette attività sono connesse alla programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi stessi.
Pertanto, tale disposizione non si sovrappone alla misura di semplificazione di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 del 2020, che prevede la possibilità, per comuni e province, di ottenere direttamente un supporto tecnico dai soggetti ivi indicati.
Il comma, quindi, prevede la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di ottenere un supporto specifico, a valere su fondi nazionali, per le attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono finanziate mediante utilizzo di una quota delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i medesimi interventi.
Le attività di supporto potranno, inoltre, essere realizzate mediante accordi di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché attraverso affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle Amministrazioni centrali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La norma di cui all'**articolo 12** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le misure e le attività previste si collocano nell'ambito delle

ordinarie funzioni dei soggetti coinvolti, senza richiedere risorse umane, finanziarie o strumentali aggiuntive né stanziamenti straordinari.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1** si limita a prevedere che l'istituzione scolastica segnali ai servizi sociali territorialmente competenti le situazioni in cui persistenti barriere linguistiche ostacolino l'integrazione scolastica e incidendo sui bisogni evolutivi del minore possano produrre effetti negativi sul percorso educativo e formativo. Tali adempimenti rientrano nelle ordinarie attività già demandate alle istituzioni scolastiche e sono svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede che i servizi sociali valutino la situazione del minore e del nucleo familiare, al fine di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica attestante un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) erogati gratuitamente dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). I predetti Centri costituiscono istituzioni scolastiche autonome, dotate di proprio organico e di specifico assetto didattico e organizzativo, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, istitutivo degli stessi. Tali interventi si inseriscono in un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità e possono comprendere, ove possibile, la partecipazione a percorsi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica nell'ambito della relativa autonomia. Gli adempimenti connessi all'attuazione della disposizione rientrano nelle ordinarie attività già demandate ai servizi sociali.

Di seguito si riportano i dati (Tabella 1) presenti nell'Anagrafe Nazionale Studenti contenenti la distribuzione per regione dei CPIA (con esclusione delle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige), i relativi punti di erogazione che hanno attivato percorsi di alfabetizzazione, nonché il numero complessivo degli studenti frequentanti, distinti per percorso (A1 e A2), con evidenza della componente degli studenti stranieri.

Regione	Cpia	Punti di erogazione	PERCORSO - A1		PERCORSO - A2		Totale Frequentanti	di cui Stranieri
			Totale Frequentanti	di cui Stranieri	Totale Frequentanti	di cui Stranieri		
Abruzzo	3	18	1.451	1.432	2.512	2.408	3.963	3.840
Basilicata	2	16	1.287	1.282	767	760	2.054	2.042
Calabria	5	51	1.408	1.396	5.037	5.004	6.445	6.400

39

Campania	8	79	266	264	8.256	8.208	8.522	8.472
Emilia-Romagna	11	47	7.955	7.859	8.047	7.920	16.002	15.779
Friuli - Venezia Giulia	4	22	1.630	1.623	2.160	2.149	3.790	3.772
Lazio	10	52	3.623	3.525	10.805	10.274	14.428	13.799
Liguria	6	25	2.280	2.248	6.123	6.025	8.403	8.273
Lombardia	19	98	17.287	16.530	19.864	19.106	37.151	35.636
Marche	7	26	2.527	2.501	4.779	4.728	7.306	7.229
Molise	2	7	1.059	1.028	514	496	1.573	1.524
Piemonte	12	58	7.593	7.375	15.472	14.883	23.065	22.258
Puglia	7	70	1.397	1.392	6.709	6.581	8.106	7.973
Sardegna	4	29	1.119	1.103	2.610	2.582	3.729	3.685
Sicilia	10	109	309	308	9.687	9.553	9.996	9.861
Toscana	11	56	6.364	6.307	8.100	7.998	14.464	14.305
Umbria	2	12	1.326	1.305	1.175	1.142	2.501	2.447
Veneto	7	52	5.404	5.322	8.076	7.878	13.480	13.200
TOTALE	**130**	**827**	**64.285**	**62.800**	**120.693**	**117.695**	**184.978**	**180.495**

Tabella 1 - Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti aggiornata al 18/08/2026

Dai dati disponibili risulta che i 130 CPIA presenti sull'intero territorio nazionale hanno attivato 827 percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana a cui hanno partecipato 180.495 studenti stranieri, pari a circa il 98% degli iscritti. Per la realizzazione dei predetti percorsi, con riferimento all'a.s. 2025/2026, hanno prestato servizio 1.393 docenti di scuola primaria e 3.268 docenti della scuola secondaria di primo grado.

Per quanto concerne la regione autonoma della Valle d'Aosta, è presente un unico CRIA (Centro Regionale di Istruzione degli Adulti), costituito come istituzione scolastica autonoma con sede principale ad Aosta. Il Centro eroga i corsi di lingua italiana per stranieri attraverso le sei sedi territoriali della regione. Sulla base dei dati disponibili da fonti pubbliche, si stima che tali corsi siano frequentati annualmente da circa 600 cittadini stranieri, a fronte di una media annua di circa 850 iscritti complessivi. Con riferimento alla regione autonoma del Trentino-Alto Adige, non si dispone dei relativi dati in quanto le

Province Autonome di Trento e di Bolzano gestiscono l'istruzione degli adulti tramite modelli territoriali autonomi e specifici, c.d. EDA (Educazione degli Adulti).

Al riguardo, giova precisare che i CPIA erogano i predetti percorsi in favore degli immigrati, richiedenti il permesso di soggiorno, tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179. A conclusione del percorso delineato nella richiamata normativa i succitati soggetti immigrati già ottengono una certificazione linguistica attestante il livello di conoscenza della lingua italiana normativamente previsto (A1 o A2).

Pertanto, la norma in esame deve necessariamente intendersi rivolta ad ulteriori categorie di stranieri presenti nel territorio nazionale, quali i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, che presentano persistenti barriere linguistiche suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo del minore e sul relativo percorso educativo e formativo.

Tali soggetti, diversamente dagli stranieri assoggettati all'Accordo di integrazione, non sono tenuti in via ordinaria alla frequenza dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Si riportano, nella Tabella 2, i dati disponibili sul sito dell'ISTAT (fino all'anno 2024) e sul sito del Ministero dell'interno (fino all'anno 2022) relativi alle domande ivi descritte nonché al numero dei minori accompagnati.

Anno di riferimento	Permessi di soggiorno rilasciati	Domande di asilo e protezione internazionale, presentate	Domande di asilo e protezione internazionale, presentate accolte	Minori accompagnati da soggetti richiedenti asilo o protezione internazionale
2024	290.119	151.120	28.200	Dato non disponibile
2023	330.730	106.000	20.790	Dato non disponibile
2022	449.118	202.000	25.723	6.958
2021	241.595	51931	21.823	5.677
2020	106.503	42.604	10.307	3.385
Totale	1.418.065	402.535	106.843	16.020

Tabella 2 - Fonti: ISTAT e Ministero dell'interno

Dall'analisi dei dati riportati nella Tabella 2 emerge che, nel periodo considerato, il numero delle domande accolte relative ai richiedenti asilo e protezione internazionale, si attesta mediamente a circa il 27% delle domande presentate (106.843/402.535).

Assumendo, in via prudenziale, che tale rapporto rimanga sostanzialmente costante, per l'anno 2025, a fronte di circa 484.000 domande presentate, può stimarsi un numero di domande accolte pari a circa 130.000 unità.

Inoltre, sulla base del rapporto registrato nel periodo 2020-2022 tra il numero delle domande di asilo e di protezione internazionale accolte e il numero dei minori accompagnati (16.020 su 57.853, pari a circa il 28 per cento), può stimarsi che, tra i soggetti le cui domande siano state accolte nel 2025, circa 36.400 unità esercitino la responsabilità genitoriale su minori inseriti nel sistema scolastico nazionale.

Considerando integralmente tale platea aggiuntiva, il numero complessivo dei soggetti potenzialmente coinvolti, per l'a.s 2025/2026, sarebbe stato pari a circa 216.895 studenti stranieri, a fronte dei 180.495 studenti stranieri che hanno già frequentato i percorsi erogati dai CPIA nell'anno scolastico 2025/2026.

Pertanto, i dati riportati nelle Tabelle 1 e 2 consentono di ritenere che il sistema dei CPIA disponga di una capacità organizzativa e didattica idonea ad assorbire il prevedibile incremento dell'utenza derivante dall'attuazione della disposizione in esame. Tale valutazione trova ulteriore riscontro nell'andamento dei permessi di soggiorno rilasciati nel periodo 2020-2024 e dei correlati Accordi di integrazione, che hanno interessato una platea di soggetti superiore a quella stimata ai fini della presente disposizione.

Le medesime considerazioni possono ragionevolmente ritenersi valide anche con riferimento all'a.s. 2026/2027, soprattutto in considerazione dell'ultimo rapporto EUROSTAT, del 14 agosto 2026, che ha evidenziato, nell'area UE, una riduzione delle richieste di protezione internazionale e di asilo pari al 22% rispetto al mese di maggio del 2025 e del 2% rispetto al mese di aprile del medesimo anno.

Inoltre, può ritenersi, sulla base dei suddetti dati, che il numero dei destinatari sia inferiore a quello stimato in quanto, secondo gli ultimi dati ISTAT – pubblicati nel 2024 ma relativi al 2021- hanno rilevato che, dal 2011 al 2021, un aumento delle c.d. "famiglie unipersonali" (dal 38% al 53%) mentre il peso percentuale delle famiglie con quattro o più componenti è sceso in maniera significativa (dal 27,3% al 20,3%).

Pertanto, sulla base degli elementi sopra illustrati, dall'attuazione della norma non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, con specifico riferimento alle risorse finanziarie, si evidenzia che i percorsi di alfabetizzazione, erogati dai CPIA, sono realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nel dettaglio, si fa riferimento alle risorse che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della legislazione vigente, assegna annualmente ai CPIA per lo svolgimento delle relative competenze. Inoltre, per la realizzazione dei corsi di alfabetizzazione, i CPIA possono avvalersi, altresì, delle risorse rese disponibili nell'ambito del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021 – 2027, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, finanziato tramite i fondi FESR e FSE+ e rivolto alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione nonché ai CPIA di tutto il territorio nazionale. Tali risorse sono volte, tra l'altro, a consentire la realizzazione della "Priorità 1 –

Scuola e Competenza (FSE+)" che punta a migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente.
Alle succitate risorse si affiancano, altresì, quelle derivanti dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, gestito dal Ministero dell'interno, attraverso le quali i CPIA possono realizzare - e già realizzano - interventi e corsi aggiuntivi di lingua italiana destinati ai cittadini di Paesi terzi.
Analogamente, gli eventuali percorsi di sostegno alla corresponsabilità educativa sono realizzati, ove ricorrano le condizioni, dai servizi sociali, in collaborazione con l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, preme evidenziare che per "*percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa*" si intendono interventi, attivati dai servizi sociali, finalizzati a rafforzare il coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo del minore. Tali interventi, possono essere realizzati anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, senza incidere sulla relativa autonomia e senza richiedere il dispiego di risorse aggiuntive da parte delle stesse istituzioni. Pertanto, la disposizione prevede una mera ed eventuale attività di ausilio delle istituzioni scolastiche al progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità predisposto dai servizi sociali senza richiedere lo stanziamento di risorse aggiuntive da parte delle stesse istituzioni.
La disposizione, pertanto, non introduce nuovi adempimenti né aggrava obblighi già esistenti in capo ai soggetti interessati, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione di cui al **comma 3** prevede che la mancata frequenza del percorso di cui al comma 2, in assenza delle situazioni riconducibili al secondo periodo del medesimo comma 2 ovvero di comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi impedimenti, comporti, da parte dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), l'emissione di una diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di trenta giorni. In caso di ulteriore inosservanza, il prefetto, sulla base dell'accertamento compiuto dai CPIA, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono svolte nell'ambito delle competenze istituzionali già attribuite ai CPIA e alle prefetture, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 4** estende all'interno delle istituzioni scolastiche il divieto non derogabile di utilizzare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 5** introduce la sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione del suddetto comma 4. Si precisa, inoltre, che, salvo che il fatto costituisca reato, se la violazione è commessa da un minore, detta sanzione si applichi all'esercente la responsabilità

genitoriale. Le istituzioni scolastiche adegueranno, conseguentemente, il Regolamento di istituto.

Il **comma 6** individua nel prefetto l'autorità competente all'irrogazione della suddetta sanzione, dietro accertamento della violazione da parte del dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il **comma 7** dispone, infine, che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui all'**articolo 13** si collocano nel solco degli orientamenti contenuti negli atti di indirizzo adottati nel tempo dall'Amministrazione in materia di formazione delle classi e di distribuzione degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana e sono volte a recepirne, in parte, i contenuti in una fonte di rango primario, conferendo carattere cogente a criteri organizzativi già applicati dalle istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici di ambito territoriale nell'esercizio delle rispettive competenze. Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** non comportano l'attribuzione di nuove funzioni, l'istituzione di nuove strutture organizzative né l'introduzione di adempimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto riconducibili alle ordinarie attività istituzionali già svolte dalle istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici di ambito territoriale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, il **comma 1** è finalizzato ad assicurare, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica e alla piena fruizione del diritto allo studio. A tal fine, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, alla formazione delle classi iniziali secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti che presentano le condizioni specificamente individuate dalla disposizione, nell'ambito delle ordinarie operazioni di formazione delle classi. La disposizione individua requisiti differenziati in relazione al grado di istruzione, tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti e del percorso educativo e scolastico precedentemente svolto. Per la scuola primaria, il limite del 30 per cento per ciascuna classe prima riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana e che non siano nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, il medesimo limite riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione. L'applicazione dei predetti criteri avviene nell'ambito delle ordinarie attività connesse alla gestione delle iscrizioni e alla formazione delle classi e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che, qualora il numero delle domande di iscrizione non consenta il rispetto dei limiti stabiliti dal comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i

dirigenti scolastici interessati, adottino le misure organizzative necessarie a garantire un'equilibrata distribuzione degli alunni e degli studenti interessati tra le istituzioni scolastiche viciniori, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente e tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze dell'alunno, valutate dagli uffici scolastici di ambito territoriale, che rendono impossibili soluzioni alternative in relazione al domicilio dell'alunno medesimo. Le funzioni di raccordo, coordinamento e supporto alle istituzioni scolastiche previste dalla disposizione sono riconducibili alle competenze istituzionali già attribuite agli Uffici scolastici di ambito territoriale e non comportano l'istituzione di nuovi uffici o strutture né l'incremento delle dotazioni organiche. Le relative attività sono pertanto svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** disciplina le iscrizioni effettuate in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno alle classi successive, prevedendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche provvedano all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza dei soggetti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti. Anche tale attività rientra nelle ordinarie competenze delle istituzioni scolastiche in materia di iscrizione, assegnazione degli alunni alle classi e gestione della popolazione scolastica ed è pertanto svolta mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo con una dotazione pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure organizzative previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1. L'intervento è finalizzato a sostenere le istituzioni scolastiche che, per le caratteristiche della popolazione scolastica di riferimento e per la consistenza delle iscrizioni, presentino una concentrazione di alunni e studenti rientranti nelle condizioni individuate dalla disposizione tale da non consentire, nonostante l'attivazione delle misure di riequilibrio previste, il rispetto del limite stabilito. In tali situazioni, il fondo assicura specifiche risorse destinate esclusivamente al finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, al fine di rafforzare gli strumenti di accompagnamento educativo e didattico e di favorire il pieno esercizio del diritto allo studio e il successo formativo degli alunni e degli studenti interessati. Le risorse sono pertanto destinate a una platea circoscritta di istituzioni scolastiche, individuata sulla base della concreta impossibilità di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla disposizione anche successivamente all'adozione delle misure organizzative di riequilibrio. La ripartizione del fondo tra le istituzioni scolastiche interessate è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili. Il decreto consente, pertanto, di modulare l'assegnazione delle risorse in relazione alle effettive

esigenze delle istituzioni scolastiche interessate e alla consistenza della relativa popolazione scolastica, assicurando in ogni caso il rispetto del limite delle risorse autorizzate. La dotazione del fondo costituisce, conseguentemente, limite massimo di spesa per le finalità previste dalla disposizione. Le attività extracurricolari finanziabili sono realizzate nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna istituzione scolastica interessata e non determinano, quindi, oneri ulteriori rispetto alla dotazione del fondo medesimo. L'onere derivante dalla disposizione è pertanto quantificato in euro 3.400.000 per l'anno 2027 e in euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 5** attribuisce agli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti funzioni di vigilanza e coordinamento volte ad assicurare l'effettiva fruizione del diritto allo studio e prevede, presso ciascun Ufficio, l'individuazione di un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche. L'individuazione del referente costituisce una modalità di organizzazione interna degli Uffici scolastici di ambito territoriale e non determina l'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o non dirigenziali, né comporta l'attribuzione di compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Le relative funzioni sono svolte da personale già in servizio nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 6** prevede che l'individuazione della classe di iscrizione dei minori stranieri soggetti all'obbligo di istruzione avvenga, da parte del collegio dei docenti, sulla base delle competenze, delle abilità e dei livelli di preparazione già posseduti dallo studente. La disposizione non comporta nuovi adempimenti perle istituzioni scolastiche, in quanto l'individuazione della classe di iscrizione dei minori stranieri rientra nelle competenze già attribuite al collegio dei docenti.

Il comma 7 prevede che alle attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla disposizione di cui **all'articolo 14,** al **comma 1,** si fa presente che, sulla base dell'andamento annuo degli ingressi di ricercatori tramite MSCA *Doctoral Networks*, si può stimare che la popolazione interessata in Italia sia di circa 90 persone all'anno. In ogni caso, si precisa che i contratti MSC *Doctoral Networks* sono totalmente sostenuti, dal punto di vista finanziario, dalla Commissione, con nessun aggravio in capo ai bilanci degli Atenei.

Il **comma 2** incrementa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. In particolare, le risorse sono

destinate a contributi agli investimenti per il cofinanziamento delle iniziative PRIMA e SBEP, dei partenariati europei in generale e dei progetti coerenti con il Piano Mattei, comprese le spese per il potenziamento di capacità, infrastrutture, attrezzature e dotazioni scientifiche e tecnologiche, nonché dei relativi costi di assistenza tecnica, gestione e monitoraggio delle iniziative.

La misura è attuata mediante il rafforzamento delle risorse destinate ai progetti di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sul capitolo 7345, utilizzando quale copertura l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca del fondo speciale di conto capitale, che reca le necessarie disponibilità.

Il capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – finanziamento progetti di cooperazione internazionale», è un capitolo di spesa di conto capitale, classificato nel bilancio dello Stato con codice economico 23.1.1 nell'ambito dei contributi agli investimenti.

Ai fini della verifica della congruità dello stanziamento, il fabbisogno complessivo per l'anno 2026, pari a euro 9.500.000, è determinato sulla base delle esigenze finanziarie aggiuntive connesse al finanziamento delle iniziative europee e bilaterali già programmate nonché dei relativi costi di gestione, attuazione, assistenza tecnica e monitoraggio, ed è articolato in euro 6.000.000 per i partenariati europei di ricerca e innovazione ed euro 3.500.000 per le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* del Piano Mattei per l'Africa.

La quota di euro 6.000.000 è commisurata ad integrare le risorse destinate al fabbisogno di cofinanziamento nazionale necessario a sostenere i progetti di ricerca e innovazione connessi alle call dei partenariati europei nell'ambito di *Horizon Europe* 2021-2027, inclusi PRIMA e SBEP, assicurando la disponibilità della quota nazionale richiesta per il finanziamento dei soggetti italiani selezionati e, ove previsto dallo specifico partenariato, per l'attivazione del relativo cofinanziamento europeo.

La quota di euro 3.500.000 è commisurata al fabbisogno stimato per il finanziamento delle iniziative congiunte già strutturate con Tunisia, Algeria, Kenya e delle ulteriori iniziative attuative di *Memorandum of Understanding* già sottoscritti con Paesi partner del Piano Mattei.

Nell'ambito dei predetti importi sono altresì ricomprese, ove funzionali alle iniziative finanziate, le spese per il rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. L'importo complessivo di euro 9.500.000 risulta pertanto direttamente correlato al fabbisogno delle iniziative finanziabili.

La disposizione di cui al **comma 3** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto modifica unicamente la destinazione di risorse già strutturalmente stanziate a legislazione vigente nell'ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), senza incidere sull'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 297, della legge n. 234 del 2021.

Quanto agli aspetti contrattuali derivanti dalla suddetta disposizione, si sottolinea che, trattandosi di novella, la disciplina recata è destinata a trovare applicazione con il CCNL 2025-2027, che è ancora in corso di contrattazione. L'articolo 2 del citato Contratto («*Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto*») recita, infatti, che: «*1. Ferma restando l'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2025-2027, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa.*».

Le predette risorse saranno impiegate nel corso dell'anno 2026 in accordo con le misure e le singole progettualità da implementare una volta acquisita la disponibilità delle predette risorse finanziarie.

L'**articolo 15** reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

30/09/2026 *Daria Perrotta*

Decreto-legge
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
2	1		Incremento del Fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, di cui all'art. 1, c. 561, della L. 197/2022	S	C	30,0	40,0			30,0	40,0			30,0	40,0		
2	1		Incremento del Fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, di cui all'art. 1, c. 561, della L. 197/2022 - effetti riflessi	E	TC					14,6	19,4			14,6	19,4		
2	1		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-10,0				-10,0				-10,0			
2	1		Riduzione del Fondo per l'incentivo alla formazione, di cui all'art. 16-ter, c. 5, del D.Lgs. 59/2017	S	C		-20,0				-20,0				-20,0		
2	1		Riduzione del Fondo per l'incentivo alla formazione, di cui all'art. 16-ter, c. 5, del D.Lgs. 59/2017 - effetti riflessi	E	TC						-9,7				-9,7		
2	2		Risorse rivenienti dal posticipo al 2028 della decorrenza del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio, di cui all'art. 7, della L. 131/2025	S	C	-20,0	-20,0			-20,0	-20,0			-20,0	-20,0		
3	1		Risorse da destinare all'adozione di soluzioni digitali all'interno del sistema informativo SIDI, nell'ambito delle istituzioni scolastiche	S	C	1,0	13,0			1,0	13,0			1,0	13,0		
3	1		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-1,0	-13,0			-1,0	-13,0			-1,0	-13,0		
4	1		Incremento delle risorse finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, di cui all'art. 23, c. 5, del D.L. 95/2012	S	C	21,0				21,0				21,0			
4	1		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-1,0				-1,0				-1,0			

Decreto-legge
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
4	1		Riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria, di cui all'art. 1, c. 518, della L. 199/2025	S	C	-20,0				-20,0				-20,0			
4	3		Incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 1, cc. 671 e 672, della L. 234/2021	S	C	4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0		
4	3		Riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie, finalizzati al sostegno delle attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne, di cui all'art. 1, c. 233, della L. 199/2025	S	C	-4,0	-4,0			-4,0	-4,0			-4,0	-4,0		
5	1	a)	Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, finalizzato alla stipulazione di contratti a tempo determinato, tramite procedure comparative, per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, di cui all'art. 6, c. 1-ter, del D.L. 243/2016	S	C		1,0				1,0				1,0		
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - personale docente e amministrativo	S	C		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - personale docente e amministrativo - effetti riflessi	E	TC						0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - indennità di trasferimento	S	C		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - accreditamento iniziale	S	C		0,0				0,0				0,0		
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - formazione del personale DP	S	C		0,0				0,0				0,0		
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - funzionamento DP	S	C		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Decreto-legge
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - valutazione studenti	S	C												
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - assessment e adeguamenti	S	C												
5	2		Incremento delle risorse in favore della Scuola europea di Brindisi, nell'ambito del progetto finalizzato all'attivazione dell'International Baccalaureate Diploma Programme (DP) - carta docente	S	C		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5	3		Riduzione delle risorse destinate all'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, di cui alla L. 848/1957	S	C		-2,0	-0,8	-0,8		-2,0	-0,8	-0,8		-2,0	-0,8	-0,8
7	1		Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009	S	C	14,0				14,0				14,0			
7	1		Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 - effetti riflessi	E	TC					6,8				6,8			
7	1		Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015	S	C	-5,8				-5,8				-5,8			
7	1		Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015	S	C	-7,0				-7,0				-7,0			
7	1		Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 717, della L. 208/2015	S	C	-1,2				-1,2				-1,2			
7	3		Incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, di cui all'art. 1, c. 883, della L. 199/2025	S	C	3,0	3,0			3,0	3,0			3,0	3,0		

Decreto-legge
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7	3		Riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie, finalizzati al sostegno delle attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne, di cui all'art. 1, c. 233, della L. 199/2025	S	C	-3,0	-3,0			-3,0	-3,0			-3,0	-3,0		
7	4		Risorse da destinare all'organizzazione e allo svolgimento, in Italia e nel 2028, della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO)	S	C	0,4	0,7	2,1		0,4	0,7	2,1		0,4	0,7	2,1	
7	4		Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015	S	C	-0,4				-0,4				-0,4			
7	4		Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015	S	C		-0,7				-0,7				-0,7		
7	4		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C			-2,1	-2,1			-2,1	-2,1			-2,1	-2,1
7	6	a)	Prosecuzione delle attività presso l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, finalizzate a garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022	S	C		0,9	2,4	1,4		0,9	2,4	1,4		0,9	2,4	1,4
7	6	a)	Prosecuzione delle attività presso l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, finalizzate a garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022 - effetti riflessi	E	TC						0,5	1,1	0,7		0,5	1,1	0,7
7	6	b)	Proroga fino al 2027 del contingente di esperti a supporto dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022	S	C		0,4				0,4				0,4		
7	6	b)	Riduzione delle risorse destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'art. 1, c. 62, s. p., della L. 107/2015	S	C		-0,4				-0,4				-0,4		
7	6	d)	Riduzione delle risorse destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'art. 1, c. 62, s. p., della L. 107/2015	S	C		-0,9	-2,4	-1,4		-0,9	-2,4	-1,4		-0,9	-2,4	-1,4

Decreto-legge
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7	7		Incremento delle risorse in favore degli esperti dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito	S	C		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
7	7		Riduzione delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015	S	C		-0,8	-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	-0,8
7	9		Proroga delle equipe formative territoriali destinate alle azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, nell'ambito dei progetti PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, s. p., della L. 145/2018	S	C		1,6	4,1	2,4		1,6	4,1	2,4		1,6	4,1	2,4
7	9		Proroga delle equipe formative territoriali destinate alle azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, nell'ambito dei progetti PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, s. p., della L. 145/2018 - effetti riflessi	E	TC						0,8	2,0	1,2		0,8	2,0	1,2
7	9		Riduzione delle risorse destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'art. 1, c. 62, s. p., della L. 107/2015	S	C		-1,6	-4,1	-2,4		-1,6	-4,1	-2,4		-1,6	-4,1	-2,4
8	1		Incremento una tantum dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 616, della L. 296/2006	S	C	2,5	1,5			2,5	1,5			2,5	1,5		
8	1		Incremento una tantum dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 616, della L. 296/2006 - effetti riflessi	E	TC					1,2	0,7			1,2	0,7		
8	1		Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 158, della L. 107/2015	S	C	-2,0	-1,5			-2,0	-1,5			-2,0	-1,5		
8	1		Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015	S	C	-0,5				-0,5				-0,5			
8	2		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018, destinato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale delle istituzioni scolastiche	S	C	5,0				5,0				5,0			

Decreto-legge
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
8	2		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 40 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016-2018, destinato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale delle istituzioni scolastiche - effetti riflessi	E	TC					2,4				2,4			
8	2		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-5,0				-5,0				-5,0			
8	3		Incremento del fondo in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'art. 86 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto scuola	S	C	1,0				1,0				1,0			
8	3		Incremento del fondo in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'art. 86 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto scuola - effetti riflessi	E	TC					0,5				0,5			
8	3		Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 205, della L. 178/2020	S	C	-1,0				-1,0				-1,0			
8	4		Incremento delle risorse finalizzato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in vista dell'anno scolastico 2026/2027	S	C	0,6				0,6				0,6			
8	4		Incremento delle risorse finalizzato alla remunerazione del lavoro straordinario reso dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in vista dell'anno scolastico 2026/2027 - effetti riflessi	E	TC					0,3				0,3			
8	4		Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 205, della L. 178/2020	S	C	-0,2				-0,2				-0,2			
8	4		Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015	S	C	-0,1				-0,1				-0,1			
8	4		Utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, nell'ambito scolastico, di cui all'art. 1, c. 717, della L. 208/2015	S	C	-0,3				-0,3				-0,3			

Decreto-legge
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
9	3		Incremento del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, di cui all'art. 4, c. 1, della L. 121/2024	S	K		10,0				10,0				10,0		
9	3		Riduzione Tabella B - ISTRUZIONE	S	K		-10,0				-10,0				-10,0		
10	1	a)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 2, del D.L. 19/2026 - procedure di concorso	S	C						0,5				0,5		
10	1	a)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 2, del D.L. 19/2026 - personale	S	C		-1,1				-1,1				-1,1		
10	1	a)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 2, del D.L. 19/2026 - effetti riflessi	E	TC						-0,5				-0,5		
10	1	b)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 2, del D.L. 19/2026 - funzionamento	S	C		-0,1				-0,1				-0,1		
10	1	c)	Rinvio delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dall'art. 2, c. 3, del D.L. 19/2026 - straordinario e buoni pasto	S	C		-0,1				-0,1				-0,1		
10	2		Proroga al 30 giugno 2027 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023	S	C		1,1				1,1				1,1		
10	2		Proroga al 30 giugno 2027 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023 - effetti riflessi	E	TC						0,5				0,5		
10	3	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,3				-0,3				-0,3		

Decreto-legge
"Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonchè in materia di formazione superiore e ricerca"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
13	4		Istituzione del Fondo per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, nell'ambito delle istituzioni scolastiche	S	C		3,4	14,1	14,1		3,4	14,1	14,1		3,4	14,1	14,1
13	4		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C		-3,4	-14,1	-14,1		-3,4	-14,1	-14,1		-3,4	-14,1	-14,1
14	2		Incremento delle risorse da destinare ai progetti di cooperazione internazionale, con riferimento a PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), a SBEP (Sustainable Blue Economy Partnership) e ai progetti coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027	S	K	9,5				9,5				9,5			
14	2		Riduzione Tabella B - MUR	S	K	-9,5				-9,5				-9,5			
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	12,1	3,5	2,2	25,8	12,1	3,5	2,2
			Spese	S		0,0	-0,5	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1
			SALDO			0,0	0,5	0,0	2,1	25,8	12,1	3,5	4,4	25,8	12,1	3,5	4,4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 227 del 30 settembre 2026.*

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 33, 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado »;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) »;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante « Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante « Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante « Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale »;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione »;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS Accademy disciplinate dall'articolo 3-*ter* , del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e che a tal fine le pubbliche amministrazioni devono pianificare tali assunzioni nel trimestre precedente alla scadenza del predetto termine;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027 e a sostenere

iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa nonché valorizzare il personale tecnico amministrativo delle Università;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 E ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 1.

(Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera *d)*, le parole: « compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe » sono soppresse;

2) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe; »;

3) alla lettera *g)* le parole: « è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; » sono sostituite dalle seguenti: « per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; »;

4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

« *g-bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: « assegna » è sostituita dalla seguente: « attribuisce ».

2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« *11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. ».

Articolo 2.

(Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027)

1. Al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2027 le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, valorizzando l'attività dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. All'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole « a decorrere dall'anno 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028 ».

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di favorire la semplificazione e l'innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito adotta un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche, e della relativa documentazione amministrativa, nonché per armonizzare gli attuali applicativi *software* massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati. Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a un milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica è affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04. Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Ai fini del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo all'accesso ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti in materia di welfare *studentesco)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, è incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a un milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211.

2. All'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari »;

2) le parole: « non superiore a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 40.000 euro »;

3) le parole: « alla scuola secondaria di secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado »;

b) al secondo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al primo periodo ».

3. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 5.

(Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo alla Scuola europea di Brindisi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, le parole: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 »;

b) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« *1-quater*. In deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi è

autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme* e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.

1-quinquies. Il personale docente da destinare alle attività di cui al comma 1-*quater* è individuato prioritariamente tra il personale docente di ruolo, mediante procedura comparativa nazionale, per titoli e colloquio, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto di cui al primo periodo definisce il contingente di personale docente da assegnare al progetto di cui al comma 1-*quater*, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonché le modalità di assegnazione del personale alla Scuola europea di Brindisi. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ai fini della selezione di cui al presente comma sono valorizzati, in particolare, il possesso di comprovate competenze linguistiche in lingua inglese, le esperienze di insegnamento in lingua inglese svolte all'estero presso scuole straniere o internazionali o presso istituzioni scolastiche autorizzate all'erogazione di programmi dell'*International Baccalaureate Organization*, nonché il possesso di titoli, certificazioni o esperienze coerenti con la metodologia didattica e valutativa del *Diploma Programme*.

1-sexies. Il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* rimane in titolarità presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.

1-septies. Il coniuge convivente del personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies*, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, mediante comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina, fermo restando l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

1-octies. Nelle more dell'autorizzazione all'avvio del *Diploma Programme* di cui al comma 1-*quater*, il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura della Scuola.

1-novies. Il trattamento economico del personale docente individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da:

a) una indennità aggiuntiva specifica, pari a euro 36.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;

b) una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente comma in misura pari a un dodicesimo dell'indennità aggiuntiva, spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento;

c) un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi, è acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.

1-decies. Il trattamento economico di cui al comma 1-*novies* è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque denominate. ».

2. Per l'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 971.664 per l'anno 2027, di euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di euro 847.304 annui a decorrere

dall'anno 2031.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 ed euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848.

Articolo 6.

(Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi di cui all'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in materia di cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria e di cui all'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, la Regione Friuli Venezia Giulia può provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento dei contratti medesimi. Il personale di cui al primo periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al comma 1.

Articolo 7.

(Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2026, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 1,2 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle » sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle » e le parole*:* « , a

favore dell'INDIRE, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali. »

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025.

4. Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028, è autorizzata la spesa di euro 381.180 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.124.240 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis,* comma 2, secondo periodo, in materia di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, le parole: « Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, » sono soppresse;

b) all'articolo 22, comma 2, in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

6. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2028/2029 »;

b) al comma 1, terzo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 »;

c) al comma 5, la parola: « 2027 » è sostituita con la parola: « 2028 » e le parole: « alla realizzazione degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « a garantire la continuità delle misure PNRR »;

d) al comma 6, le parole: « 1.467.737 per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.412.807 per l'anno 2027, euro 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029 ».

7. Al fine di garantire le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito può continuare ad avvalersi, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

8. All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di *equipe* formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, le parole « 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti « 2028-2029 ».

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029 cui si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

10. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, nonché al fine di limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, sono utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengono prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entrambe le procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei posti tra le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori.

11. Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore dei vincitori delle procedure di cui al comma 10 residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto con decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897.

12. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 avviene in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora presenti candidati graduati, fino ad esaurimento.

13. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Articolo 8.

(Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, numero 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un incremento *una tantum* dei compensi, per l'anno 2026, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di 5 milioni di euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse all'incremento delle scadenze e

degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR, il fondo di cui all'articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro, per l'anno 2026, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il personale di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2026, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 nonché al fine di corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario è incrementato, per l'anno 2026, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2026, si provvede, per euro 200.000, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 300.000, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 9.

(Revisione del monte ore degli istituti tecnici - Riforma 1.1 « Riforma degli istituti tecnici e professionali » - Missione 4 - Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali)

1. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, all'allegato 2-*ter*, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		**1221**	**990**	**462**

Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		

	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		**891**	**1122**	**528**

Tabella 3
MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		**891**	**1122**	**528**

2. Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, gli istituti tecnici assumono la denominazione di « licei tecnologici » e gli istituti professionali assumono la denominazione di « licei professionali ». Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, relativo alle ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, le parole: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027. ». Ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « non anteriore al 1° gennaio 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « non anteriore al 1° luglio 2027 »;

b) al comma 2, quarto periodo, le parole: « 2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1.234.318 euro per l'anno 2027, di cui 112.211 euro per spese di funzionamento »;

c) al comma 3 le parole: « 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 59.102 euro per l'anno 2027 e di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2028 ».

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per

l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1;

b) quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 11.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

1. Agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuano ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

2. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, può essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

Capo III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO

Articolo 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.

2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti

da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.

3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dai Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4.

6. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.

(Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali)

1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che:

a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;

b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.

2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli uffici territoriali di ambito, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a

persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dagli uffici territoriali medesimi, che rendono impossibili soluzioni alternative.

3. In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno a classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività di cui al primo periodo possono essere realizzate, anche mediante accordi con i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti vigilano affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, l'effettiva fruizione del diritto allo studio, promuovendo ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale e di supporto alle esigenze delle famiglie interessate. A tal fine, ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche.

6. All'articolo 45, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « scolastico » è sostituita dalle seguenti: « di istruzione »;

b) le parole: « corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa » sono sostituite dalle seguenti: « individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo ».

c) alla lettera *a)*, le parole: « , che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica » sono soppresse.

7. Alle attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

1. All'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie - Doctoral Networks (MSCA - DN) ».

2. Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, sono destinati 9,5 milioni euro per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e alla Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progetti di ricerca e

innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera *b)* aggiungere, infine, il seguente periodo: « . Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale tecnico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalità, previste dal terzo periodo, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale; ».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*
Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*
Zangrillo *, Ministro della pubblica amministrazione*
Foti, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, *il Guardasigilli:* Nordio

Allegato 1
(articolo 9, comma 2)

Denominazioni dei licei tecnologici e professionali

« LICEI TECNOLOGICI »

Settore economico

1) Liceo tecnologico per l'amministrazione, la finanza e il *marketing*
2) Liceo tecnologico per il turismo

Settore tecnologico-ambientale

3) Liceo tecnologico per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria
4) Liceo tecnologico per la chimica
5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio
6) Liceo tecnologico per l'elettronica e l'elettrotecnica
7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione
8) Liceo tecnologico per l'informatica e le telecomunicazioni
9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia
10) Liceo tecnologico per il sistema moda
11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica

« LICEI PROFESSIONALI »

1) Liceo professionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane
2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche
3) Liceo professionale per l'industria e l'artigianato per il *made in Italy*
4) Liceo professionale per la manutenzione e l'assistenza tecnica
5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale
6) Liceo professionale per i servizi commerciali
7) Liceo professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo
9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l'assistenza sociale
10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

1.2.2. Relazione 2053-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 2053-A

Relazione Orale

Relatore Marti

TESTO PROPOSTO DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comunicato alla Presidenza il 17 novembre 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** dal **Ministro dell'istruzione e del merito** e dal **Ministro dell'università e della ricerca** di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** e con il **Ministro per gli affari europei il PNRR e le politiche di coesione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2026

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

14 ottobre 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

all'articolo 13, riferito ai criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali, si valuti l'opportunità di specificare che gli alunni in ordine al cui inserimento dispone il comma 3 sono quelli provvisti delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

su emendamenti

17 novembre 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di medto nella seduta dell'11 novembre scorso, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza:

- sugli identici emendamenti 7.109, 7.110 e 7.111, parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di una riconsiderazione, in quanto le predette proposte emendative, che intervengono sulla disciplina generale delle prerogative sindacali nel pubblico impiego, introducendo - limitatamente al comparto istruzione e ricerca, sezione scuola - un criterio speciale di rappresentanza fondato sul solo dato

associativo, richiederebbero un adeguato coordinamento con la normativa generale sulla rappresentatività sindacale, che fa riferimento sia al dato associativo che a quello elettorale;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Rastrelli)

sul disegno di legge

13 ottobre 2026

La Commissione, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Rosso)

sul disegno di legge

28 ottobre 2026

La Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 170 del 2026, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca;

richiamato l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale l'Unione « contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche »;

rilevato, con riferimento all'articolo 12, che il provvedimento prevede, nell'ambito di progetti personalizzati di sostegno alla genitorialità, la partecipazione dei genitori stranieri a percorsi gratuiti di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, prevedendo sanzioni amministrative in caso di inadempimento;

ritenuto che tali misure debbano promuovere l'integrazione linguistica e la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica in coerenza con gli obiettivi europei di inclusione e con l'importanza attribuita dall'Unione all'apprendimento delle lingue e alla costruzione di sistemi educativi inclusivi, assicurando tuttavia che le sanzioni non determinino conseguenze sproporzionate sul nucleo familiare e sul percorso educativo del minore;

ritenuto che, con riferimento all'articolo 12, commi 4 e 5, il divieto di partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto debba essere applicato con attenzione alla tutela della libertà religiosa e alla non discriminazione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

considerato che l'articolo 13 introduce limiti quantitativi alla presenza nelle classi iniziali di alunni e studenti con cittadinanza non italiana che presentino specifiche caratteristiche relative alla nascita, alla frequenza della scuola dell'infanzia o al percorso scolastico precedentemente svolto, prevedendo una soglia del 30 per cento e meccanismi di redistribuzione tra istituzioni scolastiche viciniori;

rilevato che tale criterio è formulato direttamente sulla base della cittadinanza e, pertanto, ricomprende anche cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti;

valutato che l'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 13 debba in ogni caso assicurare la tutela delle specifiche garanzie riconosciute dal diritto dell'Unione ai cittadini dell'Unione, a determinate categorie di cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti e agli aventi diritto alla protezione

internazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge

27 ottobre 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riguardo all'articolo 2, vengono forniti elementi di chiarimento e di rassicurazione in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dalla misura *una tantum* ivi prevista;

con riguardo all'articolo 3, con riferimento al tasso di adesione degli studenti all'insegnamento facoltativo della lingua latina, vengono forniti elementi istruttori ulteriori a sostegno della congruità delle valutazioni effettuate nella relazione tecnica. Viene inoltre ribadito che l'attivazione dell'insegnamento in oggetto è assicurata prioritariamente mediante l'impiego delle risorse già disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo agli spezzoni orari disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015: pertanto, sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie, le risorse necessarie all'attivazione dell'insegnamento saranno individuate nei limiti del contingente assegnato a ciascuna regione per ciascun anno scolastico;

in relazione all'articolo 4, viene ribadito che il fondo di 7 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è stato interamente definanziato per gli anni 2026 e 2027 attraverso l'attribuzione al Ministero dell'istruzione e del merito delle relative risorse finanziarie. Viene quindi confermato che non risultano avviate, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, altre attività finanziate a valere sul predetto fondo, né assunti impegni di spesa destinati al finanziamento delle medesime iniziative: pertanto, le riduzioni disposte non determinano l'interruzione di attività già finanziate a carico del fondo, né comportano la necessità di reperire ulteriori risorse per assicurarne la prosecuzione;

con riferimento all'articolo 6, attesa la valenza meramente autorizzatoria e programmatica della disposizione, che attribuisce alla regione Friuli Venezia Giulia la potestà di finanziamento dell'incremento di dotazione di personale ivi previsto, sulla base anche degli elementi forniti nella relazione tecnica da cui si evince che la Regione comunque già ha provveduto, negli anni, con risorse proprie, attraverso protocolli annuali stipulati con l'Ufficio scolastico regionale al finanziamento di tale incremento, viene confermato che la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato;

con riguardo all'articolo 7, vengono forniti elementi a conferma che le coperture operate sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché di cui all'articolo 1, comma 62*,* secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state definite tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per le annualità interessate, e che le risorse residue delle autorizzazioni di spesa interessate risultano adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica. Viene inoltre confermato che il Governo concorda con la modifica prospettata nel senso di prevedere la riduzione dell'autorizzazione di spesa per tutte le fonti di copertura;

con riferimento all'articolo 7, comma 6, lettera *d),* il Governo concorda con la modifica prospettata in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della citata legge n. 107 del 2015;

con riguardo all'articolo 8, viene confermato che la quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 e di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020, destinate alla nuova finalità, risulta compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze

finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi;

con riguardo all'articolo 10, viene rappresentato che il mantenimento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, per l'anno 2026 risponde all'esigenza di assicurare la tempestiva attivazione delle attività propedeutiche all'espletamento delle procedure concorsuali, il cui avvio è previsto già nel corso del medesimo esercizio, al fine di consentire il reclutamento del personale secondo la tempistica prevista dalla disposizione. Al riguardo, viene evidenziato che lo svolgimento delle procedure concorsuali nel corso del 2027 è prospettato dalla relazione tecnica in termini espressamente « prudenziali » e non esclude, pertanto, che già nel 2026 possano essere avviate le necessarie attività preparatorie e organizzative, anche con conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa. Coerentemente, sotto il profilo finanziario, l'articolo 10 lascia invariata l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, prevedendo, al comma 3, la copertura dei relativi effetti esclusivamente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica;

con riguardo all'articolo 11, viene rappresentato, con riferimento alla possibilità di destinare una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi medesimi, che la disposizione riveste carattere facoltativo e non comporta un'automatica destinazione delle predette risorse. Viene quindi confermato che tale destinazione di quota non è suscettibile di arrecare pregiudizio all'attuazione degli interventi di edilizia scolastica programmati a legislazione vigente, ma, al contrario, siffatto supporto risulta funzionale ad assicurare una più efficace e tempestiva gestione delle attività istruttorie di competenza del Ministero, contribuendo ad accelerare i processi di attuazione degli interventi e di trasferimento delle risorse agli enti locali, con effetti positivi sul complessivo avanzamento dei programmi di investimento;

con riguardo all'articolo 12, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio a conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista;

con riferimento all'articolo 14, comma 2, vengono forniti elementi istruttori a conferma di quanto riportato nella relazione tecnica, con particolare riferimento alla previsione degli effetti finanziari nell'annualità 2026,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:

- all'articolo 7, comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2026, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 1,2 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n, 208. »;

- all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, le parole: « mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » siano sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

- all'articolo 7, comma 6, lettera *d),* siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono soppresse le parole: ", per gli anni dal 2022 al 2027," »;

- all'articolo 8, comma 1, il terzo periodo sia sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107. »;

- all'articolo 8, comma 3, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

- all'articolo 8, comma 4, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2026, si provvede, per euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

(Estensore: Liris)

sugli emendamenti

17 novembre 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta n. 361 dell'11 novembre scorso, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Nocco)

su ulteriori emendamenti

17 novembre 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti 2.28 (testo 3), 8.200 (testo 3) e 6.12, approvati nella seduta n. 362 del 17 novembre, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa del Governo	**DISEGNO DI LEGGE** Testo proposto dalla Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca	**Conversione in legge**, con modificazioni, **del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca**
Art. 1.	Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.	1. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca**,** è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella	2. *Identico.*

Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a)*:*
il numero 1) *è sostituito dal seguente:*
« 1) alla lettera *d)*, le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe" »;
il numero 2) *è soppresso*;
il numero 3) *è sostituito dal seguente:*
« 3) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:
"*g)* per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche" »;
il numero 4) *è sostituito dal seguente:*
« 4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:
"*g-bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvi aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe" »;
alla lettera b)*, dopo le parole:* « misure di sostegno » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"*11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
11-ter. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo" ».
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole: « 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante » *sono sostituite dalle seguenti:* « 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante », *le parole:* « 10 milioni di euro, per l'anno 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10 milioni di euro per l'anno 2026 » *e le parole:* « e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027 »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
« Art. 2-*bis*. - *(Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222)* - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali, nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale" ».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: « , e della relativa documentazione amministrativa, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e della relativa documentazione amministrativa »;
al comma 2, al secondo periodo, le parole: « che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 » *sono sostituite dalle seguenti:* « che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04 » *e, al quarto periodo, le parole:* « Ai fini » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'attuazione »;
al comma 3, le parole: « e valutazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e alla valutazione ».
All'articolo 4:
al comma 1, al secondo periodo, le parole: « , per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 » *e dopo le parole:* « a un milione di euro » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2026 » *e, al terzo periodo, dopo le parole:* « con le modalità » *sono inserite le seguenti:* « previsti dal regolamento » *e dopo le parole:* « integrato dal » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di

educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b)*:*

al capoverso 1-quater*, dopo le parole:* « articolo 2 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

al capoverso 1-sexies*, al primo periodo, le parole:* « in titolarità » *sono sostituite dalla seguente:* « titolare » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi » *sono inserite le seguenti:* « che aderiscono al *Diploma Programme* »;

al capoverso 1-novies*, lettera* c)*, secondo periodo, dopo le parole:* « presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi » *sono inserite le seguenti:* « che aderiscono al *Diploma Programme* »;

al comma 3, le parole: « ed euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a euro ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « Ai sensi di cui all'articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai sensi dell'articolo 1 » *e le parole:* « e di cui all'articolo 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'articolo 5 »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Friuli Venezia Giulia » *e le parole:* « dell'istruzione del merito » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'istruzione e del merito » *e, al quarto periodo, le parole:* « di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al primo periodo »;

alla rubrica, le parole: « Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Friuli Venezia Giulia ».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 » *sono sostituite dalle seguenti:* « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010 » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2:

alla lettera a)*, le parole:* « al primo periodo, » *sono soppresse*;

alla lettera b)*, le parole:* « dopo il primo periodo è aggiunto il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » *ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:* « . »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 381.180 per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *le parole:* « ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » *sono sostituite dalle seguenti:* «

quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » *e le parole:* « e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028, »;
al comma 6:
all'alinea, dopo le parole: « Piano nazionale di ripresa e resilienza » *è inserita la seguente:* « (PNRR) »;
alla lettera c)*, le parole:* « con la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla seguente: » *e le parole:* « misure PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « misure del PNRR »;
alla lettera d)*, le parole:* « euro 2.362.674 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a euro 2.362.674 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e le parole: ", per gli anni dal 2022 al 2027," sono soppresse »;
al comma 8, la parola: « equipe » *è sostituita dalla seguente:* « *équipe* » *e le parole:* « seguenti "2028-2029" » *sono sostituite dalle seguenti:* « seguenti: "2028/2029" »;
al comma 9, dopo le parole: « di cui al comma 8 » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e dopo le parole:* « per l'anno 2029 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « personale amministrativo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »*, le parole:* « decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 » *e le parole:* « decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024 »;
al comma 11, le parole: « decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 » *e le parole:* « decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024 »;
al comma 12, secondo periodo, le parole: « nella quale sono ancora presenti candidati graduati » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati »;
al comma 13, la parola: « fino »*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « Fino »;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
« 13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027". Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.
13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13-*septies*.
13-*quater.* Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.
13-*quinquies.* I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi

universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies.* Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-*octies.* Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.

13-*novies.* All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, comunque, per l'anno formativo 2027/2028,".

13-*decies*. All'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

13-*undecies.* All'articolo 230-*bis, comma 2,* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" sono inserite le seguenti: "e a euro 9.100.100 per l'anno 2027" ».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-*bis*. - *(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)* - 1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle consulte provinciali degli studenti e dei coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, è istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del CNS non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regionali per le attività delle consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso l'amministrazione centrale e

territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributi alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sono riportate nel *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.
6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
All'articolo 8:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « numero 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 3) »*, al secondo periodo, dopo le parole:* « 1,5 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro » *e il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
al comma 2, al primo periodo, le parole: « Ricerca 2016-2018, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, »*, dopo le parole:* « è incrementato, per l'anno 2026, » *sono inserite le seguenti:* « di 17,8 milioni a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché » *e le parole:* « 5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10 milioni » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Ai relativi oneri si provvede » *sono inserite le seguenti:* « , quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-*bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui

all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro, » *sono sostituite dalle seguenti:* « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quanto a euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. All'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decreto »;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « articolo 26-*bis* del » *è inserita la seguente:* « citato »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della rete scolastica" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".
2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029 »;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2027 » *il segno di interpunzione* « . » *è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Ai maggiori oneri » *sono inserite le seguenti:* « di cui al primo periodo »;
alla rubrica, le parole: « - Missione 4 - Componente 1 del PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « della Missione 4, Componente 1, del PNRR ».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo la parola: « (PNRR) » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « n. 91 per i quali » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 91, e per i quali »*e dopo le parole:* « comma 1-*bis*, del » *è inserita la seguente:* « citato ».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: « Patto di corresponsabilità educativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « Patto educativo di corresponsabilità »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « dispongono lo svolgimento » *e le parole:* « , nonché, ove possibile, la frequenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove

possibile, la frequenza »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA » *e, al terzo periodo, le parole:* « Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) » *sono sostituite dalla seguente:* « CPIA »;
al comma 5, terzo periodo, le parole: « di cui comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 4 ».
All'articolo 13:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « classi iniziali della scuola primaria, della » *sono sostituite dalle seguenti:* « classi prime della scuola primaria e della »;
alla lettera a)*, dopo le parole:* « scuola dell'infanzia » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;
al comma 2, al secondo periodo, le parole: « uffici territoriali di ambito » *sono sostituite dalle seguenti:* « Uffici scolastici di ambito territoriale » *e le parole:* « dagli uffici territoriali medesimi » *sono sostituite dalle seguenti: e* « dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale »;
al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « euro 14.139.760 » *è inserita la seguente:* « annui »*, al secondo periodo, dopo le parole:* « possono essere realizzate » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e le parole:* « Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) » *sono sostituite dalla seguente:* « CPIA » *e, al terzo periodo, le parole:* « euro 14.139.760 a decorrere dal 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028 »;
al comma 6:
all'alinea, le parole: « terzo periodo, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento di cui al »;
alla lettera a)*, le parole:* « la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'alinea, la parola »;
alla lettera b)*, le parole:* « le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'alinea, le parole ».
Dopo l'articolo 13 è inserita la seguente partizione:
« Capo III-*bis* - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA ».
All'articolo 14:
al comma 2, primo periodo, le parole: « 9,5 milioni euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 9,5 milioni di euro »;
al comma 3, le parole: « aggiungere, infine » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine »*, le parole:* « tecnico amministrativo » *sono sostituite dalla seguente:* « tecnico-amministrativo »*, dopo le parole:* « medesime finalità » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso, le parole:* « da definirsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « da definire » *e dopo le parole:* « contratto collettivo nazionale » *il segno di interpunzione* « ; » *è soppresso*;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante".
3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale ».
All'Allegato 1 è premesso il seguente:

« Allegato 01
(articolo 9, comma 1)
"**Tabella 1**

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

";
"**Tabella 2**

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

";
"Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

" ».

All'Allegato 1:
alla sezione « LICEI TECNOLOGICI »:
al numero 2), dopo le parole: « per il turismo » *sono aggiunte le seguenti:* « e i beni culturali e ambientali »;
al numero 4), dopo le parole: « per la chimica » *sono aggiunte le seguenti:* « , i materiali e le biotecnologie ».

Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 227 del 30 settembre 2026.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni a
dalla Commissione

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado »;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) »;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale

alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante « Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante « Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante « Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale »;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione »;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS Accademy disciplinate dall'articolo 3-*ter*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e che a tal fine le pubbliche amministrazioni devono pianificare tali assunzioni nel trimestre precedente alla scadenza del predetto termine;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle

strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027 e a sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa nonché valorizzare il personale tecnico amministrativo delle Università;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 E ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 1.

(Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera *d)*, le parole: « compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe » sono soppresse;

2) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:
« *d-bis)* definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe; »;

3) alla lettera *g)* le parole: « è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il

Capo I

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLAR
AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 E ULT
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E
MERITO

Articolo 1.

(Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. *Identico*:

a) identico:

1) alla lettera *d)*, le parole: **« esplicita le modalità di sos didattico**, compresa la proposta del numero di ore di sost classe **» sono sostituite dalle seguenti: « definisce, con motivazione, le modalità di sostegno didattico, compr numero di ore di sostegno alla classe »;**

soppresso

3) **la** lettera *g)* **è sostituita dalla seguente:**
***« g)* per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni,**

mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; » sono sostituite dalle seguenti: « per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; »;

studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese d e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto deg elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma **per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti** già inseriti in un percorso di su scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è susce aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro **il 15 ottobr** restando la possibilità di modificarlo successivamente in di nuove **e** sopravvenute condizioni di funzionamento del persona**, di diverse condizioni di contesto rilevanti, del barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni e e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di defini progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'in ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passag gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i d della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventua diverse condizioni di contesto della scuola di destinazi passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasfer di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docen individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inc della scuola di provenienza, secondo modalità concord dalle istituzioni scolastiche »;**

4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

« *g-bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione**, limitatamente a tale passaggio,** del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

4) *identico*:

« *g-bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello succe fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lett *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegn dell'organico, il mantenimento del numero di ore di soste **nonché del numero delle ore di assistenza per l'autono comunicazione previsti** nell'anno precedente, **salvi** aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizi persona. **Il numero di ore di sostegno nonché il numer ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione d primo periodo costituiscono riferimento ai fini della c del percorso di inclusione, ferma restando la possibili adeguarne la quantificazione sulla base della verifica risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia deg interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambia connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della per come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Grupp lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI s** occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopra condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, te

	periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizion numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe **»**;
b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: « assegna » è sostituita dalla seguente: « attribuisce ».	*b)* all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno**,** la parola: « assegn sostituita dalla seguente: « attribuisce ».
2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:	2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rela gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 **sono aggiunti i seguenti:**
« *11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. ».	« *11-bis*. *Identico.*
	***11-ter*. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione d componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclu con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adott misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riu del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità tel sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte partecipanti, ferma restando la partecipazione della f alle riunioni del medesimo Gruppo** ».
Articolo 2. *(Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027)*	Articolo 2. *(Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nel scolastico 2026/2027)*
1. Al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2027 le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, valorizzando l'attività dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro**,** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro**,** per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando	1. Al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2 attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definir percorsi personalizzati per gli studenti, valorizzando l'atti docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didatti valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cu all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, qua milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**,** med utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo sp parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione d Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo Ministero dell'istruzione e del merito**,** e**,** quanto a 20 mili euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo

l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a 20 milioni di euro**,** per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

aprile 2017, n. 59.

2. All'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole « a decorrere dall'anno 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028 ».

2. *Identico.*

2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapev responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri deriva dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede medi corrispondente riduzione del fondo di parte corrente all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 2-*bis*.

(*Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222*)

1. All'articolo 1, al comma 1, della legge 23 novembre 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decor dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al prim periodo nell'ambito della propria autonomia possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed even rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi e valori fondamentali, nonché del ruolo di garanzia de svolto da parte della Corte costituzionale ».

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di favorire la semplificazione e l'innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito adotta un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche**,** e della relativa documentazione amministrativa**,** nonché per armonizzare gli attuali applicativi *software* massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati. Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a un milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di favorire la semplificazione e l'innovazione d amministrativi in ambito scolastico, il Ministero dell'istru del merito adotta un programma biennale per lo sviluppo servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istr (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e relative procedure amministrative, anche al fine di realizz piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastich relativa documentazione amministrativa nonché per armo gli attuali applicativi *software* massimizzando l'interopera con le diverse banche dati. Per la predisposizione del pro di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provv quanto a un milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milion per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del program Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da rip dello stato di previsione del Ministero dell'economia e de

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica è affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04. Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Ai fini del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo all'accesso ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti in materia di welfare *studentesco)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, è incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri**,** per l'anno 2026**,** si provvede, quanto a 20 milioni di euro**,** mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a un milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo

finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzan
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e d

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire d
secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alu
possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino
l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale agg
corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento del Latino
l'educazione linguistica è affidato al docente appartenente
classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un e
annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o cl
conseguito almeno 12 **crediti formativi universitari (C**
settore **scientifico-disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-**
Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendime
alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle form
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
All'attuazione del presente comma si provvede con le ris
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

3. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13
2017, n. 59, relativo all'accesso ai percorsi di formazione
servizio continua e incentivata e **alla** valutazione degli in
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell
definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale,
l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio
nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento
trattamento stipendiale in godimento. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti in materia di welfare *studentesco)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fornitura
totale o parziale, dei libri di testo, è incrementata di 21 m
euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, quant
milioni di euro **per l'anno 2026**, mediante corrispondent
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, dell
30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a un milione di euro
l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del progran
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da rip
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e de
finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzan
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e d
Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211.

con le modalità **previsti dal regolamento** di cui al decret
Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 32
modificato e integrato dal **regolamento di cui al** decreto
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 21

2. All'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole: « Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari »;
2) le parole: « non superiore a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 40.000 euro »;
3) le parole: « alla scuola secondaria di secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado »;
b) al secondo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al primo periodo ».

2. *Identico*.

3. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

3. *Identico*.

3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbu di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di p educativi integrati che associno alle attività di preven contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e cont

	della violenza contro le donne.
Articolo 5. *(Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi)*	Articolo 5. *(Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativ Scuola europea di Brindisi)*
1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo alla Scuola europea di Brindisi, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) al comma 1-*ter*, le parole: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 »;	*a) identica*;
b) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti: « *1-quater*. In deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme* e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.	*b) identico*: « *1-quater*. In deroga all'articolo 2 del **regolamento di cu** decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionа Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare un pr finalizzato alla candidatura all'*International Baccalaurea Diploma Programme* e a porre in essere gli atti funzional all'attivazione del programma stesso.
1-quinquies. Il personale docente da destinare alle attività di cui al comma 1-*quater* è individuato prioritariamente tra il personale docente di ruolo, mediante procedura comparativa nazionale, per titoli e colloquio, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto di cui al primo periodo definisce il contingente di personale docente da assegnare al progetto di cui al comma 1-*quater*, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonché le modalità di assegnazione del personale alla Scuola europea di Brindisi. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ai fini della selezione di cui al presente comma sono valorizzati, in particolare, il possesso di comprovate competenze linguistiche in lingua inglese, le esperienze di insegnamento in lingua inglese svolte all'estero presso scuole straniere o internazionali o presso istituzioni scolastiche autorizzate all'erogazione di programmi dell'*International Baccalaureate Organization*, nonché il possesso di titoli, certificazioni o esperienze coerenti con la metodologia didattica e valutativa del *Diploma Programme*.	*1-quinquies*. *Identico*.

1-sexies. Il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* rimane in titolarità presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.	*1-sexies*. Il personale individuato ai sensi del comma 1-*q* rimane **titolare** presso la scuola di provenienza e continu maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e d a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi **che aderi** ***Diploma Programme*** è valutato come servizio utile ai fi progressione giuridica ed economica nel ruolo d'apparten
1-septies. Il coniuge convivente del personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies*, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, mediante comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina, fermo restando l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.	*1-septies*. *Identico*.
1-octies. Nelle more dell'autorizzazione all'avvio del *Diploma Programme* di cui al comma 1-*quater*, il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura della Scuola.	*1-octies*. *Identico*.
1-novies. Il trattamento economico del personale docente individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da:	*1-novies*. *Identico*:
a) una indennità aggiuntiva specifica, pari a euro 36.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;	*a) identica*;
b) una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente comma in misura pari a un dodicesimo dell'indennità aggiuntiva, spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento;	*b) identica*;
c) un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi, è acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.	*c)* un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lord oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti c risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono tito cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per inte all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazio Scuola europea di Brindisi **che aderiscono al *Diploma Programme*** , è acquisita con l'effettivo servizio presso le stesse per tre anni scolastici continuativi.
1-decies. Il trattamento economico di cui al comma 1-*novies* è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque	*1-decies. Identico*. ».

denominate. ».

2. Per l'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 971.664 per l'anno 2027, di euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031.

2. *Identico*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 ed euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli 2028, 2029 e 2030 **e a** euro 847.304 annui a decorrere da 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 1 1957, n. 848.

Articolo 6.

(Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Articolo 6.

(Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche dell Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Ai sensi di cui all'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in materia di cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria e di cui all'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, la Regione Friuli Venezia Giulia può provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente.

1. Ai sensi **dell'**articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-leg agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla settembre 2021, n. 133, in materia di cofinanziamento di di supplenza breve e saltuaria e **dell'**articolo 5, comma 4- decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in m potenziamento dell'offerta formativa, la Regione Friuli V Giulia può provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dota assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazio personale scolastico a supporto organizzativo e didattico istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scola regionale, con riconoscimento al personale del servizio p nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento dei contratti medesimi. Il personale di cui al primo periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente.

2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale docente madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali co insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a p carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscriv l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti determinato mediante procedure comparative indette per personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del mer pagamento dei contratti medesimi. Il personale di cui al p periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed e prerogative proprie della funzione docente. Con decreto d Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro ses giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzio

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al comma 1.

Articolo 7.

(Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede**, per l'anno 2026**, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 1,2 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al primo periodo,** le parole: « , per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle » sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle » e le parole*:* « , a favore dell'INDIRE, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le

personale docente di cui al **primo periodo**.

Articolo 7.

(Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislati competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione de retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restar dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scol 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 **contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al pers dell'**Area V della **Dirigenza per il secondo** biennio econ 2008-2009**, sottoscritto il** 15 luglio 2010, **pubblicato ne *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010**, è increment nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di part variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Ai relativi provvede, quanto a 5,8 milioni di euro **per l'anno 2026,** corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di c all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. quanto a 7 milioni di euro **per l'anno 2026,** mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. **quanto a** 1,2 milioni **di euro per l'anno 2026,** mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, **1-*bis.* Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'ist del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, par milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo dell di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 ap 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'a 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autoriz di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 1 2015, n. 107.**

2. *Identico*:

a) le parole: « , per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIR » sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle » e le par favore dell'INDIRE, » sono soppresse;

b) è aggiunto**, in fine,** il seguente periodo: « Le risorse di

risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali. »	primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici region
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025.	3. *Identico*.
4. Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028, è autorizzata la spesa di euro 381.180 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.124.240 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.	4. Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento d sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di c (IChO) in Italia nel 2028, è autorizzata la spesa di euro 3 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.12 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a eu 381.180 per l'anno 2026**,** mediante corrispondente riduzio fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 lug n. 107, **quanto a** euro 691.180 per l'anno 2027, mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028**,** mediante corris riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo s parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026- nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione d Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo Ministero dell'istruzione e del merito.
5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 2-*bis,* comma 2, secondo periodo, in materia di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, le parole: « Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, » sono soppresse; *b)* all'articolo 22, comma 2, in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».	5. *Identico*.
6. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, primo periodo, le parole: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2026/2027 »	6. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 202 in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale e resilienza **(PNRR)** di cui è titolare il Ministero dell'istru del merito, sono apportate le seguenti modificazioni: *a) identica*;

sono sostituite dalle seguenti: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2028/2029 »;	
b) al comma 1, terzo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 »;	*b) identica*;
c) al comma 5, la parola: « 2027 » è sostituita con la parola: « 2028 » e le parole: « alla realizzazione degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « a garantire la continuità delle misure PNRR »;	*c)* al comma 5, la parola: « 2027 » è sostituita **dalla segu** 2028 » e le parole: « alla realizzazione degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « a garantire la continuità delle **del** PNRR »;
d) al comma 6, le parole: « 1.467.737 per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.412.807 per l'anno 2027, euro 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029 ».	*d)* al comma 6, le parole: « 1.467.737 per l'anno 2027 » sostituite dalle seguenti: « 2.412.807 per l'anno 2027, **a** e 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno **le parole: « , per gli anni dal 2022 al 2027, » sono sopp**
7. Al fine di garantire le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito può continuare ad avvalersi, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.	7. *Identico*.
8. All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di equipe formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, le parole « 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti « 2028-2029 ».	8. All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legg dicembre 2018, n. 145, in materia di ***équipe*** formative ter per la promozione di misure e progetti di innovazione dic digitale nelle scuole, le parole « 2026/2027 » sono sostitu seguenti**:** « 2028/2029 ».
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8**,** è autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.	9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autor di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, legge 13 luglio 2015, n. 107.
10. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, nonché al fine di limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, sono utilizzate ai fini assunzionali per i	10. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa del istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore nuovo ordinamento del personale amministrativo**,** tecnico ausiliario della scuola, nonché al fine di limitare il ricorso incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del d legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno s 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso con decreto **del direttore generale del personale scolast Ministero dell'istruzione e del merito** n. 3122 **del** 12 di 2024 e della procedura valutativa per la progressione all'A funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto **d direttore generale del personale scolastico del Ministe dell'istruzione e del merito** n. 1897 **del** 17 luglio 2024 s

posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengono prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entrambe le procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei posti tra le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori.

11. Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore dei vincitori delle procedure di cui al comma 10 residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto con decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897.

12. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 avviene in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora **presenti candidati graduati**, fino ad esaurimento.

13. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima A
sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del
contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengo
prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entra
procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento
delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei
le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori

11. Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore de
delle procedure di cui al comma 10 residuano facoltà ass
nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si pro
scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti ba
ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno super
prove del concorso indetto con decreto **del direttore gen
personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del**
n. 3122 **del** 12 dicembre 2024 e degli aspiranti presenti n
graduatoria della procedura valutativa per la progressione
dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decre
**direttore generale del personale scolastico del Ministe
dell'istruzione e del merito** n. 1897 **del** 17 luglio 2024.

12. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11
in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento
delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della
graduatoria nella quale sono ancora **utilmente collocati c
candidati**, fino ad esaurimento.

13. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 apri
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugn
n. 74, le parole: « **Fino** al 31 dicembre 2026 » sono sostit
seguenti: « **Fino** al 31 dicembre 2028 ».

**13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 m
2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge
2024, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sost
dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ». Per l'anno accaden
2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formati
erogata dalle università risulti insufficiente a coprire i
fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota
può essere assunta dall'Istituto nazionale di document
innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quant
previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*qua
decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in q
compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati pe
sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiorn
all'anno scolastico di riferimento.**

**13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, p
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*qu
specializzazione per le attività di sostegno didattico ag
con disabilità si consegue con il superamento dei perc
formazione attivati dalle università, definiti ai sensi de**

comma 13-*septies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*te* relativi al medesimo grado di istruzione al quale si rif servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituz scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di s della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in posse titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico ag con disabilità, relativamente al grado di istruzione per intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono a in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono esser anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le università organizzano l'offerta formativ relazione al numero dei candidati in possesso dei requ accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo a conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, de sensi del comma 13-*septies*.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e d ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e de sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scol Conferenza dei rettori delle università italiane e il Co universitario nazionale, da adottare entro trenta giorn data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universit attività formative, le modalità di svolgimento e di valu dell'esame finale, le modalità di erogazione della dida criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tene anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, non costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decr cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità individuazione del fabbisogno di docenti specializzati sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciasc grado di istruzione, sulla base della programmazione organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-*octies*. Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*sep* devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica. Le università provvedono all'attivazione e a svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle ris umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislaz vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimen percorsi sono integralmente sostenuti mediante i cont versati dai partecipanti.

13-*novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 lugli n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditame ITS Academy, dopo le parole: « ai sensi del comma 1, inserite le seguenti: « e comunque a decorrere dall'an formativo 2027/2028, ».

13-*decies*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei
tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2
sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 3
dicembre 2027 ».
13-*undecies.* All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, c
legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei
tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* al primo periodo, le parole: « con una durata massi**
al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: «
durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite d
unità »;
***b)* al terzo periodo, dopo le parole: « per ciascuno deg**
dal 2021 al 2026 » sono inserite le seguenti: « e a euro
9.100.100 per l'anno 2027 ».
Articolo 7-*bis.*
(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell
associativa degli studenti)
1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle cons
provinciali degli studenti e dei coordinamenti regiona
nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti dell
consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di
potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca,
decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, è istituito il
Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organ
rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzion
scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni
coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero
dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavo
CNS non comporta la corresponsione di compensi, ge
presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolume
comunque denominati.
2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti
presidenti delle consulte provinciali degli studenti di c
regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consi
docenti referenti regionali per le attività delle consulte
provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a s
del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partec
su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito,
sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso
l'amministrazione centrale e territoriale. La partecipa
dei docenti referenti regionali alle sedute non determi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che d
le modalità organizzative del suo funzionamento, non
procedimenti di formazione delle deliberazioni, le qua
assunte a maggioranza.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attivi
impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali
contributi alla partecipazione democratica e allo svilu
una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell

del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sc
riportate nel *curriculum* della studentessa e dello stud
cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13
2017, n. 62.
5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzi
decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono def
nell'ambito della propria autonomia, criteri per la
valorizzazione delle attività di impegno civico e di
rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se
adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione
credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legi
13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della
individuata sulla base della media dei voti, secondo la
di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, c
un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio
complessivamente attribuito non può in alcun caso ec
massimo previsto per la fascia di appartenenza.
6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la
partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle r
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislaz
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a c
della finanza pubblica.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Articolo 8.

(Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, numero 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un incremento *una tantum* dei compensi, per l'anno 2026, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCOMPAGNAME
DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRE
RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Articolo 8.

(Misure urgenti per la conclusione delle attività del Pian nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Minis dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo formale di r amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano na di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 55, com lettera *b)*, numero 3**)**, del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di c con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito u incremento *una tantum* dei compensi, per l'anno 2026, de dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazion presente comma è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di eu l'anno 2026 e di 1,5 milioni **di euro** per l'anno 2027. Ai r oneri si provvede, quanto a 2 milioni **di euro** per l'anno 2 mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione** di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 20 107, quanto a 500.000 **euro** per il medesimo anno 2026**,** corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, c 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e**,** quanto a 1,5 m **euro** per l'anno 2027**,** mediante **corrispondente riduzion dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma

107, e quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di 5 milioni di euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR, il fondo di cui all'articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato

della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro al personale del comparto Istruzione e Ricerca **- Triennio** 2018, **pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazz* *Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018,** è incrementato, per 2026, **di 17,8 milioni di euro a favore di tutto il person scolastico delle istituzioni scolastiche nonché** di **10** mil euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastic connesse all'incremento delle scadenze e degli adempime anche legati alle attività conclusive degli investimenti e d riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzion merito. Ai relativi oneri si provvede**, quanto a 17,8 milio euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzi fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 d 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 202** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento de speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pe 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamen relativo al Ministero dell'istruzione e del merito**, quanto milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente ridu dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comm della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 m euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzi fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comm della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stat previsione del Ministero dell'istruzione e del merito**.

2-*bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 2, il fo il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'artic del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Trienni 2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 m euro per il riconoscimento di un emolumento accesso *tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educativ in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri d dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'ann si provvede mediante corrispondente riduzione del fo parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, dell 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsi Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle conclusive del PNRR, il fondo di cui all'articolo 86 del **co** collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Co scuola **per il quadriennio normativo 2006-2009 e bienn economico 2006-2007**, sottoscritto **il** 29 novembre 2007,

di 1 milione di euro**,** per l'anno 2026, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il personale di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro**,** per l'anno 2026, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 nonché al fine di corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario è incrementato, per l'anno 2026, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000**,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato,** per l'anno 2026, si provvede, per euro 200.000, mediante **l'utilizzo delle risorse** di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 300.000, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 9.

(Revisione del monte ore degli istituti tecnici - Riforma 1.1 « Riforma degli istituti tecnici e professionali » - Missione 4 - Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali)

1. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, all'allegato 2-*ter*, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di istruzione	Linguistico	462	462	198

pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazz* ***Ufficiale*** **n. 292 del 17 dicembre 2007,** è incrementato d milione di euro per l'anno 2026, in favore del personale s in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merit compreso il personale di cui all'articolo 47, comma 1, del legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazion legge 29 giugno 2022, n. 79, e di cui all'articolo 1, comm della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri di cui al comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provv mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione** di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 178.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 nonché al f corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese personale del comparto funzioni centrali in servizio press Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno sc 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento d straordinario è incrementato, per l'anno 2026, di euro 600 al lordo degli oneri a carico dello Stato. Agli oneri di cui presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si **quanto a** euro 200.000, mediante **corrispondente riduzi dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **quanto a** euro 100 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107**,** e, **quanto** 300.000, mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 9.

(Revisione del monte ore degli istituti tecnici - Riforma 1 Riforma degli istituti tecnici e professionali » ***della*** *Missi Componente 1****,*** *del PNRR e nuova denominazione degli i tecnici e professionali)*

1. All'**allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibil** decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, **int dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge,** relativ all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Compon del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli is tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite **rispettivamente tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decret**

Per le tabelle si veda l'allegato 01.

generale nazionale	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		**1221**	**990**	**462**

Tabella 2
MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		**891**	**1122**	**528**

Tabella 3
MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		**891**	**1122**	**528**

2. Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, gli istituti tecnici assumono la denominazione di

2. Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decret legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-*b* **citato** decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, gli istitut assumono la denominazione di « licei tecnologici » e gli

« licei tecnologici » e gli istituti professionali assumono la denominazione di « licei professionali ». Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.	professionali assumono la denominazione di « licei profe ». Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indir studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali so sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'alle presente decreto.
	2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo periodo, d decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo parole: « della rete scolastica » sono inserite le seguen tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, ».
	2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applican decorrere dall'anno scolastico 2028/2029.
3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, relativo alle ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, le parole: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027**.** ». Ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.	3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. relativo alle ulteriori misure per la promozione della filie formativa tecnologico-professionale, le parole: « e di 20 euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , d milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro pe 2027 ». Ai maggiori oneri **di cui al primo periodo**, pari milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziame fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilanc triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » d di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Articolo 10. *(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri)* 1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* al comma 2, primo periodo, le parole: « non anteriore al 1° gennaio 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « non anteriore al 1° luglio 2027 »; *b)* al comma 2, quarto periodo, le parole: « 2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1.234.318 euro per l'anno 2027, di cui 112.211 euro per spese di funzionamento »; *c)* al comma 3 le parole: « 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 59.102 euro per l'anno 2027 e di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2028 ».	Articolo 10. *(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura d missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei minis* *Identico*.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1;

b) quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 11.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

1. Agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuano ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

2. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, può essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito può

Articolo 11.
(Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

1. Agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Mi dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati c risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro i di conclusione del Piano medesimo, continuano ad applic al completamento degli interventi stessi, le disposizioni d all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 ap n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 41.

2. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Mi dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interven quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilanci destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che n beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di ope indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-le maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla luglio 2022, n. 91**, e** per i quali non sia stata già utilizzata di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis* **citato** decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, può essere dest direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito all svolgimento di attività di assistenza e supporto specialist connesse alla programmazione, alla gestione, al monitora rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le med finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzi merito può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della l agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti *in h*

stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.	società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.
Capo III INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO	Capo III INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIE NELL'AMBITO SCOLASTICO
Articolo 12. *(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico)*	Articolo 12. *(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione d studenti stranieri nell'ambito scolastico)*
1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.	1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche d sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente a sociali territorialmente competenti i casi in cui persistent linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabili genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo svilup percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con i **educativo** di corresponsabilità.
2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei	2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al com **dispongono** lo svolgimento da parte dei soggetti stranier esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso grat alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attesta livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le ling (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzio adulti (CPIA), **e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preve** possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno a corresponsabilità educativa, realizzati anche in collabora l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della m Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente co soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da g limitazioni della capacità di apprendimento linguistico de dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse all particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossi alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.

percorsi di cui al presente comma.	
3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente **anche** a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dai Centri provinciali d'istruzione per gli adulti **(**CPIA**)**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.	3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o al documentati impedimenti, qualora persistente a seguito d diffida ad adempiere**, entro trenta giorni, intimata** da p **CPIA**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniari euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione d sanzione di cui al primo periodo è il prefetto. L'accertam violazione è effettuato dai **CPIA**. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 198
4. Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.	4. *Identico*.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4.	5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuni 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni sc adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4.
6. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.	6. *Identico*.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	7. *Identico*.
Articolo 13. *(Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali)*	Articolo 13. *(Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali)*
1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni	1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle c funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, a fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli st stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e d europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le c **prime** della scuola primaria **e** della scuola secondaria di p di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione de e degli studenti, in modo che:

e degli studenti, in modo che:

a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia**,** non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;

a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittad non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia non s 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;

b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.

b) identica.

2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli uffici territoriali di ambito, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dagli uffici territoriali medesimi, che rendono impossibili soluzioni alternative.

2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli al degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastic interessati, adottano le misure organizzative necessarie a una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le isti scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predispost **Uffici scolastici di ambito territoriale**, rispettano il prin prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tener della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonc particolari esigenze familiari connesse alla necessità di as a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e doc esigenze, valutate **dai medesimi Uffici scolastici di amb territoriale**, che rendono impossibili soluzioni alternativ

3. In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno a classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti.

3. *Identico*.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività di cui al primo periodo possono essere realizzate**,** anche mediante accordi con i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. Ai

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.4 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 **annui** a decorrere d 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anc seguito dell'adozione delle misure previste dal presente a non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al c per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate potenziamento delle competenze linguistiche di base nell italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastich decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attivi al primo periodo possono essere realizzate anche median con i **CPIA** o con gli Enti del terzo settore e con gli attor istituzionali presenti nel territorio. Ai relativi oneri, pari a 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 **annui** a d **dall'anno** 2028, si provvede mediante corrispondente rid delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.	corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione d Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo Ministero dell'istruzione e del merito.
5. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti vigilano affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, l'effettiva fruizione del diritto allo studio, promuovendo ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale e di supporto alle esigenze delle famiglie interessate. A tal fine, ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche.	5. *Identico*.
6. All'articolo 45, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* la parola: « scolastico » è sostituita dalle seguenti: « di istruzione »; *b)* le parole: « corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa » sono sostituite dalle seguenti: « individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo ». *c)* alla lettera *a)*, le parole: « , che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica » sono soppresse.	6. All'articolo 45, comma 2, del **regolamento di cui al** d Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono le seguenti modificazioni: *a)* **all'alinea,** la parola: « scolastico » è sostituita dalle se di istruzione »; *b)* **all'alinea,** le parole: « corrispondente all'età anagrafic che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una clas diversa » sono sostituite dalle seguenti: « individuata dal dei docenti, con delibera del medesimo ». *c) identica*.
7. Alle attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	7. *Identico*.
	Capo III-*bis* **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA**
Articolo 14. *(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)* 1. All'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie - Doctoral Networks (MSCA -DN) ».	Articolo 14. *(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore ricerca)* 1. *Identico*.

2. Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, sono destinati 9,5 milioni euro per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e alla Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.	2. Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai parter europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programm Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di innovazione con i Paesi *partner* nell'ambito del Piano Ma l'Africa, sono destinati 9,5 milioni **di** euro per l'anno 202 cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell' dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA - Partn for Research and Innovation in the Mediterranean Area e Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progett ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano per l'Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologich oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo sp conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026- nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione d Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo Ministero dell'università e della ricerca.
3. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera *b)* aggiungere, infine, il seguente periodo: « . Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale tecnico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalità**,** previste dal terzo periodo, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale**;** ».	3. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 20 234, alla lettera *b)* **è aggiunto**, **in fine**, il seguente period fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del person tecnico**-**amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime fi previste dal terzo periodo, negli importi da **definire** nell' del contratto collettivo nazionale ».
	3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novemb n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente: **« *3-bis*. Non è richiesto il parere della commissione di comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che s risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, programmi di ricerca dello *European Research Counc* o di finanziamenti relativi al programma del Fondo it per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio d osta da parte del Ministro vigilante ».** **3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, converti modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a deco dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione de personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici d previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della le dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, te periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono de**

per il 50 per cento all'integrazione delle componenti d
trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, neg
importi da definire nell'ambito del contratto collettivo
nazionale.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*
Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*
Zangrillo *, Ministro della pubblica amministrazione*
Foti, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*
Visto, *il Guardasigilli:* Nordio

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
16 novembre 2026
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (2053)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, CASTELLONE, ALOISIO, MAIORINO, PIRRO, GAUDIANO, Sabrina LICHERI, LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2053 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonché in materia di formazione superiore e ricerca»*;*

premesso che:

si tratta di un decreto sbilanciato che assembla misure le più diverse e che tuttavia paga pegno, in particolare, con gli articoli 12 e 13 che mostrano,

oltre a una visione miope e strumentale, vòlta a catturare un facile, immediato consenso, la faccia più esposta dell'odierno conformismo;

le reali urgenze della Scuola sono edifici sicuri e vivibili, personale stabile, diritto di chi ci lavora ad abitare nella città in cui insegna. Non vi è alcuna urgenza che riguardi la nazionalità dei nostri figli. In tal modo la Scuola non viene più considerata come il luogo in cui vengono rimossi gli ostacoli linguistici, sociali e culturali che impediscono od ostacolano la partecipazione. Bensì è rappresentata come il luogo nel quale l'eccedenza presunta di alcuni gruppi deve essere segnalata, redistribuita, sanzionata o contenuta entro una soglia numerica proporzionata.

In sintesi è una impostazione quantomeno costituzionalmente problematica perché crea un «surrogato»: sostituendo cioè all'eguaglianza sostanziale una logica di normalizzazione della discriminazione;

tuttavia ciò che emerge primariamente dal testo, anche a una lettura frettolosa è la penuria di risorse che impedisce - fuori dal gioco del quindici e dagli spostamenti strategici da un cassetto all'altro dello stesso mobile -, la piena realizzazione dei progetti e della materia messa in campo e fatta agire. Tutto ciò vale per il sostegno e per la disabilità, per il problema della formulazione del PEI e dell'inclusione che vi sottostà, ma anche per l'edilizia scolastica, per la filiera tecnica e professionale, per l'Università (che ha definitivamente assunto i lineamenti del vecchio liceo.) e per la ricerca;

dal principio della Legislatura l'«identità» e l'«egemonia culturale» sono (e continuano a essere.) le due grandi preoccupazioni della Maggioranza di Governo: due aspetti che sottostanno al mondo della formazione, dell'istruzione e della cultura e che, una volta di più, appaiono senza risposta;

una Maggioranza che, nell'alveo di Istruzione, Università e Ricerca ben poco ha fatto nel corso d'una legislatura, prossima ormai al tramonto e che - al netto del primato di durata - può vantare ben poco. ma che ha sempre anteposto l'alibi del «chi ci ha preceduto» come un disco rotto - e che, in particolare, a quattro anni abbondanti dal taglio del nastro, diviene stucchevole -, segnalandosi solo per la sordità alle richieste che provengono dal mondo della Scuola nel suo complesso: dagli studenti e dalle loro famiglie, dai docenti e dal personale ATA;

dal «decreto Rave», che ha inaugurato la legislatura, al decreto Caivano, dal «dimensionamento scolastico» ai tagli strutturali confermati da ultimo nella legge di Bilancio, dagli alunni con alto potenziale cognitivo ai «giochi senza frontiere della gioventù» e ai nuovi criteri di valutazione degli studenti. Dai ritardi nella filiera tecnologica-professionale - ancora una volta sotto la lente del Legislatore, al *flop* del ben più vagheggiato che realizzato liceo del «*made in Italy*», alla insistita «fuga dei cervelli» cui non si riescono a opporre misure strutturali, dal nuovo esame di maturità ai tentativi di riscrivere i programmi (solo di qualche giorno fa, com'è ampiamente noto, la polemica accesa dal ministro Valditara contro gli autori e l'editore di un manuale di storia, di cui ha chiesto il ritiro). Dalle «competenze non cognitive» alla mancanza di volontà di attraversare, con gli strumenti possibili e una ragio-

nevole approssimazione, quel territorio fragile e variegato che è l'intelligenza emotiva, non privo di scarti, scorciatoie, proiezioni e ischemie. Un continente spesso pervaso dal vuoto giovanile e dal buio del futuro, da quell'oscurarsi, cioè, del futuro come promessa in un futuro come minaccia, in cui si trovano a vivere fin troppi giovani e giovanissimi, insidiato da forme di prevaricazione e bullismo e soprattutto da un analfabetismo emotivo e sentimentale che si traduce troppo spesso - non serve neanche ripeterlo per quant'è tristemente viva e presente l'emergenza dei femminicidi - in una odiosa, risorgente quanto ripetuta violenza di genere;

così come si studia il latino, non per imparare il latino ma per imparare a studiare, così la Scuola - per via generale, esattamente come la cultura -, non è tanto una «cosa», ma deve essere considerata attraverso un approccio ben più ampio, come «un modo di fare le cose». Senza per questo, beninteso, farne necessariamente la palestra di un amor patrio (miope e presbite a un tempo) o di un'«emotività stupíta» e d'uno sperimentalismo incontrollato e senza freni, al pari dell'isolotto del dottor Moreau, in cui bearsi di esperimenti e chimere;

la realtà è che servono più docenti, mediatori culturali, laboratori linguistici, strumenti per l'inclusione, risorse e personale. La *London Renaissance* è cominciata non a caso dalle biblioteche di quartiere che - attraverso lo strumento della lingua e della cultura come propulsori di integrazione - hanno significato veri avamposti di inclusione e una polizza assicurativa contro il disagio sociale;

purtroppo, nel nostro caso, non c'è visione, prospettiva messa a fuoco.

Scuola, Università, Ricerca, eterne malate della società, appaiono sempre meno inclusive e competitive... Sorge il sospetto che esse siano morte, che l'apocalisse sia già passata, che siano già state condannate e giudicate, e che il caos in cui versiamo non sia quello in cui tutto è possibile, come continua a raccontarci il Governo, ma quello viceversa in cui più niente lo è;

è chiaro che si potesse fare diversamente. Che si poteva far meglio. Ma il punto è che manca un progetto-Scuola, una visione strategica realmente capace di promuovere politiche idonee a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio, in attuazione del dettato costituzionale, per migliorare l'offerta formativa ad ampio raggio. Una deriva che consenta di garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti, in contrasto crescente alla dispersione scolastica, assieme alla riduzione della povertà educativa e dei divari territoriali, anche attraverso l'estensione del tempo pieno;

ma ciò che è più grave è che - al netto delle buone intenzioni - non si ravvisa nei fatti alcuna volontà di rimettere al centro Istruzione e Cultura (anche nelle derivazioni, dirette e indirette, quali inclusione sociale, istruzione tecnica superiore, Afam, formazione permanente, cinema, ripensare i linguaggi artistici, gli «spazi» dello spettacolo, i luoghi museali, ecc.), per farne il presupposto e il vero motore di una rinascita e di un possibile «nuovo umanesimo», per sottrarre, *in primis* la Scuola, a quell'insistito, progressivo e co-

stante, "svuotamento" che il lavoro intellettuale insieme con il corpo docente nel suo complesso hanno subíto circa la propria funzione e la rappresentatività sociale del proprio ruolo;

il MoVimento 5 Stelle, più che nel «merito» considerato astrattamente, ha sempre creduto in un'idea di Scuola dove «nessuno resta indietro»: ed ecco perché ha sempre privilegiato un'idea pubblica di Scuola e di «servizio», in cui a tutti siano date le stesse possibilità, per garantire che ciascuno - senza restrizioni o esclusioni - possa ricevere una formazione adeguata.

In sintesi: la «Scuola» siamo noi, nessuno si senta escluso.;

e tuttavia saltano agli occhi la Scuola eterno fanalino di coda per cui non si riescono a reperire risorse al di fuori del suo stesso orto, questo essere costretti, cioè, sempre in un'ottica emergenziale come in un sistema di scatole cinesi per cui il necessario, che spesso si rivela insufficiente per sanare le criticità che affiorano, viene sottratto a un'emergenza per essere destinato alla successiva: è il caso, macroscopico, delle risorse previste per sostenere il contrasto del cyberbullismo reperite a valere sul fondo destinato all'educazione al rispetto e al contrasto della violenza di genere;

saltano agli occhi, tanto appare evidente, non solo la discutibile urgenza del decreto in oggetto, quanto la mascheratura e un'operazione di facciata che istituisce una logica di normalizzazione della discriminazione, che ben poco ha a che vedere con quelle necessità e urgenze, e con quella discontinuità di cui l'intero universo della formazione avrebbe bisogno: realizzare ambienti di apprendimento innovativi, potenziare l'offerta culturale, favorire l'inclusione sociale,

tutto ciò premesso delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2053.

QP2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2053, recante conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170,

premesso che,

la Costituzione riconosce nell'istruzione un diritto fondamentale della persona e uno degli strumenti essenziali attraverso i quali la Repubblica realizza il principio di uguaglianza sostanziale, promuove il pieno sviluppo della personalità e rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

gli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione delineano un modello di scuola pubblica fondato sull'universalità del diritto all'istruzione, sulla libertà dell'insegnamento, sul pluralismo culturale e sull'obbligo delle istituzioni di

assicurare a tutte e a tutti condizioni effettive di accesso e partecipazione alla vita scolastica, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, economiche e culturali;

la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che il diritto all'istruzione, con particolare riferimento agli alunni con disabilità, non può essere compresso attraverso scelte organizzative o finanziarie tali da comprometterne il nucleo essenziale, richiamando la necessità di garantire l'effettività delle prestazioni indispensabili all'inclusione scolastica, come evidenziato, tra le altre, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 2010 e n. 275 del 2016;

il provvedimento in esame, pur dichiarando di perseguire finalità di semplificazione amministrativa, inclusione scolastica e promozione dell'integrazione, introduce disposizioni che sollevano rilevanti dubbi di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e tutela effettiva del diritto all'istruzione;

Considerato che,

- In relazione all'articolo 1, concernente l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità,

la disciplina relativa alla predisposizione e all'aggiornamento del Piano educativo individualizzato e alla determinazione delle ore di sostegno presenta profili di criticità nella misura in cui il mantenimento prioritario delle risorse precedentemente assegnate, unitamente al riferimento alla disponibilità degli organici, rischia di condizionare l'individuazione e l'effettiva erogazione delle misure necessarie alla realizzazione del progetto educativo individualizzato;

il diritto all'inclusione scolastica, tutelato dagli articoli 2, 3, 34 e 38 della Costituzione, impone che il fabbisogno educativo sia determinato sulla base delle condizioni effettive dell'alunno e del contesto scolastico e che le conseguenti decisioni amministrative siano orientate a garantirne la piena attuazione;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha riconosciuto l'esigenza di assicurare un nucleo indefettibile di garanzie per gli alunni con disabilità e, con la sentenza n. 275 del 2016, ha ribadito che le esigenze di bilancio non possono prevalere sulla garanzia dei diritti incomprimibili;

pur contemplando la disposizione la possibilità di aggiornamenti e modifiche motivate, l'assetto normativo prospettato non appare accompagnato da garanzie sufficientemente esplicite circa la necessaria corrispondenza tra il fabbisogno individuato nel Piano educativo individualizzato e le risorse professionali concretamente assicurate;

- In relazione all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, concernente l'integrazione scolastica e l'alfabetizzazione linguistica dei genitori stranieri,

la disposizione stabilisce che le istituzioni scolastiche segnalino ai servizi sociali territorialmente competenti i casi nei quali persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale osta-

colino l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo dei figli, prevedendo successivamente percorsi di alfabetizzazione linguistica e, in caso di persistente inadempimento, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 200 a 1.000 euro;

tale disciplina introduce un trattamento differenziato fondato sulla condizione di cittadinanza straniera e sulle difficoltà linguistiche, la cui ragionevolezza deve essere valutata alla luce degli articoli 2, 3, 30 e 34 della Costituzione;

la conoscenza della lingua italiana costituisce indubbiamente un fattore importante per la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, ma la sua promozione dovrebbe essere perseguita prioritariamente attraverso strumenti di sostegno, mediazione linguistico-culturale e accesso effettivo ai servizi educativi;

il meccanismo previsto dal decreto rischia, invece, di attribuire alle difficoltà linguistiche una rilevanza amministrativa e sanzionatoria sproporzionata, senza considerare adeguatamente la pluralità delle condizioni sociali, lavorative e familiari che possono ostacolare la frequenza dei percorsi formativi;

la previsione di alcune cause di esenzione e di giustificazione dell'inadempimento non appare sufficiente a superare ogni dubbio circa la proporzionalità della misura, soprattutto in relazione alla sua possibile incidenza sui nuclei familiari economicamente e socialmente più vulnerabili;

ne deriva il rischio che un intervento dichiaratamente finalizzato all'integrazione produca effetti di stigmatizzazione e allontanamento delle famiglie dalle istituzioni scolastiche, in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;

- In relazione all'articolo 12, commi 4, 5 e 6, concernente il divieto di partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto e il relativo apparato sanzionatorio,

la disposizione introduce il divieto di partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con modalità che non consentano il riconoscimento della persona, salvo le eccezioni espressamente previste, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro e disponendo che, qualora la violazione sia commessa da un minore, la sanzione si applichi all'esercente la responsabilità genitoriale;

pur riconoscendo la legittimità delle esigenze di identificazione e sicurezza all'interno degli ambienti scolastici, la previsione solleva rilevanti dubbi di ragionevolezza e proporzionalità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, anche in relazione alla libertà religiosa tutelata dall'articolo 19 e al diritto all'istruzione garantito dall'articolo 34;

la formulazione del divieto, estesa indistintamente alle attività curricolari ed extracurricolari, non prevede un'esplicita graduazione delle misure in relazione alle circostanze concrete, alle finalità della condotta e alla possibilità di ricorrere a modalità di identificazione meno restrittive;

particolarmente delicata risulta l'applicazione della sanzione all'esercente la responsabilità genitoriale per una violazione commessa dal minore, in assenza di una specifica disciplina che valorizzi espressamente le circostanze individuali e le possibili modalità educative di prevenzione della condotta;

la legittimità dell'obiettivo di identificazione non esonera il legislatore dall'obbligo di predisporre strumenti proporzionati e rispettosi dei diritti fondamentali, evitando che misure di carattere generale possano produrre effetti indirettamente discriminatori o dissuasivi rispetto alla partecipazione alla vita scolastica;

- In relazione all'articolo 13, concernente la composizione delle classi nei contesti multiculturali,

la disposizione introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un limite del 30 per cento per determinate categorie di alunni e studenti con cittadinanza non italiana nelle classi iniziali della scuola primaria e secondaria, individuate sulla base della cittadinanza, del luogo di nascita e della precedente frequenza del sistema scolastico nazionale;

il superamento della soglia comporta l'adozione di misure organizzative volte a distribuire gli studenti tra istituzioni scolastiche viciniori, pur nel rispetto del principio di prossimità al domicilio e delle specifiche esigenze familiari considerate dalla norma;

la disciplina solleva rilevanti dubbi di compatibilità con gli articoli 3 e 34 della Costituzione, nella misura in cui introduce una differenziazione del trattamento scolastico fondata su criteri che non coincidono necessariamente con le effettive competenze linguistiche, con il livello degli apprendimenti o con i bisogni educativi individuali;

la cittadinanza e il percorso scolastico pregresso, pur potendo costituire elementi conoscitivi, non rappresentano di per sé indicatori sufficienti a giustificare una distribuzione obbligata degli studenti, indipendentemente dalla concreta situazione educativa;

il principio di uguaglianza sostanziale impone di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione all'istruzione, mentre l'introduzione di soglie quantitative rigide rischia di trasformare condizioni personali e biografiche in fattori di differenziazione nell'accesso alle istituzioni scolastiche;

la previsione di un limite uniforme sul territorio nazionale, senza un'adeguata considerazione delle caratteristiche demografiche e sociali dei diversi contesti, rischia inoltre di produrre effetti irragionevoli proprio nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di famiglie provenienti da contesti migratori;

la distribuzione degli studenti tra scuole vicine, pur accompagnata dal richiamo al principio di prossimità, può incidere sulla continuità educativa, sulle relazioni sociali e sulle condizioni concrete di esercizio del diritto allo studio, specialmente nei territori nei quali più istituzioni scolastiche si trovino contemporaneamente nelle condizioni previste dalla disposizione;

il decreto prevede risorse per il potenziamento extracurricolare delle competenze linguistiche nelle istituzioni scolastiche che non riescano a rispettare le soglie stabilite, ma tale intervento non supera i dubbi sulla ragionevolezza della scelta di assumere un criterio quantitativo come strumento centrale di regolazione della composizione delle classi;

- In relazione all'articolo 13, comma 6, concernente l'inserimento degli studenti con cittadinanza non italiana nelle classi,

la disposizione modifica l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, eliminando il riferimento ordinario all'iscrizione nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo diversa deliberazione del collegio dei docenti, e sostituendolo con la previsione dell'iscrizione nella classe individuata dal collegio dei docenti;

tale modifica incide su un principio di particolare rilievo pedagogico e inclusivo, poiché l'inserimento nella classe corrispondente all'età costituisce una garanzia di socializzazione tra pari e di continuità del percorso di crescita;

la nuova formulazione amplia la discrezionalità nella collocazione scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana, senza mantenere espressamente il criterio ordinario dell'età anagrafica quale parametro di riferimento;

ne deriva il rischio che le difficoltà linguistiche o la provenienza da sistemi scolastici differenti possano determinare inserimenti in classi inferiori rispetto all'età, con conseguenze sul percorso educativo e sulle opportunità di integrazione;

la disposizione appare pertanto suscettibile di determinare trattamenti differenziati non sufficientemente ancorati a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e individualizzazione, in possibile contrasto con gli articoli 3 e 34 della Costituzione;

Considerato, altresì, che,

il ricorso alla decretazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, presuppone la sussistenza di casi straordinari di necessità e urgenza e richiede che le disposizioni introdotte presentino una giustificazione coerente con tali presupposti;

il decreto in esame contiene interventi eterogenei per oggetto, destinatari e orizzonte temporale, comprendendo misure di organizzazione scolastica, modifiche ordinamentali, disposizioni sanzionatorie, interventi sul personale e norme relative al sistema universitario e della ricerca;

in particolare, l'articolo 13 introduce una disciplina destinata a trovare applicazione, per quanto riguarda la formazione delle classi iniziali, soltanto dall'anno scolastico 2027/2028, mentre altre disposizioni incidono stabilmente sull'ordinamento scolastico;

pur non costituendo il differimento temporale dell'efficacia di una disposizione, di per sé, un elemento sufficiente a escludere la necessità e l'urgenza, la presenza di interventi strutturali e di misure destinate a operare in un orizzonte successivo impone una rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza;

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha riconosciuto la sindacabilità dell'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza e, con la sentenza n. 22 del 2012, ha ribadito l'importanza del requisito di omogeneità quale elemento di coerenza dell'intervento normativo d'urgenza;

nel caso in esame, la pluralità delle materie disciplinate e la natura strutturale di alcune innovazioni sollevano dubbi circa la riconducibilità dell'intero impianto normativo a un quadro unitario di straordinaria necessità e urgenza, soprattutto laddove vengono introdotte modifiche destinate a incidere durevolmente sui diritti degli studenti e sull'organizzazione del sistema scolastico;

Ritenuto che,

l'insieme delle disposizioni richiamate evidenzi una tensione significativa tra le finalità dichiarate di inclusione e integrazione e gli strumenti normativi concretamente adottati;

la tutela dei diritti fondamentali degli studenti, delle persone con disabilità e delle famiglie non possa essere affidata a meccanismi che rischiano di subordinare i bisogni educativi a vincoli organizzativi, di utilizzare la cittadinanza quale criterio di differenziazione scolastica o di privilegiare strumenti sanzionatori rispetto agli interventi di sostegno;

la scuola pubblica, quale istituzione fondamentale della Repubblica, debba operare secondo i principi di uguaglianza sostanziale, inclusione, libertà dell'insegnamento e piena accessibilità dell'istruzione, garantendo che le differenze personali, linguistiche e culturali non si traducano in condizioni di svantaggio;

le criticità evidenziate, considerate nella loro portata complessiva, sollevino dubbi di legittimità costituzionale che investono disposizioni centrali del provvedimento e che non possono essere ricondotti a mere divergenze di indirizzo politico;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge A.S. 2053.

1.2.4. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
17 novembre 2026
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (2053)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, CASTELLONE, ALOISIO, MAIORINO, PIRRO, GAUDIANO, Sabrina LICHERI, LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2053 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonché in materia di formazione superiore e ricerca»*;*

premesso che:

si tratta di un decreto sbilanciato che assembla misure le più diverse e che tuttavia paga pegno, in particolare, con gli articoli 12 e 13 che mostrano,

oltre a una visione miope e strumentale, vòlta a catturare un facile, immediato consenso, la faccia più esposta dell'odierno conformismo;

le reali urgenze della Scuola sono edifici sicuri e vivibili, personale stabile, diritto di chi ci lavora ad abitare nella città in cui insegna. Non vi è alcuna urgenza che riguardi la nazionalità dei nostri figli. In tal modo la Scuola non viene più considerata come il luogo in cui vengono rimossi gli ostacoli linguistici, sociali e culturali che impediscono od ostacolano la partecipazione. Bensì è rappresentata come il luogo nel quale l'eccedenza presunta di alcuni gruppi deve essere segnalata, redistribuita, sanzionata o contenuta entro una soglia numerica proporzionata.

In sintesi è una impostazione quantomeno costituzionalmente problematica perché crea un «surrogato»: sostituendo cioè all'eguaglianza sostanziale una logica di normalizzazione della discriminazione;

tuttavia ciò che emerge primariamente dal testo, anche a una lettura frettolosa è la penuria di risorse che impedisce - fuori dal gioco del quindici e dagli spostamenti strategici da un cassetto all'altro dello stesso mobile -, la piena realizzazione dei progetti e della materia messa in campo e fatta agire. Tutto ciò vale per il sostegno e per la disabilità, per il problema della formulazione del PEI e dell'inclusione che vi sottostà, ma anche per l'edilizia scolastica, per la filiera tecnica e professionale, per l'Università (che ha definitivamente assunto i lineamenti del vecchio liceo.) e per la ricerca;

dal principio della Legislatura l'«identità» e l'«egemonia culturale» sono (e continuano a essere.) le due grandi preoccupazioni della Maggioranza di Governo: due aspetti che sottostanno al mondo della formazione, dell'istruzione e della cultura e che, una volta di più, appaiono senza risposta;

una Maggioranza che, nell'alveo di Istruzione, Università e Ricerca ben poco ha fatto nel corso d'una legislatura, prossima ormai al tramonto e che - al netto del primato di durata - può vantare ben poco. ma che ha sempre anteposto l'alibi del «chi ci ha preceduto» come un disco rotto - e che, in particolare, a quattro anni abbondanti dal taglio del nastro, diviene stucchevole -, segnalandosi solo per la sordità alle richieste che provengono dal mondo della Scuola nel suo complesso: dagli studenti e dalle loro famiglie, dai docenti e dal personale ATA;

dal «decreto Rave», che ha inaugurato la legislatura, al decreto Caivano, dal «dimensionamento scolastico» ai tagli strutturali confermati da ultimo nella legge di Bilancio, dagli alunni con alto potenziale cognitivo ai «giochi senza frontiere della gioventù» e ai nuovi criteri di valutazione degli studenti. Dai ritardi nella filiera tecnologica-professionale - ancora una volta sotto la lente del Legislatore, al *flop* del ben più vagheggiato che realizzato liceo del «*made in Italy*», alla insistita «fuga dei cervelli» cui non si riescono a opporre misure strutturali, dal nuovo esame di maturità ai tentativi di riscrivere i programmi (solo di qualche giorno fa, com'è ampiamente noto, la polemica accesa dal ministro Valditara contro gli autori e l'editore di un manuale di storia, di cui ha chiesto il ritiro). Dalle «competenze non cognitive» alla mancanza di volontà di attraversare, con gli strumenti possibili e una ragio-

nevole approssimazione, quel territorio fragile e variegato che è l'intelligenza emotiva, non privo di scarti, scorciatoie, proiezioni e ischemie. Un continente spesso pervaso dal vuoto giovanile e dal buio del futuro, da quell'oscurarsi, cioè, del futuro come promessa in un futuro come minaccia, in cui si trovano a vivere fin troppi giovani e giovanissimi, insidiato da forme di prevaricazione e bullismo e soprattutto da un analfabetismo emotivo e sentimentale che si traduce troppo spesso - non serve neanche ripeterlo per quant'è tristemente viva e presente l'emergenza dei femminicidi - in una odiosa, risorgente quanto ripetuta violenza di genere;

così come si studia il latino, non per imparare il latino ma per imparare a studiare, così la Scuola - per via generale, esattamente come la cultura -, non è tanto una «cosa», ma deve essere considerata attraverso un approccio ben più ampio, come «un modo di fare le cose». Senza per questo, beninteso, farne necessariamente la palestra di un amor patrio (miope e presbite a un tempo) o di un'«emotività stupíta» e d'uno sperimentalismo incontrollato e senza freni, al pari dell'isolotto del dottor Moreau, in cui bearsi di esperimenti e chimere;

la realtà è che servono più docenti, mediatori culturali, laboratori linguistici, strumenti per l'inclusione, risorse e personale. La *London Renaissance* è cominciata non a caso dalle biblioteche di quartiere che - attraverso lo strumento della lingua e della cultura come propulsori di integrazione - hanno significato veri avamposti di inclusione e una polizza assicurativa contro il disagio sociale;

purtroppo, nel nostro caso, non c'è visione, prospettiva messa a fuoco.

Scuola, Università, Ricerca, eterne malate della società, appaiono sempre meno inclusive e competitive... Sorge il sospetto che esse siano morte, che l'apocalisse sia già passata, che siano già state condannate e giudicate, e che il caos in cui versiamo non sia quello in cui tutto è possibile, come continua a raccontarci il Governo, ma quello viceversa in cui più niente lo è;

è chiaro che si potesse fare diversamente. Che si poteva far meglio. Ma il punto è che manca un progetto-Scuola, una visione strategica realmente capace di promuovere politiche idonee a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio, in attuazione del dettato costituzionale, per migliorare l'offerta formativa ad ampio raggio. Una deriva che consenta di garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti, in contrasto crescente alla dispersione scolastica, assieme alla riduzione della povertà educativa e dei divari territoriali, anche attraverso l'estensione del tempo pieno;

ma ciò che è più grave è che - al netto delle buone intenzioni - non si ravvisa nei fatti alcuna volontà di rimettere al centro Istruzione e Cultura (anche nelle derivazioni, dirette e indirette, quali inclusione sociale, istruzione tecnica superiore, Afam, formazione permanente, cinema, ripensare i linguaggi artistici, gli «spazi» dello spettacolo, i luoghi museali, ecc.), per farne il presupposto e il vero motore di una rinascita e di un possibile «nuovo umanesimo», per sottrarre, *in primis* la Scuola, a quell'insistito, progressivo e co-

stante, "svuotamento" che il lavoro intellettuale insieme con il corpo docente nel suo complesso hanno subíto circa la propria funzione e la rappresentatività sociale del proprio ruolo;

il MoVimento 5 Stelle, più che nel «merito» considerato astrattamente, ha sempre creduto in un'idea di Scuola dove «nessuno resta indietro»: ed ecco perché ha sempre privilegiato un'idea pubblica di Scuola e di «servizio», in cui a tutti siano date le stesse possibilità, per garantire che ciascuno - senza restrizioni o esclusioni - possa ricevere una formazione adeguata.

In sintesi: la «Scuola» siamo noi, nessuno si senta escluso.;

e tuttavia saltano agli occhi la Scuola eterno fanalino di coda per cui non si riescono a reperire risorse al di fuori del suo stesso orto, questo essere costretti, cioè, sempre in un'ottica emergenziale come in un sistema di scatole cinesi per cui il necessario, che spesso si rivela insufficiente per sanare le criticità che affiorano, viene sottratto a un'emergenza per essere destinato alla successiva: è il caso, macroscopico, delle risorse previste per sostenere il contrasto del cyberbullismo reperite a valere sul fondo destinato all'educazione al rispetto e al contrasto della violenza di genere;

saltano agli occhi, tanto appare evidente, non solo la discutibile urgenza del decreto in oggetto, quanto la mascheratura e un'operazione di facciata che istituisce una logica di normalizzazione della discriminazione, che ben poco ha a che vedere con quelle necessità e urgenze, e con quella discontinuità di cui l'intero universo della formazione avrebbe bisogno: realizzare ambienti di apprendimento innovativi, potenziare l'offerta culturale, favorire l'inclusione sociale,

tutto ciò premesso delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2053.

QP2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2053, recante conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170,

premesso che,

la Costituzione riconosce nell'istruzione un diritto fondamentale della persona e uno degli strumenti essenziali attraverso i quali la Repubblica realizza il principio di uguaglianza sostanziale, promuove il pieno sviluppo della personalità e rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

gli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione delineano un modello di scuola pubblica fondato sull'universalità del diritto all'istruzione, sulla libertà dell'insegnamento, sul pluralismo culturale e sull'obbligo delle istituzioni di

assicurare a tutte e a tutti condizioni effettive di accesso e partecipazione alla vita scolastica, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, economiche e culturali;

la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che il diritto all'istruzione, con particolare riferimento agli alunni con disabilità, non può essere compresso attraverso scelte organizzative o finanziarie tali da comprometterne il nucleo essenziale, richiamando la necessità di garantire l'effettività delle prestazioni indispensabili all'inclusione scolastica, come evidenziato, tra le altre, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 2010 e n. 275 del 2016;

il provvedimento in esame, pur dichiarando di perseguire finalità di semplificazione amministrativa, inclusione scolastica e promozione dell'integrazione, introduce disposizioni che sollevano rilevanti dubbi di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e tutela effettiva del diritto all'istruzione;

Considerato che,

- In relazione all'articolo 1, concernente l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità,

la disciplina relativa alla predisposizione e all'aggiornamento del Piano educativo individualizzato e alla determinazione delle ore di sostegno presenta profili di criticità nella misura in cui il mantenimento prioritario delle risorse precedentemente assegnate, unitamente al riferimento alla disponibilità degli organici, rischia di condizionare l'individuazione e l'effettiva erogazione delle misure necessarie alla realizzazione del progetto educativo individualizzato;

il diritto all'inclusione scolastica, tutelato dagli articoli 2, 3, 34 e 38 della Costituzione, impone che il fabbisogno educativo sia determinato sulla base delle condizioni effettive dell'alunno e del contesto scolastico e che le conseguenti decisioni amministrative siano orientate a garantirne la piena attuazione;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha riconosciuto l'esigenza di assicurare un nucleo indefettibile di garanzie per gli alunni con disabilità e, con la sentenza n. 275 del 2016, ha ribadito che le esigenze di bilancio non possono prevalere sulla garanzia dei diritti incomprimibili;

pur contemplando la disposizione la possibilità di aggiornamenti e modifiche motivate, l'assetto normativo prospettato non appare accompagnato da garanzie sufficientemente esplicite circa la necessaria corrispondenza tra il fabbisogno individuato nel Piano educativo individualizzato e le risorse professionali concretamente assicurate;

- In relazione all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, concernente l'integrazione scolastica e l'alfabetizzazione linguistica dei genitori stranieri,

la disposizione stabilisce che le istituzioni scolastiche segnalino ai servizi sociali territorialmente competenti i casi nei quali persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale osta-

colino l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo dei figli, prevedendo successivamente percorsi di alfabetizzazione linguistica e, in caso di persistente inadempimento, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 200 a 1.000 euro;

tale disciplina introduce un trattamento differenziato fondato sulla condizione di cittadinanza straniera e sulle difficoltà linguistiche, la cui ragionevolezza deve essere valutata alla luce degli articoli 2, 3, 30 e 34 della Costituzione;

la conoscenza della lingua italiana costituisce indubbiamente un fattore importante per la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, ma la sua promozione dovrebbe essere perseguita prioritariamente attraverso strumenti di sostegno, mediazione linguistico-culturale e accesso effettivo ai servizi educativi;

il meccanismo previsto dal decreto rischia, invece, di attribuire alle difficoltà linguistiche una rilevanza amministrativa e sanzionatoria sproporzionata, senza considerare adeguatamente la pluralità delle condizioni sociali, lavorative e familiari che possono ostacolare la frequenza dei percorsi formativi;

la previsione di alcune cause di esenzione e di giustificazione dell'inadempimento non appare sufficiente a superare ogni dubbio circa la proporzionalità della misura, soprattutto in relazione alla sua possibile incidenza sui nuclei familiari economicamente e socialmente più vulnerabili;

ne deriva il rischio che un intervento dichiaratamente finalizzato all'integrazione produca effetti di stigmatizzazione e allontanamento delle famiglie dalle istituzioni scolastiche, in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;

- In relazione all'articolo 12, commi 4, 5 e 6, concernente il divieto di partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto e il relativo apparato sanzionatorio,

la disposizione introduce il divieto di partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con modalità che non consentano il riconoscimento della persona, salvo le eccezioni espressamente previste, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro e disponendo che, qualora la violazione sia commessa da un minore, la sanzione si applichi all'esercente la responsabilità genitoriale;

pur riconoscendo la legittimità delle esigenze di identificazione e sicurezza all'interno degli ambienti scolastici, la previsione solleva rilevanti dubbi di ragionevolezza e proporzionalità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, anche in relazione alla libertà religiosa tutelata dall'articolo 19 e al diritto all'istruzione garantito dall'articolo 34;

la formulazione del divieto, estesa indistintamente alle attività curricolari ed extracurricolari, non prevede un'esplicita graduazione delle misure in relazione alle circostanze concrete, alle finalità della condotta e alla possibilità di ricorrere a modalità di identificazione meno restrittive;

particolarmente delicata risulta l'applicazione della sanzione all'esercente la responsabilità genitoriale per una violazione commessa dal minore, in assenza di una specifica disciplina che valorizzi espressamente le circostanze individuali e le possibili modalità educative di prevenzione della condotta;

la legittimità dell'obiettivo di identificazione non esonera il legislatore dall'obbligo di predisporre strumenti proporzionati e rispettosi dei diritti fondamentali, evitando che misure di carattere generale possano produrre effetti indirettamente discriminatori o dissuasivi rispetto alla partecipazione alla vita scolastica;

- In relazione all'articolo 13, concernente la composizione delle classi nei contesti multiculturali,

la disposizione introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un limite del 30 per cento per determinate categorie di alunni e studenti con cittadinanza non italiana nelle classi iniziali della scuola primaria e secondaria, individuate sulla base della cittadinanza, del luogo di nascita e della precedente frequenza del sistema scolastico nazionale;

il superamento della soglia comporta l'adozione di misure organizzative volte a distribuire gli studenti tra istituzioni scolastiche viciniori, pur nel rispetto del principio di prossimità al domicilio e delle specifiche esigenze familiari considerate dalla norma;

la disciplina solleva rilevanti dubbi di compatibilità con gli articoli 3 e 34 della Costituzione, nella misura in cui introduce una differenziazione del trattamento scolastico fondata su criteri che non coincidono necessariamente con le effettive competenze linguistiche, con il livello degli apprendimenti o con i bisogni educativi individuali;

la cittadinanza e il percorso scolastico pregresso, pur potendo costituire elementi conoscitivi, non rappresentano di per sé indicatori sufficienti a giustificare una distribuzione obbligata degli studenti, indipendentemente dalla concreta situazione educativa;

il principio di uguaglianza sostanziale impone di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione all'istruzione, mentre l'introduzione di soglie quantitative rigide rischia di trasformare condizioni personali e biografiche in fattori di differenziazione nell'accesso alle istituzioni scolastiche;

la previsione di un limite uniforme sul territorio nazionale, senza un'adeguata considerazione delle caratteristiche demografiche e sociali dei diversi contesti, rischia inoltre di produrre effetti irragionevoli proprio nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di famiglie provenienti da contesti migratori;

la distribuzione degli studenti tra scuole vicine, pur accompagnata dal richiamo al principio di prossimità, può incidere sulla continuità educativa, sulle relazioni sociali e sulle condizioni concrete di esercizio del diritto allo studio, specialmente nei territori nei quali più istituzioni scolastiche si trovino contemporaneamente nelle condizioni previste dalla disposizione;

il decreto prevede risorse per il potenziamento extracurricolare delle competenze linguistiche nelle istituzioni scolastiche che non riescano a rispettare le soglie stabilite, ma tale intervento non supera i dubbi sulla ragionevolezza della scelta di assumere un criterio quantitativo come strumento centrale di regolazione della composizione delle classi;

- In relazione all'articolo 13, comma 6, concernente l'inserimento degli studenti con cittadinanza non italiana nelle classi,

la disposizione modifica l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, eliminando il riferimento ordinario all'iscrizione nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo diversa deliberazione del collegio dei docenti, e sostituendolo con la previsione dell'iscrizione nella classe individuata dal collegio dei docenti;

tale modifica incide su un principio di particolare rilievo pedagogico e inclusivo, poiché l'inserimento nella classe corrispondente all'età costituisce una garanzia di socializzazione tra pari e di continuità del percorso di crescita;

la nuova formulazione amplia la discrezionalità nella collocazione scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana, senza mantenere espressamente il criterio ordinario dell'età anagrafica quale parametro di riferimento;

ne deriva il rischio che le difficoltà linguistiche o la provenienza da sistemi scolastici differenti possano determinare inserimenti in classi inferiori rispetto all'età, con conseguenze sul percorso educativo e sulle opportunità di integrazione;

la disposizione appare pertanto suscettibile di determinare trattamenti differenziati non sufficientemente ancorati a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e individualizzazione, in possibile contrasto con gli articoli 3 e 34 della Costituzione;

Considerato, altresì, che,

il ricorso alla decretazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, presuppone la sussistenza di casi straordinari di necessità e urgenza e richiede che le disposizioni introdotte presentino una giustificazione coerente con tali presupposti;

il decreto in esame contiene interventi eterogenei per oggetto, destinatari e orizzonte temporale, comprendendo misure di organizzazione scolastica, modifiche ordinamentali, disposizioni sanzionatorie, interventi sul personale e norme relative al sistema universitario e della ricerca;

in particolare, l'articolo 13 introduce una disciplina destinata a trovare applicazione, per quanto riguarda la formazione delle classi iniziali, soltanto dall'anno scolastico 2027/2028, mentre altre disposizioni incidono stabilmente sull'ordinamento scolastico;

pur non costituendo il differimento temporale dell'efficacia di una disposizione, di per sé, un elemento sufficiente a escludere la necessità e l'urgenza, la presenza di interventi strutturali e di misure destinate a operare in un orizzonte successivo impone una rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza;

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha riconosciuto la sindacabilità dell'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza e, con la sentenza n. 22 del 2012, ha ribadito l'importanza del requisito di omogeneità quale elemento di coerenza dell'intervento normativo d'urgenza;

nel caso in esame, la pluralità delle materie disciplinate e la natura strutturale di alcune innovazioni sollevano dubbi circa la riconducibilità dell'intero impianto normativo a un quadro unitario di straordinaria necessità e urgenza, soprattutto laddove vengono introdotte modifiche destinate a incidere durevolmente sui diritti degli studenti e sull'organizzazione del sistema scolastico;

Ritenuto che,

l'insieme delle disposizioni richiamate evidenzi una tensione significativa tra le finalità dichiarate di inclusione e integrazione e gli strumenti normativi concretamente adottati;

la tutela dei diritti fondamentali degli studenti, delle persone con disabilità e delle famiglie non possa essere affidata a meccanismi che rischiano di subordinare i bisogni educativi a vincoli organizzativi, di utilizzare la cittadinanza quale criterio di differenziazione scolastica o di privilegiare strumenti sanzionatori rispetto agli interventi di sostegno;

la scuola pubblica, quale istituzione fondamentale della Repubblica, debba operare secondo i principi di uguaglianza sostanziale, inclusione, libertà dell'insegnamento e piena accessibilità dell'istruzione, garantendo che le differenze personali, linguistiche e culturali non si traducano in condizioni di svantaggio;

le criticità evidenziate, considerate nella loro portata complessiva, sollevino dubbi di legittimità costituzionale che investono disposizioni centrali del provvedimento e che non possono essere ricondotti a mere divergenze di indirizzo politico;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge A.S. 2053.

QP3

BOCCIA, D'ELIA, VERDUCCI, RANDO, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione de-

gli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza: pur potendosi ritenere almeno astrattamente sussistente l'esigenza di far fronte a specifiche esigenze legate all'avvio dell'anno scolastico - sebbene lo stesso fosse già iniziato al momento dell'adozione del decreto-legge in conversione - ciò varrebbe solo per una minima parte delle disposizioni oggetto del decreto-legge; esso, infatti, reca in larga misura interventi di carattere strutturale, la cui efficacia si proietta ben oltre rispetto all'inizio dell'anno scolastico e, in alcuni casi, viene addirittura differita al prossimo anno scolastico;

molti degli interventi recati dal decreto-legge mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza; infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che incide direttamente sulla tenuta di principi e diritti fondamentali, a partire da quelli implicati dagli articoli 33 e 34 della Costituzione;

le disposizioni recate dal decreto-legge si caratterizzano inoltre per una marcata eterogeneità; come dimostra anche solo la rassegna dei Capi in cui è suddiviso il provvedimento in esame, esso reca interventi molto diversificati, che vanno da misure relative all'avvio dell'anno scolastico, alla conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, alle misure relative agli studenti "stranieri" e alle disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca; si tratta peraltro, come già osservato, di ambiti caratterizzati da particolare delicatezza e che, quindi, avrebbero dovuto essere affrontati separatamente ovvero in sede di procedimento legislativo ordinario, al fine di consentire una più distesa disamina da parte delle Camere;

inoltre, la tipologia e la varietà degli argomenti trattati - quali, a titolo esemplificativo, l'inclusione degli alunni con disabilità, la riforma degli istituti tecnici, il diritto allo studio, l'integrazione degli alunni "stranieri" - induce a ritenere che il ricorso alla legislazione d'urgenza sia piuttosto funzionale a una strategia propagandistica;

considerato che:

sussistono specifici elementi di criticità, in relazione a singole previsioni del provvedimento in esame;

con riferimento all'articolo 1, recante Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità si osserva che - anche a fronte delle modifiche introdotte dall'emendamento 1.100 (testo 4) del Relatore - permangono le forti preoccupazioni manifestate durante l'esame in Commissione, anche in sede di audizione, specie in relazione ai rischi di snaturamento del

piano educativo individualizzato (PEI): infatti, da strumento di progettazione sul percorso di apprendimento dello studente esso rischia di essere ridotto a un rigido e mero adempimento burocratico, rivedibile soltanto in presenza di nuove o sopravvenute esigenze della persona;

anche in questo caso, peraltro, si interviene con decreto-legge su una materia che incide direttamente sulla tenuta del diritto all'inclusione scolastica delle persone con disabilità, derivante direttamente dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, la cui effettività non può essere compressa attraverso scelte organizzative o finanziarie tali da comprometterne il nucleo essenziale (Corte cost., sent. n. 80 del 2010) né restare assoggettata al vincolo della disponibilità di organico e risorse (Corte cost., sent. n. 275 del 2016);

si ribadisce pertanto la necessità di preservare il carattere flessibile, pedagogico ed evolutivo del PEI: l'efficacia del Piano, in questo senso, dipende dall'interazione tra studenti, famiglie, dirigenti scolastici e insegnanti di sostegno; esso non può pertanto ridursi a strumento di mera programmazione, senza considerare la specificità delle disabilità e la necessaria flessibilità organizzativa;

particolare preoccupazione suscita, infine, la possibilità di ritenere valide le riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di alcune componenti, evidenziando il rischio di compromettere la collegialità delle decisioni e la partecipazione delle famiglie, dei docenti e dei professionisti sanitari;

con riferimento all'articolo 4, comma 3, pur ritenendo in astratto condivisibile la scelta di incrementare la dotazione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, deve essere fortemente stigmatizzata la copertura prescelta per tale incremento, - ancorché rivista nel corso dell'esame in Commissione - consistente nella sottrazione di risorse agli interventi educativi per la prevenzione della violenza contro le donne mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, destinato appunto a incentivare e sostenere su tutto il territorio nazionale attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado volte a contrastare la violenza contro le donne;

non si tratta di una mera scelta contabile, bensì di una chiara scelta di indirizzo politico, che smentisce quella fatta dal Parlamento l'anno scorso in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2026 e che, anziché garantire risorse adeguate all'attuazione di due obiettivi di fondamentale rilievo, sceglie di penalizzarne uno - il contrasto della violenza di genere mediante iniziative educative - in linea con l'impostazione solo ed esclusivamente repressiva che la maggioranza e il Governo hanno da tempo adottato sul tema del contrasto della violenza contro le donne;

nonostante l'approvazione di un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, che destina le risorse derivanti dall'incremento del Fondo per il contrasto al cyberbullismo al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità,

alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, la scelta di ridurre le suddette risorse è estremamente grave;

pertanto, l'approvazione dell'emendamento del Gruppo del Partito Democratico si inserisce purtroppo solo in un'ottica di riduzione del danno che appare del tutto incomprensibile;

con riferimento all'articolo 9, in materia di revisione del monte ore e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali sono ridotte le ore dedicate - nel biennio - alla formazione complessiva dello studente, al fine di porlo in grado di comprendere la realtà e il contesto nel quale sarà chiamato a operare, anche in relazione alla continua accelerazione dei processi di innovazione tecnologica; di fronte a una sfida strategica - quella di adeguare l'istruzione tecnico-professionale a un contesto socio-economico in continua rapida evoluzione - il provvedimento in esame sceglie la via breve dell'intervento nominalistico, piuttosto che accompagnare e valorizzare - anche in coerenza con la prescelta denominazione di "liceo" - più articolati processi di crescita intellettuale e culturale; nulla inoltre si prevede per fare fronte alle numerose necessità concrete degli istituti tecnici e professionali, dai problemi di carenza del personale docente al sovraffollamento delle aule, alla mancanza delle attrezzature;

con riferimento agli articoli 12 e 13, in materia di integrazione degli studenti stranieri, si osserva che disposizioni dal contenuto marcatamente discriminatorio sono presentate, con un evidente rovesciamento della realtà, come misure di promozione dell'integrazione; esse assumono la condizione di "straniero", riferita ai bambini e ai ragazzi o ai loro genitori, quale criterio di organizzazione della vita scolastica e ad esso ricollegano la composizione delle classi, le segnalazioni ai servizi sociali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie, mentre l'ordinamento riconosce ai minori stranieri il diritto all'istruzione "nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani" (articolo 45, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394); le disposizioni in esame appaiono pertanto in contrasto con il principio di eguaglianza, che vale anche per lo straniero quando si tratti di diritti fondamentali, con il principio per cui la scuola è aperta a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione) e con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, che vieta ogni discriminazione fondata sulla lingua o sull'origine nazionale del minore o dei suoi genitori;

quanto all'articolo 12, si osserva che tale disposizione finisce per far coincidere la padronanza linguistica dei genitori con la loro capacità genitoriale: l'esistenza di non meglio precisate "persistenti barriere linguistiche" dei genitori stranieri legittima la segnalazione della famiglia ai servizi sociali, i quali definiscono un "progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità" che prevede la frequenza, da parte dei genitori, di un percorso di apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gratuito ma imposto a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;

le difficoltà linguistiche vengono così trasformate in indice di inadeguatezza educativa e in presupposto per l'intervento dei servizi sociali, con l'effetto di stigmatizzare e allontanare dalla scuola proprio le famiglie che più avrebbero bisogno di esservi coinvolte; una simile disciplina appare in contrasto con il divieto di discriminazioni fondate sulla lingua (articolo 3, primo comma, della Costituzione), incide sul diritto e dovere dei genitori di istruire ed educare i figli (articolo 30, primo e secondo comma), e disattende l'impegno, assunto con l'articolo 18 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, ad accordare ai genitori aiuti appropriati nell'esercizio delle loro responsabilità educative;

l'obbligo così introdotto grava, peraltro, sul sistema dei CPIA, già in condizione di sofferenza, senza che ne siano rafforzate le dotazioni; sarebbe stato invece necessario investire nel sistema di integrazione già esistente e accompagnare le famiglie con strumenti di sostegno privi di carattere punitivo;

sempre con riferimento all'articolo 12, il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto è stato introdotto senza che siano stati resi noti dati sull'effettiva diffusione dell'uso del velo integrale nella scuola dell'obbligo, indispensabili per misurare la reale dimensione del fenomeno; la misura rischia pertanto di essere percepita come rivolta contro una specifica identità religiosa e di alimentare percorsi di isolamento e di abbandono scolastico di alcune studentesse, compromettendo il pieno esercizio del loro diritto all'istruzione;

quanto all'articolo 13, si rileva che la disposizione rende vincolante il limite del 30 per cento di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi, già previsto - come mera indicazione di massima - dalla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2;

secondo i più recenti dati disponibili del Ministero dell'istruzione e del merito, relativi all'anno scolastico 2022/2023, oltre il 65 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana è nato in Italia: si tratta di bambini e ragazzi che crescono nel nostro Paese, la cui prima lingua è spesso l'italiano e che sono considerati stranieri soltanto perché l'ordinamento non si è ancora dotato di una legge sulla cittadinanza adeguata alla realtà sociale; le classi nelle quali gli alunni "stranieri" superano il 30 per cento sono, inoltre, appena lo 0,6 per cento del totale: un dato che smentisce la rappresentazione di un'emergenza diffusa e conferma, anche sotto tale profilo, l'insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza;

assumere la cittadinanza come criterio di classificazione degli alunni significa trascurarne gli effettivi percorsi di crescita e di apprendimento e favorire una separazione fondata sul Paese di origine delle famiglie; peraltro, l'introduzione della soglia non considera che i nuclei di origine straniera tendono a concentrarsi in determinati quartieri, soprattutto periferici e, quindi, rischia di accentuare la segregazione scolastica proprio nei contesti a maggiore complessità, a partire dalle grandi aree urbane; le misure di redistribuzione degli alunni tra istituzioni scolastiche viciniori previste dal provvedimento in

esame, di difficile applicazione, sono inoltre destinate a produrre rigidità organizzative e nuovi disagi per le scuole e per le famiglie;

le effettive difficoltà di integrazione attengono, del resto, a fattori che prescindono dalla nazionalità e che richiederebbero interventi mirati; la qualità dell'istruzione e l'effettiva inclusione degli alunni con *background* migratorio dipendono infatti dagli investimenti sull'offerta educativa rivolta all'intera popolazione scolastica: sono quindi necessari interventi strutturali e investimenti mirati nei territori in cui si concentrano le condizioni di deprivazione; a fronte di tali esigenze, l'articolo 13 si limita a istituire un fondo di entità modesta, riservato alle istituzioni scolastiche nelle quali non sia possibile rispettare la soglia, e prevede che le restanti attività siano svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

nel loro insieme, pertanto, gli articoli 12 e 13 rischiano di attribuire alla condizione di straniero un carattere permanente, incompatibile con la funzione educativa e inclusiva della scuola, e trasferiscono nelle aule scolastiche - dove l'incontro tra provenienze diverse alimenta la coesione sociale e il senso di comunità e dove per eccellenza bambini e ragazzi si riconoscono come eguali - la rappresentazione di conflitti etnici che non trovano riscontro nella realtà delle classi; del tutto estranee alle esigenze connesse all'avvio dell'anno scolastico, tali disposizioni hanno già prodotto l'effetto di diffondere allarme e timore nelle scuole e tra le famiglie e rappresentano l'apice dell'uso strumentale e propagandistico della scuola e della decretazione d'urgenza di cui si è detto in premessa, che distoglie l'attenzione dalle reali criticità del sistema di istruzione;

considerato altresì che:

il decreto-legge in esame è privo di una visione organica e complessiva del sistema di istruzione, che sarebbe stata tanto più necessaria alla luce delle recenti manifestazioni nelle quali ha trovato espressione un forte disagio giovanile; da esso emerge, invece, una concezione della scuola prevalentemente repressiva, escludente e burocratica, come confermano il rischio di riduzione del PEI a mero adempimento amministrativo, l'impostazione impressa ai percorsi tecnici e professionali e l'impianto sanzionatorio e gravemente discriminatorio delle misure riferite agli alunni stranieri;

le trasformazioni in atto richiedono di valorizzare la funzione educativa della scuola come luogo di crescita democratica e di sviluppo del pensiero critico, a partire dall'educazione civica e dalla formazione al pluralismo; solo una formazione complessiva della persona, coerente con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), consente agli studenti di esercitare una cittadinanza piena, consapevole e critica;

il provvedimento non affronta le carenze strutturali del nostro sistema scolastico: dalla sicurezza degli edifici scolastici all'aumento dei costi a carico delle famiglie, dalla riduzione degli organici, fino alla marcata discontinuità degli incarichi dei docenti;

il modello italiano di inclusione scolastica, riconosciuto a livello internazionale, costituisce attuazione diretta del principio, già richiamato, per cui la scuola è aperta a tutti: una didattica attenta ai bisogni di ciascuno, a partire da quelli degli studenti con disabilità, rappresenta un beneficio per l'intera comunità scolastica; la tenuta di tale modello richiede politiche educative adeguatamente finanziate e fondate sull'accoglienza, sulla valorizzazione degli insegnanti e sul contrasto delle disuguaglianze, alle quali l'impostazione complessiva del decreto-legge in esame risulta del tutto estranea;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2053.

1.2.5. Testo 3

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
18 novembre 2026
N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (2053-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.300
D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.15
D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

1.301 (già 1.21)
D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso "g)"*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «o di nuova certificazione»;

b) al primo periodo, sostituire le parole «ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;» con le seguenti: «ferma restando la verifica collegiale annuale da parte del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli obiettivi, degli interventi, dei sostegni e delle altre risorse necessarie per l'inclusione, nonché la possibilità di modificare il PEI in qualunque momento dell'anno scolastico in presenza di nuove o sopravvenute condizioni della persona, di mutamenti delle condizioni di contesto, delle barriere o dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e degli apprendimenti, di modificazione richiesta in sede di definizione del progetto di vita di cui agli artt. 18 e ss. del decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024;»;

c) al primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova certificazione, anche in corso di anno scolastico, è redatto non oltre trenta giorni da quando viene ricevuta la relativa certificazione.».

1.302 (già 1.23)
Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso g) sostituire le parole «in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre» *con le seguenti*: «in via provvisoria entro il 15 settembre e, in via definitiva, entro il 15 novembre».

1.303 (già1.33)
MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), numero 3), al capoverso lettera "g)"*, sostituire le parole* "è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre" *con le seguenti* "il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione determina, entro il mese di giugno, con adeguata motivazione e sulla base della progettazione in atto e della

verifica finale, il fabbisogno di ore di sostegno ai fini della programmazione dell'organico, e il PEI è redatto in via definitiva entro il mese di ottobre, confermando o aggiornando tale determinazione alla luce dell'osservazione dell'alunno nel nuovo contesto scolastico.".

1.304 (già 1.34)

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), al capoverso lettera "g)", sostituire le parole: «ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;» con le seguenti: «ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente ai sensi della lettera g-*ter*);»;

b) al numero 4), dopo il capoverso g-*bis*), inserire il seguente:

"g-*ter*) quando sia presente il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è coordinato con esso, fermo restando che la mancata formalizzazione del Progetto di vita non può ritardare l'adozione del PEI né l'attivazione dei sostegni necessari; ove approvato in via definitiva entro il mese di giugno, è verificato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione all'avvio delle attività didattiche, al fine di accertarne la rispondenza al contesto scolastico nel quale l'alunno è concretamente inserito e di apportarvi gli adeguamenti necessari; è suscettibile di aggiornamento in ogni momento dell'anno scolastico, ogniqualvolta ciò risulti necessario per rispondere ai bisogni educativi, valorizzare le potenzialità e accompagnare la crescita personale dell'alunno, anche con riguardo agli obiettivi educativi e didattici e alla tipologia di percorso individuata, valutando l'eventuale superamento della programmazione differenziata, e anche in assenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, in particolare quando:

1) l'alunno manifesti interessi, preferenze, desideri o aspirazioni differenti rispetto a quelli considerati nella precedente progettazione educativa;

2) il percorso di crescita personale e i risultati progressivamente raggiunti rendano opportuno riconsiderare gli obiettivi didattici ed educativi, adeguandoli alle capacità e alle prospettive dell'alunno;

3) si presentino ulteriori possibilità di apprendimento, formazione o partecipazione alla vita scolastica, tali da richiedere una diversa organizzazione delle attività e dei sostegni;

4) in presenza di un Progetto di vita già attivato, risulti necessario aggiornare la progettazione scolastica per mantenerla coerente con le scelte,

gli obiettivi e le aspirazioni progressivamente individuati nell'ambito di tale progetto;"».

1.41

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso «g-*bis*)» con il seguente:*

«g-*bis*) nel passaggio da un anno di corso al successivo è assicurata la continuità delle misure di sostegno sulla base del fabbisogno individuato nel PEI. Il numero delle ore dell'anno precedente costituisce un elemento di riferimento e non un limite massimo né un automatismo. Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione può proporne motivatamente la conferma o la modifica in relazione ai bisogni educativi e didattici, alle condizioni di funzionamento e ai fattori ambientali e di contesto, anche in assenza di nuove certificazioni. In occasione del passaggio tra gradi di istruzione è effettuata una nuova valutazione del fabbisogno, tenuto conto delle caratteristiche del contesto scolastico di destinazione;».

1.305 (già 1.11)

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 7, comma 2-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma individua altresì riferimenti comuni per la motivazione della determinazione del numero di ore di sostegno di cui al comma 2, lettera d-*bis*), esplicitando il collegamento tra i bisogni dell'alunno, le condizioni del contesto, gli obiettivi del PEI e l'intensità del supporto necessario, senza introdurre soglie, parametri o automatismi nella quantificazione, che resta affidata alla valutazione individualizzata del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.";».

1.63

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"L'Ufficio scolastico regionale (USR) assicura l'attribuzione delle risorse di sostegno necessarie in relazione al fabbisogno motivatamente individuato nei piani educativi individualizzati; qualora la dotazione ordinaria risulti insufficiente, provvede tempestivamente all'attivazione degli ulteriori posti di sostegno consentiti dalla normativa vigente, compresi i posti in deroga. Eventuali scostamenti rispetto al fabbisogno richiesto sono oggetto di specifica motivazione comunicata all'istituzione scolastica, ferma restando la tutela del diritto all'inclusione scolastica".»

1.66

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2027/2028 sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

1.68

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le ore di sostegno determinate nel piano educativo individualizzato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, costituiscono il riferimento vincolante per i successivi procedimenti amministrativi di attribuzione delle risorse. Le amministrazioni competenti assicurano la tempestiva ed effettiva erogazione delle ore individuate, anche mediante l'adozione delle necessarie misure organizzative, senza che eventuali carenze di organico possano determinare una riduzione

del fabbisogno educativo individualizzato definito dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione».

1.70

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Qualora, successivamente all'approvazione del piano educativo individualizzato, intervengano nuove certificazioni, modificazioni documentate delle condizioni dell'alunno o variazioni significative del contesto educativo, il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione procede tempestivamente alla rivalutazione delle misure di sostegno. Le conseguenti proposte di adeguamento delle risorse professionali sono trasmesse senza ritardo all'ufficio scolastico territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, senza che la precedente determinazione delle ore costituisca limite alla valutazione dei bisogni sopravvenuti».

1.306

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:" con le seguenti "sono apportate le seguenti modificazioni:";

b) dopo l'alinea, inserire le seguenti lettere:

"a) al comma 10, le parole: «compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «compresa la definizione, con adeguata motivazione, del numero di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno» e, dopo le parole: «che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità», sono aggiunte le seguenti: «, dal rappresentante dell'ente territoriale competente»;

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:".

1.307 (già 1.71)

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sopprimere il capoverso "11-*bis*".

1.74

VERDUCCI, TAJANI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Al comma 2, sostituire il capoverso «11-*bis*» *con il seguente:*

«11-*bis*. Al fine di assicurare la partecipazione effettiva di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, la convocazione è effettuata con modalità tempestive, comprensibili e accessibili ed è accompagnata dalla messa a disposizione preventiva della documentazione necessaria; le riunioni sono programmate, per quanto possibile, in orari compatibili con le esigenze delle famiglie e dei professionisti coinvolti ed è garantita, quando appropriata, la partecipazione a distanza. Qualora la presenza diretta non sia possibile, sono acquisiti contributi scritti o valutazioni professionali. La partecipazione dell'alunno è valorizzata anche attraverso strumenti di comunicazione appropriati. Il contributo professionale dei servizi sanitari è assicurato attraverso modalità organizzative definite in raccordo tra le amministrazioni interessate. Qualora i genitori non possano partecipare per motivi oggettivi, l'istituzione scolastica concorda con la famiglia una diversa data ovvero il collegamento a distanza. Il PEI può essere approvato in assenza di un'intera componente prevista, purché regolarmente convocata, soltanto qualora un ulteriore differimento comprometta concretamente l'attivazione degli interventi necessari all'alunno; in tal caso la decisione è specificamente motivata, tiene conto dei contributi e delle osservazioni già acquisiti e prevede, quando siano mancati elementi essenziali per la progettazione, una successiva verifica collegiale tempestiva. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.308

CAMUSSO, VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, capoverso 11-bis*, dopo le parole* "regolarmente convocata," *inserire le seguenti:* "al di fuori dell'orario delle lezioni, in una data concordata con la famiglia e con un preavviso di almeno 15 giorni".

1.79

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, capoverso «11-*bis*», *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Al fine di assicurare che l'approvazione in assenza di una delle componenti resti una soluzione residuale e non sostitutiva della collaborazione interistituzionale, le istituzioni scolastiche e i servizi sanitari territoriali promuovono forme stabili di raccordo e favoriscono la partecipazione delle diverse componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, anche con modalità telematiche e con soluzioni compatibili con i rispettivi obblighi di servizio. All'attuazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.83

ALOISIO, PIRONDINI, BEVILACQUA, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di accompagnare l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per supportare il benessere dell'intera comunità scolastica e contrastare il disagio giovanile, è costituito, presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, un servizio di pedagogia scolastica. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo con dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del servizio. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.84

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

2-*bis*. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 15.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2027 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.309

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità specifiche di cui al presente articolo, ovvero al fine di potenziare e garantire l'integrazione scolastica nonché l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G1.300
GALLIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e a realizzare interventi strategici per il sistema nazionale di istruzione caratterizzati da particolare urgenza, in quanto riferiti al già menzionato anno scolastico o connessi alle operazioni preliminari di organizzazione dell'anno scolastico successivo;

il settimo comma dell'articolo 33 della Costituzione prevede che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;

l'educazione motoria rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita degli alunni, per la prevenzione del disagio giovanile, per l'inclusione scolastica e per la promozione di stili di vita sani;

al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa, sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche determinino, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che lo stesso sia prestato con un monte ore settimanali progressivamente incrementato, in coerenza con gli standard e le medie europee di riferimento;

sarebbe altresì opportuna l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie;

la previsione di un monte ore minimo settimanale rischia di rimanere inattuata in assenza di indicazioni operative, di personale qualificato e di risorse adeguate;

i programmi speciali rivolti agli alunni disabili e con difficoltà psico-motorie richiedono figure professionali specializzate, percorsi personaliz-

zati e un raccordo stabile con le famiglie e con i servizi socio-sanitari territoriali,

impegna il Governo:

a dare effettiva attuazione alle disposizioni descritte in premessa garantendo un progressivo incremento del monte ore settimanale dedicato all'insegnamento dell'educazione motoria, tendente all'allineamento con le medie europee di riferimento, sia assicurato in tutte le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica;

a promuovere, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministro per lo sport e i giovani, l'adozione di programmi speciali di attività motoria per gli alunni disabili o con difficoltà psico-motorie, assicurando la presenza di docenti specializzati e di personale di supporto qualificato.

EMENDAMENTI

1.0.1

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

(*Disposizioni in sostegno di studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM*)

1. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2027, una quota pari ad euro 500 mila euro annui è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari e AFAM come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.2

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

(*Incremento della dotazione organica dei posti di sostegno*)

1. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai posti di sostegno in deroga di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 25.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti di cui al comma 1 sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali, tenendo conto del numero degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del numero dei posti di sostegno istituiti in deroga nell'anno scolastico 2026/2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 354,10 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.206,14 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.170,14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, a 1.206,84 milioni di euro per l'anno 2034 e a 1.221,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 2

2.300 (già 2.6)
PAGANELLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: **«**30 milioni» *con le seguenti*: «110 milioni», *e al secondo periodo, sostituire le parole da:* «e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026, e a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.»

2.9
D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo» *con le seguenti:* «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente sopprimere il comma 2

2.10
SBROLLINI, BORGHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo» *con le seguenti:* «quanto

a 20 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2027»;

c) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, della legge 12 settembre 2025, n. 131, non sia adottato entro il 31 marzo 2027, i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, sono definiti, entro i successivi trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

2.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le attività di orientamento sono progettate collegialmente dai consigli di classe e integrate nel piano triennale dell'offerta formativa».

2.19

ALOISIO, PIRONDINI, BEVILACQUA, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di contrastare la dispersione scolastica nelle aree interne e garantire la continuità didattica in aree soggette a spopolamento, le istituzioni scolastiche site nei predetti territori sono autorizzate a costituire e mantenere classi in deroga al numero minimo di alunni previsto dalla normativa vigente. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, nel limite di 20 milioni di euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.20

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le attività di orientamento rivolte agli studenti con disabilità sono realizzate in coerenza con il progetto educativo individualizzato e valorizzano aspirazioni, interessi e potenzialità individuali, senza che la condizione di disabilità costituisca, di per sé, motivo di esclusione o indirizzamento verso specifici percorsi di istruzione».

2.23

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche promuovono percorsi di orientamento personalizzati e continuativi, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, finalizzati a favorire la conoscenza delle attitudini, degli interessi e delle potenzialità di ciascuno studente e a sostenerlo nella scelta consapevole del percorso di istruzione e formazione.

2.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per gli studenti che manifestano segnali di rischio di abbandono scolastico, le attività di orientamento prevedono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, forme di accompagnamento personalizzato e raccordo con i servizi educativi territoriali, nel rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche e degli enti locali».

2.27

TAJANI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro il 30 settembre 2027 il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, che indica, per ciascuna regione, il numero dei docenti remunerati per le attività di tutor, di orientamento, di coordinamento e di sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, l'importo medio dei compensi corrisposti e l'andamento degli indicatori della dispersione scolastica.»

2.301 (già 2.29)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 2-bis *aggiungere in fine il seguente*:

«2-*ter*. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.300

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

"Art. 2-*bis*

(Criteri di riparto delle risorse per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e per il contrasto delle disuguaglianze educative)

1. Al fine di garantire pari opportunità di accesso all'istruzione, contrastare la dispersione scolastica e le disuguaglianze educative e rafforzare la funzione delle istituzioni scolastiche quali presìdi educativi territoriali, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e della libertà di scelta educativa delle famiglie, i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono integrati con indicatori relativi al contesto territoriale e ai bisogni educativi della popolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le organizzazioni rappresentative delle istituzioni scolastiche, sono definiti criteri di riparto che tengano conto, oltre che del numero degli alunni iscritti, almeno dei seguenti elementi:

a) consistenza della popolazione in età scolare residente nel territorio di riferimento e caratteristiche demografiche dello stesso;

b) condizioni di svantaggio socioeconomico e culturale della popolazione scolastica e del contesto territoriale;

c) livelli di dispersione scolastica, abbandono e frequenza irregolare;

d) presenza di studenti con cittadinanza non italiana e di alunni con bisogni educativi che richiedano specifici interventi di inclusione;

e) condizioni di isolamento territoriale, difficoltà di accessibilità e necessità di garantire la continuità del servizio scolastico nei territori caratterizzati da particolare fragilità.

3. I criteri di cui al comma 2 assicurano una componente perequativa del finanziamento, finalizzata a sostenere le istituzioni scolastiche che operano in contesti di maggiore complessità educativa e sociale, anche al fine di prevenire processi di segregazione scolastica e garantire la qualità e la continuità dell'offerta formativa.

4. L'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento ai fini del presente articolo ha esclusiva finalità statistica e programmatoria e non comporta l'introduzione di vincoli territoriali alle iscrizioni, né limitazioni alla li-

bertà di scelta delle famiglie o all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche."

2.0.301
Barbara FLORIDIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*
(*Misure in favore del personale scolastico delle piccole isole*)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, contrastare l'insistito *turn over* del personale docente, educativo e ATA impiegato presso le piccole isole, garantendo il buon esito del processo formativo degli studenti attraverso il supporto della continuità didattica, e in contrasto con la dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito il "Fondo per il personale scolastico delle piccole isole", con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è destinato a favorire la stabilità del personale scolastico docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), attraverso l'introduzione di misure di sostegno o agevolazione per le spese abitative sostenute dal personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario che presta servizio nelle scuole situate nelle piccole isole, ovvero per le spese di trasporto per i costi legati a spostamenti e al pendolarismo.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, ivi compresi i requisiti di accesso al beneficio e le modalità di erogazione delle risorse.

4. Agli oneri di cui alle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.302

DAMANTE, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(*Potenziamento del Tempo pieno nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado*)

1. Al fine di favorire l'inclusione e in contrasto alla dispersione scolastica, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella Scuola primaria nonché i relativi criteri relativi alle modalità di ripartizione delle risorse.

2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.303

DAMANTE, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(*Potenziamento del Tempo pieno nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado*)

1. Al fine di favorire l'inclusione e in contrasto alla dispersione scolastica, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella Scuola primaria nonché i relativi criteri relativi alle modalità di ripartizione delle risorse.

2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 2-*bis*

2-*bis*.0.300 (già 2.0.2)
PIRRO, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter*
(*Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica*)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling*, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla

disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è vòlta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2-*bis*.0.301 (già 2.0.3)
ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter*

(*Misure per il sostegno e lo sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione e per la promozione di patti educativi di comunità*)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è destinato alle istituzioni scolastiche ed educative statali, per promuovere patti educativi di comunità con gli enti territoriali. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal Comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più Comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, anche con la partecipazione degli enti del terzo settore, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti vòlti, con la partecipazione di figure quali l'educatore socio-pedagogico, lo psicologo e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di riparto del Fondo, nonché criteri e modalità per la stesura e la realizzazione dei patti educativi di comunità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

———————

2-*bis*.0.302 (già 2.0.4)
ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter*
(*Ulteriori disposizioni per garantire e promuovere l'inclusione scolastica*)

«1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti nel rispetto dei principî e criteri di seguito elencati vòlti a provvedere alle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche attraverso l'impiego di educatori e pedagogisti o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

b) promuovere iniziative di competenza vòlte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

c) promuovere la conoscenza dell'uso consapevole, critico e responsabile dell'intelligenza artificiale (AI) tra gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di favorire lo sviluppo di competenze digitali avanzate, nonché di pensiero critico e di sensibilità etica nei confronti delle tecnologie emergenti;

d) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

e) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;

f) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

g) incrementare e rafforzare, a principiare dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF), è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si corrispondente mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2-*bis*.0.303 (già 2.0.5)

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*ter*

(*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica*)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio di mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3

3.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole "e delle relative procedure amministrative" *inserire le seguenti* "mediante un tavolo permanente con i DSGA per la progettazione e la verifica dei servizi,".

3.7

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il programma assicura l'acquisizione unica dei dati già disponibili alle amministrazioni pubbliche, evitando richieste reiterate al personale e alle istituzioni scolastiche, e individua gli adempimenti duplicati da eliminare. Restano ferme la libertà di insegnamento, le competenze degli organi collegiali e la disciplina contrattuale degli obblighi di servizio del personale. Sono garantite le forme di partecipazione sindacale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.»

3.8

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il biennio 2026-2027, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 46 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del merito».

3.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'utilizzo delle piattaforme digitali non può comportare l'adozione di decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti significativi sui percorsi scolastici degli alunni e degli studenti, ferme restando le garanzie previste dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali».

3.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito degli interventi di aggiornamento e potenziamento dei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, le procedure informatizzate di conferimento degli incarichi di supplenza del personale scolastico assicurano la trasparenza dei criteri di elaborazione delle assegnazioni e la possibilità per gli interessati di conoscere gli elementi determinanti ai fini dell'individuazione della sede e dell'incarico attribuito. In presenza di errori materiali, anomalie informatiche o incongruenze nei dati utilizzati, è garantita una procedura tempestiva di verifica e rettifica, con intervento di personale amministrativo competente e senza pregiudizio per le tutele previste dall'ordinamento. Le modalità di attuazione sono definite dal Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto della normativa vigente in

materia di protezione dei dati personali e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

3.25

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Sopprimere il comma 2.

3.300

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di fornire l'acquisizione di competenze specifiche relative alla grammatica storica e alla storia della lingua italiana, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado promuovono progetti-obiettivo specifici inserendo, nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), a partire dal secondo anno di corso, percorsi di lingua e cultura latina rivolti all'intero gruppo classe, nel computo di un'ora aggiuntiva settimanale ovvero per complessive 33 ore annue.

2-*bis*. I percorsi di cui al comma 2 sono svolti da docenti appartenenti alla classe di concorso A-12 che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina ovvero che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04, e si svolgono nell'ambito delle attività di approfondimento come previste dall'articolo 5, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, e, nei corsi a tempo prolungato, nell'ambito delle ore di approfondimento previste dal comma 8 del medesimo articolo. Essi sono finalizzati alla conoscenza dell'origine e dell'evoluzione del lessico italiano e al confronto tra strutture linguistiche, nell'ambito dell'educazione linguistica e culturale, ovvero della storia della lingua, con metodologie proporzionate e calibrate sui livelli di apprendimento degli alunni.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028, sono stabilite le modalità di assegnazione necessarie, in aggiunta alla dotazione organica, di un contingente di posti

di personale docente determinato per le istituzioni scolastiche che attivano i percorsi di cui al comma 2. La valutazione delle attività svolte concorre alla valutazione dell'insegnamento dell'italiano e non dà luogo a un'autonoma valutazione disciplinare.

2-*quater*. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.32

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.33

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«L'attivazione dell'insegnamento è deliberata dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, previa valutazione del collegio dei docenti e nel rispetto delle competenze del consiglio di istituto, assicurando che la relativa offerta formativa non determini riduzioni delle attività obbligatorie né disparità nelle opportunità educative degli alunni».

3.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, SBROLLINI, BEVILACQUA, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Fondo per la promozione dell'educazione sentimentale, affettiva e relazionale nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di promuovere il benessere degli alunni e degli studenti, prevenire le discriminazioni, contrastare la violenza nelle relazioni interpersonali e favorire lo sviluppo di una cultura del rispetto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la promozione dell'educazione sentimentale, affettiva e relazionale nelle istituzioni scolastiche statali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di percorsi educativi, interdisciplinari e laboratoriali, adeguati all'età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti, finalizzati allo sviluppo della consapevolezza emotiva, della capacità di riconoscere e rispettare i sentimenti propri e altrui, della cultura del consenso, della parità tra i generi e della prevenzione di ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono inseriti nella progettazione educativa e nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa. Le attività privilegiano metodologie partecipative, favorendo il dialogo, l'ascolto, la gestione non violenta dei conflitti e la costruzione di relazioni fondate sul rispetto reciproco.

4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche per la formazione del personale docente e per la realizzazione di attività educative in collaborazione con università, enti di ricerca, servizi territoriali e soggetti qualificati operanti nel campo dell'educazione e della prevenzione della violenza, favorendo il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di finanziamento delle attività e gli strumenti di monitoraggio degli interventi realizzati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 4

4.3

NICITA, D'ELIA, MALPEZZI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, dopo le parole: «libri di testo» *aggiungere le seguenti:* «, compresi i dispositivi digitali individuali necessari per l'accesso ai materiali didattici adottati dalla scuola».

4.6

SBROLLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, per l'acquisto dei libri di testo, anche digitali, relativi all'anno scolastico 2026/2027, a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato di altre forme di sostegno per la medesima finalità, anche in deroga ai requisiti di accesso stabiliti dalle regioni e dagli enti locali e anche mediante rimborso delle spese già sostenute. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli alunni e degli studenti dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere ai contributi di cui al presente comma, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito in raccordo con le regioni e con i comuni. Dall'attuazione del periodo precedente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.5

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito, in raccordo con le regioni e con i comuni, informa i nuclei familiari, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche, dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al primo periodo. Per le finalità di cui al periodo precedente è destinata una quota pari all'1 per cento delle risorse di cui al primo periodo.»;

b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 31 gennaio 2027 e definisce, in particolare, le modalità di presentazione della domanda e i termini e le modalità di erogazione del contributo. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione e del merito informa i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche, dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo. Per le finalità di cui al periodo precedente è destinata una quota pari all'1 per cento della dotazione del fondo."».

4.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare le misure di sostegno al diritto allo studio e contrastare le disuguaglianze nell'accesso ai materiali didattici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e degli altri materiali didattici obbligatori previsti dai percorsi scolastici. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.10

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*-quater*)* è inserita la seguente:

"*e*-quinquies) le spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di primo o di secondo grado, a condizione che rispetto agli stessi non si sia goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.15

SBROLLINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Entro il 31 maggio di ciascun anno, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito."».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.17

ALOISIO, PIRONDINI, BEVILACQUA

Al comma 2, lettera a), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) le parole: «alla scuola secondaria di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni della scuola dell'obbligo, con progressiva estensione alla totalità delle classi della scuola secondaria di secondo grado.»

4.15 (testo 2)

SBROLLINI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «*b*-bis*)* dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Entro il 31 maggio di ciascun anno, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito."».

4.30

SBROLLINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A decorrere dall'anno 2027 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore dei Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni dì euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

4.31

D'ELIA, MALPEZZI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A decorrere dall'anno 2027 è stanziata la somma di 20 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del D.P.R. 616/77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.35

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere i Comuni nell'erogazione gratuita dei libri di testo, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, ai sensi degli articoli 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del Merito a decorrere dall'anno 2027, 20 milioni di euro ai fini del rimborso delle spese sostenute. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di accesso ai fondi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.33

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A partire dal 2027 è stanziata la somma di 20 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

4.37

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 3.

4.38

Rando, Zambito, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.40

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Malpezzi, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio, Sbrollini

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«A decorrere dall'anno 2028, il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del cyberbullismo è assicurato mediante uno stanziamento aggiuntivo di 4 milioni di euro annui, senza riduzione delle risorse destinate alle iniziative educative per le pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e la promozione del rispetto reciproco. Ai maggiori oneri di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.41

PIRONDINI, BOCCIA, PAITA, DE CRISTOFARO, BEVILACQUA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai relativi oneri, quanto a 2,393 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,215 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a 1,607 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,785 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.300 (già 4.48)

Sabrina LICHERI, PIRRO, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

Dopo il comma 3-bis *aggiungere in fine il seguente*:

«3-*ter*. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.301 (già 4.49)

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3-bis *aggiungere in fine il seguente*:

«3-*ter*. Al fine di coinvolgere gli studenti disabili in viaggi di istruzione, nonché garantire pari accessibilità e possibilità di partecipazione a esperienze di apprendimento, valorizzando a ogni livello l'inclusione educativa e sostenendo i correlati bisogni educativi speciali, nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo studenti con disabilità per viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. 2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e un piano di riparto del Fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.302 (già 4.51)

MAIORINO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Dopo il comma 3-bis *aggiungere in fine il seguente*:

«3-*ter*. All'articolo 50, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita dal seguente: "c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo". Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede - nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 -, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.303 (già 4.52)
PIRRO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 3-bis *aggiungere in fine il seguente*:

«3-*ter*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.304 (già 4.50)
PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Dopo il comma 3-bis *aggiungere in fine il seguente*:

«3-*ter*. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 500 milioni annui a decorrere dall'ano 2029, si provvede corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.305 (già 4.53)
ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3-bis *aggiungere in fine il seguente*:

«3-*ter*. In deroga a quanto stabilito dal comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è ripristinata l'indennità di missione per il solo personale scolastico impiegato in uscite didattiche e viaggi d'istruzione. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri vòlti a stabilire l'entità dell'indennità di missione

di cui al primo periodo, nonché le modalità di utilizzo delle risorse stanziate allo scopo. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G4.300

SBROLLINI

Il Senato;

premesso;

il provvedimento in esame introduce disposizioni relative alla disponibilità di una versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari, prevedendo che questa sia commercializzata a un prezzo inferiore di almeno il 40% rispetto alla corrispondente edizione cartacea;

l'introduzione di tale obbligo comporta per le case editrici la necessità di adeguare i propri cataloghi, predisporre le versioni digitali stampabili delle opere e realizzare o aggiornare le infrastrutture tecnologiche necessarie alla loro distribuzione;

il calendario delle adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2027/2028 prevede che le relative decisioni da parte delle istituzioni scolastiche e dei collegi dei docenti si svolgano nel mese di maggio 2027;

i tempi a disposizione degli editori potrebbero non essere sufficienti per garantire l'adeguamento dei cataloghi e dei sistemi di distribuzione, con il rischio di determinare incertezze nella scelta dei testi, difficoltà operative per le scuole e possibili limitazioni nella libertà di scelta dei docenti;

l'eventuale impossibilità di rendere disponibili nei tempi previsti le nuove versioni digitali potrebbe inoltre determinare l'esclusione dalle adozioni di titoli che non abbiano ancora completato il processo di adeguamento, indipendentemente dalla loro validità didattica e scientifica;

considerato che:

le disposizioni introdotte incidono su un'intera filiera economica e culturale che comprende editori, autori, tipografie, cartiere, distributori, promotori editoriali, librerie e cartolibrerie;

le associazioni rappresentative del settore hanno manifestato preoccupazioni in merito alle conseguenze economiche, occupazionali e organizzative della nuova disciplina, chiedendo l'apertura di un confronto istituzionale;

appare necessario verificare preventivamente gli effetti concreti della misura, anche al fine di individuare strumenti alternativi o correttivi che consentano di ridurre effettivamente il costo dei libri scolastici per le famiglie, senza compromettere la sostenibilità delle imprese, i livelli occupazionali, il pluralismo editoriale e la tutela del diritto d'autore;

un confronto strutturato con tutti i soggetti interessati rappresenterebbe un'opportunità per individuare soluzioni condivise e prevenire eventuali criticità nell'applicazione della norma;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché l'introduzione delle nuove disposizioni non determini disagi organizzativi e didattici alle istituzioni scolastiche in occasione delle adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico 2027/2028, verificando preventivamente la compatibilità dei tempi di adeguamento dei cataloghi editoriali con le scadenze previste per il mese di maggio 2027;

a valutare, qualora i tempi di attuazione non consentano agli editori di adeguare integralmente i propri cataloghi, l'adozione di disposizioni transitorie e di eventuali proroghe, affinché nessun titolo venga escluso dalle procedure di adozione per ragioni esclusivamente tecniche o temporali;

a promuovere, con la massima urgenza, un tavolo nazionale di confronto con tutte le rappresentanze della filiera del libro, coinvolgendo editori, autori, librai, cartolibrai, distributori, tipografie, cartiere e le rispettive associazioni di categoria, al fine di approfondire gli effetti della nuova disciplina;

a svolgere, nell'ambito del suddetto confronto, una valutazione puntuale dell'impatto economico, occupazionale, organizzativo e didattico della misura, individuando eventuali correttivi e soluzioni alternative concretamente efficaci per contenere il costo dei libri scolastici a carico delle famiglie;

a garantire che ogni intervento volto a favorire l'accessibilità economica dei libri di testo sia realizzato nel rispetto della sostenibilità economica delle imprese editoriali, della tutela dei lavoratori, della giusta remunerazione degli autori, del diritto d'autore e del ruolo delle librerie indipendenti e delle cartolibrerie quali presìdi culturali, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree periferiche.

———————

EMENDAMENTI

4.0.1

PIRRO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, il fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

2. Il buono è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, agli studenti fino a 26 anni di età.

3. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 200. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

4. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai decreti 29 luglio 2022, n. 5 e. 28 marzo 2023, n. 4, nonché la piattaforma informatica denominata bonustrasporti.lavoro.gov.it.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.3

BUCALO, FALLUCCHI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura)

1. Al fine di incentivare la formazione, migliorando la diversificazione dell'offerta libraria accessibile nelle biblioteche, il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4.0.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Misure per garantire la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, contrastare le disuguaglianze educative e assicurare pari opportunità di ac-

cesso alle esperienze formative, culturali e di socializzazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo nazionale per la partecipazione degli alunni e degli studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle istituzioni scolastiche statali per sostenere, anche mediante la copertura integrale delle spese di partecipazione, gli alunni e gli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico. Nell'assegnazione dei benefici è riconosciuta priorità ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso, al fine di evitare che le condizioni economiche costituiscano un ostacolo alla partecipazione alle attività educative organizzate dalle istituzioni scolastiche.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, le modalità di accesso ai benefici e le procedure di erogazione dei contributi, assicurando criteri di equità, trasparenza e tempestività, nonché particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità economica e sociale.

4. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono modalità di programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche che favoriscano la partecipazione di tutti gli alunni e gli studenti, riconoscendo il valore educativo, culturale e relazionale di tali esperienze quali componenti integranti dell'offerta formativa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.10

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, SBROLLINI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

"Art. 4-*bis*

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico per nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*ter*

(Fondo per il supporto psicologico e la promozione del benessere nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di prevenire il disagio psicologico, contrastare la dispersione scolastica e promuovere il benessere emotivo e relazionale degli alunni, degli studenti e del personale scolastico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per

il supporto psicologico e la promozione del benessere nelle istituzioni scolastiche statali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate all'attivazione e al potenziamento di servizi di ascolto, consulenza e supporto psicologico presso le istituzioni scolastiche, mediante il ricorso a professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di psicologo, anche attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, le università e i servizi sociosanitari territoriali.

3. I servizi di cui al comma 2 sono finalizzati alla prevenzione e all'individuazione precoce delle situazioni di disagio, al miglioramento del clima scolastico, al sostegno delle relazioni educative e alla promozione del benessere psicologico. Essi operano in raccordo con i servizi territoriali competenti, senza sostituire le prestazioni sanitarie e psicoterapeutiche erogate dal Servizio sanitario nazionale.

4. Nell'assegnazione delle risorse è riconosciuta priorità alle istituzioni scolastiche situate in territori caratterizzati da elevati livelli di dispersione scolastica, povertà educativa e disagio sociale, nonché a quelle che presentano particolari esigenze connesse alla presenza di alunni e studenti in condizioni di vulnerabilità.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di attivazione dei servizi e gli standard essenziali degli interventi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni vigenti in materia di consenso informato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.12

PATUANELLI, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, VERDUCCI, SBROLLINI, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ulteriori misure di Welfare studentesco: istituzione del bonus *mobilità per studenti universitari)*

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e di sostenere il diritto allo studio, è riconosciuto, per l'anno 2026, un contributo denominato *"Bonus Trasporti Universitari"* in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico presso le Università statali o non statali legalmente riconosciute, nonché presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

2. Il *bonus* di cui al comma 1 è riconosciuto, nel limite massimo di euro 150 per beneficiario, per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ai servizi ferroviari nazionali. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Il beneficio è riconosciuto agli studenti di età non superiore a ventisei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 50.000.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del bonus, anche avvalendosi della piattaforma informatica già in uso per il bonus trasporti di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

———————

4.0.13

LOREFICE, Sabrina LICHERI, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, D'ELIA, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Programma "Diritto a restare")

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, per i giovani residenti in Sardegna e in Sicilia, nonché per quelli temporaneamente domiciliati, che frequentano regolarmente un corso di studi universitario presso gli atenei siti nelle isole, è istituito un programma nazionale denominato "Diritto a restare".

2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere un piano di agevolazioni, per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e può essere utilizzato dalle Regioni Sardegna e Sicilia al fine di:

a) sostenere il diritto alla mobilità attraverso integrazioni alle attuali agevolazioni, ove previste, per i trasporti extra regionali nonché la gratuità per i trasporti urbani ed extra urbani;

b) rafforzare i programmi per il diritto all'abitare, attraverso agevolazioni fiscali ai proprietari di immobili che li destinano agli studenti universitari;

c) sostenere la fruizione, con prezzi calmierati, dei poli culturali, dei musei, dei cinema e dei teatri;

d) integrare le agevolazioni, ove attualmente previste, per le mense universitarie;

e) creare un fondo regionale per l'assicurazione sanitaria dei fuori sede;

f) sostenere, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca, agevolazioni per i *visiting professor*;

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è convocata una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, con lo scopo di definire le modalità di applicazione del programma di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806 della legge n. 197 del 2022 è finanziato con 10 milioni di euro a decorrere dal 2027.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'ar-

ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.14

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(*Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero*)

1. In via sperimentale, per gli anni 2027 e 2028, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ov-

vero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2027 e a euro 2.681.746 per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.300

BUCALO, FALLUCCHI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

"Art. 4-*bis*

(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

«*2-quinquies*. L'editore è tenuto a rendere disponibile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, una versione in un formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un unico esemplare non superiore al 15 per cento delle pagine dell'opera per uso esclusivamente personale dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario, di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea

dell'opera, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale, nel limite previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché la possibilità di utilizzare, una sola volta l'anno, gli eventuali contenuti interattivi per i tre anni scolastici successivi all'acquisto.

2-sexies. La stampa può essere effettuata direttamente dall'acquirente o dallo studente oppure, per suo conto, da un soggetto che presta professionalmente servizi di stampa. È vietata la realizzazione di copie ulteriori nonché la cessione, la vendita, la diffusione, la condivisione o la messa a disposizione di terzi del *file* digitale o della copia cartacea realizzata ai sensi del presente comma.

2-septies. I libri di testo non conformi alle disposizioni dei commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche»;

b) al comma 4, le parole: «ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi di cui ai commi 1, 2, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 3».

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

Art. 5

5.3

RANDO, CRISANTI, D'ELIA, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*quinquies*»*, dopo le parole:* «entro il limite di nove unità» *inserire le seguenti:* «, di cui almeno una destinata al coordinamento dell'inclusione e dei rapporti con le famiglie».

5.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA, MALPEZZI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

(Fondo per la tutela dei presìdi scolastici nei territori caratterizzati da fragilità demografica e sociale)

1. Al fine di salvaguardare il diritto all'istruzione, garantire la continuità educativa e contrastare le disuguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi scolastici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la tutela dei presìdi scolastici nei territori caratterizzati da fragilità demografica, geografica e sociale, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere interventi finalizzati al mantenimento e al rafforzamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche situate nelle aree interne e montane, nei piccoli comuni e nei territori caratterizzati da fenomeni di spopolamento, disagio socioeconomico e difficoltà di accesso ai servizi educativi.

3. Gli interventi finanziabili comprendono il potenziamento delle attività educative e didattiche, il sostegno alla continuità dei percorsi di istruzione, la realizzazione di iniziative per il contrasto della dispersione scolastica e il rafforzamento delle collaborazioni tra istituzioni scolastiche, enti locali e servizi educativi territoriali.

4. Nella ripartizione delle risorse sono considerati, in particolare, gli indicatori di fragilità demografica e socioeconomica, le condizioni di isolamento geografico, la disponibilità dei collegamenti di trasporto pubblico, i livelli di dispersione scolastica e la presenza di alunni e studenti con disabilità o in condizioni di particolare vulnerabilità.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di individuazione dei territori beneficiari, le modalità di ripartizione delle risorse e le procedure di monitoraggio degli interventi finanziati, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione della rete scolastica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

———————

Art. 6

6.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Le regioni che intendono finanziare le assunzioni previste dal presente comma comunicano agli uffici scolastici regionali competenti, in tempo utile rispetto all'avvio dell'anno scolastico, l'entità delle risorse disponibili e la durata del relativo finanziamento, al fine di consentire una programmazione tempestiva delle esigenze di personale e prevenire interruzioni dei servizi».

6.13

ROJC, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito bandisce un concorso pubblico per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nel FVG."

ORDINE DEL GIORNO

G6.300

Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti

stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca, premesso che:

le scuole situate nelle piccole isole svolgono una funzione essenziale per garantire il diritto all'istruzione, la continuità educativa e la coesione delle comunità locali;

le condizioni geografiche, i collegamenti marittimi, la limitata disponibilità di alloggi e i maggiori costi connessi alla permanenza sul territorio possono rendere più difficile il reclutamento e la stabilità del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

la continuità del servizio scolastico nei territori insulari richiede misure capaci di sostenere il personale che, per ragioni di servizio, è costretto a trasferirsi o a mantenere un'abitazione nel comune sede della scuola o in un comune limitrofo;

la legislazione vigente prevede già specifiche misure di valorizzazione del servizio prestato nelle piccole isole, mentre resta necessario affrontare il costo abitativo sostenuto dal personale scolastico;

considerato che:

misure di sostegno alle spese abitative, coordinate con le agevolazioni già vigenti e corredate da adeguate garanzie finanziarie e di controllo, possono contribuire a rendere più attrattivo il servizio scolastico nelle piccole isole e a favorire la continuità didattica,

impegna il Governo:

a introdurre misure di sostegno alle spese abitative sostenute dal personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario che presta effettivamente servizio nelle scuole situate nelle piccole isole e che, per esigenze connesse al servizio, prende in locazione o acquista un'abitazione nel comune sede della scuola o in un comune limitrofo, definendo criteri oggettivi di accesso, limiti di spesa e adeguati strumenti di controllo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in coordinamento con la disciplina vigente in materia di agevolazioni fiscali.

———————

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

RANDO, CRISANTI, D'ELIA, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «dirigenti scolastici» *inserire le seguenti:* «, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche con più plessi, con elevata complessità organizzativa o situate in territori interni, montani o insulari».

.

7.4

VERDUCCI, MISIANI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre 2026.»

7.7

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinata alla parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA, la cui quantificazione è demandata alla contrattazione collettiva nazionale. Ai relativi oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.12
SBROLLINI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per le finalità e con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.».

7.15
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare gli interventi educativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, discriminazione, incitamento all'odio e violenza, anche attraverso gli strumenti digitali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'educazione al rispetto e il contrasto dei discorsi d'odio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione di percorsi educativi e laboratoriali, attività di formazione del personale, iniziative di educazione ai media e alla cittadinanza digitale, anche in collaborazione con le università, gli enti del Terzo settore e le istituzioni culturali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto delle risorse e le modalità di attuazione degli interventi, assicurando il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione delle attività. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.18

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3-*ter*. Le competenze di cui al comma 3-*bis* coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i curricula delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

3-*quater*. I contenuti e le modalità tematiche di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale e del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

3-*quinquies*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con appositi provvedimenti, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inserisce nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, i contenuti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, determinandone le modalità tematiche.

3-*sexies*. Ai fini di cui al comma 3-*quinquies*, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone le Linee guida comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli di istruzione. L'elaborazione delle Linee guida avviene mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, ai soggetti e alle associazioni attivi nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali.

3-*septies*. Le Linee guida di cui al comma 3-*quinquies* stabiliscono, altresì, le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

3-*octies*. Nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Esso è volto allo sviluppo delle competenze di cui ai commi 3-*bis*

e 3-*ter* attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi del presente articolo.

3-*novies*. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai princìpi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Il piano può altresì prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3-*decies*. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede, altresì, momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

3-*undecies*. Il collegio dei docenti nomina, tra i docenti medesimi, un referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, con il compito di promuovere azioni e iniziative nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

3-*duodecies*. La valutazione della qualità del piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

3-*terdecies*. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi del presente articolo.

3-*quaterdecies*. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi del presente articolo attraverso apposite comunicazioni e mediante la loro pubblicazione nei propri siti internet, in attuazione del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

3-*quinquiesdecies*. A partire dal triennio 2023-2025, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-*sexiesdecies*. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-*septiesdecies*. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità del presente articolo.

7.24

SBROLLINI

Sopprimere il comma 5.

7.25

SBROLLINI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) all'art. 2-*bis*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Al fine di garantire l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento previsti dal presente decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2027

le università statali e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica destinano specifiche risorse al finanziamento dei predetti percorsi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti, sulla base del fabbisogno regionale di docenti abilitati, le risorse necessarie e i criteri per la loro ripartizione tra le università e le istituzioni interessate."».

«b-*ter*) all'articolo 13, comma 5, ultimo periodo, le parole: "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse».

«b-*quater*) all'articolo 18-*bis*, comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2028"».

7.119 (già 14.42)

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, BEVILACQUA

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale - a decorrere dall'a.a. 2026-2027 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione e del merito e del ministro dell'Università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto per le singole Istituzioni accademiche".».

7.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la qualità delle attività di tirocinio nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028 il contingente dei docenti utilizzabili presso le università per lo svolgimento delle funzioni di tutor organizzatore e tutor coordinatore è incrementato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al contingente autorizzato per l'anno accademico 2025/2026, nel rispetto dei criteri di proporzionalità rispetto al numero degli studenti iscritti e delle esigenze formative dei corsi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di ripartizione del contingente aggiuntivo tra gli atenei. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, quantificati nel limite massimo di 10 milioni di euro dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.44

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si applica anche all'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.»

7.300 (già 7.75)

PAGANELLA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applicano anche all'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'a.s. 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.»

7.301 (già 7.76)

BUCALO, FALLUCCHI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applicano anche all'anno scolastico 2026/2027 ai vinci-

tori delle procedure concorsuali già assunti per l'a.s. 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.»

7.62

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di garantire la continuità dei servizi di connettività e degli altri servizi digitali attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti relativi ai predetti servizi, in corso o in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure di affidamento dei nuovi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di ricognizione dei contratti e dei servizi interessati, nonché le modalità di autorizzazione della proroga e di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori.»

7.68

GAUDIANO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* A integrazione di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, al fine di garantire il pieno utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è riconosciuta ai candidati risultati idonei la possibilità di aderire, su base volontaria, a procedure di mobilità interregionale per la copertura dei posti vacanti nelle Regioni in cui permangono carenze di organico, tramite una graduatoria nazionale di mobilità alimentata dalle manifestazioni di interesse presentate presso l'Ufficio scolastico regionale di appartenenza».

7.86

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, assicurare il supporto amministrativo, tecnico e ausiliario alle attività didattiche e ridurre il ricorso a incarichi temporanei e prestazioni aggiuntive, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 31 marzo di ciascun anno, effettua una ricognizione dei posti vacanti e disponibili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, distinta per profilo professionale e regione.

13-*ter*. Sulla base della ricognizione di cui al comma 13-*bis*, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone un piano assunzionale degli organici ATA, tenendo conto del numero degli alunni e del numero dei plessi.

7.310 (già 7.87)

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13-undecies*, inserire i seguenti*:

«13-*duodecies*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «del docente di ruolo», sono aggiunte le seguenti: «, al personale ATA di ruolo»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale ATA di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123».

13-*terdecies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 13-*bis*, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.88

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «del docente di ruolo», sono inserite le seguenti: «, al personale ATA di ruolo»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale ATA di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123.»

7.114

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Al fine di elevare i contenuti professionali delle attività infermieristiche svolte nell'ambito delle istituzioni educative statali, in linea con i percorsi formativi e professionali richiesti per l'accesso alla professione infermieristica, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca valuta l'aggiornamento della classificazione professionale prevista per il profilo di infermiere. In tale sede, può altresì disciplinare una procedura semplificata per l'accesso, dall'area degli assistenti con profilo di infermiere, all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente esercitate per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in deroga agli ordinari requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. All'attuazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

7.302

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere i commi 13-bis, *13*-ter, *13*-quater, *13*-quinquies, *13*-sexies, *13*-septies *e 13*-octies.

7.303
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 13-bis

7.304 (già 7.82)
SBROLLINI

Dopo il comma 13-novies, *aggiungere i seguenti:*

"13-*decies*. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186 le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80 per cento dal 1° settembre 2027, del 90 per cento dal 1° settembre 2028 e del 95 percento dal 1° settembre 2029»

13-undecim. All'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « Per l'anno scolastico 2025/2026 e 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 »"

7.305
LOMBARDO

Dopo il comma 13-undecies, *aggiungere i seguenti:*

«13-*duodecies*. Al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e di consentire il completamento delle procedure di accreditamento, il periodo di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS Academy di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, è prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 agosto 2028. Entro il medesimo termine si concludono le procedure di accreditamento delle predette fondazioni previste dalle discipline adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 99 del 2022, i cui esiti hanno efficacia a decorrere dall'anno formativo 2028/2029. Sono fatti salvi gli atti adottati, le attività svolte e gli effetti prodotti a decorrere dal 19 ottobre 2026, ivi compresi l'avvio dei percorsi formativi, le iscrizioni degli studenti e gli atti di programmazione e di finanziamento, nonché il completamento dei percorsi formativi avviati entro l'anno formativo 2027/2028 e il rilascio dei relativi diplomi. Sono altresì salvaguardati, a beneficio dei giovani, del sistema formativo e del sistema

socio-economico dei territori, gli interventi e gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione da parte delle predette fondazioni a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli relativi a laboratori, attrezzature e infrastrutture, nonché il mantenimento della destinazione dei beni connessi, che non sono pregiudicati dalla scadenza del termine di cui al primo periodo.

13-*terdecies*. Per l'anno formativo 2026/2027, l'avvio dei percorsi formativi degli ITS Academy può avvenire entro il 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi atti di programmazione. Sono conseguentemente differiti, in misura corrispondente, i termini per la conclusione dei percorsi, per lo svolgimento delle verifiche finali e per il rilascio dei diplomi. Le risorse già assegnate per i percorsi di cui al primo periodo restano nella disponibilità delle fondazioni per le medesime finalità.

7.306 (già 7.99)

GAUDIANO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 13-undecies, *inserire i seguenti*:

«13-*duodecies*. Al personale Funzionario dell'Area delle Elevate Qualificazioni (EQ) con incarico di Direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA) è riconosciuto, in via sperimentale, il "buono pasto" per le giornate di effettivo servizio, secondo i criteri e nei limiti previsti per le altre categorie di personale del pubblico impiego. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione e l'eventuale estensione al restante personale ATA, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

13-*terdecies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 13-*bis*, valutato in 6,8 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.307 (già 7.101)

GAUDIANO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 13-undecies, *inserire i seguenti*:

13-*duodecies*. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al fine di riconoscere, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativa al triennio 2025-2027, il buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la cui prestazione lavorativa giornaliera nelle istituzioni scolastiche statali ecceda le sei ore.

13-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*bis*, compresi entro un limite pari a 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.308 (già 7.108)

GAUDIANO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 13-undecies, *inserire il seguente*:

«13-*duodecies*. Al fine di potenziare la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, la dotazione organica del personale assistente tecnico per i laboratori di "Informatica" (codice di profilo T72), di cui all'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, di un numero di posti tale da assicurare la presenza di almeno un assistente tecnico informatico per ciascuna istituzione scolastica autonoma del primo ciclo. È fatto divieto di procedere a compensazioni o rimodulazioni della dotazione organica tra i diversi gradi di istruzione in relazione ai posti istituiti ai sensi del presente comma. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, ovvero mediante utilizzo di quota parte del Fondo per il miglioramento e l'innovazione dell'offerta formativa».

7.309 (già 7.84)

GAUDIANO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 13-undecies*, inserire i seguenti*:

«13-*duodecies*. All'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Nella revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della Scuola, è assicurata, presso ciascuna istituzione scolastica autonoma, la presenza di almeno due unità di personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, al fine di garantire un'adeguata gestione amministrativo-contabile nonché il regolare funzionamento delle attività istituzionali». Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle nuove unità di personale tra le istituzioni scolastiche e le modalità di attuazione graduale di cui al presente comma

13-*terdecies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 13-*bis*, valutato in 125 milioni di euro per l'anno 2027, 250 milioni di euro per l'anno 2028 e 380 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.311 (già 7.94)

GAUDIANO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 13-undecies*, inserire il seguente*:

«13-*duodecies*. Le indennità, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, spettanti al personale Funzionario dell'Area delle Elevate Qualificazioni (EQ) con incarico di Direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono assoggettate al medesimo regime di imposta sostitutiva previsto per il salario accessorio del pubblico impiego dalle disposizioni vigenti in materia di detassazione del

trattamento accessorio. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.300 (già 7.0.1)
PAGANELLA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*
(Misure urgenti in materia di reclutamento)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

«Art. 399-*bis* (Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari»."

7.0.301 (già 7.0.16)
BUCALO, CALANDRINI, POGLIESE, RUSSO, SALLEMI

*Dopo l'***articolo** *inserire i seguenti:*

«Art. 7-*bis*
(Misure urgenti in materia di reclutamento)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente

«Art. 399-*bis*
(Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decor-

renza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari»."

7.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni transitorie per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti vincitori delle procedure concorsuali PNRR nell'anno scolastico 2026/2027)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato e del periodo annuale di formazione e prova, limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che abbiano assunto servizio con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo in quanto privi dell'abilitazione all'insegnamento e che conseguano la medesima abilitazione

entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento dell'abilitazione.

2. La data di conseguimento dell'abilitazione costituisce il termine iniziale del periodo annuale di formazione e prova, che i docenti di cui al comma 1 possono svolgere nell'anno scolastico 2026/2027, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio previsti per il periodo annuale di formazione e prova, i giorni di servizio e di attività didattica richiesti sono riparametrati proporzionalmente alla durata del servizio prestato dalla data di conseguimento dell'abilitazione fino al termine dell'anno scolastico, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente per i docenti assunti in corso d'anno.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.17 (già 14.0.24)

SBROLLINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

"Art. 7-*bis*

(Misure per l'efficienza del reclutamento, la valorizzazione del merito e la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche)

1.Al fine di incrementare l'efficienza organizzativa del sistema scolastico nazionale per l'anno scolastico 2027/2028, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle facoltà assunzionali vigenti, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura l'ordinato e progressivo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari.

2.La validità della graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023 è estesa sino al totale assorbimento dei soggetti in essa utilmente collocati. Per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2027/2028, i posti rimasti vacanti e disponibili a livello nazionale, ivi inclusi quelli nelle regioni in cui le procedure ordinarie non abbiano coperto il contingente previsto o le relative graduatorie risultino esaurite, sono assegnati con priorità ai candidati della predetta graduatoria nazionale, in deroga alle percentuali di ripartizione di cui all'articolo 5, comma 11-*septies*, del

decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

3. È fatto salvo, in via prioritaria, il diritto alla permanenza nel ruolo giuridico ed economico del personale già formalmente assunto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali ordinarie antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle regioni prive di graduatorie ordinarie in corso di validità, per l'anno scolastico 2027/2028 l'assegnazione delle dirigenze disponibili avviene prioritariamente a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale ex decreto ministeriale. n. 107/2023 sino al suo esaurimento, con precedenza rispetto a eventuali nuove procedure concorsuali indette o concluse nel medesimo periodo di riferimento.

5. In via transitoria, allo scopo di mitigare il ricorso gravoso all'istituto delle reggenze interscolastiche e ottimizzare la gestione della sicurezza e dell'amministrazione degli istituti autonomi, ai soggetti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale . n. 107/2023 è riconosciuta la precedenza nel conferimento di incarichi di direzione annuale o reggenza temporanea sui posti vacanti e disponibili, anche in ambito interregionale.

6. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie dell'amministrazione e garantire la certezza del diritto, la programmazione e l'indizione di successivi bandi di concorso ordinari per le medesime classi di concorso (dirigenza scolastica) e tipologie di posto sono subordinate al preventivo ed effettivo esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale. n. 107 del 2023.

Art. 7-*bis*

7-*bis*.0.300

LOMBARDO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*ter*. - (*Disposizioni in materia di formazione al primo soccorso e alla sicurezza, nonché agevolazioni fiscali per l'acquisto di defibrillatori*) - 1. Al fine di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili, capaci di intervenire in modo adeguato in caso di necessità, attraverso la diffusione di buone prassi di intervento in situazioni di emergenza, il presente articolo promuove il potenziamento delle attività di formazione in

materia di primo soccorso e di gestione del rischio e della sicurezza rivolte agli studenti.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *h*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e in materia di gestione dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro e di aggregazione sociale";

b) alla lettera *h*-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e negli ambienti di aggregazione sociale".

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, nell'esercizio della propria autonomia, possono promuovere, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, iniziative formative volte a diffondere la cultura della sicurezza, attraverso la conoscenza e la gestione dei rischi esistenti negli ambienti di aggregazione sociale, anche avvalendosi della collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle istituzioni e degli enti accreditati ai sensi del comma 6. Le iniziative di cui al primo periodo sono calibrate in relazione all'età e al grado di maturazione degli studenti.

4. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 38 è inserito il seguente:

"38-*bis*. La formazione di cui al comma 38, erogata ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e di durata non inferiore a otto ore per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, comprende anche la formazione in materia di primo soccorso, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

5. Le università, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'attivazione di corsi di primo soccorso per gli studenti iscritti ai corsi di laurea della classe L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive.

6. L'accreditamento effettuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti di istituzioni ed enti per l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in materia di supporto vitale di base e defibrillazione (*Basic Life Support and Defibrillation* - BLSD) ha validità su tutto il territorio nazionale. Alle istituzioni e agli enti di cui al primo periodo non possono essere imposti requisiti, condizioni o ulteriori adempimenti per lo svolgimento della loro attività in regioni diverse da quella di accreditamento.

7. I responsabili dei servizi e delle attività per i quali è stabilito, in base alla normativa vigente, l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) sono altresì tenuti a curarne rego-

larmente la manutenzione e a garantirne l'accessibilità e il funzionamento in caso di necessità.

8. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*ter*.1) è inserito il seguente:

"1-*ter*.2) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE);".

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

7-*bis*.0.301 (già 7.0.7)
Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*ter*

(Valutazione del congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità ai fini delle graduatorie del personale ATA)

1. All'articolo 42, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il periodo di cui al comma 5, se fruito in costanza di un rapporto di lavoro il cui servizio è valutabile, è equiparato al servizio effettivamente prestato, ai soli fini del conseguimento dei requisiti di servizio e della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, negli elenchi e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale ATA, nonché nelle procedure di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

Art. 8

8.13

SBROLLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di 5 milioni di euro, al netto degli oneri a carico dello Stato, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale amministrativo in servizio presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, ivi compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono integralmente destinate ai compensi del personale di cui al medesimo periodo e sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e utilizzate secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa. Ai relativi oneri, pari a 6.635.000 euro per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dello Stato, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e, quanto a 1.635.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.18

VERDUCCI, CAMUSSO, D'ELIA, MALPEZZI, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, dopo le parole: «personale delle istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «, in proporzione al numero, alla complessità e all'importo dei progetti assegnati a ciascuna istituzione».

8.20

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, una quota è destinata alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche impegnato nelle attività di valutazione dei titoli e di verifica delle domande relative alle graduatorie provinciali per le supplenze, svolte su delega degli uffici scolastici territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27. La ripartizione delle risorse tiene conto del numero delle domande effettivamente trattate e delle attività svolte».

8.15

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "5 milioni" *con le seguenti:* "15 milioni".

Art. 9

9.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1 sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

TABELLA 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	231
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66

	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	495

TABELLA 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
Di cui compresenza			132	99
Totale Area istruzione generale nazionale		891	1122	561

TABELLA 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
Di cui compresenza			132	99
Totale Area istruzione generale nazionale		891	1122	561

Conseguentemente

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare l'offerta formativa del primo biennio degli istituti tecnici e garantire la continuità degli insegnamenti, le ore rese disponibili a seguito dell'eliminazione della "Quota del curricolo a disposizione della scuola" nel secondo biennio e nel quinto anno, di cui al comma 1, sono destinate, prioritariamente a partire dal primo biennio dei settori economico e tecnologico-ambientale, al riallineamento della dotazione oraria delle singole discipline a quella prevista dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, previgente alla riforma introdotta dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. La riorganizzazione dei percorsi di studio è attuata senza riduzioni delle dotazioni organiche del personale docente, senza determinare situazioni di soprannumerarietà nelle istituzioni scolastiche e senza procedere all'accorpamento degli insegnamenti afferenti a discipline distinte».

9.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1 sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

TABELLA 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	**231**
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attivita' alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

TABELLA 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
			2° biennio	5° anno
		1° biennio		
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	561

TABELLA 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
			2° biennio	5° anno
		1° biennio		
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	561

9.9

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nell'attuazione dei quadri orari di cui al comma 1, gli obiettivi specifici di apprendimento, i riferimenti orari e le attività laboratoriali relativi alle discipline chimiche, fisiche e alle scienze naturali sono individuati distintamente, nell'ambito dei monti ore complessivi ivi previsti e in coerenza con i profili educativi, culturali e professionali in uscita dei singoli indirizzi. Le istituzioni scolastiche assicurano la distinta evidenza di tali discipline nel piano triennale dell'offerta formativa.

1-*ter*. Nell'ambito degli indirizzi di studio interessati, gli insegnamenti specialistici di chimica analitica e strumentale, chimica organica e biochimica e tecnologie chimiche industriali sono attribuiti alla classe di concorso A-34, Scienze e tecnologie chimiche, nel rispetto delle attribuzioni delle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente. Alla medesima classe di concorso è attribuito l'insegnamento della componente chimica dell'ambito "Scienze sperimentali" del settore tecnologico-ambientale, fatte salve le attribuzioni degli insegnamenti alle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'aggregazione delle discipline negli ambiti di cui alle tabelle 2 e 3 non determina, di per sé, modifiche alle attribuzioni degli insegnamenti alle classi di concorso. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di reclutamento, conferimento delle supplenze e utilizzazione del personale, nonché le competenze degli insegnanti tecnico-pratici e le relative compresenze.

1-*quater*. All'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei monti ore complessivi di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche del personale docente».

9.10

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione dei nuovi quadri orari sono garantiti:

a) l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti nazionali;

b) l'adeguata presenza delle discipline linguistiche, scientifiche e caratterizzanti gli indirizzi;

c) la continuità delle attività di laboratorio e delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

d) la salvaguardia delle titolarità e la prevenzione di situazioni di soprannumerarietà ed esubero;

e) l'adozione di criteri uniformi per l'articolazione delle cattedre e l'attribuzione degli insegnamenti alle classi di concorso.

1-*ter*. Prima dell'adozione dei provvedimenti attuativi relativi ai quadri orari, il Ministro dell'istruzione e del merito acquisisce il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e informa le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»

9.14

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di rafforzare l'offerta formativa del primo biennio degli istituti tecnici e garantire la continuità degli insegnamenti, le ore rese disponibili a seguito dell'eliminazione della "Quota del curricolo a disposizione della scuola" nel secondo biennio e nel quinto anno, di cui al comma 1, sono destinate, prioritariamente a partire dal primo biennio dei settori economico e tecnologico-ambientale, al riallineamento della dotazione oraria delle singole discipline a quella prevista dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, previgente alla riforma introdotta dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. La riorganizzazione dei percorsi di studio è attuata senza riduzioni delle dotazioni organiche del personale docente, senza determinare situazioni di soprannumerarietà nelle istituzioni scolastiche e senza procedere all'accorpamento degli insegnamenti afferenti a discipline distinte».

9.17

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, con le modalità di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, adegua i quadri orari definitivi degli indirizzi e delle articola-

zioni degli istituti tecnici alle tabelle come sostituite dal comma 1 e adotta le relative linee guida.».

9.25

RANDO, NICITA, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le tabelle di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle classi prime dell'anno scolastico 2027/2028. Per le classi avviate nell'anno scolastico 2026/2027 continuano ad applicarsi, fino al completamento del percorso di studi, i quadri orari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle operazioni di determinazione degli organici e di mobilità conseguenti all'attuazione del comma 1 è salvaguardata la titolarità del personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche interessate.».

9.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*) Nell'ambito della quota del curricolo a disposizione della scuola prevista dalle tabelle 2 e 3 dell'allegato 2-*ter* di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come sostituite dal comma 1 del presente articolo, le istituzioni scolastiche possono prevedere, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, attività finalizzate al consolidamento e al potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche e scientifiche, con particolare attenzione agli studenti che presentano fragilità negli apprendimenti e ai contesti caratterizzati da maggiori condizioni di svantaggio socioeconomico e culturale. Tali attività sono definite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, senza riduzione dei risultati di apprendimento previsti per gli ambiti caratterizzanti l'indirizzo di studio.

9.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Sopprimere il comma 2

9.0.1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*

(*Differimento dell'applicazione della riforma degli istituti tecnici e confronto nazionale per la revisione dell'ordinamento*)

1. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028»; b) al terzo periodo, le parole: «dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi prime, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2029/2030 per le classi terze, dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quarte e dall'anno scolastico 2031/2032 per le classi quinte».

2. Per l'anno scolastico 2026/2027, ai percorsi quinquennali degli istituti tecnici continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dei relativi allegati, nonché le disposizioni attuative concernenti gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento, nel testo applicabile anteriormente all'avvio del nuovo ordinamento.

3. Per le classi prime già avviate nell'anno scolastico 2026/2027 secondo il nuovo ordinamento, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del riallineamento agli insegnamenti e ai quadri orari previgenti, salvaguardando la continuità didattica, la validità delle attività formative già svolte e delle valutazioni effettuate, senza obblighi di recupero a carico degli studenti derivanti esclusivamente dal mutamento ordinamentale e limitando le modifiche organizzative in corso d'anno.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce altresì le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, e ai relativi allegati, nonché agli atti amministrativi conseguenti, ai fini dell'applicazione del regime transitorio di cui al presente articolo.

5. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un tavolo nazionale di confronto, con la partecipazione delle rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle Regioni e del mondo produttivo. Il tavolo conclude i propri lavori entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

6. Il confronto è finalizzato a valutare le criticità emerse nell'attuazione della riforma e a individuare le necessarie modifiche dell'impianto ordinamentale, con particolare riferimento alla salvaguardia e al rafforzamento della formazione culturale e scientifica comune, al biennio comune e alla sua funzione orientativa, ai quadri orari, alle attività laboratoriali e alle possibilità di riorientamento degli studenti. Le proposte formulate dal tavolo sono obbligatoriamente valutate dal Ministero ai fini della revisione del nuovo ordinamento. L'eventuale mancato recepimento, anche parziale, deve essere espressamente e puntualmente motivato.

7. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle criticità rilevate, sugli esiti del confronto e sulle proposte di revisione, dando conto delle proposte accolte, anche parzialmente, e delle motivazioni dell'eventuale mancato recepimento delle altre.

8. Le Linee guida definitive relative al nuovo ordinamento degli istituti tecnici sono emanate entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunque successivamente alla conclusione dei lavori del tavolo di cui al comma 5 e alla trasmissione della relazione di cui al comma 7 e prima dell'apertura delle iscrizioni all'anno scolastico 2027/2028. Esse tengono conto degli esiti del confronto e delle revisioni dell'ordinamento conseguentemente adottate. Il Ministero assicura la tempestiva pubblicazione delle informazioni relative ai percorsi, agli indirizzi, alle articolazioni e ai quadri orari, in modo da consentire scelte consapevoli alle famiglie e un'adeguata programmazione alle istituzioni scolastiche.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai partecipanti al tavolo di cui al comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.0.5

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*

(Ripristino del primo biennio degli istituti tecnici, disposizioni transitorie e confronto nazionale sulla revisione dell'ordinamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai primi due anni dei percorsi quinquennali ordinari degli istituti tecnici si applicano, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica, gli insegnamenti, i quadri orari e i risultati di apprendimento del primo biennio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dai relativi allegati B e C, nel testo applicabile anteriormente all'introduzione del nuovo ordinamento di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022. Le predette disposizioni si applicano anche alle classi prime attivate negli anni scolastici successivi, fino all'eventuale entrata in vigore di nuove disposizioni legislative di revisione dell'ordinamento.

2. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il nuovo ordinamento non si applica al primo biennio dei percorsi quinquennali ordinari degli istituti tecnici, per il quale trovano applicazione le disposizioni previgenti ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170».

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 e dei relativi allegati, concernenti il primo biennio, continuano a trovare applicazione ai percorsi di cui al comma 1. Per le medesime classi non si applicano le disposizioni incompatibili contenute negli allegati 2-*bis* e 2-*ter* al decreto-legge n. 144 del 2022, nonché nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, e nei relativi allegati. Restano ferme le disposizioni ordinamentali applicabili al secondo biennio e al quinto anno, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie del presente articolo.

4. Per l'anno scolastico 2026/2027, le classi prime già avviate secondo il nuovo ordinamento sono ricondotte ai quadri orari di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve la validità delle attività didattiche già svolte, le valutazioni effettuate e le competenze acquisite. Il riallineamento non comporta, per il solo mutamento dell'ordinamento, obblighi aggiuntivi di recupero a carico degli studenti, né oneri a carico delle famiglie. Le classi se-

conde dell'anno scolastico 2026/2027 proseguono secondo l'ordinamento già applicato.

5. Al fine di assicurare la continuità dei percorsi formativi, nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio le istituzioni scolastiche garantiscono il raccordo tra i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento di cui al comma 1 e quelli degli anni successivi, assicurando il riconoscimento delle competenze già acquisite e l'eventuale riallineamento della programmazione didattica. Il raccordo è effettuato senza imporre agli studenti obblighi aggiuntivi derivanti esclusivamente dall'applicazione di ordinamenti differenti.

6. Gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti organizzativi conseguenti all'attuazione del presente articolo, nel rispetto delle classi di concorso e dei titoli richiesti, salvaguardando, per quanto possibile, la continuità del servizio e le assegnazioni del personale già effettuate. Eventuali esigenze di adeguamento degli organici sono rilevate e comunicate al Ministero dell'istruzione e del merito.

7. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito avvia un tavolo nazionale di confronto sulla revisione complessiva dell'ordinamento degli istituti tecnici, con la partecipazione delle rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle Regioni e del mondo produttivo. Il confronto è finalizzato a valutare le criticità emerse nell'attuazione della riforma e a individuare le necessarie modifiche del relativo impianto ordinamentale, con particolare attenzione al rafforzamento della formazione culturale, scientifica e tecnologica comune, alla salvaguardia della funzione orientativa del primo biennio e alla possibilità di uniformare gli insegnamenti e i risultati essenziali di apprendimento tra tutti gli indirizzi e settori. Il confronto esamina altresì la distribuzione dei quadri orari, la qualità e la consistenza delle attività laboratoriali, le modalità di riorientamento degli studenti e di riconoscimento degli apprendimenti nei passaggi tra percorsi. Il confronto si conclude entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti del confronto, sulle criticità emerse e sulle proposte di revisione dell'ordinamento degli istituti tecnici. Il Ministero valuta espressamente le proposte formulate e motiva nella relazione l'eventuale mancato recepimento, anche parziale, delle stesse. L'eventuale ulteriore revisione dell'ordinamento resta subordinata all'adozione dei necessari provvedimenti normativi.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle dotazioni organiche autorizzate e senza incremento delle medesime. Ai componenti del tavolo di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.0.6

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*

(Trasparenza, monitoraggio e valutazione dell'ordinamento degli istituti tecnici e confronto nazionale)

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle scelte ordinamentali e la valutazione degli effetti della riforma degli istituti tecnici sulla qualità della formazione, sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle opportunità formative e occupazionali degli studenti, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura il monitoraggio annuale dei percorsi di istruzione tecnica, comprendendo sia i percorsi quinquennali ordinari sia i percorsi quadriennali, inclusi quelli attivati nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Il monitoraggio è effettuato anche mediante l'utilizzo e l'integrazione delle banche dati e dei sistemi informativi già disponibili presso le amministrazioni competenti. I dati e gli esiti sono presentati distintamente per durata e tipologia di percorso.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a decorrere dal 2027, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato dell'istruzione tecnica e sugli effetti delle modifiche ordinamentali introdotte. La relazione, pubblicata contestualmente sul sito istituzionale del Ministero in formato aperto e accessibile, contiene dati disaggregati per anno scolastico, territorio, settore, indirizzo di studio, durata e tipologia del percorso e, ove pertinente, per genere, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle iscrizioni, della frequenza, degli abbandoni e della dispersione scolastica, nonché ai risultati di apprendimento e agli esiti conclusivi dei percorsi;

b) ai passaggi tra indirizzi e settori dell'istruzione tecnica, tra percorsi quinquennali e quadriennali, nonché verso gli altri percorsi del secondo ciclo, con particolare riferimento alla funzione orientativa dei primi anni di studio e alle eventuali difficoltà di riorientamento;

c) alla prosecuzione degli studi presso le università e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), distinguendo gli esiti dei diplomati dei percorsi quinquennali e quadriennali e rilevando, ove disponibili, i tassi di accesso, la permanenza nei percorsi e i risultati formativi;

d) agli esiti occupazionali dei diplomati, distinti, ove disponibili, per tipologia contrattuale, settore economico, territorio, durata del percorso di provenienza e coerenza tra percorso di studi e occupazione;

e) alla disponibilità, all'accessibilità, alle condizioni di utilizzo e alla dotazione delle strutture laboratoriali, delle attrezzature didattiche e delle tecnologie necessarie allo svolgimento degli insegnamenti, distinguendo le diverse tipologie di percorso;

f) alle differenze territoriali e di genere nell'accesso ai percorsi, nei risultati formativi, nella prosecuzione degli studi e negli esiti occupazionali, con particolare attenzione ai divari tra le diverse aree del Paese;

g) alle principali criticità organizzative e didattiche rilevate dalle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle modifiche ordinamentali, comprese quelle relative alla disponibilità dei docenti, alle classi di concorso, alle compresenze e all'organizzazione dei laboratori;

h) agli esiti specifici dei percorsi quadriennali, con particolare riferimento al conseguimento del diploma, alla prosecuzione negli ITS Academy e nelle università, all'inserimento lavorativo e agli eventuali passaggi verso i percorsi quinquennali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica sul proprio sito istituzionale un quadro comparativo analitico tra l'ordinamento degli istituti tecnici previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e quello introdotto ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, e successive modificazioni. Il quadro comparativo evidenzia, per ciascun settore, indirizzo e anno di corso dei percorsi quinquennali, le variazioni degli insegnamenti e dei relativi monte ore, distinguendo le discipline linguistiche, umanistiche, storico-sociali, matematiche, scientifiche, tecnologiche e caratterizzanti l'indirizzo. Sono altresì indicate le variazioni delle ore di laboratorio, delle compresenze, delle quote orarie a disposizione delle istituzioni scolastiche e dei risultati di apprendimento previsti dai due ordinamenti. Il confronto rende espressamente individuabili gli insegnamenti soppressi, accorpati, introdotti o riorganizzati, nonché le eventuali variazioni delle ore dedicate alla formazione generale e comune. Per i percorsi quadriennali è pubblicato un distinto quadro ricognitivo degli insegnamenti, dei monte ore, delle attività laboratoriali e dei risultati di apprendimento, con riferimento ai rispettivi ordinamenti e alle disposizioni che ne disciplinano l'organizzazione.

4. Il monitoraggio di cui al comma 1 comprende una valutazione degli effetti delle modifiche ai quadri orari e all'organizzazione dei percorsi sulla qualità e sull'ampiezza della formazione culturale, scientifica e tecnologica, sul conseguimento dei risultati di apprendimento, sulla continuità didattica, sull'orientamento e sul riorientamento degli studenti, nonché sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sull'impiego del personale docente. La valutazione è effettuata distintamente per i percorsi quinquennali e quadriennali, tenendo conto delle rispettive caratteristiche ordinamentali, della diversa durata, delle modalità di organizzazione della didattica e delle caratteristiche delle popolazioni scolastiche interessate. Per i percorsi quinquennali è assicurato, ove possibile, il confronto tra gli esiti del nuovo ordinamento e quelli del previgente ordinamento. Per i percorsi quadriennali sono valutati specificamente gli effetti dell'organizzazione del percorso su quattro anni, anche con riferimento al conseguimento delle competenze previste, alla prosecuzione degli studi e agli esiti occupazionali. Gli esiti della valutazione, con l'indicazione delle metodologie utilizzate, dei limiti dei dati e delle criticità rilevate, sono inclusi nella relazione annuale di cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con Unioncamere, sulla base dei dati disponibili del Sistema informativo Excelsior e delle altre fonti istituzionali pertinenti, pubblica annualmente un'analisi delle difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro con riferimento ai titoli e alle competenze riconducibili ai percorsi dell'istruzione tecnica. L'analisi riporta, ove rilevabili, dati disaggregati per titolo e indirizzo di studio richiesto, figura professionale, settore produttivo e territorio, distinguendo le difficoltà di reperimento derivanti dalla carenza di candidati da quelle attribuite all'inadeguatezza delle competenze o della preparazione e dalle ulteriori motivazioni rilevate. L'analisi considera altresì, nei limiti dei dati disponibili, le condizioni economiche e contrattuali offerte, l'esperienza professionale richiesta, le caratteristiche territoriali della domanda di lavoro e gli altri fattori che possono incidere sulle difficoltà di assunzione. I risultati sono pubblicati in formato aperto e confluiscono nella relazione di cui al comma 2. È espressamente distinta la domanda di lavoro prevista dalle imprese dagli esiti occupazionali effettivamente rilevati.

6. Ai fini dell'esame degli esiti del monitoraggio e dell'individuazione di eventuali interventi correttivi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza almeno annuale, un confronto nazionale con le rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli ITS Academy, delle Regioni e del mondo produttivo. Il confronto riguarda l'assetto complessivo dell'istruzione tecnica, inclusi i percorsi quinquennali e quadriennali, con particolare attenzione alla formazione culturale, scientifica e tecnologica co-

mune, alla funzione orientativa dei primi anni di studio, alla distribuzione dei quadri orari, alle attività laboratoriali, ai divari territoriali e alle opportunità di prosecuzione degli studi. Sono altresì esaminati gli effetti dell'organizzazione quadriennale dei percorsi sulla qualità della formazione e sulle opportunità educative e professionali degli studenti. Il Ministero pubblica gli esiti del confronto, le proposte formulate e le proprie valutazioni sugli eventuali interventi correttivi, dando conto delle ragioni del mancato recepimento delle proposte.

7. I dati e i documenti prodotti ai sensi del presente articolo sono pubblicati in forma aggregata e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico, assicurando, ove possibile, la confrontabilità delle serie storiche, l'accessibilità delle informazioni e la disponibilità dei dati in formato aperto.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi prioritariamente dei sistemi informativi, delle rilevazioni statistiche e delle attività istituzionali già esistenti. Ai partecipanti al confronto di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 10

10.4

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 2, dopo le parole: «ventisei unità di personale non dirigenziale» *aggiungere le seguenti:* «, assicurando la pubblicazione dei profili professionali richiesti, delle attività affidate e del cronoprogramma delle procedure concorsuali».

10.6

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2027 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte dalla Struttura di missione, sullo stato del concorso pubblico di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e sulle funzioni che proseguiranno dopo il 30 giugno 2027.»

Art. 11

11.5

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 1 , inserire il seguente comma:

"1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 sono completati dai soggetti attuatori a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito."

11.7

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1*-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono completati dai soggetti attuatori a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito».

11.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, avviati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non ancora ultimati, possono essere completati dai soggetti attuatori anche successivamente ai termini previsti per la conclusione del Piano, nei limiti delle risorse già assegnate ai medesimi interventi e disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile».

11.18
SBROLLINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per l'attuazione degli interventi» i*nserire le seguenti:* «di cui al comma 1».

11.300
PAGANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di potenziare l'efficacia dell'anagrafe dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e di assicurarne un adeguato aggiornamento, anche all'esito dell'attuazione degli interventi finanziati a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo accordo in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la semplificazione e l'adeguamento dei dati e delle informazioni acquisiti nell'anagrafe medesima nonché le attività volte ad assicurare la qualità, la completezza e l'accuratezza dei dati in essa contenuti.

2-*ter*. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2-*bis*, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito è individuato un set minimo di dati relativi alla sicurezza degli edifici scolastici, dei quali gli enti locali garantiscono il costante e tempestivo aggiornamento. L'aggiornamento dei dati di cui al primo periodo è condizione necessaria per l'accesso ai contributi e ai finanziamenti pubblici per l'edilizia scolastica e per la liquidazione dei saldi dei progetti.

2-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

11.20

RANDO, D'ELIA, MALPEZZI, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di assicurare il completamento delle forniture di arredi didattici innovativi destinati agli asili nido e alle scuole dell'infanzia nell'ambito degli avvisi pubblici del Ministero dell'istruzione e del merito n. 22870 e n. 22871 del 3 febbraio 2026, i termini previsti dai medesimi avvisi per il completamento delle forniture, l'installazione e il collaudo dei beni sono prorogati al 31 maggio 2027.

2-*ter*. il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad aggiornare i termini per la rendicontazione degli interventi di cui al comma 2-*bis*, coordinandoli con quelli previsti per il completamento, l'installazione e il collaudo delle forniture, nel rispetto delle disposizioni applicabili ai rispettivi programmi di finanziamento.

2-*quater*. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura che gli enti beneficiari che abbiano tempestivamente avviato le procedure di affidamento e adempiuto agli obblighi di propria competenza non siano assoggettati alla revoca o alla riduzione del finanziamento per il solo mancato rispetto dei termini originari, qualora il ritardo dipenda da circostanze non imputabili agli enti medesimi, debitamente documentate, con particolare riferimento ai tempi delle procedure di affidamento, alla produzione, alla consegna, all'installazione e al collaudo degli arredi.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità attuative dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, nonché le procedure per la presentazione e la verifica della documentazione attestante le cause del ritardo, nel rispetto dei vincoli previsti dalle rispettive fonti di finanziamento».

11.22

PIRRO, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, D'ELIA, SBROLLINI, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanificazione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del presente comma, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.23

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Per contribuire all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica, con una dotazione inziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, di cui 5 milioni di euro destinati allo svolgimento di indagini diagnostiche di soffitti e solai degli edifici scolastici, al fine di intervenire tempestivamente ed evitare l'ulteriore deterioramento. La rimanente quota del Fondo è invece destinata alle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti a uso scolastico nelle zone a rischio sismico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.1

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, BEVILACQUA, D'ELIA, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(*Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei*)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2.Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 12

12.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere l'articolo.

12.2
De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia

Sopprimere l'articolo

12.3
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua

Sopprimere l'articolo.

12.5
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri e delle loro famiglie nell'ambito scolastico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e con i servizi sociali territorialmente competenti, informano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale dell'offerta di percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana e ne favoriscono la partecipazione, anche avvalendosi della mediazione linguistico-culturale.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono a partecipazione volontaria e sono erogati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con gli enti del Terzo settore. Essi sono articolati per livelli, secondo modalità organizzative e orarie compatibili con le esigenze lavorative e familiari dei partecipanti, possono svolgersi presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli e sono finalizzati, ove richiesto dagli interessati, al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

3. Le istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro, si avvalgono di mediatori linguistico-culturali per facilitare la comunicazione con le famiglie, l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e la condivisione del Patto di corresponsabilità educativa.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato al potenziamento dell'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e al finanziamento di servizi di mediazione linguistico-culturale presso le istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.6

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(*Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico e delle loro famiglie*)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante norme finalizzate all'istruzione degli stranieri e per l'educazione interculturale -, e per garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, a eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, qualora rilevino persistenti barriere linguistiche degli adulti provenienti da contesti migratori esercenti la responsabilità genitoriale che ostacolino le relazioni tra scuola e famiglia e la piena partecipazione del nucleo familiare alla vita della comunità scolastica, convocano gli interessati e, con il supporto di un mediatore linguistico, forniscono informazioni sull'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) presenti sul territorio. Le istituzioni scolastiche comunicano altresì ai CPIA i fabbisogni di alfabetizzazione linguistica rilevati, ai fini della programmazione dei relativi percorsi formativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ovvero per sostenere e promuovere l'integrazione attraverso la mediazione linguistico-culturale e una migliore e più approfondita conoscenza della lingua italiana, nei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo speciale, con una dotazione

iniziale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, al fine di supportare l'offerta formativa dei CPIA nonché finanziare l'operato di mediatori culturali e facilitatori linguistici da impiegare stabilmente presso le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, da impiegare in particolare nei territori con alta densità demografica di cittadini stranieri.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabiliti parametri e criteri nonché la modalità attuative di quanto stabilito al comma 2.

4. Ai relativi oneri, di cui al comma 2, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(*Ulteriori disposizioni in materia di dimensionamento scolastico e di numero di alunni per classe*)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 sono adottati interventi e misure vòlti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2029/2030. Al fine di conseguire, nel triennio 2027-2029, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'arti-

colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia al livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2027-2029;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 2.200 milioni di euro per il 2027, 3.400 milioni di euro per il 2028 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7.».

4. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1

della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2027, 2028 e 2029. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2027, 2028 e 2029. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2027, 2028 e 2029, è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2027, 2028 e 2029 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, i soggetti di cui al primo periodo, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2027, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno de-

gli anni 2028, 2029 e 2030, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al terzo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

6. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

7.Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

8. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».».

12.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire la piena partecipazione delle famiglie alla vita della comunità scolastica e di rafforzare l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono, anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli enti locali e i servizi territoriali competenti, interventi di facilitazione linguistica, mediazione linguistico-culturale e orientamento ai servizi educativi e formativi rivolti ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale che incontrino difficoltà nella comunicazione con l'istituzione scolastica. Gli interventi

sono finalizzati a garantire la comprensione delle comunicazioni scolastiche, la partecipazione consapevole ai colloqui e alle attività educative e l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale. La partecipazione delle famiglie alle attività di cui al presente comma avviene su base volontaria, nel rispetto della riservatezza, della dignità personale e delle specifiche condizioni familiari, sociali e lavorative. Resta ferma la disciplina vigente in materia di tutela dei minori e di intervento dei servizi sociali nei casi in cui emergano concreti elementi di pregiudizio per il loro benessere e sviluppo.»

12.19

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nei casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolino l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidano sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa, informano i medesimi soggetti delle opportunità formative disponibili e li indirizzano ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, territorialmente competenti, per la frequenza di percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 in caso di mancato svolgimento del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana».

12.22

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui» con le seguenti: «nei casi in cui» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, indirizzano i soggetti stranieri

esercenti la responsabilità genitoriale ai CPIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 territorialmente competenti per lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. In caso di mancato svolgimento del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.»

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, siano rilevati elementi di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero di grave fragilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti, anche in integrazione con i servizi sanitari, che ne valutano la presa in carico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell' articolo 1, comma 170, lettera d) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, attraverso un progetto personalizzato definito con la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile.»

c) Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «responsabilità genitoriale», inserire la seguente: «convivente».

12.24

VERDUCCI, SENSI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui» con le seguenti: «informano le famiglie dell'offerta di percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana e, con il loro consenso, coinvolgono i servizi sociali territorialmente competenti nei casi in cui»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «ricevuta la segnalazione di cui al comma 1» con le seguenti: «coinvolti ai sensi del comma 1»;

2) al primo periodo, sostituire le parole: «prevede lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana» con le seguenti: «propone ai soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale,

su base volontaria, lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, organizzato in orari compatibili con gli impegni lavorativi e di cura dei partecipanti e in sedi facilmente raggiungibili»;

3) sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il comma 3.

12.28

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «segnalano tempestivamente» con le seguenti: «previo colloquio con gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono segnalare»;

2) sopprimere le parole: «sul comportamento del minore nel contesto scolastico o»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: «del minore e»;

2) al primo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché, ove possibile,» *fino alla fine del periodo;*

3) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in possesso di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER, quelli affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, la cui verifica è affidata ai servizi sociali nell'ambito della valutazione di cui al primo periodo, nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.»;

4) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I percorsi di cui al primo periodo sono svolti, ove possibile, in modalità compatibili con l'attività lavorativa e con le esigenze di assistenza familiare. Al soggetto esercente la responsabilità genitoriale che sia lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere permessi orari o giornalieri per la frequenza dei percorsi di cui al primo periodo, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo applicato; in caso

di diniego motivato da parte del datore di lavoro, la mancata partecipazione è in ogni caso giustificata e costituisce causa di forza maggiore ai fini del comma 3.».

12.29
NICITA

Al comma 1, dopo le parole "persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri" *inserire le seguenti* ", non domiciliati in zone boschive prive di servizi essenziali,".

12.31
SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul comportamento del minore nel contesto scolastico o».

12.32
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi:

«Prima di procedere alla segnalazione di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche attivano, nell'ambito delle risorse disponibili, strumenti di facilitazione della comunicazione con la famiglia, anche mediante servizi di interpretariato, traduzione delle comunicazioni essenziali e mediazione linguistico-culturale, ove disponibili, nonché attraverso l'informazione sui percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana offerti dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). La segnalazione dà conto delle iniziative intraprese, degli eventuali impedimenti alla loro realizzazione e delle ragioni per le quali le difficoltà riscontrate continuano a incidere concretamente sul percorso educativo del minore. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli interventi urgenti di protezione e tutela dei minori.»

12.33

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi:

«La sola insufficiente conoscenza della lingua italiana da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non costituisce, di per sé, presupposto sufficiente per la segnalazione ai servizi sociali. La segnalazione è effettuata esclusivamente qualora siano riscontrati concreti e documentati elementi che evidenzino un effettivo pregiudizio per il percorso educativo e formativo o per il benessere del minore, non superabile mediante gli ordinari strumenti di collaborazione tra scuola e famiglia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti nei casi che richiedano un intervento immediato a tutela del minore.»

12.37

SBROLLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità della segnalazione, le categorie di dati personali oggetto di trasmissione e i relativi tempi di conservazione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

12.34

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla frequenza dei percorsi di apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori, sono valutate le condizioni oggettive che possono impedire o rendere particolarmente gravosa la partecipazione, comprese l'incompatibilità con gli orari di lavoro, le esigenze di cura di figli minori o di familiari non autosufficienti, le condizioni di salute e l'assenza di collegamenti adeguati con la sede del corso. Prima dell'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti alla mancata frequenza, è assicurata agli interessati la possibilità di rappresentare

e documentare tali circostanze, anche con l'assistenza dei servizi territoriali competenti».

12.40

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Sopprimere il comma 2.

12.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sulla base dei fabbisogni rilevati ai sensi del comma 1, attivano percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana rivolti agli adulti ivi individuati, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)».

«3. Qualora i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di cui al comma 1 non aderiscano ai percorsi formativi di cui al comma 2, i CPIA provvedono a rinnovare l'informazione sull'offerta formativa disponibile, fornendo agli interessati le indicazioni organizzative necessarie per favorirne la partecipazione».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.44

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, emergano elementi concreti e circostanziati di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero condizioni di grave vulnerabilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti. I servizi sociali, nell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali dalla normativa vigente e sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, verificano la necessità di attivare interventi di sostegno e,

ove ne ricorrano i presupposti, definiscono un progetto personalizzato, anche in raccordo con i servizi sanitari e con le istituzioni scolastiche, assicurando la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile».

12.51

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dispongono lo svolgimento» *con le seguenti:* «possono disporre, con il consenso degli interessati, lo svolgimento».

12.55

SBROLLINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «(CPIA)» *inserire le seguenti:* «, nonché, ove disponibile, il supporto di mediatori linguistico-culturali nei rapporti tra il nucleo familiare, i servizi sociali e l'istituzione scolastica».

12.49

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità» *inserire le seguenti:* «, elaborato con la partecipazione dei genitori e con l'eventuale ricorso di un mediatore linguistico-culturale, e condiviso con l'istituzione scolastica,».

12.67

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Le sedi, i materiali e le modalità di svolgimento dei percorsi di cui al primo periodo sono accessibili alle persone con disabilità, alle quali sono assicurati gli accomodamenti ragionevoli necessari e modalità alternative di partecipazione. Nella

definizione degli obblighi di frequenza sono considerate le documentate esigenze di assistenza continuativa prestata dal genitore a un figlio o ad altro familiare con disabilità; ove giustificato da esigenze di cura non rinviabili, sono previste modalità flessibili di partecipazione ovvero la sospensione o l'esonero motivati dalla frequenza.».

12.70

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 2, aggiungere infine, il seguente periodo:

«Nell'organizzazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono favorite modalità flessibili di frequenza, anche mediante strumenti di formazione a distanza ove compatibili con gli ordinamenti vigenti, al fine di agevolare la partecipazione dei destinatari, tenendo conto delle esigenze lavorative, familiari e di cura».

12.300 (già 12.72)

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'attivazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2, primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in favore dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Le risorse sono ripartite tra i Centri con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del numero dei progetti personalizzati definiti ai sensi del comma 2. Le risorse di cui al presente comma non possono essere destinate alle attività di cui all'articolo 13, comma 4. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: «altri gravi documentati impedimenti» inserire le seguenti: «, nonché nei casi in cui non sia stato attivato un percorso accessibile per orari, sede e disponibilità di posti»;

2) al primo periodo, sostituire le parole: «da parte dei (CPIA)» con le seguenti: «da parte dei servizi sociali che hanno definito il progetto personalizzato di cui al comma 2»;

3) sopprimere il terzo periodo;

4) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma, lo svolgimento del percorso consiste nella sua frequenza, indipendentemente dal conseguimento della certificazione di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla rilevazione della frequenza, ai requisiti di accessibilità dei percorsi, al procedimento di diffida e all'individuazione degli organi competenti all'accertamento della violazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente.»;

c) al comma 7, dopo le parole: «All'attuazione del presente articolo» *inserire le seguenti:* «, ad eccezione del comma 2-*bis*,».

12.76

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, gli uffici scolastici regionali, avvalendosi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, effettuano annualmente una ricognizione della capacità di accoglienza dei medesimi Centri, del numero delle richieste di iscrizione non soddisfatte e delle esigenze di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario connesse all'attivazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero dell'istruzione e del merito ai fini della programmazione delle risorse e degli organici secondo la normativa vigente».

12.81
SBROLLINI

Sopprimere il comma 3.

12.83
MALPEZZI, DELRIO, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

12.87
VERDUCCI, GIORGIS, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Il mancato svolgimento del percorso» con le seguenti: «La mancata partecipazione al percorso» e le parole: «è punito» con le seguenti: «è punita»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il mancato conseguimento del livello di conoscenza della lingua italiana di cui al comma 2 non costituisce violazione ai sensi del primo periodo, qualora l'interessato abbia partecipato al percorso secondo quanto previsto dal progetto personalizzato.»

12.91
D'ELIA, MALPEZZI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro» *con le seguenti:* «è oggetto di un ulteriore intervento di accompagnamento e verifica da parte dei servizi sociali e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti».

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La sanzione amministrativa pecuniaria non si applica».

12.92

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La sanzione non si applica qualora il mancato svolgimento del percorso dipenda dall'indisponibilità di posti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dalla mancata attivazione di un corso accessibile nel territorio di residenza o dall'impossibilità, non imputabile all'interessato, di accedere alle attività formative. Tali circostanze sono attestate dal Centro provinciale per l'istruzione degli adulti territorialmente competente e comunicate ai servizi sociali che hanno predisposto il progetto personalizzato».

12.94

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:

«Ai fini dell'accertamento dell'inadempimento sono altresì considerate le condizioni di disabilità del genitore, l'eventuale mancata predisposizione degli accomodamenti ragionevoli necessari alla frequenza del percorso e le documentate esigenze di assistenza continuativa a familiari con disabilità; non può essere applicata alcuna sanzione qualora la mancata partecipazione sia riconducibile a barriere di accessibilità o a impedimenti connessi alle predette esigenze non adeguatamente considerati dall'amministrazione competente».

12.99

RANDO, ROSSOMANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. Il mancato svolgimento dei percorsi di cui al comma 2 da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non può in alcun caso pregiudicare il diritto del minore all'iscrizione, alla frequenza e ai sostegni scolastici.».

12.102

D'Elia, Nicita, Verducci, Crisanti, Rando, Malpezzi

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.110

Magni, De Cristofaro, Cucchi, D'Elia

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Quando la violazione è commessa da un minore, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La mera titolarità di funzioni di tutela pubblica del minore non comporta, di per sé, l'applicazione della sanzione amministrativa al tutore o all'ente locale di appartenenza».

12.124

Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 7.

12.0.1

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

(*Misure per la realizzazione di un Programma nazionale per l'inclusione scolastica*)

1. Allo scopo di garantire il diritto all'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana, ridurre il numero degli alunni per classe, favorire la continuità didattica e l'apprendimento, contrastare il fenomeno della precarietà lavorativa del personale docente, la dotazione dell'organico dell'autonomia, è incrementata di 25.000 posti decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti di cui al comma 1 sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali. Quota parte del predetto contingente, determinata dal decreto di cui al precedente periodo, è finalizzata, in particolare, anche all'assunzione di docenti appartenenti alla classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23), alla riduzione del numero degli alunni per classe, al potenziamento dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) e all'assunzione a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 354,10 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.206,14 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.170,14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, a 1.206,84 milioni di euro per l'anno 2034 e a 1.221,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di 100 milioni di euro annui. L'incremento è finalizzato all'attivazione, da parte delle predette istituzioni scolastiche, di servizi di mediazione linguistica e culturale, svolti da mediatori iscritti in appositi albi o elenchi, tenuto conto del numero degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti, nonché per l'attivazione di servizi di supporto psicologico, dedicati agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.

5. Al fine di assicurare lo sviluppo di pratiche di inclusione diffusa, di contrasto ad ogni forma di marginalità, promuovendo la sussidiarietà orizzontale e il coinvolgimento delle comunità territoriali, il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di 50 milioni di euro annui. L'incremento è destinato alla stipula, da parte delle istituzioni scolastiche statali, di Patti educativi di comunità con gli enti locali, gli enti del terzo settore, altre istituzioni pubbliche e private.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro nel 2026 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura)

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, con funzioni consultive e propositive in materia di accoglienza, apprendimento dell'italiano come lingua seconda, valorizzazione delle lingue d'origine, contrasto della segregazione scolastica e rapporti tra scuola e famiglie.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, delle associazioni dei genitori e degli studenti e degli enti del Terzo settore, nonché da esperti della materia, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Osservatorio esprime parere sui provvedimenti attuativi degli articoli 12 e 13 della presente legge e trasmette annualmente al Ministro dell'istruzione e del merito e alle Camere una relazione sull'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana.

4. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 13

13.1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

Sopprimere l'articolo.

13.2

BOCCIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

13.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Scuole prioritarie e potenziamento dell'italiano come lingua seconda)

1. Al fine di assegnare le risorse in base allo svantaggio educativo e sociale, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le istituzioni scolastiche prioritarie sulla base di indicatori di svantaggio elaborati incrociando i dati delle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, i dati dell'ISTAT e i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti, e ne pubblica la mappa, aggiornata con cadenza annuale.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del comma 1 che accolgono alunni e studenti neoarrivati, per il finanziamento di facilitatori linguistici e mediatori linguistico-culturali impiegati in modo stabile e in orario curricolare. Il fondo è ripartito in proporzione al bisogno con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

3. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo» fino a: «di cui al comma 1» con le seguenti: «caratterizzate da significativi bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, con particolare riferimento alla presenza di alunni e studenti di recente immigrazione»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3, 5 e 6» con le seguenti: «commi 5 e 6».

13.6

D'ELIA, MALPEZZI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente

«1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi e di sostenere il successo formativo di tutti gli studenti, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, costituiscono le classi secondo criteri fondati sui bisogni educativi e linguistici effettivi degli alunni e degli studenti, sulla composizione complessiva dei gruppi e sulle condizioni del contesto territoriale. Il limite numerico fisso previsto dal presente articolo è sostituito da criteri di equilibrio definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.»

b) Al comma 4, dopo le parole: «potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana» *inserire le seguenti:* «, anche in orario curricolare e mediante l'impiego di docenti della classe di concorso A-23, di mediatori linguistico-culturali e di personale aggiuntivo».

c) Al comma 4 sostituire le parole: «nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «nelle quali siano presenti significativi bisogni linguistici ed educativi, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 1».

13.7

SBROLLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e all'integrazione degli alunni e degli studenti, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che il numero degli alunni e degli studenti che, indipendentemente dalla cittadinanza, non possiedono competenze linguistiche di base nella lingua italiana adeguate all'età non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima. Le competenze di cui al primo periodo sono verificate dalle istituzioni scolastiche nei confronti degli alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria, prima della costituzione delle classi, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dalla verifica di cui al secondo periodo gli alunni che hanno frequentato in Italia almeno due anni di scuola dell'infanzia. Si considerano in possesso delle competenze di cui al primo periodo gli alunni che hanno concluso la scuola primaria nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni e gli studenti che non hanno frequentato il grado di istruzione precedente nel sistema nazionale di istruzione, l'accertamento delle competenze è effettuato ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.».

.

13.9

RANDO, GIORGIS, D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alla integrazione degli studenti stranieri» *inserire le seguenti:* «, nonché alla valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali come risorsa per l'apprendimento di tutti».

.

13.12
SBROLLINI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «e di secondo».

13.13
SBROLLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato» *con le seguenti:* «, non nati in Italia e che non hanno frequentato».

13.15
VERDUCCI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO, MALPEZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 1 non sono computati gli alunni e gli studenti con disabilità, i minori stranieri non accompagnati e i minori titolari o richiedenti protezione internazionale o temporanea, la cui assegnazione alla classe e all'istituzione scolastica è disposta esclusivamente in base al loro superiore interesse.».

13.16
RANDO, CRISANTI, D'ELIA, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 1 non sono computati gli alunni e gli studenti nati in Italia né quelli in possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore all'A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.».

13.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della predisposizione degli interventi di accoglienza e inclusione scolastica, i bisogni di apprendimento della lingua italiana degli alunni e degli studenti sono individuati sulla base di una valutazione pedagogico-didattica delle competenze linguistiche effettivamente possedute, tenendo conto dell'età, del percorso scolastico pregresso e dei bisogni formativi individuali. La cittadinanza e il Paese di origine non costituiscono, di per sé, indicatori del livello di competenza linguistica».

13.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis Ai fini della formazione delle classi, le istituzioni scolastiche tengono altresì conto delle effettive competenze linguistiche degli alunni e degli studenti, delle esperienze scolastiche pregresse e degli eventuali bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, rilevati mediante strumenti di osservazione e valutazione pedagogico-didattica adeguati all'età e al percorso formativo. La rilevazione è finalizzata esclusivamente alla predisposizione di interventi educativi e didattici appropriati e non può costituire motivo di esclusione dall'iscrizione o di differimento dell'inserimento scolastico».

13.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis L'applicazione dei criteri di cui comma 1 non può in alcun caso comportare il diniego dell'iscrizione, il differimento dell'accesso alle attività didattiche o l'interruzione della frequenza degli alunni e degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, né determinare limitazioni all'effettivo esercizio del diritto allo studio in ragione della cittadinanza o della precedente frequenza scolastica».

13.20

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis Nella costituzione delle classi è in ogni caso vietata la formazione di gruppi omogenei sulla base della cittadinanza, dell'origine nazionale o della lingua familiare degli alunni e degli studenti. Le istituzioni scolastiche assicurano criteri di composizione dei gruppi classe orientati all'eterogeneità delle esperienze formative e alla promozione delle relazioni interculturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi».

13.28

SBROLLINI

Al comma 2 dopo le parole: ", sentiti i dirigenti scolastici" *inserire le seguenti:* "e gli enti locali eventualmente interessati"

13.33

MALPEZZI, CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «al domicilio dell'alunno o dello studente,» *inserire le seguenti:* «nonché il principio di unità dei fratelli, assicurando l'iscrizione dei fratelli e delle sorelle presso la medesima istituzione scolastica,».

13.34

SBROLLINI

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «persone con disabilità grave» *con le seguenti:* «persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

b) sostituire le parole: «, che rendono impossibili soluzioni alternative» con le seguenti: «, nonché della frequenza della medesima istituzione scolastica da parte di un altro componente del nucleo familiare».

13.35

D'Elia, Basso, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «grave»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Nell'applicazione dei commi 2 e 3, l'assegnazione a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta di un alunno o di uno studente con disabilità, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di un alunno o di uno studente nel cui nucleo familiare sia presente una persona con disabilità che necessita di assistenza, è preceduta da una valutazione delle conseguenze della decisione sull'alunno o sullo studente e sull'organizzazione assistenziale della famiglia, svolta con il coinvolgimento dei genitori, che tiene conto dell'accessibilità degli ambienti scolastici e dei collegamenti, della concreta utilizzabilità dei trasporti, della disponibilità degli ausili e degli interventi di sostegno e di assistenza, della continuità educativa, nonché della durata effettiva degli spostamenti, della compatibilità degli orari e delle condizioni di mobilità della persona che presta assistenza. Qualora dalla valutazione emerga che l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 possa compromettere l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione inclusiva dell'alunno o dello studente con disabilità ovvero determinare un pregiudizio significativo alle esigenze di assistenza di una persona con disabilità presente nel nucleo familiare, è disposta una deroga motivata ai medesimi limiti; in tali casi il solo superamento della soglia di cui al comma 1 non costituisce motivazione sufficiente per l'assegnazione a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta. Le famiglie non sono tenute a produrre certificazioni o documenti già nella disponibilità delle amministrazioni competenti.»;

c) al comma 7, dopo le parole: «commi 1, 2,» inserire la seguente: «3-*bis*,».

.

13.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Il limite percentuale di cui al comma 1 può essere derogato qualora l'assegnazione dell'alunno o dello studente a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta possa compromettere l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione in ragione di condizioni di disabilità, delle esigenze di accessibili-

tà degli ambienti e dei trasporti, della continuità degli interventi educativi e assistenziali o di documentate responsabilità di cura nei confronti di persone con disabilità appartenenti al nucleo familiare. La valutazione è effettuata con il coinvolgimento della famiglia e tiene conto delle specifiche esigenze individuali, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di gravità».

13.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi:

«Le misure organizzative di cui al presente comma sono adottate previa verifica dell'effettiva disponibilità di posti nelle istituzioni scolastiche interessate, dell'accessibilità delle sedi alternative mediante i servizi di trasporto pubblico o scolastico e della compatibilità dei tempi di percorrenza con l'età degli alunni e degli studenti. Non possono essere disposte assegnazioni a istituzioni scolastiche alternative che determinino un aggravio manifestamente sproporzionato dei tempi o delle condizioni di accesso alla frequenza scolastica, tenuto conto delle esigenze familiari e delle condizioni territoriali».

13.45

SBROLLINI, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la composizione demografica del bacino territoriale di riferimento non consenta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 senza pregiudizio per il principio di prossimità, l'Ufficio scolastico regionale può autorizzare deroghe ai medesimi limiti.».

13.46

SBROLLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure organizzative di cui al primo periodo riguardano il collocamento degli alunni e degli studenti di qualsiasi cittadinanza.».

13.47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di favorire l'inclusione scolastica e prevenire la dispersione, nelle istituzioni scolastiche caratterizzate da elevata complessità educativa e da una significativa presenza di alunni e studenti con bisogni di apprendimento della lingua italiana, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, interventi di progressiva riduzione del numero di alunni per classe, mediante l'assegnazione di risorse aggiuntive di organico, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento di sistemi d'arma delle Forze armate, iscritti nello stato di previsione del Ministero della Difesa. Le riduzioni di cui al presente comma sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.49

SBROLLINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «le istituzioni scolastiche» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «si provvede ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

13.57
SBROLLINI

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1,»;

b) sopprimere la parola: «extracurricolari»;

c) aggiungere, in fine, le parole: «, in proporzione al numero degli alunni e degli studenti privi delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana».

13.61
D'ELIA, LORENZIN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana» *inserire le seguenti:* «, nonché per la mediazione linguistico-culturale, per la formazione dei docenti nella didattica dell'italiano come lingua seconda e per iniziative di valorizzazione delle lingue d'origine».

13.68
SBROLLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, nella definizione e nella ripartizione delle dotazioni organiche del personale docente, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del numero delle classi nelle quali non è possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, al fine di consentire la costituzione di classi aggiuntive, assegnando priorità alle istituzioni scolastiche che nell'anno scolastico precedente non hanno potuto accogliere domande di iscrizione per effetto dei medesimi limiti. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.70

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire l'inclusione scolastica e garantire il consolidamento delle competenze linguistiche degli studenti di origine straniera, nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado caratterizzate da un significativo fabbisogno di insegnamento dell'italiano come lingua seconda sono attivati specifici percorsi di alfabetizzazione e potenziamento linguistico, affidati prioritariamente a docenti abilitati nella classe di concorso A-23 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche interessate e le modalità di attuazione dei percorsi, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4.

.

13.71

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La partecipazione alle attività di potenziamento linguistico non può comportare l'esclusione sistematica degli alunni e degli studenti dalle attività curricolari, laboratoriali, espressive e di socializzazione previste per il gruppo classe. Le istituzioni scolastiche assicurano il coordinamento degli interventi linguistici con la programmazione didattica ordinaria».

13.73

SBROLLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato agli enti locali competenti per il finanziamento del trasporto scolastico degli alunni e degli studenti assegnati a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste per effetto delle misure di cui al comma 2. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sulla base del numero degli alunni e degli studenti di cui al primo periodo. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentiti i dirigenti scolastici interessati» inserire le seguenti: «e gli enti locali competenti in materia di trasporto scolastico».

13.76
SBROLLINI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, ed esaminano gli eventuali reclami delle famiglie avverso l'iscrizione presso un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta, disposta ai sensi del comma 2»;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e con le famiglie»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli Uffici scolastici di ambito territoriale monitorano l'attuazione del presente articolo, rilevando in particolare il numero degli alunni e degli studenti iscritti presso un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta per effetto delle misure di cui al comma 2, la distanza tra l'istituzione scolastica di assegnazione e quella richiesta, nonché gli effetti sulla frequenza e sull'abbandono scolastico, e trasmettono annualmente i relativi dati all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione e del merito.».

13.80
RANDO, VERINI, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, MALPEZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Ciascuna istituzione scolastica adotta, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, un

protocollo di accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati, che disciplina la prima accoglienza della famiglia, l'accertamento delle competenze e del percorso scolastico pregresso, i criteri di assegnazione alla classe, l'elaborazione di un piano didattico personalizzato e l'organizzazione dei percorsi di italiano come lingua seconda.»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «3, 5 e 6» con le seguenti: «3, 5, 5-*bis* e 6».

13.83
SBROLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 2028, una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti dagli Uffici scolastici di ambito territoriale, con particolare riferimento al numero delle classi nelle quali non è stato possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, al numero degli alunni e degli studenti assegnati a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste, agli effetti sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, nonché all'utilizzo del fondo di cui al comma 4.».

13.85
SBROLLINI

Sopprimere il comma 6.

13.87
D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

Sopprimere il comma 6.

13.300
SBROLLINI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle lettere a) e b), sostituire le parole: «all'alinea» con le seguenti parole: «al terzo periodo,»;

b*) aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«c-*bis*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso, la classe individuata ai sensi del terzo periodo non può essere inferiore o superiore di più di un anno rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica. All'alunno iscritto a una classe inferiore a quella corrispondente all'età anagrafica è assicurato un percorso didattico personalizzato finalizzato al recupero dell'anno. Al termine dell'anno scolastico, il collegio dei docenti, sulla base della verifica delle competenze acquisite, può deliberare l'iscrizione dell'alunno, per l'anno scolastico successivo, alla classe corrispondente all'età anagrafica."».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La dotazione del fondo di cui al primo periodo è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate esclusivamente ai percorsi didattici personalizzati di cui all'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal comma 6 del presente articolo, e sono ripartite tra le istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito: per l'anno 2026, in proporzione al numero degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti per la prima volta al sistema nazionale di istruzione; a decorrere dall'anno 2027, in proporzione al numero degli alunni iscritti a una classe inferiore a quella corrispondente all'età anagrafica, rilevato annualmente dal Ministero attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti. Ai relativi oneri, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.89
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sopprimere le lettere b) e c);

b) al comma 7, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3, 5 e 6» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 5».

13.94

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6 bis. L'inserimento in una classe non corrispondente all'età anagrafica deve essere adeguatamente motivato sulla base di una valutazione pedagogico-didattica individualizzata e non può essere disposto esclusivamente in ragione della mancata o insufficiente conoscenza della lingua italiana. Le istituzioni scolastiche verificano periodicamente l'adeguatezza del percorso di inserimento, al fine di prevenire situazioni di ritardo scolastico e favorire la continuità degli apprendimenti».

13.97

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MALPEZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Al fine di assicurare il supporto consultivo e propositivo nella definizione delle strategie e degli interventi per l'inclusione scolastica, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, con proprio decreto, alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 dicembre 2019, n. 1119, aggiornandone la composizione e le modalità di funzionamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(*Modifiche alla disciplina del consenso informato in ambito scolastico*)

1. All'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, recante "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente*: "Le istituzioni scolastiche sono tenute a dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo.";

b) *al comma 2*:

1) *il primo, il secondo e il quinto periodo sono soppressi;*

2) *al terzo periodo, le parole* "La richiesta di consenso" sono sostituite dalle seguenti: "La comunicazione*"; e le parole: "*i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo" sono soppresse*;*

c) *i commi 3 e 5 sono abrogati*.

d) *nella rubrica, le parole* "consenso informato delle" *sono sostituite dalle seguenti*: "comunicazione alle".».

13.0.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Modifiche alla disciplina del consenso informato in ambito scolastico)

Alla legge 9 giugno 2026, n. 104, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», apportare le seguenti modificazioni:

a) All'art. 1, nel titolo, le parole: «consenso informato delle» sono sostituite dalle seguenti:

«comunicazione alle»;

b) All'articolo 1, comma 1, primo periodo:

1. Le parole: «richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo a»;

2. dopo la parola «nonché», le parole: «ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le» sono sostituite dalle seguenti: «all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle»;

c) All'articolo 1, comma 2:

1. Il primo, il secondo e il quinto periodo sono soppressi.

2. Al terzo periodo, le parole: «La richiesta di consenso» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione» e sono soppresse le parole: «i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo».

d) All'articolo 1, i commi 3 e 5 sono soppressi.

13.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Misure straordinarie per la valorizzazione del personale scolastico in materia di reclutamento, assunzioni e per l'erogazione dei buoni pasto)

1. Al fine di garantire la definizione del nuovo regolamento delle supplenze del personale docente, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in tempi utili per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2028/2030, il procedimento per la sua adozione è avviato entro il 31 dicembre 2026.

2. Limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunti con contratto a tempo determinato nelle more del conseguimento dell'abilitazione, che conseguono la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell'abilitazione. Dalla medesima data decorre il periodo annuale di formazione e prova, da svolgersi nell'anno scolastico

2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al fine di garantire la continuità didattica delle alunne e degli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato a incrementare la dotazione dell'organico dell'autonomia del personale docente di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031. Le assunzioni sui predetti posti sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

4. L'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, finalizzato a garantire la continuità dei docenti di sostegno a tempo determinato, attraverso conferma sul medesimo posto del precedente anno scolastico, "nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente" è abrogato.

5. Al fine di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e ATA, per ciascun profilo professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, in coerenza con il principio di copertura dei posti vacanti e disponibili previsto per il personale docente dall'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai fini delle assunzioni di cui al presente comma trova applicazione il limite derivante dalle facoltà assunzionali determinate sulla base delle cessazioni dal servizio e del relativo turn over prevista dall'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Resta ferma la consistenza complessiva delle dotazioni organiche autorizzate. Le assunzioni sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

6. Al fine di adeguare la disciplina del conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario all'attuale ordinamento professionale e organizzativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, un nuovo regolamento recante la disciplina delle supplenze del personale ATA, in sostituzione del decreto del Ministro della pubblica istru-

zione 13 dicembre 2000, n. 430. Il regolamento di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguamento delle procedure al vigente sistema di classificazione e ai profili professionali del personale ATA previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) previsione, per le supplenze brevi e saltuarie, di procedure semplificate e tempestive che consentano alle istituzioni scolastiche di individuare con immediatezza personale effettivamente disponibile alla presa di servizio, anche attraverso specifici elenchi di disponibilità immediata o procedure di interpello rapido, al fine di assicurare la copertura del posto nel più breve tempo possibile;

c) previsione di procedure uniformi e tempestive per la copertura dei posti in caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie, anche mediante procedure di interpello;

d) revisione della disciplina delle rinunce, delle mancate prese di servizio e dell'abbandono della supplenza secondo criteri di proporzionalità e omogeneità;

e) disciplina organica del completamento dell'orario, del frazionamento dei posti e della possibilità per il personale di accettare incarichi di maggiore durata o su diverso profilo professionale, assicurando la più ampia tutela delle opportunità lavorative e della continuità occupazionale.

Sullo schema di regolamento di cui al presente comma è acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed è assicurato il previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

7. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di rinuncia, decadenza, mancata presa di servizio o comunque di mancato perfezionamento dell'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, l'amministrazione procede allo scorrimento delle relative graduatorie permanenti anche successivamente al 31 agosto, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e fino alla completa utilizzazione del contingente di assunzioni autorizzato per l'anno scolastico di riferimento. Le assunzioni effettuate per surroga hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica

dalla data di effettiva presa di servizio, che avviene nel medesimo anno scolastico».

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è sostituito dal seguente:

«332. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario temporaneamente assente fin dal primo giorno di assenza, secondo la normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze. Resta ferma la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti secondo la disciplina vigente».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dal trentesimo giorno di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo giorno di assenza» e sono soppresse le parole: «in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9. Al comma 85 della legge 107/2015, primo periodo, le parole "deve effettuare" sono sostituite con "può effettuare". Le parole "salvo motivate esigenze di natura didattica" sono cancellate; alla fine del periodo, dopo "organico dell'autonomia", sono aggiunte le parole "salvaguardando le esigenze di natura didattica e la continuità della progettazione di istituto".

10. All'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti compatibili con il giudizio medico, secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Restano fermi l'inquadramento giuridico e il trattamento economico spettanti nel profilo professionale di appartenenza».

11. Al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali è riconosciuto il diritto al buono pasto per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa complessiva ecceda le sei ore, comprese le attività funzionali e le ulteriori attività obbligatorie connesse al servizio. Le modalità, i criteri e le condizioni di riconoscimento e di erogazione del buono pasto sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca, settore scuola. A decorrere dall'anno 2027 è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo destinato al finan-

ziamento del buono pasto per il personale della scuola, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate a spese non obbligatorie del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché mediante le maggiori entrate derivanti da interventi di contrasto all'evasione fiscale individuate annualmente dalla legge di bilancio.

13.0.8

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Misure straordinarie per la valorizzazione del personale scolastico in materia di reclutamento, assunzioni e per l'erogazione dei buoni pasto)

1. Al fine di garantire la definizione del nuovo regolamento delle supplenze del personale docente, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in tempi utili per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2028/2030, il procedimento per la sua adozione è avviato entro il 31 dicembre 2026.

2. Limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunti con contratto a tempo determinato nelle more del conseguimento dell'abilitazione, che conseguono la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell'abilitazione. Dalla medesima data decorre il periodo annuale di formazione e prova, da svolgersi nell'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al fine di garantire la continuità didattica delle alunne e degli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a incrementare la dotazione dell'organico dell'autonomia del personale docente di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031.Le assunzioni sui predetti posti sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

4. L'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, finalizzato a garantire la

continuità dei docenti di sostegno a tempo determinato, attraverso conferma sul medesimo posto del precedente anno scolastico, "nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente" è abrogato.

5. Al fine di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e ATA, per ciascun profilo professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, in coerenza con il principio di copertura dei posti vacanti e disponibili previsto per il personale docente dall'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai fini delle assunzioni di cui al presente comma trova applicazione il limite derivante dalle facoltà assunzionali determinate sulla base delle cessazioni dal servizio e del relativo turn over prevista dall'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Resta ferma la consistenza complessiva delle dotazioni organiche autorizzate. Le assunzioni sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

6. Al fine di adeguare la disciplina del conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario all'attuale ordinamento professionale e organizzativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, un nuovo regolamento recante la disciplina delle supplenze del personale ATA, in sostituzione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.Il regolamento di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguamento delle procedure al vigente sistema di classificazione e ai profili professionali del personale ATA previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) previsione, per le supplenze brevi e saltuarie, di procedure semplificate e tempestive che consentano alle istituzioni scolastiche di individuare con immediatezza personale effettivamente disponibile alla presa di servizio, anche attraverso specifici elenchi di disponibilità immediata o procedure di interpello rapido, al fine di assicurare la copertura del posto nel più breve tempo possibile;

c) previsione di procedure uniformi e tempestive per la copertura dei posti in caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie, anche mediante procedure di interpello;

d) revisione della disciplina delle rinunce, delle mancate prese di servizio e dell'abbandono della supplenza secondo criteri di proporzionalità e omogeneità;

e) disciplina organica del completamento dell'orario, del frazionamento dei posti e della possibilità per il personale di accettare incarichi di maggiore durata o su diverso profilo professionale, assicurando la più ampia tutela delle opportunità lavorative e della continuità occupazionale.

Sullo schema di regolamento di cui al presente comma è acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed è assicurato il previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

7. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di rinuncia, decadenza, mancata presa di servizio o comunque di mancato perfezionamento dell'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, l'amministrazione procede allo scorrimento delle relative graduatorie permanenti anche successivamente al 31 agosto, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e fino alla completa utilizzazione del contingente di assunzioni autorizzato per l'anno scolastico di riferimento. Le assunzioni effettuate per surroga hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, che avviene nel medesimo anno scolastico».

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è sostituito dal seguente: «332. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario temporaneamente assente fin dal primo giorno di assenza, secondo la normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze. Resta ferma la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti secondo la disciplina vigente». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dal trentesimo giorno di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo giorno di assenza» e sono soppresse le parole: «in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9. Al comma 85 della legge 107/2015, primo periodo, le parole "deve effettuare" sono sostituite con "può effettuare". Le parole "salvo motivate esigenze di natura didattica" sono cancellate; alla fine del periodo, dopo "organico dell'autonomia", sono aggiunte le parole "salvaguardando le esigenze di natura didattica e la continuità della progettazione di istituto".

10. All'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il personale amministrativo, tecnico e ausilia-

rio delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti compatibili con il giudizio medico, secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Restano fermi l'inquadramento giuridico e il trattamento economico spettanti nel profilo professionale di appartenenza».

11. Al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali è riconosciuto il diritto al buono pasto per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa complessiva ecceda le sei ore, comprese le attività funzionali e le ulteriori attività obbligatorie connesse al servizio. Le modalità, i criteri e le condizioni di riconoscimento e di erogazione del buono pasto sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca, settore scuola. A decorrere dall'anno 2027 è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo destinato al finanziamento del buono pasto per il personale della scuola, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028: ai relativi oneri delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

(Misure per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, promuovere il benessere educativo, psicologico e relazionale degli alunni e degli studenti e rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglie e territorio, sono promossi patti educativi territoriali per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali.

2. I patti educativi territoriali sono promossi dai Comuni, d'intesa con le istituzioni scolastiche del territorio, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i servizi educativi, sociali e sanitari, e sono finalizzati alla prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico, alla promozione

dell'inclusione e delle pari opportunità formative, nonché alla valorizzazione delle opportunità di apprendimento formale, non formale e informale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nell'ambito dei patti educativi territoriali è promosso il coinvolgimento delle figure professionali del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo, nel rispetto delle rispettive competenze e della normativa vigente, al fine di sostenere la progettazione educativa, le relazioni tra scuola e famiglie, il benessere psicologico e il raccordo tra istituzioni scolastiche e servizi territoriali.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione dei patti educativi territoriali.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Art. 14

14.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«La deroga di cui al secondo periodo dell'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal presente comma, opera esclusivamente nei limiti della durata e delle esigenze scientifiche dei progetti finanziati e non pregiudica l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia

di trattamento economico, previdenziale e assicurativo, né delle garanzie previste dalla normativa nazionale ed europea a tutela del personale interessato».

14.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, al fine di armonizzare il trattamento economico accessorio del personale e valorizzare le professionalità interne, le università statali e gli enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei limiti e degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di spesa per il personale, nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dal collegio dei revisori dei conti, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i fondi destinati al trattamento accessorio del personale delle aree non dirigenziali, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile dei predetti fondi, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari del personale delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal primo periodo. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali;

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2027, le risorse di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono destinate alla valorizzazione del profilo professionale dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL), nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca. La destinazione delle predette risorse è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, ai fini dell'incremento del trattamento economico tabellare del medesimo personale;

1-*quater*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2026» è sostituita dalla seguente: «2028». Al-

l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026»;

b) il comma 4-*quater* è abrogato;

c) il comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente: «4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, realizzate dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026;

1-*quinquies*. All'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale

docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, nonché dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali;

1-*sexies*. All'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026»;

1-*septies*. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'INAIL, nei quali, nell'anno 2024, l'importo dell'indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi risultava inferiore a 200 euro mensili, possono incrementare tale importo nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

1-*octies*. All'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2027, il 50 per cento delle medesime risorse è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, secondo gli importi da definire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale»;

1-*novies*. All'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, primo periodo, le parole: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità» sono soppresse.

14.28

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2025/2026 incluso".».

14.29

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso" con le seguenti: "fino all'anno accademico 2025/2026 incluso".».

14.30

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 9-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera *e)* della legge 21 dicembre n.508" sono sostituite con le seguenti: "e fino al completamento delle procedure previste dall'Art. 17, comma 8, del DPR 24 aprile 2024 n. 83";

b) la parola "possono" è sostituita con la parola "debbono";

c) al terzo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero con contratti di lavoro flessibili sottoscritti all'esito di procedure pubbliche di reclutamento".

14.31

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, aggiungere le seguenti parole:

"In alternativa a quanto prescritto nel precedente periodo, partecipazione alle procedure:

a) di coloro che abbiano maturato tre anni di servizio nelle Istituzioni AFAM, espletati all'esito di selezioni pubbliche nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

b) di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità nei concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato per lo stesso settore disciplinare, espletati ai sensi del DM 180/2023 e del presente Regolamento".».

14.39

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2028".».

14.300 (già 14.49)

BORGHI, SBROLLINI

Dopo il comma 3-bis, *aggiungere i seguenti:*

«3-*quater*. L' Associazione no profit Uni-Italia è demandata alle attività di orientamento, nonché di supporto operativo e amministrativo per l'attrazione di studenti internazionali mediante il controllo preventivo di completezza e conformità alla normativa italiana della documentazione presentata dagli stessi e caricata sul portale Universitaly o su altre piattaforme individuate o sviluppate dai ministeri competenti. Per lo svolgimento di tale attività, Uni-Italia potrà operare da remoto, o avvalendosi dei propri centri all'estero, a supporto della rete diplomatico-consolare preposta al rilascio dei

visti, in raccordo funzionale con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con le Ambasciate. Il contributo finanziario per le attività di controllo preventivo sarà a carico dello studente richiedente, senza aggravio sul bilancio dello stato. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

3-*quinquies*. Al fine di sostenere ulteriori attività di interesse pubblico nel settore della cooperazione accademica e scientifica, della mobilità, degli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi esteri, della promozione nel mondo dello Studio in Italia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Interno possono, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, destinare contributi in favore di Uni-Italia.»

14.301

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Dopo il comma 3-ter, *aggiungere in fine il seguente*:

«3-*quater*. Al fine di garantire piena attuazione ai processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, fino ad esaurimento, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Le assunzioni a tempo indeterminato avverrebbero esclusivamente nel limite dei posti vacanti e disponibili, ovvero nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e delle risorse finanziarie già destinate al reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM. Il Ministro dell'Università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione delle posizioni residue e alla definizione delle modalità applicative, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti».

14.302 (già 14.43)
PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3-ter *aggiungere in fine il seguente*:

«3-*quater*. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno accademico 2025/2026 incluso". Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.303 (già 14.36)
PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Dopo il comma 3-ter, *inserire in fine il seguente*:

«3-*quater*. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «diplomi accademici di primo e secondo livello» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «laurea e laurea magistrale».

14.0.1
PIRRO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.
(*Assistenza psicologica universitaria*)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.2
PAITA, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*
(Adeguamento dei servizi igienici scolastici per studentesse e studenti con disabilità)

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale e architettonico dei servizi igienici scolastici degli edifici scolastici di ogni ordine e grado per studentesse e studenti con disabilità , è istituito un apposito Fondo, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

14.0.3
PAITA, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*
(Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole)

1. Ai fini di favorire l'accesso sicuro e senza ostacoli per le studentesse e gli studenti con disabilità all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole di ogni ordine e grado e all'installazione di strumenti e meccanismi logistici che consentano l'accesso e la fruizione degli spazi per le studentesse e gli studenti con disabilità o limitata capacità motoria. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

14.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 14-*bis***.

(Disposizioni transitorie per il reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM)

1. Gli elenchi degli idonei delle selezioni pubbliche per il reclutamento dei docenti AFAM, di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, e all'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, restano validi fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale. I medesimi idonei sono iscritti, a domanda, in un elenco nazionale istituito con decreto ministeriale e articolato per settore artistico-disciplinare. Per la copertura dei posti vacanti, le istituzioni attingono prima alle graduatorie nazionali, quindi all'elenco nazionale e solo dopo possono indire nuove procedure concorsuali.

2. Fino alla medesima data, gli idonei sono ammessi alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 17, comma 9, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, in deroga ai requisiti ivi previsti.

3. Le assunzioni conseguenti sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

14.0.9

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«14-*bis*

(*Disposizioni in materia di Afam per l'eliminazione del blocco triennale delle progressioni di carriera, nonché per i permessi retribuiti e il ripristino dell'anno sabbatico*)

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2. A decorrere dalla medesima data, per il personale docente delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica è ripristinata l'aspettativa per anno sabbatico, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.10

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(*Disposizioni per il mantenimento in servizio e per la stabilizzazione del personale precari degli enti di ricerca*)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e terza missione, nonché di salvaguardare le competenze acquisite, gli Enti pubblici di ricerca sono autorizzati, nel triennio 2027-2030, a procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale sia a tempo determinato sia titolare di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, di assegni di ricerca, di borse di studio e di altri contratti flessibili comunque denominati, in servizio presso i medesimi Enti, che abbia

maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il personale che alla data del 30 settembre 2026 non risulti più in servizio presso gli Enti pubblici di ricerca per scadenza naturale del contratto, ma che abbia maturato il requisito di cui al medesimo comma 1, è mantenuto in servizio o, se non in servizio, riassunto a tempo determinato, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) il personale che abbia già superato un concorso pubblico o una procedura selettiva pubblica, anche per soli titoli, per l'accesso alla medesima categoria o profilo professionale o per l'attribuzione del contratto di cui è titolare, è inserito in apposita graduatoria di merito per la stabilizzazione, ordinata sulla base dell'anzianità di servizio maturata presso l'Ente di appartenenza con riferimento alla durata dell'ultimo contratto;

c) il personale che non sia in possesso del requisito di cui alla lettera b) è tenuto a superare un colloquio selettivo vòlto ad accertare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento. In entrambi i casi resta fermo il possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2027, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.0.11

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(*Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario degli Enti di ricerca*)

1. Al fine di promuovere e sostenere la qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze in una prospettiva di lungo termine, contribuendo a consolidare i progetti di ricerca sviluppati nell'ultimo

triennio attraverso la stabilizzazione del personale precario dipendente dagli Enti di Ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(Misure per il rafforzamento del finanziamento ordinario delle università e il sostegno al reclutamento dei giovani ricercatori)

1. 1. Al fine di rafforzare la capacità di partecipazione delle università italiane ai programmi europei di ricerca e innovazione, sostenere il reclutamento di giovani ricercatori e assicurare la continuità delle attività scientifiche, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. 2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track, di cui all'articolo 24 della medesima legge, con particolare attenzione agli atenei caratterizzati da una minore disponibilità di risorse e alle attività di ricerca connesse ai programmi europei.

3. 3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione

delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia universitaria e tenendo conto delle esigenze di riequilibrio territoriale e di rafforzamento della capacità di ricerca degli atenei.

4. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni di cui al presente comma sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.

5. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.14

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

"Art. 14-*bis*.

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento

1. All'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"In via di prima applicazione, su richiesta, il personale dell'area Tecnico-Scientifica, assunto con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell'Area dei Funzionari (ex personale tecnico D) e nell'Area delle Elevate Professionalità (ex personale tecnico EP), in possesso, del titolo di Dottore di Ricerca in materie coerenti con le attività svolte che svolge attività tecnico-scientifiche viene reinquadrato nel ruolo di Tecnologo. Ove necessario, al fine di evitare riduzioni del trattamento economico complessivo in godimento, è riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile. Il reinquadramento effettuato ai sensi del presente articolo non costituisce nuova assunzione, non determina incremento delle dotazioni organiche complessive ed è finalizzato esclusivamente alla razionalizzazione degli inquadramenti professionali e alla valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche già presenti nel sistema universitario.".

14.0.15

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(*Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track nelle Università*)

1. Al fine di sostenere l'accesso alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto tra le Università, delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.16

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MALPEZZI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

"Art. 14-*bis*

Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track nelle Università

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di

85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto tra le Università, delle risorse di cui al comma 1.

3. Il piano straordinario di cui all'articolo è riservato esclusivamente a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 36 mesi complessivi, anche non continuativi, titolari di contratti di cui all'Articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prima dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Assegnista di ricerca), oppure a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 24 mesi titolari di un contratto di cui all'Art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prima dell'entrata in vigore Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatore a tempo determinato di tipo A).

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.17

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«14-*bis*

(*Disposizioni per l'equiparazione dei titoli di studio e per coerenza sistemica tra Afam e Università*)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca".

2. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica.

4. A decorrere dall'anno 2027, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma "Progetti di rilevante interesse nazionale" (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università o Enti pubblici di ricerca

5. Ai relativi oneri, di cui alle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, 20 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.18

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«14-*bis*

(*Disposizioni per l'equiparazione e la progressione economica del personale docente Afam*)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario".

2. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.

4. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.19

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«14-*bis*

(*Equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale - AFAM*)

1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6, è sostituito con il seguente:

"6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti".

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.

3. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.21
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*
(Monitoraggio della qualità dell'offerta formativa e trasparenza delle università telematiche)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la qualità dell'offerta formativa universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituisce un sistema permanente di monitoraggio dei corsi di studio erogati prevalentemente o integralmente a distanza, con particolare riferimento alle università telematiche.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 comprende, per ciascun ateneo e corso di studio, la rilevazione e l'analisi dei seguenti indicatori:

a) numero degli studenti iscritti, degli immatricolati, degli studenti in corso e fuori corso, nonché andamento delle carriere universitarie;

b) numero degli esami sostenuti e superati, distribuzione delle votazioni conseguite, numero medio di crediti formativi universitari acquisiti annualmente e tempi medi di conseguimento dei titoli di studio;

c) rapporto tra studenti iscritti, docenti strutturati e personale impegnato nelle attività di tutorato;

d) consistenza delle attività didattiche erogate in modalità sincrona e asincrona e strumenti adottati per assicurare l'interazione tra docenti e studenti;

e) numero e distribuzione territoriale delle sedi d'esame, nonché esiti delle verifiche sulla loro regolarità;

f) importo dei contributi richiesti agli studenti per l'iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il conseguimento dei titoli, con evidenza degli eventuali costi aggiuntivi obbligatori;

g) esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche sulla qualità dell'offerta formativa.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, una relazione contenente i risultati del monitoraggio, con dati aggregati e comparabili, distinti per ateneo e corso di studio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La relazione evidenzia eventuali anomalie significative rispetto agli indicatori di qualità del sistema universitario e le conseguenti iniziative di approfondimento e verifica.

4. Gli esiti del monitoraggio costituiscono elementi conoscitivi per la programmazione delle attività di valutazione e accreditamento, fermo restando che i singoli indicatori quantitativi non possono costituire,

isolatamente, motivo di valutazione negativa o di adozione di provvedimenti sanzionatori.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione del presente articolo e sulle eventuali criticità riscontrate.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

14.0.25

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle università statali di piccole dimensioni e per il riequilibrio territoriale dell'offerta universitaria)

1. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta universitaria, rafforzare il diritto allo studio e valorizzare il ruolo delle università statali di piccole dimensioni quali presìdi culturali, scientifici e sociali dei territori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle università statali di piccole dimensioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alle università statali che registrano un numero di studenti iscritti non superiore a 10.000, determinato sulla base della media degli iscritti nell'ultimo triennio accademico per il quale sono disponibili i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari. Nell'ambito delle università ammissibili, le risorse sono ripartite tenendo conto delle condizioni di svantaggio territoriale e infrastrutturale, con particolare riferimento:

a) all'insufficienza e alla discontinuità dei collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico locale, nonché ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere le sedi universitarie;

b) alla limitata disponibilità di posti alloggio nelle residenze universitarie e di soluzioni abitative economicamente accessibili agli studenti;

c) alla presenza dell'ateneo in aree interne, territori montani o caratterizzati da condizioni di marginalità geografica e socioeconomica;

d) all'incidenza degli studenti pendolari e fuori sede e alle difficoltà di accesso ai servizi universitari;

e) alla necessità di assicurare la continuità dell'offerta formativa e delle attività di ricerca in territori caratterizzati da processi di spopolamento e da ridotte opportunità di accesso all'istruzione universitaria.

3. Le risorse assegnate sono destinate prioritariamente al potenziamento dei servizi agli studenti, al sostegno della mobilità e dell'accessibilità delle sedi universitarie, all'ampliamento delle opportunità abitative, anche attraverso convenzioni con gli enti competenti, al miglioramento delle infrastrutture didattiche e digitali e al rafforzamento delle attività formative e di ricerca. Gli interventi sono realizzati nel rispetto dell'autonomia universitaria e in raccordo con le regioni, gli enti locali e gli organismi competenti per il diritto allo studio.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, sulla base di indicatori oggettivi e verificabili relativi alle condizioni di accessibilità territoriale, alla disponibilità di servizi abitativi e alla situazione socioeconomica dei territori interessati. Il decreto assicura che le risorse siano aggiuntive rispetto ai finanziamenti ordinari spettanti agli atenei e che la ripartizione non determini penalizzazioni in ragione dei risultati delle valutazioni della qualità della didattica e della ricerca.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.26

Sabrina LICHERI, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, SIRONI, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università e in Enti pubblici di ricerca in ecodesign per lo spazio e zero detriti)

1. Al fine di promuovere la ricerca come motore di innovazione e pilastro per la crescita e la competitività del settore spaziale ed aerospaziale nazionale e stimolare la capacità di competere a livello europeo con progetti di ricerca innovativi, è riconosciuto in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, un contributo sotto forma di credito d'imposta nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029, a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) i progetti di ricerca finanziati devono riguardare gli ambiti di ricerca afferenti l'ecodesign per lo spazio (valutazione del ciclo di vita applicata alle attività spaziali quali LCA applicata ai progetti, LCA semplificata ed Ecodesign, metodologia, impatto atmosferico) e lo Zero detriti (sviluppo e diffusione di tecnologie per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione dei detriti spaziali; per la bonifica dell'ambiente spaziale attraverso la gestione e lo smaltimento dei detriti spaziali esistenti e dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo, per la rimozione attiva dei detriti e l'economia circolare per lo spazio);

b) spetta per i finanziamenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2026 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2029;

c) è concesso nella misura del 60 per cento del finanziamento sostenuto nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;

d) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui gli investimenti di cui al comma 1 sono stati sostenuti; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso;

e) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del finanziamento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo comma 1.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2027 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.27

PAITA, SBROLLINI, VERDUCCI, D'ELIA, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, BEVILACQUA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(Aumento del fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria» nei campi medesimi.)

1. All'articolo 1, della legge 25 marzo 2025, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e 2028

b) al comma 2, le parole da: "pari a 2 milioni di euro" fino alla fine del periodo sono sostituite delle seguente: " di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

14.0.28

PAITA, SBROLLINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(Istituzione del Fondo per i mezzi di trasporto scolastico cosiddetti scuolabus)

1. Al fine di favorire la mobilità scolastica delle studentesse e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in particolar modo per quelli residenti in centri urbani con bassa densità popolare che necessitano di uno spostamento per raggiungere il sito scolastico, è istituito il Fondo per i mezzi di trasporto scolastico, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del presente fondo sono destinate ad implementare le unità e la capillarità dei mezzi di trasporto scolastici su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono definiti i criteri e le modalità

di spese del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

14.0.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, D'ELIA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*

(Istituzione di un Fondo straordinario per il diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti palestinesi)

1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione superiore e alla formazione universitaria delle studentesse e degli studenti palestinesi, anche in considerazione della grave situazione umanitaria e della compromissione delle infrastrutture educative e universitarie nei territori palestinesi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo straordinario per il diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti palestinesi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di borse di studio per studentesse e studenti palestinesi ammessi o iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e altri percorsi di formazione universitaria presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane. Le borse possono comprendere contributi per il sostentamento, l'alloggio, il materiale didattico, la formazione linguistica, le spese di viaggio e le altre spese necessarie all'accesso e alla prosecuzione degli studi.

3. Nell'assegnazione delle borse di studio è riconosciuta priorità alle studentesse e agli studenti provenienti dalla Striscia di Gaza e dagli altri territori palestinesi che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità, nonché a coloro che abbiano dovuto interrompere il proprio percorso formativo a causa del conflitto. Ai fini dell'accesso alle misure, le università e le istituzioni interessate possono prevedere, nel rispetto della normativa vigente, procedure semplificate di valutazione delle carriere pregresse e dei titoli di studio, tenendo conto dell'eventuale impossibilità di produrre la documentazione originale.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, di individuazione dei beneficiari e di erogazione

delle borse di studio, valorizzando le iniziative già promosse dalle università italiane e assicurando il coordinamento con gli organismi competenti per il diritto allo studio universitario.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.300

LOMBARDO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art-14-*bis*

(Valorizzazione del capitale umano della ricerca e stabilizzazione del personale reclutato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca avviate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), evitare la dispersione del capitale umano altamente qualificato formato mediante investimenti pubblici straordinari, rafforzare la competitività del sistema nazionale della ricerca, favorire il rientro dei ricercatori italiani operanti all'estero e incrementare la capacità di attrazione di finanziamenti europei e internazionali, le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale della ricerca.

2. Alle procedure di cui al comma 1 può partecipare il personale che:

a) sia stato reclutato per attività di ricerca nell'ambito di programmi, progetti, infrastrutture, ecosistemi dell'innovazione, partenariati estesi, centri nazionali o altre iniziative finanziate con risorse del PNRR, ovvero con programmi europei della ricerca e dell'innovazione;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2027, almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, presso università statali, enti pubblici di ricerca o soggetti attuatori dei programmi di cui alla lettera a);

c) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività scientifica svolta secondo criteri definiti dagli enti interessati.

3. Le procedure di stabilizzazione sono effettuate mediante procedure riservate per titoli e colloquio, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.

4. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, le università e gli enti pubblici di ricerca destinano prioritariamente le risorse disponibili alla copertura dei fabbisogni di ricerca derivanti dalla conclusione dei programmi finanziati dal PNRR e alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove azioni volte a valorizzare il personale stabilizzato ai fini:

a) dell'incremento della partecipazione ai programmi europei e internazionali di ricerca;

b) del rafforzamento delle attività di trasferimento tecnologico;
c) dell'aumento del numero di brevetti nazionali ed europei;
d) della costituzione di spin-off e start-up innovative;
e) del rientro di ricercatori italiani operanti all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero dell'università e della ricerca trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, contenente:

a) il numero dei ricercatori stabilizzati;

b) il numero dei ricercatori rientrati dall'estero;
c) il valore dei finanziamenti europei acquisiti dai soggetti beneficiari;
d) il numero dei brevetti depositati;
e) il numero degli spin-off e delle start-up innovative costituiti;
f) la valutazione degli effetti economici, occupazionali e fiscali derivanti dall'attuazione della disposizione.

1.2.6. Testo 3 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
18 novembre 2026
N. 3 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (2053-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 4

4.0.300 (testo 2)
BUCALO, FALLUCCHI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*
(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

«*2-quinquies*. L'editore è tenuto a rendere disponibile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera per uso esclusivamente personale. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario, di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, nel limite del 15 per cento previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale**.** Gli eventuali contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea del libro di testo restano fruibili per l'intera durata dei tre anni scolastici successivi a quello dell'acquisto.

2-sexies. I libri di testo non conformi alle disposizioni del comma 2-*quinquies* non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche»;

b) al comma 4, le parole: «ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi di cui ai commi 1, 2, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 3».

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

Art. 7

7.500

IL RELATORE

Al comma 13-novies, *sostituire le parole da:* «e comunque» *a:* «2027/2028» *con le seguenti:* «e, comunque, fino all'anno formativo 2027/2028».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2053
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

Titolo breve: *d-l 170/2026 - decreto scuola*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) (sui lavori della Commissione)

N. 341 (pom.)
6 ottobre 2026

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede referente

N. 342 (ant.)
7 ottobre 2026

N. 191 (ant.)
12 ottobre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 192 (ant.)
13 ottobre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) (sui lavori della

Commissione)

N. 343 (ant.)
13 ottobre 2026

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede referente

N. 193 (pom.)
13 ottobre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 194 (ant.)
14 ottobre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 344 (pom.)
14 ottobre 2026

N. 195 (ant.)
15 ottobre 2026
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 345 (ant.)
15 ottobre 2026

N. 346 (ant.)
20 ottobre 2026

N. 347 (ant.)
21 ottobre 2026

N. 348 (ant.)
21 ottobre 2026

N. 349 (pom.)
27 ottobre 2026

N. 350 (ant.)
28 ottobre 2026

N. 351 (pom.)
28 ottobre 2026

N. 352 (pom.)
28 ottobre 2026

N. 353 (pom.)
3 novembre 2026

N. 355 (nott.)
3 novembre 2026

N. 356 (ant.)
4 novembre 2026

N. 357 (pom.)
4 novembre 2026

N. 358 (pom.)
4 novembre 2026

N. 359 (pom.)
10 novembre 2026

N. 360 (pom.)
11 novembre 2026

N. 361 (pom.)
11 novembre 2026

N. 362 (ant.)
17 novembre 2026

N. 363 (pom.)
17 novembre 2026

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 341(pom.) del 06/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2026
341ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.
La seduta inizia alle ore 16,20.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusasi.
In tale sede, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 2035 ("Disposizioni in materia di cinema"), che la Commissione esamina in sede referente, per le ore 10 di giovedì 8 ottobre.
Con riferimento all'esame del disegno di legge n. 2053 ("Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca"), si è stabilito di svolgere un ciclo di audizioni e, a tal fine, si è deciso di fissare il termine per la presentazione di eventuali proposte di soggetti da audire, tendenzialmente nel numero di due per Gruppo, per le ore 11 di giovedì 8 ottobre. Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato invece fissato per le ore 12 di martedì 20 ottobre.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(2035) ***Deputato Elly SCHLEIN e altri. - Disposizioni in materia di cinema*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elly Schlein e altri, Mollicone e altri, Amato e altri, Valentina Grippo, Giorgia Latini e altri
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nel corso della precedente seduta era stata aperta la discussione generale, informa che, nella giornata odierna, si è svolto il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.
Ha la parola il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale, all'esito delle suddette audizioni, rimarca l'importanza di approvare in tempi rapidi il disegno di legge in titolo, che è il risultato di un rilevante lavoro al quale hanno preso parte tutte le forze politiche e che rappresenta un provvedimento strategico per il settore.
Rammenta che l'istituzione, anche in Italia, di un'agenzia per il cinema, dotata di una significativa

indipendenza rispetto alla politica, è stata fortemente sostenuta dal regista Pupi Avati, che in tal modo ha inteso anche farsi portavoce propositivo delle forti tensioni che hanno attraversato il comparto della cinematografia.
Richiama, quindi, l'attenzione sui princìpi della delega che hanno ad oggetto il *welfare* per gli operatori del settore, con particolare riguardo alla filiera delle maestranze. Menziona, al riguardo, il potenziamento dell'indennità di discontinuità e le misure di tutela previdenziale.
Dopo aver fatto cenno alle rilevanti disposizioni a beneficio delle produzioni indipendenti, a suo giudizio penalizzate dalla riforma del testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA), ribadisce l'invito a procedere a una celere conclusione dell'*iter* del provvedimento.
Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), dopo aver richiamato i contributi forniti dai soggetti auditi, fa presente che gli elementi di preoccupazione emersi potranno trovare adeguata soluzione in sede di esercizio delle deleghe.
Esprime, infine, soddisfazione per il lavoro svolto da tutte le forze politiche e auspica una celere approvazione finale del provvedimento.
Il PRESIDENTE, come già anticipato, ricorda che nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è convenuto di fissare per le ore 10 di giovedì 8 ottobre il termine per far pervenire eventuali ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 342(ant.) del 07/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2026
342ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri, si è convenuto di avviare un ciclo di audizioni, da svolgersi nel corso della prossima settimana. A tal fine, si è stabilito che eventuali proposte di soggetti da audire, tendenzialmente nel numero di due per Gruppo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza entro le ore 11 di giovedì 8 ottobre. Infine, nella medesima sede, è stato altresì fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 12 di martedì 20 ottobre.
Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
In qualità di relatore, riferisce indi sui contenuti del decreto-legge in esame, premettendo che esso è suddiviso in quattro capi: il capo I, costituito dagli articoli da 1 a 7, introduce misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, nonché ulteriori misure urgenti in materia di istruzione e merito; il capo II, che include gli articoli da 8 a 11, detta disposizioni urgenti per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; il capo III, che ricomprende gli articoli da 12 a 14, disciplina interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico; il capo IV, composto dal solo articolo 15, reca le disposizioni finali.
Si sofferma, innanzitutto, sull'articolo 1, che introduce misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità. In particolare, l'articolo interviene sulla disciplina dei piani educativi individualizzati (PEI), nonché su quella relativa all'assegnazione dei docenti di sostegno. Chiarisce, sulla base di quanto specificato nella relazione illustrativa, che le novelle al decreto legislativo n. 66 del 2017 (recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità") contribuiscono a rafforzare il ruolo del PEI quale strumento fondamentale non solo di programmazione educativa, ma anche di pianificazione concreta delle misure di sostegno,

valorizzando la centralità della definizione motivata del fabbisogno di ore di sostegno. L'articolo interviene, altresì, sui tempi di redazione e di aggiornamento del PEI, anticipandone la definizione dalla fine alla metà di ottobre, al fine di garantire maggiore certezza e prescrittività normativa.
Fa indi menzione dell'articolo 2, che introduce misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027. A tal fine, si dispone l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023).
Con riferimento all'articolo 3, fa presente che esso reca misure urgenti di semplificazione e innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico. Dette misure consistono, in primo luogo, nell'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, di un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative. Il suddetto programma è anche diretto a realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche.
Il medesimo articolo 3 prevede, inoltre, che dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue.
Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 4, che stabilisce misure urgenti in materia di *welfare* studentesco. Innanzitutto, è incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo.
In secondo luogo, si interviene sulla disciplina del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge n. 199 del 2025, destinato a sostenere le spese per l'acquisto di libri scolastici, per trasferirlo dal Ministero dell'interno al Ministero dell'istruzione e del merito. Chiarisce, sulla base di quanto evidenziato nella relazione illustrativa, che la novella è diretta ad assicurare l'erogazione dei contributi ai nuclei familiari mediante l'Ufficio scolastico regionale, senza il previo riparto tra i Comuni.
Infine, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge n. 234 del 2021, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Per quanto riguarda l'articolo 5, sottolinea che esso reca disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi. Detta Scuola - rileva il presidente relatore - rappresenta l'istituzione educativa di riferimento per la comunità internazionale presente sul territorio, che risulta anche numericamente significativa in ragione della presenza, nella città, di una base logistica delle Nazioni Unite. Tra le diverse misure a favore della Scuola, menziona l'autorizzazione ad attivare, nel biennio conclusivo del percorso di istruzione secondaria superiore, l'*International Baccalaureate Diploma Programme*, uno dei più qualificati e riconosciuti programmi di istruzione pre-universitaria a livello internazionale.
Passando all'articolo 6, evidenzia che esso reca misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia, soprattutto a motivo delle specificità linguistiche che le caratterizzano.
Per quanto concerne la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue, l'articolo autorizza la Regione a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale, le risorse necessarie a stipulare contratti a tempo determinato con personale docente di madrelingua o esperto nell'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione ai sensi della normativa vigente.
Segnala poi l'articolo 7, che reca ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, è incrementato di 14 milioni di euro, per l'anno 2026, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di

risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, con la finalità di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di livello non generale.
Si dispone, altresì, un incremento di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, destinata ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.
Ulteriori disposizioni riguardano: l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica in Italia nel 2028; la proroga al 31 dicembre 2027 della possibilità di accedere ai concorsi per i posti di insegnante tecnico-pratico per coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento previgente (diploma), nelle more dell'individuazione delle lauree triennali previste - nell'ambito della riforma PNRR - come requisito per la partecipazione a regime ai citati concorsi; la proroga per ulteriori due anni scolastici del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.
Fa indi cenno all'articolo 8, che reca misure urgenti per la conclusione delle attività del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Tra l'altro, è incrementato di 5 milioni di euro, per l'anno 2026, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, con la finalità di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche in connessione con le scadenze e gli adempimenti conclusivi delle riforme del PNRR.
Menziona, quindi, l'articolo 9, che dispone una revisione del monte ore degli istituti tecnici, ai fini della completa attuazione della Riforma 1.1 - "Riforma degli istituti tecnici e professionali" della Missione 4, Componente 1, del PNRR. In tale contesto, si modifica la denominazione degli istituti tecnici e professionali, prevedendo che essi assumano, rispettivamente, la denominazione di «licei tecnologici» e di «licei professionali». Come chiarito nella relazione illustrativa, "la nuova denominazione mira a riconoscere la pari dignità culturale ed educativa dei percorsi tecnici e professionali all'interno del sistema nazionale di istruzione e ne valorizza il ruolo strategico nella formazione delle competenze richieste dai processi di innovazione e di sviluppo del Paese".
In relazione all'articolo 10, specifica che esso detta disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami previsto dall'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito, con modificazione, dalla legge n. 50 del 2026.
L'articolo 11 detta disposizioni urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica, dirette a garantire la continuità amministrativa e operativa degli interventi edilizi di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito avviati e finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, ma non conclusi entro il termine di scadenza previsto dal Piano.
Evidenzia poi l'articolo 12, che disciplina interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico. A tal fine, nell'ottica di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, si prevede che le scuole segnalino ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolano di fatto l'integrazione scolastica dei minori e lo sviluppo del loro percorso educativo e formativo. In tali ipotesi, si prevede la predisposizione di un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità, inclusivo di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, che i genitori, salve determinate eccezioni, sono tenuti a frequentare.
Il medesimo articolo introduce il divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle scuole con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto. Sono fatte salve specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative.
L'articolo 13 - prosegue il Presidente relatore - definisce criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali, funzionali alla piena fruizione del diritto allo studio e all'integrazione degli studenti stranieri. Nello specifico, si dispone che le scuole, nell'ambito della propria autonomia,

provvedano, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria, nonché della scuola secondaria di primo e di secondo grado in modo che: nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima; nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana, che non hanno superato con esito positivo almeno tre anni scolastici, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.
Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 3.400.000 euro per l'anno 2027 e di 14.139.760 euro a decorrere dall'anno 2028, destinato al finanziamento di attività di potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana nelle scuole in cui non sia possibile assicurare il rispetto dei predetti limiti.
In relazione all'articolo 14, fa presente che esso reca disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca. Interviene, tra l'altro, sull'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge n. 240 del 2010, per rimuovere restrizioni temporali che penalizzerebbero i titolari di progetti finanziati dalle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie (MSCA).
Ulteriori disposizioni sono dirette ad assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e a rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa.
Accenna, conclusivamente, all'articolo 15, che dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Il PRESIDENTE fa presente che, come convenuto nella richiamata riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, la discussione generale avrà luogo a partire dalla prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* CCXLIV, n. 2 - Allegati I e II - Annesso) *Documento programmatico di finanza pubblica 2026, allegati e relativo annesso*
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) riferisce sul Documento in titolo, comprensivo di due allegati e un annesso. Fa presente che il provvedimento prevede un primo ordine di valori di finanza pubblica conformi sia rispetto ai limiti del tasso di crescita della spesa pubblica netta stabiliti dal Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT - approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 gennaio 2025) sia rispetto al limite - pari, come noto, al 3 per cento del rapporto tra il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e il prodotto interno lordo (PIL) nominale - oltre il quale si applica la procedura per disavanzi eccessivi. Il quadro in oggetto prevede anche un secondo ordine di valori di finanza pubblica, comprensivo della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, al fine di un incremento, per i soli anni 2027 e 2028, delle spese nel settore della difesa e delle spese in materia di energia (per misure, in quest'ultimo ambito, in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni, nonché relative alle infrastrutture); per ciascuno dei due settori, la richiesta concerne un incremento di spesa pari a circa 0,3 punti percentuali del PIL nominale sia per il 2027 sia per il 2028.
Prosegue sottolineando che, nel nuovo quadro in oggetto, il tasso di crescita del PIL reale viene previsto pari all'1 per cento per l'anno in corso, allo 0,8 per cento per l'anno 2027, allo 0,9 per cento per l'anno 2028 e allo 0,8 per cento per l'anno 2029; il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL nominale) viene previsto pari al 2,9 per cento per l'anno in corso, al 3,4 per cento e al 3,2 per cento (al lordo dei suddetti incrementi richiesti) rispettivamente per gli anni 2027 e 2028 e al 2,3 per cento per l'anno 2029; il tasso di disoccupazione è previsto pari, come valore medio annuo, al 5,7 per cento nell'anno in corso, al 5,6 per cento per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e al 5,5 per cento per l'anno 2029.
Evidenzia, quindi, che il Documento si colloca nella fase conclusiva dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e individua nel PSBMT lo strumento attraverso il quale dare

continuità alle riforme e agli investimenti realizzati. Il documento sottolinea come il PNRR abbia prodotto risultati rilevanti non soltanto sul piano finanziario e infrastrutturale, ma anche rispetto alla capacità del Paese di rafforzare il capitale umano, la ricerca, l'innovazione e i servizi pubblici.
In tale prospettiva, istruzione, formazione superiore e ricerca assumono un valore strategico per la crescita economica e sociale. Il Documento evidenzia, infatti, che le riforme già attuate nell'ambito del PNRR sono destinate a produrre effetti strutturali soprattutto nel medio e lungo periodo e proprio gli interventi negli ambiti dell'istruzione e della ricerca sono tra quelli in grado di determinare gli effetti più significativi sulla crescita potenziale del Paese.
Segnala indi che, in base alla stima del Documento, le riforme del PNRR già realizzate possano determinare un incremento del livello del PIL pari al 3,9 per cento nel 2031. Tra le diverse aree di intervento, gli effetti più rilevanti vengono ricondotti proprio alle politiche riguardanti l'istruzione e la ricerca, insieme alle politiche attive del mercato del lavoro.
Il Documento - prosegue il relatore - considera la scuola, l'università e la ricerca non esclusivamente come settori di spesa pubblica, ma come componenti essenziali del capitale umano e dell'innovazione, capaci di produrre effetti sulla produttività, sull'occupazione e sulla competitività del sistema economico.
Nell'ambito della sezione del Documento riservata ai progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti, si richiama il rafforzamento del sistema scolastico. L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell'istruzione attraverso interventi rivolti contemporaneamente al personale docente, alle strutture scolastiche e alla modernizzazione dei processi educativi.
Particolare rilievo viene attribuito alla riforma del reclutamento del personale docente, che prevede l'immissione in ruolo attraverso concorsi pubblici. L'intento è di assicurare un corpo docente maggiormente qualificato e caratterizzato da condizioni lavorative più stabili. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono previste 46.642 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Il rafforzamento del personale scolastico viene affiancato dal potenziamento dei servizi di *tutoring*, orientamento e formazione continua dei docenti.
Si sofferma poi sull'ulteriore settore di intervento costituito dall'edilizia scolastica. Il completamento degli interventi finanziati dal PNRR ha portato alla realizzazione di 176 nuove scuole, 1.100 mense e 360 palestre, oltre alla messa in sicurezza e alla riqualificazione di 1.600 edifici scolastici. A tali investimenti si aggiungono, nell'ultimo anno, circa 430 milioni di euro destinati a interventi antincendio e di messa in sicurezza e circa 114,4 milioni per il miglioramento sismico, la manutenzione straordinaria di solai e controsoffitti, la bonifica dell'amianto e il ripristino funzionale degli spazi.
Rimarca che la scuola viene, inoltre, interessata dal processo di digitalizzazione e introduzione dell'intelligenza artificiale (IA). In attuazione del quadro europeo sull'IA, sono stati introdotti strumenti di intelligenza artificiale nel sistema scolastico e sono stati stanziati 100 milioni di euro per un piano di formazione rivolto al personale scolastico sull'utilizzo dell'IA nella didattica, con particolare attenzione al rispetto della tutela dei dati personali.
Passa, quindi, a considerare il rapporto tra istruzione e mondo del lavoro. Le politiche formative vengono progressivamente orientate verso l'acquisizione di competenze coerenti con le trasformazioni tecnologiche e produttive. In questo quadro assumono rilievo la formazione professionale, l'istruzione terziaria, gli ITS *Academy*, il raccordo tra scuola e impresa e le politiche finalizzate alla riduzione della dispersione scolastica. Il Documento richiama anche la necessità di rafforzare l'apprendimento degli adulti e la formazione sul lavoro, così da rendere il sistema delle competenze maggiormente coerente con i fabbisogni dell'economia.
Fa indi presente che una parte significativa degli interventi riguarda l'istruzione superiore e il sistema universitario. Il Documento segnala il completamento delle iniziative del PNRR in materia di orientamento attivo scuola-università, con oltre un milione di attestati di frequenza rilasciati da 158 università e istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'obiettivo è favorire una scelta più consapevole del percorso universitario e ridurre le difficoltà di transizione dalla scuola all'istruzione superiore.

Dà conto, inoltre, dell'ulteriore ambito prioritario rappresentato dal diritto allo studio. Il PNRR ha sostenuto l'*housing* universitario, con l'attivazione degli strumenti necessari a raggiungere e superare l'obiettivo di circa 63.200 nuovi posti letto a livello nazionale. La legge di bilancio per il 2026 ha inoltre rafforzato l'intervento volto ad ampliare l'offerta abitativa per gli studenti e a favorire il diritto allo studio. Parallelamente è stata attuata la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti, sostenuta da una dotazione di 599 milioni di euro.
Particolare importanza rivestono anche le borse di studio. Al riguardo, si segnala il raggiungimento e il superamento dell'obiettivo relativo all'assegnazione di 96.357 borse di studio negli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026. L'ampliamento del sostegno economico agli studenti costituisce uno degli strumenti attraverso cui viene perseguito un accesso più equo all'università.
L'intervento pubblico riguarda inoltre la didattica universitaria e lo sviluppo delle competenze avanzate. Fa, in proposito, presente che sono state finanziate 488 borse di dottorato in ambito *green* e *digital*, sono stati creati tre *Digital Education Hub* con la partecipazione di 70 università e istituzioni AFAM e sono state create tre reti di scuole superiori universitarie, con la partecipazione di sette scuole superiori a ordinamento speciale. A questi interventi si aggiungono 24 iniziative transnazionali, con la partecipazione di 70 istituzioni educative, e 30 progetti di internazionalizzazione delle AFAM, con il coinvolgimento di 134 istituzioni educative.
Rileva che il Documento collega quindi la politica universitaria a tre obiettivi fondamentali: ampliare l'accesso agli studi, migliorare la qualità della formazione e rafforzare l'internazionalizzazione. In tale prospettiva viene richiamata anche la riforma del reclutamento universitario, insieme alle misure per favorire l'accesso all'istruzione superiore e l'internazionalizzazione.
In relazione alla ricerca scientifica e tecnologica, chiarisce che essa rappresenta uno dei nuclei strategici del Documento. La politica pubblica viene orientata verso il rafforzamento della collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese, con l'obiettivo di favorire il trasferimento dei risultati scientifici verso il sistema produttivo.
Un ruolo centrale è svolto dagli undici ecosistemi territoriali dell'innovazione, finanziati dal PNRR e costituiti attraverso reti di università, enti di ricerca, amministrazioni e imprese.
A ciò si aggiungono i partenariati estesi, costituiti da reti nazionali di università, enti di ricerca e imprese impegnate in programmi congiunti di ricerca di base. Nell'ambito di tali attività è prevista anche l'assunzione di oltre 100 ricercatori a tempo determinato.
Il sistema della ricerca è stato inoltre rafforzato attraverso cinque centri nazionali di eccellenza, dedicati a tecnologie abilitanti in settori strategici.
Viene riservata particolare attenzione anche alle infrastrutture di ricerca e innovazione. In proposito, viene segnalato il completamento del finanziamento di 43 infrastrutture, di cui 33 infrastrutture di ricerca e 10 infrastrutture tecnologiche di innovazione.
L'oratore segnala poi che un asse di specifica rilevanza per le competenze della Commissione riguarda i dottorati innovativi in collaborazione con le imprese. L'investimento prevede complessivamente 6.000 borse di dottorato cofinanziate dalle imprese, rafforzando il collegamento tra alta formazione, ricerca e sistema produttivo.
Il Documento esprime altresì l'intenzione di considerare la ricerca una leva permanente della crescita. Per il 2027 si prevede la valorizzazione degli ecosistemi territoriali integrati, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca, anche a livello europeo e internazionale, e la stabilizzazione del meccanismo di finanziamento premiale degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.
Per quanto concerne la cultura, il patrimonio e la valorizzazione dei territori, segnala che un elemento particolarmente significativo è rappresentato dal completamento e superamento dell'obiettivo del PNRR relativo alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura. Gli interventi hanno interessato 674 istituti culturali, tra musei, biblioteche e archivi. La misura assume una particolare rilevanza perché collega tutela del patrimonio culturale e inclusione, rendendo le istituzioni culturali maggiormente accessibili.
Pone in evidenza che uno specifico cenno merita anche il turismo culturale. Il programma "Caput

Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" ha portato alla realizzazione di 291 interventi di riqualificazione di siti archeologici, monumentali e turistici di Roma, superando l'obiettivo iniziale di 200 interventi. Parallelamente, l'investimento a sostegno dell'attrattività dei piccoli borghi ha finanziato oltre 300 borghi e 3.449 progetti, con l'obiettivo di promuovere la rigenerazione culturale, economica e sociale dei territori.
La politica culturale - prosegue il relatore - si intreccia quindi con quella turistica e con le strategie di sviluppo locale: il patrimonio culturale viene considerato una risorsa capace di rafforzare l'attrattività dei territori, sostenere l'economia locale e favorire processi di rigenerazione.
Con riferimento al tema dello sport, sottolinea che esso assume un ruolo rilevante nel quadro delle politiche di inclusione e di valorizzazione sociale dei territori.
Lo sport viene inoltre collegato alle politiche sociali rivolte ai giovani. Nell'agosto 2026 è stato pubblicato un avviso per sostenere e valorizzare la funzione degli oratori attraverso contributi destinati a progetti di diffusione dello sport e della solidarietà, promozione sociale, iniziative di istruzione e culturali e contrasto all'emarginazione sociale, alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza minorile.
L'obiettivo non è quindi soltanto finanziare la realizzazione o la riqualificazione di strutture sportive, ma verificare nel tempo la loro effettiva utilizzazione e sostenibilità. Il sistema di monitoraggio mira a migliorare la programmazione e l'efficienza della spesa pubblica.
Conclude ribadendo che dal Documento emerge una visione nella quale conoscenza, capitale umano, innovazione, cultura e inclusione sociale sono strettamente interconnessi. Gli investimenti in scuola, università e ricerca vengono considerati capaci di produrre effetti non soltanto educativi e scientifici, ma anche economici e occupazionali. Parallelamente, cultura e sport vengono ricondotti alla più ampia esigenza di rafforzare la coesione sociale, valorizzare i territori e migliorare la qualità della vita. Il principale obiettivo della fase successiva al PNRR consiste quindi nel rendere duraturi i risultati conseguiti, trasformando gli investimenti temporanei in politiche strutturali e continuative.
A completamento della manovra di bilancio 2027-2029, il Governo conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Fa inoltre presente che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea di martedì 13 ottobre. Chiede se vi siano le condizioni per concludere l'esame in data odierna, nella seduta già convocata per le ore 13, o in quella di domani, tenuto conto che, altrimenti, la Commissione potrebbe non essere messa in condizioni di esprimersi in tempo utile.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), tenuto conto dell'esigenza del proprio Gruppo di approfondire i contenuti del Documento, chiede che il seguito dell'esame sia rinviato ad una seduta *ad hoc* da convocare la prossima settimana.
Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2025) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026*
(*Doc.* LXXXVI, n. 4) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026*
(*Doc.* LXXXVII, n. 3) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2025*

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 2025. Pareri alla 4ª Commissione sui *Doc*. LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 2025. Parere favorevole sul *Doc*. LXXXVI, n. 4. Parere favorevole sul *Doc*. LXXXVII, n. 3)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre.
Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge in titolo e due distinte proposte di parere sulle relazioni in esame. Avverte indi che nella fase di votazione, si procederà esaminando disgiuntamente i

tre atti.
La relatrice COSENZA (*FdI*) presenta uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2025 e propone l'espressione di un parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 4, e sul Documento LXXXVII, n. 3 (pubblicati in allegato).
Il PRESIDENTE avverte che si passerà innanzitutto alla votazione dello schema di relazione favorevole sul disegno di legge in titolo.
Non essendovi iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame è posta ai voti e approvata.
Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 4.
Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole della relatrice, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.
Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 3.
Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole della relatrice, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che, apprezzate le circostanze, le sedute già convocate per oggi, alle ore 13, e per domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 9,30, non avranno luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 9,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2025

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;
premesso altresì che:
il provvedimento si suddivide in tre capi, per un totale di dodici articoli e un allegato;
nello specifico, il capo I, costituito dagli articoli 1 e 2, reca le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea; il capo II, composto dagli articoli da 3 a 7, reca le deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee; il capo III, che ricomprende gli articoli da 8 a 12, reca le deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei;
tenuto conto che:
l'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea;
tra gli atti di cui all'allegato A, da recepire ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono ricomprese: la direttiva (UE) 2025/1223 della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario; la direttiva (UE) 2025/2456 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
tenuto altresì conto delle ulteriori disposizioni nel loro complesso, che investono in modo marginale le competenze della Commissione,
formula una relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 4

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 3

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.3. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 191(ant.) del 12/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 191

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2026

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,35

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI (CNGeGL), DELLA RETE DEGLI STUDENTI MEDI, DELL'UNIONE DEGLI STUDENTI, DELLA RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI, DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI (CIDI), DEL MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE), DELL'ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE E, IN QUALITÀ DI ESPERTI, DI SUOR ANNA MONIA ALFIERI, DELLA PROFESSORESSA FRANCESCA GALLINA E DEL PROFESSOR DARIO IANES, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2053 (D-L 170/2026 - DECRETO SCUOLA)

1.3.2.1.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 192(ant.) del 13/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 192
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
Presidenza del Presidente
MARTI
Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9.

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI (ANDIS) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA (ANP), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2053 (D-L 170/2026 - DECRETO SCUOLA)

1.3.2.1.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 343(ant.) del 13/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
343ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(2035) ***Deputato Elly SCHLEIN e altri. - Disposizioni in materia di cinema*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elly Schlein e altri, Mollicone e altri, Amato e altri, Valentina Grippo, Giorgia Latini e altri
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 10 di giovedì 8 ottobre, sono stati presentati 14 emendamenti e 1 ordine del giorno (pubblicati in allegato).
Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.
La senatrice BUCALO (*FdI*) dà per illustrato l'unico ordine del giorno, di cui è firmataria.
Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), dati per illustrati gli emendamenti a propria firma, preannuncia sin d'ora l'intenzione di ritirarli per trasformarli in ordini del giorno.
Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti sono dati per illustrati.
Il PRESIDENTE informa che è giunto il parere favorevole della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), mentre non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Non è pertanto possibile procedere alla votazione degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'andamento dei lavori, propone di anticipare alle ore 8,40 di oggi la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi parlamentari, già convocata per le ore 8,45, per lo svolgimento delle audizioni sul disegno di legge n. 2053 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca).
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
La seduta termina alle ore 8,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2035

G/2035/1/7

Calandrini, Bucalo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di cinema" (AS 2035)

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge reca una delega al Governo per la revisione della disciplina dell'indennità di discontinuità, per il riordino degli ammortizzatori sociali del settore dello spettacolo e per l'adozione di misure di sostegno per i lavoratori in condizioni di fragilità socio-economica, prevedendo, tra l'altro, la razionalizzazione delle tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori subordinati e autonomi del settore dello spettacolo;

nel corso del tempo si è delineata una complessa questione interpretativa concernente i criteri di determinazione di una componente del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo che, all'epoca dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, attuazione della cosiddetta "riforma Dini" (legge n. 335 del 1995), vantavano un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni presso l'Enpals, l'ente preposto alla tutela previdenziale e pensionistica dei lavoratori nel settore dello spettacolo, successivamente accorpato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

premesso, ancora, che:

nel 1992 nel disciplinare il trattamento pensionistico spettante ai lavoratori dello spettacolo, venne previsto che l'importo della pensione era determinato dalla somma di una "quota A" e di una "quota B": la "quota A" riguardava l'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite prima del 1° gennaio 1993, la "quota B", invece, riguardava l'importo del suddetto trattamento pensionistico dopo il 1° gennaio 1993 (articolo 13 del decreto legiaslativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici");

l'INPS ha sempre liquidato la quota B della pensione applicando un limite massimo giornaliero previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, nonostante la mancanza di un esplicito riferimento ad esso da parte della nuova normativa, riducendo così significativamente la liquidazione della quota B del trattamento previdenziale;

considerato che:

molti pensionati del settore dello spettacolo presentarono ricorso giurisdizionale ottenendo sentenze favorevoli dai giudici di merito che ritennero che il limite del tetto giornaliero non andasse applicato per il calcolo della quota B;

nel 2022, tuttavia, a seguito di alcune impugnazioni da parte dell'INPS, la Corte di Cassazione (sentenza 38018/2022) ha ribaltato la situazione, ritenendo applicabile al calcolo della quota B il tetto giornaliero e chiedendo la restituzione delle somme percepite dai ricorrenti in forza delle sentenze di merito annullate;

allo stato attuale, dunque, vige una palese disparità di trattamento tra tre tipologie di pensionati del settore dello spettacolo: quelli che non hanno mai proposto alcun ricorso giurisdizionale e che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato secondo il limite massimo giornaliero; quelli che, invece, hanno proposto ricorso ottenendo una pronuncia favorevole, non impugnata dall'INPS e che beneficiano di un trattamento previdenziale di importo maggiore avendo ottenuto il riconoscimento delle prestazioni originariamente trattenute; e quelli, infine, che, pur avendo ottenuto una pronuncia favorevole nel merito, hanno visto la stessa impugnata dall'Istituto e successivamente riformata o annullata dalla Corte di Cassazione che si trovano oggi a dover restituire le somme percepite,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare strumenti che garantiscano ai pensionati del settore dello spettacolo un trattamento previdenziale equo e uniforme superando definitivamente i dubbi

interpretativi sulla normativa e volti ad eliminare la disparità determinatasi a seguito delle sentenze discordanti pronunciate dai giudici di merito e dalla Corte di Cassazione.

Art. 3

3.1

Occhiuto

Al comma 1, dopo le parole: "Al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell'identità della Nazione", *inserire le seguenti:* ", nonché il sostegno allo sviluppo organico e complessivo del comparto cinematografico e audiovisivo italiano e alla sua capacità di competere sui mercati globali".

3.2

Paganella, Romeo

Al comma 1, dopo le parole: "Al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell'identità della Nazione", *inserire le seguenti:* ", nonché il sostegno allo sviluppo organico e complessivo del comparto cinematografico e audiovisivo italiano e alla sua capacità di competere sui mercati globali".

3.3

Paganella, Romeo

Al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* "il coordinamento delle" *con le seguenti:* "il supporto alle".

3.4

Occhiuto

Al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* "il coordinamento delle" *con le seguenti:* "il supporto alle".

3.5

Paganella, Romeo

Al comma 3, lettera f)*, sostituire le parole:* "in accordo con" *con le seguenti:* "congiuntamente con" *e sostituire le parole:* ", in particolare attraverso intese con le università, con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti di ricerca", *con le seguenti:* "mediante accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni, anche con il contributo di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca".

3.6

Occhiuto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ": il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza dei due terzi".

3.7

Paganella, Romeo

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ": il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza dei due terzi".

3.8

Paganella, Romeo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", *con le seguenti*: "entro il 1° gennaio 2029";

b) al comma 17, sostituire le parole: "1° gennaio 2028", *con le seguenti*: "1° gennaio 2029".

3.9

Occhiuto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" *con le seguenti*: "entro il 1° gennaio 2029";

b) al comma 17, sostituire le parole: "1° gennaio 2028" *con le seguenti*: "1° gennaio 2029".

3.10

Occhiuto

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-*bis*. Al fine di assicurare la continuità operativa nella fase di prima applicazione e fino al completamento della dotazione organica di cui al comma 9, l'Agenzia può avvalersi, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di personale dipendente da società o altri soggetti a controllo pubblico operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, dei quali il Ministero della cultura già si avvale per lo svolgimento delle funzioni trasferite all'Agenzia ai sensi del comma 2, previo assenso dei soggetti interessati e nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e dei vincoli di finanza pubblica».

3.11

Paganella, Romeo

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-*bis.* Al fine di assicurare la continuità operativa nella fase di prima applicazione e fino al completamento della dotazione organica di cui al comma 9, l'Agenzia può avvalersi, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di personale dipendente da società o altri soggetti a controllo pubblico operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, dei quali il Ministero della cultura già si avvale per lo svolgimento delle funzioni trasferite all'Agenzia ai sensi del comma 2, previo assenso dei soggetti interessati e nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e dei vincoli di finanza pubblica».

3.12

Paganella, Romeo

Al comma 12, dopo le parole: "euro 494.767 per le spese di funzionamento", *inserire le seguenti:* "e per le spese relative alla sede dell'Agenzia".

3.13

Occhiuto

Al comma 12, dopo le parole: "euro 494.767 per le spese di funzionamento", *inserire le seguenti:* "e per le spese relative alla sede dell'Agenzia".

Art. 4

4.1

Gasparri

Al comma 2, dopo la lettera oo), *aggiungere la seguente:* «*pp)* favorire lo sfruttamento delle opere cinematografiche nelle sale cinematografiche, introducendo un periodo di esclusività nel quale viene fissato il termine a decorrere dal quale le opere filmiche, italiane e straniere, sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari e non lineari, ivi compresi i diritti digitali, esclusivamente dopo che sia decorso un periodo comunque non inferiore a dodici mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia».

1.3.2.1.6. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 193(pom.) del 13/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 193

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 19 alle ore 20,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (RIDAP), DELL'OSSERVATORIO PROXIMA, DI SAVE THE CHILDREN E DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI DELLA SCUOLA "DI DONATO" DI ROMA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2053 (D-L 170/2026 - DECRETO SCUOLA)

1.3.2.1.7. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 194(ant.) del 14/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 194

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,55.

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITA' GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP (FISH ETS), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2053 (D-L 170/2026 - DECRETO SCUOLA)

1.3.2.1.8. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 344(pom.) del 14/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026
344ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(2035) ***Deputato Elly SCHLEIN e altri. - Disposizioni in materia di cinema*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elly Schlein e altri, Mollicone e altri, Amato e altri, Valentina Grippo, Giorgia Latini e altri
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali (di tenore non ostativo), della Commissione Politiche dell'Unione europea (di tenore non ostativo con osservazioni) e della Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (favorevole).
Avverte inoltre che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul disegno di legge in titolo e che, pertanto, non è possibile procedere alla votazione degli emendamenti.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre.
La PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali, dalla Commissione giustizia e dal Comitato per la legislazione.
Dichiara, infine, aperta la discussione generale.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la discussione generale rimanga aperta fino a martedì della settimana prossima, al fine di consentire anche ai senatori non presenti di poter intervenire.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) si unisce alla richiesta del senatore Pirondini, in ragione della rilevanza e delicatezza degli argomenti in esame.
La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che coloro che intendono intervenire lo potranno fare anche

nella seduta di domani, fa presente che il presidente Marti, interpellato sul punto, ha già manifestato la propria disponibilità in tal senso, nel presupposto che tale richiesta non sottenda un intento ostruzionistico.
Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito della trattazione del provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1693) ***MALAN e altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Etna***
(Esame. Parere favorevole)
La relatrice BUCALO (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo. Specificato che esso si compone di undici articoli, dà conto dell'articolo 1, che istituisce, d'intesa con la Regione siciliana, il Parco nazionale dell'Etna, come ente dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo demanda, contestualmente, alla Regione siciliana la soppressione dell'attuale Parco dell'Etna.
Accenna indi all'articolo 2, che disciplina il trasferimento delle funzioni e delle risorse dal Parco dell'Etna al Parco nazionale dell'Etna.
Con riferimento all'articolo 3, fa presente che esso individua gli organi del nuovo Ente parco nel presidente, nel consiglio direttivo, nella giunta esecutiva, nel collegio dei revisori dei conti e nella comunità del Parco nazionale dell'Etna. Inoltre, ne stabilisce la sede legale e amministrativa nell'attuale sede dell'Ente Parco dell'Etna, sita in Nicolosi, nella città metropolitana di Catania.
Si sofferma poi sull'articolo 4, che demanda la perimetrazione del Parco nazionale dell'Etna a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione siciliana e con gli enti locali interessati.
Sottolinea che, con il medesimo decreto, si provvede anche a definire la zonizzazione del territorio e le misure di salvaguardia necessarie per garantirne la conservazione, distinguendo tra: "zona 1", di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo o storico-culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione; "zona 2", di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo o storico-culturale, con limitato grado di antropizzazione; "zona 3", di valore paesaggistico o storico-culturale, di connessione ecologica e di fruizione sostenibile, con presenza antropica compatibile con le finalità di tutela del Parco nazionale.
Passa, quindi, a illustrare i restanti articoli, a partire dall'articolo 5, che enumera le entrate del nuovo Ente Parco, includendovi (tra l'altro), oltre ai contributi pubblici dello Stato, della Regione e dell'Unione europea, anche i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro, nonché i proventi delle attività commerciali e promozionali.
L'articolo 6 conferisce al Parco nazionale dell'Etna la facoltà di stipulare convenzioni con gli enti strumentali della Regione siciliana per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle sue finalità.
L'articolo 7 prevede che il nuovo Ente possa concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali con requisiti di qualità e rispondenti alle finalità del Parco medesimo, allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nel territorio del Parco.
L'articolo 8 affida la sorveglianza del territorio del Parco nazionale al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché all'Arma medesima e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di personale e transitorie, mentre l'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie, destinando alle spese di funzionamento del Parco nazionale 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Menziona, conclusivamente, l'articolo 11, che fissa la data di entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2027.
Dopo aver aperto la discussione generale e aver constatato che non vi sono richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e invita la relatrice a pronunciarsi sul

provvedimento in esame.
La relatrice BUCALO (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di parere della relatrice, fa presente, a nome della propria parte politica, di non avere obiezioni rispetto all'istituzione del nuovo Ente Parco. Tuttavia, il Gruppo del Movimento 5 Stelle ravvisa nel provvedimento in esame criticità, con particolare riferimento all'inadeguatezza del finanziamento, che lo inducono a pronunciarsi con un voto di astensione.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che la Commissione approva.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Ha la parola il senatore MARCHESCHI (*FdI*), il quale sottopone alla Presidenza la richiesta di calendarizzare il disegno di legge n. 1803, recante "Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano", già approvato dalla Camera dei deputati, nonché il disegno di legge n. 1102, recante "Istituzione del Museo delle tradizioni vitivinicole della regione Campania, per la valorizzazione del patrimonio culturale vitivinicolo, e del Premio annuale «Taurasia dalle vigne opime»".
La PRESIDENTE, dopo aver assicurato che le suddette richieste saranno trasmesse alla Presidenza, rileva che, per quanto concerne il disegno di legge n. 1102, assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7a e 9a, sarà cura del Presidente attivarsi con il Presidente della 9a Commissione per stabilire una data di convocazione delle Commissioni riunite.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.9. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 195(ant.) del 15/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 195

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2026

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,55

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ANQUAP), GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI, CGIL, CISL, UIL, ANIEF, USB P.I., SNALS-CONFSAL, ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI) E SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2053 (D-L 170/2026 - DECRETO SCUOLA)

1.3.2.1.10. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 345(ant.) del 15/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2026
345ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

La seduta inizia alle ore 10,35.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE, comunicato che si sono concluse oggi le audizioni sul provvedimento in esame, rileva che non vi sono richieste di intervento in discussione generale. Dopo aver ricordato che la Presidenza ha accolto la richiesta dei Gruppi del Partito democratico e del MoVimento 5 Stelle di tenere aperta tale fase procedurale sino alla seduta che sarà convocata nella giornata di martedì 20 ottobre, al fine di consentire ad alcuni colleghi impossibilitati a partecipare all'odierna seduta di poter intervenire successivamente, rinvia la trattazione del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,36.

1.3.2.1.11. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 346(ant.) del 20/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2026
346ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 10,05.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.
In discussione generale interviene la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la quale stigmatizza, in primo luogo, che il provvedimento in esame sia caratterizzato dalla presenza di una varietà ed eterogeneità di temi - dal sostegno agli alunni con disabilità alle attività di inclusione scolastica, da misure concernenti il *welfare* degli studenti, a disposizioni in materia di edilizia scolastica - che, a suo parere, si fatica a considerare come un complesso organico. In relazione ai medesimi temi, reputa, inoltre, non comprensibili le ragioni del ricorso alla decretazione di urgenza.
Anticipa che il proprio intervento si focalizzerà sulla scelta di cambiare la denominazione degli istituti tecnici e professionali in licei. Giudica tale scelta meramente nominalistica, alla luce della constatazione che, a fronte del nuovo nome di liceo, i percorsi tecnici e professionali finiscono per diventare sempre più simili a corsi di addestramento al lavoro.
Dopo aver sottolineato che un mero mutamento del nome non scalfisce la sostanza programmatica del percorso di studio, rileva criticamente che nei primi bienni siano state ridotte le ore dedicate proprio a quelle materie che formano gli studenti, ponendoli in grado di leggere la realtà e di reggere la sfida tecnologica di un Paese industriale.
Evidenzia, in proposito, che, a fronte di processi digitali caratterizzati da una continua autoinnovazione, i giovani dovrebbero essere dotati delle competenze indispensabili a comprendere in quale contesto sono chiamati a muoversi. La riforma in esame, al contrario, chiede loro di saper svolgere singole operazioni o mansioni destinate ad essere rapidamente superate dalla tecnologia. Si dichiara convinta che ridurre determinate competenze finisca per vincolare negativamente il destino dei giovani.
Posto in evidenza che, nella scelta di un percorso tecnico o professionale piuttosto che di uno liceale, le ragioni economiche, sociali e di provenienza incidono in misura nettamente maggiore rispetto alle attitudini personali e ai risultati dell'orientamento, deplora che agli studenti dei nuovi licei tecnologici

e professionali si intenda, mediante un mero cambiamento di denominazione, dare l'illusione di poter accedere a gradi più elevati di istruzione e di emancipazione sociale.
Rievoca, per contrasto, l'istituzione della scuola media unica, che, all'inizio degli anni Sessanta, seppe fare della scuola un ascensore sociale, contribuendo alla stagione del *boom* economico.
Reputando che le scelte legislative dell'attuale maggioranza siano fondate su una concezione della scuola in funzione dell'occupazione, contrappone a tale prospettiva l'idea di una scuola che sia, innanzitutto, istruzione ed educazione alla cittadinanza.
A fronte di un intervento normativo che ribadisce di reputare meramente formale, richiama, infine, l'attenzione sulle numerose necessità concrete degli istituti tecnici e professionali, dai problemi di carenza del personale docente al sovraffollamento delle aule, alla mancanza delle attrezzature.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver anticipato che il Gruppo del Partito Democratico giudica il provvedimento in esame al tempo stesso delicato, importante e dannoso, ritiene non giustificabile il ricorso alla decretazione d'urgenza, fatta eccezione per poche disposizioni.
A suo avviso, la varietà degli argomenti trattati - quali, a titolo esemplificativo, l'integrazione, l'inclusione, la riforma degli istituti tecnici, il diritto allo studio, l'integrazione degli alunni stranieri - induce a ritenere che il ricorso alla legislazione d'urgenza sia piuttosto funzionale a una strategia propagandistica.
Pur riconoscendo che la Presidenza ha consentito lo svolgimento di tutte le audizioni richieste, sottolinea che la procedura d'urgenza impedisce di raccogliere i preziosi contributi forniti proprio dai soggetti auditi. Si sofferma, in particolare, su alcuni rilievi che sono emersi in relazione alle modifiche alla disciplina del piano educativo individualizzato (PEI). Si è paventato, al riguardo, uno snaturamento del piano medesimo, che da strumento di progettazione sul percorso di apprendimento dello studente rischia di essere trasformato in un documento burocratico, rivedibile soltanto in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Nel preannunciare la presentazione di proposte emendative riferite all'articolo 1, reputa che le nuove disposizioni omettano di considerare la capacità evolutiva degli studenti e rendano impossibile una verifica del piano alla luce del contesto in cui lo stesso si trova a operare.
Contesta, inoltre, le disposizioni relative al Gruppo di lavoro operativo (GLO), ritenendo imprescindibile che esso possa funzionare in assenza di alcune delle componenti previste, con particolare riguardo, oltre che ai docenti di sostegno, alle famiglie e agli operatori socio-sanitari.
Passando alle disposizioni in materia di diritto allo studio, osserva criticamente che, da una parte, si allarga la platea dei beneficiari del contributo per l'acquisto dei libri di testo, innalzando il limite massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per accedere al contributo medesimo, mentre, dall'altra, si perde il carattere universale del beneficio, che viene accordato soltanto a determinate classi.
Stigmatizza, altresì, lo spostamento dei fondi destinati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere in sede di approvazione della legge di bilancio per finanziare iniziative di contrasto al cyberbullismo. Nel ritenere inammissibile che il Governo rimetta in discussione decisioni assunte in sede parlamentare, fa presente che entrambi gli ambiti meriterebbero appositi stanziamenti.
In relazione agli istituti tecnici e professionali, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni della senatrice Camusso, rimarca che, da un lato, si vorrebbe conferire a detti istituti maggiore autorevolezza con un mero mutamento di denominazione, mentre, dall'altro, si riducono i contenuti di apprendimento, innescando un processo di professionalizzazione precoce. Pone in evidenza che la professionalizzazione precoce, a sua volta, implica forti disparità territoriali, a seconda del contesto produttivo in cui le scuole si trovano a operare.
Per quanto concerne gli articoli 12 e 13 del provvedimento in esame, si dichiara convinta che essi snaturino i vigenti percorsi di integrazione, in contrasto con i princìpi costituzionali di eguaglianza sostanziale (articolo 3 della Costituzione) e di scuola aperta a tutti (articolo 34 della Costituzione), e non esclusivamente ai cittadini.
Ricorda che, anche grazie all'apporto determinante dei territori e degli enti locali, l'Italia ha potuto vantare nei passati decenni una scuola inclusiva e di eccellenza, pienamente consapevole della

inscindibilità dei due elementi del binomio.
Deplora che con il provvedimento in esame si intenda oggi far coincidere la padronanza linguistica dei genitori con le loro capacità genitoriali. La previsione di un sistema sanzionatorio proprio a carico dei genitori finisce, a suo giudizio, per ergere nei loro riguardi barriere insormontabili.
Sarebbe stato opportuno - prosegue l'oratrice - investire nel sistema di integrazione già presente nel Paese, cercando, ad esempio, di risolvere il problema delle liste di attesa per i corsi tenuti dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).
Esprime, quindi, assoluto dissenso rispetto alla scelta di voler codificare a livello legislativo il tetto del 30 per cento degli allievi stranieri, già previsto con circolare ministeriale. Fa presente, in proposito, che la stragrande maggioranza di quegli allievi è nata in Italia ed è considerata straniera soltanto perché ancora manca nel Paese una evoluta legge sulla cittadinanza.
Ribadisce, conclusivamente, la sua contrarietà rispetto a un provvedimento che trascina il conflitto etnico proprio nelle scuole, luogo dove, per eccellenza, bambini e ragazzi si sentono uguali.
Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi parlamentari al fine di definire la programmazione dei lavori del provvedimento in titolo.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 10,40.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) stigmatizza innanzitutto il ricorso alla decretazione d'urgenza in una materia complessa, che richiederebbe un intervento normativo frutto di un approfondito confronto parlamentare. Sottolinea, in particolare, l'assenza di una situazione straordinaria che legittimi l'intervento legislativo in esame e ritiene che il procedimento legislativo ordinario avrebbe consentito una più attenta valutazione delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni.
Sul piano dell'indirizzo politico, critica una concezione del sistema scolastico prevalentemente orientata alla preparazione al mondo del lavoro, sostenendo invece la necessità di valorizzare la funzione educativa della scuola quale strumento di formazione alla cittadinanza e di sviluppo del pensiero critico. Evidenzia come le trasformazioni tecnologiche, sociali e produttive richiedano competenze culturali e capacità di analisi che consentano agli studenti di affrontare consapevolmente i cambiamenti e di adattarsi a contesti professionali in continua evoluzione.
Richiama inoltre l'importanza dell'educazione civica e della formazione al pluralismo, ritenendole fondamentali per contrastare le difficoltà della convivenza sociale e gli effetti disgreganti delle nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione.
Conclude auspicando un diverso indirizzo nelle politiche scolastiche, volto a garantire una formazione complessiva della persona, capace di preparare gli studenti non soltanto all'ingresso nel mondo del lavoro, ma anche all'esercizio di una cittadinanza piena, consapevole e critica.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), soffermandosi sull'articolo 1 del provvedimento relativo al PEI, richiama l'incremento del numero degli studenti con disabilità e sottolinea la necessità di garantire interventi di sostegno adeguati alle differenti esigenze individuali. Il piano, prosegue l'oratore, è centrale sia per l'integrazione della persona con disabilità, sia per la società stessa, anche in termini di ottimizzazione delle risorse pubbliche.
Rileva indi come l'efficacia del PEI dipenda dall'interazione tra studenti, famiglie, dirigenti scolastici e insegnanti di sostegno, nonché dalla disponibilità di personale adeguatamente specializzato. Critica pertanto un'impostazione che si limiti alla programmazione delle ore di sostegno, senza considerare la specificità delle disabilità, la necessaria flessibilità organizzativa e l'eventuale combinazione della disabilità con le difficoltà linguistiche degli studenti provenienti da famiglie immigrate.
Lamenta inoltre l'assenza di strumenti di valutazione dell'impatto degli interventi effettuati dalle scuole, ritenendo indispensabile introdurre indicatori che consentano di verificare i progressi degli studenti nell'apprendimento e nell'integrazione sociale, nonché l'efficacia dell'impiego delle risorse pubbliche.
Richiama infine le criticità delle procedure di certificazione della disabilità, evidenziando come i tempi eccessivamente lunghi possano ritardare l'accesso agli interventi educativi e riabilitativi, con

conseguenze particolarmente rilevanti nei casi che richiedono una presa in carico precoce.
Conclude auspicando maggiori investimenti per accelerare le procedure di certificazione e l'introduzione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi e garantire un utilizzo appropriato delle risorse, nell'interesse degli studenti, delle famiglie e della collettività.
Il senatore DELRIO (*PD-IDP*), soffermandosi sulle disposizioni del provvedimento relative all'integrazione scolastica degli alunni stranieri, esprime perplessità sul ricorso alla decretazione d'urgenza per affrontare problematiche che richiederebbero invece interventi strutturali e politiche di lungo periodo. Il decreto-legge risponde, a suo avviso, a un'esigenza di mera propaganda politica, diretta a mascherare le vere criticità della scuola.
Richiama, in particolare, i dati sulla presenza degli studenti con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico, evidenziando come circa il 65 per cento sia nato in Italia e come le classi con oltre il 30 per cento di alunni stranieri nati all'estero rappresentino soltanto lo 0,6 per cento del totale nazionale.
Stigmatizza l'introduzione di limiti di presenza fondati sul criterio della nazionalità, sottolineando che le effettive difficoltà di integrazione attengono prevalentemente a fattori linguistici, pedagogici e socio-economici. Al riguardo, sarebbero stati a suo giudizio ben più efficaci interventi *ad hoc* nelle realtà che presentano maggiori criticità.
Deplora inoltre l'impostazione sanzionatoria di alcune disposizioni, giudicandola inefficace rispetto agli obiettivi di inclusione e integrazione. Auspica, invece, maggiori investimenti nell'insegnamento della lingua italiana, nel potenziamento della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi, nonché un più ampio coinvolgimento degli enti locali, anche attraverso politiche abitative volte a contrastare la concentrazione degli alunni stranieri in determinati istituti.
Conclude ribadendo la necessità di privilegiare interventi educativi mirati, fondati sul dialogo e sul rispetto dei principi costituzionali, anziché misure di carattere prevalentemente restrittivo e sanzionatorio.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*), intervenendo sugli articoli 12 e 13 del provvedimento, ne stigmatizza i contenuti, asserendo che le disposizioni ivi recate sono ispirate a finalità prevalentemente propagandistiche e si pongono in contrasto con i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione propri del sistema scolastico.
Evidenzia, in particolare, la contraddizione a suo avviso esistente tra le misure previste dai due articoli citati e contesta l'introduzione di limiti alla presenza di studenti stranieri nelle classi, osservando come le difficoltà linguistiche debbano essere affrontate attraverso percorsi di apprendimento e strumenti di sostegno, anziché mediante criteri fondati sulla cittadinanza. Sottolinea inoltre che la normativa vigente già consente forme di flessibilità organizzativa adeguate alle specifiche esigenze dei territori.
Richiamando anche riferimenti storici e culturali al concetto di straniero, critica un'impostazione che rischia di attribuire alla condizione di straniero un carattere permanente, incompatibile con la funzione educativa e inclusiva della scuola. Ritiene pertanto necessario privilegiare interventi di sostegno all'apprendimento e all'integrazione, nel rispetto del principio di uguaglianza.
In conclusione, preannuncia l'intenzione di presentare due emendamenti riferiti all'articolo 12: il primo volto a richiedere una definizione, mediante decreto attuativo, del concetto di "barriera linguistica persistente"; il secondo diretto a escludere dall'applicazione della disposizione le famiglie domiciliate in zone boschive, formulato in chiave polemica nei confronti dell'impostazione del Governo.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni del senatore Nicita, esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento, asserendo che esso si caratterizza per finalità prevalentemente propagandistiche e per l'intento di distogliere l'attenzione dalle reali problematiche del sistema scolastico. Sottolinea, in particolare, come le disposizioni intervengano sul tema dell'immigrazione anziché rispondere alle richieste avanzate dagli studenti, relative a maggiori investimenti, spazi adeguati, potenziamento dell'organico docente, didattica inclusiva e contrasto alle disuguaglianze socioeconomiche.
Richiama, al riguardo, le mobilitazioni studentesche in corso, interpretandole come espressione del malessere e del dissenso nei confronti delle politiche governative e delle misure contenute nel decreto

in esame.
Deplora poi il ricorso alla decretazione d'urgenza, ritenendo che le questioni riguardanti la scuola impongano piuttosto un ampio confronto pubblico e parlamentare, incompatibile con la ristretta tempistica riservata ai provvedimenti d'urgenza.
Contesta quindi l'impostazione degli articoli 12 e 13, che giudica discriminatoria e contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e inclusione, annunciando la presentazione di emendamenti soppressivi di tali disposizioni, come richiesto anche da diversi soggetti intervenuti nel corso delle audizioni.
Richiamate infine le dichiarazioni del Presidente della Repubblica e del cardinale Zuppi sul ruolo inclusivo della scuola, ribadisce la necessità di politiche educative fondate sull'accoglienza, sulla valorizzazione degli insegnanti e sul contrasto alle disuguaglianze. Conclude confermando la propria opposizione al provvedimento e auspicando un maggiore impegno del Governo, anche in sede di prossima legge di bilancio, a favore di una scuola pubblica inclusiva e capace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.
Il senatore FINA (*PD-IDP*) esprime a sua volta un giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame, contestando innanzitutto il ricorso alla decretazione d'urgenza, che reputa rispondere prevalentemente a finalità propagandistiche ed elettorali, anziché alla volontà di affrontare le effettive criticità del sistema scolastico. Manca a suo avviso il presupposto dell'urgenza del provvedere, atteso che le richiamate criticità sono ben note da tempo e, nonostante ciò, il Governo, in carica da oltre quattro anni, non ha, a suo giudizio, saputo porre in essere politiche incisive.
Richiama, in particolare, il livello insufficiente degli investimenti in istruzione rispetto alla media europea, nonché le problematiche relative alla sicurezza degli edifici scolastici, all'aumento degli infortuni, ai costi sostenuti dalle famiglie, alla riduzione degli organici e alle difficoltà nel garantire la continuità didattica. Evidenzia come il decreto non preveda risposte adeguate a tali esigenze, né interventi significativi per il potenziamento del personale specializzato, dell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, della mediazione culturale e dei servizi di sostegno.
Soffermandosi sulla condizione delle giovani generazioni, richiama i dati relativi all'emigrazione giovanile, al calo demografico e alle crescenti difficoltà economiche e sociali, sottolineando la necessità di politiche capaci di garantire maggiori opportunità di formazione, lavoro e autonomia.
Con riferimento agli articoli 12 e 13, stigmatizza l'associazione tra difficoltà linguistiche e condizione di straniero, ritenendola impropria e potenzialmente discriminatoria. Sostiene in proposito che le problematiche dell'integrazione scolastica debbano essere affrontate attraverso investimenti mirati, il rafforzamento degli strumenti didattici e la valorizzazione del personale educativo, anziché mediante misure di carattere ideologico.
Conclude richiamando gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione e ribadendo la necessità di sottrarre il tema dell'istruzione alla contrapposizione politica, restituendogli centralità attraverso politiche coerenti con i principi costituzionali e rispettose delle esigenze degli studenti, delle famiglie e degli operatori scolastici.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), associandosi alle critiche espresse dai colleghi del Partito democratico, premette di volersi soffermare sulle principali criticità del provvedimento ravvisate dalla propria parte politica, annunciando la presentazione di emendamenti, anche unitari, volti a migliorarne i contenuti.
Con riferimento all'articolo 1, relativo al sostegno didattico agli alunni con disabilità, lamenta l'assenza di risorse aggiuntive e di un incremento dell'organico dei docenti di sostegno. Critica, inoltre, la previsione che tende a cristallizzare il numero delle ore di sostegno contenute nel PEI per più anni, limitando la possibilità di adeguarle annualmente all'evoluzione delle esigenze degli studenti. Deplora altresì le modifiche al funzionamento del GLO, che consentono l'approvazione del PEI anche in assenza di alcuni componenti del medesimo GLO.
Quanto all'articolo 2, ritiene che le misure per l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica si limitino a una rimodulazione di risorse già disponibili, senza prevedere nuovi finanziamenti.
Analoghe osservazioni sono rivolte all'articolo 3, con particolare riferimento all'insegnamento facoltativo del latino nella scuola secondaria di primo grado, già realizzabile da tempo nell'ambito

dell'autonomia scolastica.
In materia di *welfare* studentesco, contesta la destinazione al contrasto del cyberbullismo di risorse precedentemente finalizzate alla prevenzione della violenza contro le donne, nonché la revisione dei criteri di accesso ai contributi per l'acquisto dei libri scolastici, che restringe la platea dei beneficiari pur ampliando le soglie ISEE.
Soffermandosi sull'articolo 9, esprime perplessità sulla revisione degli istituti tecnici, sottolineando che, a fronte di una loro ridenominazione in "licei", l'intervento opera, a suo giudizio, una singolare riduzione proprio dello spazio riservato alle discipline umanistiche e alla formazione generale, che caratterizzano i percorsi liceali. Ciò, in quanto risultano fondamentali per lo sviluppo del pensiero critico e delle competenze necessarie ad affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro.
Con riferimento, poi, alle disposizioni sull'integrazione degli studenti stranieri, contesta l'introduzione di limiti basati sulla cittadinanza, osservando come le difficoltà linguistiche possano riguardare anche studenti italiani e debbano essere affrontate attraverso interventi didattici mirati. Ricorda che la normativa previgente e l'autonomia scolastica già consentivano una composizione equilibrata delle classi, finalizzata a favorire l'inclusione.
Conclude giudicando il provvedimento privo di un effettivo valore aggiunto per il sistema scolastico e connotato da finalità prevalentemente propagandistiche, a fronte della necessità di maggiori investimenti e di interventi concreti a sostegno degli studenti e del personale docente.
Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale. Ricorda infine l'imminente scadenza del termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al provvedimento in titolo, previsto per le ore 12 di oggi.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11,55.

1.3.2.1.12. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 347(ant.) del 21/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2026
347ª Seduta (1 ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI
indi della Vice Presidente
COSENZA

La seduta inizia alle ore 9,45.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine fissato alle ore 12 di ieri, 20 ottobre, sono stati presentati 862 emendamenti e 10 ordini del giorno (pubblicati in allegato).
Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per illustrare l'ordine del giorno G/2053/4/7, evidenzia che il disegno di legge in esame, recante tra l'altro misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, interviene anche sulle procedure di reclutamento e formazione del personale docente.
Ricorda che ogni inizio di ogni anno scolastico è reso complicato dalle situazioni di carenza e precarietà del personale docente, nonché dalla sovrapposizione delle procedure concorsuali.
Fa indi presente che l'atto di indirizzo di cui è prima firmataria, in ossequio ai princìpi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, sollecita un'azione di programmazione e coordinamento da parte del Governo intesa a prevedere lo svolgimento di concorsi ordinari sulla base del fabbisogno effettivo del sistema nazionale di istruzione.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) illustra, quindi, l'ordine del giorno G/2053/7/7, ponendo in evidenza che molte amministrazioni comunali, tra le quali diversi Comuni dell'Emilia-Romagna, hanno lamentato difficoltà nel rispettare le scadenze imposte da alcune procedure in corso finalizzate alla fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia.
L'atto di indirizzo in commento impegna, pertanto, il Governo ad assumere iniziative di salvaguardia per gli enti che hanno tempestivamente adempiuto ai suddetti obblighi procedurali, al fine di evitare che essi perdano finanziamenti e che si creino ritardi nell'operatività delle strutture educative interessate.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti ordini del giorno si intendono illustrati dai rispettivi proponenti.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché di quelli diretti a inserire articoli dopo l'articolo 1.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), in sede di illustrazione degli emendamenti 1.2 e 1.77, premette che il Gruppo del Partito Democratico esprime una valutazione molto critica sul disegno di legge in esame, a partire dalla scelta di affrontare argomenti delicati con lo strumento della decretazione d'urgenza.
Focalizza, quindi, l'attenzione sugli studenti che necessitano del piano educativo individualizzato (PEI), che costituiscono una componente significativa del sistema scolastico del Paese.
Coglie, infine, l'occasione per denunciare l'assenza, nel decreto-legge in esame, di una visione organica e complessiva, che sarebbe stata tanto più necessaria alla luce delle recenti manifestazioni che hanno dato espressione a un forte disagio giovanile. Al riguardo, si dichiara convinto che sia indispensabile far leva sul sistema educativo e non su strumenti sanzionatori e repressivi, che, come dimostrato dal cosiddetto "decreto Caivano" (decreto-legge n. 123 del 2023), producono esclusivamente l'effetto di aggravare i problemi.
Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), intervenendo per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario, richiama l'attenzione sulle disposizioni relative al PEI, che hanno implicazioni di rilievo sia nei confronti degli studenti disabili ai quali il piano è riferito, sia con riguardo all'intera società, tenuto conto che il successo dell'integrazione rappresenta un arricchimento collettivo.
Ribadisce quanto evidenziato in sede di discussione generale in merito alla mancata previsione nel provvedimento in esame di una misurazione dell'impatto dei processi di integrazione dei disabili, diretta a comprendere se gli interventi posti in essere dalle scuole siano realmente efficaci e se il loro costo sia giustificabile di fronte ai contribuenti.
Interviene, quindi, la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) per illustrare gli emendamenti di cui è promotrice. Segnala, in primo luogo, la necessità che il PEI sia parametrato sul fabbisogno di ore di sostegno da assegnare alla classe, e non subordinato alle disponibilità di organico (emendamento 1.6).
Rivendica, al riguardo, che il Governo *pro tempore* di cui il Movimento 5 Stelle è stato parte dispose l'assunzione di ben 25.000 insegnanti di sostegno, a fronte dei soli 2.000 assunti nel corso di quattro anni dal Governo in carica.
Si sofferma, quindi, sulle criticità derivanti dalla cristallizzazione del PEI per gli anni scolastici successivi a quello in cui è definito. Imporre motivazioni aggiuntive per la revisione del piano significa, infatti, a suo parere, ignorare che esso necessita di essere costantemente ridefinito in relazione al contesto in cui lo studente si trova, al gruppo classe di appartenenza e, più in generale, alle sopravvenute esigenze (emendamento 1.18).
Rimarca quanto evidenziato in sede di discussione generale sul carattere collegiale del Gruppo di lavoro operativo (GLO), che deve poter decidere con la presenza di tutte le componenti in esso previste (emendamento 1.57).
Richiama infine le proposte dirette a trasformare l'organico di fatto in organico di diritto, mediante la previsione di un significativo incremento di posti di sostegno nell'organico dell'autonomia (emendamenti 1.84 e 1.0.2).
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo per illustrare l'emendamento 1.9, sottolinea la necessità che l'offerta del PEI, in termini di ore di sostegno da assegnare alle classi, sia parametrata ai bisogni educativi e non subisca compressioni per effetto delle disponibilità dell'organico. Ciò nel rispetto del superiore interesse del minore, tutelato dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dall'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Richiama, infine, il proprio intervento svolto in discussione generale per ribadire che giudica il provvedimento in esame incapace di fornire risposte alle reali esigenze della scuola.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, finalizzati a preservare il carattere flessibile, pedagogico ed evolutivo del PEI.
Critica la rigidità introdotta dalla disposizione, in particolare l'anticipazione a giugno della definizione del Piano, che non tiene a suo avviso conto dei possibili cambiamenti nelle condizioni e nei bisogni

degli alunni durante il periodo estivo. Gli emendamenti propongono, tra l'altro, di posticipare la predisposizione del PEI e di sopprimere alcune disposizioni ritenute eccessivamente vincolanti.
Fa presente che la revisione del Piano e l'attribuzione delle ore di sostegno non devono dipendere esclusivamente dalle modifiche delle condizioni individuali dell'alunno, ma devono considerare anche il contesto scolastico, le risorse disponibili e le caratteristiche del gruppo classe.
Esprime inoltre ferma contrarietà alla possibilità di ritenere valide le riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di alcune componenti, evidenziando il rischio di compromettere la collegialità delle decisioni e la partecipazione delle famiglie, dei docenti e dei professionisti sanitari. Richiama, a tale proposito, l'emendamento 1.78, sottoscritto unitariamente dai Gruppi di opposizione.
Contesta altresì l'impostazione che tende a confermare le ore di sostegno già assegnate, anziché prevedere la possibilità di incrementarle in relazione alle effettive esigenze educative. Ricorda le criticità espresse nel corso delle audizioni dai soggetti intervenuti sul provvedimento.
Conclude ribadendo il valore del modello italiano di inclusione scolastica, riconosciuto a livello internazionale, e sottolineando che una didattica attenta alle esigenze degli alunni con disabilità rappresenta un beneficio per l'intera comunità scolastica, in coerenza con i principi costituzionali.
Il PRESIDENTE propone di sospendere l'illustrazione degli emendamenti per riunire un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nel quale si possano delineare le modalità e i tempi di prosecuzione dei lavori.
Conviene la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 10,55.
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusasi, facendo presente che i Gruppi di opposizione hanno ribadito la ferma contrarietà al provvedimento in esame. Rispetto all'organizzazione dei lavori, si è convenuto di concludere la fase di illustrazione degli emendamenti nella seconda seduta antimeridiana di oggi, rinviando le votazioni alle sedute che saranno convocate la prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
Tenuto conto dell'andamento dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento delle audizioni sui disegni di legge 1411, 1701 e 1497 (Norme per la valorizzazione del sistema AFAM), il PRESIDENTE propone di posticipare la seduta della Commissione, già convocata per le ore 11,30, alle ore 12.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI OGGI
Il PRESIDENTE, come anticipato, avverte che la seduta plenaria già convocata per oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 11,30, è posticipata alle ore 12.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 11.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2053

G/2053/1/7
Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2053, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione delle studentesse e degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore

e ricerca,

premesso che:

- il provvedimento interviene sull'inclusione scolastica, sul sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità e sull'integrazione delle studentesse e degli studenti stranieri;

- il diritto all'istruzione richiede la rimozione degli ostacoli economici, linguistici e organizzativi alla frequenza e alla partecipazione, secondo i principi degli articoli 3 e 34 della Costituzione;

- la cittadinanza non rappresenta un indicatore delle competenze linguistiche e le difficoltà di comunicazione delle famiglie richiedono interventi educativi accessibili, mentre l'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità esige risorse adeguate ai bisogni accertati;

considerato che:

- l'inclusione scolastica richiede la partecipazione effettiva di ciascuna studentessa e di ciascuno studente alla vita della classe, attraverso interventi commisurati ai bisogni educativi e linguistici, sostegni adeguati per le alunne e gli alunni con disabilità e personale qualificato; la relazione tra composizione delle classi e risultati scolastici necessita di distinguere la diversità linguistica dal *background* migratorio e di considerare le condizioni socioeconomiche e i contesti educativi, senza presumere effetti uniformi per tutti gli studenti (Geay, McNally e Telhaj, 2013; Cavicchiolo e Alivernini, 2018; Bredtmann, Otten e Vonnahme, 2021; Zaslavsky, Fedeli e Triventi, 2026); la pluralità linguistica e culturale può essere valorizzata come risorsa educativa attraverso pratiche didattiche inclusive, con benefici per lo sviluppo delle competenze e la partecipazione scolastica che variano secondo i contesti e gli esiti considerati (Carbonara, 2022; Carbonara e Scibetta, 2022; Bardach et al., 2024; Veerman et al., 2026); tale valorizzazione ha bisogno di formazione del personale e condizioni organizzative adeguate, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

- investire risorse pubbliche nell'istruzione delle alunne e degli alunni stranieri e nella formazione delle loro famiglie significa promuovere pari opportunità e sostenere lo sviluppo sociale ed economico del Paese, formando le competenze delle future lavoratrici e dei futuri lavoratori; inoltre, secondo l'impostazione del Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 della Commissione europea, la formazione dei genitori favorisce l'inserimento lavorativo e la partecipazione ai percorsi educativi dei figli, con benefici per la coesione delle comunità;

- l'applicazione rigida di quote fondate sulla cittadinanza può ostacolare la formazione delle classi nei territori interessati dal calo demografico e imporre spostamenti verso scuole lontane dal domicilio, con maggiori oneri per le famiglie e rischi per la continuità dei percorsi educativi, generando anche una pressione sull'intero sistema scolastico non altrimenti sostenibile;

visto, inoltre, che:

- le ondate di calore e il surriscaldamento degli ambienti scolastici possono compromettere la salute, ridurre la concentrazione e ostacolare l'apprendimento, anche quando le scuole restano aperte; la crisi climatica incide, quindi, sulle condizioni materiali di esercizio del diritto all'istruzione;

- l'inadeguatezza degli edifici rispetto alle temperature elevate rischia di aggravare le disuguaglianze educative, soprattutto nei territori con minori risorse e per gli studenti che non dispongono di ambienti domestici idonei allo studio;

- l'adattamento degli edifici scolastici al cambiamento climatico tutela la salute e la continuità didattica e deve accompagnarsi alla riduzione dei consumi energetici e all'impiego di fonti rinnovabili, affinché la protezione dal caldo sia assicurata senza accrescere l'impatto ambientale ed economico delle scuole,

impegna il Governo ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, volte a:

a) garantire pari opportunità di accesso e partecipazione alla vita scolastica, contrastando

ogni forma di discriminazione e tutelando la prossimità della scuola e la continuità educativa;

b) rafforzare gli strumenti per l'inclusione degli alunni con disabilità e il sostegno agli studenti con bisogni linguistici, assicurando risorse adeguate, personale qualificato e percorsi formativi accessibili, anche attraverso la collaborazione con le famiglie;

c) promuovere l'educazione alle relazioni, al consenso e alla prevenzione della violenza di genere, nel rispetto della dignità e delle libertà personali degli studenti e con il coinvolgimento volontario delle famiglie;

d) integrare l'adattamento al cambiamento climatico nelle politiche per l'edilizia scolastica, tutelando la salute e le condizioni di apprendimento e associando la protezione dal caldo alla riduzione dei consumi energetici e all'impiego di fonti rinnovabili;

e) dare priorità agli edifici scolastici più esposti ai rischi climatici e ai territori con maggiori fragilità sociali, affinché le condizioni economiche delle famiglie e le differenze territoriali non si traducano in ulteriori disuguaglianze nell'esercizio del diritto all'istruzione.

G/2053/2/7

Rojc, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2053, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca»,

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge consente alla Regione Friuli-Venezia Giulia di provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale;

la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, istituisce presso l'Ufficio scolastico regionale uno speciale ufficio per l'istruzione in lingua slovena, responsabile della gestione dei ruoli del personale delle scuole con lingua di insegnamento slovena (articolo 13, comma 1) e la riorganizzazione e ogni azione di dimensionamento di tali scuole sono adottate previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena (articolo 11, comma 2, della legge n. 38 del 2001 e articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104);

l'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici tengano conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

l'articolo 1, comma 83-*octies*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consente alla Regione di attivare per le scuole di lingua slovena, negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un numero di autonomie scolastiche in deroga ai contingenti definiti dal decreto interministeriale n. 127 del 2023, entro il limite fissato dal decreto ministeriale n. 70 del 2023, «senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali»;

considerato che:

per l'anno scolastico 2026/2027 risultano esistenti 14 istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena, a fronte di 11 posti di organico di dirigente scolastico (decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124; avviso prot. n. 14399 del 25 agosto 2026);

l'ultimo concorso per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena risale al 2019 e la relativa graduatoria è esaurita: il posto di una dirigente di ruolo, attualmente in servizio

presso l'Ufficio scolastico regionale, risulta vacante e non può essere coperto neppure temporaneamente;

nell'anno scolastico 2026/2027 tutti i dirigenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena hanno avuto un incarico di reggenza annuale, mentre per le scuole con lingua d'insegnamento italiana della regione la percentuale è significativamente inferiore; l'avviso per le scuole slovene prevede inoltre la possibilità di una seconda reggenza, che l'avviso per le scuole italiane (prot. n. 14426 del 25 agosto 2026) non prevede, con una palese disparità di trattamento;

le segreterie delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, già risultato della fusione di precedenti direzioni di scuole primarie e secondarie di primo grado di Trieste e Gorizia, dispongono di tre o, al massimo, quattro assistenti amministrativi;

per le scuole con lingua d'insegnamento italiana, invece, sono in corso le immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi banditi con decreto direttoriale n. 2788 del 2023 e decreto ministeriale n. 107 del 2023, per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato, per l'anno scolastico 2026/2027, complessivamente 365 posti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie per l'immediata indizione di un concorso pubblico per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia.

G/2053/3/7

Occhiuto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

come indicato nella Relazione illustrativa, il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e a realizzare alcuni interventi strategici per il sistema nazionale di istruzione caratterizzati da particolare urgenza, in quanto riferiti al già menzionato anno scolastico o connessi alle operazioni preliminari di organizzazione dell'anno scolastico successivo;

nell'ambito del sistema scolastico nazionale si registra una diffusa criticità legata all'elevato numero di istituzioni affidate in reggenza, situazione che incide negativamente sul buon andamento e sulla continuità dirigenziale delle scuole;

sussiste l'esigenza di favorire il progressivo superamento delle reggenze e, contemporaneamente, di addivenire alla definizione del contenzioso giurisdizionale connesso alle procedure concorsuali per dirigenti scolastici indette con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito del dicembre 2023;

a tal fine, appare opportuno prevedere un meccanismo che consenta l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, a tutela del sistema nazionale d'istruzione;

considerato inoltre che:

una soluzione efficace e sostenibile consiste nell'istituzione di una procedura di qualificazione dirigenziale con verifica conclusiva di idoneità, riservata su base volontaria ai candidati del citato concorso che abbiano superato o siano stati esonerati dalla prova preselettiva, abbiano sostenuto con esito non favorevole la prova scritta o orale e abbiano un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della norma;

tale percorso, per garantire elevati *standard* operativi, dovrebbe prevedere una formazione non

inferiore a 120 ore di cui almeno 40 ore dedicate ad affiancamento formativo presso le istituzioni scolastiche, prioritariamente quelle in reggenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i candidati idonei all'esito della presentazione di un elaborato finale verrebbero inseriti in graduatorie regionali straordinarie ad esaurimento, da utilizzare in via subordinata e residuale rispetto alle graduatorie concorsuali vigenti, garantendo il rispetto delle tutele dei vincitori e la copertura stabile delle sedi vacanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente, ogni iniziativa utile volta a introdurre una procedura di qualificazione dirigenziale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, secondo i requisiti, le modalità di formazione e i criteri di utilizzo delle graduatorie richiamati in premessa, al fine di assicurare il buon andamento delle istituzioni scolastiche, ridurre il ricorso alle reggenze e sanare i contenziosi in atto.

G/2053/4/7

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene, tra l'altro, sulle procedure di reclutamento e formazione iniziale del personale docente e proroga il regime transitorio relativo ai requisiti di accesso ai concorsi per gli insegnanti tecnico-pratici;

la programmazione del reclutamento del personale docente costituisce uno strumento essenziale per garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili e assicurare una corrispondenza tra il fabbisogno delle istituzioni scolastiche e l'offerta dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione;

la previsione di procedure concorsuali con cadenza annuale può determinare la sovrapposizione di più procedure riferite alle medesime classi di concorso, rendendo più complessa la programmazione delle università, degli aspiranti docenti e dell'Amministrazione scolastica;

una programmazione maggiormente coordinata dei concorsi può favorire una più efficace corrispondenza tra posti disponibili, percorsi abilitanti e tempi delle procedure di reclutamento, senza pregiudicare le opportunità di assunzione;

la disciplina del reclutamento deve assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché una programmazione coerente con il fabbisogno effettivo del sistema nazionale di istruzione,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative normative necessarie a prevedere che i concorsi ordinari per il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, per i posti comuni e di sostegno, siano banditi con cadenza biennale, sulla base del fabbisogno nazionale e regionale e dei posti vacanti e disponibili, assicurando il coordinamento con i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione, la salvaguardia delle facoltà assunzionali autorizzate e delle procedure concorsuali già avviate, nonché la trasparenza nella pubblicazione dei posti disponibili e nella programmazione delle successive immissioni in ruolo.

G/2053/5/7

Bucalo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

le scuole situate nelle piccole isole svolgono una funzione essenziale per garantire il diritto all'istruzione, la continuità educativa e la coesione delle comunità locali;

le condizioni geografiche, i collegamenti marittimi, la limitata disponibilità di alloggi e i maggiori costi connessi alla permanenza sul territorio possono rendere più difficile il reclutamento e la stabilità del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

la continuità del servizio scolastico nei territori insulari richiede misure capaci di sostenere il personale che, per ragioni di servizio, è costretto a trasferirsi o a mantenere un'abitazione nel comune sede della scuola o in un comune limitrofo;

la legislazione vigente prevede già specifiche misure di valorizzazione del servizio prestato nelle piccole isole, mentre resta necessario affrontare il costo abitativo sostenuto dal personale scolastico;

considerato che:

misure di sostegno alle spese abitative, coordinate con le agevolazioni già vigenti e corredate da adeguate garanzie finanziarie e di controllo, possono contribuire a rendere più attrattivo il servizio scolastico nelle piccole isole e a favorire la continuità didattica,

impegna il Governo:

a introdurre misure di sostegno alle spese abitative sostenute dal personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario che presta effettivamente servizio nelle scuole situate nelle piccole isole e che, per esigenze connesse al servizio, prende in locazione o acquista un'abitazione nel comune sede della scuola o in un comune limitrofo, definendo criteri oggettivi di accesso, limiti di spesa e adeguati strumenti di controllo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in coordinamento con la disciplina vigente in materia di agevolazioni fiscali.

G/2053/6/7

Petrenga, Salvitti

Il Senato,

premesso che:

il sistema nazionale di istruzione comprende le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

il personale docente può maturare, nel corso del proprio percorso professionale, periodi di servizio presso differenti istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

il servizio prestato presso le scuole paritarie rappresenta un'esperienza professionale effettivamente maturata nell'ambito dell'attività di insegnamento;

considerato che:

è necessario garantire la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale docente nel corso della propria attività lavorativa;

occorre assicurare criteri di equità e uniformità nel riconoscimento dei servizi prestati dai docenti, evitando che la diversa natura giuridica dell'istituzione scolastica presso la quale il servizio è stato svolto determini, di per sé, una penalizzazione nella successiva carriera professionale;

la valorizzazione del servizio pregresso costituisce un elemento importante ai fini della tutela della professionalità docente e della piena considerazione dell'esperienza acquisita,

impegna il Governo:

a) ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, ogni

iniziativa utile a riconoscere e valorizzare il servizio prestato dal personale docente presso le scuole paritarie, anche ai fini della progressione e della ricostruzione della carriera, secondo criteri di equità, uniformità e coerenza con l'ordinamento scolastico nazionale;

b) a valutare l'adozione delle necessarie disposizioni normative e amministrative affinché il servizio effettivamente prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie possa essere adeguatamente considerato nella definizione della posizione giuridica ed economica del personale docente;

c) a definire modalità applicative chiare e uniformi, assicurando la piena tutela dei diritti del personale interessato.

G/2053/7/7

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2053, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170,

premesso che:

il 3 febbraio 2026 il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato gli avvisi pubblici n. 22870 e n. 22871, finalizzati alla fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia interessati da interventi infrastrutturali finanziati nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1;

gli avvisi, adottati ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, prevedono finanziamenti a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027 e sul Programma operativo complementare al PON «Per la scuola» 2014-2020, secondo la ripartizione territoriale stabilita dai rispettivi provvedimenti;

il completamento delle forniture e il relativo collaudo devono avvenire entro il 30 novembre 2026;

numerose amministrazioni comunali hanno tuttavia segnalato difficoltà nel rispettare tale scadenza, a causa della concentrazione degli ordinativi presso le imprese del settore e dei tempi necessari per le procedure di affidamento, la produzione, la consegna, l'installazione e il collaudo degli arredi. Criticità analoghe interessano diversi Comuni dell'Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Modena e Bologna;

l'associazione Assodidattica, rappresentativa delle imprese del settore dei materiali didattici e degli arredi scolastici, ha segnalato al Ministero il rischio che alcune procedure vadano deserte o non si concludano tempestivamente, evidenziando le difficoltà della filiera nel soddisfare la domanda entro i termini previsti e richiedendo una proroga tecnica fino al 31 maggio 2027;

il mancato rispetto dei termini potrebbe comportare la riduzione o la revoca dei finanziamenti, anche quando i ritardi dipendano da criticità produttive, logistiche o procedurali non imputabili agli enti beneficiari;

tale eventualità rischierebbe di compromettere la piena funzionalità di strutture nuove o riqualificate con risorse pubbliche, ritardando l'attivazione di posti nei servizi educativi per la prima infanzia e imponendo ai Comuni ulteriori oneri a carico dei propri bilanci;

risulta pertanto necessario coordinare le scadenze con le effettive tempistiche di approvvigionamento, salvaguardando gli investimenti pubblici e gli obiettivi di potenziamento dei servizi educativi,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, volte a prorogare i termini fino al 31 maggio 2027 e ad introdurre adeguati meccanismi di salvaguardia per gli enti che abbiano tempestivamente adempiuto ai propri obblighi, evitando la perdita totale o parziale dei finanziamenti e ulteriori oneri per i Comuni, nonché ritardi nell'apertura o nella piena operatività degli

asili nido e delle scuole dell'infanzia.

G/2053/8/7

Leonardi, Bucalo

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, costituisce una misura di necessario accompagnamento all'attuazione della Riforma 1.1 "Riforma degli istituti tecnici e professionali", Missione 4, Componente 1, del PNRR e riconosce la pari dignità culturale ed educativa dei percorsi tecnici e professionali all'interno del sistema nazionale di istruzione, valorizzando il ruolo strategico nella formazione della competenze richieste dai processi di innovazione e sviluppo della Nazione;

l'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", nelle articolazioni "Biotecnologie Sanitarie" e "Biotecnologie Ambientali", presenta un'elevata specializzazione tecnico-scientifica e richiede un equilibrio strutturale tra preparazione teorica, discipline STEM e attività didattico-laboratoriali avanzate;

la riforma degli istituti tecnici e lo sviluppo della filiera formativa 4+2 rendono necessario garantire che l'autonomia delle istituzioni scolastiche non determini una riduzione delle competenze scientifiche e laboratoriali fondamentali previste dal profilo nazionale;

la possibilità di una significativa differenziazione territoriale dei percorsi potrebbe determinare diplomi formalmente equivalenti ma caratterizzati da competenze differenti, con conseguenze sull'accesso agli studi universitari, agli ITS *Academy* e al mondo del lavoro;

nel primo biennio appare necessario preservare l'autonomia delle singole discipline scientifiche, mantenendo la possibilità di una progettazione interdisciplinare senza sacrificare la distinta valutazione degli apprendimenti in Chimica, Biologia, Fisica e Scienze della Terra;

le attività laboratoriali nei settori chimico, biologico e biotecnologico richiedono specifiche condizioni organizzative e di sicurezza e, in tale contesto, la compresenza del docente e dell'insegnante tecnico-pratico rappresenta un elemento fondamentale della qualità e della sicurezza della formazione;

è altresì necessario rafforzare il raccordo tra istituti tecnici, ITS *Academy*, università, enti di ricerca e imprese, evitando sovrapposizioni e consentendo il riconoscimento delle competenze e dei crediti già acquisiti dagli studenti;

la concentrazione delle imprese operanti nel settore biotecnologico in alcune aree del Paese rischia di determinare una disparità nell'accesso degli studenti alle esperienze formative e ai laboratori di alta specializzazione, penalizzando in particolare il Mezzogiorno e le aree interne,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) garantire, nell'ambito dell'attuazione della riforma degli istituti tecnici, il mantenimento di *standard* nazionali uniformi per le competenze scientifiche, tecniche e laboratoriali dell'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", nelle articolazioni "Biotecnologie Sanitarie" e "Biotecnologie Ambientali", prevedendo contestualmente che la quota di autonomia e flessibilità delle istituzioni scolastiche abbia carattere integrativo e non comporti la riduzione del monte ore minimo delle discipline scientifiche e di indirizzo fondamentali;

b) salvaguardare l'autonomia disciplinare delle materie scientifiche nel primo biennio, garantendo la distinta valutazione degli apprendimenti nell'ambito di una progettazione didattica interdisciplinare e rafforzare la presenza delle attività laboratoriali, valorizzando la compresenza tra docente e insegnante tecnico-pratico quale elemento qualificante della formazione laboratoriale;

c) promuovere un sistema strutturato di raccordo tra istituti tecnici e ITS *Academy*, anche attraverso organismi tecnico-scientifici paritetici e modalità uniformi di riconoscimento dei crediti formativi e sostenere percorsi di formazione scuola-lavoro nei settori chimico, biologico e biotecnologico attraverso forme di collaborazione stabile tra scuole, imprese, università, enti di ricerca e ITS *Academy*, assicurando adeguati livelli di sicurezza e continuità delle esperienze formative;

d) promuovere misure di perequazione territoriale, favorendo reti interregionali, mobilità degli studenti, gemellaggi tecnologici e condivisione delle strutture laboratoriali, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno e delle aree interne;

e) coinvolgere stabilmente le reti nazionali degli istituti tecnici dell'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" nell'elaborazione e nell'aggiornamento delle Linee guida della riforma, valorizzandone l'esperienza e le competenze maturate sul territorio.

G/2053/9/7

Bucalo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

gli istituti professionali a indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" svolgono un ruolo rilevante nella formazione delle competenze necessarie ai settori della ristorazione, dell'enogastronomia, del turismo e dell'ospitalità;

la qualità della formazione tecnico-pratica e laboratoriale costituisce un elemento essenziale per sostenere la preparazione degli studenti, favorire l'occupazione qualificata e rispondere alle esigenze dei territori e del sistema produttivo;

risulta opportuno valorizzare l'identità culturale e professionale di tali percorsi, rafforzando il raccordo con gli ITS *Academy*, le università, le imprese qualificate e le associazioni professionali e di categoria, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

è altresì importante promuovere l'orientamento e la comunicazione sulle opportunità offerte dall'istruzione professionale e sulle prospettive di crescita delle professioni dell'enogastronomia e dell'ospitalità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'istruzione e del merito e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, iniziative volte a valorizzare gli istituti professionali a indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera", anche attraverso il rafforzamento delle attività tecnico-pratiche e laboratoriali, il consolidamento dei raccordi con gli ITS *Academy*, le università, le imprese qualificate e le associazioni professionali e di categoria, nonché la promozione di azioni di orientamento e comunicazione dirette a riconoscere il valore formativo, culturale ed economico delle professioni dell'enogastronomia e dell'ospitalità, valutando le modalità attuative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

G/2053/10/7

Mancini, Bucalo

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione

e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

appare necessario valorizzare il contributo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che svolgono attività di insegnamento con il titolo di professore aggregato, figura introdotta dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e successivamente disciplinata dall'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

gli attuali ricercatori universitari a tempo indeterminato costituiscono una categoria ad esaurimento e, allo stato attuale, risultano in servizio in numero pari a 3.480, di cui 648 afferenti ai settori scientifico-disciplinari dell'area medica;

questi ultimi assicurano un rilevante contributo alla didattica universitaria attraverso la titolarità di corsi e moduli curriculari e sono parte integrante del corpo docente delle scuole di specializzazione di area medica dove svolgono attività didattica per incarico conferito dai vari dipartimenti universitari già dalla fine del 1999;

tuttavia, non essendo annoverati tra i professori di ruolo, non sono computati ai fini del soddisfacimento dei requisiti di docenza previsti per l'accreditamento e il funzionamento delle scuole di specializzazione di area medica;

per l'istituzione e l'accreditamento di quest'ultime, infatti, la normativa vigente (decreto interministeriale n.402/2017) richiede la presenza di almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento, ma tale condizione, allo stato risulta di difficile realizzazione a causa dell'esiguo numero di docenti di ruolo che espone tali scuole al rischio di chiusura o di mancata attivazione;

premesso, inoltre, che:

i ricercatori universitari a tempo indeterminato con il titolo di professore aggregato, pur svolgendo attività didattiche al pari dei professori di ruolo, sono soggetti a un limite di età per il collocamento a riposo inferiore a quello previsto per questi ultimi, con conseguente anticipata cessazione del loro apporto alla formazione universitaria e specialistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, ai fini dell'accreditamento e del funzionamento delle scuole di specializzazione di area medica, i professori aggregati, di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, siano ricompresi tra i professori universitari del settore scientifico-disciplinare di riferimento con mantenimento del trattamento economico in godimento e siano collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno d'età.

Art. 1

1.1

Lorenzin, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 38, terzo comma, della Costituzione,».

1.2

Bazoli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti con disabilità,».

.

1.3

Valente, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla lettera d), le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe" *sono sostituite dalle seguenti:* "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe" e le parole "la proposta delle risorse" sono sostituite da "le risorse".

2) sopprimere il numero 2).

1.4

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-*bis*) definisce entro il 30 giugno, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe nell'anno scolastico successivo e, ove necessarie, le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione da assegnare al bambino o alla bambina, all'alunno o all'alunna, allo studente o alla studentessa con disabilità. Le risorse, di cui alla presente lettera, sono determinate tenuto conto del progetto educativo-didattico, alla luce delle verifiche periodiche di cui alla lettera h), e delle condizioni di contesto, compresi facilitatori e barriere di cui alla lettera b);»".

1.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «d-*bis*)» *con il seguente:*

«d-*bis*) definisce entro il 30 giugno, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe nell'anno scolastico successivo e, ove necessarie, le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione da assegnare al bambino o alla bambina, all'alunno o all'alunna, allo studente o alla studentessa con disabilità. Le risorse di cui alla presente lettera sono determinate tenuto conto del progetto educativo-didattico, alla luce delle verifiche periodiche di cui alla lettera h), e delle condizioni di contesto, compresi i facilitatori e le barriere di cui alla lettera b);».

1.6

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso d-*bis*) *con il seguente*:

*«d-*bis*)* definisce, con motivazione riferita al profilo di funzionamento, agli obiettivi educativi e didattici e ai fattori di contesto, il fabbisogno di ore di sostegno da assegnare alla classe, senza che tale valutazione sia subordinata alle disponibilità di organico;»

1.7

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), sostituire la lettera d-*bis*) con la seguente:*

«d-*bis*) definisce per l'anno scolastico successivo, entro il 30 giugno e con adeguata motivazione, le ore di sostegno da assegnare alla classe;».

1.8

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), capoverso d-*bis*), dopo le parole: «con adeguata motivazione,» inserire le seguenti: «sulla base dei bisogni educativi e delle condizioni di funzionamento della persona, tenuto conto delle barriere e dei facilitatori presenti nel contesto scolastico,»;

b) al numero 3), sostituire le parole: «ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona» con le seguenti: «ferma restando la possibilità di modificarlo in ogni momento dell'anno scolastico, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno, sulla base delle verifiche periodiche di cui

alla lettera h), nonché in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona o di mutate condizioni del contesto scolastico»;

c) al numero 4), sostituire il capoverso g-*bis*) con il seguente:

«g-*bis*) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, il numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe è definito sulla base della valutazione individualizzata di cui alla lettera d-*bis*), tenendo conto delle verifiche periodiche del PEI. La riduzione rispetto al numero di ore previsto dal PEI dell'anno precedente è motivata dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione in relazione ai bisogni educativi accertati e non può essere giustificata da esigenze di contenimento della spesa o dalla consistenza dell'organico disponibile. Il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno, in occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, del trasferimento ad altra istituzione scolastica e ogniqualvolta le verifiche periodiche evidenzino la necessità di modificare gli interventi;».

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), relative alla redazione del PEI entro il mese di giugno per gli alunni e gli studenti già iscritti presso la medesima istituzione scolastica, si applicano a decorrere dalla predisposizione dei PEI per l'anno scolastico 2027/2028. Restano ferme le disposizioni relative alle verifiche periodiche e agli aggiornamenti dei PEI riferiti all'anno scolastico 2026/2027».

1.9

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «d-*bis*)»*, dopo le parole:* «con adeguata motivazione» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.10

Rojc, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), capoverso «d-*bis*)», dopo le parole: «alla classe» aggiungere le seguenti: «, che costituisce riferimento vincolante per gli atti di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, i quali ne assicurano la piena corrispondenza con il fabbisogno individualizzato definito dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e l'effettiva disponibilità fin dall'inizio dell'anno scolastico e in occasione di ogni aggiornamento del PEI; carenze di organico, difficoltà organizzative o esigenze di contenimento della spesa non possono giustificare la riduzione del numero di ore così definito»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno, la parola: "assegna" è sostituita dalla seguente: "attribuisce" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le ore di sostegno effettivamente erogate risultino inferiori a quelle definite nel PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d-*bis*), le amministrazioni competenti adottano tempestivamente le misure necessarie ad assicurare la piena attuazione degli interventi previsti."».

1.11

Parrini, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), capoverso «d-*bis*)», dopo le parole: «alla classe» aggiungere le seguenti: «, che costituisce il riferimento per la richiesta e per la successiva attribuzione delle risorse di sostegno ai sensi dell'articolo 10, comma 2»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 7, comma 2-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma individua altresì riferimenti comuni per la motivazione della determinazione del numero di ore di sostegno di cui al comma 2, lettera d-*bis*), esplicitando il collegamento tra i bisogni dell'alunno, le condizioni del contesto, gli obiettivi del PEI e l'intensità del supporto necessario, senza introdurre soglie, parametri o automatismi nella quantificazione, che resta affidata alla valutazione individualizzata del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.";».

1.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, infine, il seguente periodo: «La determinazione delle ore è effettuata sulla base del profilo di funzionamento, degli obiettivi educativi e delle barriere e dei facilitatori presenti nel contesto scolastico».

1.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, infine, il seguente periodo: «La motivazione dà conto anche delle misure di inclusione assicurate dall'intero consiglio di classe, senza che esse sostituiscano le ore di sostegno necessarie».

1.14

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione non può essere subordinata alla preventiva disponibilità dei posti in organico».

1.15

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

1.16

Bucalo, Fallucchi

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 31 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova certificazione, anche in corso di anno scolastico, è redatto non oltre trenta giorni da quando viene ricevuta la relativa certificazione; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre; ferma restando la verifica collegiale annuale da parte del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli obiettivi, degli interventi, dei sostegni e delle altre risorse necessarie per l'inclusione, nonché la possibilità di modificare il PEI in qualunque momento dell'anno scolastico in presenza di nuove o sopravvenute condizioni della persona, di mutamenti delle condizioni di contesto, delle barriere o dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e degli apprendimenti, di modificazione richiesta in sede di definizione del progetto di vita di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza delle condizioni di cui al periodo precedente. Il PEI può essere aggiornato in ogni tempo anche su istanza motivata presentata da ognuna delle componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione. In tali casi il dirigente scolastico convoca il Gruppo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione, assicurando la partecipazione di almeno un rappresentante individuato dall'istituzione scolastica di destinazione di norma nel PEI di giugno, secondo modalità

definite dalle istituzioni scolastiche interessate. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;"

1.17

Delrio, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «non oltre il mese di ottobre» *con le seguenti:* «di norma entro il 31 ottobre e, comunque, entro quarantacinque giorni dall'effettiva presa di servizio del docente di sostegno assegnato alla classe».

1.18

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da «per i bambini e le bambine» fino alla fine del numero 3) con le seguenti:

«per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno, ove siano disponibili gli elementi necessari, e in via definitiva entro il mese di ottobre; per i soggetti già iscritti presso la medesima scuola, entro il mese di giugno è predisposta la proposta motivata del fabbisogno delle misure di sostegno per l'anno scolastico successivo, ferma restando la redazione e l'approvazione del PEI definitivo entro il mese di ottobre da parte del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione operante nell'anno scolastico di riferimento. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche e può essere modificato in corso d'anno in relazione all'evoluzione dei bisogni educativi, delle condizioni di funzionamento e dei fattori di contesto; restano fermi gli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*;».

1.19

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a) punto 3) sostituire le parole: «di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*;» *con le seguenti:* «di nuova iscrizione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 31 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per gli studenti di nuova certificazione già frequentanti, è redatto in via definitiva per l'anno scolastico in corso se la certificazione è consegnata alla scuola entro il 30 aprile; se la certificazione è consegnata dopo il 30 aprile, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, salvo che per gli iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo o di secondo grado, per i quali è redatto in via definitiva per l'anno scolastico in corso».

1.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*;» *con le seguenti:* «di nuova iscrizione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 31 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per gli studenti di nuova certificazione già frequentanti, è redatto in via definitiva per l'anno scolastico in corso se la certificazione è consegnata alla scuola entro il 30 aprile; se la certificazione è consegnata dopo il 30 aprile, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, salvo che per gli iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo o di secondo grado, per i quali è redatto in via definitiva per l'anno scolastico in corso.»

1.21

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), n. 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «o di nuova certificazione»;

b) sostituire le parole «ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;» con le seguenti: «ferma restando la verifica collegiale annuale da parte del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli obiettivi, degli interventi, dei sostegni e delle altre risorse necessarie per l'inclusione, nonché la possibilità di modificare il PEI in qualunque momento dell'anno scolastico in presenza di nuove o sopravvenute condizioni della persona, di mutamenti delle condizioni di contesto, delle barriere o dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e degli apprendimenti, di modificazione richiesta in sede di definizione del progetto di vita di cui agli artt. 18 e ss. del decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024;»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova certificazione, anche in corso di anno scolastico, è redatto non oltre trenta giorni da quando viene ricevuta la relativa certificazione»;

d) sostituire le parole «di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona» con le seguenti: «delle condizioni di cui al periodo precedente. Il PEI può essere aggiornato in ogni tempo anche su istanza motivata presentata da ognuna delle componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione. In tali casi il dirigente scolastico convoca il Gruppo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta»

1.22

Rando, Crisanti, D'Elia, Verducci

Al comma 1, lettera a), al numero 3), sopprimere le parole "o di nuova certificazione".

1.23

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole «in via provvisoria entro il mese di giugno» con le seguenti: «in via provvisoria entro il 15 settembre, ovvero con il principio del nuovo anno scolastico»;

- b) sostituire le parole «e non oltre il 15 ottobre» con le seguenti: «entro e non oltre il 15 novembre».

1.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «entro e non oltre il 15 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro e non oltre il 15 novembre».

1.25

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «entro e non oltre il 15 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro e non oltre il 15 novembre».

1.26

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole «entro e non oltre il 15 ottobre» *con le seguenti*: «entro e non oltre il 15 novembre».

1.27

Verducci, Rando, D'Elia, Crisanti

Al comma 1, lettera a), al numero 3), sopprimere le parole «e non oltre».

1.28

Basso, Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 1, lettera a), al numero 3), dopo le parole «non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*;» *inserire le seguenti* «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova certificazione, la cui certificazione è consegnata alla scuola prima del 31 marzo, è redatto in via definitiva, se consegnata dopo il 30 aprile è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre; per gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova certificazione, iscritti alla classe terminale della scuola Secondaria, la cui certificazione è consegnata alla scuola dopo il 30 aprile, è redatto in via definitiva;».

1.29

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;» *con le seguenti:* «già inseriti in un percorso scolastico e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di ottobre; nel corso dell'anno, all'esito delle verifiche periodiche di cui alla lettera h), il PEI è aggiornato, corretto e integrato e il numero delle ore di cui alla lettera d-*bis*) può essere rimodulato con adeguata motivazione;»

1.30

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a) punto 3) sostituire le parole: «già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;» *con le seguenti* «già inseriti in un percorso scolastico e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di ottobre; nel corso dell'anno, all'esito delle verifiche periodiche di cui alla lettera h), il PEI è aggiornato, corretto e integrato e il numero delle ore di cui alla lettera d-*bis*) può essere rimodulato con adeguata motivazione;».

1.31

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole «già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti» *con le seguenti* «già inseriti in un percorso scolastico e già iscritti».

1.32

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole «è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;» *con le seguenti* «è redatto per ciascun nuovo anno scolastico entro il mese di ottobre, e, nel corso dell'anno, è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni;».

1.33

Irto, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, sostituire le parole: «è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre» *con le seguenti:* «il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione

determina, entro il mese di giugno, con adeguata motivazione e sulla base della progettazione in atto e della verifica finale, il fabbisogno di ore di sostegno ai fini della programmazione dell'organico, e il PEI è redatto in via definitiva entro il mese di ottobre, confermando o aggiornando tale determinazione alla luce dell'osservazione dell'alunno nel nuovo contesto scolastico».

1.34

Sensi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), capoverso, sostituire le parole: «ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;» con le seguenti: «ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente ai sensi della lettera g-*ter*);»;

b) al numero 4), dopo il capoverso g-*bis*), inserire il seguente:

"g-*ter*) quando sia presente il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è coordinato con esso, fermo restando che la mancata formalizzazione del Progetto di vita non può ritardare l'adozione del PEI né l'attivazione dei sostegni necessari; ove approvato in via definitiva entro il mese di giugno, è verificato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione all'avvio delle attività didattiche, al fine di accertarne la rispondenza al contesto scolastico nel quale l'alunno è concretamente inserito e di apportarvi gli adeguamenti necessari; è suscettibile di aggiornamento in ogni momento dell'anno scolastico, ogniqualvolta ciò risulti necessario per rispondere ai bisogni educativi, valorizzare le potenzialità e accompagnare la crescita personale dell'alunno, anche con riguardo agli obiettivi educativi e didattici e alla tipologia di percorso individuata, valutando l'eventuale superamento della programmazione differenziata, e anche in assenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, in particolare quando:

1) l'alunno manifesti interessi, preferenze, desideri o aspirazioni differenti rispetto a quelli considerati nella precedente progettazione educativa;

2) il percorso di crescita personale e i risultati progressivamente raggiunti rendano opportuno riconsiderare gli obiettivi didattici ed educativi, adeguandoli alle capacità e alle prospettive dell'alunno;

3) si presentino ulteriori possibilità di apprendimento, formazione o partecipazione alla vita scolastica, tali da richiedere una diversa organizzazione delle attività e dei sostegni;

4) in presenza di un Progetto di vita già attivato, risulti necessario aggiornare la progettazione scolastica per mantenerla coerente con le scelte, gli obiettivi e le aspirazioni progressivamente individuati nell'ambito di tale progetto;"».

1.35

Versace

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da «ferma restando la possibilità» *fino alla fine del periodo con le seguenti:*

«ferma restando, per tutti gli alunni e gli studenti, la possibilità di aggiornare, modificare o integrare il piano educativo individualizzato in qualsiasi momento dell'anno scolastico, quando ciò risulti necessario alla luce dell'andamento del percorso educativo e didattico, dell'evoluzione dei bisogni, delle capacità, degli interessi, delle aspirazioni o delle modalità di partecipazione dell'alunno o dello studente. L'aggiornamento è deliberato dal GLO, con il coinvolgimento della famiglia e dell'alunno o dello studente secondo le modalità adeguate all'età e alle capacità di partecipazione, ed è accompagnato, ove necessario, dalla revisione degli obiettivi educativi, delle misure di supporto e del fabbisogno di risorse.».

1.36

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per gli alunni già iscritti, entro giugno è comunque determinato il fabbisogno motivato di sostegno per l'anno successivo, ferma la verifica del PEI nel nuovo contesto educativo entro il 31 ottobre».

1.37

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli aggiornamenti possono essere deliberati anche sulla base dell'osservazione pedagogica e didattica del gruppo di lavoro operativo».

1.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il passaggio a una nuova classe o a un nuovo gruppo docente costituisce elemento di contesto rilevante ai fini dell'aggiornamento».

1.39

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La famiglia riceve la documentazione utile alla riunione con congruo anticipo e può formulare osservazioni da allegare al PEI».

1.40

Verini, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-*bis*) alla lettera g) dopo le parole «della scuola di destinazione» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando la partecipazione di almeno un rappresentante individuato dall'istituzione scolastica di destinazione di norma del PEI di giugno, secondo modalità definite dalle istituzioni scolastiche interessate».

1.41

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso «g-*bis*)» con il seguente:*

«g-*bis*) nel passaggio da un anno di corso al successivo è assicurata la continuità delle misure di sostegno sulla base del fabbisogno individuato nel PEI. Il numero delle ore dell'anno precedente costituisce un elemento di riferimento e non un limite massimo né un automatismo. Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione può proporne motivatamente la conferma o la modifica in relazione ai bisogni educativi e didattici, alle condizioni di funzionamento e ai fattori ambientali e di contesto, anche in assenza di nuove certificazioni. In occasione del passaggio tra gradi di istruzione è effettuata una nuova valutazione del fabbisogno, tenuto conto delle caratteristiche del contesto scolastico di destinazione;».

1.42

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso g-*bis*) *con il seguente*:

*«g-*bis*)* nel passaggio da un anno di corso al successivo è assicurata la continuità delle misure di sostegno sulla base del fabbisogno individuato nel PEI. Il numero delle ore dell'anno precedente costituisce un elemento di riferimento e non un limite massimo né un automatismo. Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione può proporne motivatamente la conferma o la modifica in relazione ai bisogni educativi e didattici, alle condizioni di funzionamento e ai fattori ambientali e di contesto, anche in assenza di nuove certificazioni.

In occasione del passaggio tra gradi di istruzione è effettuata una nuova valutazione del fabbisogno, tenuto conto delle caratteristiche del contesto scolastico di destinazione;».

1.43

Manca, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), n. 4), capoverso g-*bis*), *sostituire il primo periodo con il seguente:* «nel

passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione procede alla valutazione collegiale del fabbisogno di sostegno e delle altre risorse necessarie per l'inclusione, tenendo conto dei bisogni dell'alunno, degli obiettivi educativi e didattici, del progetto di vita, dei risultati raggiunti e delle condizioni di contesto. Il numero di ore dei sostegni didattici e non didattici previsti nell'anno precedente costituiscono riferimento ai fini della continuità e non limite massimo, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della valutazione collegiale effettuata e adeguatamente motivata nel PEI».

1.44

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «g-*bis*)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: «è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona» *con le seguenti:* «è assicurato, quale garanzia minima, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona, ferma restando la facoltà del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di proporne motivatamente l'incremento sulla base dell'osservazione pedagogica e dell'evoluzione del percorso educativo e didattico, senza necessità di una nuova certificazione»;

b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, limitatamente a tale passaggio,».

.

1.45

Fina, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

*Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «g-*bis*)», sostituire le parole:* «è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente» *con le seguenti:* «è valutato il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamento, con adeguata motivazione, sulla base delle condizioni dell'alunno, dei bisogni individuati nel Piano educativo individualizzato e delle condizioni del contesto scolastico».

1.46

Pirovano

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), capoverso* g-*bis*)*, sostituire le parole:* «è valutato» *con le seguenti:* «è altresì aggiornato valutando».

1.47

Delrio, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «g-*bis*)»*, primo periodo, dopo le parole:* «è valutato, in via prioritaria» *inserire le seguenti:* «e nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

.

1.48

Rossomando, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «g-*bis*)»*, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole: «fatta salva l'assegnazione dell'organico,»;

b) sostituire le parole: «salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della

persona» *con le seguenti:* «fermo restando che il numero di ore dell'anno precedente non costituisce un limite massimo né determina una presunzione assoluta di adeguatezza; il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione può individuare un diverso fabbisogno di sostegno sulla base della valutazione individualizzata e il numero di ore può essere aggiornato, con adeguata motivazione, anche per correggere una precedente insufficienza, per l'evoluzione degli apprendimenti e degli obiettivi o per mutate condizioni del contesto, senza che sia necessario un aggravamento della condizione di disabilità; la disponibilità dell'organico non costituisce ragione sufficiente per negare sostegni indispensabili».

1.49

Aloisio, Pirondini

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sopprimere le seguenti parole*: «, fatta salva l'assegnazione dell'organico».

1.50

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «g-*bis*)»*, primo periodo, sostituire le parole:* «fatta salva l'assegnazione dell'organico» *con le seguenti:* «nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.51

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «g-*bis*)»*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ferma restando la facoltà del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di proporre motivatamente l'incremento del numero di ore di sostegno sulla base dell'osservazione pedagogica e dell'evoluzione del percorso educativo e didattico, senza necessità di una nuova certificazione».

1.52

Alfieri, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «g-*bis*)»*, dopo le parole:* «il PEI è aggiornato» *inserire le seguenti:* «, con il coinvolgimento delle componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e attraverso azioni di formazione rivolte al consiglio di classe».

1.53

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso g-bis*), aggiungere, infine, il seguente periodo:* «La riduzione delle ore deve essere specificamente motivata dal gruppo di lavoro operativo in relazione all'evoluzione del progetto educativo».

1.54

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso g-bis*), aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Il mantenimento delle ore dell'anno precedente costituisce riferimento iniziale e non limite massimo alla determinazione del fabbisogno».

1.55

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo il capoverso «g-*bis*)» aggiungere il seguente:*

«g-*ter*) la predisposizione, la verifica e l'aggiornamento del PEI costituiscono attività collegiali del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, nel rispetto dei compiti delle rispettive componenti, e non possono essere posti a carico esclusivo del docente di sostegno;».

Conseguentemente, al medesimo numero 4), alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente»

con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

1.56

Versace

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera g-*bis*) è inserita la seguente:

"g-*ter*) l'elaborazione, la verifica e l'aggiornamento del piano educativo individualizzato assicurano la partecipazione effettiva delle componenti del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO). A tal fine, la convocazione è effettuata con congruo preavviso e con modalità idonee a consentire la partecipazione della famiglia, dell'alunno o dello studente e dei professionisti coinvolti.

L'eventuale approvazione del piano educativo individualizzato in assenza di una o più componenti regolarmente convocate è consentita esclusivamente quando la loro mancata partecipazione non sia superabile mediante una nuova convocazione o modalità alternative di partecipazione e quando il rinvio possa determinare un pregiudizio per l'alunno o lo studente. Le ragioni che giustificano l'approvazione in assenza sono espressamente verbalizzate, unitamente alle iniziative adottate per favorire la partecipazione degli assenti. È in ogni caso garantita la possibilità di acquisire successivamente le osservazioni delle componenti non intervenute e di procedere, ove necessario, alla revisione del piano."».

1.57

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere in fine il seguente:

«4-*bis*) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera g-*bis*) è inserita la seguente: "g-*ter*) la predisposizione, la verifica e l'aggiornamento del PEI costituiscono attività collegiali del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, nel rispetto dei compiti delle rispettive componenti, e non possono essere posti a carico esclusivo del docente di sostegno;"».

1.58

Misiani, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-*bis*) all'articolo 9, comma 10, le parole: «compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «compresa la definizione, con adeguata motivazione, del numero di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno».

1.59

Versace

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) è chiarito che la determinazione del fabbisogno di sostegno per ciascun anno scolastico avviene sulla base della valutazione aggiornata contenuta nel piano educativo individualizzato. Il numero di ore di sostegno riconosciuto nell'anno scolastico precedente costituisce elemento di riferimento ai fini della continuità educativa e didattica e non può essere assunto quale limite massimo per l'anno scolastico successivo. Resta ferma la possibilità di incrementare le ore di sostegno ogniqualvolta il GLO, sulla base di una valutazione individualizzata e motivata, ne ravvisi la necessità. Eventuali riduzioni devono essere fondate su una rivalutazione documentata dei bisogni dell'alunno o dello studente e non possono derivare esclusivamente da esigenze organizzative o finanziarie.».

1.60

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ufficio scolastico regionale attribuisce alle istituzioni scolastiche le risorse per i posti di sostegno sulla base delle richieste di cui al comma 1 e dei fabbisogni definiti nei singoli PEI,

utilizzando i posti dell'organico dell'autonomia e, ove ne ricorrano i presupposti, i posti in deroga di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'Ufficio scolastico regionale comunica al dirigente scolastico, entro cinque giorni dall'adozione del relativo provvedimento, le risorse attribuite e le determinazioni motivate assunte sulle richieste di posti in deroga. Il dirigente scolastico comunica ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e allo studente maggiorenne, entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento, le ore di sostegno assegnate in attuazione del relativo PEI e gli eventuali scostamenti rispetto al fabbisogno in esso definito, indicando le iniziative attivate per assicurarne l'attuazione. L'insufficienza dei posti dell'organico dell'autonomia non costituisce, di per sé, motivo di rigetto delle richieste di attivazione dei posti in deroga"».

1.61

Bucalo, Fallucchi

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) all'articolo 10, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola "*attribuisce*" è sostituita dalla seguente: "*assegna*";

2)sono inserite, infine, le seguenti parole: «, nel rispetto del fabbisogno definito e adeguatamente motivato nei Piani educativi individualizzati».»"

1.62

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «attribuisce» *inserire le seguenti*: «, sulla base del fabbisogno indicato nel Piano educativo individualizzato e deliberato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione,».

1.63

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"L'Ufficio scolastico regionale (USR) assicura l'attribuzione delle risorse di sostegno necessarie in relazione al fabbisogno motivatamente individuato nei piani educativi individualizzati; qualora la dotazione ordinaria risulti insufficiente, provvede tempestivamente all'attivazione degli ulteriori posti di sostegno consentiti dalla normativa vigente, compresi i posti in deroga. Eventuali scostamenti rispetto al fabbisogno richiesto sono oggetto di specifica motivazione comunicata all'istituzione scolastica, ferma restando la tutela del diritto all'inclusione scolastica".»

1.64

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-*bis*) all'articolo 10, comma 2, dopo la parola "risorse" inserire le seguenti ", come quantificate nei PEI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d-*bis*,"

1.65

Alfieri, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-*bis*) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole «per i posti di sostegno» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del fabbisogno definito e adeguatamente motivato nei Piani educativi individualizzati,».

1.66

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2027/2028 sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la

trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

1.67

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle famiglie degli alunni con disabilità, il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della salute e previa intesa in sede di Conferenza unificata, promuove l'adozione di modalità uniformi di trasmissione della documentazione necessaria alla predisposizione e all'aggiornamento del piano educativo individualizzato. Le modalità di trasmissione assicurano l'acquisizione diretta, da parte delle amministrazioni competenti, dei documenti già in loro possesso, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.68

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le ore di sostegno determinate nel piano educativo individualizzato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, costituiscono il riferimento vincolante per i successivi procedimenti amministrativi di attribuzione delle risorse. Le amministrazioni competenti assicurano la tempestiva ed effettiva erogazione delle ore individuate, anche mediante l'adozione delle necessarie misure organizzative, senza che eventuali carenze di organico possano determinare una riduzione del fabbisogno educativo individualizzato definito dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione».

1.69

Versace

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il piano educativo individualizzato è elaborato e aggiornato, ove pertinente, in raccordo con il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nel rispetto delle scelte, delle preferenze, delle aspirazioni e del diritto all'autodeterminazione dell'alunno o dello studente. Il raccordo è assicurato attraverso il coinvolgimento della famiglia, dell'alunno o dello studente e dei soggetti competenti, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

La mancata predisposizione, attivazione o formalizzazione del progetto di vita non può costituire motivo di ritardo o impedimento nell'elaborazione, nell'approvazione o nell'aggiornamento del piano educativo individualizzato, né nell'assegnazione e nell'attivazione dei sostegni e delle misure necessarie alla frequenza e alla partecipazione scolastica.».

1.70

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Qualora, successivamente all'approvazione del piano educativo individualizzato, intervengano nuove certificazioni, modificazioni documentate delle condizioni dell'alunno o variazioni significative del contesto educativo, il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione procede tempestivamente alla rivalutazione delle misure di sostegno. Le conseguenti proposte di adeguamento delle risorse professionali sono trasmesse senza ritardo all'ufficio scolastico territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, senza che la precedente determinazione delle ore costituisca limite alla valutazione dei bisogni sopravvenuti».

1.71

Zambito, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 2.

1.72

Alfieri, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Al fine di assicurare la tempestiva adozione del PEI, garantendo comunque la partecipazione effettiva della famiglia,».

1.73

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

*Al comma 2, sostituire il capoverso 11-*bis *con il seguente:*

«11-*bis*. La convocazione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione è comunicata ai componenti con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo motivate ragioni di urgenza, ed è accompagnata dalla documentazione necessaria alla deliberazione. Ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e allo studente di cui al comma 11 sono assicurate modalità accessibili di partecipazione, anche mediante collegamento a distanza. Qualora una componente regolarmente convocata non possa partecipare per un impedimento comunicato prima della riunione, il dirigente scolastico dispone il rinvio a una data non successiva ai dieci giorni seguenti, salvo quanto previsto dal quarto periodo. In caso di assenza di una componente regolarmente convocata, il Gruppo può comunque approvare il PEI quando il rinvio impedisce il rispetto dei termini di adozione o determina un ritardo nell'attivazione degli interventi di sostegno, dando conto nel verbale delle ragioni dell'assenza e delle osservazioni scritte eventualmente trasmesse dalla componente assente. In tale caso il PEI è riesaminato, con una nuova convocazione di tutti i componenti, entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il PEI e il relativo verbale sono comunicati ai componenti del Gruppo entro cinque giorni dall'approvazione. Il riesame non sospende l'attuazione degli interventi già definiti. Restano fermi il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare di cui al comma 10 e quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».

1.74

Tajani, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, sostituire il capoverso «11-*bis*» *con il seguente:*

«11-*bis*. Al fine di assicurare la partecipazione effettiva di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, la convocazione è effettuata con modalità tempestive, comprensibili e accessibili ed è accompagnata dalla messa a disposizione preventiva della documentazione necessaria; le riunioni sono programmate, per quanto possibile, in orari compatibili con le esigenze delle famiglie e dei professionisti coinvolti ed è garantita, quando appropriata, la partecipazione a distanza. Qualora la presenza diretta non sia possibile, sono acquisiti contributi scritti o valutazioni professionali. La partecipazione dell'alunno è valorizzata anche attraverso strumenti di comunicazione appropriati. Il contributo professionale dei servizi sanitari è assicurato attraverso modalità organizzative definite in raccordo tra le amministrazioni interessate. Qualora i genitori non possano partecipare per motivi oggettivi, l'istituzione scolastica concorda con la famiglia una diversa data ovvero il collegamento a distanza. Il PEI può essere approvato in assenza di un'intera componente prevista, purché regolarmente convocata, soltanto qualora un ulteriore differimento comprometta concretamente l'attivazione degli interventi necessari all'alunno; in tal caso la decisione è specificamente motivata, tiene conto dei contributi e delle osservazioni già acquisiti e prevede, quando siano mancati elementi essenziali per la progettazione, una successiva verifica collegiale tempestiva. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.75

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 2, sostituire il capoverso 11-*bis con il seguente:*

*«11-*bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in

assenza di una delle componenti regolarmente convocate, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, purché siano state previamente assicurate modalità effettive di partecipazione, anche a distanza, e la possibilità di trasmettere osservazioni scritte. Il verbale dà conto delle convocazioni, delle iniziative adottate per favorire la partecipazione e delle eventuali osservazioni pervenute. Restano ferme le competenze del Gruppo di lavoro operativo e le garanzie di partecipazione della famiglia previste dalla normativa vigente».

1.76

Valente, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, capoverso «11-*bis*»*, dopo le parole:* «Il PEI può essere approvato» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e con indicazione nel verbale delle ragioni che non consentono di rinviare l'approvazione,».

1.77

Bazoli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, al capoverso "11-*bis*"*, dopo le parole* «delle componenti previste,» *inserire le seguenti* «eccetto la componente genitori o esercenti la responsabilità genitoriale,».

1.78

De Cristofaro, Boccia, Pirondini, Paita

Al comma 2, capoverso «11-*bis*»*, dopo le parole* "regolarmente convocata" *aggiungere le seguenti* "assicurando in ogni caso alla famiglia e alle professionalità coinvolte la possibilità di partecipare, anche mediante collegamento audiovisivo, e di far pervenire osservazioni scritte prima dell'approvazione".

1.79

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, capoverso «11-*bis*»*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Al fine di assicurare che l'approvazione in assenza di una delle componenti resti una soluzione residuale e non sostitutiva della collaborazione interistituzionale, le istituzioni scolastiche e i servizi sanitari territoriali promuovono forme stabili di raccordo e favoriscono la partecipazione delle diverse componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, anche con modalità telematiche e con soluzioni compatibili con i rispettivi obblighi di servizio. All'attuazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.80

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La convocazione del gruppo di lavoro operativo è effettuata con modalità idonee a favorire la partecipazione anche a distanza dei servizi sanitari territoriali».

1.81

Bucalo, Fallucchi

Al comma 2, dopo il capoverso 11-bis *inserire il seguente:*

«11-*ter*. Nei casi di cui al comma precedente, la deliberazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione è validamente assunta solo a condizione che sia garantita, anche in modalità telematica sinergica, la presenza della famiglia dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse, nonché la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con

disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione. Fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente con riferimento alla partecipazione delle componenti pubbliche, al fine di garantire la massima partecipazione possibile di tutti i componenti, è assicurato l'utilizzo delle modalità e degli strumenti atti a garantire la partecipazione in presenza, a distanza o in modalità mista, anche attraverso l'acquisizione di contributi. Qualora una componente regolarmente convocata non possa partecipare alla riunione, devono essere preventivamente favorite modalità alternative di partecipazione, anche mediante collegamento a distanza o acquisizione di contributi scritti e osservazioni documentate. Le modalità adottate, gli eventuali impedimenti e i contributi acquisiti sono riportati nel verbale del Gruppo di lavoro operativo e tenuti in considerazione ai fini della deliberazione del Piano educativo individualizzato.».

1.82

Martella, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, dopo il capoverso 11-bis*, inserire il seguente:*

«11-*ter*. Nei casi di cui al comma precedente, la deliberazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione è validamente assunta solo a condizione che sia garantita, anche in modalità telematica sinergica, la presenza della famiglia dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse, nonché la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione. Fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente con riferimento alla partecipazione delle componenti pubbliche, al fine di garantire la massima partecipazione possibile di tutti i componenti, va assicurato l'utilizzo delle modalità e degli strumenti atti a garantire la partecipazione in presenza, a distanza o in modalità mista, anche attraverso l'acquisizione di contributi.».

1.83

Aloisio, Pirondini

All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di accompagnare l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per supportare il benessere dell'intera comunità scolastica e contrastare il disagio giovanile, è costituito, presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, un servizio di pedagogia scolastica. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo con dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del servizio. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.84

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

2-*bis*. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 15.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2027 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.85

Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato e integrato dal decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, nonché i relativi modelli di Piano educativo individualizzato e le correlate Linee guida, sono adeguati alle disposizioni introdotte dal presente articolo. Nelle more di quanto previsto dal periodo precedente, rimangono validi i modelli di PEI e le correlate Linee guida allegati ai decreti sopra richiamati».

1.86

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono adeguati, ove necessario, i modelli nazionali di piano educativo individualizzato e le relative linee guida alle disposizioni del presente articolo, assicurando la distinzione tra la determinazione anticipata del fabbisogno, la redazione del PEI definitivo, le verifiche periodiche e l'aggiornamento in corso d'anno. Nelle more dell'adeguamento, continuano ad applicarsi i modelli vigenti, in quanto compatibili.»

.

1.87

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2-*ter*, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono adeguati, ove necessario, i modelli nazionali di piano educativo individualizzato e le relative linee-guida alle disposizioni del presente articolo, assicurando la distinzione tra la determinazione anticipata del fabbisogno, la redazione del PEI definitivo, le verifiche periodiche e l'aggiornamento in corso d'anno. Nelle more dell'adeguamento continuano ad applicarsi i modelli vigenti in quanto compatibili».

1.88

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito rileva annualmente, in forma aggregata e anonima, gli scostamenti tra le ore di sostegno previste nei piani educativi individualizzati e quelle effettivamente erogate, distinguendone le principali cause organizzative, e ne trasmette gli esiti alle competenti Commissioni parlamentari, avvalendosi dei sistemi informativi e delle risorse disponibili a legislazione vigente».

1.89

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In sede di verifica periodica del piano educativo individualizzato, il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione valuta altresì l'effettiva realizzazione degli interventi educativi e didattici programmati, con particolare riferimento alle eventuali attività non svolte e alle misure organizzative adottate per assicurare la continuità del percorso formativo. Gli esiti della verifica sono riportati nel piano educativo individualizzato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali».

1.90

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nella predisposizione e nella verifica del piano educativo individualizzato, il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione promuove, con modalità adeguate all'età e alle capacità comunicative, la partecipazione dell'alunno o dello studente con disabilità, valorizzandone le preferenze, le aspirazioni e il punto di vista sulle esperienze scolastiche, nel rispetto delle disposizioni vigenti».

1.91

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Qualora l'assegnazione del personale docente incaricato dell'attuazione delle misure di sostegno intervenga dopo l'avvio delle attività didattiche, il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione può motivatamente completare o aggiornare il PEI entro trenta giorni dalla costituzione del gruppo nella sua composizione operativa, senza pregiudizio per l'immediata attivazione delle misure di sostegno già individuate e per i diritti dell'alunno».

1.92

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le istituzioni scolastiche comunicano alle famiglie degli alunni con disabilità, prima dell'avvio delle attività didattiche e comunque non appena disponibili, le risorse professionali assegnate per l'attuazione del piano educativo individualizzato, distinguendo le ore di sostegno didattico dalle altre misure di assistenza e supporto previste dalla normativa vigente».

1.93

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nei passaggi tra i diversi gradi di istruzione, le istituzioni scolastiche assicurano la trasmissione tempestiva della documentazione educativa necessaria alla continuità del percorso dell'alunno con disabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e previo coinvolgimento della famiglia».

1.94

Camusso, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle attività di formazione in servizio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Scuola di alta formazione dell'istruzione promuove, in raccordo con le istituzioni scolastiche, percorsi rivolti ai componenti del consiglio di classe e del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, in materia di progettazione educativa individualizzata, corresponsabilità educativa e verifica delle misure di sostegno».

1.0.1

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(*Disposizioni in sostegno di studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM*)

1. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2027, una quota pari ad euro 500 mila euro annui è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti

opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari e AFAM come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.2

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*

(*Incremento della dotazione organica dei posti di sostegno*)

1. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai posti di sostegno in deroga di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 25.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti di cui al comma 1 sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali, tenendo conto del numero degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del numero dei posti di sostegno istituiti in deroga nell'anno scolastico 2026/2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 354,10 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.206,14 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.170,14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, a 1.206,84 milioni di euro per l'anno 2034 e a 1.221,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.3

Paganella, Romeo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Indagini sulle condizioni di vita delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare un ampliamento delle statistiche, che a partire dall'età evolutiva e dall'attuazione del PEI, garantiscano una rilevazione sulle condizioni di vita delle persone con disabilità, necessaria alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche e degli interventi di settore, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di contitolari, sono autorizzati al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e alle limitazioni funzionali, al miglioramento degli apprendimenti, mediante un'indagine statistica campionaria finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche in favore delle persone delle disabilità e realizzata dall'ISTAT. I rapporti tra i contitolari sono disciplinati mediante apposito accordo, ai sensi dell'art. 26 del citato Regolamento (UE) 2016/679.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISTAT svolge un'indagine campionaria basata sulla realizzazione di interviste a persone con disabilità, selezionate con le modalità di cui al comma 3, avvalendosi delle proprie strutture e del proprio personale.

3. L'ISTAT estrae dal Registro base degli individui e dal Registro statistico delle persone con disabilità un campione casuale di individui residenti in Italia e persone in possesso di una certificazione attestante la condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 ovvero destinatari di prestazioni economiche connesse alla condizione di disabilità erogate dall'Inps. La rilevazione campionaria è condotta mediante interviste dirette (CAPI) o mediante questionati compilabili con strumenti informatici elettronici (CAWI). La partecipazione all'indagine è facoltativa.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sono trattati i dati personali relativi alla salute riferiti, in particolare, alle patologie croniche, alla tipologia di limitazioni nelle funzioni (vista, udito, mobilità), alla capacità di svolgere attività quotidiane, all'utilizzo di ausili, alla capacità di muoversi autonomamente e di partecipazione alla vita sociale. Inoltre, i dati raccolti serviranno a documentare il carico di cura dei caregiver per assistere le persone con disabilità. I trattamenti consistono esclusivamente nelle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione statistica, pseudonimizzazione, conservazione e comunicazione dei dati nei limiti e secondo le modalità previste dal presente articolo. L'elaborazione dei dati è effettuata adottando misure di pseudonimizzazione idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi degli articoli 25, 32 e 89 del regolamento (UE) 2016/679.

5. Le informazioni di cui all'art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679 sono fornite dall'ISTAT agli interessati mediante apposita informativa resa prima della raccolta dei dati.

6. La diffusione dei dati è autorizzata solo in forma anonima e aggregata, secondo le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

7. L'accesso ai dati per finalità di ricerca scientifica è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le disabilità. Gli interessati sono informati delle ulteriori finalità di ricerca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati sono conservati presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e presso l'ISTAT per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate nel presente articolo e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla conclusione delle attività di rilevazione.

8. Per le attività di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa, in favore dell'ISTAT, di 100.000 euro nell'anno 2026 e 600.000 euro nell'anno 2027.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100.000 euro nell'anno 2026 e 600.000 euro nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

1.0.4

Tubetti, Fallucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Progetti educativi e sportivi realizzati tramite la pratica motoria e sportiva per i minori con disabilità o in condizione di fragilità)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, nonché per supportare le famiglie nella funzione educativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in coerenza con i valori tu telati dall'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è istituita nell'ambito territo riale dei singoli centri per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie, costituita dalle famiglie del rispettivo territorio che vi aderiscono, dalle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, su proposta degli organi collegiali, nonché dai rappresentanti delle attività sportive praticate sul medesimo territorio, ivi compresi quelli degli enti di promozione sportiva, e dagli ambiti territoriali sociali e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

operanti nel medesimo territorio»;

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la rete territoriale dell'alleanza educativa può promuovere, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con gli ambiti territoriali sociali, interventi educativi e inclusivi realizzati attraverso la pratica motoria e sportiva, rivolti in particolare ai minori con disabilità, anche grave, ai minori con bisogni educativi speciali e ai minori in condizioni di fragilità, di disagio giovanile, di marginalità sociale o di povertà educativa. Gli interventi rivolti ad alunni con disabilità che si svolgono nel contesto scolastico sono realizzati in raccordo con l'istituzione scolastica e in coerenza con il piano educativo individualizzato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

3. Gli interventi di cui al comma 2 rivolti a minori con disabilità sono svolti da operatori sportivi per l'inclusione, in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell'articolo 1, commi 595, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e della legge 15 aprile 2024, n. 55, ovvero di educatore professionale socio-sanitario di cui all'articolo 1, comma 596, della medesima legge n. 205 del 2017, ovvero della laurea nella classe L-22 o delle lauree magistrali nelle classi LM-67 o LM-68, nonché di una formazione specifica in attività motoria e sportiva adattata e nelle metodologie per l'inclusione, secondo i contenuti minimi definiti ai sensi del comma 4. L'attività degli operatori di cui al presente comma non costituisce una nuova professione e non sostituisce né si sovrappone alle funzioni del docente per il sostegno e dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione previste dalla normativa vigente.

4. Con decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della formazione specifica di cui al comma 3, anche valorizzando i percorsi formativi erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico, dagli organismi sportivi da essi riconosciuti e dagli enti di formazione accreditati, nonché le modalità di impiego degli operatori di cui al medesimo comma.

5. Gli interventi di cui al comma 2, nonché l'attività degli operatori di cui al comma 3, sono realizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 possono inoltre concorrere, nell'ambito delle risorse già previste nei rispettivi bilanci, nel rispetto della propria autonomia e dei relativi equilibri di bilancio, le regioni, gli enti locali, gli ambiti territoriali sociali, il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico e gli altri organismi sportivi. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui ai commi da 2 a 4 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

Art. 2

2.1

Alfieri, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di» *inserire le seguenti:* «garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e di».

.

2.2

Basso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «di contrasto della dispersione scolastica» *inserire le seguenti:* «, nonché di riduzione dei divari territoriali e sociali negli apprendimenti».

2.3

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «percorsi personalizzati per gli studenti» *inserire le*

seguenti: «, definiti nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176».

2.4

Verducci, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando

Al comma 1, dopo le parole: «miglioramento dei livelli di apprendimento» *inserire le seguenti*: «, secondo criteri di riparto trasparenti, che tengano conto del numero degli alunni, dei livelli di dispersione scolastica, dei divari negli apprendimenti, della presenza di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali e delle condizioni sociali ed economiche del territorio».

2.5

Rando, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «miglioramento dei livelli di apprendimento» *inserire le seguenti*: «, destinando una quota delle risorse alla formazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, in relazione alle funzioni effettivamente svolte».

2.6

Paganella, Romeo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: "30 milioni" *con le seguenti:* "110 milioni", *e sostituire il secondo periodo con il seguente*: "Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 13,4 milioni di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dal comma 2 del presente articolo e quanto a euro 6,6 milioni, per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito; quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026 , e a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 5 e 6 le parole: "a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2027";

2) al comma 8 le parole: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028."».

2.7

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Il Fondo è altresì aumentato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2027 per gli oneri amministrativi connessi alle attività di cui al primo periodo.";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027" *con le seguenti* "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027" e le parole "20 milioni di euro, per l'anno 2027" con le seguenti "25 milioni di euro, per l'anno 2027".

2.8

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) *sopprimere il comma 2*.

2.9

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo» *con le seguenti:* «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente sopprimere il comma 2

2.10

Sbrollini, Borghi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo» *con le seguenti:* «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2027»;

c) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, della legge 12 settembre 2025, n. 131, non sia adottato entro il 31 marzo 2027, i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, sono definiti, entro i successivi trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

2.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo» *con le seguenti:* «quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse individuate ai sensi del successivo periodo».

2.12

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La valorizzazione delle attività dei docenti avviene nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e della contrattazione collettiva con le OO.SS. maggiormente rappresentative».

2.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica annualmente gli esiti aggregati delle attività finanziate, con indicatori di partecipazione e permanenza nei percorsi di studio».

2.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le attività di orientamento sono progettate collegialmente dai consigli di classe e integrate nel piano triennale dell'offerta formativa».

2.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il riparto delle risorse tiene conto prioritariamente degli indicatori territoriali di dispersione scolastica e di povertà educativa».

2.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le attività sono coordinate con gli interventi per gli studenti con disabilità e con bisogni linguistici specifici».

2.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È assicurato il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella valutazione dei percorsi di orientamento».

2.18

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nel riparto delle risorse aggiuntive di cui al comma 1, non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assicurata priorità alle istituzioni scolastiche che presentano maggiori tassi di dispersione scolastica, una maggiore incidenza di alunni in condizioni di svantaggio socioeconomico e maggiori fabbisogni di sostegno didattico o di apprendimento dell'italiano come lingua seconda. I fabbisogni linguistici sono individuati sulla base delle competenze rilevate dalle istituzioni scolastiche e non della cittadinanza degli alunni. I criteri di riparto e i relativi pesi sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzando i dati già disponibili presso il Ministero e le istituzioni scolastiche.

1-*ter*. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1-*bis* è destinata alla valorizzazione delle attività dei docenti di coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica in materia di pedagogia inclusiva, insegnamento dell'italiano come lingua seconda e prevenzione della dispersione scolastica, comprese le attività di formazione tra pari inserite nel piano di formazione dell'istituzione scolastica. L'attribuzione dei compensi avviene nel rispetto delle competenze della contrattazione collettiva, nell'ambito della quota assegnata a ciascuna istituzione scolastica e senza incremento delle risorse complessivamente autorizzate dal comma 1».

2.19

Aloisio, Pirondini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di contrastare la dispersione scolastica nelle aree interne e garantire la continuità didattica in aree soggette a spopolamento, le istituzioni scolastiche site nei predetti territori sono autorizzate a costituire e mantenere classi in deroga al numero minimo di alunni previsto dalla normativa vigente. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, nel limite di 20 milioni di euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.20

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le attività di orientamento rivolte agli studenti con disabilità sono realizzate in coerenza con il progetto educativo individualizzato e valorizzano aspirazioni, interessi e potenzialità individuali, senza che la condizione di disabilità costituisca, di per sé, motivo di esclusione o indirizzamento verso specifici percorsi di istruzione».

2.21

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le attività di orientamento scolastico valorizzano gli orientamenti, gli interessi e le potenzialità degli studenti, assicurando che le difficoltà nella padronanza della lingua italiana non siano assunte, di per sé, quali indicatori di minori capacità di apprendimento o criteri di indirizzamento verso specifici percorsi di istruzione. A tal fine, le istituzioni scolastiche promuovono pratiche di orientamento inclusive e attente alla prevenzione degli stereotipi e delle disuguaglianze educative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

2.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le attività di orientamento scolastico valorizzano il carattere progressivo e reversibile delle scelte formative, promuovendo, anche attraverso il raccordo tra istituzioni scolastiche, la conoscenza delle opportunità di riorientamento e di passaggio tra percorsi di istruzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».

2.23

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche promuovono percorsi di orientamento personalizzati e continuativi, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, finalizzati a favorire la conoscenza delle attitudini, degli interessi e delle potenzialità di ciascuno studente e a sostenerlo nella scelta consapevole del percorso di istruzione e formazione.

2.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito delle attività di orientamento, le istituzioni scolastiche assicurano agli studenti e alle famiglie informazioni sulle opportunità di sostegno economico, sulle borse di studio e sulle misure per il diritto allo studio previste dalla normativa vigente, al fine di prevenire che condizioni di svantaggio economico determinino la rinuncia a percorsi formativi coerenti con le aspirazioni e le capacità individuali».

2.25

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito delle attività di orientamento sono promosse iniziative volte a contrastare gli stereotipi di genere nella scelta dei percorsi di istruzione e formazione, con particolare riferimento alla partecipazione delle studentesse ai percorsi scientifici e tecnologici e degli studenti ai percorsi educativi e di cura».

2.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per gli studenti che manifestano segnali di rischio di abbandono scolastico, le attività di orientamento prevedono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, forme di accompagnamento personalizzato e raccordo con i servizi educativi territoriali, nel rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche e degli enti locali».

2.27

Tajani, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro il 30 settembre 2027 il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, che indica, per ciascuna regione, il numero dei docenti remunerati per le attività di tutor, di orientamento, di coordinamento e di sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, l'importo medio dei compensi corrisposti e l'andamento degli indicatori della dispersione scolastica.»

2.28

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al monitoraggio, alla incentivazione di applicazioni affidabili e all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie, ovvero alla predisposizione di modelli fondati sul principio di precauzione che possano integrare la riflessione etica e la valutazione dell'impatto sociale attraverso strumenti di *parental control* che - nel privilegiare la massima protezione del minore - favoriscano e consentano ai genitori, o agli esercenti la responsabilità genitoriale, in particolare di:

a) limitare il tempo di permanenza giornaliero o settimanale del minore sulla piattaforma;

b) impostare fasce orarie di utilizzo;

c) prevenire l'esposizione a contenuti violenti, sessualmente espliciti o potenzialmente dannosi per la salute psichica e fisica;

d) ricevere notifiche periodiche sull'attività digitale del minore, nel pieno rispetto della sua dignità e privacy».

Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente disposizione, valutata in un limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.29

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo,

per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1

Paganella, Romeo

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche urgenti alla legge 23 novembre 2012, n. 222)

All'articolo 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo possono promuovere, altresì, iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi e valori fondamentali, nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale.»

2.0.2

Pirro, Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica*)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling*, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni

elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è vòlta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.3

Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Misure per il sostegno e lo sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione e per la promozione di patti educativi di comunità*)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della

comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è destinato alle istituzioni scolastiche ed educative statali, per promuovere patti educativi di comunità con gli enti territoriali. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal Comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più Comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, anche con la partecipazione degli enti del terzo settore, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti vòlti, con la partecipazione di figure quali l'educatore socio-pedagogico, lo psicologo e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di riparto del Fondo, nonché criteri e modalità per la stesura e la realizzazione dei patti educativi di comunità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.4

Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Ulteriori disposizioni per garantire e promuovere l'inclusione scolastica*)

«1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti nel rispetto dei principî e criteri di seguito elencati vòlti a provvedere alle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche attraverso l'impiego di educatori e pedagogisti o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

b) promuovere iniziative di competenza vòlte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

c) promuovere la conoscenza dell'uso consapevole, critico e responsabile dell'intelligenza artificiale (AI) tra gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di favorire lo sviluppo di competenze digitali avanzate, nonché di pensiero critico e di sensibilità etica nei confronti delle tecnologie emergenti;

d) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

e) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;

f) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

g) incrementare e rafforzare, a principiare dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF), è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si corrispondente mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.5

Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica*)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio di mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3

3.1

Bazoli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di» *inserire le seguenti:* «garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 97, secondo comma, della Costituzione e di».

.

3.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole "e delle relative procedure amministrative" *inserire le seguenti* "mediante un tavolo permanente con i DSGA per la progettazione e la verifica dei servizi,".

3.3

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «e valutazione».

3.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e valutazione».

3.5

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, dopo le parole "della relativa documentazione amministrativa," *inserire le seguenti* "che preveda la contestuale dismissione degli adempimenti che sostituisce,".

3.6

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «diverse banche dati» *inserire le seguenti*: «, prevedendo altresì, nell'ambito del medesimo programma, specifiche attività di formazione e aggiornamento del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche, finalizzate all'utilizzo dei nuovi servizi digitali».

3.7

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il programma assicura l'acquisizione unica dei dati già disponibili alle amministrazioni pubbliche, evitando richieste reiterate al personale e alle istituzioni scolastiche, e individua gli adempimenti duplicati da eliminare. Restano ferme la libertà di insegnamento, le competenze degli organi collegiali e la disciplina contrattuale degli obblighi di servizio del personale. Sono garantite le forme di partecipazione sindacale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.»

3.8

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

*«*Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il biennio 2026-2027, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 46 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del merito*».*

3.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il biennio 2026-2027, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 46 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

3.10

Verducci, D'Elia, Rando, Crisanti

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il biennio 2026-2027, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 46 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Nella progettazione e nell'attuazione del programma è assicurata la possibilità di esportare e trasferire i dati e i documenti amministrativi delle istituzioni scolastiche mediante formati aperti e interoperabili, nonché la disponibilità di procedure di continuità operativa e di recupero dei dati in caso di malfunzionamento o indisponibilità dei servizi digitali, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali».

3.12

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Il programma assicura, per le operazioni che incidono su atti amministrativi, posizioni giuridiche o dati relativi al personale e agli studenti, la tracciabilità delle modifiche effettuate, con indicazione della data e dell'utenza autorizzata che vi ha provveduto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica».

3.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'utilizzo delle piattaforme digitali non può comportare l'adozione di decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti significativi sui percorsi scolastici degli alunni e degli studenti, ferme restando le garanzie previste dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali».

3.14

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Nella progettazione del programma è assicurato il principio dell'unicità dell'inserimento dei dati, evitando che le istituzioni scolastiche siano tenute a trasmettere nuovamente informazioni già disponibili nei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche competenti».

3.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«L'utilizzo delle piattaforme e dei servizi digitali di cui al presente comma avviene nel rispetto dell'orario di lavoro e del diritto alla disconnessione del personale scolastico, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva e dagli accordi applicabili».

3.16

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'introduzione delle nuove funzionalità è

accompagnata da istruzioni operative uniformi e da strumenti di assistenza tecnica destinati alle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse già previste per l'attuazione del programma».

3.17

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le funzionalità di valutazione non introducono nuovi obblighi documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente».

3.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma entro il 31 dicembre 2027».

3.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «È garantita la consultazione delle istituzioni scolastiche nella progettazione e nel collaudo delle funzionalità».

3.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il programma prevede l'accessibilità delle piattaforme per il personale e le famiglie con disabilità».

3.22

Russo, Bucalo, Pogliese

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un genitore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e con figlio fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»"

3.21

Paganella, Romeo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare una modalità unitaria e integrata di diffusione delle comunicazioni istituzionali del Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero rende disponibili le medesime comunicazioni sulla piattaforma digitale UNICA e i soggetti che forniscono alle istituzioni scolastiche ed educative i servizi di registro on line sono tenuti ad acquisirle mediante i servizi di interoperabilità messi a disposizione dal Ministero medesimo e a renderle tempestivamente disponibili, attraverso i predetti registri, agli alunni, ai genitori e agli altri esercenti la responsabilità genitoriale, nonché ai docenti».»;

b) al comma 3, dopo le parole: «pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento» aggiungere le seguenti: «, e comunque entro il limite della dotazione finanziaria disponibile sul fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il consiglio di istituto, negli istituti omnicomprensivi con popolazione scolastica fino a

500 studenti, è costituito da 14 componenti, dei quali 6 rappresentanti del personale docente, un rappresentante del personale amministrativo tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 2 rappresentanti eletti dagli studenti per la scuola secondaria di secondo grado, e il dirigente scolastico. Negli istituti omnicomprensivi con popolazione scolastica superiore a 500 studenti, il consiglio di istituto è costituito da 19 componenti, dei quali 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico e ausiliario, 5 rappresentanti dei genitori degli alunni, 3 rappresentanti eletti dagli studenti per la scuola secondaria di secondo grado, e il dirigente scolastico.

2-*ter*. Nel consiglio di istituto di cui al comma 2-*bis* è riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti e genitori dei gradi di istruzione dell'istituto omnicomprensivo, nonché i rappresentanti eletti dagli studenti per la scuola secondaria di secondo grado in numero di due o tre in relazione alla popolazione scolastica della scuola secondaria di secondo grado dell'istituto omnicomprensivo. Gli studenti di cui al primo periodo non deliberano sulle materie proprie delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «dagli studenti dell'istituto» sono aggiunte le seguenti: «; quelli degli studenti dell'istituto omnicomprensivo, dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado del medesimo istituto.»;

c) al comma 8, le parole: «Negli istituti di istruzione secondaria superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e negli istituti omnicomprensivi» e dopo le parole: «eletto dagli studenti» sono aggiunte le seguenti: «per la scuola secondaria di secondo grado.».

3.23

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito degli interventi di aggiornamento e potenziamento dei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, le procedure informatizzate di conferimento degli incarichi di supplenza del personale scolastico assicurano la trasparenza dei criteri di elaborazione delle assegnazioni e la possibilità per gli interessati di conoscere gli elementi determinanti ai fini dell'individuazione della sede e dell'incarico attribuito. In presenza di errori materiali, anomalie informatiche o incongruenze nei dati utilizzati, è garantita una procedura tempestiva di verifica e rettifica, con intervento di personale amministrativo competente e senza pregiudizio per le tutele previste dall'ordinamento. Le modalità di attuazione sono definite dal Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

3.24

Aloisio, Pirondini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. Nell'ambito del programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione e del merito adotta linee Guida per l'educazione all'Intelligenza Artificiale. Quota parte, non inferiore al 20% della spesa di 14 milioni di euro autorizzata per il biennio 2026-2027, è vincolata alla formazione specifica del personale docente, nonché delle studentesse e degli studenti, sull'uso consapevole, etico e critico dei sistemi di intelligenza artificiale, al fine di mitigare le diseguaglianze algoritmiche e il divario digitale, ovvero in particolare a:

a) favorire l'acquisizione, da parte del personale docente e studentesco, delle competenze di base in materia di intelligenza artificiale, etica dell'IA e competenze digitali avanzate;

b) promuovere, per i docenti della scuola primaria e secondaria, percorsi formativi, sia incentrati sull'aggiornamento professionale, sia orientati all'inclusione e all'accessibilità;

c) sostenere attività di aggiornamento in collaborazione con enti accreditati, Università, Enti di ricerca, associazioni professionali e aziende del settore ICT;

d) incentivare progetti-obiettivo nelle scuole vòlti a integrare strumenti di IA in contesti didattici in modo responsabile, trasparente e sicuro».

3.25

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sopprimere il comma 2.

3.26

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado possono inserire nel piano triennale dell'offerta formativa, a partire dal secondo anno di corso, percorsi di Latino per l'educazione linguistica, rivolti all'intero gruppo classe, per trentatré ore annue. I percorsi si svolgono nell'ambito delle attività di approfondimento in materie letterarie previste dall'articolo 5, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, e, nei corsi a tempo prolungato, nell'ambito delle ore di approfondimento previste dal comma 8 del medesimo articolo. Essi sono finalizzati alla conoscenza dell'origine e dell'evoluzione del lessico italiano e al confronto tra strutture linguistiche, con metodologie adeguate ai livelli di apprendimento degli alunni. La loro attivazione non comporta un aumento dell'orario obbligatorio, delle dotazioni organiche o dell'orario di servizio dei docenti, né il ricorso a prestazioni aggiuntive finanziate con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa o a contributi delle famiglie.

2-*bis*. I percorsi di cui al comma 2 sono attivati quando nell'istituzione scolastica siano disponibili, nell'ambito dell'organico assegnato e del rispettivo orario di servizio, docenti della classe di concorso A-12 che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due esami semestrali in lingua o letteratura latina, ovvero abbiano conseguito almeno dodici crediti formativi universitari nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04. La valutazione delle attività svolte concorre alla valutazione dell'insegnamento dell'italiano e non dà luogo a un'autonoma valutazione disciplinare. All'attuazione dei commi 2 e 2-*bis* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3.27

Zambito, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa e nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, possono attivare, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, l'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento è affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12 che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina ovvero che abbia conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04. Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Alle istituzioni scolastiche che attivano l'insegnamento di cui al primo periodo è assegnato, in aggiunta alla dotazione organica, un contingente di posti di personale docente determinato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.30

Pirovano

Al comma 2, sostituire la sigla: «L-FIL-LET/04» *con la seguente:* «LATI-01/A».

3.28

Rojc, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Al fine di rafforzare le competenze nella lingua italiana e di favorire l'apprendimento delle lingue straniere,».

3.29

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo» *con le seguenti:* «le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa e nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, possono attivare l'insegnamento facoltativo».

3.31

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «L'attivazione dell'insegnamento è prevista nel piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Le ore dell'insegnamento concorrono alla costituzione dell'orario contrattuale del docente incaricato. Le eventuali ore eccedenti sono attribuite previo consenso del docente e retribuite secondo la disciplina contrattuale vigente. L'attivazione non comporta riduzioni dell'orario degli altri insegnamenti.»

3.32

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«L'attivazione dell'insegnamento è deliberata dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, previa valutazione del collegio dei docenti e nel rispetto delle competenze del consiglio di istituto, assicurando che la relativa offerta formativa non determini riduzioni delle attività obbligatorie né disparità nelle opportunità educative degli alunni».

3.34

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«L'attivazione dell'insegnamento di cui al presente comma non può comportare la destinazione obbligatoria di risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al pagamento delle relative prestazioni aggiuntive, restando ferma la disciplina contrattuale concernente i criteri di utilizzazione del Fondo e la competenza della contrattazione integrativa nelle materie ad essa riservate».

3.35

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La partecipazione all'insegnamento facoltativo non può costituire criterio preferenziale per la formazione delle classi o per l'accesso ai successivi percorsi di studio».

3.36

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'attivazione dell'insegnamento facoltativo della lingua latina nella scuola secondaria di primo grado è subordinata alla disponibilità di personale docente in possesso dei prescritti requisiti professionali e alla definizione delle relative modalità organizzative, nel rispetto della disciplina contrattuale dell'orario di lavoro. L'attivazione dell'insegnamento non può comportare la riduzione

delle ore destinate alle discipline obbligatorie né l'imposizione di prestazioni aggiuntive non remunerate al personale scolastico».

3.37

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 3.

3.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Tenuto conto delle competenze attribuite alla contrattazione collettiva nazionale in materia di trattamento economico accessorio del personale, anche con riferimento ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le risorse destinate al finanziamento dell'elemento retributivo una tantum previsto dal comma 4 del medesimo articolo confluiscono nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, per essere destinate alla contrattazione integrativa nazionale secondo i criteri definiti dalle parti negoziali."

3.39

Bucalo, Russo, Pogliese

Al comma 3, dopo le parole: "trattamento stipendiale in godimento." *inserire, in fine, il seguente periodo:* "Le risorse restanti di cui al comma 10 sono attribuite in sede di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025/2027, a decorrere dal 1° gennaio 2027 a tutte le figure di sistema nominate dal dirigente scolastico che non hanno seguito i percorsi relativi alla formazione incentivata e che sono retribuiti con fondi di istituto."

3.40

Camusso, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 3, dopo le parole: «trattamento stipendiale in godimento» *aggiungere le seguenti:* «, fermo restando che la definizione delle modalità di partecipazione, della durata, delle eventuali ore aggiuntive e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva».

3.42

Paganella, Romeo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 59, comma 10, lett. d), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "ai fini del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono soppresse.

3-*ter*. All'articolo 47, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alle graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023 di cui all'articolo 59, comma 10, lett. d), secondo periodo".»

3.43

Paganella, Romeo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, nel caso di assenza o impedimento del Direttore dei servizi generali e amministrativi alla scadenza dei predetti termini, il dirigente scolastico autorizza il pagamento delle fatture con

provvedimento a propria firma.».

3.41

Bucalo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

" 3-*bis*. All'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "ai fini del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono soppresse.

3-*ter*. All'articolo 47, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alle graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023 di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo".

3.44

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2029, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui all'articolo 260, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza che ne sia prevista la conclusione anticipata. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3.45

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le attività di formazione continua incentivata del personale docente sono organizzate nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro e di formazione in servizio. La partecipazione ai percorsi non può comportare prestazioni lavorative obbligatorie ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina applicabile, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva nazionale nella definizione degli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro».

3.46

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito delle attività di formazione in servizio sono altresì valorizzati percorsi dedicati alla didattica plurilingue, all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, alla dimensione linguistica degli apprendimenti disciplinari e alle metodologie inclusive per gli alunni e gli studenti provenienti da contesti migratori, con particolare attenzione alla prevenzione delle disuguaglianze educative».

3.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Fondo per la promozione dell'educazione sentimentale, affettiva e relazionale nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di promuovere il benessere degli alunni e degli studenti, prevenire le discriminazioni, contrastare la violenza nelle relazioni interpersonali e favorire lo sviluppo di una cultura del rispetto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo

per la promozione dell'educazione sentimentale, affettiva e relazionale nelle istituzioni scolastiche statali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di percorsi educativi, interdisciplinari e laboratoriali, adeguati all'età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti, finalizzati allo sviluppo della consapevolezza emotiva, della capacità di riconoscere e rispettare i sentimenti propri e altrui, della cultura del consenso, della parità tra i generi e della prevenzione di ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono inseriti nella progettazione educativa e nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa. Le attività privilegiano metodologie partecipative, favorendo il dialogo, l'ascolto, la gestione non violenta dei conflitti e la costruzione di relazioni fondate sul rispetto reciproco.
4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate anche per la formazione del personale docente e per la realizzazione di attività educative in collaborazione con università, enti di ricerca, servizi territoriali e soggetti qualificati operanti nel campo dell'educazione e della prevenzione della violenza, favorendo il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di finanziamento delle attività e gli strumenti di monitoraggio degli interventi realizzati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.1

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*

(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.0.3

Mancini, Fallucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(*Sperimentazione dell'Infermiere di famiglia o comunità nel contesto scolastico*)

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione, promozione della salute e presa in carico dei bisogni assistenziali della comunità scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della salute e sentita la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, promuove, per la durata di dodici mesi, la sperimentazione dell'intervento dell'Infermiere di famiglia o comunità presso istituzioni scolastiche statali individuate dagli Uffici scolastici regionali, nell'ambito dell'organizzazione dell'assistenza territoriale e in raccordo con i distretti sanitari e le aziende sanitarie territorialmente competenti.

2. Nell'ambito della sperimentazione, l'Infermiere di famiglia o comunità, quale professionista della rete dell'assistenza territoriale, concorre alla rilevazione dei bisogni di salute della comunità scolastica, alle attività di educazione sanitaria, prevenzione e promozione di corretti stili di vita, all'orientamento e all'accesso appropriato ai servizi, nonché al raccordo tra istituzioni scolastiche, studenti, famiglie, distretto sanitario, Case della Comunità, servizi sociali e altri servizi sanitari territoriali, nel rispetto delle competenze degli altri professionisti coinvolti.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) il numero e i criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche partecipanti, assicurando un'adeguata rappresentatività territoriale e il coordinamento con la programmazione distrettuale;

b) le modalità di raccordo e di svolgimento della sperimentazione con i distretti sanitari, le aziende sanitarie territorialmente competenti, le Case della Comunità e gli altri servizi sanitari e sociali, anche mediante appositi protocolli d'intesa;

c) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati della sperimentazione, con particolare riguardo ai bisogni rilevati, alle attività preventive ed educative, all'appropriatezza dell'orientamento ai servizi e all'integrazione della rete territoriale;

d) i requisiti professionali e formativi, nonché le modalità di individuazione degli Infermieri di famiglia o comunità coinvolti nella sperimentazione.

4. Per lo svolgimento della sperimentazione le aziende sanitarie territorialmente competenti individuano, nell'ambito degli Infermieri di famiglia o comunità operanti nei servizi territoriali e nel rispetto della programmazione regionale e distrettuale, il personale da destinare alle attività presso le istituzioni scolastiche. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, tramite gli Ordini territoriali, collabora, per i profili di competenza professionale, alla definizione dei requisiti e dei percorsi formativi e favorisce il raccordo istituzionale. Resta ferma la responsabilità professionale dei singoli infermieri.

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della salute, trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti, sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettera c), anche al fine della proroga della sperimentazione.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione dei servizi territoriali di cui al comma 4 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.0.4

Occhiuto

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-*bis*. (*Disposizioni urgenti concernenti l'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e la formazione e l'addestramento degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1.* Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, comma 1:

1) le parole «Comando per la formazione, specializzazione e dottrina» sono sostituite dalle seguenti: «Comando per la formazione»;

2) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) Scuola Ufficiali dell'Esercito»;

3) la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 224, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Scuola Ufficiali dell'Esercito»;

c) all'articolo 731:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Formazione degli ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica*»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono:

a) completare gli studi accademici entro i periodi di cui al piano degli studi dell'Accademia aeronautica;

b) conseguire la laurea magistrale entro i periodi di cui al piano degli studi dell'Accademia aeronautica e comunque entro la data di inserimento nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore.»;

3) al comma 3, dopo le parole «l'ultimo anno di corso» inserire la seguente: «regolare»;

4) al comma 5-*bis*:

4.1) le parole «dell'ultimo anno del corso regolare» sono soppresse;

4.2) dopo le parole «del rispettivo piano di studi» sono aggiunte le seguenti: «dell'Accademia aeronautica»;

5) al comma 6, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Gli ufficiali che non conseguono la laurea magistrale entro i termini previsti dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono ammessi a conseguire la citata laurea magistrale nell'anno successivo.»;

d) all'articolo 732:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Mancato completamento degli iter formativi degli ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica*»;

2) al comma 1, alinea:

2.1) dopo le parole «dei ruoli normali» sono aggiunte le seguenti: «provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica»;

2.2) le parole «che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «che non conseguono la laurea magistrale entro i periodi di cui al piano di studi dell'Accademia aeronautica e comunque entro la data di inserimento nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore, sono transitati d'autorità,»;

3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «che hanno completato gli studi» sono aggiunte le seguenti: «accademici entro i periodi di cui al piano di studi dell'Accademia aeronautica».».

Art. 4

4.1

Alfieri, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,».

.

4.2

Manca, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il diritto allo studio e di ridurre la spesa a carico delle famiglie,».

4.3

Nicita, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «libri di testo» *aggiungere le seguenti:* «, compresi i dispositivi digitali individuali necessari per l'accesso ai materiali didattici adottati dalla scuola».

4.4

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «*Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*».

4.5

Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito, in raccordo con le regioni e con i comuni, informa i nuclei familiari, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche, dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al primo periodo. Per le finalità di cui al periodo precedente è destinata una quota pari all'1 per cento delle risorse di cui al primo periodo.»;

b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 31 gennaio 2027 e definisce, in particolare, le modalità di presentazione della domanda e i termini e le modalità di erogazione del contributo. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione e del merito informa i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche, dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo. Per le finalità di cui al periodo precedente è destinata una quota pari all'1 per cento della dotazione del fondo."».

4.6

Sbrollini

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, per l'acquisto dei libri di testo, anche digitali, relativi all'anno scolastico 2026/2027, a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato di altre forme di sostegno per la medesima finalità, anche in deroga ai requisiti di accesso stabiliti dalle regioni e dagli enti locali e anche mediante rimborso delle spese già sostenute. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli alunni e degli studenti dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere ai contributi di cui al presente comma, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito in raccordo con le regioni e con i comuni. Dall'attuazione del periodo precedente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le procedure di accesso ai benefici sono rese

disponibili anche mediante modalità assistite presso le istituzioni scolastiche».

4.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel riparto delle risorse è assicurata priorità agli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità economica»

4.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Ministero pubblica i dati aggregati relativi alle domande ammesse e non finanziate, distinti per regione».

4.10

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*-quater*)* è inserita la seguente:

"*e*-quinquies) le spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di primo o di secondo grado, a condizione che rispetto agli stessi non si sia goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare le misure di sostegno al diritto allo studio e contrastare le disuguaglianze nell'accesso ai materiali didattici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e degli altri materiali didattici obbligatori previsti dai percorsi scolastici. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.12

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'assegnazione dei contributi destinati all'acquisto dei libri di testo, i criteri di riparto e di individuazione dei beneficiari assicurano priorità ai nuclei familiari appartenenti alle fasce di indicatore della situazione economica equivalente più basse. Le amministrazioni competenti definiscono procedure che consentano l'erogazione dei benefici in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, anche mediante modalità di anticipazione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili».

4.13

Basso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34, quarto comma, della Costituzione,».

.

4.14

Franceschelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Al fine di sostenere le famiglie con minore capacità economica nell'acquisto dei libri di testo,».

.

4.15

Sbrollini

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Entro il 31 maggio di ciascun anno, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito."».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.16

Versace, Gelmini

Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole "per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari" *con le seguenti:* "per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari".

4.17

Aloisio, Pirondini

Al comma 2, lettera a)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) le parole: «alla scuola secondaria di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni della scuola dell'obbligo, con progressiva estensione alla totalità delle classi della scuola secondaria di secondo grado.»

4.18

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado» con le seguenti: «a tutte le classi della scuola secondaria di primo e di secondo grado»;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il decreto di cui al secondo periodo stabilisce l'attribuzione dei contributi secondo l'ordine crescente dell'indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari e, a parità di indicatore, in relazione al maggior ammontare della spesa documentata per i libri di testo ammessi al contributo. Il medesimo decreto definisce l'importo massimo riconoscibile per ciascuno studente e le modalità di concessione, nel limite della dotazione annuale del fondo"».

4.19

Camusso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado» *con le seguenti:* «alla scuola secondaria di primo e di secondo grado».

4.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado» *con le seguenti:* «alla scuola secondaria di primo e di secondo grado».

4.21

Valente, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata,».

4.22

Crisanti, D'Elia, Malpezzi, Rando, Verducci

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «modalità attuative del fondo» *aggiungere le seguenti:* «, prevedendo la pubblicazione annuale degli importi medi erogati, del numero delle domande accolte e di quello delle domande non finanziate».

4.23

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", i requisiti per la presentazione delle domande e le modalità di verifica del requisito ISEE.".

4.24

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma prevede procedure uniformi di presentazione delle domande e tempi certi per l'erogazione dei contributi».

4.25

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui alla presente lettera assicura forme di coordinamento con gli interventi regionali per il diritto allo studio, evitando duplicazioni dei benefici».

4.26

Irto, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nell'erogazione dei contributi è data priorità ai nuclei familiari con il valore più basso dell'indicatore della situazione economica equivalente."».

4.27

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Nell'attuazione delle misure di sostegno all'acquisto dei libri di testo e dei materiali didattici è assicurata, nel rispetto della normativa vigente, la possibilità di utilizzare i contributi anche per l'acquisizione delle corrispondenti versioni accessibili, comprese quelle digitali compatibili con le tecnologie assistive, senza penalizzazioni per gli studenti con disabilità».

4.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di accesso ai contributi sono rese disponibili anche in forma plurilingue e con modalità accessibili alle famiglie con difficoltà linguistiche o digitali, avvalendosi degli strumenti informativi e delle risorse disponibili a legislazione vigente».

4.29

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Nella definizione delle modalità di accesso ai benefici è assicurata la possibilità di presentare la domanda anche attraverso procedure assistite, senza che il mancato possesso di strumenti di identità digitale da parte del nucleo familiare costituisca, di per sé, causa di esclusione».

4.30

Sbrollini

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*.A decorrere dall'anno 2027 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore dei Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni dì euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

4.31

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A decorrere dall'anno 2027 è stanziata la somma di 20 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del D.P.R. 616/77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.32

Occhiuto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A decorrere dall'anno 2027 è stanziata la somma di 20 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

4.33

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A partire dal 2027 è stanziata la somma di 20 milioni di euro destinata ai Comuni per il

rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

4.34

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito delle misure di sostegno all'acquisto dei libri di testo, le istituzioni scolastiche possono promuovere, nel rispetto della propria autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative di prestito d'uso, scambio e riutilizzo dei testi scolastici, anche in collaborazione con gli enti locali e con le rappresentanze delle famiglie e degli studenti».

4.35

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di sostenere i Comuni nell'erogazione gratuita dei libri di testo, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, ai sensi degli articoli 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del Merito a decorrere dall'anno 2027, 20 milioni di euro ai fini del rimborso delle spese sostenute. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di accesso ai fondi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.36

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di contrastare le disuguaglianze educative e favorire la piena partecipazione alla vita scolastica, nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio, le amministrazioni competenti assicurano che le condizioni di disagio economico del nucleo familiare non determinino l'esclusione degli alunni dal servizio di refezione scolastica, ove attivato. A tal fine, i comuni, nell'esercizio delle proprie competenze, prevedono criteri di esenzione o riduzione delle tariffe per i nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità economica, tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e delle risorse disponibili. È in ogni caso garantita la tutela della dignità degli alunni, evitando modalità di erogazione del servizio che rendano riconoscibile la condizione economica della famiglia».

4.37

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 3.

4.38

Zambito, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.39

Lorenzin, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, le risorse di cui al primo periodo sono destinate anche alla prevenzione delle forme di violenza e di discriminazione in rete fondate sul sesso, sull'origine, sulla religione o sulla disabilità.»

4.40

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«A decorrere dall'anno 2028, il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del cyberbullismo è assicurato mediante uno stanziamento aggiuntivo di 4 milioni di euro annui, senza riduzione delle risorse destinate alle iniziative educative per le pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e la promozione del rispetto reciproco. Ai maggiori oneri di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.41

Pirondini, Boccia, Paita, De Cristofaro

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai relativi oneri, quanto a 2,393 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,215 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a 1,607 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,785 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.42

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

4.43

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199» *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.44

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:

«Nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo possono essere promossi, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle risorse disponibili, percorsi educativi di responsabilizzazione, ascolto e ricomposizione dei conflitti, fondati sulla partecipazione volontaria delle persone coinvolte, sulla tutela delle vittime e sulla prevenzione della reiterazione delle condotte,

senza pregiudizio per gli obblighi di segnalazione e per le altre misure di protezione previste dalla normativa vigente».

4.45

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:

«Particolare attenzione è riservata alla prevenzione delle condotte di cyberbullismo connesse alla disabilità, all'origine nazionale, alle condizioni personali e sociali e ad altri fattori di vulnerabilità, attraverso interventi educativi rispettosi della dignità e delle differenze individuali».

4.46

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:

«Nella progettazione delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, le istituzioni scolastiche possono avvalersi del contributo delle consulte provinciali degli studenti, valorizzando forme di educazione tra pari e di partecipazione attiva».

4.47

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Gli interventi finanziati privilegiano progetti educativi di prevenzione, alfabetizzazione digitale e sostegno alle vittime, con il coinvolgimento degli studenti».

4.48

Sabrina Licheri, Pirro, Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.49

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. Al fine di coinvolgere gli studenti disabili in viaggi di istruzione, nonché garantire pari accessibilità e possibilità di partecipazione a esperienze di apprendimento, valorizzando a ogni livello l'inclusione educativa e sostenendo i correlati bisogni educativi speciali, nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo studenti con disabilità per viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. 2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e un piano di riparto del Fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.50

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 500 milioni annui a decorrere dall'ano 2029, si provvede corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.51

Maiorino, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 50, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita dal seguente: "c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo". Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede - nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 -, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.52

Pirro, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.53

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è ripristinata l'indennità di missione per il solo personale scolastico impiegato in uscite didattiche e viaggi d'istruzione. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri vòlti a stabilire l'entità dell'indennità di missione di cui al primo periodo, nonché le modalità di utilizzo delle risorse stanziate allo scopo. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.54

Castellone, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. In via sperimentale per gli anni 2027 e 2028 ai giovani under 35 in possesso di laurea magistrale o dottorato conseguito all'estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2028 e stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta una detassazione del 50 per cento del reddito di lavoro dipendente per due periodi d'imposta. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.55

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3, sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

4.0.1

Pirro, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, il fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

2. Il buono è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, agli studenti fino a 26 anni di età.

3. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 200. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

4. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai decreti 29 luglio 2022, n. 5 e. 28 marzo 2023, n. 4, nonché la piattaforma informatica denominata bonustrasporti.lavoro.gov.it.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.2

Misiani, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-*bis*

(Disposizioni per la mobilità degli studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni e per la mobilità di lunga percorrenza degli studenti universitari fuori sede)

1. Al fine di agevolare la mobilità degli studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni nel tragitto tra il luogo di residenza e la sede degli studi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, nei limiti della dotazione disponibile e fino a esaurimento, al riconoscimento di un buono in favore degli studenti di cui al medesimo comma, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di un solo abbonamento annuale, anche combinato, ai servizi di trasporto pubblico locale o regionale, inclusi quelli ferroviari e marittimi, valido nei giorni di attività scolastica o universitaria per il tragitto tra il luogo di residenza e la sede degli studi. L'importo complessivo del buono non può essere superiore a 250 euro annui, elevato a 300 euro qualora il tragitto comprenda l'utilizzo combinato di più mezzi di trasporto pubblico locale o regionale in ragione della distanza tra il luogo di residenza e la sede degli studi. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE. Resta ferma la possibilità di usufruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-decies*)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla parte di spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento eccedente l'ammontare del buono.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per consentire agli studenti di cui al comma 1 l'utilizzo, anche combinato, dei mezzi di trasporto pubblico locale o regionale con un unico abbonamento;

b) i criteri e le modalità di accesso al beneficio;

c) i criteri e le modalità di riparto del fondo tra le regioni, per l'assegnazione del beneficio agli aventi diritto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma

5. Al fine di contribuire alla riduzione dei costi sostenuti dagli studenti universitari fuori sede per l'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di lunga percorrenza tra il luogo di residenza e il luogo della sede degli studi universitari, qualora situati a una distanza superiore a 300 chilometri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse del fondo sono destinate, nei limiti della relativa disponibilità e fino ad esaurimento, al riconoscimento di un buono in favore degli studenti universitari con ISEE familiare non superiore a 30.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di biglietti del servizio ferroviario nazionale relativi esclusivamente al tragitto tra il luogo di residenza e la sede degli studi universitari, per un importo complessivo non superiore a 250 euro annui. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

6. Al fine di potenziare i servizi oggetto del contratto di servizio pubblico per il trasporto

ferroviario passeggeri di interesse nazionale di media e lunga percorrenza, le risorse previste dal medesimo contratto sono incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinati alla concessione di sconti aggiuntivi in favore degli studenti universitari di cui al comma 1, cumulabili con le offerte promozionali dell'impresa di trasporto ferroviario, tali da garantire una riduzione del costo dei biglietti non inferiore al 50 per cento della tariffa base.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1, le modalità di presentazione delle domande di emissione del buono, nonché le modalità di rendicontazione, da parte delle imprese ferroviarie, dei buoni annualmente emessi ed utilizzati, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

8. Una quota pari a 1 milione di euro delle risorse del fondo di cui al comma 5 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP). Le eventuali economie derivanti dall'utilizzo di tali risorse sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.0.3

Bucalo, Fallucchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura)

1. Al fine di incentivare la formazione, migliorando la diversificazione dell'offerta libraria accessibile nelle biblioteche, il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Fondo nazionale per la prevenzione educativa del disagio giovanile e la promozione della partecipazione scolastica)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, contrastare la dispersione scolastica, promuovere il benessere educativo e rafforzare il ruolo della scuola quale presidio pubblico di inclusione, partecipazione e cittadinanza democratica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo nazionale per la prevenzione educativa del disagio giovanile, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo

ciclo di istruzione per la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, di progetti pluriennali finalizzati:

a) all'apertura delle scuole oltre l'orario ordinario delle lezioni, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche, sportive e laboratoriali;

b) alla promozione di percorsi di educazione alle relazioni, alla gestione non violenta dei conflitti, alla cittadinanza democratica e alla partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti;

c) alla prevenzione dell'abbandono scolastico, dell'isolamento sociale e delle situazioni di marginalità, mediante interventi educativi personalizzati e attività di accompagnamento;

d) alla realizzazione di iniziative di ascolto, mediazione educativa e sostegno alle relazioni tra pari, con il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità educanti;

e) al rafforzamento della collaborazione tra istituzioni scolastiche, enti locali, servizi sociali e sanitari territoriali, università ed enti del Terzo settore, nel rispetto delle rispettive competenze.

3. Nella ripartizione delle risorse è riconosciuta priorità alle istituzioni scolastiche situate nei territori caratterizzati da elevati livelli di dispersione scolastica, povertà educativa, disagio socioeconomico e insufficienza dei servizi educativi, culturali e aggregativi.
4. I progetti sono definiti con il coinvolgimento degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e, nelle scuole secondarie di secondo grado, attraverso forme di partecipazione delle rappresentanze studentesche. Le attività sono realizzate nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di monitoraggio degli interventi, privilegiando la continuità dei progetti, la partecipazione degli studenti e la valutazione dei risultati educativi.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate all'acquisizione e all'ammodernamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, senza pregiudizio per i livelli occupazionali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.5

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-*bis*

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 125 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.0.6

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-*bis*

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, il terzo settore in ambito educativo del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti strutturali volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, a progettare il tempo di sospensione delle lezioni, a favorire le attività pomeridiane, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

3. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

6. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 5, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

7. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro

la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

4.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Fondo per la piena accessibilità dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche agli studenti con disabilità)

1. Al fine di garantire il diritto alla piena partecipazione degli alunni e degli studenti con disabilità alle attività educative e culturali organizzate dalle istituzioni scolastiche statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la piena accessibilità dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche agli studenti con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle istituzioni scolastiche statali per sostenere i costi aggiuntivi necessari a garantire la partecipazione degli alunni e degli studenti con disabilità ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con particolare riferimento al trasporto accessibile, all'utilizzo di strutture e servizi adeguati, nonché alle misure di assistenza e accompagnamento necessarie, nel rispetto dei bisogni individuali e della progettazione educativa.
3. Le istituzioni scolastiche, nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche, assicurano la preventiva valutazione delle condizioni di accessibilità e delle misure organizzative necessarie, favorendo la partecipazione dell'intero gruppo classe ed evitando soluzioni che determinino l'esclusione o la separazione degli alunni e degli studenti con disabilità. I costi aggiuntivi connessi alle esigenze di accessibilità e accompagnamento non possono essere posti a carico delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di accesso ai finanziamenti e le procedure di erogazione dei contributi, assicurando criteri di equità, trasparenza e tempestività.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Misure per garantire la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, contrastare le disuguaglianze educative e assicurare pari opportunità di accesso alle esperienze formative, culturali e di socializzazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo nazionale per la partecipazione degli alunni e degli studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle istituzioni scolastiche statali per sostenere, anche mediante la copertura integrale delle spese di partecipazione, gli alunni e gli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico. Nell'assegnazione dei benefici è riconosciuta priorità ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso, al fine di evitare che le condizioni economiche costituiscano un ostacolo alla partecipazione alle attività educative organizzate dalle istituzioni scolastiche.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, le modalità di accesso ai benefici e le procedure di erogazione dei contributi, assicurando criteri di equità, trasparenza e tempestività, nonché particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità economica e sociale.

4. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono modalità di programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche che favoriscano la partecipazione di tutti gli alunni e gli studenti, riconoscendo il valore educativo, culturale e relazionale di tali esperienze quali componenti integranti dell'offerta formativa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.9

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche in presenza di condizioni climatiche estreme)

1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione dei rischi derivanti da condizioni climatiche estreme e di garantire la tutela della salute del personale scolastico e degli studenti, nonché il regolare svolgimento delle attività scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare all'acquisto e alla manutenzione di sistemi di raffrescamento idonei ad assicurare che le aule e i locali utilizzati per lo svolgimento delle attività formative versino in condizioni microclimatiche idonee a garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3-*bis* tra le istituzioni scolastiche, sulla base dei seguenti parametri:

a) caratteristiche climatiche del territorio, con priorità alle aree maggiormente esposte a ondate di calore, secondo le classificazioni e i dati forniti da organismi pubblici competenti in materia meteorologica e ambientale;

b) livello di vulnerabilità degli edifici scolastici rispetto allo stress termico, tenuto conto dell'età degli immobili, del grado di isolamento termico e della presenza di sistemi di ventilazione o raffrescamento già esistenti;

c) priorità agli interventi che prevedano l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, abbinabile a pompe di calore e fotovoltaico al fine di abbattere i

costi energetici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.10

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-*bis*

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico per nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.0.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*ter*

(Fondo per il supporto psicologico e la promozione del benessere nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di prevenire il disagio psicologico, contrastare la dispersione scolastica e promuovere il benessere emotivo e relazionale degli alunni, degli studenti e del personale scolastico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per il supporto psicologico e la promozione del benessere nelle istituzioni scolastiche statali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate all'attivazione e al potenziamento di servizi di ascolto, consulenza e supporto psicologico presso le istituzioni scolastiche, mediante il ricorso a professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di psicologo, anche attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, le università e i servizi sociosanitari territoriali.
3. I servizi di cui al comma 2 sono finalizzati alla prevenzione e all'individuazione precoce delle situazioni di disagio, al miglioramento del clima scolastico, al sostegno delle relazioni educative e alla promozione del benessere psicologico. Essi operano in raccordo con i servizi territoriali competenti, senza sostituire le prestazioni sanitarie e psicoterapeutiche erogate dal Servizio sanitario nazionale.
4. Nell'assegnazione delle risorse è riconosciuta priorità alle istituzioni scolastiche situate in territori caratterizzati da elevati livelli di dispersione scolastica, povertà educativa e disagio

sociale, nonché a quelle che presentano particolari esigenze connesse alla presenza di alunni e studenti in condizioni di vulnerabilità.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di attivazione dei servizi e gli standard essenziali degli interventi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni vigenti in materia di consenso informato.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.12

Patuanelli, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ulteriori misure di Welfare studentesco: istituzione del bonus *mobilità per studenti universitari)*

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e di sostenere il diritto allo studio, è riconosciuto, per l'anno 2026, un contributo denominato *"Bonus Trasporti Universitari"* in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico presso le Università statali o non statali legalmente riconosciute, nonché presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

2. Il *bonus* di cui al comma 1 è riconosciuto, nel limite massimo di euro 150 per beneficiario, per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ai servizi ferroviari nazionali. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Il beneficio è riconosciuto agli studenti di età non superiore a ventisei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 50.000.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del bonus, anche avvalendosi della piattaforma informatica già in uso per il bonus trasporti di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.13

Lorefice, Sabrina Licheri, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Programma "Diritto a restare")

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, per i giovani

residenti in Sardegna e in Sicilia, nonché per quelli temporaneamente domiciliati, che frequentano regolarmente un corso di studi universitario presso gli atenei siti nelle isole, è istituito un programma nazionale denominato "Diritto a restare".

2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere un piano di agevolazioni, per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e può essere utilizzato dalle Regioni Sardegna e Sicilia al fine di:

a) sostenere il diritto alla mobilità attraverso integrazioni alle attuali agevolazioni, ove previste, per i trasporti extra regionali nonché la gratuità per i trasporti urbani ed extra urbani;

b) rafforzare i programmi per il diritto all'abitare, attraverso agevolazioni fiscali ai proprietari di immobili che li destinano agli studenti universitari;

c) sostenere la fruizione, con prezzi calmierati, dei poli culturali, dei musei, dei cinema e dei teatri;

d) integrare le agevolazioni, ove attualmente previste, per le mense universitarie;

e) creare un fondo regionale per l'assicurazione sanitaria dei fuori sede;

f) sostenere, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca, agevolazioni per i *visiting professor*;

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è convocata una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, con lo scopo di definire le modalità di applicazione del programma di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806 della legge n. 197 del 2022 è finanziato con 10 milioni di euro a decorrere dal 2027.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.14

Castellone, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero*)

1. In via sperimentale, per gli anni 2027 e 2028, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2027 e a euro 2.681.746 per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5

5.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*quater*»*, dopo le parole:* «la propria offerta formativa internazionale» *inserire le seguenti:* «e di garantirne l'accesso agli studenti indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie».

5.2

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*quater*»*, dopo le parole:* «attivazione del programma stesso» *aggiungere le seguenti:* «previa approvazione del piano didattico e finanziario da parte del Ministero dell'istruzione e del merito».

.

5.3

Rando, Crisanti, D'Elia, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*quinquies*»*, dopo le parole:* «entro il limite di nove unità» *inserire le seguenti:* «, di cui almeno una destinata al coordinamento dell'inclusione e dei rapporti con le famiglie».

5.4

Pirovano

Al comma 1, lettera b)*, al capoverso 1*-sexies*, sostituire le parole:* «Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» *con le seguenti:* «Il servizio prestato presso le sezioni della Scuola europea di Brindisi che aderiscono al *Diploma Programme*»

Conseguentemente al capoverso 1-*novies , lettera* c)*, sostituire le parole:* «presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» *con le seguenti:* «presso le sezioni della Scuola europea di Brindisi che aderiscono al *Diploma Programme*».

5.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*sexies*»*, aggiungere infine il seguente periodo:*

«Nell'organizzazione delle attività didattiche è altresì assicurata la disponibilità di informazioni

chiare e accessibili sui criteri di valutazione degli apprendimenti, sulle modalità di riconoscimento dei percorsi frequentati e sulle condizioni di prosecuzione degli studi nel sistema nazionale di istruzione».

5.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso 1-sexies*, aggiungere infine i seguenti periodi:* «Nell'attuazione delle disposizioni è assicurata la continuità didattica degli studenti già iscritti. Le modalità attuative sono definite previo confronto con le rappresentanze delle famiglie interessate e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «1-*septies*».

5.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-*novies*»*, sopprimere la lettera c).*

5.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura il monitoraggio annuale dell'attuazione delle disposizioni del presente comma, con particolare riferimento alle differenze territoriali nell'accesso alle risorse professionali aggiuntive, al fine di individuare eventuali squilibri tra le istituzioni scolastiche delle diverse regioni, senza pregiudizio per le competenze regionali e per i livelli delle dotazioni organiche statali».

5.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Le istituzioni scolastiche interessate dalle modifiche organizzative previste dal presente comma assicurano alle famiglie un'informazione tempestiva e completa sulle eventuali variazioni dell'offerta formativa e sulle modalità di prosecuzione dei percorsi già avviati, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali».

5.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, qualora le modifiche organizzative comportino variazioni della sede di svolgimento delle attività didattiche, le istituzioni scolastiche interessate, d'intesa con gli enti locali competenti, assicurano una preventiva ricognizione delle condizioni di raggiungibilità delle sedi, con particolare riguardo agli studenti con disabilità e a quelli residenti in territori caratterizzati da difficoltà di collegamento, al fine di individuare tempestivamente le misure organizzative necessarie a garantire la regolare frequenza scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze e delle risorse disponibili a legislazione vigente».

5.12

Murelli

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, è sostituito dal seguente:

"Al dirigente, al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposto, per la durata dell'incarico presso la Scuola, il trattamento economico onnicomprensivo annuo indicato

all'Allegato 1 annesso alla presente legge. La corresponsione del trattamento economico di cui al primo periodo non dà titolo alla conservazione del trattamento medesimo all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Il trattamento economico di cui al presente comma è riconosciuto, in misura proporzionale alla prestazione dovuta, anche al personale aggiuntivo di cui all'articolo 19, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 giugno 2010, n. 138, nonché al personale al quale è richiesta una prestazione con impegno orario inferiore all'orario di cattedra completo o che sostituisce il personale assente per periodi superiori a 6 giorni".

3-*ter*. Il trattamento economico di cui al comma 11 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, è riconosciuto, retroattivamente e nel limite degli importi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che ha in essere un contenzioso giurisdizionale avente ad oggetto una retribuzione corrisposta che è inferiore a quella indicata nell'Allegato 1 annesso alla presente legge per ciascun profilo professionale, se rinuncia ad agire nei confronti della Scuola.

3-*quater*. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, le parole: "giuridico-economico" sono sostituite dalla seguente: "giuridico".»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 5 sostituire le parole: "della Scuola europea di Brindisi" *con le seguenti*: "delle Scuole europee".

5.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Fondo per la tutela dei presìdi scolastici nei territori caratterizzati da fragilità demografica e sociale)

1. Al fine di salvaguardare il diritto all'istruzione, garantire la continuità educativa e contrastare le disuguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi scolastici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la tutela dei presìdi scolastici nei territori caratterizzati da fragilità demografica, geografica e sociale, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere interventi finalizzati al mantenimento e al rafforzamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche situate nelle aree interne e montane, nei piccoli comuni e nei territori caratterizzati da fenomeni di spopolamento, disagio socioeconomico e difficoltà di accesso ai servizi educativi.
3. Gli interventi finanziabili comprendono il potenziamento delle attività educative e didattiche, il sostegno alla continuità dei percorsi di istruzione, la realizzazione di iniziative per il contrasto della dispersione scolastica e il rafforzamento delle collaborazioni tra istituzioni scolastiche, enti locali e servizi educativi territoriali.
4. Nella ripartizione delle risorse sono considerati, in particolare, gli indicatori di fragilità demografica e socioeconomica, le condizioni di isolamento geografico, la disponibilità dei collegamenti di trasporto pubblico, i livelli di dispersione scolastica e la presenza di alunni e studenti con disabilità o in condizioni di particolare vulnerabilità.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di individuazione dei territori beneficiari, le modalità di ripartizione delle risorse e le procedure di monitoraggio degli interventi finanziati, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione della rete scolastica.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.2

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(*Misure per il rafforzamento dell'offerta formativa nelle Scuole di ogni ordine e grado*)

1. Al fine di incentivare la promozione, il sostegno e la valorizzazione della pratica teatrale nelle istituzioni scolastiche, anche quale misura di crescita intellettuale e integrazione, nonché favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'introduzione delle attività teatrali nell'ambito delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, finalizzato all'accesso delle alunne e degli alunni alla formazione artistica e all'acquisizione di conoscenze e di esercizio di pratiche connesse alle forme teatrali, improntate alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, in linea con le indicazioni strategiche ministeriali per l'utilizzo didattico delle attività teatrali, il valore pedagogico e didattico del teatro, per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura artistica e favorire altresì la conoscenza delle forme in cui si esprimono le diversità culturali.

3. I percorsi formativi sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolare, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del fondo di cui al comma 1.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono stabilite le modalità operative per la gestione delle attività teatrali all'interno degli Istituti scolastici, i principî e i criteri per il monitoraggio e la verifica dei percorsi formativi, incluse le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, nonché le modalità e i criteri di definizione di accordi e progetti di collaborazione con gli Istituti teatrali, finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 3, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione teatrale, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1.

5. Con il decreto di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, sono altresì stabiliti gli obiettivi, i criteri e le modalità per la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche sui temi e sulle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni della contrattazione collettiva.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa,

didattica e di progettazione educativa, coinvolgono le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principî di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

7. Il Ministro dell'Istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione teatrale nelle scuole.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.3

Occhiuto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Misure urgenti per il progressivo assorbimento dei candidati idonei delle procedure concorsuali straordinarie e ordinarie e per la programmazione del reclutamento)

1. Al fine di garantire il regolare avvio e la stabilità del sistema scolastico nazionale per l'anno scolastico 2027/2028, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito dispone il progressivo assorbimento dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari.
2. La graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023 è prorogata ed è valida fino al suo completo esaurimento. Nelle operazioni di immissione in ruolo destinate all'anno scolastico 2027/2028 si deroga alle percentuali di ripartizione previste dall'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. I posti vacanti e disponibili in tutte le regioni, incluse quelle nelle quali le graduatorie regionali risultino esaurite o le procedure concorsuali ordinarie non abbiano consentito il perfezionamento delle assunzioni, sono conferiti prioritariamente ai candidati inseriti nella predetta graduatoria nazionale.
3. È fatto comunque salvo, con priorità assoluta, il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti vincitori e dei candidati dei concorsi ordinari che siano già stati formalmente immessi in ruolo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Nelle regioni prive di graduatorie ordinarie valide, per l'anno scolastico 2027/2028 i posti vacanti sono attribuiti prioritariamente alla graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al comma 2 fino al suo completo esaurimento. L'assegnazione dei posti disponibili avviene con priorità assoluta a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria di cui al D.M. n. 107/2023, in deroga alle quote di riserva e alle percentuali di ripartizione vigenti, anche qualora nel corso del biennio di riferimento siano bandite, svolte o concluse nuove procedure concorsuali ordinarie.

5. Nelle more del completamento delle immissioni in ruolo di cui ai commi precedenti e al fine di contrastare l'anomalo ricorso all'istituto delle reggenze, garantendo la costante presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, i candidati inseriti nella graduatoria nazionale di cui al D.M. n. 107/2023 hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di incarichi di reggenza temporanea o di contratti a tempo determinato di durata annuale sui posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili, anche in regioni diverse da quella di inserimento concorsuale.

6. In un'ottica di efficientamento delle risorse pubbliche e di razionalizzazione dei flussi di reclutamento, l'indizione di nuove procedure concorsuali ordinarie o straordinarie per le medesime classi di concorso e tipologie di posto è subordinata al preventivo assorbimento dei

candidati utilmente inclusi nelle graduatorie nazionali del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023 ed all'esaurimento dei relativi idonei.»

Art. 6

6.1

Rando, Verducci, D'Elia, Crisanti

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «della dotazione di personale scolastico» *inserire le parole:* «, purché in possesso del prescritto titolo di accesso,».

6.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della dotazione di personale scolastico» *inserire le parole:* «purché in possesso del prescritto titolo di accesso».

6.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Le regioni che intendono finanziare le assunzioni previste dal presente comma comunicano agli uffici scolastici regionali competenti, in tempo utile rispetto all'avvio dell'anno scolastico, l'entità delle risorse disponibili e la durata del relativo finanziamento, al fine di consentire una programmazione tempestiva delle esigenze di personale e prevenire interruzioni dei servizi».

6.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Al personale reclutato ai sensi del presente comma si applicano, in relazione al profilo professionale e alla tipologia di incarico, le disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca, ferma restando la disciplina vigente in materia di accesso al pubblico impiego».

6.5

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Il servizio prestato dal personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario assunto ai sensi del presente comma è certificato dalle istituzioni scolastiche secondo modalità uniformi, con indicazione della durata, della tipologia dell'incarico e delle attività svolte, ai fini del riconoscimento previsto dalla normativa vigente».

6.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Le procedure di individuazione del personale sono svolte secondo criteri pubblici, trasparenti e verificabili, assicurando la preventiva pubblicazione dei requisiti di accesso, dei criteri di valutazione e degli esiti delle selezioni».

6.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il finanziamento regionale non determina riduzioni delle dotazioni organiche statali spettanti alle istituzioni scolastiche interessate».

6.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 2.

6.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, dopo le parole: «all'insegnamento della lingua tedesca,» inserire le seguenti: «in possesso del titolo di accesso previsto dalla normativa vigente,» e sopprimere le parole: «ai sensi della normativa vigente»;

b) Al terzo periodo, sostituire le parole: «le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al comma 1» con le seguenti: «le disposizioni per il reclutamento e l'assunzione del personale scolastico di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa nazionale vigente».

6.10

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «all'insegnamento della lingua tedesca,» *inserire le seguenti:* «in possesso del titolo di accesso previsto dalla normativa vigente,» *e sopprimere le parole:* «ai sensi della normativa vigente».

6.11

Irto, D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Al comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole: «le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al comma 1» *con le seguenti:* «le disposizioni per il reclutamento e l'assunzione del personale scolastico di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa nazionale vigente».

6.12

Pirovano

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «di cui al primo periodo».

6.13

Rojc, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito bandisce un concorso pubblico per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nel FVG."

6.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Fondo per la salvaguardia e il rafforzamento delle istituzioni scolastiche delle aree interne, montane e insulari)

1. Al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione, la continuità dell'offerta formativa e la presenza della scuola pubblica nei territori caratterizzati da condizioni di isolamento geografico e marginalità demografica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la salvaguardia e il rafforzamento delle istituzioni scolastiche delle aree interne, montane e insulari, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate alle istituzioni scolastiche statali e ai relativi plessi situati nelle aree interne, nei territori montani, nelle piccole isole e nei comuni caratterizzati da bassa densità demografica e difficoltà di collegamento, individuati sulla base di indicatori oggettivi relativi all'accessibilità dei servizi scolastici, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di

trasporto pubblico, all'andamento demografico e alle condizioni territoriali.

3. Le risorse sono utilizzate prioritariamente per:

a) assicurare la continuità delle attività didattiche e la funzionalità dei plessi scolastici, anche in presenza di un numero limitato di alunni;

b) sostenere le spese aggiuntive connesse alla gestione delle sedi scolastiche territorialmente isolate;

c) potenziare le dotazioni didattiche, laboratoriali e digitali e i servizi necessari alla partecipazione alle attività formative;

d) favorire, mediante accordi con gli enti locali e le amministrazioni competenti, soluzioni organizzative che riducano gli ostacoli alla frequenza scolastica derivanti dall'insufficienza dei collegamenti;

e) sostenere progetti educativi e culturali che rafforzino il rapporto tra scuola, comunità locali e patrimonio territoriale.

4. Il Fondo non può essere utilizzato in sostituzione delle risorse ordinarie destinate al funzionamento delle istituzioni scolastiche, né può determinare riduzioni delle dotazioni di personale spettanti secondo la normativa vigente.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie e le modalità di ripartizione delle risorse, assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali competenti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate all'acquisizione e all'ammodernamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, senza pregiudizio per i livelli occupazionali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Misure per la continuità didattica e la stabilità degli organici nelle scuole dei territori geograficamente svantaggiati)

1. Al fine di assicurare la continuità didattica e l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione nelle aree interne, nei territori montani, nelle piccole isole e nei comuni caratterizzati da condizioni di isolamento geografico e bassa densità demografica, nella determinazione delle classi e dei posti di organico delle istituzioni scolastiche statali situate nei predetti territori si tiene conto, oltre che del numero degli alunni iscritti, delle condizioni di accessibilità territoriale, dei tempi di percorrenza verso le sedi scolastiche alternative e delle esigenze di continuità dell'offerta formativa.
2. Per le istituzioni scolastiche e i plessi individuati ai sensi del comma 1, l'andamento delle iscrizioni è valutato, ai fini della programmazione degli organici, anche sulla base dei dati relativi all'ultimo triennio scolastico, al fine di evitare che oscillazioni temporanee della popolazione studentesca determinino automaticamente la soppressione di classi o la riduzione dei posti.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza

unificata, sono definiti i criteri per l'applicazione delle deroghe ai parametri ordinari di costituzione delle classi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione della rete scolastica e tenendo conto delle specificità dei diversi ordini e gradi di istruzione.

4. Per l'attuazione delle deroghe di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e sono destinate esclusivamente alla copertura dei maggiori oneri di personale derivanti dall'applicazione del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate all'acquisizione e all'ammodernamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, senza pregiudizio per i livelli occupazionali.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7

7.1

Rando, Crisanti, D'Elia, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «dirigenti scolastici» *aggiungere le seguenti:* «, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche con più plessi, con elevata complessità organizzativa o situate in territori interni, montani o insulari».

.

7.2

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'attuazione avviene nel rispetto delle competenze della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico».

7.4

Misiani, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre 2026.»

7.5

Russo, Bucalo, Pogliese

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi con quella dei funzionali della pubblica amministrazione, per l'anno scolastico 2026/2027 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'ipotesi del 22 settembre 2026 è incrementato, nell'anno 2026, di 7 milioni di euro, al netto degli oneri a carico dello Stato, destinati all'indennità di parte variabile dei funzionari con incarico direttori dei servizi generali e amministrativi.

Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2026, quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 4 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,

comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 1,2 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.«

7.6

Paganella, Romeo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei dirigenti di seconda fascia, nonché alla retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia»;».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Al personale non dirigenziale che ricopre l'incarico di vice capo di gabinetto e vice capo Ufficio legislativo, l'indennità di cui al secondo periodo si cumula con l'indennità di cui al comma 3.».

7.7

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinata alla parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA, la cui quantificazione è demandata alla contrattazione collettiva nazionale. Ai relativi oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.8

Paganella, Romeo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il fondo risorse decentrate (FRD) del Ministero dell'istruzione e del merito è rideterminato per l'anno 2024 in euro 24.220.893,00 e per l'anno 2025 in euro 21.294.343,00.»

7.9

Paganella, Romeo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa e organizzativa delle istituzioni scolastiche, le disposizioni in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento del limite ordinamentale di età, di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, per i dirigenti scolastici, a decorrere dalla data di compimento del terzo anno dal conferimento dell'incarico dirigenziale, se tale data è successiva a quella di raggiungimento del predetto limite di età.»

7.10

Bucalo

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Al fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa e organizzativa delle istituzioni scolastiche, le disposizioni in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento del limite ordinamentale di età, di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, per i dirigenti scolastici, a decorrere dalla data di compimento del terzo anno dal conferimento dell'incarico dirigenziale, se tale data è successiva a quella di raggiungimento del predetto limite di età.»

7.11

Russo, Bucalo, Pogliese

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis*. Al fine di garantire la mobilità orizzontale dei funzionati nella pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è consentita anche ai funzionari ed elevate qualificazioni del comparto istruzione e ricerca la mobilità intercompartimentale, previo nulla osta delle amministrazioni interessate, in deroga alle limitazioni imposte dall'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7.12

Sbrollini

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per le finalità e con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.».

7.13

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali, che le assegnano alle istituzioni scolastiche sulla base di progetti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. Il decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri di assegnazione e di monitoraggio, dando priorità alle istituzioni scolastiche con maggiori tassi di dispersione scolastica e una maggiore incidenza di alunni in condizioni di svantaggio socioeconomico, sulla base dei dati disponibili presso il Ministero e le istituzioni scolastiche. I progetti comprendono, con contenuti adeguati all'età degli alunni e degli studenti, attività sul rispetto della persona, sulle pari opportunità, sul consenso e sull'integrità fisica, sulla prevenzione della violenza contro le donne e delle discriminazioni. I progetti possono comprendere percorsi di formazione del personale scolastico e incontri gratuiti, ad adesione volontaria, rivolti ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Per le attività che riguardano esperienze di violenza e le loro conseguenze sono utilizzate metodologie idonee a evitare l'esposizione pubblica delle vicende personali degli alunni e degli studenti, con il concorso di professionisti con documentata esperienza nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, iscritti ai rispettivi albi ove previsti, e dei centri antiviolenza. Gli oneri relativi ai progetti, comprese le collaborazioni professionali, sono sostenuti entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna istituzione scolastica».

7.14

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tra gli Uffici scolastici regionali» *inserire le seguenti:* «, per la realizzazione di percorsi progettati nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176».

7.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di rafforzare gli interventi educativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, discriminazione, incitamento all'odio e violenza, anche attraverso gli strumenti digitali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'educazione al rispetto e il contrasto dei discorsi d'odio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse

sono destinate alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione di percorsi educativi e laboratoriali, attività di formazione del personale, iniziative di educazione ai media e alla cittadinanza digitale, anche in collaborazione con le università, gli enti del Terzo settore e le istituzioni culturali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto delle risorse e le modalità di attuazione degli interventi, assicurando il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione delle attività. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.16

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*). All'articolo 2, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, al primo periodo, sono soppresse le parole "per un triennio".

7.17

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*».*

7.18

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3-*ter*. Le competenze di cui al comma 3-*bis* coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i curricula delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

3-*quater*. I contenuti e le modalità tematiche di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale e del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

3-*quinquies*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con appositi provvedimenti, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inserisce nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, i contenuti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, determinandone le modalità tematiche.

3-*sexies*. Ai fini di cui al comma 3-*quinquies*, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone le Linee guida comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli di istruzione. L'elaborazione delle Linee guida avviene mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, ai soggetti e alle associazioni attivi nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da

sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali.

3-*septies*. Le Linee guida di cui al comma 3-*quinquies* stabiliscono, altresì, le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

3-*octies*. Nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Esso è volto allo sviluppo delle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi del presente articolo.

3-*novies*. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai princìpi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Il piano può altresì prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3-*decies*. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede, altresì, momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

3-*undecies*. Il collegio dei docenti nomina, tra i docenti medesimi, un referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, con il compito di promuovere azioni e iniziative nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

3-*duodecies*. La valutazione della qualità del piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

3-*terdecies*. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi del presente articolo.

3-*quaterdecies*. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi del presente articolo attraverso apposite comunicazioni e mediante la loro pubblicazione nei propri siti internet, in attuazione del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

3-*quinquiesdecies*. A partire dal triennio 2023-2025, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-*sexiesdecies*. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-*septiesdecies*. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze di cui ai commi

3-*bis* e 3-*ter* sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità del presente articolo.

7.19

D'Elia, Rando, Crisanti, Verducci

Al comma 4, dopo le parole: «Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028» *inserire le seguenti:* «, nonché alla realizzazione di attività preparatorie e laboratoriali aperte alle istituzioni scolastiche prive di dotazioni scientifiche adeguate».

7.20

Alfieri, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 4, dopo le parole: «in Italia nel 2028» *inserire le seguenti:* «, nonché di promuovere la partecipazione delle studentesse alle discipline scientifiche».

.

7.21

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Le procedure assicurano adeguate misure organizzative e di accessibilità per i candidati con disabilità».

7.23

Paganella, Romeo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ovvero, in via sostitutiva, il Ministero dell'istruzione e del merito esercitano le azioni volte al risarcimento dei danni arrecati ai beni di proprietà delle medesime istituzioni.

4-*ter*. Se il danno riguarda beni di proprietà degli enti locali destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al comma 4-*bis*, l'istituzione scolastica interessata ovvero il Ministero dell'istruzione e del merito possono esercitare in via sostitutiva, in caso di inerzia dell'ente locale proprietario, le azioni volte al risarcimento dei danni.»

7.24

Sbrollini

Sopprimere il comma 5.

7.25

Sbrollini

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.26

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.27

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «legge 3 maggio 1999, n.

124, nonché» sono inserite le seguenti: «coloro che sono in possesso di un titolo conseguito all'estero e»;»

7.28

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) all'art. 2-*bis*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Al fine di garantire l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento previsti dal presente decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2027 le università statali e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica destinano specifiche risorse al finanziamento dei predetti percorsi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti, sulla base del fabbisogno regionale di docenti abilitati, le risorse necessarie e i criteri per la loro ripartizione tra le università e le istituzioni interessate."».

«b-*ter*) all'articolo 13, comma 5, ultimo periodo, le parole: "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse».

«b-*quater*) all'articolo 18-*bis*, comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2028"».

7.29

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Al fine di garantire l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento previsti dal presente decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2027 le università statali e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica destinano specifiche risorse al finanziamento dei predetti percorsi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti, sulla base del fabbisogno regionale di docenti abilitati, le risorse necessarie e i criteri per la loro ripartizione tra le università e le istituzioni interessate."».

7.30

Rojc, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 18-*bis*, comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2028"».

7.31

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, aggiungere infine, la seguente lettera:

b-*bis*) «Le disposizioni previste al presente comma sono applicate salvaguardando il valore dei percorsi di formazione già conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

7.32

Verducci, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di favorire l'effettivo accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento, il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove misure per contenere i costi di iscrizione e frequenza a carico dei partecipanti.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti criteri uniformi per la determinazione dei costi dei percorsi,

nonché modalità di accesso a misure di sostegno economico.

5-*quater*. Nell'organizzazione dei percorsi sono promosse modalità di frequenza compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto dei requisiti formativi e qualitativi previsti dalla normativa vigente.

7.33

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che organizzano percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento assicurano, prima dell'apertura delle iscrizioni, la pubblicazione del calendario indicativo delle attività formative, delle modalità di frequenza, dei criteri di riconoscimento dei crediti formativi e delle condizioni previste per il recupero delle attività non frequentate per documentati motivi di salute, maternità, paternità o assistenza familiare. Le eventuali modifiche organizzative sono comunicate tempestivamente agli iscritti, nel rispetto degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente».

7.34

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che attivano i percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento rendono pubblici, prima dell'apertura delle iscrizioni, l'importo complessivo dei contributi richiesti ai partecipanti, le eventuali ulteriori spese obbligatorie, le modalità di pagamento e i criteri applicati per il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti».

7.35

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nell'ambito dei percorsi di formazione iniziale e continua del personale docente, le attività formative documentate e coerenti con il profilo professionale, svolte durante periodi di servizio con contratto a tempo determinato, sono valutate secondo criteri uniformi e trasparenti ai fini degli eventuali riconoscimenti previsti dalla normativa vigente, senza discriminazioni fondate sulla tipologia del rapporto di lavoro».

7.36

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nell'attuazione delle disposizioni in materia di formazione iniziale e abilitazione del personale docente è assicurata, nel rispetto dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente, la valutazione dei crediti universitari e accademici già acquisiti in percorsi riconosciuti, al fine di evitare la ripetizione di attività formative aventi obiettivi e contenuti equivalenti».

7.37

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nell'organizzazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica assicurano ai corsisti con disabilità l'accessibilità delle attività formative e dei tirocini diretti e indiretti, mediante l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a garantire pari opportunità di partecipazione e di conseguimento dell'abilitazione. Le convenzioni stipulate con le istituzioni scolastiche sedi di tirocinio prevedono modalità di collaborazione finalizzate all'individuazione delle misure organizzative e didattiche necessarie, nel rispetto degli obiettivi formativi e dei requisiti

professionali previsti dai percorsi. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

7.38

Nicita, Crisanti, D'Elia, Malpezzi, Rando, Verducci

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di promuovere la qualità e l'omogeneità dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti sul territorio nazionale, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in raccordo con le istituzioni e gli organismi competenti, può concorrere alla definizione di criteri scientifici e metodologici per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei percorsi, tenendo conto dei bisogni delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle rispettive competenze e dell'autonomia delle istituzioni interessate».

7.39

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nell'ambito delle attività di formazione e accompagnamento professionale dei docenti neoassunti, le istituzioni scolastiche promuovono, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, occasioni strutturate di confronto tra il docente in periodo di formazione e prova e il docente tutor, con particolare riferimento alla progettazione didattica, alla gestione inclusiva della classe e alla valutazione degli apprendimenti. Le attività sono organizzate valorizzando le competenze professionali dei docenti coinvolti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.40

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica annualmente, in forma aggregata e distinta per regione e classe di concorso, i dati relativi al fabbisogno previsto di personale docente abilitato, ai fini della programmazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, avvalendosi delle informazioni già disponibili a legislazione vigente».

7.41

Mancini, Bucalo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 dopo il comma 2 ter aggiungere il seguente:

"2-*quater*. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2026 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2026, comunque non oltre il 10 dicembre 2026, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2026, e comunque non oltre il 10 dicembre 2026, sono destinatari di nomina giuridica con decorrenza 1° settembre 2026 ed economica dalla data dell'effettiva presa di servizio. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."."

7.42

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, al comma 2-*ter* aggiungere,

in fine, il seguente periodo: "I vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che, nell'anno scolastico 2026/2027, abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, o dell'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e conseguano l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale del periodo annuale di prova in servizio cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017."

7.43

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «per un triennio» sono soppresse.»

7.44

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si applica anche all'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.»

7.45

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono prorogate fino all'anno scolastico 2029/2030 e sono estese ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per posto comune.»

7.46

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno scolastico 2027/2028 sono riaperti i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza in servizio. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale e professionale, nonché alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, i docenti assunti entro il 31 dicembre 2026, anche con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, nel rispetto dei requisiti previsti per ciascuna procedura. Per il triennio 2026/2028, la quota dei posti vacanti destinata ai trasferimenti è stabilita nella misura del 100 per cento, in ciascuna regione.»

7.47

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Entro il 30 giugno 2027, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca, provvede alla ricognizione delle corrispondenze tra le classi di concorso degli insegnanti tecnico-pratici, i titoli universitari e i diplomi rilasciati dagli ITS Academy, al fine di predisporre l'aggiornamento della disciplina dei titoli di accesso alle relative procedure di reclutamento. La ricognizione tiene conto delle specificità tecnico-professionali dei diversi insegnamenti e dei percorsi formativi effettivamente disponibili».

7.48

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la qualità delle attività di tirocinio nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028 il contingente dei docenti utilizzabili presso le università per lo svolgimento delle funzioni di tutor organizzatore e tutor coordinatore è incrementato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al contingente autorizzato per l'anno accademico 2025/2026, nel rispetto dei criteri di proporzionalità rispetto al numero degli studenti iscritti e delle esigenze formative dei corsi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di ripartizione del contingente aggiuntivo tra gli atenei. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, quantificati nel limite massimo di 10 milioni di euro dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.49

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Per il personale della scuola di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in servizio all'estero, i periodi di sospensione delle attività didattiche stabiliti dai calendari scolastici delle istituzioni scolastiche italiane all'estero non sono computati ai fini del limite massimo di sessanta giorni di cui al comma 1, ferma restando la disciplina degli obblighi di servizio e delle autorizzazioni previste dall'ordinamento».

7.50

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di promuovere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la formazione del personale ATA, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse sono destinate al finanziamento di percorsi di aggiornamento e qualificazione professionale, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle procedure amministrative, alla sicurezza, all'accessibilità dei servizi scolastici e al supporto organizzativo dei processi di inclusione. Le modalità di utilizzo delle risorse sono definite nell'ambito delle competenze attribuite alla contrattazione collettiva, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.51

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c)*, sostituire il segno di interpunzione* «;» *con il seguente* «.»;

b) sopprimere la lettera d);

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 945.070 euro per l'anno 2027, 2.362.674 euro per l'anno 2028 e 1.417.604 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.52

Pirovano

Al comma 6, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e le parole: "per gli anni dal 2022 al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2022 al 2029"*».*

7.53

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 7, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti*: «mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.54

Germanà

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il supporto all'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali, anche previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto anche conto delle nuove competenze attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, all'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole "per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026" sono aggiunte le seguenti "e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029";

b) al comma 6, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono aggiunte le seguenti "e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029".

7-*ter*. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

7.55

Basso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 8, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,».

.

7.56

Manca, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 8, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire la continuità del supporto alle istituzioni scolastiche nei processi di innovazione didattica e digitale,».

7.57

Verducci, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando

Al comma 8, premettere le seguenti parole: «al fine di assicurare anche attività di accompagnamento alle scuole, documentazione delle esperienze e condivisione degli strumenti utilizzati,».

7.58

Camusso, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Scuola di alta formazione

dell'istruzione, sono stabiliti criteri comuni per il monitoraggio e la valutazione delle attività delle équipe formative territoriali e del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. I criteri riguardano, in particolare:

a) la corrispondenza delle attività con le esigenze delle istituzioni scolastiche;

b) il numero e la tipologia delle scuole accompagnate;

c) la raccolta e la condivisione degli strumenti e delle esperienze;

d) gli effetti sulle competenze del personale scolastico e sulla capacità delle scuole di progettare, realizzare e verificare gli interventi;

e) la continuità dell'accompagnamento anche dopo la conclusione dei singoli progetti».

7.59

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 9, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.60

Giorgis, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, il Ministero dell'istruzione e del merito presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9. La relazione indica:

a) il numero dei posti autorizzati e utilizzati per le assunzioni nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

b) il numero dei posti vacanti rimasti privi di copertura;

c) il numero delle graduatorie utilizzate e dei candidati nominati;

d) l'andamento degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

e) il ricorso agli incarichi temporanei e alle mansioni superiori.»

7.61

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Entro il 30 giugno 2027, il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, provvede alla ricognizione dei titoli di accesso all'insegnamento per le classi di concorso degli insegnanti tecnico-pratici e definisce, nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, un quadro organico dei requisiti richiesti successivamente alla scadenza del regime transitorio. La ricognizione individua altresì le modalità di valorizzazione dei titoli e delle competenze professionali già acquisiti, nel rispetto dei principi di trasparenza, certezza del diritto e parità di trattamento».

7.62

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di garantire la continuità dei servizi di connettività e degli altri servizi digitali attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti relativi ai predetti servizi, in corso o in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure di affidamento dei nuovi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di ricognizione dei contratti e dei servizi interessati, nonché le modalità di autorizzazione della proroga e di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori.»

7.63

Lorenzin, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 10, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» *inserire le seguenti:* «e di valorizzare la professionalità del personale già in servizio nelle istituzioni scolastiche,».

7.64

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: «Le misure di supporto amministrativo sono assegnate prioritariamente alle istituzioni scolastiche caratterizzate da maggiore complessità organizzativa».

7.65

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 11, aggiungere infine, il seguente periodo: «Le operazioni di scorrimento sono pubblicate con indicazione dei posti disponibili e dei criteri applicati».

7.66

Pirovano

Al comma 12, sostituire le parole: «nella quale sono ancora presenti candidati graduati» *con le seguenti:* «nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati».

7.67

Bucalo, Russo

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-*bis*. Esaurite le graduatorie di cui ai commi 10, 11 e 12, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è autorizzato a bandire nuovi concorsi su base regionale e con valenza triennale, tenendo conto dei posti che saranno necessari per l'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, cui conferire l'incarico di DSGA, nel triennio considerato con una maggiorazione del 30 per cento. Nel definire i posti necessari il Ministero dell'istruzione e del merito terrà conto dell'organico dei DSGA, già stabilito con il decreto interministeriale del 25 giugno 2026 n. 118, e delle cessazioni dal servizio».

7.68

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* A integrazione di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, al fine di garantire il pieno utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è riconosciuta ai candidati risultati idonei la possibilità di aderire, su base volontaria, a procedure di mobilità interregionale per la copertura dei posti vacanti nelle Regioni in cui permangono carenze di organico, tramite una graduatoria nazionale di mobilità alimentata dalle manifestazioni di interesse presentate presso l'Ufficio scolastico regionale di appartenenza».

7.69

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. A integrazione di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, al fine di garantire il pieno utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è riconosciuta ai candidati risultati idonei la possibilità di aderire, su base volontaria, a procedure di mobilità interregionale per la copertura dei posti vacanti nelle regioni in cui permangono carenze di organico, tramite una graduatoria nazionale di mobilità alimentata dalle manifestazioni di interesse presentate presso

l'Ufficio scolastico regionale di appartenenza.»

7.70

Zambito, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica il quadro dei posti vacanti e disponibili nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, suddiviso per regione. Le assunzioni sono effettuate, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, mediante lo scorrimento delle graduatorie di cui ai commi 10, 11 e 12 fino al loro esaurimento, secondo l'ordine e i criteri stabiliti dai medesimi commi. Le operazioni di nomina si concludono entro il 31 agosto di ciascun anno.»

7.71

Bucalo, Calandrini, Pogliese, Russo, Sallemi

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-*bis*. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

«Art. 399-*bis*.

(Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono

disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari»."

7.72

Occhiuto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"11-*quinquies*. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-*septies*. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo e delle procedure del concorso ordinario di cui al comma 11-*septies*.1. che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento, per la regione individuata e a seguito della prova preselettiva, della prova scritta o della prova orale del predetto concorso.";

b) il comma 11-*sexies* è sostituito dal seguente:

"11-*sexies*. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*quinquies*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede e integra le modalità di accesso e svolgimento: per i soggetti di cui al comma 11-*quinquies*, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-*quinquies*, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10; per i soggetti partecipanti al concorso di cui al comma 11-*septies*.1., rientranti nelle circostanze di cui al comma 11-*quinquies*, lettera c), su base volontaria.";

c) al comma 11-*septies* dopo le parole "13 ottobre 2022, n. 194," sono aggiunte le seguenti: "fino al suo esaurimento";

d) al comma 11-*septies*.1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito del 18 dicembre 2023, n. 2788, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente

iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14."».

7.73

Bucalo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente: "2-*quater*. In deroga al termine previsto dal comma 1, per l'anno scolastico 2026/2027 le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2026, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2026 e in ogni caso non oltre il 10 dicembre 2026 dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2026 e in ogni caso non oltre il 10 dicembre 2026, sui posti a tal fine accantonati nell'ambito del contingente assunzionali per l'anno scolastico 2026/2027 sono destinatari di nomina giuridica con decorrenza 1° settembre 2026 ed economica dalla data dell'effettiva presa di servizio".".

7.74

Paganella, Romeo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. In deroga al termine previsto dal comma 1, per l'anno scolastico 2026/2027 le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2026, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2026 e in ogni caso non oltre il 10 dicembre 2026 dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2026 e in ogni caso non oltre il 10 dicembre 2026, sui posti a tal fine accantonati nell'ambito del contingente assunzionali per l'anno scolastico 2026/2027 sono destinatari di nomina giuridica con decorrenza 1° settembre 2026 ed economica dalla data dell'effettiva presa di servizio".».

7.75

Paganella, Romeo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 2-*ter* sono prorogate per l'anno scolastico 2026/2027. I vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che, nell'anno scolastico 2026/2027, hanno stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, o dell'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della citata abilitazione, che rappresenta il termine iniziale del periodo annuale di prova in servizio al quale i vincitori medesimi sono sottoposti nell'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2017.".»

7.76

Bucalo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.

255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 2-*ter* sono prorogate per l'anno scolastico 2026/2027. I vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che, nell'anno scolastico 2026/2027, hanno stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, o dell'articolo 18-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della citata abilitazione, che rappresenta il termine iniziale del periodo annuale di prova in servizio al quale i vincitori medesimi sono sottoposti nell'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2017.»

7.77

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-*bis*. All'articolo 2, comma 4, ultimo periodo del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole "entro il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2026" e le parole "anno scolastico 2025/2026" sono sostituite dalle parole "anno scolastico 2026/27".

.

7.78

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2027.

13-*ter*. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2027»;

b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027».

13-*quater*. Nelle more della conclusione del concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 entro i termini di cui al comma 13-*bis* del presente articolo, al fine di garantire il potenziamento e l'implementazione dei processi di formazione, vigilanza e supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al precedente periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, individuati ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto il predetto incarico per almeno un triennio entro la data di entrata in vigore del presente comma, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definite le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli e in una prova orale esperienziale superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o

superiore a 6/10 o equivalente. Alla procedura si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il bando della procedura determina l'ammontare del contributo a carico dei partecipanti alla procedura, in misura tale da assicurarne l'integrale copertura. Fatti salvi i posti assegnati ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione del merito è autorizzato ad assumere, annualmente, a decorrere dall'anno 2027, i vincitori e gli idonei della procedura di cui al presente comma nei limiti e nell'ambito della dotazione organica e delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente, fino a esaurimento della graduatoria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in ogni caso, in coda ai vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

7.79

Paganella, Romeo

All'articolo 7, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027". Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, i riferimenti temporali previsti dal decreto di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, sono aggiornati all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028 la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue anche con il superamento dei percorsi di formazione riservati a coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma.

13-*quater*. Con il regolamento di cui al comma 13-*ter*, secondo periodo, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del comma 13-*ter* e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi. I percorsi di cui al comma 13-*ter* possono essere svolti, a esclusione delle attività di laboratorio, con modalità telematiche. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono svolti con il servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti. L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa può attivare i percorsi di cui al comma 13-*ter* in convenzione con le Università. Agli adempimenti connessi all'adeguamento del regolamento di cui comma 13-*ter*, secondo periodo, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

13-*quinquies*. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al comma 13-*ter*. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il regolamento di cui al comma 13-*ter*, secondo periodo".

7.80

Bucalo

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027". Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, i riferimenti

temporali previsti dal decreto di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, sono aggiornati all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter*.A decorrere dall'anno accademico 2027/2028 la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue anche con il superamento dei percorsi di formazione riservati a coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma.

13-*quater*. Con il regolamento di cui al comma 13-*ter*, secondo periodo, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del comma 13-*ter* e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi. I percorsi di cui al comma 13-*ter* possono essere svolti, a esclusione delle attività di laboratorio, con modalità telematiche. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono svolti con il servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti. L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa può attivare i percorsi di cui al comma 13-*ter* in convenzione con le Università. Agli adempimenti connessi all'adeguamento del regolamento di cui comma 13-*ter*, secondo periodo, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

13-*quinquies*. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al comma 13-*ter*. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il regolamento di cui al comma 13-*ter*, secondo periodo".

7.81

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186 sostituire ovunque ricorrano le parole «del 70 per cento» con le seguenti: «dell'80 per cento dal 1° settembre 2027, del 90 per cento dal 1° settembre 2028 e del 95 percento dal 1° settembre 2029»;

13-*ter*. All'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026 e 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029».».

7.82

Sbrollini

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186 le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80 per cento dal 1° settembre 2027, del 90 per cento dal 1° settembre 2028 e del 95 percento dal 1° settembre 2029»

13-*ter*. All'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « Per l'anno scolastico 2025/2026 e 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 »"

7.83

Paganella

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n.159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole "per l'anno scolastico2025/2026 e 2026/2027" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029".»

7.84

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Nella revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della Scuola, è assicurata, presso ciascuna istituzione scolastica autonoma, la presenza di almeno due unità di personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, al fine di garantire un'adeguata gestione amministrativo-contabile nonché il regolare funzionamento delle attività istituzionali». Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle nuove unità di personale tra le istituzioni scolastiche e le modalità di attuazione graduale di cui al presente comma

13-*ter*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 13-*bis*, valutato in 125 milioni di euro per l'anno 2027, 250 milioni di euro per l'anno 2028 e 380 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.85

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, è assicurata, in ogni istituzione scolastica autonoma, la presenza di almeno due unità di personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, al fine di garantire un'adeguata gestione amministrativo-contabile e il regolare funzionamento delle attività istituzionali.». Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle nuove unità di personale tra le istituzioni scolastiche e le modalità di attuazione graduale di cui al presente comma.»

7.86

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, assicurare il supporto amministrativo, tecnico e ausiliario alle attività didattiche e ridurre il ricorso a incarichi temporanei e prestazioni aggiuntive, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 31 marzo di ciascun anno, effettua una ricognizione dei posti vacanti e disponibili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, distinta per profilo professionale e regione.

13-*ter*. Sulla base della ricognizione di cui al comma 13-*bis*, il Ministero dell'istruzione e del

merito predispone un piano assunzionale degli organici ATA, tenendo conto del numero degli alunni e del numero dei plessi.

7.87

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «del docente di ruolo», sono aggiunte le seguenti: «, al personale ATA di ruolo»;

- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale ATA di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123».

13-*ter*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 13-*bis*, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.88

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «del docente di ruolo», sono inserite le seguenti: «, al personale ATA di ruolo»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale ATA di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123.»

7.89

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Al fine di semplificare gli adempimenti contabili e fiscali periodici delle pubbliche amministrazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, quale investimento una tantum, e di 0,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, per lo sviluppo, sui sistemi informativi contabili in uso presso le amministrazioni interessate, di funzioni automatiche di supporto alla predisposizione dei rendiconti e dei piani finanziari periodici previsti dalla normativa vigente.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.90

Minasi

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Al fine di valorizzare le competenze professionali maturate dal personale assunto dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 50-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il Ministero è autorizzato a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con il medesimo personale, fermo restando il limite di durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, di servizio, e nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.91

Bucalo

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante disposizioni in materia di accreditamento degli ITS Academy, al comma 6, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, a decorrere dall'anno formativo 2027/2028,".

13-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 230-bis *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" *sono sostituite dalle seguenti:* "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027";

b) al terzo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" *sono sostituite dalle seguenti:* "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027".».

7.92

Paganella, Romeo

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante disposizioni in materia di accreditamento degli ITS Academy, al comma 6, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, a decorrere dall'anno formativo 2027/2028,".

13-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 230-bis *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole*: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" *sono sostituite dalle seguenti*: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027";

b) *al terzo periodo, le parole*: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" *sono sostituite dalle seguenti*: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027".».

7.93

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 329, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è istituita in tutte le istituzioni scolastiche a partire dall'anno scolastico 2026/2027 la figura del collaboratore del dirigente scolastico con funzioni vicarie individuata tra i collaboratori del dirigente scolastico nominati ai sensi del articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che abbiano completato il triennio del primo ciclo della formazione volontaria incentivata. La funzione vicaria è ammessa per tutte le funzioni delegabili.»

7.94

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Le indennità, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, spettanti al personale Funzionario dell'Area delle Elevate Qualificazioni (EQ) con incarico di Direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono assoggettate al medesimo regime di imposta sostitutiva previsto per il salario accessorio del pubblico impiego dalle disposizioni vigenti in materia di detassazione del trattamento accessorio. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.95

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. L'indennità di parte variabile spettante al personale Funzionario EQ con incarico di DSGA, a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) di cui all'articolo 88, CCNL 2006/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2027 viene erogata direttamente nel cedolino stipendiale, con cadenza mensile, previa tempestiva certificazione, tramite piattaforma SIDI, del regolare svolgimento dell'incarico e della disponibilità delle risorse nel FMOF. Il Ministero dell'Istruzione e del merito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni operative necessarie, nonché l'attivazione su piattaforma SIDI delle funzioni automatiche di certificazione. Dall'attuazione della norma di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.96

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. L'indennità di parte variabile spettante al personale Funzionario EQ con incarico di DSGA, già a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF) di cui all'articolo 88, CCNL 2006/2007, continua ad essere finanziata con le medesime risorse. A decorrere dal 1° gennaio 2027, tale indennità è erogata direttamente nel cedolino stipendiale, con cadenza mensile, previa tempestiva certificazione, tramite piattaforma SIDI, del regolare svolgimento dell'incarico e della disponibilità delle risorse nel FMOF. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito emana, entro sessanta giorni, le disposizioni operative necessarie, nonché l'attivazione su piattaforma SIDI delle funzioni automatiche di certificazione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

7.97

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità compartimentale e intercompartimentale al personale assunto nel profilo Funzionario con incarico di elevata qualificazione».

7.98

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità compartimentale ed intercompartimentale al personale assunto nel profilo Funzionario con incarico di elevata qualificazione.»

7.99

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Al personale Funzionario dell'Area delle Elevate Qualificazioni (EQ) con incarico di Direttore dei Servizi generali e amministrativi (DSGA) è riconosciuto, in via sperimentale, il "buono pasto" per le giornate di effettivo servizio, secondo i criteri e nei limiti previsti per le altre categorie di personale del pubblico impiego. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione e l'eventuale estensione al restante personale ATA, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

13-*ter*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 13-*bis*, valutato in 6,8 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Al personale Funzionario dell'Area delle Elevate Qualificazioni (EQ) con incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è riconosciuto, in via sperimentale, il buono pasto per le giornate di effettivo servizio, secondo i criteri e nei limiti previsti per le altre categorie di personale del pubblico impiego. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione e l'eventuale estensione al restante personale ATA, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»

7.101

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al fine di riconoscere, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativa al triennio 2025-2027, il buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la cui prestazione lavorativa giornaliera nelle istituzioni scolastiche statali ecceda le sei ore.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*bis*, compresi entro un limite pari a 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.102

Paganella, Romeo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, all'esito delle operazioni di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, gli incarichi di reggenza delle istituzioni scolastiche possono essere conferiti sulle sedi disponibili al personale docente inserito nelle graduatorie di cui al comma 11-*septies* dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nei limiti del contingente annuale assunzionale dei dirigenti scolastici. Al personale docente al quale è assegnata la reggenza è riconosciuto un compenso, da definire in sede di contrattazione collettiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

7.103

Bucalo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, all'esito delle operazioni di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, gli incarichi di reggenza delle istituzioni scolastiche possono essere conferiti sulle sedi disponibili al personale docente inserito nelle graduatorie di cui al comma 11-*septies* dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nei limiti del contingente annuale assunzionale dei dirigenti scolastici. Al personale docente al quale è assegnata la reggenza è riconosciuto un compenso, da definire in sede di contrattazione collettiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.104

Paganella, Romeo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Ai commissari straordinari dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile, delle scuole con particolari finalità e degli enti già sede di scuole con particolari finalità, nonché degli istituti a carattere atipico, nominati, sulla base della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, è riconosciuto un compenso nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143. Il predetto compenso è determinato nel decreto di nomina di cui al primo periodo. L'onere derivante dall'attuazione del primo periodo è posto a carico del bilancio degli enti oggetto di commissariamento di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

7.105

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. Al fine di assicurare la continuità del servizio delle scuole dell'infanzia paritarie, in considerazione delle persistenti difficoltà nel reperimento di personale docente in possesso del prescritto titolo di abilitazione, all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028".

13-*ter*. In deroga all'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il personale che, in virtù degli incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, abbia maturato, entro il termine dell'anno scolastico 2027/2028, almeno 36 mesi di esercizio dell'attività professionale, anche non continuativi, presso scuole dell'infanzia paritarie o servizi educativi per l'infanzia ad esse aggregati, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia paritaria, senza pregiudizio per il mantenimento della parità scolastica. Il servizio prestato ai sensi del presente comma non è valido ai fini delle graduatorie delle scuole statali.

13-*quater*. Dall'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

7.106

Crisanti, D'Elia, Malpezzi, Rando, Verducci

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al fine di assicurare una distribuzione più equa delle risorse destinate al funzionamento delle istituzioni scolastiche, i criteri di riparto dei finanziamenti statali tengono conto, oltre che del numero degli alunni iscritti, anche:

a) della popolazione scolastica complessiva del territorio di riferimento;

b) della presenza di alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali o con cittadinanza non italiana;

c) degli indicatori di fragilità sociale, economica, educativa e territoriale;

d) dei livelli di dispersione scolastica e dei divari negli apprendimenti;

e) della presenza di territori montani, insulari, periferici o caratterizzati da spopolamento;

f) della distribuzione dei plessi, dei punti di erogazione del servizio e dei costi organizzativi connessi alla loro gestione.»

7.107

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Al fine di potenziare la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, la dotazione organica del personale assistente tecnico per i laboratori di "Informatica" (codice di profilo T72), di cui all'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, di un numero di posti tale da assicurare la presenza di almeno un assistente tecnico informatico per ciascuna istituzione scolastica autonoma del primo ciclo. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. È fatto divieto di procedere a compensazioni o rimodulazioni della dotazione organica tra i diversi gradi di istruzione in relazione ai posti istituiti ai sensi del presente comma. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ovvero mediante utilizzo di quota parte del Fondo per il miglioramento e l'innovazione dell'offerta formativa.»

7.108

Gaudiano, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Al fine di potenziare la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, la dotazione organica del personale assistente tecnico per i laboratori di "Informatica" (codice di profilo T72), di cui all'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, di un numero di posti tale da assicurare la presenza di almeno un assistente tecnico informatico per ciascuna istituzione scolastica autonoma del primo ciclo. È fatto divieto di procedere a compensazioni o rimodulazioni della dotazione organica tra i diversi gradi di istruzione in relazione ai posti istituiti ai sensi del presente comma. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ovvero mediante utilizzo di quota parte del Fondo per il miglioramento e l'innovazione dell'offerta formativa».

7.109

Paganella, Romeo

All'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1" sono inserite le seguenti: ", e con riferimento al Comparto istruzione e ricerca, sezione scuola, al solo dato associativo"»

7.110

Bucalo, Russo, Pogliese

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «*13-*bis*. All'articolo 43, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1" sono inserite le seguenti*:* ", e con riferimento al Comparto istruzione e ricerca, sezione scuola, al solo dato associativo"»

7.111

Occhiuto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1" sono inserite le seguenti*:* ", e con riferimento al Comparto istruzione e ricerca, sezione scuola, al solo dato associativo"»

7.112

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le misure di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto delle prerogative della contrattazione collettiva e previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Ministro dell'istruzione e del merito riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sulle risorse stanziate e sulle risorse effettivamente utilizzate, distinguendo gli stanziamenti aggiuntivi dalle mere riallocazioni di fondi già destinati al sistema nazionale di istruzione.»

7.113

Paganella, Romeo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. 1. Al fine di elevare i contenuti professionali delle attività infermieristiche svolte nell'ambito delle istituzioni educative statali, in linea con i percorsi formativi e professionali richiesti per l'accesso alla professione infermieristica, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto istruzione e ricerca valuta l'aggiornamento della classificazione professionale prevista per il profilo di infermiere, mediante l'individuazione del medesimo profilo nell'ambito dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. Il contratto collettivo nazionale di cui al primo periodo può altresì disciplinare una procedura semplificata per l'accesso dall'area degli assistenti con profilo di infermiere all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con profilo di infermiere, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente esercitate per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in deroga agli ordinari requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Il personale infermieristico non può in ogni caso essere destinatario di incarico di elevata qualificazione di cui all'articolo 55 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto istruzione e ricerca - Periodo 2019-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 32 dell'8 febbraio 2024. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»

7.114

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Al fine di elevare i contenuti professionali delle attività infermieristiche svolte nell'ambito delle istituzioni educative statali, in linea con i percorsi formativi e professionali richiesti per l'accesso alla professione infermieristica, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca valuta l'aggiornamento della classificazione professionale prevista per il profilo di infermiere. In tale sede, può altresì disciplinare una procedura semplificata per l'accesso, dall'area degli assistenti con profilo di infermiere, all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente esercitate per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in deroga agli ordinari requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. All'attuazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse

destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

7.115

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-*bis*. All'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole "delle accademie," inserire le seguenti: "dei ricercatori tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca,".».

7.116

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente

Art7bis

(Costi percorsi universitari e accademici formazione iniziale)

1. Al fine di riconoscere al maggior numero di soggetti l'esonero, totale o parziale, dai costi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali, di cui all'articolo 12 del DPCM 4 agosto 2023, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.
2. All'articolo 2-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014."

3. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

7.0.1

Paganella, Romeo, Minasi

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Misure urgenti in materia di reclutamento)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

«Art. 399-*bis* (Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo

nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro 90 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari»."

7.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni transitorie per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti vincitori delle procedure concorsuali PNRR nell'anno scolastico 2026/2027)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato e del periodo annuale di formazione e prova, limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che abbiano assunto servizio con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo in quanto privi dell'abilitazione all'insegnamento e che conseguano la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento dell'abilitazione.
2. La data di conseguimento dell'abilitazione costituisce il termine iniziale del periodo annuale di

formazione e prova, che i docenti di cui al comma 1 possono svolgere nell'anno scolastico 2026/2027, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio previsti per il periodo annuale di formazione e prova, i giorni di servizio e di attività didattica richiesti sono riparametrati proporzionalmente alla durata del servizio prestato dalla data di conseguimento dell'abilitazione fino al termine dell'anno scolastico, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente per i docenti assunti in corso d'anno.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.3

Minasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni transitorie concernenti le graduatorie del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici bandito con decreto dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023)

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa delle istituzioni scolastiche, assicurare la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico e valorizzare l'esperienza professionale maturata nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, esclusivamente con riferimento alla procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata al reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, bandita con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, nonché alle corrispondenti disposizioni del relativo bando, ai fini dell'accertamento del requisito di almeno cinque anni di servizio sono computabili anche i servizi di insegnamento effettivamente prestati presso le istituzioni scolastiche paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti per l'ammissione alla procedura.

2. I candidati che, per effetto di quanto previsto dal comma 1, risultano in possesso del requisito di partecipazione, hanno superato le prove della procedura concorsuale di cui al medesimo comma, all'esito delle quali è stato accertato il possesso delle competenze professionali, delle conoscenze e delle capacità operative richieste per lo svolgimento delle funzioni proprie del profilo dirigenziale, e che siano stati esclusi dalle graduatorie di merito regionali esclusivamente per il mancato riconoscimento, ai fini del requisito di partecipazione, del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie, conservano la validità degli esiti concorsuali conseguiti e sono inseriti ovvero mantenuti nelle medesime graduatorie di merito regionali secondo il punteggio complessivo conseguito e la posizione spettante. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di pendenza o definizione di giudizi relativi al mancato riconoscimento del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli Uffici scolastici regionali competenti provvedono, ove necessario, alla rettifica, integrazione, inserimento o mantenimento nelle graduatorie di merito regionali dei candidati di cui al comma 2. L'inserimento o il mantenimento nelle graduatorie di merito regionali ai sensi del presente articolo costituisce effetto diretto della presente legge e non pregiudica i diritti dei candidati già assunti né gli effetti delle assunzioni già disposte alla data della sua entrata in vigore.

4. I candidati di cui al comma 2 sono assunti nei limiti dei posti annualmente vacanti e disponibili, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito nella quale risultano collocati a seguito dell'inserimento, del mantenimento o della rettifica di cui al comma 3. Qualora i medesimi candidati

siano stati esclusi dalla graduatoria esclusivamente per il mancato riconoscimento, ai fini del requisito di partecipazione, del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie, l'assunzione è disposta secondo la posizione dagli stessi occupata nella graduatoria di merito alla data della sua pubblicazione ovvero secondo le eventuali rettifiche pubblicate dal competente Ufficio scolastico regionale anteriormente all'esclusione. L'assunzione produce effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva immissione in ruolo.

5. Dall'inserimento, dal mantenimento o dalla rettifica in graduatoria ai sensi del presente articolo non derivano automatismi di ricostruzione di carriera, retrodatazioni giuridiche o economiche, né pretese risarcitorie per il periodo anteriore all'effettiva data di assunzione. Restano fermi l'ordine delle graduatorie di merito, come risultante dall'applicazione del presente articolo, i diritti dei candidati già assunti e gli effetti delle assunzioni già effettuate.

6. Le disposizioni del presente articolo hanno carattere eccezionale e transitorio e si applicano esclusivamente alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

7.0.4

Bucalo, Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(*Misure straordinarie per la con ti nuità dirigenziale delle istituzioni scolastiche e il* progressivo superamento delle reggenze)

1. Al fine di assicurare il buon andamento e la continuità amministrativa delle istituzioni scolastiche, ridurre il ricorso alle reggenze e favorire la definizione del contenzioso connesso alla procedura concorsuale indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, è istituita, in via straordinaria e non ripetibile, una procedura di qualificazione dirigenziale con verifica conclusiva di idoneità per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, nei limiti e secondo l'ordine di priorità stabiliti dal presente articolo.

2. Alla procedura possono partecipare, su base volontaria, i candidati che, nell'ambito del concorso di cui al comma 1, abbiano superato la prova preselettiva ovvero ne siano stati esonerati nei casi previsti dalla legge, abbiano successivamente sostenuto con esito non favorevole la prova scritta o la prova orale e risultino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ricorrenti in sede giurisdizionale o straordinaria avverso atti della medesima procedura.

3. La procedura comprende un percorso di qualificazione dirigenziale della durata complessiva non inferiore a centoventi ore, coordinato dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, gli Uffici scolastici regionali, le università e gli enti pubblici di formazione individuati con il decreto di cui al comma 12. Il percorso assicura standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale e riguarda, oltre all'ordinamento scolastico, diritto amministrativo, contabilità pubblica, contratti pubblici, organizzazione e gestione del personale, relazioni sindacali, responsabilità dirigenziale, sicurezza, trasparenza e prevenzione della corruzione, protezione dei dati, amministrazione digitale, innovazione e gestione delle risorse nazionali ed europee.

4. Una quota non inferiore a quaranta ore è destinata ad affiancamento formativo presso istituzioni scolastiche, con priorità per quelle affidate in reggenza o caratterizzate da particolare complessità organizzativa, nonché presso Uffici scolastici regionali o strutture del Ministero. L'affiancamento ha esclusiva natura formativa e può comprendere attività istruttorie, di studio, analisi e supporto organizzativo, senza attribuzione di poteri di firma, rappresentanza legale o autonoma adozione di provvedimenti dirigenziali.

5. Al termine del corso, i partecipanti presenteranno una relazione scritta (elaborato) sul percorso formativo svolto. La relazione scritta costituisce oggetto di una presentazione e di relativa valutazione che dovrà avere un punteggio minimo di sessanta (60) punti su cento (100). Supereranno il corso di formazione i candidati che conseguiranno un punteggio di almeno 60/100. Il percorso si conclude con una verifica finale consistente nella presentazione e discussione di un project work riferito a una situazione concreta di organizzazione e amministrazione scolastica. La verifica è finalizzata ad accertare l'effettiva partecipazione al percorso, la capacità di ricondurre le competenze acquisite a un contesto operativo e la completezza dell'elaborato.

6. I candidati verranno inseriti in graduatorie regionali ad esaurimento. L'ordine delle graduatorie è determinato sulla base del punteggio conseguito nella prova preselettiva del concorso di cui al comma 1, dalla valutazione finale del corso concorso e dei titoli valutabili secondo il relativo bando. Per i candidati esonerati dalla prova preselettiva nei casi previsti dalla legge, il decreto di cui al comma 12 stabilisce criteri di riproporzionamento idonei ad assicurare parità di trattamento.

7. Le graduatorie di cui al comma 6 sono utilizzate esclusivamente sui posti vacanti e disponibili ricompresi nelle facoltà assunzionali autorizzate e soltanto dopo l'integrale utilizzo, nella medesima regione, delle graduatorie concorsuali vigenti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 5, commi 11-*quinquies* e 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché delle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023, come integrate dall'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

8. Qualora, dopo l'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 7 e l'espletamento delle procedure di mobilità applicabili, permangano in una regione posti vacanti e disponibili ricompresi nelle facoltà assunzionali autorizzate, i candidati inseriti nelle graduatorie straordinarie di altre regioni possono dichiarare, su base volontaria, la propria disponibilità all'assunzione interregionale. L'utilizzo interregionale è disposto secondo l'ordine delle rispettive graduatorie straordinarie e non può pregiudicare le posizioni dei candidati utilmente iscritti nelle graduatorie vigenti della regione richiesta.

9. L'Ufficio scolastico regionale, in via residuale, può conferire incarichi di reggenza su istituzioni scolastiche corrispondenti a posti vacanti e disponibili, verificata l'impossibilità di assicurare la copertura certa della sede, prima mediante le graduatorie concorsuali vigenti,poi attraverso le procedure di mobilità applicabili e, in via successiva, le graduatorie straordinarie di cui al presente articolo. I candidati assunti mediante le graduatorie straordinarie svolgono l'anno di formazione, tirocinio e prova presso la sede assegnata, a garanzia dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa.

10. L'accettazione dell'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo comporta la rinuncia al ricorso individuale relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 1, secondo modalità definite dal decreto attuativo e nel rispetto delle garanzie processuali. L'inserimento nelle graduatorie straordinarie non determina, in assenza di immissione in ruolo, rinuncia al contenzioso né costituisce diritto all'assunzione.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della procedura, la composizione delle commissioni, i criteri della verifica conclusiva di idoneità, le modalità di formazione delle graduatorie e di riproporzionamento per i candidati esonerati dalla prova preselettiva, nonché le modalità di affiancamento e di utilizzo interregionale. All'attuazione delle attività formative e di verifica si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, ove necessario, mediante un contributo a carico dei partecipanti determinato in misura idonea alla copertura dei costi della procedura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano ferme le autorizzazioni assunzionali previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7.0.5

Minasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Proroga della validità delle graduatorie delle procedure selettive AFAM e istituzione dell'Elenco nazionale degli idonei)

1. In deroga ai termini di validità previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei relativi bandi, le graduatorie di merito delle procedure selettive pubbliche per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, bandite ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 marzo 2023, n. 180, nonché delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate e restano efficaci fino al termine dell'anno accademico 2028/2029, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento e delle facoltà assunzionali autorizzate.

2. Al fine di favorire la copertura dei posti vacanti e disponibili, valorizzare le professionalità risultate idonee all'esito delle procedure selettive e assicurare uniformità e trasparenza nel reclutamento del personale docente AFAM, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito l'Elenco nazionale degli idonei, articolato per settore artistico-disciplinare ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. Nell'Elenco nazionale di cui al comma 2 sono inseriti, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, i candidati risultati idonei nelle procedure di cui al comma 1, sulla base degli esiti delle selezioni e dei punteggi conseguiti. Il decreto disciplina altresì le modalità di aggiornamento dell'Elenco, la sua pubblicazione e le modalità di consultazione da parte delle istituzioni interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

4. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, prima di indire nuove procedure concorsuali d'istituto per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, verificano prioritariamente la disponibilità di candidati idonei nell'Elenco nazionale per il settore artistico-disciplinare interessato e procedono al reclutamento mediante scorrimento dell'Elenco, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e delle facoltà assunzionali autorizzate. Qualora l'Elenco risulti esaurito per il settore interessato, ovvero non presenti candidati utilizzabili secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, le istituzioni possono procedere all'indizione di nuove procedure selettive.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di formazione e gestione dell'Elenco nazionale, le modalità di individuazione dei candidati utilizzabili, l'ordine di scorrimento, le procedure di interpello e accettazione delle sedi, nonché le modalità di coordinamento con le graduatorie vigenti e con la programmazione del reclutamento delle singole istituzioni.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

7.0.6

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Valorizzazione del personale scolastico ATA e DSGA*)

1. Per l'anno 2027, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.7

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Valutazione del congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità ai fini delle graduatorie del personale ATA)

1. All'articolo 42, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il periodo di cui al comma 5, se fruito in costanza di un rapporto di lavoro il cui servizio è valutabile, è equiparato al servizio effettivamente prestato, ai soli fini del conseguimento dei requisiti di servizio e della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, negli elenchi e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale ATA, nonché nelle procedure di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

7.0.8

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*.

All'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, aggiungere infine il seguente periodo: "Le ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca sono destinate per il restante 50% all'integrazione delle componenti fisse o ricorrenti della retribuzione mediante modalità da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro."."

7.0.9

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'art. 4 comma 7-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Le ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il restante 50 per cento all'integrazione delle componenti fisse e ricorrenti della retribuzione mediante modalità da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro."

7.0.10

Paganella, Romeo

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)

1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle Consulte provinciali degli studenti e dei

Coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, è istituito l'Organismo di coordinamento nazionale (OCN), con funzioni di raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori dell'Organismo di coordinamento nazionale non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. L'Organismo di coordinamento nazionale è composto dai Coordinatori regionali eletti dai presidenti delle Consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, nonché dai docenti referenti regionali per le attività delle Consulte provinciali degli studenti. I componenti dell'OCN partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli Osservatori e dei Comitati istituiti presso l'Amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'OCN adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributo alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti e delle Consulte provinciali degli studenti sono riportate nel curriculum dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dell'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'Allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.

6. Per il funzionamento, la convocazione e la partecipazione all'OCN si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

7.0.11

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Fermo restando il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché i limiti di spesa derivanti dalle dotazioni finanziarie ordinarie erogate dai Ministeri vigilanti, gli Enti pubblici di ricerca (EPR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono incrementare i rispettivi fondi per il trattamento accessorio, con riferimento agli anni non ancora certificati, per un importo non superiore al 15 per cento annuo del valore dei medesimi fondi. L'incremento di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza di risorse economiche consolidate nei bilanci degli enti e avviene fermo restando il principio dell'invarianza finanziaria sui saldi di finanza pubblica.»

7.0.12

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Prevenzione educativa dei conflitti e contrasto alle situazioni di disagio nelle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito della propria autonomia e delle attività previste dal piano triennale dell'offerta formativa, promuovono interventi educativi finalizzati alla prevenzione delle situazioni di disagio, all'elaborazione non violenta dei conflitti, alla responsabilizzazione degli studenti e alla ricostruzione delle relazioni all'interno della comunità scolastica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere percorsi di mediazione educativa, pratiche dialogiche e riparative, attività di educazione alle relazioni e alla cittadinanza democratica, nonché iniziative di accompagnamento rivolte agli studenti coinvolti in situazioni di particolare conflittualità o marginalità.
3. Nei casi di reiterati comportamenti problematici o di situazioni di disagio che richiedano interventi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente assicurati dalla scuola, le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e della normativa vigente, favoriscono il raccordo con i servizi sociali e sanitari territoriali e con gli altri soggetti pubblici competenti, anche al fine di individuare percorsi educativi personalizzati.
4. Le iniziative previste dal presente articolo sono attuate nel rispetto dei diritti e della dignità delle studentesse e degli studenti, evitando forme di stigmatizzazione o di esclusione e assicurando il coinvolgimento delle famiglie, secondo modalità adeguate all'età e alla situazione personale degli interessati.
5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità disciplinare degli studenti, tutela delle persone offese, obblighi di segnalazione e intervento delle autorità competenti. Le misure educative di cui al presente articolo non sostituiscono gli interventi di protezione e tutela previsti dalla legge.
6. All'attuazione del presente articolo le istituzioni scolastiche provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche valorizzando le collaborazioni territoriali già attivate».

7.0.13

Berrino, Bucalo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Educazione alla legalità digitale e alla fruizione legale dei contenuti culturali)

1. Al fine di promuovere la formazione civica degli studenti, l'uso consapevole, sicuro e responsabile della rete e la prevenzione dei comportamenti illeciti nell'ambiente digitale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel rispetto della propria autonomia didattica e organizzativa, possono inserire nei piani triennali dell'offerta formativa, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, percorsi di educazione alla legalità digitale e alla fruizione legale dei contenuti culturali.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in raccordo con l'educazione alla cittadinanza digitale prevista dall'articolo 5 della medesima legge. Essi non costituiscono un insegnamento autonomo e non comportano incrementi del monte orario obbligatorio né delle dotazioni organiche. Nella scuola dell'infanzia le finalità del presente articolo sono perseguite attraverso iniziative di sensibilizzazione adeguate all'età dei bambini.
3. I percorsi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

    a) promuovere il rispetto della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;

b) sviluppare la consapevolezza del valore economico, culturale e professionale delle industrie culturali e creative;

c) favorire comportamenti responsabili nell'utilizzo delle piattaforme digitali e dei servizi online;

d) prevenire e contrastare la pirateria audiovisiva, musicale, editoriale e digitale e le altre forme di accesso illecito ai contenuti protetti;

e) educare all'utilizzo critico e consapevole delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale in relazione alla produzione, alla distribuzione e alla fruizione dei contenuti culturali;

f) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro degli autori, degli artisti, degli interpreti, degli editori, dei produttori e degli altri soggetti della filiera culturale e creativa;

g) sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi all'utilizzo di servizi illegali di accesso ai contenuti, con particolare riguardo alla protezione dei dati personali, alla sicurezza dei dispositivi e ai possibili collegamenti con attività criminali.

4. I percorsi di cui al comma 1 possono essere articolati in specifici moduli e realizzati mediante progetti, laboratori, attività interdisciplinari e incontri con rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti, delle università, degli istituti di ricerca, delle associazioni di categoria, delle industrie culturali e creative e degli organismi di gestione collettiva dei diritti.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate linee di indirizzo nazionali per l'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica adottate ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
6. Le linee di indirizzo di cui al comma 5 individuano:

a) gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza, articolati per grado di istruzione e adeguati all'età degli alunni e degli studenti;

b) le metodologie didattiche innovative e partecipative;

c) le modalità di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, gli uffici giudiziari, le Forze di polizia, le università, le fondazioni e le associazioni impegnate nella promozione della legalità, nonché con i soggetti rappresentativi delle industrie culturali e creative.

7. Nell'ambito dei programmi nazionali di formazione continua del personale docente, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative formative in materia di educazione alla legalità digitale, tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, fruizione legale dei contenuti culturali e rischi connessi all'accesso illecito ai contenuti online. Le iniziative possono essere realizzate in collaborazione con le università, gli istituti di ricerca, gli uffici giudiziari, le Forze di polizia, le organizzazioni della società civile e i soggetti qualificati delle filiere culturali e creative.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

7.0.14

Tubetti, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(*Misure in materia di istruzione negli istituti di detenzione*)

1. Presso il Ministero dell'Istruzione è istituito un "Ruolo speciale per l'insegnamento di corsi a livello della scuola d'obbligo e di corsi di istruzione secondaria superiore presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari", finalizzato a garantire il diritto all'istruzione dei detenuti negli istituti penitenziari, in attuazione dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione.

2. Tale Ruolo speciale ha lo scopo di assicurare:

a) continuità didattica;

b) qualità e specializzazione della didattica in contesti penitenziari;

c) valorizzazione professionale del personale docente impegnato nelle sezioni carcerarie.

3. I docenti iscritti al Ruolo speciale di cui al comma 1 sono incaricati dei corsi di cui agli articoli 41 e 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Possono accedere al "Ruolo speciale per l'insegnamento di corsi a livello della scuola d'obbligo e di corsi di istruzione secondaria superiore presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari" i docenti in possesso di abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria di primo o secondo grado.

5. L'accesso avviene alternativamente, mediante:

a) procedura selettiva nazionale;

b) procedura comparativa per docenti di ruolo, con valutazione di:

i) esperienza pregressa in sezioni carcerarie o Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti;

ii) formazione specifica in didattica penitenziaria e gestione di gruppi eterogenei;

iii) competenze in legislazione penitenziaria e mediazione educativa.

È riservata preferenza ai docenti già utilizzati per almeno due anni in sezioni carcerarie.

6. Il docente iscritto al "Ruolo speciale per l'insegnamento di corsi a livello della scuola d'obbligo e di corsi di istruzione secondaria superiore presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari" mantiene tutti i diritti e doveri del ruolo ordinario, con aggiunta di misure e riconoscimenti specifici di cui al comma 7.

7. Ai docenti iscritti al "Ruolo speciale per l'insegnamento di corsi a livello della scuola d'obbligo e di corsi di istruzione secondaria superiore presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari" è riconosciuta un'indennità specifica mensile per le attività in contesto penitenziario, definita con decreto ministeriale. Il servizio prestato nelle sezioni carcerarie attribuisce punti aggiuntivi ai fini della mobilità e della carriera. Gli incentivi economici e professionali devono essere commisurati alla complessità del contesto e alla formazione richiesta.

8. Il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le Università, organizza percorsi di formazione obbligatoria per il Profilo Penitenziario, comprendenti:

a) legislazione penitenziaria e diritti dei detenuti;

b) didattica per adulti e giovani con bisogni educativi speciali;

c) gestione di gruppi eterogenei e mediazione dei conflitti;

d) tecnologie dell'informazione per l'istruzione penitenziaria.

La formazione rilascia certificazione nazionale obbligatoria, prerequisito per il conferimento o il mantenimento dell'iscrizione al "Ruolo speciale per l'insegnamento di corsi a livello della scuola d'obbligo e di corsi di istruzione secondaria superiore presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari".

9. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti nelle sezioni carcerarie sono coperti mediante utilizzazione triennale con formazione obbligatoria, in attesa dell'istituzione definitiva del "Ruolo speciale per l'insegnamento di corsi a livello della scuola d'obbligo e di corsi di istruzione secondaria superiore presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari". Durante il periodo transitorio, ai docenti sono riconosciuti punti aggiuntivi in carriera e incentivi economici proporzionati.

7.0.15

Germanà

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Misure in materia di perequazione e welfare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di politica del lavoro e di inclusione, nonché per il finanziamento delle misure di welfare in favore del personale, per il fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2025-2027 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stanziato l'importo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Art. 8

8.1

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

8.2

Nicita, D'Elia, Rando, Crisanti, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «revisori dei conti delle istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei progetti verificati, del valore finanziario degli interventi e del numero delle istituzioni scolastiche assegnate».

8.3

Verducci, Crisanti, D'Elia, Rando, Malpezzi

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di riparto dell'incremento di cui al presente comma."

8.4

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni per l'anno 2027" *con le seguenti* "di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni per l'anno 2027"

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole "2 milioni" con le seguenti "4,5 milioni" e le parole "1,5 milioni" con le seguenti "3 milioni".

8.5

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*».*

8.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le attività di controllo privilegiano la verifica sostanziale dei risultati e non comportano duplicazione di documentazione già presente nelle

piattaforme ministeriali».

8.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire la continuità degli interventi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le istituzioni scolastiche beneficiarie individuano, nell'ambito della documentazione conclusiva dei progetti e senza ulteriori adempimenti di rendicontazione, le attività, le metodologie e gli strumenti didattici suscettibili di essere valorizzati stabilmente nel piano triennale dell'offerta formativa. Le relative informazioni sono rese disponibili alla comunità scolastica, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura, mediante i sistemi informativi esistenti, la conservazione e la consultabilità da parte delle istituzioni scolastiche della documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il periodo previsto dalla normativa applicabile».

8.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le indicazioni operative, le istruzioni e gli aggiornamenti relativi agli obblighi di gestione, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinati alle istituzioni scolastiche, sono pubblicati dal Ministero dell'istruzione e del merito in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, con evidenza delle modifiche intervenute e della relativa data di efficacia».

8.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'accertamento delle responsabilità connesse alla gestione amministrativa e alla rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono distinti gli inadempimenti imputabili alle istituzioni scolastiche dai ritardi derivanti da malfunzionamenti delle piattaforme ministeriali o da adempimenti di competenza di altre amministrazioni».

8.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, le amministrazioni e le istituzioni scolastiche interessate assicurano l'applicazione di procedure uniformi per l'individuazione, la dichiarazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente. Il Ministero mette a disposizione modelli e indicazioni operative comuni, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente».

8.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le attività di rendicontazione e chiusura degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione e del merito

assicura, mediante le strutture e le risorse già disponibili, un servizio unitario di assistenza amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla risoluzione delle anomalie riscontrate nelle piattaforme informatiche e all'uniformità delle indicazioni operative. Le richieste di integrazione documentale devono essere specificamente motivate e non possono riguardare atti già acquisiti e disponibili nei sistemi informativi dell'amministrazione, salvo esigenze di verifica puntualmente indicate».

8.13

Sbrollini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di 5 milioni di euro, al netto degli oneri a carico dello Stato, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale amministrativo in servizio presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, ivi compresi i direttori dei servizi generali e amministrativi, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono integralmente destinate ai compensi del personale di cui al medesimo periodo e sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e utilizzate secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa. Ai relativi oneri, pari a 6.635.000 euro per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dello Stato, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e, quanto a 1.635.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.14

Paganella, Romeo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»; dopo le parole «Ai relativi oneri si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 5 milioni,»; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e, quanto ai restanti 5 milioni, per euro 2,6 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e per euro 2,4 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 3 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio una tantum in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

2014, n. 89.».

8.16

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire le parole: "5 milioni" *con le seguenti:* "10 milioni".

8.15

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole: "5 milioni" *con le seguenti:* "15 milioni".

8.17

Zambito, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «personale delle istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti*: «, in proporzione al numero, alla complessità e all'importo dei progetti assegnati a ciascuna istituzione, nonché agli adempimenti amministrativi e di rendicontazione richiesti».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in raccordo con le amministrazioni titolari degli interventi finanziati, promuove l'adozione di procedure semplificate e coordinate per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, evitando la duplicazione delle richieste documentali e assicurando l'utilizzo condiviso dei dati già acquisiti attraverso i sistemi informativi pubblici.

2-*ter*. I criteri di assegnazione delle risorse destinate alla remunerazione delle attività aggiuntive tengono conto del lavoro effettivamente svolto dal personale, dei carichi amministrativi sostenuti e delle responsabilità connesse alla gestione dei progetti, nel rispetto della contrattazione collettiva e degli istituti retributivi applicabili.»

8.19

Basso, D'Elia, Rando, Crisanti, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «personale delle istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «, assicurando che una quota delle risorse sia destinata alle istituzioni scolastiche con il maggior numero di progetti e di adempimenti di rendicontazione».

8.18

Camusso, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «personale delle istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «, in proporzione al numero, alla complessità e all'importo dei progetti assegnati a ciascuna istituzione».

8.20

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, una quota è destinata alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche impegnato nelle attività di valutazione dei titoli e di verifica delle domande relative alle graduatorie provinciali per le supplenze, svolte su delega degli uffici scolastici territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27. La ripartizione delle risorse tiene conto del numero delle domande effettivamente trattate e delle attività svolte».

8.21

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.22

Lorenzin, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle istituzioni scolastiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

8.23

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Le risorse sono assegnate secondo criteri trasparenti che tengono conto del volume dei progetti PNRR gestiti da ciascuna istituzione scolastica».

8.24

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Al comma 3, sostituire le parole: "1 milione" *ovunque ricorrano, con le seguenti:* "2 milioni".

8.25

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le attività aggiuntive sono svolte nel rispetto della disciplina contrattuale dell'orario di lavoro».

8.27

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.28

Pirovano

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al lordo degli oneri a carico dello Stato,».

8.29

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «È assicurata la pubblicazione di dati aggregati sulle risorse utilizzate e sulle attività di supporto realizzate».

8.30

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi previsti dal presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito raccoglie anche informazioni sulle attività di formazione, accompagnamento e supporto svolte a favore del personale delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle competenze amministrative, progettuali e valutative sviluppate.

4-*ter*. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 4-*bis*, il Ministero dell'istruzione e del merito rileva, altresì, le ricadute delle attività di formazione, accompagnamento e supporto sulle pratiche professionali del personale scolastico, sul lavoro collegiale, sulla capacità delle istituzioni scolastiche di progettare, realizzare e verificare gli interventi e sulla qualità delle esperienze

educative e didattiche».

8.31

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. Fermo restando il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché i limiti di spesa derivanti dalle dotazioni finanziarie ordinarie erogate dai Ministeri vigilanti, gli Enti pubblici di ricerca (EPR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono incrementare i rispettivi fondi per il trattamento accessorio, con riferimento agli anni non ancora certificati, per un importo non superiore al 15 per cento annuo del valore dei medesimi fondi. L'incremento di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza di risorse economiche consolidate nei bilanci degli enti e avviene fermo restando il principio dell'invarianza finanziaria sui saldi di finanza pubblica.»

8.0.1

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

(*Incremento per la dotazione prevista per l'attuazione del Piano nazionale di formazione*)

«1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta formativa e accrescere la qualificazione professionale e l'aggiornamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, all'articolo 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di garantire e promuovere la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, per l'aggiornamento, la formazione e la realizzazione di progetti che promuovono in particolare:

a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

b) lo studio e il corretto uso dell'intelligenza artificiale generativa, quale supporto alla didattica, anche al fine di imparare ad affrontare saperi complessi;

c) il coinvolgimento di università, enti e istituzioni di ricerca, associazioni accreditate afferenti al mondo della cultura ed enti del terzo settore".

2. Presso il Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo, per favorire l'integrazione territoriale delle reti bibliotecarie locali con le biblioteche scolastiche. A tal fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2027, la spesa nel limite di 1 milione di euro annuo. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità per l'accesso al fondo da parte delle istituzioni scolastiche statali, al fine della realizzazione di progetti di integrazione tra biblioteche scolastiche e reti bibliotecarie locali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a 6 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, del Fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, quanto 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Misure per l'accessibilità economica dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti)

1. Al fine di favorire l'accesso alla professione docente e valorizzare l'esperienza professionale maturata, nell'ambito dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica prevedono, nel rispetto della normativa vigente, modalità di rateizzazione dei contributi di iscrizione, senza applicazione di interessi o maggiorazioni.
2. Per i docenti che abbiano maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie, le istituzioni di cui al comma 1 favoriscono, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, il riconoscimento delle competenze professionali acquisite mediante l'esperienza di insegnamento, ai fini delle attività formative per le quali la normativa vigente consente il riconoscimento di crediti.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

8.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Misure per la programmazione del reclutamento del personale docente)

1. Al fine di contrastare il ricorso reiterato ai contratti a tempo determinato e assicurare la continuità didattica, il Ministero dell'istruzione e del merito adotta, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un piano triennale di programmazione del reclutamento del personale docente, aggiornato annualmente, sulla base dei posti vacanti e disponibili, delle cessazioni dal servizio e dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche.
2. Il piano di cui al comma 1 individua altresì misure volte a favorire lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, nel rispetto della normativa applicabile, e la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dai docenti con almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, presso le istituzioni scolastiche statali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Misure per la valorizzazione degli idonei delle procedure concorsuali)

1. Al fine di favorire la copertura dei posti vacanti e disponibili e assicurare la continuità didattica, le graduatorie delle procedure concorsuali ordinarie per il reclutamento del personale docente, bandite a decorrere dall'anno 2020, possono essere utilizzate, nei limiti della loro validità e delle facoltà assunzionali autorizzate, anche mediante scorrimento dei candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dei diritti dei candidati vincitori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto delle quote e delle priorità di reclutamento stabilite dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 9

9.1

Pirovano

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 del presente decreto».

Conseguentemente, all'allegato 1 premettere il seguente:

«Allegato 01

(articolo 9, comma 1)

"**Tabella 1**

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

";

"**Tabella 2**

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE

SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base del- l'indirizzo	627		
	Elementi caratteriz-zanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		**891**	**1122**	**528**

";

"**Tabella 3**

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE

SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base del- l'indirizzo	264		

	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		**891**	**1122**	**528**

"».

9.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «sono sostituite dalle seguenti» *aggiungere le seguenti:* «, fermo restando il monte ore complessivo previsto dall'ordinamento».

9.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

TABELLA 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	231
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	495

TABELLA 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
Di cui compresenza			132	99
Totale Area istruzione generale nazionale		891	1122	561

TABELLA 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi		1122	561

	caratterizzanti l'indirizzo			
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
Di cui compresenza			132	99
Totale Area istruzione generale nazionale		891	1122	561

Conseguentemente

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare l'offerta formativa del primo biennio degli istituti tecnici e garantire la continuità degli insegnamenti, le ore rese disponibili a seguito dell'eliminazione della "Quota del curricolo a disposizione della scuola" nel secondo biennio e nel quinto anno, di cui al comma 1, sono destinate, prioritariamente a partire dal primo biennio dei settori economico e tecnologico-ambientale, al riallineamento della dotazione oraria delle singole discipline a quella prevista dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, previgente alla riforma introdotta dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. La riorganizzazione dei percorsi di studio è attuata senza riduzioni delle dotazioni organiche del personale docente, senza determinare situazioni di soprannumerarietà nelle istituzioni scolastiche e senza procedere all'accorpamento degli insegnamenti afferenti a discipline distinte».

9.4

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1 sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

TABELLA 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	**231**
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attivita' alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

TABELLA 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
			2° biennio	5° anno
		1° biennio		
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	561

TABELLA 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
			2° biennio	5° anno
		1° biennio		
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	561

9.5

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, sostituire la tabella 1 con la seguente:

"Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	231
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attivita' alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

"

9.6

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'aggiornamento centralizzato di anagrafi e codici nel SIDI prima dell'apertura delle iscrizioni e le istruzioni sull'uso di diplomi e modulistica durante il periodo transitorio."

9.7

Franceschelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato con le modalità di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, modifica il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, nella parte relativa ai quadri orari dell'area di indirizzo flessibile delle articolazioni "Meccanica e meccatronica" ed "Energia" dell'indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia del settore tecnologico-ambientale, adeguandoli ai monte ore d'ambito di cui alla tabella 3 del paragrafo 2 dell'allegato 2-*ter* al citato decreto-legge n. 144 del 2022, come sostituita dal comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) nel primo biennio, per entrambe le articolazioni:

1) ripartizione delle 429 ore dell'ambito Scienze sperimentali in 264 ore nel primo anno e 165 ore nel secondo anno;

2) attribuzione delle 198 ore dell'ambito Tecnologie di base all'insegnamento di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, per 99 ore nel primo anno, e all'insegnamento di Tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, per 99 ore nel secondo anno;

3) attribuzione delle 264 ore dell'ambito Elementi di base dell'indirizzo all'insegnamento di Fondamenti di meccanica ed elementi di disegno, per 66 ore in ciascun anno, e agli insegnamenti di Elementi di elettrotecnica ed elettronica per la meccatronica e di Tecnologie dei materiali, per 66 ore ciascuno nel secondo anno;

b) nel secondo biennio e nel quinto anno dell'articolazione "Meccanica e meccatronica", attribuzione delle ore dell'ambito Elementi caratterizzanti l'indirizzo ai seguenti insegnamenti:

1) Meccanica, meccatronica e macchine: 132 ore in ciascuno dei tre anni;

2) Tecniche di produzione e digitalizzazione del processo: 165 ore in ciascuno dei tre anni;

3) Robotica dei processi e dei sistemi produttivi: 66 ore nel terzo e nel quarto anno;

4) Disegno, progettazione, modellazione 3D e prototipazione: 132 ore in ciascuno dei tre anni;

c) nel secondo biennio e nel quinto anno dell'articolazione "Energia", attribuzione delle ore dell'ambito Elementi caratterizzanti l'indirizzo ai seguenti insegnamenti:

1) Meccanica e macchine per l'energia: 132 ore in ciascuno dei tre anni;

2) Disegno e progettazione di impianti energetici: 165 ore in ciascuno dei tre anni;

3) Automazione, domotica e manutenzione degli impianti energetici: 132 ore in ciascuno dei tre anni;

4) Tecnologie dei materiali e tecniche di produzione: 66 ore nel terzo e nel quarto anno;

d) quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche pari a 66 ore in ciascun anno del secondo biennio e a 99 ore nel quinto anno; monte ore complessivo dell'area di indirizzo flessibile pari a 429 ore nel primo anno, a 462 ore nel secondo, a 561 ore nel terzo e nel quarto e a 528 ore nel quinto; ore di compresenza pari a 165 ore in ciascun anno del primo biennio, a 264 ore nel terzo anno e a 297 ore nel quarto e nel quinto anno;

e) attribuzione degli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) alle classi di concorso già associate, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli insegnamenti dell'ambito Elementi caratterizzanti l'indirizzo della rispettiva articolazione.

1-*ter*. I quadri orari definiti ai sensi del comma 1-*bis* si applicano a decorrere dalle classi prime dell'anno scolastico 2027/2028, quanto al primo biennio, e dalle classi terze dell'anno scolastico 2028/2029, quanto al secondo biennio e al quinto anno, e possono essere successivamente aggiornati con le modalità di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, nel rispetto dei monte ore d'ambito di cui alla tabella 3 ivi richiamata.

1-*quater*. Dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incrementi delle dotazioni organiche; le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

9.8

Speranzon, Mancini

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nell'attuazione dei quadri orari di cui al comma 1, gli obiettivi specifici di apprendimento, i riferimenti orari e le attività laboratoriali relativi alle discipline chimiche, fisiche e alle scienze naturali sono individuati distintamente, nell'ambito dei monti ore complessivi ivi previsti e in coerenza con i profili educativi, culturali e professionali in uscita dei singoli indirizzi. Le istituzioni scolastiche assicurano la distinta evidenza di tali discipline nel piano triennale dell'offerta formativa.

1-*ter*. Nell'ambito degli indirizzi di studio interessati, gli insegnamenti specialistici di chimica analitica e strumentale, chimica organica e biochimica e tecnologie chimiche industriali sono attribuiti alla classe di concorso A-34, Scienze e tecnologie chimiche, nel rispetto delle attribuzioni delle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente. Alla medesima classe di concorso è attribuito l'insegnamento della componente chimica dell'ambito "Scienze sperimentali" del settore tecnologico-ambientale, fatte salve le attribuzioni degli insegnamenti alle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto. L'aggregazione delle discipline negli ambiti di cui alle tabelle 2 e 3 non determina, di per sé, modifiche alle attribuzioni degli insegnamenti alle classi di concorso. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di reclutamento, conferimento delle supplenze e utilizzazione del personale, nonché le competenze degli insegnanti tecnico-pratici e le relative compresenze.

1-*quater*. All'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei monti ore complessivi di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche del personale docente».

9.9

Sbrollini

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nell'attuazione dei quadri orari di cui al comma 1, gli obiettivi specifici di apprendimento, i riferimenti orari e le attività laboratoriali relativi alle discipline chimiche, fisiche e alle scienze naturali sono individuati distintamente, nell'ambito dei monti ore complessivi ivi previsti e in coerenza con i profili educativi, culturali e professionali in uscita dei singoli indirizzi. Le istituzioni scolastiche assicurano la distinta evidenza di tali discipline nel piano triennale dell'offerta formativa.

1-*ter*. Nell'ambito degli indirizzi di studio interessati, gli insegnamenti specialistici di chimica analitica e strumentale, chimica organica e biochimica e tecnologie chimiche industriali sono attribuiti alla classe di concorso A-34, Scienze e tecnologie chimiche, nel rispetto delle attribuzioni delle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente. Alla medesima classe di concorso è attribuito l'insegnamento della componente chimica dell'ambito "Scienze sperimentali" del settore tecnologico-ambientale, fatte salve le attribuzioni degli insegnamenti alle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'aggregazione delle discipline negli ambiti di cui alle tabelle 2 e 3 non determina, di per sé, modifiche alle attribuzioni degli insegnamenti alle classi di concorso. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di reclutamento, conferimento delle supplenze e utilizzazione del personale, nonché le competenze degli insegnanti tecnico-pratici e le relative compresenze.

1-*quater*. All'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei monti ore complessivi di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche del personale docente».

9.10

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Dopo il comma 1 è aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione dei nuovi quadri orari sono garantiti:

a) l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti nazionali;

b) l'adeguata presenza delle discipline linguistiche, scientifiche e caratterizzanti gli indirizzi;

c) la continuità delle attività di laboratorio e delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

d) la salvaguardia delle titolarità e la prevenzione di situazioni di soprannumerarietà ed esubero;

e) l'adozione di criteri uniformi per l'articolazione delle cattedre e l'attribuzione degli insegnamenti alle classi di concorso.

1-*ter*. Prima dell'adozione dei provvedimenti attuativi relativi ai quadri orari, il Ministro dell'istruzione e del merito acquisisce il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e informa le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»

9.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di assegnazione degli insegnamenti geografici e la tutela della specificità disciplinare, l'insegnamento di Geografia economica negli istituti tecnici del settore economico è attribuito alla classe di concorso A-21 - Geografia. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al conseguente aggiornamento delle disposizioni e delle tabelle di assegnazione delle discipline alle classi di concorso, superando l'attribuzione atipica alla classe di concorso A-50, ferma restando la disciplina transitoria necessaria a salvaguardare le titolarità già in essere.»

9.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire il consolidamento delle competenze geografiche di base e la coerenza dei percorsi formativi degli istituti tecnici del settore economico, indirizzi Amministrazione, finanza e marketing e Turismo, i quadri orari di cui al decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 del primo biennio sono aggiornati prevedendo un monte orario complessivo di sei ore settimanali, distribuite tra il primo e il secondo anno, per gli insegnamenti di Geografia, Geografia economica e, per l'indirizzo Turismo, Geografia turistica. I predetti insegnamenti sono attribuiti alla classe di concorso A-21 - Geografia, nel rispetto della distinta identità disciplinare e delle specificità dei rispettivi indirizzi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono aggiornati i relativi quadri orari e le tabelle di assegnazione alle classi di concorso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

9.13

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare l'offerta formativa del primo biennio degli istituti tecnici e garantire la continuità degli insegnamenti, le ore rese disponibili a seguito dell'eliminazione della "Quota del curricolo a disposizione della scuola" nel secondo biennio e nel quinto anno, di cui al comma 1, sono destinate, prioritariamente a partire dal primo biennio dei settori economico e tecnologico-ambientale, al riallineamento della dotazione oraria delle singole discipline a quella prevista dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, previgente alla riforma introdotta dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. La riorganizzazione dei percorsi di studio è attuata senza riduzioni delle dotazioni organiche del personale docente, senza determinare situazioni di soprannumerarietà nelle istituzioni scolastiche e senza procedere all'accorpamento degli insegnamenti afferenti a discipline distinte».

9.14

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di rafforzare l'offerta formativa del primo biennio degli istituti tecnici e garantire la continuità degli insegnamenti, le ore rese disponibili a seguito dell'eliminazione della "Quota del curricolo a disposizione della scuola" nel secondo biennio e nel quinto anno, di cui al comma 1, sono destinate, prioritariamente a partire dal primo biennio dei settori economico e tecnologico-ambientale, al riallineamento della dotazione oraria delle singole discipline a quella prevista dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, previgente alla riforma introdotta dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. La riorganizzazione dei percorsi di studio è attuata senza riduzioni delle dotazioni organiche del personale docente, senza determinare situazioni di soprannumerarietà nelle istituzioni scolastiche e senza procedere all'accorpamento degli insegnamenti afferenti a discipline distinte*».*

9.15

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento dei quadri orari di cui al Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 e delle disposizioni attuative relative agli insegnamenti geografici negli istituti tecnici, definendo in modo univoco, per ciascun indirizzo e annualità, le denominazioni delle discipline, i relativi contenuti essenziali, la consistenza oraria e le classi di concorso di assegnazione. Le disposizioni assicurano criteri uniformi di applicazione sul territorio nazionale, evitando sovrapposizioni e ambiguità tra gli insegnamenti di Geografia, Geografia economica e Geografia turistica.

9.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento dei quadri orari di cui al Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 e delle disposizioni attuative relative agli insegnamenti geografici negli istituti tecnici, definendo in modo univoco, per ciascun indirizzo e annualità, le denominazioni delle discipline, i relativi contenuti essenziali, la consistenza oraria e le classi di concorso di assegnazione. Le disposizioni assicurano criteri uniformi di applicazione sul territorio nazionale, evitando sovrapposizioni e ambiguità tra gli insegnamenti di Geografia, Geografia economica e Geografia turistica.»

9.17

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, con le modalità di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, adegua i quadri orari definitivi degli indirizzi e delle articolazioni degli istituti tecnici alle tabelle come sostituite dal comma 1 e adotta le relative linee guida.».

9.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura, prima dell'applicazione dei nuovi quadri orari alle successive annualità dei percorsi di istruzione tecnica, la tempestiva disponibilità delle linee guida per la progettazione didattica e di indicazioni operative uniformi concernenti gli obiettivi di apprendimento, l'articolazione degli insegnamenti e l'utilizzazione delle quote di autonomia e flessibilità. Le istituzioni scolastiche sono accompagnate nell'attuazione delle innovazioni ordinamentali mediante iniziative di informazione e supporto metodologico rivolte al personale docente, realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

9.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La revisione dei percorsi di istruzione tecnica assicura una formazione culturale, scientifica e tecnologica idonea a garantire agli studenti pari opportunità di accesso ai percorsi di istruzione terziaria, universitari e di alta formazione, evitando forme di specializzazione precoce che possano limitare la prosecuzione degli studi e la mobilità tra differenti percorsi formativi, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».

9.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*) Nell'ambito della quota del curricolo a disposizione della scuola prevista dalle tabelle 2 e 3 dell'allegato 2-*ter* di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come sostituite dal comma 1 del presente articolo, le istituzioni scolastiche possono prevedere, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, attività finalizzate al consolidamento e al potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche e scientifiche, con particolare attenzione agli studenti che presentano fragilità negli apprendimenti e ai contesti caratterizzati da maggiori condizioni di svantaggio socioeconomico e culturale. Tali attività sono definite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, senza riduzione dei risultati di apprendimento previsti per gli ambiti caratterizzanti l'indirizzo di studio.

9.21

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*) Nell'attuazione dei quadri orari di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche assicurano, nell'ambito della progettazione curricolare e nel rispetto dei risultati di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti, il consolidamento delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche e storico-sociali degli studenti del primo biennio. La definizione delle attività formative afferenti all'area di indirizzo flessibile è effettuata garantendo la coerenza e l'integrazione con gli obiettivi formativi dell'area di istruzione generale nazionale, al fine di assicurare a tutti gli studenti una preparazione culturale di base adeguata anche alla prosecuzione degli studi.

9.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione della revisione dei quadri orari degli istituti tecnici, il monte ore dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana nel quinto anno è determinato in misura non inferiore a quattro ore settimanali. Il relativo incremento è assicurato mediante corrispondente riduzione della quota di curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche, ferma restando la durata complessiva del percorso di studi prevista dai nuovi quadri orari».

9.23

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della revisione dei quadri orari degli istituti tecnici del settore tecnologico-ambientale, è assicurata, per il primo biennio, l'omogeneità degli insegnamenti fondamentali ricompresi nell'ambito delle tecnologie di base, con particolare riferimento alla denominazione delle discipline, ai relativi obiettivi di apprendimento e al monte ore minimo comune. Le eventuali articolazioni dei percorsi non possono compromettere l'unitarietà della preparazione di base degli studenti né il conseguimento delle competenze previste al termine dell'obbligo di istruzione».

9.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è assicurata la continuità dei percorsi formativi degli studenti già iscritti, evitando modifiche dei quadri orari e dell'articolazione degli insegnamenti che possano pregiudicare la coerenza della programmazione didattica pluriennale e il completamento del percorso di studi intrapreso».

9.25

Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le tabelle di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle classi prime dell'anno scolastico 2027/2028. Per le classi avviate nell'anno scolastico 2026/2027 continuano ad applicarsi, fino al completamento del percorso di studi, i quadri orari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle operazioni di determinazione degli organici e di mobilità conseguenti all'attuazione del comma 1 è salvaguardata la titolarità del personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche interessate.».

9.26

Basso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2027/2028. Per le classi già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, fino al completamento del relativo percorso di studi, i quadri orari previgenti.»

9.27

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del sistema produttivo, nell'ambito dei percorsi di istruzione tecnica, sono definite nel rispetto dell'autonomia didattica e progettuale delle istituzioni scolastiche e delle competenze dei relativi organi collegiali. Tali collaborazioni non possono comportare la subordinazione delle finalità educative e culturali dei percorsi alle esigenze contingenti del mercato del lavoro».

9.28

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le istituzioni scolastiche assicurano la pubblicità dei criteri di individuazione dei soggetti esterni coinvolti nelle attività formative e laboratoriali, nonché delle finalità educative delle collaborazioni, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e protezione dei dati personali».

9.29

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito delle attività di informazione e orientamento relative ai percorsi di istruzione tecnica e professionale, le istituzioni scolastiche assicurano una rappresentazione equilibrata delle opportunità di prosecuzione degli studi, di accesso all'istruzione terziaria e di sviluppo culturale e professionale, evitando che la scelta di tali percorsi sia presentata come alternativa obbligata per gli studenti che incontrano difficoltà negli apprendimenti».

9.30

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione della revisione dei percorsi di istruzione tecnica, le istituzioni scolastiche assicurano, nell'ambito delle competenze degli organi collegiali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adeguate forme di consultazione delle rappresentanze degli studenti e delle famiglie in merito alle modifiche dell'offerta formativa e alle relative ricadute sull'organizzazione delle attività didattiche».

9.31

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*) Nell'attuazione dei quadri orari di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche assicurano la valorizzazione della didattica laboratoriale quale componente essenziale dei percorsi di istruzione tecnica. La programmazione delle attività didattiche garantisce l'effettivo svolgimento delle ore di insegnamento in compresenza previste dalle tabelle 2 e 3 dell'allegato 2-*ter* di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come sostituite dal comma 1 del presente articolo. Le eventuali rimodulazioni organizzative delle attività laboratoriali sono deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, nel rispetto dei risultati di apprendimento previsti per i singoli indirizzi e senza riduzione delle ore di compresenza stabilite dai quadri orari.

9.32

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione dei percorsi di istruzione tecnica di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche assicurano che le attività laboratoriali e le esperienze formative svolte anche presso soggetti esterni siano progettate secondo criteri di accessibilità e inclusione, prevedendo, per gli studenti con disabilità, gli adattamenti ragionevoli e gli strumenti di supporto necessari alla partecipazione, in coerenza con il piano educativo individualizzato e nel rispetto delle disposizioni vigenti».

9.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione della revisione dei percorsi di istruzione tecnica, le istituzioni scolastiche assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle competenze degli enti proprietari degli edifici, la programmazione delle attività di manutenzione, aggiornamento e verifica della funzionalità delle attrezzature laboratoriali, anche al fine di favorirne l'utilizzo continuativo e la sostenibilità ambientale, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

9.34

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'organizzazione delle attività laboratoriali dei percorsi di istruzione tecnica e professionale è garantita, nel rispetto della normativa vigente, la partecipazione degli studenti con disabilità, anche attraverso l'individuazione degli adattamenti didattici e organizzativi necessari, in coerenza con i rispettivi piani educativi individualizzati».

9.35

Rojc, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Prima dell'avvio delle operazioni di determinazione degli organici per l'anno scolastico 2027/2028, il Ministero dell'istruzione e del merito rende nota una stima degli effetti delle modifiche di cui al comma 1 sulle dotazioni organiche, distinta per classe di concorso, con particolare riguardo ai docenti tecnico-pratici e di laboratorio, e promuove iniziative di formazione dei docenti delle discipline di indirizzo, a valere sulle risorse destinate alla formazione in servizio del personale docente disponibili a legislazione vigente. Gli Uffici scolastici regionali assicurano alle istituzioni scolastiche interessate il supporto tecnico e amministrativo necessario per la fase di transizione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

9.36

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*) Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio annuale degli effetti derivanti dall'applicazione dei quadri orari di cui al comma 1, con particolare riferimento alla consistenza degli organici del personale docente, alla distribuzione degli insegnamenti tra le classi di concorso, alle ore di insegnamento in compresenza e all'effettiva realizzazione delle attività laboratoriali. Gli esiti del monitoraggio, effettuato sulla base dei dati già disponibili presso il Ministero e le istituzioni scolastiche, sono trasmessi annualmente alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre, a decorrere dall'anno successivo a quello di prima applicazione dei nuovi quadri orari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.37

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, le istituzioni scolastiche assicurano che l'utilizzo dei laboratori e delle attrezzature didattiche avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza, prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili, la verifica periodica dell'idoneità delle dotazioni e l'aggiornamento delle procedure di utilizzo in relazione all'evoluzione delle tecnologie impiegate».

9.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 2

9.39

Paganella, Romeo

Al comma 2, Allegato 1, sezione «LICEI TECNOLOGICI», apportare le seguenti modificazioni:

a) al Settore economico, numero 2), dopo le parole: «per il turismo» aggiungere le seguenti: «, i beni culturali e ambientali»;

b) al Settore tecnologico-ambientale, numero 4), dopo le parole: «per la chimica» aggiungere le seguenti: «, i materiali, le biotecnologie».

9.40

Bucalo

Al comma 2, Allegato 1, sezione «LICEI TECNOLOGICI»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al Settore economico, numero 2), dopo le parole: «per il turismo» *aggiungere le seguenti:* «, i beni culturali e ambientali»;

b) al Settore tecnologico-ambientale, numero 4), dopo le parole: «per la chimica» *aggiungere le seguenti:* «, i materiali, le biotecnologie».

9.41

Bucalo, De Carlo, Fallucchi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*quater* dopo le parole: "nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche", sono inserite le seguenti: "dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,";

b) al comma 5-*quinquies* dopo le parole: "nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche", sono inserite le seguenti: "dei licei tecnologici per l'agraria,

l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.».

9.42

Paganella, Romeo

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-*bis*. All'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche", sono aggiunte le seguenti: "dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.».

9.43

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*) Le modifiche delle denominazioni delle istituzioni scolastiche e dei relativi indirizzi di studio previste dal comma 2 non incidono sull'ordinamento dei percorsi formativi, sul valore legale dei titoli di studio già conseguiti o conseguibili sulla base della normativa vigente, né sulla validità delle iscrizioni effettuate anteriormente alla data di applicazione delle nuove denominazioni. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia di accesso ai percorsi di istruzione e formazione successivi, ai concorsi pubblici e alle professioni regolamentate, ove previsto, nonché le equipollenze e le equiparazioni dei titoli di studio stabilite dalla normativa vigente.

9.44

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 3

9.45

Delrio, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 35, secondo comma, della Costituzione,».

9.46

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.47

Irto, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse relative all'anno 2027 sono destinate prioritariamente agli interventi relativi ai campus della filiera formativa tecnologico-professionale situati nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree interne.»

9.48

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al termine del primo anno scolastico di applicazione della riforma degli istituti tecnici, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio sui suoi effetti e trasmette alle Camere, entro sei mesi, una relazione con gli esiti del monitoraggio e le eventuali proposte di modifica.»

9.49

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*) Ai fini dell'utilizzo delle risorse aggiuntive previste dal comma 3, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono valorizzati, nella definizione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti, gli interventi destinati alle istituzioni scolastiche operanti in contesti caratterizzati da elevati livelli di dispersione scolastica, fragilità socioeconomica e disuguaglianze nelle opportunità formative, nonché i progetti che prevedono misure per favorire l'accesso e la partecipazione degli studenti provenienti da condizioni di svantaggio. I criteri di assegnazione tengono conto delle differenze territoriali e dell'esigenza di assicurare pari opportunità di accesso ai percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9.0.1

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Differimento dell'applicazione della riforma degli istituti tecnici e confronto nazionale per la revisione dell'ordinamento*)

1. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028»; b) al terzo periodo, le parole: «dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi prime, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2029/2030 per le classi terze, dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quarte e dall'anno scolastico 2031/2032 per le classi quinte».

2. Per l'anno scolastico 2026/2027, ai percorsi quinquennali degli istituti tecnici continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dei relativi allegati, nonché le disposizioni attuative concernenti gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento, nel testo applicabile anteriormente all'avvio del nuovo ordinamento.

3. Per le classi prime già avviate nell'anno scolastico 2026/2027 secondo il nuovo ordinamento, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del riallineamento agli insegnamenti e ai quadri orari previgenti, salvaguardando la continuità didattica, la validità delle attività formative già svolte e delle valutazioni effettuate, senza obblighi di recupero a carico degli studenti derivanti esclusivamente dal mutamento ordinamentale e limitando le modifiche organizzative in corso d'anno.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce altresì le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, e ai relativi allegati, nonché agli atti amministrativi conseguenti, ai fini dell'applicazione del regime transitorio di cui al presente articolo.

5. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un tavolo nazionale di confronto, con

la partecipazione delle rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle Regioni e del mondo produttivo. Il tavolo conclude i propri lavori entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

6. Il confronto è finalizzato a valutare le criticità emerse nell'attuazione della riforma e a individuare le necessarie modifiche dell'impianto ordinamentale, con particolare riferimento alla salvaguardia e al rafforzamento della formazione culturale e scientifica comune, al biennio comune e alla sua funzione orientativa, ai quadri orari, alle attività laboratoriali e alle possibilità di riorientamento degli studenti. Le proposte formulate dal tavolo sono obbligatoriamente valutate dal Ministero ai fini della revisione del nuovo ordinamento. L'eventuale mancato recepimento, anche parziale, deve essere espressamente e puntualmente motivato.

7. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle criticità rilevate, sugli esiti del confronto e sulle proposte di revisione, dando conto delle proposte accolte, anche parzialmente, e delle motivazioni dell'eventuale mancato recepimento delle altre.

8. Le Linee guida definitive relative al nuovo ordinamento degli istituti tecnici sono emanate entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunque successivamente alla conclusione dei lavori del tavolo di cui al comma 5 e alla trasmissione della relazione di cui al comma 7 e prima dell'apertura delle iscrizioni all'anno scolastico 2027/2028. Esse tengono conto degli esiti del confronto e delle revisioni dell'ordinamento conseguentemente adottate. Il Ministero assicura la tempestiva pubblicazione delle informazioni relative ai percorsi, agli indirizzi, alle articolazioni e ai quadri orari, in modo da consentire scelte consapevoli alle famiglie e un'adeguata programmazione alle istituzioni scolastiche.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai partecipanti al tavolo di cui al comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.0.2

Sabrina Licheri, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Incentivazione all'occupazione stabile di laureati STEM di merito e misure per il contrasto alla "Fuga dei cervelli"*)

«1. Al fine favorire l'assunzione di neolaureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) e contrastare il fenomeno dei "cervelli in fuga", ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, laureati STEM con votazione non inferiore a 100/110 che non abbiano superato i trent'anni di età, è riconosciuto, per un periodo massimo di sessanta mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il datore di lavoro è autorizzato a corrispondere al lavoratore, per il medesimo periodo di sessanta mesi, una somma pari alla componente contributiva oggetto di esonero, a titolo di incentivo salariale netto, non imponibile ai fini fiscali e contributivi per il lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2027, 72,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 108,9 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure per il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale)

1. Al fine di rafforzare la qualità dell'offerta formativa degli istituti tecnici e professionali e di ridurre i divari territoriali, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove interventi per l'ammodernamento delle dotazioni laboratoriali, l'innovazione delle attrezzature didattiche e la formazione in servizio del personale docente, con particolare riferimento agli insegnamenti tecnico-pratici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con priorità per le istituzioni scolastiche operanti in territori caratterizzati da maggiori condizioni di svantaggio socioeconomico e da carenze nelle dotazioni laboratoriali.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.4

Bucalo, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure urgenti per il rafforzamento della formazione tecnica nella filiera del legno-arredo)

1. In coerenza con le finalità di potenziamento della filiera formativa tecnologico-professionale di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, e al fine di adeguare l'offerta formativa secondaria di secondo grado ai fabbisogni di competenze del settore legno-arredo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito provvede alla revisione dei profili di uscita dell'indirizzo di cui all'articolo 9, comma 2, Allegato 1, punto 9) "Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia", prevedendo l'attivazione dell'articolazione "Design Industriale e Processi Produttivi per l'Arredo".

2. L'articolazione di cui al comma 1 assicura il raccordo e la continuità verticale con i percorsi terziari di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy) dell'Area tecnologica "Sistema Casa", con particolare riferimento ai profili nazionali relativi al design sostenibile, all'innovazione di prodotto e all'ingegnerizzazione dei processi industriali multimateriale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

9.0.5

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Ripristino del primo biennio degli istituti tecnici, disposizioni transitorie e confronto nazionale sulla revisione dell'ordinamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai

primi due anni dei percorsi quinquennali ordinari degli istituti tecnici si applicano, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica, gli insegnamenti, i quadri orari e i risultati di apprendimento del primo biennio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dai relativi allegati B e C, nel testo applicabile anteriormente all'introduzione del nuovo ordinamento di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022. Le predette disposizioni si applicano anche alle classi prime attivate negli anni scolastici successivi, fino all'eventuale entrata in vigore di nuove disposizioni legislative di revisione dell'ordinamento.

2. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il nuovo ordinamento non si applica al primo biennio dei percorsi quinquennali ordinari degli istituti tecnici, per il quale trovano applicazione le disposizioni previgenti ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170».

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 e dei relativi allegati, concernenti il primo biennio, continuano a trovare applicazione ai percorsi di cui al comma 1. Per le medesime classi non si applicano le disposizioni incompatibili contenute negli allegati 2-*bis* e 2-*ter* al decreto-legge n. 144 del 2022, nonché nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, e nei relativi allegati. Restano ferme le disposizioni ordinamentali applicabili al secondo biennio e al quinto anno, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie del presente articolo.

4. Per l'anno scolastico 2026/2027, le classi prime già avviate secondo il nuovo ordinamento sono ricondotte ai quadri orari di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve la validità delle attività didattiche già svolte, le valutazioni effettuate e le competenze acquisite. Il riallineamento non comporta, per il solo mutamento dell'ordinamento, obblighi aggiuntivi di recupero a carico degli studenti, né oneri a carico delle famiglie. Le classi seconde dell'anno scolastico 2026/2027 proseguono secondo l'ordinamento già applicato.

5. Al fine di assicurare la continuità dei percorsi formativi, nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio le istituzioni scolastiche garantiscono il raccordo tra i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento di cui al comma 1 e quelli degli anni successivi, assicurando il riconoscimento delle competenze già acquisite e l'eventuale riallineamento della programmazione didattica. Il raccordo è effettuato senza imporre agli studenti obblighi aggiuntivi derivanti esclusivamente dall'applicazione di ordinamenti differenti.

6. Gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti organizzativi conseguenti all'attuazione del presente articolo, nel rispetto delle classi di concorso e dei titoli richiesti, salvaguardando, per quanto possibile, la continuità del servizio e le assegnazioni del personale già effettuate. Eventuali esigenze di adeguamento degli organici sono rilevate e comunicate al Ministero dell'istruzione e del merito.

7. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito avvia un tavolo nazionale di confronto sulla revisione complessiva dell'ordinamento degli istituti tecnici, con la partecipazione delle rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle Regioni e del mondo produttivo. Il confronto è finalizzato a valutare le criticità emerse nell'attuazione della riforma e a individuare le necessarie modifiche del relativo impianto ordinamentale, con particolare attenzione al rafforzamento della formazione culturale, scientifica e tecnologica comune, alla salvaguardia della funzione orientativa del primo biennio e alla possibilità di uniformare gli insegnamenti e i risultati essenziali di apprendimento tra tutti gli indirizzi e settori. Il confronto esamina altresì la distribuzione dei quadri orari, la qualità e la consistenza delle attività laboratoriali, le modalità di riorientamento degli studenti e di riconoscimento degli apprendimenti nei

passaggi tra percorsi. Il confronto si conclude entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti del confronto, sulle criticità emerse e sulle proposte di revisione dell'ordinamento degli istituti tecnici. Il Ministero valuta espressamente le proposte formulate e motiva nella relazione l'eventuale mancato recepimento, anche parziale, delle stesse. L'eventuale ulteriore revisione dell'ordinamento resta subordinata all'adozione dei necessari provvedimenti normativi.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle dotazioni organiche autorizzate e senza incremento delle medesime. Ai componenti del tavolo di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.0.6

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Trasparenza, monitoraggio e valutazione dell'ordinamento degli istituti tecnici e confronto nazionale)

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle scelte ordinamentali e la valutazione degli effetti della riforma degli istituti tecnici sulla qualità della formazione, sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle opportunità formative e occupazionali degli studenti, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura il monitoraggio annuale dei percorsi di istruzione tecnica, comprendendo sia i percorsi quinquennali ordinari sia i percorsi quadriennali, inclusi quelli attivati nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Il monitoraggio è effettuato anche mediante l'utilizzo e l'integrazione delle banche dati e dei sistemi informativi già disponibili presso le amministrazioni competenti. I dati e gli esiti sono presentati distintamente per durata e tipologia di percorso.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a decorrere dal 2027, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato dell'istruzione tecnica e sugli effetti delle modifiche ordinamentali introdotte. La relazione, pubblicata contestualmente sul sito istituzionale del Ministero in formato aperto e accessibile, contiene dati disaggregati per anno scolastico, territorio, settore, indirizzo di studio, durata e tipologia del percorso e, ove pertinente, per genere, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle iscrizioni, della frequenza, degli abbandoni e della dispersione scolastica, nonché ai risultati di apprendimento e agli esiti conclusivi dei percorsi;

b) ai passaggi tra indirizzi e settori dell'istruzione tecnica, tra percorsi quinquennali e quadriennali, nonché verso gli altri percorsi del secondo ciclo, con particolare riferimento alla funzione orientativa dei primi anni di studio e alle eventuali difficoltà di riorientamento;

c) alla prosecuzione degli studi presso le università e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), distinguendo gli esiti dei diplomati dei percorsi quinquennali e quadriennali e rilevando, ove disponibili, i tassi di accesso, la permanenza nei percorsi e i risultati formativi;

d) agli esiti occupazionali dei diplomati, distinti, ove disponibili, per tipologia contrattuale, settore economico, territorio, durata del percorso di provenienza e coerenza tra percorso di studi e occupazione;

e) alla disponibilità, all'accessibilità, alle condizioni di utilizzo e alla dotazione delle strutture laboratoriali, delle attrezzature didattiche e delle tecnologie necessarie allo svolgimento degli insegnamenti, distinguendo le diverse tipologie di percorso;

f) alle differenze territoriali e di genere nell'accesso ai percorsi, nei risultati formativi, nella prosecuzione degli studi e negli esiti occupazionali, con particolare attenzione ai divari tra le diverse aree del Paese;

g) alle principali criticità organizzative e didattiche rilevate dalle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle modifiche ordinamentali, comprese quelle relative alla disponibilità dei docenti, alle classi di concorso, alle compresenze e all'organizzazione dei laboratori;

h) agli esiti specifici dei percorsi quadriennali, con particolare riferimento al conseguimento del diploma, alla prosecuzione negli ITS Academy e nelle università, all'inserimento lavorativo e agli eventuali passaggi verso i percorsi quinquennali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica sul proprio sito istituzionale un quadro comparativo analitico tra l'ordinamento degli istituti tecnici previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e quello introdotto ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, e successive modificazioni. Il quadro comparativo evidenzia, per ciascun settore, indirizzo e anno di corso dei percorsi quinquennali, le variazioni degli insegnamenti e dei relativi monte ore, distinguendo le discipline linguistiche, umanistiche, storico-sociali, matematiche, scientifiche, tecnologiche e caratterizzanti l'indirizzo. Sono altresì indicate le variazioni delle ore di laboratorio, delle compresenze, delle quote orarie a disposizione delle istituzioni scolastiche e dei risultati di apprendimento previsti dai due ordinamenti. Il confronto rende espressamente individuabili gli insegnamenti soppressi, accorpati, introdotti o riorganizzati, nonché le eventuali variazioni delle ore dedicate alla formazione generale e comune. Per i percorsi quadriennali è pubblicato un distinto quadro ricognitivo degli insegnamenti, dei monte ore, delle attività laboratoriali e dei risultati di apprendimento, con riferimento ai rispettivi ordinamenti e alle disposizioni che ne disciplinano l'organizzazione.

4. Il monitoraggio di cui al comma 1 comprende una valutazione degli effetti delle modifiche ai quadri orari e all'organizzazione dei percorsi sulla qualità e sull'ampiezza della formazione culturale, scientifica e tecnologica, sul conseguimento dei risultati di apprendimento, sulla continuità didattica, sull'orientamento e sul riorientamento degli studenti, nonché sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sull'impiego del personale docente. La valutazione è effettuata distintamente per i percorsi quinquennali e quadriennali, tenendo conto delle rispettive caratteristiche ordinamentali, della diversa durata, delle modalità di organizzazione della didattica e delle caratteristiche delle popolazioni scolastiche interessate. Per i percorsi quinquennali è assicurato, ove possibile, il confronto tra gli esiti del nuovo ordinamento e quelli del previgente ordinamento. Per i percorsi quadriennali sono valutati specificamente gli effetti dell'organizzazione del percorso su quattro anni, anche con riferimento al conseguimento delle competenze previste, alla prosecuzione degli studi e agli esiti occupazionali. Gli esiti della valutazione, con l'indicazione delle metodologie utilizzate, dei limiti dei dati e delle criticità rilevate, sono inclusi nella relazione annuale di cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con Unioncamere, sulla base dei dati disponibili del Sistema informativo Excelsior e delle altre fonti istituzionali pertinenti, pubblica annualmente un'analisi delle difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro con riferimento ai titoli e alle competenze riconducibili ai percorsi dell'istruzione tecnica. L'analisi riporta, ove rilevabili, dati disaggregati per titolo e indirizzo di studio richiesto, figura professionale, settore produttivo e territorio, distinguendo le difficoltà di reperimento derivanti dalla carenza di candidati da quelle attribuite all'inadeguatezza delle competenze o della preparazione e dalle ulteriori motivazioni rilevate. L'analisi considera altresì, nei limiti dei dati disponibili, le condizioni economiche e contrattuali offerte, l'esperienza professionale richiesta, le caratteristiche territoriali della domanda di lavoro e gli altri fattori che possono incidere sulle difficoltà di assunzione. I risultati sono pubblicati in formato aperto e confluiscono nella relazione di cui al comma 2. È espressamente distinta la domanda di lavoro prevista dalle imprese dagli esiti occupazionali effettivamente rilevati.

6. Ai fini dell'esame degli esiti del monitoraggio e dell'individuazione di eventuali interventi correttivi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza almeno annuale, un confronto nazionale con le rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli ITS Academy, delle Regioni e del mondo produttivo. Il confronto riguarda l'assetto complessivo dell'istruzione tecnica, inclusi i percorsi quinquennali e quadriennali, con particolare attenzione alla formazione culturale, scientifica e tecnologica comune, alla funzione orientativa dei primi anni di studio, alla distribuzione dei quadri orari, alle attività laboratoriali, ai divari territoriali e alle opportunità di prosecuzione degli studi. Sono altresì esaminati gli effetti dell'organizzazione quadriennale dei percorsi sulla qualità della formazione e sulle opportunità educative e professionali degli studenti. Il Ministero pubblica gli esiti del confronto, le proposte formulate e le proprie valutazioni sugli eventuali interventi correttivi, dando conto delle ragioni del mancato recepimento delle proposte.

7. I dati e i documenti prodotti ai sensi del presente articolo sono pubblicati in forma aggregata e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico, assicurando, ove possibile, la confrontabilità delle serie storiche, l'accessibilità delle informazioni e la disponibilità dei dati in formato aperto.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi prioritariamente dei sistemi informativi, delle rilevazioni statistiche e delle attività istituzionali già esistenti. Ai partecipanti al confronto di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 10

10.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo

10.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

«c-*bis*) La proroga delle attività è accompagnata da una ricognizione pubblica dei risultati raggiunti e degli obiettivi residui».

10.3

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1,» *inserire le seguenti:* «e al fine di non disperdere le competenze acquisite nella gestione del PNRR,».

.

10.4

D'Elia, Rando, Crisanti, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «ventisei unità di personale non dirigenziale» *aggiungere le seguenti:* «, assicurando la pubblicazione dei profili professionali richiesti, delle attività affidate e del cronoprogramma delle procedure concorsuali».

10.6

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2027 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte dalla Struttura di missione, sullo stato del concorso pubblico di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e sulle funzioni

che proseguiranno dopo il 30 giugno 2027.»

10.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La struttura assicura il raccordo con le amministrazioni scolastiche territoriali e con gli enti attuatori degli interventi».

10.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro novanta giorni dalla conclusione delle attività della struttura di cui al presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica una relazione conclusiva contenente gli interventi realizzati, le criticità riscontrate e le misure adottate per il loro superamento, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente».

10.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito rende pubblici, in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi al personale impiegato nella struttura di cui al presente articolo, distinti per tipologia contrattuale, profilo professionale e durata dell'incarico, nonché quelli relativi alla spesa sostenuta, avvalendosi delle informazioni già disponibili a legislazione vigente».

Art. 11

11.1

Rando, Verducci, D'Elia, Crisanti

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di assicurare il completamento degli interventi e la sicurezza degli edifici scolastici,».

.

11.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: «Nell'individuazione degli interventi è attribuita priorità agli edifici scolastici con criticità documentate in materia di sicurezza e accessibilità».

11.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari sono informati tempestivamente delle rimodulazioni e dei relativi termini di attuazione».

11.4

Paganella, Romeo

All'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 24, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico" sono inserite le seguenti: "nonché, anche per gli altri investimenti PNRR, per arredi didattici innovativi.".»

11.5

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1 , inserire il seguente comma:

"1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 sono completati dai soggetti attuatori a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito."

11.6

Occhiuto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 sono completati dai soggetti attuatori a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito."

11.7

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1*-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono completati dai soggetti attuatori a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito».

11.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, avviati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non ancora ultimati, possono essere completati dai soggetti attuatori anche successivamente ai termini previsti per la conclusione del Piano, nei limiti delle risorse già assegnate ai medesimi interventi e disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile».

11.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito rende disponibili, attraverso le banche dati pubbliche esistenti, informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo, con indicazione delle risorse assegnate, dei termini previsti e delle eventuali criticità attuative».

11.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella programmazione e nell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo, gli enti competenti, d'intesa con le istituzioni scolastiche interessate, individuano le misure organizzative necessarie a garantire, durante lo svolgimento dei lavori, la continuità delle attività didattiche e l'accessibilità degli spazi utilizzati dagli alunni e dagli studenti con disabilità, anche attraverso la preventiva verifica dell'idoneità delle eventuali sedi temporanee, nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi».

11.11

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella programmazione e nell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo, i soggetti attuatori, d'intesa con le istituzioni scolastiche interessate, individuano misure organizzative volte a garantire la continuità delle attività didattiche e la sicurezza degli alunni, degli studenti e del personale, nel rispetto della normativa vigente».

11.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo, gli enti proprietari degli edifici, d'intesa con le istituzioni scolastiche interessate, assicurano che l'eventuale

temporanea indisponibilità di aule, laboratori, biblioteche e altri ambienti destinati alle attività educative sia accompagnata dall'individuazione di soluzioni organizzative idonee a preservare, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi necessari all'offerta formativa».

11.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, qualora l'esecuzione dei lavori determini l'indisponibilità temporanea, totale o parziale, degli edifici scolastici, gli enti locali proprietari degli immobili, d'intesa con le istituzioni scolastiche interessate, predispongono un piano per la continuità delle attività didattiche, che individua le soluzioni organizzative necessarie a garantire la regolare frequenza degli alunni e degli studenti. Il piano tiene conto delle esigenze di accessibilità degli alunni con disabilità, della disponibilità di spazi alternativi idonei e dell'eventuale necessità di servizi di trasporto temporanei. Le misure sono attuate nel rispetto delle competenze degli enti interessati e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli enti proprietari degli edifici scolastici interessati dagli interventi assicurano adeguate forme di informazione e consultazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle esigenze di accessibilità, funzionalità degli spazi e organizzazione delle attività educative, senza pregiudizio per i termini di realizzazione degli interventi».

11.15

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'individuazione e nella programmazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo è tenuto conto, oltre che delle condizioni di sicurezza strutturale degli edifici, della salubrità degli ambienti destinati alle attività didattiche, con particolare riferimento alla qualità dell'aria interna, all'adeguatezza dei sistemi di ventilazione, alla presenza di umidità e muffe e alle condizioni di comfort termico. A tal fine, gli enti proprietari degli edifici scolastici, nell'ambito delle risorse disponibili e delle rispettive competenze, possono integrare la documentazione relativa agli interventi con una ricognizione delle principali criticità ambientali che incidono sulla salute e sul benessere degli alunni e del personale».

11.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella programmazione e nella rimodulazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo è attribuita specifica considerazione, nell'ambito delle risorse disponibili, alle esigenze di adattamento degli edifici agli eventi climatici estremi, con particolare riferimento alla protezione dalle temperature elevate, alla prevenzione degli allagamenti e alla qualità ambientale degli spazi destinati alle attività didattiche».

11.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 2

11.18

Sbrollini

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per l'attuazione degli interventi» i*nserire le seguenti:* «di

cui al comma 1».

11.19

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Il supporto tecnico-operativo è assicurato con criteri di priorità per gli enti locali con minore capacità amministrativa».

11.20

Rando, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Verducci

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di assicurare il completamento delle forniture di arredi didattici innovativi destinati agli asili nido e alle scuole dell'infanzia nell'ambito degli avvisi pubblici del Ministero dell'istruzione e del merito n. 22870 e n. 22871 del 3 febbraio 2026, i termini previsti dai medesimi avvisi per il completamento delle forniture, l'installazione e il collaudo dei beni sono prorogati al 31 maggio 2027.

2-*ter*. il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad aggiornare i termini per la rendicontazione degli interventi di cui al comma 2-*bis*, coordinandoli con quelli previsti per il completamento, l'installazione e il collaudo delle forniture, nel rispetto delle disposizioni applicabili ai rispettivi programmi di finanziamento.

2-*quater*. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura che gli enti beneficiari che abbiano tempestivamente avviato le procedure di affidamento e adempiuto agli obblighi di propria competenza non siano assoggettati alla revoca o alla riduzione del finanziamento per il solo mancato rispetto dei termini originari, qualora il ritardo dipenda da circostanze non imputabili agli enti medesimi, debitamente documentate, con particolare riferimento ai tempi delle procedure di affidamento, alla produzione, alla consegna, all'installazione e al collaudo degli arredi.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità attuative dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, nonché le procedure per la presentazione e la verifica della documentazione attestante le cause del ritardo, nel rispetto dei vincoli previsti dalle rispettive fonti di finanziamento».

11.21

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Le attività di assistenza e supporto specialistico di cui al comma 2 comprendono, su richiesta degli enti proprietari degli edifici scolastici interessati dagli interventi di cui al comma 1, la valutazione delle condizioni di surriscaldamento degli ambienti destinati alla didattica e l'individuazione delle soluzioni progettuali per ridurlo. Nell'individuazione delle soluzioni sono considerate in via preliminare la schermatura solare, la ventilazione e la riduzione dei fabbisogni energetici; l'installazione di sistemi di raffrescamento ad alta efficienza è valutata insieme alla possibilità di integrarli con impianti alimentati da fonti rinnovabili, compresi gli impianti fotovoltaici, al fine di una riduzione dell'impatto ambientale ed economico.

2-*ter*. Le soluzioni di cui al comma 2-*bis* possono essere inserite nei progetti di cui al comma 1 esclusivamente se ammissibili secondo la disciplina del relativo finanziamento e, per le modifiche ai contratti in corso di esecuzione, secondo l'articolo 120 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero, per i contratti ai quali continua ad applicarsi il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo l'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. Il loro inserimento è subordinato alla disponibilità di risorse nel quadro economico approvato, alla copertura delle spese di gestione nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ente proprietario e al rispetto delle scadenze e degli obiettivi del progetto. Le attività di assistenza di cui al comma 2-*bis* sono finanziate entro la quota prevista dal comma 2; le opere eventualmente realizzate non possono essere finanziate a valere sulla medesima quota di assistenza

tecnica. Dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.22

Pirro, Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanificazione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del presente comma, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.23

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Per contribuire all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica, con una dotazione inziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, di cui 5 milioni di euro destinati allo svolgimento di indagini diagnostiche di soffitti e solai degli edifici scolastici, al fine di intervenire tempestivamente ed evitare l'ulteriore deterioramento. La rimanente quota del Fondo è invece destinata alle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti a uso scolastico nelle zone a rischio sismico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.1

Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(*Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei*)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2.Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.2

Occhiuto

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Utilizzo dei ribassi d'asta per interventi complementari e di funzionalizzazione degli edifici scolastici PNRR)

1. Al fine di garantire la rapida e completa fruibilità degli immobili e degli ambienti scolastici oggetto di interventi finanziati nell'ambito delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, le economie di gara derivanti dai ribassi d'asta conseguiti dagli enti locali attuatori possono essere utilizzate dai medesimi enti, fino a concorrenza del totale del finanziamento assentito, per la copertura dei costi relativi ad interventi complementari e strettamente connessi alla funzionalità dell'opera.

2. Rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

o *a)* la sistemazione, sistemazione a verde e messa in sicurezza delle aree esterne e delle pertinenze degli edifici scolastici;

o *b)* l'acquisto di arredi, forniture tecnologiche e allestimenti interni ed esterni necessari alla piena operatività e didattica degli spazi;

o *c)* la realizzazione di opere di allacciamento ai servizi a rete, viabilità di accesso e opere infrastrutturali complementari non ricomprese nel quadro economico originario.

3. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è consentito anche a copertura e rimborso delle spese già sostenute dall'ente locale con risorse proprie per le medesime finalità complementari nel corso della realizzazione dell'intervento PNRR, previa rendicontazione e attestazione della stretta connessione funzionale con l'opera principale.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità semplificate di rendicontazione e riallineamento contabile per l'utilizzo dei ribassi d'asta di cui al presente articolo.»

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 12

12.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere l'articolo.

12.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo

12.3

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sopprimere l'articolo.

12.4

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(*Ulteriori disposizioni in materia di dimensionamento scolastico e di numero di alunni per classe*)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 sono adottati interventi e misure vòlti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2029/2030. Al fine di conseguire, nel triennio 2027-2029, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia al livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2027-2029;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 2.200 milioni di euro per il 2027, 3.400 milioni di euro per il 2028 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7.».

4. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore

energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2027, 2028 e 2029. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2027, 2028 e 2029. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2027, 2028 e 2029, è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2027, 2028 e 2029 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, i soggetti di cui al primo periodo, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2027, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al terzo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

6. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

7.Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

8. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».».

12.5

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri e delle loro famiglie nell'ambito scolastico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e con i servizi sociali territorialmente competenti, informano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale dell'offerta di percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana e ne favoriscono la partecipazione, anche avvalendosi della mediazione linguistico-culturale.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono a partecipazione volontaria e sono erogati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con gli enti del Terzo settore. Essi sono articolati per livelli, secondo modalità organizzative e orarie compatibili con le esigenze lavorative e familiari dei partecipanti, possono svolgersi presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli e sono finalizzati, ove richiesto dagli interessati, al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

3. Le istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro, si avvalgono di mediatori linguistico-culturali per facilitare la comunicazione con le famiglie, l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e la condivisione del Patto di corresponsabilità educativa.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato al potenziamento dell'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e al finanziamento di servizi di mediazione linguistico-culturale presso le istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.6

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sostituire l'Articolo con il seguente:

«Art. 12

(*Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico e delle loro famiglie*)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante norme finalizzate all'istruzione degli stranieri e per l'educazione interculturale -, e per garantire

la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, a eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, qualora rilevino persistenti barriere linguistiche degli adulti provenienti da contesti migratori esercenti la responsabilità genitoriale che ostacolino le relazioni tra scuola e famiglia e la piena partecipazione del nucleo familiare alla vita della comunità scolastica, convocano gli interessati e, con il supporto di un mediatore linguistico, forniscono informazioni sull'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) presenti sul territorio. Le istituzioni scolastiche comunicano altresì ai CPIA i fabbisogni di alfabetizzazione linguistica rilevati, ai fini della programmazione dei relativi percorsi formativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ovvero per sostenere e promuovere l'integrazione attraverso la mediazione linguistico-culturale e una migliore e più approfondita conoscenza della lingua italiana, nei ruoli del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo speciale, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, al fine di supportare l'offerta formativa dei CPIA nonché finanziare l'operato di mediatori culturali e facilitatori linguistici da impiegare stabilmente presso le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, da impiegare in particolare nei territori con alta densità demografica di cittadini stranieri.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabiliti parametri e criteri nonché la modalità attuative di quanto stabilito al comma 2.

4. Ai relativi oneri, di cui al comma 2, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.7

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12.8

Camusso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere i commi 1 e 2.

12.9

Rossomando, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 1.

12.10

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, rilevano, nell'ambito dei rapporti con i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, le esigenze di apprendimento della lingua italiana che ostacolano la comunicazione con la scuola e la partecipazione al percorso educativo dei figli. Le istituzioni scolastiche informano gli interessati sull'offerta gratuita dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e, con il loro consenso, li mettono in contatto con i Centri medesimi. Le difficoltà linguistiche non costituiscono, di per sé, presupposto per una segnalazione ai servizi sociali né indice di inadeguatezza nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Restano fermi gli obblighi di segnalazione e di intervento previsti a tutela dei minori.

2. I CPIA, nell'ambito della propria offerta formativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, organizzano percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana ad

adesione volontaria, finalizzati anche al conseguimento di una certificazione di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. L'inserimento nei percorsi e la definizione degli obiettivi avvengono sulla base delle competenze linguistiche iniziali e dei bisogni formativi rilevati. Al fine di favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei partecipanti e sostenere i percorsi educativi dei figli, le modalità di frequenza sono concordate tenendo conto degli orari di lavoro, degli impegni di cura, delle condizioni di disabilità e della disponibilità dei collegamenti di trasporto, utilizzando le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dall'ordinamento dei CPIA.

3. Su richiesta degli interessati, i servizi sociali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle risorse disponibili, collaborano con le istituzioni scolastiche e con i CPIA alla definizione di interventi di sostegno alla genitorialità e alla partecipazione alla vita scolastica. Gli interventi sono concordati con la famiglia e tengono conto delle condizioni personali, delle esperienze traumatiche eventualmente riferite e delle esigenze educative del minore. La frequenza dei percorsi e il conseguimento della certificazione linguistica da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non costituiscono condizioni per l'iscrizione, la frequenza scolastica o la partecipazione dei figli alle attività didattiche».

12.11

Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, promuovono, anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), i servizi sociali territorialmente competenti e gli enti del Terzo settore, iniziative di informazione e orientamento rivolte ai soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale, finalizzate a favorire l'accesso volontario a percorsi gratuiti di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di sostegno alla genitorialità.

2. I percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana di cui al comma 1 sono erogati presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). I servizi sociali territorialmente competenti, su richiesta delle famiglie interessate, possono definire progetti personalizzati di sostegno alla genitorialità, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con gli enti del Terzo settore, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. La partecipazione ai predetti percorsi è volontaria.»;

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

12.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire la piena partecipazione delle famiglie alla vita della comunità scolastica e di rafforzare l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono, anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli enti locali e i servizi territoriali competenti, interventi di facilitazione linguistica, mediazione linguistico-culturale e orientamento ai servizi educativi e formativi rivolti ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale che incontrino difficoltà nella comunicazione con l'istituzione scolastica. Gli interventi sono finalizzati a garantire la comprensione delle comunicazioni scolastiche, la partecipazione consapevole ai colloqui e alle attività educative e l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale. La partecipazione delle famiglie alle attività di cui al presente comma avviene su base volontaria, nel rispetto della riservatezza, della dignità personale e delle specifiche condizioni familiari, sociali e lavorative. Resta ferma la disciplina vigente in materia di tutela dei minori e di intervento dei servizi sociali nei casi in cui emergano concreti elementi di pregiudizio per il loro

benessere e sviluppo.»

12.13

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, qualora rilevino persistenti barriere linguistiche degli adulti provenienti da contesti migratori esercenti la responsabilità genitoriale che ostacolino le relazioni tra scuola e famiglia e la piena partecipazione del nucleo familiare alla vita della comunità scolastica, convocano gli interessati e, con il supporto di un mediatore linguistico, forniscono informazioni sull'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) presenti sul territorio. Le istituzioni scolastiche comunicano altresì ai CPIA i fabbisogni di alfabetizzazione linguistica rilevati, ai fini della programmazione dei relativi percorsi formativi».

12.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, qualora rilevino persistenti barriere linguistiche degli adulti provenienti da contesti migratori esercenti la responsabilità genitoriale che ostacolino le relazioni tra scuola e famiglia e la piena partecipazione del nucleo familiare alla vita della comunità scolastica, convocano gli interessati e, con il supporto di un mediatore linguistico, forniscono informazioni sull'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) presenti sul territorio. Le istituzioni scolastiche comunicano altresì ai CPIA i fabbisogni di alfabetizzazione linguistica rilevati, ai fini della programmazione dei relativi percorsi formativi».

12.15

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, a eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, qualora rilevino persistenti barriere linguistiche degli adulti provenienti da contesti migratori esercenti la responsabilità genitoriale che ostacolino le relazioni tra scuola e famiglia e la piena partecipazione del nucleo familiare alla vita della comunità scolastica, convocano gli interessati e, con il supporto di un mediatore linguistico, forniscono informazioni sull'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) presenti sul territorio. Le istituzioni scolastiche comunicano altresì ai CPIA i fabbisogni di alfabetizzazione linguistica rilevati, ai fini della programmazione dei relativi percorsi formativi*».*

12.16

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di garantire» *con le seguenti:* «Nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e al fine di garantire».

12.17

Fina, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di garantire» *inserire le seguenti:* «il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e».

12.18

Losacco, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, dopo le parole: «tra scuola e famiglia» *inserire le seguenti:* «e di valorizzare il plurilinguismo e le lingue d'origine quali risorse per l'apprendimento e per la coesione della comunità scolastica».

12.19

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sostituire le parole da: «segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nei casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolino l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidano sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa, informano i medesimi soggetti delle opportunità formative disponibili e li indirizzano ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, territorialmente competenti, per la frequenza di percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 in caso di mancato svolgimento del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana».

12.20

Occhiuto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *le parole* "segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente i casi in cui" sono sostituite *con le seguenti* "nei casi in cui"

2) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: ", indirizzano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ai CPIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 territorialmente competenti per lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. In caso di mancato svolgimento del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo";

b) *il comma 2 è sostituito con il seguente*:

"2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, siano rilevati elementi di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero di grave fragilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti, anche in integrazione con i servizi sanitari, che ne valutano la presa in carico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell' articolo 1, comma 170, lett. d) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, attraverso un progetto personalizzato definito con la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile.";

c) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole* "responsabilità genitoriale", *è aggiunta la seguente* "convivente".

12.21

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente i casi in cui» *con le seguenti*: «nei casi in cui»;

b) *al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, indirizzano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ai CPIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 territorialmente competenti per lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. In caso di mancato svolgimento del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, siano rilevati elementi di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero di grave fragilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti, anche in integrazione con i servizi sanitari, che ne valutano la presa in carico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 1, comma 170, lett. d) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, attraverso un progetto personalizzato definito con la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile»;

d) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «responsabilità genitoriale», inserire la seguente:* «convivente».

12.22

Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente i casi in cui" con le seguenti: "nei casi in cui" e aggiungere, in fine, seguenti: ", indirizzano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ai CPIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 territorialmente competenti per lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. In caso di mancato svolgimento del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo."

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, siano rilevati elementi di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero di grave fragilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti, anche in integrazione con i servizi sanitari, che ne valutano la presa in carico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell' articolo 1, comma 170, lettera d) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, attraverso un progetto personalizzato definito con la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile."

c) Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "responsabilità genitoriale", inserire la

seguente: "convivente".

12.23

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente i casi in cui" con le seguenti "nei casi in cui" e aggiungere le seguenti parole ", indirizzano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ai CPIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, territorialmente competenti per lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER. In caso di mancato svolgimento del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, siano rilevati elementi di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero di grave fragilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti, anche in integrazione con i servizi sanitari, che ne valutano la presa in carico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell' articolo 1, comma 170, lett. d) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, attraverso un progetto personalizzato definito con la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile."

12.24

Sensi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui» con le seguenti: «informano le famiglie dell'offerta di percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana e, con il loro consenso, coinvolgono i servizi sociali territorialmente competenti nei casi in cui»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «ricevuta la segnalazione di cui al comma 1» con le seguenti: «coinvolti ai sensi del comma 1»;

2) al primo periodo, sostituire le parole: «prevede lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana» con le seguenti: «propone ai soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale, su base volontaria, lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, organizzato in orari compatibili con gli impegni lavorativi e di cura dei partecipanti e in sedi facilmente raggiungibili»;

3) sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il comma 3.

12.25

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui» con le seguenti: «promuovono, in collaborazione con i servizi sociali territorialmente competenti e con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi della mediazione linguistico-culturale, iniziative di accoglienza, informazione e orientamento rivolte alle famiglie nei casi in cui»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «ricevuta la segnalazione di cui al comma 1» con le seguenti: «su richiesta o con il consenso dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale, anche a seguito delle iniziative di cui al comma 1»;

2) al primo periodo, sostituire le parole: «prevede lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito» con le seguenti: «propone ai medesimi soggetti, su base volontaria, lo svolgimento di un percorso gratuito e differenziato»;

3) sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il comma 3.

12.26

Misiani, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, sostituire le parole: «segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui» *con le seguenti:* «attivano, d'intesa con i servizi sociali territorialmente competenti e con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, percorsi di accompagnamento e di sostegno della famiglia nei casi in cui».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ricevuta la segnalazione di cui al comma 1» con le seguenti: «nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1».

12.27

Manca, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: «segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui» *con le seguenti:* «attivano, in collaborazione con i servizi sociali territorialmente competenti e, ove necessario, con mediatori linguistico-culturali, interventi di sostegno nei casi in cui».

12.28

Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «segnalano tempestivamente» con le seguenti: «previo colloquio con gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono segnalare»;

2) sopprimere le parole: «sul comportamento del minore nel contesto scolastico o»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: «del minore e»;

2) al primo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché, ove possibile,» *fino alla fine del periodo;*

3) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in possesso di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER, quelli affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, la cui verifica è affidata ai servizi sociali nell'ambito della valutazione di cui al primo periodo, nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.»;

4) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I percorsi di cui al primo periodo sono svolti, ove possibile, in modalità compatibili con l'attività lavorativa e con le esigenze di assistenza familiare. Al

soggetto esercente la responsabilità genitoriale che sia lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere permessi orari o giornalieri per la frequenza dei percorsi di cui al primo periodo, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo applicato; in caso di diniego motivato da parte del datore di lavoro, la mancata partecipazione è in ogni caso giustificata e costituisce causa di forza maggiore ai fini del comma 3.».

12.29

Nicita

Al comma 1, dopo le parole "persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri" *inserire le seguenti* ", non domiciliati in zone boschive prive di servizi essenziali,".

12.30

Verini, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa».

12.31

Sbrollini

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul comportamento del minore nel contesto scolastico o».

12.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi:

«Prima di procedere alla segnalazione di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche attivano, nell'ambito delle risorse disponibili, strumenti di facilitazione della comunicazione con la famiglia, anche mediante servizi di interpretariato, traduzione delle comunicazioni essenziali e mediazione linguistico-culturale, ove disponibili, nonché attraverso l'informazione sui percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana offerti dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). La segnalazione dà conto delle iniziative intraprese, degli eventuali impedimenti alla loro realizzazione e delle ragioni per le quali le difficoltà riscontrate continuano a incidere concretamente sul percorso educativo del minore. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli interventi urgenti di protezione e tutela dei minori.»

12.33

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi:

«La sola insufficiente conoscenza della lingua italiana da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non costituisce, di per sé, presupposto sufficiente per la segnalazione ai servizi sociali. La segnalazione è effettuata esclusivamente qualora siano riscontrati concreti e documentati elementi che evidenzino un effettivo pregiudizio per il percorso educativo e formativo o per il benessere del minore, non superabile mediante gli ordinari strumenti di collaborazione tra scuola e famiglia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti nei casi che richiedano un intervento immediato a tutela del minore.»

12.34

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla frequenza dei percorsi di apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori, sono valutate le condizioni oggettive che possono impedire o rendere particolarmente gravosa la partecipazione, comprese l'incompatibilità con gli orari di lavoro, le esigenze di cura di figli minori o di familiari non autosufficienti, le condizioni di

salute e l'assenza di collegamenti adeguati con la sede del corso. Prima dell'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti alla mancata frequenza, è assicurata agli interessati la possibilità di rappresentare e documentare tali circostanze, anche con l'assistenza dei servizi territoriali competenti».

12.35

Valente, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rimuovere le barriere linguistiche nella comunicazione tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche assicurano che il Patto di corresponsabilità educativa, le comunicazioni relative alla valutazione degli apprendimenti, all'orientamento e alle iscrizioni, nonché le convocazioni ai colloqui, siano rese disponibili, su richiesta, nella lingua compresa dai genitori o in una lingua veicolare, anche mediante strumenti digitali di traduzione messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione e del merito, e che ai colloqui partecipi, ove necessario, un mediatore linguistico-culturale.».

12.36

Lorenzin, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando la segnalazione riguarda un alunno con disabilità, essa è preceduta da una specifica valutazione delle condizioni di disabilità dell'alunno, dell'effettiva attuazione del Piano educativo individualizzato, delle ore di sostegno, dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione e degli strumenti di comunicazione previsti, nonché delle eventuali esigenze assistenziali o di accessibilità dei familiari, al fine di accertare se le difficoltà rilevate derivino da esigenze di sostegno della famiglia ovvero da carenze nell'organizzazione dei servizi, nell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano educativo individualizzato o nell'adozione degli strumenti necessari a garantire una comunicazione efficace.».

12.37

Sbrollini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità della segnalazione, le categorie di dati personali oggetto di trasmissione e i relativi tempi di conservazione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

12.38

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per procedere alla segnalazione."

12.39

Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i casi in cui sono presenti le persistenti barriere linguistiche di cui al primo periodo."

12.40

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 2.

12.41

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sulla base dei fabbisogni rilevati ai sensi del comma 1, attivano percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana rivolti agli adulti ivi individuati, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)».

«3. Qualora i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di cui al comma 1 non aderiscano ai percorsi formativi di cui al comma 2, i CPIA provvedono a rinnovare l'informazione sull'offerta formativa disponibile, fornendo agli interessati le indicazioni organizzative necessarie per favorirne la partecipazione».

Conseguentemente

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.42

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sulla base dei fabbisogni rilevati ai sensi del comma 1, attivano percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana rivolti agli adulti ivi individuati, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)».

12.43

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sulla base dei fabbisogni rilevati ai sensi del comma 1, attivano percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana rivolti agli adulti ivi individuati, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)».

12.44

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, emergano elementi concreti e circostanziati di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero condizioni di grave vulnerabilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti. I servizi sociali, nell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali dalla normativa vigente e sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, verificano la necessità di attivare interventi di sostegno e, ove ne ricorrano i presupposti, definiscono un progetto personalizzato, anche in raccordo con i servizi sanitari e con le istituzioni scolastiche, assicurando la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile».

12.45

Verducci, Rando, D'Elia, Crisanti, Malpezzi

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

12.46

Manca, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,».

12.47

Basso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, dopo le parole: «nell'ambito delle proprie competenze,» *inserire le seguenti*: «con il supporto delle istituzioni scolastiche interessate e, ove necessario, di soggetti qualificati in materia di integrazione scolastica e mediazione linguistico-culturale, anche ai fini dell'individuazione dei destinatari degli interventi e tenendo conto degli orientamenti generali formulati dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura,».

12.48

Camusso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, dopo le parole: «nell'ambito delle proprie competenze» *inserire le seguenti*: «e con il supporto delle istituzioni scolastiche interessate e, ove necessario, di soggetti qualificati in materia di integrazione scolastica e mediazione linguistico-culturale, anche ai fini dell'individuazione dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale destinatari degli interventi».

12.49

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità» *inserire le seguenti:* «, elaborato con la partecipazione dei genitori e con l'eventuale ricorso di un mediatore linguistico-culturale, e condiviso con l'istituzione scolastica,».

12.50

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e del nucleo familiare» *inserire le seguenti:* «e nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176».

12.51

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «prevede lo svolgimento» *con le seguenti:* «può prevedere, con il consenso degli interessati, lo svolgimento».

12.52

Bazoli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «finalizzato al conseguimento» *fino a:* «(CPIA)» *con le seguenti:* «erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e finalizzato al conseguimento del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), rilasciato dai medesimi Centri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263».

12.53

Zambito, Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

All'articolo 12, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)» inserire le seguenti: «ovvero presso gli organismi di formazione accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il concorso dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ferma restando la gratuità del percorso per l'interessato e il conseguimento della certificazione prevista dal presente periodo»;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere, infine, i seguenti: «Per i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa svolta, non possono frequentare il percorso nelle modalità ordinarie, il percorso è erogato secondo modalità organizzative compatibili con gli orari di lavoro, anche in fascia serale, a distanza o in modalità mista, ovvero, previo accordo con il datore di lavoro, presso il luogo di lavoro. Gli organismi di formazione accreditati comunicano al CPIA territorialmente competente l'avvio e la frequenza dei percorsi erogati, nonché i relativi esiti, ai fini degli adempimenti previsti dal comma 3 in

materia di diffida e accertamento dell'adempimento. La certificazione conclusiva del percorso è rilasciata da un ente certificatore riconosciuto ovvero dal CPIA, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente».

12.54

Speranzon

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)» sono inserite le seguenti: «ovvero presso gli organismi di formazione accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il concorso dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ferma restando la gratuità del percorso per l'interessato e il conseguimento della certificazione prevista dal presente periodo»;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere, infine, i seguenti: «Per i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa svolta, non possono frequentare il percorso nelle modalità ordinarie, il percorso è erogato secondo modalità organizzative compatibili con gli orari di lavoro, anche in fascia serale, a distanza o in modalità mista, ovvero, previo accordo con il datore di lavoro, presso il luogo di lavoro. Gli organismi di formazione accreditati comunicano al CPIA territorialmente competente l'avvio e la frequenza dei percorsi erogati, nonché i relativi esiti, ai fini degli adempimenti previsti dal comma 3 in materia di diffida e accertamento dell'adempimento. La certificazione conclusiva del percorso è rilasciata da un ente certificatore riconosciuto ovvero dal CPIA, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente».

12.55

Sbrollini

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «(CPIA)» *inserire le seguenti:* «, nonché, ove disponibile, il supporto di mediatori linguistico-culturali nei rapporti tra il nucleo familiare, i servizi sociali e l'istituzione scolastica».

12.56

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica» *inserire le seguenti:* «, con le associazioni dei genitori, con gli enti del Terzo settore e con le comunità di riferimento delle famiglie».

12.57

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «in collaborazione con l'istituzione scolastica» *inserire le seguenti:* «e con i mediatori linguistico-culturali».

12.58

Basso, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «nel rispetto dell'autonomia della medesima» *inserire le seguenti*: «, anche con il supporto di docenti specializzati nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda e di mediatori culturali qualificati».

12.59

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nella definizione del progetto personalizzato, i servizi sociali tengono conto delle condizioni lavorative e familiari dei destinatari, degli impegni di cura, della disponibilità dei servizi di trasporto e dell'effettiva accessibilità delle sedi formative, prevedendo, d'intesa con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei medesimi, modalità di

frequenza flessibili, anche in orario serale o mediante percorsi integrati in presenza e a distanza, ove compatibili con le caratteristiche delle attività formative. La documentata impossibilità di frequentare i percorsi per ragioni lavorative, familiari o di cura, non superabile mediante le predette modalità organizzative, costituisce giustificato impedimento ai fini dell'applicazione del comma 3.»

12.60

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dal presente comma, sono riconosciute le certificazioni attestanti una conoscenza della lingua italiana di livello almeno pari ad A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), già conseguite presso soggetti certificatori riconosciuti secondo la normativa vigente. Qualora il destinatario non sia in possesso di una certificazione, ma dichiari di avere già acquisito competenze linguistiche adeguate, il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA) competente provvede, su richiesta dell'interessato, alla valutazione delle competenze possedute, ai fini dell'individuazione del percorso formativo eventualmente necessario, evitando la ripetizione di attività di apprendimento corrispondenti a competenze già accertate.»

12.61

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Il progetto personalizzato è definito previa consultazione dei destinatari, ai quali sono illustrati, in una lingua o mediante modalità comunicative da essi comprensibili, le finalità del percorso, le attività previste, la durata, le modalità di frequenza e gli eventuali effetti derivanti dalla mancata partecipazione. I servizi sociali assicurano, ove necessario e nell'ambito delle risorse disponibili, il ricorso a strumenti di interpretariato o mediazione linguistico-culturale, al fine di garantire l'effettiva comprensione del progetto e la partecipazione degli interessati alla sua definizione. Le osservazioni e le eventuali difficoltà rappresentate dai destinatari sono valutate ai fini dell'individuazione delle modalità di attuazione del percorso.»

12.62

Delrio, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito delle attività di orientamento, i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti forniscono ai soggetti di cui al primo periodo informazioni sulle opportunità di prosecuzione verso i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello e sul riconoscimento degli apprendimenti pregressi.»

12.63

Parrini, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La componente linguistica e formativa del progetto personalizzato è definita d'intesa con il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti territorialmente competente, sulla base degli esiti dell'accoglienza, della valutazione iniziale del livello linguistico e del riconoscimento degli apprendimenti pregressi.»

12.64

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Il percorso di cui al primo periodo si svolge nell'ambito del monte orario ordinamentale dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana erogati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, è personalizzato sulla base delle competenze iniziali, della storia scolastica e formativa e degli apprendimenti pregressi della persona e comprende, ove necessario, attività propedeutiche di alfabetizzazione e di letto-scrittura. Il predetto monte orario non costituisce il termine entro il quale deve essere necessariamente conseguito il livello A2.»

12.65

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I percorsi di cui al primo periodo possono essere svolti, d'intesa con i CPIA, presso l'istituzione scolastica frequentata dal minore, anche in orario pomeridiano o serale o nei giorni prefestivi, e prevedono, ove possibile, attività educative per i figli minori durante lo svolgimento delle lezioni, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti del Terzo settore.».

12.66

Camusso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il percorso è organizzato, compatibilmente con le condizioni organizzative delle sedi, in fasce orarie mattutine, pomeridiane o serali, tenendo conto degli impegni lavorativi e di cura dei destinatari, e può essere fruito anche a distanza, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'istruzione degli adulti e ove didatticamente appropriato, a integrazione e non in sostituzione dell'attività in presenza.»

.

12.67

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Le sedi, i materiali e le modalità di svolgimento dei percorsi di cui al primo periodo sono accessibili alle persone con disabilità, alle quali sono assicurati gli accomodamenti ragionevoli necessari e modalità alternative di partecipazione. Nella definizione degli obblighi di frequenza sono considerate le documentate esigenze di assistenza continuativa prestata dal genitore a un figlio o ad altro familiare con disabilità; ove giustificato da esigenze di cura non rinviabili, sono previste modalità flessibili di partecipazione ovvero la sospensione o l'esonero motivati dalla frequenza.».

12.68

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli adempimenti di cui al primo periodo si intendono assolti con la regolare frequenza del percorso, indipendentemente dal conseguimento della certificazione.».

12.69

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i richiedenti protezione internazionale fino alla definizione della relativa domanda».

12.70

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, aggiungere infine, il seguente periodo:

«Nell'organizzazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono favorite modalità flessibili di frequenza, anche mediante strumenti di formazione a distanza ove compatibili con gli ordinamenti vigenti, al fine di agevolare la partecipazione dei destinatari, tenendo conto delle esigenze lavorative, familiari e di cura».

12.71

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2bis. Al fine di favorire la comunicazione tra le istituzioni scolastiche e le famiglie e di sostenere i percorsi di integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana, le istituzioni scolastiche possono avvalersi di mediatori culturali qualificati, anche in collaborazione con gli enti locali e con i servizi sociali territorialmente competenti;

2ter. I mediatori culturali contribuiscono a facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia, a sostenere i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana e a favorire la partecipazione delle famiglie alle attività di corresponsabilità educativa, anche in raccordo con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

2quater: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di impiego dei mediatori culturali, i requisiti di qualificazione e le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e gli enti territoriali, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2quinques. Per il finanziamento delle attività di mediazione linguistico-culturale di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

12.72

Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per l'attivazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2, primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in favore dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Le risorse sono ripartite tra i Centri con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del numero dei progetti personalizzati definiti ai sensi del comma 2. Le risorse di cui al presente comma non possono essere destinate alle attività di cui all'articolo 13, comma 4. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: «altri gravi documentati impedimenti» inserire le seguenti: «, nonché nei casi in cui non sia stato attivato un percorso accessibile per orari, sede e disponibilità di posti»;

2) al primo periodo, sostituire le parole: «da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA)» con le seguenti: «da parte dei servizi sociali che hanno definito il progetto personalizzato di cui al comma 2»;

3) sopprimere il terzo periodo;

4) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma, lo svolgimento del percorso consiste nella sua frequenza, indipendentemente dal conseguimento della certificazione di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla rilevazione della frequenza, ai requisiti di accessibilità dei percorsi, al procedimento di diffida e all'individuazione degli organi competenti all'accertamento della violazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente.»;

c) al comma 7, dopo le parole: «All'attuazione del presente articolo» *inserire le seguenti:* «, ad eccezione del comma 2-*bis*,».

12.73

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione dei percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 e la continuità e la qualità dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nell'organico dell'autonomia dei medesimi CPIA è garantita la presenza di almeno un posto docente appartenente alla classe di concorso A-23 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera per ciascun punto di erogazione. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede alla conseguente determinazione e all'adeguamento dell'organico di diritto dei CPIA, tenendo conto del numero dei punti di erogazione e del fabbisogno effettivo di insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

2-*ter*. I CPIA assicurano, anche attraverso l'organizzazione di attività in orario antimeridiano, pomeridiano e serale, modalità di frequenza compatibili con gli impegni lavorativi e familiari dei destinatari e, in particolare, con le esigenze di cura dei figli minori. A tal fine, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'istruzione e del merito e gli enti locali promuovono la disponibilità di sedi autonome o di spazi stabilmente destinati alle attività didattiche, anche mediante l'utilizzo di immobili pubblici non utilizzati o sottoutilizzati.».

12.74

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

Al fine di garantire l'effettiva realizzazione dei percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 e di assicurare la continuità e la qualità dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nell'organico dell'autonomia dei medesimi CPIA è garantita la presenza di almeno un posto docente appartenente alla classe di concorso A-23 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera per ciascun punto di erogazione. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede alla conseguente determinazione e adeguamento dell'organico di diritto dei CPIA, tenendo conto del numero dei punti di erogazione e del fabbisogno effettivo di insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

Conseguentemente, al comma 7, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, destinate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, nonché delle ulteriori risorse necessarie stanziate a decorrere dall'anno 2027».

12.75

Rando, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Verducci

All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2bis. Al fine di promuovere l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana e di favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie alla partecipazione al percorso educativo e formativo, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, al potenziamento dell'organico dell'autonomia mediante l'assegnazione di posti aggiuntivi destinati all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, ai quali sono

prioritariamente assegnati docenti in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso A-23, relativa all'insegnamento della lingua italiana per alunni di lingua straniera. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

12.76

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, gli uffici scolastici regionali, avvalendosi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, effettuano annualmente una ricognizione della capacità di accoglienza dei medesimi Centri, del numero delle richieste di iscrizione non soddisfatte e delle esigenze di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario connesse all'attivazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero dell'istruzione e del merito ai fini della programmazione delle risorse e degli organici secondo la normativa vigente».

12.77

Tajani, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti assicurano l'accessibilità dei percorsi mediante sedi, orari e modalità organizzative adeguati alle esigenze dei destinatari. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con le regioni e gli enti locali, promuove il potenziamento dei percorsi di alfabetizzazione e delle attività di mediazione linguistico-culturale»

12.78

Verducci, Crisanti, D'Elia, Rando, Malpezzi

All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il possesso di una certificazione, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto, attestante una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), conseguita anche nell'ambito dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica realizzati nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, assolve l'obbligo di partecipazione al percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana previsto dal comma 2. Restano ferme le attività di sostegno alla corresponsabilità educativa previste dal medesimo comma.»

12.79

Speranzon

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Il possesso di una certificazione, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto, attestante una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), conseguita anche nell'ambito dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica realizzati nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, assolve l'obbligo di partecipazione al percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana previsto dal comma 2. Restano ferme le attività di sostegno alla corresponsabilità educativa previste dal medesimo comma.»

12.80

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito dei procedimenti previsti dal presente articolo, le amministrazioni competenti assicurano che le comunicazioni rivolte agli esercenti la responsabilità genitoriale siano

formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando i diritti degli interessati, le modalità di partecipazione al procedimento e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento. A tal fine possono essere utilizzati materiali informativi plurilingui già disponibili presso le amministrazioni pubbliche».

12.81

Sbrollini

Sopprimere il comma 3.

12.82

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 3.

12.83

Delrio, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 3.

12.84

Aloisio, Pirondini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di favorire la collaborazione e l'alleanza educativa tra le istituzioni scolastiche e le famiglie degli alunni stranieri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla stipula, da parte delle istituzioni scolastiche, di contratti con mediatori linguistico-culturali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono ripartite le risorse, assegnandole in via prioritaria agli istituti con la maggiore incidenza di studenti di prima generazione. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.85

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di cui al comma 1 non aderiscano ai percorsi formativi di cui al comma 2, i CPIA provvedono a rinnovare l'informazione sull'offerta formativa disponibile, fornendo agli interessati le indicazioni organizzative necessarie per favorirne la partecipazione*».*

12.86

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di cui al comma 1 non aderiscano ai percorsi formativi di cui al comma 2, i CPIA provvedono a rinnovare l'informazione sull'offerta formativa disponibile, fornendo agli interessati le indicazioni organizzative necessarie per favorirne la partecipazione».

12.87

Giorgis, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Il mancato svolgimento del percorso» con le seguenti: «La mancata partecipazione al percorso» e le parole: «è punito» con le seguenti: «è punita»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il mancato conseguimento del livello di conoscenza della lingua italiana di cui al comma 2 non costituisce violazione ai sensi del primo periodo, qualora l'interessato abbia partecipato al percorso secondo quanto previsto dal progetto

personalizzato.»

12.88

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o altri gravi documentati impedimenti» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi l'indisponibilità di posti presso il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, la mancata attivazione del percorso, la permanenza in lista d'attesa, l'assenza di un'offerta formativa territorialmente raggiungibile, l'incompatibilità documentata con turni lavorativi o con rilevanti carichi di cura e le condizioni personali o familiari documentate che impediscano temporaneamente la frequenza, comunque non imputabili all'interessato».

12.89

Pirovano

Al comma 3, sostituire le parole: «qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni» *con le seguenti:* «qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA».

12.90

Irto, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» *con le seguenti:* «entro novanta giorni».

12.91

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro» *con le seguenti:* «è oggetto di un ulteriore intervento di accompagnamento e verifica da parte dei servizi sociali e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti».

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La sanzione amministrativa pecuniaria non si applica».

12.92

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La sanzione non si applica qualora il mancato svolgimento del percorso dipenda dall'indisponibilità di posti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dalla mancata attivazione di un corso accessibile nel territorio di residenza o dall'impossibilità, non imputabile all'interessato, di accedere alle attività formative. Tali circostanze sono attestate dal Centro provinciale per l'istruzione degli adulti territorialmente competente e comunicate ai servizi sociali che hanno predisposto il progetto personalizzato».

12.93

Giorgis, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La diffida di cui al primo periodo è preceduta da un colloquio con gli interessati, svolto dal CPIA con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale e con la partecipazione dei servizi sociali, al fine di accertare le cause della mancata frequenza e di concordare modalità di partecipazione compatibili con le esigenze di lavoro e di cura del nucleo familiare.».

12.94

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:

«Ai fini dell'accertamento dell'inadempimento sono altresì considerate le condizioni di disabilità del genitore, l'eventuale mancata predisposizione degli accomodamenti ragionevoli necessari alla frequenza del percorso e le documentate esigenze di assistenza continuativa a familiari con disabilità; non può essere applicata alcuna sanzione qualora la mancata partecipazione sia riconducibile a barriere di accessibilità o a impedimenti connessi alle predette esigenze non adeguatamente considerati dall'amministrazione competente».

12.95

Versace

All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*ter*. Nell'organizzazione e nell'attuazione delle attività e dei percorsi previsti dal presente articolo, le istituzioni competenti tengono conto delle responsabilità di cura e assistenza gravanti sugli esercenti la responsabilità genitoriale, con particolare riguardo ai genitori che assistono persone con disabilità o che si trovano in condizioni di particolare fragilità familiare.

Sono previste, ove compatibili con le finalità dell'intervento, modalità flessibili di partecipazione, anche mediante rimodulazione degli orari, recupero delle attività o partecipazione a distanza. In presenza di esigenze di cura non rinviabili, adeguatamente rappresentate e valutate in relazione alle circostanze concrete, può essere disposta la sospensione temporanea o l'esenzione dalla frequenza delle attività, senza che ciò determini automaticamente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal presente articolo.

Le decisioni sono adottate con provvedimento motivato, nel rispetto del principio di proporzionalità e del superiore interesse del minore.».

12.96

Versace

All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le attività, i percorsi e gli interventi rivolti agli esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi del presente articolo sono organizzati secondo criteri di accessibilità e inclusione. Le istituzioni competenti adottano, in relazione alle esigenze concrete, gli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire la piena partecipazione dei genitori con disabilità, anche con riguardo all'accessibilità dei luoghi, alla mobilità, alla comunicazione, alla disponibilità di materiali accessibili e all'utilizzo di modalità di partecipazione a distanza, ove compatibili con le finalità dell'intervento.

Le modalità organizzative sono individuate tenendo conto delle esigenze individuali, senza discriminazioni dirette o indirette fondate sulla disabilità.».

12.97

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione assicurano parità di condizioni nell'accesso degli alunni e degli studenti alle attività curricolari ed extracurricolari da esse organizzate, comprese le visite guidate, i viaggi di istruzione e le attività sportive scolastiche. La cittadinanza non italiana non costituisce, di per sé, motivo di esclusione. Per le attività svolte all'estero restano fermi i requisiti documentali e le condizioni di ingresso e di soggiorno richiesti dagli Stati interessati. Nella programmazione delle attività le istituzioni scolastiche valutano gli ostacoli economici e organizzativi alla partecipazione e individuano modalità compatibili con l'accesso degli alunni e degli studenti in condizioni di svantaggio, utilizzando le risorse a ciò destinate nel proprio bilancio. Gli eventuali contributi a sostegno della partecipazione sono attribuiti secondo criteri previamente definiti e pubblicati, riferiti alla condizione economica del nucleo familiare e senza distinzioni fondate sulla cittadinanza».

12.98

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'eventuale mancata partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale ai percorsi di formazione linguistica previsti dal presente articolo non può in alcun caso comportare limitazioni all'accesso, alla frequenza o alla partecipazione alle attività educative e didattiche dei figli minori, né determinare trattamenti differenziati nei loro confronti nell'ambito della comunità scolastica».

12.99

Rossomando, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. Il mancato svolgimento dei percorsi di cui al comma 2 da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non può in alcun caso pregiudicare il diritto del minore all'iscrizione, alla frequenza e ai sostegni scolastici.».

12.100

Parrini, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione dei commi da 1 a 3, con i dati, disaggregati per territorio, relativi al numero delle segnalazioni, dei percorsi attivati, delle certificazioni conseguite e delle sanzioni irrogate.».

12.101

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente,

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine di promuovere l'inclusione scolastica, garantire l'effettività del diritto all'istruzione e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le famiglie, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituita, nell'ambito del personale delle istituzioni scolastiche statali, una dotazione organica aggiuntiva di mediatori linguistico-culturali, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche caratterizzate da particolare complessità dei contesti migratori.

7-*bis*. I mediatori linguistico-culturali svolgono funzioni di facilitazione della comunicazione tra scuola, studenti e famiglie, di accompagnamento nei processi di accoglienza e inserimento scolastico degli alunni con background migratorio, di supporto alla partecipazione delle famiglie alla vita della comunità scolastica e di raccordo con i servizi educativi, sociali e territoriali. Tali attività sono svolte in collaborazione con il personale docente e nel rispetto delle competenze professionali e delle responsabilità educative proprie delle istituzioni scolastiche.

7-*ter*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti il contingente nazionale dei mediatori linguistico-culturali, i criteri di ripartizione territoriale dei posti, i requisiti professionali per l'accesso e le modalità di reclutamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego. Ai fini dell'assegnazione del personale si tiene conto, in particolare, del numero degli alunni di recente immigrazione, della presenza di studenti con bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, della pluralità linguistica delle comunità scolastiche, degli indicatori territoriali di svantaggio socioeconomico e della disponibilità dei servizi di mediazione già operanti sul territorio. I criteri di ripartizione non possono essere fondati esclusivamente sulla cittadinanza degli alunni.

7-*quater*. Per le finalità di cui ai commi 7, 7-*bis* e 7-*ter* è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2027 e di euro 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla

costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, con esclusione delle spese destinate al personale e senza pregiudizio per i livelli occupazionali. Le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione sono individuate in misura corrispondente agli oneri annuali derivanti dalla presente disposizione.

7-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

12.102

Nicita, D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando, Malpezzi

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.103

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.104

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.105

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.106

Giorgis, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 4.

12.107

Bazoli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'applicazione del divieto di cui al primo periodo non può comportare l'allontanamento dello studente dalle attività didattiche.»

12.108

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Sopprimere il comma 5.

12.109

La Marca, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» *inserire le seguenti:* «e dopo che l'istituzione scolastica abbia svolto, con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale, un colloquio con l'alunna o l'alunno e con la famiglia volto a individuare soluzioni condivise,».

12.110

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Quando la violazione è commessa da un minore, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La mera titolarità di funzioni di tutela pubblica del minore non comporta, di per sé, l'applicazione della sanzione amministrativa al tutore o all'ente locale di appartenenza».

12.111

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «all'esercente la responsabilità genitoriale»*, inserire le*

seguenti: «convivente con il minore».

12.112

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "responsabilità genitoriale"*, aggiungere la seguente parola* "convivente".

12.113

Verini, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «, al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,».

12.114

Lorenzin, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 6.

12.115

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Quando la violazione è commessa da un minore, il dirigente scolastico procede nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e adotta ogni misura idonea a evitare che l'accertamento comporti l'interruzione della frequenza scolastica.».

.

12.116

Misiani, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, il dirigente scolastico, prima di procedere all'accertamento, informa lo studente e la famiglia delle modalità di identificazione alternative previste dal Regolamento di istituto.»

12.117

La Marca, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito dei progetti personalizzati di cui al comma 2, i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti e i servizi sociali possono avvalersi di servizi di mediazione linguistico-culturale nelle fasi di presa in carico, accoglienza, orientamento e raccordo tra CPIA, istituzioni scolastiche e servizi territoriali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, ripartita tra i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.118

La Marca, Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare l'attuazione dei commi 2 e 3 senza pregiudizio per l'offerta formativa ordinaria, la dotazione organica del personale docente dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, determinata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, è incrementata, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, di 3.200 posti. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti tra i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti in misura commisurata alla domanda formativa, ivi comprese le domande in lista d'attesa, al numero dei

destinatari dei progetti personalizzati di cui al comma 2, all'estensione territoriale e all'articolazione delle sedi, valorizzando tutte le professionalità impegnate nei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, compresi i docenti di scuola primaria. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 43.203.200 euro per l'anno 2027 e a 129.609.600 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «All'attuazione del presente articolo» con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-*bis*, all'attuazione del presente articolo».

12.119

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare l'apertura, la vigilanza e la pulizia delle sedi dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti nelle quali si svolgono i percorsi di cui al comma 2, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti è incrementata, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, di 260 posti di collaboratore scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti tra i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti in misura commisurata al numero delle sedi effettivamente funzionanti e alle fasce orarie di apertura. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.239.941 euro per l'anno 2027 e a 9.719.822 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «All'attuazione del presente articolo» con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-*bis*, all'attuazione del presente articolo».

12.120

Franceschelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di garantire ai Centri provinciali d'istruzione per gli adulti sedi stabili, riconoscibili, accessibili e adeguate alle caratteristiche dell'utenza adulta e alle attività di accoglienza, orientamento e didattica, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un piano nazionale per l'edilizia scolastica dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, che individua gli interventi prioritari anche in collaborazione con i Comuni e gli altri enti locali. Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa di 15 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.121

Giacobbe, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un piano nazionale pluriennale di formazione del personale dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, avente ad oggetto la glottodidattica dell'italiano L2, l'alfabetizzazione degli adulti non scolarizzati, la didattica per apprendenti che utilizzano sistemi di scrittura diversi dall'alfabeto latino, la valutazione linguistica secondo il QCER, il plurilinguismo e l'approccio interculturale, l'orientamento e il riconoscimento delle competenze, le metodologie dell'apprendimento adulto e il raccordo con i servizi sociali, le istituzioni scolastiche e le famiglie. Il tempo dedicato alle attività formative è riconosciuto nell'ambito delle attività professionali del personale.

6-*ter*. Per le finalità di cui al comma 6-*bis* è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.122

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Ai fini dello svolgimento dei percorsi di cui al comma 2, i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti definiscono, mediante accordi con gli enti locali e con le istituzioni scolastiche che mettono a disposizione i locali, le condizioni di apertura, vigilanza, pulizia, sicurezza e utilizzo degli edifici nei quali si svolgono le previste attività.»

12.123

Delrio, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo sono trattati esclusivamente per le finalità di sostegno ivi previste, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e non possono essere utilizzati né comunicati ad altre amministrazioni ai fini dell'adozione di provvedimenti in materia di ingresso e di soggiorno.».

12.124

Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sopprimere il comma 7.

12.125

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per l'attuazione dei commi 2 e 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato ai Centri provinciali d'istruzione per gli adulti e ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura commisurata al numero dei destinatari presi in carico, alla distribuzione delle sedi, all'estensione territoriale e alla domanda formativa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

12.126

Tajani, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'attuazione del presente articolo non può comportare la riduzione dell'offerta formativa ordinaria dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti né delle risorse destinate al diritto allo studio.»

.

12.127

Basso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in alcun caso pregiudicare l'accesso all'istruzione e la frequenza scolastica dei minori.»

.

12.128

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Nella rubrica, le parole: «degli studenti stranieri» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle studentesse e degli studenti provenienti da contesti migratori».

12.129

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Nella rubrica, le parole: «degli studenti stranieri» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle studentesse e degli studenti provenienti da contesti migratori».

12.0.1

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*

(*Misure per la realizzazione di un Programma nazionale per l'inclusione scolastica*)

1. Allo scopo di garantire il diritto all'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana, ridurre il numero degli alunni per classe, favorire la continuità didattica e l'apprendimento, contrastare il fenomeno della precarietà lavorativa del personale docente, la dotazione dell'organico dell'autonomia, è incrementata di 25.000 posti decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti di cui al comma 1 sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali. Quota parte del predetto contingente, determinata dal decreto di cui al precedente periodo, è finalizzata, in particolare, anche all'assunzione di docenti appartenenti alla classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23), alla riduzione del numero degli alunni per classe, al potenziamento dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) e all'assunzione a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 354,10 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.206,14 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.170,14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, a 1.206,84 milioni di euro per l'anno 2034 e a 1.221,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di 100 milioni di euro annui. L'incremento è finalizzato all'attivazione, da parte delle predette istituzioni scolastiche, di servizi di mediazione linguistica e culturale, svolti da mediatori iscritti in appositi albi o elenchi, tenuto conto del numero degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti, nonché per l'attivazione di servizi di supporto psicologico, dedicati agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.

5. Al fine di assicurare lo sviluppo di pratiche di inclusione diffusa, di contrasto ad ogni forma di marginalità, promuovendo la sussidiarietà orizzontale e il coinvolgimento delle comunità territoriali, il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di 50 milioni di euro annui. L'incremento è destinato alla stipula, da parte delle istituzioni scolastiche statali, di Patti educativi di comunità con gli enti locali, gli enti del terzo settore, altre istituzioni pubbliche e private.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro nel 2026 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.2

Bucalo, Fallucchi, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla disciplina in materia di sistemi di videosorveglianza presso le strutture scolastiche)

1. All'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1, le parole: "*presso ogni aula di ciascuna scuola"* sono sostituite dalle seguenti: *"presso le strutture di cui al presente comma*".»

12.0.3

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura)

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, con funzioni consultive e propositive in materia di accoglienza, apprendimento dell'italiano come lingua seconda, valorizzazione delle lingue d'origine, contrasto della segregazione scolastica e rapporti tra scuola e famiglie.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, delle associazioni dei genitori e degli studenti e degli enti del Terzo settore, nonché da esperti della materia, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Osservatorio esprime parere sui provvedimenti attuativi degli articoli 12 e 13 della presente legge e trasmette annualmente al Ministro dell'istruzione e del merito e alle Camere una relazione sull'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana.

4. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 13

13.1

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sopprimere l'articolo.

13.2

Boccia, Pirondini, De Cristofaro, Paita

Sopprimere l'articolo.

13.3

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Scuole prioritarie e potenziamento dell'italiano come lingua seconda)

1. Al fine di assegnare le risorse in base allo svantaggio educativo e sociale, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le istituzioni scolastiche prioritarie sulla base di indicatori di svantaggio elaborati incrociando i dati delle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, i dati dell'ISTAT e i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti, e ne pubblica la mappa, aggiornata con cadenza annuale.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del comma 1 che accolgono alunni e studenti neoarrivati, per il finanziamento di facilitatori linguistici e mediatori linguistico-culturali impiegati in modo stabile e in orario curricolare. Il fondo è ripartito in proporzione al bisogno con decreto del

Ministro dell'istruzione e del merito.

3. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo» fino a: «di cui al comma 1» con le seguenti: «caratterizzate da significativi bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, con particolare riferimento alla presenza di alunni e studenti di recente immigrazione»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3, 5 e 6» con le seguenti: «commi 5 e 6».

13.5

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, costituiscono le classi secondo criteri di eterogeneità dei livelli di apprendimento e di equilibrata distribuzione dei bisogni educativi, nel rispetto della propria autonomia e della disciplina relativa alla consistenza numerica delle classi e alle dotazioni organiche. Nella formazione delle classi non si applicano limiti percentuali di iscrizione fondati sulla cittadinanza, sul luogo di nascita o sull'origine degli alunni e degli studenti. Le competenze nella lingua italiana sono rilevate ai fini della programmazione degli interventi didattici e non costituiscono requisito di accesso all'istruzione.

2. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale coordinano le procedure di iscrizione con le istituzioni scolastiche interessate, tenendo conto delle preferenze delle famiglie, della prossimità al domicilio, della continuità del percorso scolastico, dei bisogni degli alunni con disabilità e delle esigenze familiari connesse all'assistenza a persone con disabilità. È altresì considerata l'accessibilità effettiva delle sedi, anche in relazione ai servizi di trasporto disponibili e agli orari delle lezioni. L'assegnazione a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta non può essere disposta al solo fine di modificare la composizione delle classi in ragione della cittadinanza o dell'origine degli alunni e degli studenti. Restano ferme le procedure per l'accoglimento delle domande in relazione ai posti disponibili e per l'individuazione di una sede alternativa quando la domanda non possa essere accolta nella scuola richiesta.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle iscrizioni in corso d'anno e all'inserimento nelle classi successive alla prima. La mancata o insufficiente conoscenza della lingua italiana non può determinare il rifiuto o il differimento dell'iscrizione o dell'inizio della frequenza scolastica. Le istituzioni scolastiche attivano gli interventi di apprendimento linguistico nell'ambito delle risorse disponibili, anche a valere sul fondo di cui al comma 4, mantenendo l'alunno o lo studente inserito nella classe di appartenenza».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1» *con le seguenti*: «destinato alle

istituzioni scolastiche in relazione ai bisogni di apprendimento della lingua italiana rilevati tra gli alunni e gli studenti iscritti».

13.6

D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

All'articolo 13 apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1, con il seguente

«1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi e di sostenere il successo formativo di tutti gli studenti, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, costituiscono le classi secondo criteri fondati sui bisogni educativi e linguistici effettivi degli alunni e degli studenti, sulla composizione complessiva dei gruppi e sulle condizioni del contesto territoriale. Il limite numerico fisso previsto dal presente articolo è sostituito da criteri di equilibrio definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.»

b) Al comma 4, dopo le parole: «potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana» *inserire le seguenti:* «, anche in orario curricolare e mediante l'impiego di docenti della classe di concorso A-23, di mediatori linguistico-culturali e di personale aggiuntivo».

c) Al comma 4 sostituire le parole: «nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «nelle quali siano presenti significativi bisogni linguistici ed educativi, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 1».

13.7

Sbrollini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e all'integrazione degli alunni e degli studenti, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che il numero degli alunni e degli studenti che, indipendentemente dalla cittadinanza, non possiedono competenze linguistiche di base nella lingua italiana adeguate all'età non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima. Le competenze di cui al primo periodo sono verificate dalle istituzioni scolastiche nei confronti degli alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria, prima della costituzione delle classi, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dalla verifica di cui al secondo periodo gli alunni che hanno frequentato in Italia almeno due anni di scuola dell'infanzia. Si considerano in possesso delle competenze di cui al primo periodo gli alunni che hanno concluso la scuola primaria nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni e gli studenti che non hanno frequentato il grado di istruzione precedente nel sistema nazionale di istruzione, l'accertamento delle competenze è effettuato ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.».

.

13.8

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Al fine di garantire» *con le seguenti:* «Nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e al fine di garantire».

.

13.9

Giorgis, D'Elia, Rando, Verducci, Crisanti

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alla integrazione degli studenti stranieri» *inserire le seguenti:* «, nonché alla valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali come risorsa per l'apprendimento di tutti».

.

13.10

Alfieri, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alla integrazione degli studenti stranieri» *inserire le seguenti:* «, nonché il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 3 della Costituzione».

.

13.11

Pirovano

Al comma 1, sostituire le parole: «classi iniziali» *con le seguenti:* «classi prime».

13.12

Sbrollini

Al comma 1, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «e di secondo».

13.13

Sbrollini

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato» *con le seguenti:* «, non nati in Italia e che non hanno frequentato».

13.14

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: «non superi» inserire le seguenti: «, di norma,»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il collegio dei docenti può derogare motivatamente ai limiti di cui al comma 1 in relazione al progetto educativo d'istituto, alle competenze nella lingua italiana degli alunni e degli studenti e alle risorse disponibili per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.».

13.15

Verducci, Crisanti, D'Elia, Rando, Malpezzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 1 non sono computati gli alunni e gli studenti con disabilità, i minori stranieri non accompagnati e i minori titolari o richiedenti protezione internazionale o temporanea, la cui assegnazione alla classe e all'istituzione scolastica è disposta esclusivamente in base al loro superiore interesse.».

13.16

Rando, Crisanti, D'Elia, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 1 non sono computati gli alunni e gli studenti nati in Italia né quelli in possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana di

livello non inferiore all'A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.».

13.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della predisposizione degli interventi di accoglienza e inclusione scolastica, i bisogni di apprendimento della lingua italiana degli alunni e degli studenti sono individuati sulla base di una valutazione pedagogico-didattica delle competenze linguistiche effettivamente possedute, tenendo conto dell'età, del percorso scolastico pregresso e dei bisogni formativi individuali. La cittadinanza e il Paese di origine non costituiscono, di per sé, indicatori del livello di competenza linguistica».

13.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis Ai fini della formazione delle classi, le istituzioni scolastiche tengono altresì conto delle effettive competenze linguistiche degli alunni e degli studenti, delle esperienze scolastiche pregresse e degli eventuali bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, rilevati mediante strumenti di osservazione e valutazione pedagogico-didattica adeguati all'età e al percorso formativo. La rilevazione è finalizzata esclusivamente alla predisposizione di interventi educativi e didattici appropriati e non può costituire motivo di esclusione dall'iscrizione o di differimento dell'inserimento scolastico».

13.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis L'applicazione dei criteri di cui comma 1 non può in alcun caso comportare il diniego dell'iscrizione, il differimento dell'accesso alle attività didattiche o l'interruzione della frequenza degli alunni e degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, né determinare limitazioni all'effettivo esercizio del diritto allo studio in ragione della cittadinanza o della precedente frequenza scolastica».

13.20

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis Nella costituzione delle classi è in ogni caso vietata la formazione di gruppi omogenei sulla base della cittadinanza, dell'origine nazionale o della lingua familiare degli alunni e degli studenti. Le istituzioni scolastiche assicurano criteri di composizione dei gruppi classe orientati all'eterogeneità delle esperienze formative e alla promozione delle relazioni interculturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi».

13.21

Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 7, sostituire le parole: «1, 2, 3, 5 e 6» con le seguenti: «1, 3, 5 e 6».

13.22

Cucchi, De Cristofaro, Magni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Qualora il numero delle domande di iscrizione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta il rispetto dei limiti ivi previsti,

alle classi interessate è assegnata un'unità aggiuntiva di personale docente, al fine di garantire la piena inclusione scolastica e favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana»;

b) Al comma 3, dopo le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,» aggiungere le seguenti: «ove le condizioni lo consentano,».

13.23

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora il numero delle domande di iscrizione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta il rispetto dei limiti ivi previsti, alle classi interessate è assegnata un'unità aggiuntiva di personale docente, al fine di garantire la piena inclusione scolastica e favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana».

13.24

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora il numero delle domande di iscrizione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta il rispetto dei limiti ivi previsti, alle classi interessate è assegnata un'unità aggiuntiva di personale docente, al fine di garantire la piena inclusione scolastica e favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana».

13.25

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti i dirigenti scolastici interessati» *con le seguenti:* «sentiti i dirigenti scolastici e gli enti locali territorialmente competenti interessati dalle misure organizzative da adottare».

13.26

Manca, Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole ", sentiti i dirigenti scolastici" *inserire le seguenti* "e gli enti locali eventualmente interessati".

13.27

Occhiuto

Al comma 2 dopo le parole ", sentiti i dirigenti scolastici" *aggiungere le seguenti*: "e gli enti locali eventualmente interessati"

13.28

Sbrollini

Al comma 2 dopo le parole: ", sentiti i dirigenti scolastici" *inserire le seguenti:* "e gli enti locali eventualmente interessati"

13.29

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Al comma 2, dopo le parole: «, sentiti i dirigenti scolastici» *inserire le seguenti*: «e gli Enti locali eventualmente interessati».

13.30

Pirovano

Al comma 2, sostituire le parole: «uffici territoriali di ambito» *con le seguenti:* «Uffici scolastici di

ambito territoriale» *e le parole:* «dagli uffici territoriali medesimi» *con le seguenti:* «dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale».

13.31

Bazoli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le misure organizzative, predisposte dagli uffici territoriali di ambito,» *inserire le seguenti:* «al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,».

.

13.32

Giacobbe, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rispettano» *inserire le seguenti:* «, in via prioritaria, il superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché».

13.33

Malpezzi, Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «al domicilio dell'alunno o dello studente,» *inserire le seguenti:* «nonché il principio di unità dei fratelli, assicurando l'iscrizione dei fratelli e delle sorelle presso la medesima istituzione scolastica,».

13.34

Sbrollini

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «persone con disabilità grave» *con le seguenti:* «persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

b) sostituire le parole: «, che rendono impossibili soluzioni alternative» con le seguenti: «, nonché della frequenza della medesima istituzione scolastica da parte di un altro componente del nucleo familiare».

13.35

Basso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «grave»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Nell'applicazione dei commi 2 e 3, l'assegnazione a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta di un alunno o di uno studente con disabilità, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di un alunno o di uno studente nel cui nucleo familiare sia presente una persona con disabilità che necessita di assistenza, è preceduta da una valutazione delle conseguenze della decisione sull'alunno o sullo studente e sull'organizzazione assistenziale della famiglia, svolta con il coinvolgimento dei genitori, che tiene conto dell'accessibilità degli ambienti scolastici e dei collegamenti, della concreta utilizzabilità dei trasporti, della disponibilità degli ausili e degli interventi di sostegno e di assistenza, della continuità educativa, nonché della durata effettiva degli spostamenti, della compatibilità degli orari e delle condizioni di mobilità della persona che presta assistenza. Qualora dalla valutazione emerga che l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 possa compromettere l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione inclusiva dell'alunno o dello studente con disabilità ovvero determinare un pregiudizio significativo alle esigenze di assistenza di una persona con disabilità presente nel nucleo familiare, è disposta una deroga motivata ai medesimi limiti; in tali casi il solo superamento della soglia di cui al comma 1 non costituisce motivazione sufficiente per l'assegnazione

a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta. Le famiglie non sono tenute a produrre certificazioni o documenti già nella disponibilità delle amministrazioni competenti.»;

c) al comma 7, dopo le parole: «commi 1, 2,» inserire la seguente: «3-*bis*,».

.

13.36

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«Nella definizione delle misure organizzative è altresì attribuita particolare considerazione all'esigenza di assicurare la frequenza di fratelli e sorelle nella medesima istituzione scolastica, ove vi siano iscritti o ne abbiano richiesto l'iscrizione, al fine di evitare aggravamenti delle condizioni organizzative e familiari, compatibilmente con la disponibilità dei posti e con le esigenze di sicurezza e funzionalità delle strutture scolastiche».

13.37

Delrio, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le misure organizzative che comportano l'iscrizione presso un'istituzione scolastica diversa da quella prescelta sono adottate con provvedimento motivato, comunicato alla famiglia in forma comprensibile. Avverso il provvedimento è ammesso reclamo al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale entro quindici giorni dalla comunicazione; il reclamo è deciso entro i successivi quindici giorni, sentita la famiglia.».

13.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Il limite percentuale di cui al comma 1 può essere derogato qualora l'assegnazione dell'alunno o dello studente a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta possa compromettere l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione in ragione di condizioni di disabilità, delle esigenze di accessibilità degli ambienti e dei trasporti, della continuità degli interventi educativi e assistenziali o di documentate responsabilità di cura nei confronti di persone con disabilità appartenenti al nucleo familiare. La valutazione è effettuata con il coinvolgimento della famiglia e tiene conto delle specifiche esigenze individuali, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di gravità».

13.39

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi:

«Prima dell'adozione delle misure organizzative che comportino l'assegnazione dell'alunno o dello studente a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta, gli Uffici scolastici di ambito territoriale assicurano ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale la possibilità di rappresentare le proprie esigenze familiari, educative e organizzative. Il provvedimento di assegnazione è motivato con riferimento alla disponibilità dei posti, alle alternative concretamente esaminate e alle ragioni per le quali non è stato possibile accogliere la domanda originaria ed è comunicato tempestivamente agli interessati, con modalità idonee ad assicurarne la comprensione».

13.40

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi:

«Le misure organizzative di cui al presente comma sono adottate previa verifica dell'effettiva disponibilità di posti nelle istituzioni scolastiche interessate, dell'accessibilità delle sedi alternative mediante i servizi di trasporto pubblico o scolastico e della compatibilità dei tempi di percorrenza con l'età degli alunni e degli studenti. Non possono essere disposte assegnazioni a istituzioni scolastiche alternative che determinino un aggravio manifestamente sproporzionato dei tempi o delle condizioni di

accesso alla frequenza scolastica, tenuto conto delle esigenze familiari e delle condizioni territoriali».

13.41

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Qualora, nell'ambito territoriale interessato, tutte le istituzioni scolastiche viciniori presentino condizioni tali da non consentire il rispetto dei limiti di cui al comma 1, non si procede alla redistribuzione degli alunni e degli studenti sulla sola base dei predetti limiti e sono prioritariamente attivate, nelle istituzioni scolastiche richieste dalle famiglie, misure di rafforzamento dell'offerta formativa e di sostegno all'apprendimento della lingua italiana, anche mediante le risorse di cui al comma 4».

13.42

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Nell'adozione delle misure organizzative è altresì garantita, per quanto possibile, la continuità dei percorsi educativi e delle relazioni scolastiche, con particolare riferimento agli alunni provenienti da scuole dell'infanzia appartenenti al medesimo istituto comprensivo, agli studenti già inseriti in progetti educativi individualizzati e a coloro che abbiano intrapreso percorsi strutturati di apprendimento dell'italiano come lingua seconda».

13.43

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Le misure organizzative adottate ai sensi del presente comma non devono determinare condizioni suscettibili di compromettere la regolarità della frequenza scolastica o di accrescere il rischio di dispersione e abbandono, con particolare riferimento agli alunni e agli studenti in condizioni di vulnerabilità socioeconomica e familiare».

13.44

Camusso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione presso un'istituzione scolastica diversa da quella prescelta dalla famiglia può essere disposta soltanto con il consenso di quest'ultima; in mancanza, l'istituzione scolastica prescelta accoglie l'iscrizione e accede in via prioritaria alle risorse del fondo di cui al comma 4.».

13.45

Sbrollini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la composizione demografica del bacino territoriale di riferimento non consenta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 senza pregiudizio per il principio di prossimità, l'Ufficio scolastico regionale può autorizzare deroghe ai medesimi limiti.».

13.46

Sbrollini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure organizzative di cui al primo periodo riguardano il collocamento degli alunni e degli studenti di qualsiasi cittadinanza.».

13.47

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di favorire l'inclusione scolastica e prevenire la dispersione, nelle istituzioni

scolastiche caratterizzate da elevata complessità educativa e da una significativa presenza di alunni e studenti con bisogni di apprendimento della lingua italiana, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, interventi di progressiva riduzione del numero di alunni per classe, mediante l'assegnazione di risorse aggiuntive di organico, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento di sistemi d'arma delle Forze armate, iscritti nello stato di previsione del Ministero della Difesa. Le riduzioni di cui al presente comma sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.48

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, al monitoraggio degli effetti delle misure organizzative di cui al presente articolo sulla regolarità della frequenza, sulla continuità dei percorsi educativi e sui fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riferimento agli alunni e agli studenti destinatari delle misure di redistribuzione tra istituzioni scolastiche. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle competenti Commissioni parlamentari. Le attività sono svolte mediante l'utilizzo dei dati e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

13.49

Sbrollini

Al comma 3, sostituire le parole da: «le istituzioni scolastiche» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «si provvede ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

13.50

La Marca, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 3, dopo le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,» *inserire le seguenti:* «nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176,».

13.51

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

*Al comma 3, dopo le parole «*a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,*», inserire le seguenti: «*ove le condizioni lo consentano*,».*

13.52

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 3, dopo le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,» *inserire le seguenti:* «ove le condizioni lo consentano,».

13.53

Parrini, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 3, sostituire le parole: «non superi i limiti ivi previsti.» *con le seguenti:* «non superi i limiti ivi previsti, fermi restando l'immediato inserimento nella classe e l'attivazione, entro quindici giorni dall'iscrizione, di un percorso di accoglienza e di apprendimento dell'italiano come lingua seconda.».

13.54

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, aggiungere infine i seguenti periodi:

«L'applicazione dei limiti percentuali di cui al comma 1 non può comportare il differimento dell'iscrizione o dell'effettivo inserimento nelle attività didattiche degli alunni e degli studenti che accedono al sistema nazionale di istruzione in corso d'anno. Qualora non sia possibile individuare tempestivamente una classe nella quale siano rispettati i predetti limiti, l'istituzione scolastica richiesta assicura comunque l'accoglienza e l'avvio della frequenza, ferma restando la successiva adozione delle eventuali misure organizzative di competenza degli Uffici scolastici di ambito territoriale».

13.55

Alfieri, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'applicazione dei limiti di cui al comma 1 non può in alcun caso comportare il rifiuto dell'iscrizione né ritardarne il perfezionamento. Resta fermo il diritto all'iscrizione in qualunque periodo dell'anno scolastico previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.».

13.56

Rossomando, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,».

.

13.57

Sbrollini

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1,»;

b) sopprimere la parola: «extracurricolari»;

c) aggiungere, in fine, le parole: «, in proporzione al numero degli alunni e degli studenti privi delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana».

13.58

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana» *con le seguenti:* «per il finanziamento di interventi di alfabetizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua italiana, realizzati nell'ambito delle attività curricolari ed extracurricolari, secondo una progettazione didattica integrata e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».

13.59

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana» *con le seguenti*: «percorsi curricolari ed extracurricolari di apprendimento dell'italiano come lingua seconda e di potenziamento delle competenze linguistiche necessarie alla partecipazione alle attività didattiche».

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Il decreto di cui al comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto e definisce i criteri di riparto del fondo tenendo conto del numero degli alunni e degli studenti che necessitano dei percorsi, dei livelli iniziali di competenza linguistica e delle condizioni di svantaggio socioeconomico rilevate dalle istituzioni scolastiche. Le attività sono programmate sulla base di una valutazione iniziale delle competenze e sono sottoposte a verifica almeno al termine di ciascun periodo didattico nel quale si articola l'anno scolastico. I percorsi sono gratuiti per gli alunni e gli studenti, hanno durata commisurata ai bisogni rilevati e non comportano la costituzione di classi separate sulla base della cittadinanza o della lingua di origine.

4-*ter*. Le attività di insegnamento sono affidate a personale in possesso dei requisiti previsti per il grado di istruzione interessato. Nell'individuazione del personale è data priorità, fermo restando il possesso dei predetti requisiti, ai docenti abilitati nella classe di concorso A-23 e ai docenti in possesso di titoli di specializzazione nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito. Gli accordi di cui al comma 4 possono prevedere attività di facilitazione linguistica e di mediazione linguistico-culturale a supporto dei percorsi e dei rapporti con le famiglie; per tali attività sono indicati i requisiti formativi e l'esperienza professionale richiesti agli operatori. Le attività di supporto non sostituiscono l'insegnamento affidato al personale docente.

4-*quater*. I percorsi e le attività di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* sono programmati entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna istituzione scolastica a valere sul fondo di cui al comma 4. I relativi compensi al personale scolastico sono determinati nel rispetto della contrattazione collettiva. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale utilizzano le informazioni acquisite nell'ambito delle funzioni di cui al comma 5 per verificare l'attivazione dei percorsi e l'impiego delle risorse, senza istituire ulteriori strutture».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «commi 1, 2, 3,» *inserire le seguenti*: «4-*quater*, terzo periodo,».

13.60

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana»*, inserire le seguenti:* «, nonché alla realizzazione di interventi di mediazione linguistico-culturale e di accompagnamento educativo degli alunni e degli studenti provenienti da contesti migratori, anche al fine di favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica».

13.61

Lorenzin, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana» *inserire le seguenti:* «, nonché per la mediazione linguistico-culturale, per la formazione dei docenti nella didattica dell'italiano come lingua seconda e per iniziative di valorizzazione delle lingue d'origine».

13.62

Rossomando, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche» *inserire le seguenti:* «in proporzione al numero di alunni e studenti neoarrivati e tenendo conto di indicatori di svantaggio socio-economico ed educativo,».

13.63

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito»*, inserire le seguenti:* «, sulla base di criteri che tengano conto prioritariamente del numero degli alunni e degli studenti di recente immigrazione, dei bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, della presenza di situazioni di svantaggio socioeconomico e degli indicatori territoriali di dispersione scolastica».

13.64

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«Nella realizzazione delle attività di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche valorizzano prioritariamente le competenze professionali del personale docente in possesso di specifica formazione nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, anche mediante il coinvolgimento dei docenti appartenenti alla classe di concorso A-23, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di utilizzazione del personale e delle competenze degli organi collegiali. Le attività possono comprendere interventi di alfabetizzazione iniziale e percorsi di sviluppo della lingua italiana per lo studio delle discipline».

13.65

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie degli alunni e degli studenti destinatari degli interventi un'adeguata informazione sulle finalità, sui contenuti e sulle modalità organizzative delle attività, anche attraverso strumenti di facilitazione linguistica e mediazione linguistico-culturale, ove disponibili. È altresì promossa la partecipazione delle famiglie alla valutazione dell'efficacia dei percorsi, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche».

13.66

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«Gli interventi di potenziamento linguistico sono definiti nell'ambito della progettazione educativa e didattica delle istituzioni scolastiche, secondo le competenze degli organi collegiali previste dalla normativa vigente, assicurando il raccordo con le attività curricolari e con i percorsi di apprendimento degli alunni e degli studenti destinatari».

13.67

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo:

«Gli interventi di potenziamento linguistico comprendono altresì attività finalizzate allo sviluppo della lingua italiana per lo studio delle discipline, con particolare attenzione alla comprensione dei testi, all'acquisizione dei linguaggi specialistici e alla partecipazione alle attività didattiche, anche mediante metodologie di insegnamento integrate nei percorsi curricolari».

13.68

Sbrollini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, nella definizione e nella ripartizione delle dotazioni organiche del personale docente, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del numero delle classi nelle quali non è possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, al fine di consentire la costituzione di classi aggiuntive, assegnando priorità alle istituzioni scolastiche che nell'anno scolastico precedente non hanno potuto accogliere domande di iscrizione per effetto dei medesimi limiti. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.69

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia degli interventi di inclusione linguistica, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è disposto il potenziamento delle dotazioni organiche del personale docente da destinare all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, con particolare riferimento alla classe di concorso A-23, nelle istituzioni scolastiche caratterizzate da una significativa presenza di alunni e studenti con bisogni di alfabetizzazione linguistica. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse professionali aggiuntive».

13.70

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire l'inclusione scolastica e garantire il consolidamento delle competenze linguistiche degli studenti di origine straniera, nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado caratterizzate da un significativo fabbisogno di insegnamento dell'italiano come lingua seconda sono attivati specifici percorsi di alfabetizzazione e potenziamento linguistico, affidati prioritariamente a docenti abilitati nella classe di concorso A-23 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche interessate e le modalità di attuazione dei percorsi, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4.

.

13.71

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La partecipazione alle attività di potenziamento linguistico non può comportare l'esclusione sistematica degli alunni e degli studenti dalle attività curricolari, laboratoriali, espressive e di socializzazione previste per il gruppo classe. Le istituzioni scolastiche assicurano il coordinamento degli interventi linguistici con la programmazione didattica ordinaria».

13.72

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le attività di inclusione linguistica e interculturale promuovono altresì il riconoscimento e la valorizzazione dei repertori linguistici e culturali degli alunni e degli studenti, anche attraverso metodologie didattiche plurilingui, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

13.73

Sbrollini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato agli enti locali competenti per il finanziamento del trasporto scolastico degli alunni e degli studenti assegnati a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste per effetto delle misure di cui al comma 2. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sulla base del numero degli alunni e degli studenti di cui al primo periodo. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentiti i dirigenti scolastici interessati» inserire le seguenti: «e gli enti locali competenti in materia di trasporto scolastico».

13.74

Lorenzin, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,».

.

13.75

Losacco, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «l'effettiva fruizione del diritto allo studio» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176».

13.76

Sbrollini

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, ed esaminano gli eventuali reclami delle famiglie avverso l'iscrizione presso un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta, disposta ai sensi del comma 2»;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e con le famiglie»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli Uffici scolastici di ambito territoriale monitorano l'attuazione del presente articolo, rilevando in particolare il numero degli alunni e degli studenti iscritti presso un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta per effetto delle misure di cui al comma 2, la distanza tra l'istituzione scolastica di assegnazione e quella richiesta, nonché gli effetti sulla frequenza e sull'abbandono scolastico, e trasmettono annualmente i relativi dati all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'istruzione e del merito.».

13.77

Valente, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «un referente per le iscrizioni» inserire le seguenti: «, in possesso di competenze in materia di intercultura e di mediazione,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il referente assicura alle famiglie informazioni sulle procedure di iscrizione e sui servizi di accoglienza nelle lingue maggiormente diffuse nel territorio, anche avvalendosi di mediatori linguistico-culturali.».

13.78

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi:

«Il referente per le iscrizioni assicura altresì il raccordo con gli enti locali competenti per i servizi di trasporto scolastico e per gli interventi relativi al diritto allo studio, al fine di individuare tempestivamente eventuali difficoltà di accesso e frequenza derivanti dall'applicazione delle misure organizzative di cui al comma 2. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale verificano annualmente, sulla base dei dati disponibili, le situazioni nelle quali le predette misure abbiano determinato l'assegnazione degli alunni e degli studenti a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste dalle famiglie».

13.79

Bazoli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica annualmente, in forma aggregata per istituzione scolastica e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi alla presenza di alunni e studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 e alle misure adottate ai sensi del comma 2.».

13.80

Verini, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Ciascuna istituzione scolastica adotta, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, un protocollo di accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati, che disciplina la prima accoglienza della famiglia, l'accertamento delle competenze e del percorso scolastico pregresso, i criteri di assegnazione alla classe, l'elaborazione di un piano didattico personalizzato e l'organizzazione dei percorsi di italiano come lingua seconda.»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «3, 5 e 6» con le seguenti: «3, 5, 5-*bis* e 6».

13.81

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Entro il 31 dicembre 2029 l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, effettua una valutazione dell'impatto delle disposizioni del presente articolo sugli apprendimenti, sulla dispersione scolastica e sulla composizione sociale delle istituzioni scolastiche. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere gli esiti della valutazione, corredati delle eventuali proposte di revisione della disciplina.».

13.82

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito, avvalendosi dei dati già disponibili presso il sistema informativo dell'istruzione e gli Uffici scolastici regionali, provvede al monitoraggio annuale degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero degli alunni e degli studenti assegnati a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste, alla distribuzione territoriale degli interventi, all'accessibilità delle sedi scolastiche, alla partecipazione alle attività di potenziamento linguistico e agli effetti sulla continuità dei percorsi educativi. Gli esiti del monitoraggio, presentati in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2028. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.83

Sbrollini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 2028, una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti dagli Uffici scolastici di ambito territoriale, con particolare riferimento al numero delle classi nelle quali non è stato possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, al numero degli alunni e degli studenti assegnati a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste, agli effetti sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, nonché all'utilizzo del fondo di cui al comma 4.».

13.84

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente

Al comma 7, le parole: «commi 1, 2, 3, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 5».

13.85

Sbrollini

Sopprimere il comma 6.

13.86

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Sopprimere il comma 6.

13.87

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Sopprimere il comma 6.

13.88

Sbrollini

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «comma 2, terzo periodo,» *con le seguenti:* «comma 2,»;

b) alle lettere a) e b), premettere le seguenti parole: «al terzo periodo,»;

c) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-*bis*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso, la classe individuata ai sensi del terzo periodo non può essere inferiore o superiore di più di un anno rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica. All'alunno iscritto a una classe inferiore a quella corrispondente all'età anagrafica è assicurato un percorso didattico personalizzato finalizzato al recupero dell'anno. Al termine dell'anno scolastico, il collegio dei docenti, sulla base della verifica delle competenze acquisite, può deliberare l'iscrizione dell'alunno, per l'anno scolastico successivo, alla classe corrispondente all'età anagrafica."».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La dotazione del fondo di cui al primo periodo è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate esclusivamente ai percorsi didattici personalizzati di cui all'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal comma 6 del presente articolo, e sono ripartite tra le istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito: per l'anno 2026, in proporzione al numero degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti per la prima volta al sistema nazionale di istruzione; a decorrere dall'anno 2027, in proporzione al numero degli alunni iscritti a una classe inferiore a quella corrispondente all'età anagrafica, rilevato annualmente dal Ministero attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti. Ai relativi oneri, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.89

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sopprimere le lettere b) e c);

b) al comma 7, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3, 5 e 6» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 5».

13.90

Aurora Floridia, Spagnolli, Patton, Di Girolamo

Al comma 6, sopprimere le lettere b) e c).

13.91

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le parole: "corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti, sulla base di una valutazione pedagogico-didattica delle competenze possedute, del percorso scolastico pregresso e delle esigenze di inclusione e socializzazione, deliberi motivatamente l'iscrizione ad una classe diversa, previa consultazione dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale"».

13.92

Delrio, D'Elia, Malpezzi, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «individuata dal collegio dei docenti» inserire le seguenti: «, di norma in relazione all'età anagrafica e». *e dopo le parole*: «livelli di preparazione già posseduti dallo studente» *aggiungere le seguenti:* «, evitando che la sola conoscenza insufficiente della lingua italiana determini l'iscrizione a una classe inferiore».

13.93

Franceschelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «con delibera del medesimo» *inserire le seguenti:* «, adottata nel rispetto del superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176».

13.94

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6 bis. L'inserimento in una classe non corrispondente all'età anagrafica deve essere adeguatamente motivato sulla base di una valutazione pedagogico-didattica individualizzata e non può essere disposto esclusivamente in ragione della mancata o insufficiente conoscenza della lingua italiana. Le istituzioni scolastiche verificano periodicamente l'adeguatezza del percorso di inserimento, al fine di prevenire situazioni di ritardo scolastico e favorire la continuità degli apprendimenti».

13.95

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 7, sostituire le parole «commi 1, 2, 3, 5 e 6» *con le seguenti:* «commi 1, 3 e 5».

13.96

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 7, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3, 5 e 6» *con le seguenti:* «commi 1, 3 e 5».

13.97

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Al fine di assicurare il supporto consultivo e propositivo nella definizione delle strategie e degli interventi per l'inclusione scolastica, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, con proprio decreto, alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 dicembre 2019, n. 1119, aggiornandone la composizione e le modalità di funzionamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.98

Pirovano

Dopo l'articolo 13 inserire la seguente partizione: «Capo III-*bis* - Disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca».

13.0.1

Tajani, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di rinuncia, decadenza, mancata presa di servizio o comunque di mancato perfezionamento dell'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, l'amministrazione procede allo scorrimento delle relative graduatorie permanenti anche successivamente al 31 agosto, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e fino alla completa utilizzazione del contingente di assunzioni autorizzato per l'anno scolastico di riferimento. Le assunzioni effettuate per surroga hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, che avviene nel medesimo anno scolastico».

13.0.2

Valente, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

1. All'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti compatibili con il giudizio medico, secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Restano fermi l'inquadramento giuridico e il trattamento economico spettanti nel profilo professionale di appartenenza».

13.0.3

D'Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è sostituito dal seguente:

«332. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario temporaneamente assente fin dal primo giorno di assenza, secondo la normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze. Resta ferma la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti secondo la disciplina vigente».

2. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dal trentesimo giorno di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo giorno di assenza» e sono soppresse le parole: «in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n.

190»."

13.0.4

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(*Modifiche alla disciplina del consenso informato in ambito scolastico*)

1. All'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, recante "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente*: "Le istituzioni scolastiche sono tenute a dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo.";

b) *al comma 2*:

1) *il primo, il secondo e il quinto periodo sono soppressi;*

2) *al terzo periodo, le parole* "La richiesta di consenso" sono sostituite dalle seguenti: "La comunicazione*"; e le parole: "*i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo" sono soppresse*;*

c) *i commi 3 e 5 sono abrogati*.

d) *nella rubrica, le parole* "consenso informato delle" *sono sostituite dalle seguenti*: "comunicazione alle".».

13.0.5

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Modifiche alla disciplina del consenso informato in ambito scolastico)

Alla legge 9 giugno 2026, n. 104, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», apportare le seguenti modificazioni:

a) All'art. 1, nel titolo, le parole: «consenso informato delle» sono sostituite dalle seguenti:

«comunicazione alle»;

b) All'articolo 1, comma 1, primo periodo:

1. Le parole: «richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo a»;

2. dopo la parola «nonché», le parole: «ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le» sono sostituite dalle seguenti: «all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle»;

c) All'articolo 1, comma 2:

1. Il primo, il secondo e il quinto periodo sono soppressi.

2. Al terzo periodo, le parole: «La richiesta di consenso» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione» e sono soppresse le parole: «i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo».

d) All'articolo 1, i commi 3 e 5 sono soppressi.

13.0.6

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Modifiche alla disciplina del consenso informato in ambito scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sostituire le parole: «consenso informato delle» con le seguenti: «comunicazione alle»;

b) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione» con le seguenti: «dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo a» e sostituire le parole: «ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le» con le seguenti: «all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle»."

e) il comma 3 è soppresso;

13.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Misure straordinarie per la valorizzazione del personale scolastico in materia di reclutamento, assunzioni e per l'erogazione dei buoni pasto)

1. Al fine di garantire la definizione del nuovo regolamento delle supplenze del personale docente, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in tempi utili per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2028/2030, il procedimento per la sua adozione è avviato entro il 31 dicembre 2026.

2. Limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunti con contratto a tempo determinato nelle more del conseguimento dell'abilitazione, che conseguono la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell'abilitazione. Dalla medesima data decorre il periodo annuale di formazione e prova, da svolgersi nell'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al fine di garantire la continuità didattica delle alunne e degli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato a incrementare la dotazione dell'organico dell'autonomia del personale docente di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031. Le assunzioni sui predetti posti sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

4. L'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, finalizzato a garantire la continuità dei docenti di sostegno a tempo determinato, attraverso conferma sul medesimo posto del precedente anno scolastico, "nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente" è abrogato.

5. Al fine di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e ATA, per ciascun profilo professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, in coerenza con il principio di copertura dei posti vacanti e disponibili previsto per il personale docente dall'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai fini delle assunzioni di cui al presente comma trova

applicazione il limite derivante dalle facoltà assunzionali determinate sulla base delle cessazioni dal servizio e del relativo turn over prevista dall'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Resta ferma la consistenza complessiva delle dotazioni organiche autorizzate. Le assunzioni sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

6. Al fine di adeguare la disciplina del conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario all'attuale ordinamento professionale e organizzativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, un nuovo regolamento recante la disciplina delle supplenze del personale ATA, in sostituzione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430. Il regolamento di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguamento delle procedure al vigente sistema di classificazione e ai profili professionali del personale ATA previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) previsione, per le supplenze brevi e saltuarie, di procedure semplificate e tempestive che consentano alle istituzioni scolastiche di individuare con immediatezza personale effettivamente disponibile alla presa di servizio, anche attraverso specifici elenchi di disponibilità immediata o procedure di interpello rapido, al fine di assicurare la copertura del posto nel più breve tempo possibile;

c) previsione di procedure uniformi e tempestive per la copertura dei posti in caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie, anche mediante procedure di interpello;

d) revisione della disciplina delle rinunce, delle mancate prese di servizio e dell'abbandono della supplenza secondo criteri di proporzionalità e omogeneità;

e) disciplina organica del completamento dell'orario, del frazionamento dei posti e della possibilità per il personale di accettare incarichi di maggiore durata o su diverso profilo professionale, assicurando la più ampia tutela delle opportunità lavorative e della continuità occupazionale.

Sullo schema di regolamento di cui al presente comma è acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed è assicurato il previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

7. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di rinuncia, decadenza, mancata presa di servizio o comunque di mancato perfezionamento dell'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, l'amministrazione procede allo scorrimento delle relative graduatorie permanenti anche successivamente al 31 agosto, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e fino alla completa utilizzazione del contingente di assunzioni autorizzato per l'anno scolastico di riferimento. Le assunzioni effettuate per surroga hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, che avviene nel medesimo anno scolastico».

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è sostituito dal seguente:

«332. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario temporaneamente assente fin dal primo giorno di assenza, secondo la normativa vigente in

materia di conferimento delle supplenze. Resta ferma la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti secondo la disciplina vigente».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dal trentesimo giorno di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo giorno di assenza» e sono soppresse le parole: «in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9. Al comma 85 della legge 107/2015, primo periodo, le parole "deve effettuare" sono sostituite con "può effettuare". Le parole "salvo motivate esigenze di natura didattica" sono cancellate; alla fine del periodo, dopo "organico dell'autonomia", sono aggiunte le parole "salvaguardando le esigenze di natura didattica e la continuità della progettazione di istituto".

10. All'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti compatibili con il giudizio medico, secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Restano fermi l'inquadramento giuridico e il trattamento economico spettanti nel profilo professionale di appartenenza».

11. Al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali è riconosciuto il diritto al buono pasto per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa complessiva ecceda le sei ore, comprese le attività funzionali e le ulteriori attività obbligatorie connesse al servizio. Le modalità, i criteri e le condizioni di riconoscimento e di erogazione del buono pasto sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca, settore scuola. A decorrere dall'anno 2027 è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo destinato al finanziamento del buono pasto per il personale della scuola, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate a spese non obbligatorie del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché mediante le maggiori entrate derivanti da interventi di contrasto all'evasione fiscale individuate annualmente dalla legge di bilancio.

13.0.8

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Misure straordinarie per la valorizzazione del personale scolastico in materia di reclutamento, assunzioni e per l'erogazione dei buoni pasto)

1. Al fine di garantire la definizione del nuovo regolamento delle supplenze del personale docente, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in tempi utili per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2028/2030, il procedimento per la sua adozione è avviato entro il 31 dicembre 2026.

2. Limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunti con contratto a tempo determinato nelle more del conseguimento dell'abilitazione, che conseguono la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell'abilitazione. Dalla medesima data

decorre il periodo annuale di formazione e prova, da svolgersi nell'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al fine di garantire la continuità didattica delle alunne e degli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a incrementare la dotazione dell'organico dell'autonomia del personale docente di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031.Le assunzioni sui predetti posti sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

4. L'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, finalizzato a garantire la continuità dei docenti di sostegno a tempo determinato, attraverso conferma sul medesimo posto del precedente anno scolastico, "nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente" è abrogato.

5. Al fine di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e ATA, per ciascun profilo professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, in coerenza con il principio di copertura dei posti vacanti e disponibili previsto per il personale docente dall'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai fini delle assunzioni di cui al presente comma trova applicazione il limite derivante dalle facoltà assunzionali determinate sulla base delle cessazioni dal servizio e del relativo turn over prevista dall'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Resta ferma la consistenza complessiva delle dotazioni organiche autorizzate. Le assunzioni sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

6. Al fine di adeguare la disciplina del conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario all'attuale ordinamento professionale e organizzativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, un nuovo regolamento recante la disciplina delle supplenze del personale ATA, in sostituzione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.Il regolamento di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguamento delle procedure al vigente sistema di classificazione e ai profili professionali del personale ATA previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) previsione, per le supplenze brevi e saltuarie, di procedure semplificate e tempestive che consentano alle istituzioni scolastiche di individuare con immediatezza personale effettivamente disponibile alla presa di servizio, anche attraverso specifici elenchi di disponibilità immediata o procedure di interpello rapido, al fine di assicurare la copertura del posto nel più breve tempo possibile;

c) previsione di procedure uniformi e tempestive per la copertura dei posti in caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie, anche mediante procedure di interpello;

d) revisione della disciplina delle rinunce, delle mancate prese di servizio e dell'abbandono della supplenza secondo criteri di proporzionalità e omogeneità;

e) disciplina organica del completamento dell'orario, del frazionamento dei posti e della possibilità per il personale di accettare incarichi di maggiore durata o su diverso profilo professionale, assicurando la più ampia tutela delle opportunità lavorative e della continuità occupazionale.

Sullo schema di regolamento di cui al presente comma è acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed è assicurato il previo confronto con le organizzazioni

sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

7. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di rinuncia, decadenza, mancata presa di servizio o comunque di mancato perfezionamento dell'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, l'amministrazione procede allo scorrimento delle relative graduatorie permanenti anche successivamente al 31 agosto, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e fino alla completa utilizzazione del contingente di assunzioni autorizzato per l'anno scolastico di riferimento. Le assunzioni effettuate per surroga hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, che avviene nel medesimo anno scolastico».

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è sostituito dal seguente: «332. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario temporaneamente assente fin dal primo giorno di assenza, secondo la normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze. Resta ferma la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti secondo la disciplina vigente». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dal trentesimo giorno di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo giorno di assenza» e sono soppresse le parole: «in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9. Al comma 85 della legge 107/2015, primo periodo, le parole "deve effettuare" sono sostituite con "può effettuare". Le parole "salvo motivate esigenze di natura didattica" sono cancellate; alla fine del periodo, dopo "organico dell'autonomia", sono aggiunte le parole "salvaguardando le esigenze di natura didattica e la continuità della progettazione di istituto".

10. All'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti compatibili con il giudizio medico, secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Restano fermi l'inquadramento giuridico e il trattamento economico spettanti nel profilo professionale di appartenenza».

11. Al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali è riconosciuto il diritto al buono pasto per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa complessiva ecceda le sei ore, comprese le attività funzionali e le ulteriori attività obbligatorie connesse al servizio. Le modalità, i criteri e le condizioni di riconoscimento e di erogazione del buono pasto sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca, settore scuola. A decorrere dall'anno 2027 è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo destinato al finanziamento del buono pasto per il personale della scuola, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028: ai relativi oneri delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.9

Basso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

1. Al fine di adeguare la disciplina del conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario all'attuale ordinamento professionale e organizzativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, un nuovo regolamento recante la disciplina delle supplenze del personale ATA, in sostituzione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

Il regolamento di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguamento delle procedure al vigente sistema di classificazione e ai profili professionali del personale ATA previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) previsione, per le supplenze brevi e saltuarie, di procedure semplificate e tempestive che consentano alle istituzioni scolastiche di individuare con immediatezza personale effettivamente disponibile alla presa di servizio, anche attraverso specifici elenchi di disponibilità immediata o procedure di interpello rapido, al fine di assicurare la copertura del posto nel più breve tempo possibile;

c) previsione di procedure uniformi e tempestive per la copertura dei posti in caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie, anche mediante procedure di interpello;

d) revisione della disciplina delle rinunce, delle mancate prese di servizio e dell'abbandono della supplenza secondo criteri di proporzionalità e omogeneità;

e) disciplina organica del completamento dell'orario, del frazionamento dei posti e della possibilità per il personale di accettare incarichi di maggiore durata o su diverso profilo professionale, assicurando la più ampia tutela delle opportunità lavorative e della continuità occupazionale.

Sullo schema di regolamento di cui al presente comma è acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed è assicurato il previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

13.0.10

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

1. Al fine di garantire la continuità didattica delle alunne e degli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a incrementare la dotazione dell'organico dell'autonomia del personale docente di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031.

Le assunzioni sui predetti posti sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente."

13.0.11

Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

1. Al fine di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e ATA, per ciascun profilo professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, in coerenza con il principio di copertura dei posti vacanti e disponibili previsto per il personale docente

dall'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Ai fini delle assunzioni di cui al presente comma trova applicazione il limite derivante dalle facoltà assunzionali determinate sulla base delle cessazioni dal servizio e del relativo turn over prevista dall'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Resta ferma la consistenza complessiva delle dotazioni organiche autorizzate. Le assunzioni sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

13.0.12

Giorgis, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

1. Al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali è riconosciuto il diritto al buono pasto per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa complessiva ecceda le sei ore, comprese le attività funzionali e le ulteriori attività obbligatorie connesse al servizio. Le modalità, i criteri e le condizioni di riconoscimento e di erogazione del buono pasto sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca, settore scuola. A decorrere dall'anno 2027 è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo destinato al finanziamento del buono pasto per il personale della scuola, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate a spese non obbligatorie del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché mediante le maggiori entrate derivanti da interventi di contrasto all'evasione fiscale individuate annualmente dalla legge di bilancio.

13.0.13

Zambito, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

1. Limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunti con contratto a tempo determinato nelle more del conseguimento dell'abilitazione, che conseguono la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell'abilitazione. Dalla medesima data decorre il periodo annuale di formazione e prova, da svolgersi nell'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

13.0.14

Camusso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Misure straordinarie per la valorizzazione del personale scolastico in materia di reclutamento, assunzioni e per l'erogazione dei buoni pasto)

1. Al fine di garantire la definizione del nuovo regolamento delle supplenze del personale docente, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in tempi utili per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2028/2030, il procedimento per la sua adozione è avviato entro il 31 dicembre 2026."

13.0.15

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Misure per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, promuovere il benessere educativo, psicologico e relazionale degli alunni e degli studenti e rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglie e territorio, sono promossi patti educativi territoriali per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali.

2. I patti educativi territoriali sono promossi dai Comuni, d'intesa con le istituzioni scolastiche del territorio, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i servizi educativi, sociali e sanitari, e sono finalizzati alla prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico, alla promozione dell'inclusione e delle pari opportunità formative, nonché alla valorizzazione delle opportunità di apprendimento formale, non formale e informale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nell'ambito dei patti educativi territoriali è promosso il coinvolgimento delle figure professionali del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo, nel rispetto delle rispettive competenze e della normativa vigente, al fine di sostenere la progettazione educativa, le relazioni tra scuola e famiglie, il benessere psicologico e il raccordo tra istituzioni scolastiche e servizi territoriali.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione dei patti educativi territoriali.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Art. 14

14.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere il comma 1

14.2

Zampa, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di favorire l'attrazione e la mobilità internazionale dei giovani ricercatori,».

14.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«La deroga di cui al secondo periodo dell'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal presente comma, opera esclusivamente nei limiti della durata e delle esigenze scientifiche dei progetti finanziati e non pregiudica l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo, né delle garanzie previste dalla normativa nazionale ed europea a tutela del personale interessato».

14.4

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, primo periodo, le parole: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità»

sono soppresse.

14.5

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, nonché dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali».

.

14.6

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2026» è sostituita dalla seguente: «2028».

All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026»;

b) il comma 4-*quater* è abrogato;

c) il comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente: «4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, realizzate dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026».»

14.7

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

14.8

Zambito, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2027, il 50 per cento delle medesime risorse è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, secondo gli importi da definire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale».

14.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, al fine di armonizzare il trattamento economico accessorio del personale e valorizzare le professionalità interne, le università statali e gli enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei limiti e degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di spesa per il personale, nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dal collegio dei revisori dei conti, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i fondi destinati al trattamento accessorio del

personale delle aree non dirigenziali, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile dei predetti fondi, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari del personale delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal primo periodo. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali;

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2027, le risorse di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono destinate alla valorizzazione del profilo professionale dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL), nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca. La destinazione delle predette risorse è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, ai fini dell'incremento del trattamento economico tabellare del medesimo personale;

1-*quater*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: «2026» è sostituita dalla seguente: «2028». All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026»;

b) il comma 4-*quater* è abrogato;

c) il comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente: «4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, realizzate dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026;

1-*quinquies*. All'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale

docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, nonché dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali;

1-*sexies*. All'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026»;

1-*septies*. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'INAIL, nei quali, nell'anno 2024, l'importo dell'indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi risultava inferiore a 200 euro mensili, possono incrementare tale importo nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

1-*octies*. All'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2027, il 50 per cento delle medesime risorse è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, secondo gli importi da definire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale»;

1-*novies*. All'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

primo periodo, le parole: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità» sono soppresse.

14.10

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, al fine di armonizzare il trattamento economico accessorio del personale e valorizzare le professionalità interne, le università statali e gli enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei limiti e degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di spesa per il personale, nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dal collegio dei revisori dei conti, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i fondi destinati al trattamento accessorio del personale delle aree non dirigenziali, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile dei predetti fondi, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari del personale delle aree professionali.

Ai fini del controllo della spesa di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal primo periodo.

In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.»

14.11

Camusso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'INAIL, nei quali, nell'anno 2024, l'importo dell'indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi risultava inferiore a 200 euro mensili, possono incrementare tale importo nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

14.12

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, le risorse di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono destinate alla valorizzazione del profilo professionale dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL), nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca. La destinazione delle predette risorse è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, ai fini dell'incremento del trattamento economico tabellare del medesimo personale.»

14.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le università e gli enti pubblici di ricerca che attivano i contratti e i programmi di ricerca previsti dal presente articolo assicurano la pubblicazione, in una sezione facilmente accessibile dei propri siti istituzionali, delle informazioni relative alle opportunità disponibili, ai requisiti di partecipazione, ai criteri di valutazione, alla composizione delle commissioni giudicatrici e agli esiti delle procedure selettive, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali. Le informazioni sono rese disponibili secondo modalità uniformi e tali da favorire la più ampia conoscibilità delle opportunità da parte dei potenziali candidati».

14.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito delle procedure di selezione e valutazione relative ai contratti e ai programmi di ricerca di cui al presente articolo, i periodi di congedo per maternità, paternità o parentale, nonché le interruzioni dell'attività scientifica dovute a gravi motivi di salute o a documentate esigenze di assistenza familiare, sono considerati ai fini della corretta valutazione delle carriere, secondo criteri proporzionati e non discriminatori, nel rispetto della disciplina europea e nazionale applicabile ai programmi interessati».

14.15

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'attuazione dei programmi e dei contratti di ricerca di cui al presente articolo, le università e gli enti pubblici di ricerca assicurano che i periodi di congedo obbligatorio di maternità, di congedo di paternità e di congedo parentale, nonché le assenze tutelate dalla normativa vigente, non determinino penalizzazioni nella valutazione dell'attività scientifica svolta. La valutazione dei risultati e delle attività di ricerca tiene conto dell'effettivo periodo di attività prestata, nel rispetto della disciplina applicabile ai singoli rapporti e delle disposizioni dei programmi di finanziamento interessati».

14.16

Valente, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «con i Paesi partner nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa» *inserire le seguenti:* «, nonché di promuovere l'equilibrio di genere nella partecipazione ai progetti».

.

14.17

Nicita, D'Elia, Rando, Crisanti, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture di ricerca e tecnologiche» *aggiungere le seguenti:* «, con priorità ai progetti che prevedono la partecipazione di università ed enti di ricerca situati nelle aree del Mezzogiorno, nelle aree interne e nelle isole».

14.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e valorizzazione della qualità scientifica, con indicazione degli obiettivi delle iniziative finanziate e dei risultati attesi».

14.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nell'ambito delle iniziative cofinanziate ai sensi del presente comma, le università e gli enti di ricerca partecipanti promuovono, nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e tutela delle informazioni riservate, la diffusione e l'accessibilità dei risultati scientifici derivanti dalle attività finanziate con risorse pubbliche, anche attraverso archivi istituzionali ad accesso aperto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

14.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Le iniziative finanziate prevedono, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati, misure per la diffusione pubblica dei risultati della ricerca, favorendo, ove compatibile con la natura dei progetti, la pubblicazione ad accesso aperto dei prodotti scientifici e la condivisione dei dati secondo i principi della scienza aperta».

14.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Il Ministero dell'università e della ricerca provvede, avvalendosi dei sistemi informativi e delle attività di monitoraggio già disponibili, alla verifica dei risultati delle iniziative cofinanziate, con particolare riferimento al rafforzamento delle infrastrutture di ricerca, alla partecipazione delle istituzioni italiane ai partenariati internazionali e alla continuità delle collaborazioni scientifiche attivate, rendendo pubblici gli esiti in forma aggregata».

14.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nella selezione delle iniziative da cofinanziare è assicurata la valorizzazione delle collaborazioni scientifiche con le università e gli enti pubblici di ricerca, con particolare riguardo alle istituzioni operanti nei territori interessati dai progetti, al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze, il rafforzamento delle capacità di ricerca e la continuità delle collaborazioni internazionali».

14.23

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nella definizione dei criteri di cofinanziamento è altresì assicurata, nel rispetto della qualità scientifica delle proposte, un'adeguata considerazione dell'equilibrio territoriale degli investimenti, favorendo la partecipazione delle università e degli enti pubblici di ricerca operanti nelle aree caratterizzate da minore capacità di accesso ai finanziamenti nazionali ed europei».

14.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Nell'individuazione delle iniziative da cofinanziare è attribuita specifica considerazione ai progetti che prevedono il coinvolgimento di ricercatori nelle fasi iniziali della carriera, la mobilità internazionale, la formazione alla ricerca e lo sviluppo di collaborazioni scientifiche strutturate tra le istituzioni partecipanti».

14.25

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Le iniziative ammesse al cofinanziamento assicurano, ove pertinenti, l'accessibilità delle attività e dei risultati per le persone con disabilità, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità dei programmi finanziati».

14.26

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*»*.

14.27

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«L'assegnazione delle risorse e l'attuazione delle iniziative cofinanziate avvengono nel rispetto dei principi di libertà della ricerca scientifica e di autonomia universitaria, senza che la partecipazione ai programmi possa essere subordinata all'adesione a specifici orientamenti culturali, scientifici o politici estranei alle finalità e ai criteri di valutazione dei programmi medesimi».

14.28

Sbrollini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*.All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 202/2021 incluso» sono sostituite delle seguenti: «fino all'anno accademico 2025/2026 incluso».

14.29

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso" con le seguenti: "fino all'anno accademico 2025/2026 incluso".».

14.30

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 9-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera *e)* della legge 21 dicembre n.508" sono sostituite con le seguenti: "e fino al completamento delle procedure previste dall'Art. 17, comma 8, del DPR 24 aprile 2024 n. 83";

b) la parola "possono" è sostituita con la parola "debbono";

c) al terzo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero con contratti di lavoro flessibili sottoscritti all'esito di procedure pubbliche di reclutamento".

14.31

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, aggiungere le seguenti parole:

"In alternativa a quanto prescritto nel precedente periodo, partecipazione alle procedure:

a) di coloro che abbiano maturato tre anni di servizio nelle Istituzioni AFAM, espletati all'esito di selezioni pubbliche nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

b) di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità nei concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato per lo stesso settore disciplinare, espletati ai sensi del DM 180/2023 e del presente Regolamento".».

14.32

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, sostituire le parole: «Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale tecnico amministrativo» *con le seguenti:* «Al fine di riconoscere in via strutturale il contributo professionale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario delle università, assicurando la continuità della destinazione delle risorse alla valorizzazione economica del medesimo personale».

14.33

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, sostituire le parole: «negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale» *con le seguenti:* «secondo i criteri, le modalità di attribuzione e gli importi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, nel rispetto delle competenze attribuite alla contrattazione integrativa dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti».

14.34

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:

«La contrattazione collettiva nazionale definisce i criteri di utilizzazione delle risorse assicurandone la destinazione alla valorizzazione economica del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario delle università, secondo principi di equità, trasparenza e riconoscimento delle professionalità, evitando forme di distribuzione che determinino ingiustificate disparità di trattamento tra il personale delle diverse istituzioni universitarie».

14.35

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti giuridicamente» sono inserite le seguenti: «come tali nonché»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale istanza di autorizzazione corredata da copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio ovvero munita di Apostilla ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché contenente l'espresso impegno ad inviare al termine di ogni anno accademico l'elenco dei corsi tenuti in Italia e degli studenti che li hanno effettivamente frequentati.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'interno trasmettono il parere di loro competenza al Ministero dell'università e della ricerca. L'attività delle filiazioni è autorizzata o meno con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro i successivi centocinquanta giorni.

2-*ter*. Il mancato invio per due anni consecutivi degli elenchi dei corsi e degli studenti di cui al comma 2 determina la decadenza dall'autorizzazione di cui al comma 2-*bis*.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione determina l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 8-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché dell'articolo 38-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»

e) i commi 3 e 5 sono abrogati;

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Ferma restando la piena autonomia delle istituzioni straniere di cui al comma 1 di individuare la sede o le sedi delle proprie filiazioni in Italia, l'autorizzazione di cui al comma 2 non determina alcun accreditamento o riconoscimento in Italia dei titoli di studio, comunque denominati, eventualmente rilasciati dalle predette istituzioni».

3-*ter*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le filiazioni già autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca apposita comunicazione di conferma della prosecuzione dell'attività in Italia. La mancata comunicazione entro il predetto termine determina la decadenza dall'autorizzazione eventualmente concessa.»

14.36

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 3, inserire in fine il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «diplomi accademici di primo e secondo livello» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «laurea e laurea magistrale».

14.37

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei» sono sostituite dalle seguenti: «Il numero di laureati appartenenti alle classi di laurea magistrale che consentono l'accesso alle categorie professionali di»;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*bis*.1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono determinate le modalità di organizzazione e i criteri di accreditamento, ivi inclusi gli standard e i requisiti, delle scuole di cui al comma 1 e delle reti formative delle medesime scuole».

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis,* lettera *a),* trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2026/2027.».

14.38

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. Nel caso in cui, al momento della stipula del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-*bis* e 22-*ter* ovvero di posizioni ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della presente legge nel testo previgente alla entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nel medesimo o in altro Ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. Nel caso di riduzione della durata del contratto, si intende anche anticipato, di un numero di anni pari a quelli di cui è ridotta la durata del contratto medesimo, il termine a partire dal quale è possibile procedere alla valutazione ai sensi del comma 5. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non

può avere durata inferiore a un anno e la valutazione di cui al comma 5 non può essere anticipata antecedentemente alla conclusione del primo anno di contratto. Il riconoscimento di cui al presente comma non può essere cumulato con quelli previsti dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79»

14.39

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2028".».

14.40

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* All'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo le parole: «reclutamento del personale» sono aggiunte le seguenti: «, anche di livello dirigenziale non generale,».

3-*ter.* Gli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma 3-*bis,* ulteriori rispetto a quelli istituiti alla data del 31 dicembre 2025, non possono superare, per ciascuno degli enti pubblici di ricerca, il limite massimo di due unità dirigenziali, per gli enti che rientrano nelle classi 1 e 2, ed il limite massimo di tre unità dirigenziali, per gli enti pubblici di ricerca che rientrano nelle classi 3, 4 e 5, in base ai criteri dimensionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, n. 143.».

14.41

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) ovvero di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano della scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante.».

14.42

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale - a decorrere dall'a.a. 2026-2027 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione e del merito e del ministro dell'Università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto per le singole Istituzioni accademiche".».

14.43

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno accademico 2025/2026

incluso". Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.44

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 64, comma 6-*ter,* secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono soppresse le seguenti parole: «Per i medesimi anni di cui al primo periodo,».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 330.773,64 euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

14.45

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dai docenti nell'ambito delle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e di rispondere al fabbisogno di personale docente specializzato espresso dal sistema scolastico, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le università possono attivare percorsi universitari di specializzazione sul sostegno didattico destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui al comma 3-*ter.*

3-*ter*. Accedono ai percorsi di cui al comma 3-*bis* i docenti in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione, che abbiano maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, nel medesimo grado di istruzione, negli otto anni scolastici precedenti.

3-*quater*. I percorsi di cui al comma 3-*bis* sono articolati in complessivi 30 crediti formativi universitari (CFU). Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona, con esclusione delle attività di laboratorio.

3-*quinquies*. Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto dei fabbisogni dei diversi gradi di istruzione, secondo i criteri definiti ai sensi del comma 3-*sexies.*

3-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, i costi complessivi dei percorsi e gli indirizzi per la determinazione dei contributi a carico dei partecipanti.

3-*septies.* Dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.».

14.46

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al fine di valorizzare la professionalità di tutto il personale in servizio, promuovere l'efficienza e la qualità dei servizi del sistema della formazione superiore, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno 2026, i limiti di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applicano agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, alle Università statali e alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

3-*ter*. In attuazione di quanto previsto al comma 3-*bis*, gli incrementi delle risorse destinate al trattamento economico accessorio sono attribuiti a beneficio di tutto il personale in servizio presso le istituzioni di cui al medesimo comma, senza distinzione di qualifica o profilo professionale, e non concorrono al calcolo del limite di cui al citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3-*quater*. Per gli Enti Pubblici di Ricerca, le risorse destinate alla valorizzazione del personale personale tecnico-amministrativo derivanti dall'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dalla legge di bilancio 2024, e dall'articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la parte non inerente il 50% di cui all'articolo 4 comma 7bis della legge 69/2025, confluiscono nell'indennità di ente annuale.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* si provvede nei limiti dei bilanci delle relative istituzioni e a valere sulle risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa già autorizzate dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

14.47

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Il termine per l'effettuazione delle procedure di progressione verticale in deroga di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca - settore Università, finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogato al 31 dicembre 2027. Le amministrazioni universitarie adeguano i propri piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-*ter*. Al fine di salvaguardare la consistenza dei Fondi per le risorse decentrate del personale tecnico-amministrativo delle Università statali, istituiti e regolati ai sensi degli articoli 119 e 121 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, le risorse destinate alla componente stabile dei medesimi Fondi, ridotte o riassorbite per effetto dell'adeguamento dei livelli retributivi e del differenziale stipendiale di cui all'articolo 112, nonché per l'applicazione dei meccanismi di finanziamento e degli effetti sul fondo di cui all'articolo 118 previsti dal nuovo ordinamento professionale del settore Università (Titolo III, Capo I del citato CCNL), sono integrate, a decorrere dall'anno 2026, per un importo strutturale pari alle somme riassorbite a partire dal 1° maggio 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse proprie dei bilanci degli atenei, nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria complessiva dell'indicatore delle spese di personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in deroga ai limiti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

14.48

Occhiuto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. L' Associazione no profit Uni-Italia, fondata nel 2010 e partecipata dal Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dal Ministero dell'Interno, dalla CRUI e dall' Agenzia ICE è demandata alle attività di orientamento, nonché di supporto operativo e amministrativo per l'attrazione di studenti internazionali mediante il controllo preventivo di completezza e conformità alla normativa italiana della documentazione presentata dagli stessi e caricata sul portale Universitaly o su altre piattaforme individuate o sviluppate dai ministeri competenti. Per lo svolgimento di tale attività, Uni-Italia potrà operare da remoto, o avvalendosi dei propri centri all'estero, a supporto della rete diplomatico-consolare preposta al rilascio dei visti, in raccordo funzionale con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con le Ambasciate. Il contributo finanziario per le attività di controllo preventivo sarà a carico dello studente richiedente, senza aggravio sul bilancio dello stato; pertanto, dall'attuazione delle presenti disposizioni in materia di controlli preventivi non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

3-*ter*. Al fine di sostenere ulteriori attività di interesse pubblico nel settore della cooperazione accademica e scientifica, della mobilità, degli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi esteri, della promozione nel mondo dello Studio in Italia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Interno possono, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, destinare contributi in favore di Uni-Italia.».

14.49

Borghi, Sbrollini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguenti:

3-*bis*. L' Associazione no profit Uni-Italia è demandata alle attività di orientamento, nonché di supporto operativo e amministrativo per l'attrazione di studenti internazionali mediante il controllo preventivo di completezza e conformità alla normativa italiana della documentazione presentata dagli stessi e caricata sul portale Universitaly o su altre piattaforme individuate o sviluppate dai ministeri competenti. Per lo svolgimento di tale attività, Uni-Italia potrà operare da remoto, o avvalendosi dei propri centri all'estero, a supporto della rete diplomatico-consolare preposta al rilascio dei visti, in raccordo funzionale con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con le Ambasciate. Il contributo finanziario per le attività di controllo preventivo sarà a carico dello studente richiedente, senza aggravio sul bilancio dello stato. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

3-*ter*. Al fine di sostenere ulteriori attività di interesse pubblico nel settore della cooperazione accademica e scientifica, della mobilità, degli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi esteri, della promozione nel mondo dello Studio in Italia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Interno possono, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, destinare contributi in favore di Uni-Italia.

14.50

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 109, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 310, lettera *c),* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

14.51

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 si interpreta nel senso che vi sono ricomprese le borse di studio e i contributi erogati ai propri studenti dalle Scuole superiori a ordinamento speciale. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali maggiori imposte versate.».

14.0.1

Pirro, Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(*Assistenza psicologica universitaria*)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.2

Paita, Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Adeguamento dei servizi igienici scolastici per studentesse e studenti con disabilità)

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale e architettonico dei servizi igienici scolastici

degli edifici scolastici di ogni ordine e grado per studentesse e studenti con disabilità , è istituito un apposito Fondo, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

14.0.3

Paita, Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole)

1. Ai fini di favorire l'accesso sicuro e senza ostacoli per le studentesse e gli studenti con disabilità all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole di ogni ordine e grado e all'installazione di strumenti e meccanismi logistici che consentano l'accesso e la fruizione degli spazi per le studentesse e gli studenti con disabilità o limitata capacità motoria. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

14.0.4

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo aggiungere in fine il seguente:

«Art. 14-*bis*

(*Costituzione del comparto di contrattazione nazionale per il personale dell'Università, Afam e Ricerca*)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 40, comma 2, sostituire le parole "I comparti non possono essere superiori a quattro" con le seguenti: "I comparti non possono essere superiori a cinque";

b) Al quinto periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 40 aggiungere in fine le seguenti parole: "Per il triennio 2028-2030, ai fini della piena valorizzazione delle politiche di sviluppo dei settori dell'Università, della Ricerca e dell'AFAM, viene costituito, tenuto conto delle specificità ordinamentali, professionali e funzionali di tali settori, il comparto della Ricerca e della Formazione Superiore. Il MUR e il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con gli altri ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca definiscono, entro il 31 dicembre 2026, l'atto di indirizzo per consentire all'ARAN e alle OOSS maggiormente rappresentative di concludere l'*iter* di costituzione del comparto".

14.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«**Art. 14-*bis* .**

(Disposizioni transitorie per il reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM)

1. Gli elenchi degli idonei delle selezioni pubbliche per il reclutamento dei docenti AFAM, di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, e all'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, restano validi fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale. I medesimi idonei sono iscritti, a domanda, in un elenco nazionale istituito con decreto ministeriale e articolato per settore artistico-disciplinare. Per la copertura dei posti vacanti, le istituzioni attingono prima alle graduatorie nazionali, quindi all'elenco nazionale e solo dopo possono indire nuove procedure concorsuali.

2. Fino alla medesima data, gli idonei sono ammessi alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 17, comma 9, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, in deroga ai requisiti ivi previsti.

3. Le assunzioni conseguenti sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

14.0.6

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*

Misure urgenti per il comparto AFAM

1. Gli elenchi degli idonei delle selezioni pubbliche per il reclutamento dei docenti AFAM, di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, e all'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, restano validi fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale. I medesimi idonei sono iscritti, a domanda, in un elenco nazionale istituito con decreto ministeriale e articolato per settore artistico-disciplinare. Per la copertura dei posti vacanti, le istituzioni attingono prima alle graduatorie nazionali, quindi all'elenco nazionale e solo dopo possono indire nuove procedure concorsuali.

2. Fino alla medesima data, gli idonei sono ammessi alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 17, comma 9, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, in deroga ai requisiti ivi previsti.

3. Le assunzioni conseguenti sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

14.0.7

Camusso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*

Misure urgenti per il comparto AFAM

1. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

"Al fine di valorizzare le professionalità di elevata qualificazione artistica e specialistica direttamente funzionali alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, è istituita, nell'ambito dell'ordinamento professionale del personale AFAM, l'Area delle Elevate Professionalità artistico-musicali di supporto alla didattica. Nell'Area di cui al periodo precedente sono ricondotti i profili caratterizzati dal possesso di elevata qualificazione accademica, artistica e professionale e dallo svolgimento di attività specialistiche direttamente e stabilmente funzionali alla didattica, alla ricerca, alla produzione e all'esecuzione artistica delle istituzioni AFAM. In sede di prima applicazione, il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con profilo di accompagnatore al pianoforte o accompagnatore al clavicembalo, inquadrato nell'Area dei Funzionari, settore professionale di supporto all'attività

didattica, ai sensi dell'articolo 164 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, è inquadrato, a domanda, nell'Area delle Elevate Professionalità artistico-musicali di supporto alla didattica, previo accertamento del possesso dei titoli accademici e professionali previsti per l'accesso al relativo profilo. Il nuovo inquadramento tiene conto della particolare natura delle funzioni esercitate, dell'elevato grado di autonomia e specializzazione professionale richiesto e della diretta partecipazione di tali figure alle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle istituzioni AFAM. In considerazione della peculiarità artistico-professionale del profilo, l'orario di lavoro è organizzato secondo criteri di flessibilità funzionale alle attività istituzionali e comprende, secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva, sia le attività di supporto diretto alla didattica, di prova, produzione ed esecuzione artistica, sia le attività funzionalmente connesse di studio individuale, preparazione e approfondimento del repertorio, analisi e preparazione delle partiture e ogni altra attività preparatoria necessaria all'espletamento della prestazione professionale. La contrattazione collettiva disciplina l'articolazione e la quantificazione delle diverse componenti della prestazione lavorativa, assicurando un adeguato equilibrio tra attività di presenza e supporto diretto alla didattica e attività di studio e preparazione professionale, tenendo conto della programmazione didattica e artistica delle istituzioni, della specificità dei repertori e delle produzioni e dell'autonomia professionale richiesta, senza predeterminare per legge una rigida ripartizione oraria tra le diverse componenti. Ai fini della definizione dell'ordinamento professionale e del trattamento giuridico ed economico, la contrattazione collettiva nazionale tiene conto, in quanto compatibili con le specificità dell'ordinamento AFAM, dei principi di valorizzazione delle professionalità altamente qualificate posti alla base della disciplina del personale Tecnologo delle Università, ferma restando l'autonomia e la specificità della figura professionale AFAM. Con la contrattazione collettiva nazionale sono definiti il trattamento giuridico ed economico, le specifiche professionali e le ulteriori modalità applicative dell'Area, valorizzando il livello di qualificazione accademica e artistica richiesto, le funzioni effettivamente esercitate e il riferimento all'inquadramento economico originariamente individuato dal comma 892 per le medesime figure professionali. Al personale interessato è garantita la conservazione del trattamento economico complessivo in godimento. L'eventuale differenza è conservata mediante assegno personale riassorbibile secondo la disciplina vigente. Il reinquadramento disposto ai sensi della presente disposizione non costituisce nuova assunzione e non determina incremento del numero complessivo delle unità di personale in servizio nelle istituzioni AFAM.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

.

14.0.8

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*

Misure urgenti per il comparto AFAM

1. Le procedure, i criteri, le precedenze e i termini della mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono definiti mediante contratto collettivo integrativo nazionale, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto legge. Fino all'entrata in vigore del contratto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, e i relativi atti attuativi; a decorrere dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

.

14.0.9

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«14-*bis*

(*Disposizioni in materia di Afam per l'eliminazione del blocco triennale delle progressioni di carriera, nonché per i permessi retribuiti e il ripristino dell'anno sabbatico*)

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2. A decorrere dalla medesima data, per il personale docente delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica è ripristinata l'aspettativa per anno sabbatico, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.10

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo aggiungere in fine il seguente:

«Art. 14-*bis*

(*Disposizioni per il mantenimento in servizio e per la stabilizzazione del personale precari degli enti di ricerca*)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e terza missione, nonché di salvaguardare le competenze acquisite, gli Enti pubblici di ricerca sono autorizzati, nel triennio 2027-2030, a procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale sia a tempo determinato sia titolare di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, di assegni di ricerca, di borse di studio e di altri contratti flessibili comunque denominati, in servizio presso i medesimi Enti, che abbia maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il personale che alla data del 30 settembre 2026 non risulti più in servizio presso gli Enti pubblici di ricerca per scadenza naturale del contratto, ma che abbia maturato il requisito di cui al medesimo comma 1, è mantenuto in servizio o, se non in servizio, riassunto a tempo determinato, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2030, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) il personale che abbia già superato un concorso pubblico o una procedura selettiva pubblica, anche per soli titoli, per l'accesso alla medesima categoria o profilo professionale o per l'attribuzione del contratto di cui è titolare, è inserito in apposita graduatoria di merito per la stabilizzazione, ordinata sulla base dell'anzianità di servizio maturata presso l'Ente di appartenenza con riferimento alla durata dell'ultimo contratto;

c) il personale che non sia in possesso del requisito di cui alla lettera b) è tenuto a superare un colloquio selettivo vòlto ad accertare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento. In entrambi i casi resta fermo il possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2027, pari a 200 milioni di euro, si

provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.0.11

Castellone, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(*Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario degli Enti di ricerca*)

1. Al fine di promuovere e sostenere la qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze in una prospettiva di lungo termine, contribuendo a consolidare i progetti di ricerca sviluppati nell'ultimo triennio attraverso la stabilizzazione del personale precario dipendente dagli Enti di Ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Misure per il rafforzamento del finanziamento ordinario delle università e il sostegno al reclutamento dei giovani ricercatori)

1. 1. Al fine di rafforzare la capacità di partecipazione delle università italiane ai programmi europei di ricerca e innovazione, sostenere il reclutamento di giovani ricercatori e assicurare la continuità delle attività scientifiche, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. 2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track, di cui all'articolo 24 della medesima legge, con particolare attenzione agli atenei caratterizzati da una minore disponibilità di risorse e alle attività di ricerca connesse ai programmi europei.
3. 3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia universitaria e tenendo conto delle esigenze di riequilibrio territoriale e di rafforzamento della capacità di ricerca degli atenei.
4. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi

d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni di cui al presente comma sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.

5. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.13

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Scorrimento graduatorie M4C2-1.bis)

1. Al fine di sostenere e dare continuità ai progetti presentati nel quadro dell'attuazione dell'Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 20 febbraio 2025 n. 47, recante Avviso per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato PNRR - Missione 4 «Istruzione e Ricerca» Componente 2 «Dalla Ricerca all'Impresa» - Investimento 1.2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori», il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2027, in favore dei progetti idonei non beneficiari di cui alle graduatorie predisposte ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del medesimo decreto direttoriale n. 47 del 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2025, n. 199."

14.0.14

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 14-*bis*.

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento

1. All'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"In via di prima applicazione, su richiesta, il personale dell'area Tecnico-Scientifica, assunto con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell'Area dei Funzionari (ex personale tecnico D) e nell'Area delle Elevate Professionalità (ex personale tecnico EP), in possesso, del titolo di Dottore di Ricerca in materie coerenti con le attività svolte che svolge attività tecnico-scientifiche viene reinquadrato nel ruolo di Tecnologo. Ove necessario, al fine di evitare riduzioni del trattamento economico complessivo in godimento, è riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile. Il reinquadramento effettuato ai sensi del presente articolo non costituisce nuova assunzione, non determina incremento delle dotazioni organiche complessive ed è finalizzato esclusivamente alla razionalizzazione degli inquadramenti professionali e alla valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche già presenti nel sistema universitario.".

14.0.15

Castellone, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(*Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track nelle Università*)

1. Al fine di sostenere l'accesso alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per

l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto tra le Università, delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.16

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Malpezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*bis*

Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track nelle Università

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto tra le Università, delle risorse di cui al comma 1.

3. Il piano straordinario di cui all'articolo è riservato esclusivamente a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 36 mesi complessivi, anche non continuativi, titolari di contratti di cui all'Articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prima dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Assegnista di ricerca), oppure a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 24 mesi titolari di un contratto di cui all'Art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prima dell'entrata in vigore Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatore a tempo determinato di tipo A).

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.17

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«14-*bis*

(*Disposizioni per l'equiparazione dei titoli di studio e per coerenza sistemica tra Afam e Università*)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca".

2. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero

dell'università e della ricerca.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica.

4. A decorrere dall'anno 2027, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma "Progetti di rilevante interesse nazionale" (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università o Enti pubblici di ricerca

5. Ai relativi oneri, di cui alle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, 20 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.18

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«14-*bis*

(*Disposizioni per l'equiparazione e la progressione economica del personale docente Afam*)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario".

2. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.

4. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.19

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«14-*bis*

(*Equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale - AFAM*)

1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6, è sostituito con il seguente:

"6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti".

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.

3. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.20

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Misure per la formazione professionale e civico-linguistica dei lavoratori stranieri)

1. Al fine di sostenere i programmi di formazione professionale e civico-linguistica di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, realizzati nei Paesi partner del Piano Mattei per l'Africa, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinata al finanziamento delle seguenti attività:

a) erogazione di corsi di lingua italiana e rilascio delle relative certificazioni da parte degli Istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401;

b) erogazione di corsi di lingua italiana e rilascio delle relative certificazioni nei Paesi in cui non operano Istituti italiani di cultura, anche mediante modalità di formazione a distanza o in collaborazione con enti formativi locali, nonché realizzazione di moduli di formazione tecnica e professionale coerenti con le aree tecnologiche di riferimento, da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, in raccordo con i soggetti proponenti dei programmi di formazione.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, ivi compresi i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), la quota massima destinabile alle attività di formazione tecnica e professionale, le modalità di coordinamento con i soggetti proponenti dei programmi e gli indicatori per la valutazione dei risultati conseguiti, con particolare riferimento al numero di partecipanti che conseguono una certificazione linguistica e al numero di partecipanti successivamente assunti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

.

14.0.21

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Monitoraggio della qualità dell'offerta formativa e trasparenza delle università telematiche)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la qualità dell'offerta formativa universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituisce un sistema permanente di monitoraggio dei corsi di studio erogati prevalentemente o integralmente a distanza, con particolare riferimento alle università telematiche.
2. Il monitoraggio di cui al comma 1 comprende, per ciascun ateneo e corso di studio, la

rilevazione e l'analisi dei seguenti indicatori:

a) numero degli studenti iscritti, degli immatricolati, degli studenti in corso e fuori corso, nonché andamento delle carriere universitarie;

b) numero degli esami sostenuti e superati, distribuzione delle votazioni conseguite, numero medio di crediti formativi universitari acquisiti annualmente e tempi medi di conseguimento dei titoli di studio;

c) rapporto tra studenti iscritti, docenti strutturati e personale impegnato nelle attività di tutorato;

d) consistenza delle attività didattiche erogate in modalità sincrona e asincrona e strumenti adottati per assicurare l'interazione tra docenti e studenti;

e) numero e distribuzione territoriale delle sedi d'esame, nonché esiti delle verifiche sulla loro regolarità;

f) importo dei contributi richiesti agli studenti per l'iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il conseguimento dei titoli, con evidenza degli eventuali costi aggiuntivi obbligatori;

g) esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche sulla qualità dell'offerta formativa.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, una relazione contenente i risultati del monitoraggio, con dati aggregati e comparabili, distinti per ateneo e corso di studio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La relazione evidenzia eventuali anomalie significative rispetto agli indicatori di qualità del sistema universitario e le conseguenti iniziative di approfondimento e verifica.
4. Gli esiti del monitoraggio costituiscono elementi conoscitivi per la programmazione delle attività di valutazione e accreditamento, fermo restando che i singoli indicatori quantitativi non possono costituire, isolatamente, motivo di valutazione negativa o di adozione di provvedimenti sanzionatori.
5. Il Ministro dell'università e della ricerca trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione del presente articolo e sulle eventuali criticità riscontrate.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

14.0.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Rafforzamento dei controlli sulla qualità della didattica e delle verifiche di profitto nei corsi universitari erogati a distanza)

1. Al fine di garantire la qualità della formazione universitaria, l'effettività dei processi di apprendimento e l'uniformità degli standard accademici, il Ministero dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), rafforza le attività di verifica e controllo sui corsi di studio erogati prevalentemente o integralmente a distanza, con particolare riferimento alle università telematiche.
2. Le verifiche di cui al comma 1 riguardano, in particolare:

a) l'effettivo svolgimento delle attività didattiche, la qualità dell'interazione tra docenti e studenti e la corrispondenza tra le attività formative dichiarate e quelle concretamente erogate;

b) l'adeguatezza del rapporto tra studenti iscritti e personale docente strutturato, nonché la disponibilità e la qualificazione dei tutor didattici e disciplinari;

c) la regolarità, l'autonomia e il rigore delle verifiche di profitto, con particolare attenzione alle

modalità di predisposizione delle prove, alla composizione delle commissioni esaminatrici, all'accertamento individuale delle competenze e all'effettivo rispetto delle disposizioni sullo svolgimento degli esami in presenza;

d) la conformità delle sedi d'esame ai requisiti previsti dalla normativa vigente e l'effettiva presenza dei componenti delle commissioni esaminatrici;

e) la coerenza tra il numero degli studenti iscritti, le risorse professionali e organizzative disponibili e la capacità dell'ateneo di assicurare un adeguato accompagnamento dei percorsi formativi.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, l'ANVUR effettua verifiche documentali e visite ispettive, anche senza preavviso, presso le sedi universitarie e le sedi d'esame, sulla base di criteri di selezione fondati su indicatori di rischio e su eventuali anomalie rilevate nei processi di valutazione e certificazione degli apprendimenti.
4. Le irregolarità accertate sono comunicate al Ministero dell'università e della ricerca ai fini dell'adozione, nel rispetto del contraddittorio e secondo criteri di proporzionalità, dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento, compresa, nei casi di particolare gravità o di reiterata inosservanza, la revoca dell'accreditamento dei corsi di studio interessati, ferme restando le misure necessarie a tutelare la continuità dei percorsi formativi degli studenti regolarmente iscritti.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

14.0.23

Occhiuto

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di tecnologie emergenti per la difesa nazionale)

1. Al fine di favorire lo svolgimento e la promozione delle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di tecnologie emergenti per la difesa nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è istituita, nell'ambito degli organi dell'Agenzia industrie difesa, la figura del Vice Direttore generale, che sostituisce il Direttore generale in caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo ed è membro del comitato direttivo di cui all'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. L'incarico di Vice Direttore generale è conferito, secondo la procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 293.677 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. All'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il comma 2 è abrogato.».

14.0.24

Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-*bis*

(Misure per l'efficienza del reclutamento, la valorizzazione del merito e la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche)

1.Al fine di incrementare l'efficienza organizzativa del sistema scolastico nazionale per l'anno scolastico 2027/2028, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle facoltà assunzionali vigenti, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura l'ordinato e progressivo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari.

2.La validità della graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023 è estesa sino al totale assorbimento dei soggetti in essa utilmente collocati. Per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2027/2028, i posti rimasti vacanti e disponibili a livello nazionale, ivi inclusi quelli nelle regioni in cui le procedure ordinarie non abbiano coperto il contingente previsto o le relative graduatorie risultino esaurite, sono assegnati con priorità ai candidati della predetta graduatoria nazionale, in deroga alle percentuali di ripartizione di cui all'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

3. È fatto salvo, in via prioritaria, il diritto alla permanenza nel ruolo giuridico ed economico del personale già formalmente assunto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali ordinarie antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle regioni prive di graduatorie ordinarie in corso di validità, per l'anno scolastico 2027/2028 l'assegnazione delle dirigenze disponibili avviene prioritariamente a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale ex decreto ministeriale. n. 107/2023 sino al suo esaurimento, con precedenza rispetto a eventuali nuove procedure concorsuali indette o concluse nel medesimo periodo di riferimento.

5. In via transitoria, allo scopo di mitigare il ricorso gravoso all'istituto delle reggenze interscolastiche e ottimizzare la gestione della sicurezza e dell'amministrazione degli istituti autonomi, ai soggetti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale . n. 107/2023 è riconosciuta la precedenza nel conferimento di incarichi di direzione annuale o reggenza temporanea sui posti vacanti e disponibili, anche in ambito interregionale.

6. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie dell'amministrazione e garantire la certezza del diritto, la programmazione e l'indizione di successivi bandi di concorso ordinari per le medesime classi di concorso (dirigenza scolastica) e tipologie di posto sono subordinate al preventivo ed effettivo esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale. n. 107 del 2023.

14.0.25

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle università statali di piccole dimensioni e per il riequilibrio territoriale dell'offerta universitaria)

1. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta universitaria, rafforzare il diritto allo studio e valorizzare il ruolo delle università statali di piccole dimensioni quali presìdi culturali, scientifici e sociali dei territori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle università statali di piccole dimensioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alle università statali che registrano un numero di studenti iscritti non superiore a 10.000, determinato sulla base della media degli iscritti nell'ultimo triennio accademico per il quale sono disponibili i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari. Nell'ambito delle università ammissibili, le risorse sono ripartite

tenendo conto delle condizioni di svantaggio territoriale e infrastrutturale, con particolare riferimento:

a) all'insufficienza e alla discontinuità dei collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico locale, nonché ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere le sedi universitarie;

b) alla limitata disponibilità di posti alloggio nelle residenze universitarie e di soluzioni abitative economicamente accessibili agli studenti;

c) alla presenza dell'ateneo in aree interne, territori montani o caratterizzati da condizioni di marginalità geografica e socioeconomica;

d) all'incidenza degli studenti pendolari e fuori sede e alle difficoltà di accesso ai servizi universitari;

e) alla necessità di assicurare la continuità dell'offerta formativa e delle attività di ricerca in territori caratterizzati da processi di spopolamento e da ridotte opportunità di accesso all'istruzione universitaria.

3. Le risorse assegnate sono destinate prioritariamente al potenziamento dei servizi agli studenti, al sostegno della mobilità e dell'accessibilità delle sedi universitarie, all'ampliamento delle opportunità abitative, anche attraverso convenzioni con gli enti competenti, al miglioramento delle infrastrutture didattiche e digitali e al rafforzamento delle attività formative e di ricerca. Gli interventi sono realizzati nel rispetto dell'autonomia universitaria e in raccordo con le regioni, gli enti locali e gli organismi competenti per il diritto allo studio.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, sulla base di indicatori oggettivi e verificabili relativi alle condizioni di accessibilità territoriale, alla disponibilità di servizi abitativi e alla situazione socioeconomica dei territori interessati. Il decreto assicura che le risorse siano aggiuntive rispetto ai finanziamenti ordinari spettanti agli atenei e che la ripartizione non determini penalizzazioni in ragione dei risultati delle valutazioni della qualità della didattica e della ricerca.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.26

Sabrina Licheri, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, Naturale, Sironi, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università e in Enti pubblici di ricerca in ecodesign per lo spazio e zero detriti)

1. Al fine di promuovere la ricerca come motore di innovazione e pilastro per la crescita e la competitività del settore spaziale ed aerospaziale nazionale e stimolare la capacità di competere a livello europeo con progetti di ricerca innovativi, è riconosciuto in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, un contributo sotto forma di credito d'imposta nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029, a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca,

anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) i progetti di ricerca finanziati devono riguardare gli ambiti di ricerca afferenti l'ecodesign per lo spazio (valutazione del ciclo di vita applicata alle attività spaziali quali LCA applicata ai progetti, LCA semplificata ed Ecodesign, metodologia, impatto atmosferico) e lo Zero detriti (sviluppo e diffusione di tecnologie per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione dei detriti spaziali; per la bonifica dell'ambiente spaziale attraverso la gestione e lo smaltimento dei detriti spaziali esistenti e dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo, per la rimozione attiva dei detriti e l'economia circolare per lo spazio);

b) spetta per i finanziamenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2026 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2029;

c) è concesso nella misura del 60 per cento del finanziamento sostenuto nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;

d) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui gli investimenti di cui al comma 1 sono stati sostenuti; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso;

e) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del finanziamento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo comma 1.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2027 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.27

Paita, Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Aumento del fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria» nei campi medesimi.)

1. All'articolo 1, della legge 25 marzo 2025, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e 2028

b) al comma 2, le parole da: "pari a 2 milioni di euro" fino alla fine del periodo sono sostituite delle seguente: " di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

14.0.28

Paita, Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Istituzione del Fondo per i mezzi di trasporto scolastico cosiddetti scuolabus)

1. Al fine di favorire la mobilità scolastica delle studentesse e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in particolar modo per quelli residenti in centri urbani con bassa densità popolare che necessitano di uno spostamento per raggiungere il sito scolastico, è istituito il Fondo per i mezzi di trasporto scolastico, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del presente fondo sono destinate ad implementare le unità e la capillarità dei mezzi di trasporto scolastici su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

14.0.29

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Istituzione di un Fondo straordinario per il diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti palestinesi)

1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione superiore e alla formazione universitaria delle studentesse e degli studenti palestinesi, anche in considerazione della grave situazione umanitaria e della compromissione delle infrastrutture educative e universitarie nei territori palestinesi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo straordinario per il diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti palestinesi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di borse di studio per

studentesse e studenti palestinesi ammessi o iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e altri percorsi di formazione universitaria presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane. Le borse possono comprendere contributi per il sostentamento, l'alloggio, il materiale didattico, la formazione linguistica, le spese di viaggio e le altre spese necessarie all'accesso e alla prosecuzione degli studi.

3. Nell'assegnazione delle borse di studio è riconosciuta priorità alle studentesse e agli studenti provenienti dalla Striscia di Gaza e dagli altri territori palestinesi che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità, nonché a coloro che abbiano dovuto interrompere il proprio percorso formativo a causa del conflitto. Ai fini dell'accesso alle misure, le università e le istituzioni interessate possono prevedere, nel rispetto della normativa vigente, procedure semplificate di valutazione delle carriere pregresse e dei titoli di studio, tenendo conto dell'eventuale impossibilità di produrre la documentazione originale.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle borse di studio, valorizzando le iniziative già promosse dalle università italiane e assicurando il coordinamento con gli organismi competenti per il diritto allo studio universitario.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.30

Pellegrino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Linee guida nazionali e tutela dei collegi docenti nella valutazione della condotta)

1.Al fine di garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale ed evitare disparità di trattamento nell'applicazione dei provvedimenti di sospensione del giudizio connessi al voto in condotta pari a 6/10, il Ministro dell'istruzione e del merito adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposite Linee guida contenenti la griglia nazionale di valutazione e gli standard operativi per la redazione e la verifica dell'elaborato critico personalizzato di cittadinanza attiva e solidale.

2.Le istituzioni scolastiche conformano i propri regolamenti di disciplina e i criteri di valutazione ai parametri oggettivi di cui al comma 1. L'avvenuta conformità alle Linee guida costituisce presunzione di legittimità delle determinazioni collegiali in caso di contenzioso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo.

3.Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede altresì alla predisposizione, tramite convenzione quadro con le organizzazioni del Terzo settore e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un Albo nazionale degli enti accreditati per lo svolgimento delle attività di cittadinanza solidale degli studenti sospesi per oltre 15 giorni, comprensivo di polizza assicurativa statale per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.»

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a)*:*

al numero 1), dopo le parole: «sostegno alla classe» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

al numero 4), capoverso g-*bis*)*, al primo periodo, la parola:* «salvo» *è sostituita dalla seguente:* «salvi» *e, al secondo periodo, le parole:* «alla classe» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla classe"»*;*

alla lettera b)*, dopo le parole:* «misure di sostegno» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante»*, le parole:* «10 milioni di euro, per l'anno 2026» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 milioni di euro per l'anno 2026» *e le parole:* «e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «, e della relativa documentazione amministrativa,» *sono sostituite dalle seguenti:* « e della relativa documentazione amministrativa»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare» *sono sostituite dalle seguenti:* «che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare» *e, al quarto periodo, le parole:* «Ai fini» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'attuazione»*;*

al comma 3, le parole: «e valutazione» *sono sotituite dalle seguenti:* «e alla valutazione».

All'articolo 4:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: «, per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* « si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026» *e dopo le parole:* «a un milione di euro» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2026» *e, al terzo periodo, dopo le parole:* «con le modalità» *sono inserite le seguenti:* «previsti dal regolamento» *e dopo le parole:* « integrato dal» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b)*:*

al capoverso 1-quater*, dopo le parole:* «articolo 2 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»*;*

al capoverso 1-sexies, le parole*:* «in titolarità» *sono sostituite dalla seguente:* «titolare»;

al comma 3, le parole: «ed euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a euro».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «Ai sensi di cui all'articolo 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai sensi dell'articolo 1» *e le parole:* «e di cui all'articolo 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dell'articolo 5»*;*

al comma 2, primo periodo, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Friuli Venezia Giulia» *e le parole:* «dell'istruzione del merito» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'istruzione e del merito»*;*

alla rubrica, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Friuli Venezia Giulia».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010» *e, al secondo periodo, le parole:* «, per l'anno 2026» *sono soppresse, dopo le parole:* «milioni di euro»*, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2026»*, le parole:* «mediante l'uilizzo»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «mediante utilizzo» *e le parole:* «per euro 1,2 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026»*;*

al comma 2:

alla lettera a)*, le parole:* «al primo periodo,» *sono soppresse;*

alla lettera b)*, le parole:* «dopo il primo periodo è aggiunto il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» *ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:* «.»*;*

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «381.180 per l'anno 2026» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*, le parole:* «ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizo» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante utilizzo» *e le parole:* «e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028,»*;*

al comma 6:

all'alinea, dopo le parole: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» *è inserita la seguente:* «(PNRR)»*;*

alla lettera c)*, le parole:* «con la parola» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla seguente:» *e le parole:* «misure PNRR» *sono sostituite dalle seguenti:* «misure del PNRR»*;*

alla lettera d)*, le parole:* «euro 2.362.674» *sono sostituite dalle seguenti:* «a euro 2.362.674»*;*

al comma 8, la parola: «equipe» *è sostituita dalla seguente :* «*équipe*» *le parole:* « seguenti "2028-2029"» *sono sostituite dalle seguenti:* « seguenti: "2028/2029"»*;*

al comma 9, dopo le parole: «di cui al comma 8» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e dopo le parole:* «per l'anno 2029» *è inserito il seguente segno di interpunzione* «,»*;*

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «personale amministrativo» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*, le parole:* «decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» *e le parole:* «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»*;*

al comma 11, le parole: «decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» *e le parole:* «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»*;*

al comma 13, la parola: «fino»*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* «Fino».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «numero 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «numero 3)»*, al secondo periodo, dopo le parole:* «1,5 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro» *e, al terzo periodo, le parole:* «2 milioni per l'anno 2026 mediante l'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti*:* «2 milioni per l'anno 2026, mediante utilizzo »*, dopo le parole:* «medesimo anno 2026» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,» *e le parole:* «e quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante l'utilizzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «e, quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo »*;*

al comma 2, primo periodo, le parole: «Ricerca 2016-2018,» *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018,»*;*

al comma 3, al primo periodo, le parole: «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro,» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro» *e, al secondo periodo, dopo le parole:* «1 milione di euro» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso;*

al comma 4, secondo periodo, le parole: «per euro»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a euro» *e dopo le parole:* «legge 13 luglio 2015, n. 107» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 9:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «articolo 26-*bis* del» *è inserita la seguente:* «citato»*;*

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2027» *il segno di interpunzione:* «.» *è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole:* «Ai maggiori oneri» *sono inserite le seguenti:* «di cui al primo periodo»*;*

alla rubrica, le parole: «- Missione 4 - Componente 1 del PNRR» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Missione 4, Componente 1, del PNRR».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: «(PNRR)» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «attuazione degli interventi» *sono inserite le seguenti:* «di cui al comma 1»*, le parole:* «n. 91 per i quali» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 91, e per i quali» *e dopo le parole:* «comma 1-*bis*, del» *è inserita la seguente:* «citato».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «Patto di corresponsabilità educativa» *sono sostituite dalle seguenti:* «Patto educativo di corresponsabilità»*;*

al comma 3, le parole: «Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA)»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:* «CPIA»*;*

al comma 5, terzo periodo, le parole: «di cui comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 4».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «scuola primaria, della» *sono sostituite dalle seguenti:* «scuola primaria e della»*;*

alla lettera a)*, dopo le parole:* «scuola dell'infanzia» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso;*

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «euro 14.139.760» *è inserita la seguente:* «annui»*, al secondo periodo, dopo le parole:* «possono essere realizzate» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso e le parole:* «Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA)» *sono sostituite dalla seguente:* «CPIA» *e, al terzo periodo, le parole:* «euro 14.139.760 a decorrere dal 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028»*;*

al comma 6:

all'alinea, le parole: «terzo periodo, del» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al»*;*

alla lettera a)*, le parole:* «la parola» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'alinea, la parola»*;*

alla lettera b)*, le parole:* «le parole» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'alinea, le parole».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: «9,5 milioni euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «9,5 milioni di euro»*;*

al comma 3, le parole: «aggiungere, infine» *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine»*, le parole:* «tecnico amministrativo» *sono sostituite dalla seguente:* «tecnico-amministrativo»*, dopo le parole:* «medesime finalità» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso, le parole:* «da definirsi» *sono sostituite dalle seguenti:* «da definire» *e dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale» *il segno di interpunzione* «;» *è soppresso.*

1.3.2.1.13. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 348(ant.) del 21/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2026
348ª Seduta (2 ª antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

La seduta inizia alle ore 12,35.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana odierna.
La PRESIDENTE fa presente che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi in data odierna, si è convenuto di consentire ai senatori che ne facciano richiesta di svolgere un unico intervento sul complesso degli emendamenti presentati a tutti gli articoli del decreto-legge.
Prende atto la Commissione.
Interviene la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) per illustrare il complesso degli emendamenti a sua prima firma, fatta eccezione per quelli riferiti all'articolo 1, che ricorda di aver illustrato nella prima seduta antimeridiana di oggi.
Si sofferma innanzitutto sulle proposte riferite all'articolo 2, volte a prevedere che le misure per l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica non si limitino a rimodulare di risorse già disponibili, ma prevedano nuovi finanziamenti.
Analogo obiettivo è perseguito dall'emendamento 3.8, diretto a incrementare le risorse destinate al programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione.
Coglie l'occasione per ribadire che l'insegnamento facoltativo del latino nella scuola secondaria di primo grado è realizzabile già da tempo nell'ambito dell'autonomia scolastica.
In materia di *welfare* studentesco, torna a contestare la destinazione al contrasto del cyberbullismo di risorse precedentemente finalizzate alla prevenzione della violenza contro le donne, nonché la revisione dei criteri di accesso ai contributi per l'acquisto dei libri scolastici, che restringe la platea dei beneficiari pur ampliando le soglie ISEE.
Passa, quindi, a considerare la revisione degli istituti tecnici, di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame, rimarcando che, a fronte di una loro ridenominazione in "licei", le nuove disposizioni riducono proprio lo spazio riservato alle discipline umanistiche e alla formazione generale, che caratterizzano i

percorsi liceali, in quanto essenziali per lo sviluppo del pensiero critico e delle competenze necessarie ad affrontare l'evoluzione del mondo del lavoro.
Con riferimento, infine, alle disposizioni sull'integrazione degli studenti stranieri, di cui propone la soppressione, unitariamente agli altri Gruppi di opposizione, contesta che si siano introdotti limiti basati sulla cittadinanza, alla luce della constatazione che le difficoltà linguistiche possono riguardare anche studenti italiani e devono essere affrontate attraverso interventi didattici mirati.
Conclude ricordando che la normativa previgente e l'autonomia scolastica già consentivano una composizione equilibrata delle classi, finalizzata a favorire l'inclusione.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) preannuncia di voler esporre, a nome del Gruppo di Italia Viva, alcune riflessioni che hanno ispirato la redazione degli emendamenti di cui è promotrice, che, rimarca, lungi dall'avere un intento ostruzionistico, sono intesi a contribuire in modo costruttivo al miglioramento del provvedimento in esame.
Dopo aver premesso che il proprio schieramento politico ritiene imprescindibile la soppressione degli articoli 12 e 13, si sofferma sulla necessità di fornire risposte, con le restanti proposte, alle richieste che gli studenti stanno avanzando, con manifestazioni pacifiche, sui temi del costo dei libri e degli alloggi e, più in generale, delle loro prospettive future.
Ribadita una posizione di ferma condanna delle proteste violente, osserva che dalle domande pacifiche degli studenti emerge una frattura generazionale, che chiama in causa anche le responsabilità genitoriali.
Chiarisce, quindi, che le proposte emendative di cui è promotrice sollecitano un confronto proprio sulle esigenze dei giovani. Menziona, in particolare, il tema del diritto allo studio, le specifiche difficoltà dei giovani residenti nelle aree interne, ancora in attesa delle risorse loro destinate dalla legislazione vigente a causa della mancata adozione dei decreti attuativi, nonché quelli dell'inclusione e dell'integrazione, che dovrebbero trovare nella scuola il loro fulcro, nonostante i deprecabili slogan che inneggiano a classi separate e a discriminazioni scolastiche.
Dopo aver richiamato l'importanza di approfondire le tematiche della disabilità, delle fragilità e della salute mentale, lamenta l'utilizzazione dei fondi destinati al contrasto alla violenza di genere per finanziare le iniziative contro il cyberbullismo, che finisce per porre in competizione due ambiti che dovrebbero avere pari rilievo.
Deplora, conclusivamente, che il provvedimento in esame sia ispirato da un intento politico e propagandistico e abbia inteso servirsi della scuola per perseguire obiettivi elettorali. Pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità al dialogo manifestata dal Presidente in sede di Ufficio di Presidenza, ribadisce che un'eventuale sinergia tra le forze politiche non può prescindere dalla soppressione degli articoli 12 e 13 e dal riportare al centro del dibattito politico i temi della scuola e della sanità, in quanto pilastri su cui si fonda la dignità e il benessere del Paese.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) chiarisce preliminarmente che i circa 280 emendamenti presentati dal proprio Gruppo, alcuni dei quali in convergenza con gli altri Gruppi di opposizione, sono intesi a correggere le numerose e gravi criticità ravvisate nel provvedimento in esame.
Focalizza indi l'attenzione sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, che reca disposizioni relative ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per genitori stranieri, anche con la previsione di sanzioni per la mancata frequenza, nonché il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto.
Menziona, in particolare, gli emendamenti intesi a: promuovere interventi di facilitazione linguistica e mediazione linguistico-culturale rivolti ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (emendamento 12.12); valorizzare l'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) presenti sul territorio (tra gli altri, emendamenti 12.14 e 12.73); eliminare gli automatismi nelle segnalazioni dei servizi sociali, privilegiando in ogni caso l'orientamento verso le opportunità formative disponibili (tra i diversi, emendamento 12.19); sopprimere il sistema sanzionatorio connesso alla mancata frequenza dei corsi di alfabetizzazione (emendamento 12.82) e sostituirlo con una rinnovata informazione sull'offerta formativa disponibile (emendamento 12.41) ovvero con la predisposizione di un progetto personalizzato (emendamento 12.44).

In relazione all'articolo 13, che impone il tetto del 30 per cento degli alunni stranieri nelle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, in subordine alla proposta di soppressione in tutto o in parte dell'articolo, richiama l'attenzione sulla proposta volta a sancire che l'applicazione del tetto di presenza non possa in alcun caso comportare il diniego dell'iscrizione, il differimento dell'accesso alle attività didattiche o l'interruzione della frequenza degli alunni, né determinare limitazioni all'effettivo esercizio del diritto allo studio in ragione della cittadinanza (emendamento 13.19).
Ribadito che i bambini non possono essere trattati in termini di percentuali e che il possesso della cittadinanza non può diventare motivo di discriminazione, manifesta il suo profondo dissenso rispetto alla tendenza del Governo in carica a ricondurre il disagio giovanile a una questione di sicurezza e di ordine pubblico, dichiarandosi convinto che l'incremento delle sanzioni si risolve inevitabilmente nell'aggravamento di situazioni già molto difficili.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), dopo aver dichiarato di condividere le riflessioni svolte negli interventi precedenti in merito agli articoli 12 e 13, illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1.
Dopo aver richiamato il ruolo fondamentale della scuola nella formazione, nell'educazione e nell'inclusione sociale degli alunni con disabilità e fragilità, evidenzia che il modello italiano di inclusione nelle classi comuni rappresenta una conquista importante, che richiede tuttavia risorse adeguate, competenze e responsabilità condivise tra scuola, famiglie e professionisti. Rimarca che la semplice presenza in classe non garantisce un'effettiva inclusione e che il PEI deve rimanere uno strumento pedagogico dinamico, capace di adattarsi all'evoluzione dei bisogni degli alunni.
Esprime preoccupazione per il rischio che le esigenze di programmazione amministrativa prevalgano sui tempi di crescita e apprendimento degli studenti. Pur riconoscendo la necessità di programmare tempestivamente le risorse e garantire alle famiglie certezze sui sostegni disponibili, critica l'anticipazione a giugno della definizione del Piano, osservando che nel corso dell'estate possono mutare le condizioni personali dell'alunno, il contesto scolastico e la composizione del corpo docente. Sottolinea, inoltre, che la conferma delle ore di sostegno dell'anno precedente deve rappresentare una garanzia minima di continuità e non trasformarsi in un limite massimo, anche di natura economica, che impedisca di rispondere a nuove esigenze.
Richiama, infine, l'importanza della partecipazione effettiva di tutte le componenti coinvolte nella definizione del PEI, evitando che gli adempimenti formali sostituiscano il confronto tra scuola, famiglie e insegnanti. Ricorda, al riguardo, le osservazioni formulate dall'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità sulla necessità di assicurare l'aggiornabilità del PEI e l'adeguatezza dei sostegni.
La senatrice ALOISIO (*M5S*), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni esposte dalla senatrice Barbara Floridia nell'intervento di illustrazione degli emendamenti a sua prima firma, contesta specificamente la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del disegno di legge in esame, che distoglie ben 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 dal fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026).
Dopo aver sottolineato che il richiamato comma ha recepito un emendamento presentato in sede parlamentare, ricorda che il suddetto fondo, con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è destinato a incentivare e sostenere attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché attività in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati.
Pur riconoscendo la meritevolezza di finanziare le iniziative di contrasto al cyberbullismo, lamenta che si siano distolte risorse preziose per lo sviluppo dell'educazione affettiva ed emotiva dei giovani anziché stanziare ulteriori specifiche risorse.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) si sofferma sulla *ratio* degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, sottolineando la necessità di rafforzare gli investimenti nell'istruzione e nella formazione. In particolare, evidenzia l'importanza di prevedere specifici interventi formativi per i componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), anche alla luce delle rigidità introdotte dal decreto

in materia di PEI, che rischiano di compromettere l'attenzione alle esigenze individuali degli studenti.
Richiama, inoltre, le criticità relative alla precarietà e alla discontinuità del personale docente, soprattutto negli istituti tecnici e professionali, osservando come le continue modifiche all'organizzazione didattica e la riduzione delle ore di istruzione generale ostacolino una programmazione formativa stabile e qualificata.
Critica, altresì, la scelta di affrontare nuove esigenze educative attraverso la riallocazione di risorse già destinate ad altri interventi, anziché mediante investimenti aggiuntivi.
Esprime, quindi, preoccupazione per il rischio che le disposizioni del decreto accentuino le disuguaglianze socio-economiche e le discriminazioni nell'accesso all'istruzione, compromettendo la funzione della scuola quale strumento di integrazione, emancipazione e mobilità sociale. In tale prospettiva, ribadisce la contrarietà agli articoli 12 e 13 e segnala la presenza di disposizioni contraddittorie e, a suo giudizio, di dubbia legittimità.
Conclude criticando l'indirizzo complessivo degli interventi governativi in materia scolastica, che ritiene orientati a ridimensionare il ruolo dell'istruzione, anziché valorizzarla quale investimento strategico per il futuro del Paese e delle giovani generazioni.
La senatrice RANDO (*PD-IDP*) intervenendo sul complesso degli emendamenti a sua prima firma, esprime una valutazione critica sul decreto-legge, ritenendo che il provvedimento non affronti le principali problematiche del sistema scolastico, quali l'edilizia, la valorizzazione degli insegnanti, il precariato, il contrasto alle disuguaglianze e alla dispersione scolastica.
Sostiene che il provvedimento esprima una visione prevalentemente repressiva, escludente e burocratica della scuola, anziché promuovere un modello educativo aperto e inclusivo. Evidenzia che gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo intendono proporre un'impostazione alternativa, maggiormente orientata al benessere degli studenti e alla garanzia del diritto allo studio.
Con riferimento all'inclusione degli alunni con disabilità, manifesta preoccupazione per la subordinazione della continuità didattica alla disponibilità dell'organico e per la possibilità di definire il PEI senza il pieno coinvolgimento di tutte le professionalità necessarie.
Critica, inoltre, la scelta di destinare risorse al contrasto del cyberbullismo sottraendole agli interventi educativi per la prevenzione della violenza contro le donne, sottolineando la necessità di garantire finanziamenti adeguati a entrambe le finalità.
Stigmatizza la previsione in via legislativa del limite del 30 per cento di studenti stranieri nelle classi, ravvisandovi un'impostazione in contrasto con la funzione inclusiva della scuola.
Ribadisce indi la necessità di investire nella formazione e nella stabilizzazione del personale docente, osservando che l'elevato precariato compromette la continuità didattica.
Conclude asserendo che il decreto risponde a una logica prevalentemente propagandistica, senza offrire soluzioni strutturali alle esigenze del sistema scolastico.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo sul complesso degli emendamenti di cui è promotore, ad eccezione di quelli riferiti all'articolo 1, già illustrati nella prima seduta antimeridiana di oggi, richiama, in primo luogo, le considerazioni esposte in sede di discussione generale per ribadire che il provvedimento in esame, ancor più di precedenti decreti-legge del Governo in carica, si configura come un *vulnus* al sistema scolastico e al rapporto tra la scuola e la società.
Chiarisce che tale giudizio muove prioritariamente dall'introduzione nell'ordinamento del concetto di straniero con riferimento ai bambini, a suo parere in palese violazione dei princìpi costituzionali, che garantiscono l'accesso all'istruzione e la tutela del diritto allo studio senza discriminazioni. Osserva criticamente che disposizioni così fortemente discriminanti sono state introdotte, con una deprecabile operazione di rovesciamento della realtà, quali interventi di promozione dell'integrazione degli studenti stranieri.
Ritiene, al riguardo, che non si possa prescindere dalla soppressione degli articoli 12 e 13, che, a suo avviso, rappresentano l'apice di una strumentalizzazione politica e propagandistica della scuola.
Esprime convinto apprezzamento per la reazione di quelle scuole che hanno deciso di appendere nelle classi striscioni con la scritta "a scuola nessuno è straniero", riproponendo il titolo di una pubblicazione di Graziella Favaro.

Fa indi presente che le proposte emendative a sua prima firma tendono a contrastare il processo innescato dal decreto-legge, che ribadisce di giudicare regressivo.
In particolare, l'emendamento 2.4 propone di vincolare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 a criteri di riparto trasparenti, che tengano conto del numero degli alunni, dei livelli di dispersione scolastica, dei divari negli apprendimenti, della presenza di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali e delle condizioni sociali ed economiche del territorio. Ciò per evitare che nuove risorse finiscano per approfondire divari e disparità.
Menziona, quindi, un'ulteriore proposta diretta a svincolare l'adempimento dell'obbligo di frequenza dei corsi di alfabetizzazione per genitori dal conseguimento di una certificazione, prevedendo che tale obbligo si intenda assolto con la regolare frequenza del percorso (emendamento 12.68).
Dichiara, inoltre, di condividere le contestazioni mosse dagli altri rappresentanti dei Gruppi di opposizione, ed in particolare dalla senatrice D'Elia, alla decurtazione di risorse dal fondo per iniziative educative di contrasto alla violenza di genere.
Coglie l'occasione per dichiararsi, altresì, fortemente contrario alla disciplina recentemente approvata in materia di consenso informato, che, a suo parere, continua a ritardare l'introduzione nella scuola dell'educazione affettiva, sentimentale e relazionale.
Menziona, infine, la propria proposta 13.15, finalizzata a escludere dal calcolo della percentuale massima di alunni stranieri per classe gli alunni con disabilità, i minori stranieri non accompagnati e i minori titolari o richiedenti protezione internazionale o temporanea. Fa infatti presente che la loro assegnazione alla classe e all'istituzione scolastica deve essere disposta esclusivamente in base al loro superiore interesse.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) si sofferma innanzitutto sulle proposte emendative di cui è prima firmataria riferite all'articolo 4, menzionando l'emendamento 4.37, che propone di sopprimere il comma recante la riallocazione delle risorse destinate al contrasto alla violenza di genere, e l'emendamento 4.31, che ha ad oggetto lo stanziamento di 20 milioni di euro a favore dei Comuni per il rimborso dei libri di testo, da erogare gratuitamente a tutti gli alunni della scuola primaria.
Passa poi alle proposte riferite all'articolo 9, richiamando l'attenzione sull'emendamento 9.4, che propone, tra l'altro, di ripristinare il numero di ore dedicate all'insegnamento dell'italiano nell'ultimo anno del quinquennio.
Fa menzione, altresì, della proposta di effettuare un monitoraggio dell'applicazione della riforma degli istituti tecnici e di trasmetterne gli esiti alle Camere (emendamento 9.48).
Ribadisce, quindi, la richiesta di soppressione degli articoli 12 e 13. In particolare, in relazione all'articolo 12, deplora l'introduzione di un sistema sanzionatorio nei riguardi dei genitori stranieri, l'idea di far coincidere la loro padronanza linguistica con le capacità genitoriali, l'utilizzo dei servizi sociali per svolgere funzioni di segnalazione. Reputa che si sarebbe piuttosto dovuto investire sulle attività dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e sul potenziamento dei mediatori linguistico-culturali.
Per quanto riguarda l'articolo 13, si sofferma sulla proposta di soppressione del comma 6 (emendamento 13.87), sulla quale convergono tutti i Gruppi di opposizione. Rileva criticamente che essa trascura l'età anagrafica degli studenti, senza tener conto che l'inserimento di studenti più grandi in classi di età inferiore rischia di determinare effetti negativi sul loro sviluppo relazionale e conoscitivo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.
Comunica, inoltre, che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti ai fini delle eventuali declaratorie di improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, e che la Presidenza si riserva di svolgere le relative comunicazioni nella prossima seduta.
Prende atto la Commissione.
Su indicazione del Presidente Marti, la PRESIDENTE propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori sul provvedimento in titolo.
Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che, come appena stabilito, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi alle ore 14 di oggi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.14. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 349(pom.) del 27/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2026
349ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 21 ottobre.
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Fallucchi ha aggiunto la propria firma all'emendamento 7.92.
Avverte inoltre che l'emendamento 7.71 della senatrice Bucalo è stato riposizionato come aggiuntivo all'articolo 7 del decreto-legge, assumendo la nuova numerazione 7.0.16, al fine di poterlo esaminare unitamente all'identico 7.0.1 (testo corretto) a prima firma del senatore Paganella.
Informa poi che gli identici emendamenti 3.41 e 3.42 (rinumerati, rispettivamente, 7.117 e 7.118) sono stati riposizionati di seguito all'emendamento 7.31, in ragione della loro attinenza all'articolo 7.
Gli emendamenti 7.0.8, 7.0.9, 7.0.11 e 7.115 (rinumerati, rispettivamente, 14.52, 14.53, 14.54 e 14.55) sono stati riposizionati di seguito all'emendamento 14.37, in ragione della loro attinenza all'articolo 14.
L'emendamento 7.0.5 (rinumerato 14.0.31) è stato riposizionato di seguito all'emendamento 14.0.6, in ragione dell'attinenza all'articolo 14.
Avverte altresì che gli emendamenti 14.42 (rinumerato 7.119) e 14.45 (rinumerato 7.120), in ragione dell'attinenza all'articolo 7, sono stati riposizionati, rispettivamente, di seguito agli emendamenti 7.29 e 7.80.
Gli emendamenti 14.0.24 (rinumerato 7.0.17) e 14.0.30 (rinumerato 7.0.18), in ragione dell'attinenza all'articolo 7, sono stati riposizionati, rispettivamente, di seguito agli emendamenti 7.0.4 e 7.0.12.
Comunica poi che la senatrice Bucalo ha ritirato l'emendamento 8.31, in quanto identico nei contenuti all'emendamento 14.54 (già 7.0.11), sempre a sua prima firma.
Informa indi che tutti i nuovi testi sono pubblicati in allegato.
Il PRESIDENTE procede quindi con la declaratoria di improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, degli emendamenti 2.28, 3.44, 3.0.4, 4.54, 7.54, 7.89, 7.0.15, 9.0.2, 14.0.20 e 14.0.23.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), con riferimento all'emendamento 2.28, richiede precisazioni in merito all'improponibilità dichiarata. Fa peraltro presente di essere disponibile a riformulare l'emendamento al fine di renderlo ammissibile.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), in merito all'improponibilità degli emendamenti 3.44, 3.0.4 e 14.023, richiede una rivalutazione evidenziando la sussistenza di un collegamento con il provvedimento in esame, al di là dell'indicazione di un diverso Ministero, con riferimento ai temi della formazione e della ricerca.
Il PRESIDENTE, in relazione alle proposte emendative testé richiamate, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti, anche alla luce di eventuali riformulazioni.
Successivamente, avverte che passerà, in qualità di relatore, insieme al rappresentante del Governo, all'espressione dei pareri su alcune proposte emendative in riferimento alle quali è stata svolta l'istruttoria, a partire da quelle riferite all'articolo 4. Si riserva di esprimere in una successiva seduta il parere sui restanti emendamenti.
Esprime dunque parere contrario sugli emendamenti: 4.4, 4.10, 4.11, 4.15, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.35, 4.38, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 e 4.53, richiamando le criticità segnalate per le vie brevi dal Governo collegate allo strumento individuato per la copertura finanziaria.
Il sottosegretario FRASSINETTI esprime un parere conforme al Presidente relatore sugli emendamenti richiamati.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), con riferimento all'emendamento 4.41, sottoscritto unitariamente dai Gruppi di opposizione, chiede la possibilità di rielaborare la proposta al fine di superare le criticità segnalate con riferimento alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Ritiene in ogni caso opportuno evitare che le azioni di contrasto al cyberbullismo siano finanziate sottraendo risorse destinate all'educazione contro la violenza sulle donne.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede che non si proceda alla votazione degli emendamenti nell'odierna seduta.
Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta, dispone una breve sospensione della seduta per le opportune valutazioni.
La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.
Il PRESIDENTE procede con l'espressione del parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, segnalando la contrarietà sui seguenti emendamenti: 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.7, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13 e 4.0.14.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 e, con riferimento agli articoli 6 e 7, sulle proposte 6.0.1 e 6.0.2, nonché 7.2, 7.7, 7.15, 7.17, 7.21, 7.48, 7.50, 7.51, 7.53, 7.59, 7.68, 7.69, 7.84, 7.87, 7.94, 7.95, 7.96, 7.99, 7.100, 7.101, 7.107, 7.108, 7.116, 7.0.2 e 7.0.6.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), con riguardo agli emendamenti 7.95 e 7.99, chiede precisazioni sulle motivazioni della contrarietà resa in termini di inidoneità della copertura, dal momento che dalle verifiche effettuate dal proprio Gruppo sussisterebbero le risorse e il loro mancato utilizzo potrebbe ricondursi ad una scelta meramente politica e non basata su una criticità oggettiva di tipo tecnico.
Il PRESIDENTE, confermando l'orientamento precedente, si riserva sul punto ulteriori approfondimenti con il Governo.
In merito all'articolo 8, esprime parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.13, 8.15, 8.16, 8.21, 8.24, 8.25, 8.27, 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3.
Con riferimento alle proposte riferite agli articoli 9 e 11, esprime parere dello stesso tenore sugli emendamenti 9.46, 9.0.3, 11.22, 11.23 e 11.0.1. Quanto ai successivi emendamenti agli articoli 12 e 13, esprime parere contrario sulle proposte 12.4, 12.5, 12.6, 12.71, 12.72, 12.75, 12.84, 12.101, 12.117, 12.118, 12.119, 12.120, 12.121, 12.125, 12.0.1, 13.47, 13.73, 13.88, 13.0.8 e 13.0.15.
Il parere è altresì contrario sui seguenti emendamenti all'articolo 14: 14.26, 14.43, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.7, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.012, 14.0.15, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 14.0.19, 14.0.25, 14.0.26, 14.0.27, 14.0.28 e 14.0.29.

Passando agli articoli 1, 2 e 3, esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.83, 1.84, 1.0.1, 1.0.2, 2.8, 2.9, 2.10, 2.19, 2.29, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.27, 3.0.1 e 3.0.2.
Il rappresentante del Governo esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti elencati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1803) ***Deputato Monica CIABURRO e altri. - Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Cosenza, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, riferisce sul disegno di legge in titolo. Dopo aver premesso che esso si compone di sei articoli, evidenzia che l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento. Specifica che le iniziative di valorizzazione della scrittura a mano, quale elemento di rilievo della storia e della cultura italiane, sono funzionali a preservare una parte della storia della lingua italiana, a incidere positivamente sullo sviluppo delle capacità cognitive e creative, a ridurre e contrastare l'analfabetismo.
Menziona indi l'articolo 2, che provvede a istituire la Settimana nazionale della scrittura a mano, individuata nella settimana decorrente dal 15 gennaio di ogni anno.
Si sofferma poi sull'articolo 3, che disciplina le attività celebrative da svolgere nella suddetta settimana. L'articolo prevede, in primo luogo, che lo Stato, le regioni e gli enti locali possano promuovere, anche in coordinamento con le associazioni, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzate alla valorizzazione della scrittura a mano.
Il medesimo articolo conferisce, altresì, facoltà agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di promuovere, anche in sinergia con le comunità educanti del territorio, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi diretti a diffondere la scrittura a mano, la calligrafia e la scrittura in corsivo e a sensibilizzare gli alunni sul loro significato.
Fa indi presente che, con finalità di coordinamento delle predette attività, è istituito, presso il Ministero della cultura, il Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, di cui si stabilisce la composizione, rinviando a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di funzionamento.
Al Comitato è attribuita, inoltre, la funzione di consulenza tecnica nel procedimento di presentazione dell'istanza per il riconoscimento della scrittura a mano in alfabeto latino come patrimonio dell'umanità.
Passando all'articolo 4, segnala che esso istituisce, presso il Ministero della cultura, il premio Aldo Manuzio, da assegnare all'istituto scolastico che si sia distinto per attività di promozione del valore, anche storico, della calligrafia e di sviluppo della scrittura a mano.
La definizione dei criteri per l'assegnazione del premio e delle modalità del suo conferimento è demandata a un decreto del Ministro della cultura.
Illustra, inoltre, l'articolo 5, ai sensi del quale la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Settimana nazionale della scrittura a mano nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Conclude facendo cenno all'articolo 6, che reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina dell'avvocato Licia Mattioli a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (n. 146)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio, n. 14. Esame. Parere favorevole)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sulla proposta di nomina dell'avvocato Licia Mattioli a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano, precisando che si tratta di una conferma.
Alla luce del *curriculum* della candidata, propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.
Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che si passerà alle

votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di nomina in titolo.
Alla votazione partecipano i senatori: Carmela BUCALO (*FdI*), Susanna Donatella CAMPIONE (*FdI*), CRISANTI (*Misto-PRC-SE-OS*) , Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), Concetta DAMANTE (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Vincenza Aloisio), Anna Maria FALLUCCHI (*FdI*), Barbara FLORIDIA (*M5S*), Sabrina LICHERI (*M5S*) (in sostituzione del senatore Pirondini), Paola MANCINI (*FdI*) (in sostituzione della senatrice Giulia Cosenza), MARCHESCHI (*FdI*), MARTI (*LSP-PSd'Az*), OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*), ROMEO (*LSP-PSd'Az*), Daniela SBROLLINI (*IV-CR*), VERDUCCI (*PD-IDP*) e Giusy VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*).
La proposta di nomina n. 146 è approvata con 9 voti favorevoli, un voto contrario e 7 astenuti.
SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI
Il PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, avverte che la seconda seduta pomeridiana della Commissione, fissata per oggi alle ore 19, non avrà luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2053

Art. 7

7.119 (già em.to 14.42)

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. *Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale - a decorrere dall'a.a. 2026-2027 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione e del merito e del ministro dell'Università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto per le singole Istituzioni accademiche".».*

7.117 (già em.to 3.41) [id. a 7.118 (già em.to 3.42)]

Bucalo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. All'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "ai fini del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono soppresse.

5-*ter*. All'articolo 47, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alle graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023 di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo".

7.118 (già em.to 3.42) [id. a 7.117 (già em.to 3.41)]

Paganella, Romeo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "ai fini del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono soppresse.

5-*ter*. All'articolo 47, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi

previsti dal PNRR", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alle graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023 di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo".»

7.120 (già em.to 14.45)

Occhiuto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dai docenti nell'ambito delle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e di rispondere al fabbisogno di personale docente specializzato espresso dal sistema scolastico, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le università possono attivare percorsi universitari di specializzazione sul sostegno didattico destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*ter.*

13-*ter*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*bis* i docenti in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione, che abbiano maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, nel medesimo grado di istruzione, negli otto anni scolastici precedenti.

13-*quater*. I percorsi di cui al comma 13-*bis* sono articolati in complessivi 30 crediti formativi universitari (CFU). Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona, con esclusione delle attività di laboratorio.

13-*quinquies*. Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto dei fabbisogni dei diversi gradi di istruzione, secondo i criteri definiti ai sensi del comma 13-*sexies.*

13-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, i costi complessivi dei percorsi e gli indirizzi per la determinazione dei contributi a carico dei partecipanti.

13-*septies*. Dall'attuazione dei commi da 13-*bis* a 13-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.».

7.0.16 (già em.to 7.71)

Bucalo, Calandrini, Pogliese, Russo, Sallemi

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Misure urgenti in materia di reclutamento)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

«Art. 399-*bis* (Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*,

della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari»."

7.0.17 (già em.to 14.0.24)

Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Misure per l'efficienza del reclutamento, la valorizzazione del merito e la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche)

1.Al fine di incrementare l'efficienza organizzativa del sistema scolastico nazionale per l'anno scolastico 2027/2028, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle facoltà assunzionali vigenti, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura l'ordinato e progressivo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari.

2.La validità della graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023 è estesa sino al totale assorbimento dei soggetti in essa utilmente collocati. Per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2027/2028, i posti rimasti vacanti e disponibili a livello nazionale, ivi inclusi quelli nelle regioni in cui le procedure ordinarie non abbiano coperto il contingente previsto o le relative graduatorie risultino esaurite, sono assegnati con priorità ai candidati della predetta graduatoria nazionale, in deroga alle percentuali di ripartizione di cui all'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 febbraio 2023, n. 14.

3. È fatto salvo, in via prioritaria, il diritto alla permanenza nel ruolo giuridico ed economico del personale già formalmente assunto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali ordinarie antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle regioni prive di graduatorie ordinarie in corso di validità, per l'anno scolastico 2027/2028 l'assegnazione delle dirigenze disponibili avviene prioritariamente a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale ex decreto ministeriale. n. 107/2023 sino al suo esaurimento, con precedenza rispetto a eventuali nuove procedure concorsuali indette o concluse nel medesimo periodo di riferimento.

5. In via transitoria, allo scopo di mitigare il ricorso gravoso all'istituto delle reggenze interscolastiche e ottimizzare la gestione della sicurezza e dell'amministrazione degli istituti autonomi, ai soggetti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale . n. 107/2023 è riconosciuta la precedenza nel conferimento di incarichi di direzione annuale o reggenza temporanea sui posti vacanti e disponibili, anche in ambito interregionale.

6. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie dell'amministrazione e garantire la certezza del diritto, la programmazione e l'indizione di successivi bandi di concorso ordinari per le medesime classi di concorso (dirigenza scolastica) e tipologie di posto sono subordinate al preventivo ed effettivo esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale. n. 107 del 2023.

7.0.18 (già em.to 14.0.30)

Pellegrino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Linee guida nazionali e tutela dei collegi docenti nella valutazione della condotta)

1.Al fine di garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale ed evitare disparità di trattamento nell'applicazione dei provvedimenti di sospensione del giudizio connessi al voto in condotta pari a 6/10, il Ministro dell'istruzione e del merito adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposite Linee guida contenenti la griglia nazionale di valutazione e gli standard operativi per la redazione e la verifica dell'elaborato critico personalizzato di cittadinanza attiva e solidale.

2.Le istituzioni scolastiche conformano i propri regolamenti di disciplina e i criteri di valutazione ai parametri oggettivi di cui al comma 1. L'avvenuta conformità alle Linee guida costituisce presunzione di legittimità delle determinazioni collegiali in caso di contenzioso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo.

3.Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede altresì alla predisposizione, tramite convenzione quadro con le organizzazioni del Terzo settore e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un Albo nazionale degli enti accreditati per lo svolgimento delle attività di cittadinanza solidale degli studenti sospesi per oltre 15 giorni, comprensivo di polizza assicurativa statale per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.»

Art. 14

14.52 (già em.to 7.0.8)

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-*bis*. All'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, aggiungere infine il seguente periodo: "Le ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca sono destinate per il restante 50% all'integrazione delle componenti fisse o ricorrenti della retribuzione mediante modalità da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.".»

14.53 (già em.to 7.0.9)

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. *All'art. 4 comma 7*-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Le ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il restante 50 per cento all'integrazione delle componenti fisse e ricorrenti della retribuzione mediante modalità da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.".»

14.54 (già em.to 7.0.11)

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. *Fermo restando il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché i limiti di spesa derivanti dalle dotazioni finanziarie ordinarie erogate dai Ministeri vigilanti, gli Enti pubblici di ricerca (EPR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono incrementare i rispettivi fondi per il trattamento accessorio, con riferimento agli anni non ancora certificati, per un importo non superiore al 15 per cento annuo del valore dei medesimi fondi. L'incremento di cui al presente comma è subordinato alla sussistenza di risorse economiche consolidate nei bilanci degli enti e avviene fermo restando il principio dell'invarianza finanziaria sui saldi di finanza pubblica.»*

14.55 (già em.to 7.115)

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. All'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole "delle accademie," inserire le seguenti: "dei ricercatori tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca,".».

14.0.31 (già em.to 7.0.5)

Minasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Proroga della validità delle graduatorie delle procedure selettive AFAM e istituzione dell'Elenco nazionale degli idonei)

1. In deroga ai termini di validità previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei relativi bandi, le graduatorie di merito delle procedure selettive pubbliche per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, bandite ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 marzo 2023, n. 180, nonché delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate e restano efficaci fino al termine dell'anno accademico 2028/2029, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento e delle facoltà assunzionali autorizzate.

2. Al fine di favorire la copertura dei posti vacanti e disponibili, valorizzare le professionalità risultate idonee all'esito delle procedure selettive e assicurare uniformità e trasparenza nel reclutamento del personale docente AFAM, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito l'Elenco nazionale degli idonei, articolato per settore artistico-disciplinare ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. Nell'Elenco nazionale di cui al comma 2 sono inseriti, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, i candidati risultati idonei nelle procedure di cui al comma 1, sulla base degli esiti delle selezioni e dei punteggi conseguiti. Il decreto disciplina altresì le modalità di aggiornamento dell'Elenco, la sua pubblicazione e le modalità di consultazione da parte

delle istituzioni interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

4. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, prima di indire nuove procedure concorsuali d'istituto per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, verificano prioritariamente la disponibilità di candidati idonei nell'Elenco nazionale per il settore artistico-disciplinare interessato e procedono al reclutamento mediante scorrimento dell'Elenco, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e delle facoltà assunzionali autorizzate. Qualora l'Elenco risulti esaurito per il settore interessato, ovvero non presenti candidati utilizzabili secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, le istituzioni possono procedere all'indizione di nuove procedure selettive.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di formazione e gestione dell'Elenco nazionale, le modalità di individuazione dei candidati utilizzabili, l'ordine di scorrimento, le procedure di interpello e accettazione delle sedi, nonché le modalità di coordinamento con le graduatorie vigenti e con la programmazione del reclutamento delle singole istituzioni.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.3.2.1.15. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 350(ant.) del 28/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026
350ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che è giunto il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio e comunica di aver conseguentemente presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti 7.200 e 8.100 (pubblicati in allegato), al fine di ottemperare alle condizioni contenute nel suddetto atto.
Comunica che il senatore Matera ha aggiunto la propria firma all'emendamento 7.0.4, a firma dei senatori Bucalo e Malan.
Informa, infine, che si procederà con la votazione degli emendamenti sui quali è stato espresso il parere nella seduta di ieri, a partire da quelli riferiti all'articolo 4.
Ha la parola la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), la quale chiede conferma circa la circostanza che, sulla base degli accordi intercorsi nella giornata di ieri, per il momento non sia posto in votazione l'emendamento 4.41.
Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo e dispone l'accantonamento di tale emendamento.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.4.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Democratico, rimarca la delicatezza dei contenuti dell'articolo 4 del provvedimento in esame, che reca misure urgenti per la fornitura gratuita dei libri di testo. Ricorda, in particolare, che in esso si prevede l'innalzamento della soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso al beneficio, ma, d'altra parte, si limita la platea dei beneficiari, restringendo le classi che possono accedervi.
Evidenzia che si tratta di un tema su cui si registra una forte sensibilità nel Paese, come hanno dimostrato anche le recenti manifestazioni pacifiche degli studenti.
Contestando la contrarietà alla proposta in esame espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze,

rileva che, a parere del proprio schieramento, non sussistono ostacoli tecnici all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica per coprire maggiori oneri.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), condivise le considerazioni della senatrice D'Elia, dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento in esame.
Ribadisce che il rafforzamento delle agevolazioni per l'acquisto dei libri di testo non può conciliarsi con la riduzione del numero delle classi che possono accedere al beneficio. Reputa tale misura irrispettosa delle famiglie e dei ragazzi, che stanno manifestando per il diritto allo studio.
Si dichiara certa, sulla base di approfondimenti condotti dalla propria parte politica, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica sia sufficientemente capiente per finanziare gli interventi proposti e che il rifiuto di accogliere le proposte emendative dei Gruppi di opposizione sia da ricondursi a una volontà politica.
Coglie, altresì, l'occasione per sottolineare che il proprio schieramento politico ritiene dirimente, ai fini di una prosecuzione condivisa dei lavori, ripristinare le risorse distolte dalle attività di prevenzione contro la violenza di genere.
Auspica, infine, che il Governo e la maggioranza si dimostrino sensibili agli appelli che provengono dalla società, anche mediante lo stanziamento di risorse aggiuntive per la scuola.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*), nell'evidenziare che l'impostazione dell'emendamento in esame è poi riproposta negli emendamenti 4.5 e 4.6, di cui è promotrice, richiama l'attenzione sull'importanza di investire risorse sul *welfare* dei giovani e sul diritto allo studio, dimostrando concretamente di saper rispondere alle proteste contro il caro libri sollevate nelle recenti manifestazioni.
Appellandosi alla sensibilità del rappresentante del Governo, concorda con gli interventi precedenti in merito alla circostanza che l'accesso a determinate risorse possa essere consentito con una mera decisione politica.
Dichiara, infine, il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento in esame.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 4.4, posto in votazione, viene respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.10.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, ricorda che il ministro Valditara, dall'inizio della presente Legislatura, ha promosso, in sede di leggi di bilancio, progressivi incrementi della dotazione del fondo per la gratuità dei libri di testo. Stigmatizza, tuttavia, che i suddetti incrementi non si sono dimostrati efficaci rispetto allo scopo, a suo avviso in quanto incapaci di incidere sui meccanismi di sostegno delle spese per l'acquisto dei libri di testo.
Ricorda, quale esempio virtuoso di erogazione gratuita dei testi scolatici, il sistema adottato nella regione Friuli Venezia Giulia, dove si è giunti ad assicurare una generale gratuità degli stessi, anche grazie all'adozione del comodato d'uso gratuito.
Fa presente che le proposte emendative dei Gruppi di opposizione forniscono suggerimenti diretti a superare il problema del caro libri per quella zona grigia costituita dalle famiglie appartenenti al ceto medio, che non rientrano nella soglia ISEE per la fornitura gratuita dei testi. Rimarca che le suddette proposte offrono anche una gamma diversificata di soluzioni, tra le quali menziona, oltre al Fondo per interventi strutturali di politica economica, il ricorso ai libri digitali, oggetto di un emendamento della senatrice Floridia.
Nell'auspicare una rivalutazione della contrarietà espressa sull'emendamento in esame, si domanda perché il Governo in carica rifiuti di selezionare l'opzione proposta dai Gruppi di opposizione che ritiene ad esso più confacente nell'ottica condivisa di aiutare le famiglie e i giovani.
L'emendamento 4.10, posto in votazione, è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.11.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo AVS al fine di evitarne la decadenza per assenza dei firmatari.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), dopo aver dichiarato di aggiungere anche la propria firma all'emendamento in esame, preannuncia il voto favorevole sul medesimo.
Ritiene, infatti, che la proposta affronti in modo diretto ed efficace il tema della fornitura dei libri di

testo e degli altri materiali didattici e, più in generale, il tema centrale del diritto allo studio, che - sottolinea - è stato al primo punto di tutte le assemblee studentesche che si sono recentemente svolte. Pone in evidenza che il caro libri penalizza in modo più forte le famiglie meno abbienti, implicando spesso l'impossibilità di studiare per i figli. Ritiene, pertanto, che nei lavori della Commissione debba rimanere una traccia evidente della discussione sul tema.
L'emendamento 4.11, posto in votazione, è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.15.
Dopo che il PRESIDENTE, su sollecitazione della senatrice SBROLLINI (*IV-CR*), ha dato lettura della motivazione di parere contrario sull'emendamento in esame, la senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) si dichiara insoddisfatta dei chiarimenti ricevuti, che adducono mere ragioni finanziarie.
Evidenzia, infatti, che l'emendamento in esame, di sua iniziativa, è diretto a garantire che, entro il 31 maggio di ciascun anno, le istituzioni scolastiche informino i nuclei familiari degli studenti interessati dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito. Dichiara di non comprendere la contrarietà del relatore e del Governo fondata sulla copertura economica.
Il PRESIDENTE rileva che la suddetta proposta è oggetto della lettera *b)* dell'emendamento, ma la lettera *a)* del medesimo emendamento propone di elevare da 20 a 40 milioni di euro annui la dotazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame, comportando una conseguente copertura di spesa.
Si dichiara, peraltro, disponibile a valutare la possibilità di far confluire la parte non onerosa dell'emendamento 4.15 in una proposta più ampia, che si riserva di presentare in qualità di relatore.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, dopo aver sottolineato la rilevanza del tema in discussione nell'ottica di aiutare le famiglie, suggerisce alla proponente un'immediata riformulazione dell'emendamento in esame.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*), accogliendo detto suggerimento, riformula l'emendamento 4.15 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, e chiede l'accantonamento del relativo esame.
Il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.
Si passa alla votazione degli identici emendamenti 4.30, 4.32 e 4.33.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 4.32, a propria firma, tenuto conto della contrarietà espressa dal presidente relatore e dal Governo.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 4.30 e 4.33 e richiama l'importanza di fornire un adeguato supporto finanziario ai Comuni per la fornitura dei libri di testo. Evidenzia che il carico economico di tali spese grava pesantemente sulle famiglie, in particolare su quelle che versano in condizioni di difficoltà economica. Nel richiamare il rilevante ruolo dei Comuni nel garantire il diritto all'istruzione, fa presente che, senza un adeguato sostegno, si rischia di compromettere l'accesso all'istruzione di numerosi studenti. Risulta pertanto fondamentale incrementare le risorse disponibili, al fine di evitare che le famiglie più vulnerabili siano penalizzate e di garantire a tutti gli studenti il materiale necessario per il loro percorso scolastico. Nell'invitare i colleghi a sostenere l'emendamento in votazione, ribadisce che un investimento adeguato a favore dei Comuni rappresenta un passo fondamentale verso la promozione dell'uguaglianza e la garanzia di un accesso equo all'istruzione.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.30 e 4.33 sono respinti.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 4.31, che si propone di aumentare le risorse stanziate per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la fornitura dei libri di testo. Richiama al riguardo la necessità di garantire un supporto adeguato agli enti locali che, in un contesto di crisi economica, faticano a far fronte alle esigenze delle famiglie in materia di costi scolastici. Un aumento dei fondi destinati ai Comuni, prosegue l'oratrice, non solo allevierebbe le loro difficoltà attuali, ma contribuirebbe anche a garantire il diritto all'istruzione per tutti, specialmente nelle famiglie più vulnerabili.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) dichiara a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 4.31, dopo avervi aggiunto la propria firma. Sottolinea in particolare l'importanza di tale proposta volta ad

incrementare le risorse a disposizione dei Comuni per la fornitura dei libri di testo, reputandola fondamentale per garantire equità e inclusione nel diritto allo studio. Sottolinea che, in un momento di crisi economica, è infatti essenziale sostenere le famiglie a basso reddito e quelle in condizioni di vulnerabilità consentendo loro di accedere ai materiali didattici.
L'emendamento 4.31, posto ai voti, è respinto.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.35, a sua prima firma, richiamando a sua volta l'esigenza di assicurare un efficace sostegno finanziario ai Comuni per la fornitura dei libri di testo, anche alla luce delle difficoltà economiche in cui versano gli enti locali. Chiede pertanto che il Governo riconosca l'esigenza di assicurare risorse adeguate al fine di contrastare disuguaglianze nell'accesso ai materiali didattici da parte delle famiglie in difficoltà.
L'emendamento 4.35, posto ai voti, è respinto.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.38, evidenziando l'importanza di ripristinare il finanziamento per il contrasto alla violenza di genere, che l'articolo in esame destina invece al contrasto del cyberbullismo. Sottolinea che entrambe le finalità sono cruciali, necessitano di risorse dedicate e pertanto invita il Governo a sostenerle per favorire un ambiente scolastico più sicuro ed equo.
L'emendamento 4.38, posto ai voti, è respinto.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, dichiara il voto favorevole sull' emendamento 4.40, esprimendo rammarico per il trasferimento di fondi previsti per l'educazione alla violenza di genere a favore della lotta al cyberbullismo. Evidenzia che entrambe le problematiche sono di assoluto rilievo e richiedono un'attenzione parallela, non ritenendo accettabile il sacrificio di una questione per affrontare l'altra, altrettanto importante. Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare la scelta del Governo di non rispettare le decisioni assunte dal Parlamento in sede di esame della legge di bilancio per il 2026, quando erano stati stanziati i richiamati finanziamenti per l'educazione alla violenza di genere.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) aggiunge la firma dei componenti del proprio Gruppo all'emendamento in votazione.
Anche la senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento in esame.
L'emendamento 4.40, posto ai voti, è respinto.
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 4.42, che la Commissione respinge.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.43, ribadendo la propria ferma contrarietà rispetto alla scelta di sottrarre risorse dedicate al contrasto della violenza di genere per destinarle al contrasto del cyberbullismo. Coglie peraltro l'occasione per rivendicare la bontà della scelta compiuta in sede di esame della legge di bilancio di destinare tali risorse direttamente ai Comuni, in ragione delle pregresse esperienze educative e formative sul tema della violenza di genere. Il ritardo nell'attuazione di tale disposizione, che poneva il rischio di non riuscire a impiegare lo stanziamento entro il termine del corrente anno, è a suo avviso interamente ascrivibile alla responsabilità del Governo.
Dichiara, conclusivamente, che avrebbe preferito non porre in votazione l'emendamento, bensì accantonarlo per poterlo discutere assieme all'emendamento 4.41.
Il PRESIDENTE fa presente che, ai fini dell'economia della discussione, è sufficiente aver disposto l'accantonamento dell'emendamento 4.41, tenuto conto che esso è sottoscritto da tutti i Gruppi di opposizione.
L'emendamento 4.43, posto ai voti, è respinto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2035) ***Deputato Elly SCHLEIN e altri. - Disposizioni in materia di cinema*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elly Schlein e altri, Mollicone e altri, Amato e altri, Valentina Grippo, Giorgia Latini e altri
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede ragguagli alla Presidenza in ordine al prosieguo dell'esame sul

disegno di legge in titolo, tenuto conto che esso è inserito nel calendario dell'Assemblea della prossima settimana.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione non è in condizione di poter procedere alle votazioni in assenza del parere della Commissione bilancio. Informa tuttavia che, a seguito di interlocuzioni effettuate per le vie brevi, l'esame, in sede consultiva, della Commissione bilancio dovrebbe concludersi in tempi rapidi e consentire pertanto alla Commissione di chiudere l'esame del provvedimento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2053

Art. 7

7.200

Il Relatore

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2026, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per euro 1,2 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

b. *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107» *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

al comma 6, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e sono soppresse le parole: ", per gli anni dal 2022 al 2027," ».

Art. 8

8.100

Il Relatore

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

b. al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n.

178»;

c. al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2026, si provvede, per euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Art. 4

4.15 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «*b*-bis*)* dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Entro il 31 maggio di ciascun anno, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito."».

1.3.2.1.16. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 351(pom.) del 28/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026
351ª Seduta (1 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI
indi della Vice Presidente
COSENZA

La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE comunica che è giunto il parere di tenore non ostativo della Commissione Politiche dell'Unione europea.
Comunica altresì che gli emendamenti 2.28, 3.44, 3.0.4 e 9.0.4 sono stati riformulati dai rispettivi proponenti in testi 2, pubblicati in allegato. L'emendamento 3.0.4 come riformulato è stato ricollocato come emendamento all'articolo 7 e rinumerato come 7.121, pubblicato in allegato.
Si passa alla votazione degli emendamenti sui quali è stato espresso il parere nella seduta di ieri da parte del Presidente relatore e del Governo, a partire dal 4.48, con accantonamento delle restanti proposte che non sono già state votate nella odierna seduta antimeridiana.
Sull'emendamento 4.48 la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni del parere contrario.
Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 4.48 è stato espresso parere contrario dal relatore e dal Governo in ragione dell'inidoneità della copertura finanziaria individuata, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il PRESIDENTE precisa che il parere contrario è motivato dall'inidoneità della copertura finanziaria proposta.
Posto ai voti, l'emendamento 4.48 è respinto.
La senatrice ALOISIO (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.49, sottolinea la necessità di garantire la partecipazione degli studenti con disabilità ai viaggi di istruzione, evidenziando come tali attività rappresentino un'importante occasione di inclusione, dalla quale gli alunni più fragili rischiano di rimanere esclusi. Invita indi a sostenere la proposta di istituire un apposito fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento, rimarcando che, nell'ambito della tutela del diritto allo studio, occorre tenere conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità, per i quali la partecipazione ai viaggi di istruzione rappresenta spesso un ulteriore ostacolo.
Il senatore CRISANTI (*Misto-PRC-SE-OS*), condividendo le considerazioni svolte, chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento, ritenendo che i viaggi di istruzione debbano costituire parte integrante del piano educativo individualizzato.
Posto ai voti, l'emendamento 4.49 è respinto.
Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.50, la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) sottolinea l'importanza di incrementare le risorse destinate alle borse di studio, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà e garantire l'effettività del diritto allo studio. Manifesta altresì la disponibilità a valutare una rimodulazione dell'entità dello stanziamento previsto, nel caso in cui ciò possa favorire l'accoglimento della proposta.
Posto ai voti, l'emendamento 4.50 è respinto.
La Commissione con separate votazioni respinge quindi gli emendamenti 4.51 e 4.52.
La senatrice ALOISIO (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.53, volto a ripristinare, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'indennità di missione per il personale scolastico impegnato nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.
Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 4.53 è respinto.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.54 è stato dichiarato improponibile.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1, richiama l'attenzione sul costo del trasporto pubblico per gli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica. Evidenzia che i processi di accorpamento degli istituti scolastici hanno comportato, in diversi territori, un aumento delle distanze e, quindi, dei costi necessari per raggiungere le scuole.
Invita pertanto a sostenere la proposta di garantire un abbonamento gratuito e personale ai mezzi pubblici, quale misura volta ad assicurare l'effettività del diritto allo studio.
Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 è respinto.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 4.0.2, precisa preliminarmente di non essere intervenuta sul precedente emendamento 4.0.1, a prima firma della senatrice Pirro, in quanto riguardante il medesimo tema.
Richiama quindi le esperienze già avviate in alcune regioni, a partire dalla Campania, per garantire la gratuità del trasporto scolastico, sottolineando che la proposta in esame intende estendere una misura che ha prodotto risultati positivi, alleggerendo gli oneri sostenuti dalle famiglie.
Chiede, pertanto, un supplemento di riflessione da parte del Presidente relatore e del Governo rispetto al parere contrario reso e a tal fine invita ad accantonare l'esame dell'emendamento.
Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di accantonamento dell'emendamento 4.0.2.
Posto indi ai voti, l'emendamento 4.0.4 è respinto.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.0.5 a sua prima firma, sottolinea la necessità di incrementare le risorse destinate al funzionamento delle istituzioni scolastiche, rilevando che l'articolo 4, nel suo complesso, non risponde adeguatamente alle esigenze della scuola e degli studenti. Evidenzia pertanto l'importanza della proposta a favore delle scuole dell'autonomia, lamentando, al contempo, la sistematica contrarietà della maggioranza e del Governo alle proposte emendative presentate dai Gruppi di opposizione.
In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.0.5 e 4.0.7.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.0.9, ricordando che nella scorsa legislatura, durante il Governo Draghi, era stato approvato un emendamento da lei presentato insieme al senatore Romeo, volto a finanziare interventi per il miglioramento delle condizioni climatiche negli edifici scolastici. Fa presente che, per via della conclusione anticipata della legislatura, non fu possibile adottare i relativi decreti attuativi e che le risorse stanziate non sono state successivamente utilizzate per tale finalità per effetto delle scelte operate in legge di bilancio dalla

nuova compagine governativa. Sottolinea quindi l'importanza della misura alla luce delle elevate temperature registrate nelle scuole durante gli ultimi esami di Stato e dell'insufficienza delle risorse destinate al raffrescamento delle aule, peraltro riconosciuta, a quanto consta all'oratrice, dallo stesso Ministro dell'istruzione e del merito.
Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento, ritenendo che la proposta, già condivisa trasversalmente nella precedente legislatura, possa offrire uno spunto utile anche all'attuale maggioranza in vista della prossima legge di bilancio.
Il senatore CRISANTI (*Misto-PRC-SE-OS*) sottolinea l'importanza di garantire condizioni ambientali adeguate all'interno degli edifici scolastici, anche alla luce delle responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di tutela della salute degli studenti. Richiama, in particolare, le esigenze degli alunni con disabilità o affetti da patologie che li rendono maggiormente vulnerabili alle temperature elevate.
Il PRESIDENTE, in accoglimento della richiesta della senatrice Malpezzi, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.9.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 4.0.10, ricorda che gli investimenti realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) hanno consentito di dotare numerose scuole di mense scolastiche, favorendo l'estensione del tempo scuola, particolarmente importante nelle regioni meridionali ove è mediamente inferiore rispetto al Nord. Sottolinea quindi la necessità di garantire a tutti gli studenti l'accesso al servizio di mensa scolastica, anche riconoscendolo formalmente come livello essenziale delle prestazioni. Richiama in proposito l'opportunità di affrontare la questione nell'ambito del dibattito sull'autonomia, anche in considerazione dell'attenzione riservata al tema dalla Lega. Con riferimento al fenomeno della povertà alimentare, richiama l'impegno di Save the Children, osservando che per molti bambini il pasto consumato a scuola rappresenta spesso l'unico pasto sano della giornata.
Auspica infine che tali questioni, sulle quali ritiene possibile una convergenza tra maggioranza e opposizione, possano essere oggetto di una riflessione da parte del Governo, anche in vista dell'imminente presentazione del disegno di legge di bilancio.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*), condividendo le considerazioni svolte dalla senatrice Malpezzi, aggiunge la propria firma all'emendamento. Richiama inoltre le iniziative promosse nel corso della precedente legislatura per il miglioramento delle condizioni degli edifici scolastici e per il potenziamento delle mense, sottolineando il carattere trasversale di tali obiettivi e auspicando una riflessione aggiuntiva da parte del Governo.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) aggiunge a sua volta la propria firma all'emendamento in votazione, ricordando che le risorse originariamente destinate dal PNRR alla realizzazione delle mense scolastiche ammontavano a 400 milioni di euro e lamentando che, in sede di revisione del Piano, sarebbe venuta meno la specifica destinazione di tali finanziamenti. Sottolinea che tale scelta rischia di compromettere l'obiettivo di ridurre i divari e garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, evidenziando come, in un contesto di crescente povertà, per molti bambini il pasto consumato a scuola rappresenti l'unico pasto completo della giornata.
Posto ai voti, l'emendamento 4.0.10 è respinto.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime preliminarmente apprezzamento per la correttezza e il rispetto manifestati dalla Presidenza nella conduzione dei lavori, anche in un contesto di accesa dialettica politica. Stigmatizza tuttavia l'assenza del rappresentante del Governo durante la fase delle votazioni, ritenendola una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione. Sottolinea che la rilevanza del provvedimento avrebbe richiesto un'interlocuzione diretta e costante tra il Governo e i parlamentari.
Il PRESIDENTE si associa alle considerazioni del senatore Verducci, rilevando che la presenza del Governo è opportuna da un punto di vista politico, fermo restando che la sottosegretaria Frassinetti è attualmente impegnata alla Camera dei deputati e ha assicurato la propria presenza nel prosieguo dei lavori odierni della Commissione.
Posto ai voti, l'emendamento 4.0.11, dopo che vi ha aggiunto la firma la senatrice Sbrollini, è respinto.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 4.0.12, illustra la proposta di

riconoscere agli studenti universitari e agli iscritti alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica un contributo per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Evidenzia che il beneficio, previsto fino a un importo massimo di 150 euro per fruitore e subordinato al possesso di determinati requisiti reddituali, persegue congiuntamente gli obiettivi della sostenibilità ambientale e del rafforzamento del diritto allo studio.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento, sottolineando la necessità di rafforzare il *welfare* studentesco, di cui la mobilità costituisce un elemento fondamentale. Richiama altresì il precedente emendamento 4.0.11, a prima firma del senatore Magni, relativo al benessere e al sostegno psicologico, dichiarando di condividerne i contenuti ed evidenziando come anche tali aspetti siano parte integrante del *welfare* e costituiscano una delle principali richieste avanzate dagli studenti nelle proteste di questi giorni.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.0.12.
Posto ai voti, l'emendamento 4.0.12 è respinto.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 4.0.13, pone in evidenza le difficoltà affrontate dagli studenti residenti nelle piccole isole e nelle aree territorialmente svantaggiate per raggiungere le sedi scolastiche e universitarie. Richiama, anche sulla base della propria esperienza di insegnamento, i costi e i disagi connessi agli spostamenti quotidiani e la necessità per numerosi giovani di trasferirsi lontano dai territori di origine. Sottolinea, pertanto, che la proposta è diretta a sostenere economicamente le famiglie e a garantire ai giovani il cosiddetto "diritto a restare".
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), aggiunta la propria firma all'emendamento, dichiara il proprio voto favorevole, richiamando il disegno di legge sul "diritto a restare" (A.S. 1921), di cui è prima firmataria, presentato dal Partito Democratico in entrambi i rami del Parlamento. Osserva criticamente che, mentre nel dibattito politico prevale l'attenzione sull'immigrazione, viene trascurato il problema dei giovani che lasciano il Paese, con particolare riferimento allo spopolamento delle aree interne.
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.0.13 e 4.0.14.
Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, in ordine ai quali il presidente relatore e il Governo hanno già espresso i rispettivi pareri.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), dopo averlo sottoscritto, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.0.1, volto a istituire un fondo per la tutela dei presidi scolastici nei territori caratterizzati da fragilità demografica e sociale, con particolare riferimento alle aree montane. Ricorda che, nel corso dell'esame presso la 1ª Commissione permanente del Senato della legge n. 131 del 2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, erano state elaborate misure volte a contrastare lo spopolamento di tali territori e a favorire il mantenimento dei presidi scolastici sul territorio, successivamente espunte dal testo con l'impegno di recuperarle in un successivo intervento legislativo.
Evidenzia che la chiusura degli istituti scolastici nelle aree montane costringe numerosi studenti a percorrere quotidianamente distanze considerevoli, con conseguenze negative sull'esercizio del diritto allo studio.
Ritiene pertanto che l'emendamento possa integrare le disposizioni della suddetta legge, dando seguito agli obiettivi perseguiti dallo stesso Governo. Lamenta quindi il parere contrario sulla proposta, che avrebbe auspicato di poter discutere direttamente con il rappresentante del Governo, e ne chiede l'accantonamento.
Il PRESIDENTE, pur esprimendo a sua volta rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, non accoglie la richiesta di accantonamento.
Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 è respinto.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 5.0.2, richiama un recente episodio di aggressione ai danni di una docente, sottolineando la complessità dell'emergenza educativa e la necessità di affrontarla senza ricorrere a soluzioni semplicistiche e propagandistiche. Riconosce l'utilità delle iniziative già adottate dal ministro Valditara, in particolare il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole, volto anche a favorire la socializzazione e la capacità dei ragazzi di gestire le relazioni e i conflitti.

Ritiene tuttavia che tali misure debbano essere accompagnate da ulteriori interventi educativi, a partire dall'educazione digitale e dalla valorizzazione di linguaggi espressivi diversi, quali quello teatrale e musicale. Evidenzia, in particolare, l'importanza dei laboratori teatrali, che consentono agli studenti di lavorare su se stessi e sviluppare le proprie capacità relazionali attraverso esperienze condivise.
Auspica infine che la Commissione possa esprimersi favorevolmente sulla proposta, indipendentemente dal parere contrario del relatore e del Governo.
La senatrice BUCALO (*FdI*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.0.2.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) sottoscrive la proposta emendativa, ribadendo l'importanza della stessa.
Il PRESIDENTE dispone indi l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 5.0.2.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, per i quali è stato precedentemente reso il parere del presidente relatore e del Governo.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 6.0.1, critica la scelta di sottrarre risorse agli incentivi destinati ai docenti che prestano servizio nelle scuole montane per finanziare iniziative di contrasto al cyberbullismo. Richiamando la propria esperienza di insegnamento nelle aree montane e nelle piccole isole, evidenzia i disagi e i maggiori costi sostenuti dal personale scolastico, nonché le difficoltà di collegamento con tali territori. Sottolinea che tali condizioni favoriscono un'elevata mobilità dei docenti, spesso precari, determinando una discontinuità didattica che penalizza gli studenti. Pur riconoscendo l'importanza delle iniziative contro il cyberbullismo, ritiene necessario evitare che siano finanziate a discapito delle misure di sostegno al personale operante nei territori più disagiati, anche a tutela del diritto allo studio.
Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 6.0.1, al quale la senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) dichiara di aggiungere la firma.
Il PRESIDENTE accoglie la richiesta.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 6.0.2, richiama le misure di sostegno al personale scolastico operante nei comuni montani, evidenziando che alcune agevolazioni sarebbero state differite al 2028. Sottolinea quindi la necessità di intervenire già negli anni 2026 e 2027, anche a favore del personale che sostiene spese per l'affitto o l'acquisto di un'abitazione nei predetti territori.
Previa aggiunta di firma della senatrice SBROLLINI (*IV-CR*), l'emendamento 6.0.2 è posto ai voti e respinto.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, sui quali erano stati precedentemente resi i pareri.
L'emendamento 7.2, posto ai voti, è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.7.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, fa presente che l'emendamento in esame, di cui è prima firmataria, è stato presentato con l'intento di riconoscere il lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che nella scuola svolgono un ruolo strategico, soprattutto con riguardo alla realizzazione delle progettualità.
Ritiene che il loro lavoro debba essere valorizzato parallelamente a quello dei dirigenti scolastici.
Interviene indi la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) per rilevare criticamente che, mentre sull'emendamento 7.7 il relatore e il Governo si sono espressi in senso contrario, sull'emendamento 7.5, sottoscritto da esponenti della maggioranza e anch'esso avente ad oggetto la valorizzazione dei DSGA, non è stato ancora espresso alcun parere.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), muovendo dall'osservazione della senatrice Malpezzi, integra l'intervento già svolto in dichiarazione di voto per stigmatizzare che disparità nel trattamento di emendamenti vertenti sul medesimo tema sorgono, a suo parere, dal valutare le proposte assumendo come priorità l'aspetto finanziario piuttosto che i profili di merito.
Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi svolti, dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.7.
Si passa alla votazione dell'emendamento 7.15.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, evidenzia che

la proposta in esame ha ad oggetto interventi educativi al rispetto, i quali, come accennato in interlocuzioni intercorse con la Presidenza, potrebbero trovare spazio in un'eventuale proposta di sintesi d'iniziativa del presidente relatore, su cui possano convergere i presentatori di proposte vertenti sulla medesima tematica.
Contesta, pertanto, che alcuni emendamenti siano preliminarmente esclusi dal confronto in conseguenza dell'espressione di un parere contrario.
Il PRESIDENTE, in risposta, osserva che il respingimento attuale, inevitabile per ragioni di copertura finanziaria opposte dal Ministero dell'economia e delle finanze, non esclude che i temi siano nuovamente riproposti in un testo su cui si possa registrare la convergenza delle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, sempre che queste ultime non intendano proseguire con un atteggiamento ostruzionistico, che finirebbe per impedire di proporre modificazioni al testo originario, rivelandosi sterile.
Si apre un dibattito incidentale, nel corso del quale la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di rispondere in modo sostanziale alle attuali tensioni sociali, la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) riconosce l'utilità di una discussione proficua, diretta, anche con la presenza e collaborazione del Governo, a trovare punti di convergenza, la senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) infine, dichiaratasi pienamente d'accordo con le riflessioni delle senatrici D'Elia e Floridia, osserva che la Commissione di merito è la sede privilegiata per giungere ad accordi nell'interesse del Paese.
Dopo che il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) ha esortato a isolare alcuni temi prioritari su cui concentrare l'attenzione, il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire lo svolgimento di interlocuzioni informali.
La seduta, sospesa alle ore 15.20, riprende alle ore 15.45.
L'emendamento 7.15, posto in votazione, è respinto.
Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 7.17, 7.21, 7.48, 7.50, quest'ultimo previa aggiunta di firma della senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), 7.51, 7.53 e 7.59.
Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 7.68 e 7.69, nonché, in esito a successive e distinte votazioni, gli ulteriori emendamenti 7.84, 7.87, 7.94, 7.95, 7.96 e 7.99.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.100, ribadisce di ritenere un tema essenziale il riconoscimento del lavoro dei DSGA, che, a suo parere, deve trovare necessariamente spazio nel provvedimento in esame.
Posti distintamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 7.100, 7.101, 7.107 e 7.108.
Interviene indi il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 7.116, a sua prima firma. Fa presente che esso propone uno specifico stanziamento finalizzato a riconoscere al maggior numero di soggetti l'esonero, totale o parziale, dai costi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici, tenuto conto della necessità di assicurare l'accesso all'istruzione di livello terziario anche ai giovani appartenenti a famiglie non abbienti.
L'emendamento 7.116, posto in votazione, è respinto.
Dopo che, posto ai voti, è stato respinto anche l'emendamento 7.0.2, la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.0.6, a sua prima firma. Sottolinea che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nonché i DSGA, già richiamati nel corso della discussione, sono a pieno titolo parte della comunità scolastica, poiché svolgono funzioni determinanti nelle attività della stessa. Con la proposta in esame si prevede, pertanto, di destinare 30 e 70 milioni di euro rispettivamente al personale DSGA e al personale ATA.
L'emendamento 7.0.6, posto ai voti, è respinto.
Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 8 sui quali è stato già espresso il parere, la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 8.5, ribadendo che, a suo parere, la preclusione a utilizzare le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica è riconducibile a una precisa decisione politica, e non a effettive ragioni di natura tecnica.
In esito a successive e distinte votazioni, sono, infine, respinti gli emendamenti 8.5, 8.13, 8.15, 8.16, 8.21, 8.24, 8.25, 8.27, 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3.
Tenuto conto dell'imminente inizio della riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di

dieci componenti del Consiglio superiore della Magistratura, la PRESIDENTE propone di rinviare alla seconda seduta pomeridiana di oggi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo. Propone contestualmente, come già accennato dal Presidente Marti ai Gruppi per le vie brevi, di anticipare l'orario di inizio della seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19, alle ore 18.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è indi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA POMERIDIANA
La PRESIDENTE comunica che, come già convenuto, la seconda seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 19, è anticipata alle ore 18.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2053

Art. 2

2.28 (testo 2)

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al monitoraggio, alla incentivazione di applicazioni affidabili e all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie, ovvero alla predisposizione di modelli fondati sul principio di precauzione che possano integrare la riflessione etica e la valutazione dell'impatto sociale attraverso strumenti di *parental control* che - nel privilegiare la massima protezione delle studentesse e degli studenti - consentano in ambito familiare e scolastico, in particolare di:

a) impostare fasce orarie di utilizzo favorendo una limitazione del tempo di permanenza giornaliero o settimanale delle studentesse e degli studenti sulla piattaforma;

b) valutare i rischi connessi all'uso dei social media insieme con gli strumenti didattici di prevenzione;

c) prevenire l'esposizione a contenuti violenti, sessualmente espliciti o potenzialmente dannosi per la salute psichica e fisica;

d) ricevere notifiche periodiche sull'attività digitale del minore, ovvero delle studentesse e degli studenti, nel pieno rispetto della sua dignità e privacy».

Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente disposizione, valutata in un limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3

3.44 (testo 2)

Occhiuto

All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire una adeguata formazione in servizio, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2029, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui all'articolo 260, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza che ne sia prevista la conclusione anticipata. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 7

7.121 (già em.to 3.0.4)

Occhiuto

All'articolo 7, dopo il comma 13, inserire il seguente:

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, comma 1:

1) le parole «Comando per la formazione, specializzazione e dottrina» sono sostituite dalle seguenti: «Comando per la formazione»;

2) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) Scuola Ufficiali dell'Esercito»;

3) la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 224, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) Scuola Ufficiali dell'Esercito»;

c) all'articolo 731:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione degli ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono:

a) completare gli studi accademici entro i periodi di cui al piano degli studi dell'Accademia aeronautica;

b) conseguire la laurea magistrale entro i periodi di cui al piano degli studi dell'Accademia aeronautica e comunque entro la data di inserimento nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore.»;

3) al comma 3, dopo le parole «l'ultimo anno di corso» inserire la seguente: «regolare»;

4) al comma 5-*bis* le parole «dell'ultimo anno del corso regolare» sono soppresse e dopo le parole «del rispettivo piano di studi» sono aggiunte le seguenti: «dell'Accademia aeronautica»;

5) al comma 6, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Gli ufficiali che non conseguono la laurea magistrale entro i termini previsti dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono ammessi a conseguire la citata laurea magistrale nell'anno successivo.»;

d) all'articolo 732:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Mancato completamento degli iter formativi degli ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica»;

2) al comma 1, alinea, dopo le parole «dei ruoli normali» sono aggiunte le seguenti: «provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica» e le parole «che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «che non conseguono la laurea magistrale entro i periodi di cui al piano di studi dell'Accademia aeronautica e comunque entro la data di inserimento nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore, sono transitati d'autorità,»;

3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «che hanno completato gli studi» sono aggiunte le seguenti: «accademici entro i periodi di cui al piano di studi dell'Accademia aeronautica».».

e) all'articolo 2197-*septies*:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è tenuto, al fine di garantire una adeguata istruzione professionale, a frequentare e completare un corso di formazione iniziale secondo i programmi, le modalità di svolgimento, i criteri di frequenza e le disposizioni didattiche e addestrative stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare o dell'autorità da questi delegata.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «sono immessi» sono inserite le seguenti: «, con riserva del superamento del corso di cui al comma 2-*bis*,»;

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3bis. Il personale che non supera il corso di cui al comma 2-*bis* ovvero che rinuncia alla sua frequenza:

a) se proveniente dalla vita civile, è collocato in congedo;

b) se proveniente dai ruoli del servizio permanente, è reintegrato nel ruolo di provenienza e il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

c) se proveniente dalla ferma prefissata, è collocato in congedo ovvero può essere restituito, a domanda, all'ente o reparto di provenienza, a condizione che non siano scaduti i limiti temporali della ferma, rafferma, prolungamento. Il medesimo personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e il periodo del corso è computato nella ferma, rafferma, prolungamento.

3 ter. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 3 e 4 si applicano esclusivamente ai concorsi di cui al comma 1 banditi a decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2030.»

Art. 9

9.0.4 (testo 2)

Bucalo, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della formazione tecnica nella filiera del legno-arredo)

1. In coerenza con le finalità di potenziamento della filiera formativa tecnologico-professionale di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, e al fine di adeguare l'offerta formativa secondaria di secondo grado ai fabbisogni di competenze del settore legno-arredo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito provvede alla revisione dei profili di uscita dell'indirizzo di cui all'articolo 9, comma 2, Allegato 1, punto 9) "Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia", prevedendo l'attivazione dell'articolazione "Design Industriale e Processi Produttivi per l'Arredo".

2. L'articolazione di cui al comma 1 assicura il raccordo e la continuità verticale con i percorsi terziari di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy) dell'Area tecnologica "Sistema Casa e ambiente costruito", con particolare riferimento ai profili nazionali relativi al design sostenibile, all'innovazione di prodotto e all'ingegnerizzazione dei processi industriali multimateriale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1.3.2.1.17. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 352(pom.) del 28/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026
352ª Seduta (2 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI
indi della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 18,10.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che il senatore Pirondini ha ritirato l'emendamento 14.0.4 a sua prima firma. Avverte indi che proseguiranno le votazioni degli emendamenti sui quali sono già stati espressi i pareri nella seduta di ieri, a partire dall'emendamento 9.46.
Posto ai voti, l'emendamento 9.46 è quindi respinto.
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 9.0.2 è stato dichiarato improponibile.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 9.0.3, di cui è cofirmataria, sottolinea la necessità di potenziare l'istruzione tecnica e professionale, criticando le scelte del Governo in materia di riorganizzazione dei percorsi formativi ed in particolare la riduzione del monte ore e la mancata soluzione delle principali criticità del settore. Evidenzia che la proposta prevede l'istituzione di un fondo per l'ammodernamento delle dotazioni laboratoriali, l'innovazione delle attrezzature didattiche e la formazione in servizio del personale docente, al fine di rispondere alle esigenze concrete delle scuole.
Posto ai voti, l'emendamento 9.0.3 è respinto.
Sull'emendamento 11.22, la senatrice BEVILACQUA (*M5S*), richiamando la propria esperienza di genitore, evidenzia le condizioni di disagio determinate dalle elevate temperature nelle aule scolastiche prive di adeguati sistemi di climatizzazione, che compromettono lo svolgimento delle attività didattiche. Sottolinea che tali condizioni, anche a causa dei cambiamenti climatici, assumono carattere sempre più ricorrente e che le famiglie non possono provvedere autonomamente, anche in ragione delle necessarie prescrizioni di sicurezza.
Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento volto ad affrontare tale criticità.

Sottoscrivono l'emendamento le senatrici D'ELIA (*PD-IDP*) e SBROLLINI (*IV-CR*).
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) aggiunge, a sua volta, la firma a quest'ultima proposta, nonché a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.
Posto ai voti, l'emendamento 11.22 è respinto.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 11.23, richiama l'esigenza di destinare ulteriori risorse all'edilizia scolastica, anche alla luce delle criticità riscontrate nell'utilizzo dei finanziamenti destinati al settore nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Illustra quindi la proposta di istituire un fondo per fronteggiare tempestivamente le emergenze edilizie negli edifici scolastici, richiamando, a titolo esemplificativo, il recente crollo del tetto di una scuola a Vittoria e, più in generale, la necessità di effettuare verifiche di vulnerabilità sismica.
Posto ai voti, l'emendamento 11.23 è respinto.
La senatrice ALOISIO (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 11.0.1, evidenziando la necessità di rafforzare gli interventi di prevenzione del rischio sismico negli edifici scolastici situati nella zona rossa dei Campi Flegrei. Ricorda che i rischi sismici dell'area sono noti fin dagli anni Settanta e Ottanta, lamentando la mancata adozione di adeguati interventi di prevenzione. Fa presente che la proposta emendativa è volta a istituire un apposito fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico delle scuole, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029.
Le senatrici D'ELIA (*PD-IDP*) e SBROLLINI (*IV-CR*) aggiungono le proprie firme all'emendamento.
Posto ai voti, l'emendamento 11.0.1 è respinto.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) chiede, anche a nome dei gruppi di opposizione, di rinviare la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 12 e 13, al fine di consentirne una trattazione complessiva una volta acquisiti tutti i pareri. Sottolinea la rilevanza politica delle proposte e l'opportunità di svolgere un dibattito unitario sui due articoli.
Il PRESIDENTE, in accoglimento della richiesta, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 12 e 13 e avverte che si proseguirà con la votazione delle proposte presentate all'articolo 14 per le quali sono stati già espressi i pareri.
In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 14.26 e 14.43.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 14.0.1, richiama l'attenzione sul disagio psicologico degli studenti universitari, osservando che le difficoltà personali e l'impossibilità economica di accedere a un adeguato sostegno possono contribuire all'abbandono degli studi.
In esito a distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*), intervenendo sull'emendamento 14.0.3, richiama anche il contenuto del precedente emendamento 14.0.2, entrambi a prima firma della senatrice Paita e volti a migliorare l'accessibilità degli edifici scolastici per gli studenti con disabilità. Precisa che il 14.0.2 riguarda l'adeguamento dei servizi igienici, mentre il 14.0.3 prevede l'istituzione di un fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole. Esprime riserve sulla carenza di motivazioni del parere contrario, auspicando un'ulteriore riflessione da parte del Governo e della maggioranza sull'importanza di garantire condizioni effettive di accessibilità e inclusione.
In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 14.0.3, 14.0.7, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12 e 14.0.15.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 14.0.16, richiama l'intenso approfondimento svolto nella precedente legislatura dalla Commissione sul precariato nell'università e nella ricerca, condotto nell'ambito di un'indagine conoscitiva, i cui esiti sono stati recepiti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. Ricorda che tale riforma ha introdotto, tra l'altro, il contratto di ricerca per la fase successiva al dottorato e la figura del ricercatore in *tenure track* per il pre-ruolo, con l'obiettivo di contrastare il precariato e rafforzare le tutele dei ricercatori.
Lamenta la mancata piena attuazione della riforma, anche per carenza di finanziamenti, e illustra la

proposta di finanziare un piano straordinario di assunzioni di ricercatori, ritenendola particolarmente importante alla luce del progressivo esaurimento delle risorse del PNRR e dei conseguenti rischi per la continuità occupazionale del personale impegnato nella ricerca.
Posto ai voti, l'emendamento 14.0.16 è respinto.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*), pur essendo stato sostituito dalla senatrice Bevilacqua per la seduta in quanto impossibilitato ad assicurare una presenza costante nel corso della stessa per concomitanti impegni istituzionali, chiede di poter intervenire brevemente su alcuni emendamenti a sua prima firma in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che il senatore Pirondini non potrà prendere parte alle votazioni, in quanto è stato sostituito dalla senatrice Bevilacqua ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, gli concede la parola per un breve intervento. Coglie peraltro l'occasione per ricordare che il senatore Pirondini è il primo firmatario dell'Atto Senato n. 1701, di cui la Commissione ha avviato l'esame unitamente agli Atti Senato n. 1411 e n. 1497, che affronta proprio il tema dell'equiparazione giuridica ed economica dei docenti dell'AFAM a quelli del sistema universitario.
Il senatore PIRONDINI (*M5S*) richiama il contenuto degli emendamenti 14.0.17, 14.0.18 e 14.0.19, volti a riconoscere al personale docente delle istituzioni dell'AFAM la medesima qualificazione dei docenti universitari. Ricorda che la legge n. 508 del 1999 ha avviato un processo di riforma del settore rimasto in parte incompiuto, con il permanere di disparità rispetto alla docenza universitaria.
Nel dare atto al Governo del recente intervento volto a modificare la denominazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM, già equiparati alle lauree, sottolinea tuttavia la necessità di completare il percorso attraverso il riconoscimento della natura universitaria del personale docente. Ritiene che tale intervento sia coerente con il valore accademico dei titoli rilasciati, con le attività di ricerca e con l'istituzione dei dottorati, evidenziando anche il rischio di possibili contenziosi derivanti dall'attuale disciplina.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 14.0.17.
Per dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), che richiama il lavoro trasversale della Commissione, anche nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) n. 372, finalizzato al completamento della riforma del 1999.
Evidenzia che il pieno riconoscimento del personale docente AFAM comporta anche la necessità di affrontare le questioni contrattuali e di superare l'attuale frammentazione del sistema di reclutamento. Dopo aver aggiunto la propria firma agli emendamenti 14.0.17, 14.0.18 e 14.0.19, ne sottolinea la rilevanza nell'ambito del percorso condiviso dalla Commissione.
Anche la senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) aggiunge la firma ai suddetti emendamenti.
Il PRESIDENTE condivide le considerazioni svolte, riconoscendo l'esigenza di rendere coerente il riconoscimento dei titoli accademici con quello del personale accademico. Richiama tuttavia la necessità di valutare le implicazioni finanziarie complessive, tenendo anche conto dei temi del reclutamento e del contrasto al precariato. Auspica pertanto che tali questioni possano essere oggetto di un ulteriore approfondimento nei mesi successivi, valorizzando la convergenza emersa tra tutte le forze politiche anche in occasione dell'esame del richiamato affare assegnato di cui era stato il proponente.
In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 14.0.17, 14.0.18, 14.0.19, 14.0.25 e 14.0.26.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*), intervenendo sull'emendamento 14.0.27, sottolinea, a nome del proprio Gruppo, l'importanza di incrementare le risorse destinate all'organizzazione dei viaggi della memoria da parte delle scuole secondarie di secondo grado, anche in considerazione dell'attuale contesto internazionale. Chiede pertanto di riconsiderare il parere contrario sulla proposta, valutandone l'accantonamento o un'eventuale riformulazione.
Sottoscrivono l'emendamento i senatori VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale, nel preannunciare il proprio voto favorevole, dichiara di condividere le considerazioni appena espresse dalla senatrice Sbrollini, Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*) e PIRONDINI (*M5S*), quest'ultimo anche a nome degli altri senatori del

proprio Gruppo presenti in Commissione.
Posto ai voti, l'emendamento 14.0.27 è respinto.
Le senatrici Barbara FLORIDIA (*M5S*) e ALOISIO (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 14.0.28.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 14.0.28, illustra la proposta di istituire un fondo destinato al potenziamento dei mezzi di trasporto scolastico, con particolare riferimento agli studenti residenti nei centri a bassa densità abitativa. Sottolinea che la misura consentirebbe di alleviare i disagi sostenuti dagli studenti e dalle famiglie residenti nei territori meno popolati.
In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 14.0.28 e 14.0.29.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà ora alla votazione dei restanti emendamenti su cui sono già stati espressi i pareri a partire da quelli riferiti all'articolo 1.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.83.
La senatrice ALOISIO (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, ritiene incomprensibile il rifiuto di accogliere l'emendamento in esame, tenuto conto che esso ha ad oggetto l'istituzione presso le scuole di un servizio di pedagogia scolastica.
Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.83, 1.84 e 1.0.1.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 1.0.2.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sul medesimo emendamento, evidenzia che l'incremento della dotazione organica dei posti di sostegno è un obiettivo che da sempre caratterizza il programma e l'azione del Movimento 5 Stelle.
Rivendica che il Governo *pro tempore* di cui ha fatto parte il Movimento riuscì, nel pieno della pandemia, ad assumere ben 25.000 docenti di sostegno in due anni e mezzo, a fronte dei soli 4.000 che il Governo in carica ha assunto negli ultimi quattro anni.
Richiama, altresì, l'attenzione sulla necessità di trasformare l'organico di fatto in organico di diritto, allo scopo di garantire continuità e stabilità didattica agli alunni con disabilità.
La senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), pur manifestando perplessità per il livello di impegno economico previsto dall'emendamento in esame, propone di accantonarlo per valutare la possibilità di arrivare a un punto di equilibrio.
Il PRESIDENTE, accogliendo la suddetta proposta, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.0.2.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, sui quali è stato precedentemente espresso il parere del Presidente relatore e del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 2.8 è respinto.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.9, ritiene che sia essenziale proseguire nel riconoscimento di un credito di imposta e di altre misure incentivanti a favore del personale scolastico in servizio nelle scuole di montagna.
L'emendamento 2.9, posto in votazione, è respinto.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.10, concordando sull'esigenza di assicurare, dal 2027, la concessione del credito di imposta per affitto di alloggi al personale scolastico in servizio nelle scuole di montagna.
Posto ai voti, l'emendamento 2.10 è respinto.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 2.19, che, posto in votazione, viene respinto.
Con successiva votazione, è altresì respinto l'emendamento 2.29.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.2.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento, chiedendone tuttavia l'accantonamento al fine di consentire un ulteriore approfondimento per la rilevanza delle problematiche affrontate, tra cui il disagio giovanile, il cyberbullismo, la violenza di genere, l'abbandono e la dispersione scolastica. Evidenzia, infatti, che la proposta emendativa prevede l'istituzione di un servizio di assistenza psicologica volto a fornire supporto agli studenti rispetto a tali

fenomeni, che frequentemente assurgono agli onori della cronaca.
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, sui quali il Presidente relatore e il Governo si sono già espressi.
Con un'unica votazione, sono respinti gli emendamenti identici 3.8 e 3.9.
Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 3.10.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.27.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, ne sottolinea la finalità di introdurre correttivi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge, volto a promuovere lo studio della lingua latina. Segnala, in particolare, le criticità della disposizione connesse alla natura facoltativa dell'insegnamento e alla circostanza che i docenti di italiano della scuola secondaria di primo grado potrebbero non essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento del latino. Pur ritenendo che il parere contrario del Governo possa essere riconducibile all'assenza di adeguata copertura finanziaria, invita a svolgere un ulteriore approfondimento su una misura che corregge la disposizione promossa dallo stesso Esecutivo, con il solo fine di consentirne l'attuazione.
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.27.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.1.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento, rileva che esso riprende i contenuti di un disegno di legge presentato dai gruppi parlamentari del PD, di AVS e del M5S in materia di inclusione degli studenti con disabilità. In particolare, evidenzia che la proposta prevede l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo viaggi d'istruzione», volto a sostenere la partecipazione degli studenti alle attività educativo-didattiche anche attraverso l'adesione a gite scolastiche. Pur dando atto al Governo dell'avvenuta istituzione di un fondo *ad hoc*, ritiene che le risorse disponibili siano insufficienti e sollecita, pertanto, un maggiore impegno dell'Esecutivo sul tema.
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.0.1.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.2.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento, lo sottoscrive e richiama anche altre proposte emendative volte ad affrontare in modo strutturale una tematica segnalata dagli stessi studenti. Sottolinea che la proposta è finalizzata all'istituzione di un fondo per la promozione dell'educazione sentimentale, affettiva e relazionale nelle istituzioni scolastiche, evidenziandone la rilevanza anche alla luce di numerosi studi che ne attestano il ruolo fondamentale nel contrasto alla violenza di genere. Coglie peraltro l'occasione per ribadire la forte contrarietà alle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico (di cui alla legge n. 104 del 2026), che costituiscono un ostacolo alla diffusione dell'educazione sentimentale nelle scuole e che determinano disparità tra gli studenti in relazione alle scelte assunte dalle proprie famiglie. Ribadisce, infine, l'intenzione di proseguire il proprio impegno affinché tale insegnamento sia inserito nei *curricula* scolastici.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) e la senatrice BEVILACQUA (*M5S*), quest'ultima anche a nome degli altri colleghi presenti appartenenti al Gruppo MoVimento 5 Stelle, sottoscrivono l'emendamento 3.0.2.
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.0.2.
La PRESIDENTE avverte che si sono concluse le votazioni degli emendamenti sui quali il presidente relatore Marti e il Governo avevano espresso i rispettivi pareri, ad eccezione delle proposte di cui è stato disposto l'accantonamento.
Sulla base di un accordo raggiunto fra i Gruppi per le vie brevi, in attesa del completamento dell'istruttoria sui restanti emendamenti, avverte che il prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo avrà luogo a partire da martedì prossimo.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che, alla luce dell'andamento dei lavori della Commissione e apprezzate le circostanze, le sedute plenarie già convocate per domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 9 e alle ore 13, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19.

1.3.2.1.18. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 353(pom.) del 03/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2026
353ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI
indi della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 28 ottobre.
Il PRESIDENTE comunica di aver presentato l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato) e che sono stati ritirati gli emendamenti 3.22, 3.39, 3.44 (testo 2), 3.0.3, 5.0.3, 7.9, 7.10, 7.11, 7.117 (già 3.41), 7.118 (già 3.42), 7.41, 7.42, 7.67, 7.72, 7.78, 7.90, 7.104, 7.121 (già 3.0.4), 7.0.3, 7.0.4, 7.0.18 (già 14.0.30), 7.0.13, 9.8, 9.0.4 (testo 2), 11.6, 12.20, 12.54, 13.27 e 14.0.31 (già 7.0.5).
Comunica, inoltre, che gli emendamenti 1.0.4 e 7.0.14, a prima firma della senatrice Tubetti, sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G/2053/11/7 e G/2053/12/7 (pubblicati in allegato) e che gli emendamenti 3.43, 7.83, 7.105, 7.0.10, 9.41 e 9.42 sono stati riformulati dai rispettivi proponenti in testi 2 (pubblicati in allegato).
Propone infine di confermare l'accantonamento già disposto degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e di passare a quelli presentati all'articolo 2.
Conviene la Commissione.
Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 2.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27.
Si riserva, quindi, di esprimere successivamente il parere sugli emendamenti 2.6, 2.28 (testo 2) e 2.0.1, per i quali conferma l'accantonamento.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al presidente relatore su tutti i predetti emendamenti.
Posto ai voti, l'emendamento 2.1 viene respinto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.2, evidenzia che esso è diretto ad assicurare che l'incremento di risorse previsto dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame sia finalizzato anche alla riduzione dei divari territoriali e sociali negli apprendimenti.
Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'emendamento 2.27, a prima firma della senatrice Tajani, che propone di riferire alle Camere sull'utilizzo delle suddette risorse.
Posti distintamente in votazione, sono indi respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 e 2.26.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 2.27, chiede di riconsiderare la possibilità di un suo accantonamento.
Il PRESIDENTE accoglie la suddetta richiesta e dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.27.
Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2, sugli identici 3.3 e 3.4, nonché sugli ulteriori emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.40, 3.45 e 3.46.
Si riserva indi di esprimersi successivamente sugli emendamenti 3.21, 3.30 e 3.43 (testo 2), per i quali conferma l'accantonamento.
Si associa il sottosegretario Paola FRASSINETTI.
In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.
Dopo che, con votazione congiunta, sono stati respinti gli identici emendamenti 3.3 e 3.4, con successive e distinte votazioni, la Commission respinge gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.23.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), dopo avervi aggiunto la firma, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.24, sottolineando che esso propone di stanziare 14 milioni di euro per la formazione del personale docente sull'intelligenza artificiale.
Invita il Governo a dare un segnale concreto in tal senso, destinando al suddetto scopo almeno qualche risorsa, anche se non pari alla cifra proposta dall'emendamento in esame.
Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.24, 3.25, 3.26 e 3.28.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.29, ritiene che dovrebbe essere conferita facoltà alle scuole di attivare l'insegnamento facoltativo di latino, nel rispetto della loro autonomia didattica e organizzativa e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, piuttosto che imporre l'attivazione di tale insegnamento con legge a tutte le istituzioni scolastiche.
Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.29, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.40, 3.45 e 3.46.
Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4 e di quelli ad esso aggiuntivi.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17 e 4.18, sugli identici 4.19 e 4.20, nonché sugli ulteriori emendamenti 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.34, 4.36, 4.37, 4.39, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.0.6 e 4.0.8.
Conferma, invece, l'accantonamento degli emendamenti 4.15 (testo 2), 4.16, 4.41, 4.55, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.9.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al presidente relatore.
Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono posti in votazione e respinti.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) dichiara di aggiungere la firma dei commissari del proprio schieramento politico all'emendamento 4.3.
Chiede, quindi, alla maggioranza di riconsiderare il parere contrario espresso sul suddetto emendamento, alla luce della circostanza che la proposta da esso recata converge con una disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo in carica. Specifica che si tratta della proposta di affiancare alla fornitura gratuita dei libri di testo anche quella dei dispositivi digitali

necessari per l'accesso ai materiali didattici adottati dalla scuola.
Il PRESIDENTE accoglie la richiesta della senatrice Floridia e dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.3.
Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17 e 4.18.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 4.19 e 4.20, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico reputa necessario che la fornitura gratuita dei libri di testo continui a essere una misura universale, da applicare all'intero ciclo della scuola secondaria, e non possa essere circoscritta a determinate classi.
Con votazione congiunta, gli identici emendamenti 4.19 e 4.20 sono respinti.
Posti distintamente ai voti, sono indi respinti gli emendamenti 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.34, 4.36, 4.37, 4.39, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.0.6 e 4.0.8.
La seduta, sospesa alle 15, riprende alle ore 15,10.
Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11. Si riserva invece di esprimere successivamente il parere sugli emendamenti 5.4, 5.12 e 5.0.2, per i quali conferma l'accantonamento già precedentemente disposto.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al presidente relatore.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 5.0.2.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11.
Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 6.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 6.1 e 6.2, nonché sugli ulteriori emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.13. Si riserva invece di esprimersi successivamente sugli emendamenti 6.12 e 6.0.1, per i quali conferma l'accantonamento già precedentemente disposto.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al presidente relatore.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Gli identici emendamenti 6.1 e 6.2, posti congiuntamente ai voti, non sono accolti.
La Commissioni, in esito a distinte votazioni, respinge altresì gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.13.
Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 7.1, 7.3, 7.4, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22 e 7.24. Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti 7.25 e 7.26, nonché sugli ulteriori emendamenti 7.27, 7.28, 7.29, 7.119, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34,7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.49, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.70, 7.85, 7.86, 7.88, 7.93, 7.97, 7.98, 7.106, 7.112, 7.0.17 e 7.0.12. Si riserva invece di esprimersi successivamente sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.23, 7.40, 7.44, 7.52, 7.66, gli identici 7.73 e 7.74, gli identici 7.75 e 7.76, 7.77, 7.79, 7.80, 7.120 (già 14.45), 7.81, 7.82, 7.83 (testo 2), gli identici 7.91 e 7.92, gli identici 7.102 e 7.103, 7.105 (testo 2), 7.109, gli identici 7.110 e 7.111, 7.113, 7.114, 7.0.1 (testo corretto), 7.0.7, 7.0.10 (testo 2), 7.0.16 (già 7.71) e 7.200, per i quali è confermato l'accantonamento.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al presidente relatore.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché di quelli ad esso aggiuntivi.
La Commissione, con separate votazioni, 7.1, 7.3, 7.4, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22 e 7.24.
Posti congiuntamente ai voti, non sono accolti gli identici emendamenti 7.25 e 7.26.
In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.27, 7.28, 7.29, 7.119, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34,7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.49, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58,

7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.70, 7.85, 7.86, 7.88, 7.93, 7.97, 7.98, 7.106, 7.112, 7.0.17 e 7.0.12.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende 15,45.

Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.26, 8.29, 8.30 e 8.0.4. Si riserva invece di esprimere successivamente il parere sugli emendamenti 8.14, 8.20, 8.28 e 8.100, per i quali è confermato l'accantonamento.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al presidente relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché dell'emendamento aggiuntivo 8.0.4.

La Commissione, in esito a separate votazioni, respinge gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.26, 8.29, 8.30 e 8.0.4.

Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12. Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti 9.13 e 9.14, sugli identici 9.15 e 9.16, nonché sugli ulteriori emendamenti 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.43, 9.44, 9.45, 9.47, 9.48, 9.49, 9.0.1, 9.0.5 e 9.0.6. Si riserva invece di esprimere in altra seduta il parere sugli emendamenti 9.1, sugli identici 9.39 e 9.40, nonché sulle proposte 9.41 (testo 2) e 9.42 (testo 2), per i quali è confermato l'accantonamento.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al presidente relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9, nonché di quelli ad esso aggiuntivi.

Con successive votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 e 9.9.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 9.10, richiamando le argomentazioni già svolte nel corso della discussone generale circa la ferma contrarietà del proprio Gruppo alla disciplina sulla revisione del monte ore degli istituti tecnici e sulla nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali. Per tali ragioni la propria parte politica, prosegue l'oratrice, ha presentato molteplici proposte emendative, fra cui quella in votazione, con la finalità di rafforzare il monte ore destinato alla attività didattiche e di evitare la professionalizzazione precoce degli studenti. Si riserva in proposito di riproporre anche in Aula la questione in modo più approfondito.

Con successive votazioni sono indi respinti gli emendamenti 9.10, 9.11 e 9.12.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 9.13 e 9.14 interviene la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), la quale stigmatizza la scelta del Governo di attribuire una nuova denominazione agli istituti tecnici e professionali, senza accrescere al contempo il monte ore destinato alle discipline qualificanti dei percorsi liceali.

Con unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 9.13 e 9.14. Sono indi posti congiuntamente ai voti anche gli identici emendamenti 9.15 e 9.16, che la Commissione non accoglie.

In esito a distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.43, 9.44, 9.45, 9.47, 9.48, 9.49, 9.0.1, 9.0.5 e 9.0.6.

Il PRESIDENTE comunica che i restanti emendamenti rimangono accantonati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2053

G/2053/11/7 (già em. 1.0.4)

Tubetti, Fallucchi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2053, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione delle studentesse e degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

l'articolo 33, settimo comma, della Costituzione riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;

la pratica motoria e sportiva rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire il disagio giovanile, contrastare la marginalità sociale e la povertà educativa e favorire l'inclusione dei minori con disabilità, anche grave, con bisogni educativi speciali o in condizioni di fragilità;

il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche, degli ambiti territoriali sociali, degli enti di promozione sportiva e degli enti del Terzo settore, nell'ambito delle reti territoriali dell'alleanza educativa per le famiglie, può contribuire alla realizzazione di interventi educativi e inclusivi attraverso la pratica motoria e sportiva, valorizzando le esperienze già attive sul territorio;

tali interventi, qualora rivolti ad alunni con disabilità e realizzati in ambito scolastico, devono essere svolti in raccordo con le istituzioni scolastiche e in coerenza con il piano educativo individualizzato, nel rispetto delle competenze delle figure professionali previste dalla normativa vigente;

per garantire l'efficacia degli interventi rivolti ai minori con disabilità risulta altresì importante valorizzare il contributo di operatori in possesso di adeguate qualifiche professionali e di una formazione specifica nell'ambito dell'attività motoria e sportiva adattata e delle metodologie per l'inclusione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito delle reti territoriali dell'alleanza educativa per le famiglie, progetti educativi e inclusivi attraverso la pratica motoria e sportiva, rivolti in particolare ai minori con disabilità, anche grave, con bisogni educativi speciali o in condizioni di fragilità, disagio giovanile e povertà educativa, favorendo il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche, degli ambiti territoriali sociali, degli enti del Terzo settore e degli organismi sportivi, anche valorizzando le risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le politiche della famiglia e del Programma nazionale «Scuola e competenze 2021-2027»;

a valutare l'opportunità di valorizzare la figura degli operatori sportivi per l'inclusione, in possesso di qualifiche professionali già riconosciute dall'ordinamento, promuovendo percorsi di formazione specifica in attività motoria e sportiva adattata e nelle metodologie per l'inclusione, anche attraverso il coinvolgimento del Comitato olimpico nazionale italiano, del Comitato italiano paralimpico e degli enti di formazione accreditati, nel rispetto delle competenze delle figure professionali operanti in ambito scolastico e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

G/2053/12/7 (già em. 7.0.14)

Tubetti, Fallucchi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2053, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione delle studentesse e degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione sancisce il principio della finalità rieducativa della pena, nell'ambito del quale il diritto all'istruzione rappresenta uno strumento fondamentale per il reinserimento sociale delle persone detenute;

l'insegnamento negli istituti penitenziari presenta caratteristiche peculiari che richiedono continuità didattica, specifiche competenze professionali e un'adeguata specializzazione del personale docente, al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa;

appare pertanto necessario valorizzare il personale docente impegnato nelle sezioni carcerarie, anche attraverso il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata, la previsione di specifici incentivi economici e l'attivazione di percorsi di formazione specialistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un ruolo speciale per l'insegnamento negli istituti penitenziari, riservato ai docenti in possesso dei requisiti di abilitazione previsti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo modalità di accesso mediante procedure selettive o comparative che riconoscano criteri di preferenza per il personale docente che presta o ha prestato servizio presso gli istituti penitenziari, nonché specifiche forme di valorizzazione professionale ed economica, anche attraverso il riconoscimento di un'indennità mensile commisurata alla complessità del contesto lavorativo;

a valutare l'opportunità di promuovere, in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e le università, l'organizzazione di percorsi di formazione specialistica obbligatoria per il personale docente impegnato negli istituti penitenziari, finalizzati all'acquisizione di competenze specifiche e al conseguimento di una certificazione nazionale, al fine di assicurare la continuità e la qualità dell'insegnamento nelle sezioni carcerarie.

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera *d)*, le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe", e le parole: "la proposta delle risorse professionali" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse professionali, compreso il numero di ore";».

Conseguentemente sopprimere il numero 2);

2) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i

gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del GLO della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche;"»;

4) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-*bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo dello studente, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal GLO e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;"»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine:* «, e dopo le parole: "per i posti di sostegno" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto del fabbisogno definito e adeguatamente motivato nei PEI."»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, le parole:* "compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno" *sono sostituite dalle seguenti:* "compresa la definizione, con adeguata motivazione, del numero di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno*" e, dopo le parole:* "che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità", *sono aggiunte le seguenti:* ", dal rappresentante dell'ente territoriale competente";

b) *dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:*

"11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

11-*ter.* Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del GLO, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del GLO anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del GLO."».

Art. 3

3.43 (testo 2)

Paganella, Romeo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, nel caso di assenza o impedimento del Direttore dei servizi generali e amministrativi alla scadenza dei predetti termini, il dirigente scolastico autorizza il pagamento delle fatture con provvedimento a propria firma.».

Art. 7

7.83 (testo 2)

Paganella

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n.159, le parole: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 ».

7.105 (testo 2)

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"*13*-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio delle scuole dell'infanzia paritarie, in considerazione delle persistenti difficoltà nel reperimento di personale docente in possesso del prescritto titolo di abilitazione, all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028»".

7.0.10 (testo 2)

Paganella, Romeo

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)

1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle Consulte provinciali degli studenti e dei Coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, è istituito il Consiglio Nazionale degli Studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale degli Studenti non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Consiglio Nazionale degli Studenti è composto dai Coordinatori regionali eletti dai presidenti delle Consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regionali per le attività delle Consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli Osservatori e dei Comitati istituiti presso l'Amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Consiglio Nazionale degli Studenti adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle

deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributo alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti e delle Consulte provinciali degli studenti sono riportate nel *curriculum* dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dell'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'Allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.

6. Per il funzionamento, la convocazione e la partecipazione al Consiglio Nazionale degli Studenti si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 9

9.41 (testo 2)

Bucalo, De Carlo, Fallucchi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2*-bis. All'articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al terzo periodo, dopo le parole "dal medesimo decreto" sono aggiunte le seguenti: ",tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/29.».

9.42 (testo 2)

Paganella, Romeo

All'articolo 9, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al terzo periodo, dopo le parole "*dal medesimo decreto*" sono aggiunte le seguenti: *",tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera*".

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/29.».

1.3.2.1.19. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 355(nott.) del 03/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2026
355ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 20,15.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 3.43 (testo 2), 7.6, 7.23, 7.102, 7.103, 7.113, 14.54 e 14.55.
Avverte quindi che nella seduta in corso, a seguito di intese intervenute per le vie brevi fra i Gruppi, si procederà alla trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 10, 11 e 14, mentre l'esame delle restanti proposte emendative presentate agli articoli 13 e 14 sarà svolto nella seduta antimeridiana di domani.
Prende atto la Commissione.
In qualità di relatore, il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20 e 11.21. Invita al ritiro dell'emendamento 11.0.2, mentre si riserva di pronunciarsi successivamente sull'emendamento 11.4, per il quale è dunque confermato l'accantonamento.
La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3.
Gli emendamenti identici 11.5 e 11.7 sono posti congiuntamente in votazione.
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) fa presente che gli emendamenti recepiscono una pressante richiesta avanzata dalle Province di

approvare una disposizione che consenta la completa realizzazione degli interventi di edilizia scolastica avviati nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Tenuto conto del rilievo della proposta emendativa chiede di conoscere le ragioni della contrarietà espressa dal presidente relatore e dal Governo.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI specifica che la contrarietà espressa è motivata dall'assenza di copertura finanziaria.
La Commissione respinge infine gli emendamenti 11.5 e 11.7.
Successivamente, in esito a distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20 e 11.21.
Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 11.0.2 al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente e, in accoglimento dell'invito rivolto dal presidente relatore e dal Governo, lo ritira.
Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.36, 14.38, 14.39, 14.46, 14.47, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.8, 14.0.13, 14.0.14, 14.0.21 e 14.0.22. Si riserva di esprimersi successivamente sugli emendamenti 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.35, 14.37, 14.52, 14.53, 14.40, 14.41, 14.44, 14.48, 14.49, 14.50 e 14.51. Per tali proposte è pertanto confermato l'accantonamento.
Il parere del GOVERNO è conforme.
In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25 e 14.27.
Gli emendamenti identici 14.28 e 14.29, posti in votazione congiunta, sono respinti.
Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.36, 14.38, 14.39, 14.46, 14.47, 14.0.5, 14.0.6 e 14.0.8.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 14.0.13, volto a incrementare lo stanziamento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca da destinare ai progetti idonei ma non beneficiari delle graduatorie di cui al decreto ministeriale n. 47 del 2025. Richiama l'attenzione sulla proposta emendativa che reputa di particolare rilievo al fine di dare continuità ai progetti di ricerca avviati nel quadro dell'attuazione del PNRR, evitando così l'espulsione di numerosi giovani ricercatori, in conseguenza del venir meno dei finanziamenti legati al medesimo Piano.
Posto in votazione, l'emendamento 14.0.13 è respinto.
Successivamente, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 14.0.14, 14.0.21 e 14.0.22.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,45.

1.3.2.1.20. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 356(ant.) del 04/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2026
356ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI
indi della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 12, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo il medesimo articolo 12. In qualità di relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, nonché sulle proposte emendative 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 e 12.12. Il parere è, altresì, contrario sugli identici emendamenti 12.13, 12.14 e 12.15, sugli emendamenti 12.16, 12.17, 12.18 e 12.19, sugli identici 12.21 e 12.22, nonché sugli ulteriori emendamenti 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40 e 12.41.
Si esprime, inoltre, in senso contrario sugli identici emendamenti 12.42 e 12.43, sulle proposte 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78 e 12.80, sugli identici emendamenti 12.81, 12.82 e 12.83, sull'emendamento 12.84 e sugli identici 12.85 e 12.86.
Esprime ancora parere contrario sulle proposte 12.87, 12.88, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.97, 12.98, 12.99, 12.100 e 12.101, sugli identici emendamenti 12.102, 12.103, 12.104 e 12.105, nonché sugli ulteriori emendamenti 12.106, 12.107, 12.108, 12.109, 12.110, 12.113, 12.114, 12.115, 12.116, 12.117, 12.118, 12.119, 12.120, 12.121, 12.122, 12.123, 12.124, 12.125, 12.126, 12.127, 12.128, 12.129, 12.0.1 e 12.0.3.
Dopo aver invitato i proponenti a ritirare gli emendamenti 12.79, 12.95, 12.96, 12.111 e 12.112, si riserva di esprimersi successivamente sugli emendamenti 12.11, 12.89 e 12.0.2, per i quali conferma l'accantonamento.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al presidente relatore su tutti i predetti emendamenti.
Dopo che, con votazione congiunta, sono stati respinti gli identici emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, la Commissione, con separate votazione, respinge anche gli emendamenti 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.9, ribadisce che il Gruppo del Partito democratico giudica l'articolo in esame uno dei più problematici del provvedimento e, in ragione di ciò, ne ha proposto la soppressione integrale, già respinta, e, in seconda istanza, la soppressione di singoli commi.
Deplora che il tema delle difficoltà linguistiche sia strumentalizzato per elevare barriere, per discriminare e per mettere in dubbio la capacità genitoriale, anche attraverso sanzioni pecuniarie a seguito della segnalazione della scuola ai servizi sociali.
Rimarca, conclusivamente, la sua profonda contrarietà alle disposizioni recate dall'articolo in esame.
In esito a successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 12.9, 12.10 e 12.12, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 12.13, 12.14 e 12.15.
Posti distintamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 12.16, 12.17, 12.18 e 12.19.
Dopo che, con votazione congiunta, sono stati respinti gli identici emendamenti 12.21 e 12.22, la Commissione, con successive e distinte votazioni, respinge gli ulteriori emendamenti 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40 e 12.41.
Posti congiuntamente ai voti, sono inoltre respinti gli identici emendamenti 12.42 e 12.43, e, con separate votazioni, le proposte emendative 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77 e 12.78.
Dopo che il senatore SPERANZON (*FdI*), accogliendo l'invito del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, ha ritirato l'emendamento 12.79, la Commissione respinge l'emendamento 12.80, nonché, con votazione congiunta, gli emendamenti 12.81, 12.82 e 12.83, tra loro identici.
Posto ai voti, è indi respinto l'emendamento 12.84, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 12.85 e 12.86.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 12.87, rileva che esso è diretto a sostituire le disposizioni sanzionatorie recate dal comma 3 dell'articolo 12 con modalità di intervento che possano concretamente aiutare le famiglie con difficoltà linguistiche.
Reputa, infatti, che l'articolo in esame, mediante l'imposizione di sanzioni a carico dei genitori impossibilitati a frequentare il percorso di alfabetizzazione, finisca per determinare una vera e propria criminalizzazione della lingua madre, mettendo in discussione la capacità dei medesimi genitori di esercitare adeguatamente la propria funzione educativa sulla base delle sole competenze linguistiche.
Gli emendamenti 12.87, 12.88 e 12.90, posti distintamente ai voti, sono respinti.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.91, fa presente che le numerose proposte presentate dal Gruppo del Partito Democratico sono intese a denunciare il corto circuito nel quale, a suo giudizio, cade il provvedimento in esame, che, ponendosi in apparenza come un tentativo di promozione dell'integrazione degli studenti stranieri, di fatto ne ostacola l'alfabetizzazione e l'apprendimento, al contempo distorcendo il rapporto tra scuola, famiglie e servizi sociali.
Con particolare riguardo alle famiglie, sottolinea che l'eventuale mancata frequenza dei percorsi di alfabetizzazione può dipendere da difficoltà lavorative, sociali, organizzative e di comunicazione, che lo Stato ha l'obbligo di aiutare a superare, ponendo in essere interventi sociali, e non sanzionatori.
A tal fine, l'emendamento in esame propone interventi di accompagnamento e verifica da parte dei servizi sociali e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 12.91, 12.92, 12.93 e 12.94.
Dopo che la senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), accedendo all'invito formulato dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, ha ritirato gli emendamenti 12.95 e

12.96, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.97 e 12.98.
Interviene il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 12.99, che - segnala - è diretto ad assicurare che il mancato svolgimento dei percorsi di alfabetizzazione da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non pregiudichi in alcun modo il diritto del minore all'iscrizione, alla frequenza e ai sostegni scolastici.
Su sollecitazione del senatore CRISANTI (*Misto-PRC-SE-OS*), il sottosegretario FRASSINETTI chiarisce che il parere contrario sull'emendamento 12.99 è motivato dalla constatazione che le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12 disciplinano obblighi di formazione linguistica nei confronti dei genitori stranieri, senza incidere sul diritto all'iscrizione scolastica e sulle modalità di partecipazione alle attività da parte degli alunni.
Con separate votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 12.99, 12.100 e 12.101, nonché, posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 12.102, 12.103, 12.104 e 12.105.
La Commissione, con successive e distinte votazioni, respinge poi gli emendamenti 12.106, 12.107, 12.108, 12.109 e 12.110.
Dopo che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ha dichiarato di non accogliere l'invito del presidente relatore e del rappresentante del Governo a ritirare gli emendamenti 12.111 e 12.112, gli stessi sono posti separatamente ai voti e respinti.
In esito a separate votazioni, sono successivamente posti ai voti e respinti anche gli emendamenti 12.113, 12.114, 12.115, 12.116, 12.117, 12.118, 12.119, 12.120, 12.121, 12.122, 12.123, 12.124, 12.125, 12.126 e 12.127.
Posti congiuntamente ai voti, sono inoltre respinti gli identici emendamenti 12.128 e 12.129.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.0.1, fa presente che esso individua alcuni interventi essenziali per garantire, nel sistema scolastico, un reale percorso di integrazione, di cui, a prescindere dalla qualifica di straniero, devono essere parte tutti gli studenti che per ragioni diverse si trovano in una situazione di difficoltà.
Ritiene che il primo passo debba essere l'incremento del numero dei docenti e la conseguente riduzione del rapporto tra numero degli insegnanti e degli studenti. Un particolare riguardo, nel processo di incremento dell'organico, reputa che debba essere riservato ai docenti appartenenti alla classe di concorso A-23 (lingua italiana per discenti di lingua straniera) e al potenziamento dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti.
Giudica, inoltre, imprescindibile incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, destinando una parte sostanziale di risorse al finanziamento dei patti educativi di comunità tra le scuole, sui quali - ricorda - converge il sostegno del proprio schieramento politico e del Partito democratico.
Rimarca, infine, che tentativi di risolvere il problema dell'integrazione scolastica a prescindere dalle illustrate condizioni non potranno che rivelarsi inefficaci e dannosi.
Gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.3, posti separatamente in votazione, risultano respinti.
Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, nonché di quelle a esso aggiuntive.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.1 e 13.2, nonché sugli ulteriori emendamenti 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21 e 13.22.
Il parere è, inoltre, contrario sugli identici emendamenti 13.23 e 13.24, sulle proposte emendative 13.31, 13.32, 13.33, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49 e 13.50, sugli identici 13.51 e 13.52, nonché sugli ulteriori emendamenti 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83 e 13.84.
Si esprime, altresì, in senso contrario sugli identici emendamenti 13.85, 13.86 e 13.87, sulle proposte 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93 e 13.94, sulle identiche proposte 13.95 e 13.96, nonché sugli ulteriori emendamenti 13.97, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14 e 13.0.15.

Dopo aver invitato i proponenti a ritirare l'emendamento 13.25, nonché le proposte 13.26, 13.28 e 13.29, tra loro identiche, si riserva di esprimersi successivamente sugli emendamenti 13.11, 13.30, 13.34 e 13.98, per i quali conferma l'accantonamento.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al presidente relatore su tutti i predetti emendamenti.
Si passa alla votazione degli identici emendamenti 13.1 e 13.2.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, pone in rilievo che l'emendamento 13.2 è stato sottoscritto unitariamente da tutti i Gruppi di opposizione.
La proposta di soppressione dell'articolo 13, prosegue l'oratrice, muove dalla convinzione che le disposizioni in esso contenute siano puramente propagandistiche, in quanto intese a rappresentare conflitti etnici nelle classi e tra ragazzi, che i Gruppi di opposizione ritengono inesistenti.
Ribadito che le disposizioni in commento non sono affatto di ausilio all'avvio dell'anno scolastico, peraltro già in corso, ritiene che esse abbiano già prodotto gravi e dannose conseguenze, diffondendo allarme e paura nella scuola e nelle famiglie.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sugli emendamenti in esame. Si dichiara convinta che l'articolo 13 sia stato voluto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in carica, anche scavalcando le intenzioni del Ministro Valditara, con mere finalità di propaganda elettorale, senza curarsi delle gravi conseguenze che esso avrebbe determinato sulla vita delle famiglie e dei ragazzi.
Dopo aver posto in evidenza che la formazione delle classi risultava già disciplinata nell'ordinamento, ribadisce che i contenuti discriminanti dell'articolo 13 hanno il solo effetto di creare ulteriore disordine a danno dei bambini e dei ragazzi.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), nel concordare con le considerazioni esposte nei precedenti interventi, reputa che le disposizioni di cui all'articolo 13 scaturiscano da una mancata conoscenza del mondo della scuola, nel quale è ormai consolidata l'attenzione a formare le classi nel rispetto delle diversità.
Si dichiara, infatti, convinta le diversità e la presenza di pluralità si risolvano in un profondo arricchimento per tutti e costituiscano la condizione per consentire una reale inclusione di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, non necessariamente identificabili con la qualifica di straniero.
Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio Gruppo sulle identiche proposte emendative in esame.
Gli identici emendamenti 13.1 e 13.2 sono, quindi, posti congiuntamente ai voti e respinti.
Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.12, 13.13 e 13.14.
Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 13.15. Premette che il proprio schieramento politico ha proposto prioritariamente la soppressione dell'articolo 13, in quanto giudicato inconciliabile con una visione della scuola aperta, uguale e inclusiva.
Preso atto del rifiuto, da parte della maggioranza, di sopprimere integralmente l'articolo, rileva che l'emendamento in esame propone dei correttivi volti a escludere dal calcolo del 30 per cento gli alunni con disabilità, nonché i minori stranieri non accompagnati e i minori titolari o richiedenti protezione internazionale o temporanea.
Ritiene imprescindibile che per tali tipologie di studenti, che presentano esigenze specifiche, l'assegnazione alla classe e all'istituzione scolastica sia disposta esclusivamente in base al superiore interesse del minore, tutelato dalla Costituzione e dal diritto europeo e internazionale.
Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21 e 13.22.
Con votazione congiunta, sono indi respinti gli identici emendamenti 13.23 e 13.24.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) non accoglie l'invito del presidente relatore e del rappresentante del Governo a ritirare gli emendamenti 13.25 e 13.26, di cui è cofirmataria.
Anche la senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) e il senatore PIRONDINI (*M5S*) non accolgono l'invito a

ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 13.28 e 13.29, identici alla proposta 13.26.
Dopo che è stato posto in votazione e respinto l'emendamento 13.25, con votazione congiunta sono respinti gli identici emendamenti 13.26, 13.28 e 13.29.
La Commissione, con successive e distinte votazioni, respinge, quindi, gli emendamenti 13.31, 13.32, 13.33, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43 e 13.44.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), dopo avervi aggiunto la firma, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 13.45. Ritiene, infatti, che l'applicazione di deroghe ai limiti di presenza di alunni stranieri per classe risponda a un criterio assolutamente logico qualora la composizione demografica del bacino territoriale di riferimento non consenta il rispetto dei limiti medesimi.
Anche le senatrici D'ELIA (*PD-IDP*) e ALOISIO (*M5S*) e il senatore PIRONDINI (*M5S*) aggiungono la firma al suddetto emendamento, che, posto ai voti, è respinto.
In esito a successive e distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte emendative 13.46, 13.47, 13.48, 13.49 e 13.50, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 13.51 e 13.52.
Con separate votazioni, sono poi respinti gli ulteriori emendamenti 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83 e 13.84.
Posti congiuntamente ai voti, sono, inoltre, respinti gli identici emendamenti 13.85, 13.86 e 13.87, e, con separate votazioni, le proposte emendative 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93 e 13.94.
Dopo che, con votazione congiunta, sono state respinte le identiche proposte 13.95 e 13.96, sono posti distintamente ai voti e respinti gli ulteriori emendamenti 13.97, 13.0.1, 13.0.2 e 13.0.3.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 13.0.4, si rammarica che la maggioranza abbia espresso contrarietà sulla suddetta proposta, che avrebbe consentito di risolvere la questione dell'abolizione del consenso informato sull'educazione emotiva e sessuale, evitando i costi di una procedura referendaria.
Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14 e 13.0.15.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.21. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 357(pom.) del 04/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2026
357ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) avverte di aver riformulato l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato) al fine di recepire il contenuto dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Pirovano a nome del Comitato per la legislazione. Fa infatti presente che, in caso di approvazione della propria proposta emendativa, la votazione dell'emendamento 1.46 risulterebbe preclusa.
Comunica inoltre che il senatore Occhiuto ha riformulato l'emendamento 14.41 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e che la senatrice Bucalo ha ritirato l'emendamento 1.81.
Fa indi presente che, rispetto alle proposte emendative accantonate, è ancora in corso un'intensa interlocuzione con il Governo volta a completarne l'istruttoria, anche sotto il profilo della verifica della relativa copertura finanziaria.
Propone pertanto una breve sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di definire i tempi e le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo.
Conviene la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.
Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svoltasi, segnalando che si è convenuto di confermare la convocazione della seconda seduta pomeridiana della Commissione, nell'auspicio che, nel frattempo, possano essere acquisiti gli elementi informativi necessari per procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Qualora tali elementi non fossero disponibili, la Presidenza provvederà a comunicare tempestivamente, al più tardi nell'imminenza dell'orario previsto per l'inizio della seduta, l'eventuale convocazione.

Riferisce altresì che, sulla base delle indicazioni acquisite per le vie brevi, non sarà possibile completare l'istruttoria sui restanti emendamenti accantonati prima dell'inizio della prossima settimana. Pertanto, si è convenuto che le sedute già convocate per la giornata di domani non abbiano luogo. La Commissione tornerà a riunirsi martedì 10 novembre, alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PLENARIE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, per le ragioni appena illustrate, le sedute già convocate per domani alle ore 9 e alle ore 13 non avranno luogo.

Prende atto la commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2053

Art. 1

1.100 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera *d)*, le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe", e le parole: "la proposta delle risorse professionali" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse professionali, compreso il numero di ore";».

Conseguentemente sopprimere il numero 2);

2) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del GLO della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche;"»;

4) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-*bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è altresì aggiornato valutando, in via prioritaria, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo dello studente, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal GLO e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;"»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine:* «, e dopo le parole: "per i posti di sostegno" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto del fabbisogno definito e adeguatamente motivato nei PEI."»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, le parole:* "compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno" *sono sostituite dalle seguenti:* "compresa la definizione, con adeguata motivazione, del numero di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno*" e, dopo le parole:* "che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità", *sono aggiunte le seguenti:* ", dal rappresentante dell'ente territoriale competente";

b) *dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:*

"11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

11-*ter.* Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del GLO, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del GLO anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del GLO."».

Art. 14

14.41 (testo 2)

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) ovvero di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano della scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante.

3-*ter.* Al fine di garantire la piena e completa attuazione delle finalità di promozione di studi e ricerche dedicati alla storia e alla cultura del mondo egizio è istituito l'"Istituto nazionale di ricerca

egizia", quale ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura. All'Istituto si applicano le disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto di cui al secondo periodo e dallo statuto dell'ente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

3-*quater* Per consentire l'avvio delle attività dell'Istituto di cui al comma 3-*ter*, in fase di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della cultura, è costituito un Consiglio con funzioni di indirizzo composto da tre esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica. Il Consiglio, entro novanta giorni dall'insediamento, delibera lo statuto dell'Istituto, che è sottoposto al controllo di legittimità e di merito dei Ministeri vigilanti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il Consiglio resta in carica fino alla nomina degli organi previsti dallo Statuto. Sono trasferiti all'Istituto il personale, i diritti di uso dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni strumentali della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca dell'Istituto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse umane e strumentali di cui al quarto periodo, previa ricognizione effettuata d'intesa con la Fondazione e acquisito il consenso del personale interessato. Con successivo atto convenzionale sono disciplinati i rapporti tra l'Istituto nazionale di ricerca egizia e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino.

3-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-*quater*, alla copertura della dotazione organica si provvede, altresì, mediante procedure di mobilità, ovvero mediante il ricorso agli istituti del comando, del distacco e alle altre forme di assegnazione temporanea di personale da parte di altre amministrazioni pubbliche, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché attraverso procedure selettive pubbliche, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali. Per l'istituzione e il funzionamento ordinario dell'Istituto nazionale di ricerca egizia è autorizzata, a decorrere dal 2027, la spesa di euro 5.440.403 annui, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

1.3.2.1.22. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 358(pom.) del 04/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2026
358ª Seduta (2 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 19.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica di aver riformulato l'emendamento 1.100 (testo 2) in un testo 3 (pubblicato in allegato), a seguito delle interlocuzioni con il Governo.
Avverte, quindi, che passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.
In qualità di relatore, dopo aver raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 1.100 (testo 3), esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.37, 1.38, 1.47, 1.51, 1.52, 1.53, 1.55, 1.57, 1.60, 1.63, 1.64, 1.66, 1.67, 1.68, 1.70, 1.71, 1.76, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93 e 1.94.
Invita, quindi, i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.12, 1.16, 1.21, 1.27, 1.35, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.48, 1.49, 1.50, 1.54, 1.56, 1.58, 1.59, 1.61, 1.62, 1.65, 1.69, 1.79, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.82.
Fa altresì presente che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100 (testo 3) discenderebbe la preclusione della votazione di determinate proposte emendative, che si riserva di specificare in sede di votazione.
Conferma, infine, l'accantonamento degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 (testo 3), mentre si pronuncia in senso conforme al presidente relatore su tutti i restanti emendamenti.
Le senatrici Barbara FLORIDIA (*M5S*) e D'ELIA (*PD-IDP*) preannunciano fin d'ora che i rispettivi Gruppi non accoglieranno gli inviti al ritiro formulati dal presidente relatore e dal rappresentante del Governo.
Il PRESIDENTE chiarisce che gli emendamenti non ritirati saranno posti in votazione, qualora la medesima non sia stata preclusa dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100 (testo 3).

Prende atto la Commissione.

Il senatore CRISANTI (*Misto-PRC-SE-OS*) esprime perplessità sulla formulazione del numero 3) della lettera *a)* dell'emendamento 1.100 (testo 3).

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, accoglie la richiesta pervenuta per le vie brevi dai Gruppi di opposizione di rinviare ad altra seduta la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2053

Art. 1

1.100 (testo 3)

Il Relatore

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera d), le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe", e le parole: "la proposta delle risorse professionali" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse professionali, compreso il numero di ore";».

Conseguentemente sopprimere il numero 2) del medesimo articolo 1, comma 1, lettera a).

2) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del GLO della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche;"»;

3) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-*bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è altresì aggiornato valutando, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti

nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo dello studente, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal GLO e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;"»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-*bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

11-*ter*. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del GLO, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del GLO anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del GLO."».

1.3.2.1.23. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 359(pom.) del 10/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2026
359ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 4 novembre.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.16, 1.56, 1.59, 1.61, 1.69 e 14.53 e che gli emendamenti 7.79, 7.80, 7.120 e 14.41 (testo 2) sono stati riformulati in nuovi testi (pubblicati in allegato) dai rispettivi proponenti.
Informa inoltre che la senatrice Versace ha trasformato il proprio emendamento 4.16 nell'ordine del giorno G/2053/13/7 (pubblicato in allegato).
Dopo aver fatto presente che sono ancora in corso le interlocuzioni con il Governo, ed in particolare con il Ministero dell'economia e delle finanze, sugli emendamenti precedentemente accantonati, propone di sospendere brevemente la seduta e convocare un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori del provvedimento in titolo, già previsto all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.
Conviene la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,35.
Il PRESIDENTE dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi, facendo presente che si è convenuto di rinviare a domani la votazione degli emendamenti nell'auspicio che, nel frattempo, si concluda l'istruttoria in corso su tutti gli emendamenti accantonati, propedeutica all'espressione dei pareri. Tenuto conto che il Parlamento è convocato in seduta comune domani alle 9,30 per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura, si è altresì convenuto di posticipare alle ore 11 la seduta già convocata per le ore 9.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2085) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale*** , approvato dalla Camera dei

deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul provvedimento in titolo, specificando che esso è suddiviso in tre capi: il capo I reca disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale; il capo II contiene disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per garantire l'equilibrio del bilancio della Fondazione "Milano-Cortina 2026"; il capo III, infine, reca disposizioni finanziarie e finali.
Segnala che il capo II, inerente alle competenze della Commissione, è costituito dagli articoli 5 e 6.
Illustra, quindi, l'articolo 5, che introduce disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitario.
Fa presente, in particolare, che esso prevede un incremento di 288 milioni di euro, per l'anno 2026, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012.
Ricorda, al riguardo, che le risorse di detto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, sono assegnate in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni.
Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 6, che dispone il trasferimento alla Fondazione "Milano-Cortina 2026" di 150 milioni di euro per l'anno 2026, allo scopo di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione medesima, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati.
Segnala che, nel corso dell'esame presso la Camera, è stata introdotta una disposizione sulla base della quale gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione contributi anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia.
Pone in evidenza, inoltre, che l'articolo in commento obbliga la Fondazione a trasmettere all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate.
Conclude menzionando la disposizione ai sensi della quale le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Interviene in discussione generale la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), la quale si domanda se nel provvedimento in esame si sia attinto alle risorse destinate al comparto dell'istruzione, come già accaduto - e stigmatizzato dai Gruppi di opposizione - nel precedente decreto cosiddetto "carburanti" (decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2026).
Il PRESIDENTE, nel sottolineare che il parere alla Commissione di merito deve essere reso con sollecitudine, invita la senatrice Floridia a valutare l'opportunità di riproporre il tema della copertura finanziaria in sede di esame in Assemblea.
Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara indi chiusa tale fase procedurale e, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.
Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del Presidente relatore.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ricorda che perfino il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha espresso perplessità per l'elevato numero di decreti-legge al quale il Governo di cui è parte sta facendo ricorso.
Preannuncia, quindi, il voto contrario del Gruppo del Partito democratico, fondato anche sul dissenso rispetto alle modalità con cui il Governo in carica e la maggioranza stanno continuando a legiferare.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) dichiara di concordare con la senatrice D'Elia in merito alla inaccettabilità di un metodo di legiferare, consolidato nel corso della presente legislatura, che, a suo giudizio, lede le prerogative di esame legislativo delle Camere.
In ragione di ciò, oltre che del disaccordo sul merito del provvedimento in titolo, soprattutto per quanto concerne le disposizioni relative alla Fondazione "Milano-Cortina 2026", dichiara il voto contrario del Gruppo di Italia Viva.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), rilevato criticamente che la celerità dell'esame non le consente di condurre gli approfondimenti sulla copertura finanziaria cui ha fatto cenno in sede di discussione generale, nel timore che si possa nuovamente aver penalizzato il settore della scuola, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta in votazione e approvata.
SULLA POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI
Il PRESIDENTE, come anticipato, avverte che la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 9, è posticipata alle ore 11.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2053

G/2053/13/7 (già em. 4.16)
Versace, Gelmini
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2053,
premesso che:
- l'articolo 4 prevede, al comma 2, lettera *a)*, numero 1), l'erogazione di contributi destinati ai nuclei familiari;
- appare opportuno assicurare che le risorse stanziate a tale finalità raggiungano direttamente i nuclei familiari beneficiari, garantendo la massima efficacia e tempestività nell'erogazione dei sostegni;
- l'erogazione diretta dei contributi costituisce uno strumento volto a semplificare le procedure, ridurre eventuali passaggi intermedi e assicurare che il beneficio economico sia effettivamente riconosciuto ai destinatari finali,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 1) del provvedimento in esame, che i contributi siano erogati direttamente ai nuclei familiari beneficiari, assicurando modalità attuative che garantiscano la tempestiva erogazione delle risorse ai destinatari finali.

Art. 7

7.79 (testo 2) [id. a 7.80 (testo 2), 7.120 (testo 2)]
Paganella, Romeo
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
«13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027". Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle Università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater,* del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il

fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle Università, definiti ai sensi del comma 13-*sexies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le Università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma *13*-septies.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite, altresì, le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione.

13-*octies.* Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.».

7.80 (testo 2) [id. a 7.79 (testo 2), 7.120 (testo 2)]

Bucalo

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027". Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle Università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater,* del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di

cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle Università, definiti ai sensi del comma 13-*sexies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le Università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma *13*-septies.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite, altresì, le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione.

13-*octies.* Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.».

7.120 (testo 2) [id. a 7.79 (testo 2), 7.80 (testo 2)]

Occhiuto

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027". Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle Università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater,* del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter.* A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle Università, definiti ai sensi del comma 13-*sexies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le Università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma *13*-septies.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite, altresì, le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione.

13-*octies.* Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.».

Art. 14

14.41 (testo 3)

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) ovvero di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano della scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante.».

1.3.2.1.24. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 360(pom.) dell'11/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2026
360ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE informa di aver riformulato l'emendamento 1.100 (testo 3) in un nuovo testo, pubblicato in allegato, al fine di tener conto di alcune sollecitazioni avanzate, per le vie brevi, da alcune amministrazioni locali.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in merito alla nuova formulazione.
Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, fornisce le delucidazioni richieste, segnalando che la nuova formulazione attribuisce al PEI non già un potere di definizione vincolante delle risorse che gli enti locali devono mettere a disposizione per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, bensì un mero potere di formulare una proposta al riguardo.
Quindi, tenuto conto che sono ancora in corso approfondimenti da parte del Governo sull'impatto finanziario di tale proposta emendativa, nonché della maggior parte delle ulteriori proposte accantonate, che auspica possano concludersi nella giornata odierna, propone di convocare un'ulteriore seduta pomeridiana per le ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI
Il PRESIDENTE, come appena deciso, comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 18.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2053

Art. 1

1.100 (testo 4)

Il Relatore

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera d), le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe"».

Conseguentemente sopprimere il numero 2) del medesimo articolo 1, comma 1, lettera a).

2) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del GLO della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche;"»;

3) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-*bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo dello studente, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal GLO e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;"»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11sono aggiunti i seguenti:

"11-*bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

11-*ter*. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del GLO, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del GLO anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del GLO."».

1.3.2.1.25. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 361(pom.) dell'11/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2026
361ª Seduta (2 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 19,40.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE informa di aver presentato l'emendamento 14.0.32 (pubblicato in allegato).
Comunica, inoltre, che il senatore Paganella ha ritirato l'emendamento 1.0.3.
In qualità di relatore, esprime, quindi, parere favorevole sui seguenti emendamenti: 4.55, 7.66, gli identici 7.79 (testo 2), 7.80 (testo 2) e 7.120 (testo 2), gli identici 7.109, 7.110 e 7.111, 7.0.10 (testo 2), 8.28, 9.1, gli identici 9.39 e 9.40, 12.89, 13.11, 13.30 e 13.98.
Il parere è, altresì, favorevole sui seguenti ulteriori emendamenti, a condizione che essi siano riformulati in nuovi testi di cui dà lettura: 2.0.1, 3.30, 4.41, 5.4, 7.8, gli identici 7.91 e 7.92, 8.14, gli identici 9.41 (testo 2) e 9.42 (testo 2), 12.11, 14.41 (testo 3), 14.50 e 14.52.
Si esprime, inoltre, in senso favorevole sugli emendamenti 7.5 e 7.7, subordinatamente a una loro riformulazione in un testo identico alla proposta di riformulazione dell'emendamento 8.14.
Invita poi i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.12, 7.40, 7.52, 7.105 (testo 2), 7.114, 8.20, 11.4, 13.34, 14.35, 14.37, 14.40, 14.44, 14.48, 14.49 e 14.51.
Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.0.2, 2.27, 4.3, 4.15 (testo 2), 4.0.2, 4.0.9, 6.0.1, 7.77, 7.0.7, 14.8, 14.9, 14.10 e 14.11.
Avverte che restano accantonati gli emendamenti 2.6, 2.28 (testo 2), 3.21, 4.0.3, 5.0.2, 6.12, 7.44, le identiche proposte 7.73 e 7.74 e le identiche 7.75 e 7.76, nonché gli ulteriori emendamenti 7.81, 7.82, 7.83 (testo 2), 7.0.1, 7.0.16, 12.0.2 e 14.0.32.
Esorta, infine, i commissari ad approvare gli emendamenti 1.100 (testo 4), 7.200 e 8.100, a sua firma.
Invita contestualmente i proponenti a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, precisando che alcuni dei contenuti in essi recati sono stati recepiti nell'emendamento 1.100 (testo 4).
Fa presente che, in caso di mancato ritiro di questi ultimi, l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100 (testo 4) determinerebbe la preclusione della votazione totale o parziale di alcune proposte, che

si riserva di richiamare in sede di votazione.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 (testo 4), 7.200, nonché 8.100 e si associa al Presidente relatore su tutte le restanti proposte emendative.
I senatori Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), PIRONDINI (*M5S*) e Daniela SBROLLINI (*IV-CR*) dichiarano di non accogliere l'invito a ritirare i rispettivi emendamenti.
Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.
Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre, posto ai voti, l'emendamento 1.100 (testo 4) risulta approvato.
Il PRESIDENTE avverte che dalla suddetta approvazione discende la preclusione della votazione degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.82, mentre gli ulteriori emendamenti 1.8, 1.10, 1.11 e 1.34 saranno posti in votazione per la parte non preclusa.
Prende atto la Commissione.
L'emendamento 1.8 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Posti distintamente ai voti per la parte non preclusa, sono respinti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.34.
In esito a successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.57, 1.58, 1.60, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.70 e 1.85.
Sono indi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.86 e 1.87, che la Commissione respinge.
Con separate votazioni sono altresì respinte le proposte 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94 e 1.0.2.
In sede di articolo 2, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.27.
Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 2.0.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che, posto ai voti, è approvato.
In sede di articolo 3, il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), dopo avervi aggiunto la firma, riformula l'emendamento 3.30, secondo le indicazioni del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, in un testo 2 (pubblicato in allegato), che, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.
In sede di articolo 4, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.3 e 4.15 (testo 2).
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) domanda chiarimenti in merito alla proposta di riformulazione dell'emendamento 4.41, con particolare riferimento alla quantificazione delle risorse per le quali si continuerebbe ad attingere al fondo per attività educative contro la violenza di genere, di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026).
Chiede, pertanto, che l'emendamento resti accantonato al fine di consentire ulteriori approfondimenti.
Il PRESIDENTE accoglie la suddetta richiesta e conferma l'accantonamento della proposta 4.41.
È indi posto in votazione l'emendamento 4.55, che la Commissione accoglie all'unanimità.
Posti distintamente ai voti, sono invece respinti gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.9.
In sede di articolo 5, il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), dopo avervi aggiunto la firma, riformula, secondo le indicazioni del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.4 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che, posto ai voti, è approvato.
Accogliendo l'invito del Presidente relatore e del Governo, aggiunge indi la firma all'emendamento 5.12 e lo ritira.
In sede di articolo 6, è posto in votazione l'emendamento 6.0.1, che la Commissione respinge.
In sede di articolo 7, l'emendamento 7.200, posto in votazione, risulta approvato.
La senatrice BUCALO (*FdI*) accede all'invito del Presidente relatore e del Governo e riformula l'emendamento 7.5 in un nuovo testo (pubblicato in allegato con il numero 8.32), identico alla proposta di riformulazione dell'emendamento 8.14, che il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) manifesta fin d'ora l'intenzione di accogliere.
Il PRESIDENTE avverte che le due riformulazioni saranno votate congiuntamente in sede di articolo

8.
Prende atto la Commissione.
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.7.
Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore e del Governo, riformula l'emendamento 7.8 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che, posto in votazione, è approvato.
Dopo che, con successiva votazione, è stato respinto l'emendamento 7.40, il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la firma all'emendamento 7.52 e, secondo le indicazioni del Presidente relatore e del Governo, lo ritira.
Dopo che l'emendamento 7.66, posto ai voti, è stato approvato, la Commissione, con successiva votazione, respinge l'emendamento 7.77, dopo che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ha dichiarato di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto contrario sugli identici emendamenti 7.79 (testo 2), 7.80 (testo 2) e 7.120 (testo 2), non condividendo la scelta di prorogare i percorsi di specializzazione sul sostegno presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
Dichiarano il voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, anche la senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) e il senatore PIRONDINI (*M5S*).
Con votazione congiunta, gli identici emendamenti 7.79 (testo 2), 7.80 (testo 2) e 7.120 (testo 2) sono approvati.
La senatrice BUCALO (*FdI*) e il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo le indicazioni del Presidente relatore e del Governo, riformulano, rispettivamente, gli identici emendamenti 7.91 e 7.92 in testi 2 (pubblicati in allegato), che, posti congiuntamente in votazione, sono approvati.
La senatrice BUCALO (*FdI*) ritira indi l'emendamento 7.105 (testo 2).
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sugli identici emendamenti 7.109, 7.110 e 7.111, contesta che in essi si intervenga su disposizioni delicate quali quelle in materia di rappresentatività sindacale, tra l'altro introducendo il riferimento al dato associativo esclusivamente per il comparto scuola.
Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle.
Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 7.109, 7.110 e 7.111 sono approvati.
Dopo che, con separate votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 7.114 e 7.0.7, è posto ai voti l'emendamento 7.0.10 (testo 2), che la Commissione approva.
In sede di articolo 8, è posto in votazione e approvato l'emendamento 8.100.
Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), come preannunciato, riformula l'emendamento 8.14 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che è posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento 8.32 (già emendamento 7.5). Gli emendamenti 8.14 (testo 2) e 8.32 sono approvati.
Dopo che è stato respinto l'emendamento 8.20, la Commissione, con successiva votazione, accoglie l'emendamento 8.28.
In sede di articolo 9, sono posti ai voti e accolti l'emendamento 9.1, nonché, in esito a votazione congiunta, gli identici emendamenti 9.39 e 9.40.
La senatrice BUCALO (*FdI*) e il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo le indicazioni del Presidente relatore e del Governo, riformulano, rispettivamente, gli identici emendamenti 9.41 (testo 2) e 9.42 (testo 2) in testi 3 (pubblicati in allegato), che, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.
Il PRESIDENTE ricorda che non vi sono proposte accantonate riferite all'articolo 10.
Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 11.4, unica proposta accantonata riferita all'articolo 11.
In sede di articolo 12, la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) accoglie le indicazioni del Presidente relatore e del rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 12.11 in un testo 2 (pubblicato in allegato). Precisa tuttavia che la riformulazione, sebbene vada comunque nel senso di migliorare il testo

dell'articolo 12, non risolve tutte le criticità rilevate dal Gruppo del Partito Democratico. Si riserva, pertanto, di sollevare nuovamente il tema nel corso della discussione in Assemblea.
L'emendamento 12.11 (testo 2) è posto ai voti e accolto dalla Commissione all'unanimità.
Posto ai voti, è altresì accolto l'emendamento 12.89.
In sede di articolo 13, con successive e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 13.11 e 13.30, è respinto l'emendamento 13.34, mentre è accolto l'emendamento 13.98.
In sede di articolo 14, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.8, 14.9, 14.10 e 14.11.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 14.35, 14.37, 14.40, 14.44, 14.48 e 14.51.
Riformula indi gli emendamenti 14.41 (testo 3) e 14.50, rispettivamente, in testi 4 e 2 (pubblicati in allegato), che recepiscono le indicazioni del Presidente relatore e del Governo.
Anche la senatrice BUCALO (*FdI*) accetta la proposta di riformulare l'emendamento 14.52 in un testo 2 (pubblicato in allegato), identico all'emendamento 14.50 (testo 2).
È indi posto ai voti l'emendamento 14.41 (testo 4), che la Commissione approva.
Dopo che è stato respinto l'emendamento 14.49, la Commissione, con votazione congiunta, accoglie gli identici emendamenti 14.50 (testo 2) e 14.52 (testo 2).
Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i rispettivi pareri.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 20,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2053

Art. 2

2.0.1 (testo 2)

Paganella, Romeo

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Modifiche urgenti alla legge 23 novembre 2012, n. 222*)

1. All'articolo 1, al comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo nell'ambito della propria autonomia possono promuovere, altresì, iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi e valori fondamentali, nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale.»

Art. 3

3.30 (testo 2)

Pirovano, Romeo

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «disciplinare L-FIL-LET/04» *con le seguenti*: «disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04»

Art. 5

5.4 (testo 2)

Pirovano, Romeo

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-sexies*, dopo le parole*: «Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» *inserire le seguenti*: «che aderiscono al Diploma Programme».

Conseguentemente al capoverso 1-novies*, lettera c), dopo le parole*: «presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» *inserire le seguenti*: «che aderiscono al Diploma

Programme».

Art. 7

7.8 (testo 2)

Paganella, Romeo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis.* "Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024 è pari a 24.220.893 di euro e per l'anno 2025 a 21.294.343 di euro. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

7.91 (testo 2) [id. a 7.92 (testo 2)]

Bucalo

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante disposizioni in materia di accreditamento degli ITS Academy, al comma 6, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, a decorrere dall'anno formativo 2027/2028,".

13-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 230-*bis *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" *sono sostituite dalle seguenti:* "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" *sono aggiunte le seguenti:* "e pari a euro 9.100.100 per l'anno 2027".».

7.92 (testo 2) [id. a 7.91 (testo 2)]

Paganella, Romeo, Fallucchi

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante disposizioni in materia di accreditamento degli ITS Academy, al comma 6, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, a decorrere dall'anno formativo 2027/2028,".

13-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 230-*bis *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" *sono sostituite dalle seguenti:* "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" *sono aggiunte le seguenti:* "e pari a euro 9.100.100 per l'anno 2027".».

Art. 8

8.14 (testo 2) (id. a 8.32)

Paganella, Romeo

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole «è incrementato, per l'anno 2026,» sono inserite le seguenti «di 17,8 milioni a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche, nonché»; le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»; dopo le parole «Ai relativi oneri si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 17,8 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni,»; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e, quanto ai restanti 5 milioni, per euro 2,6 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e per euro 2,4 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.»

8.32 [già em.to 7.5, id. a 8.14 (testo 2)]

Russo, Bucalo, Pogliese

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «è incrementato, per l'anno 2026,» sono aggiunte le seguenti «di 17,8 milioni a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche, nonché»; le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»; dopo le parole «Ai relativi oneri si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 17,8 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni,»; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e, quanto ai restanti 5 milioni, per euro 2,6 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e per euro 2,4 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.»

Art. 9

9.41 (testo 3) [id. a 9.42 (testo 3)]

Bucalo, De Carlo, Fallucchi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2*-bis. All'articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al terzo periodo, dopo le parole "della rete scolastica" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/29.».

9.42 (testo 3) [id. a 9.41 (testo 3)]

Paganella, Romeo

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2*-bis. All'articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al terzo periodo, dopo le parole "della rete scolastica" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/29.».

Art. 12

12.11 (testo 2)

Nicita, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento» *con le seguenti:* «dispongono lo svolgimento», e le parole «, nonché, ove possibile, la frequenza» con le seguenti: «e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che prevede, ove possibile, la frequenza».

Art. 14

14.52 (testo 2)

Bucalo, Pogliese, Russo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 109, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

14.41 (testo 4)

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano della scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante.».

14.50 (testo 2)

Occhiuto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 109, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

14.0.32

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-*bis*

(*Disposizioni urgenti in materia di scuole superiori per mediatori linguistici*)

1. Le Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML) di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 18 maggio 2026, n. 110 possono promuovere la loro trasformazione in università secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La proposta di trasformazione può essere presentata entro il 31 gennaio 2027 e prevede

l'istituzione dell'università, in via sperimentale, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2027/2028 al 2029/2030. La proposta è valutata dal Ministero dell'università e della ricerca sulla base della sua sostenibilità economico-finanziaria e della qualità dell'attività didattica e di ricerca prospettata.

3. L'offerta formativa dell'università è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e composto da tre membri designati dalla Scuola superiore per mediatori linguistici (SSML) proponente e da due esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano strategico, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi delle università partecipanti le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e svolge le funzioni necessarie per l'istituzione della scuola. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
4. A decorrere dal terzo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 1, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'università assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca dell'università sono portate a termine dalla Scuola superiore per mediatori linguistici (SSML).
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

1.3.2.1.26. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 362(ant.) del 17/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026
362ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
COSENZA
indi del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 12,14.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana dell'11 novembre.
La PRESIDENTE avverte che sono ancora in corso le interlocuzioni con il Governo sugli emendamenti precedentemente accantonati. Propone pertanto una breve sospensione della seduta.
Concorda la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 12.15, riprende alle ore 12.30.
Il PRESIDENTE informa che il senatore Occhiuto ha ritirato l'ordine del giorno G/2053/3/7.
Informa, altresì, che la senatrice Bucalo ha ritirato gli emendamenti 7.81 e 12.0.2 e che il senatore Paganella ha ritirato gli emendamenti 3.21 e 7.83 (testo 2).
Comunica, inoltre, di aver presentato l'emendamento 8.200 (pubblicato in allegato), precisando che esso intende recuperare parte dei contenuti dell'emendamento 8.14, venuti meno, in sede di riformulazione dello stesso, al fine di accogliere una richiesta propria, nonché del rappresentante del Governo, in attesa di individuare una copertura finanziaria idonea. Fa indi presente di aver ritirato l'emendamento 14.0.32.
In qualità di relatore, esprime poi parere favorevole sull'emendamento 6.12, nonché sull'emendamento 2.28 (testo 2), a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura. Conferma il parere favorevole sull'emendamento 4.41, subordinatamente a una riformulazione già resa nota nella precedente seduta.
Dopo aver esortato i commissari a votare a favore dell'emendamento 8.200, invita a ritirare i restanti emendamenti, atteso che non è stato possibile concludere l'istruttoria con il Governo. Sottolineato che resta ferma la possibilità di una loro ripresentazione in Aula, preannuncia che, nell'ipotesi di mancato ritiro, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 8.200, si associa al relatore su tutti i restanti emendamenti.
Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 2.6, 7.74, 7.75 e 7.0.1 (testo corretto).
Anche la senatrice BUCALO (*FdI*) accoglie l'invito del Presidente relatore e del Governo e ritira gli emendamenti 4.0.3, 7.73, 7.76 e 7.0.16.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) ritira l'emendamento 7.82 accogliendo a sua volta l'invito del Presidente relatore e del Governo.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.28 (testo 2), lamenta che essa finisca per destinare all'educazione digitale nella scuola pubblica la somma complessiva, a suo avviso irrisoria, di un milione di euro.
Esprime indi rammarico per il sostanziale fallimento dell'interlocuzione dei Gruppi di opposizione con il Governo e con la maggioranza, evidenziando che, a fronte di un atteggiamento costruttivo delle opposizioni, che hanno rinunciato a porre in essere azioni ostruzionistiche, il Governo, nonostante i tentativi di collaborazione del Presidente relatore, ha opposto un rifiuto a tutte le loro proposte.
Reputando che tale rifiuto sia scorretto, oltre che nei riguardi delle forze politiche di opposizione, soprattutto nei confronti della scuola pubblica italiana, si dichiara disponibile ad accogliere una riformulazione che innalzi ad almeno due milioni di euro lo stanziamento per l'educazione digitale.
Le senatrici D'ELIA (*PD-IDP*) e SBROLLINI (*IV-CR*) aggiungono la firma all'emendamento 2.28 (testo 2).
La seduta, sospesa alle ore 13.10, riprende alle ore 13.25.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), in nome dell'impegno politico assunto con i Gruppi di opposizione, si dichiara disponibile a esprimersi in senso favorevole su una riformulazione dell'emendamento 2.28 (testo 2), che preveda di destinare all'educazione digitale un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Al fine di assicurare la sostenibilità di tale proposta, anticipa la sua disponibilità a ridurre, se assolutamente necessario in mancanza di una diversa copertura finanziaria, da tre a due milioni di euro l'incremento di spesa previsto dall'emendamento 8.200.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara, al riguardo, di rimettersi alla Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 13.43, riprende alle ore 13.50.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) riformula l'emendamento 2.28 (testo 2) in un testo 3 (pubblicato in allegato), che, posto in votazione, è approvato.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), come anticipato, al fine di tenere conto dell'incremento di spesa determinato dall'approvazione del suddetto emendamento, riformula la proposta 8.200 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Si passa all'esame dell'emendamento 4.41.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), dopo aver sottoscritto l'emendamento in votazione, dichiara di non accettare la riformulazione proposta, evidenziando che il fondo originariamente destinato al finanziamento di progetti per il contrasto della violenza contro le donne prevedeva uno stanziamento di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per un totale di 14 milioni di euro. Rileva che la proposta del Governo riduce le risorse complessive a 12 milioni di euro e amplia contestualmente le finalità del fondo, consentendone l'utilizzo anche per progetti di contrasto al cyberbullismo. Sottolinea che, nonostante l'apparente incremento di 2 milioni di euro, si determina comunque una riduzione complessiva degli stanziamenti originariamente previsti dal Parlamento. Nel reputare inaccettabile la sottrazione di risorse destinate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, anche in considerazione dell'approssimarsi della giornata dedicata alla sensibilizzazione su tale fenomeno, chiede che l'emendamento sia posto in votazione nel testo originario.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 4.41, giudica irrispettosa nei confronti del Parlamento la scelta del Ministero dell'istruzione e del merito di ridurre di due milioni di euro le risorse che, con la legge di bilancio per il 2026 (n. 199 del 2025), erano state destinate ad attività educative di contrasto alla violenza di genere.

In aggiunta a tale riduzione di risorse, stigmatizza che siano state ampliate le finalità cui i finanziamenti residui sono stati destinati, affiancando al contrasto alla violenza di genere anche il contrasto al cyberbullismo.
Le suddette criticità, a suo parere, non trovano soluzione nella proposta di riformulazione del Presidente relatore e del Governo, atteso che essa non ripristina integralmente gli stanziamenti originari e mantiene la commistione tra due distinti ambiti di intervento. Ribadisce pertanto il sostegno all'emendamento nel testo iniziale, sottolineandone il carattere unitario e la volontà condivisa dalle opposizioni di salvaguardare le risorse destinate al contrasto della violenza contro le donne.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 4.41, si associa alle considerazioni delle senatrici Floridia e D'Elia, richiamando il carattere unitario dell'emendamento e la necessità di rispettare le scelte già assunte dal Parlamento in sede di approvazione della legge di bilancio per il 2026 in materia di contrasto alla violenza di genere.
Ritenendo inammissibile porre in concorrenza finalità analogamente degne di essere perseguite con apposite risorse, si rammarica che, anche sotto il profilo del metodo, si sia persa l'occasione per recuperare i contenuti dell'articolo 1, comma 233, della richiamata legge di bilancio per il 2026.
Dopo che la senatrice ALOISIO (*M5S*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 4.41 è posto in votazione e respinto.
Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.2.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, ritiene che il rafforzamento dell'offerta formativa nelle scuole, attraverso la valorizzazione della pratica teatrale, sarebbe stato una misura utile a compensare e integrare la scelta del Ministro Valditara, peraltro condivisa anche dalle forze politiche di opposizione, di vietare agli studenti l'utilizzo dello *smartphone* durante l'orario scolastico.
Reputa, infatti, che le attività teatrali, al pari di altre attività formative, offrano situazioni concrete per sviluppare ed educare nei giovani la naturale tendenza alla socializzazione. In assenza delle suddette attività - precisa - i giovani sono indotti a cercare relazioni e occasioni di socializzazione nel mondo virtuale.
In tal senso, conclude l'oratrice, la proposta si presenta come complementare rispetto all'emendamento approvato in materia di educazione digitale.
È indi posto ai voti l'emendamento 5.0.2, che la Commissione respinge.
In esito a successive e distinte votazioni, è approvato l'emendamento 6.12, mentre è respinta la proposta emendativa 7.44.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 8.200 (testo 2) in un testo 3 (pubblicato in allegato), che - chiarisce - incrementa da due a quattro milioni di euro le risorse dirette a riconoscere un emolumento a favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), attingendo a tal fine alle risorse che erano state precedentemente accantonate in vista della riformulazione dell'emendamento 4.41, non accolta dai proponenti.
La senatrice BUCALO (*FdI*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 8.200 (testo 3), esprime viva soddisfazione, sia in qualità di rappresentante del proprio Gruppo parlamentare sia in ragione della propria esperienza professionale, per lo stanziamento di 4 milioni di euro sul fondo destinato DSGA.
Sottolinea come l'incremento delle risorse rappresenti un'ulteriore dimostrazione della volontà del Governo di investire nel sistema scolastico e di valorizzare una figura professionale fondamentale per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche.
Posto ai voti, l'emendamento 8.200 (testo 3) è accolto all'unanimità.
Conclusa la votazione degli emendamenti, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) informa che le proposte emendative appena approvate saranno trasmesse alle Commissioni 1ª e 5ª per l'acquisizione dei prescritti pareri.
Dopo aver riformulato l'emendamento Coord. 1 in un testo 3 (pubblicato in allegato) e aver fatto presente che lo stesso sarà esaminato nel corso della seduta pomeridiana, avverte che si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

In proposito, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2053/9/7 e G/2053/13/7. Il parere è altresì favorevole sugli ordini del giorno G/2053/1/7, G/2053/2/7, G/2053/5/7, G/2053/6/7, G/2053/7/7, G/2053/8/7, G/2053/10/7, G/2053/11/7 e G/2053/12/7 a condizione che siano recepite specifiche riformulazioni di cui dà lettura. Esprime invece parere contrario sull'atto di indirizzo G/2053/4/7.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme, dichiarando pertanto di accogliere gli ordini del giorno G/2053/9/7 e G/2053/13/7.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), dopo avervi aggiunto la firma, dichiara di non accogliere la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/2053/1/7 e di insistere per la votazione dello stesso.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2053/1/7 è respinto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, accoglie l'invito rivolto dal presidente relatore e dal sottosegretario, riformulando l'ordine del giorno G/2053/2/7 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che s'intende pertanto accolto dal Governo.

Dopo che le senatrici Barbara FLORIDIA (*M5S*), ALOISIO (*M5S*) e SBROLLINI (*IV-CR*) hanno aggiunto la firma all'ordine del giorno G/2053/4/7, tale atto di indirizzo - preso atto che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ha dichiarato di non accedere all'invito alla sua riformulazione e di insistere per la votazione - è posto ai voti e respinto.

La senatrice BUCALO (*FdI*), accogliendo il suggerimento rivoltole in sede di espressione dei pareri, riformula gli ordini del giorno G/2053/5/7, G/2053/8/7 e G/2053/10/7 in nuovi testi (pubblicati in allegato). Dopo avervi aggiunto la firma, accoglie altresì la proposta di modifica dell'ordine del giorno G/2053/6/7, riformulandolo in un testo 2 (anch'esso pubblicato in allegato).

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), in merito all'atto di indirizzo G/2053/5/7, tiene a precisare che dissente dalla riformulazione appena presentata, mentre sarebbe stata pronta persino a sottoscrivere il testo originario, che affrontava le difficoltà del personale scolastico in servizio nelle isole minori, con particolare riferimento alle condizioni geografiche, ai collegamenti e alla limitata disponibilità di alloggi.

Sottolinea infatti l'importanza di prevedere misure di sostegno alle spese abitative sostenute dal personale docente e amministrativo, richiamando anche la propria esperienza di insegnamento a Lipari.

Critica invece il nuovo testo, ritenendo che il riferimento alla valutazione delle misure nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica indebolisca significativamente l'impegno originariamente previsto e lamenta l'assenza di risorse specificamente destinate alle esigenze delle istituzioni scolastiche delle isole minori.

Il PRESIDENTE avverte che gli ordini del giorno G/2053/5/7 (testo 2), G/2053/6/7 (testo 2), G/2053/8/7 (testo 2) e G/2053/10/7 (testo 2) si intendono accolti dal Governo.

L'ordine del giorno G/2053/7/7 - dopo che le senatrici Barbara FLORIDIA (*M5S*), SBROLLINI (*IV-CR*) e ALOISIO (*M5S*) vi hanno aggiunto la firma e dopo che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ha dichiarato di non accogliere la riformulazione proposta e di insistere per la sua votazione - è posto ai voti e respinto.

Dopo che la senatrice BUCALO (*FdI*) ha aggiunto la firma agli ordini del giorno G/2053/11/7 e G/2053/12/7, la senatrice FALLUCCHI (*FdI*), accedendo all'invito rivolto, li riformula in nuovi testi (pubblicati in allegato), che risultano pertanto accolti.

Il PRESIDENTE fa presente che si è concluso l'esame degli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2053

G/2053/2/7 (testo 2)

Rojc, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2053, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca»,

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge consente alla Regione Friuli-Venezia Giulia di provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale;

la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, istituisce presso l'Ufficio scolastico regionale uno speciale ufficio per l'istruzione in lingua slovena, responsabile della gestione dei ruoli del personale delle scuole con lingua di insegnamento slovena (articolo 13, comma 1) e la riorganizzazione e ogni azione di dimensionamento di tali scuole sono adottate previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena (articolo 11, comma 2, della legge n. 38 del 2001 e articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104);

l'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici tengano conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

l'articolo 1, comma 83-*octies*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consente alla Regione di attivare per le scuole di lingua slovena, negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un numero di autonomie scolastiche in deroga ai contingenti definiti dal decreto interministeriale n. 127 del 2023, entro il limite fissato dal decreto ministeriale n. 70 del 2023, «senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali»;

considerato che:

per l'anno scolastico 2026/2027 risultano esistenti 14 istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena, a fronte di 11 posti di organico di dirigente scolastico (decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124; avviso prot. n. 14399 del 25 agosto 2026);

l'ultimo concorso per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena risale al 2019 e la relativa graduatoria è esaurita: il posto di una dirigente di ruolo, attualmente in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale, risulta vacante e non può essere coperto neppure temporaneamente;

nell'anno scolastico 2026/2027 tutti i dirigenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena hanno avuto un incarico di reggenza annuale, mentre per le scuole con lingua d'insegnamento italiana della regione la percentuale è significativamente inferiore; l'avviso per le scuole slovene prevede inoltre la possibilità di una seconda reggenza, che l'avviso per le scuole italiane (prot. n. 14426 del 25 agosto 2026) non prevede, con una palese disparità di trattamento;

le segreterie delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, già risultato della fusione di precedenti direzioni di scuole primarie e secondarie di primo grado di Trieste e Gorizia, dispongono di tre o, al massimo, quattro assistenti amministrativi;

per le scuole con lingua d'insegnamento italiana, invece, sono in corso le immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi banditi con decreto direttoriale n. 2788 del 2023 e decreto ministeriale n. 107 del 2023, per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato, per l'anno scolastico

2026/2027, complessivamente 365 posti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie per l'immediata indizione di un concorso pubblico per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia.

G/2053/5/7 (testo 2)

Bucalo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

le scuole situate nelle piccole isole svolgono una funzione essenziale per garantire il diritto all'istruzione, la continuità educativa e la coesione delle comunità locali;

le condizioni geografiche, i collegamenti marittimi, la limitata disponibilità di alloggi e i maggiori costi connessi alla permanenza sul territorio possono rendere più difficile il reclutamento e la stabilità del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

la continuità del servizio scolastico nei territori insulari richiede misure capaci di sostenere il personale che, per ragioni di servizio, è costretto a trasferirsi o a mantenere un'abitazione nel comune sede della scuola o in un comune limitrofo;

la legislazione vigente prevede già specifiche misure di valorizzazione del servizio prestato nelle piccole isole, mentre resta necessario affrontare il costo abitativo sostenuto dal personale scolastico;

considerato che:

misure di sostegno alle spese abitative, coordinate con le agevolazioni già vigenti e corredate da adeguate garanzie finanziarie e di controllo, possono contribuire a rendere più attrattivo il servizio scolastico nelle piccole isole e a favorire la continuità didattica,

impegna il Governo:

a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di proseguire nelle iniziative di sostegno al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, anche attraverso misure concernenti le condizioni abitative, in coordinamento con le Amministrazioni competenti e nell'ambito degli strumenti previsti a legislazione vigente.

G/2053/6/7 (testo 2)

Petrenga, Salvitti, Bucalo

Il Senato,

premesso che:

il sistema nazionale di istruzione comprende le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

il personale docente può maturare, nel corso del proprio percorso professionale, periodi di servizio presso differenti istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

il servizio prestato presso le scuole paritarie rappresenta un'esperienza professionale effettivamente maturata nell'ambito dell'attività di insegnamento;

considerato che:

è necessario garantire la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale docente nel corso della propria attività lavorativa;

occorre assicurare criteri di equità e uniformità nel riconoscimento dei servizi prestati dai docenti, evitando che la diversa natura giuridica dell'istituzione scolastica presso la quale il servizio è stato svolto determini, di per sé, una penalizzazione nella successiva carriera professionale;

la valorizzazione del servizio pregresso costituisce un elemento importante ai fini della tutela della professionalità docente e della piena considerazione dell'esperienza acquisita,

impegna il Governo:

a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative per la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale docente presso le istituzioni scolastiche paritarie, anche ai fini della ricostruzione di carriera e dei relativi effetti giuridici ed economici, nell'ambito degli strumenti previsti a legislazione vigente.

G/2053/8/7 (testo 2)

Leonardi, Bucalo

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, costituisce una misura di necessario accompagnamento all'attuazione della Riforma 1.1 "Riforma degli istituti tecnici e professionali", Missione 4, Componente 1, del PNRR e riconosce la pari dignità culturale ed educativa dei percorsi tecnici e professionali all'interno del sistema nazionale di istruzione, valorizzando il ruolo strategico nella formazione della competenze richieste dai processi di innovazione e sviluppo della Nazione;

l'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", nelle articolazioni "Biotecnologie Sanitarie" e "Biotecnologie Ambientali", presenta un'elevata specializzazione tecnico-scientifica e richiede un equilibrio strutturale tra preparazione teorica, discipline STEM e attività didattico-laboratoriali avanzate;

la riforma degli istituti tecnici e lo sviluppo della filiera formativa 4+2 rendono necessario garantire che l'autonomia delle istituzioni scolastiche non determini una riduzione delle competenze scientifiche e laboratoriali fondamentali previste dal profilo nazionale;

nel primo biennio appare necessario preservare l'autonomia delle singole discipline scientifiche, mantenendo la possibilità di una progettazione interdisciplinare senza sacrificare la distinta valutazione degli apprendimenti in Chimica, Biologia, Fisica e Scienze della Terra;

le attività laboratoriali nei settori chimico, biologico e biotecnologico richiedono specifiche condizioni organizzative e di sicurezza e, in tale contesto, la compresenza del docente e dell'insegnante tecnico-pratico rappresenta un elemento fondamentale della qualità e della sicurezza della formazione;

è altresì necessario rafforzare il raccordo tra istituti tecnici, ITS *Academy*, università, enti di ricerca e imprese, evitando sovrapposizioni e consentendo il riconoscimento delle competenze e dei crediti già acquisiti dagli studenti;

la concentrazione delle imprese operanti nel settore biotecnologico in alcune aree del Paese rischia di determinare una disparità nell'accesso degli studenti alle esperienze formative e ai laboratori di alta specializzazione, penalizzando in particolare il Mezzogiorno e le aree interne,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a proseguire nelle iniziative volte alla valorizzazione dell'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", nelle articolazioni "Biotecnologie Sanitarie" e "Biotecnologie Ambientali", attraverso il potenziamento delle attività laboratoriali e tecnico-pratiche e la promozione di approcci didattici interdisciplinari, nonché a proseguire nella promozione del raccordo tra gli istituti tecnici e gli ITS

Academy, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

G/2053/10/7 (testo 2)

Mancini, Bucalo

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

appare necessario valorizzare il contributo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che svolgono attività di insegnamento con il titolo di professore aggregato, figura introdotta dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e successivamente disciplinata dall'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

gli attuali ricercatori universitari a tempo indeterminato costituiscono una categoria ad esaurimento e, allo stato attuale, risultano in servizio in numero significativo nei settori scientifico-disciplinari dell'area medica;

questi ultimi assicurano un rilevante contributo alla didattica universitaria attraverso la titolarità di corsi e moduli curriculari e sono parte integrante del corpo docente delle scuole di specializzazione di area medica dove svolgono attività didattica per incarico conferito dai vari dipartimenti universitari già dalla fine del 1999;

tuttavia, non essendo professori di ruolo, non sono computati ai fini del soddisfacimento dei requisiti di docenza previsti per l'accreditamento e il funzionamento delle scuole di specializzazione di area medica;

per l'istituzione e l'accreditamento di quest'ultime, la normativa vigente richiede la presenza di almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento, ma tale condizione, allo stato risulta di difficile realizzazione a causa dell'esiguo numero di docenti di ruolo che espone tali scuole al rischio di chiusura o di mancata attivazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, ai fini dell'accreditamento e del funzionamento delle scuole di specializzazione di area medica, i professori aggregati, di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, siano ricompresi tra i professori universitari del settore scientifico-disciplinare di riferimento purché almeno uno dei due professori previsti dal Decreto Interministeriale n. 68 del 2015 ricopra il ruolo di ordinario ovvero associato.

G/2053/11/7 (testo 2)

Tubetti, Fallucchi, Bucalo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2053, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione delle studentesse e degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

l'articolo 33, settimo comma, della Costituzione riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;

la pratica motoria e sportiva rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire il disagio

giovanile, contrastare la marginalità sociale e la povertà educativa e favorire l'inclusione dei minori con disabilità, anche grave, con bisogni educativi speciali o in condizioni di fragilità;

il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche, degli ambiti territoriali sociali, degli enti di promozione sportiva e degli enti del Terzo settore, nell'ambito delle reti territoriali dell'alleanza educativa per le famiglie, può contribuire alla realizzazione di interventi educativi e inclusivi attraverso la pratica motoria e sportiva, valorizzando le esperienze già attive sul territorio;

tali interventi, qualora rivolti ad alunni con disabilità e realizzati in ambito scolastico, devono essere svolti in raccordo con le istituzioni scolastiche e in coerenza con il piano educativo individualizzato, nel rispetto delle competenze delle figure professionali previste dalla normativa vigente;

per garantire l'efficacia degli interventi rivolti ai minori con disabilità risulta altresì importante valorizzare il contributo di operatori in possesso di adeguate qualifiche professionali e di una formazione specifica nell'ambito dell'attività motoria e sportiva adattata e delle metodologie per l'inclusione,

impegna il Governo:

a proseguire, in raccordo con le Amministrazioni competenti e nell'ambito delle iniziative già promosse per la valorizzazione dell'attività motoria e sportiva quale strumento di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, nella promozione di interventi rivolti agli studenti in condizioni di fragilità, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, anche mediante collaborazione con le famiglie, gli enti territoriali, gli organismi sportivi e i soggetti del Terzo settore, valorizzando le esperienze del personale coinvolto attraverso gli strumenti già disponibili a legislazione vigente.

G/2053/12/7 (testo 2)

Tubetti, Fallucchi, Bucalo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2053, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione delle studentesse e degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione sancisce il principio della finalità rieducativa della pena, nell'ambito del quale il diritto all'istruzione rappresenta uno strumento fondamentale per il reinserimento sociale delle persone detenute;

l'insegnamento negli istituti penitenziari presenta caratteristiche peculiari che richiedono continuità didattica, specifiche competenze professionali e un'adeguata specializzazione del personale docente, al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa;

impegna il Governo:

a proseguire nelle iniziative volte a promuovere la formazione degli adulti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo svolto dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nell'ambito degli strumenti previsti a legislazione vigente.

Art. 2

2.28 (testo 3)

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Sbrollini, D'Elia

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione

di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.».

Art. 8

8.200 (testo 3)

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio una tantum in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito".

8.200 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 2 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio una tantum in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito".

8.200

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 3 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio una tantum in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito".

Coord. 1 (testo 3)

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «misure di sostegno» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «, e della relativa documentazione amministrativa,» *sono sostituite dalle seguenti:* « e della relativa documentazione amministrativa»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare» *sono sostituite dalle seguenti:* «che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare» *e, al quarto periodo, le parole:* «Ai fini» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'attuazione»*;*

al comma 3, le parole: «e valutazione» *sono sotituite dalle seguenti:* «e alla valutazione».

All'articolo 4:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: «, per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* « si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026» *e dopo le parole:* «a un milione di euro» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2026» *e, al terzo periodo, dopo le parole:* «con le modalità» *sono inserite le seguenti:* «previsti dal regolamento» *e dopo le parole:* « integrato dal» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b)*:*

al capoverso 1-quater*, dopo le parole:* «articolo 2 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»*;*

al capoverso 1-sexies, le parole*:* «in titolarità» *sono sostituite dalla seguente:* «titolare»;

al comma 3, le parole: «ed euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a euro».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «Ai sensi di cui all'articolo 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai sensi dell'articolo 1» *e le parole:* «e di cui all'articolo 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dell'articolo 5»*;*

al comma 2, primo periodo, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Friuli Venezia Giulia» *e le parole:* «dell'istruzione del merito» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'istruzione e del merito»*;*

alla rubrica, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Friuli Venezia Giulia».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010»*;*

al comma 2:

alla lettera a)*, le parole:* «al primo periodo,» *sono soppresse;*

alla lettera b)*, le parole:* «dopo il primo periodo è aggiunto il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» *ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:* «.»*;*

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «381.180 per l'anno 2026» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*, le parole:* «ad euro 691.180 per l'anno 2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a euro 691.180 per l'anno 2027» *e le parole:* «e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028,»*;*

al comma 6:

all'alinea, dopo le parole: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» *è inserita la seguente:* «(PNRR)»*;*

alla lettera c)*, le parole:* «con la parola» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla seguente:» *e le parole:* «misure PNRR» *sono sostituite dalle seguenti:* «misure del PNRR»*;*

alla lettera d)*, le parole:* «euro 2.362.674» *sono sostituite dalle seguenti:* «a euro 2.362.674»*;*

al comma 8, la parola: «equipe» *è sostituita dalla seguente :* «*équipe*» *le parole:* «seguenti "2028-2029"» *sono sostituite dalle seguenti:* «seguenti: "2028/2029"»*;*

al comma 9, dopo le parole: «di cui al comma 8» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e dopo le parole:* «per l'anno 2029» *è inserito il seguente segno di interpunzione* «,»*;*

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «personale amministrativo» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*, le parole:* «decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» *e le parole:* «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»*;*

al comma 11, le parole: «decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» *e le parole:* «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»*;*

al comma 13, la parola: «fino»*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* «Fino»*.*

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «numero 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «numero 3)»*, al secondo periodo, dopo le parole:* «1,5 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»*;*

al comma 2, primo periodo, le parole: «Ricerca 2016-2018,» *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018,»*;*

al comma 3, al primo periodo, le parole: «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro,» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro».

All'articolo 9:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «articolo 26-*bis* del» *è inserita la seguente:* «citato»*;*

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2027» *il segno di interpunzione:* «.» *è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole:* «Ai maggiori oneri» *sono inserite le seguenti:* «di cui al primo periodo»*;*

alla rubrica, le parole: «- Missione 4 - Componente 1 del PNRR» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Missione 4, Componente 1, del PNRR»*.*

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: «(PNRR)» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 91 per i quali» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 91, e per i quali» *e dopo le parole:* «comma 1-*bis*, del» *è inserita la seguente:* «citato».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «Patto di corresponsabilità educativa» *sono sostituite dalle seguenti:* «Patto educativo di corresponsabilità»*;*

al comma 3, le parole: «Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA)»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:* «CPIA»*;*

al comma 5, terzo periodo, le parole: «di cui comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 4».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «scuola primaria, della» *sono sostituite dalle seguenti:* «scuola primaria e della»*;*

alla lettera a)*, dopo le parole:* «scuola dell'infanzia» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso;*

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «euro 14.139.760» *è inserita la seguente:* «annui»*, al secondo periodo, dopo le parole:* «possono essere realizzate» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso e le parole:* «Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA)» *sono sostituite dalla seguente:* «CPIA» *e, al terzo periodo, le parole:* «euro 14.139.760 a decorrere dal 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028»*;*

al comma 6:

all'alinea, le parole: «terzo periodo, del» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al»*;*

alla lettera a)*, le parole:* «la parola» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'alinea, la parola»*;*

alla lettera b)*, le parole:* «le parole» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'alinea, le parole».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: «9,5 milioni euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «9,5 milioni di euro»*;*

al comma 3, le parole: «aggiungere, infine» *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine»*, le parole:* «tecnico amministrativo» *sono sostituite dalla seguente:* «tecnico-amministrativo»*, dopo le parole:* «medesime finalità» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso, le parole:* «da definirsi» *sono sostituite dalle seguenti:* «da definire» *e dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale» *il segno di interpunzione* «;» *è soppresso.*

1.3.2.1.27. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 363(pom.) del 17/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026
363ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE REFERENTE
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di antimeridiana di oggi.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso il parere sugli emendamenti approvati nella seduta dell'11 novembre scorso e che la Commissione bilancio, che aveva già esaminato gli emendamenti approvati in quella sede, ha altresì reso il parere sugli emendamenti approvati nella seduta antimeridiana di oggi. Alla luce del richiamato parere della Commissione affari costituzionali, che invita a riconsiderare gli identici emendamenti 7.109, 7.110 e 7.111, tenuto conto delle solide motivazioni recate nel medesimo parere, presenta gli identici emendamenti 7.109/1ª, 7.110/1ª e 7.111/1ª (pubblicati in allegato), diretti a sopprimere le richiamate proposte emendative.
Presenta inoltre l'emendamento Coord.1 (testo 3 corretto) e l'emendamento Coord. 2 (entrambi i testi sono pubblicati in allegato), quest'ultimo resosi necessario alla luce dell'approvazione dell'emendamento 1.100 (testo 4), nonché degli identici emendamenti 7.91 (testo 2) e 7.92 (testo 2).
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 7.109/1ª, 7.110/1ª e 7.111/1ª, nonché sugli emendamenti Coord. 1 (testo 3 corretto) e Coord. 2.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sugli identici emendamenti 7.109/1ª, 7.110/1ª e 7.111/1ª, richiamando in proposito la contrarietà già espressa in sede di votazione delle proposte emendative oggetto di soppressione. Fa peraltro presente che la proposta di modifica in materia di rappresentatività sindacale nel comparto scuola sarebbe intervenuta in direzione opposta rispetto all'accordo quadro concluso il 12 novembre 2026 tra le principali organizzazioni sindacali e datoriali del settore privato, che ha confermato la combinazione tra dato associativo ed elettorale.
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 7.109/1ª, 7.110/1ª e 7.111/1ª.
Con distinte votazioni, sono altresì posti ai voti ed accolti gli emendamenti Coord. 1 (testo 3 corretto) e Coord. 2.

Il PRESIDENTE, ricordato che il provvedimento è al primo punto dell'ordine del giorno della seduta dell'Aula di oggi, che sta per iniziare, avverte che si procederà alla votazione del mandato anche se la Commissione affari costituzionali, nel frattempo, non ha completato l'esame, in sede consultiva, di tutte le proposte emendative precedentemente approvate.
La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel ribadire il giudizio fortemente negativo del Gruppo del Partito Democratico sul provvedimento, preannuncia il voto contrario della propria parte politica. Sottolinea peraltro che, nonostante l'atteggiamento collaborativo assunto durante l'esame in Commissione e lo sforzo compiuto per ridurre il numero degli emendamenti inizialmente presentati, non è stato possibile raggiungere un'intesa sulle questioni ritenute maggiormente rilevanti.
Deplora, in particolare, il carattere eterogeneo delle disposizioni contenute nel decreto, che interviene su materie delicate, tra cui la disciplina del Piano educativo individualizzato (PEI) e il nuovo assetto degli istituti tecnici, a suo avviso non direttamente riconducibili alle esigenze di avvio dell'anno scolastico.
Richiamando gli articoli 12 e 13, di cui il proprio Gruppo aveva proposto la soppressione, al fine di consentire un confronto più sereno sulle restanti disposizioni, lamenta la mancata disponibilità di dati ministeriali relativi al numero delle classi interessate dall'applicazione delle nuove disposizioni.
Giudica tali misure propagandistiche e non coerenti con il principio costituzionale di una scuola aperta a tutti. Annuncia pertanto l'intenzione di riproporre in Assemblea le questioni considerate prioritarie, ribadendo la contrarietà a un testo che ritiene inadeguato rispetto alle reali esigenze del sistema scolastico, anche alla luce delle mobilitazioni studentesche in corso.
La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) dichiara a sua volta il voto contrario del proprio Gruppo al conferimento del mandato al relatore, giudicando il provvedimento dannoso per il sistema scolastico.
Richiamando le osservazioni della senatrice D'Elia, rileva l'assenza di dati idonei a dimostrare l'urgenza degli interventi previsti, con particolare riferimento alle presunte difficoltà organizzative connesse alla presenza di studenti stranieri nelle classi. Sottolinea, al contrario, come tale presenza rappresenti un elemento di arricchimento per la comunità scolastica e come la normativa previgente al decreto-legge già prevedesse strumenti per assicurare una composizione equilibrata ed eterogenea delle classi.
Precisa inoltre che le differenze sono riconducibili non soltanto alla cittadinanza, alla provenienza geografica o alla lingua degli studenti, ma anche ai differenti livelli di apprendimento, ai percorsi scolastici precedenti e ai risultati conseguiti.
Denuncia quindi l'insufficienza delle risorse destinate all'istruzione e al diritto allo studio, richiamando le richieste avanzate dai cittadini e dagli studenti nel corso delle manifestazioni di protesta.
Stigmatizza che il provvedimento non introduce investimenti aggiuntivi, ma si limita a riallocare risorse già stanziate, a suo giudizio prevedendo in alcuni casi persino una riduzione delle garanzie esistenti. Cita, a tale riguardo, le misure relative alla gratuità dei libri di testo scolastici, facendo presente che le modifiche previste comportano l'esclusione di circa 700.000 studenti dal beneficio.
Ricorda infine il contributo offerto dal Gruppo del Movimento 5 Stelle durante l'esame in Commissione attraverso la presentazione di proposte emendative, delle quali soltanto un numero estremamente limitato ha trovato accoglimento.
La senatrice SBROLLINI (*IV-CR*) esprime, a nome del proprio Gruppo, voto contrario al provvedimento in titolo, qualificandolo come un decreto di carattere *omnibus*, nel quale confluiscono disposizioni riguardanti materie differenti e prive di un adeguato collegamento sistematico.
Contesta la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, criticando le scelte del Governo in materia di allocazione delle risorse pubbliche e rilevando una persistente insufficienza degli investimenti nei settori dell'istruzione, della sanità e del *welfare*.
Pone inoltre in relazione il contenuto del decreto con le misure in discussione nell'ambito della manovra finanziaria, sostenendo che i due provvedimenti delineano complessivamente una prospettiva di riduzione delle risorse complessive destinate ai servizi essenziali, con conseguenti maggiori oneri a carico delle famiglie.
Con specifico riferimento al diritto allo studio, richiama le modifiche relative al alla gratuità dei libri di

testo, in quanto esse determineranno una riduzione della platea degli studenti beneficiari della misura.
Soffermandosi sugli articoli 12 e 13, sostiene che le relative disposizioni hanno una finalità prevalentemente propagandistica, intervenendo su ambiti già disciplinati dalla normativa previgente.
Critica altresì il ruolo assunto dalla Presidenza del Consiglio nella definizione di tali misure, ritenendo che ne risulti ridimensionato quello del Ministero dell'istruzione.
Conclude sottolineando le possibili ricadute negative delle disposizioni sui principi di inclusione e integrazione scolastica, soprattutto a danno degli studenti in condizioni di maggiore fragilità.
Il senatore MARCHESCHI (*FdI*) si dissocia fermamente dalle critiche rivolte al provvedimento, dichiarando di condividerne i contenuti complessivi, anche al di là delle disposizioni degli articoli 12 e 13. Preannuncia pertanto il convinto voto favorevole al conferimento del mandato al Presidente relatore, giudicando strumentali le polemiche sollevate sui richiamati articoli, alla luce della circostanza che le misure contestate trovano riscontro in disposizioni normative preesistenti al decreto-legge e pertanto introdotte da precedenti compagni governative.
Rivolge quindi un ringraziamento al Presidente relatore per la conduzione dei lavori, che ha consentito un esame approfondito del testo e garantito adeguato spazio al confronto tra le diverse posizioni politiche, auspicando che il confronto possa proseguire anche in Assemblea, nel rispetto delle differenti sensibilità dei Gruppi.
Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) esprime a sua volta apprezzamento per l'operato del Presidente relatore, al quale riconosce il merito di favorire un confronto costruttivo, anche in presenza di divergenze politiche significative.
Evidenzia come il contributo dei componenti della Commissione, compresi quelli appartenenti ai Gruppi di opposizione, abbia consentito di apportare miglioramenti al testo del decreto in esame.
Nel merito, precisa che le disposizioni relative all'organizzazione delle classi non muovono dalla considerazione della provenienza degli studenti come elemento problematico, ma dall'esigenza di garantire a ciascuno adeguate condizioni di apprendimento e partecipazione attraverso una più efficace organizzazione scolastica. Ciò premesso, preannuncia il voto favorevole al mandato al Presidente relatore.
Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), nel ringraziare i componenti della Commissione e i rappresentanti del Governo, esprime apprezzamento per la collaborazione istituzionale assicurata da tutte le forze politiche durante l'esame del provvedimento.
Nel rivendicare l'impegno profuso per favorire un confronto aperto e contribuire al miglioramento del testo, nel rispetto delle differenti posizioni politiche, ritiene estremamente importante che la Commissione sia giunta alla conclusione dell'esame del decreto-legge con l'imminente conferimento del mandato al relatore, al fine di consentire di valorizzare i contributi parlamentari, che hanno migliorato il testo.
Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce al Presidente relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo approvato dalla Commissione, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.
La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2053

Art. 7

7.109/1a Commissione (id. a 7.110/1a Commissione e 7.111/1a Commissione)

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

7.110/1a Commissione (id. a 7.109/1a Commissione e 7.111/1a Commissione)

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

7.111/1a Commissione (id. a 7.109/1a Commissione e 7.110/1a Commissione)

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

Coord. 1 (testo 3 corretto)

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «misure di sostegno» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante»*, le parole:* «10 milioni di euro, per l'anno 2026» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 milioni di euro per l'anno 2026» *e le parole:* «e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «, e della relativa documentazione amministrativa,» *sono sostituite dalle seguenti:* « e della relativa documentazione amministrativa»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare» *sono sostituite dalle seguenti:* «che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare» *e, al quarto periodo, le parole:* «Ai fini» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'attuazione»*;*

al comma 3, le parole: «e valutazione» *sono sotituite dalle seguenti:* «e alla valutazione».

All'articolo 4:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: «, per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* « si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026» *e dopo le parole:* «a un milione di euro» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2026» *e, al terzo periodo, dopo le parole:* «con le modalità» *sono inserite le seguenti:* «previsti dal regolamento» *e dopo le parole:* « integrato dal» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b)*:*

al capoverso 1-quater*, dopo le parole:* «articolo 2 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»*;*

al capoverso 1-sexies, le parole*:* «in titolarità» *sono sostituite dalla seguente:* «titolare»;

al comma 3, le parole: «ed euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a euro».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «Ai sensi di cui all'articolo 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai sensi dell'articolo 1» *e le parole:* «e di cui all'articolo 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dell'articolo 5»*;*

al comma 2, primo periodo, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Friuli Venezia Giulia» *e le parole:* «dell'istruzione del merito» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'istruzione e del merito»*;*

alla rubrica, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Friuli Venezia Giulia».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010»*;*

al comma 2:

alla lettera a)*, le parole:* «al primo periodo,» *sono soppresse;*

alla lettera b)*, le parole:* «dopo il primo periodo è aggiunto il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» *ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:* «.»*;*

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «381.180 per l'anno 2026» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*, le parole:* «ad euro 691.180 per l'anno 2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a euro 691.180 per l'anno 2027» *e le parole:* «e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028,»*;*

al comma 6:

all'alinea, dopo le parole: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» *è inserita la seguente:* «(PNRR)»*;*

alla lettera c)*, le parole:* «con la parola» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla seguente:» *e le parole:* «misure PNRR» *sono sostituite dalle seguenti:* «misure del PNRR»*;*

alla lettera d)*, le parole:* «euro 2.362.674» *sono sostituite dalle seguenti:* «a euro 2.362.674»*;*

al comma 8, la parola: «equipe» *è sostituita dalla seguente :* «*équipe*» *le parole:* «seguenti "2028-2029"» *sono sostituite dalle seguenti:* «seguenti: "2028/2029"»*;*

al comma 9, dopo le parole: «di cui al comma 8» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e dopo le parole:* «per l'anno 2029» *è inserito il seguente segno di interpunzione* «,»*;*

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «personale amministrativo» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*, le parole:* «decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» *e le parole:* «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»*;*

al comma 11, le parole: «decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122,» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» *e le parole:* «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»*;*

al comma 13, la parola: «fino»*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* «Fino».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «numero 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «numero 3)»*, al secondo periodo, dopo le parole:* «1,5 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»*;*

al comma 2, primo periodo, le parole: «Ricerca 2016-2018,» *sono sostituite dalle*

seguenti: « Ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018,»*;*

al comma 3, al primo periodo, le parole: «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro,» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro».

All'articolo 9:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «articolo 26-*bis* del» *è inserita la seguente:* «citato»*;*

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2027» *il segno di interpunzione:* «.» *è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole:* «Ai maggiori oneri» *sono inserite le seguenti:* «di cui al primo periodo»*;*

alla rubrica, le parole: «- Missione 4 - Componente 1 del PNRR» *sono sostituite dalle seguenti:* «della Missione 4, Componente 1, del PNRR».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: «(PNRR)» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 91 per i quali» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 91, e per i quali» *e dopo le parole:* «comma 1-*bis*, del» *è inserita la seguente:* «citato».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «Patto di corresponsabilità educativa» *sono sostituite dalle seguenti:* «Patto educativo di corresponsabilità»*;*

al comma 3, le parole: «Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA)»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:* «CPIA»*;*

al comma 5, terzo periodo, le parole: «di cui comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 4».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «scuola primaria, della» *sono sostituite dalle seguenti:* «scuola primaria e della»*;*

alla lettera a)*, dopo le parole:* «scuola dell'infanzia» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso;*

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «euro 14.139.760» *è inserita la seguente:* «annui»*, al secondo periodo, dopo le parole:* «possono essere realizzate» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso e le parole:* «Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA)» *sono sostituite dalla seguente:* «CPIA» *e, al terzo periodo, le parole:* «euro 14.139.760 a decorrere dal 2028» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028»*;*

al comma 6:

all'alinea, le parole: «terzo periodo, del» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al»*;*

alla lettera a)*, le parole:* «la parola» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'alinea, la parola»*;*

alla lettera b)*, le parole:* «le parole» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'alinea, le

parole».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: «9,5 milioni euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «9,5 milioni di euro»*;*

al comma 3, le parole: «aggiungere, infine» *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine»*, le parole:* «tecnico amministrativo» *sono sostituite dalla seguente:* «tecnico-amministrativo»*, dopo le parole:* «medesime finalità» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso, le parole:* «da definirsi» *sono sostituite dalle seguenti:* «da definire» *e dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale» *il segno di interpunzione* «;» *è soppresso.*

Coord. 2

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera a)*:*

al numero 1), come sostituito dall'emendamento 1.100 (testo 4), al capoverso 1), dopo le parole: «esplicita le modalità di sostegno didattico» *inserire le seguenti:* «, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe»*;*

al numero 4), come sostituito dall'emendamento 1.100 (testo 4), al capoverso g-bis*), sostituire le parole:* «sviluppo evolutivo dello studente» *con le seguenti:* «sviluppo evolutivo della persona».

All'articolo 7, comma 13-novies*, introdotto dagli identici emendamenti 7.91 (testo 2) e 7.92 (testo 2), sostituire le parole:* «e, in ogni caso, a decorrere dall'anno formativo 2027/2028,» *con le seguenti:* «e, comunque, per l'anno formativo 2027/2028,».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2053
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

Titolo breve: *d-l 170/2026 - decreto scuola*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 134 (pom.)
13 ottobre 2026
Sottocomm. pareri

N. 540 (pom.)
13 ottobre 2026

N. 541 (pom.)
14 ottobre 2026

N. 138 (pom.)
17 novembre 2026
Sottocomm. pareri

N. 555 (pom.)
17 novembre 2026

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 445 (pom.)
13 ottobre 2026

4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 378 (pom.)
6 ottobre 2026

N. 385 (ant.)
28 ottobre 2026

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 616 (pom.)
14 ottobre 2026

N. 619 (ant.)
21 ottobre 2026

N. 620 (pom.)
27 ottobre 2026

N. 628 (pom.)
17 novembre 2026

N. 629 (pom.)
17 novembre 2026

Comitato per la legislazione

N. 85 (pom.)
13 ottobre 2026

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134(pom., Sottocomm. pareri) del 13/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
134ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1188) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno***
(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 8, comma 1, l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura
La Sottocommissione conviene.

(2028) ***Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 4, valuti la commissione di merito l'opportunità di integrare la rubrica con un riferimento al Corpo della Guardia di finanza, in considerazione del nuovo articolo 2132-*bis* del codice dell'ordinamento militare introdotto dalla lettera *b)* del comma 1;
- all'articolo 5, valuti la commissione di merito l'opportunità di integrare la rubrica, considerato che la lettera *b)* del comma 1 introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 244 del codice dell'ordinamento militare che riguarda tutte le navi e non solo quelle senza equipaggio a bordo.
La Sottocommissione conviene.

(1942) ***GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia economica, fiscale, nonché in materia di tutela dei consumatori***
(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2035) ***Deputato Elena Ethel SCHLEIN e altri. - Disposizioni in materia di cinema***

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 6, l'opportunità di precisare se il parere sulla proposta di nomina del direttore dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo debba essere espresso dalle commissioni competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti ovvero dei presenti.

La Sottocommissione conviene.

(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 13, riferito ai criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali, si valuti l'opportunità di specificare che gli alunni in ordine al cui inserimento dispone il comma 3 sono quelli provvisti delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 540(pom.) del 13/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
540ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1942) ***GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia economica, fiscale, nonché in materia di tutela dei consumatori***
(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 7 ottobre 2026, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Il senatore CATALDI (*M5S*) e il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) preannunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi sulla proposta di parere.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1623) ***Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta del 6 ottobre scorso.
Il PRESIDENTE (*FdI*), in qualità di correlatore, rammenta che sono in corso l'esame e la votazione degli emendamenti all'articolo 3 e che, nell'ultima seduta, la Commissione è giunta alla votazione dell'emendamento 3.10. Nella seduta odierna si riprenderà, quindi, dall'emendamento 3.11.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), sottoscrivendo l'emendamento 3.11 a prima firma del senatore De Cristofaro, ricorda che esso interviene sull'articolo 3 del disegno di legge di delega, che detta principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento. Ribadisce la necessità, tanto più stringente nella materia in questione, di rendere la delega al Governo più puntuale e orientata ad assicurare, su tutto il territorio nazionale, l'uguaglianza delle condizioni di partenza. A tal proposito, esprime stupore per il parere contrario sull'emendamento in esame, segnalando che esso mira semplicemente a garantire i livelli di prestazione in modo uniforme e omogeneo sul territorio nazionale, specificando maggiormente la delega. Osserva, infine, che tutti gli interlocutori economici e istituzionali hanno ribadito che l'esistenza di diseguaglianze marcate sul territorio nazionale si risolve in un problema di crescita per l'intero Paese.
Il senatore CATALDI (*M5S*), auspicando l'accoglimento dell'emendamento 3.11, ricorda che anche il suo Gruppo, con altre proposte emendative, ha tentato di intervenire sul disegno di legge in esame, per circoscrivere e precisare il perimetro della delega. A tal proposito, ricorda che l'emendamento 3.10, respinto nella scorsa seduta, mirava a estendere i servizi dei centri per l'impiego anche ai lavoratori in cassa integrazione e richiama l'attenzione del Governo su alcuni passaggi del *Dossier* dei Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati che affrontano il tema.
La Commissione respinge l'emendamento 3.11.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottoscrive emendamento 3.13.
Posto in votazione, l'emendamento 3.13 è respinto dalla Commissione.
Con distinta votazione è, altresì, respinto l'emendamento 3.14.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) segnala che gli emendamenti sostanzialmente identici 3.15, 3.16 e 3.17 riguardano aspetti di mera forma dell'articolo 3 del disegno di legge. Tuttavia, ribadisce che il suo Gruppo contesta in ogni caso l'impostazione di fondo del provvedimento, ritenendo che esso non sia conforme alla *ratio* dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, perché non prevede risorse finalizzate a garantire l'erogazione dei LEP.
Lamenta, inoltre, che sia stato dichiarato inammissibile, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.12, che non determinava in sé alcun aggravio di spesa, ma faceva riferimento solo all'adeguata dotazione di personale.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*), intervenendo sugli identici emendamenti 3.15, 3.16 e 3.17, ricorda che l'articolo 3 del disegno di legge, pur intervenendo in materia di politiche attive per il lavoro, non considera i reali bisogni dei cittadini. Ricorda che la previsione di un'adeguata dotazione di personale costituisce presupposto fondamentale per tutelare in termini effettivi i diritti dei cittadini e che, quindi, occorre assicurare che le amministrazioni siano nelle concrete condizioni di poter operare per garantire un determinato livello di prestazioni. Conclude, ribadendo che la prospettiva che dovrebbe guidare il provvedimento in esame è quella di superare, prima, le differenze esistenti e, poi, eventualmente di procedere alla differenziazione.
Posti contestualmente in votazione, gli identici emendamenti 3.15, 3.16 e 3.17 sono respinti.
La Commissione respinge l'emendamento 3.18,
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), sottoscrivendo l'emendamento 3.19, a prima firma del senatore De Cristofaro, osserva che l'obbligo di determinazione dei LEP discende dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e non può essere ridotto a un mero presupposto per consentire l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ricorda, in ogni caso, che a tale attuazione si può procedere quando quei LEP sono stati non solo determinati, ma anche effettivamente garantiti.
Posto in votazione, l'emendamento 3.19 è respinto.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*), auspicando l'accoglimento dell'emendamento 3.20, pone l'attenzione sull'importanza di comprendere le concrete e variegate ragioni della difficoltà dell'accesso al mercato del lavoro, anche tenendo conto delle specifiche caratteristiche del lavoratore (per esempio in ragione dell'età o del genere). Segnala, quindi, la necessità che le politiche attive del lavoro tengano conto di

tali variabili per poter intervenire efficacemente.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), auspicando l'accoglimento dell'emendamento 3.20, a sua prima firma, stigmatizza il fatto che, nel disegno di legge in esame, la determinazione dei LEP sia disgiunta dal loro finanziamento. Reputa, inoltre, che il provvedimento in esame muove da una lettura distorta degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, pretende di determinare i LEP senza superare il principio dell'invarianza finanziaria e conduce all'amplificazione dei divari esistenti in tutti i settori coinvolti e, in particolare, in quello delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego e il collocamento, oggetto dell'articolo 3 del disegno di legge.
Posto in votazione, l'emendamento 3.20 è respinto.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 3.21.
Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 3.21, 3.22. e 3.23.
Si passa alla votazione degli identici emendamenti 3.24 e 3.25.
Il senatore CATALDI (*M5S*), auspicando l'accoglimento dell'emendamento 3.24, segnala l'importanza dell'attività di profilazione. Rileva l'esistenza di criticità nel funzionamento dei centri per l'impiego ed evidenzia il problema del *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro esistente soprattutto nelle regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016,
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 3.25 e, auspicandone l'accoglimento, sottolinea che si tratta di proposta formulata in un'ottica di cooperazione e non in termini meramente oppositivi.
Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 3.24 e 3.25.
La Commissione respinge, infine, anche l'emendamento 3.26.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1901) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'inno nazionale*

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della riapertura dei termini, alla scadenza delle ore 12 di oggi, sono stati presentanti gli ulteriori emendamenti, 1.4 e 1.5, pubblicati in allegato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra i predetti emendamenti e segnala che si tratta di due ipotesi alternative, elaborate anche alla luce degli spunti emersi dai lavori del Comitato ristretto. Evidenzia che la prima proposta emendativa non opera alcuna revisione del testo dell'articolo 12 della Costituzione. Invece, il secondo emendamento propone sia di modificare la disposizione costituzionale, aggiungendovi un comma, per prevedere che l'inno nazionale della Repubblica è il "Canto degli Italiani", sia di stabilire, senza per tale profilo modificare l'articolo 12, che le sue modalità di esecuzione siano fissate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1406) *LIRIS. - Istituzione della Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani*

(Discussione e rinvio)
La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che esso si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 prevede che il giorno 25 febbraio di ciascun anno sia riconosciuto quale Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani, al fine di promuovere la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo sostenibile di tali territori, nonché di sensi-bilizzare l'opinione pubblica sulla loro importanza per il patri-monio culturale, ambientale ed economico del Paese.
L'articolo 2 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale: Si prevede, in particolare, che, in tale occasione, gli enti locali, le ammi-nistrazioni pubbliche e le istituzioni scolasti-che di ogni ordine e grado possano promuovere iniziative culturali, educative e promozionali, volte a: diffondere la conoscenza delle peculiarità storiche, paesaggistiche e culturali delle aree interne

e dei piccoli comuni montani; promuovere progetti di sviluppo locale volti alla valorizzazione delle risorse territoriali; sensibilizzare i cittadini sulle problematiche e sulle potenzialità di tali territori. Tali iniziative possono essere integrate con programmi specifici a livello territoriale, coordinati prioritariamente dalle unioni di comuni.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le ammini-strazioni competenti provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che la Commissione proceda all'esame dell'Atto Senato n. 282-B (*Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza*) di iniziativa del senatore Croatti, giunto alla terza lettura.
Fa peraltro presente l'opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge, in tempo utile per consentirne l'entrata in vigore entro il prossimo 9 dicembre, data prescelta per la celebrazione della Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza.
Il PRESIDENTE si riserva una valutazione sulla proposta del senatore Cataldi, facendo altresì presente che, per raggiungere tale obiettivo, sarebbe necessaria anche una rapida calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.
La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2053

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 13, riferito ai criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali, si valuti l'opportunità di specificare che gli alunni in ordine al cui inserimento dispone il comma 3 sono quelli provvisti delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1901

Art. 1

1.4

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

1. L'inno nazionale della Repubblica è il "Canto degli Italiani".

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono stabilite le modalità di esecuzione del "Canto degli italiani", quale inno nazionale."

1.5

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

1. All'articolo 12 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"L'inno nazionale della Repubblica è il "Canto degli Italiani".

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono stabilite le modalità di esecuzione del "Canto degli italiani", quale inno nazionale."

1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 541(pom.) del 14/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026
541ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(2029) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche***
(Parere all'8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che, nella seduta di ieri, ha proposto alla Commissione di esprimere sul provvedimento in titolo, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni.
I senatori GAUDIANO (*M5S*), GIORGIS (*PD-IDP*) e MUSOLINO (*IV-CR*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta di parere.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1990) ***Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno***
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna avrà inizio la discussione generale e propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che, per la presentazione degli emendamenti, sia fissato un termine adeguato alla complessità del provvedimento e all'eterogeneità dei suoi contenuti, in parte attinenti, a suo avviso, a materie di competenza della Commissione giustizia. Ribadisce, in proposito, che sarebbe stato più opportuno assegnare l'esame del disegno di legge in titolo alle Commissioni 1a e 2a riunite e rinnova la richiesta di un'interlocuzione tra la Commissione e i Ministri titolari di specifica competenza sugli ambiti più rilevanti del provvedimento.
Il PRESIDENTE si rende disponibile a verificare la possibilità di un'interlocuzione con il Ministro dell'interno.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza di avere un'interlocuzione anche con il Ministro della giustizia, in ragione dell'incidenza del provvedimento in esame sull'ordinamento penale e alla luce dell'impossibilità di approfondire le relative implicazioni tramite un'assegnazione alle Commissioni 1a e 2a riunite.
Il PRESIDENTE afferma di comprendere le richieste avanzate dal senatore Giorgis, auspicando che non si traducano in un ostacolo alla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento. Si riserva, quindi, di verificare, con i Ministri interessati, tempi e modalità per favorire la loro interlocuzione con la Commissione.
Dopo un breve dibattito, in cui intervengono anche i senatori CATALDI (*M5S*), MUSOLINO (*IV-CR*) e GIORGIS (*PD-IDP*), il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo a giovedì 22 ottobre alle ore 12.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE, nel registrare l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, ne rinvia lo svolgimento ad una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1780) ***Nazario PAGANO. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati
(68) ***Valeria VALENTE e altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici***
(125) ***Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***
(368) ***Silvia FREGOLENT. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi***
(608) ***MISIANI. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***
(Seguito della discussione congiunta. Rimessione all'Assemblea)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 agosto scorso.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) interviene ponendo l'attenzione sul contenuto dell'Atto Senato 125, avente come prima firmataria la senatrice Castellone e recante la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Evidenzia, in particolare, che il menzionato disegno di legge non si limita a prevedere meri adempimenti formali, ma garantisce la trasparenza dei processi decisionali e la conoscibilità dell'atti-vità dei soggetti che influenzano i processi decisionali, oltre a favorire la partecipazione ai processi medesimi da parte dei cittadini.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intende conclusa la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento per le repliche, si passa all'illustrazione degli emendamenti.
In assenza di richieste di intervento per l'illustrazione degli emendamenti agli articoli 1 e 2, si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.
Interviene il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), il quale, illustrando l'emendamento 3.12, pone l'attenzione sul tema degli enti del terzo settore e auspica che vi sia la disponibilità del Governo a tenere conto

delle specificità di tali enti e che, di conseguenza, questi siano sottoposti a un trattamento diverso da quello previsto nel disegno di legge n. 1780, per i soggetti portatori di interessi economici.
La senatrice MUSOLINO (*IV-CR*) interviene per illustrare gli emendamenti all'articolo 3 proposti dal suo Gruppo, dei quali auspica l'accoglimento. Segnala, in particolare, che gli emendamenti 3.17 e 3.23 mirano a valorizzare le specificità degli enti del terzo settore, prevedendone l'esclusione dall'ambito applicativo della disciplina in esame e garantendo il necessario coordinamento con la normativa contenuta nel Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il senatore CATALDI (*M5S*) interviene per illustrare gli emendamenti all'articolo 3 proposti dal suo Gruppo. Ricorda che il MoVimento 5 Stelle condivide la necessità di dettare una disciplina sulla rappresentanza di interessi, ma concepisce tale intervento in una prospettiva diversa da quella risultante dall'A.S. 1780, prospettiva incarnata, invece, dal disegno di legge A.S. 125, avente come prima firmataria la senatrice Castellone. Segnala, quindi, che tutti gli emendamenti proposti all'articolo 3 dal suo Gruppo sono orientati a modificare il testo, per tentare di renderlo più coerente con la prospettiva reputata condivisibile, nell'ottica di garantire maggiore trasparenza ai processi decisionali e all'attività dei soggetti che li influenzano.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), intervenendo per illustrare gli emendamenti 3.25 e 3.26, chiarisce che entrambi mirano a circoscrivere il perimetro applicativo della disciplina. Il primo, infatti, esclude le attività di rappresentanza delle associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, mentre il secondo sottrae da tale perimetro le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate tramite stampa, radio o televisione.
Non essendovi altre richieste di illustrazione degli emendamenti all'articolo 3, si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*), intervenendo per illustrare l'emendamento 4.15, specifica che esso interviene, in primo luogo, per modificare parte del comma 4 dell'articolo 4, che prevede che i soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro, qualora l'attività sia svolta professionalmente, in maniera continuativa e non meramente occasionale. Il medesimo emendamento, poi, propone di sopprimere il comma 5 dell'articolo 4, che stabilisce che i rappresentanti di interessi non in possesso dei requisiti di cui al comma 4 possono comunque iscriversi volontariamente nel Registro.
La senatrice MUSOLINO (*IV-CR*), intervenendo per illustrare l'emendamento 4.7, sottolinea la necessità che il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi sia istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, segnalando che, sul punto, si registra una convergenza anche con gli altri partiti di opposizione. Con riferimento all'emendamento 4.25, evidenzia, poi, che esso si propone di ridurre da un anno a sei mesi il periodo di "raffreddamento" previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera *b)*, per i soggetti che siano stati titolari di cariche politiche.
Non essendovi altre richieste di illustrazione degli emendamenti all'articolo 4, si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti all'articolo 5 a sua prima firma. In particolare, con riferimento all'emendamento 5.1, segnala che esso mira a sostituire quasi integralmente il testo dell'articolo 5, comma 1, mentre l'emendamento 5.4 è finalizzato ad aggiungere, al medesimo articolo, un comma 1-*bis*, che introduce, a carico dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, puntuali obblighi di pubblicazione degli incontri svolti con i rappresentanti di interessi.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 5.3, evidenziando che esso mira a ridurre - portandola da trimestrale a mensile - la cadenza del doveroso aggiornamento dell'elenco degli incontri svolti da ciascun rappresentante di interessi.
Non essendovi altre richieste di illustrazione degli emendamenti all'articolo 5, si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.
La senatrice MUSOLINO (*IV-CR*) illustra l'emendamento 6.2, che propone di elevare da quindici a trenta giorni il termine previsto dall'articolo 6, cogliendo l'occasione per ribadire che, come già osservato in precedenza, il Registro, in ogni caso, dovrebbe essere tenuto presso l'Autorità garante

della concorrenza e del mercato e non presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Non essendovi altre richieste di illustrazione degli emendamenti all'articolo 6, si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7. Non essendovi richieste di illustrazione su questi ultimi, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 8.1, evidenziando che esso mira a sostituire il comma 2 dell'articolo 8, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra il contenuto dell'emendamento 8.2, chiarendo che esso interviene sulla disciplina della nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, con l'obiettivo di evitare che essa costituisca prerogativa esclusiva di un unico soggetto (nel caso di specie, il Presidente del CNEL).
La senatrice MUSOLINO (*IV-CR*), nell'illustrare gli emendamenti proposti dal suo Gruppo all'articolo 8, ribadisce la sua ferma opposizione alla scelta di incardinare presso il CNEL il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici. Reputa, in ogni caso, più corretto che i membri di tale organo siano designati dai Presidenti delle Camere, anziché dal Presidente del CNEL.
Non essendovi altre richieste di illustrazione sugli emendamenti all'articolo 8, si procede all'illustrazione degli emendamenti agli articoli successivi.
Non essendovi richieste di illustrazione sugli emendamenti all'articolo 9 e all'articolo 10, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 11.
La senatrice MUSOLINO (*IV-CR*) interviene per illustrare l'emendamento 11.0.1, che ritiene la naturale prosecuzione logica del provvedimento, fortemente voluto da questo Governo, che ha vietato l'attività di consulenza svolta da parlamentari in territorio extra UE. In quest'ottica, osserva che l'emendamento mira ad aggiungere un articolo 11-*bis* che, tra l'altro, vieta a chiunque rivesta la carica di membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica di assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, di esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro, nonché di svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o privati, anche se di carattere occasionale.
Il PRESIDENTE si riserva una valutazione sulla possibile improponibilità, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dell'emendamento 11.0.1, in ragione della sua estraneità alla materia disciplinata nel provvedimento in titolo, trattandosi di tematica che meriterebbe di essere affrontata in un autonomo disegno di legge.
La senatrice MUSOLINO (*IV-CR*) prende atto della posizione del Presidente e si riserva una valutazione sul possibile ritiro dell'emendamento, ai fini della trasformazione in un ordine del giorno.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, tutti i restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
I senatori PARRINI (*PD-IDP*), GIORGIS (*PD-IDP*), CATALDI (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*), VALENTE (*PD-IDP*) e MUSOLINO (*IV-CR*) chiedono, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, che l'esame dei disegni di legge in titolo sia rimesso in sede referente.
Il PRESIDENTE, rilevato che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di senatori, avverte che l'esame dei disegni di legge proseguirà in sede referente.
IN SEDE REFERENTE
(1780) ***Nazario PAGANO. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati
(68) ***Valeria VALENTE e altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici***
(125) ***Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***
(368) ***Silvia FREGOLENT. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi***
(608) ***MISIANI. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***
(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di considerare acquisite le fasi procedurali svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138(pom., Sottocomm. pareri) del 17/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026
138ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1896) ***Disposizioni in materia di rilascio di immobili***
(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 10 novembre scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) concorda, per quanto di competenza, con la proposta del relatore, facendo presente che, in sede di merito, il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.
La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.

(2071) ***Deputato Chiara GRIBAUDO e altri. - Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) concorda, per quanto di competenza, con la proposta del relatore, facendo presente che, in sede di merito, il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.
La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.

(2092) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, e rilevato che, per quanto attiene alle disposizioni di interesse, vengono in rilievo:
- l'articolo 4, comma 1, che proroga dal 31 ottobre 2026 al al 30 aprile 2027 l'applicazione della disciplina transitoria che fa sì che le questure e gli uffici della polizia di frontiera competenti siano preposti non solo alla registrazione, bensì anche alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale (diversamente di competenza delle Commissioni territoriali). Estende, altresì, ad un

anno la validità del documento nominativo, valevole come documento di riconoscimento e per lo svolgimento di attività lavorativa, rilasciato al richiedente la protezione internazionale al momento della registrazione della domanda;
- l'articolo 4, comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che esclude l'applicazione del fermo per accertamenti nei confronti dello straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale che si presenti spontaneamente presso le autorità competenti, per manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale;
- l'articolo 4, comma 1-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, che interviene sulla disciplina della convalida dei provvedimenti di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e delle misure alternative al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale;
- l'articolo 4, comma 1-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, con cui si prevede che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevano le manifestazioni di volontà dei richiedenti la protezione internazionale anche per il tramite di soggetti esterni convenzionati (dunque, non esclusivamente per loro tramite);
- l'articolo 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che interviene in materia di ricongiungimenti familiari di coniuge, figli maggiorenni invalidi e genitori a carico, stabilendo che, oltre ai titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, siano esonerati dal presupposto del periodo ininterrotto di soggiorno legale in Italia di almeno due anni anche i titolari di alcuni permessi di soggiorno per lavoro qualificato;
- l'articolo 4-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, che esclude dall'obbligo del previo ricorso alle procedure di mobilità l'assunzione, nel biennio 2026-2027, di cento unità di personale a tempo indeterminato del Ministero dell'interno,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) concorda, per quanto di competenza, con la proposta del relatore, facendo presente che, in sede di merito, il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.
La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.

(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta dell'11 novembre scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:
- sugli identici emendamenti 7.109, 7.110 e 7.111, parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di una riconsiderazione, in quanto le predette proposte emendative, che intervengono sulla disciplina generale delle prerogative sindacali nel pubblico impiego, introducendo - limitatamente al comparto istruzione e ricerca, sezione scuola - un criterio speciale di rappresentanza fondato sul solo dato associativo, richiederebbero un adeguato coordinamento con la normativa generale sulla rappresentatività sindacale, che fa riferimento sia al dato associativo che a quello elettorale;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) chiede che l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo venga rimesso alla sede plenaria.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alla richiesta.
La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è rimesso alla sede plenaria.

(2091) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5»***
, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) chiede che l'esame del disegno di legge in titolo venga rimesso alla sede plenaria.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alla richiesta.
La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è rimesso alla sede plenaria.
(1499) ***MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle Grotte d'Italia***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) concorda, per quanto di competenza, con la proposta del relatore, facendo presente che, in sede di merito, il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.
La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 555(pom.) del 17/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026
555ª Seduta
Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta dell'11 novembre scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(2091) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5»*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1888) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(172) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI. - Modifica all'articolo 114 della***

Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica
- e petizione n. 1857 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 10 novembre scorso.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 15 di martedì 10 novembre, sono stati presentati 39 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Informa, altresì, che sono stati ritirati gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.
Si procede, quindi, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1, ribadendo la piena consapevolezza delle peculiarità della Capitale, ma evidenziando che, per far fronte a tali specificità, non è sufficiente l'attribuzione di competenze legislative, ma occorre l'assegnazione di risorse, nodo, quest'ultimo, che il disegno di legge in esame non affronta.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1 e osserva che essi traggono spunto anche dalle riflessioni emerse nel corso del ciclo di audizioni e tentano di conferire maggiore coerenza e sistematicità alla riforma costituzionale in esame. A tal proposito, menziona, tra gli altri, l'emendamento 1.18, che propone di aggiungere la precisazione secondo cui restano ferme la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e la disciplina statale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e della contrattazione collettiva nazionale. Precisa, infine, che il suo Gruppo non ha presentato un emendamento teso a formalizzare l'obbligo di predisposizione, da parte del Governo, della legge ordinaria che si era impegnato a far procedere parallelamente alla riforma costituzionale su Roma Capitale. Sottolinea che un emendamento di questo tipo sarebbe stato particolarmente rilevante, ma non ammissibile, stante il carattere costituzionale del disegno di legge in esame.
Non essendovi altre richieste di intervento per l'illustrazione di emendamenti relativi all'articolo 1, si procede con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il senatore CATALDI (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 2, osserva che essi attengono, in larga parte, al profilo della decorrenza degli effetti della riforma, ossia del momento a partire dal quale Roma Capitale potrà esercitare i nuovi poteri e mirano a garantire che ciò accada dopo l'entrata in vigore della legge ordinaria, che dovrà necessariamente individuare costi e coperture delle nuove attribuzioni.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti e gli ordini del giorno sono dati per illustrati.
Il PRESIDENTE propone quindi di passare all'espressione dei pareri, per poi dare inizio alle votazioni.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che, dopo l'espressione dei pareri, sia lasciato alle forze politiche il tempo per compiere una valutazione su di essi.
Il PRESIDENTE accoglie la richiesta, con l'impegno, però, che la Commissione proceda alla votazione degli emendamenti nella seduta di martedì prossimo, 24 novembre.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti ai due articoli del disegno di legge.
Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti, rilevando incidentalmente che alcune proposte del Partito Democratico si avvicinano molto all'impostazione di fondo del disegno di legge governativo e altre appaiono, invece, quasi superflue, perché mirano a esplicitare elementi già presenti nel testo. Esprime, inoltre, parere contrario sugli ordini del giorno G/1888/1/1 e G/1888/2/1 e parere favorevole, condizionato ad una proposta di riformulazione, sull'ordine del giorno G/1888/3/1.
La senatrice MUSOLINO (*IV-CR*), firmataria dell'ordine del giorno G/1888/3/1, si riserva di verificare la proposta di riformulazione, prima di assumere eventuali determinazioni in proposito.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(1990) ***Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 10 novembre scorso.
Il PRESIDENTE prospetta di iniziare le votazioni nella seduta fissata per domani sera, a partire dagli emendamenti soppressivi degli articoli 1, 2, 4 e 13, ove presentati in tempo utile dal relatore, ricordando come le predette disposizioni risultino superate dal decreto-legge n. 190 del 2026, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1977) *DE PRIAMO e altri. - Norme in materia di usi nonché di redazione e aggiornamento delle raccolte degli usi generali, regionali, interterritoriali e locali*
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.
Il PRESIDENTE comunica che eventuali documenti, depositati dai soggetti auditi il 5 novembre scorso, sul disegno di legge in titolo, o inviati da coloro ai quali sono stati richiesti in forma scritta, saranno resi disponibili per la pubblica consultazione. Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo a martedì 24 novembre, alle ore 18.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale e, non registrando richieste di intervento, ne rinvia lo svolgimento ad una successiva seduta.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2026, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 456)
(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)
La relatrice, senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), illustra il provvedimento in titolo e comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, entro il prossimo 1° dicembre 2026. Specifica che si tratta dello stanziamento afferente al piano gestionale 1 del capitolo n. 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno con il quale, in ragione del sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, si assegna la cifra complessiva di 1.505.721,00 euro a favore delle predette associazioni combattentistiche.
Evidenzia che le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti e l'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.174.462,38, 180.686,52 e 150.572,10 euro.
Segnala, altresì, che sulla base delle istanze di richiesta di contributo per l'anno 2026 presentate, con il provvedimento in esame si provvede al riparto delle risorse tra le citate Associazioni, seguendo il criterio già applicato negli anni precedenti, corrispondente, sostanzialmente, al numero degli iscritti alle associazioni medesime.
Osserva che, unitamente allo schema di decreto ministeriale, è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2025 dalle associazioni destinatarie dei contributi. Rileva, in particolare, che lo stanziamento previsto per l'anno 2026 risulta ridotto di circa 259 mila euro rispetto a quanto previsto per il 2025 e che le risorse disponibili sono state assegnate in percentuali uguali rispetto all'anno scorso.
Rappresenta, da ultimo, che è pervenuta per le vie brevi la richiesta di audizione dei presidenti delle tre associazioni sopra menzionate.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di svolgere le audizioni richieste, sottolineando che quello operato dall'atto del Governo in titolo è il taglio più significativo di sempre dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno. In proposito, rileva che, dall'inizio di questa legislatura a oggi, il contributo complessivo è stato ridotto del 30% e reputa pertanto imprescindibile audire le associazioni interessate, che compiono un grande sforzo per la tutela e la salvaguardia della memoria, con l'auspicio che la discussione eviti semplificazioni grossolane, che pretendano di ricondurre la diminuzione del contributo alla riduzione del numero di iscritti alle associazioni in questione.
Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per precisare che nel 2025 ANED e ANPPIA avevano ricevuto un contributo maggiore di quello percepito nel 2024.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) precisa che ha effettuato una comparazione di più ampio raggio, partendo dall'inizio legislatura, in quanto, per l'anno 2025, l'aumento del contributo per alcune associazioni non appariva un dato significativo, perché imputabile solo alla necessità di compensare errori commessi nella precedente erogazione.
Il senatore CATALDI (*M5S*) concorda sulla necessità di procedere alle audizioni dei presidenti delle associazioni interessate e ricorda l'avvenuta approvazione unanime, proprio l'anno scorso durante l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio, dell'ordine del giorno G/1689/Sez I/3/1 (testo 2), a prima firma della senatrice Pirovano e sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi, che impegnava il Governo a stabilizzare il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, non inferiore all'importo erogato nel 2025, pari a 1.956.197 euro. Ritiene che la Commissione debba assicurare che il Governo mantenga l'impegno previsto nel citato ordine del giorno e ribadisce che il contributo è necessario alle associazioni in questione per continuare a svolgere la loro attività, a prescindere dal numero di iscritti.
Il PRESIDENTE propone di audire i Presidenti di ANED, ANPPIA e ANVCG mercoledì 25 novembre alle ore 8,30.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.
La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE dà conto delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori della Commissione, confermando la trattazione dei provvedimenti già calendarizzati e specificando che le votazioni degli emendamenti al disegno di legge n. 1623 sulla determinazione dei Lep sono rinviate alla prossima settimana.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda che, lo scorso 28 ottobre, il Senato ha approvato, in seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale recante *Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato* e che tale disegno di legge è stato trasmesso alla Camera per la seconda deliberazione, a seguito della quale la modifica costituzionale entrerà in vigore. Evidenzia, in proposito, che l'Unione Camere Penali Italiane ha espresso in questi giorni la propria contrarietà alla proposta di modifica costituzionale e ha deliberato l'astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie penali sull'intero territorio nazionale per la prossima settimana. Rappresenta che tale notizia ha destato inquietudine e preoccupazione nelle principali associazioni dei parenti delle vittime, che avevano sostenuto il disegno di legge costituzionale e, auspicando che la Camera proceda entro la fine della legislatura ad approvare, in seconda deliberazione, la modifica costituzionale, chiede al Presidente di accertare, anche tramite interlocuzioni per le vie brevi con la presidenza della Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, che l'*iter* presso la Camera proceda nei termini indicati.
Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.
La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2053

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta dell'11 novembre scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza:
- sugli identici emendamenti 7.109, 7.110 e 7.111, parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di una riconsiderazione, in quanto le predette proposte emendative, che intervengono sulla disciplina generale delle prerogative sindacali nel pubblico impiego, introducendo - limitatamente al comparto istruzione e ricerca, sezione scuola - un criterio speciale di rappresentanza fondato sul solo dato associativo, richiederebbero un adeguato coordinamento con la normativa generale sulla rappresentatività sindacale, che fa riferimento sia al dato associativo che a quello elettorale;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1888

G/1888/1/1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 1888 all'esame dell'Assemblea reca «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale»;

i firmatari del presente atto di indirizzo non mettono in discussione la necessità, per la Capitale d'Italia, di prerogative diverse da quelle degli altri comuni, per le ragioni che da sempre vengono elencate, ma è il modello che si vorrebbe calare sulla città, che presenta molte controindicazioni e pertanto rischia di essere più dannoso che utile, a partire dal principale motivo di contrarietà, il definitivo abbandono della prospettiva della Città metropolitana;

il provvedimento fotografa una città troppo grande per essere vicina alle esigenze dei cittadini, con municipi estesi e popolati come città medio-grandi (il municipio VII conta circa 313mila abitanti, popolazione di poco inferiore a quella del comune di Bari) le cui Amministrazioni hanno ristretti margini decisionali e fondi per interposta istituzione, e troppo piccole per gestire l'«area vasta», a partire dalla mobilità, governo del territorio, turismo, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, gestione dei rifiuti e infrastrutture;

se si può annoverare una problematica su cui si è andata consolidando una unanimità di giudizi e di vedute da parte di studiosi e ricercatori, ma anche di amministratori pubblici, è che Roma non può essere governata in maniera soddisfacente e compiuta se scissa dall'area metropolitana. Roma e i comuni contermini sono parte di un unico territorio in cui la rilevanza della mobilità degli abitanti al suo interno e le interdipendenze funzionali e infrastrutturali sono dati acquisiti - recenti studi hanno dimostrato che l'influenza e l'attrattività della Capitale si estende ben oltre i confini provinciali - ed è quindi inspiegabile che la proposta in esame non ne abbia tenuto conto;

la riforma Delrio (legge n. 56 del 2014) che ha istituito in Italia le aree metropolitane conferendo ai nuovi soggetti istituzionali competenze più estese e di maggiore impegno rispetto alle province, tra cui la formazione del piano strategico territoriale generale e l'organizzazione dei servizi pubblici e della mobilità di area vasta, è rimasta una riforma incompiuta, anche a causa delle scarse risorse finanziarie destinate nel corso del tempo al loro funzionamento;

tra l'altro, il trasferimento delle potestà legislative su intere materie, concorrenti o residuali - cioè esclusive - è in palese contrasto con la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, che ha stabilito - seppure riferita al potenziale passaggio di potestà legislative esclusive o concorrenti alle regioni con la cosiddetta «Autonomia Regionale Differenziata» - che l'attribuzione di «ulteriori forme e condizioni» di autonomia alle regioni debba riguardare «specifiche funzioni» e non «materie o ambiti di materie», e che tale richiesta di funzioni debba essere adeguatamente motivata;

per le potestà legislative «concorrenti» le divergenze saranno contenute, almeno si spera, dalle

leggi nazionali di cornice. Ma per le competenze così dette «residuali» la conflittualità sarà senza limiti;

più in generale riteniamo che i poteri legislativi non siano né necessari né utili per una migliore amministrazione della Capitale, che potrebbe trarre vantaggi più incisivi e a breve termine da interventi a legislazione vigente, ampliando eventualmente le prerogative già previste dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 e dallo specifico decreto legislativo del 18 aprile 2012 n. 61;

non trascurabili poi sono i conflitti e le incongruenze che ne discenderebbero a livello pratico: si avrebbe una regione che manterrebbe competenze legislative sulle rimanenti province e sui comuni dell'area metropolitana esclusa Roma e un Sindaco dell'area metropolitana nel cui ambito territoriale ricadono il comune di Roma che segue la legislazione da esso emanata e i restanti comuni che, diversamente, fanno riferimento alla legislazione della regione;

è forte la tentazione di ritenere che la richiesta di acquisire ulteriori poteri costituisca un alibi alle difficoltà di gestire al meglio Roma, una città complessa per numero di abitanti e per estensione, ma per governare al meglio la città, piuttosto che richiedere competenze legislative sarebbe assai più utile rivendicare flussi finanziari adeguati, rafforzamento del personale negli uffici e soprattutto sedi e forme stabili di collaborazione con le istituzioni sovraordinate, decisive per rendere l'azione di governo più efficace ed efficiente;

inoltre, non è chiaro quali saranno le competenze dei municipi, della città metropolitana e della regione Lazio: si rischia così una pericolosa Babele istituzionale e la mancanza di un quadro regolatorio chiaro per tutti i soggetti istituzionali coinvolti genererà una maggior confusione burocratica che si rifletterà, inevitabilmente, sul funzionamento operativo di tutti gli organismi coinvolti;

Roma ha il diritto ad avere riconosciute le peculiarità come Capitale e anche i mezzi per affrontare le annose problematiche che ne hanno accompagnato la storia e lo sviluppo disarmonico. Ma la strada non passa dal concentrare più poteri, ma da una amministrazione con più risorse, più autonomia amministrativa e più aperta e dialogante con i cittadini del comune e della città metropolitana;

inoltre, con l'introduzione del nuovo sesto comma dell'articolo 114 della Costituzione, inserito nel provvedimento a seguito dell'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo, che prevede la possibilità di attribuire specifiche e ulteriori funzioni amministrative ai comuni capoluogo delle Città metropolitane, il testo di riforma Costituzionale intende riproporre, in modo surrettizio, il modello dell'autonomia differenziata senza affrontare il nodo centrale: quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prevedere, nella successiva disciplina per l'ordinamento di Roma Capitale, forme di decentramento amministrativo con il trasferimento di competenze, strumenti e risorse per la trasformazione dei municipi in comune metropolitani dotati di piena autonomia amministrativa e finanziaria, in modo da rispondere pienamente alle funzioni amministrative di prossimità per i cittadini;

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a rafforzare le funzioni e il ruolo della città metropolitana nel governo delle politiche di area vasta, modificando il sistema di elezione del Sindaco della città metropolitana in forma diretta.

G/1888/2/1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento AS 1888 all'esame dell'Assemblea reca «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale»;

con il disegno di legge di revisione costituzionale in esame, recante «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale», il Governo rivela una nostalgia per una Roma che non esiste più, quella degli anni Cinquanta e Sessanta;

il primo obiettivo di una revisione costituzionale dovrebbe essere la ricomposizione dei conflitti, e, invece, si ritiene vengano accentuati dal provvedimento nel testo come modificato alla Camera, a seguito dell'introduzione nel provvedimento di un nuovo sesto comma all'articolo 114 della Costituzione, che prevede il rafforzamento delle città a discapito delle amministrazioni locali limitrofe;

eppure la legislazione degli ultimi venti anni, seppure in modo incerto e a tratti confuso, aveva tracciato una coraggiosa strada di riforma istituzionale per Roma. Era la strada giusta e andava perfezionata e portata a compimento con il superamento dell'attuale comune di Roma, il quale paradossalmente è troppo grande e troppo piccolo: troppo grande rispetto ai servizi locali alla persona e troppo piccolo rispetto ai processi reali dell'area vasta. Entrambi i problemi si possono risolvere, da un lato, con la trasformazione dei municipi in comuni e, dall'altro, con il rafforzamento della Città Metropolitana, con le funzioni di Capitale della Repubblica, come previsto dalla legge ordinaria n. 42 del 5 maggio 2009 e dal decreto legislativo n. 61 del 18 aprile 2012;

con questa revisione costituzionale diventerà ancora più complicato il governo di Roma Capitale, della Città metropolitana e della regione Lazio: ciò per un evidente contrasto tra le leggi e la realtà. I nuovi poteri legislativi della Capitale, infatti, verranno applicati entro un confine comunale: gli elettori romani sono circa la metà del corpo elettorale regionale e quindi saranno determinanti anche per l'elezione del presidente, il quale però non risponderà a loro, ma ai cittadini del resto del Lazio. Pertanto, chi governerà il Lazio non si occuperà di Roma, ma verrà eletto anche dai romani. I cittadini del resto del Lazio si ritroveranno un presidente scelto per gran parte anche dai romani, i quali però non saranno interessati al suo programma. Ci sarà così una palese scissione tra corpo elettorale e mandato di governo;

inoltre, si ignora che la parte extra-GRA del territorio comunale si è saldata con il territorio provinciale costituendo la grande «Corona di Roma», innervata da crescenti connessioni urbanistiche, infrastrutturali ed economiche, come dimostrano molti studi, da ultimo quello di Roma Tre. Rispetto alla città intra-GRA contiene quasi la stessa popolazione di due milioni di abitanti, la metà dei lavoratori nel privato e un terzo nel pubblico. Ebbene, la grande «Corona di Roma» viene tagliata in due dall'artificiosa separazione legislativa tra regione e comune, con evidenti effetti negativi nella regolazione della vita pubblica ed economica;

c'è anche un problema di riconoscimento civico poiché circa 800 mila romani hanno abbandonato la città consolidata e in parte sono andati a vivere oltre il GRA e nei comuni della «Corona di Roma», che infatti hanno raddoppiato la popolazione. In un certo senso quei cittadini si sentono ancora romani, in gran parte lavorano in città o ne utilizzano i servizi; si sono trasferiti per tante ragioni, ma soprattutto per ridurre il costo dell'abitazione, considerando che il valore immobiliare medio in provincia diminuisce del 57 per cento rispetto alla città. La Capitale, che prima li ha espulsi con il rincaro della casa, poi dirà loro che non li riconosce come suoi cittadini, poiché non potranno partecipare alla sua legislazione;

è anche una grande illusione pensare di poter governare i processi reali entro i confini comunali, visto che nella realtà riguardano fenomeni ampiamente diffusi nell'area metropolitana. Ci si chiede come si possa affrontare la politica della casa a Roma se molti romani vanno a vivere fuori città; come si possano gestire le infrastrutture se i principali nodi sono esterni all'area comunale, come gli aeroporti, il porto di Civitavecchia, la bretella Fiano-Valmontone ormai trasformata in potente asse della logistica, dal polo Amazon di Passo Corese al centro agroalimentare di Guidonia; come si possa favorire lo sviluppo dell'economia se le industrie e i poli tecnologici sono quasi tutti oltre il GRA. E ancora ci si domanda come si possano distenderei flussi turistici dal centro di Roma se si trascurano i mirabili beni culturali regionali, dalle città etrusche, a Tivoli, all'Appia Antica verso i Castelli e lo stesso vale per i beni ambientali della Grande Campagna Romana, il Tevere e l'Aniene, i laghi e gran parte del Litorale;

preoccupa soprattutto la politica della mobilità. Prendendo ad esempio le tariffe dei trasporti, regolate per legge, si osserva che l'area laziale è stata la prima in Italia a dotarsi del titolo di viaggio integrato, il Metrebus, che consente al cittadino di passare dal treno, alla metro, all'autobus senza aggravio di costo. Per demolire questo sistema tariffario bastano piccole divergenze legislative tra regione e comune. Inoltre, la rete dei trasporti è un sistema unitario e integrato: se un'amministrazione interviene solo su una parte determina sul resto della rete effetti imprevisti e indesiderati. I sottoscrittori del presente atto si domandano quindi come farà la futura legislazione comunale a fronteggiare i 600 mila pendolari che tutte le mattine entrano in città;

a complicare il sistema decisionale ci sono poi le dinamiche politiche. A governare il territorio saranno potenzialmente quattro leader eletti direttamente dal popolo. È già così per la regione, il comune di Roma e i municipi urbani e i comuni provinciali. In base alla citata legge n. 56 del 7 aprile 2014 anche la Città Metropolitana potrebbe avere il sindaco a elezione diretta, come già deciso nel suo Statuto. Inoltre, secondo la già citata legge n. 56 del 2014 si potrebbero trasformare in comuni i municipi di Roma, anche modificando gli attuali confini;

sarebbe stato più congruo approvare - secondo quanto previsto dal vigente articolo 114 della Costituzione - una legge ordinaria che individuasse le materie da trasferire alla capitale, per assicurarne la piena funzionalità e stanziasse le risorse necessarie per gestire tali nuove competenze;

il disegno di legge costituzionale in esame non risolve alcuni problemi nodali, in primo luogo, con riguardo alla questione dell'assetto istituzionale, ignora il problema dell'area metropolitana, che sarà sottoposta, nelle materie attribuite anche alla competenza legislativa della Capitale, a due legislazioni differenti: quella di Roma, nel relativo territorio comunale, e quella della regione, nel territorio degli altri comuni dell'area. Resta la palese incongruenza per cui il sindaco metropolitano non verrà eletto, dal momento che tale carica è conferita di diritto al sindaco di Roma;

per quanto concerne il trasferimento a Roma Capitale - così come per le altre città metropolitane - di materie oggetto di potestà legislativa concorrente e residuale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, significativo sarà l'incremento del contenzioso di fronte alla Corte costituzionale intorno a tali materie;

resta grave il vulnus riguardo alla questione della rappresentanza politica, considerato che i cittadini romani continueranno a eleggere la maggioranza dei consiglieri regionali del Lazio, pur non essendo più sottoposti alla normativa regionale nelle materie assegnate a Roma Capitale;

inoltre, con l'approvazione in sede referente di un emendamento del Governo che ha introdotto un nuovo sesto comma dell'articolo 114 della Costituzione, che prevede la possibilità di attribuire specifiche e ulteriori funzioni amministrative ai comuni capoluogo delle Città metropolitane, si intende riproporre, in modo surrettizio, il modello dell'autonomia differenziata senza affrontare il nodo centrale: quello delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite, che non vengono stanziate;

da ultimo, riguardo alle scelte di metodo, non si può non denunciare come sia stato raggiunto un accordo politico tra i vertici di Governo, Roma Capitale e regione Lazio senza il coinvolgimento, se non meramente formale, del Parlamento, degli altri organi di governo del territorio e della popolazione residente nelle aree interessate dalla riforma costituzionale,

impegna il Governo

a stanziare nei prossimi provvedimenti le risorse necessarie per gestire tali nuove competenze in accordo con gli enti locali dell'area vasta della città metropolitana, affinché per l'erogazione dei servizi locali ai cittadini non ci sia alcuna sperequazione tra i residenti dell'area metropolitana.

G/1888/3/1

Musolino

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge costituzionale in esame interviene sull'articolo 114 della Costituzione,

innovando l'assetto delle autonomie territoriali mediante l'inserimento di Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica e il riconoscimento in capo alla medesima di una peculiare autonomia, attribuendole poteri legislativi nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente e residuale;

in particolare, la riforma attribuisce a Roma Capitale competenze legislative e amministrative in ambiti eterogenei - tra cui il governo del territorio, i servizi pubblici locali, il turismo, le politiche sociali e l'organizzazione amministrativa - che implicano un significativo riassetto delle funzioni attualmente esercitate dallo Stato e dalla Regione Lazio;

il medesimo disegno di legge costituzionale demanda a una successiva legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale, nonché la definizione delle modalità di esercizio delle funzioni e delle forme di decentramento amministrativo, configurando quindi un passaggio attuativo essenziale per la piena operatività della riforma;

l'effettività della riforma costituzionale dipende in modo determinante dalla tempestiva adozione della legislazione attuativa, senza la quale il trasferimento delle funzioni rischierebbe di rimanere privo di adeguati strumenti normativi e organizzativi;

in coerenza con i princìpi di cui all'art. 119 della Costituzione, l'attribuzione di nuove funzioni deve essere accompagnata dalla previsione di risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate e idonee a garantirne l'effettivo esercizio e a evitare squilibri nei bilanci pubblici;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi coerenti con l'attuazione della riforma costituzionale, uno o più provvedimenti legislativi di attuazione volti a disciplinare in maniera organica e puntuale le funzioni attribuite a Roma Capitale, garantendo il pieno coinvolgimento delle opposizioni e di Roma Capitale;

ad assicurare che alle funzioni attribuite corrispondano risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate e proporzionate, nel rispetto dei princìpi di autonomia finanziaria e di equilibrio di bilancio.

Art. 1

1.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sopprimere l'articolo.

1.3

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

"Art. 1

(Modifica dell'articolo 114 della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Roma è la capitale della Repubblica. Con legge costituzionale le sono attribuiti poteri speciali.".

1.4

Alfieri, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 114», primo comma, sopprimere le parole: «da Roma Capitale»,

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, comma 1, capoverso "Art. 114":

1) *al secondo comma, sopprimere le parole:* «, Roma Capitale»;

2) *al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola:* «Capitale»;

3) *al quarto comma:*

- *al primo periodo, ovunque ricorra, sopprimere la parola:* «Capitale»;

- *al secondo periodo sopprimere la parola:* «Capitale»;

4) *al quinto comma, sopprimere la parola:* «Capitale»;

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, ovunque ricorra, sopprimere la parola:* «Capitale»;

2) *al comma 2, sopprimere la parola:* «Capitale»;

3) *al comma 3, sopprimere la parola:* «Capitale»;

4) *al comma 4, ovunque ricorra, sopprimere la parola:* «Capitale»;

5) *al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola:* «Capitale»;

6) *al comma 6, sopprimere la parola:* «Capitale».

1.5

Alfieri, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 114», primo comma, sopprimere le parole: «da Roma Capitale, ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: «, Roma Capitale».

1.6

Parrini, Giorgis, Alfieri, Meloni, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 114», primo comma, sopprimere la parola: «Capitale,» .

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere la parola: «Capitale»;

al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: «Capitale»;

al quarto comma:

al primo periodo ovunque ricorra, sopprimere la parola: «Capitale»;

al secondo periodo sopprimere la parola: «Capitale»;

al quinto comma, sopprimere la parola: «Capitale»;

all'articolo 2:

al comma 1, ovunque ricorra, sopprimere la parola: «Capitale»;

al comma 2, sopprimere la parola: «Capitale»;

al comma 3, sopprimere la parola: «Capitale»;

al comma 4, ovunque ricorra, sopprimere la parola: «Capitale»;

al comma 5, ovunque ricorra, sopprimere la parola: «Capitale»;

al comma 6, sopprimere la parola: «Capitale».

1.7

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 114», apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente **:** "Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.";

b) al quarto comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Prevede la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, a fini di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite ai sensi della presente legge. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale costituisce la sede di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite a Roma Capitale ai sensi del presente articolo.".

1.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole:* «la potestà legislativa» *inserire le seguenti:* «, previo raccordo con gli enti locali della Città metropolitana,».

1.9

Giorgis, Alfieri, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole:* «polizia amministrativa locale» *inserire le seguenti:* «, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza».

1.10

Giorgis, Alfieri, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole:* «servizi e politiche sociali» *inserire le seguenti:* «, in coordinamento con i servizi sanitari e sociosanitari di competenza regionale».

1.11

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: "assoluta" *con le seguenti:* "dei due terzi".

1.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, quarto comma, primo periodo, dopo le parole:* "della Regione Lazio" *inserire le seguenti:* ", il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale".

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: "*disciplina l'ordinamento di Roma Capitale*" inserire le seguenti: "*e della Città metropolitana*".*

1.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, quarto comma, primo periodo, dopo le parole:* "della Regione Lazio" *inserire le seguenti:* ", il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale".

1.14

Giorgis, Meloni, Alfieri, Parrini, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, quarto comma, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole*: «disciplina l'ordinamento di Roma Capitale» *inserire le seguenti*: «, le forme di raccordo tra Roma Capitale, Regione Lazio e Città metropolitana di Roma Capitale»;

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, assicurando la correlazione tra funzioni attribuite, risorse finanziarie e strumentali e fabbisogni di personale».

1.15

Meloni, Giorgis, Alfieri, Parrini, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i princìpi. Attribuisce a Roma Capitale» *con la seguente:* «attribuisce».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: «sulla base della legge dello Stato».

1.16

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: "condizioni peculiari" *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* "forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei princìpi di unità e indivisibilità della Repubblica, della garanzia dell'erogazione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle funzioni di potestà legislativa conferite, nonché dell'articolo 119.".

1.17

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: "condizioni peculiari di autonomia" *con le seguenti:* "forme particolari di autonomia statutaria, regolamentare,".

1.18

Parrini, Giorgis, Alfieri, Meloni, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, quarto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ferme restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e la disciplina statale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e della contrattazione collettiva nazionale».

1.19

Meloni, Giorgis, Alfieri, Parrini, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, quarto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche mediante tributi ed entrate propri e compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio, assicurando risorse certe, pluriennali e di carattere strutturale, determinate sulla base dei fabbisogni standard e idonee a finanziare integralmente le funzioni attribuite».

1.20

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Prevede la costituzione di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, a fini di raccordo istituzionale, collaborazione e azione coordinata sulle funzioni conferite ai sensi della presente legge.".

1.21

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 114», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Riconosce la specialità di Roma Capitale e assicura ad essa le risorse aggiuntive necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in qualità di capitale della Repubblica.".

1.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, sostituire il quinto comma con il seguente:* "Lo Statuto di Roma Capitale prevede il pieno e concreto decentramento amministrativo in favore dei municipi sulla base della legge dello Stato."

1.23

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 114», quinto comma, sostituire le parole: "Roma Capitale attua" *con le seguenti:* "Lo Statuto di Roma Capitale, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina.".

1.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, sopprimere il sesto comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, sopprimere le parole: "*114, sesto comma,".

1.25

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sopprimere il sesto comma.

1.26

Valente, Giorgis, Alfieri, Parrini, Meloni

Al comma 1, capoverso «Art. 114»*, sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica della sostenibilità finanziaria, della capacità organizzativa e delle risorse di personale necessarie al loro esercizio».

1.0.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica degli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»;

b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «, le Città metropolitane e Roma Capitale»;

c) al quarto comma, dopo la parola: «regioni,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,».

2. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «le Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «le Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «alle Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, a Roma Capitale»;

d) al quinto comma, dopo le parole: «in favore di» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale e di»;

e) al settimo comma, dopo le parole: «Città metropolitane» sono inserite le seguenti: «, Roma Capitale».

3. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delle Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «di Roma Capitale,».

4. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «una legge regionale ecceda» sono sostituite dalle seguenti: «una legge regionale o una legge di Roma Capitale eccedano»;

b) al secondo comma, le parole: «dello Stato o di un'altra regione» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, di un'altra regione o di Roma Capitale».

5. All'articolo 134 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, le parole: «dello Stato e delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato, delle regioni e di Roma Capitale»;

b) al secondo capoverso, le parole: «tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato e le regioni, tra lo Stato e Roma Capitale, e tra le regioni e Roma Capitale».

Art. 2

2.1

Giorgis, Alfieri, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Roma Capitale esercita le funzioni legislative alle condizioni e con la decorrenza stabilite dalla legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge.»

2.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla presente legge costituzionale," *inserire le seguenti:* "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di cui al quarto comma del predetto articolo nonché alla individuazione e alla copertura dei costi, unitamente alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti alle materie e alle funzioni trasferite ai sensi della presente legge e comunque";

b) sopprimere il comma 3.

2.3

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, sostituire le parole da: "a decorrere" *fino alla fine del comma con le seguenti:* "successivamente alla data di entrata in vigore della legge dello Stato volta ad assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di governo e a disciplinare i rapporti tra la Regione Lazio, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, determinando le rispettive competenze in relazione alle funzioni di area metropolitana, nel rispetto dei princìpi di autonomia, sussidiarietà e leale collaborazione".

2.4

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", previa determinazione, con legge dello Stato, dei principi fondamentali della legge elettorale della Regione Lazio volti a garantire un più equilibrato bilanciamento tra rappresentanza demografica e rappresentanza dei territori".

2.5

Cataldi, Maiorino, Gaudiano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La legge dello Stato di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina il coordinamento tra la potestà legislativa della Regione Lazio e quella di Roma Capitale, nelle singole materie di competenza, nonché i rapporti tra le competenze dei consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Roma Capitale e i consiglieri comunali di Roma Capitale.".

2.6

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La legge dello Stato di cui all'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, disciplina le modalità attraverso le quali assicurare il necessario coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale ai fini del primo esercizio della potestà legislativa da parte di Roma Capitale nelle singole materie di competenza.".

2.7

Valente, Giorgis, Alfieri, Parrini, Meloni

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dalla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, le disposizioni incompatibili con la predetta legge sono abrogate o disapplicate.»

2.8

Alfieri, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge, previa ricognizione del personale, delle risorse, dei procedimenti e dei beni interessati, disciplina il conferimento delle funzioni a Roma Capitale garantendo la continuità dei servizi e dei rapporti di lavoro, nel rispetto della normativa statale sul pubblico impiego, dei contratti collettivi nazionali e delle prerogative di partecipazione sindacale.»

2.9

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, in qualità di capitale della Repubblica, Roma Capitale esercita la potestà legislativa concorrente nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni

culturali e ambientali ed esercita la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.".

2.10

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sopprimere il comma 5.

2.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, sostituire la parola: "sentita" *con le seguenti:* "sentite la Città metropolitana di Roma Capitale e".

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: "tra la Regione Lazio" *aggiungere le seguenti:* ", la Città metropolitana di Roma Capitale."

2.12

Parrini, Giorgis, Alfieri, Meloni, Valente

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente attribuite alla Regione Lazio non possono riguardare, nel territorio di Roma Capitale, le materie di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge.»

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 445(pom.) del 13/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
445ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 13,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante la conversione del decreto-legge cosiddetto scuola, n. 170 del 2026, che si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro Capi. Nel dettaglio, il Capo I reca misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e ulteriori misure urgenti in materia di istruzione e merito; il Capo II introduce disposizioni urgenti per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; il Capo III riguarda interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico; il Capo IV reca infine le disposizioni finali relative all'entrata in vigore. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione giustizia viene in rilievo il Capo III del decreto-legge, e in particolare l'articolo 12, composto da sette commi, che reca interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico. La relazione illustrativa al provvedimento segnala come le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, siano volte a favorire il superamento delle barriere linguistiche, quando sia accertato che le stesse costituiscono un ostacolo all'attuazione del Patto di corresponsabilità educativa con conseguenze negative sul percorso scolastico del minore, in tutte le sue dimensioni: cognitiva, affettiva, sociale e comportamentale e a «sostenere la corresponsabilità educativa e favorire la piena integrazione dei genitori nella comunità scolastica, riducendo le barriere linguistiche che possono determinare situazioni di disagio per il minore». Nel dettaglio, i commi 1 e 2 prevedono che, nel caso di persistenti barriere linguistiche da parte dei genitori stranieri, le istituzioni scolastiche segnalino la situazione tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti che, se necessario, definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che comprenda la frequenza di un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e, ove possibile, percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa. Il comma 2 precisa che sono esentati dai suddetti adempimenti i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale

(SSN), nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi sopra descritti. Il successivo comma 3 stabilisce che, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è il prefetto, previo accertamento della violazione effettuato dai CPIA. I commi da 4 a 6 istituiscono invece un divieto di copertura del volto. La relazione illustrativa individua l'esigenza normativa alla base delle disposizioni nell'opportunità di «garantire pienamente le relazioni interpersonali» che si svolgono nel contesto scolastico, essendo considerato «preminente l'interesse pubblico posto a presidio delle relazioni interpersonali aperte che devono essere pienamente tutelate all'interno delle istituzioni scolastiche quale luogo di condivisione dei valori comuni a tutta la comunità educante». Inoltre, la relazione specifica che la disposizione è «riferita non soltanto agli studenti e al personale scolastico ma anche agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai soggetti esterni e, più in generale, a chiunque acceda ai locali e agli spazi delle istituzioni scolastiche, in ragione della necessità di assicurare condizioni omogenee di tutela». Nel dettaglio, il comma 4 dispone che, salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto. Il successivo comma 5 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro; quando la violazione è commessa da un minore, la sanzione si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Viene altresì precisato che le istituzioni scolastiche adeguano i propri regolamenti di istituto a tale previsione. Il comma 6 dispone che l'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto, previo accertamento della violazione effettuato dal dirigente scolastico. Per entrambe le disposizioni sanzionatorie (commi 3 e 5), viene previsto che si applicano, "in quanto compatibili", le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cosiddetta "legge di depenalizzazione"). Il comma 7 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Per le parti di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore viene approvata.

(2025) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026***

(*Doc.* LXXXVI, n. 4) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026***

(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2025***

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 2025. Pareri alla 4ª Commissione sui *Doc.* LXXXVI, n. 4 e LXXXVII n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge e dei documenti in titolo, per le parti di interesse della Commissione giustizia. Ricorda quindi che la legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, il cui contenuto è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, e che contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea. Il disegno di legge di delegazione europea 2026 si compone di 12 articoli, divisi in tre Capi (intitolati, rispettivamente, "Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea", "Deleghe al Governo per il

recepimento di direttive europee", "Deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei"). La procedura di esercizio delle deleghe è definita dall'articolo 1 sia con riguardo all'attuazione delle direttive riportate nell'Allegato A, sia con riguardo alle deleghe per cui gli articoli da 2 a 12 dettano principi e criteri direttivi specifici in relazione all'attuazione di 5 regolamenti ed al recepimento di 5 direttive. L'annesso Allegato A elenca invece 15 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti princìpi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione - oltre ai princìpi e criteri delle stesse direttive - i soli princìpi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 richiamati dall'articolo 1.
Segnala quindi le seguenti direttive dell'Allegato A di interesse per le competenze della Commissione giustizia: la numero 9) - Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza; la numero 13) - Direttiva (UE) 2026/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti di tale direttiva; la numero 14) - Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Con riferimento agli altri articoli, presentano profili di diretta competenza della Commissione giustizia gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 e 12. L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Nello specifico, può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa - ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali - o di regolamenti dell'Unione europea. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario - atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale - l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa. La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazioni di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento. L'articolo 4 definisce i criteri per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647, un atto normativo di "armonizzazione minima" volto a modernizzare il sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) per i consumatori, rendendolo più efficace nell'attuale contesto digitale e transfrontaliero, specialmente dopo la dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online. L'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2026/470 che prevede delle modifiche alla disciplina eurounionale con riguardo a taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale. L'articolo 7 è volto a recepire la direttiva (UE) 2026/1472 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che modifica la precedente direttiva 2012/29/UE. In particolare, il comma 1, lettere a) e b) detta alcuni principi specifici riferiti all'attuazione dell'articolo 22 della direttiva, che concerne la valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di assistenza e di protezione. Pertanto i principi che il Governo dovrà nello specifico osservare nell'emanazione dei decreti legislativi che riguardano tale aspetto sono: il divieto di sottoporre la vittima ad atti non consensuali invasivi della sua sfera psico-fisica [lettera a)]; il diritto della vittima di conoscere gli esiti della sua valutazione e di chiederne la revisione [lettera b)]; il diritto delle parti coinvolte nel procedimento di conoscere gli elementi su cui si basa la valutazione, se utilizzati per l'adozione di provvedimenti e decisioni [lettera b)]. Sul legislatore delegato gravano dunque obblighi ben precisi circa il riconoscimento di diritti posti a tutela non solo della vittima, che deve essere messa al riparo da qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, ma anche del soggetto nei cui confronti vengono eventualmente adottate misure restrittive, al quale deve essere pienamente garantito il diritto di difesa.

L'articolo 8 delega poi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo che prevede il divieto di immettere, mettere a disposizione sul mercato dell'UE ed esportare prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare principi e criteri direttivi specifici tra cui: a) l'affidamento all'Ispettorato nazionale del lavoro, ed eventualmente ad altre autorità specializzate, di indagini e controlli sugli operatori economici; b) la designazione dell'AGCM come autorità competente ad adottare e far eseguire le decisioni previste dal regolamento, attribuendole i necessari poteri investigativi; c) l'individuazione delle autorità che devono ricevere le comunicazioni dell'AGCM; d) l'attribuzione all'AGCM del potere di applicare sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto delle decisioni. L'articolo 12 conferisce infine una delega al Governo finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1028 del 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine (comma 1). Il comma 2 enuncia i criteri e i principi direttivi che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio di tale delega; il Governo è tenuto, tra l'altro, ad adeguare e integrare il sistema sanzionatorio nazionale con le nuove fattispecie, relativamente al controllo degli annunci e delle dichiarazioni dei locatori, alla comunicazione dei dati, nonché all'informazione alle autorità competenti dei risultati delle verifiche compiute.
Passando ai documenti congiunti nell'esame, dà quindi illustrazione dei contenuti della relazione programmatica per il 2026 del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVI, n. 4), articolata in quattro parti, dedicate rispettivamente: alle politiche strategiche, alla dimensione esterna, al coordinamento nazionale e al processo di integrazione e di preparazione al futuro. Le singole tematiche sono sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta una sintetica descrizione del dossier in questione, seguita dalle azioni che il Governo intende porre in essere e dall'indicazione dei risultati attesi. In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti, dopo una breve introduzione, è strutturato in 204 schede relative a "dossier" specifici - su singole questioni o proposte legislative dell'UE - che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi. In relazione alle competenze della Commissione si segnalano: Dossier 19, relativo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza; Dossier 60, in tema di Locazioni brevi; Dossier 61, relativo alla revisione della direttiva sui pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati; Dossier 71, sulla disciplina degli atti pubblici in materia di filiazione e creazione di un certificato europeo di filiazione; Dossier 72, relativo al piano per la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati Membri dell'Unione europea ; Dossier 73, sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; Dossier 74, in materia di lotta contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico; Dossier 83, relativo al rafforzamento dei partenariati nazionali e regionali a sostegno delle priorità europee con riferimento alla formazione del personale penitenziario; Dossier 114, sugli strumenti anti-SLAPP a protezione di istituzioni democratiche e stampa indipendente; Dossier 115, sulla strategia italiana contro la violenza maschile sulle donne in linea con la normativa UE; Dossier 116, in materia di prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo; Dossier 119, sull' Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica; Dossier 120 in materia di revisione del codice contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro per il personale di Polizia Penitenziaria; Dossier 122, dedicato al regolamento CSAM (*Child sexual Abuse Material*); Dossier 129 e 130, sulla lotta alla Tratta degli esseri umani; Dossier 136, sulla lotta alla criminalità organizzata e al narcotraffico.
Infine, dà conto brevemente dei contenuti della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2025 (Doc. LXXXVII, n. 3).
Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di poter intervenire al termine delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione di merito.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(1990) ***Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di***

ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre.
Il PRESIDENTE informa che risulta concluso il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione affari costituzionali sul provvedimento e chiede se vi siano interventi in discussione generale, ricordando che il senatore Bazoli era già intervenuto nel merito del disegno di legge.
La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di poter intervenire in una prossima seduta.
Il PRESIDENTE invita in ogni caso la relatrice, senatrice Stefani, ad elaborare una bozza di parere da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2045) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre.
Il PRESIDENTE prende atto che non vi sono interventi in discussione generale e, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, già approvato dalla Camera, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a lunedì 19 ottobre, alle ore 17.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1712) ***Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di disciplina delle professioni pedagogiche ed educative***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre.
Il PRESIDENTE informa che la relatrice Campione ha presentato le proposte emendative 1.100, 1.101, 1.102 e 1.103, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna, e la invita a darne illustrazione.
La senatrice CAMPIONE (*FdI*) illustra gli emendamenti richiamati dal Presidente, sottolineando che le proposte 1.100, 1.102 e 1.103 sono dirette a dar seguito al parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 settembre 2026. La proposta 1.101, invece, è necessaria al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2026, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 7 della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui richiedeva, per il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, la condizione di reciprocità ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Al riguardo, precisa che, pur essendo l'articolo 7 citato abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del disegno di legge, la condizione di reciprocità è ancora richiesta dal nuovo articolo 5-*bis* introdotto dalla lettera *e*): l'emendamento 1.101 è pertanto necessario al fine di adeguare il provvedimento in esame alle statuizioni della Corte costituzionale.
Il PRESIDENTE rileva come gli emendamenti della relatrice abbiano una natura squisitamente tecnica; ritiene pertanto di poter fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a venerdì 16 ottobre, alle ore 16.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1896) ***Disposizioni in materia di rilascio di immobili***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre.
Il PRESIDENTE informa che il senatore Bazoli ha comunicato di ritirare l'emendamento 1.17, e che sono parimenti ritirati gli emendamenti 1.1, della senatrice Stefani, e 1.0.1, del senatore Potenti.
Il sottosegretario OSTELLARI informa che sono in corso gli approfondimenti sulle proposte emendative presentate e che, a partire dalle prossime sedute, sia il Governo che il relatore saranno

nelle condizioni di esprimere il parere sulle singole proposte.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1712

Art. 1

1.100

La Relatrice

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le parole: «dei pedagogisti» sono sostituite dalle seguenti: «delle professioni pedagogiche ed educative» e, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «All'interno dell'albo sono istituite la sezione dei pedagogisti e la sezione degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia. In ciascuna sezione è presente l'elenco speciale di coloro che esercitano la professione con contratto di lavoro subordinato. Per gli iscritti all'elenco speciale di cui al terzo periodo, il contributo dovuto è ridotto della metà e l'obbligo di formazione professionale continua si considera assolto mediante la formazione annuale svolta nell'ambito del rapporto di lavoro e secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di frequenza di almeno un corso di deontologia professionale organizzato dall'ordine territoriale di appartenenza o da altro soggetto accreditato."».

1.101

La Relatrice

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 5-bis*, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa;»

1.102

La Relatrice

Al comma 1, lettera g), al capoverso Art. 6-ter*, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) esprimono pareri non vincolanti nelle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti, ad esclusione degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato, e partecipano alle attività formative;»;

2) *alla lettera d), sostituire le parole:* «promuovono, organizzano e regolano» *con le seguenti:* «promuovono e organizzano».

1.103

La Relatrice

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 8», comma 15, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-*bis*) disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali e di altri soggetti accreditati, ferma restando la disciplina della formazione prevista per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia con rapporto di lavoro subordinato;

f-*ter*) determina criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, per l'accreditamento di soggetti terzi il cui atto costitutivo o il cui statuto preveda, tra gli scopi e le finalità perseguiti, la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale;».

1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 378(pom.) del 06/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2026
378ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA
indi del Vice Presidente
ROSSO

La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, contenente misure urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, accompagnare il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, promuovere l'integrazione degli studenti stranieri e introdurre disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca.
Il decreto-legge si compone di quindici articoli, suddivisi in quattro capi. L'articolo 1 contiene misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai fini dell'efficace attuazione dei Piani educativi individualizzati (PEI) e della necessità di colmare il fabbisogno dei docenti di sostegno.
L'articolo 2 contiene misure per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027, incrementando di 70 milioni di euro le risorse destinate alla valorizzazione del personale scolastico, con riferimento alle predette priorità.
L'articolo 3 introduce semplificazioni amministrative e misure di digitalizzazione dei servizi scolastici, disciplina l'attivazione facoltativa dell'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica e determina l'importo del riconoscimento economico previsto per i docenti che completano positivamente il percorso formativo triennale.
L'articolo 4 rafforza il sostegno alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo, amplia la platea dei beneficiari dei contributi e incrementa le risorse per il contrasto al cyberbullismo.
L'articolo 5 prevede il rafforzamento della struttura e dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi, che offre un'istruzione multilingue e multiculturale, e consente di conseguire il Baccalaureato europeo.
L'articolo 6 autorizza la regione Friuli Venezia Giulia a finanziare il potenziamento degli organici

scolastici e il reclutamento di docenti di madrelingua tedesca.
L'articolo 7 reca ulteriori misure organizzative e finanziarie, nonché di proroga di termini legislativi in materia di reclutamento del personale docente e ATA. Assicura, inoltre, continuità alle strutture di supporto all'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.
L'articolo 8 contiene misure per consentire la conclusione delle attività del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, rafforzando i controlli amministrativi e contabili sui finanziamenti del PNRR, incrementando i compensi dei revisori dei conti e prevedendo risorse per agevolare la rendicontazione finale degli interventi.
L'articolo 9 costituisce una misura di necessario accompagnamento all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, modificando il monte ore degli istituti tecnici. Inoltre, la norma aggiorna la denominazione degli istituti tecnici e professionali in licei.
L'articolo 10 proroga alcune misure relative al personale della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurandone la continuità operativa.
L'articolo 11 semplifica la gestione degli interventi di edilizia scolastica finanziati dal PNRR, consentendo la prosecuzione delle procedure speciali e il ricorso ad attività di assistenza tecnica anche oltre la conclusione del Piano, mediante il finanziamento a valere su ulteriori risorse nazionali ed europee.
L'articolo 12 è finalizzato alla promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico e alla prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico dovuto alla presenza di barriere linguistiche, che determinano un impatto negativo sullo studente, compromettendo e ostacolando il processo di integrazione e di partecipazione alla vita scolastica e di gruppo, al fine di contrastare la dispersione scolastica, l'abbandono e la povertà educativa. La norma prevede anche il coinvolgimento dei genitori stranieri in un percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, per sostenere la corresponsabilità educativa e favorire la piena integrazione dei genitori nella comunità scolastica. Inoltre, si estende all'interno delle istituzioni scolastiche il divieto inderogabile di utilizzare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, al fine di garantire pienamente le relazioni interpersonali che si svolgono all'interno delle istituzioni scolastiche quale luogo di condivisione dei valori comuni a tutta la comunità educante.
L'articolo 13 introduce, dall'anno scolastico 2027/2028, una misura volta a garantire un'equilibrata composizione delle classi iniziali funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri. Si prevede quindi un limite del 30 per cento per determinate categorie di studenti con cittadinanza non italiana nelle classi iniziali della scuola primaria e secondaria, una distribuzione equilibrata degli alunni tra istituti vicini, nel rispetto delle esigenze familiari, e il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano.
L'articolo 14 reca disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca. Esso interviene su tre ambiti: favorisce il conferimento degli incarichi di ricerca nell'ambito dei programmi MSCA *Marie Skłodowska-Curie Actions*, finanziati dall'Unione europea; stanzia 9,5 milioni di euro per il 2026 per il cofinanziamento nazionale dei partenariati di ricerca nell'ambito di *Horizon Europe* 2021-2027, tra cui PRIMA e SBEP, e di iniziative coerenti con il Piano Mattei per l'Africa; infine, dispone dal 2027 la destinazione strutturale di risorse alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo universitario, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli importi.
L'articolo 15, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede delucidazioni in merito al potenziamento degli organici scolastici previsto per la regione Friuli Venezia Giulia, segnalando una cronica carenza di dirigenti scolastici nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue. Rileva, in particolare, che il numero dei dirigenti sarebbe bloccato fino al 2030, con conseguente ricorso continuativo allo strumento delle reggenze annuali per più istituti sloveni.
Inoltre, esprime contrarietà al tetto del 30 per cento imposto per gli studenti stranieri che non parlano italiano, ricordando l'esperienza attuale delle scuole di lingua slovena frequentate da molti studenti italiani che non parlano sloveno. Osserva che tale situazione viene affrontata caso per caso, senza

ricorrere a disposizioni simili.
Il senatore SENSI (*PD-IDP*), dopo aver premesso la contrarietà del suo Gruppo al tetto del 30 per cento nelle classi, si sofferma sull'articolo 4, con riferimento all'incremento delle risorse per il contrasto al cyberbullismo. Richiama, infatti, le notizie odierne, secondo le quali risulterebbe una riduzione, ad opera del Ministro dell'istruzione, dei fondi destinati al contrasto alla violenza di genere, per essere riassegnati alla lotta al cyberbullismo. Chiede pertanto di sapere se le risorse previste dall'articolo 4 attingono ai fondi destinati alla protezione delle donne.
Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), in riferimento alla domanda sul potenziamento degli organici scolastici nella regione Friuli Venezia Giulia, riporta i contenuti dell'articolo 6, comma 2, del disegno di legge, riservandosi comunque di svolgere un ulteriore approfondimento.
Anche con riguardo ai fondi per il contrasto al cyberbullismo, di cui all'articolo 4, il Relatore si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(*Doc.* CCXLIV, n. 2 - Allegati I e II - Annesso) *Documento programmatico di finanza pubblica 2026*

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice ZEDDA (*FdI*) relatrice, introduce l'esame del Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) in titolo, che è stato predisposto sulla base delle risoluzioni n. 7-00043 e n. 7-00414 delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, approvate il 30 settembre e il 1° ottobre 2026, nelle more della riforma delle leggi nazionali di contabilità e finanza pubblica (legge n. 243 del 2012 e legge n. 196 del 2009), conseguente alla riforma del Patto di stabilità e crescita, entrata in vigore il 30 aprile 2024 (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264 e direttiva (UE) 2024/1265).
Al Documento sono allegate la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente e la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, ed è annessa la Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativa allo scostamento consentito dalla Clausola di salvaguardia.
La Relatrice ricorda che, in base al nuovo Patto di stabilità, l'Italia ha presentato il "Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine", approvato con la raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2025 (C/2025/651). Nell'aprile 2026, con il Documento di finanza pubblica (DFP), è stata adottata la "Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2025" nell'attuazione del Piano, con particolare riguardo al percorso della spesa netta e alle riforme e investimenti concordati, come prescritto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263, sul cosiddetto "braccio preventivo".
In base alle predette risoluzioni del Senato e della Camera dei deputati, il DPFP (che sostituisce la precedente Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza - NADEF), relativo al triennio 2027-2029, deve delineare l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, riportate nel DFP dell'aprile 2026, in coerenza con il percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio. Il Documento deve inoltre riportare l'articolazione delle misure per la manovra di finanza pubblica e i relativi effetti finanziari, nonché l'aggiornamento sullo stato delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano.
Il Documento deve anche tenere conto delle Raccomandazioni specifiche per Paese adottate dal Consiglio UE il 10 luglio 2026 (C/2026/3925) sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell'Italia. Si tratta di sei raccomandazioni relative alla politica di bilancio, all'attuazione del PNRR, all'innovazione nelle imprese, all'efficienza della pubblica amministrazione, alla elettrificazione e diffusione delle energie rinnovabili e alla qualità del mercato del lavoro.
Infine, la Relatrice ricorda che la disciplina relativa al Documento programmatico di bilancio (DPB) non è stata modificata dalla riforma della *governance* economica europea del 2024, ma è oggetto della proposta di regolamento COM(2025) 591, la cui approvazione è imminente. Pertanto, il DPB deve ancora essere presentato in sede europea entro il 15 ottobre e deve contenere sia gli aggiornamenti delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sia i principali ambiti di intervento della manovra di bilancio, garantendo la compatibilità con il percorso di spesa netta indicato nel Piano

strutturale di bilancio.
Per quanto riguarda i contenuti del DPFP 2026 e della annessa Relazione al Parlamento, la Relatrice evidenzia che essi delineano un nuovo quadro programmatico, macroeconomico e di finanza pubblica, che si presenta coerente, sia rispetto ai limiti del tasso di crescita della spesa pubblica netta stabiliti dal Piano strutturale di bilancio di medio termine, sia rispetto al limite del 3,0 per cento del rapporto tra il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (*deficit*) e il PIL nominale, oltre il quale si applica la procedura per disavanzi eccessivi.
Nel quadro sono anche integrati gli effetti dell'attivazione della Clausola di salvaguardia nazionale, per il biennio 2027-2028, relativa alle spese aggiuntive nel settore della difesa e in materia di energia. Queste ultime sono destinate a famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni, nonché a misure relative alle infrastrutture. Per ciascuno dei due settori, la richiesta concerne un incremento di spesa annuo pari a circa 0,3 punti percentuali del PIL, per un valore complessivo di circa 29 miliardi di euro, pari allo scostamento richiesto nella Relazione, conformemente agli atti di indirizzo approvati lo scorso 5 agosto dal Parlamento.
La Clausola trova fondamento nell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, che consente, in presenza di circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro, una deviazione temporanea dal percorso della spesa netta, purché non sia compromessa la sostenibilità di bilancio nel medio periodo.
In particolare, nel nuovo quadro di finanza pubblica, il DPFP rivede al rialzo la crescita del PIL per l'anno in corso, portandola all'1 per cento, mentre il rapporto *deficit*/PIL si attesta al 2,9 per cento. In tal modo, vi sarebbero le condizioni per la chiusura della procedura per disavanzi eccessivi già sulla base dei dati di consuntivo del 2026.
Lo scenario programmatico vede poi nel 2027 un tasso di crescita del PIL dello 0,8 per cento, dello 0,9 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029, mentre il *deficit* in rapporto al PIL si attesta al 3,4 per cento per il 2027, al 3,2 per cento per il 2028 e al 2,3 per cento nel 2029. I valori sono più elevati per il 2027 e 2028 perché tengono conto dello scostamento annuo dello 0,6 per cento, consentito dalla Clausola di salvaguardia nazionale per spese in energia e sicurezza.
Il debito pubblico programmatico è previsto al 138,1 per cento del PIL per il 2026, al 138,5 per cento nel 2027, per scendere al 137,9 per cento nel 2028 e al 136,6 per cento nel 2029.
Per quanto riguarda l'andamento della spesa netta dell'Italia, la Relatrice ricorda che il Piano strutturale di bilancio prevede, per i sette anni dal 2025 al 2031, rispettivamente, i seguenti tassi di crescita annuali: 1,3, 1,6, 1,9, 1,7, 1,5, 1,1 e 1,2 per cento del PIL. Al riguardo, nel DPFP si afferma che l'andamento della spesa netta prospettato può ritenersi sostanzialmente conforme. Per il 2026, infatti, il tasso di spesa netta è previsto pienamente in linea con l'1,6 per cento stabilito nel Piano strutturale. Similmente, per gli anni successivi, l'andamento della spesa netta, tenendo conto degli effetti della Clausola di salvaguardia, risulta conforme all'andamento delineato dal Piano approvato dal Consiglio dell'Unione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026) 502 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'intelligenza artificiale (*Cloud and AI Development Act* - CADA).
La proposta fa parte del pacchetto sulla sovranità tecnologica, presentato dalla Commissione europea il 3 giugno 2026, volto a dare attuazione a una delle priorità dell'agenda politica dell'Unione per il ciclo istituzionale 2024-2029. In un contesto globale caratterizzato da profonde trasformazioni geopolitiche e da una competizione economica sempre più intensa, la Commissione europea ha elaborato una strategia finalizzata a rafforzare la capacità dell'Unione di sviluppare, produrre e controllare le

tecnologie critiche, considerata un requisito essenziale per garantire la sicurezza economica e l'autonomia strategica europea.
Il pacchetto comprende anche la proposta di regolamento COM(2026) 504, relativa al rafforzamento dell'ecosistema europeo dei semiconduttori (proposta *Chips Act* 2.0), già all'esame della Commissione.
La proposta di regolamento in esame istituisce, quindi, un quadro volto a rafforzare la sovranità dell'Unione nel settore del *cloud computing*, al fine di rispondere alla disponibilità limitata e geograficamente concentrata di capacità di calcolo nell'UE e ai rischi associati alla dipendenza dal *cloud* e dall'IA forniti da fornitori non europei.
In particolare, la proposta istituisce un sistema articolato su quattro livelli di affidabilità dei fornitori di servizi di *cloud computing*, che gli stessi fornitori devono soddisfare per essere riconosciuti e per poter erogare i propri servizi a soggetti dell'Unione e ad enti pubblici.
Il livello 1 prevede che il fornitore dimostri la conformità ai requisiti minimi di trasparenza mediante un'autodichiarazione. Il livello 2 richiede un *audit* indipendente di un soggetto terzo, volto a verificare che le decisioni operative critiche del fornitore non possano essere influenzate da soggetti sottoposti alla giurisdizione di Paesi *extra*-UE. Il livello 3 introduce requisiti più stringenti, verificati mediante *audit* indipendente, in materia di assenza di controllo da parte di Paesi terzi. Per tale livello, la Commissione può riconoscere Paesi terzi che offrano garanzie equivalenti, qualora abbiano adottato misure specifiche idonee a eliminare i rischi di accesso non autorizzato ai dati dell'Unione e di interruzione dei servizi. Il livello 4 rappresenta il massimo grado di sovranità, destinato ai dati dell'Unione più sensibili, e richiede che il servizio sia interamente sottoposto al controllo e alla giurisdizione europei.
La proposta mira, inoltre, a triplicare la capacità dei *data center* dell'Unione entro un periodo di 5-7 anni. Le limitate capacità attualmente disponibili nell'Unione determinano una crescente dipendenza da un numero ristretto di fornitori di Paesi terzi, esponendo gli utenti europei, tra l'altro, ai rischi derivanti da improvvise interruzioni operative.
Per far fronte a tale carenza, gli Stati membri sono chiamati a designare apposite zone di accelerazione, nelle quali si applicheranno procedure autorizzative semplificate e accelerate, nonché condizioni agevolate per la connessione alla rete elettrica.
Secondo i dati riportati dalla Commissione europea, nel 2017 la quota dei fornitori europei nel mercato del *cloud* dell'Unione era pari al 29 per cento. Nell'arco di cinque anni, tale quota si è pressoché dimezzata, raggiungendo il 15 per cento, valore rimasto sostanzialmente stabile fino al 2025, nonostante la crescita complessiva del mercato. L'attuazione delle misure previste dal CADA consentirebbe invece, secondo le stime della Commissione, di raggiungere una quota del 30 per cento entro il 2035, invertendo la tendenza registrata negli ultimi anni e raddoppiando sostanzialmente la quota attuale.
La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 114 e 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in considerazione dell'obiettivo di affrontare le criticità connesse alla frammentazione del mercato interno e di sostenere lo sviluppo delle capacità industriali strategiche nell'ecosistema europeo del *cloud* e dell'intelligenza artificiale.
La Commissione europea ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, giustificando la necessità di un intervento dell'Unione alla luce della disponibilità limitata e geograficamente disomogenea delle capacità di calcolo sul territorio europeo. Il valore aggiunto dell'iniziativa risiede nella possibilità di garantire alle imprese e alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri l'accesso a capacità di calcolo adeguate alle rispettive esigenze.
Secondo la Commissione europea, anche il principio di proporzionalità appare rispettato dalla proposta, in quanto essa adotta un approccio mirato, volto a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico del *cloud* e dell'intelligenza artificiale, limitando l'intervento normativo alle misure ritenute essenziali per rafforzare la sovranità tecnologica e la capacità di calcolo dell'Unione.
Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 12 novembre 2026. La proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora

sollevato criticità.
La Relatrice ritiene opportuno che, sulla proposta di regolamento, la Commissione possa svolgere un breve ciclo di audizioni.
Il senatore SATTA (*FdI*) conviene sulla proposta di audizioni, osservando tuttavia la necessità di evitare sovrapposizioni con quelle in programma per l'esame del disegno di legge di delegazione europea.
Il vice presidente ROSSO fissa come termine per la presentazione di soggetti da audire le ore 12 di venerdì 9 ottobre prossimo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 385(ant.) del 28/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2026
385ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 170 del 2026, recante misure urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, accompagnare il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, promuovere l'integrazione degli studenti stranieri e introdurre disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca.
Propone innanzitutto di richiamare l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che conferisce all'Unione il compito di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità e, se necessario, sostenere e integrare l'azione degli Stati membri in materia.
Ritiene quindi di soffermarsi, in particolare, sulle disposizioni degli articoli 12 e 13, che concernono i percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori stranieri, il divieto di partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto e l'introduzione del limite quantitativo del 30 per cento di presenza nelle classi iniziali di alunni e studenti con cittadinanza non italiana che rientrano in determinate casistiche e relativi meccanismi di redistribuzione tra istituzioni scolastiche vicine.
Con riguardo a tali norme propone di rilevare che esse debbano promuovere l'integrazione linguistica, la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e la tutela della libertà religiosa, nel rispetto degli obiettivi europei di inclusione, del principio di proporzionalità e di non discriminazione sulla base della cittadinanza, e del diritto dell'Unione applicabile, comprese le tutele delle specifiche garanzie riconosciute dal diritto dell'Unione ai cittadini dell'Unione, a determinate categorie di cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti e agli aventi diritto alla protezione internazionale.
In base a tali premesse, propone di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) apprezza il tentativo del Relatore di ricondurre i contenuti del decreto ai principi e alla normativa dell'Unione europea, ma ritiene comunque non condivisibili le

misure previste, in quanto inapplicabili o già disciplinate dall'ordinamento vigente.
In particolare, con riferimento al limite alla presenza di alunni stranieri nelle classi, ritiene improbabile che, nelle classi prime della scuola primaria, si raggiunga una quota pari a un terzo di alunni stranieri nati all'estero. Analogamente, appare difficile che, nelle classi iniziali della scuola secondaria di primo e secondo grado, si raggiunga la medesima soglia di studenti stranieri che non abbiano frequentato con esito positivo il sistema nazionale di istruzione per almeno tre anni scolastici. Ritiene, pertanto, che le disposizioni in questione siano destinate a rimanere sostanzialmente inapplicate.
Con riguardo al divieto di partecipazione alle attività scolastiche a volto coperto, ricorda che nell'ordinamento italiano è già previsto un tale divieto del volto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ritiene pertanto la disposizione non necessaria, anche in considerazione dell'assenza di una casistica sufficientemente documentata che ne giustifichi l'introduzione.
Infine, con riguardo ai corsi di lingua italiana rivolti ai genitori stranieri, valuta che le misure previste non possano essere ricondotte a interventi di sostegno alla genitorialità. Ricorda, inoltre, che il Governo ha da tempo ridotto i finanziamenti destinati ai corsi di lingua per gli stranieri che fanno ingresso in Italia.
Chiede, pertanto, che lo schema di parere sia integrato con le osservazioni formulate e, in caso contrario, preannuncia il voto contrario dei senatori del proprio Gruppo.
La senatrice NATURALE (*M5S*) condivide le criticità evidenziate e sottolinea le difficoltà connesse alla necessità di tutelare i bisogni affettivi e le esigenze degli studenti con disabilità, soprattutto nell'eventualità di trasferimenti presso altri istituti scolastici, che rischierebbero di determinare gravi forme di discriminazione. Evidenzia, inoltre, la necessità di garantire adeguate dotazioni organiche per il personale docente e per quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
In conclusione, ritiene che il provvedimento non risponda alle reali esigenze del mondo scolastico e preannuncia il voto contrario dei senatori del proprio Gruppo.
Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc*. XVIII-*bis*, n. 41)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.
Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento recante un quadro di misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (*Affordable Housing Act*), presentata nell'ambito dell' *European Affordable Housing Plan* il 16 dicembre 2025.
Condivide l'obiettivo di garantire una maggiore disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili, ma sottolinea come la crisi abitativa presenti caratteristiche strutturali e territoriali eterogenee e richieda interventi prioritariamente volti ad aumentare l'offerta, recuperare e riqualificare il patrimonio immobiliare esistente, promuovere la rigenerazione urbana, semplificare le procedure autorizzative e sviluppare l'edilizia residenziale pubblica, sociale e accessibile.
Pertanto, sulla base della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, delle audizioni svolte il 14 ottobre 2026 e delle memorie acquisite, propone di ritenere che la proposta ecceda l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, perseguito mediante la base giuridica dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), configurando, di fatto, una disciplina europea delle politiche abitative e delle condizioni per limitare l'utilizzo della proprietà privata, in un ambito nel quale assumono rilievo centrale le competenze degli Stati membri e delle rispettive istituzioni regionali e locali.
Con riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di ritenere che la proposta non li

rispetti, in quanto non risultano adeguatamente dimostrati né la necessità dell'intervento europeo né il valore aggiunto derivante dall'adozione di una disciplina uniforme, tenuto conto della natura prevalentemente locale dei mercati immobiliari e delle profonde differenze tra gli Stati membri e i rispettivi territori. Osserva, inoltre, che la stessa Commissione europea riconosce che le politiche abitative, la pianificazione urbana e la disciplina dell'uso del suolo restano prevalentemente di competenza degli Stati membri.
In particolare, con riferimento all'articolo 5 della proposta, ritiene che la scelta di disciplinare mediante norme vincolanti le restrizioni all'utilizzo della proprietà privata, affidando invece alla raccomandazione (UE) 2026/2069 gli interventi strutturali volti ad ampliare l'offerta abitativa, potenzialmente più efficaci nell'affrontare le cause della crisi, sollevi forti criticità sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Con riferimento all'articolo 6, ritiene che la metodologia prevista per individuare le aree in tensione abitativa rischi di non rappresentare adeguatamente le condizioni effettive dei singoli mercati locali, applicando parametri uniformi a contesti territoriali profondamente differenti. Osserva, inoltre, che la delega conferita alla Commissione europea per la definizione di tale metodologia incide su un elemento qualificante ed essenziale della disciplina, sollevando dubbi di compatibilità con l'articolo 290 TFUE, che esclude la delegabilità di elementi essenziali dell'atto legislativo.
Con riferimento all'articolo 10, ritiene che la proposta, anche in ragione della scelta di uno strumento direttamente applicabile quale il regolamento, comprima eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri e delle autorità territoriali nell'individuazione delle soluzioni più adeguate alle specificità dei mercati immobiliari, alle dinamiche della domanda abitativa e alle caratteristiche socioeconomiche dei singoli territori.
Il relatore, valutato conclusivamente che non siano stati adeguatamente dimostrati né la necessità dell'intervento dell'Unione né il valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri, propone di esprimere, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al TFUE, un parere motivato in ordine alla non conformità della proposta di regolamento COM(2026) 599 al principio di sussidiarietà.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) illustra uno schema alternativo di risoluzione, volto a riconoscere il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.
Osserva che, sebbene la pianificazione urbana e la disciplina dell'uso del suolo rientrino principalmente nelle competenze degli Stati membri e delle rispettive autorità nazionali, regionali e locali, le misure che incidono sulla prestazione di servizi e sull'acquisizione o sull'utilizzo di immobili residenziali possono limitare le libertà del mercato interno e ricadono, pertanto, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea.
Sottolinea, inoltre, che la proposta non armonizza le politiche abitative, non impone alle autorità competenti l'adozione di specifiche misure in materia di alloggi né ne predetermina il contenuto sostanziale, limitandosi a stabilire requisiti comuni volti a garantire la certezza del diritto, la trasparenza e l'applicazione coerente del diritto dell'Unione alle misure rientranti nel suo ambito di applicazione.
Osserva che il problema centrale non risiederebbe tanto nella scarsità complessiva di abitazioni quanto nella destinazione di una parte dello *stock* immobiliare esistente a usi diversi da quello residenziale, con conseguente riduzione dell'offerta di alloggi in locazione e aumento dei prezzi. In tale prospettiva, la proposta mira prioritariamente a favorire il pieno utilizzo del patrimonio abitativo disponibile, intervenendo sul fenomeno delle locazioni brevi e sugli usi non residenziali degli immobili, particolarmente diffusi nelle aree centrali delle città interessate dall'*overtourism*, che sta determinando profonde trasformazioni urbanistiche e sociali di interi quartieri.
Pertanto, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni, suscettibili di essere valorizzati attraverso eventuali miglioramenti in sede negoziale, propone di esprimere un parere favorevole in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Il senatore SCURRIA (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo sullo schema di risoluzione illustrato dal Relatore, ritenendo che la proposta di regolamento rifletta un approccio

eccessivamente dirigista dell'Unione europea, soprattutto nella parte in cui incide sul diritto di proprietà immobiliare, rischiando di determinare effetti distorsivi a danno degli Stati membri e dei cittadini.
Ritiene, infatti, che la risposta alla crisi abitativa debba consistere prioritariamente nell'incremento e nel sostegno dell'offerta di alloggi destinati a chi ne ha bisogno, come previsto dal Piano casa, anziché nell'introduzione di limitazioni al diritto di proprietà.
La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto contrario sulla risoluzione di maggioranza, sottolineando l'attualità e la gravità della crisi abitativa, che rende sempre più difficile per le famiglie meno abbienti, gli studenti e i lavoratori accedere ad alloggi a prezzi sostenibili. In tale contesto, valuta positivamente l'iniziativa assunta dall'Unione europea per affrontare il problema.
Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione presentato dal Relatore, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva e, pertanto, non si procede al voto dello schema alternativo di risoluzione, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc*. XVIII-*bis*, n. 42)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.
La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento COM(2026) 600, finalizzata a ridurre i costi del sistema elettrico, promuovere l'elettrificazione e la digitalizzazione e rendere più accessibili le bollette dell'energia elettrica nell'Unione europea.
In particolare, propone di evidenziare una serie di criticità, sia sostanziali sia formali, rilevando che non risulta dimostrato che gli obiettivi perseguiti possano essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione europea rispetto a quello nazionale, né che l'introduzione di regole comuni sugli oneri di rete e sulla tassazione presenti vantaggi rispetto all'utilizzo degli strumenti già disponibili nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Osserva che la base giuridica individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo agli obiettivi della politica energetica dell'Unione, appare insufficiente a giustificare l'obbligo di applicare aliquote differenziate delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale, in quanto tale misura incide direttamente sulle politiche tributarie e di bilancio nazionali. Ritiene, pertanto, necessario valutare anche l'applicabilità dell'articolo 113 TFUE, che disciplina l'armonizzazione delle imposte indirette e prevede una procedura legislativa speciale con deliberazione unanime del Consiglio.
Sottolinea, inoltre, che il conferimento alla Commissione europea di poteri delegati per la definizione di elementi potenzialmente incidenti su aspetti essenziali della disciplina legislativa solleva dubbi circa la conformità all'articolo 290 TFUE, che esclude la delega di elementi essenziali dell'atto legislativo.
Nel merito, rileva che la previsione di una struttura tariffaria comune e di una metodologia armonizzata per la determinazione degli oneri di rete, da definire anche mediante atti delegati della Commissione europea, potrebbe comprimere eccessivamente l'autonomia delle autorità nazionali di regolazione. In particolare, l'obbligo di introdurre segnali tariffari differenziati per localizzazione e fascia oraria, volti a orientare i comportamenti degli utenti, non appare adeguatamente giustificato alla luce delle differenze infrastrutturali, territoriali e operative dei sistemi elettrici nazionali, nonché delle specificità delle reti di trasmissione e distribuzione. Ritiene, inoltre, che non sia sufficientemente dimostrato il collegamento tra tali segnali e le effettive esigenze di gestione delle congestioni.
Sottolinea anche l'esigenza di valutare gli effetti dell'introduzione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione per gli edifici e il trasporto stradale (ETS 2) sul rapporto tra l'onere economico complessivo gravante sul gas e quello applicato all'elettricità.

Ritiene, infine, opportuno considerare soluzioni alternative all'elettrificazione laddove questa non risulti tecnicamente realizzabile, economicamente sostenibile o efficiente, valorizzando tra l'altro il ricorso al biometano e introducendo misure volte a favorire la certificazione dell'elettricità prodotta con basse emissioni di carbonio. Richiama anche l'opportunità di ricorrere a strumenti di incentivazione espliciti e trasparenti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato anziché introdurre differenziazioni tariffarie che potrebbero compromettere la corretta rappresentazione dei costi del sistema.
La Relatrice ritiene quindi che la proposta non dimostri adeguatamente che gli obiettivi perseguiti non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e propone di esprime, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al TFUE, un parere motivato in ordine alla non conformità della stessa al principio di sussidiarietà.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Il PRESIDENTE avverte, infine, che la documentazione pervenuta nel corso dell'esame sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.
La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794 (COM(2026) 580 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6 del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che, come già illustrato, si inserisce in un pacchetto legislativo volto a rafforzare la capacità dell'Unione europea di contrastare la criminalità transfrontaliera e organizzata e il terrorismo.
Riferisce che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e predisposta dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che esprime una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali dell'iniziativa.
In particolare, la relazione valuta positivamente la riconduzione a un quadro unitario di una disciplina divenuta eccessivamente frammentata, il coordinamento dei compiti dell'Agenzia con quelli degli altri organismi del Consiglio giustizia e affari interni (GAI), il rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche comuni e la strutturazione della cooperazione con soggetti privati e Paesi terzi. Apprezza, inoltre, il consolidamento dei Centri specializzati, il potenziamento del supporto alle indagini economico-finanziarie e alle attività di recupero dei beni, nonché la conferma della titolarità dei dati in capo agli Stati membri.
Il Governo sottolinea, inoltre, che la progressiva evoluzione verso ambienti condivisi, interoperabili e automatizzati richiede di garantire la chiara individuazione dei soggetti responsabili del conferimento dei dati, della definizione delle condizioni di utilizzo, dell'accesso, dell'autorizzazione alla loro ulteriore diffusione e del relativo trattamento. L'ampliamento delle capacità tecnologiche dovrà pertanto accompagnarsi a una precisa attribuzione delle responsabilità tra Europol e Stati membri.
Sul *dossier*, considerato prioritario dalla Commissione europea, la Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione europea ha programmato un negoziato tecnico articolato per blocchi tematici, con l'obiettivo di raggiungere, ove possibile, un accordo parziale sugli aspetti operativi entro la fine del semestre di Presidenza, rinviando la discussione sulla *governance* a una successiva fase negoziale.
Il Governo ritiene correttamente individuata la base giuridica della proposta negli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale valutazione positiva presuppone, tuttavia, il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 88 TFUE, in base al quale Europol opera a sostegno delle autorità nazionali competenti, senza esercitare autonomi poteri

coercitivi né condurre indagini indipendenti.
Il Governo ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento dell'Unione riguarda ambiti quali il contrasto alla criminalità e al terrorismo transfrontalieri, l'aggregazione e l'analisi di informazioni provenienti da diversi ordinamenti nazionali, la riduzione della frammentazione informativa, il coordinamento delle attività operative e investigative transfrontaliere, il rafforzamento dell'intelligence criminale europea e lo sviluppo di infrastrutture e capacità tecnologiche comuni. Si tratta di obiettivi che, per la loro dimensione e natura, non possono essere conseguiti efficacemente dai singoli Stati membri in modo autonomo.
Analogamente, il Governo ritiene rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta mira a rafforzare la cooperazione di polizia nella misura necessaria a contrastare la dimensione transfrontaliera della criminalità organizzata e del terrorismo, potenziando le capacità informative, analitiche, operative e tecnologiche comuni senza alterare l'equilibrio fondamentale delle competenze tra Unione europea e Stati membri. Sottolinea, inoltre, che la proposta non attribuisce a Europol poteri coercitivi, che restano di esclusiva competenza delle autorità nazionali.
Il Governo sottolinea, inoltre, che il rispetto del principio di proporzionalità dovrà essere garantito anche nel corso del negoziato, assicurando in particolare che non siano introdotti obblighi automatici o eccessivi di trasmissione delle informazioni a Europol, che l'invio e il trattamento dei dati restino subordinati alla volontà e al controllo degli Stati membri e che sia escluso qualsiasi ampliamento, diretto o indiretto, delle competenze dell'Agenzia suscettibile di interferire con le attribuzioni delle autorità nazionali, giudiziarie e dei servizi di intelligence.
Per quanto riguarda l'*iter* presso le istituzioni europee, la proposta è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. Al Parlamento europeo, il fascicolo è stato assegnato alla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), che non ha ancora adottato una posizione. In seno al Consiglio, l'esame prosegue a livello preparatorio.
Ricorda, infine, che il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, scade il 9 novembre 2026. La proposta è attualmente all'esame di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.
Nel rispetto dei principi negoziali sopra richiamati dal Governo nella sua relazione al Parlamento, il Presidente relatore conferma pertanto l'orientamento favorevole in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta.
La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 (COM(2026) 570 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, relativa alla riforma dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), che si inserisce in un pacchetto legislativo volto a rafforzare la capacità di risposta dell'Unione europea alla criminalità transfrontaliera e organizzata e al terrorismo.
Comunica che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e predisposta dal Ministero della giustizia.
Il Governo esprime una valutazione positiva sulle finalità generali dell'iniziativa, nella misura in cui essa risponde alle criticità strutturali e operative individuate nella valutazione di Eurojust del 2025, pubblicata il 2 luglio 2025, che ha evidenziato alcuni ostacoli alla piena realizzazione del potenziale dell'Agenzia.
Il Governo manifesta, tuttavia, alcune perplessità in merito al modello di *governance* proposto. Pur riconoscendo l'opportunità di semplificare la struttura dell'Agenzia per conseguire maggiori livelli di efficienza, esprime riserve sull'istituzione di un comitato di gestione (*management board*), destinato ad assumere le funzioni gestionali attualmente svolte dal Collegio, in considerazione della natura

giudiziaria di Eurojust.
Secondo il Governo, la distinzione tra funzioni gestionali e operative rischia di compromettere l'equilibrio tra i membri nazionali e l'amministrazione dell'Agenzia, indebolendo la fiducia delle autorità giudiziarie nazionali nei suoi processi decisionali. La previsione di quattro organi decisionali - il Collegio, il Comitato esecutivo, il comitato di gestione e il direttore amministrativo - potrebbe, inoltre, accrescere la complessità istituzionale e determinare un aumento degli oneri amministrativi e finanziari a carico degli Stati membri.
Il Governo ritiene pertanto necessario individuare un modello di *governance* capace di ridurre effettivamente gli oneri amministrativi, preservando al contempo l'indipendenza dell'Agenzia e il ruolo centrale dei membri nazionali nella definizione dell'indirizzo strategico e nell'assunzione delle decisioni. Osserva, inoltre, che la riforma non presenta caratteri di particolare urgenza, trattandosi della revisione di un regolamento già vigente.
Con riferimento al principio di attribuzione, il Governo ritiene correttamente individuata la base giuridica nell'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che demanda a regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria la determinazione della struttura, del funzionamento, della sfera d'azione e dei compiti di Eurojust.
Quanto al principio di sussidiarietà, il Governo considera la proposta conforme, in ragione della natura intrinsecamente transnazionale delle funzioni di coordinamento, facilitazione della cooperazione e sostegno operativo svolte dall'Agenzia. La complessità delle indagini transfrontaliere rende infatti necessario un intervento a livello dell'Unione per sostenere e coordinare efficacemente le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e le autorità giudiziarie.
Il Governo ritiene altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta non eccede quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti e si limita a rafforzare le funzioni di sostegno e coordinamento attribuite a Eurojust.
Per quanto riguarda l'*iter* presso le Istituzioni europee, la proposta è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo, dove è stata assegnata alla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE).
Il Consiglio Giustizia e affari interni del 2 ottobre 2026 ha svolto un primo confronto politico sulla revisione del mandato dell'Agenzia, fornendo indicazioni per il prosieguo dei lavori e formulando riserve, in particolare, sul modello di *governance* proposto e sulle modalità di cooperazione con i Paesi terzi.
Dal confronto è emerso un ampio sostegno agli obiettivi di rafforzamento delle capacità dell'Agenzia e di adeguamento alle nuove forme di criminalità, accompagnato, tuttavia, da significative perplessità sull'istituzione del comitato di gestione, ritenuto potenzialmente suscettibile di accrescere la complessità organizzativa, i costi e gli oneri amministrativi, con possibili ripercussioni sull'indipendenza dell'Agenzia e sulla fiducia delle autorità nazionali.
È stata pertanto prospettata, in alternativa, una diversa ripartizione delle competenze tra il Collegio e il Comitato esecutivo, mantenendo in capo al primo le decisioni strategiche e operative.
La discussione ha inoltre evidenziato ulteriori questioni rilevanti, riguardanti la cooperazione con i Paesi terzi, la condivisione delle informazioni giudiziarie e lo scambio dei dati, l'esercizio del potere di iniziativa di Eurojust, il rafforzamento del ruolo operativo dell'Agenzia e il coordinamento con Europol e con la Procura europea.
Il Presidente relatore ricorda, infine, che il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, scade il 9 novembre 2026. La proposta è attualmente all'esame di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.
Nel rispetto dei principi negoziali sopra richiamati dal Governo nella sua relazione al Parlamento e delle criticità emerse anche in sede di discussione presso il Consiglio, il Presidente relatore ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta.
La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE ricorda che domani, giovedì 29 ottobre, si svolgeranno le audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del progetto di atto legislativo dell'Unione europea COM(2026) 502 (Regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'intelligenza artificiale). La documentazione che sarà consegnata nel corso delle audizioni, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che sarà eventualmente consegnata in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2053

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 170 del 2026, recante misure urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, accompagnare il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, promuovere l'integrazione degli studenti stranieri e introdurre disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca;

richiamato l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale l'Unione "contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche";

rilevato, con riferimento all'articolo 12, che il provvedimento prevede, nell'ambito di progetti personalizzati di sostegno alla genitorialità, la partecipazione dei genitori stranieri a percorsi gratuiti di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, prevedendo sanzioni amministrative in caso di inadempimento;

ritenuto che tali misure debbano promuovere l'integrazione linguistica e la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica in coerenza con gli obiettivi europei di inclusione e con l'importanza attribuita dall'Unione all'apprendimento delle lingue e alla costruzione di sistemi educativi inclusivi, assicurando tuttavia che le sanzioni non determinino conseguenze sproporzionate sul nucleo familiare e sul percorso educativo del minore;

ritenuto che, con riferimento all'articolo 12, commi 4 e 5, il divieto di partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto debba essere applicato con attenzione alla tutela della libertà religiosa e alla non discriminazione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

considerato che l'articolo 13 introduce limiti quantitativi alla presenza nelle classi iniziali di alunni e studenti con cittadinanza non italiana che presentino specifiche caratteristiche relative alla nascita, alla frequenza della scuola dell'infanzia o al percorso scolastico precedentemente svolto, prevedendo una soglia del 30 per cento e meccanismi di redistribuzione tra istituzioni scolastiche viciniori;

rilevato che tale criterio è formulato direttamente sulla base della cittadinanza e, pertanto, ricomprende anche cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti;

valutato che l'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 13 debba in ogni caso assicurare la tutela delle specifiche garanzie riconosciute dal diritto dell'Unione ai cittadini dell'Unione, a determinate categorie di cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti e agli aventi diritto alla protezione internazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO

LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2026) 599 DEFINITIVO (*Doc*. XVIIII-*bis*, n. 41) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (COM(2026) 599), presentata nell'ambito dell'*European Affordable Housing Plan*, del 16 dicembre 2025;

considerato che la proposta mira a definire un quadro comune per consentire alle autorità nazionali, regionali e locali di introdurre, nelle aree soggette a tensione abitativa, restrizioni alle locazioni di alloggi a breve termine e all'acquisto o all'utilizzo di immobili residenziali non destinati a residenza principale;

considerato che l'obiettivo di garantire una maggiore disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili è condivisibile, ma che la crisi abitativa presenta caratteristiche strutturali e territoriali differenziate e richiede interventi prioritariamente orientati all'incremento dell'offerta, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, alla rigenerazione urbana, alla semplificazione delle procedure autorizzative e allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, sociale e accessibile;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esprime una valutazione contraria all'impostazione attuale dell'*Affordable Housing Act*, ritenuta non adeguata all'ordinamento italiano e non sufficientemente giustificata sotto il profilo delle competenze europee;

tenuto conto altresì delle audizioni svolte il 14 ottobre 2026 e delle memorie pervenute;

considerato che la proposta individua quale base giuridica l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, sul presupposto che le divergenze tra le discipline nazionali possano determinare ostacoli al funzionamento del mercato interno e condizioni disomogenee per gli operatori economici;

valutato, tuttavia, che non risultano sufficientemente precisati né la natura e la portata di tali ostacoli, né il nesso tra gli stessi e le misure previste, al fine di dimostrare che l'intervento rientri effettivamente nell'ambito di applicazione del citato articolo 114 TFUE e che l'armonizzazione proposta sia necessaria per migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno;

evidenziato che la proposta stabilisce le condizioni, l'ambito territoriale e la durata delle misure attraverso cui le autorità pubbliche possono limitare le locazioni brevi e l'acquisto o l'utilizzo degli immobili non destinati a residenza principale;

rilevato, al riguardo, che la proposta eccede l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, configurando di fatto una disciplina europea delle politiche abitative e delle condizioni alle quali è possibile limitare l'utilizzo della proprietà privata, in un ambito caratterizzato da competenze degli Stati membri e delle loro istituzioni regionali e locali;

considerato, con riferimento al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, quanto segue:

- la proposta non dimostra né la necessità né il valore aggiunto di un intervento uniforme a livello europeo, considerata la natura prevalentemente locale dei mercati immobiliari e le profonde differenze tra Stati membri e territori.

Le condizioni di accesso agli alloggi dipendono da fattori quali la struttura della proprietà immobiliare, le dinamiche demografiche, la pressione turistica, la disponibilità di abitazioni, i sistemi fiscali e le politiche urbanistiche. Tali elementi richiedono interventi calibrati sulle effettive condizioni territoriali, la cui individuazione compete principalmente alle autorità nazionali e locali. La stessa Commissione europea riconosce che la politica abitativa, la pianificazione urbana e la disciplina dell'uso del suolo rimangono prevalentemente di competenza degli Stati membri;

- con riferimento all'articolo 5 della proposta, non appare conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità la scelta di disciplinare con norme vincolanti le restrizioni all'utilizzo della proprietà

privata, lasciando a una raccomandazione (raccomandazione (UE) 2026/2069) le misure strutturali sull'offerta abitativa, ritenute invece eziologicamente di maggiore efficacia.

Tra queste: il recupero del patrimonio inutilizzato (sia privato che pubblico), opere di rigenerazione urbana, investimenti nell'edilizia sociale e nella realizzazione di alloggi per studenti e lavoratori, semplificazione delle procedure, tempi certi per le autorizzazioni, incentivi agli investimenti, partenariati pubblico-privati, incentivi alla locazione residenziale, garanzie contro la morosità e certezza dei tempi di restituzione degli immobili.

Pertanto, nelle more della formazione di una base di dati europea consolidata sulle locazioni brevi, sulla base del regolamento (UE) 2024/1028 applicabile dal 20 maggio 2026, andrebbero valutate alternative meno invasive rispetto alla disciplina restrittiva di cui alla presente proposta quali, ad esempio, orientamenti interpretativi europei o una cornice minima di garanzie procedurali, al posto di norme direttamente applicabili;

- è particolarmente problematico l'articolo 6, che introduce soglie uniformi per individuare le aree in tensione abitativa, basati sul rapporto tra prezzi delle abitazioni e reddito disponibile, fissato a otto o dieci anni di reddito pro capite per l'acquisto di un immobile, secondo il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2.

La metodologia adottata rischia tuttavia di non rappresentare adeguatamente le condizioni effettive dei singoli mercati locali e di determinare l'applicazione di parametri comuni a situazioni territoriali profondamente differenti.

Né la possibilità di utilizzare dati più granulari appare sufficiente a superare tali criticità, considerato che questi devono comunque risultare coerenti con le soglie europee stabilite;

- una ulteriore criticità dell'articolo 6, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, concerne la possibilità conferita alla Commissione europea di modificare con atto delegato le soglie di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. Tale possibilità incide su un aspetto qualificante ed essenziale della proposta e cioè sul presupposto di fatto dell'applicazione della disciplina restrittiva di cui viene proposta l'adozione.

Ne consegue la violazione dell'articolo 290 del TFUE, ai sensi del quale l'adozione di atti delegati è limitata ai soli elementi non essenziali degli atti legislativi.

La modifica per il tramite di atti delegati delle soglie di applicazione della normativa è un chiaro elemento essenziale della proposta, posto che è la base della sua applicazione.

Tale modifica risulta anche in violazione dell'articolo 5 del TUE, in quanto sottrae ai parlamenti nazionali il potere di verifica dei principi di sussidiarietà e proporzionalità a essi attribuito dai trattati;

- l'articolo 10 impone requisiti comuni di necessità e proporzionalità per l'adozione delle misure restrittive adottate dalle autorità competenti in materia abitativa, incidendo su ambiti caratterizzati da una marcata dimensione nazionale, regionale e locale.

A prescindere dalla legittimità delle misure restrittive, che comunque si contesta, la disposizione comprime eccessivamente la discrezionalità degli Stati membri e delle autorità territoriali nell'individuazione delle soluzioni più adeguate alle specifiche condizioni dei mercati immobiliari, alle dinamiche della domanda abitativa e alle caratteristiche socioeconomiche dei territori.

Non risulta, inoltre, dimostrato che l'introduzione di requisiti procedurali uniformi a livello europeo garantisca risultati migliori rispetto a un coordinamento fondato su orientamenti e buone pratiche, nel rispetto delle competenze nazionali;

- quanto al rispetto del principio di proporzionalità, si rileva in ogni caso che la scelta di un regolamento, direttamente applicabile, con soglie uniformi e condizioni dettagliate per l'introduzione di restrizioni, limita ingiustificatamente la flessibilità degli Stati membri. Una direttiva o strumenti non vincolanti potrebbero perseguire obiettivi comuni, preservando un maggiore adattamento alle specificità territoriali;

valutato conclusivamente che, alla luce di quanto sopra esposto, non sia stata fornita una dimostrazione sufficiente né della necessità né del valore aggiunto dell'azione dell'Unione rispetto

all'azione degli Stati membri, e che quindi la proposta COM(2026) 599 non sia conforme al principio di sussidiarietà, come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea;

esprime, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un parere motivato in ordine alla non conformità della proposta di regolamento COM(2026) 599 al principio di sussidiarietà.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLE SENATRICI ROJC E MALPEZZI E DAI SENATORI SENSI E FRANCESCHINI SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2026) 599 DEFINITIVO

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di Regolamento in titolo che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (COM (2026) 599);

valutata la relazione del Governo, elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto delle audizioni svolte e delle memorie presentate;

premesso che:

la proposta di regolamento in esame è parte del piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili presentato dalla Commissione il 16 dicembre 2025, che comprende un'analisi dei principali fattori trainanti della crisi dell'accessibilità economica degli alloggi nell'UE; obiettivo della proposta è istituire un quadro comune che disciplini la valutazione, ai sensi del diritto dell'Unione, di determinate misure relative agli alloggi volte a salvaguardarne l'accessibilità economica e la disponibilità. La proposta stabilisce requisiti comuni riguardanti la giustificazione, la proporzionalità, la trasparenza e il riesame di tali misure, compresa una metodologia comune per dimostrare l'esistenza di tensioni abitative;

la proposta, nel rispetto delle competenze nazionali, regionali e locali, è finalizzata altresì a consentire alle autorità competenti di affrontare in modo più efficace le pressioni locali in termini di accessibilità economica e disponibilità degli alloggi; essa non sancisce in ogni caso nell'ordinamento dell'UE un nuovo diritto per le autorità competenti di limitare l'accesso a o la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine, oppure l'acquisizione o l'uso di beni immobili, né prescrive o raccomanda misure di questo tipo: stabilisce invece le condizioni e i requisiti applicabili ai sensi del diritto dell'UE affinché le autorità nazionali, regionali e locali possano adottare misure a favore dell'accessibilità economica e della disponibilità di alloggi, in particolare nelle aree che sperimentano una forte pressione abitativa, a norma del diritto nazionale;

considerato che:

la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 TFUE in quanto la proposta mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro comune per la valutazione di determinate misure relative agli alloggi che incidono sulle libertà del mercato interno;

il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. In virtù del principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati;

in quanto al principio di sussidiarietà, esso è rispettato in quanto la pianificazione urbana e la regolamentazione dell'uso del suolo rimangono principalmente materia di competenza degli Stati membri e delle loro autorità nazionali, regionali e locali; tuttavia, le misure che incidono sulla prestazione di servizi o sull'acquisizione o l'uso di immobili residenziali possono limitare le libertà del mercato interno e sono pertanto soggette al diritto dell'Unione. Sebbene la Corte di Giustizia

dell'Unione europea abbia interpretato i principi giuridici pertinenti, il diritto vigente dell'UE non prevede un quadro operativo comune specifico per individuare le tensioni abitative o valutare la giustificazione e la proporzionalità delle misure relative agli alloggi. Di conseguenza le autorità competenti applicano metodologie e soglie probatorie diverse, da cui derivano incertezza giuridica, oneri amministrativi e un'applicazione incoerente del diritto dell'Unione;

la proposta stabilisce una metodologia comune per dimostrare il sussistere di tensioni abitative e requisiti comuni riguardanti la giustificazione, la necessità, la proporzionalità, la trasparenza e il riesame delle suddette misure, mantenendo il margine di discrezionalità delle autorità competenti, che hanno la facoltà di determinare se l'intervento sia necessario e quali siano le misure appropriate alla luce delle circostanze locali, garantendo nel contempo che le misure che incidono sul mercato interno siano valutate secondo norme comuni dell'Unione;

in quanto al principio di proporzionalità, esso è rispettato in quanto non va al di là di quanto necessario per migliorare il funzionamento del mercato interno. Non armonizza la politica abitativa, non impone alle autorità competenti di adottare misure relative agli alloggi né prescrive il contenuto sostanziale di tali misure. Essa stabilisce solo i requisiti comuni necessari per garantire la certezza del diritto, la trasparenza e l'applicazione coerente del diritto dell'Unione alle misure che rientrano nel suo ambito di applicazione. Non concerne le misure adottate dalle autorità competenti per motivi imperativi di interesse generale diversi dalla necessità di salvaguardare la disponibilità di alloggi e la loro accessibilità economica, quali l'ordine, la sicurezza e la salute pubblici, la protezione dei consumatori o dell'ambiente, anche urbano, e la tutela del patrimonio culturale;

considerato altresì che:

l'obiettivo di garantire una maggiore disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili è condivisibile, e sebbene la crisi abitativa presenti caratteristiche strutturali e territoriali differenziate e sia importante introdurre interventi orientati all'incremento dell'offerta, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, alla rigenerazione urbana, e allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, sociale e accessibile, il problema con cui ci si confronta non è tanto un *under-supply*, ovvero la scarsità di abitazioni disponibili, quanto la *mis-allocation* dello *stock* di abitazioni già disponibile, che si riflette nella scarsità strutturale di abitazioni in locazione, e quindi nell'aumento del loro prezzo, a fronte dell'ampliamento sia in quantità che in termini di base sociale delle persone e delle famiglie che non possono che rivolgersi al mercato delle locazioni. Per questo motivo, è necessario in primo luogo rendere massimo l'utilizzo delle abitazioni già disponibili, obiettivo a cui mira la proposta di regolamento in esame, dunque non utilizzare esclusivamente strumenti incitativi o sussidi per contrastare la crisi abitativa, ma introdurre strumenti di natura regolativa;

oltretutto, esistono numerose ricerche ed evidenze scientifiche relative agli effetti negativi della diffusione delle locazioni brevi turistiche sia sulla disponibilità di abitazioni destinate alla residenzialità - effetto più evidente e diretto, corrispondente al numero di abitazioni sottratte alla residenzialità per la loro locazione turistica -, sia sull'aumento del costo delle abitazioni, in particolare in locazione a lungo termine - effetto indiretto, opportunamente misurato in termini controfattuali, ovvero confrontando le dinamiche dei prezzi osservabili in presenza o in assenza di regolamentazioni restrittive; i fenomeni delle locazioni a breve termine e degli utilizzi non residenziali degli immobili si concentrano nelle aree più centrali delle città, interessate dal fenomeno dell'*over-tourism*, che sta determinando una profonda trasformazione urbanistica di interi quartieri;

la proposta non obbliga ad introdurre misure, ma da facoltà, in particolare alle amministrazioni locali che lo vogliano, di assumerne, previo un lavoro scientifico di inquadramento della condizione di aree urbane e una azione di monitoraggio dei risultati e dell'efficacia delle misure assunte;

la proposta evidenzia il valore aggiunto di un intervento uniforme a livello europeo, tanto più necessario in quanto segnala un interesse dell'UE in una materia che purtroppo non è stata adeguatamente trattata a livello nazionale in molti Stati europei, in particolare in Italia; la proposta non limita in ogni caso la libertà di iniziativa e l'equilibrio con il mercato, né da sola potrebbe risolvere l'emergenza abitativa, però propone un tema che non può essere ulteriormente procrastinato;

sarebbe auspicabile infatti, anche per evitare contenziosi, assicurare certezza ai Comuni che hanno introdotto limitazioni, e al settore economico interessato, un intervento regolatore nazionale, che eviti evidenti difformità a livello territoriale e garantisca una gestione ordinata del fenomeno, finalizzata ad un razionale assetto del territorio che, anche nelle zone più attrattive dal punto di vista turistico, deve conservare spazi destinati agli usi abitativi;

considerato infine che:

nel corso delle audizioni, sono stati evidenziati alcuni elementi nella proposta di regolamento che potrebbero essere utilmente oggetto di miglioramenti nel corso del negoziato sulla proposta, tra cui: - introdurre una definizione meno rigida di "tensione abitativa", per evitare che siano escluse realtà in cui il disagio abitativo è grave ma non segue l'andamento descritto dal regolamento; - attenuare il requisito causale triennale, secondo cui le autorità devono dimostrare l'influenza negativa di locazioni a breve termine o usi residenziali non primari sull'accessibilità economica o sulla disponibilità di alloggi per almeno i tre anni precedenti, in quanto verrebbe indebolita la possibilità di un intervento preventivo o precauzionale nei quartieri in rapida trasformazione; - prevedere la salvaguardia dei regimi regolatori locali esistenti, quali ad esempio quelle di Firenze, Bologna, Napoli, in caso di modifiche o rinnovi degli stessi;

tutto ciò premesso e considerato,

esprime parere positivo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2026) 600 DEFINITIVO (*Doc*. XVIIII-*bis*, n. 42) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2026) 600, volta a ridurre i costi del sistema elettrico, a favorire l'elettrificazione e la digitalizzazione, e rendere più accessibili le bollette dell'energia elettrica nell'Unione;

premesso che il contenimento dei prezzi dell'energia costituisce un obiettivo prioritario per la competitività del sistema produttivo e la tutela delle famiglie e che gli interventi a livello europeo devono garantire un adeguato coordinamento, salvaguardando al contempo la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità dei sistemi energetici nazionali e del diritto degli Stati membri di determinare il proprio *mix* energetico;

rilevato che la proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto e che la documentazione presentata dalla Commissione europea non contiene elementi qualitativi e quantitativi sufficienti a dimostrare che gli obiettivi perseguiti possano essere conseguiti più efficacemente a livello dell'Unione rispetto a quello nazionale, né a comprovare i vantaggi derivanti dall'introduzione di regole comuni sugli oneri di rete e sulla tassazione rispetto all'impiego degli strumenti già disponibili negli ordinamenti nazionali;

rilevato, di conseguenza, che non risulta adeguatamente dimostrato il valore aggiunto dell'intervento europeo, come richiesto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, soprattutto con riferimento alle misure che incidono sull'organizzazione delle tariffe di rete e sulle scelte fiscali degli Stati membri;

evidenziato che la previsione di una struttura tariffaria comune e di una metodologia armonizzata per la determinazione degli oneri di rete, da definire anche mediante atti delegati della Commissione europea, compreso l'obbligo di introdurre segnali di localizzazione e di fascia oraria volti a orientare il comportamento degli utenti in base alle tariffe di rete, potrebbe comprimere eccessivamente l'autonomia delle autorità nazionali di regolazione, senza che sia stata sufficientemente dimostrata la

necessità di un tale livello elevato di uniformità, tenuto conto delle differenze infrastrutturali, territoriali e operative dei sistemi elettrici nazionali, e delle differenze tra reti di trasmissione e di distribuzione, e senza un collegamento sufficientemente chiaro tra tali segnali e le effettive esigenze di gestione delle congestioni;

rilevato, altresì, che il conferimento alla Commissione europea di poteri delegati per la definizione di elementi suscettibili di incidere su aspetti essenziali della disciplina legislativa solleva dubbi in ordine alla conformità all'articolo 290 TFUE, anche per quanto riguarda la delimitazione dell'ambito e della durata della delega;

preso atto che l'obbligo di applicare aliquote differenziate delle accise, in modo che l'energia elettrica sia tassata a un'aliquota non superiore a quella applicata al gas naturale, incide direttamente sulle politiche tributarie e di bilancio nazionali e che, pertanto, non appare sufficiente qualificarle come meramente accessorie rispetto all'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia;

ritenuta, alla luce di tali elementi, la necessità di riesaminare la base giuridica delle disposizioni fiscali, valutando l'applicabilità dell'articolo 113 TFUE, che prevede una procedura legislativa speciale e l'unanimità in sede di Consiglio, nonché degli articoli 192, paragrafo 2, lettera a), e 194, paragrafo 3, TFUE, ove pertinenti in ragione della natura e delle finalità delle misure previste;

rilevato che la proposta presenta profili di criticità anche sotto il profilo della proporzionalità, in quanto alcune misure potrebbero produrre effetti rilevanti sui sistemi tariffari nazionali e sul prelievo fiscale, senza che sia dimostrata la loro necessità ai fini del conseguimento degli obiettivi di elettrificazione e di utilizzo efficiente delle reti;

evidenziato, in particolare, che il criterio del trattamento fiscale differenziato dell'elettricità rispetto al gas naturale non considera adeguatamente l'incidenza effettiva delle imposte sulla spesa energetica, le differenze tra i processi produttivi e i vincoli tecnici, economici e infrastrutturali che possono ostacolare l'elettrificazione in alcuni settori, né la situazione delle famiglie vulnerabili che dipendono dal gas per i propri consumi energetici;

richiamata, inoltre, la necessità di tenere conto dei possibili effetti dell'introduzione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione per gli edifici e il trasporto stradale (ETS 2), che potrebbe modificare il rapporto tra l'onere economico complessivo gravante sul gas e quello applicato all'elettricità;

sottolineata l'esigenza che l'elettrificazione sia promossa laddove risulti tecnicamente realizzabile, economicamente sostenibile ed efficiente, valorizzando, nei casi in cui la sostituzione del gas non sia praticabile, soluzioni alternative di decarbonizzazione, tra cui un maggiore ricorso al biometano, e valutando misure fiscali a favore dell'elettricità certificata da garanzie d'origine o prodotta con basse emissioni di carbonio;

rilevato che gli indicatori comuni di prestazione e le metodologie di confronto dell'efficienza dei gestori di rete potrebbero risultare poco rappresentativi se applicati a realtà operative profondamente diverse, quali quelle urbane, rurali e montane, rendendo necessario un approccio che tenga conto delle condizioni effettive in cui operano i singoli gestori;

richiamata l'attenzione sulla necessità di valutare con particolare cautela l'introduzione di regimi tariffari specifici per determinate categorie di utenti, soprattutto per i data center, il cui fabbisogno energetico può incidere significativamente sulle infrastrutture e sui costi complessivi del sistema;

reputato preferibile, per sostenere determinate attività economiche, valutare il ricorso a strumenti di incentivazione espliciti e trasparenti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anziché introdurre differenziazioni tariffarie suscettibili di compromettere la corretta rappresentazione dei costi del sistema;

rilevata, con riferimento allo scambio e al riutilizzo dei dati di rete, l'opportunità di tenere conto delle iniziative europee già operative, evitando duplicazioni e assicurando adeguati livelli di interoperabilità e sicurezza, nonché la proporzionalità degli obblighi e il riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori;

preso atto che non è stata svolta una consultazione specifica dei portatori di interessi nella fase preparatoria e che, per interventi destinati a incidere sulle tariffe, sugli investimenti nelle reti e sulle politiche fiscali nazionali, appare necessario assicurare un confronto effettivo con le autorità di regolazione, i gestori, le imprese, i consumatori e gli esperti indipendenti;

ritenuto opportuno promuovere, nel corso dei negoziati, il rafforzamento degli incentivi ai gestori delle reti sulla base di risultati misurabili e verificabili, anche in termini di aumento della capacità disponibile, integrazione delle fonti rinnovabili, sicurezza, resilienza e qualità del servizio, nonché la valorizzazione dell'autoconsumo individuale e collettivo, delle comunità energetiche, dei sistemi di accumulo presso i clienti finali e dei servizi di flessibilità, compresi quelli resi possibili dalle batterie e dalla ricarica bidirezionale dei veicoli elettrici;

ritenuto, nel complesso, che la proposta non dimostri adeguatamente che gli obiettivi perseguiti non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e che possano essere realizzati meglio a livello dell'Unione, non risultando pertanto soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea;

esprime, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un parere motivato in ordine alla non conformità della proposta di regolamento COM(2026) 600 al principio di sussidiarietà.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 616(pom.) del 14/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2026
616ª Seduta (1 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2029) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche***
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli identici emendamenti 2.0.1 (testo 2), 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3 (testo 2), che al comma 1 prevedono la riduzione dei contributi a titolo di "Quota potenza", legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, ivi inclusi quelli a titolo di "Quota distanza", dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori, occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica di cui al comma 2, considerato tra l'altro che la medesima clausola prevede che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare neanche incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.
Non ha osservazioni sugli emendamenti approvati 1.0.31 (testo 2), 2.23 (testo 2), 2.0.18 (testo 2) e COORD.1.
La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli identici emendamenti 2.0.1 (testo 2), 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3 (testo 2), esprime un avviso contrario ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto a seguito dell'istruttoria compiuta sono emersi profili di criticità suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica rispetto ai quali le motivazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non sono sufficienti ad escludere i citati possibili pregiudizi non essendo stato chiarita la portata dell'effetto redistributivo ivi previsto con riguardo alle categorie di soggetti che risulteranno essere penalizzate dalla rimodulazione che ARERA dovrebbe introdurre, essendo stato portato solo un esempio da cui deriva un peggioramento delle attuali condizioni e facendo genericamente riferimento alle "possibili ulteriori combinazioni che ARERA potrà valutare". In tale contesto, tenuto altresì conto della situazione in atto, si rende necessario avere ulteriori elementi di valutazione onde escludere effetti per la finanza pubblica, nonché per assicurare effettività alla clausola introdotta al comma 2.
Con riguardo agli emendamenti approvati 1.0.31 (testo 2), 2.0.18 (testo 2), 2.23 (testo 2) e COORD.1., concordando con il relatore, non ha osservazioni da formulare.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) manifesta forti perplessità sull'avviso contrario manifestato dal Governo in relazione alle identiche proposte 2.0.1 (testo 2), 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3 (testo 2), approvate

dalla Commissione di merito e provviste di un'apposita clausola di invarianza. A suo avviso, occorre evitare che, nella valutazione delle proposte parlamentari, peraltro validate dalle istruttorie degli uffici competenti, finisca per prevalere la posizione di organismi privi di legittimazione politica.
Dopo un breve dibattito, a cui prendono parte il relatore GELMETTI (*FdI*) e i senatori Elisa PIRRO (*M5S*) e MANCA (*PD-IDP*), i quali rimarcano il carattere tecnico delle valutazioni istruttorie, la rappresentante del GOVERNO ribadisce che la contrarietà attiene ai profili finanziari.
Nessun'altro chiedendo di intervenire, il relatore GELMETTI (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1 (testo 2), 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3 (testo 2).
Il parere è non ostativo sulle proposte 1.0.31 (testo 2), 2.0.18 (testo 2), 2.23 (testo 2) e COORD.1.".
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.
Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, che risulta approvata.

(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, consta di 15 articoli.
Per quanto di competenza segnala le seguenti disposizioni.
L'articolo 2 reca misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027 incrementando il fondo per la valorizzazione del personale scolastico di 30 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni per il 2027.
Quanto ai profili di copertura, all'onere per il 2027 si provvede, per 20 milioni di euro per il 2027 del Fondo per l'incentivo alla formazione (articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017). Il Fondo è destinato al riconoscimento di una somma *una tantum* di carattere accessorio agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale in caso di valutazione individuale positiva, nonché all'erogazione dell'assegno annuale *ad personam* di 5.650 euro, riconosciuto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili. Pur rilevando che il fondo reca le occorrenti disponibilità, andrebbe assicurato che la riduzione operata non pregiudichi le citate finalità del fondo e che si possa quindi fare fronte all'erogazione degli incentivi nonostante la riduzione di risorse.
L'articolo 3 reca misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione e prevede, al comma 2, la possibilità per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, a partire dal secondo anno, di avvalersi dell'insegnamento facoltativo del latino, per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue.
Pur considerando la facoltatività dell'insegnamento aggiuntivo della lingua latina, andrebbero richiesti elementi ulteriori idonei a supportare l'asserita sostenibilità dei fabbisogni di spesa prevedibili mediante la rimodulazione dell'organico dell'autonomia. In relazione poi all'utilizzo a tal fine, in via residuale, del fondo dell'istituzione scolastica, quale quota del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, andrebbero formulate ipotesi sul tasso di adesione degli studenti a tale nuova offerta formativa, nonché specificate le dimensioni dei gruppi di studenti in modo da stimare il numero dei gruppi attivabili e il conseguente fabbisogno di docenti del gruppo e valutare la congruità delle valutazioni effettuate dalla relazione tecnica.
L'articolo 4 incrementa l'autorizzazione di spesa ordinariamente prevista per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, nonché la dotazione del Fondo per il contrasto al cyberbullismo.
Per i profili di copertura di tale ultima misura, operata attraverso la riduzione del Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie, finalizzati al sostegno delle attività

educative volte al contrasto della violenza contro le donne, osserva che, unitamente all'analoga copertura individuata dall'articolo 7, si determina l'azzeramento del fondo appena citato, per cui andrebbe confermato che non vi siano iniziative già avviate o programmate per il corrente anno scolastico a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 6 autorizza la Regione Friuli-Venezia Giulia a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, sia, al comma 1, il finanziamento di un ulteriore incremento della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, che, al comma 2, il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca.

Sul punto ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 della legge di contabilità, le leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci. Per la quantificazione relativa al comma 1 andrebbe quindi confermato che l'onere sostenuto per l'anno scolastico 2025/2026 si ripresenterà nella medesima misura (4,5 milioni di euro) anche per il corrente anno scolastico. Per i profili di copertura andrebbe chiarito se il suddetto onere resterà a carico delle medesime poste del bilancio regionale utilizzate negli ultimi anni (missione 4, programma 2, titolo 1 del bilancio della regione), confermando la sussistenza delle occorrenti disponibilità e l'assenza di pregiudizio per misure già finanziate, avviate o programmate a valere sulle medesime somme.

Andrebbero inoltre forniti chiarimenti sulla quantificazione e sulla copertura degli oneri connessi al comma 2 che, pur restando interamente a carico della Regione, incidono sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Per entrambi i commi, infine, il prospetto riepilogativo non espone effetti sui saldi: considerato che la spesa è stata sostenuta con continuità negli ultimi anni scolastici, andrebbe chiarito se essa sia già scontata nelle previsioni tendenziali ovvero se trovi compensazione in corrispondenti minori spese del bilancio regionale, in modo da escludere effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto.

In merito all'articolo 7 andrebbero forniti chiarimenti, per i profili di copertura, circa il plurimo utilizzo delle risorse del Fondo per la buona scuola (articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015) (commi 1 e 4) e di quelle destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL in ambito scolastico (articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015) (commi 1, 4 e 7), nonché in relazione agli stanziamenti per la costruzione di nuovi edifici scolastici (articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015) (comma 1).

La relazione tecnica assicura che, per il 2026, le finalità del Fondo per la buona scuola risultano già perseguite e che il residuo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL in ambito scolastico è sufficiente per le finalità previste a legislazione vigente. Andrebbe fornita analoga garanzia in ordine agli interventi già programmati o avviati per la costruzione di scuole (comma 1) e, per gli anni 2027-2029, in ordine alle risorse per i canoni INAIL utilizzate dai commi 4 e 7, per le quali la relazione tecnica non fornisce indicazioni. Inoltre, conformemente a quanto riportato nel prospetto riepilogativo dei saldi, andrebbe valutata l'opportunità di formulare in termini di riduzione delle relative autorizzazioni di spesa tutte le citate coperture, atteso che tale modalità, aderente alla vigente normativa contabile, è attualmente prevista in ogni richiamo al Fondo per la buona scuola (commi 1 e 4), ma soltanto al comma 7 rispetto ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.

Con specifico riguardo a quanto disposto dal comma 6, lettera *d*), segnala che la copertura avviene tramite novella del comma 6 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 30 aprile 2022, n. 36, modificando l'onere per l'anno 2027 e aggiungendo oneri per gli anni 2028 e 2029. Non viene tuttavia modificata la seconda parte del medesimo comma 6 dell'articolo 47, la quale specifica che la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è riferita agli anni dal 2022 al 2027, anziché agli anni dal 2022 al 2029. Occorre pertanto riformulare il comma 6, lettera *d)*, del decreto-legge in esameaggiungendo, in fine, le seguenti parole: *«*e le parole: "per gli anni dal 2022 al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2022 al 2029"*»*.

L'articolo 8, finalizzato alla conclusione delle attività del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, reca alcune autorizzazioni di spesa a fini incrementativi di poste già esistenti, alla cui copertura si provvede, fra l'altro, mediante utilizzo delle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL nell'ambito scolastico (commi 1, 3 e 4), nonché il definanziamento del Fondo per la buona scuola (commi 1 e 4). Anche in tal caso evidenzia l'opportunità di riformulare, ai commi 1, 3 e 4, le coperture sulle risorse destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL nell'ambito scolastico (articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2025; articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020; articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015) nei termini previsti dalla vigente legge di contabilità, ovvero come riduzione delle relative autorizzazioni di spesa. Inoltre, a differenza dell'articolo precedente, osserva che non sono state fornite specifiche rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi per le iniziative già previste a valere sulle somme destinate ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, ferma restando, comunque, la disponibilità delle occorrenti risorse.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, posticipando di un semestre (dal 1° gennaio al 1° luglio 2027) la data a decorrere dalla quale possono essere effettuate le assunzioni, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 26 unità di personale non dirigenziale, da destinare alla citata Struttura e da reclutare con il concorso pubblico previsto dal decreto-legge n. 19 del 2026. Contestualmente, la disposizione autorizza la medesima Struttura a stipulare o prorogare, con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di 26 unità di personale non dirigenziale, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una spesa di 1,1 milioni di euro per il 2027. Mentre nel complesso le suddette operazioni hanno impatto compensativo sugli oneri di personale, in relazione alla copertura degli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto per le spese relative alle procedure concorsuali, per le quali si mantiene quindi invariata l'autorizzazione di spesa per il 2026 ai fini del saldo netto da finanziare, rileva che l'appropriatezza di tale scelta andrebbe argomentata, atteso che il fatto che il bando di concorso non potrà essere *ex lege* anteriore al 1° luglio 2027 implica che non si potranno produrre effetti sull'anno 2026 anche in termini di competenza finanziaria, che andrebbero quindi contabilizzati nel 2027.

L'articolo 11 reca misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica, prevedendo che agli interventi finanziati con le risorse del PNRR, non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuino ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di semplificazione procedurale di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020. Inoltre dispone che una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di altre risorse, possa essere destinata allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Sul punto andrebbe assicurato che tale destinazione di somme nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente non determini alcun pregiudizio per le finalità originariamente perseguite a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 12, recante interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, prevede, al comma 2, che i servizi sociali, su apposita segnalazione delle istituzioni scolastiche che ne evidenzino la necessità, definiscano un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale che presentino limiti nella padronanza della lingua italiana con riflessi sull'esperienza scolastica dei loro figli, individuando un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento linguistico, erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). L'articolo risulta corredato di apposita clausola d'invarianza finanziaria che, alla luce della natura dell'intervento e dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, appare sostenibile

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 420 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1333) ***Tilde MINASI e Giusy VERSACE. - Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie"***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 29 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO, prendendo nota del sollecito, si riserva di fornire, in una prossima seduta, l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1761) ***MARTI. - Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo***

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sul nuovo testo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2025) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026***

(Relazione alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il presidente CALANDRINI domanda al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2035) ***Disposizioni in materia di cinema*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Elly Schlein e altri, Mollicone e altri, Amati e altri, Valentina Grippo, Giorgia Latini e altri

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame, richiesta nella seduta del 7 ottobre scorso.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SENATRICE MENNUNI ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITA', IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE *NELL'UNIONE EUROPEA*

La senatrice MENNUNI (*FdI*) comunica che il 24 e 25 settembre scorsi ha partecipato, in rappresentanza della Commissione bilancio, alla riunione della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* dell'Unione europea tenutasi a Dublino.

Fa presente che il Senato è stato rappresentato dalla senatrice Mennuni, per la Commissione Bilancio, dal senatore Garavaglia, per la Commissione Finanze, e dalla senatrice Pellegrino, per la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La Conferenza si è articolata attorno a tre sessioni: la prima sessione ha riguardato il futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 e il sistema delle risorse proprie dell'UE; la seconda sessione ha affrontato il nodo centrale della conciliazione tra responsabilità di bilancio, flessibilità e coesione sociale; la terza sessione ha affrontato i temi del rafforzamento internazionale dell'euro e della sovranità digitale europea, e la loro connessione con il completamento dell'Unione economica e monetaria.

Il tema centrale discusso dalla Conferenza ha riguardato la necessità di trovare, nell'ambito della

governance economica, un nuovo equilibrio tra sostenibilità del debito pubblico, sostegno alla crescita e capacità degli Stati di reagire alle crisi.

Nel corso del dibattito, da una parte, è stata condivisa l'esigenza di finanziare le nuove priorità strategiche dell'Unione europea, difesa, sicurezza, innovazione digitale e sostenibilità ambientale; dall'altra parte, è emersa una chiara divisione tra i sostenitori di un bilancio europeo adeguato, che non intacchi il finanziamento delle politiche agricole, di coesione sociale e di sviluppo regionale, e i sostenitori di un bilancio europeo più leggero, maggiormente finalizzato a politiche di semplificazione e di sinergia con gli investitori privati.

Nel corso della prima sessione, hanno svolto gli interventi introduttivi la correlatrice al Parlamento europeo sul QFP, on. Tavares, e la correlatrice sul pacchetto di nuove risorse proprie, on. Lopez, le quali hanno affermato la necessità di incrementare la dotazione complessiva del prossimo bilancio europeo rispetto alla proposta della Commissione, che - così come configurata - rischia di determinare un congelamento degli investimenti e della spesa in termini reali, soprattutto a danno delle politiche tradizionali dell'Unione.

É quindi intervenuto il Presidente della Corte dei conti europea Murphy, il quale ha evidenziato come la realizzazione delle politiche europee non dipenda solo dalla dimensione complessiva del bilancio, ma soprattutto dalla capacità degli Stati membri di utilizzare efficacemente i finanziamenti ricevuti, garantendo il varo di riforme nazionali e un'adeguata capacità amministrativa di attuazione delle stesse.

La senatrice, intervenuta nel dibattito, ha sottolineato la posizione dell'Italia su alcune specifiche questioni.

Innanzitutto, la senatrice ha espresso riserve sull'unificazione dei fondi PAC, Pesca, Coesione e Fondo sociale nella Rubrica n. 1 del nuovo QFP, ritenendo che la politica agricola e la politica di coesione dovrebbero essere identificate con risorse dedicate, adeguate e prevedibili, necessarie per poter continuare a garantire la sicurezza alimentare e un elevato tenore di vita ai cittadini europei.

Per quanto riguarda più specificamente la politica di coesione, nel decidere il criterio di ripartizione dei fondi tra le regioni meno sviluppate, la Commissione europea dovrebbe prendere in considerazione un meccanismo di ponderazione dei fattori specifici che aggravano le condizioni delle regioni stesse, quali, ad esempio, il costo della vita, i costi connessi ai flussi migratori, l'incidenza di NEET nelle fasce di popolazione più giovani, nonché l'incidenza dei *working poor* sulle forze lavoro.

In ordine poi alla proposta della Commissione europea di nuove risorse proprie, è importante che esse non ostacolino la competitività UE, né che impongano oneri eccessivi a cittadini e imprese.

In particolare, è essenziale che la previsione dei nuovi contributi, quali il CORE (Risorsa aziendale per l'Europa), siano strutturati in modo tale da non penalizzare le piccole e medie imprese, la cui diffusione caratterizza molte delle strutture economiche dei paesi europei. Inoltre, per quanto riguarda il CBAM (Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera), è importante proseguire nella sua revisione, al fine di non danneggiare la competitività delle imprese energivore, a partire da quelle delle industrie siderurgiche e chimiche, strategiche per l'economia europea.

La senatrice ha quindi concluso il suo intervento, evidenziando come la coesione sociale europea sia fortemente minacciata dall'emergenza demografica che sta colpendo molti dei Paesi membri. È pertanto necessario e urgente adottare a livello europeo un piano a favore della natalità e delle famiglie numerose, che sia sostenuta da vaste e diffuse campagne di carattere culturale e che includa misure finanziarie congrue, prevendendo l'istituzione di un Fondo dedicato. Il piano potrebbe chiamarsi *ReBirth Eu*.

Ringrazia infine la Commissione e il Presidente per averla delegata a rappresentarli in occasione di questa importante riunione.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, ringrazia la senatrice Mennuni per l'esauriente relazione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, la Commissione è ulteriormente convocata oggi alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 619(ant.) del 21/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2026
619ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 10,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(789) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, consta di 6 articoli.
Esso, in particolare, individua nel Ministero della giustizia l'Autorità centrale prevista dalla Convenzione (articolo 3), dispone che la protezione dei maggiori di età, compresa la loro rappresentanza, è regolata in ogni caso dalla legge individuata dalla Convenzione, sostituendo l'articolo 43 della legge n. 218 del 1995 (articolo 4), e reca una clausola di invarianza finanziaria (articolo 5).
La Convenzione mira a rafforzare, nelle situazioni rilevanti sul piano internazionale, la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione.
La Convenzione si compone di un breve preambolo e di 59 articoli suddivisi in 7 capitoli. Oltre all'ambito di applicazione, che comprende l'elenco non esaustivo delle misure di protezione e delle materie escluse (capitolo I), essa disciplina la competenza, attribuita in via principale alle autorità dello Stato di residenza abituale dell'adulto (capitolo II), la legge applicabile, di regola quella dell'autorità competente (capitolo III), nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle misure adottate in un altro Stato contraente (capitolo IV). Seguono le disposizioni generali (capitolo VI) e le clausole finali (capitolo VII).
Rileva in particolare, per i profili finanziari, il capitolo V (articoli 28-37), che disciplina la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati contraenti, imperniata su un'Autorità centrale designata da ciascuno Stato con compiti di comunicazione, di informazione sulla legislazione e sui servizi disponibili e di assistenza nella localizzazione dell'adulto (articoli 28-30); prevede la consultazione preventiva in caso di collocamento dell'adulto in un istituto situato in un altro Stato (articolo 33) e stabilisce che ciascuno Stato sostenga le proprie spese, ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli per i servizi forniti (articolo 36). Tra le disposizioni generali, comportano adempimenti amministrativi il rilascio di certificati attestanti i poteri di rappresentanza (articolo 38) e l'obbligo di corredare le comunicazioni con una traduzione (articolo 51).
Per quanto di competenza sottolinea le seguenti disposizioni.
L'articolo 3 della Convenzione contiene l'elenco delle misure di protezione, che non introduce

innovazioni rispetto a quanto già previsto dal vigente ordinamento nazionale; non si rinvengono pertanto profili onerosi per la finanza pubblica.
L'articolo 28 della Convenzione prevede la designazione di un'Autorità centrale, individuata dal disegno di legge di ratifica (articolo 3) nel Ministero della giustizia, che - ricorda la relazione tecnica - già svolge, attraverso la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, analoghe attività in materia di cooperazione giudiziaria civile.
Sul punto, andrebbero forniti elementi a supporto dell'affermazione della relazione tecnica secondo cui un eventuale aumento delle competenze, in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione (in particolare, in materia di esecuzione di provvedimenti di autorità estere e di cooperazione fra autorità), verrà compensato dalla riduzione degli oneri che detta articolazione ministeriale sostiene al fine di reperire la legge straniera applicabile alle misure di protezione, in quanto il criterio della residenza abituale dell'adulto, introdotto dalla Convenzione, porterà ad applicare nei casi concreti la legge italiana, con conseguente venir meno dell'aggravio per le autorità giudiziarie e per il Ministero nel reperimento delle leggi straniere.
Tale compensazione, che consentirebbe di riscontrare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ribadita dalla stessa relazione tecnica, non appare infatti di immediata evidenza.
Al riguardo, segnala che la stessa Convenzione (all'articolo 36) espressamente stabilisce che "ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo" (in materia di cooperazione). Appare pertanto plausibile l'insorgere di oneri aggiuntivi per effetto dell'applicazione della Convenzione, in merito ai quali l'asserita neutralità finanziaria andrebbe adeguatamente motivata, anche in relazione alla citata ipotesi di compensazione formulata dalla relazione tecnica, ovvero supportata dall'indicazione, almeno in via di massima, della stima degli oneri attesi e delle risorse di bilancio disponibili per essere destinate ad attività di cooperazione giudiziaria e caratterizzate da adeguati margini di modulabilità.
Analoghi elementi andrebbero forniti con riguardo agli oneri di traduzione delle comunicazioni inviate alle autorità estere, posti a carico dello Stato mittente dall'articolo 51 della Convenzione.
Non vi sono osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori, recante risposte ai rilievi formulati dal relatore.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- in relazione a quanto previsto all'articolo 28 della Convenzione oggetto di ratifica, confermandosi quanto riportato nella relazione tecnico-finanziaria, viene ribadito che l'aumento delle competenze per la Direzione degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della giustizia sarà compensato dalla contestuale riduzione degli oneri connessi alla ricerca e studio della legge straniera applicabile alle misure di protezione per gli adulti interessati da misure di protezione. Tale ultima attività verrà meno grazie all'introduzione, ad opera della Convenzione, del criterio della legge di residenza dell'adulto e, di conseguenza, dell'applicabilità della legge italiana. Le suddette attività sono infatti realizzate dalla medesima struttura del Ministero della giustizia che potrà avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- in relazione a quanto previsto all'articolo 51 della Convenzione oggetto di ratifica, per ciò che concerne gli oneri relativi alla traduzione delle comunicazioni inviate alle autorità estere, viene specificato che le traduzioni potranno essere effettuate dai funzionari presenti presso il Ministero della giustizia, anche alla luce di quanto disposto dallo stesso articolo 51, paragrafo 1, che consente di tradurre gli atti in inglese o francese allorquando la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato richiesto sia difficilmente realizzabile,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva all'unanimità.

(1188) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la Convenzione oggetto di ratifica, composta da 33 articoli, suddivisi in 9 capitoli, definisce come sua finalità la prevenzione e il contrasto al traffico di organi umani, tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte e la protezione dei diritti delle vittime.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 9 articoli. I primi due dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. Gli articoli 3, 4 e 5 introducono modifiche alla normativa nazionale, e in particolare al Codice penale. Il successivo articolo 6 reca una specifica riserva che l'Italia intende far valere al momento del deposito dello strumento di ratifica. L'articolo 7 del disegno di legge individua quindi il punto di contatto previsto dalla Convenzione nel Ministero della giustizia, ed in particolare nel Dipartimento per gli affari di giustizia. Da ultimi, gli articolo 8 e 9 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore del testo.

In particolare, l'articolo 8 al comma 1 reca un'autorizzazione di spesa relativa alle disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione. Il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle restanti disposizioni. Il comma 3, infine, rimette a un apposito provvedimento legislativo il compito di far fronte a eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 della Convenzione.

Per quanto di competenza, prende atto che, secondo la relazione tecnica, gli articoli da 1 a 16 della Convenzione hanno carattere ordinamentale.

In relazione all'articolo 17 della Convenzione, in materia di cooperazione internazionale (estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale per i reati da essa previsti), la relazione tecnica afferma che non è possibile, allo stato, stimare, neppure in via presuntiva, gli oneri derivanti dall'applicazione di eventuali trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale conclusi con altri Stati. A tali eventuali oneri si farà quindi fronte con apposito provvedimento legislativo.

A tale riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che sarà effettivamente possibile provvedere alla copertura di tali oneri nei termini indicati dalla relazione tecnica e previsti dall'articolo 8, comma 3, del disegno di legge. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della Convenzione, la Parte che subordina l'estradizione o la mutua assistenza giudiziaria in materia penale all'esistenza di un trattato, se riceve una richiesta da una Parte con la quale tale trattato non esiste, può considerare la Convenzione stessa come base legale per l'estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale relative ai reati da essa previsti, nel pieno rispetto dei propri obblighi di diritto internazionale e alle condizioni previste dalla propria legislazione nazionale.

Quanto all'articolo 18 della Convenzione, oltre a quanto previsto dalla lettera *c)* sul diritto delle vittime al risarcimento da parte degli autori dei reati, il Governo dovrebbe chiarire se dalla lettera *b)*, che impegna ciascuna Parte ad assistere le vittime nel loro ristabilimento fisico, psicologico e sociale, possano derivare oneri per la finanza pubblica, ad esempio a carico del Servizio sanitario nazionale.

Come già anticipato, per i restanti articoli, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 3, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non prevedono attività nuove rispetto a quelle già svolte dalle amministrazioni competenti e che all'attuazione delle misure previste dalla Convenzione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche su questo punto, per valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 2, del disegno di legge, appare necessario che il Governo confermi quanto affermato nella relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione, in materia di gratuito patrocinio, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi sui parametri utilizzati per determinare la

platea dei beneficiari e per stimare i relativi effetti finanziari. Il Governo dovrebbe inoltre chiarire se l'ipotesi di 20 casi all'anno, per tutti i gradi di giudizio, vada intesa nel senso che i procedimenti in corso, in qualsiasi grado di giudizio, non saranno mai complessivamente più di 20 in ciascun anno. Ciò al fine di valutare la sostenibilità dell'ipotesi, formulata nella relazione tecnica, di un onere annuo costante.
Quanto alla copertura dei maggiori oneri in materia di gratuito patrocinio, prevista dall'articolo 8, comma 1, del disegno di legge in esame, mediante riduzione, per 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si segnala la necessità di riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale vigente e di aggiornare la decorrenza dell'autorizzazione di spesa.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo, recante elementi di riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Commissione, che viene messa a disposizione dei senatori.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice PIRRO (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 17, viene confermata l'impossibilità di procedere a una stima, anche solo presuntiva, degli oneri derivanti dall'applicazione di eventuali trattati di estradizione o assistenza giudiziaria in materia penale stipulati con altri Stati. Viene quindi ribadito che a tali eventuali oneri sarà comunque possibile far fronte attraverso un apposito provvedimento legislativo, così come previsto dall'articolo 8, comma 3, del disegno di legge in esame;
con riguardo all'articolo 18, lettera *b*), della Convenzione oggetto di ratifica, viene precisato che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi garantire a legislazione vigente gli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. L'assistenza alle vittime nel ristabilimento fisico, psicologico e sociale è già oggi assicurata, non avendo la citata disposizione portata innovativa sul punto. Come per i restanti articoli della Convenzione, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 3, le disposizioni non prevedono attività ulteriori rispetto a quelle già attualmente poste in essere dalle amministrazioni interessate e, pertanto, viene confermato che alla realizzazione delle stesse si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del disegno di legge;
con riguardo all'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione viene ribadito che la stima degli oneri è stata operata in via del tutto prudenziale, poiché si tratta in larga parte di reati per i quali già è previsto, a legislazione vigente, l'accesso ai benefici del patrocinio a spese dello Stato. Per le ipotesi residuali, la stima è stata operata sulla base dell'analisi del Counter-Trafficking Data Collaborative gestito dallo IOM (Organization for Migration), condotta analizzando un ampio periodo di riferimento (20 anni - dal 2000 al 2019). Dallo studio è ragionevole presumere una stima statistica di 20 casi all'anno, da intendersi come complessivi in qualsiasi grado di giudizio e quindi non più di 20 in totale per ciascun anno. Viene pertanto confermata la corretta formulazione dell'ipotesi contenuta all'articolo 8, comma 1, del disegno di legge;
viene infine dato nullaosta alla riformulazione della clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale vigente e all'aggiornamento della decorrenza dell'autorizzazione di spesa dal 2027, anche alla luce della prevedibile tempistica per il completamento dell'iter di approvazione del provvedimento e dell'entrata in vigore della Convenzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 8 con il seguente: "1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, relative all'assistenza legale in forma gratuita alle vittime dei reati di cui all'articolo 3 della legge medesima, è autorizzata la spesa di euro 90.000 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma « Fondi di

riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva all'unanimità.

(1953-A) ***Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo sul testo reso alla Commissione di merito lo scorso 28 luglio.
In relazione agli emendamenti non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti, concordando con la relatrice.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del Governo, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

(2045) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la congruità della stima degli oneri e la disponibilità delle risorse impiegate a copertura, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l'emendamento 2.8.
Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.13, con particolare riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione.
Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.14, laddove al numero 4) prevede un adeguato sistema di controlli volto a garantire il rispetto delle norme finalizzate ad assicurare il principio dell'equo compenso. Infatti, nel caso in cui tali controlli non siano affidati al Consiglio nazionale, bensì al Ministero della giustizia, andrebbe confermata la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge.
Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli identici emendamenti 2.26 e 2.27, che prevedono che l'Autorità nazionale anticorruzione metta a disposizione del Consiglio nazionale strumenti digitali e che sia garantita l'interoperabilità con la Piattaforma Unica della Trasparenza.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi della Commissione.
In relazione agli emendamenti, in merito all'emendamento 2.8, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la cui stima allo stato non è quantificabile e privi di idonea copertura finanziaria, atteso che l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282

del 2004 è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo e ritenuti prioritari dal Governo.
Relativamente all'emendamento 2.13, esprime un avviso di contrarietà, in quanto la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito all'emendamento 2.14, segnala la contrarietà del Governo, in quanto la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica con particolare riguardo a quanto previsto al numero 4).
In relazione agli emendamenti 2.26 e 2.27, formula un avviso contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.8, 2.13, 2.14, 2.26 e 2.27.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

(2028) ***Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso, corredato di relazione tecnica, consta di 15 articoli.
Segnala, per quanto di competenza, le seguenti disposizioni.
In relazione all'articolo 2 chiede chiarimenti, a fini di verifica, in merito alla fonte normativa che stabilirebbe in 441.210 euro annui lordi - come riporta la relazione tecnica - l'ammontare della speciale indennità pensionabile (di cui all'articolo 1818 del Codice dell'ordinamento militare) che spetterà all'istituendo Sottocapo di Stato maggiore con funzioni operative, incarico che sarà rivestito dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze (COVI). Inoltre si evidenzia che, mentre la relativa autorizzazione di spesa (comma 3) decorre dal 2027, la norma istitutiva della nuova figura di Sottocapo di Stato maggiore con funzioni operative non prevede un termine a quo per la sua istituzione. Anche se i prevedibili tempi di approvazione del presente disegno di legge inducono ad escludere la possibilità di un perfezionamento della nomina entro il corrente anno, sarebbe auspicabile una conferma in tal senso.
L'articolo 4 prevede che l'azione per il risarcimento di danni ingiusti cagionati da qualunque condotta colposa posta in essere da appartenenti alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti finalizzati all'approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all'estero, sia promossa nei confronti del Ministero della difesa o, nel caso di coinvolgimento della Guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di garantire la tutela erariale, vengono fatti salvi tutti i profili di responsabilità amministrativa ed erariale dell'agente, prevedendosi contestualmente l'azione dell'Amministrazione nei confronti di quest'ultimo. Nei casi in cui i comportamenti dell'agente da cui sia derivato il danno ingiusto costituiscano reato, la norma prevede che l'azione risarcitoria possa essere esercitata congiuntamente nei confronti dell'Amministrazione e dell'agente responsabile e che, laddove l'azione civile sia esercitata direttamente nel processo penale, il giudice disponga d'ufficio la citazione dell'Amministrazione in qualità di responsabile civile. Inoltre, per i giudizi pendenti, si prevede che il Ministero della difesa o il Ministero dell'economia e finanze intervengano in giudizio in qualità di responsabili civili, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

Sul punto, anche se la relazione tecnica asserisce che già ora il Ministero della difesa è di norma convenuto in giudizio, che le risorse presenti in bilancio per tale tipologia di spesa potranno essere utilizzate in caso di condanne giudiziarie (e in effetti i dati di rendiconto attestano l'ampia disponibilità di risorse non impegnate rispetto ai dati storici riportati dalla relazione tecnica) e che, per il 2027, in relazione ai giudizi in corso non si prevedono oneri a carico dell'Amministrazione, osserva che andrebbero fornite analoghe assicurazioni in relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto a fatti illeciti commessi da appartenenti alla Guardia di finanza nei contesti individuati dalla norma. Inoltre, l'assicurazione fornita in relazione ai giudizi pendenti non esclude oneri aggiuntivi tout court, ma soltanto per il 2027, il che potrebbe dipendere semplicemente dai tempi tecnici di conclusione dei giudizi e di avvio delle eventuali procedure esecutive.

Per quanto riguarda l'articolo 7, finalizzato a potenziare le attività nello spazio cibernetico delle Forze Armate, con specifico riferimento al comma 1, lettera *d)*, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in relazione agli oneri correlati all'indennità cosiddetta *cyber*, di cui al capoverso "Art. 974-*quater*.", riconosciuta dalla norma al personale in possesso di brevetto di "Specialista *Cyber* Militare" e all'uopo impiegato presso reparti, comandi e unità cibernetiche individuati con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa. In particolare, al fine di verificare la congruità della misura media dell'indennità indicata dalla relazione tecnica, pari a 9.481,63 euro annui, andrebbero forniti i dati circa la ripartizione per gradi delle platee previste, atteso che la stessa relazione tecnica riporta livelli differenziati dell'indennità sulla base dei gradi ricoperti, e puntualizzato il numero delle mensilità per le quali è prevista l'erogazione delle indennità (Tabella 2). Inoltre, andrebbe confermato il profilo assunzionale ipotizzato dalla relazione tecnica, anche alla luce del contesto internazionale, considerato che l'evidentemente auspicato livello di 1.200 unità in servizio si raggiungerebbe soltanto nel 2036. Un più rapido processo di assunzioni impatterebbe infatti in senso incrementativo sugli oneri stimati.

In relazione al riconoscimento dell'incentivo per il personale in ferma biennale in possesso del brevetto *cyber*, di cui al capoverso "Art. 1804-*bis*.", osserva che la relazione tecnica indica un importo di 5.700 euro unitari lordo Stato, mentre la norma indica l'importo di 4.300 euro senza ulteriori specificazioni. Andrebbe pertanto valutato se puntualizzare nel dispositivo (ovvero in corrispondenza del nuovo articolo 1804-bis, comma 1, lettere da *a)* a *e)*) del Codice dell'ordinamento militare che si tratta dell'importo lordo dipendente.

Quanto alla stima degli oneri complessivi relativi al predetto incentivo, esposti nella Tabella 3 della relazione tecnica, osserva che essi non sembrerebbero tenere conto di quanto dispone lo stesso nuovo articolo 1804-*bis*, comma 1, lettera *a)*, ai sensi del quale per il primo biennio l'incentivo è corrisposto per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi. Infatti, il costo totale annuo corrisponde a una erogazione in unica soluzione dell'incentivo anche nel primo biennio. Occorre pertanto che il Governo fornisca chiarimenti sulla determinazione del costo annuale. Segnala poi che, sia in relazione all'indennità *cyber* che all'incentivo per il personale in ferma biennale, non sono contabilizzati gli effetti indotti per l'erario, in conto maggiori entrate fiscali e contributive, pari tipicamente a circa il 50 per cento dell'onere lordo, che avrebbero potuto contribuire alla copertura del provvedimento in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

L'articolo 11 consente al Ministero della difesa di riconoscere le attività di prova effettuate in centri di test esterni al Ministero della difesa, ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione dei sistemi, quando il ricorso ai centri di test interni non risulti compatibile con le tempistiche operative o di supporto all'industria di settore.

Al riguardo, anche se la norma conferisce una mera facoltà e non istituisce alcun obbligo a carico del Ministero, andrebbe preliminarmente chiarito se questo si limiterà a validare documentazione acquisita autonomamente dai produttori di sistemi d'arma oppure commissionerà direttamente le attività di prova. In tale seconda eventualità andrebbero stimati i costi dell'esternalizzazione di tali attività, fornendo ipotesi e dati quantitativi, nonché indicate le risorse con cui si potrà fare fronte agli eventuali oneri.

L'articolo 13 reca una serie di misure, in materia di attività negoziale del Ministero della difesa,

finalizzate espressamente ad accelerare la realizzazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito ai possibili riflessi anticipatori delle erogazioni previste a legislazione vigente, con conseguente modifica del profilo temporale del fabbisogno delineato a legislazione vigente.
Per quanto attiene all'articolo 15, recante la copertura finanziaria, rilevato che i fondi speciali di parte corrente e conto capitale utilizzati recano le occorrenti disponibilità, premesso che la norma correttamente (in conformità alla circolare n. 32 del 2010 della Ragioneria generale dello Stato) indica la copertura a regime di cui al comma 1 (decorrente dal 2028), prevedendosi il ricorso ai fondi speciali, nell'importo massimo dell'onere riscontrabile nell'arco del periodo di riferimento della quantificazione degli oneri stessi (si tratta degli oneri inerenti al 2040), sottolinea l'eventualità che il presente disegno di legge non sia approvato nel corso del presente esercizio finanziario.
In tal caso lo slittamento dell'anno terminale del triennio (dal 2028 al 2029), che dovrebbe riportare l'onere massimo (ovvero il valore riferito al 2040), si dovrebbe altresì accompagnare alla puntuale indicazione, al comma 1, dell'onere per il 2028, che si attesterebbe a 3.020.214 euro.
Ovviamente l'approvazione del presente provvedimento dopo il 31 dicembre 2026 imporrebbe altresì di tenere conto (considerando anche che la suddetta copertura sui fondi speciali è di parte corrente, mentre quella di cui al comma 2, sulla quale non si formula alcun rilievo, è di conto capitale) di quanto disposto dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale "le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio".
Occorre infine valutare di sostituire, al comma 1 e al comma 3, i riferimenti all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, rispettivamente, con quelli all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 7, comma 2, che recano le relative autorizzazioni di spesa.
Per approfondimenti rinvia alla nota di lettura n. 419 del Servizio del bilancio.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2025) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026*

(Relazione alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 ottobre.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo, recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento della Commissione.
Il PRESIDENTE dispone che la nota venga messa a disposizione dei senatori.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 439)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, della legge 4 aprile 2025, n. 42. Esame e rinvio)
Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, che nelle more dell'approvazione della legge delega, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui dotazione, già parzialmente utilizzata e poi incrementata dall'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2026, ammonta attualmente a 49,7 milioni di euro per il 2026, 51,2 milioni di euro per il 2027 e 56,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
Lo schema, corredato di relazione tecnica, è composto di 247 articoli, suddivisi in 8 titoli.
Evidenzia, per quanto di competenza, le seguenti disposizioni.

Con riferimento agli articoli 1-24, che disciplinano i ruoli del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco articolandoli nel ruolo dei vigili del fuoco, nel ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi - che sostituisce quello dei capi squadra e dei capi reparto - e nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, segnala che il costo complessivo del personale è determinato applicando, per ciascuno scenario, a legislazione vigente e a legislazione variata, i trattamenti economici (riportati negli allegati 1 e 1-*bis*) alle rispettive consistenze di personale, sommando gli importi così ottenuti per le diverse qualifiche (influenzati da percorsi di carriera più rapidi con scatto convenzionale anticipato) e procedendo poi a calcolare la differenza tra i costi complessivi dei due scenari.
Andrebbe al riguardo confermato che le due proiezioni siano costruite sulla base della medesima platea, senza duplicazioni né omissioni nel passaggio tra i ruoli, e che nella proiezione a legislazione variata sia stato considerato anche l'innalzamento da 8 a 12 anni del requisito per l'attribuzione dello scatto convenzionale al sostituto direttore antincendi, previsto dall'articolo 24.
Sempre con riferimento alla metodologia adottata per la quantificazione degli oneri, rileva che la relazione tecnica considera, oltre agli effetti finanziari direttamente derivanti dal riordino, anche una specifica componente di oneri indiretti, per i quali la relazione stessa richiama l'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, per il quale vanno valutati i dati "sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione". Andrebbero forniti chiarimenti circa la natura di tali oneri, la base di calcolo utilizzata e i criteri di determinazione dell'aliquota implicita del 5,929 per cento, desumibile dai dati riportati nella relazione tecnica.
Anche in relazione agli articoli 25-73, che disciplinano i ruoli del personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articolati nel ruolo delle specialità aeronaviganti (articoli 25-41), nel ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori (articoli 42-58) e nel nuovo ruolo della specialità delle telecomunicazioni nel quale confluisce il personale operativo già svolgente funzioni di radioriparatore (articoli 59-72), che percepirà una nuova indennità accessoria, nonché il transito in altri ruoli per sopravvenuta inidoneità, con assegno *ad personam* non pensionabile e non riassorbibile (articolo 73), la determinazione dell'onere, il cui dettaglio è contenuto negli allegati 2 e 2-*bis* alla relazione tecnica, è stata effettuata confrontando l'onere derivante dall'applicazione del trattamento economico della proiezione del percorso di carriera previsto a legislazione vigente e l'onere scaturente dall'applicazione del trattamento economico previsto dal percorso di carriera sviluppato sulla base delle nuove previsioni (più rapido e con scatti convenzionali anticipati), procedendo poi a calcolare la differenza tra i costi complessivi dei due scenari.
Andrebbe anche in tal caso confermato che le due proiezioni siano costruite sulla base della medesima platea, senza duplicazioni né omissioni nel passaggio tra i ruoli, nonché forniti i chiarimenti inerenti all'impatto dei citati automatismi.
Gli articoli 76-125istituiscono e disciplinano (avuto riguardo a funzioni, modalità di accesso, formazione e tirocinio, progressioni di carriera e attribuzione degli scatti convenzionali, fissando le relative dotazioni organiche nella Tabella A allegata al provvedimento) i ruoli tecnici del Corpo, rispetto ai previgenti ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente.
In particolare, per quanto di competenza, con l'eccezione del ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari, si segnala che la nuova disciplina prevede anche per tali soggetti un'accelerazione dei percorsi di carriera e dell'attribuzione di uno scatto convenzionale.
La metodologia di quantificazione dell'onere, il cui dettaglio è contenuto negli allegati 3 e 3-*bis* alla relazione tecnica, è analoga a quella utilizzata per il personale operativo (artt. 1-24) e specialista (artt. 25-73), confrontando quindi, per ciascun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale risultante dai percorsi di carriera previsti a legislazione vigente con quello derivante dai nuovi percorsi introdotti dal riordino, e procedendo poi a calcolare la relativa differenza.
Rinvia pertanto alle osservazioni precedentemente formulate.
Gli articoli 135-139 definiscono un riordino dei ruoli del personale operativo direttivo (direttore in prova, direttore, direttore vicedirigente) e dirigente (primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definendone la dotazione organica nella Tabella A

allegata al decreto, e disciplinandone, tra l'altro, le funzioni, la modalità di accesso alla qualifica di direttore in prova (mediante concorso pubblico), il corso di formazione e il tirocinio. In particolare è previsto un potenziamento degli organici dirigenziali parzialmente compensato dalla riduzione dei posti direttivi.
Gli articoli 140-147 istituiscono il ruolo dei direttivi tecnici, articolato nelle qualifiche di direttore tecnico in prova, direttore tecnico e direttore vicedirigente tecnico, e il ruolo dei dirigenti tecnici, articolato nelle qualifiche di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, con le relative dotazioni organiche riportate nella Tabella A allegata al decreto, in sostituzione dei previgenti ruoli dei direttivi e dirigenti logistico-gestionali, dei direttivi e dirigenti informatici e dei direttori tecnico-scientifici. Per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova è previsto il pubblico concorso.
Gli articoli 148-152 istituiscono e disciplinano i ruoli direttivi del personale specialista.
Gli articoli 153-159 recano disposizioni sulla progressione di carriera del personale dei ruoli operativi e tecnici dei direttivi e dei dirigenti, che viene accelerata.
Gli articoli 160-169 dettano ulteriori disposizioni in materia di ruoli del personale medico, con l'istituzione dei ruoli dei direttivi medici e dei dirigenti medici in sostituzione dei vigenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari, di modalità di accesso al ruolo dei direttivi medici e al ruolo dei dirigenti medici, di corsi di formazione e di promozioni successive, prevedendo anche per essi un'accelerazione nella progressione di carriera rispetto alla legislazione vigente.
Gli articoli 181-183 riducono le anzianità previste per l'attribuzione degli scatti convenzionali.
Anche in relazione ai direttivi e ai dirigenti la relazione tecnica segue la medesima metodologia per il calcolo degli oneri, il cui dettaglio è contenuto rispettivamente negli allegati 4 e 4-*bis* e negli allegati 5 e 5-*bis*, per cui rinvia a quanto già precedentemente osservato.
Con riferimento al citato potenziamento degli organici dirigenziali, considerato che l'articolo 242 prevede l'incremento del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei dirigenti mediante una corrispondente riduzione del fondo di produttività del personale direttivo, andrebbe chiarito se i costi unitari dei nuovi posti dirigenziali, riportati nella Tabella 11 della relazione tecnica, comprendano anche le componenti della retribuzione di posizione e di risultato. In caso affermativo, infatti, considerato che i relativi oneri concorrerebbero alla quantificazione complessiva degli oneri del provvedimento, già coperti ai sensi dell'articolo 246, l'ulteriore utilizzo delle risorse del fondo di produttività potrebbe determinare una duplicazione della copertura finanziaria dei medesimi oneri. In caso contrario, andrebbe acquisita la quantificazione delle risorse da trasferire tra i due fondi, la cui determinazione è rinviata dall'articolo 242, comma 2, a uno o più decreti interministeriali, al fine di verificare sia la congruità delle risorse destinate al finanziamento delle predette componenti retributive sia la capienza del fondo di produttività del personale direttivo rispetto alla riduzione prevista, tenuto conto delle finalità cui le relative risorse sono già destinate. Infine, con riguardo alla Tabella 10, occorre che il Governo fornisca l'allegato 5 della relazione tecnica, relativo alle consistenze del personale dirigente, espresse in anni-persona, a legislazione vigente e a seguito del riordino, che non risulta presente nella documentazione trasmessa.
In relazione agli articoli 200-215, recanti disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di modalità di accesso, mobilità, diritti e prerogative sindacali, diritti e doveri del personale, sanzioni disciplinari, regolamento di servizio, modifica e ripartizione delle dotazioni, formazione del personale, scrutini di promozione e concorsi, *part-time*, attività di comunicazione, evidenzia che la relazione tecnica, con specifico riferimento alle attività formative di cui all'articolo 212, afferma che alle stesse si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, sui capitoli 1976 (5.212.209 euro per il 2026 e 4.847.018 euro per il 2027 e il 2028) e 1977 (857.375 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028).
Sul punto, considerato anche che lo stanziamento del capitolo 1976, come indicato dalla relazione tecnica, mostra una flessione di 365.191 euro dal 2027 rispetto allo stanziamento previsto per il 2026, occorre acquisire elementi volti a verificare la possibilità di assicurare lo svolgimento delle attività formative previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo anche conto

delle eventuali modifiche delle dotazioni dei predetti capitoli relative al secondo e al terzo anno del triennio in corso eventualmente introdotte dal prossimo disegno di legge di bilancio.
Con riferimento agli articoli 233-234, che differiscono di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti attuativi l'applicazione delle nuove disposizioni concernenti i requisiti formativi e la valutazione del personale ai fini delle progressioni in carriera, prevedendo nelle more l'applicazione della disciplina previgente, andrebbe chiarito se tale regime transitorio sia stato considerato nella proiezione degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di carriera e se eventuali ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi possano incidere sulla distribuzione temporale della spesa rispetto a quella prevista dalla relazione tecnica, anche in relazione all'applicazione della clausola di salvaguardia retributiva di cui al successivo articolo 236.
Con riferimento a quest'ultima disposizione, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la clausola di salvaguardia (prevista per il personale che, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal decreto legislativo, consegua un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, e consistente nel riconoscimento di assegno *ad personam* pensionabile riassorbibile), riproduce una disposizione già vigente, andrebbe chiarito se, nel raffronto tra i costi del personale a legislazione vigente e quelli derivanti dal riordino, sia stato considerato il mantenimento, per il personale interessato dalle promozioni e dai nuovi inquadramenti, dei trattamenti economici precedentemente in godimento, ove superiori a quelli spettanti nelle nuove qualifiche, fino al loro progressivo riassorbimento mediante i successivi miglioramenti economici. A tal fine, andrebbe altresì chiarito se siano stati considerati gli effetti del regime transitorio delle progressioni in carriera previsto dall'articolo 233, nonché quanto disposto dall'articolo 237, secondo cui gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della Tabella C costituiscono miglioramenti economici anche ai sensi dell'articolo 236, rilevanti quindi ai fini del riassorbimento dei citati assegni *ad personam*.
Con riferimento all'articolo 235, comma 2, che incrementa il fondo di amministrazione di 311.321 euro e il fondo di produttività di 4.172 euro annui dal 2026 (per definire gli istituti retributivi accessori per il personale inquadrato nei ruoli specialistici delle telecomunicazioni e i benefici economici finalizzati al mantenimento di indennità specialistiche in godimento in caso di indisponibilità dal servizio dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza dal titolo abilitativo allo svolgimento delle attività specialistiche, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 235), rileva che tali importi non figurano come voci autonome di spesa né nel quadro degli oneri della relazione tecnica né nel prospetto riepilogativo, che espongono esclusivamente gli importi del comma 3 (pari complessivamente a 10.532.024 euro per il 2026, 10.501.088 euro per il 2027 e 13.121.593 euro annui a decorrere dal 2028), relativo agli ulteriori incrementi annuali destinati al fondo di produttività del personale direttivo e al fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Anche se la relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari dell'indennità accessoria specialistica destinata al personale delle telecomunicazioni, finanziata con l'incremento di 311.321 euro previsto dal comma 2, sono considerati nell'allegato 2-*bis*, che reca il confronto tra i trattamenti economici del personale non direttivo e non dirigente dei ruoli specialistici a legislazione vigente e quelli derivanti dal riordino, si osserva tuttavia che non risulta individuabile una voce corrispondente.
Occorre, pertanto, chiarire in quale prospetto tali importi siano stati computati, considerato che, qualora non risultassero già ricompresi nella quantificazione complessiva degli oneri, il loro ammontare, pari a 315.493 euro annui complessivi, eccederebbe le disponibilità residue del Fondo per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, pari a 4.734 euro nel 2026, 948 euro nel 2027 e 1.079 euro a decorrere dal 2028.
Con riferimento all'articolo 237, che fissa al 1° gennaio 2026 la decorrenza delle nuove misure retributive previste dalla Tabella C allegata (stipendio tabellare, indennità di rischio e mensile e assegno di specificità del personale del Corpo), rileva che anche gli effetti giuridici ed economici dell'intero provvedimento, ai sensi dell'articolo 247, decorrono dalla medesima data (il che rende fra

l'altro ragione della confrontabilità degli oneri per il 2026 rispetto a quelli stimati per gli anni futuri).
Al riguardo, tenuto conto dello stato dell'*iter* di approvazione e della ordinaria *vacatio legis*, appare ragionevole ipotizzare che il provvedimento stesso possa entrare in vigore nella parte conclusiva dell'esercizio 2026. In tale ipotesi, andrebbe chiarito se il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tenga conto dell'eventualità che gli arretrati retributivi maturati nel 2026 siano corrisposti, in tutto o in parte, nell'esercizio successivo, con conseguenti effetti sulla distribuzione temporale della spesa in termini di fabbisogno.
In relazione poi agli articoli 238-240, in materia di personale dei ruoli ad esaurimento e di modifiche alle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 97 del 2017, che, fra l'altro, estendono al personale dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici, nonché dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi, la possibilità di essere nominati dirigenti generali, andrebbe confermato che le nomine a dirigente generale nei suddetti ruoli ad esaurimento non si aggiungano ai cinque posti di dirigente generale quantificati nella tabella 11.
In relazione all'articolo 241, recante numerose modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 in materia, tra l'altro, di organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale volontario, prevenzione incendi, soccorso pubblico, mezzi e alloggi di servizio, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti.
In relazione al comma 2, istitutivo delle direzioni centrali di coordinamento interregionale, richiede di confermare che queste saranno istituite senza nuovi o maggiori oneri presso strutture esistenti.
Riguardo al comma 6, che prevede l'istituzione di nuovi presidi rurali, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la possibilità di sostenere i relativi oneri nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", si richiedono elementi idonei a confermare la sostenibilità delle spese di organizzazione e funzionamento dei presidi a valere sulle predette risorse, senza pregiudicare gli interventi già programmati.
Con riferimento ai commi 9, 10 e 11, relativi al personale volontario, considerato che le modifiche apportate all'articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006 sembrerebbero ampliare le fattispecie nelle quali è riconosciuto il trattamento economico previsto per il personale di ruolo di corrispondente qualifica, includendovi, tra l'altro, il servizio temporaneo prestato per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al soccorso pubblico, l'addestramento periodico obbligatorio e la frequenza dei corsi di formazione, e che la relazione tecnica afferma invece che le disposizioni si limitano a specificare ipotesi già previste a legislazione vigente e che i relativi oneri trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, richiede di chiarire se le predette attività siano già remunerate sulla base della normativa vigente e, in caso contrario, di fornire elementi idonei a dimostrare che l'ampliamento delle fattispecie retribuite possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rispetto al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotto dal comma 11, andrebbe chiarito se tutte le fattispecie di infortunio e infermità contemplate dalla disposizione siano già ricomprese nell'ambito della tutela assicurativa prevista dal medesimo articolo 10, posto che la relazione tecnica attribuisce alla novella carattere di interpretazione autentica, mentre la formulazione della disposizione sembra suscettibile di ampliare le fattispecie tutelate. Considerato poi che le disposizioni in esame ampliano le attività per le quali può essere impiegato il personale volontario, andrebbe chiarito se la serie storica utilizzata per la quantificazione degli oneri riferiti all'articolo 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018, richiamata dalla relazione tecnica in esame a sostegno della neutralità finanziaria della novella, sia idonea a rappresentare anche i possibili effetti derivanti dall'ampliamento delle predette attività, tenuto conto che queste ultime, con particolare riferimento a quelle svolte per le esigenze dei distaccamenti volontari, non erano previste dalla legislazione vigente all'epoca della predetta quantificazione.
Con riferimento al comma 29, la riassegnazione alla spesa dei rimborsi assicurativi relativi a tutti i mezzi operativi, inclusa la flotta aerea, attualmente esclusa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 40 del 2013, sarebbe suscettibile di determinare effetti peggiorativi dei saldi di finanza

pubblica qualora le suddette entrate siano scontate nelle previsioni tendenziali.
Con riferimento infine al comma 30, relativo all'assegnazione gratuita di alloggi di servizio, si richiede di chiarire se le nuove assegnazioni al personale apicale individuato, da effettuare secondo la relazione tecnica nell'ambito degli alloggi attualmente disponibili, possano riguardare anche immobili attualmente assegnati a titolo oneroso, il che determinerebbe minori entrate per canoni.
L'articolo 246 indica gli oneri complessivi correlati al presente schema, pari a 49.695.266 euro per il 2026, a 51.199.052 euro per il 2027 e a 56.198.921 euro annui a decorrere dal 2028, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del fondo citato in premessa, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 (comma 1). Il comma 2 reca la clausola d'invarianza finanziaria per le disposizioni del presente provvedimento non riportate dal comma 1.
Con riferimento all'onere a regime, considerato che la proiezione degli oneri contenuta nella relazione tecnica si arresta al 2036, anno in cui l'onere complessivo, pari a 55,88 milioni di euro, risulta ancora prossimo all'importo massimo stimato per il 2033, pari a 56.198.921 euro, assunto ai fini della copertura finanziaria a decorrere dal 2028, andrebbero fornite assicurazioni circa l'assenza di effetti eccedenti il predetto importo successivamente al 2036.
La richiesta appare opportuna anche considerato che, con riguardo alle dotazioni organiche complessive, la riforma determina un sostanziale slittamento del personale verso le qualifiche superiori (313 posti di personale specialista dalla qualifica di vigile del fuoco a quella di capo squadra e viceispettore; ulteriori 97 dirigenti operativi; ulteriori 5 dirigenti generali).
Andrebbe, pertanto, chiarito se la proiezione pluriennale dell'onere, in generale già a partire dal 2027, sconti anche la copertura integrale dei maggiori posti resi disponibili nelle qualifiche superiori o soltanto l'avanzamento del personale in servizio.
Nulla da osservare, infine, sulle restanti disposizioni, in quanto confermative delle disposizioni vigenti oppure finanziariamente compensative ovvero di carattere procedimentale od ordinamentale.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier del Servizio del Bilancio del Senato n. 421 e del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera dei deputati n. 535.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1543) ***IRTO e altri. - Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della lingua inglese come opzione per l'esame di idoneità della patente di guida***
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.
La senatrice MENNUNI (*FdI*) sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, di cui sottolinea l'importanza sostanziale affinché sia consentito conseguire la patente di guida attraverso un esame in lingua inglese, come attualmente è possibile solo per altre due lingue straniere, il francese e il tedesco, aggiungendo che il disegno di legge non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto i costi sono posti a carico dell'interessato.
Al riguardo, per accelerare l'*iter*, si potrebbe a suo avviso valutare l'opportunità di inserire tale facoltà in un provvedimento dal corso presumibilmente più rapido, come ad esempio lo schema di decreto legislativo recante il nuovo codice della strada, all'esame del Parlamento.
Il PRESIDENTE prende nota del suggerimento della relatrice, convenendo con la soluzione prospettata.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alla sollecitazione della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(287) ***Daniela SBROLLINI e altri. - Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale***
(1231) ***MARCHESCHI e altri. - Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla***

somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale
(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio.
Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a fornire la relazione tecnica sul testo unificato, richiesta lo scorso 20 maggio.
La rappresentante del GOVERNO prende debita nota del sollecito, che riporterà agli uffici competenti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(821-B) ***Deputato VINCI. - Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo corretto. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 ottobre.
Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a fornire le proprie valutazioni sul nuovo testo NT (testo corretto) del provvedimento in esame.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, l'avviso del Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(939) ***Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono***
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 22 settembre.
Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a fornire la relazione tecnica sul nuovo testo, richiesta lo scorso 14 luglio.
La rappresentante del GOVERNO prende debita nota del sollecito, che riporterà agli uffici competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1101) ***MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali***
(Parere alla 10ª Commissione sul nuovo testo. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.
Il PRESIDENTE formula una sollecitazione al Governo a fornire la relazione tecnica sul nuovo testo, richiesta lo scorso 28 luglio.
La rappresentante del GOVERNO prende debita nota del sollecito, che riporterà agli uffici competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1508) ***Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Introduzione del piano didattico personalizzato universitario per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 29 settembre.
Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sulla relazione tecnica richiesta dalla Commissione il 27 gennaio scorso.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della predisposizione da parte delle competenti amministrazioni della relazione tecnica, da sottoporre a verifica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1831) ***MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica, avanzata il 31 marzo scorso sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota della sollecitazione, rappresenta che sono in corso interlocuzioni istruttorie tra le amministrazioni competenti e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1836) ***Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia***
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.
Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sugli emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO prende nota del sollecito, che riporterà agli uffici che stanno conducendo l'istruttoria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1990) ***Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre.
Il PRESIDENTE formula un sollecito al Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO prende nota del sollecito, che riporterà agli uffici competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2035) ***Disposizioni in materia di cinema*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Elly Schlein e altri, Mollicone e altri, Amati e altri, Valentina Grippo, Giorgia Latini e altri
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 ottobre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame, richiesta nella seduta del 7 ottobre scorso.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame è sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 ottobre.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO, nel prendere nota del provvedimento, si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,40.

1.4.2.4.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620(pom.) del 27/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2026
620ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1804) ***Deputato AMORESE. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo reso dalla Commissione bilancio lo scorso 14 luglio.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.
Non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parre non ostativo, che risulta approvata.
(1919) ***Deputati Enrico COSTA e Simonetta MATONE. - Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Borghi Aquilini, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo reso dalla Commissione bilancio lo scorso 14 luglio.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.
Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1712) ***Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di disciplina delle professioni pedagogiche ed educative***
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati 1.301 e 2.300, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI, in merito agli emendamenti approvati, non ha osservazioni da formulare.
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.301 e 2.300, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

(821-B) ***Deputato VINCI. - Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo corretto. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso del Governo, condizionando il nulla osta sul nuovo testo corretto a una riformulazione della clausola di invarianza recata dall'articolo 3, di cui dà lettura.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo NT (testo corretto) riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".".

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(2028) ***Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori, recante risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riguardo all'articolo 2, il Governo ha confermato che la disposizione non produce effetti sui posti di livello dirigenziale generale né sugli organici complessivi delle Forze armate: la figura del Sottocapo di Stato maggiore della difesa con funzioni operative non rappresenta una nuova posizione dirigenziale, ma razionalizza funzioni già svolte dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze (COVI). Viene altresì rappresentato che l'intervento rientra pienamente nella dotazione organica programmata per i Generali di Corpo d'Armata, gli Ammiragli di Squadra e i Generali di Squadra Aerea e, di conseguenza, non determina posti vacanti o carenze di personale nei reparti di provenienza o di comando. Viene poi precisato che l'importo della speciale indennità pensionabile dei vertici militari, di cui all'articolo 1818 del Codice dell'ordinamento militare, è parametrato a quello previsto per le massime cariche della pubblica amministrazione, e che il calcolo dell'indennità rispetta le indicazioni della circolare della Ragioneria Generale dello Stato 21 settembre 2010, n. 32, nonché il tetto retributivo previsto per la pubblica amministrazione. Le entrate tributarie e contributive riflesse (stimate in circa 0,2 milioni di euro) sono state calcolate applicando le aliquote medie vigenti (aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e aliquota media ponderata IRPEF);

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, il Governo, sentita la Guardia di finanza, ha precisato che attualmente non risultano controversie pendenti per fatti illeciti commessi da appartenenti al Corpo, né cause concluse con sentenze sfavorevoli per l'Amministrazione;

in relazione all'articolo 7, viene assicurato che il meccanismo di spesa del Fondo per la sicurezza cibernetica assicura il rispetto dei saldi di bilancio pubblico grazie a un limite massimo programmato di personale, pari a regime a 1.200 unità. Il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà i criteri per individuare i beneficiari nel rispetto del limite di spesa annuale autorizzato. La stima dell'importo medio annuo per unità (pari a 9.481,63 euro al lordo dello Stato) corrisponde alla media dei valori al lordo dello Stato e al lordo del dipendente indicati nella tabella 2 per tutte le categorie operative. Tale indennità è calcolata su base annua

rapportata a 12 mensilità e non rientra nella base di calcolo della tredicesima mensilità o di altre voci accessorie non previste espressamente dalla legge ed è stata confermata la coerenza tra il testo normativo e i dati esposti nella relazione tecnica. Viene quindi precisato che l'importo di 4.300 euro stabilito dall'articolo 1804-*bis* del Codice dell'ordinamento militare si intende al lordo del dipendente. Aggiungendo gli oneri a carico dell'Amministrazione (contributi previdenziali e assistenziali pari a circa il 32,7 per cento), l'onere complessivo a carico dello Stato per ciascun premio biennale ammonta a 5.706,10 euro, come indicato nella tabella 3 della relazione tecnica. Viene quindi precisato che la quantificazione di cui alla tabella 3 adotta un criterio prudenziale a tutela dei saldi di bilancio. Anche se la norma prevede un pagamento in due quote (50 per cento al momento della ferma e 50 per cento dopo 12 mesi), la stima contabile imputa l'intera spesa al primo anno per garantire la piena copertura finanziaria ed evitare rischi di debito fuori bilancio in caso di erogazioni anticipate. Per quanto riguarda le entrate per l'Erario, la spesa per incentivi e indennità produce un recupero fiscale e contributivo ordinariamente stimato in circa il 48,5 per cento dell'importo lordo. La previsione di spesa comprende infatti sia le ritenute per IRPEF e contributi a carico del dipendente (8,8 per cento), sia l'IRAP (8,5 per cento) e i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (24,7 per cento). Viene quindi specificato che questi importi avranno un impatto positivo sui saldi di finanza pubblica;
in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che la disposizione non prevede un'esternalizzazione di servizi da parte della Difesa, ma disciplina le modalità con cui le aziende del settore possono ottenere la qualificazione, l'omologazione o la certificazione dei propri prodotti. Per consentire alle aziende di ottenere le certificazioni nei tempi richiesti dal mercato, la norma consente di svolgere le prove presso centri esterni accreditati. Successivamente, gli uffici competenti della Difesa possono convalidare i risultati applicando gli standard ordinari. tutti i costi per le prove eseguite nei centri esterni sono a carico delle aziende interessate e non comportano alcuna spesa per la Difesa;
in relazione all'articolo 13, viene rappresentato che la disposizione introduce misure per rendere più efficiente e semplice l'attività contrattuale del Ministero della difesa: le relative procedure saranno attuate in base alle esigenze operative delle Forze armate e nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti dalla legislazione vigente. Se necessario, l'Amministrazione ricorrerà agli ordinari strumenti di flessibilità di bilancio, senza determinare anticipazioni di spesa rispetto ai tempi previsti a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 14, la disposizione conferma la disciplina vigente sul reclutamento del personale da parte della società Difesa Servizi S.p.A. La nuova norma chiarisce che, se la società recluta personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) o dalle autorità indipendenti, assume a proprio integrale carico sia il trattamento economico fisso e continuativo sia il salario accessorio, equiparando gli oneri a quelli previsti per il personale assunto con contratto di diritto privato. Viene quindi confermato che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I costi del personale rientrano infatti tra le spese di funzionamento della società Difesa Servizi S.p.A. (pari al 10,5 per cento del valore della produzione nel 2024 e al 7,9 per cento nel 2025), a cui la società fa fronte con i compensi ricevuti per i servizi svolti a favore della Difesa, attinti da risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie del Ministero;
in relazione all'articolo 15, viene rappresentato che l'indicazione dell'importo a regime a partire dal terzo anno rispetta rigorosamente i principi di prudenza contabile e le indicazioni della circolare della Ragioneria Generale dello Stato 21 settembre 2010, n. 32 in materia di personale pubblico con oneri crescenti proiettati su più anni. L'accantonamento sul fondo speciale consente inoltre di vincolare le risorse necessarie per tutelare i saldi di finanza pubblica ed evitare futuri squilibri di bilancio. Fermo restando l'accantonamento a copertura, la spesa effettivamente erogata ogni anno sarà strettamente limitata all'autorizzazione disposta dall'articolo 7, comma 2, e sarà commisurata al numero di militari che conseguiranno il brevetto e firmeranno la ferma volontaria biennale. Viene quindi precisato che le indennità e i premi per il personale in possesso del brevetto di «Specialista *Cyber* Militare» (articolo 7) sono stati calcolati al lordo degli oneri riflessi, stimati ordinariamente in circa il 48,5 per cento della spesa lorda, come precisato nella relazione tecnica. La stima di spesa comprende sia le ritenute IRPEF

e i contributi previdenziali a carico del dipendente (8,8 per cento), sia l'IRAP (8,5 per cento) e i contributi a carico del datore di lavoro (24,7 per cento). Le maggiori entrate tributarie e contributive si realizzeranno concretamente durante la gestione e l'erogazione degli emolumenti (indennità prevista dall'articolo 974-*quater* del Codice dell'ordinamento militare e incentivi alla rafferma previsti dagli articoli 1804-*bis* e 1816-*bis* dello stesso Codice), a beneficio reale dei saldi di bilancio;
sempre in relazione all'articolo 15, il Governo reputa opportuno, sotto un profilo tecnico-redazionale, mantenere gli attuali rinvii di cui all'articolo 15, commi 1 e 3, non intervenendo, pertanto, con un ulteriore coordinamento testuale, in assenza di profili di ambiguità. Viene infine rappresentato che, considerato lo stato di avanzamento dell'*iter* parlamentare di approvazione del provvedimento non è opportuno né necessario rinviare gli effetti finanziari all'esercizio 2027,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".".
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.
Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo, recante elementi di riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Commissione, che viene messa a disposizione dei senatori.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice NOCCO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo preso atto che:
con riguardo all'articolo 2, vengono forniti elementi di chiarimento e di rassicurazione in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dalla misura *una tantum* ivi prevista;
con riguardo all'articolo 3, con riferimento al tasso di adesione degli studenti all'insegnamento facoltativo della lingua latina, vengono forniti elementi istruttori ulteriori a sostegno della congruità delle valutazioni effettuate nella relazione tecnica. Viene inoltre ribadito che l'attivazione dell'insegnamento in oggetto è assicurata prioritariamente mediante l'impiego delle risorse già disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo agli spezzoni orari disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015: pertanto, sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie, le risorse necessarie all'attivazione dell'insegnamento saranno individuate nei limiti del contingente assegnato a ciascuna Regione per ciascun anno scolastico;
in relazione all'articolo 4, viene ribadito che il fondo di 7 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025, è stato interamente definanziato per gli anni 2026 e 2027 attraverso l'attribuzione al Ministero dell'istruzione e del merito delle relative risorse finanziarie. Viene quindi confermato che non risultano avviate, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, altre attività finanziate a valere sul predetto fondo, né assunti impegni di spesa destinati al finanziamento delle medesime iniziative: pertanto, le riduzioni disposte non determinano l'interruzione di attività già finanziate a carico del fondo, né comportano la necessità di reperire ulteriori risorse per assicurarne la prosecuzione;
con riferimento all'articolo 6, attesa la valenza meramente autorizzatoria e programmatica della disposizione, che attribuisce alla regione Friuli-Venezia Giulia la potestà di finanziamento dell'incremento di dotazione di personale ivi previsto, sulla base anche degli elementi forniti nella relazione tecnica da cui si evince che la Regione comunque già ha provveduto, negli anni, con risorse

proprie, attraverso protocolli annuali stipulati con l'Ufficio scolastico regionale al finanziamento di tale incremento, viene confermato che la norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato;
con riguardo all'articolo 7, vengono forniti elementi a conferma che le coperture operate sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 e di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015, nonché di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state definite tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente per le annualità interessate, e che le risorse residue delle autorizzazioni di spesa interessate risultano adeguate a garantire la prosecuzione degli interventi già programmati, senza pregiudicarne la realizzazione né determinare la necessità di reperire ulteriori risorse a carico della finanza pubblica. Viene inoltre confermato che il Governo concorda con la modifica prospettata nel senso di prevedere la riduzione dell'autorizzazione di spesa per tutte le fonti di copertura;
con riferimento all'articolo 7, comma 6, lettera *d)*, il Governo concorda con la modifica prospettata in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015;
con riguardo all'articolo 8, viene confermato che la quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015 e di cui all'articolo 1, comma 205, della legge n. 178 del 2020, destinate alla nuova finalità, risulta compatibile con la programmazione degli interventi e con le esigenze finanziarie connesse alla prosecuzione dei lavori previsti, assicurando pertanto la continuità degli interventi medesimi;
con riguardo all'articolo 10, viene rappresentato che il mantenimento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2026 per l'anno 2026 risponde all'esigenza di assicurare la tempestiva attivazione delle attività propedeutiche all'espletamento delle procedure concorsuali, il cui avvio è previsto già nel corso del medesimo esercizio, al fine di consentire il reclutamento del personale secondo la tempistica prevista dalla disposizione. Al riguardo, viene evidenziato che lo svolgimento delle procedure concorsuali nel corso del 2027 è prospettato dalla relazione tecnica in termini espressamente "prudenziali" e non esclude, pertanto, che già nel 2026 possano essere avviate le necessarie attività preparatorie e organizzative, anche con conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa. Coerentemente, sotto il profilo finanziario, l'articolo 10 lascia invariata l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, prevedendo, al comma 3, la copertura dei relativi effetti esclusivamente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica;
con riguardo all'articolo 11, viene rappresentato, con riferimento alla possibilità di destinare una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi medesimi, che la disposizione riveste carattere facoltativo e non comporta un'automatica destinazione delle predette risorse. Viene quindi confermato che tale destinazione di quota non è suscettibile di arrecare pregiudizio all'attuazione degli interventi di edilizia scolastica programmati a legislazione vigente, ma, al contrario, siffatto supporto risulta funzionale ad assicurare una più efficace e tempestiva gestione delle attività istruttorie di competenza del Ministero, contribuendo ad accelerare i processi di attuazione degli interventi e di trasferimento delle risorse agli enti locali, con effetti positivi sul complessivo avanzamento dei programmi di investimento;
con riguardo all'articolo 12, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio a conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista;
con riferimento all'articolo 14, comma 2, vengono forniti elementi istruttori a conferma di quanto riportato nella relazione tecnica, con particolare riferimento alla previsione degli effetti finanziari nell'annualità 2026,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:
- all'articolo 7, comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2026, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 1,2 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;
- all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, le parole: «mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107» siano sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- all'articolo 7, comma 6, lettera *d)*, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«*e sono soppresse le parole: ", per gli anni dal 2022 al 2027,"*»*;
- all'articolo 8, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
- all'articolo 8, comma 3, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
- all'articolo 8, comma 4, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2026, si provvede, per euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1473) ***LOMBARDO e CALENDA. - Istituzione di uno scudo democratico a difesa delle libertà costituzionali e dell'integrità del processo democratico dalle ingerenze straniere***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3, al comma 1, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuate le società dell'informazione soggette all'obbligo di costituire, nell'ambito della propria organizzazione, un comitato di analisi. Al comma 2, viene previsto che le società dell'informazione, che prestano i propri servizi all'interno del territorio nazionale, provvedano a costituire, nell'ambito della propria organizzazione, un comitato di analisi composto da dieci soggetti estratti a sorte dall'elenco di esperti di cui al comma 3. Il comma 3 dispone che presso l'AGCOM sia istituito un elenco di esperti nell'analisi dei processi di disinformazione, aventi formazione tecnica e giuridica, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i requisiti professionali per l'inserimento dei candidati nell'elenco di esperti, nonché le modalità di formazione e di remunerazione dei componenti dei comitati di analisi.

I commi da 4 a 7 dell'articolo 3 e l'articolo 4 recano disposizioni in materia di compiti e funzioni dei comitati di analisi istituiti presso le società dell'informazione e dell'AGCOM, nonché, per quanto di sua competenza, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alle finalità del disegno di legge in esame.

L'articolo 5, in materia di sanzioni, al comma 6 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative irrogate siano versati in un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e

impiegati per il finanziamento delle funzioni e delle remunerazioni degli organi di cui all'articolo 3.
L'articolo 6 reca una clausola di copertura per complessivi 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 20 milioni di euro per garantire l'assolvimento delle funzioni attribuite al l'AGCOM ai sensi dell'articolo 4, e 20 milioni di euro per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle remunerazioni dei componenti dei comitati di analisi di cui all'articolo 3, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Per quanto concerne i profili di quantificazione, segnala che è innanzitutto necessario disporre di una stima prudenziale del numero delle società che saranno tenute ad istituire i comitati di analisi composti da dieci esperti, inoltre dovrebbe essere chiarito se tali comitati di analisi avranno la necessità di disporre di uffici di supporto per lo svolgimento delle loro mansioni.
Inoltre occorre chiarire quale sia l'ente titolare del rapporto con gli esperti dell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 3, che prestano la propria opera nei comitati di analisi presso le società dell'informazione, nonché la natura del rapporto di lavoro di tali esperti e del relativo regime previdenziale.
Risulta quindi necessario chiarire se le società dell'informazione possano aver diritto all'attribuzione di risorse per i costi di supporto e di funzionamento dei comitati di analisi, composti dagli esperti dell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 3, che sono tenute a costituire nell'ambito della propria organizzazione.
Segnala altresì che il comma 1 dell'articolo 4 dispone che l'AGCOM realizzi un sistema integrato e interoperabile di monitoraggio, quale strumento unico di estrazione di dati e di valutazione del rischio, nonché di accesso a dati di analisi pertinenti, ai fini dell'interlocuzione con le società dell'informazione e della vigilanza nei confronti delle società dell'informazione sottoposte agli obblighi del presente disegno di legge, per il tramite dei comitati di analisi. Più in generale è necessario disporre di una stima degli oneri, ad esempio per maggiori esigenze di personale, costi informatici, esigenze di ulteriori locali, che deriveranno a carico dell'AGCOM per l'espletamento dei compiti, delle funzioni e delle attività di vigilanza, per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame.
Con riferimento al principio dell'universalità del bilancio, in relazione al comma 6 dell'articolo 5, occorre valutare l'opportunità di specificare che i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 5 debbano essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, prima di essere riassegnati a un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e impiegati per il finanziamento delle funzioni e delle remunerazioni degli organi di cui all'articolo 3.
In relazione poi ai profili di copertura, appare necessario acquisire dal Governo la conferma della disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri, nonché riformulare la clausola di copertura con una decorrenza dal 2027.
Avuto riguardo alle considerazioni e ai rilievi sopra esposti, non essendo allo stato possibile valutare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura proposta, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.
Il rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di elaborare una relazione tecnica sul provvedimento in esame necessaria a verificarne i profili finanziari.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2065) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185, recante misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio***

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso, corredato di relazione tecnica, consta di 11 articoli.
Per quanto di competenza segnala le seguenti disposizioni.
L'articolo 1, comma 1, riconosce, alle condizioni del comma 2, un'integrazione al reddito con

contribuzione figurativa per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027. Ne beneficiano i dipendenti delle imprese dell'indotto ILVA che sospendono o riducono l'attività a causa della crisi dell'acciaieria e i dipendenti di Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria. L'importo è pari a quello delle integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015: l'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, entro i massimali previsti. Gli oneri sono configurati come limiti massimi di spesa. A ulteriore tutela dei saldi operano il consueto monitoraggio dell'INPS e il rigetto di ulteriori domande in caso di esaurimento, anche prospettico, delle risorse (commi 8 e 9). La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati riportati e delle ipotesi assunte. Si chiedono tuttavia conferme sulla platea complessiva dei lavoratori considerati: in particolare, se e in quale misura essa si sovrapponga a quella dei circa 2.500 lavoratori per i quali sono state avviate di recente procedure di licenziamento collettivo. Sarebbe inoltre utile indicare la fonte da cui è stata tratta la platea ipotizzata.

Il comma 5 esclude i periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo in esame dal computo delle durate massime dei trattamenti di integrazione salariale (articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015). Esonera inoltre le imprese dal contributo addizionale dovuto da chi presenta domanda di integrazione salariale (articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo). A tale esonero non sono attribuiti effetti onerosi sui saldi, evidentemente nell'assunto che si rinunci a entrate che, in assenza della norma, non si sarebbero comunque realizzate. L'impostazione è condivisibile nel presupposto e nella misura in cui le imprese interessate abbiano raggiunto le durate massime della cassa integrazione. In caso contrario, esse ricorrerebbero agli strumenti ordinari di integrazione salariale e verserebbero il previsto contributo addizionale.

Il comma 12 prevede che le risorse non utilizzate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione, ma non definisce la relativa procedura, in particolare per la determinazione delle somme.

Quest'ultimo rilievo vale anche per il comma 6 dell'articolo 2, che reca un'analoga disposizione.

L'articolo integra il trattamento economico dei dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria ammessi alla cassa integrazione guadagni straordinaria nel 2026 e nel 2027, nel limite di 15 milioni di euro per il 2026 e di 30 milioni per il 2027 (comma 1). Versamento e riassegnazione delle risorse non utilizzate dovrebbero avvenire nello stesso anno. Andrebbe però chiarito come ciò si concili, per il mese di dicembre, con il comma 4, che prevede la rendicontazione e la restituzione delle somme non utilizzate entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità: la restituzione slitterebbe così a gennaio, in contrasto con il riversamento infrannuale previsto dal comma 6.

La procedura del comma 6 va definita anche per le somme eccedenti relative al comma 5, che consente di impiegare i lavoratori in attività di pubblica utilità nel limite di 10 milioni di euro per il 2027. Si osserva al riguardo che gli oneri effettivi dell'articolo 2 saranno certamente inferiori a quelli contabilizzati: i compensi percepiti per tali attività riducono infatti ex lege, in proporzione, l'integrazione salariale del comma 1. Ne deriverà per il 2027 un ulteriore miglioramento dei saldi rispetto a quanto esposto nel prospetto riepilogativo.

L'articolo 3 prevede due incentivi per i datori di lavoro che assumono, dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. e di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria: un esonero contributivo totale per un massimo di 24 mesi, nel limite di 8.000 euro annui per lavoratore (comma 1), e un contributo una tantum di 20.000 euro erogato in due rate (comma 7). Gli oneri sono sostanzialmente riscontrabili sulla base dei dati forniti e delle ipotesi assunte, che appaiono condivisibili o plausibili. Sono configurati come limiti massimi di spesa e assistiti, a ulteriore tutela dei saldi, dal consueto monitoraggio dell'INPS e dal rigetto di ulteriori domande al raggiungimento del limite.

Andrebbe tuttavia chiarito il profilo temporale del contributo *una tantum*, erogato per metà dopo 6 mesi e per metà dopo 24 mesi dall'assunzione. Applicando la distribuzione uniforme delle assunzioni ipotizzata dalla relazione tecnica, il riparto degli oneri andrebbe leggermente rivisto: 8,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, anziché 9 milioni, e 12,8 milioni per il 2029, anziché 12

milioni. Tale rimodulazione del profilo degli oneri appare necessaria anche al fine di evitare che nel 2029 si presenti la necessità di rigettare l'erogazione di una quota delle domande per raggiungimento del limite di spesa.
Quanto agli effetti fiscali utilizzati a copertura, l'aliquota media del 23 per cento è plausibile e coerente con gli importi complessivi dell'esonero. Da sola, però, non consente di ricostruirne il profilo temporale, in assenza di informazioni sui regimi fiscali dei datori, sulle ipotesi di capienza e sui criteri di calcolo di acconti e saldi.
Chiede inoltre di chiarire perché l'esonero contributivo sia classificato, ai fini dell'indebitamento netto, come maggiore spesa anziché come minore entrata contributiva.
Andrebbe infine valutata l'estensione all'esonero contributivo del comma 1 della disciplina della revoca, che il comma 7 prevede solo per il contributo *una tantum*.
L'articolo 5 abbassa da 50 a 10 milioni di euro la soglia degli investimenti, localizzati nelle aree di proprietà ex ILVA o in quelle attigue, le cui manifestazioni di interesse sono raccolte e coordinate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT). Estende inoltre l'ambito territoriale alle aree del demanio marittimo e militare confinanti o attigue, idonee agli insediamenti industriali, finora escluse, e affida al MIMIT, all'esito dell'istruttoria, l'elaborazione di un Piano degli investimenti. Andrebbero forniti elementi a conferma che le strutture ministeriali e di supporto commissariale possano far fronte senza aggravi per la finanza pubblica a due novità: il presumibile, significativo ampliamento dei progetti ammissibili, dovuto alla riduzione della soglia, e il nuovo ruolo del MIMIT, che oltre alla raccolta e all'istruttoria tecnica predispone ora il Piano, prima affidato agli investitori.
Quanto all'inclusione delle aree del demanio marittimo e militare, sarebbe opportuno acquisire motivate assicurazioni sull'assenza di effetti negativi sul patrimonio e sul gettito delle entrate extra-tributarie.
L'articolo 6 applica la procedura di *fast track* ai contratti di sviluppo relativi agli investimenti del Piano per l'area di Taranto (articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2025), anche in assenza dei requisiti ordinariamente previsti. La procedura abbrevia l'istruttoria delle domande e l'esame delle priorità nell'accesso alle risorse. Sarebbe utile confermare che l'accelerazione non anticipi le erogazioni rispetto al profilo di cassa incorporato nei saldi tendenziali, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse utilizzabili.
L'articolo 7, comma 4, individua nel Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico per le autorizzazioni dei progetti industriali del nuovo distretto di Brindisi-Taranto e prevede presso il Dipartimento una *task force* che dia precedenza a tali istanze. Andrebbero forniti elementi a sostegno della clausola di invarianza finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento della *task force*. Andrebbe inoltre esclusa espressamente nel testo la corresponsione di emolumenti, a qualsiasi titolo, ai suoi componenti.
L'articolo 8 dispone l'erogazione ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria di ulteriori 40,5 milioni di euro per il 2026, quale ultima tranche di un prestito oneroso già vagliato dalla Commissione europea. L'operazione è registrata come acquisizione di attività finanziarie e non incide quindi sull'indebitamento netto. Le regole del SEC 2010, tuttavia, richiedono una realistica prospettiva di integrale restituzione del capitale e degli interessi perché i finanziamenti a società in crisi non siano riclassificati come trasferimenti in conto capitale, con effetti sull'indebitamento netto. Considerati il perdurare dello stato di insolvenza, la gestione commissariale della società e la finalità del prestito, destinato a preservare la funzionalità degli impianti in attesa della vendita, sarebbe opportuno acquisire rassicurazioni sulla piena conformità della classificazione contabile a tali regole.
In relazione all'articolo 9, recante il potenziamento della fondazione "Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile" osserva che una parte significativa degli oneri, pari a 400.000 euro su 1 milione complessivo, non riguarda il personale del Tecnopolo ed è quantificata come spesa permanente di parte corrente. Trattandosi di spese per l'allestimento della nuova sede e per lo sviluppo della piattaforma di intelligenza artificiale, essa dovrebbe essere limitata al 2027 e qualificata in conto capitale. Sotto il primo profilo, la copertura potrebbe risultare eccedente rispetto alle effettive necessità a decorrere dal 2028.

L'articolo 10 rifinanzia l'APE sociale per il triennio 2027-2029 (6 milioni di euro nel 2027, 40 milioni nel 2028 e 13 milioni nel 2029). Sulla base dei monitoraggi dell'INPS, la copertura è assicurata riducendo le risorse destinate ai lavoratori precoci (49 milioni complessivi nel triennio) e agli addetti alle lavorazioni usuranti (10 milioni nel 2028).
Sarebbe auspicabile acquisire gli elementi di dettaglio sui parametri utilizzati per determinare gli oneri dei predetti istituti. Va comunque ricordato che si tratta di benefici configurati come limiti massimi di spesa: la loro efficacia a presidio dei saldi è dimostrata proprio dalla necessità di provvedimenti ad hoc per stanziare risorse aggiuntive a favore di una o più di tali misure.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura del Servizio del bilancio n. 422.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2035) ***Disposizioni in materia di cinema*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Elly Schlein e altri, Mollicone e altri, Amati e altri, Valentina Grippo, Giorgia Latini e altri
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) sollecita il Governo a depositare la relazione tecnica di passaggio, così da consentire di proseguire l'esame del provvedimento in titolo presso la Commissione di merito.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire, in una prossima seduta, la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.4.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 628(pom.) del 17/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026
628ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 13,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2091) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5»*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, differendo dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a prevedere, nei rispettivi piani di qualità dell'aria, limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5".
La relazione tecnica rappresenta che l'intervento normativo è volto a modificare il termine di applicazione di una misura già prevista dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere alle amministrazioni regionali flessibilità nella definizione degli strumenti di pianificazione ambientale, ferma restando la necessità di assicurare il conseguimento dei livelli di riduzione delle emissioni richiesti dalla normativa nazionale ed europea.
Pur non essendo espressamente asserita dalla relazione tecnica l'assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, anche al fine di escludere che il differimento stesso possa determinare conseguenze negative per la finanza pubblica derivanti dall'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in caso di mancata esecuzione delle predette sentenze, la rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha chiarito che la proroga sopra citata riguarda esclusivamente il termine a decorrere dal quale trova applicazione una specifica misura individuata dal legislatore nazionale, costituita dalle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, ma non incide sulla disciplina per la riduzione delle emissioni applicabile prima del predetto termine, che consente alle regioni interessate di perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni mediante l'adozione di misure alternative e compensative idonee ad assicurare risultati equivalenti sotto il profilo ambientale, eventualmente introducendo anticipatamente la limitazione strutturale della circolazione dei medesimi veicoli mediante l'aggiornamento dei propri piani di qualità dell'aria.
Ha evidenziato altresì che la novella in esame non determina alcun arretramento degli obiettivi di

tutela ambientale, in quanto resta fermo l'obbligo per le amministrazioni competenti di adottare le misure necessarie affinché i livelli di qualità dell'aria siano conformi alla disciplina dell'Unione europea e affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile, e non determina, pertanto, effetti finanziari di carattere indiretto riconducibili all'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie.
Alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, ove il Governo confermi, anche in questa sede, che dal decreto in esame non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
Andrebbe altresì confermato che le regioni siano in grado di adottare misure alternative efficaci per la riduzione delle emissioni, al fine di evitare l'accertamento di inadempimento rispetto alle sentenze della Corte di giustizia con emissione di sanzioni pecuniarie.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 433 del Servizio del bilancio.
La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante elementi di risposta ai rilievi formulati dalla Commissione.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
vengono confermati i chiarimenti già resi dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, secondo cui il differimento del termine di applicazione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 non incide sul complessivo quadro degli obblighi vigenti in materia di qualità dell'aria né sugli obiettivi di riduzione delle emissioni cui sono tenute le amministrazioni competenti. In particolare, viene precisato che la disposizione interviene esclusivamente sul termine di decorrenza di una specifica misura prevista dalla legislazione vigente, rimanendo ferma la facoltà delle regioni interessate di adottare misure alternative o compensative idonee ad assicurare il conseguimento dei medesimi obiettivi ambientali, nonché di introdurre, ove necessario, le limitazioni alla circolazione mediante l'aggiornamento dei rispettivi piani per la qualità dell'aria;
viene inoltre rappresentato che restano invariati gli obblighi posti dalla normativa nazionale e unionale volti ad assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria e ad adottare le misure necessarie affinché il periodo di eventuale superamento degli stessi sia contenuto entro il più breve tempo possibile. Alla luce del richiamato quadro ordinamentale e degli elementi già forniti nel corso dell'esame parlamentare, viene quindi confermato che non appaiono configurabili effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame. Parimenti, sulla base delle informazioni disponibili, non si ravvisano profili suscettibili di determinare maggiori oneri, anche indiretti, connessi all'eventuale attivazione dei meccanismi sanzionatori previsti dall'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, permanendo in capo alle amministrazioni competenti gli obblighi e gli strumenti necessari al perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva.

(2091) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5»***
, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, propone di ribadire il parere già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non siano apportate modifiche in sede referente.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva.

(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra gli emendamenti approvati nella seduta n. 361 dell'11 novembre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le implicazioni finanziarie dell'emendamento 1.100 (testo 4) in relazione all'ultimo periodo della nuova lettera *g)*, che assicura "la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione (dello studente che fruisce del sostegno e che cambia scuola) a una delle riunioni del GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione) della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche". Non sembrano infatti escludibili oneri per indennità di missione o trasferta per il suddetto docente, anche se è contemplata la possibilità di svolgere anche a distanza, in modalità telematica, le riunioni del GLO (ai sensi dell'ultimo periodo dell'emendamento in esame), e se la previsione in questione sarebbe soggetta comunque alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7 (su cui si innesta l'emendamento) del decreto legislativo n. 66 del 2017.

In relazione all'emendamento 7.8 (testo 2) andrebbe confermata la perdurante disponibilità delle occorrenti risorse, utilizzate a copertura per il 2027 (5,5 milioni di euro), appostate presso il fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento dei residui passivi. Analoga conferma andrebbe fornita rispetto agli ulteriori 2 milioni per il 2027 coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, pari a 9 milioni di euro per il 2027, escludendo altresì pregiudizi a interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme.

In ordine agli identici emendamenti 7.79 (testo 2), 7.80 (testo 2) e 7.120 (testo 2), chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 13-*octies*, assicurando che i costi dei percorsi formativi organizzati dalle università possano essere effettivamente coperti in modo integrale dai contributi versati dai partecipanti.

Con riguardo agli identici emendamenti 7.91 (testo 2) e 7.92 (testo 2), occorre verificare la corretta quantificazione e la disponibilità delle risorse impiegate a copertura.

In merito agli identici emendamenti 8.14 (testo 2) e 8.32, chiede conferma della sussistenza delle risorse individuate per la copertura per il 2026 (17,8 milioni di euro a valere sul Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, 2,6 milioni sulle risorse di cui al comma 792 della legge n. 145 del 2018 e 2,4 milioni sul fondo inerente al finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento dei residui passivi).

In ordine agli identici emendamenti 14.50 (testo 2) e 14.52 (testo 2), chiede conferma che la destinazione delle risorse ivi richiamate riguardi il medesimo personale e non pregiudichi precedenti impegni o vincoli.

Sui restanti emendamenti approvati nella seduta n. 361, tra i quali le proposte 7.200 e 8.100, che recepiscono le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, sull'emendamento 1.100 (testo 4), con particolare riguardo all'ultimo periodo della nuova lettera *g*), evidenzia che la partecipazione ai Gruppi di lavoro per l'inclusione non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti, né al rimborso delle spese. Il docente individuato dalla scuola di destinazione per la partecipazione alla riunione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) è, in ogni caso, personale docente già in servizio presso la medesima istituzione scolastica e, ove previsto, appartenente al relativo GLO.

Alle attività concorrono, inoltre, altre figure già operanti nell'ambito dell'organizzazione scolastica, quali i docenti referenti per le attività di inclusione e i docenti componenti del Gruppo di lavoro per l'inclusione, che svolgono funzioni di supporto e coordinamento nell'ambito delle attività finalizzate all'inclusione scolastica, per i quali non è previsto alcun compenso. Pertanto, gli adempimenti connessi all'attuazione della disposizione sono assicurati mediante l'impiego delle professionalità già in servizio, nell'ambito delle funzioni istituzionali e organizzative già attribuite, nonché attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili per le istituzioni scolastiche a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In relazione all'emendamento 7.8 (testo 2), conferma la disponibilità delle occorrenti risorse utilizzate a copertura per il 2027 e appostate presso il fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento dei residui passivi. Conferma, inoltre, che la copertura non pregiudica interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme.
In relazione agli identici emendamenti 7.79 (testo 2), 7.80 (testo 2) e 7.120 (testo 2), conferma che gli oneri relativi alla partecipazione dei percorsi di specializzazione sono posti a carico dei partecipanti.
In relazione agli identici emendamenti 7.91 (testo 2) e 7.92 (testo 2), confermala disponibilità delle risorse impiegate a copertura della disposizione.
In ordine agli identici emendamenti 8.14 (testo 2) e 8.32, conferma la disponibilità delle risorse impiegate a copertura della disposizione.
In relazione agli emendamenti 14.50 (testo 2) e 14.52 (testo 2), conferma che la destinazione delle risorse non pregiudica precedenti impegni o vincoli.
Sui restanti emendamenti approvati, non ha osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta n. 361 dell'11 novembre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria SAVINO si pronuncia in senso conforme alla proposta di parere del relatore.
La proposta di parere è messa ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. **(483-A)** ***Disposizioni per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che sono state recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 15 settembre alla Commissione di merito, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, concordando con il relatore, non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva all'unanimità.
(2063) ***Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.
La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riassuntivo degli effetti finanziari, con cui si intendono superati i rilievi della Commissione.
Il senatore SATTA (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza

pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale (n. 451)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, e 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.
La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante chiarimenti sui profili segnalati dalla Commissione.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore RUSSO (*FdI*) illustra una proposta di parere, pubblica in allegato.
La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta testé illustrata.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.
La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 451

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 8, lettera *g*), viene ribadito che la novella si limita a correggere e aggiornare i rinvii contenuti nell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2026, anche in conseguenza della diversa articolazione dell'articolo 53, comma 4, senza modificare la disciplina sostanziale dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato. L'articolo 10 del disegno di legge di bilancio per il 2027, invece, interviene su un diverso profilo: la disposizione, infatti, introduce nel testo dell'articolo 228 il comma 10-*bis*, riproducendo - ed estendendone l'applicazione al 2027 - la disciplina dell'esenzione dalle imposte sui redditi del 50 per cento dei dividendi corrisposti ai lavoratori in relazione ad azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite di 1.500 euro annui, già prevista per il 2025 dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 76 del 2025 e prorogata al 2026 dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 199 del 2025. I due interventi riguardano, dunque, commi e fattispecie distinti. Viene pertanto confermato che, con le due modifiche, non si determina alcuna sovrapposizione sul piano precettivo e gli effetti di minore entrata ascritti alla norma contenuta nel disegno di legge di bilancio restano esclusivamente riferibili alla proroga ivi prevista;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, dello schema di decreto in esame, viene evidenziato che la disposizione modifica l'articolo 41-*bis* del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (cd. TUS), di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 - che disciplina la sanzione applicabile nell'ipotesi di mancato pagamento della maggiore imposta di registro liquidata d'ufficio nei termini previsti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 (ossia la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ora riprodotta nell'articolo 38 del TUS, pari al 25 per cento della maggiore imposta). Ciò detto, in applicazione del criterio di razionalizzazione delle sanzioni all'interno del TUS, che ha ispirato i recenti correttivi dei testi unici, la modifica contenuta nei commi 1, lettera *d*), e 6 dello schema di decreto in esame è operata al fine di ricondurre all'interno dell'articolo 41-*bis* del TUS e, conseguentemente, stralciare dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti la previsione sanzionatoria applicabile, senza, tuttavia, alcuna conseguenza sul gettito,

poiché la sanzione applicabile e le attenuanti restano inalterate. Viene confermato, dunque, che le variazioni non determinano effetti sul gettito,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo

1.4.2.4.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 629(pom.) del 17/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026
629ª Seduta (2 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA

(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati nella seduta n. 362 del 17 novembre, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte emendative 2.28 (testo 3) e 8.200 (testo 3), che è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate a copertura degli oneri recati da tali emendamenti nonché l'assicurazione che da tali utilizzi non derivano pregiudizi alle finalità per le quali tali risorse sono preordinate.
Non vi sono osservazioni da formulare con riferimento all'emendamento 6.12.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che l'istruttoria è ancora in corso e chiede al Presidente di sospendere la seduta per concludere l'esame degli emendamenti.
Il PRESIDENTE sospende quindi l'esame in attesa che il Governo sia pronto a rendere il proprio avviso.
Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

(2091) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5»*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 121 del 2023 degli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8. Occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse impiegate a copertura delle proposte 1.9 e 1.0.1, analoga a 1.0.2. Risulta necessario avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura degli emendamenti 1.11 e 1.0.3. Appare suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 1.10 e 1.12.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO rappresenta, anche in questo caso, che l'istruttoria sugli emendamenti relativi al provvedimento in esame è in corso di definizione.
Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere la seduta in attesa del completamento dell'istruttoria del Governo.
La Commissione conviene.
L'esame è quindi sospeso.
La seduta sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,45.
La sottosegretaria SAVINO, in relazione alle proposte 2.28 (testo 3) e 8.200 (testo 3), conferma la disponibilità delle risorse del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate a copertura degli oneri, il cui utilizzo non pregiudica le finalità per le quali tali risorse sono preordinate.
Sull'emendamento 6.12, esprime una valutazione non ostativa.
Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice AMBROGIO (*FdI*) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2, 1.11, 1.0.3, 1.10 e 1.12.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.
La sottosegretaria SAVINO, con riferimento agli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, esprime un avviso contrario in quanto, in relazione agli elementi allo stato a disposizione, non si può escludere l'onerosità delle proposte.
In relazione alle proposte 1.9, e 1.0.1, analoga a 1.0.2, si pronuncia in senso contrario, in quanto sulla base degli elementi allo stato disponibili non si può verificare la correttezza della congruità dell'onere delle proposte emendative. Esprime parere contrario anche sulle coperture utilizzate in quanto sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di interventi considerati prioritari dal Governo.
Formula l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 1.0.3, in quanto il Fondo utilizzato a copertura non presenta le necessarie disponibilità.
In relazione all'emendamento 1.11, esprime un avviso contrario in quanto l'utilizzo del Fondo posto a copertura è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi considerati prioritari dal Governo.
Sull'emendamento 1.10, esprime un avviso contrario in quanto l'utilizzo del Fondo posto a copertura è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi considerati prioritari dal Governo. Inoltre, la proposta emendativa risulta mal formulata dal punto di vista contabile.
Manifesta un avviso di contrarietà sull'emendamento 1.12, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, la relatrice NOCCO (*FdI*) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.28 (testo 3), 8.200 (testo 3) e 6.12, approvati nella seduta n. 362 del 17 novembre, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.5. Comitato per la legislazione

1.4.2.5.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 85(pom.) del 13/10/2026

collegamento al documento su www.senato.it

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2026
85ª Seduta
Presidenza della Presidente
PIROVANO

La seduta inizia alle ore 13,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca***
(Parere alla 7a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
La presidente PIROVANO, relatrice sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
La seduta termina alle ore 14,10.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 2053

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
l'assenza della predetta documentazione limita le possibilità di analisi e di approfondimento delle scelte compiute dal Governo negli ambiti di intervento del provvedimento;
tale limitazione emerge, in particolare, con riferimento alle disposizioni di proroga di precedenti misure, per le quali sarebbe stato utile conoscere dati e informazioni circa la loro applicazione, anche al fine di rendere più intelligibile la scelta di estenderne l'efficacia temporale. È il caso, per esempio, dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge, che proroga fino all'anno scolastico 2028/2029 l'operatività delle *équipe* formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, e del comma 13 dello stesso articolo, che proroga al 31 dicembre 2028 le misure assunzionali temporanee per i giovani laureati e i diplomati ITS *Academy* previste dall'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
in termini generali, si osserva che nel testo del decreto-legge è utilizzato il plurale maschile per indicare complessivamente il corpo studentesco («alunni», «studenti»), mentre nell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3), si distinguono sistematicamente «i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse». Tale difformità è determinata dalla giusta esigenza di rispettare

l'applicazione sistematica della distinzione di genere propria del decreto legislativo n. 66 del 2017, nel quale si inserisce la novella introdotta dalla disposizione citata. Tuttavia, nel decreto legislativo è sempre indicata prima la componente femminile e poi quella maschile, mentre la novella inverte tale ordine;

inoltre, alcuni riferimenti ad atti esterni di rango non legislativo sono imprecisi e in taluni casi non uniformi. Si segnalano, in particolare, i riferimenti a contratti collettivi nazionali di lavoro (articoli 7, comma 1, e 8, commi 2 e 3), che in due casi su tre non menzionano i dati di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e recano titoli non precisi o incompleti, nonché i decreti ministeriali definiti impropriamente come "dipartimentali" e senza indicazione del Ministero né dell'articolazione che li ha emanati (articolo 7, commi 10 e 11). Le correzioni necessarie potranno essere apportate con la proposta di coordinamento formale del testo del decreto-legge;

da ultimo, l'utilizzo delle sigle non è sempre coerente. Quando si introduce una sigla in un testo legislativo, è necessario indicare la denominazione completa alla prima occorrenza, con la sigla tra parentesi, utilizzando la sigla in ogni successiva occorrenza. Nel decreto-legge, invece, all'articolo 3, comma 2, è utilizzata la sigla LEL per l'insegnamento di Latino per l'educazione linguistica, ma poi, nel medesimo comma, compare la denominazione per esteso; all'articolo 8, comma 1, è indicata correttamente la sigla PNRR per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma la denominazione completa è ripetuta nell'articolo 9, comma 1, e nell'articolo 11, comma 1, dove è indicata anche la sigla tra parentesi; all'articolo 12, comma 1, è indicata la sigla CPIA per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che sono poi nuovamente citati con la denominazione per esteso, ma in formulazione diversa e non corretta, seguita dalla sigla tra parentesi, nel primo e nel terzo periodo del comma 3 del medesimo articolo 12 e nel comma 4 dell'articolo 13;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a una pluralità di obiettivi, corrispondenti o a gruppi di articoli (come il riferimento al «prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027») o a singoli articoli (come, ad esempio, «assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza») o, in certi casi, a singoli commi («prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS *Academy* […]»);

per alcune disposizioni del decreto-legge, che appaiono non immediatamente riconducibili ai diversi obiettivi indicati nel preambolo, le motivazioni relative alla necessità e urgenza della loro adozione sono contenute nella relazione illustrativa. È il caso, per esempio, dell'articolo 5 del decreto-legge, che reca misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi;

né dal preambolo né dalla relazione illustrativa emergono, tuttavia, approfondimenti sulla sussistenza del requisito di straordinarietà del caso di necessità e urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge si compone di quindici articoli e le sue disposizioni afferiscono in misura prevalente agli ambiti materiali descritti nel titolo del provvedimento, seppur con alcune eccezioni quale la previsione relativa al trattamento economico e giuridico dei dirigenti scolastici (articolo 7, comma 1, del decreto-legge);

per quanto concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, alcune disposizioni del decreto-legge richiedono l'adozione di misure attuative, come l'articolo 5, comma 1, lett. *b)*, che fa riferimento a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, e l'articolo 6, comma 2, che menziona un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 1, il comma 1, lettera *a)*, numero 3), modifica i termini relativi alla redazione del Piano educativo individualizzato (PEI) per i discenti di nuova iscrizione e agli eventuali aggiornamenti, correttivi e integrazioni del medesimo PEI per i discenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, fissandoli rispettivamente «entro e non oltre il 15 ottobre» e «entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre». Oltre alla formula pleonastica «entro e non oltre», che andrebbe evitata, l'espressione «prime due settimane» appare ambigua e rischia di rendere il termine indeterminato;

sempre all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il numero 4) introduce una lettera *g-bis)* nel comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, la quale stabilisce che «nel passaggio da un anno di corso a quello successivo […] è valutato […] il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente». Tuttavia, la formulazione di tale lettera non tiene conto dell'alinea al quale si aggancia, secondo cui «Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:», poiché il soggetto, riferito a tutte le susseguenti lettere del comma, è il PEI, alla lettera *g-bis)* risulta un periodo con doppio soggetto («Il PEI […] è valutato […] il mantenimento»);

l'articolo 1, comma 1, lettera *a),* numero 4), capoverso *g-bis)*, secondo periodo, del decreto-legge, dopo aver menzionato i tre diversi casi in cui il PEI è aggiornato, prevede che il PEI sia aggiornato «anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe». L'utilizzo della locuzione «limitatamente a tale passaggio» appare poco fluido sotto il profilo redazionale e lascia intendere che l'aggiornamento del PEI ai fini della definizione del numero di ore di sostegno sia ammesso solo nell'ipotesi del passaggio tra gradi di istruzione e vietato negli altri due casi menzionati nel periodo in esame. Sarebbe, pertanto, opportuno precisare la portata dell'inciso;

l'articolo 6, comma 2, disciplina il reclutamento nella regione Friuli Venezia Giulia di personale docente di madrelingua tedesca o esperto in relazione all'insegnamento della medesima lingua tedesca, prevedendo, al quarto periodo, l'adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del «personale docente di cui al comma 1». Tuttavia, poiché il comma 1 è riferito a personale diverso rispetto al comma 2, si ritiene che il riferimento corretto sia al primo periodo del comma 2;

l'articolo 7, comma 6, lettera *d)*, del decreto-legge modifica il comma 6 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, quantificando, per gli anni 2028 e 2029, i maggiori oneri derivanti dal prolungamento, fino all'anno scolastico 2028/2029, dell'operatività del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Non viene, tuttavia, modificato l'inciso, contenuto al medesimo comma 6 del citato articolo 47, che continua a disporre la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, solo «per gli anni dal 2022 al 2027», anziché «per gli anni dal 2022 al 2029», come dovrebbe essere in ragione del disposto prolungamento;

all'articolo 9, il comma 1 sostituisce tre tabelle all'interno di un allegato al decreto-legge n. 144 del 2022, ma la novella non è formulata in modo corretto. Innanzitutto, le tabelle sono inserite nel corpo del comma anziché in un apposito allegato, contravvenendo così al paragrafo 13 delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, che fa espressamente divieto di inserire «tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera» nel testo degli articoli. In secondo luogo, l'alinea è formulato come se la novella fosse apportata all'articolo 26-*bis* del decreto-legge anziché direttamente all'allegato da tale articolo introdotto nel medesimo decreto. Si rende quindi necessaria la sostituzione integrale del comma 1, con l'introduzione di un apposito allegato;

l'articolo 13, comma 6, apporta novelle testuali al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Al riguardo, si rileva che l'articolo in questione introduce modifiche frammentarie ad un atto non avente forza di legge, nello specifico un regolamento, le cui disposizioni assumono quindi un diverso grado di "resistenza" rispetto a interventi modificativi successivi;

l'articolo 14, che reca disposizioni urgenti in materia di formazione e ricerca, è l'ultimo del capo III del

decreto-legge, capo dedicato a «Interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico», questioni con le quali l'articolo non ha alcun rapporto. Appare quindi opportuno introdurre un apposito capo III-*bis*;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 3, comma 2, stabilisce come uno dei requisiti per il docente di Latino per l'educazione linguistica che questi abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04. A seguito del decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca 2 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2024, che ha aggiornato le denominazioni dei settori scientifico-disciplinari, tale sigla identificativa non sembra essere quella corretta; ai sensi dell'allegato B a tale decreto (non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ma reperibile nel sito del Ministero dell'università e della ricerca), che reca le corrispondenze tra vecchie e nuove denominazioni, il codice corretto dovrebbe essere, infatti, «LATI-01/A»;

all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*sexies*, il secondo periodo reca una disposizione relativa al «servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi», ma tali sezioni non sono definite e non è chiaro se si faccia riferimento a sezioni da istituire in seguito all'adesione della Scuola all'*International Baccalaureate Diploma Programme*, prevista ai sensi del capoverso 1-*quater*, e quindi dal personale di cui al capoverso 1-*quinquies*, o anche ad altre sezioni internazionali eventualmente presenti nella Scuola medesima. Un ulteriore riferimento alle "sezioni internazionali" si trova anche nel capoverso 1-*novies*, lettera *c)*. Poiché l'insieme delle novelle introdotte dalla lettera *b)* fa riferimento al progetto previsto dal capoverso 1-*quater*, si ritiene che il riferimento sia solo alle nuove sezioni da istituire ai fini della preparazione degli studenti al conseguimento del Baccalaureato internazionale;

l'articolo 7, comma 12, disciplina il caso in cui all'esito dello scorrimento parallelo di due graduatorie, una delle due si esaurisca, stabilendo che si proceda allo scorrimento ulteriore di quella «nella quale sono ancora presenti candidati graduati». Tale espressione, che non ricorre mai nella legislazione, appare ultronea e di dubbio significato;

l'articolo 8, comma 4, incrementa, al primo periodo, lo stanziamento per il pagamento del lavoro straordinario «di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato» e definisce, al secondo periodo, la copertura finanziaria di tale spesa, ripetendo che gli oneri sono «pari a euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato». Se l'espressione "al lordo degli oneri a carico dello Stato" è necessaria nella disposizione che autorizza la spesa, al fine di delimitarla correttamente, essa risulta invece fuorviante nella disposizione di copertura, che con l'espressione "pari a" definisce in modo preciso l'ammontare della somma coperta. Poiché la ripetizione nel secondo periodo è suscettibile di generare fraintendimenti, se ne suggerisce la soppressione;

l'articolo 12, comma 3, prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione «qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni». Tale ultimo termine potrebbe, tuttavia, riferirsi sia al termine ad adempiere, e quindi a svolgere il percorso, assegnato a seguito della diffida, sia al termine per l'emanazione della diffida in caso di mancato svolgimento del corso; sembra potersi desumere dalla relazione illustrativa che i trenta giorni siano il termine entro il quale i soggetti sono tenuti ad adempiere a seguito della diffida e che quest'ultima sia condizione necessaria per l'irrogazione della sanzione;

all'articolo 13 sono utilizzate due espressioni diverse per indicare le stesse classi, ovvero, al comma 1, «classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado» e, al comma 3, «iscrizione in corso d'anno alla classe prima» da parte di alunni e studenti in tutti i gradi d'istruzione;

all'articolo 13, comma 2, sono citati gli «Uffici scolastici di ambito territoriale», gli «uffici territoriali di ambito» e «gli uffici territoriali» *tout court*. Appare opportuno uniformare le tre occorrenze;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo a corredare le disposizioni che prorogano misure in vigore di dati e informazioni circa la loro applicazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:
All'articolo 1, comma 1, lettera a)*, numero 4), capoverso* g-bis)*, sostituire le parole:* «è valutato» *con le seguenti:* «è altresì aggiornato valutando».
All'articolo 6, comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «di cui al primo periodo».
All'articolo 7, comma 6, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e le parole: "per gli anni dal 2022 al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2022 al 2029"*».*
All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 del presente decreto».
Conseguentemente, all'allegato 1 premettere il seguente:

«Allegato 01
(articolo 9, comma 1)

"Tabella 1
MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		**1221**	**990**	**462**

";

"Tabella 2
MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a	//	132	99

	disposizione della scuola			
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		**891**	**1122**	**528**

";

"Tabella 3
MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	**Ambiti**	**Monte ore d'ambito**		
		1° biennio	**2° biennio**	**5° anno**
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		**891**	**1122**	**528**

"».

Dopo l'articolo 13 inserire la seguente partizione: «Capo III-*bis* - Disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca».

Invita, inoltre, la Commissione di merito a precisare il termine per eventuali aggiornamenti, correttivi e integrazioni del PEI per i discenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3) e a chiarire la portata dell'inciso «limitatamente a tale passaggio» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 4), capoverso g-*bis)*, secondo periodo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 3, comma 2, sostituire la sigla: «L-FIL-LET/04» *con la seguente:* «LATI-01/A».

All'articolo 5, comma 1, lettera b)*, al capoverso 1*-sexies*, sostituire le parole:* «Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» *con le seguenti:* «Il servizio prestato presso le sezioni della Scuola europea di Brindisi che aderiscono al *Diploma Programme*» *e, al capoverso 1*-novies*, lettera* c)*, sostituire le parole:* «presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» *con le seguenti:* «presso le sezioni della Scuola europea di Brindisi che aderiscono al *Diploma Programme*».

All'articolo 7, comma 12, sostituire le parole: «nella quale sono ancora presenti candidati graduati» *con le seguenti:* «nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati».

All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al lordo degli oneri a carico dello Stato,».

All'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: «qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni» *con le seguenti:* «qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA».

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «classi iniziali» *con le seguenti:* «classi prime».

All'articolo 13, comma 2, sostituire le parole: «uffici territoriali di ambito» *con le seguenti:* «Uffici

scolastici di ambito territoriale» *e le parole:* «dagli uffici territoriali medesimi» *con le seguenti:* «dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2053

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca

Titolo breve: *d-l 170/2026 - decreto scuola*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 476 17 novembre 2026	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale. **Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 477 18 novembre 2026	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 476 del 17/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

476a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026

_____

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE; Misto-Avanti PSI-Progetto Civico Italia:Misto-A-PSI-PrCivIt; Misto-Italia Domani-Marco Rizzo: Misto-ID-MR; Misto-Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Open Sinistra: PRC-SE-OS.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,39).*
Si dia lettura del processo verbale.
STEFANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 novembre.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 12 novembre 2026, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale» (S. 2092).
Comunico altresì che, in data 13 novembre 2026, è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
«Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2026, n. 207, recante disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas» (S. 2095).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come già comunicato ai Gruppi, nella seduta di domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 11,30, il Ministro della difesa renderà un'informativa sulla guerra ibrida e cognitiva.
Nella seduta di giovedì 19 novembre, alle ore 9,30, il Ministro dell'interno renderà un'informativa sui recenti episodi di allarme bomba negli istituti scolastici e sugli attacchi *hacker* nella grande

distribuzione alimentare.
Per ciascuna informativa i Gruppi potranno intervenire per cinque minuti.

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato, nel periodo dal 10 al 16 novembre, ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita: Antonino Fichera, 44 anni, a Catania; Hamdi Ahmed Hammouda Mahmoud, 24 anni, e Mahmoud Azzooz Abu Bakr Mubarak, 39 anni, a L'Aquila; Avdiljveap Deari, 47 anni, a Pesaro; Leonardo Rizzo, 51 anni, a Mazara del Vallo (Trapani); Fabrizio Buselli, 60 anni, a Livorno; Luigi Luparini, 75 anni, a Livorno.
Invito i senatori ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro. *(Il Presidente e l'Assemblea osservano un minuto di silenzio). (Applausi).*

Sui recenti eventi alluvionali in Liguria e Toscana

PAITA *(IV-CR)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA *(IV-CR)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola perché nei giorni scorsi la Liguria e anche la Toscana si sono trovate nuovamente in condizioni di gravissima difficoltà a causa degli eventi meteorologici. In particolare, la mia città, La Spezia, ha avuto una vera e propria alluvione, determinata non soltanto dagli smottamenti che ci sono stati nelle alture - ci sono ancora delle famiglie evacuate in questo momento - ma anche dall'esondazione di un canale limitrofo all'area dell'arsenale militare. Si tratta di un canale molto importante e pericoloso che può determinare conseguenze non soltanto per la città, ma anche per un presidio militare di grandissima importanza, come è appunto l'arsenale di La Spezia.
Più in generale, il Nord Ovest è stato interessato da eventi particolarmente intensi, che però con il cambiamento climatico sono sempre più ripetuti, ma ha anche dimostrato, ancora una volta - se ce ne fosse stato bisogno - una debolezza infrastrutturale e una carenza di infrastrutture che siano in grado di contrastare il dissesto idrogeologico.
Signora Presidente, intervengo perché ho memoria che in questo Parlamento abbiamo votato tanto tempo fa un ordine del giorno per il ripristino della struttura di missione Italia sicura. Non solo quell'ordine del giorno non è mai stato attuato dal Governo, contravvenendo a un impegno che il Parlamento aveva chiesto, ma progressivamente le risorse a disposizione dei territori fragili - come quelli ligure e toscano - sono diminuite, lasciando completamente soli gli enti locali.
Nel merito specifico della vicenda vorrei anche sottolineare due aspetti. Il primo è il valore dei sindaci, dei soccorritori e dei Vigili del fuoco, che si sono fatti carico in quell'area territoriale *(Applausi)*, dalla Val di Vara alla linea di costa, di situazioni di emergenza gravissime, per cui vorrei ringraziarli a nome del Parlamento, perché spesso agiscono in completa solitudine. In merito al secondo elemento, credo che, dal punto di vista della sicurezza e della difesa, avremmo il dovere di ragionare, anche con il ministro Crosetto, su quanto sia davvero necessario fare per il canale Lagora, perché è un tema che riguarda non solo la città, ma anche, per le conseguenze, un arsenale militare estremamente importante e strategico per la difesa del nostro Paese.
Vorrei quindi chiedere che lei si facesse tramite presso il Governo affinché la questione venisse affrontata quanto prima, perché si corre il rischio davvero di avere conseguenze dannose non soltanto per le popolazioni civili, ma anche per un presidio militare.
Ringrazio per quest'opportunità, ma è successa una cosa davvero del tutto inedita, perché quella città non ha mai avuto così gravi problemi di carattere idrogeologico. Evidentemente la situazione è stata particolarmente critica dal punto di vista non solo delle piogge, ma anche infrastrutturale. Chi doveva agire (quindi Comune, Regione e anche la Difesa, in questo caso) evidentemente non lo ha fatto come sarebbe stato opportuno in quella realtà, per cui bisogna che il Governo in qualche modo si faccia carico di una situazione delicata che riguarda la Spezia. *(Applausi).*
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
PIRONDINI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI *(M5S)*. Signora Presidente, innanzitutto desideriamo mandare la nostra solidarietà alle popolazioni della Liguria e della Toscana per le alluvioni e le frane degli ultimi giorni *(Applausi)*, e poi il nostro ringraziamento, come sempre, ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile, che hanno dovuto fare centinaia di interventi in una situazione che non si può più definire emergenziale. Il dissesto idrogeologico nel nostro Paese, infatti, è ormai purtroppo una situazione di normalità, di assurda normalità. Non c'è più alcuna emergenza, e la stima per sconfiggere il dissesto idrogeologico nel nostro Paese è di 26 miliardi di euro.

Domani, alla Camera, il Governo porta un decreto-legge ambiente che prevede per questo tipo di interventi ambientali 11 milioni di euro, cioè niente. Allora, se si vogliono recuperare 26 miliardi di euro, diamo un consiglio: iniziate a definanziare quell'assurdo ponte sullo Stretto che nessuno farà mai. *(Applausi)*. Recuperiamo 13 miliardi di euro e destiniamoli alla lotta al dissesto idrogeologico.

Siccome leggo in questi giorni che ci sono forze politiche che, per raggranellare qualche voto, vogliono proporre un condono edilizio, spero che quello che sta succedendo nelle ultime ore faccia capire che i condoni che premiano l'illegalità sono forieri di morte e disgrazie, com'è appena avvenuto. La sicurezza è mettere le persone al riparo da frane, smottamenti e alluvioni, e non comprare nuove armi. Rifletteteci. *(Applausi)*.

Discussione del disegno di legge:

(2053) *Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca* *(Relazione orale)* **(ore 16,53)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2053.

Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARTI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, rappresentante del Governo, sottosegretaria Frassinetti che ha seguito con noi l'*iter* del provvedimento, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 2053, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca».

La Commissione ne ha concluso l'esame in sede referente nella giornata di oggi. Nel complesso, l'esame in sede referente ha rappresentato un'importantissima occasione di confronto e di miglioramento del provvedimento a mio modo di vedere: nonostante i tempi inevitabilmente molto ristretti imposti dalla conversione in legge del decreto-legge e la straordinaria mole di proposte emendative (circa 862), è stato possibile sviluppare un lavoro sinergico con il Governo e con tutti i Gruppi parlamentari, compresi quelli dell'opposizione. Il confronto ha consentito di individuare soluzioni condivise su alcuni profili, traducendole in modifiche concrete a favore degli studenti, delle famiglie, del personale scolastico e delle istituzioni formative.

Ciò premesso, su alcune tematiche politicamente più sensibili sono rimaste significative divergenze senza che fosse possibile raggiungere un punto di incontro. Resta tuttavia il dato positivo di un lavoro parlamentare che, pur nel quadro di posizioni differenti, ha permesso di approvare interventi significativi e di consegnare all'Assemblea un testo complessivamente migliorato.

Il provvedimento, articolato originariamente in 15 articoli, interviene su diversi ambiti del sistema nazionale di istruzione: in particolare, reca disposizioni in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, orientamento e contrasto della dispersione, digitalizzazione dei servizi amministrativi e *welfare* studentesco, personale scolastico e reclutamento dei docenti. Ulteriori misure riguardano l'attuazione e la conclusione degli interventi del PNRR, il riordino dell'istruzione tecnica e professionale e l'integrazione degli studenti stranieri, nonché la formazione superiore e la ricerca.

Per una più puntuale illustrazione delle disposizioni originarie può farsi rinvio alla relazione già svolta in Commissione. In questa sede mi soffermerò sulle principali modifiche introdotte nel corso dell'esame referente, che hanno consentito di integrare e migliorare il testo in diversi ambiti di particolare rilievo. Mi riferisco alle modifiche introdotte all'articolo 1, per esempio, dall'emendamento 1.100 (testo 4) del relatore, volto a rafforzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. In particolare, viene estesa anche all'assistente per l'autonomia e la comunicazione la valutazione prioritaria del mantenimento delle ore previste nell'anno precedente, precisando i criteri per il loro eventuale adeguamento in relazione ai bisogni dello studente. Sono inoltre ampliate le possibilità di aggiornamento del Piano educativo individualizzato (PEI), rafforzato il raccordo tra le scuole nei passaggi di grado e nei trasferimenti e favorita anche la partecipazione delle famiglie alle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), anche mediante le modalità tematiche.

Sempre all'articolo 2, con l'emendamento 2.28 (testo 3) è stato istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (quindi 2 milioni di euro), destinato a finanziare attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. In materia di *welfare* studentesco vi è una modifica normativa: l'emendamento 4.55 dispone ora che le risorse aggiuntive siano destinate a progetti educativi integrati, comprendenti interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

Ulteriori modifiche riguardano la Scuola europea di Brindisi, con precisazioni relative alla sezione internazionale che aderisce all'International Baccalaureate Diploma Programme. Un insieme articolato di interventi interessa l'articolo 7: oltre ad alcune modifiche finanziarie e ordinamentali, è stata prevista una proroga dei percorsi straordinari di specializzazione sul sostegno, con la possibilità, in caso di insufficienza dell'offerta universitaria, di ricorrere all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

A decorrere dall'anno accademico 2027-2028 vengono, inoltre, disciplinati percorsi universitari di specializzazione, articolati in almeno 30 crediti formativi destinati ai docenti in possesso di specifici requisiti di servizio. Sono state altresì introdotte disposizioni in materia di accreditamento degli ITS Academy, nonché per il reclutamento degli incarichi dei dirigenti tecnici.

Sempre nell'ambito delle modifiche approvate, è prevista l'istituzione, nell'anno scolastico 2027-2028, del Consiglio nazionale degli studenti quale organismo di rappresentanza e raccordo con il Ministero.

Sono, inoltre, valorizzate le attività di rappresentanza studentesca attraverso il loro inserimento nel *curriculum* dello studente e la possibilità di tenerne conto nell'attribuzione del credito scolastico, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

Quanto alle misure connesse col PNRR, l'articolo 8 è stato modificato prevedendo ulteriori risorse per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, anche a beneficio del personale impegnato negli adempimenti connessi alla conclusione del Piano. Di rilievo, poi, è l'approvazione dell'ulteriore proposta emendativa 8.200 (testo 2), del relatore, che incrementa di ulteriori 4 milioni di euro per il 2026 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinando tali risorse al riconoscimento di un emolumento necessario *una tantum* ai direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in servizio nell'anno scolastico 2026-2027. La misura riconosce il contributo di queste figure professionali al funzionamento amministrativo delle istituzioni scolastiche.

All'articolo 9 sono state introdotte modifiche alla revisione dei quadri orari degli istituti tecnici, con una nuova articolazione delle tabelle relative all'istituzione generale delle aree di indirizzo. Sono stati, inoltre, integrati alcuni ambiti formativi e valorizzate nell'organizzazione della rete scolastica le specificità degli indirizzi agrari, agroalimentari, forestali ed enogastronomici.

Ulteriori interventi interessano l'integrazione scolastica degli studenti stranieri, attraverso le modifiche della disciplina dei percorsi di sostegno alla genitorialità e precisazioni applicative.

In materia di ricerca, infine, sono state introdotte semplificazioni per le chiamate dirette di studiosi vincitori di programmi dell'European Research Council (Consiglio europeo della ricerca-ERC) o di finanziamenti del Fondo italiano della scienza, nonché disposizioni per la valorizzazione del personale

tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca.

Saluto a una delegazione di un organo di rappresentanza di categoria

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i rappresentanti del Collegio dei geometri di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2053 (ore 17,01)

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Maiorino per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signora Presidente, la presentazione della questione pregiudiziale al provvedimento in esame sulla scuola ha un titolo: «Trame del tempo - Volume 3», e ha un testo, che è il seguente: «Arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo», è «il partito che ne ha raccolto l'eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua "base" dichiaratamente fascista - come dimostra anche l'inchiesta di Fanpage del giugno 2024 "Gioventù meloniana"». Poi prosegue nel dire che l'Esecutivo si «distingue nell'attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto disegno di legge "Sicurezza" del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare. Il Governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione».

Questo è quanto si legge nel manuale di storia del coraggioso editore Giuseppe Laterza, di cui il vostro ministro Valditara, anziché chiedere eventualmente spiegazioni nel merito, ha richiesto il ritiro, con spregio della libertà di stampa, della libertà di insegnamento e della libertà di espressione *(Applausi)*, dimostrando quindi che la vostra cultura costituzionale e democratica è ai livelli più bassi. È da qui che parte la nostra richiesta di riconoscere l'incostituzionalità di questo decreto-legge, Presidente.

La scuola è diventata un'istituzione pubblica nel nostro Paese nell'Ottocento, ma è soltanto con la Costituzione democratica e repubblicana del 1948 che la scuola diventa uno strumento per livellare disuguaglianze, per superare gli ostacoli e mettere tutte e tutti in condizione di partecipare davvero alla vita sociale, alla vita lavorativa, alla società, cosa che il vostro decreto-legge assolutamente non fa. Per questo, al di là dei singoli punti in cui noi rileviamo incostituzionalità, è incostituzionale nell'impostazione.

Innanzitutto vediamo in quali condizioni operano i nostri istituti scolastici. Partiamo da dati recenti, senza voler andare troppo lontano. Solo dal 2025 al 2026 si sono verificati 68 crolli nelle nostre scuole, con 12 persone ferite, con cadute di calcinacci, intonaci, distacchi di pannelli e controsoffitti. Gli infortuni che hanno visto coinvolti studenti e personale nelle scuole, denunciati all'INAIL, sono stati 80.871, il 3,8% in più rispetto al 2024. Non devo certo ricordare a questa Assemblea che il 44% delle nostre scuole si trova in territori ad alta sismicità e che la crisi climatica sta mettendo a dura prova la possibilità di lavorare e studiare nei nostri istituti scolastici, dato che soltanto il 7% delle nostre scuole ha sistemi di condizionamento o di ventilazione.

In sostanza, signora Presidente, i tetti delle nostre scuole crollano sulla testa dei nostri studenti e voi mettete un tetto agli studenti stranieri *(Applausi)*, un tetto che peraltro già esisteva, perché era già stato presentato in una direttiva ministeriale, per cui la vostra è soltanto una persecuzione di stampo ideologico.

Nell'imporre questo tetto, peraltro ad anno scolastico già iniziato, avevate previsto che i dirigenti scolastici dovessero segnalare anche i genitori di bambini ritenuti stranieri che non parlassero bene l'italiano e obbligarli a frequentare corsi di italiano. Peraltro, non sono ben chiari neanche i criteri: chi è lo straniero? Chi porta un cognome che non è italiano? Chi ha la pelle più scura rispetto agli italiani o gli occhi leggermente più a mandorla rispetto a quelli tradizionali? Non si capisce bene. Si capisce, come dicevo, che bisognava segnalare i genitori che non parlassero bene l'italiano e obbligarli a frequentare dei corsi di italiano; "obbligarli" e non offrire loro la possibilità, perché quello che fa la scuola, che mette tutti in condizioni di partecipare, è offrire possibilità.

Invece voi introducevate un obbligo e addirittura avevate pensato di introdurre la perdita della patria potestà, della responsabilità genitoriale per i genitori che non aderissero a questi percorsi. Ovviamente

qualcuno, dall'alto, vi ha fatto addivenire a più miti consigli, ma resta la sanzione fino a 1.000 euro. Voi invece non ci mettete un euro su questi percorsi di italiano; già esiste una lista d'attesa di oltre 30.000 persone e voi, a risorse zero, volete obbligarne altre a fare questi corsi di italiano, pena sanzioni.

Veniamo poi ad altri profili, che sono decisamente incostituzionali. Questa però è la vostra cifra politica: devo dire che non vi siete mai smentiti, anzi su questo siete molto, molto coerenti. È naturale che presentando un decreto-legge scuola in tempo di legge di bilancio le cose si tengono insieme, signore e signori. Anche i sindacati scolastici se ne sono accorti.

Allora, nella manovra di bilancio per la scuola non c'è sostanzialmente niente, non ci sono risorse, anzi avevate pensato a dei tagli, ma ci arriviamo. Come sempre invece per il privato le risorse le trovate. Anche in questa legge di bilancio prevedete di aiutare gli istituti paritari con 1.500 euro per ogni nucleo familiare che decida di mandare i propri figli e figlie ad un istituto paritario invece che a un istituto pubblico. Ripeto: questa è una vostra cifra distintiva. Nella sanità fate altrettanto, con l'aggravante di conflitti di interessi che coinvolgono un vostro parlamentare in particolare, Angelucci, che non è un editore puro come Laterza, ma è un editore impuro, in quanto è anche il re della sanità privata. *(Applausi)*.

Non so se vi siete resi conto che avete mandato al macero per sempre il vostro motto preferito: Dio, Patria e famiglia. Questo non lo potete più dire. Voi avevate previsto un taglio, su cui a quanto pare avete fatto retromarcia, di 7.000 posti negli istituti scolastici, tra 5.000 insegnanti e 2.000 unità di personale, motivandoli con il fatto che non ci sono più i bambini. Avete così certificato il fallimento delle vostre pseudopolitiche per le famiglie, cosa che noi abbiamo sempre detto, mettendo il sigillo sul vostro fallimento *(Applausi)*: gli italiani non fanno più figli, tanto vale tagliare sulla scuola. Potevate, invece, eventualmente approfittarne per contrastare le classi pollaio e consentire una didattica migliore. Siete tornati indietro, a quanto pare, su questa previsione, ma vi aspettiamo naturalmente al varco della verità. Avete fatto la stessa cosa, ripeto, anche in sanità; infatti, oggi tutti i sindacati scolastici vi dicono che quello di minacciare i tagli e poi tornare indietro è un giochetto piuttosto noto. Il 20 novembre è infatti già prevista la manifestazione di tutte le realtà sindacali contro i tagli e contro le politiche asfittiche e prive di futuro di questo Governo. Gli studenti sono in piazza da settimane e vi chiedono cose precise. Voi rispondete con tagli, criminalizzandoli e dipingendoli tutti indistintamente come facinorosi e come dediti a spaccare le vetrine.

Io non ho sentito una parola, invece, sulle incursioni di stampo squadrista e fascista che si sono verificate nei licei «Leonardo da Vinci» di Genova, «Augusto Righi», «Giulio Cesare», «Mameli» e «Galileo Galilei» di Roma. *(Applausi)*. Silenzio totale su questo. Sapete che l'apologia di fascismo è ancora reato? Anche su questo mai una parola, così come sulle manifestazioni che hanno ricordato lo scorso 28 ottobre le marce su Roma. Ne ricordo una su tutte, quella di Viterbo, dove per un'ora Piazza Gramsci è stata occupata da neofascisti con lo striscione «Noi marciamo ancora».

Per tutte queste ragioni noi chiediamo che il provvedimento al nostro esame venga respinto in quanto incostituzionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Cristofaro per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, questa nostra pregiudiziale di costituzionalità non nasce in verità da una semplice contrarietà politica, ma dalla preoccupazione che il provvedimento comprometta davvero alcuni princìpi fondamentali della Costituzione e le garanzie del diritto all'istruzione. Stiamo parlando di scuola e questa non è un servizio qualsiasi, ma è il luogo nel quale la Repubblica realizza l'uguaglianza e promuove il pieno sviluppo della persona.

L'articolo 3 della Costituzione, come sappiamo, impone di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione sociale. L'articolo 34 stabilisce che la scuola è aperta a tutti e, quando dice a tutti, intende anche a chi non parla perfettamente l'italiano, anche a chi ha una disabilità e anche a chi incontra una difficoltà. *(Applausi)*.

L'articolo 1 interviene sulle procedure relative al piano educativo individuale e alla determinazione delle ore di sostegno. Si tratta evidentemente di una questione decisiva, perché il diritto all'inclusione

deve rispondere ai bisogni della persona e non può adattarsi alle risorse disponibili. Subordinare invece i bisogni educativi agli organici contraddice di fatto il principio della scuola inclusiva ed è l'amministrazione che, viceversa, deve garantire i diritti. Peraltro, la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 80 e 275, rispettivamente del 2010 e del 2016, ha chiarito che le esigenze di bilancio non possono prevalere sui diritti fondamentali incomprimibili.

L'articolo 12 prevede la segnalazione ai servizi sociali, quando persistenti difficoltà linguistiche dei genitori stranieri ostacolino il percorso educativo dei figli, con sanzioni da 200 a 1.000 euro in caso di persistente inadempimento. Allora davvero io chiedo: ma da quando una difficoltà linguistica si affronta prioritariamente con la minaccia di una sanzione? Servono piuttosto investimenti, servirebbe la mediazione linguistico-culturale, serve naturalmente la formazione degli insegnanti. Insomma, una famiglia in condizioni di precarietà non può essere sanzionata per le difficoltà nel frequentare un corso. La Costituzione ci chiede di rimuovere gli ostacoli, non di sanzionare chi quegli ostacoli li subisce. *(Applausi)*.

L'articolo 12 vieta inoltre di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, prevedendo sanzioni anche a carico dei genitori dei minori. Per carità, le esigenze di sicurezza e di identificazione sono certamente legittime, ma devono necessariamente essere contemperate con la libertà religiosa, con il diritto all'istruzione e con la tutela dei minori attraverso misure ragionevoli e proporzionate. Una scuola che educa non può, cioè, essere ridotta ad una scuola che semplicemente controlla e punisce.

Poi si introduce un limite del 30% per determinate categorie di alunni con cittadinanza non italiana nella composizione delle classi iniziali. È davvero una misura che, invece di favorire l'integrazione, la ostacola, perché qui il punto è molto semplice: un bambino, una bambina, una ragazza, un ragazzo non sono delle percentuali, non sono un numero che si può spostare tra le scuole, hanno una storia, hanno delle relazioni e hanno il diritto di frequentare, per quanto possibile, la scuola del proprio territorio. *(Applausi)*.

Cosa accadrà, allora, nei territori dove più scuole superano quella soglia? Dove saranno mandati gli studenti? Chi garantirà i trasporti e la continuità educativa? Io credo che il richiamo alla prossimità non risolva nessuna di queste contraddizioni. L'inclusione richiede invece classi meno affollate, insegnanti preparati, mediatori linguistici, naturalmente risorse adeguate, non soglie numeriche che rischiano di separare gli studenti.

L'articolo 13 modifica la disciplina dell'inserimento degli studenti stranieri nelle classi, eliminando il riferimento ordinario alla corrispondenza con l'età anagrafica. Stare con i propri coetanei è fondamentale per la crescita e per l'inclusione; indebolire questo criterio, allora, rischia davvero di relegare gli studenti con difficoltà linguistiche in classi inferiori alla loro età. Mi chiedo se servirebbe una scuola capace di riconoscere e valorizzare le differenze oppure una scuola che considera semplicemente le differenze come un problema da amministrare burocraticamente.

Ancora, l'articolo 77 della Costituzione, come sappiamo, consente il ricorso al decreto-legge soltanto in casi straordinari di necessità e di urgenza. Il provvedimento contiene ancora una volta interventi eterogenei, modifiche strutturali della scuola, alcune che saranno efficaci dal 2027-2028; la decorrenza differita non è di per sé incostituzionale, ma impone di chiarire le ragioni dell'urgenza.

Il Governo dovrebbe davvero spiegare quale urgenza giustifica queste scelte strutturali così incisive sui diritti delle persone. Io penso - ma non è certo la prima volta che lo diciamo - che non si può utilizzare, come si è fatto anche questa volta, invece, lo strumento del decreto-legge per sottrarre al confronto parlamentare questioni che riguardano il futuro di questo Paese e, nello specifico, il futuro della scuola pubblica.

Come si vede, la nostra questione pregiudiziale non è davvero un esercizio formale, perché quando il sostegno rischia di dipendere dagli organici disponibili, quando una difficoltà linguistica può diventare addirittura un motivo di sanzione, quando la cittadinanza entra nei criteri di distribuzione degli studenti, quando il diritto a crescere con i propri coetanei perde una garanzia così importante, allora non siamo dinanzi a semplici questioni organizzative, ma siamo dinanzi a scelte che mettono profondamente in discussione l'uguaglianza sostanziale. *(Applausi)*.

Noi non vogliamo una scuola che selezioni, che separi o che punisca chi incontra difficoltà.

Vogliamo, viceversa, una scuola pubblica che abbia gli strumenti per accogliere, per insegnare, per includere, per costruire cittadinanza democratica, perché la Costituzione, signora Presidente, non ci chiede di rendere più facile l'amministrazione delle diseguaglianze, ma ci chiede di combatterle e di rimuoverle. *(Applausi)*.

È per questa ragione che, a nome di Alleanza Verdi e Sinistra, chiediamo all'Assemblea di approvare la questione pregiudiziale e di non procedere all'esame del disegno di legge. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Verducci per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

*VERDUCCI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, non c'è nessuna urgenza che giustifichi questo decreto-legge. L'unica motivazione è la propaganda, una propaganda inaccettabile, fatta sulla pelle dei bambini più deboli. Noi ci opporremo nella maniera più forte, perché questo decreto è un tradimento della nostra scuola e della nostra Costituzione. *(Applausi)*.

Si vuole far credere all'opinione pubblica che il problema più urgente che abbiamo siano poche decine di bambini figli di migranti, mentre la realtà è che a scuola manca tutto: sono le famiglie a dover portare ciò che serve e gli insegnanti, che hanno stipendi da fame, pagano di tasca propria anche la carta per le fotocopie. I ragazzi sono costretti a stare in aule fatiscenti, spesso pericolose, con solai che cedono, intonaci che cadono, tubi a vista, bagni inagibili.

La presidente Meloni e il ministro Valditara, anziché occuparsi di questo, che è la vera emergenza e il vero scandalo, cosa fanno invece? Organizzano una campagna mediatica e politica sui bambini figli di migranti nelle nostre scuole. Già questa enormità, signora Presidente, questa indecenza, basta a dire il fallimento di questa destra, l'incapacità, il sotterfugio e il perché meritano di essere mandati a casa. *(Applausi)*.

Ieri alla nostra segretaria Elly Schlein, che rilanciava la nostra battaglia per le risorse per la scuola pubblica e per l'ascolto delle istanze degli studenti, il ministro Valditara ha risposto in maniera sprezzante, con l'offesa e la strumentalizzazione. E allora per suo tramite, signora Presidente, diciamo al ministro Valditara che deve vergognarsi. *(Applausi)*.

La stessa falsità sta in questo decreto-legge, di cui non c'è nessuna motivazione plausibile, perché esiste già dal 2010 una circolare che armonizza nelle classi la presenza dei bambini sulla base delle competenze linguistiche. Ma questo decreto-legge vi serve per fare clamore, per agitare ossessivamente la paura dei migranti, anche se bambini, anche se nati quasi tutti in Italia, anche se parlano magari un italiano migliore del nostro. Quello che conta per la destra è fare di questo terreno un pezzo di campagna elettorale, imporre una narrazione fuorviante che vuole spostare l'attenzione dai problemi reali: il gasolio alle stelle, l'inflazione e il costo della vita che non ci fanno andare avanti, la precarietà nel lavoro, lo sfruttamento del lavoro, il lavoro sottopagato. Cercate di cancellare tutto questo e parlate in modo ossessivo dei migranti, il capro espiatorio di tutto per la destra.

L'onorevole Meloni butta miliardi per costruire prigioni per i migranti in Albania, ma non mette un euro per costruire scuole per i ragazzi in Italia. *(Applausi)*. È un inganno continuo, una manipolazione continua della realtà, in questo caso ancora più vergognosa, perché non avete remore a portare la campagna elettorale su un terreno che invece dovrebbe essere sacro: la vita di bambine e bambini, il loro futuro, il loro diritto a crescere, a realizzarsi, come dice l'articolo 3 della nostra Costituzione. Costruite muri, addirittura all'interno della scuola, tra bambino e bambino. Anziché contrastare le diseguaglianze, le riproducete, le amplificate, le trasformate in un destino da cui non si può sfuggire.

Penso, signora Presidente, ai bambini che voi con questo decreto-legge definite stranieri. Li definite stranieri per decreto *(Applausi)*, quando invece - come hanno scritto per protesta insegnanti e ragazzi sui cartelloni affissi nelle aule - "a scuola nessuno è straniero". Ed è la verità che rende questo decreto già sconfitto, già vecchio, già passato. A scuola non ci sono stranieri; ci sono bambine e bambini che vogliono stare insieme, giocare e studiare insieme, crescere insieme; bambine e bambini che parlano tutti una stessa lingua che non conosce minoranze né discriminazioni. *(Applausi)*. Questo testo è il contrario dei valori della nostra Costituzione e per questo abbiamo presentato la nostra pregiudiziale. L'articolo 34 della Costituzione dice: «La scuola è aperta a tutti», e lo ha ribadito con forza il presidente Mattarella inaugurando questo anno scolastico, e non finiremo mai di ringraziarlo. Il

presidente Mattarella ha aggiunto: «La scuola non forma ghetti e non alza barriere». Una delle cose più insopportabili è l'ipocrisia con cui in questo testo si parla di integrazione, mentre è esattamente il contrario, come hanno detto molte associazioni in audizione nelle scorse settimane. Questo testo allontana e segrega, scheda i bambini e li conta prima ancora di conoscerli; scheda i loro genitori, li segnala ai servizi sociali se non parlano abbastanza bene l'italiano o addirittura li multa. Noi ci battiamo affinché tutti i bambini conoscano l'italiano. Sappiamo bene quanto questo valga, quanto questo crei comunità e coesione, ma non è né con i muri né con le multe che i bambini potranno imparare. Servono più insegnanti, più tempo scuola, più classi. Serve la scuola dell'inclusione.

A differenza di quello che dice il Ministro, in questo decreto-legge non c'è nessun reale criterio linguistico. Quello che dice il Ministro è una falsità, perché l'articolo 13 di questo provvedimento non prevede alcun test di lingua. I criteri che introducete per classificare i bambini sono la cittadinanza, quindi la provenienza anche etnica, e gli anni di scuola frequentati; non c'è nessuna verifica della lingua italiana. Ciò che per voi conta è il passaporto e sulla base di quello pretendete di dedurre se un bambino sappia o no l'italiano. Quindi è possibile che un bambino o una bambina che parla benissimo italiano sia esclusa solo perché non ha la cittadinanza. *(Applausi)*. Utilizzate il tema della lingua in modo ingannevole, propagandistico.

E aggiungo: parlate di corsi di lingua per i genitori, ma non mettete un euro di copertura. Parlate di redistribuzione dei bambini da una scuola all'altra, ma non stanziate neanche un euro. Allora di che integrazione parlate? Chi volete prendere in giro? Nelle nostre scuole la stragrande maggioranza dei bambini figli di migranti è nata in Italia. Voi con questo decreto-legge li classificate come stranieri solo perché mancano leggi adeguate e necessarie sulla cittadinanza che permettano loro di essere bambini italiani a tutti gli effetti, come è giusto che sia. Questo decreto-legge non tiene conto dei percorsi di apprendimento, ma divide sulla base del Paese di origine: è il contrario di tutto ciò per cui si è battuto don Milani.

Signora Presidente, c'è almeno un'altra cosa che devo denunciare: questo decreto-legge toglie risorse agli interventi educativi per la prevenzione della violenza contro le donne, ed è gravissimo. *(Applausi)* . Sono fondi stanziati dal Parlamento con emendamenti di tutte le opposizioni nell'ultima legge di bilancio. Questa manomissione del Governo è un *vulnus* inaccettabile nei confronti del Parlamento su un tema, quello del contrasto alla violenza contro le donne, dell'educazione affettiva e dell'educazione al consenso, su cui il Governo Meloni continua a tradire tutti i patti, non solo con noi, ma con la società italiana.

Signora Presidente, noi continueremo la battaglia per un'altra idea di scuola e di società, dalla parte delle nuove generazioni e della loro mobilitazione, che chiede fondi per l'istruzione e non per la guerra, che chiede futuro, che chiede spazio. Voi a tutto questo rispondete in modo punitivo e cieco, criminalizzando. È per questo, signori del Governo, che, anche se non ve ne accorgete, avete già perso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MUSOLINO *(IV-CR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-CR)*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, cosa possiamo dire sempre di questa decretazione d'urgenza continua, che rincorre la propaganda elettorale, se non che ci dispiace per voi? Avete partorito l'ennesimo testo sul quale si possono spendere soltanto parole di critica, non per motivi politici o ideologici, ma per motivi che sono assolutamente evidenti e che risaltano dal testo, dato che voi stessi non riuscite a trovare poi una motivazione sufficiente per non piegare tutto il dibattito a un mero sforzo numerico e quindi a uno sforzo muscolare: siccome avete i voti, fate un po' come vi pare.

Signora Presidente, le faccio una domanda, ma la rivolgo a lei con la preghiera di estenderla a tutta la maggioranza che siede in Aula: vi siete accorti che i ragazzi, gli studenti, sono in strada e protestano, fanno manifestazioni e chiedono di essere ascoltati? Ve ne siete accorti, sì? E vi siete accorti che in

nessuna di queste proteste i ragazzi hanno mai detto che il problema della scuola è la presenza dei migranti, la presenza dei compagni stranieri, la presenza dei ragazzi con problemi d'inclusione? *(Applausi).* Ve ne siete mai accorti? Oppure vivete in un altro mondo *(Applausi)*, dove vi raccontate una teoria tutta vostra e siete completamente sordi, oltre che conseguentemente incapaci, di dare le risposte che vi si chiede di dare? È inutile che vi offendiate e facciate cori da stadio, è inutile. *(Commenti. Richiami del Presidente)*. Presidente Zaffini, "basta" lo può dire a qualcun altro *(Commenti. Applausi)*, perché questo è il Parlamento, quello che a voi dà fastidio che si riunisca e che lavori.

Infatti, con la mia collega Sbrollini, siete impegnati a discutere di questo testo in Commissione da quanto, due settimane, quattro? Come si suol dire, non si cava un ragno dal buco o il sangue da una rapa. Questo semplicemente perché per voi i testi, una volta che arrivano, sono quelli, non si possono toccare più. E si ha un bel dire che ci sono palesi violazioni delle norme costituzionali; e si ha un bel dire che la scuola, l'istituzione scolastica così com'è stata pensata, normata e prevista nella Costituzione, è tutt'altra cosa rispetto a quella in cui voi volete trasformarla e che volete far diventare. La scuola è pluralista, egualitaria e accoglie tutti: non fa differenze fra cittadini italiani e cittadini stranieri; la scuola è universale *(Applausi)* e basta questo per farci capire che cosa vuol dire "scuola".

Eppure, assistiamo a un testo in cui s'incomincia a ragionare su quote di stranieri e su cittadini che non sanno parlare: e che facciamo di fronte a queste, che possono anche essere emergenze condivisibili? Mettiamo strumenti, diamo risorse, diciamo "sì, avete ragione, l'edilizia scolastica ha bisogno di interventi importanti" e il PNRR, nonostante i 200 miliardi che abbiamo avuto a disposizione, non lo abbiamo saputo utilizzare. Quindi quest'estate raccontavamo ancora la storia che nelle scuole non c'erano i condizionatori, mentre prossimamente racconteremo che non c'è il riscaldamento. Il problema di questo decreto-legge - che ironicamente si chiama «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027» - è che non si occupa di questi problemi; non si pone il problema dell'edilizia scolastica, delle aule inadeguate ad accogliere gli studenti, dell'arredamento scolastico o della dotazione scolastica. No: si occupa di altri problemi, fra i quali uno dei più importanti - oggetto di una declamazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, quando lo ha annunciato - è il tetto agli stranieri. Attenzione, tutta Italia si ferma, perché adesso ci pensate voi: il tetto agli stranieri è del 30%. E per quelli che eccedono questa quota diamo per caso gli strumenti per stabilire come si può fare? No, ci ripariamo dietro un criterio meramente formalistico, nominalistico e - campioni d'Italia, come sempre - burocratico al massimo e diciamo che quelli eccedenti questa quota devono essere destinati agli istituti viciniori, compatibilmente con le esigenze di vicinanza del nucleo familiare rispetto a quell'istituto.

Traducendo in parole povere, che cosa avete concluso? Quello che già era previsto: garantire nella formazione delle classi scolastiche il pluralismo *(Applausi)*, in maniera tale che ci sia una capacità di omogeneità, soprattutto per chi deve insegnare e a favore di chi deve ricevere gli insegnamenti, perché classi omogenee significa anche più facilità per insegnare e progredire. Per chi eccede questa quota, il problema se lo tiene lui e non avete capito che adottando questi strumenti, lungi dal favorire l'inclusione, obiettivo dichiarato soltanto formalmente nel testo, favorirete l'allontanamento di queste persone dalla scuola, le difficoltà all'approccio, il timore di essere messi da parte, di essere destinati a scuole ghetto, di essere destinati a provvedimenti punitivi. Voglio infatti anche immaginarmi una delle norme contenute in questo decreto-legge: quando gli assistenti sociali magari segnaleranno la famiglia i cui genitori non parlano abbastanza bene l'italiano e quindi faranno sospettare che non siano in grado di prendersi cura del proprio figlio, quei genitori, invece di essere presi in carico dallo Stato (perché questo è il dovere dello Stato: prendersi cura delle persone) e avviati a un percorso per un'alfabetizzazione e una maggior capacità di utilizzare la lingua italiana, verranno semplicemente segnalati e multati.

Allora voi che cosa vi aspettate che succederà quando tutti questi provvedimenti entreranno in vigore l'anno prossimo? Ve lo dico io cosa succederà: chiaramente ci saranno cittadini che si sentiranno tutelati dalla legge e altri che penseranno che è meglio se la scuola la frequentano un po' meno, se si fanno vedere un po' di meno, se attirano un po' di meno l'attenzione, perché, invece di essere accettati

ed essere oggetto di un percorso di inclusione, verranno stigmatizzati, penalizzati e anche multati. Se tutto questo non rappresenta una violazione macroscopica delle disposizioni della nostra Costituzione, evidentemente, se non ve ne rendete conto, significa che forse questo testo, tutto sommato, non lo conoscete neanche bene. *(Applausi)*.

Pertanto, signora Presidente, per i motivi che ho già esposto e associandomi a quelli che sono stati esposti prima dai miei colleghi, non posso che dichiarare il voto favorevole alla questione pregiudiziale del Gruppo Italia Viva-Casa Riformista. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori (QP1), dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP2) e dal senatore Boccia e da altri senatori (QP3).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Come già comunicato ai Gruppi, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2091) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale EURO 5*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 17,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2091, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Minasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MINASI, *relatrice*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, che si compone di due articoli, proroga di ulteriori dodici mesi, quindi al 1° ottobre 2027, il termine a decorrere dal quale le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute ad inserire nei propri piani per la qualità dell'aria specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5.

Si ricorda che tale termine, originariamente fissato al 1° ottobre 2025 dal decreto-legge n. 121 del 2023, è stato una prima volta prorogato di un anno durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2025.

L'ulteriore proroga al 1° ottobre 2027, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa presentata alla Camera dei deputati, consente di evitare effetti particolarmente gravosi per cittadini, imprese e operatori economici che ancora utilizzano veicoli diesel Euro 5, favorendo al contempo un percorso graduale di sostituzione del parco veicolare e di incremento delle misure previste dai piani regionali della qualità dell'aria.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 121 del 2023, resta in ogni caso salva la facoltà delle Regioni interessate di introdurre anticipatamente le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 mediante l'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria e dei relativi provvedimenti attuativi, qualora ciò sia ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e di rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(M5S)*. Signora Presidente, ci troviamo oggi ad esaminare un provvedimento che, nella sua estrema semplicità normativa, pone questioni molto più complesse di quanto possa apparire. In sostanza, signora Presidente, con questo provvedimento il Governo fa una sola cosa: sposta di un altro anno il termine entro il quale le Regioni del bacino padano dovranno introdurre nei propri piani per la qualità dell'aria le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. È il secondo rinvio in appena tre anni.

Ma vediamo come ci siete arrivati e per quali ragioni continuate a rinviare una misura che era stata ritenuta necessaria per affrontare un problema ambientale e sanitario così grave. Limitare la circolazione delle automobili è una scelta impopolare, incide sulle abitudini quotidiane delle persone, sulla possibilità di raggiungere il posto di lavoro, sull'organizzazione delle famiglie e delle attività economiche; tuttavia governare significa anche assumersi la responsabilità di affrontare delle questioni difficili, senza limitarsi a spostare continuamente la soluzione più in avanti; soprattutto significa intervenire sulle cause che hanno reso necessarie misure drastiche, come il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Ricordo, infatti, che le limitazioni a questa categoria di mezzi non nascono da una scelta ideologica o da una volontà di penalizzare alcuni automobilisti; nascono invece dalla necessità di dare attuazione agli obblighi europei sulla qualità dell'aria e di affrontare una situazione che ha già portato a una doppia condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea per il superamento sistematico dei valori limite di particolato e di biossido di azoto.

Quelle due condanne, però, non hanno esaurito il problema. Non basta una condanna per risolvere il problema. L'Italia, infatti, continua a essere interessata da altre procedure di infrazione sulla qualità dell'aria, compresa quella più recente, avviata nel 2025, che riguarda il superamento dei limiti di biossido di azoto negli agglomerati di Napoli-Caserta e di Palermo. Questo, Presidente, dovrebbe farci riflettere. *(Brusio).*

Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, chiedo un attimo di attenzione, soprattutto al Governo. Questa situazione dovrebbe farci riflettere, perché, se dopo due condanne continuiamo a registrare situazioni di inquinamento tali da determinare nuove contestazioni europee, significa che le politiche adottate non stanno producendo risultati sufficienti. Di fronte a questo quadro, mi chiedo che senso abbia continuare a prorogare le limitazioni senza accompagnarle con interventi concreti per abbattere le emissioni. Se non cambiamo le politiche, tra un anno il Parlamento rischia di ritrovarsi di nuovo qui, nelle medesime condizioni e nella medesima situazione, con gli stessi problemi ambientali, gli stessi problemi sociali e magari con ulteriori condanne europee.

A questo punto dobbiamo ricordare un aspetto che troppo spesso viene lasciato ai margini del dibattito: stiamo parlando della salute delle persone. L'inquinamento atmosferico non è semplicemente un problema di rispetto di parametri ambientali fissati dall'Unione europea; è un fattore di rischio concreto e accertato per numerose patologie cardiovascolari e respiratorie. Voglio ricordare un dato su tutti, espresso dall'Agenzia europea dell'ambiente: per il 2023 in Italia sono stati stimati oltre 43.000 decessi attribuibili all'esposizione prolungata al particolato. Naturalmente questo dato riguarda l'inquinamento atmosferico nel suo complesso, non esclusivamente quello prodotto dalle automobili diesel, ma ci restituisce la dimensione di un problema sanitario che non possiamo ignorare.

Quando discutiamo di un ulteriore rinvio, dunque, dobbiamo essere consapevoli che anche la mancata riduzione dell'esposizione agli inquinanti ha un costo in termini di salute e lo ha anche in termini economici, a valere sul bilancio e sulle casse dello Stato. Siamo perfettamente consapevoli che molte famiglie continuano a utilizzare automobili diesel Euro 5 non perché rifiutino la transizione ecologica, ma semplicemente perché non possono permettersi di acquistare un'automobile nuova. Pensiamo ai lavoratori pendolari, alle famiglie a basso reddito, ai piccoli artigiani, alle microimprese. Non possiamo chiedere a queste persone di sostenere da sole i costi di una trasformazione che riguarda l'intera collettività.

Proprio qui tuttavia emerge, a nostro giudizio, una delle contraddizioni più evidenti dell'azione di questo Governo, perché si continua a rinviare il blocco delle automobili più inquinanti, sostenendo che i cittadini non sono nelle condizioni economiche per sostituirle, senza però garantire strumenti di sostegno sufficienti, continuativi e regolarmente accessibili.

È una contraddizione che diventa ancora più evidente se guardiamo alle scelte compiute da questo Governo negli ultimi anni. Ricordiamo, infatti, che il Fondo *automotive*, istituito nel 2022, quindi prima dell'avvento del Governo Meloni, è stato oggetto nella legge di bilancio del Governo Meloni, esattamente nel 2025, di un definanziamento di oltre 4 miliardi di euro *(Applausi)*. Quindi più di 4 miliardi di euro sottratti a uno degli strumenti che avrebbero dovuto accompagnare proprio quella trasformazione che oggi si continua a rinviare. Dopo questo taglio dato con l'accetta, vi siete poi

prodigati a riprogrammare a lungo termine questo fondo, ormai con risorse fortemente ridimensionate, che nel 2026 ci ha raccontato come i 40 milioni di incentivi destinati ai veicoli commerciali si sono esauriti in meno di mezz'ora dall'apertura delle prenotazioni.

Per quanto riguarda le automobili private, il programma finanziato attraverso il PNRR - quindi sempre interventi non fatti e voluti da voi, ma che vi siete ritrovati a gestire - ha consentito di utilizzare i fondi per l'acquisto di veicoli esclusivamente elettrici, ma questi incentivi hanno terminato di essere elargiti alla data del 30 giugno scorso.

Domandiamoci cosa ha fatto il Governo Meloni dopo aver tagliato fondi che non ha istituito e dopo aver tolto ulteriori risorse, una volta esauriti i fondi del PNRR. Esattamente un beato nulla; non c'è null'altro fatto da voi, *vostra sponte* e grazie al vostro Governo, se non l'utilizzo di fondi già stanziati da chi c'era prima di voi. Da voi in poi il nulla. Oggi, infatti, non risulta attivo alcun nuovo incentivo per l'acquisto di automobili private elettriche o a basse emissioni e la cosa ancora più grave è che non si vede un cambio di direzione neppure nella legge di bilancio in discussione alla Camera. Anche qui nessun incentivo per la sostituzione delle automobili più inquinanti, né un rifinanziamento aggiuntivo del Fondo *automotive*.

Dunque, non stiamo dicendo che il Governo non abbia fatto nulla. Stiamo dicendo qualcosa di più preciso e, a nostro giudizio, di più grave.

Il Governo Meloni ha ridotto drasticamente le risorse di uno strumento fondamentale per la transizione e gli interventi successivamente programmati non sono sufficienti ad affrontare le dimensioni del problema. È qui che emerge la responsabilità politica di questo Governo: viene qui a chiederci altro tempo senza specificare, però, che cosa voglia farsene di questo tempo in più.

E allora ve lo diciamo noi come occupare un po' di questo tempo: bisogna rafforzare gli incentivi e accompagnare le famiglie alla transizione, non ridurre le risorse disponibili, ma non possiamo immaginare che la transizione ecologica della mobilità consista soltanto nel sostituire milioni di automobili diesel e benzina con altrettante automobili elettriche. Dobbiamo avere una visione molto più ambiziosa: dobbiamo ridurre il numero delle automobili private in circolazione, offrendo ai cittadini alternative reali, efficienti e accessibili, nonché sostenibili. Questo significa investire seriamente nel trasporto pubblico locale, nelle metropolitane, nelle tramvie, nelle filovie, nel rinnovo delle flotte autobus con mezzi elettrici e nelle infrastrutture per il trasporto rapido di massa; significa sviluppare sistemi di mobilità integrata, favorire l'intermodalità, rendere più semplici gli spostamenti quotidiani senza dover necessariamente utilizzare un'auto privata. Ed è in questa direzione, signor Presidente, che ci siamo mossi con la nostra attività emendativa su questo provvedimento.

Mi avvio alla conclusione dicendo, quindi, che la nostra è una posizione molto chiara: la vera transizione ecologica della mobilità non consiste soltanto nel cambiare il motore delle automobili, ma nel cambiare il modo in cui le persone si spostano. Se decidiamo di rinviare ancora una volta queste limitazioni, abbiamo almeno il dovere di spiegare ai cittadini quali soluzioni intendiamo costruire nel frattempo, perché continuare a rinviare senza intervenire adeguatamente sulle cause del problema non significa governare la transizione: significa lasciare irrisolti tanto il problema ambientale quanto quello sociale e sanitario. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

NICITA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo discutendo rappresenta in modo plastico, forse più di altri, l'inutilità legata al concetto di longevità, perché siamo di nuovo di fronte a una proroga. Stiamo prorogando la proroga dell'anno scorso, quindi ci siamo svegliati quest'anno: l'anno scorso avevate fatto una proroga alla decisione di avere politiche strutturali da parte delle Regioni settentrionali per affrontare i temi legati ai rischi ambientali delle emissioni delle automobili Euro 5.

Naturalmente, questo tipo di impostazione prevede anche che le Regioni possano nel frattempo attuare provvedimenti compensativi dal punto di vista delle emissioni e anche dal punto di vista della realizzazione di altre politiche, ma anche in questo caso voi fate una proroga dicendo semplicemente che nulla vieta alle Regioni di poter fare queste politiche prima; dopodiché, alcune delle Regioni che sono citate qui e che state prorogando, in effetti, hanno fatto il loro dovere, ma si trovano di nuovo

prorogate.
Il punto di fondo è che voi fate una proroga perché pensate che tutta una serie di misure abbiano un impatto sulla società e sulle persone dal punto di vista economico; tuttavia, anziché fare delle politiche che possano sostenere le persone a cambiare l'automobile, voi semplicemente fate una proroga e "condite" queste vostre attività con lo *slogan* "ideologia *green*".
Ora ci sono delle documentazioni - cito l'Istat, così non sono citazioni di parte - che dicono che ci sono danni da 23 miliardi dovuti ai problemi legati alla mobilità stradale, che si aggiungono come costi sanitari e ambientali. Il tipo di emissione di cui parliamo, infatti - ed è stato citato il biossido di azoto - agisce innanzitutto sul terreno locale, sulle dimensioni locali e crea malattie importanti.
Allora vorrei capire se queste malattie per voi sono un'ideologia.
Tuttavia l'evidenza dell'incapacità politica consiste nel fatto che, oltre a questi costi, con la seconda proroga rischiamo anche una sanzione a livello europeo per non aver permesso, proprio alle Regioni che ne hanno più bisogno, di realizzare queste politiche e di fare due cose: da una parte politiche sulla mobilità sostenibile e dall'altra incentivi per cambiare il parco auto.
Nello stesso tempo, questo Governo, inconsapevolmente, è riuscito a realizzare la politica più drastica contro gli automobilisti, perché è riuscito a darci il record del diesel e della benzina a livello europeo. In Italia, negli ultimi sei-sette mesi, grazie agli interventi di questo Governo, le famiglie italiane hanno pagato di più la benzina e il diesel. Però, attenzione, questo tipo di politica non è stato collegato con gli incentivi, evidentemente, ma siete riusciti a inventarvi una misura. Normalmente, quando si fanno misure di questo tipo, si creano degli incentivi al cambio dell'automobile, cioè a sostegno della domanda. Voi, invece, siete intervenuti con un tema drastico di bollo auto legato neanche a una cilindrata, ma a una capacità di 80 kilowatt, senza alcun senso, mentre avreste potuto utilizzare quelle risorse per mettere insieme due politiche: una redistribuzione a favore dei redditi più bassi e incentivi a cambiare l'automobile in queste Regioni. Invece, siccome non fate politica economica, ve lo siete dimenticato; questo, ovviamente, crea iniquità e crea anche distorsioni.
Possiamo fare un esempio: possiamo immaginare due fratelli, di cui uno compra un'automobile che è esente da bollo, mentre l'altro ha l'Euro 5. Li potremmo chiamare uno "Pupi" e l'altro "Avati". Pupi riesce ad avere lo sconto, perché ha comprato la macchina col bollo, mentre Avati non avrà lo sconto, si tiene la macchina inquinante e, quindi, complessivamente noi spendiamo risorse pubbliche avendo una distorsione, nella stessa famiglia, tra Pupi e Avati.
Ora, al di là delle battute, qui siamo veramente di fronte alla stanchezza, signora Presidente; questo è un Governo stanco. Ci siamo stancati noi, figuriamoci se non vi siete stancati voi di voi stessi. È un Governo che cerca di arrivare alla fine, con le ultime bracciate, con le ultime proroghe. Non c'è nessuno, a Palazzo Chigi o in qualche Ministero, che dica: "Scusa, stiamo facendo una misura sul bollo dell'auto, ma allora la potremmo combinare con degli incentivi ambientali e potremmo realizzare, con uno stesso strumento, due obiettivi di politica economica". È troppo difficile. *(Applausi)*.
Questo è un Governo che deve cercare di sopravvivere ed è più stanco di questo mercato fatto di vecchie auto che devono essere rottamate. Ecco, voi somigliate a queste auto fuori moda, fuori tempo, fuori giro, che creano soltanto problemi e che sono prorogate. Ma andiamo a casa noi, le automobili, gli inquinanti e cerchiamo di avere un'aria più pulita sia nelle strade, sia dentro le istituzioni. *(Applausi)*
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
La relatrice e il rappresentante del Governo rinunciano a intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a

pronunziarsi.

MINASI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno, ad eccezione degli ordini del giorno G1.2 e G1.12, di cui propongo l'accoglimento come raccomandazione.

IANNONE, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.4 a 1.12 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.1.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.1 va nella direzione che già altri interventi in discussione generale hanno evidenziato. A fronte dell'immobilismo di Regioni e Stato rispetto alla problematica del superamento di tutte le soglie di inquinanti in Pianura Padana (è infatti della Pianura Padana che stiamo parlando), il Governo, oltre a posticipare il termine per l'adempimento dell'interruzione della circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti, ha drasticamente ridotto i fondi per il miglioramento della qualità dell'aria nella Pianura Padana, ridotti del 75%. Quest'ordine del giorno chiede semplicemente di ripristinare quello che era stato precedentemente stanziato; diversamente, le Regioni non potranno avere le risorse necessarie per tentare di ridurre le emissioni inquinanti.

L'auspicio è quindi che l'ordine del giorno venga accolto, eventualmente anche come raccomandazione, ma non possiamo fare a meno di evidenziare che senza soldi e senza risorse non è possibile fare alcun intervento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Sironi, l'ordine del giorno G1.1 ha ricevuto parere contrario. Insiste per la votazione?

SIRONI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.1, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.2 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.6, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.8, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.9, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.10, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.11, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.12 è accolto come raccomandazione.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.13, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.14, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.15, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.16, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.17, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.18, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.19, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.20, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.21, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, ci tengo a sottolineare quest'ordine del giorno, perché ciò a cui abbiamo assistito in questi anni di totale inerzia del Governo rispetto a tale gravissimo problema è anche una totale mancanza di trasparenza e di comunicazione rispetto a quello che stava accadendo nei luoghi del delitto. Chiediamo quindi che il Governo informi le Camere in tempo utile rispetto alla nuova scadenza del 1° ottobre 2027 di quanto avviene in merito ai risultati dell'eventuale limitazione alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, circa gli esiti del monitoraggio dell'attuazione di questa misura, anche eventualmente con riguardo alle misure compensative alternative al divieto strutturale (che è stato rimandato) eventualmente adottate dalle Regioni interessate, in modo che il Parlamento possa valutare in tempo utile la necessità di ulteriori interventi.

Mi sembra veramente il minimo indispensabile per poter gestire una politica d'intervento in un settore così importante: la pianificazione, il monitoraggio e la trasparenza. Purtroppo però non c'è nulla di tutto questo, mi spiace.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto e do il benvenuto a nome dell'Assemblea ai docenti e agli studenti dell'Istituto «Adriano Olivetti per l'innovazione» di Torino, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2091 (ore 18,06)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GAUDIANO *(M5S)*. A nome del Presidente del Gruppo, ne chiedo la votazione, come anche dei successivi 1.0.2 e 1.0.3.

(Il Presidente del Gruppo è presente in Aula).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo le votazioni, come richiesto.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, sono due gli emendamenti a cui mi riferisco: il primo riguarda l'istituzione della Zona ambientale critica o speciale per la Pianura Padana, perché a questo punto la situazione è diventata ingestibile. Sappiamo che le cause delle emissioni nocive sono plurime e che occorrono interventi strutturali, per i quali servono risorse, una pianificazione territoriale generale e investimenti mirati alla tutela della salute e della vita di chi abita nella Pianura Padana. Occorrono interventi sul riscaldamento degli edifici, sulla gestione del trasporto merci e persone, sulla presenza dei troppi inceneritori, sugli allevamenti intensivi, sull'obsolescenza delle varie postazioni produttive e sul consumo di suolo in continua crescita.
Tante problematiche insieme non possono che essere affrontate con un discorso generale, un'ampia visione e investimenti mirati. Dunque la soluzione, a mio avviso, è l'istituzione di una Zona speciale da affrontare con serietà e pianificazione negli anni. *(Applausi).*
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.3, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*
Passiamo alla votazione finale.
FREGOLENT *(IV-CR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT *(IV-CR)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame è un rinvio di un anno della rottamazione dei veicoli Euro 5, come se rinviare di un anno determinasse il miglioramento della qualità dell'aria della Pianura Padana.
Io, come la collega Sironi, che è intervenuta prima, la collega Pirro e molti altri, abito nella Pianura Padana: Torino e Milano sono città, così come le Regioni in cui si trovano, che hanno il problema della qualità dell'aria, vedono ogni anno aggravarsi la salute dei cittadini e vedono l'Europa sanzionare l'Italia per la non ottemperanza dei provvedimenti relativi alle direttive sulla qualità dell'aria. È un nocumento economico che l'intero Paese subisce in merito a provvedimenti non raggiunti. In tale contesto, quello che fa questo provvedimento è rimandare di un anno, senza dare quelle risorse e quegli aiuti che servono alle Regioni per affrontare un problema così complicato, perché è ovvio che, se le famiglie avessero la disponibilità economica, le auto le avrebbero già cambiate; se non lo fanno è perché quell'inflazione, che oggi l'Istat dice essere arrivata al 5,5%, non consente agli italiani, senza un aiuto economico, di provvedere a un cambiamento delle vetture e finirebbe per gravare economicamente sulle frange più deboli della popolazione.
Pertanto, questo è un provvedimento che non serve a quelle Regioni che chiedono l'aiuto: ricordiamo banalmente che la procura di Torino ha rinviato a giudizio i governatori regionali e i sindaci di tutti gli schieramenti politici proprio perché non hanno ottemperato a provvedimenti efficaci. Si può - e lo dico al Governo - lasciare solo sugli amministratori locali la patata bollente di risolvere questo provvedimento, quando le risorse le ha lo Stato? Come giustamente ha detto prima nel suo intervento la collega Sironi, illustrando un suo ordine del giorno, mancano le risorse e questo provvedimento si limita a rinviare di un anno l'applicazione delle norme, senza oneri aggiunti alle finanze dello Stato. Come si fa a fare un provvedimento che dovrebbe cambiare il parco circolante delle auto, senza dare delle risorse?

Il problema non è solo delle autovetture. Noi dell'opposizione abbiamo partecipato a una manifestazione relativa al completamento della linea 1 della metropolitana di Torino, che da Cascine Vica dovrebbe arrivare a Rivoli: la società che provvedeva alla sua costruzione è fallita, anche a causa dell'aumento del costo dei materiali. I bandi di gara che sono stati fatti prima del Covid hanno questo come elemento negativo: nel frattempo il mondo è cambiato, i costi sono quintuplicati e non si riescono a finire le opere ottenute a suo tempo, magari in subappalto. Cosa fa il Governo? Non solo in questo provvedimento, ma nel disegno di legge di bilancio, che dovrebbe essere il provvedimento in cui si risolvono i problemi dei cittadini, non stanzia alcuna risorsa per completare questa linea. Com'è successo a Torino, è successo ad altre città: posso citare quella perché è frutto di una grossa preoccupazione da parte dei sindaci di Collegno, di Rivoli, di Grugliasco e della Città Metropolitana con il sindaco Lo Russo. Insomma, è un settore che compete ai sindaci, che vengono scelti direttamente dai cittadini, che dicono alla politica: aiutateci a portare a casa le risorse e una soluzione. Invece no: l'unico provvedimento che avete fatto sulle auto è quello del bollo e ve ne vantate come per dire: "quanto siete lontani dalla realtà voi della sinistra"; "Ma come? Non eravate contrari voi al bollo?". Certo, in un momento in cui le persone fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, ogni piccola risorsa viene vista con favore; ma siamo sicuri che, tra tutte le risorse e tra tutte le misure di cui le famiglie italiane hanno bisogno, quella fosse la prima da indicare? Lo hanno fatto capire anche le case automobilistiche, quando hanno evidenziato che nel resto d'Europa gli Stati danno finanziamenti per cambiare il parco autocircolante; e in Italia? Il provvedimento che voi fate è sul bollo dell'automobile, che non serve a far cambiare le autovetture degli italiani.

Noi esprimeremo un voto di astensione su questo provvedimento, sapendo che fra un anno il futuro Governo del Paese, che non sarà il vostro, dovrà affrontare la questione in maniera seria. *(Applausi)*.

Non sarà il vostro perché voi non state capendo la realtà. Prima si è discusso sul tetto agli studenti stranieri. Mi piace ricordare una cosa che è avvenuta lo scorso sabato in una delle città che mi ha eletto, Parma: alla manifestazione per la "remigrazione", tanto sbandierata da chi pensava di riempire le piazze, sono arrivate solo mille persone, che tra l'altro hanno avuto l'ardire di fare il saluto romano (ma un saluto romano non si nega a nessuno). Dall'altra parte, invece, il sindaco della città, con gli amministratori locali, ha promosso una manifestazione per l'antifascismo e contro la remigrazione: quella manifestazione ha avuto la presenza di 22.000 persone. *(Applausi)*.

La gente è proprio stanca della vostra retorica inutile, dannosa, che prevede la divisione degli italiani e non vede la soluzione dei problemi. Voi non state vedendo l'onda che arriva, perché siete così abituati a questi video epici, con queste musiche da gladiatore, dove c'è la Presidente del Consiglio sopra il cavallo, sopra il trattore, sotto il trattore, vicino al cavallo, vicino al cane, mentre dà da mangiare ai bambini, mentre taglia il grano (e ricorda qualcuno che tagliava il grano a torso nudo), da non rendervi conto della realtà fatta di quelle persone che non arrivano a fine mese, di quegli studenti che chiedono una scuola migliore, di quei medici che chiedono una sanità migliore, di quei medici che sono offesi per la reintegrazione dei medici no vax. *(Applausi)*. Sono offesi, perché hanno rischiato la loro vita in quegli anni e vengono così sbugiardati. Voi non vi accorgete che c'è un mondo che non ne può più.

Fate allora questi provvedimenti, così, all'acqua di rose, per cercare di lisciare il pelo ai cittadini, dicendo: vedete, non siamo noi a chiedervi di cambiare le macchine. No, non siete voi a chiedere di cambiare le macchine. Non siete voi a cambiare la vita dei cittadini italiani, perché magari i cittadini italiani vorrebbero anche avere un ambiente più pulito e contribuirvi, solo che non arrivano alla fine del mese e non arrivano, con le loro risorse, a poter cambiare le vetture. Infatti, voi non solo mettete zero euro su questo provvedimento, ma mettete zero euro anche sulla legge di bilancio e gli italiani se ne ricorderanno. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, penso che tra i fallimenti di questo Governo (e sono veramente tanti), forse quello che incide di più è quello delle politiche per la transizione: è uno dei più grandi fallimenti del vostro Governo. Mentre tutto il mondo sta andando verso la produzione di energie rinnovabili, mentre siamo di fronte alla più grande crisi petrolifera della storia moderna, il

Governo italiano continua a sostenere le fonti fossili nella sua politica di immobilismo. Qual è infatti la vostra strategia di fronte alle scelte che bisogna fare? Rinviare, fare come gli struzzi, nascondersi, far finta che nel mondo non stia succedendo niente.

Anche questa volta, spostate il termine per il divieto di circolazione delle auto con motori diesel Euro 5 al 2027, poi si vedrà. Lo avete già fatto: il termine era previsto per l'ottobre del 2025, l'avete spostato a ottobre 2026 e adesso lo spostate al 2027.

Intanto, la protesta degli autotrasportatori esplode in tutto il Paese e i prezzi del diesel non sono mai stati così alti. Ma voi, invece di pensare ad accompagnare la transizione e aiutare il ricambio dei mezzi verso una soluzione sostenibile, rimandate: è sostanzialmente la politica del rimandare. D'altronde, avete sempre contestato la linea europea del *green* e, quindi, il darsi delle scadenze in questa direzione.

Siete un Governo di negazionisti, più impegnato a nominare parenti e amici negli enti e a inventare ennesimi decreti sicurezza che a governare il Paese, perché non è certo quello che abbiamo di fronte il modo in cui si governa un Paese. E, mentre voi fate finta che le cose non cambiano, la situazione invece è drammatica.

Nella Pianura Padana ogni anno, a causa delle patologie legate all'inquinamento e allo smog, muoiono tra le 40.000 e le 47.000 persone. Questi sono i dati stimati, praticamente un bollettino di guerra, con i relativi costi. Per le patologie legate all'inquinamento ogni anno spendiamo 1,4 miliardi per ricoveri e visite. Se guardiamo ai danni indotti, però, la cifra diventa di 30 miliardi per la minore produttività, per i guasti che si producono e per tutto quello che avviene.

Per non parlare del clima ormai impazzito: estati con ondate di calore continue, periodi di siccità seguiti da alluvioni. L'agricoltura è in ginocchio: ogni settimana dobbiamo registrare il verificarsi di allagamenti, distruzioni e via dicendo.

L'ufficio di bilancio ha calcolato che, continuando a non fare nulla, entro il 2050 - è sostanzialmente domani per un processo di questo tipo - il cambiamento climatico costerà alla finanza pubblica cinque punti percentuali del PIL.

Voi davanti a tutto questo continuate a non fare nulla. Siete al Governo da quattro anni. È quasi finita la legislatura e, dopo quattro anni, vi presentate con un decreto-legge che sposta sostanzialmente il divieto ai motori Euro 5.

Dov'è la politica industriale? Abbiamo un problema: trentasei mesi di declino delle politiche industriali significa dover fare delle scelte, perché il pubblico in questo caso ha una grande responsabilità in tema di scelte di indirizzo e dei settori che bisogna sviluppare.

Dov'è la modernizzazione del Paese? Come si svilupperà la mobilità dolce in superficie, ad esempio, attraverso metropolitane e via dicendo? Per fare questo bisogna spendere le risorse e non invece utilizzare fondi per riparare quello che non si fa in termini di prevenzione.

Dov'è la transizione che tutto il mondo, tranne noi, sta invocando e sta portando avanti? Potevate dare incentivi per la trasformazione della flotta anche privata verso l'elettrico e aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare la transizione. Niente. Per fare un piccolo esempio, la Francia ha introdotto il *leasing* sociale per l'elettrico, e cioè un sistema di aiuto alle famiglie e ai cittadini meno abbienti per affrontare la transizione. In questo modo ogni anno in Francia 50.000 famiglie possono sostituire le proprie automobili con quelle elettriche, pagando un canone sociale, e questo rimette in moto anche un meccanismo produttivo.

La transizione, quindi, deve essere vista non come una penalizzazione, ma come un'opportunità in grado di coinvolgere i cittadini e le fasce più deboli per realizzare un cambiamento che è sotto i nostri occhi tutti i giorni.

Lo stesso si deve fare anche con l'economia e le imprese: la transizione serve non solo a difendere l'ambiente e la salute, ma anche la crescita e l'innovazione industriale, perché certamente cambiano i livelli produttivi e ciò vuol dire sviluppare i centri di innovazione da questo punto di vista.

La transizione va quindi accompagnata, mentre voi state consegnando il Paese alla marginalità in un mondo che corre da un'altra parte, con un'altra marcia, molto più veloce di noi. Il risultato del vostro lavarvi le mani è che paghiamo i prezzi del gas e dell'energia più alti d'Europa: la situazione è sotto gli occhi di tutti e riguarda sia i cittadini che le imprese.

Voi parlate sempre di imprese e della necessità che siano competitive, ma come fanno ad esserlo se non affrontiamo in termini competitivi, ad esempio, la questione dell'energia, che è uno dei punti più significativi per affrontare il problema della competitività? In altri Paesi invece pagano quasi la metà rispetto al nostro.

Signor Presidente, in conclusione, per fortuna che siamo ormai alla fine della legislatura e, volenti o nolenti, siete costretti a andarvene. I cittadini avranno presto l'opportunità di mandarvi a casa, votando un Governo che si occupi finalmente del loro futuro. *(Applausi)*.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, chi ha avuto l'onore e l'onere di amministrare un Comune della Pianura Padana - e non sono pochi in quest'Aula - conosce bene la distanza che spesso separa i proclami ideologici, di cui abbiamo sentito molti esempi anche questa sera, dalla realtà quotidiana dei cittadini, che è ben altra cosa. Il provvedimento che esaminiamo oggi non soltanto riguarda una data sul calendario della circolazione stradale, ma tocca anche il cuore del nostro modello di sviluppo, rispettando tutte le esigenze in campo; la libertà di movimento, il lavoro, la tenuta del nostro tessuto produttivo e il diritto delle famiglie a non essere schiacciate da una transizione ecologica - mi perdoni, ma non può che essere definita così - mal gestita.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 18,25)

(*Segue* PAROLI). Noi certamente non neghiamo il problema della qualità dell'aria e, anzi, la conformazione geografica del bacino padano, che abbraccia Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, rende la dispersione degli inquinanti particolarmente complessa e impone a tutti noi la massima responsabilità verso la tutela della salute pubblica. Proprio perché il problema è serio e strutturale, non può essere affrontato con la scorciatoia dei divieti indiscriminati.

Mi perdoni, ma anche oggi ho sentito molte "minchiate", ormai questo termine è sdoganato e me lo perdonerà…

PRESIDENTE. Senatore, la prego. Utilizziamo sempre un linguaggio consono quando parliamo in quest'Aula.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Ne ho sentite a iosa quando si parla di famiglie che non arrivano a fine mese e qualcuno vorrebbe costringere a cambiare un'auto, magari recente perché Euro 5, in qualsiasi situazione di utilizzo e con una modalità totalmente contro la comprensione che un Governo e un'amministrazione dovrebbero avere.

Il 1° ottobre 2026 oltre un milione di veicoli Euro 5 avrebbe dovuto fermarsi in modo permanente. In gran parte - come dicevo - si tratta di veicoli relativamente recenti. Nonostante la mia Regione, la Lombardia, metta regolarmente a disposizione ogni anno incentivi per il rinnovo del parco circolante veicolare, tutto questo non è sufficiente: se devi pagare 20.000-25.000 euro un'automobile e non li hai, non bastano i 5.000 euro di incentivo che la Regione o lo Stato ti mettono a disposizione.

Spostare questo termine al 1° ottobre 2027 è una scelta di sano realismo amministrativo. Chi non lo riconosce non ha quella capacità di amministrare legata alla realtà. Ciò significa evitare una vera e propria bomba sociale ed economica che avrebbe colpito esattamente le fasce più esposte della popolazione, quelle che voi continuate a definire le famiglie che non arrivano a fine mese e, quindi, i lavoratori pendolari, gli anziani, soprattutto quelli che vivono nei Comuni meno serviti dal trasporto pubblico, i piccoli commercianti, gli artigiani e tutto il mondo del piccolo autotrasporto che tiene in piedi le filiere produttive del nostro Nord.

A chi continua ad accusare questo Governo di immobilismo sul fronte ambientale, rispondiamo solo con l'oggettività dei numeri. Sul fotovoltaico siamo passati da 0,94 gigawatt installati nel 2021 a 2,48 nel 2022 e 5,23 nel 2023, fino a toccare i 6,8 gigawatt nel 2024: una crescita esponenziale, frutto di politiche concrete, ma non punitive.Dobbiamo dire con chiarezza che una transizione ecologica che pretende di imporre per decreto-legge la sostituzione di un'auto perfettamente funzionante, ignorando che una famiglia a basso reddito o una piccola impresa non hanno oggi la capacità finanziaria per acquistare un veicolo elettrico o ibrido, è una transizione ingiusta. Però ci aspettiamo che, nel programma del campo largo, sicuramente troveremo che ci sarà un'auto elettrica gratuita per ogni

famiglia.

Inoltre - come ci ha insegnato l'esperienza dei blocchi durante l'emergenza Covid - fermare una singola categoria di veicoli senza intervenire sulle altre cause strutturali non risolve il problema delle polveri sottili, che è un problema vero, un problema serio, che dobbiamo assolutamente affrontare. Ma, se vogliamo davvero migliorare l'aria che respiriamo, serve una strategia complessa e seria, capace di dare risposte: bisogna agire con decisione sull'efficientamento energetico degli edifici e sugli impianti di riscaldamento domestico, oltre che sull'innovazione industriale e sul potenziamento reale del trasporto pubblico locale ferroviario. Scaricare l'intero costo delle politiche ambientali solo sugli automobilisti è un'operazione tanto comoda quanto purtroppo inefficace.

Il rinvio al 1° ottobre 2027 ci consegna dodici mesi preziosi che non vanno sprecati: dovranno servire a Governo e Regioni per sedersi allo stesso tavolo, dialogare con le istituzioni europee con spirito costruttivo, ma allo stesso tempo fermo, e mettere in campo risorse mirate per accompagnare il rinnovo del parco circolante, sostenendo chi davvero non può farcela da solo e difendendo la competitività delle nostre imprese.

La sostenibilità ambientale sta in piedi solo se cammina sulle gambe della sostenibilità economica, ma anche sociale. Questa è la linea dell'equilibrio e del buonsenso che Forza Italia porta avanti da sempre, e per queste ragioni il Gruppo Forza Italia voterà convintamente a favore. *(Applausi)*.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, sono allibita dalla superficialità e disgustata nel merito da questo atto di Governo che, con due articoli e una decina di parole, firma la sentenza di condanna a morte per altre 60.000 persone anche quest'anno, a causa dell'aria inquinata che si respira in Pianura Padana. Quando una norma incide sulla salute e decide della vita o della morte delle persone, non vi è solo la responsabilità politica e amministrativa: c'è anche quella morale.

Cosa sta facendo il Governo Meloni con questo decreto-legge? Stiamo parlando del termine dal quale doveva decorrere l'applicazione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel altamente inquinanti di categoria Euro 5 nelle Regioni della Pianura Padana. Attenzione: non è specificato: solo lì, non in tutta Italia. Il termine era stato previsto dal decreto-legge del 2023, che era quello che interveniva per evitare le procedure di infrazione dell'Unione europea a fronte del costante superamento di ogni soglia limite delle emissioni inquinanti nell'aria delle Regioni del bacino padano - Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna - e nel 2023 si fissava il termine al 1° ottobre 2025. Quindi, già ci si prendevano due anni. Nel 2025 questo termine è stato prorogato di un anno, al 2026, e oggi nel 2026 lo proroghiamo di un altro anno, al 1° ottobre 2027.

Quindi è un continuo spostare i termini, ma qual è il motivo per cui questo Governo decide, tre giorni prima della scadenza del 1° ottobre 2026, di intervenire per un'ulteriore proroga? La motivazione sta nel preambolo della legge: la straordinaria necessità e urgenza di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, gli effetti immediati e particolarmente gravosi sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sull'operatività del sistema economico e produttivo di tali Regioni.

Ma quale straordinaria necessità e urgenza? Stiamo parlando di un termine che è stato fissato nel 2023, poi prorogato nel 2025 e nel 2026 *(Applausi)*. Questo Governo ha avuto quattro anni e, tre giorni prima della scadenza, dice: "Oibò, straordinaria necessità e urgenza". Non è credibile che questa sia la straordinaria necessità e urgenza di un decreto-legge. Si sa: il tempo scorre, la scadenza si avvicina, ma questo Governo si accorge solo tre giorni prima che non è stato fatto nulla in questi quattro anni per ridurre le emissioni inquinanti e per uscire dalle procedure di infrazione, né con il divieto di circolazione degli Euro 5 diesel, né con le altre misure compensative alternative al divieto che le Regioni avrebbero potuto adottare. Del resto, il Parlamento non ha avuto alcuna notizia circa gli esiti del monitoraggio dell'attivazione di questa misura o di quella di compensazione alternativa. Il Parlamento non ha potuto valutare per tempo la necessità di ulteriori azioni.

Nel frattempo, in questi quattro anni trascorsi inutilmente, sono morte 60.000 persone l'anno: 240.000. Ma questo è un bollettino di guerra gravissimo. Vi rendete conto di che cosa significa? A inizio seduta noi ricordiamo le morti sul lavoro. Se dovessimo ricordare le morti per l'inquinamento dell'aria, ce ne

sarebbero come minimo 1.000 a seduta. *(Applausi)*. Quindi da non credere: 60.000 morti ogni anno è un bollettino di guerra.

Ma, se per l'Ucraina ci preoccupiamo di fornire le armi difensive, per la Pianura Padana il Governo non spende un euro e, anzi, nella scorsa legge di bilancio ha addirittura tagliato del 75% i fondi precedentemente stanziati per il miglioramento della qualità dell'aria. In Pianura Padana ogni anno ci sono tanti morti quanti ne ha prodotti il Covid ogni anno. Eppure, questo Governo non ha messo in campo alcun intervento utile a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione residente. Almeno col Covid ci si preoccupava di fornire alla popolazione le mascherine. Qui ci vorrebbero le maschere antigas, visto che l'aria inquinata che tira continua a essere nociva e a mietere indisturbata ogni anno le sue morti.

L'inquinamento è un *killer* invisibile, perché colpisce con malattie cardiovascolari e circolatorie, infarti, ictus; e come si fa a capire che si fa parte di quella percentuale di persone che sono morte inutilmente a causa dell'inquinamento? È per questo che è difficile da riconoscere. I dati dei *report,* tuttavia, sono chiarissimi: in Pianura Padana c'è un'incidenza sulla mortalità e sulla malattia altissima rispetto alle altre Regioni d'Italia. Ancora oggi, però, il Governo dà la priorità all'operatività del sistema economico e produttivo delle Regioni e neppure prende in considerazione la sentenza n. 28087 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, intervenuta il 29 ottobre scorso, che fissa chiaramente un principio per cui il diritto alla vita, alla salute e a un ambiente salubre riceve una tutela di rango primario nel nostro ordinamento costituzionale (articoli 9 e 41) e non può essere subordinato ad esigenze economiche, mentre è esattamente quello che è scritto nel preambolo di questo decreto-legge, che è quindi assolutamente contrario alla Costituzione. Dove sono questi interventi? La tutela della vita e della salute in Pianura Padana non è stata messa in conto. Dove sono gli interventi per migliorare la qualità dell'aria? Zero assoluto.

Sappiamo che si tratta non solo di una criticità orografica e meteorologica, ma anche di una vera e propria crisi strutturale, determinata da scelte emissive antropiche che devono essere corrette: tasso di motorizzazione tra i più elevati d'Europa, niente incentivi a cambiare l'auto, niente pannelli fotovoltaici per la ricarica, niente di tutto ciò. Il 75% delle merci viaggia su gomma e solo il 15% su ferro, sotto qualsiasi media europea. Il riscaldamento degli edifici, l'agricoltura e la zootecnia: in Pianura Padana c'è il 75% del patrimonio zootecnico nazionale, che genera una quantità enorme di ammoniaca, che è un precursore del PM2,5. Poi abbiamo l'industria e l'energia: 45.000 imprese energivore e inceneritori in numero spropositato; ce ne sono 25 per i rifiuti normali e altri 5 per quelli speciali. In Pianura Padana ce ne sono 30 sui 35 esistenti in tutta Italia. Vi rendete conto di che vita impossibile è per i residenti?

Quegli inceneritori inceneriscono ogni anno 2 milioni di tonnellate di rifiuti tra Milano, Brescia e Cremona, e non sono certo il frutto del residuo indifferenziato della raccolta locale, ma vengono importate dalle altre Regioni e dall'estero. Poi abbiamo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, che continuano inesorabilmente ad aumentare, nonostante le prescrizioni del regolamento dell'Unione europea sul ripristino della natura. Aumentano le isole di calore che esasperano gli effetti nocivi dell'inquinamento.

Infine, ciliegina sulla torta: di recente vi è stata l'esplosione dei progetti per la realizzazione dei *data center*, principalmente nell'area della città metropolitana di Milano, con il loro carico di consumi energetici di acqua e di suolo e con l'aumento delle emissioni nocive nell'aria causate dai motori d'emergenza, in un territorio in cui l'aria è già irrespirabile. Questa volta, però, i cittadini di fronte ai *data center* hanno detto davvero basta e si sono riuniti in comitati per chiedere al Governo una moratoria, una sospensione delle nuove autorizzazioni e un congelamento delle procedure già avviate, perché tutto ha un limite e questo territorio è davvero saturo. Da lombarda, mi associo a queste istanze che condivido. In 8a Commissione, di cui sono membro, sono pendenti diversi disegni di legge, tra cui il mio in merito alla gestione dei *data center*, e auspico che vengano messi in trattazione, perché la situazione è assolutamente al collasso, insostenibile. Bisogna trovare una soluzione.

Questo decreto-legge, assieme a quello sull'attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla qualità dell'aria, recentemente approvato da questa maggioranza, con le sue deroghe riferite proprio alla

Pianura Padana, rappresenta l'inettitudine di questo Governo di fronte a una situazione di una gravità inaudita; tanto grave che anche la Conferenza unificata Stato-Regioni ha espresso parere contrario al decreto legislativo di recepimento della direttiva, perché non mette le Regioni in grado di gestire la situazione critica e impone interventi statali sia per competenza, sia per risorse.

Volendo essere cinici, accantoniamo per un attimo la questione dei morti e dei malati per focalizzarci sul danno erariale. Solo il PM2,5 costa, per esempio, alla Regione Lombardia 33,4 miliardi, pari al 7,3% del PIL regionale, a carico del sistema sanitario regionale per cure, visite, ricoveri e farmaci, per una cifra per ogni abitante pari a 3.340 euro. Moltiplicate queste cifre a livello nazionale. Poi ci sono le procedure d'infrazione - quattro, di cui due sentenze - che non potranno che aumentare a causa del recepimento dei più stringenti limiti della nuova direttiva. Si stima un rischio di multa forfettario tra 1,5 e 2,3 miliardi. Quindi, se vogliamo focalizzarci sui soldi, abbiamo ciò di cui ragionare.

Tutto ciò drammaticamente esposto, dichiaro il voto fermamente contrario del MoVimento 5 Stelle. Nell'attesa che ve ne andiate a casa al più presto, voi e i vostri pregiudizi ideologici *(Applausi)* sulla transizione ecologica ed energetica, chiedo a nome dei padani di darci almeno le maschere antigas, se riuscite a trovarle. *(Applausi)*.

POTENTI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, questo intervento in dichiarazione di voto per conto del Gruppo Lega lo farò prendendo spunto da alcune parole che abbiamo sentito esporre dalle opposizioni. Anzitutto anticipo un voto sicuramente favorevole del Gruppo Lega e qui preme ringraziare il ministro Matteo Salvini che, con lungimiranza, ha colto la necessità di dare supporto alla grave situazione delle amministrazioni regionali. Queste ultime, senza un minimo di flessibilità nella definizione degli strumenti di pianificazione ambientale, avrebbero dovuto affrontare la grave conseguenza di dover dare attuazione a piani della qualità dell'aria nel bacino padano andando a interferire - lo ricordavano alcuni colleghi di maggioranza poco fa - con le altrettanto necessarie esigenze di libertà di circolazione e anche con l'esigenza di poter continuare a esercitare attività fondamentali per l'economia dei nostri territori.

Prima il Gruppo Partito Democratico parlava di ideologia *green,* con la quale questa forza politica e le forze di maggioranza avrebbero in qualche modo voluto interferire. Di queste ideologie, se corrispondono a quanto abbiamo sentito fino a poco fa da parte delle opposizioni, non vogliamo nemmeno commentare il contenuto. Ad esempio, poco fa ha parlato un rappresentante del MoVimento 5 Stelle, che sembra aver dimenticato la grande serie di provvedimenti ai quali il movimento stesso ha dato seguito, investendo moltissimo, per esempio, nell'efficientamento abitativo: si è fatta la scelta d'investire nell'efficientamento abitativo e non nella sostituzione delle autovetture; quell'efficientamento generato dal superbonus avrà dato risultati in termini di emissioni, ma non ne abbiamo sentito parlare. Non abbiamo sentito parlare neppure di quelle politiche di Green Deal che stiamo conseguendo e perseverando nel conseguire e che, da qui al 2030, con la molteplicità di installazioni di fonti di energia rinnovabile, ci dovranno portare ad abbattere il contenuto inquinante, ovverosia la conseguenza dell'effetto dell'utilizzo di combustibili fossili.

Ebbene, sembra che tutto ciò che fino al giorno prima costituiva un vanto per l'Italia, perché è uno dei Paesi che in Europa sta conseguendo in maniera più puntuale gli obiettivi di decarbonizzazione, improvvisamente non esista più e ci sia una parte del Paese - qui forse è opportuno dirlo - che sta facendo terrorismo ambientale e sta spaventando i cittadini. Chiunque di noi potrà ricordare che tipo di veicoli circolasse negli anni Ottanta e Novanta: mi sembra che nel parco macchine degli italiani ci sia una consistente parte di autovetture Euro 5, che in Italia corrisponde al numero di circa 6,5 milioni, un milione delle quali circolano nella Pianura Padana. Occorre quindi capire come si sia potuto affermare che un milione di autovetture Euro 5 - non sono comunque carboniere e non vanno a benzina sintetica o ad altri sistemi alternativi, ma comunque circolano e sono state immatricolate tra il 2010 e il 2015 - siano mezzi inquinanti, come pure ci è stato raccontato. Certamente sono mezzi che influiscono sull'emissione di particelle come le PM10, e questo lo sappiamo. Sappiamo anche, però, che ci sono cittadini che, ad esempio, non hanno la possibilità di sostituire i propri veicoli dalla sera alla mattina.

Quei veicoli - è bene ricordarlo - non sono solo l'autovettura del signor Mario, pensionato, o del giovane Giovanni, che la sera del sabato va a fare "la girata" con i suoi amici: sono autovetture che servono anche per lavorare e sono veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. I veicoli di categoria N2 sono destinati al trasporto merci, con massa massima che non supera le 12 tonnellate.

Stiamo parlando, quindi, di una serie di vetture che servono all'economia di un territorio. A volte, purtroppo, si rischia di morire di fame molto prima che di altre situazioni ambientali e dobbiamo ricordare che, se c'è stata una presa di posizione su questi temi, vanno ringraziati i territori, che invece non abbiamo sentito minimamente ricordare dalle opposizioni. Tra quei territori c'è anche una Regione amministrata dal centrosinistra, l'Emilia-Romagna. Tutte quelle Regioni avevano adottato dei loro piani di qualità dell'aria; nessuna di quelle Regioni aveva deciso d'intervenire in maniera pesante sul fenomeno della circolazione di veicoli Euro 5; si erano iniziate a prefigurare limitazioni strutturali nei centri maggiori, ma - come ci è stato ricordato dalle stesse pronunce della Commissione europea - molti di quei piani di gestione non riportano o non riportavano chiaramente elementi obbligatori e non sono stati sufficientemente dettagliati.

Le misure previste dai piani regionali dopo la sentenza sono rimaste semplicemente programmate. Quindi, c'era l'esigenza di dare alle Regioni il tempo di perfezionare e accompagnare questa transizione *green,* e qui è dovuto chiamarla così.

Mi dispiace per le opposizioni, è effettivamente un miglioramento della situazione ambientale per i nostri territori, ma questa transizione dobbiamo accompagnarla con razionalità e ponderazione. Dobbiamo inoltre far sì che i nostri cittadini non subiscano effetti ancor più deleteri dai blocchi insensati che si sono susseguiti in maniera spesso inconsulta o non logica, se quei blocchi generano difficoltà ai territori e ai cittadini.

Noi abbiamo da imparare da molti dei nostri sindaci e dei nostri Presidenti di Regione. Naturalmente, in nessuna di quelle Regioni è impedita l'azione amministrativa in questi mesi per migliorare la situazione ambientale. Le Regioni possono continuare a disporre, su base facoltativa e nelle more dell'inserimento di misure nei piani, di limitazioni stagionali e possono continuare ad adottare provvedimenti anticipatori di limitazioni strutturali. Quindi, quando le opposizioni si lamentano - quasi sempre contro il Governo e ovviamente mai contro sé stesse - di dover rimediare a errori e dover adottare iniziative, dimenticano che questo provvedimento non limita e non ha limitato l'azione delle Regioni. Esso sta semplicemente agevolando una transizione normativa verso il miglioramento di una situazione ambientale che nel complesso è nettamente migliorata, grazie a misure che anche i cinquestelle, il PD e in parte anche la Lega hanno votato negli ultimi anni in cui si sono susseguiti Governi di diversi colori.

Queste misure stanno portando l'Italia al raggiungimento di obiettivi che abbiamo sottoscritto a livello comunitario con scadenze precise e sono obiettivi che stanno migliorando la situazione ambientale del nostro Paese. È innegabile che ci siano aree purtroppo colpite, per ragioni geografiche e morfologiche, in maniera più incidente da fenomeni di inquinamento, ma su quei fenomeni nessuno ha negato l'esigenza e l'opportunità di intervenire.

Concludo dichiarando il voto favorevole a questo provvedimento e ringraziando nuovamente il ministro Matteo Salvini che lo ha fortemente voluto, riconoscendo l'esigenza di contemperare il diritto di libertà all'economia e all'esercizio di attività professionali e commerciali con il diritto all'ambiente che nessuno - lo ripeto - vuole negare essere un'urgenza. Con la razionalità e la ponderazione arriveremo a risolvere anche questo problema. *(Applausi)*.

FINA *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il provvedimento sul quale siamo chiamati a esprimere il nostro voto riguarda effettivamente una questione che tocca la vita quotidiana di milioni di cittadine e cittadini: il diritto alla mobilità, la possibilità di utilizzare la propria automobile per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, raggiungere un ospedale, svolgere le attività della propria impresa. È dunque un tema che meriterebbe un approccio serio, equilibrato e

soprattutto lungimirante. Il Governo, invece, ci propone un decreto-legge che nella sostanza si limita - di questo parliamo - a spostare di dodici mesi una scadenza: dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027. Se un Governo potesse risolvere tutti i problemi spostandoli più avanti, effettivamente potrebbe governare più o meno chiunque. D'altra parte, il termine entro il quale le Regioni del bacino padano dovranno inserire nei propri piani per la qualità dell'aria le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 è proprio questo. È la seconda proroga in circa tre anni.

Allora, la prima domanda che dobbiamo porci è molto semplice: che cosa è cambiato in questi anni? Che strategia ha messo in campo il Governo? Quali investimenti sono stati realizzati? La risposta purtroppo è semplice: praticamente nulla.

Da parte nostra, nessun approccio ideologico: non siamo certamente contrari alla necessità di accompagnare gradualmente i cittadini verso una mobilità meno inquinante. Tuttavia c'è differenza tra accompagnare la transizione e rinviarla continuamente, tra costruire una soluzione e limitarsi a spostare il problema più avanti. Al mio fianco c'è la senatrice Camusso, che è stata un'importante *leader* sindacale nel nostro Paese: le prime a parlare di transizione giusta in Europa sono state proprio le forze sindacali, per accompagnare qualunque trasformazione. A destra abbiamo, da una parte, chi nega i cambiamenti climatici e, dall'altra, quelli che, di fronte alle trasformazioni industriali, dicono che l'intendenza seguirà, tranne in questo caso, perché hanno interesse semplicemente a sospendere la transizione.

Signora Presidente, noi comprendiamo perfettamente le difficoltà di chi possiede un'automobile diesel Euro 5. Sappiamo che non sempre si tratta di una scelta, ma spesso, al contrario, si tratta di una impossibilità di scelta, dovuta alla necessità di far quadrare i conti in famiglia, tanto più in questo tempo difficile. In Italia l'età media del parco automobilistico supera i dodici anni e il numero delle automobili è tra i più elevati d'Europa: circa 71 vetture ogni 100 abitanti. Questo dato ci racconta un Paese nel quale il ricorso al mezzo privato è spesso obbligato, perché mancano alternative adeguate. Il senatore Potenti ha ringraziato due volte Salvini. Noi, non si offenda, eviteremo di farlo.

A quelle persone non si può rispondere semplicemente dicendo che devono cambiare automobile, ma non si può nemmeno pensare che la soluzione consista nel rinviare ogni anno le decisioni necessarie. Alla fine il risultato è che i cittadini rimangono nell'incertezza, le imprese non possono programmare gli investimenti e le amministrazioni locali sono lasciate sole.

Ovviamente non si affronta in questo modo il problema della qualità dell'aria, che non è una questione burocratica, né una battaglia ideologica: è una questione di salute pubblica, di tutela dell'ambiente, di qualità della vita. Altro che ideologia! L'aria che si respira, l'acqua che si beve: questo è ciò di cui parla una transizione necessaria.

L'inquinamento atmosferico incide in maniera particolarmente grave, come sempre, sulle fasce più fragili della popolazione. Gli studi ci dicono che, nonostante l'area della Pianura Padana ospiti un terzo della popolazione italiana, concentra oltre la metà delle morti premature legate al particolato fine.

Non possiamo affrontare questi problemi con una politica fatta di annunci e proroghe. Servono interventi strutturali, risorse e la capacità di assumere decisioni e di fare scelte politiche. È proprio qui che emerge la contraddizione più evidente dell'azione di questo Governo: da una parte, si rinviano gli obblighi di legge; dall'altra si riducono le risorse necessarie per realizzare gli interventi di risanamento ambientale, quelli che eviterebbero la prossima, necessaria - se continua così - proroga.

Attenzione: con le politiche degli ultimi quattro anni in Italia sono tornate ad aumentare le emissioni, che, dopo oltre vent'anni di calo, sono cresciute del 5,8% nel 2025. Insieme all'inflazione, al caro vita, al caro carburante, al caro affitti, c'è anche il "caro aria che si respira": il peggior risultato tra tutti i 27 Paesi dell'Unione europea.

Il Partito Democratico ha chiesto di ripristinare i finanziamenti del Fondo per la qualità dell'aria, dopo i tagli operati con la precedente legge di bilancio e quelli previsti anche nella manovra attuale. Ha proposto di rafforzare il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di sostenere i piani urbani della mobilità sostenibile, di mettere i Comuni nelle condizioni di realizzare interventi concreti, e ripeto concreti. Abbiamo chiesto investimenti per il trasporto pubblico locale, per la mobilità delle persone e per quella delle merci, per la logistica e per il rinnovo del parco veicolare

delle imprese. Abbiamo proposto incentivi per favorire la sostituzione dei veicoli aziendali diesel Euro 5, proprio per evitare che i costi dell'adeguamento ricadessero interamente sugli operatori economici.

Voglio sperare che il senatore Sigismondi, che parlerà dopo, non dica l'unica cosa che dice sempre: quando eravate al Governo voi, potevate fare le cose intelligenti che dite oggi. Ma dopo quasi cinque anni - voi siete stati al Governo per la legislatura più longeva - tocca a voi rispondere di quello che non avete fatto. *(Applausi)*.

Le nostre sono proposte ragionevoli, concrete, che avrebbero consentito e consentirebbero di trasformare un problema in un'occasione di modernizzazione del Paese. La maggioranza, naturalmente, le ha respinte.

Signora Presidente, la transizione ecologica non può essere lasciata al mercato e non può diventare un privilegio riservato a chi ha le possibilità economiche per acquistare un'automobile nuova, magari elettrica o ibrida, al fondo di quelli che negano la necessità della transizione. C'è l'idea che quelli che debbono difendersi dal caldo, dal freddo, dai problemi del caos climatico e che hanno i soldi per farlo, lo fanno e, quindi, non è un problema di chi al Governo rappresenta solo coloro che se lo possono permettere.

Se vogliamo che sia una transizione giusta, come noi pensiamo che debba essere, allora dobbiamo sostenere economicamente le famiglie, aiutare le imprese a rinnovare i propri mezzi, investire nei collegamenti ferroviari e nel trasporto pubblico locale, migliorare i servizi nelle città, ma anche nei territori periferici e nelle aree interne. Significa costruire una politica industriale e ambientale capace di guardare al futuro, anziché inseguire le emergenze. Sulla politica industriale il ministro Giorgetti ci rispose che la fanno le imprese. No, la fa lo Stato, il Governo, perché questo indica la nostra Costituzione e anche il buonsenso.

In fondo tutto questo significa ridurre la necessità di utilizzare il mezzo privato, fornendo alle persone una valida alternativa. Per questo il trasporto pubblico locale è una priorità nazionale; eppure continua a essere penalizzato da una politica di definanziamento che rischia di compromettere ulteriormente la qualità dei servizi.

Il punto, quindi, non è scegliere tra ambiente e lavoro. Questa discussione è superata da anni; la riportate in campo voi perché avete una visione arretrata del futuro e dello sviluppo. Non si deve scegliere tra salute e mobilità, tra tutela delle famiglie e rispetto degli impegni europei. Questa contrapposizione è sbagliata e non porta da nessuna parte. La vera responsabilità della politica è tenere insieme questi obiettivi.

Signora Presidente, senatrici, senatori, il decreto-legge in esame avrebbe potuto rappresentare l'occasione per affrontare una questione importante e offrire certezze alle famiglie, strumenti alle imprese, risorse alle amministrazioni locali. Si è scelta, al contrario, ancora una volta, la strada più semplice: quella di mettere la testa sotto la sabbia e rinviare. Qualcun altro in futuro, non voi, se ne dovrà occupare.

Per queste ragioni, perché manca una visione complessiva, perché mancano le risorse, perché sono state respinte le proposte che avrebbero potuto migliorare concretamente il provvedimento, il Partito Democratico esprimerà il proprio voto contrario.

Noi crediamo in una transizione ecologica che sia anche una transizione sociale, che sappia coniugare il diritto alla mobilità con il diritto al lavoro e alla salute, che non lasci nessuno indietro, che affronti la necessità del cambiamento, sapendo che quel cambiamento non lo devono pagare come sempre le fasce più deboli, che in questo tempo pagano la mancanza di cambiamento e pagano un cambiamento cinico, che non guarda la loro vita concreta. Noi riteniamo il contrario, affinché si affronti un cambiamento necessario e si accompagni socialmente ed economicamente ogni lavoratrice, ogni lavoratore, ogni cittadino e ogni cittadina.

È questa la responsabilità che noi attribuiamo a noi stessi e che chiediamo, inascoltati, alla maggioranza e al Governo ed è questa la responsabilità che voi ancora una volta negate e che dimostrate di non voler assumere. *(Applausi)*.

SIGISMONDI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGISMONDI *(FdI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, per il tramite della Presidenza voglio ricordare al senatore Fina che negli ultimi quattordici anni i partiti del centrosinistra hanno governato per ben dieci anni. Quindi cambierò la domanda e non chiederò perché voi non lo avete fatto, ma almeno una volta in quest'Aula, diteci che cosa avete fatto nei dieci anni in cui avete governato, perché questo gli italiani non lo hanno ancora capito. *(Applausi. Commenti)*.

Signora Presidente, come è stato più volte detto, il decreto-legge in esame è composto di due soli articoli, quindi mi consentirebbe di fare una dichiarazione di voto estremamente breve.

La discussione odierna ha messo in luce due visioni completamente diverse della società e dell'Italia. Da una parte, c'è il centrodestra, c'è questa maggioranza, c'è il Governo Meloni che si occupa dei problemi reali delle famiglie, delle imprese, degli enti pubblici e, dall'altra parte, c'è un centrosinistra che vive in un mondo irreale, inseguendo soltanto le derive ideologiche che gli appartengono.

Vorrei evidenziare anche un altro aspetto, dal momento che in questo periodo si parla molto delle future elezioni politiche del 2027: questi due semplici articoli del decreto-legge hanno fatto nuovamente implodere tutto il campo largo. Italia Viva ha annunciato infatti il proprio voto di astensione, mentre il MoVimento 5 Stelle ha dichiarato il voto assolutamente contrario. Addirittura il senatore Fina si è dimenticato di fare la sua dichiarazione di voto e non abbiamo capito come voterà il Partito Democratico.

PRESIDENTE. Il senatore Fina ha fatto la sua dichiarazione all'inizio.

SIGISMONDI *(FdI)*. Sono emerse tutte le contraddizioni interne al campo largo, se si chiamerà ancora così perché vi faccio notare che a Landini non piace tale nome perché non suscita emozione, anche se sentendovi parlare in quest'Aula, è difficile che i partiti del centrosinistra possano in qualche modo stimolare qualsiasi forma di emozione. Abbiamo visto come questi due semplici articoli hanno completamente fatto implodere il campo largo.

Cosa facciamo allora con questo provvedimento? Una cosa molto semplice; come è stato ricordato, posticipiamo di un anno le limitazioni strutturali nel bacino padano per quanto riguarda la circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali Euro 5. Per farvi capire la portata di quello che stiamo facendo, voglio ricordare che nel solo bacino padano stiamo parlando di circa 1.200.000 autovetture e 200.000 veicoli commerciali. Nella relazione che accompagna il decreto-legge è molto chiaro il motivo per il quale lo facciamo: l'entrata in vigore dal 1° ottobre 2026 avrebbe ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità delle attività dei servizi di trasporto e sulle attività produttive. Consentiamo quindi alle Regioni, in questi dodici mesi, di completare l'individuazione di quelle che possono essere delle misure compensative necessarie a migliorare la qualità dell'aria, tenendo conto di chi vive questi territori.

Dietro questo decreto-legge c'è infatti l'esigenza di continuare a tutelare le piccole e medie imprese e chi lavora con questi mezzi, affinché possa continuare a produrre reddito per la propria famiglia e garantire l'occupazione. Dietro a questo provvedimento, c'è la volontà da parte di questa maggioranza di andare incontro alle esigenze degli enti locali che con quei mezzi svolgono e danno dei servizi ai cittadini. Dietro questo provvedimento c'è l'esigenza di andare incontro alle famiglie che usano questi mezzi non per andare in vacanza, ma per sostenere la propria famiglia, per accompagnare i figli a scuola e per andare a lavorare. Cosa diciamo a queste famiglie, che dall'oggi al domani dovrebbero cambiare l'auto, come se oggi fosse questa la loro principale priorità? Per voi evidentemente sì, visto che lo avete messo nero su bianco anche negli emendamenti presentati in Commissione. Infatti AVS in Commissione, con l'emendamento firmato dai senatori De Cristofaro, Cucchi e Magni, aveva chiesto la soppressione dell'articolo. Per voi, quindi, l'articolo che consente alle famiglie di utilizzare quelle macchine andava completamente soppresso.

Mentre in quest'Aula voi ci ricordate il caro bollette, il caro carburante e la difficoltà delle famiglie a fare la spesa, chiedete contestualmente a quelle famiglie di investire i loro soldi per cambiare la macchina, perché questa è la verità che è scritta nei vostri emendamenti. *(Applausi)*. Mentre il Governo Meloni è impegnato a ridurre il costo dei carburanti e le bollette, il centrosinistra, invece, insegue esclusivamente le sue ideologie *green*.

Tutti, ovviamente, siamo favorevoli alla tutela della salute, lo abbiamo dimostrato in questi anni; tutti

siamo dell'opinione che dobbiamo continuare a garantire la qualità dell'aria, ma c'è un aspetto che è quello che ci divide maggiormente ed è sul tema della sostenibilità. Cosa vuol dire sostenibilità? La sostenibilità deve essere sicuramente quella ambientale, la garanzia della tutela della salute e dell'ambiente, ma deve essere anche sostenibilità per il nostro tessuto economico, perché le scelte che voi avete fatto in passato, le vostre derive ideologiche - e io, come il senatore Fina, vengo da una Regione come l'Abruzzo, dove è centrale il tema dell'*automotive* - hanno rischiato di mandare in fumo migliaia di posti di lavoro, perché evidentemente per voi era prioritario garantire la transizione energetica e la transizione *green*.

Quindi, cari colleghi, noi continuiamo anche qui a utilizzare una ricetta diversa dalla vostra, che è il principio della neutralità tecnologica. Che cosa vuol dire? È molto semplice: l'Europa stabilisca gli obiettivi che ogni Nazione deve raggiungere e lasci alle Nazioni la possibilità di scegliere quale tecnologia utilizzare per il raggiungimento di questi obiettivi. È molto semplice: si raggiunge lo stesso obiettivo, si tutela l'ambiente, ma contestualmente si garantisce la sostenibilità per le nostre imprese e per le nostre famiglie.

In conclusione, tornando al decreto-legge, c'è un ultimo elemento che vorrei far presente ai colleghi dell'opposizione: le Regioni conservano la facoltà di anticipare le limitazioni strutturali qualora lo ritengano necessario. Eppure, ad oggi, in nessuna delle quattro Regioni interessate è effettivamente in vigore il blocco strutturale a livello regionale dei diesel Euro 5. Questo vale anche per la rossa Emilia-Romagna: lì le limitazioni erano state previste dal 1° ottobre 2025 nei Comuni della pianura con più di 30.000 abitanti, nell'agglomerato di Bologna e nei Comuni che avevano aderito volontariamente; la decorrenza è stata prima rinviata al 2026 - come è stato fatto e come stiamo facendo noi quest'oggi - e poi soppressa dalla stessa Giunta regionale che ha introdotto misure compensative. Allora, colleghi della sinistra, se persino dove amministrate voi avete ritenuto opportuno sospendere il blocco, perché contestate al Governo Meloni di aver dato alle Regioni la possibilità di fare quella stessa valutazione?

Signor Presidente, tornando alla differenza di visione da cui sono partito, noi vogliamo migliorare la qualità dell'aria che respirano i nostri figli e, nel decidere come farlo, teniamo conto anche di quel padre e di quella madre che domani mattina dovranno accompagnarli a scuola con un'auto che non si possono permettere di cambiare; teniamo conto di chi dovrà mettersi alla guida del proprio camion per lavorare e di chi, da sindaco, dovrà garantire i servizi ai propri cittadini. È a queste persone che il Governo Meloni dà una risposta con questo provvedimento. Per queste ragioni, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, annuncio il nostro voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge. *(Applausi)*.

FREGOLENT *(IV-CR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-CR)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi Sironi e Fina, ma soprattutto il collega Sigismondi, mi hanno convinto a cambiare la mia dichiarazione di voto in voto contrario. *(Applausi)*.

FINA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intervengo solo per dire che nella mia dichiarazione - l'avrà sentito - avevo esplicitato il voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

GAUDIANO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, devo dire che avrei davvero preferito non dover

fare questo intervento e che onestamente mai avrei pensato, nell'Aula presieduta dalla seconda carica dello Stato, di dover contestare così profondamente le sue parole. Mi sto riferendo, come immagino tutti abbiano capito, alle cose dette pochi giorni fa, peraltro davanti agli studenti, dal presidente La Russa sul consenso popolare nei confronti del fascismo. Parole che stravolgono la storia e offendono non solo gli studenti davanti ai quali sono state pronunciate, ma offendono anche quest'Assemblea, questa Repubblica e la Costituzione repubblicana. *(Applausi)*.

E non basta certamente la nota che oggi il Presidente del Senato ha inviato a un quotidiano, che anzi - se posso dire così - è una toppa peggiore del buco. In questo caso c'è solo una cosa da fare: scusarsi davanti al Paese. *(Applausi)*.

Non si può dire, davvero non si può dire, come fa il presidente La Russa, che con le elezioni del 1924 il popolo legittimò il colpo di Stato del 1922, perché questo molto banalmente significherebbe dire che quelle elezioni furono regolari e non invece inquinate e stravolte da fenomeni gravissimi, innanzitutto dalle violenze delle organizzazioni paramilitari al servizio di Benito Mussolini. Tutte cose che furono denunciate in Aula da Giacomo Matteotti, assassinato dal Regime proprio a causa di quel discorso. *(Applausi)*.

Allora occorre ripeterlo a voce alta, perché tacere significa essere complici di un inaccettabile stravolgimento della realtà: non è vero che fu il popolo a volere il fascismo. È vero esattamente il contrario: a volere la dittatura furono la monarchia, i latifondisti, gli agrari, gli industriali, i militari, proprio perché erano terrorizzati dal fatto che il popolo potesse mettere in discussione il loro potere, le loro ricchezze e i loro privilegi. *(Applausi)*.

Il fascismo non nacque perché aveva il sostegno del popolo, il fascismo nacque contro il popolo. Aveva ragione Giacomo Matteotti e ha torto il presidente La Russa, che delle sue parole dovrebbe soltanto scusarsi. *(Applausi)*.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, Raniero La Valle, Andrea Riccardi e Gustavo Zagrebelsky hanno predisposto un appello che facciamo nostro e che chiediamo al Governo di prendere sul serio, molto sul serio, innanzitutto perché non possiamo, come persone e come istituzioni, rimanere indifferenti di fronte a ciò che sta accadendo a Gaza e alle immagini dei bambini, degli uomini e delle donne sommersi dalle acque *(Applausi)*. Inoltre, come ci ricordano gli autorevoli estensori, l'Italia vanta una nobile tradizione di soccorso che supera ogni contingente considerazione politica, e un intervento umanitario troverebbe sicuramente l'approvazione incondizionata dei cittadini italiani.

L'intervento umanitario che propongono - cito dal loro documento - dovrebbe: «compiersi con l'invio a Gaza di unità della Marina militare disarmate, come avvenne nel 1997 con la missione italiana di soccorso in Albania, significativamente chiamata operazione Pellicano. Il nostro Paese sarebbe ancora una volta in prima linea a testimoniare la sua vocazione di forza pacifica e pacificatrice come vuole la Costituzione, importante soprattutto oggi in un momento di gravi tensioni internazionali che ignorano la vita dei più poveri e dei più indifesi. La missione potrebbe avere come simboli e strumenti le idrovore che prosciugano la terra, gli elicotteri che portano soccorsi agli agonizzanti, i ricoveri di emergenza che tolgono i bambini, le loro madri e i loro padri dal fango in cui oggi si aggirano senza speranza. L'Italia potrebbe proporre ai suoi partner mediterranei ed europei di associarsi a questa impresa che varrebbe come esempio e avvio di politiche basate non soltanto sulla forza, ma anche e soprattutto sulla solidarietà tra i popoli. Il Governo italiano, con l'avallo del Presidente della Repubblica, se intraprendesse un'iniziativa come quella che qui auspichiamo, si collocherebbe in una tradizione nazionale di cui l'Italia deve essere orgogliosa, acquistando un grande prestigio sul piano internazionale. Così fu in diversi momenti della storia, quando il nostro Paese operò fattivamente e felicemente per attenuare le tensioni internazionali e avvicinare tra loro le parti in causa».

Onorevoli colleghi e colleghe, queste sono per noi parole di umanità e di grande saggezza politica che ci auguriamo il Governo non lasci cadere nel nulla. *(Applausi)*.

PELLEGRINO *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO *(FdI)*. Signor Presidente, dopo aver visto i ragazzini spaccare vetrine e rubare le scarpe dentro i negozi, pensavamo di aver toccato il fondo, invece al fondo scopriamo che non c'è mai fine. Ieri mattina il liceo classico «Anco Marzio» di Ostia è stato occupato, ma è nata una nuova moda: gli occupanti sono incappucciati. Gli occupanti hanno cacciato fuori studenti che erano già entrati e hanno impedito ad altri di entrare alla seconda ora. La moda degli studenti incappucciati non si è però fermata all'«Anco Marzio», poiché si è allargata un po' a tutti gli istituti scolastici, compreso il «Federigo Enriques», dove è successa un'altra cosa che possiamo definire inquietante: durante l'assemblea di istituto, questi incappucciati hanno preteso che chi partecipava all'assemblea, quindi gli stessi studenti, mostrassero loro il documento d'identità, e non comprendiamo perché. C'è una selezione all'ingresso per le assemblee di istituto o si doveva riservare a pochi intimi il contenuto di questa assemblea di istituto?

Vi è di più. Durante l'allarme bomba della scorsa settimana, in una di queste scuole occupate gli occupanti hanno tentato di ricattare la Digos dicendo: se noi usciamo perdiamo l'occupazione, quindi usciamo a patto che poi ci fate rientrare. Questo, secondo me, ha dell'assurdo e dell'intollerabile. Non possiamo accettare che le Forze di polizia debbano sottostare ai ricatti di quattro ragazzini viziati che giocano a fare i rivoluzionari.

Da ultimo, sempre questi occupanti che qualcuno vuole ergere a eroi, nel tentativo di strappare le chiavi alla vice preside dell'Istituto d'istruzione superiore «Santorre di Santarosa» di Torino, hanno travolto la vice preside e la sua collaboratrice, mandandole al pronto soccorso.

Ecco, anche prima qualcuno ha raccontato che forse il Governo Meloni non si è accorto di questi superstudenti che occupano le scuole: no, noi ce ne siamo accorti e prendiamo le distanze; noi non vogliamo far ergere a eroi questi teppisti criminali che occupano le scuole e che, con la scusa di occuparle, pretendono poi di dettare legge, impediscono l'esercizio del diritto allo studio e arrivano addirittura a ferire gli insegnanti.

Invito i colleghi a prendere le distanze da questi pseudoeroi, che eroi non sono, e sottolineo che l'articolo 67 della Costituzione ci ricorda che noi rappresentiamo la Nazione: io, come parlamentare, non mi sento di dover rappresentare quelle persone che compiono questi atti efferati. Io voglio essere dalla parte delle persone perbene e di quelle che rispettano la legalità. Fratelli d'Italia sarà sempre dalla parte delle Forze dell'ordine e degli insegnanti che tutte le mattine si alzano con coraggio e cercano di formare la coscienza collettiva dei nostri ragazzi. Siamo sempre dalla parte di quei ragazzi che a scuola vanno a volto scoperto e con il libro in mano per studiare. Saremo sempre dalla parte delle regole e mai dalla parte dei violenti e di coloro che arrivano a spaccare le vetrine e a picchiare gli insegnanti. *(Applausi).*

FURLAN *(IV-CR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN *(IV-CR)*. Signora Presidente, care colleghe e cari colleghi, desidero portare all'attenzione dell'Assemblea l'appello che oltre 250 scienziati, ricercatori, medici e professionisti della sanità hanno rivolto ai Presidenti della Camera e del Senato sulla conduzione dei lavori della Commissione d'inchiesta sul Covid. *(Applausi).*

La lettera, che poche ore fa è stata mandata ai più alti esponenti della rappresentanza di questo Paese, in modo particolare al nostro Presidente del Senato, è un'iniziativa autonoma della comunità scientifica che merita di essere ascoltata per le ragioni che esprime e per le questioni istituzionali che solleva. *(Applausi).* Tra i firmatari ci sono personalità autorevoli della ricerca, tanti professionisti che hanno affrontato direttamente l'emergenza nelle corsie degli ospedali, nei pronto soccorso, nelle terapie intensive.

Il loro richiamo riguarda il metodo dell'inchiesta, il rispetto delle persone e l'uso delle evidenze scientifiche, questioni che chiamano in causa la responsabilità di tutto il Parlamento e quindi nostra.

Nessuno contesta il diritto e il dovere d'indagare sulla gestione della pandemia, di accertare gli errori e d'individuare le responsabilità. Proprio la drammaticità degli eventi che abbiamo vissuto impone un lavoro rigoroso, libero da pregiudizi e capace di produrre conoscenze utili al Paese.

I firmatari ricordano un principio fondamentale: le decisioni devono essere valutate sulla base delle

informazioni disponibili quando furono assunte. Durante la pandemia, medici, scienziati e istituzioni hanno dovuto scegliere in condizioni di estrema incertezza, mentre le conoscenze progredivano. Giudicare quelle scelte col senno di poi, senza ricostruirne il contesto, compromette la serietà dell'accertamento. *(Applausi).*

L'appello denuncia inoltre modalità di audizioni nelle quali le accuse precedono le domande e le considerazioni personali prendono il posto dell'ascolto. Quella lettera richiama in particolare il trattamento riservato al professor Giovanni Rezza, che, convocato, deve rispondere anche a domande difficili e puntuali, ma deve poterlo fare nel rispetto della propria dignità, senza insinuazioni e svalutazioni personali.

Altrettanto grave è la disparità di trattamento segnalata dai firmatari: un atteggiamento inquisitore verso esperti di riconosciuta autorevolezza e un diverso grado di scrutinio verso soggetti che sostengono tesi prive di fondamento scientifico. Ascoltare voci diverse comporta il dovere di verificarne le affermazioni con lo stesso rigore. È il caso di ribadirlo anche in questa sede: l'autorevolezza di una sede parlamentare non può essere utilizzata per offrire un palcoscenico a teorie antiscientifiche. *(Applausi)*.

Il rischio riguarda anche la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica, nella prevenzione e nelle istituzioni. La Commissione deve aiutarci a capire dove il sistema sanitario abbia mostrato le sue fragilità, quali carenze organizzative abbiano pesato e come prepararci alle future emergenze.

Per questo chiedo ai Presidenti delle Camere - in modo particolare al nostro Presidente - di raccogliere questa richiesta e di intervenire nell'ambito delle proprie competenze per garantire la correttezza delle audizioni, il rispetto delle procedure collegiali e criteri rigorosi nella valutazione delle prove. Fare luce sulla pandemia è un dovere verso le vittime e le loro famiglie; svolgere questo compito con serietà è una responsabilità verso chi ha garantito le cure in condizioni drammatiche e verso tutti i cittadini che devono poter contare sulla credibilità del Parlamento. *(Applausi)*.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, torno in quest'Aula per parlare di Mario Roggero, il gioielliere piemontese di 72 anni, condannato a quattordici anni e nove mesi di carcere dopo la drammatica rapina subita nel suo negozio. Sono centoventiquattro giorni che Mario Roggero è rinchiuso nel carcere di Bollate come il peggiore dei delinquenti; lui che, prima di tutto, è stato vittima della criminalità, un uomo che stava lavorando onestamente quando la violenza è entrata ancora una volta nella sua vita.

Noi oggi apprendiamo le motivazioni della Corte di cassazione, che parla di una deliberata aggressione, di un uomo che avrebbe voluto farsi giustizia da sé. Le sentenze si rispettano, lo sappiamo bene, ancor più in quest'Aula, ma la giustizia non può dimenticare l'umanità: due persone hanno perso la vita ed è una tragedia, ma non possiamo cancellare la paura, le molteplici aggressioni subite, il dramma di un uomo che non aveva cercato la criminalità, ma se l'è trovata davanti e dentro il proprio negozio.

Lo scorso 14 ottobre, proprio in quest'Aula, avevo rivolto un appello affinché venisse valutata la concessione della grazia a Roggero, come già avvenuto per il gioielliere Guido Gianni, 66 anni. Oggi voglio ricordare che questa richiesta di grazia è già pendente presso il nostro autorevole Capo dello Stato. Chiedo con forza e con il massimo rispetto al Presidente della Repubblica che questa richiesta venga esaminata il prima possibile senza ulteriori attese, perché il tempo per un uomo di 72 anni rinchiuso in carcere non è un dettaglio; perché ogni giorno pesa soprattutto su di lui, su sua moglie Mariangela, sulle sue figlie e sulla sua famiglia. Non chiediamo di cancellare questa sentenza, chiediamo che venga valutato un atto di clemenza tenendo conto dell'intera vicenda umana.

Signor Presidente, uno Stato autorevole deve saper essere rigoroso con chi delinque, ma anche capace di misericordia e di umanità. Non lasciamo che anche la speranza rimanga chiusa in quella cella dove Mario Roggero è rinchiuso da centoventiquattro giorni. Si esamini subito la richiesta di grazia. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 18 novembre 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,35)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (**2053**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Barbara Floridia, Pirondini, Castellone, Aloisio, Maiorino, Pirro, Gaudiano, Sabrina Licheri, Lopreiato

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2053 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonché in materia di formazione superiore e ricerca»;

premesso che:

si tratta di un decreto sbilanciato che assembla misure le più diverse e che tuttavia paga pegno, in particolare, con gli articoli 12 e 13 che mostrano, oltre a una visione miope e strumentale, vòlta a catturare un facile, immediato consenso, la faccia più esposta dell'odierno conformismo;

le reali urgenze della Scuola sono edifici sicuri e vivibili, personale stabile, diritto di chi ci lavora ad abitare nella città in cui insegna. Non vi è alcuna urgenza che riguardi la nazionalità dei nostri figli. In tal modo la Scuola non viene più considerata come il luogo in cui vengono rimossi gli ostacoli linguistici, sociali e culturali che impediscono od ostacolano la partecipazione. Bensì è rappresentata come il luogo nel quale l'eccedenza presunta di alcuni gruppi deve essere segnalata, redistribuita, sanzionata o contenuta entro una soglia numerica proporzionata.

In sintesi è una impostazione quantomeno costituzionalmente problematica perché crea un «surrogato»: sostituendo cioè all'eguaglianza sostanziale una logica di normalizzazione della discriminazione;

tuttavia ciò che emerge primariamente dal testo, anche a una lettura frettolosa è la penuria di risorse che impedisce - fuori dal gioco del quindici e dagli spostamenti strategici da un cassetto all'altro dello stesso mobile -, la piena realizzazione dei progetti e della materia messa in campo e fatta agire. Tutto ciò vale per il sostegno e per la disabilità, per il problema della formulazione del PEI e dell'inclusione che vi sottostà, ma anche per l'edilizia scolastica, per la filiera tecnica e professionale, per l'Università (che ha definitivamente assunto i lineamenti del vecchio liceo.) e per la ricerca;

dal principio della Legislatura l'«identità» e l'«egemonia culturale» sono (e continuano a essere.) le due grandi preoccupazioni della Maggioranza di Governo: due aspetti che sottostanno al mondo della formazione, dell'istruzione e della cultura e che, una volta di più, appaiono senza risposta;

una Maggioranza che, nell'alveo di Istruzione, Università e Ricerca ben poco ha fatto nel corso

d'una legislatura, prossima ormai al tramonto e che - al netto del primato di durata - può vantare ben poco. ma che ha sempre anteposto l'alibi del «chi ci ha preceduto» come un disco rotto - e che, in particolare, a quattro anni abbondanti dal taglio del nastro, diviene stucchevole -, segnalandosi solo per la sordità alle richieste che provengono dal mondo della Scuola nel suo complesso: dagli studenti e dalle loro famiglie, dai docenti e dal personale ATA;

dal «decreto Rave», che ha inaugurato la legislatura, al decreto Caivano, dal «dimensionamento scolastico» ai tagli strutturali confermati da ultimo nella legge di Bilancio, dagli alunni con alto potenziale cognitivo ai «giochi senza frontiere della gioventù» e ai nuovi criteri di valutazione degli studenti. Dai ritardi nella filiera tecnologica-professionale - ancora una volta sotto la lente del Legislatore, al *flop* del ben più vagheggiato che realizzato liceo del «*made in Italy*», alla insistita «fuga dei cervelli» cui non si riescono a opporre misure strutturali, dal nuovo esame di maturità ai tentativi di riscrivere i programmi (solo di qualche giorno fa, com'è ampiamente noto, la polemica accesa dal ministro Valditara contro gli autori e l'editore di un manuale di storia, di cui ha chiesto il ritiro). Dalle «competenze non cognitive» alla mancanza di volontà di attraversare, con gli strumenti possibili e una ragionevole approssimazione, quel territorio fragile e variegato che è l'intelligenza emotiva, non privo di scarti, scorciatoie, proiezioni e ischemie. Un continente spesso pervaso dal vuoto giovanile e dal buio del futuro, da quell'oscurarsi, cioè, del futuro come promessa in un futuro come minaccia, in cui si trovano a vivere fin troppi giovani e giovanissimi, insidiato da forme di prevaricazione e bullismo e soprattutto da un analfabetismo emotivo e sentimentale che si traduce troppo spesso - non serve neanche ripeterlo per quant'è tristemente viva e presente l'emergenza dei femminicidi - in una odiosa, risorgente quanto ripetuta violenza di genere;

così come si studia il latino, non per imparare il latino ma per imparare a studiare, così la Scuola - per via generale, esattamente come la cultura -, non è tanto una «cosa», ma deve essere considerata attraverso un approccio ben più ampio, come «un modo di fare le cose». Senza per questo, beninteso, farne necessariamente la palestra di un amor patrio (miope e presbite a un tempo) o di un'«emotività stupíta» e d'uno sperimentalismo incontrollato e senza freni, al pari dell'isolotto del dottor Moreau, in cui bearsi di esperimenti e chimere;

la realtà è che servono più docenti, mediatori culturali, laboratori linguistici, strumenti per l'inclusione, risorse e personale. La *London Renaissance* è cominciata non a caso dalle biblioteche di quartiere che - attraverso lo strumento della lingua e della cultura come propulsori di integrazione - hanno significato veri avamposti di inclusione e una polizza assicurativa contro il disagio sociale;

purtroppo, nel nostro caso, non c'è visione, prospettiva messa a fuoco.

Scuola, Università, Ricerca, eterne malate della società, appaiono sempre meno inclusive e competitive... Sorge il sospetto che esse siano morte, che l'apocalisse sia già passata, che siano già state condannate e giudicate, e che il caos in cui versiamo non sia quello in cui tutto è possibile, come continua a raccontarci il Governo, ma quello viceversa in cui più niente lo è;

è chiaro che si potesse fare diversamente. Che si poteva far meglio. Ma il punto è che manca un progetto-Scuola, una visione strategica realmente capace di promuovere politiche idonee a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio, in attuazione del dettato costituzionale, per migliorare l'offerta formativa ad ampio raggio. Una deriva che consenta di garantire il diritto allo studio per tutte le studentesse e per tutti gli studenti, in contrasto crescente alla dispersione scolastica, assieme alla riduzione della povertà educativa e dei divari territoriali, anche attraverso l'estensione del tempo pieno;

ma ciò che è più grave è che - al netto delle buone intenzioni - non si ravvisa nei fatti alcuna volontà di rimettere al centro Istruzione e Cultura (anche nelle derivazioni, dirette e indirette, quali inclusione sociale, istruzione tecnica superiore, Afam, formazione permanente, cinema, ripensare i linguaggi artistici, gli «spazi» dello spettacolo, i luoghi museali, ecc.), per farne il presupposto e il vero motore di una rinascita e di un possibile «nuovo umanesimo», per sottrarre, *in primis* la Scuola, a quell'insistito, progressivo e costante, "svuotamento" che il lavoro intellettuale insieme con il corpo docente nel suo complesso hanno subíto circa la propria funzione e la rappresentatività sociale del proprio ruolo;

il MoVimento 5 Stelle, più che nel «merito» considerato astrattamente, ha sempre creduto in un'idea di Scuola dove «nessuno resta indietro»: ed ecco perché ha sempre privilegiato un'idea pubblica di Scuola e di «servizio», in cui a tutti siano date le stesse possibilità, per garantire che ciascuno - senza restrizioni o esclusioni - possa ricevere una formazione adeguata.

In sintesi: la «Scuola» siamo noi, nessuno si senta escluso.;

e tuttavia saltano agli occhi la Scuola eterno fanalino di coda per cui non si riescono a reperire risorse al di fuori del suo stesso orto, questo essere costretti, cioè, sempre in un'ottica emergenziale come in un sistema di scatole cinesi per cui il necessario, che spesso si rivela insufficiente per sanare le criticità che affiorano, viene sottratto a un'emergenza per essere destinato alla successiva: è il caso, macroscopico, delle risorse previste per sostenere il contrasto del cyberbullismo reperite a valere sul fondo destinato all'educazione al rispetto e al contrasto della violenza di genere;

saltano agli occhi, tanto appare evidente, non solo la discutibile urgenza del decreto in oggetto, quanto la mascheratura e un'operazione di facciata che istituisce una logica di normalizzazione della discriminazione, che ben poco ha a che vedere con quelle necessità e urgenze, e con quella discontinuità di cui l'intero universo della formazione avrebbe bisogno: realizzare ambienti di apprendimento innovativi, potenziare l'offerta culturale, favorire l'inclusione sociale,

tutto ciò premesso delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2053.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

QP2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2053, recante conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170,

premesso che,

la Costituzione riconosce nell'istruzione un diritto fondamentale della persona e uno degli strumenti essenziali attraverso i quali la Repubblica realizza il principio di uguaglianza sostanziale, promuove il pieno sviluppo della personalità e rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

gli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione delineano un modello di scuola pubblica fondato sull'universalità del diritto all'istruzione, sulla libertà dell'insegnamento, sul pluralismo culturale e sull'obbligo delle istituzioni di assicurare a tutte e a tutti condizioni effettive di accesso e partecipazione alla vita scolastica, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, economiche e culturali;

la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che il diritto all'istruzione, con particolare riferimento agli alunni con disabilità, non può essere compresso attraverso scelte organizzative o finanziarie tali da comprometterne il nucleo essenziale, richiamando la necessità di garantire l'effettività delle prestazioni indispensabili all'inclusione scolastica, come evidenziato, tra le altre, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 2010 e n. 275 del 2016;

il provvedimento in esame, pur dichiarando di perseguire finalità di semplificazione amministrativa, inclusione scolastica e promozione dell'integrazione, introduce disposizioni che sollevano rilevanti dubbi di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e tutela effettiva del diritto all'istruzione;

Considerato che,

- In relazione all'articolo 1, concernente l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità,

la disciplina relativa alla predisposizione e all'aggiornamento del Piano educativo individualizzato e alla determinazione delle ore di sostegno presenta profili di criticità nella misura in cui il mantenimento prioritario delle risorse precedentemente assegnate, unitamente al riferimento alla disponibilità degli organici, rischia di condizionare l'individuazione e l'effettiva erogazione delle misure necessarie alla realizzazione del progetto educativo individualizzato;

il diritto all'inclusione scolastica, tutelato dagli articoli 2, 3, 34 e 38 della Costituzione, impone che il fabbisogno educativo sia determinato sulla base delle condizioni effettive dell'alunno e del contesto scolastico e che le conseguenti decisioni amministrative siano orientate a garantirne la piena attuazione;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha riconosciuto l'esigenza di assicurare un nucleo indefettibile di garanzie per gli alunni con disabilità e, con la sentenza n. 275 del 2016, ha ribadito che le esigenze di bilancio non possono prevalere sulla garanzia dei diritti incomprimibili;

pur contemplando la disposizione la possibilità di aggiornamenti e modifiche motivate, l'assetto normativo prospettato non appare accompagnato da garanzie sufficientemente esplicite circa la necessaria corrispondenza tra il fabbisogno individuato nel Piano educativo individualizzato e le risorse professionali concretamente assicurate;

- In relazione all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, concernente l'integrazione scolastica e l'alfabetizzazione linguistica dei genitori stranieri,

la disposizione stabilisce che le istituzioni scolastiche segnalino ai servizi sociali territorialmente competenti i casi nei quali persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolino l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo dei figli, prevedendo successivamente percorsi di alfabetizzazione linguistica e, in caso di persistente inadempimento, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 200 a 1.000 euro;

tale disciplina introduce un trattamento differenziato fondato sulla condizione di cittadinanza straniera e sulle difficoltà linguistiche, la cui ragionevolezza deve essere valutata alla luce degli articoli 2, 3, 30 e 34 della Costituzione;

la conoscenza della lingua italiana costituisce indubbiamente un fattore importante per la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, ma la sua promozione dovrebbe essere perseguita prioritariamente attraverso strumenti di sostegno, mediazione linguistico-culturale e accesso effettivo ai servizi educativi;

il meccanismo previsto dal decreto rischia, invece, di attribuire alle difficoltà linguistiche una rilevanza amministrativa e sanzionatoria sproporzionata, senza considerare adeguatamente la pluralità delle condizioni sociali, lavorative e familiari che possono ostacolare la frequenza dei percorsi formativi;

la previsione di alcune cause di esenzione e di giustificazione dell'inadempimento non appare sufficiente a superare ogni dubbio circa la proporzionalità della misura, soprattutto in relazione alla sua possibile incidenza sui nuclei familiari economicamente e socialmente più vulnerabili;

ne deriva il rischio che un intervento dichiaratamente finalizzato all'integrazione produca effetti di stigmatizzazione e allontanamento delle famiglie dalle istituzioni scolastiche, in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;

- In relazione all'articolo 12, commi 4, 5 e 6, concernente il divieto di partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto e il relativo apparato sanzionatorio,

la disposizione introduce il divieto di partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con modalità che non consentano il riconoscimento della persona, salvo le eccezioni espressamente previste, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro e disponendo che, qualora la violazione sia commessa da un minore, la sanzione si applichi all'esercente la responsabilità genitoriale;

pur riconoscendo la legittimità delle esigenze di identificazione e sicurezza all'interno degli ambienti scolastici, la previsione solleva rilevanti dubbi di ragionevolezza e proporzionalità ai sensi

dell'articolo 3 della Costituzione, anche in relazione alla libertà religiosa tutelata dall'articolo 19 e al diritto all'istruzione garantito dall'articolo 34;

la formulazione del divieto, estesa indistintamente alle attività curricolari ed extracurricolari, non prevede un'esplicita graduazione delle misure in relazione alle circostanze concrete, alle finalità della condotta e alla possibilità di ricorrere a modalità di identificazione meno restrittive;

particolarmente delicata risulta l'applicazione della sanzione all'esercente la responsabilità genitoriale per una violazione commessa dal minore, in assenza di una specifica disciplina che valorizzi espressamente le circostanze individuali e le possibili modalità educative di prevenzione della condotta;

la legittimità dell'obiettivo di identificazione non esonera il legislatore dall'obbligo di predisporre strumenti proporzionati e rispettosi dei diritti fondamentali, evitando che misure di carattere generale possano produrre effetti indirettamente discriminatori o dissuasivi rispetto alla partecipazione alla vita scolastica;

- In relazione all'articolo 13, concernente la composizione delle classi nei contesti multiculturali,

la disposizione introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un limite del 30 per cento per determinate categorie di alunni e studenti con cittadinanza non italiana nelle classi iniziali della scuola primaria e secondaria, individuate sulla base della cittadinanza, del luogo di nascita e della precedente frequenza del sistema scolastico nazionale;

il superamento della soglia comporta l'adozione di misure organizzative volte a distribuire gli studenti tra istituzioni scolastiche viciniori, pur nel rispetto del principio di prossimità al domicilio e delle specifiche esigenze familiari considerate dalla norma;

la disciplina solleva rilevanti dubbi di compatibilità con gli articoli 3 e 34 della Costituzione, nella misura in cui introduce una differenziazione del trattamento scolastico fondata su criteri che non coincidono necessariamente con le effettive competenze linguistiche, con il livello degli apprendimenti o con i bisogni educativi individuali;

la cittadinanza e il percorso scolastico pregresso, pur potendo costituire elementi conoscitivi, non rappresentano di per sé indicatori sufficienti a giustificare una distribuzione obbligata degli studenti, indipendentemente dalla concreta situazione educativa;

il principio di uguaglianza sostanziale impone di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione all'istruzione, mentre l'introduzione di soglie quantitative rigide rischia di trasformare condizioni personali e biografiche in fattori di differenziazione nell'accesso alle istituzioni scolastiche;

la previsione di un limite uniforme sul territorio nazionale, senza un'adeguata considerazione delle caratteristiche demografiche e sociali dei diversi contesti, rischia inoltre di produrre effetti irragionevoli proprio nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di famiglie provenienti da contesti migratori;

la distribuzione degli studenti tra scuole vicine, pur accompagnata dal richiamo al principio di prossimità, può incidere sulla continuità educativa, sulle relazioni sociali e sulle condizioni concrete di esercizio del diritto allo studio, specialmente nei territori nei quali più istituzioni scolastiche si trovino contemporaneamente nelle condizioni previste dalla disposizione;

il decreto prevede risorse per il potenziamento extracurricolare delle competenze linguistiche nelle istituzioni scolastiche che non riescano a rispettare le soglie stabilite, ma tale intervento non supera i dubbi sulla ragionevolezza della scelta di assumere un criterio quantitativo come strumento centrale di regolazione della composizione delle classi;

- In relazione all'articolo 13, comma 6, concernente l'inserimento degli studenti con cittadinanza non italiana nelle classi,

la disposizione modifica l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, eliminando il riferimento ordinario all'iscrizione nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo diversa deliberazione del collegio dei docenti, e sostituendolo con la previsione

dell'iscrizione nella classe individuata dal collegio dei docenti;

tale modifica incide su un principio di particolare rilievo pedagogico e inclusivo, poiché l'inserimento nella classe corrispondente all'età costituisce una garanzia di socializzazione tra pari e di continuità del percorso di crescita;

la nuova formulazione amplia la discrezionalità nella collocazione scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana, senza mantenere espressamente il criterio ordinario dell'età anagrafica quale parametro di riferimento;

ne deriva il rischio che le difficoltà linguistiche o la provenienza da sistemi scolastici differenti possano determinare inserimenti in classi inferiori rispetto all'età, con conseguenze sul percorso educativo e sulle opportunità di integrazione;

la disposizione appare pertanto suscettibile di determinare trattamenti differenziati non sufficientemente ancorati a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e individualizzazione, in possibile contrasto con gli articoli 3 e 34 della Costituzione;

Considerato, altresì, che,

il ricorso alla decretazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, presuppone la sussistenza di casi straordinari di necessità e urgenza e richiede che le disposizioni introdotte presentino una giustificazione coerente con tali presupposti;

il decreto in esame contiene interventi eterogenei per oggetto, destinatari e orizzonte temporale, comprendendo misure di organizzazione scolastica, modifiche ordinamentali, disposizioni sanzionatorie, interventi sul personale e norme relative al sistema universitario e della ricerca;

in particolare, l'articolo 13 introduce una disciplina destinata a trovare applicazione, per quanto riguarda la formazione delle classi iniziali, soltanto dall'anno scolastico 2027/2028, mentre altre disposizioni incidono stabilmente sull'ordinamento scolastico;

pur non costituendo il differimento temporale dell'efficacia di una disposizione, di per sé, un elemento sufficiente a escludere la necessità e l'urgenza, la presenza di interventi strutturali e di misure destinate a operare in un orizzonte successivo impone una rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza;

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha riconosciuto la sindacabilità dell'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza e, con la sentenza n. 22 del 2012, ha ribadito l'importanza del requisito di omogeneità quale elemento di coerenza dell'intervento normativo d'urgenza;

nel caso in esame, la pluralità delle materie disciplinate e la natura strutturale di alcune innovazioni sollevano dubbi circa la riconducibilità dell'intero impianto normativo a un quadro unitario di straordinaria necessità e urgenza, soprattutto laddove vengono introdotte modifiche destinate a incidere durevolmente sui diritti degli studenti e sull'organizzazione del sistema scolastico;

Ritenuto che,

l'insieme delle disposizioni richiamate evidenzi una tensione significativa tra le finalità dichiarate di inclusione e integrazione e gli strumenti normativi concretamente adottati;

la tutela dei diritti fondamentali degli studenti, delle persone con disabilità e delle famiglie non possa essere affidata a meccanismi che rischiano di subordinare i bisogni educativi a vincoli organizzativi, di utilizzare la cittadinanza quale criterio di differenziazione scolastica o di privilegiare strumenti sanzionatori rispetto agli interventi di sostegno;

la scuola pubblica, quale istituzione fondamentale della Repubblica, debba operare secondo i principi di uguaglianza sostanziale, inclusione, libertà dell'insegnamento e piena accessibilità dell'istruzione, garantendo che le differenze personali, linguistiche e culturali non si traducano in condizioni di svantaggio;

le criticità evidenziate, considerate nella loro portata complessiva, sollevino dubbi di legittimità costituzionale che investono disposizioni centrali del provvedimento e che non possono essere

ricondotti a mere divergenze di indirizzo politico;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge A.S. 2053.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

QP3

Boccia, D'Elia, Verducci, Rando, Malpezzi

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca,

premesso che:

il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza: pur potendosi ritenere almeno astrattamente sussistente l'esigenza di far fronte a specifiche esigenze legate all'avvio dell'anno scolastico - sebbene lo stesso fosse già iniziato al momento dell'adozione del decreto-legge in conversione - ciò varrebbe solo per una minima parte delle disposizioni oggetto del decreto-legge; esso, infatti, reca in larga misura interventi di carattere strutturale, la cui efficacia si proietta ben oltre rispetto all'inizio dell'anno scolastico e, in alcuni casi, viene addirittura differita al prossimo anno scolastico;

molti degli interventi recati dal decreto-legge mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza; infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che incide direttamente sulla tenuta di principi e diritti fondamentali, a partire da quelli implicati dagli articoli 33 e 34 della Costituzione;

le disposizioni recate dal decreto-legge si caratterizzano inoltre per una marcata eterogeneità; come dimostra anche solo la rassegna dei Capi in cui è suddiviso il provvedimento in esame, esso reca interventi molto diversificati, che vanno da misure relative all'avvio dell'anno scolastico, alla conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, alle misure relative agli studenti "stranieri" e alle disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca; si tratta peraltro, come già osservato, di ambiti caratterizzati da particolare delicatezza e che, quindi, avrebbero dovuto essere affrontati separatamente ovvero in sede di procedimento legislativo ordinario, al fine di consentire una più distesa disamina da parte delle Camere;

inoltre, la tipologia e la varietà degli argomenti trattati - quali, a titolo esemplificativo, l'inclusione degli alunni con disabilità, la riforma degli istituti tecnici, il diritto allo studio, l'integrazione degli alunni "stranieri" - induce a ritenere che il ricorso alla legislazione d'urgenza sia piuttosto funzionale a una strategia propagandistica;

considerato che:

sussistono specifici elementi di criticità, in relazione a singole previsioni del provvedimento in esame;

con riferimento all'articolo 1, recante Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità si osserva che - anche a fronte delle modifiche introdotte dall'emendamento 1.100 (testo 4) del Relatore - permangono le forti preoccupazioni manifestate durante l'esame in

Commissione, anche in sede di audizione, specie in relazione ai rischi di snaturamento del piano educativo individualizzato (PEI): infatti, da strumento di progettazione sul percorso di apprendimento dello studente esso rischia di essere ridotto a un rigido e mero adempimento burocratico, rivedibile soltanto in presenza di nuove o sopravvenute esigenze della persona;

anche in questo caso, peraltro, si interviene con decreto-legge su una materia che incide direttamente sulla tenuta del diritto all'inclusione scolastica delle persone con disabilità, derivante direttamente dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, la cui effettività non può essere compressa attraverso scelte organizzative o finanziarie tali da comprometterne il nucleo essenziale (Corte cost., sent. n. 80 del 2010) né restare assoggettata al vincolo della disponibilità di organico e risorse (Corte cost., sent. n. 275 del 2016);

si ribadisce pertanto la necessità di preservare il carattere flessibile, pedagogico ed evolutivo del PEI: l'efficacia del Piano, in questo senso, dipende dall'interazione tra studenti, famiglie, dirigenti scolastici e insegnanti di sostegno; esso non può pertanto ridursi a strumento di mera programmazione, senza considerare la specificità delle disabilità e la necessaria flessibilità organizzativa;

particolare preoccupazione suscita, infine, la possibilità di ritenere valide le riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di alcune componenti, evidenziando il rischio di compromettere la collegialità delle decisioni e la partecipazione delle famiglie, dei docenti e dei professionisti sanitari;

con riferimento all'articolo 4, comma 3, pur ritenendo in astratto condivisibile la scelta di incrementare la dotazione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, deve essere fortemente stigmatizzata la copertura prescelta per tale incremento, - ancorché rivista nel corso dell'esame in Commissione - consistente nella sottrazione di risorse agli interventi educativi per la prevenzione della violenza contro le donne mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, destinato appunto a incentivare e sostenere su tutto il territorio nazionale attività educative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado volte a contrastare la violenza contro le donne;

non si tratta di una mera scelta contabile, bensì di una chiara scelta di indirizzo politico, che smentisce quella fatta dal Parlamento l'anno scorso in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2026 e che, anziché garantire risorse adeguate all'attuazione di due obiettivi di fondamentale rilievo, sceglie di penalizzarne uno - il contrasto della violenza di genere mediante iniziative educative - in linea con l'impostazione solo ed esclusivamente repressiva che la maggioranza e il Governo hanno da tempo adottato sul tema del contrasto della violenza contro le donne;

nonostante l'approvazione di un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, che destina le risorse derivanti dall'incremento del Fondo per il contrasto al cyberbullismo al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, la scelta di ridurre le suddette risorse è estremamente grave;

pertanto, l'approvazione dell'emendamento del Gruppo del Partito Democratico si inserisce purtroppo solo in un'ottica di riduzione del danno che appare del tutto incomprensibile;

con riferimento all'articolo 9, in materia di revisione del monte ore e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali sono ridotte le ore dedicate - nel biennio - alla formazione complessiva dello studente, al fine di porlo in grado di comprendere la realtà e il contesto nel quale sarà chiamato a operare, anche in relazione alla continua accelerazione dei processi di innovazione tecnologica; di fronte a una sfida strategica - quella di adeguare l'istruzione tecnico-professionale a un contesto socio-economico in continua rapida evoluzione - il provvedimento in esame sceglie la via breve dell'intervento nominalistico, piuttosto che accompagnare e valorizzare - anche in coerenza con la prescelta denominazione di "liceo" - più articolati processi di crescita intellettuale e culturale; nulla inoltre si prevede per fare fronte alle numerose necessità concrete degli istituti tecnici e professionali, dai problemi di carenza del personale docente al sovraffollamento delle aule, alla mancanza delle

attrezzature;

con riferimento agli articoli 12 e 13, in materia di integrazione degli studenti stranieri, si osserva che disposizioni dal contenuto marcatamente discriminatorio sono presentate, con un evidente rovesciamento della realtà, come misure di promozione dell'integrazione; esse assumono la condizione di "straniero", riferita ai bambini e ai ragazzi o ai loro genitori, quale criterio di organizzazione della vita scolastica e ad esso ricollegano la composizione delle classi, le segnalazioni ai servizi sociali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie, mentre l'ordinamento riconosce ai minori stranieri il diritto all'istruzione "nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani" (articolo 45, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394); le disposizioni in esame appaiono pertanto in contrasto con il principio di eguaglianza, che vale anche per lo straniero quando si tratti di diritti fondamentali, con il principio per cui la scuola è aperta a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione) e con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, che vieta ogni discriminazione fondata sulla lingua o sull'origine nazionale del minore o dei suoi genitori;

quanto all'articolo 12, si osserva che tale disposizione finisce per far coincidere la padronanza linguistica dei genitori con la loro capacità genitoriale: l'esistenza di non meglio precisate "persistenti barriere linguistiche" dei genitori stranieri legittima la segnalazione della famiglia ai servizi sociali, i quali definiscono un "progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità" che prevede la frequenza, da parte dei genitori, di un percorso di apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gratuito ma imposto a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;

le difficoltà linguistiche vengono così trasformate in indice di inadeguatezza educativa e in presupposto per l'intervento dei servizi sociali, con l'effetto di stigmatizzare e allontanare dalla scuola proprio le famiglie che più avrebbero bisogno di esservi coinvolte; una simile disciplina appare in contrasto con il divieto di discriminazioni fondate sulla lingua (articolo 3, primo comma, della Costituzione), incide sul diritto e dovere dei genitori di istruire ed educare i figli (articolo 30, primo e secondo comma), e disattende l'impegno, assunto con l'articolo 18 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, ad accordare ai genitori aiuti appropriati nell'esercizio delle loro responsabilità educative;

l'obbligo così introdotto grava, peraltro, sul sistema dei CPIA, già in condizione di sofferenza, senza che ne siano rafforzate le dotazioni; sarebbe stato invece necessario investire nel sistema di integrazione già esistente e accompagnare le famiglie con strumenti di sostegno privi di carattere punitivo;

sempre con riferimento all'articolo 12, il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto è stato introdotto senza che siano stati resi noti dati sull'effettiva diffusione dell'uso del velo integrale nella scuola dell'obbligo, indispensabili per misurare la reale dimensione del fenomeno; la misura rischia pertanto di essere percepita come rivolta contro una specifica identità religiosa e di alimentare percorsi di isolamento e di abbandono scolastico di alcune studentesse, compromettendo il pieno esercizio del loro diritto all'istruzione;

quanto all'articolo 13, si rileva che la disposizione rende vincolante il limite del 30 per cento di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi, già previsto - come mera indicazione di massima - dalla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2;

secondo i più recenti dati disponibili del Ministero dell'istruzione e del merito, relativi all'anno scolastico 2022/2023, oltre il 65 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana è nato in Italia: si tratta di bambini e ragazzi che crescono nel nostro Paese, la cui prima lingua è spesso l'italiano e che sono considerati stranieri soltanto perché l'ordinamento non si è ancora dotato di una legge sulla cittadinanza adeguata alla realtà sociale; le classi nelle quali gli alunni "stranieri" superano il 30 per cento sono, inoltre, appena lo 0,6 per cento del totale: un dato che smentisce la rappresentazione di un'emergenza diffusa e conferma, anche sotto tale profilo, l'insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza;

assumere la cittadinanza come criterio di classificazione degli alunni significa trascurarne gli

effettivi percorsi di crescita e di apprendimento e favorire una separazione fondata sul Paese di origine delle famiglie; peraltro, l'introduzione della soglia non considera che i nuclei di origine straniera tendono a concentrarsi in determinati quartieri, soprattutto periferici e, quindi, rischia di accentuare la segregazione scolastica proprio nei contesti a maggiore complessità, a partire dalle grandi aree urbane; le misure di redistribuzione degli alunni tra istituzioni scolastiche viciniori previste dal provvedimento in esame, di difficile applicazione, sono inoltre destinate a produrre rigidità organizzative e nuovi disagi per le scuole e per le famiglie;

le effettive difficoltà di integrazione attengono, del resto, a fattori che prescindono dalla nazionalità e che richiederebbero interventi mirati; la qualità dell'istruzione e l'effettiva inclusione degli alunni con *background* migratorio dipendono infatti dagli investimenti sull'offerta educativa rivolta all'intera popolazione scolastica: sono quindi necessari interventi strutturali e investimenti mirati nei territori in cui si concentrano le condizioni di deprivazione; a fronte di tali esigenze, l'articolo 13 si limita a istituire un fondo di entità modesta, riservato alle istituzioni scolastiche nelle quali non sia possibile rispettare la soglia, e prevede che le restanti attività siano svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

nel loro insieme, pertanto, gli articoli 12 e 13 rischiano di attribuire alla condizione di straniero un carattere permanente, incompatibile con la funzione educativa e inclusiva della scuola, e trasferiscono nelle aule scolastiche - dove l'incontro tra provenienze diverse alimenta la coesione sociale e il senso di comunità e dove per eccellenza bambini e ragazzi si riconoscono come eguali - la rappresentazione di conflitti etnici che non trovano riscontro nella realtà delle classi; del tutto estranee alle esigenze connesse all'avvio dell'anno scolastico, tali disposizioni hanno già prodotto l'effetto di diffondere allarme e timore nelle scuole e tra le famiglie e rappresentano l'apice dell'uso strumentale e propagandistico della scuola e della decretazione d'urgenza di cui si è detto in premessa, che distoglie l'attenzione dalle reali criticità del sistema di istruzione;

considerato altresì che:

il decreto-legge in esame è privo di una visione organica e complessiva del sistema di istruzione, che sarebbe stata tanto più necessaria alla luce delle recenti manifestazioni nelle quali ha trovato espressione un forte disagio giovanile; da esso emerge, invece, una concezione della scuola prevalentemente repressiva, escludente e burocratica, come confermano il rischio di riduzione del PEI a mero adempimento amministrativo, l'impostazione impressa ai percorsi tecnici e professionali e l'impianto sanzionatorio e gravemente discriminatorio delle misure riferite agli alunni stranieri;

le trasformazioni in atto richiedono di valorizzare la funzione educativa della scuola come luogo di crescita democratica e di sviluppo del pensiero critico, a partire dall'educazione civica e dalla formazione al pluralismo; solo una formazione complessiva della persona, coerente con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), consente agli studenti di esercitare una cittadinanza piena, consapevole e critica;

il provvedimento non affronta le carenze strutturali del nostro sistema scolastico: dalla sicurezza degli edifici scolastici all'aumento dei costi a carico delle famiglie, dalla riduzione degli organici, fino alla marcata discontinuità degli incarichi dei docenti;

il modello italiano di inclusione scolastica, riconosciuto a livello internazionale, costituisce attuazione diretta del principio, già richiamato, per cui la scuola è aperta a tutti: una didattica attenta ai bisogni di ciascuno, a partire da quelli degli studenti con disabilità, rappresenta un beneficio per l'intera comunità scolastica; la tenuta di tale modello richiede politiche educative adeguatamente finanziate e fondate sull'accoglienza, sulla valorizzazione degli insegnanti e sul contrasto delle disuguaglianze, alle quali l'impostazione complessiva del decreto-legge in esame risulta del tutto estranea;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2053.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5» (**2091**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Misure urgenti per la continuità della circolazione nel settore dei trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, le parole: « a decorrere dal 1° ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre 2027 ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, dopo le parole: "a decorrere dal 1° ottobre 2026" sono inserite le seguenti: "per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti".».

1.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere"» *inserire le seguenti:* «, improrogabilmente,».

1.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «1° ottobre 2027» *con le seguenti:* «31 dicembre 2026».

1.4

Irto, Basso, Fina

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: "Entro il 31 gennaio 2027, le regioni che si avvalgono di misure compensative alternative trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ISPRA e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle misure adottate e sulle

relative riduzioni attese delle emissioni. Entro il 30 giugno 2027, le medesime trasmettono i dati di monitoraggio disponibili e una valutazione dei risultati. L'ISPRA verifica entro il 31 luglio 2027 la coerenza delle stime e il conseguimento degli obiettivi. In caso di scostamento, la regione adotta entro trenta giorni misure integrative. Se lo scostamento persiste, si applica la limitazione strutturale prevista dal quarto periodo. Le attività dell'ISPRA sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."».

1.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Fino alla decorrenza del termine di cui al quarto periodo, le regioni adottano un programma di sostegno alle persone fisiche e giuridiche interessate dalle limitazioni alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", per favorire la sostituzione dei veicoli in uso con veicoli elettrici"».

1.6

Di Girolamo, Sironi, Nave

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Al fine di garantire il monitoraggio costante e la massima trasparenza sull'efficacia delle misure compensative di cui al presente comma, le regioni pubblicano, con cadenza semestrale, sul proprio sito *internet* istituzionale, una relazione dettagliata contenente la stima complessiva e il consuntivo della riduzione delle emissioni inquinanti conseguita, la tipologia e lo stato di avanzamento degli interventi attuati."».

Conseguentemente, *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e per l'abbattimento».

1.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Le misure compensative di cui al quinto periodo sono adottate con relazione tecnica pubblica, fondata su scenari confrontabili e previa validazione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), con quantificazione delle emissioni di NOx evitate e delle conseguenti variazioni di esposizione a NO2."».

1.8

Irto, Basso, Fina

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"2-*quater*. Le regioni, nell'ambito dei provvedimenti attuativi delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previste dal presente articolo, possono prevedere un regime transitorio per le imprese che documentano di aver ordinato, prima della decorrenza della limitazione applicabile, un

veicolo sostitutivo a minori emissioni, e che non possono disporne per ritardi di consegna non imputabili alla propria volontà.

2-*quinquies*. Il regime transitorio è limitato al tempo strettamente necessario alla consegna del veicolo sostitutivo e comunque non può eccedere sei mesi dalla data di consegna indicata nel contratto o nella conferma d'ordine. Le regioni stabiliscono modalità uniformi di documentazione e controllo, assicurando che il regime non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e la tutela della salute."».

1.9

Irto, Basso, Fina

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*bis*. Al fine di rafforzare la capacità progettuale e amministrativa degli enti locali e sostenere politiche integrate di mobilità sostenibile nei territori interessati da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria e dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli *diesel* di categoria Euro 5 di cui al presente articolo, nonché al fine di assicurare continuità agli interventi avviati nell'ambito del Programma di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per il finanziamento di un ulteriore ciclo di interventi proposti dai comuni, anche in forma associata, e dalle città metropolitane. Sono, altresì, ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma gli interventi previsti dai Piani urbani della mobilità sostenibile o coerenti con i relativi obiettivi e strategie. Le predette risorse possono essere utilizzate anche per attività di assistenza tecnica, formazione e accompagnamento degli enti locali nelle fasi di programmazione, progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

1.10

Irto, Basso, Fina

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*bis*. Al fine di assicurare l'attuazione, nel triennio 2026-2028, degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana, la dotazione del Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è incrementata di 69.555.964 euro per l'anno 2026, 84.856.178 euro per l'anno 2027 e 84.856.178 euro per l'anno 2028.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 69.555.964 euro per l'anno 2026, 84.856.178 euro per l'anno 2027 e 84.856.178 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

1.11

Irto, Basso, Fina

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1.1. - *(Agevolazioni per abbonamenti TPL) - 1.* Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1 e al fine di raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e di assicurare alternative effettive all'utilizzo dell'automobile privata, le regioni interessate dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli *diesel* Euro 5 di cui al comma 1 possono riconoscere agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale in favore dei residenti nei comuni interessati, con priorità per i nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

1.12

Di Girolamo, Sironi, Nave

Improcedibile

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.».

G1.1

Sironi

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5»,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone un ulteriore differimento, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, del termine per l'inserimento nei piani regionali per la qualità dell'aria delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), originariamente fissato al 1° ottobre 2025 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, e già differito di un anno dall'articolo 5, comma 3-*ter*, lettera b), del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105;

tali limitazioni si inseriscono nel quadro degli interventi previsti dai piani regionali per la qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti e al rispetto degli obblighi derivanti dalla

normativa nazionale ed europea, anche attraverso l'adozione di misure compensative alternative alle restrizioni della circolazione, purché idonee ad assicurare risultati equivalenti in termini di riduzione delle emissioni;

considerato che:

il rinvio delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, pur rispondendo all'esigenza di evitare ricadute economiche e sociali sui cittadini e sulle imprese, non può tradursi in un arretramento degli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico, né compromettere la tutela della salute e dell'ambiente, sancita dagli articoli 9 e 32 della Costituzione; il differimento deve pertanto accompagnarsi all'attuazione di misure alternative efficaci, sostenute da adeguate risorse finanziarie, senza lasciare alle sole regioni l'onere di garantire il risanamento della qualità dell'aria;

il Governo giustifica l'ulteriore differimento con la straordinaria necessità e urgenza di evitare rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, nonostante fosse già stato concesso un anno aggiuntivo per consentire alle regioni di predisporre misure alternative alle limitazioni della circolazione, sollevando interrogativi sull'efficacia delle iniziative intraprese nel periodo precedente e sulla necessità di ricorrere a un nuovo rinvio;

al contempo, il Governo individua tra le finalità del provvedimento quella di consentire alle regioni di completare gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale ed europea, senza tuttavia prevedere risorse finanziarie aggiuntive a sostegno della loro attuazione;

il risanamento della qualità dell'aria richiede interventi strutturali nei settori dell'agricoltura, dell'energia, della gestione dei rifiuti e dei trasporti, che coinvolgono competenze statali e regionali e rendono necessaria un'azione coordinata tra i diversi livelli di governo; in tale quadro, anche alla luce della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, lo Stato è chiamato a concorrere al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria attraverso le politiche di propria competenza e un adeguato sostegno finanziario agli interventi regionali;

tali misure richiedono investimenti strutturali nella riqualificazione energetica degli edifici, nella sostituzione degli impianti di riscaldamento più inquinanti, nel potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, nel trasferimento modale del trasporto merci dalla gomma alla ferrovia, nonché nella riduzione delle emissioni agricole e zootecniche, anche attraverso incentivi alla riconversione ecologica degli allevamenti intensivi e all'adozione di pratiche produttive meno inquinanti, rendendo necessari un adeguato sostegno finanziario e una programmazione pluriennale degli interventi;

considerato, inoltre, che:

la legge di bilancio 2026 ha disposto una significativa riduzione delle risorse del Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, determinando un taglio complessivo di circa 240 milioni di euro nel triennio 2026-2028, pari al 75 per cento degli stanziamenti originariamente previsti;

in particolare, le risorse sono state ridotte da 105 a 35 milioni di euro per il 2026, da 105 a 20 milioni per il 2027 e da 110 a 25 milioni per il 2028, compromettendo la capacità delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di attuare gli interventi necessari e facendo emergere una evidente contraddizione tra il ripetuto rinvio delle limitazioni alla circolazione e la contestuale riduzione dei finanziamenti destinati alle misure alternative,

impegna il Governo

a ripristinare integralmente gli stanziamenti del Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, ridotti per il triennio 2026-2028, nonché a destinare ulteriori risorse al finanziamento di interventi strutturali nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'agricoltura, della zootecnia e della gestione dei rifiuti, attraverso un'azione coordinata tra Stato e Regioni, al fine di

garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria e la tutela della salute pubblica.

G1.2

Irto, Basso, Fina

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, all'ennesimo differimento del termine non accompagnato da una ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

perché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento, occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

il miglioramento della qualità dell'aria richiede un approccio integrato alle politiche dei trasporti, che non si limiti alla mobilità delle persone, ma intervenga anche sul trasporto delle merci, promuovendo modalità di movimentazione più sostenibili e a minore impatto ambientale;

il trasferimento modale del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, anche attraverso lo sviluppo dei servizi intermodali, costituisce una leva strategica per ridurre il traffico dei mezzi pesanti, le emissioni inquinanti e la congestione della rete stradale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e miglioramento della qualità dell'aria;

il programma Ferrobonus rappresenta uno strumento fondamentale per incentivare il ricorso al trasporto ferroviario delle merci e sostenere gli operatori della logistica e del trasporto intermodale, compensando parte dei maggiori costi connessi all'utilizzo della modalità ferroviaria rispetto al trasporto interamente su strada;

il Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria 2025-2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2025, ha individuato tra le misure da attuare l'incremento dei contributi ministeriali destinati al Ferrobonus, prevedendo risorse pari a 29,855 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per un importo complessivo di 59,71 milioni di euro;

il disegno di legge di bilancio per il 2027 ha previsto uno stanziamento di 18 milioni di euro per il Ferrobonus, destinato ai contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali, introducendo un primo intervento di sostegno al settore;

tale stanziamento, pur rappresentando un primo passo nella direzione del rafforzamento del trasporto ferroviario intermodale, non appare tuttavia sufficiente a garantire una dotazione finanziaria adeguata e continuativa al programma, sostenere la competitività degli operatori, consolidare i servizi esistenti e favorire nuovi investimenti necessari al trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia;

la limitatezza delle risorse disponibili rischia di compromettere l'efficacia di uno strumento essenziale per la riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto merci su gomma, proprio mentre il differimento delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 richiede un rafforzamento delle politiche di mobilità sostenibile e di riduzione dell'inquinamento atmosferico;

garantire una dotazione finanziaria adeguata e stabile al Ferrobonus significa sostenere la

competitività del sistema logistico nazionale, offrire certezze agli operatori nella programmazione dei servizi e degli investimenti e contribuire concretamente agli obiettivi di riequilibrio modale del trasporto merci,

impegna il Governo

in linea con la finalità di consentire alle regioni competenti il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in titolo con l'adozione delle iniziative, anche normative, di competenza volte:

al rafforzamento strutturale e pluriennale del Ferrobonus, portandone la dotazione complessiva a 60 milioni di euro annui in coerenza con gli indirizzi del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria 2025-2027, al fine di garantire, con particolare riferimento ai territori interessati dal decreto-legge in esame, una programmazione certa agli operatori e sostenere efficacemente il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia;

a valorizzare gli effetti del trasferimento modale all'interno delle misure compensative previste per il differimento del blocco dei veicoli diesel Euro 5, promuovendo un'adeguata quantificazione delle riduzioni degli inquinanti atmosferici riconducibili allo *shift* modale delle merci, a supporto degli obiettivi europei di qualità dell'aria.

G1.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame si compone di due articoli ed è volto a differire di ulteriori dodici mesi(dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027)il termine a decorrere dal quale le regioni del bacino padano, quindi il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, sono tenute a inserire nei propri piani per la qualità dell'aria specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel di categoria «Euro 5»;

la novella sull'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 121/2023, operata dal decreto, lascia comunque inalterata la facoltà delle Regioni di introdurre anticipatamente tali limitazioni attraverso l'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria, nonché di attuare misure compensative alternative al divieto strutturale, purché assicurino risultati equivalenti nella riduzione degli inquinanti e siano coerenti con gli obblighi europei;

questo intervento normativo costituisce il secondo differimento strutturale consecutivo in due anni, il terzo se si considera il rinvio del blocco ai diesel euro 5 in Piemonte dell'estate 2023;

l'impianto legislativo originario, scaturito dall'esigenza impellente di dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, imponeva il blocco strutturale a decorrere dal 1° ottobre 2025. Un successivo intervento (decreto-legge n. 73 del 2025) aveva già procrastinato tale scadenza al 2026, innalzando contestualmente la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati da 30.000 a 100.000 abitanti e introducendo la facoltà per le Regioni di adottare misure compensative;

la decisione di posticipare il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 si scontra con gli obblighi derivanti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e con le imminenti revisioni normative introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/2881, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 novembre, che dimezza gli attuali limiti di legge imponendone il rispetto entro il 2030;

il quadro giuridico descritto implica un rischio erariale significativo. Nell'ambito della procedura 2014/2147, la Commissione Europea ha inviato una lettera di messa in mora contestando l'inadempimento alla sentenza del 2020. In caso di perdurante non conformità, l'Italia rischia il

deferimento alla Corte di giustizia per la comminazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, stimabili in centinaia di milioni di euro;

il rinvio del blocco impatta su una delle aree geografiche più inquinate del continente europeo. Il Bacino Padano è caratterizzato da una morfologia particolare: circondato dalla catena alpina e appenninica, agisce come una conca che intrappola le emissioni antropiche. I dati del *Copernicus Atmosphere Monitoring Service* (CAMS) dimostrano come, specialmente durante i mesi invernali, il fenomeno dell'inversione termica, limiti severamente il rimescolamento verticale dell'aria;

eventi meteorologici di stagnazione, combinati a basse temperature e scarsa ventilazione, causano regolarmente episodi acuti in cui le concentrazioni di PM2.5 superano sistematicamente i 50-150 µg/m3 per giorni consecutivi, ben oltre la soglia giornaliera europea e le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) pubblicati a fine 2025 delineano un quadro clinico allarmante. Sebbene a livello continentale si sia registrata una riduzione del 57 per cento dei decessi prematuri da PM2.5 tra il 2005 e il 2023, l'Italia si conferma fanalino di coda, registrando i numeri assoluti peggiori dell'intera Unione europea;

una recente analisi su scala nazionale condotta tramite l'*Outdoor Air and Health Atlas*, rivela che quasi il 10 per cento della mortalità naturale totale in Italia è attribuibile all'esposizione a PM2.5, con picchi drammatici nel Nord-Ovest, dove la frazione attribuibile raggiunge il 12,8 per cento;

prorogare la circolazione dei veicoli diesel Euro 5 per un ulteriore anno prolunga l'esposizione della popolazione a fattori eziologici primari di mortalità e morbilità, scaricando le esternalità negative direttamente sul Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative di competenza, anche di carattere normativo, affinché i Piani regionali per la Qualità dell'aria contengano obbligatoriamente una specifica sezione relativa agli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico e ai benefici previsti dalle misure compensative, predisposta con il coinvolgimento delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale, riportando i dati della popolazione interessata, delle categorie maggiormente vulnerabili, sulla riduzione dell'esposizione attesa e della stima dei benefici sanitari conseguenti.

G1.4

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la diffusione della mobilità elettrica rappresenta uno degli strumenti attraverso cui contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti generate dal trasporto stradale e al miglioramento della qualità dell'aria, obiettivi che richiedono non soltanto il rinnovo del parco veicolare, ma anche lo sviluppo di una rete di infrastrutture di ricarica pubbliche capillare, accessibile e pienamente funzionante. Il regolamento (UE) 2023/1804, relativo alla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR), stabilisce obiettivi vincolanti per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, prevedendo, tra l'altro, specifici requisiti di copertura della rete stradale transeuropea;

negli ultimi anni si sono moltiplicati gli episodi di furto e danneggiamento dei cavi di alimentazione e dei connettori delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, riconducibili anche alla sottrazione del rame contenuto nei componenti, con conseguente danneggiamento delle infrastrutture, interruzione del servizio e costi aggiuntivi per gli operatori. Il fenomeno dei furti di rame ai danni delle infrastrutture elettriche è documentato anche dalle attività investigative delle Forze dell'ordine, che hanno individuato gruppi organizzati dediti alla sottrazione e alla successiva commercializzazione di cavi e materiali elettrici;

rilevata la necessità di adottare, in raccordo con i concessionari autostradali, i gestori delle aree di servizio e gli operatori delle infrastrutture di ricarica, misure idonee a contrastare i furti e gli atti vandalici ai danni delle colonnine di ricarica elettrica, anche attraverso il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza, di controllo e di protezione dei cavi e dei componenti;

tali episodi risultano particolarmente preoccupanti quando interessano infrastrutture collocate in aree isolate, periferiche o scarsamente presidiate, comprese le stazioni di ricarica situate lungo la rete autostradale e nelle aree di servizio, dove la sottrazione dei cavi può determinare l'indisponibilità del servizio per periodi prolungati, compromettendo l'affidabilità della rete e la possibilità per gli automobilisti di programmare gli spostamenti con veicoli elettrici;

la continuità e l'effettiva operatività delle infrastrutture di ricarica assumono particolare rilevanza nelle regioni periferiche e insulari, dove la disponibilità di alternative e la capillarità della rete possono risultare determinanti per l'effettiva praticabilità della mobilità elettrica. In particolare, sono state segnalate criticità in Sicilia, dove i furti dei cavi di rame avrebbero determinato la disattivazione di numerose colonnine collocate presso le aree di servizio, riducendo sensibilmente le possibilità di ricarica pubblica per gli automobilisti e rendendo più difficile l'utilizzo dei veicoli elettrici al di fuori delle abitazioni e delle strutture private;

il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a inserire nei rispettivi piani per la qualità dell'aria specifiche limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Tale differimento, finalizzato anche a evitare ripercussioni sulla mobilità dei cittadini e sul sistema economico e produttivo, deve costituire un'occasione per rafforzare le condizioni infrastrutturali necessarie a rendere concretamente praticabile il passaggio verso modalità di trasporto a minore impatto ambientale,

impegna il Governo

in linea con la finalità di consentire alle regioni competenti il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in titolo con l'adozione, per quanto di competenza e in raccordo con i concessionari autostradali, i gestori delle aree di servizio e gli operatori delle infrastrutture di ricarica, di ogni iniziativa necessaria a verificare puntualmente la presenza, l'effettiva funzionalità e i tempi di ripristino delle infrastrutture di ricarica nelle aree di servizio autostradali, predisponendo gli interventi necessari affinché il servizio sia garantito in tutte le aree di sosta, con particolare attenzione, in aggiunta alle regioni interessate dal decreto-legge in esame, ai territori periferici e insulari e, in via prioritaria, alla Sicilia, dove risulta necessario accertare l'effettiva estensione delle interruzioni del servizio e promuovere il ripristino delle colonnine danneggiate o rese inutilizzabili, al fine di assicurare una rete di ricarica pubblica affidabile e accessibile e rendere effettive le alternative alla mobilità tradizionale alimentata da combustibili fossili.

G1.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame si compone di due articoli ed è volto a differire di ulteriori dodici mesi (dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027) il termine a decorrere dal quale le regioni del bacino padano, quindi il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, sono tenute a inserire nei propri piani per la qualità dell'aria specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel di categoria «Euro 5»;

questo intervento normativo costituisce il secondo differimento strutturale consecutivo in due anni, il terzo se si considera il rinvio del blocco ai diesel euro 5 in Piemonte dell'estate 2023;

l'impianto legislativo originario, scaturito dall'esigenza impellente di dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, imponeva il blocco strutturale a decorrere dal 1° ottobre 2025. Un successivo intervento (decreto-legge n. 73 del 2025) aveva già procrastinato tale scadenza al 2026, innalzando contestualmente la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati da 30.000 a 100.000 abitanti e introducendo la facoltà per le Regioni di adottare misure compensative;

la decisione di posticipare il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 si scontra con gli obblighi derivanti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e con le imminenti revisioni normative introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/2881, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 novembre, che dimezza gli attuali limiti di legge imponendone il rispetto entro il 2030;

il quadro giuridico descritto implica un rischio erariale significativo. Nell'ambito della procedura 2014/2147, la Commissione Europea ha inviato una lettera di messa in mora contestando l'inadempimento alla sentenza del 2020. In caso di perdurante non conformità, l'Italia rischia il deferimento alla Corte di giustizia per la comminazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, stimabili in centinaia di milioni di euro;

il rinvio del blocco impatta su una delle aree geografiche più inquinate del continente europeo. Il Bacino Padano è caratterizzato da una morfologia particolare: circondato dalla catena alpina e appenninica, agisce come una conca che intrappola le emissioni antropiche. I dati del *Copernicus Atmosphere Monitoring Service* (CAMS) dimostrano come, specialmente durante i mesi invernali, il fenomeno dell'inversione termica, limiti severamente il rimescolamento verticale dell'aria;

eventi meteorologici di stagnazione, combinati a basse temperature e scarsa ventilazione, causano regolarmente episodi acuti in cui le concentrazioni di PM2.5 superano sistematicamente i 50-150 µg/m3 per giorni consecutivi, ben oltre la soglia giornaliera europea e le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

prorogare la circolazione dei veicoli diesel Euro 5 per un ulteriore anno prolunga l'esposizione della popolazione a fattori eziologici primari di mortalità e morbilità, scaricando le esternalità negative direttamente sul Servizio sanitario nazionale;

il meccanismo legislativo introdotto per concedere deroghe poggia sulla premessa che le Regioni possano conseguire i medesimi obiettivi ambientali tramite l'adozione di misure compensative idonee e misurabili. L'analisi delle recenti deliberazioni regionali evidenzia tuttavia come tale flessibilità si sia tradotta in un depotenziamento *de facto* delle politiche ambientali. Non appena delineatasi all'orizzonte la proroga del blocco dei diesel euro 5, le Regioni del Bacino Padano hanno proceduto a neutralizzare o sospendere le limitazioni previste dai propri Piani per la Qualità dell'Aria (PRQA / PAIR / PRIA),

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative di competenza, volte a vincolare l'adozione di misure compensative da parte delle Regioni a una relazione tecnica pubblica, fondata su scenari confrontabili e previa validazione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), con quantificazione delle emissioni evitate e delle conseguenti variazioni di esposizione agli inquinanti da parte della popolazione.

G1.6

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-644/18, e del 12 maggio 2022, causa C-573/19, hanno accertato la violazione, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi europei in materia di qualità dell'aria, rispettivamente con riferimento ai

superamenti dei valori limite del PM10 e del biossido di azoto;

per la procedura relativa al PM10, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rendendo ancora più urgente l'adozione di misure efficaci e verificabili;

il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, ha previsto l'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; gli interventi regionali devono tuttavia inserirsi in una strategia nazionale coordinata e riguardare tutte le zone in cui persistono superamenti dei valori limite;

i dati più recenti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente segnalano ancora criticità per il PM10 nel bacino padano, nell'area Napoli-Caserta e nella Valle del Sacco, confermando che il problema interessa territori diversi e richiede interventi calibrati sulle specificità locali;

il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 rafforza gli obblighi di monitoraggio e pianificazione e introduce *standard* più rigorosi. L'efficacia delle nuove disposizioni dipende dalla capacità delle amministrazioni di attuarle e dalla disponibilità di personale, competenze tecniche e risorse finanziarie adeguate;

la qualità dell'aria non può essere migliorata soltanto aggiornando i parametri, le reti di rilevazione e gli strumenti di pianificazione, ma richiede politiche e investimenti capaci di ridurre in modo duraturo le emissioni nei settori dei trasporti e della mobilità, dell'energia, dell'industria, del riscaldamento degli edifici e dell'agricoltura;

in particolare, la riqualificazione energetica degli edifici può ridurre l'inquinamento, i consumi e la spesa delle famiglie, ma richiede strumenti pluriennali e accessibili, con particolare attenzione agli immobili più inefficienti e ai nuclei che non sono in grado di sostenere autonomamente i costi degli interventi;

il rafforzamento del trasporto pubblico locale, l'attuazione dei piani urbani della mobilità sostenibile e gli interventi per l'intermodalità e la mobilità attiva necessitano di una programmazione nazionale stabile, anche oltre la conclusione del PNRR;

le risorse destinate al miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano hanno subìto in questi anni del Governo Meloni riduzioni e riprogrammazioni, mentre l'attuazione dei nuovi obblighi di pianificazione e monitoraggio richiede finanziamenti effettivi, aggiuntivi e coerenti con i fabbisogni delle amministrazioni competenti;

le tabelle di marcia per il conseguimento degli obiettivi devono indicare, per ciascun intervento, le amministrazioni responsabili, le risorse disponibili, le scadenze intermedie e gli indicatori di risultato, prevedendo aggiornamenti e misure correttive in caso di ritardo o scostamento;

le eventuali proroghe dei termini per il conseguimento dei valori limite devono restare eccezionali, motivate da presupposti tecnici verificabili e inserite in un percorso di rientro fondato su misure effettive, verifiche periodiche e tutela della popolazione esposta,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 e delle successive misure attuative, le iniziative di competenza necessarie a garantire la continuità e l'adeguatezza delle reti di monitoraggio, dei super-siti e degli strumenti modellistici, nonché delle attività dell'ISPRA, delle agenzie regionali per la protezione ambientale e degli enti territoriali e, a tal fine, ad accompagnare la misura recata dal provvedimento in esame con l'adozione di iniziative normative volte a ripristinare e rafforzare i finanziamenti destinati al miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento al bacino padano.

G1.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame si compone di due articoli ed è volto a differire di ulteriori dodici mesi (dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027) il termine a decorrere dal quale le regioni del bacino padano, quindi il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, sono tenute a inserire nei propri piani per la qualità dell'aria specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel di categoria «Euro 5»;

questo intervento normativo costituisce il secondo differimento strutturale consecutivo in due anni, il terzo se si considera il rinvio del blocco ai diesel euro 5 in Piemonte dell'estate 2023;

l'impianto legislativo originario, scaturito dall'esigenza impellente di dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, imponeva il blocco strutturale a decorrere dal 1° ottobre 2025. Un successivo intervento (decreto-legge n. 73 del 2025) aveva già procrastinato tale scadenza al 2026, innalzando contestualmente la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati da 30.000 a 100.000 abitanti e introducendo la facoltà per le Regioni di adottare misure compensative;

il rinvio del blocco impatta su una delle aree geografiche più inquinate del continente europeo. Il Bacino Padano è caratterizzato da una morfologia particolare: circondato dalla catena alpina e appenninica, agisce come una conca che intrappola le emissioni antropiche. I dati del *Copernicus Atmosphere Monitoring Service* (CAMS) dimostrano come, specialmente durante i mesi invernali, il fenomeno dell'inversione termica, limiti severamente il rimescolamento verticale dell'aria;

eventi meteorologici di stagnazione, combinati a basse temperature e scarsa ventilazione, causano regolarmente episodi acuti in cui le concentrazioni di PM2.5 superano sistematicamente i 50-150 µg/m3 per giorni consecutivi, ben oltre la soglia giornaliera europea e le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

prorogare la circolazione dei veicoli diesel Euro 5 per un ulteriore anno, per evitare rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, come motivato dal decreto, prolunga l'esposizione della popolazione a fattori eziologici primari di mortalità e morbilità, scaricando le esternalità negative direttamente sul Servizio sanitario nazionale;

concedere una proroga di dodici mesi non offrirà ai cittadini più economicamente vulnerabili il tempo necessario per sostituire il proprio veicolo inquinante. Le rilevazioni sulle abitudini di spesa delle famiglie, elaborate sulle indagini ISTAT certificano una inaccessibilità strutturale al ricambio veicolare;

l'elevatissimo tasso di motorizzazione del nostro Paese non indica una popolazione ricca in continuo rinnovamento, bensì un imponente accumulo di vetture sempre più obsolete ed inquinanti che le famiglie non hanno la forza economica di sostituire. Se una famiglia non dispone oggi della liquidità per comprare un'auto pulita, rinviare il blocco Euro 5 all'ottobre 2027 non le fornirà il potere d'acquisto necessario,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative di competenza volte a:

predisporre un programma di sostegno alle persone fisiche e giuridiche con redditi medio-bassi, residenti nelle aree a più elevato tasso di inquinamento, per favorire la sostituzione dei veicoli in uso con veicoli elettrici, anche attivando un sistema di *Leasing* Sociale per fornire utilitarie a zero emissioni;

avviare un piano di cancellazione progressiva e vincolante dei SAD legati ai carburanti fossili entro il 2027, indirizzando il gettito recuperato ad un Fondo Nazionale per la Transizione Equa, destinato in via esclusiva al finanziamento del *Leasing* Sociale, all'espansione e agevolazione tariffaria del Trasporto Pubblico Locale e allo stanziamento di fondi di rottamazione mirati per i veicoli commerciali N1/N2 delle PMI operative nei distretti padani.

G1.8

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, a un secondo differimento del termine non accompagnato da una ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

perché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento, occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono interventi programmati e finanziati, soprattutto nei territori più esposti ai superamenti dei valori limite;

anche sulla qualità dell'aria il Governo procede nella direzione opposta a quella necessaria: la manovra taglia per il triennio 2027-2029 circa 84,8 milioni di euro già destinati al miglioramento della qualità dell'aria, spostandoli al triennio successivo. Tale scelta si aggiunge ai rinvii disposti dalla legge di bilancio 2026, che aveva già spostato al triennio 2029-2031 circa 239,3 milioni di euro destinati agli interventi contro l'inquinamento atmosferico nella Pianura Padana. Si tratta di scelte che hanno l'effetto di rallentare gli interventi necessari per ridurre le emissioni inquinanti e affrontare le persistenti criticità sanitarie e ambientali dei territori maggiormente esposti, all'indomani, tra l'altro, del recepimento della nuova direttiva (UE) 2024/2881 che rafforza gli obblighi di monitoraggio e pianificazione e introduce *standard* più rigorosi;

la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti connesse alla mobilità richiede, insieme al rinnovo dei veicoli e al potenziamento del trasporto pubblico, un aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, affinché l'elettrificazione dei mezzi e dei servizi di trasporto sia accompagnata dalla progressiva decarbonizzazione dell'energia utilizzata,

impegna il Governo

al fine di consentire alle regioni coinvolte dall'intervento normativo in esame il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in titolo con l'adozione di ogni iniziativa di competenza atta a promuovere, nei territori interessati dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e nell'ambito dei programmi di mobilità urbana e metropolitana, interventi integrati che favoriscano l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e il suo utilizzo per il trasporto pubblico locale, i servizi di mobilità condivisa e le infrastrutture di ricarica, anche attraverso l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, accompagnando la riduzione delle emissioni inquinanti con la progressiva decarbonizzazione dell'energia impiegata.

G1.9

Di Girolamo, Sironi, Nave

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a differire di ulteriori dodici mesi - dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 - il termine a decorrere dal quale le regioni del bacino padano sono tenute a inserire nei propri piani per la qualità dell'aria specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel di categoria «Euro 5»;

si tratta del secondo differimento del medesimo termine nell'arco di circa tre anni dall'adozione del decreto-legge n. 121 del 2023, adottato per dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, che hanno dichiarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria per il sistematico superamento dei valori limite del PM10 e del biossido di azoto (NO2), con particolare riferimento al bacino padano;

nel dicembre 2025 la Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione n. 2025/2187 in relazione al superamento dei valori limite di biossido di azoto anche negli agglomerati di Napoli-Caserta e Palermo e all'inadeguatezza dei relativi piani di qualità dell'aria;

i principali profili problematici nell'attuazione dei piani regionali attengono alla loro tempestività, alla presenza di cronoprogrammi certi e vincolanti, alla corretta stima della popolazione esposta e all'effettiva verifica e monitoraggio dell'efficacia delle misure previste;

l'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto stradale presenta una distribuzione spaziale estremamente specifica, concentrata al livello della strada nei micro-ambienti urbani in cui i cittadini sono direttamente esposti agli inquinanti;

stante l'inefficacia delle politiche finora adottate per incentivare il rinnovo del parco veicolare inquinante, è indispensabile che le misure compensative individuate per i prossimi dodici mesi in sostituzione del blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 garantiscano benefici ambientali ed emissivi pienamente equivalenti, anche in ambito urbano, a quelli che si sarebbero conseguiti con l'applicazione diretta della limitazione veicolare;

le misure compensative di tipo extrasettoriale o territorialmente distanti rischiano di rivelarsi del tutto inadeguate a proteggere i cittadini esposti alle emissioni dirette di biossido di azoto e particolato nelle aree urbane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione recata dal provvedimento in esame, al fine di accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in esame con le opportune ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

stabilire parametri e criteri stringenti di equivalenza ambientale e sanitaria per le misure compensative adottate dalle Regioni in luogo del blocco dei veicoli diesel Euro 5, garantendo che tali interventi assicurino un abbattimento delle concentrazioni di particolato atmosferico e di biossido di azoto di livello pari o superiore a quello conseguibile con il blocco della circolazione, evitando che misure extrasettoriali o geograficamente decontestualizzate sostituiscano l'abbattimento diretto delle emissioni nei centri abitati a maggior densità abitativa;

promuovere un Piano straordinario di supporto alla mobilità urbana e al rinnovo veicolare, prevedendo incentivi mirati e prioritari per le famiglie a basso reddito e le microimprese operanti nei territori soggetti a limitazioni della circolazione, al fine di accelerare la transizione verso veicoli a zero emissioni ed evitare reiterati rinvii delle misure di tutela della qualità dell'aria.

G1.10

Di Girolamo, Sironi, Nave

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a differire di ulteriori dodici mesi - dal 1° ottobre 2026 al 1°

ottobre 2027 - il termine a decorrere dal quale le regioni del bacino padano, quindi il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, sono tenute a inserire nei propri piani per la qualità dell'aria specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel di categoria «Euro 5»;

si tratta del secondo differimento del medesimo termine nell'arco di circa tre anni dall'adozione del decreto-legge n. 121 del 2023, adottato per dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, che hanno dichiarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, per il sistematico superamento dei valori limite del PM10 e del biossido di azoto (NO2), con particolare riferimento al bacino padano;

il territorio nazionale continua a presentare rilevanti criticità nel conseguimento degli *standard* europei sulla qualità dell'aria, come dimostrato dall'avvio, nel dicembre 2025, della nuova procedura di infrazione n. 2025/2187 da parte della Commissione europea per il superamento dei valori limite di biossido di azoto negli agglomerati di Napoli-Caserta e Palermo e per l'inadeguatezza dei relativi piani di risanamento;

le persistenti problematiche nell'attuazione dei piani regionali attengono alla mancanza di tempistiche e cronoprogrammi certi, alla stima della popolazione esposta e all'effettiva attuazione delle misure previste, evidenziando la necessità di tradurre le informazioni di monitoraggio in azioni tempestive, efficaci e verificabili di riduzione delle emissioni;

le analisi di settore sui costi complessivi dei veicoli (incluso il *Total Cost of Ownership*) confermano come le vetture a zero emissioni rappresentino un'opzione altamente competitiva sull'intero ciclo di vita, ma l'elevato costo di acquisto iniziale e le tradizionali rate di finanziamento continuano a costituire la principale barriera d'accesso per le fasce sociali meno abbienti;

per accelerare il rinnovo del parco circolante ed evitare reiterati rinvii delle limitazioni alla circolazione, appare necessario affiancare alle misure di blocco dei veicoli inquinanti strumenti innovativi di sostegno alla mobilità sostenibile, quali il *leasing* sociale statale e l'intervento sulle flotte aziendali, capaci di garantire il diritto alla mobilità e alimentare un mercato dell'usato elettrico a prezzi accessibili,

impegna il Governo

ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in esame ed in linea con la finalità ad esso sottesa di rispettare gli obblighi europei in tema di qualità dell'aria, con le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

l'istituzione del programma statale di *leasing* sociale finalizzato alla sovvenzione di contratti di noleggio a lungo termine a canone agevolato per veicoli a zero emissioni, riservati prioritariamente alle famiglie a basso reddito e ai lavoratori residenti nei territori soggetti alle limitazioni alla circolazione o interessati da procedure di infrazione per la qualità dell'aria;

l'introduzione di incentivi anche di carattere fiscale di vantaggio rivolti alle grandi flotte aziendali, al fine di accelerarne l'elettrificazione, garantendo una progressiva e strutturale sostituzione del parco veicolare più obsoleto ed inquinante con veicoli a zero emissioni.

G1.11

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 dal Governo Meloni per dare seguito

alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, a un secondo differimento del termine non accompagnato da una ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

perché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento, occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono interventi programmati e finanziati, soprattutto nei territori più esposti ai superamenti dei valori limite;

invece, sulla qualità dell'aria il Governo procede nella direzione opposta a quella necessaria: la manovra taglia per il triennio 2027-2029 circa 84,8 milioni di euro già destinati al miglioramento della qualità dell'aria, spostandoli al triennio successivo;

tale scelta si aggiunge ai rinvii disposti dalla legge di bilancio 2026, che aveva già riprogrammato al triennio 2029-2031 circa 239,3 milioni di euro destinati agli interventi contro l'inquinamento atmosferico nella Pianura Padana, di cui 69,6 milioni nel 2026 e 84,9 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

i ripetuti tagli alle risorse hanno l'inevitabile effetto di rallentare gli interventi necessari per ridurre le emissioni inquinanti, allontanando sempre di più l'Italia dagli obiettivi fissati a livello europeo sulla qualità dell'aria e non affrontando le persistenti criticità sanitarie e ambientali dei territori maggiormente esposti,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, anche in sede di manovra di bilancio, le iniziative normative necessarie a ripristinare nelle annualità originariamente programmate, le risorse destinate ai fondi e agli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria, recuperando sia quelle rinviate dalla legge di bilancio 2026, sia le ulteriori rimodulazioni previste dal disegno di legge di bilancio 2027-2029, anche con particolare riferimento al Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della Pianura Padana, così da assicurare la continuità degli interventi programmati e l'attuazione dei piani regionali.

G1.12

Irto, Basso, Fina

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine entro il quale le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a inserire nei rispettivi piani di qualità dell'aria le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5;

la disciplina in materia, introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, in attuazione degli obblighi derivanti dalle procedure europee relative al superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti atmosferici, ha già subito precedenti modifiche e differimenti, da ultimo con l'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025;

il nuovo differimento del termine deve rappresentare un'opportunità per consentire alle regioni e agli enti locali interessati di predisporre interventi efficaci e sostenibili, capaci di accompagnare l'introduzione delle limitazioni alla circolazione e di ridurne l'impatto sulle condizioni di vita e di

mobilità dei cittadini;

il periodo di proroga non può tradursi in un mero rinvio degli interventi di risanamento della qualità dell'aria, ma deve essere utilizzato per rafforzare le alternative all'utilizzo dell'automobile privata, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico locale e l'adozione di misure di sostegno alla mobilità sostenibile;

le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 possono infatti determinare rilevanti difficoltà per numerose famiglie e lavoratori, soprattutto nei territori caratterizzati da un'offerta di trasporto pubblico locale insufficiente o non adeguata a garantire alternative effettive all'utilizzo dell'automobile privata;

il trasporto pubblico locale rappresenta uno strumento essenziale per favorire una mobilità più sostenibile e inclusiva, ma il settore continua a essere interessato da criticità finanziarie e carenze di risorse che ne condizionano la capacità di rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione;

appare pertanto necessario che il differimento disposto dal provvedimento sia accompagnato da misure concrete di sostegno economico e sociale, affinché l'entrata in vigore delle limitazioni sia preceduta dalla disponibilità di alternative di mobilità accessibili, con particolare attenzione alle famiglie economicamente più fragili,

impegna il Governo

a utilizzare il periodo di proroga previsto dal provvedimento in esame per promuovere, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, l'adozione di ogni iniziativa utile di competenza avente ad oggetto misure di accompagnamento all'introduzione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico locale e l'attivazione di forme di agevolazione per l'acquisto degli abbonamenti, con particolare attenzione alle famiglie economicamente più fragili, assicurando a tal fine adeguate risorse finanziarie, affinché, alla scadenza del nuovo termine, i cittadini possano disporre di alternative effettive, accessibili ed economicamente sostenibili all'utilizzo dell'automobile privata.

G1.13

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 dal Governo Meloni per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, a un secondo differimento del termine non accompagnato da una ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

perché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento, occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono interventi programmati e finanziati, soprattutto nei territori più esposti ai superamenti dei valori limite;

il sistema produttivo agro-zootecnico presente in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna rappresenta uno dei fattori di pressione, in termini di emissioni di gas in atmosfera, che incidono sia sulla qualità dell'aria sia producendo effetti climalteranti;

la riduzione delle emissioni nazionali di gas serra richiede investimenti per le imprese agricole e zootecniche, in particolare per migliorare lo stoccaggio e la distribuzione dei reflui, con benefici per la qualità dell'aria e per il rispetto degli obblighi europei;

le risorse stanziate nel Piano Nazionale per la Qualità dell'Aria (2025-2027) non sono considerate sufficienti per coprire i costi della transizione richiesta alle imprese agricole,

impegna il Governo

al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a sostenere le piccole imprese agricole e zootecniche operanti nelle aree interne delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, interessate dalla proroga recata dal provvedimento in esame, nell'introduzione di tecniche e nell'acquisto di attrezzature idonee a ridurre le emissioni di ammoniaca, con particolare riguardo alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami e all'impiego di macchinari per la distribuzione dei reflui a basse emissioni.

G1.14

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

il decreto in esame dispone dunque un secondo differimento, che dovrebbe essere accompagnato da interventi capaci di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria nei territori interessati;

la riqualificazione energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica può concorrere alla riduzione dei consumi e delle emissioni legate al riscaldamento e, al tempo stesso, contenere le bollette sostenute dagli assegnatari, con particolare beneficio per le famiglie in condizioni di vulnerabilità energetica;

gli interventi sul patrimonio ERP dovrebbero concentrarsi sugli edifici con le prestazioni energetiche peggiori e prevedere obiettivi misurabili di riduzione dei consumi, valorizzando anche l'integrazione delle fonti rinnovabili e dell'autoconsumo;

la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia richiama la necessità di sostenere la ristrutturazione degli edifici residenziali meno efficienti, con misure finanziarie e assistenza tecnica rivolte anche alle famiglie vulnerabili e agli abitanti degli alloggi sociali,

impegna il Governo:

al fine di consentire alle regioni coinvolte dall'intervento normativo in esame il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in titolo con l'adozione di ogni iniziativa di competenza atta a promuovere, d'intesa con le regioni, i comuni e gli enti gestori, interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nei territori interessati da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria di cui al testo in esame, dando

priorità agli edifici con le prestazioni energetiche peggiori e agli alloggi occupati da nuclei vulnerabili;

in tale quadro, a favorire interventi con risultati effettivamente verificabili sulla riduzione dei consumi e delle bollette, integrando, ove possibile, l'efficienza energetica con la produzione da fonti rinnovabili e l'autoconsumo, e coordinando a tal fine le risorse nazionali ed europee nel rispetto delle rispettive finalità.

G1.15

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 dal Governo Meloni per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, a un secondo differimento del termine non accompagnato da una ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

perché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento, occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono interventi programmati e finanziati, soprattutto nei territori più esposti ai superamenti dei valori limite;

il sistema produttivo agro-zootecnico presente in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna rappresenta uno dei fattori di pressione, in termini di emissioni di gas in atmosfera, che incidono sia sulla qualità dell'aria sia producendo effetti climalteranti;

la riduzione delle emissioni nazionali di gas serra richiede investimenti per le imprese agricole e zootecniche, in particolare per migliorare lo stoccaggio e la distribuzione dei reflui, con benefici per la qualità dell'aria e per il rispetto degli obblighi europei;

le risorse stanziate nel Piano Nazionale per la Qualità dell'Aria (2025-2027) non sono considerate sufficienti per coprire i costi della transizione richiesta alle imprese agricole,

impegna il Governo

al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea nei territori interessati dalla proroga recata dal provvedimento in esame, ad adottare ulteriori opportune iniziative normative volte ad istituire un fondo nazionale di compensazione specifico con stanziamenti aggiuntivi, a sostegno delle imprese agricole e zootecniche operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna necessario a controbilanciare i costi della transizione ecologica.

G1.16

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 dal Governo Meloni per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, a un secondo differimento del termine non accompagnato da una ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

perché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento, occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono interventi programmati e finanziati, soprattutto nei territori più esposti ai superamenti dei valori limite;

tenuto conto che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in sede di audizione, ha suggerito di tener conto del recepimento in corso dell'atto Governo n. 435 (attuazione della direttiva UE 2024/2881 sulla qualità dell'aria), i cui articoli 14 e 16 disciplinano l'adozione di tabelle di marcia integrate con le informazioni sulle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico, così da rendere le politiche di intervento chiare e programmate in vista dei target stabiliti per il 2030,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura recata dal provvedimento in esame con l'adozione di ogni utile iniziativa di competenza volta a recepire le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, introducendo tabelle di marcia integrate e programmate - in coerenza con gli obblighi derivanti dal recepimento della direttiva UE 2024/2881 (A.G. n. 435) - che definiscano misure efficaci e verificabili di abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite fissati per il 2030.

G1.17

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 dal Governo Meloni per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, a un secondo differimento del termine non accompagnato da una ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

affinché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento,

occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono interventi programmati e finanziati, soprattutto nei territori più esposti ai superamenti dei valori limite;

il rinnovo dei veicoli impiegati dalle imprese e dai lavoratori autonomi richiede strumenti che favoriscano la sostituzione dei mezzi più inquinanti con veicoli a emissioni zero e tengano conto dei costi di acquisto e della necessità di avviare alla demolizione i veicoli sostituiti,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura recata dal provvedimento in esame con l'adozione delle opportune iniziative di carattere normativo, anche in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2027-2029, finalizzate ad adottare incentivi fiscali a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che acquistano veicoli a emissioni zero in sostituzione di autovetture o veicoli commerciali diesel di categoria Euro 5 o inferiore, prevedendo, in particolare, la deducibilità integrale dei relativi costi e l'innalzamento dei limiti di costo fiscalmente riconosciuti, subordinatamente alla demolizione del veicolo sostituito.

G1.18

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 dal Governo Meloni per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, a un secondo differimento del termine non accompagnato da una ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

perché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento, occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono interventi programmati e finanziati, soprattutto nei territori più esposti ai superamenti dei valori limite,

impegna il Governo:

ad accompagnare la proroga al 1° ottobre 2027 con strumenti rigorosi di monitoraggio, quantificazione e valutazione scientifica degli effetti delle misure alternative e del rinnovo tecnologico del parco veicolare, verificandone l'effettivo impatto sulle concentrazioni di inquinanti nelle aree critiche;

ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a promuovere e sostenere, con particolare riferimento ai territori interessati dal provvedimento in esame, la transizione verso soluzioni di mobilità a minore intensità energetica ed emissiva - valorizzando l'elettrificazione e la mobilità collettiva e tenendo conto dei diversi segmenti di utilizzo, delle percorrenze e dell'efficienza operativa -, al fine di centrare i target di qualità dell'aria stabiliti per il 2030.

G1.19

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 dal Governo Meloni per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, a un secondo differimento del termine non accompagnato da una ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

perché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento, occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono interventi programmati e finanziati, soprattutto nei territori più esposti ai superamenti dei valori limite;

la possibilità per le regioni di ricorrere a misure compensative in luogo delle limitazioni strutturali deve essere accompagnata da una verifica dei risultati effettivamente conseguiti e da interventi correttivi in caso di scostamento dagli obiettivi di riduzione delle emissioni,

impegna il Governo

ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in esame con ogni iniziativa di competenza atta a promuovere, d'intesa con le regioni interessate, il monitoraggio delle misure compensative adottate in alternativa alle limitazioni strutturali e la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni, prevedendo l'adozione di misure integrative qualora emergano scostamenti significativi.

G1.20

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 dal Governo Meloni per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, fissava inizialmente il termine al 1° ottobre 2025. L'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026, innalzando da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e introducendo la possibilità di adottare misure compensative;

siamo di fronte, quindi, a un secondo differimento del termine non accompagnato da una

ricognizione delle esigenze dei territori, da dati aggiornati sulle emissioni né dall'individuazione di interventi e risorse per conseguire risultati verificabili;

perché il tempo aggiuntivo non si traduca in un ulteriore rinvio delle azioni di risanamento, occorre accompagnare la proroga con alternative accessibili all'uso dell'auto privata, potenziando il trasporto pubblico locale e sostenendo il rinnovo dei veicoli e delle flotte, con particolare attenzione alle famiglie meno abbienti e alle imprese interessate;

la tutela della salute e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono interventi programmati e finanziati, soprattutto nei territori più esposti ai superamenti dei valori limite;

la possibilità per le regioni di ricorrere a misure compensative in luogo delle limitazioni strutturali deve essere accompagnata da una verifica dei risultati effettivamente conseguiti e da interventi correttivi in caso di scostamento dagli obiettivi di riduzione delle emissioni,

impegna il Governo

a riferire alle Camere, entro il 1° marzo 2027, sull'andamento delle emissioni inquinanti nelle regioni interessate dal provvedimento in esame e sullo stato di attuazione delle misure di risanamento, al fine di verificare l'effettivo conseguimento dei risultati e di evitare ulteriori proroghe del termine.

G1.21

Irto, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine per l'inserimento nei piani regionali delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 per dare seguito alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui superamenti dei limiti di PM10 e biossido di azoto, aveva inizialmente fissato il termine al 1° ottobre 2025; il decreto-legge n. 73 del 2025 lo aveva già differito al 1° ottobre 2026;

il miglioramento della qualità dell'aria richiede interventi coordinati su tutte le principali fonti emissive, compresi i settori agricolo e zootecnico;

secondo i dati ISPRA riferiti al 2024, l'agricoltura ha prodotto il 90,8 per cento delle emissioni nazionali di ammoniaca e il 7,7 per cento delle emissioni nazionali di gas serra; l'ammoniaca, derivante in larga misura dalla gestione degli allevamenti e dall'uso dei fertilizzanti, contribuisce anche alla formazione del particolato;

la riduzione di tali emissioni richiede investimenti per le imprese agricole e zootecniche, in particolare per migliorare lo stoccaggio e la distribuzione dei reflui, con benefici per la qualità dell'aria e per il rispetto degli obblighi europei,

impegna il Governo

al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea nei territori interessati dalla proroga recata dal provvedimento in esame, ad accompagnare l'intervento ivi previsto con l'adozione di ulteriori opportune iniziative di competenza volte a sostenere le imprese agricole e zootecniche operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nell'introduzione di tecniche e nell'acquisto di attrezzature idonee a ridurre le emissioni di ammoniaca, con particolare riguardo alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami e all'impiego di macchinari per la distribuzione dei reflui a basse emissioni.

G1.100

Sironi

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2091 recante "*Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5»*",

impegna il Governo:

a informare le Camere in tempo utile rispetto alla nuova scadenza del 1° ottobre 2027 relativo alla limitazione dei veicoli ad alimentazione diesel euro 5, sugli esiti del monitoraggio dell'attuazione della misura, anche con riguardo alle misure compensative alternative al divieto strutturale eventualmente adottate dalle Regioni interessate, così da consentire al Parlamento per tempo di valutare la necessità di ulteriori interventi.

1.0.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 1-*bis*.**

(Istituzione della Zona ambientale speciale della Pianura Padana)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea e di rafforzare le misure di riduzione delle emissioni inquinanti nelle regioni interessate dal differimento delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5, è istituita la Zona ambientale speciale (ZAS) della Pianura Padana, comprendente i territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

2. Nell'ambito della Zona ambientale speciale di cui al comma 1 è adottato un programma integrato di interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di particolato atmosferico (PM10 e PM2,5), ossidi di azoto (NOx) e ammoniaca (NH3), con particolare riferimento ai seguenti settori:

a) riscaldamento civile ed efficienza energetica, attraverso interventi di riqualificazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti, di coibentazione e di sostituzione degli impianti termici obsoleti con tecnologie a ridotto impatto emissivo;

b) attività industriali ed energetiche, attraverso la progressiva riduzione dell'impiego di combustibili fossili e l'adozione di tecnologie e sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

c) trasporto delle merci, mediante il miglioramento della logistica, lo sviluppo dell'intermodalità ferro-gomma e incentivi per l'ammodernamento delle flotte aziendali, attraverso la sostituzione dei veicoli commerciali maggiormente inquinanti con mezzi a minore impatto emissivo;

d) mobilità delle persone, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico locale, lo sviluppo della mobilità attiva e la diffusione di veicoli a basse e zero emissioni, anche mediante incentivi per la sostituzione dei veicoli privati più inquinanti, con priorità ai nuclei familiari con redditi più bassi;

e) economia circolare e gestione dei rifiuti, attraverso misure volte a ridurre prioritariamente la produzione dei rifiuti, favorire il riuso e il riciclo e limitare il ricorso allo smaltimento in discarica e all'incenerimento;

f) agricoltura e zootecnia, attraverso la riconversione ecologica delle attività zootecniche, il contenimento dell'espansione degli allevamenti intensivi, la promozione dell'agricoltura di precisione e l'adozione di pratiche di gestione dei reflui volte alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, favorendo altresì l'ottimizzazione degli impianti esistenti di digestione anaerobica;

g) tutela del suolo e ripristino degli ecosistemi, mediante interventi di forestazione e riforestazione, anche su aree private e condominiali, contrasto al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo e ripristino degli ecosistemi degradati, anche in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura.

3. Il programma di cui al comma 2 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il programma individua gli interventi prioritari, i soggetti responsabili della loro attuazione, i tempi di realizzazione, gli obiettivi di riduzione delle emissioni e i relativi indicatori di monitoraggio, tenendo conto dei dati rilevati dalle agenzie regionali per la protezione ambientale e dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

4. Il programma è coordinato con i piani regionali per la qualità dell'aria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e tiene conto degli obiettivi previsti dalla direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell'aria ambiente e dalla direttiva (UE) 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. Le misure eventualmente individuate quali alternative alle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 devono assicurare risultati equivalenti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il monitoraggio dell'attuazione del programma, anche mediante una ricognizione delle risorse nazionali ed europee disponibili per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, e trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la Zona ambientale speciale della Pianura Padana, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 1-*bis*.**

(Misure per la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di riscaldamento degli edifici nel bacino padano)

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, nonché di favorire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la riqualificazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni inquinanti nel bacino padano, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti interventi:

a) miglioramento della prestazione energetica degli edifici esistenti, con particolare riferimento a quelli caratterizzati dalle prestazioni energetiche peggiori, anche mediante interventi di isolamento termico e coibentazione;

b) sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti e ad alte emissioni con sistemi ad elevata efficienza energetica e a ridotto impatto emissivo, privilegiando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e la progressiva riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili;

c) introduzione di misure di sostegno e meccanismi di premialità per gli interventi che assicurino maggiori risultati in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti;

d) sostegno prioritario alle famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, al fine di favorirne l'accesso agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione e utilizzo delle risorse del Fondo, assicurando il coordinamento degli interventi con i piani regionali per la qualità dell'aria delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 1-*bis*.**

(Rifinanziamento del Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e di garantire alle regioni del bacino padano le risorse necessarie all'attuazione degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria, anche mediante l'adozione di misure compensative alternative alle limitazioni strutturali della circolazione dei veicoli diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5, il Fondo di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dai piani regionali per la qualità dell'aria delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con particolare riferimento al potenziamento del trasporto pubblico locale, alla mobilità sostenibile e all'attuazione di misure compensative alternative alle limitazioni strutturali della circolazione dei veicoli diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5, purché idonee ad assicurare risultati equivalenti nella riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2027 e a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2091 e sui

relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
vengono confermati i chiarimenti già resi dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, secondo cui il differimento del termine di applicazione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 non incide sul complessivo quadro degli obblighi vigenti in materia di qualità dell'aria né sugli obiettivi di riduzione delle emissioni cui sono tenute le amministrazioni competenti. In particolare, viene precisato che la disposizione interviene esclusivamente sul termine di decorrenza di una specifica misura prevista dalla legislazione vigente, rimanendo ferma la facoltà delle regioni interessate di adottare misure alternative o compensative idonee ad assicurare il conseguimento dei medesimi obiettivi ambientali, nonché di introdurre, ove necessario, le limitazioni alla circolazione mediante l'aggiornamento dei rispettivi piani per la qualità dell'aria;
viene inoltre rappresentato che restano invariati gli obblighi posti dalla normativa nazionale e unionale volti ad assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria e ad adottare le misure necessarie affinché il periodo di eventuale superamento degli stessi sia contenuto entro il più breve tempo possibile. Alla luce del richiamato quadro ordinamentale e degli elementi già forniti nel corso dell'esame parlamentare, viene quindi confermato che non appaiono configurabili effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame. Parimenti, sulla base delle informazioni disponibili, non si ravvisano profili suscettibili di determinare maggiori oneri, anche indiretti, connessi all'eventuale attivazione dei meccanismi sanzionatori previsti dall'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, permanendo in capo alle amministrazioni competenti gli obblighi e gli strumenti necessari al perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2, 1.11, 1.0.3, 1.10 e 1.12.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2053:
sulla votazione della questione pregiudiziale, il senatore Manca avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 2091:
sugli emendamenti 1.0.1, 1.02 e 1.0.3, il senatore Gasparri avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Basso, Biancofiore, Bizzotto, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, Damiani, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, Gasparri, Guidi, Iannone, La Pietra, Marti, Matera, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Patton, Pera, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Versace.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato; Rapani, per attività della 2ª Commissione permanente; Nave e Rosa, per attività dell'8ª Commissione permanente; De Carlo, per attività della 9ª Commissione permanente; Borghi, Borghi Aquilini, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Irto, Lorefice e Petrucci, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Alfieri, per attività

dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Scalfarotto, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

In data 12 novembre 2026, il senatore Silvestro ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE e di aderire al Gruppo parlamentare Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione.

In pari data, il Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione ha accettato tale adesione.

Con lettera in data 16 novembre 2026, il senatore De Rosa ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione, con lettera in data 16 novembre 2026, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Silvestro;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Silvestro.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, il documento approvato nella seduta dell'11 novembre 2026, a conclusione dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento (*Doc*. XVII, n. 6).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della giustizia

Ministro dell'interno

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro delle imprese e del made in Italy

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale (2092)

(presentato in data 12/11/2026)

C.3121 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Melchiorre Filippo

Disposizioni per il rafforzamento del Percorso Lilla per l'accoglienza e la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei servizi di emergenza-urgenza e per la continuità assistenziale (2093)

(presentato in data 10/11/2026);

Regione Lombardia

Disposizioni per la bonifica delle valanghe mediante distacco artificiale (2094)

(presentato in data 11/11/2026);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2026, n. 207, recante disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas (2095)

(presentato in data 13/11/2026);

senatori Meloni Marco, Nicita Antonio

Disposizioni per l'attuazione del principio di insularità nella classificazione dei comuni montani. Modifiche alla legge 12 settembre 2025, n. 131 (2096)

(presentato in data 16/11/2026);

senatori Malan Lucio, Ancorotti Renato, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Castelli Guido, Della Porta Costanzo, Farolfi Marta, Mancini Paola, Matera Domenico, Russo Raoul, Sigismondi Etelwardo,

Sisler Sandro, Spinelli Domenica, Zullo Ignazio, Satta Giovanni, Maffoni Gianpietro, Nocco Vita Maria

Disposizioni in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse in occasione di calamità naturali, disastri e altri eventi catastrofici (2097)

(presentato in data 16/11/2026).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Stefani Erika

Modifica dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di apparecchi da intrattenimento storici, d'epoca o di interesse culturale (2038)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/11/2026);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Cantalamessa Gianluca

Disposizioni in materia di aggravanti penali, misure cautelari ed esecuzione delle espulsioni per gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare (2067)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 12/11/2026).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Meloni Marco, sen. Nicita Antonio

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di rappresentanza parlamentare della Sardegna e della Sicilia, in attuazione del principio di insularità (2081)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/11/2026);

2ª Commissione permanente Giustizia

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della giustizia Nordio Carlo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale (2092)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

C.3121 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 12/11/2026);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
sen. Sironi Elena
Norme per prevenire il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo e per favorire il ripristino del suolo degradato (2005)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 12/11/2026);
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Gilberto
Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2026, n. 207, recante disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas (2095)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
(assegnato in data 16/11/2026).

Disegni di legge, nuova assegnazione

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
in sede referente
sen. Borghi Enrico ed altri
Istituzione dell'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (1090)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Già deferito in sede redigente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. costituzionali), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 12/11/2026);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
in sede referente
sen. Lombardo Marco, sen. Calenda Carlo
Istituzione di uno scudo democratico a difesa delle libertà costituzionali e dell'integrità del processo democratico dalle ingerenze straniere (1473)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori

pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Già deferito in sede redigente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. costituzionali), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 12/11/2026).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 17/11/2026 la 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
"Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca" (2053)
(presentato in data 30/09/2026)

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 10 novembre 2026, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio - *EU kids act* - l'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in *internet* (COM(2026) 681 *final*), approvato, nella seduta del 4 novembre 2026, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 123) (Atto n. 1297).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 13 novembre 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 - gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2025 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Fame nel mondo» (n. 457), «Calamità naturali» (n. 458), «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 459), «Conservazione dei beni culturali» (n. 460) e «Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» (n. 461).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro della cultura, con lettera dell'11 novembre 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - gli schemi di decreto ministeriale recanti:
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Lazio (462);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Veneto (463);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (464);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Lombardia, per interventi concernenti la Certosa di Pavia (465);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Piemonte (466);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Liguria (467);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027,

con riferimento alla regione Lombardia, per interventi concernenti il Palazzo Ducale di Mantova (468).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà i relativi pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 13 novembre 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 marzo 2026, n. 34 - lo schema di decreto legislativo recante modifiche alla legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443 (n. 469).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 novembre 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 - lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (n. 470).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1ª e 2ª, e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente che esprimeranno i rispettivi pareri entro 45 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 12 novembre 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Luigi Lirangi a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (n. 149).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 novembre 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Stefano Lanna, nell'ambito del Ministero della cultura.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettere in data 11 e 12 novembre 2026, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le comunicazioni concernenti:
- la proroga del signor Ennio Vigne a Commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (n. 169);
- la proroga dell'avvocato Liborio Bloise a Commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila (n. 170);
Tali comunicazioni sono deferite, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera in data 3 novembre 2026, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulle seguenti procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:
n. 2026/0603, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 - alla 2ª, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 88/1);
n. 2026/0604, concernente il mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2026/0074 della Commissione che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di

cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati, alla 2ª, alla 4ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 89/1).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 15 novembre 2026, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 10, 12 e 16 novembre 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 71/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M4C1I1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e delle mense". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 1287);

la deliberazione n. 72/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M4C1I1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 1288);

la deliberazione n. 73/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M4CD2I3.3 Assegnazione di borse di dottorato in collaborazione con le imprese". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 7a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 1289);

la deliberazione n. 74/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M1C1I1.4.6 Mobilità come servizio per l'Italia". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1290);

la deliberazione n. 75/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M1C1I1.4.3 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1291);

la deliberazione n. 76/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M5C2I2.3.1 Social housing programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQuA)". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1292);

la deliberazione n. 77/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M2C3I1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1293);

la deliberazione n. 78/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M1C1I1.4.1 Esperienza dei cittadini: miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1294);

la deliberazione n. 79/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M4C1I3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 1295);

la deliberazione n. 80/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M6C1I1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1,

secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 1296).

Interrogazioni

MARTELLA - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali*. -

Premesso che:

l'azienda Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. ha comunicato nei giorni scorsi l'intenzione di procedere al licenziamento di 120 unità (su un migliaio di addetti complessivi) presso l'impianto di Scorzè, in provincia di Venezia;

la causa di questo ridimensionamento, secondo l'azienda, sarebbe dovuta agli elevati costi sostenuti per i consumi energetici, all'aumento dei costi per le materie prime, al quadro normativo comunitario sulla plastica, alla introduzione di strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito del processo lavorativo;

lo stabilimento di Scorzè rappresenta un presidio produttivo e occupazionale importante per il territorio della provincia di Venezia, e più in generale il Veneto, con maestranze altamente specializzate e con un indotto significativo per le imprese locali;

i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno immediatamente manifestato la loro forte contrarietà al ridimensionamento occupazionale, evidenziando l'assoluta assenza di un serio confronto con i vertici aziendali;

il licenziamento di 120 lavoratori desta forti preoccupazioni in tutto il territorio, in quanto la logica dell'abbattimento dei costi non può avere come conseguenza, inaccettabile, quello di tagliare solo posti di lavoro;

va contrastata ogni forma di contrazione occupazionale speculativa, che prenda a pretesto le attuali contingenze di sistema, anche mettendo in campo strumenti normativi per la gestione delle crisi industriali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta in premessa e quali iniziative intendano assumere, per quanto di rispettiva competenza, al fine di evitare il licenziamento di 120 unità lavorative presso lo stabilimento di Scorzè di proprietà dell'Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.;

se intendano attivarsi per convocare in tempi rapidi un tavolo di confronto con le parti sociali, i vertici dell'Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. e le istituzioni territoriali, al fine di assicurare la salvaguardia di tutti i posti di lavoro.

(3-02904)

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno*. -

Premesso che:

la società di mutuo soccorso "Il Risorgimento ai Due ponti", oggi circolo ARCI iscritto al registro unico degli enti del terzo settore, è nata nel 1908. Nel 1910 i soci, grazie al lavoro delle famiglie operaie e contadine del quartiere, hanno acquistato il terreno e costruito la sede di via Aretina 190 a Siena;

nel 1942 l'immobile è stato requisito dal regime fascista e poi, dopo la caduta del regime, è passato al demanio dello Stato. Da allora il circolo lo utilizza in locazione, e la comunità, che lo ha costruito e mantenuto, vi ha svolto attività sociali, culturali e di aggregazione per oltre un secolo;

nell'agosto 2026 l'Agenzia del demanio ha comunicato il recesso anticipato dal contratto di locazione per "sopravvenute esigenze governative", fissando al 27 febbraio 2027 il termine per il rilascio. L'immobile sarebbe destinato al trasferimento dell'ufficio immigrazione della Questura di Siena, oggi in via delle Sperandie;

il caso ha suscitato una grande mobilitazione: con una petizione popolare, l'adesione di ARCI e CGIL e una raccolta fondi di ARCI Siena per le spese legali che ha precisato di non opporsi al trasferimento dell'ufficio immigrazione, ma alla scelta di collocarlo proprio nella sede del circolo;

il 29 settembre il Comune di Siena ha incontrato il circolo e, tramite il vicesindaco, ha qualificato la procedura come di "competenza esclusiva del demanio, sulla quale il Comune non avrebbe possibilità di intervenire". Come soluzione ha proposto un immobile comunale in altra zona della città o un supporto nella ricerca di una sede privata in locazione. Gli spazi comunali disponibili non si trovano

però nell'area dei Due ponti, ma molto distanti da questa ed il direttivo del circolo ha definito l'atteggiamento dell'amministrazione "sconcertante";
in quella stessa occasione l'amministrazione comunale ha dichiarato di condividere la scelta del demanio di trasferire nei locali del circolo ARCI l'ufficio immigrazione;
il 6 ottobre 2026, rispondendo in Consiglio comunale a un'interrogazione sottoscritta dai gruppi di opposizione, il vicesindaco ha dichiarato "impossibile" attivare un tavolo istituzionale con Agenzia del demanio, Prefettura e Questura, sostenendo che il Comune non avrebbe competenza e non potrebbe nemmeno pensare a uno scambio con un immobile di sua proprietà. Ha inoltre ricordato che il piano casa 2024 con il demanio riguarda 16 immobili privi di questa destinazione;
la necessità di superare l'inadeguata sede di via delle Sperandie è reale e riconosciuta da tutti, ma è inaccettabile che una carenza di programmazione pluriennale delle sedi dello Stato e degli enti locali venga risolta sacrificando un presidio sociale, culturale e storico, costruito con le risorse della comunità e confiscato dal fascismo;
il circolo è un ente del terzo settore, e la normativa vigente (in particolare l'articolo 71 del decreto legislativo n. 117 del 2017) consente l'assegnazione di beni pubblici a enti di questo tipo per finalità civiche e solidaristiche;
la Provincia di Siena ha proposto di collocare gli uffici della Questura nell'edificio di viale Sardegna, un immobile di moderna costruzione, con molti posti auto disponibili per le forze dell'ordine e per gli utenti, riunendo anche le varie specialità, che sono dislocate in vari punti della città ed in taluni casi in locali di privati a cui vengono corrisposti canoni per centinaia di migliaia di euro annui;
l'ufficio immigrazione della Questura è comunque qualificabile come "caserma", qualificazione che richiede una serie di requisiti urbanistici, strutturali (statici e sismici), logistici e di sicurezza necessari e non derogabili affinché un immobile possa essere considerato idoneo a tal fine e non è dato sapere se sussistano (o meno) valutazioni tecniche di idoneità;
al momento sembra che l'Agenzia del demanio ed il Ministero dell'interno abbiano predisposto accordi convenzionali per un investimento pari a 300.000 euro per adeguamenti e ristrutturazioni che, di fatto, sarebbe del tutto incongruo rispetto ai 430 metri quadri oggetto di utilizzo;
gli attuali locatari corrispondono un canone di locazione al demanio pari a 15.000 euro annui e pertanto lo Stato riceve un'entrata a fronte anche di locali situati nella città, ex caserme ed immobili vari, non utilizzati, con l'effetto che la decisione comporta anche una perdita di entrate per il demanio,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare al fine di evitare il recesso anticipato comunicato dall'Agenzia del demanio al circolo "Il Risorgimento ai Due ponti", a partire dalla convocazione urgente di un tavolo con Prefettura, Questura, Comune e Provincia di Siena e il circolo, per individuare tra gli immobili statali e pubblici disponibili una diversa collocazione dell'ufficio immigrazione, garantendo nel contempo la permanenza della società di mutuo soccorso nella sua sede storica, anche con strumenti di regolarizzazione e valorizzazione del rapporto con il demanio;
quali iniziative intendano altresì adottare al fine di verificare se sussistano i requisiti urbanistici, strutturali (statici e sismici), logistici e di sicurezza imprescindibili affinché l'immobile sia considerato idoneo all'uso di "caserma" e se sussistano valutazioni tecniche di conformità urbanistica ed idoneità statico-strutturale ed impiantistica oltre all'adeguatezza dei vari atti amministrativi, anche rispetto allo stanziamento previsto per la ristrutturazione;
se il Ministro dell'interno non ritenga necessario dotare la città di Siena di una Questura moderna e funzionale nell'interesse del personale della Polizia di Stato e dei cittadini, che talvolta si trova ad operare in contesti logistici inadeguati e non compatibili con la funzioni svolte.
(3-02905)
BOCCIA, ALFIERI, CAMUSSO, D'ELIA, BAZOLI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, ZAMPA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
a fine gennaio 2026 un accordo tra le autorità di transizione di Damasco e le autorità curde del nord-est

della Siria, giunto dopo un'offensiva governativa contro le Forze democratiche siriane (SDF), ha posto fine ai combattimenti e definito il quadro dell'integrazione delle istituzioni militari e civili del Rojava nello Stato siriano;

ad agosto 2026 il comandante delle SDF, Mazloum Abdi, ha annunciato la conclusione dell'integrazione delle forze curde nell'esercito siriano, e il 28 agosto il portavoce dell'Unione europea per gli affari esteri, Anouar El Anouni, ha dichiarato all'agenzia di Stato siriana SANA che tale integrazione, insieme a rappresentanza politica e garanzie per i diritti dei curdi come cittadini siriani, dovrà contribuire a rafforzare la pace civile;

lo scorso ottobre il Consiglio dell'istruzione superiore del Ministero siriano dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica ha approvato la fusione di diversi atenei: l'Università del Rojava, con sede a Qamishli, confluirebbe nell'Università di al-Furat, e l'Università di Kobanî nell'Università di Aleppo, con il passaggio delle rispettive facoltà sotto l'autorità di istituzioni statali;

l'Università del Rojava e l'Università di Kobanî sono nate durante la guerra civile siriana, in condizioni di assedio e con pochissime risorse e accolgono oggi migliaia di studenti, sono gestite con il metodo della co-presidenza per garantire la parità di genere e offrono la possibilità di compiere studi superiori in lingua curda, possibilità prima negata per decenni dal regime degli Assad;

il Consiglio dell'Università del Rojava ha respinto le decisioni assunte unilateralmente dal Ministero e ha segnalato le gravi difficoltà che un passaggio brusco all'insegnamento solo in arabo creerebbe a ragazze e ragazzi che hanno studiato nella propria lingua madre per circa dodici anni; docenti e studenti di Kobanî si oppongono alla trasformazione dell'ateneo in una sede di Aleppo, al cambio di nome, alla modifica della struttura amministrativa e dei programmi di studio;

il 4 novembre numerosi studenti e studentesse sono scesi in piazza a Hesekê, nel nord-est della Siria, per chiedere il riconoscimento costituzionale della lingua curda e la tutela dell'istruzione in lingua madre. Nel corso della manifestazione diversi studenti e giornalisti sono stati aggrediti da uomini armati alla presenza delle forze di sicurezza siriane e senza che le stesse intervenissero;

in un appello rivolto alla comunità accademica internazionale, le comunità accademiche dell'Università del Rojava e dell'Università di Kobanî si sono dichiarate favorevoli al riconoscimento del diritto dei propri studenti a un'istruzione superiore in Siria, ma hanno denunciato come l'integrazione venga attuata in modo unilaterale, trascurando l'autonomia degli atenei e il coinvolgimento degli accademici nelle decisioni. Nell'appello si denuncia, inoltre, il rischio che numerose facoltà e dipartimenti siano soppressi e che l'uso del curdo come lingua di insegnamento venga progressivamente abbandonato;

i due atenei rischiano di perdere il proprio nome, la propria identità e la propria autonomia istituzionale; tra gli insegnamenti più esposti vi sono, infatti, gli studi di genere, le scienze politiche e la storia curda;

le decisioni del Ministero siriano minano l'esistenza di due comunità accademiche che in oltre un decennio hanno formato migliaia di giovani, costruito un modello di università fondato sull'uguaglianza di genere e rappresentato, nel nord-est della Siria, uno spazio di libertà di insegnamento e di ricerca. La loro cancellazione, o il loro svuotamento dall'interno, dunque, priverebbe studenti e docenti di un presidio educativo e culturale difficilmente ricostituibile;

un'integrazione dei sistemi educativi imposta dall'alto, senza il coinvolgimento delle comunità interessate, rischia di tradursi in una forma di assimilazione forzata e di alimentare nuove tensioni in un Paese ancora attraversato da fragilità profonde;

perché l'integrazione sia istituzionalizzata attraverso meccanismi politici formali e garanzie costituzionali occorre la costante attenzione della comunità internazionale, dell'Italia e dell'Unione europea, in primo luogo, per evitare che le garanzie annunciate restino sulla carta;

le comunità accademiche dell'Università del Rojava e dell'Università di Kobanî hanno chiesto esplicitamente sostegno alle istituzioni internazionali anche mediante l'avvio di collaborazioni accademiche, oltre alla partecipazione dei propri rappresentanti ai *forum* accademici internazionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle decisioni del Consiglio dell'istruzione superiore

siriano in merito alla fusione dell'Università del Rojava e dell'Università di Kobanî in atenei statali e quali siano le rispettive opinioni in merito;
quali iniziative il Governo intenda assumere in ogni sede affinché l'uso del curdo come lingua di insegnamento, la salvaguardia dell'identità e dell'autonomia delle istituzioni universitarie del nord-est della Siria siano garantiti;
se la Ministra dell'università e della ricerca, di concerto con la CRUI, non ritenga necessario sostenere iniziative di cooperazione accademica con le università del Rojava e di Kobanî, programmi di scambio e di *visiting*, borse di studio e di ricerca e la partecipazione di loro rappresentanti ai *forum* accademici internazionali, come richiesto nell'appello.
(3-02906)

MAGNI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
l'INPS ha una *governance* "duale" che attribuisce al consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) la definizione delle strategie relative all'organizzazione, ai rapporti con le istituzioni centrali e territoriali e alle forme di democrazia partecipata, attraverso il coinvolgimento delle associazioni e organizzazioni datoriali, del lavoro autonomo e dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché dei pensionati e dei lavoratori atipici;
a livello territoriale, dispone di organismi provinciali e regionali con compiti analoghi a quelli del CIV, rappresentativi delle specificità economiche e sociali locali, ai quali partecipano anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del servizio sanitario nazionale;
le norme prevedono che il consiglio di amministrazione elabori il rapporto annuale e che il consiglio di indirizzo predisponga il bilancio sociale, definendone le modalità di divulgazione nazionale e territoriale;
i rendiconti sociali territoriali costituiscono uno strumento di conoscenza delle condizioni economiche e sociali dei territori, attraverso dati relativi, tra l'altro, a occupazione, precarietà, salari, ammortizzatori sociali, pensioni e condizioni di fragilità, e rappresentano quindi una fonte utile per le parti sociali e per le istituzioni nella programmazione delle politiche pubbliche;
il processo di elaborazione dei rendiconti sociali 2025, avviato nel giugno scorso, si è concluso nelle scorse settimane per tutte le province, le province autonome e le regioni;
numerosi comitati provinciali hanno già programmato, d'intesa con i direttori provinciali, iniziative di presentazione, studio e divulgazione dei rendiconti, rispondendo alle esigenze delle parti sociali e delle istituzioni che utilizzano i dati per migliorare le politiche sociali, industriali ed economiche. Tali iniziative si svolgono generalmente presso sedi istituzionali e con oneri minimi o inesistenti;
secondo quanto riportato da "il Fatto Quotidiano" il 19 settembre 2026, la direzione generale dell'INPS avrebbe comunicato alle strutture territoriali la decisione di limitare la presentazione dei rendiconti locali, prevedendo un maggiore ricorso a iniziative di carattere regionale, motivando la scelta con l'esigenza di "razionalizzare i costi" e rendere più omogenea la comunicazione dell'Istituto; la stessa ricostruzione riferisce che la predisposizione dei rendiconti territoriali comporta attività di raccolta, elaborazione, validazione e presentazione dei dati e che la direzione generale avrebbe ritenuto necessario, in un'ottica di maggiore efficienza, predisporre un documento unico;
questa scelta interviene, tuttavia, a processo di elaborazione dei rendiconti 2025 ormai concluso e dopo che diversi comitati territoriali hanno già programmato le relative iniziative, d'intesa con le strutture dell'Istituto;
non risultano pertanto evidenti, allo stato, risparmi riferibili al bilancio INPS 2026 tali da configurare un'urgenza finanziaria, mentre appare necessario chiarire l'entità effettiva dei costi che si intenderebbe ridurre e gli effetti della nuova modalità sulla partecipazione delle parti sociali e delle istituzioni territoriali;
l'attuale vacanza del CIV priva il sistema duale di uno dei suoi organi fondamentali di indirizzo e vigilanza proprio nella fase in cui vengono assunte decisioni riguardanti le modalità di partecipazione e di relazione dell'Istituto con i territori;
l'eventuale concentrazione delle iniziative in pochi appuntamenti regionali rischierebbe di ridurre la possibilità per le realtà provinciali, le parti sociali e le amministrazioni locali di confrontarsi

direttamente sui dati specifici del proprio territorio, che spesso evidenziano fenomeni non immediatamente rilevabili attraverso dati aggregati;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle indicazioni impartite dalla direzione generale dell'INPS in merito alla limitazione delle iniziative di presentazione dei rendiconti sociali territoriali e quali siano, nel dettaglio, le motivazioni organizzative ed economiche alla base della decisione;
quale sia l'effettivo risparmio previsto e se siano state valutate le conseguenze della concentrazione delle iniziative a livello regionale sulla partecipazione delle parti sociali, delle amministrazioni locali e degli altri soggetti istituzionali;
se non ritenga di invitare quanto prima il presidente dell'Istituto e il consiglio di amministrazione ad assumere con urgenza una deliberazione che, nelle more della ricostituzione del CIV, garantisca ai comitati territoriali la possibilità di programmare e realizzare le iniziative di presentazione e divulgazione dei rendiconti, nel rispetto delle esigenze di efficienza e contenimento dei costi;
se non intenda adoperarsi per il superamento dell'attuale *vacatio* del consiglio di indirizzo e vigilanza, ripristinando pienamente il ruolo concorrente previsto dal sistema duale, consentendo che sia il nuovo CIV la sede opportuna per valutare eventuali esigenze di ottimizzazione delle modalità di partecipazione delle parti sociali e delle istituzioni territoriali alla vita dell'Istituto, tanto più rilevante alla luce dei compiti sociali ad esso assegnati, compresa la valutazione delle persone fragili e con disabilità.
(3-02907)
(*già* 4-03377)
LOMBARDO - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
il disegno di legge n. 1550, detta "legge Bove", a prima firma dell'interrogante e sottoscritto anche dai senatori Calenda, Malpezzi e Ronzulli, è stato presentato in conferenza stampa un anno fa e successivamente comunicato alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2025; esso prevede l'obbligatorietà dei corsi di primo soccorso nel sistema di istruzione secondaria e della formazione professionale;
la relazione illustrativa ricorda che ogni anno in Italia circa 65.000 persone perdono la vita per mancanze o ritardi nel primo soccorso, e che l'esperienza della Danimarca, dove la formazione alla rianimazione cardiopolmonare è obbligatoria dal 2006, ha portato a triplicare la sopravvivenza da arresto cardiaco in oltre 10 anni;
le norme vigenti (articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015 e articolo 5, comma 2, della legge n. 116 del 2021) prevedono corsi solo facoltativi, e il numero di scuole che li hanno organizzati è una minoranza del totale;
l'articolo 1 del disegno di legge istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo da 15 milioni di euro per finanziare i corsi, e l'articolo 7 stima gli oneri complessivi in 20 milioni di euro annui;
a oggi le risorse non sono state individuate e il provvedimento non ha compiuto passi decisivi, sebbene il vigente calendario dell'Assemblea del Senato ne preveda l'esame il 14 gennaio 2027; nel frattempo la data originaria indicata negli articoli 2 e 3 è ormai superata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per reperire le risorse necessarie, nell'ambito della prossima manovra di bilancio o con altro strumento, e con quali tempi, per rendere finalmente obbligatoria e finanziata la formazione al primo soccorso nelle scuole, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, considerato che a giudizio dell'interrogante si tratta di una materia che dovrebbe stare a cuore innanzitutto al Ministro dell'istruzione e del merito.
(3-02908)
MENNUNI, MALAN - *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. - Premesso che:
il declino demografico rappresenta una delle principali sfide strutturali per l'Italia e per l'intera Unione europea, con conseguenze sulla crescita economica, sulla sostenibilità dei sistemi previdenziali e di *welfare*, sulla disponibilità di forza lavoro e sulla coesione sociale;

la progressiva diminuzione delle nascite e l'invecchiamento della popolazione europea rischiano di compromettere, nel medio e lungo periodo, la capacità degli Stati membri dell'UE di garantire sviluppo, competitività e benessere alle future generazioni;
le difficoltà economiche e occupazionali, l'aumento dei costi abitativi, l'insufficiente disponibilità di servizi per la prima infanzia e gli ostacoli alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa incidono sulla possibilità delle giovani generazioni di realizzare i propri progetti familiari;
il sostegno alla natalità e alla famiglia non può essere considerato esclusivamente una misura di carattere assistenziale, ma deve essere riconosciuto quale investimento strategico di lungo periodo, indispensabile per garantire la sostenibilità economica e sociale dell'Unione europea e la solidarietà tra le generazioni;
considerato che:
il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha presentato la proposta relativa al nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034, destinato a definire le priorità strategiche e finanziarie dell'Unione europea per il prossimo settennio;
la definizione del nuovo Quadro finanziario pluriennale rappresenta un'occasione per rafforzare la dimensione sociale e intergenerazionale delle politiche europee, prevedendo strumenti finanziari specificamente destinati ad affrontare le conseguenze del declino demografico;
la dimensione transnazionale della crisi demografica rende opportuno un intervento europeo capace di sostenere e integrare le iniziative degli Stati membri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
appare pertanto necessario promuovere il riconoscimento della natalità e della famiglia quali priorità strategiche dell'Unione, anche attraverso l'individuazione di risorse finanziarie dedicate e strumenti di programmazione pluriennale,
si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo in merito al riconoscimento del contrasto al declino demografico quale priorità strategica dell'Unione europea, anche nell'ambito della definizione del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, e quali iniziative intenda assumere per promuovere una strategia europea comune in materia, se del caso anche attraverso l'istituzione di un Fondo europeo per la rinascita demografica, denominato "ReBirth Europe", nel rispetto delle competenze degli Stati membri e del principio di sussidiarietà.
(3-02909)
FURLAN, PAITA, SBROLLINI, BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la pandemia da COVID-19 ha rappresentato una delle più gravi emergenze sanitarie della storia recente, mettendo in evidenza criticità strutturali del servizio sanitario nazionale, dalla disponibilità di personale e posti letto alla capacità di risposta delle strutture ospedaliere e territoriali, fino alla necessità di rafforzare la prevenzione, la sorveglianza epidemiologica e il coordinamento tra le istituzioni;
l'esperienza della pandemia avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta per il rafforzamento della sanità pubblica e per la costruzione di un sistema capace di affrontare tempestivamente nuove emergenze, valorizzando le competenze scientifiche e professionali e garantendo adeguati investimenti in personale, strutture e tecnologie;
il 30 aprile 2026 è stato approvato, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029, con l'obiettivo di rafforzare la preparazione e la capacità di risposta del sistema sanitario nazionale;
l'attuazione del piano richiede tuttavia non soltanto una programmazione formale, ma anche la concreta disponibilità di risorse, personale sanitario, posti letto e strutture operative, nonché un efficace coordinamento tra Stato e Regioni;
considerato che:
un'inchiesta pubblicata dal quotidiano "La Stampa" il 16 novembre, dal titolo "Covid, lezione dimenticata. Piano pandemia al palo, ridotti medici e posti letto" denuncia notevoli criticità nella

capacità del sistema sanitario italiano di affrontare una nuova emergenza pandemica;
secondo quanto riportato, le capienze delle strutture ospedaliere sarebbero scese da 6 posti letto ogni mille abitanti a 3, mentre il servizio sanitario nazionale continuerebbe a scontare una grave carenza di personale, quantificata nell'articolo in circa 73.000 infermieri e 47.000 medici;
l'inchiesta richiama i ritardi nel potenziamento delle terapie intensive e subintensive previsto dal PNRR, evidenziando come una parte dei posti letto programmati non risulterebbe ancora effettivamente operativa e come la disponibilità di personale rappresenti un ostacolo decisivo alla piena utilizzazione delle strutture;
il rischio è che il Paese, pur disponendo di strumenti programmatori aggiornati, si trovi impreparato di fronte a una nuova emergenza sanitaria, riproponendo difficoltà già drammaticamente sperimentate durante la pandemia da COVID-19;
considerato inoltre che:
è necessario richiamare l'attenzione su quanto avvenuto nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del *virus* SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica, ove alcune audizioni della Commissione hanno evidenziato posizioni antiscientifiche, teorie complottiste e accuse indiscriminate nei confronti dei professionisti sanitari, delle istituzioni scientifiche e di quanti hanno operato durante l'emergenza pandemica;
in particolare, si richiamano le dichiarazioni rese nell'audizione del 12 novembre 2026 dalla presidente del comitato "Fortitudo", nel corso della quale sarebbero state formulate gravissime accuse nei confronti dei medici impegnati nella campagna vaccinale, arrivando a invocare procedimenti giudiziari e misure detentive nei loro confronti;
agli interroganti appare indispensabile distinguere la doverosa attività di inchiesta dalla diffusione di affermazioni non suffragate da evidenze scientifiche e dalla delegittimazione generalizzata di intere categorie professionali;
la tutela della libertà di espressione, del confronto e del diritto dei cittadini a ottenere risposte, anche rispetto a eventuali eventi avversi, non può tradursi nell'attribuzione del medesimo valore scientifico a ipotesi prive di adeguato fondamento e a conoscenze validate attraverso rigorosi metodi di ricerca;
agli interroganti appare, inoltre, contraddittorio che, mentre permangono rilevanti criticità nell'attuazione degli interventi necessari a rafforzare la preparazione pandemica del Paese, si possa alimentare un clima di sfiducia nei confronti degli stessi professionisti e delle istituzioni scientifiche che dovrebbero costituire un punto di riferimento essenziale per fronteggiare future emergenze,
si chiede di sapere:
quale sia, alla data odierna, l'effettivo stato di attuazione del piano pandemico nazionale 2025-2029, quali siano le principali criticità emerse e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la piena operatività degli interventi previsti;
quanti dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva e sub-intensiva programmati nell'ambito del PNRR risultino effettivamente realizzati, attrezzati e operativi, con personale adeguato, e quali siano le ragioni degli eventuali ritardi, anche con riferimento alle differenze territoriali;
quali misure urgenti intenda adottare per affrontare la carenza di medici, infermieri e altri operatori sanitari, condizione che rischia di compromettere concretamente la capacità del Paese di rispondere a una nuova emergenza pandemica;
se ritenga che le risorse finanziarie attualmente destinate all'attuazione del piano pandemico siano adeguate agli obiettivi previsti e se intenda promuovere ulteriori investimenti per rafforzare la rete ospedaliera, l'assistenza territoriale, la prevenzione e la sorveglianza epidemiologica;
quali iniziative di propria competenza intenda assumere per contrastare la diffusione della disinformazione sanitaria e delle teorie antiscientifiche, e se non ritenga necessario esprimere, nell'ambito delle proprie responsabilità istituzionali, una posizione chiara a tutela della professionalità, della competenza e della dignità di medici, infermieri, ricercatori e operatori sanitari che hanno operato durante la pandemia, riaffermando il valore della medicina basata sulle evidenze scientifiche e l'importanza delle campagne vaccinali.

(3-02910)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri della cultura e dell'interno*. - Premesso che:

il 14 novembre 2026 il quotidiano "la Repubblica" ha pubblicato un articolo dal titolo «Nunzia e la strage nazista nel paese della scritta Dux. Giustizia dopo 83 anni», dedicato alla strage compiuta dalle truppe naziste il 16 novembre 1943 a Villa Santa Maria, in provincia di Chieti, e alla recente sentenza del Tribunale di Lanciano che ha riconosciuto la responsabilità del "Terzo Reich" per l'uccisione di alcuni civili;

secondo quanto ricostruito dagli studiosi e accertato in sede giudiziaria, durante l'occupazione nazista alcuni militari tedeschi fecero esplodere una mina per accedere a una gioielleria, provocando il crollo di un edificio nel quale avevano trovato riparo alcune famiglie del paese;

nell'esplosione persero la vita Nunzia Sabatini, di 38 anni, il figlio Antonio Marchetti, di appena 15 mesi, e i due giovani cugini Angelo e Giustino Marchetti, rispettivamente di 14 e 11 anni, mentre altre persone rimasero ferite;

con una recente sentenza, il Tribunale di Lanciano ha accertato la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale successore del Terzo Reich, per l'uccisione di Nunzia Sabatini e del figlio Antonio Marchetti, condannandola a risarcire i ricorrenti per un importo superiore a 700.000 euro;

la decisione giudiziaria, intervenuta a distanza di 83 anni dai fatti, ha riconosciuto la gravità della violenza esercitata contro la popolazione civile, qualificando l'episodio come crimine contro l'umanità e restituendo dignità e riconoscimento a una vicenda rimasta a lungo ai margini della memoria pubblica;

considerato che:

la ricostruzione storica della strage è stata resa possibile anche grazie al lavoro degli studiosi Candido Calabrese, Pasquale Melchiorre e Augusta Casagrande, che, a partire dalla documentazione raccolta nell'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, hanno recuperato testimonianze e materiali successivamente confluiti nel volume "Storia di una strage dimenticata";

secondo quanto riportato dal quotidiano, per decenni la responsabilità della tragedia sarebbe stata ricondotta a una ricostruzione dei fatti che attribuiva indirettamente la colpa al proprietario della gioielleria, anziché ai militari nazisti, contribuendo all'occultamento delle effettive responsabilità e alla marginalizzazione della memoria delle vittime;

nello stesso Comune di Villa Santa Maria, su una parete rocciosa che sovrasta il paese, campeggia una grande scritta «DUX», realizzata nel 1940 durante il regime fascista e sottoposta, secondo le notizie di stampa, a interventi di ripulitura e ripristino nel 2019 e nel 2023, durante l'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Finamore;

a fronte della conservazione e del ripristino di tale scritta, non risulterebbe invece presente un'adeguata targa commemorativa dedicata alle vittime della strage del 16 novembre 1943, come denunciato anche da Luca Margiotta, nipote di Nunzia Sabatini, che ha promosso l'iniziativa giudiziaria per ottenere il riconoscimento delle responsabilità;

la vicenda solleva interrogativi sulle iniziative adottate dalle istituzioni per tutelare e trasmettere la memoria delle vittime del nazifascismo, soprattutto nei territori segnati da eccidi e violenze contro la popolazione civile;

la legge 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della Memoria, e la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del Ricordo, testimoniano l'importanza attribuita dall'ordinamento alla conservazione e alla trasmissione della memoria storica, mentre i principi costituzionali e i valori fondativi della Repubblica richiamano la necessità di promuovere la conoscenza dei crimini del nazifascismo e della lotta per la liberazione;

la permanenza di simboli celebrativi della dittatura fascista negli spazi pubblici, soprattutto quando non accompagnata da un'adeguata contestualizzazione storica, pone una questione di responsabilità istituzionale, educativa e culturale, tanto più significativa in un luogo segnato da una strage nazista,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda della strage di Villa Santa Maria e della

recente sentenza del Tribunale di Lanciano, e quali iniziative intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, per assicurare un adeguato riconoscimento pubblico delle vittime e la valorizzazione della memoria storica dell'eccidio;
se risulti che gli interventi di ripulitura e ripristino della scritta «DUX», effettuati nel 2019 e nel 2023, siano stati realizzati attraverso risorse pubbliche e, in caso affermativo, quali amministrazioni li abbiano autorizzati, con quali finanziamenti e sulla base di quali valutazioni di carattere storico, culturale e paesaggistico;
se intendano verificare, attraverso gli organi competenti, l'eventuale sussistenza di vincoli di tutela sulla scritta e sull'area interessata, nonché la possibilità di promuovere interventi di contestualizzazione storica che ne impediscano una lettura celebrativa del regime fascista;
se non ritengano opportuno promuovere, d'intesa con il Comune di Villa Santa Maria, la Regione Abruzzo e le associazioni impegnate nella conservazione della memoria della Resistenza e delle stragi nazifasciste, l'installazione di una targa o di un monumento commemorativo dedicato alle vittime del 16 novembre 1943, accompagnato da iniziative di documentazione, ricerca e divulgazione storica;
quali iniziative intendano assumere per sostenere, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e culturali del territorio, la conoscenza delle stragi nazifasciste e la valorizzazione delle ricerche storiche, che hanno consentito di ricostruire vicende a lungo dimenticate, affinché la memoria delle vittime costituisca parte integrante della coscienza democratica delle comunità locali.
(4-03552)

MINASI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura*. - Premesso che:
il 10 maggio 2019 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia, la Regione Lazio e Roma capitale per l'ampliamento della città giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma; il protocollo è stato aggiornato il 10 luglio 2024, con il coinvolgimento anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche;
il progetto di ampliamento prevede nuove edificazioni sul "Pratone", situato tra via Teulada e piazzale Clodio;
l'area ricade nella riserva naturale regionale di monte Mario, istituita dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, nonché nell'ambito dei "parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano", disciplinata dagli articoli 68 e 69 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, che prevedono il divieto di nuove edificazioni; è inoltre sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
tra le ragioni alla base dell'istituzione della riserva figura la tutela del patrimonio naturalistico, caratterizzato, anche nell'area del Pratone, dalla presenza di specie protette di flora e fauna, tra cui il narciso dei poeti, il narciso trombone, l'istrice, la volpe, il picchio rosso e il picchio verde;
con decreto del presidente della Regione Lazio n. T00061 del 6 maggio 2025 è stata disposta una deroga al piano della riserva per consentire l'ampliamento della città giudiziaria al suo interno;
diverse realtà territoriali e nazionali hanno impugnato il decreto dinanzi al TAR del Lazio, che lo ha annullato con sentenza n. 17019 del 28 ottobre 2026;
le medesime realtà hanno inoltre presentato petizioni alle Camere, assegnate alle rispettive Commissioni competenti in materia ambientale: la petizione n. 1740 al Senato della Repubblica e la petizione n. 1571 alla Camera dei deputati;
la pronuncia del TAR ha censurato l'utilizzo dello strumento della deroga e la carenza di istruttoria da parte dell'ente parco, che risulterebbe peraltro privo del consiglio direttivo, evidenziando criticità nell'esercizio delle funzioni di tutela ambientale, nella valutazione degli impatti dell'intervento e nell'individuazione delle necessarie misure di salvaguardia;
allo stato, tra gli atti accessibili al pubblico non risultano disponibili analisi aggiornate che dimostrino l'effettiva necessità di realizzare nuove volumetrie all'interno della riserva, né una valutazione delle alternative che permetterebbero di soddisfare le medesime esigenze mediante il recupero di immobili pubblici situati nelle vicinanze della città giudiziaria; la scelta dovrebbe maturare attraverso un percorso trasparente e partecipato, che consenta ai cittadini di conoscere e verificare i presupposti e le

motivazioni delle decisioni;
le modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria sono mutate anche a seguito delle misure introdotte durante l'emergenza da COVID-19 e della "riforma Cartabia", con il ricorso, nei casi previsti, alla trattazione scritta e alla partecipazione a distanza alle udienze; tali cambiamenti rendono opportuno aggiornare la valutazione del fabbisogno di aule e spazi, tenendo conto anche del parziale trasferimento degli uffici della Corte d'appello di Roma in via Carlo Alberto dalla Chiesa e dei conseguenti effetti sull'utilizzo degli immobili di piazzale Clodio,
si chiede di sapere:
quali informazioni abbiano acquisito i Ministri in indirizzo sulla vicenda e quali iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, per garantire che gli interventi prospettati rispettino le finalità istitutive della riserva naturale di monte Mario e le disposizioni del relativo piano;
quale sia lo stato del procedimento autorizzatorio sotto il profilo paesaggistico;
se intendano promuovere, nell'ambito del tavolo tecnico interistituzionale, un riesame della localizzazione dell'ampliamento alla luce della pronuncia del TAR, garantendo la partecipazione della cittadinanza e l'accessibilità degli atti istruttori e delle valutazioni poste a fondamento delle scelte;
se ritengano opportuno subordinare ogni ulteriore decisione sull'ampliamento a un confronto pubblico e documentato con le alternative offerte dal recupero degli immobili pubblici circostanti, con particolare riferimento all'ex mercato dei fiori, all'ex autocentro della Polizia di Stato di via Campanella e alle strutture militari di viale Angelico e di viale delle Milizie, verificando, per ciascuna soluzione, la disponibilità degli immobili, l'idoneità a soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari, i costi, i tempi di adeguamento e gli impatti ambientali.
(4-03553)
CROATTI, CASTELLONE, CATALDI, PIRRO - *Ai Ministri dell'interno e della salute*. - Premesso che:
il diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro costituiscono principi fondamentali garantiti dalla Costituzione;
il personale sanitario, medico, infermieristico e tecnico operante nei presidi ospedalieri, in particolare nei reparti di pronto soccorso, e nei servizi di emergenza-urgenza territoriale (118) svolge un servizio pubblico essenziale a favore dell'intera comunità, operando frequentemente in condizioni di elevato *stress*, isolamento operativo, rischio costante per l'incolumità personale e grave carenza organica;
la recrudescenza degli episodi di aggressione fisica e verbale ai danni degli operatori sanitari e dei soccorritori rappresenta un fenomeno drammatico, diffuso e non più tollerabile, come testimoniano i recenti e gravi episodi di violenza consumatisi sia presso il pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna, sia a danno degli equipaggi del 118 operanti sul territorio;
tali atti di violenza, oltre a ledere la dignità e l'incolumità fisica e psicologica dei lavoratori, minano la continuità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate a tutti i cittadini;
considerato che:
non è più possibile declassare le aggressioni a meri fatti di cronaca isolati o limitarsi a formali attestati di solidarietà a fatto avvenuto;
le tensioni e le criticità legate ai tempi di attesa al pronto soccorso e alle complesse dinamiche di intervento sul territorio derivano da fattori strutturali del sistema sanitario e non possono in alcun modo ricadere sul personale di prima linea, trasformato ingiustamente in bersaglio della frustrazione dell'utenza;
operare in ambiente ospedaliero ed emergenziale presenta criticità peculiari: se nei presidi si rileva il sovraffollamento nelle sale d'attesa, nel caso del 118 gli operatori (spesso in equipaggi ridotti di 2 o 4 persone) si trovano ad affrontare contesti non controllati, isolati o privi di protezione fisica immediata in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine;
è indispensabile un intervento integrato e coordinato a livello nazionale che coniughi la dissuasione e la repressione con politiche di prevenzione, protezione tecnologica, coordinamento operativo, tutela legale e sensibilizzazione culturale, al fine di ricostruire il patto di fiducia tra cittadini e sanità pubblica,

si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire l'effettiva e capillare presenza di posti fissi di Polizia di Stato attivi 24 ore su 24 presso i punti di pronto soccorso e i presidi ospedalieri a maggior rischio sul territorio nazionale;
se e quali direttive intendano impartire alle Prefetture per definire e aggiornare i protocolli d'intesa per l'intervento rapido e prioritario tra le centrali operative del 118 e le forze dell'ordine, al fine di garantire un affiancamento tempestivo o preventivo agli equipaggi territoriali in contesti di potenziale pericolo o ambientali critici;
se non ritengano opportuno promuovere, di concerto con le Regioni e le aziende sanitarie, un piano straordinario di sicurezza strutturale e tecnologica che preveda: l'installazione di sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con le centrali delle forze dell'ordine; la dotazione agli equipaggi dell'emergenza territoriale di dispositivi individuali di registrazione (*bodycam*) collegati con le centrali operative; l'integrazione obbligatoria nei piani formativi del personale sanitario di corsi specifici di *de-escalation* del conflitto, autodifesa passiva e gestione delle situazioni di crisi;
quali campagne straordinarie di informazione e sensibilizzazione nazionale intendano promuovere per diffondere la cultura del rispetto verso il personale sanitario ("chi cura va protetto"), favorendo una maggiore informazione sui percorsi di cura all'interno dei punti di pronto soccorso per ridurre le tensioni nei confronti dell'utenza.
(4-03554)
DE CRISTOFARO, CUCCHI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
è in corso il dibattito pubblico relativo al progetto di ampliamento dell'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, che prevede, tra gli interventi, la realizzazione di una quarta pista e il conseguente incremento della capacità operativa dello scalo;
il dibattito pubblico rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione e confronto sulle grandi opere infrastrutturali, volto ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali e il coinvolgimento delle comunità interessate, soprattutto in presenza di interventi suscettibili di produrre rilevanti conseguenze ambientali, territoriali, sociali e sanitarie;
secondo quanto segnalato da associazioni, comitati e rappresentanti delle comunità locali, sarebbero emerse criticità nelle modalità di svolgimento del procedimento, con particolare riferimento ai tempi del confronto, all'accessibilità della documentazione e alle condizioni necessarie per garantire una partecipazione effettiva e consapevole;
le medesime realtà territoriali avrebbero trasmesso una formale diffida ai soggetti competenti, richiamando la necessità di assicurare il pieno rispetto della normativa che disciplina il dibattito pubblico e delle garanzie riconosciute ai soggetti interessati;
considerato che:
la realizzazione di una quarta pista e l'ampliamento della capacità aeroportuale costituiscono interventi destinati a incidere significativamente sull'assetto del territorio e sulle condizioni ambientali delle aree circostanti, rendendo indispensabile un'attenta valutazione degli effetti sul consumo di suolo, sulla qualità dell'aria, sull'inquinamento acustico, sugli ecosistemi e sulla salute delle popolazioni residenti;
una partecipazione realmente informata presuppone la disponibilità tempestiva di documentazione completa, aggiornata e facilmente accessibile, comprensiva degli studi ambientali, delle valutazioni tecniche, delle alternative progettuali e degli elementi necessari a comprendere le ricadute dell'opera;
il diritto dei cittadini e delle comunità interessate a partecipare ai processi decisionali in materia ambientale trova riconoscimento anche nei principi della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché nella normativa nazionale ed europea in materia di informazione e partecipazione ambientale;
il dibattito pubblico non può pertanto ridursi a un adempimento formale, ma deve costituire un'effettiva occasione di confronto, nella quale osservazioni, proposte e criticità sollevate dalle comunità locali possano essere esaminate e trovare adeguato riscontro prima dell'assunzione delle decisioni definitive;

eventuali carenze informative o limitazioni dei tempi e delle modalità di partecipazione rischierebbero di compromettere la trasparenza del procedimento e la possibilità di valutare compiutamente gli effetti di un intervento infrastrutturale di tale rilevanza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità segnalate dalle associazioni e dai comitati territoriali in merito allo svolgimento del dibattito pubblico sull'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino e della diffida formalmente trasmessa ai soggetti competenti, e quali valutazioni siano state effettuate al riguardo;

se ritengano che le modalità e i tempi del procedimento garantiscano pienamente il rispetto dei principi di trasparenza, accessibilità delle informazioni e partecipazione effettiva, e se non considerino necessario verificare l'adeguatezza delle garanzie partecipative previste;

quali iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano resi disponibili, in forma completa e facilmente consultabile, tutti gli studi e i dati relativi agli impatti ambientali, sanitari e territoriali dell'opera, comprese le valutazioni sulle alternative progettuali;

se non ritengano opportuno promuovere, anche alla luce delle criticità segnalate, un ampliamento dei tempi e delle occasioni di confronto con le amministrazioni locali, le associazioni e i cittadini, prima della conclusione del dibattito pubblico e dell'adozione delle successive determinazioni;

quali garanzie intendano assicurare affinché le osservazioni e le proposte formulate nel corso del dibattito pubblico siano effettivamente esaminate, ricevano un riscontro motivato e siano adeguatamente considerate nelle successive fasi di valutazione e autorizzazione del progetto.

(4-03555)

DE POLI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, nei giorni scorsi la società Acqua minerale San Benedetto S.p.A. ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'avvio di una procedura di riduzione del personale che interessa 120 dipendenti dello stabilimento di Scorzè (Venezia), su un totale di 1.001 addetti. Per 70 di queste posizioni l'azienda prevede il ricorso a uscite volontarie;

a fondamento della decisione sono stati posti l'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e dei trasporti, legato alle tensioni geopolitiche internazionali, e l'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di imballaggi, nell'ambito di un più ampio processo di riorganizzazione che prevede un maggiore ricorso all'intelligenza artificiale e l'esternalizzazione di alcune attività di supporto, per concentrare risorse e competenze sulle funzioni ritenute strategiche;

le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione e convocato l'assemblea dei lavoratori, rilevando che la decisione giunge alla vigilia dell'avvio delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e dopo una stagione particolarmente favorevole per il comparto;

considerato che:

il patrimonio di competenze e professionalità maturato dai lavoratori nel corso dei decenni rappresenta una risorsa per l'azienda e per l'intero territorio veneziano, e merita di essere tutelato anche nelle fasi di trasformazione organizzativa;

l'articolo 11 della legge 23 settembre 2025, n. 132, stabilisce che l'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro e accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone, e che il suo utilizzo non può svolgersi in contrasto con la dignità umana;

l'articolo 12 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito, tra gli altri, di monitorarne l'impatto sul mercato del lavoro e di identificare i settori maggiormente interessati. Si tratta di uno strumento di cui il Governo ha proposto il rafforzamento, anche al fine di sostenere le transizioni professionali dei lavoratori più esposti agli effetti della trasformazione tecnologica;

il regolamento (UE) 2025/40 prevede che gli Stati membri garantiscano, entro il 1° gennaio 2029, la raccolta differenziata di almeno il 90 per cento delle bottiglie di plastica monouso per bevande, istituendo a tal fine sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Fissa, inoltre, obiettivi progressivi di contenuto minimo di plastica riciclata, fino al 65 per cento entro il 2040. Si tratta di traguardi che

richiedono un accompagnamento della filiera, a partire dall'accesso dei produttori nazionali al materiale riciclato, affinché la transizione si coniughi con la tutela della competitività e dell'occupazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;
se, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno promuovere con urgenza, d'intesa con la Regione Veneto, l'apertura di un tavolo di confronto tra l'azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali coinvolte, anche avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 12 della legge n. 132 del 2025, per valutare l'effettivo impatto delle innovazioni tecnologiche sulle mansioni interessate e l'utilità di percorsi di formazione e riqualificazione professionale, individuando soluzioni alternative ai licenziamenti a salvaguardia della continuità occupazionale dello stabilimento di Scorzè;
quali iniziative intendano assumere, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2025/40, per sostenere le imprese del settore delle acque minerali e delle bevande analcoliche nell'adeguamento ai nuovi obblighi, garantendo condizioni di accesso eque al materiale riciclato e preservando la competitività e l'occupazione della filiera nazionale.
(4-03556)
BERGESIO - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
la Elbi international di Dronero (Cuneo), storica realtà industriale del gruppo Bitron, rappresenta da oltre 50 anni un importante punto di riferimento produttivo e occupazionale per la valle Maira e per l'intero territorio cuneese;
lo stabilimento, specializzato nella produzione di componentistica elettromeccanica e sistemi destinati principalmente ai settori degli elettrodomestici e dell'*automotive*, occupa circa 200 lavoratrici e lavoratori, contribuendo in maniera significativa all'economia locale e alla tenuta sociale della comunità;
secondo quanto riportato dalla stampa e dalle organizzazioni sindacali, l'azienda avrebbe annunciato un piano di riorganizzazione che prevede il trasferimento di tre linee produttive verso stabilimenti situati in Polonia e in Cina, con circa 30 esuberi prospettati e una riduzione della capacità produttiva del sito di Dronero stimata intorno al 15 per cento;
la prospettiva ha provocato forte preoccupazione tra i lavoratori e le loro famiglie, determinando la proclamazione di uno sciopero di 8 ore, che secondo le notizie di stampa ha registrato un'adesione pressoché totale delle maestranze;
le organizzazioni sindacali hanno espresso forti perplessità sulle prospettive industriali dello stabilimento, chiedendo la sospensione del trasferimento delle produzioni e la presentazione di un piano industriale credibile, accompagnato da adeguate garanzie occupazionali e da investimenti di medio e lungo periodo;
secondo le informazioni rese pubbliche, gli investimenti programmati per il sito di Dronero ammonterebbero a circa 2 milioni di euro per il prossimo anno, a fronte dei circa 25 milioni previsti per lo stabilimento del gruppo situato a Rossana (Cuneo), mentre la pianificazione industriale presentata per Dronero risulterebbe limitata al 2027;
la possibile riduzione delle attività produttive desta particolare preoccupazione in un territorio come quello della valle Maira, dove la presenza di imprese industriali strutturate costituisce un presidio fondamentale per l'occupazione, la permanenza delle famiglie e la vitalità economica e sociale delle comunità locali;
le scelte di riorganizzazione industriale e di delocalizzazione non possono prescindere dalle ricadute occupazionali e sociali sui territori, soprattutto quando coinvolgono aziende che hanno costruito nel corso dei decenni un legame profondo con le comunità locali, beneficiando delle competenze, della professionalità e dell'impegno dei lavoratori;
appare pertanto necessario promuovere ogni iniziativa utile a salvaguardare i livelli occupazionali, mantenere le attività produttive sul territorio nazionale e garantire prospettive di sviluppo allo stabilimento di Dronero,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con urgenza, promuovendo un tavolo di confronto tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni locali, al fine di scongiurare la delocalizzazione delle linee produttive della Elbi international di Dronero, tutelare i lavoratori e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali;
quali iniziative intendano adottare per garantire il futuro industriale dello stabilimento di Dronero, sollecitando l'azienda a presentare un piano di investimenti concreto e pluriennale, nella consapevolezza che la difesa del lavoro e delle attività produttive rappresenta una condizione fondamentale per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali e dell'intera valle Maira.
(4-03557)
Risoluzioni in commissione
LA MARCA, DELRIO, ALFIERI, MARTON, BORGHI, SPAGNOLLI, LICHERI Ettore Antonio, DE ROSA - Le Commissioni riunite 1a e 3a,
premesso che:
il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, ha introdotto rilevanti modifiche al sistema di riconoscimento e trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, incidendo su un principio storicamente consolidato dell'ordinamento italiano, rappresentato dalla trasmissione della cittadinanza in linea retta, senza limiti generazionali;
in evidente discontinuità con la tradizione giuridica italiana, il nuovo impianto normativo limita il riconoscimento della cittadinanza per discendenza ai soli casi in cui il richiedente abbia un genitore o un nonno nato in Italia, che sia o sia stato in possesso della sola cittadinanza italiana al momento del decesso, introducendo un sistema decisamente più restrittivo nell'accesso allo *status civitatis*;
la riforma, per la cui attuazione non è stato previsto un regime transitorio, ha prodotto e produce effetti anche su situazioni già maturate, prevedendo la perdita della cittadinanza per i soggetti nati all'estero prima del 28 marzo 2025 che non abbiano presentato istanza entro il 27 marzo 2025, fissando di fatto un termine di decadenza molto ristretto, con conseguente compressione dei principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento;
il meccanismo determina, anche secondo numerosi autorevoli commentatori, un effetto sostanziale di "tagliola", che incide irragionevolmente sull'esercizio del diritto al riconoscimento della cittadinanza da parte di migliaia di discendenti di emigrati italiani;
il decreto-legge finisce con l'incidere in modo retroattivo su diritti fondamentali dei soggetti interessati, avendo fissato la data per un'improvvisa e sostanziale revoca dello *status* di cittadino addirittura due giorni prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza alcun periodo di salvaguardia o anche solo disponendo, come sarebbe stato doveroso, solo per l'avvenire;
il legislatore, con l'approvazione del richiamato decreto-legge, è parso intervenire senza preoccuparsi in alcun modo di ricercare soluzioni intermedie o temporanee, idonee a favorire il bilanciamento di esigenze e interessi contrastanti, ma tutti egualmente rilevanti: infatti, ferma restando la necessità di contrastare le degenerazioni, che comunque si potrebbero evitare introducendo criteri come la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, si sono tradite le aspettative delle comunità di italiani all'estero che intendono poter trasmettere la cittadinanza ai loro discendenti;
il decreto-legge ha introdotto disposizioni poco chiare e di scarsa qualità tecnica, idonee a generare difficoltà sul piano interpretativo e applicativo, determinando, nei fatti, un grave *vulnus* alla qualità sostanziale della legislazione e incidendo, in termini generali, sul fondamentale principio di certezza del diritto;
nei casi di doppia cittadinanza, poi, le disposizioni prevedono che il cittadino italiano non possa trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli minorenni nati all'estero, subordinando tale riconoscimento a una preventiva dichiarazione di volontà del genitore, con la conseguenza che il minore non acquisisce la cittadinanza per nascita, ma per beneficio di legge, con effetti anche sulla successiva trasmissibilità;
il vigente impianto normativo ha riaperto una finestra per il riacquisto della cittadinanza a favore degli

ex cittadini nati o già residenti in Italia che l'abbiano perduta ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, escludendo che tale riacquisto produca effetti automatici sui discendenti e interrompendo il principio di continuità familiare nello *status civitatis* anche nelle ipotesi di recupero dello *status* originario;

la giurisprudenza di merito ha già evidenziato rilevanti profili di criticità della riforma: in particolare il Tribunale di Torino ha sollevato dubbi in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, contestando l'arbitrarietà della distinzione temporale tra richiedenti e la possibile lesione dei diritti acquisiti, nonché l'effetto retroattivo della disciplina; ulteriori questioni di legittimità sono state sollevate dai Tribunali di Mantova e di Campobasso e risultano tuttora pendenti dinanzi alla Corte costituzionale;

anche se la Corte costituzionale, con le prime decisioni intervenute, ha dichiarato le questioni sollevate in parte inammissibili e in parte non fondate, non ha escluso in termini generali la possibilità di ulteriori profili di scrutinio su fattispecie diverse o su specifiche applicazioni della normativa;

considerato che:

l'assetto normativo attuale, caratterizzato da formulazioni non sempre univoche e da criteri non pienamente determinati rispetto alla molteplicità dei casi concreti, ha generato rilevanti criticità applicative, alimentando incertezza e confusione nell'interpretazione della normativa da parte delle comunità italiane all'estero;

le criticità degli uffici consolari e amministrativi, già strutturalmente gravati da carenze di personale, risorse e strumenti organizzativi, rischiano di essere accentuate dall'impatto della riforma, che ha imposto un rapido adeguamento a nuove procedure, con conseguente sospensione o rimodulazione di servizi e ricadute sull'efficienza amministrativa e sull'utenza interessata;

la frammentazione e la non sempre omogenea formulazione delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali della rete consolare in merito alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma rischiano di generare ulteriore incertezza tra gli utenti, già alle prese con dubbi interpretativi sui profili applicativi della nuova disciplina, anche in ragione delle diverse modalità con cui le singole sedi consolari illustrano i requisiti, la documentazione necessaria, le modalità di presentazione delle istanze e le procedure da seguire per il riconoscimento e la trasmissione della cittadinanza italiana;

nella vigente cornice normativa, la cittadinanza italiana, quale elemento di continuità giuridica e identitaria tra l'Italia e le comunità italiane nel mondo, rischia di essere progressivamente ricondotta a un criterio prevalentemente legato alla nascita sul territorio nazionale, con il conseguente indebolimento del modello fondato sulla discendenza e sulla trasmissione intergenerazionale dello *status civitatis*;

migliaia di cittadini italiani divenuti tali per naturalizzazione, acquisto per beneficio di legge, matrimonio o per condizioni di residenza durante la minore età con genitore naturalizzato si trovano oggi nella condizione di non poter trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, con conseguente frattura del principio di continuità familiare;

la misura drastica esclude automaticamente tantissimi italodiscendenti nel mondo, anche laddove sussistano legami autentici e profondi con il nostro Paese,

impegnano il Governo:

1) a valutare l'opportunità di rivedere, alla luce delle numerose criticità emerse, la disciplina in materia di cittadinanza, con particolare riferimento ai meccanismi di trasmissione per discendenza, al fine di superare l'attuale impostazione restrittiva e garantire maggiore coerenza con il principio di continuità dello *status civitatis*;

2) a valutare l'opportunità di prevedere che la cittadinanza italiana possa essere trasmessa fino alla seconda generazione anche da parte di chi l'abbia acquisita o riacquisita in tutte le ipotesi previste dall'ordinamento (naturalizzazione, matrimonio, beneficio di legge, riacquisto ai sensi della normativa vigente), con particolare riferimento ai soggetti che abbiano riacquisito la cittadinanza ovvero che siano in possesso dei requisiti per il riacquisto nel periodo previsto dalla normativa, assicurando una disciplina omogenea e non discriminatoria rispetto alla cittadinanza per nascita;

3) a valutare l'opportunità di assicurare che ogni intervento di modifica al sistema di trasmissione della cittadinanza sia accompagnato da criteri chiari, uniformi e non retroattivi, idonei a disciplinare in

modo puntuale tutte le fattispecie rilevanti, al fine di garantire certezza del diritto, uniformità applicativa e tutela effettiva dell'affidamento dei discendenti italiani nel mondo;

4) a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile a potenziare la rete diplomatico-consolare italiana, anche attraverso maggiori finanziamenti, con particolare attenzione alle sedi maggiormente gravate dalle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, in rapporto alla consistenza delle comunità di origine italiana presenti nei rispettivi territori, assicurando risorse adeguate ai relativi carichi di lavoro, al fine di garantire tempi di attesa ragionevoli ed efficienza nell'erogazione dei servizi consolari;

5) a promuovere, nell'ambito dell'intera rete diplomatico-consolare, l'adozione di linee guida e *standard* informativi uniformi, affinché tutte le sedi consolari rendano disponibili informazioni chiare, complete, aggiornate e facilmente accessibili sulle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana, sui requisiti richiesti, sulla documentazione da presentare, sulle modalità di inoltro delle istanze e sui relativi adempimenti, assicurando omogeneità delle indicazioni fornite agli utenti.

(7-00046)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02904 del senatore Martella, sulle misure per evitare il licenziamento di 120 lavoratori presso lo stabilimento Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. di Scorzè (Venezia).

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, le seguenti risoluzioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti 1a e 3a riunite:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e *3ª Commissione permanente* (Affari esteri e difesa) riunite:

7-00046, della senatrice La Marca ed altri, sulle recenti modifiche normative apportate al sistema di riconoscimento e trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza.

Risoluzioni in commissione, ritiro

È stata ritirata la risoluzione 7-00045, della senatrice La Marca ed altri.

1.5.2.2. Seduta n. 477 del 18/11/2026

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

477a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2026

_____

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE; Misto-Avanti PSI-Progetto Civico Italia:Misto-A-PSI-PrCivIt; Misto-Italia Domani-Marco Rizzo: Misto-ID-MR; Misto-Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Open Sinistra: PRC-SE-OS.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,02)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MURELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:
(483) ***CANTU' ed altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità*** *(Relazione orale)* **(ore 10,06)**
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Disposizioni per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 483.
Il relatore, senatore Satta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
SATTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il

disegno di legge in discussione reca disposizioni per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile.

Il testo è stato lungamente esaminato e approfondito durante la trattazione in 10a Commissione ed è stato oggetto di diverse modifiche, volte a recepire il parere della Commissione bilancio. L'*iter* in sede redigente si è peraltro concluso con un mandato unanime.

La maculopatia è una patologia che colpisce la macula, ovvero la parte centrale della retina responsabile della visione distinta, dei dettagli e dei colori, e rappresenta la principale causa di grave perdita di vista e di ipovisione nei Paesi industrializzati tra la popolazione con più di 65 anni. In Italia ne soffre circa il 2% della popolazione generale, corrispondente a oltre un milione di persone, e ogni anno si registrano circa 63.000 nuovi casi sul territorio nazionale, con altissimi costi umani e sociali.

Negli ultimi anni sono state sviluppate terapie sempre più efficaci. La diagnosi precoce è un elemento chiave per intervenire rapidamente sulla maculopatia e consentire di preservare la funzione visiva.

Il provvedimento che giunge ora all'esame dell'Assemblea, nel testo formulato dalla Commissione, è composto da cinque articoli.

In base all'articolo 1, il presente disegno di legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile, ed è finalizzato a garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da tali malattie.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, i soggetti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale, previo accertamento della patologia mediante diagnosi effettuata da un medico specialista presso un centro accreditato specializzato.

L'articolo 3 autorizza la spesa di 700.000 euro per l'anno 2027, 800.000 euro per l'anno 2028 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile. Il riparto di tali risorse è demandato a un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'ambito del predetto programma, si prevedono iniziative volte alla prevenzione e all'inserimento dei malati nelle attività lavorative e sportivo-ricreative, alla sensibilizzazione sulla diagnosi precoce e sulla cura tempestiva, nonché sulla profilassi e le attività di *screening*. È inoltre prevista la promozione della conoscenza delle strutture sanitarie e degli ambulatori accreditati e specializzati nella diagnosi e nella cura delle malattie in questione.

È autorizzata poi la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dal 2027, al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento mirati dei medici di medicina generale e del personale del Servizio sanitario nazionale che interviene nei processi di prevenzione, diagnosi e cura della maculopatia degenerativa miopica e senile.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio per lo studio della maculopatia degenerativa miopica e senile. Gli obiettivi di tale organismo saranno definiti annualmente con decreto del Ministro della salute. È prevista la presentazione annuale alle Camere di una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di maculopatia degenerativa miopica e senile.

L'articolo 5 reca infine le disposizioni finanziarie.

Colleghi, concludo ringraziando per questo atteso provvedimento, anche a nome di tutta la comunità oftalmologica nazionale, il ministro Schillaci, il sottosegretario Gemmato, tutti i colleghi della 10a Commissione e, non ultima, la prima firmataria del disegno di legge, la collega Maria Cristina Cantù. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GEMMATO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per ringraziare il collega Satta per lo straordinario lavoro svolto in Commissione. Evidentemente, ha saputo coniugare una sensibilità tutta professionale, quella del senatore e medico oculista, con una

sensibilità politica che si pone in linea con le direttrici del Governo rispetto alla prevenzione.
Voglio ricordare il maggior finanziamento del Fondo sanitario nazionale, cosa che questo Governo ha fatto e sta facendo: negli ultimi due anni lo abbiamo dotato di ulteriori 9,8 miliardi di euro; nel biennio del Covid, 2020-2022, era stato aumentato di circa 5,4 miliardi. Si tratta quindi di una dotazione doppia rispetto agli anni del Covid. Questo ci porta a essere credibili quando diciamo che, insieme a un maggiore finanziamento del Fondo sanitario nazionale, servono misure di prevenzione per rendere sostenibile il nostro Servizio sanitario nazionale. *(Brusio).* Signor Presidente, chiedo scusa, ma parlo con difficoltà se c'è questo brusio.
Dicevo che un maggior finanziamento del Fondo sanitario nazionale deve correre parallelamente anche a un nuovo modello organizzativo o nuovi modelli organizzativi, che vedano nella prevenzione un volano di sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale.
Voglio ricordare che il provvedimento in approvazione, relativo alle maculopatie neurodegenerative, presenta una forte spinta alla prevenzione. Circa il 2% della popolazione è affetto da queste patologie, soprattutto le persone anziane. Vi è una spesa importante a carico del Fondo sanitario nazionale per la cura delle malattie oculari, in particolare delle maculopatie.
È fondamentale, oggi, affrontare la questione con una misura sistemica - rinnovo quindi il ringraziamento al senatore Satta - perché evidentemente tutta la comunità degli oculisti, ma soprattutto i pazienti, vedono positivamente in questo provvedimento uno stimolo, una leva per puntare sulla prevenzione; quindi, non intervenire quando vi è già la conclamazione dei sintomi e dunque la malattia, ma agire in maniera preventiva, addirittura predittiva, per evitare che i sintomi si manifestino e che la malattia si conclami. Questo è già il compito al quale siamo chiamati, ma l'effetto collaterale indotto diretto è quello di rendere sostenibile il nostro Servizio sanitario nazionale pubblico, in un'Italia che invecchia.
Siamo fra le popolazioni più longeve al mondo: l'aspettativa di vita è di 84,1 anni. Purtroppo non facciamo più figli, con un tasso di fertilità di 1,14 bambini per donna. È evidente che teniamo insieme il nostro sistema se investiamo in prevenzione e questo provvedimento va proprio in questa direzione.
Rivolgo pertanto un ringraziamento al senatore Satta, alla 10ª Commissione per lo straordinario lavoro svolto e all'Assemblea, perché penso che sia un provvedimento largamente condiviso e che vede la partecipazione di tutti i senatori. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

GAUDIANO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 10,36.
(La seduta, sospesa alle ore 10,16, è ripresa alle ore 10,37).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 483 (ore 10,37)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

GAUDIANO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 10,58.
(La seduta, sospesa alle ore 10,38, è ripresa alle ore 10,59).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 483 (ore 10,59)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

GAUDIANO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 483

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
FURLAN *(IV-CR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusìo)*.
Chiedo ai colleghi che non intendono ascoltare e magari desiderano dialogare tra di loro di uscire dall'Aula.
FURLAN *(IV-CR)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, annuncio da subito il voto di astensione del Gruppo Italia Viva a questo disegno di legge, un provvedimento che affronta una questione di grande rilevanza sanitaria e sociale come quella delle patologie oculari.
Condividiamo gli obiettivi che il provvedimento si propone, ma questo non ci impedisce di esprimere alcune considerazioni critiche sul percorso parlamentare e sul contenuto del testo.
Crediamo infatti che si sarebbe potuto fare molto di più e che soprattutto si sarebbe potuto fare meglio. Voglio riconoscere e ringraziare l'impegno del relatore e il lavoro che ha svolto in Commissione. Ce l'ha messa tutta per riuscire a portare a casa un testo condiviso, ma non è bastato: non basta la volontà del relatore, ci vuole la volontà di condividere da parte di tutta la maggioranza. Abbiamo sottolineato come questo tema sia importantissimo per il diritto alla salute, la qualità della vita delle persone e anche la capacità del nostro Servizio sanitario di rispondere a un bisogno così importante per i cittadini e le cittadine, ma purtroppo in parte è stata un'altra occasione perduta.
C'è una questione che per noi rimane fondamentale: le risorse. Non possiamo pensare di affrontare efficacemente patologie così complesse e invalidanti senza mettere a disposizione del Sistema sanitario finanziamenti adeguati, persone qualificate, strumenti diagnostici e una rete di assistenza realmente accessibile su tutto il territorio nazionale. Le risorse sono insufficienti rispetto alla dimensione del problema. È una criticità che non possiamo sottovalutare. Abbiamo sottolineato tante volte il rischio che anche provvedimenti giusti per le loro finalità, in mancanza di risorse, restino soltanto buoni propositi sulla carta.
Parliamo di malattie come la degenerazione maculare, la retinopatia diabetica e il glaucoma, patologie

che possono compromettere la vita e la qualità della vita delle persone, perché vedere progressivamente ridotta la propria capacità di vedere è davvero un problema enorme per le persone, per le famiglie e per la società nel suo complesso. È proprio per questo che abbiamo chiesto, risorse e volontà, innanzitutto per la prevenzione, termine quasi sconosciuto in questa maggioranza; e invece è proprio da lì che dovremmo partire.

È per questo che abbiamo presentato diversi emendamenti: non contro il provvedimento, ma a suo sostegno, per irrobustirlo, perché senza risorse rimarrebbe senza benzina per andare avanti.

Il rischio è che sia un provvedimento che alla fine non risponde per nulla a un miglioramento dei servizi su un tema così delicato. Una diagnosi tempestiva rispetto a questa tipologia di malattie è fondamentale: se c'è quella, in gran parte dei casi si può recuperare la capacità visiva del paziente, ma se si arriva troppo tardi, purtroppo è troppo tardi per tutto.

Per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, noi abbiamo ritenuto non di votare contro, ma di astenerci; vigileremo e promuoveremo rafforzamenti per questo provvedimento, perché riteniamo che il tema che affronta sia davvero troppo importante per la qualità della vita delle persone. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, dichiaro subito che, come Alleanza Verdi e Sinistra, ci asterremo su questo provvedimento. Lo riteniamo importante, perché la vista è un bene primario per il complesso della vita delle persone, quindi è necessario affrontare questo tema. Le patologie oculari colpiscono ancora centinaia di migliaia di persone nel nostro Paese e rappresentano una delle cause di ipovisione e cecità spesso evitabili, se diagnosticate e curate in tempo.

Apprezziamo la volontà di promuovere campagne di sensibilizzazione. Per fare la formazione del personale medico e sanitario, prima bisogna trovarlo e investire su di esso. Si può anche istituire un osservatorio per monitorare l'andamento e migliorare la presa in carico dei pazienti, ma poi ci si scontra con i dati di fatto.

Pensiamo che non debba essere nascosto il fatto che il testo arrivato in Aula è stato ridimensionato rispetto alle ambizioni del testo originario. Innanzitutto, il perimetro dell'intervento è stato ristretto quasi solo alla maculopatia degenerativa miopica e senile, lasciando in secondo piano tutte le altre patologie oculari, altrettanto gravi e diffuse.

C'è poi il nodo fondamentale delle risorse. Al mio paese si dice che coi fichi secchi si fa poca roba, anzi non si fa nulla. Il rischio è che si faccia una legge che non aggredisce il fenomeno e che si tratti sostanzialmente solo di una dichiarazione di intenti. Come si fa a inserire una patologia tra i LEA del Servizio sanitario nazionale, se la possibilità di una diagnosi precoce si scontra con la lunghezza delle liste d'attesa? Noi denunciamo ogni giorno che la sanità non funziona e ha bisogno di risorse. Si deve far riferimento non all'aumento nominale degli stanziamenti, ma al bisogno che i cittadini hanno di un servizio universale a trecentosessanta gradi. Il problema si scontra con la situazione: le liste d'attesa sono talmente lunghe che, alla fine, a curarsi sono solo quelli che possono rivolgersi al privato.

Il rischio quindi è che un provvedimento non sostenuto da risorse e da persone specializzate a sviluppare ricerca su questa patologia sia depotenziato. Inoltre, le disparità e le disuguaglianze territoriali sono rilevanti.

Nonostante questo, mentre di solito, come opposizione, esprimiamo un voto contrario, in questo caso esprimeremo un voto di astensione per dare un segnale. Noi ovviamente seguiremo con attenzione e sproneremo il Governo affinché faccia quello che non ha fatto in questo provvedimento, mettendo a disposizione risorse e permettendo davvero di intervenire nell'ambito della prevenzione. Vorrei evitare che "prevenzione" diventasse una parola di propaganda e vorrei che fosse invece una cosa concreta.

Per queste ragioni, il voto di astensione è un voto di attenzione e di condivisione rispetto alla necessità di intervenire. Tuttavia, esprime anche l'insoddisfazione generale di fronte al fatto che questo provvedimento rischia di mantenere lo *status quo*, di non cambiare assolutamente niente rispetto a quanto succede ora. Per queste ragioni, ripeto che il nostro voto sarà di astensione. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Pantaleoni-Buonarroti» di Frascati, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 483 (ore 11,12)

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come sappiamo, oggi in Italia la maculopatia colpisce oltre un milione di persone ed è tra le principali cause di perdita della vista e della cecità legale tra chi ha compiuto 55 anni.

Il nostro disegno di legge avvia una strategia nazionale coordinata contro una malattia oggi molto diffusa, ma, allo stesso tempo, invalidante. Questo provvedimento punta infatti a trasformare la gestione della malattia da semplice cura tardiva a una prevenzione strutturata, migliorando l'accesso alle relative terapie su tutto il territorio nazionale. Questo intervento, a nostro avviso, è necessario per evitare ritardi nella diagnosi, per superare le difficoltà d'accesso alle cure, che purtroppo ancora oggi persistono, e per far fronte soprattutto all'impatto sociale ed economico della maculopatia. Purtroppo, come accade anche in altre malattie, molti pazienti non riconoscono i primi sintomi, perché spesso questa malattia si presenta e avanza in modo molto silenzioso. Intervenire tardi però, lo sappiamo, riduce l'efficacia delle cure disponibili e aumenta il rischio di danni, in questo caso permanenti, alla vista.

Secondo la Società oftalmologica italiana (SOI), in Italia si eseguono molte meno procedure terapeutiche rispetto a quelle effettuate in tutti gli altri Paesi europei. Oltretutto, sappiamo che ci sono liste d'attesa troppo lunghe e - com'è stato detto anche poc'anzi - disomogeneità tra le Regioni, che spesso costringono molti pazienti a rimanere senza un percorso adeguato di cura.

L'invecchiamento della popolazione farà crescere drasticamente i casi nei prossimi anni. Anche la perdita della visione centrale compromette l'autonomia quotidiana e aumenta il rischio di cadute, di isolamento e persino di difficoltà nell'accesso al lavoro, cosa poco piacevole e anzi disarmante.

Oggi abbiamo disposizioni che propongono invece un cambiamento concreto, sia per i pazienti, sia per la sanità. Che cosa voglio dire? Dal 2027 le Regioni potranno ricevere fondi permanenti per organizzare *screening* morfofunzionali, campagne informative e attività di prevenzione mirate proprio all'obiettivo della cura.

Viene ribadito il diritto alle prestazioni gratuite o con *ticket*, quando previste dai livelli essenziali di assistenza, legando l'accesso a una diagnosi certificata da uno specialista in un centro accreditato. Tutto questo serve, appunto, a indirizzare subito il paziente verso strutture qualificate, evitando tutti i percorsi frammentati.

Viene anche finanziata la formazione continua per i medici di medicina generale e per tutto il personale sanitario, in modo tale che il medico di famiglia diventi un punto di riferimento, capace di intercettare subito i fattori di rischio e di inviare tempestivamente il paziente dall'oculista.

Si prevedono, inoltre, l'attivazione di un monitoraggio costante dei dati relativi a questi pazienti e, infine, un programma con iniziative specifiche per facilitare l'inserimento dei pazienti ipovedenti nelle attività lavorative, sportive e soprattutto sociali e ricreative. Le risorse - lo sappiamo - non sono tantissime, ma ci sono e, secondo noi, possono avviare un percorso virtuoso.

Ringrazio anche il Sottosegretario per il lavoro che abbiamo svolto in Commissione. Bisogna ringraziare anche la senatrice Cantù, a cui si deve questo disegno di legge, approvato dalla 10a Commissione, sul quale Forza Italia vota favorevolmente. *(Applausi)*.

MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, provate a guardare quest'Aula con una macchia nera al centro; mettete qualcosa sui vostri occhi e vedrete come vede una persona che ha una maculopatia: resteranno solamente i bordi. È questo il mondo che vede una persona con una maculopatia: una macchia al centro e solamente i contorni.

Ebbene, voi avete fatto la stessa cosa con questo provvedimento: avete svuotato il centro e avete

lasciato solamente i bordi. Vi dico subito perché lo avete fatto e come lo avete fatto. Questo provvedimento non l'ha scritto la Commissione sanità. Lo ripeto: non l'ha scritto la Commissione sanità. Questo provvedimento l'ha scritto la Commissione bilancio. Noi ci occupiamo di sanità in 10a Commissione, mentre questo disegno di legge è stato scritto totalmente dalla Commissione bilancio. *(Applausi)*.

Questo è un atto che va dichiarato.

Eppure, questo disegno di legge non era nato così e lo dobbiamo dire. Questo provvedimento era nato il 23 gennaio 2023, quasi 4 anni fa, e portava la firma della senatrice Cantù e di tanti colleghi della maggioranza. Diciamo subito che questo disegno di legge ci aveva anche convinto: aveva uno scopo nobile, perché metteva al centro la persona che ha dei diritti, una persona fragile che sta perdendo la vista. Parlava veramente di maculopatia, di retinopatia diabetica, di glaucoma e di altre patologie e ricordava una cosa che da medico mi fa ancora più male: in 8 casi su 10 quel danno alla vista si poteva e si può evitare. Parliamo di un milione e mezzo di ipovedenti in Italia. Dentro quel disegno di legge - quello vero - c'erano i percorsi di cura, un piano di rete nazionale per le persone che perdono progressivamente la pista, un centro nazionale con un registro e, soprattutto, c'erano i soldi.

Signor Ministro, signor Sottosegretario, c'erano 55 milioni di euro. Che fine hanno fatto quei 55 milioni di euro? Diciamolo subito: fatti 100 i 55 milioni di euro, questa promessa vale 3 euro. Lo ripeto: questa promessa che voi fate agli elettori vale 3 euro.

Colleghi, non possiamo rimanere in silenzio, perché questo provvedimento è stato completamente riscritto - come ho detto - dalla Commissione bilancio: ha soppresso 4 articoli su 9 e gli altri 5 li ha completamente riscritti. Rileggete il testo che era stato depositato e quello riscritto dalla Commissione bilancio: troverete un'enorme differenza. In una sola seduta è stato completamente riscritto.

Cosa resta? Sono spariti la retinopatia diabetica e il glaucoma e resta solo la maculopatia; abbiamo dovuto persino cambiare il titolo, perché quello vecchio non diceva più la verità. Lo ripeto: i senatori e le senatrici che sedevano nella 10ª Commissione hanno visto completamente riscritto il testo dalla Commissione bilancio. *(Applausi)*. Questo non si può accettare.

I percorsi di cura a carico del Servizio sanitario nazionale, sottosegretario Gemmato, sono stati soppressi; il piano e la rete nazionale sono stati soppressi; l'articolo sui farmaci è stato soppresso; il centro nazionale è stato soppresso e al suo posto resta solo un osservatorio con 3 persone, senza un euro. Dei 55 milioni - lo ribadisco - la Commissione bilancio ha lasciato solamente 1,6 milioni a partire dal 2029. Lo ripeto: si partiva da 55 milioni. Questo significa mettere la scure da parte della Commissione bilancio e del Ministero dell'economia; fatti 100 i 55 milioni, questo provvedimento vale 3 euro, sottosegretario Gemmato. Lo ripeto ancora una volta: 3 euro, ecco il suo valore. *(Applausi)*.

Sapete qual è la cosa più incredibile? Questi 3 euro non sono neanche nuovi, ma erano già nella precedente legge di bilancio, quella dell'anno scorso. Li avete presi da una tasca e li avete messi in un'altra. Adesso proviamo a usare questi 3 euro. Cittadinanza Attiva dice che, per una visita oculistica nel pubblico, si aspettano in media 270 giorni: le liste d'attesa sono di 9 mesi. Ebbene, in 9 mesi una maculopatia avanza, porta via la vista. Non siete stati in grado di mettere niente sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la maculopatia; niente, neanche un euro in più.

Voglio che sia chiaro a tutti, anche a chi ci ascolta da casa. Prendiamo una signora di settant'anni con una maculopatia senile nella forma umida, quella che i medici chiamano essudativa: ha bisogno di iniezioni intravitreali, iniezioni dentro l'occhio a intervalli precisi. Se l'iniezione arriva tardi, perde la vista o rischia di perderla. Che cosa cambia per lei domani mattina, quando verrà approvato il provvedimento? Lo ripeto: che cosa cambia domani mattina per quella signora di settant'anni? Niente, non cambia niente *(Applausi)*: stessa lista d'attesa, stessi mesi, stesso ospedale lontano. *(Applausi)*.

Chi oggi aspetta, domani aspetterà ugualmente, signor Sottosegretario: ci sarà sempre la stessa lista d'attesa. Vedrà però un manifesto in farmacia, signor Sottosegretario, vedrà un bellissimo manifesto in farmacia. Ebbene, non dico no, Sottosegretario, non voglio sollevare alcuna polemica. *(Commenti)*.

CROATTI *(M5S)*. Che ti parli? Stai zitto! *(Fa segno con il dito di tacere rivolgendosi al banco del Governo)*. Ascolta! Non devi parlare, devi ascoltare, devi ascoltare qui! Che modi sono! Stai zitto! Ma chi sei? Stattene zitto e ascolta! *(Il senatore pronuncia altre parole incomprensibili)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore; senatore Croatti, ci si rivolge alla Presidenza. *(Commenti)*. Lo dico a tutti: ci si rivolge alla Presidenza.

MAZZELLA *(M5S)*. Credo che su questo argomento non ci dobbiamo scaldare, e lo dico a tutti. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. *(Reiterati commenti del senatore Croatti. Repliche)*. Ci sono le immagini: se è stato minacciato, lo vediamo dopo.

MAZZELLA *(M5S)*. Le persone che aspettano una visita oculistica non avranno niente da questo disegno di legge, ma vedranno sicuramente un bel manifesto in farmacia e il medico di famiglia avrà un bel corso. Per questo motivo la possiamo chiamare una buona legge di sensibilizzazione, ma non è così com'era nata, perché doveva portare assistenza alle persone. È una legge che informa le persone sane, ma che non cura i malati.

Quando noi delle opposizioni abbiamo chiesto d'inserire davvero le maculopatie nei livelli essenziali di assistenza, il Governo ha accettato soltanto di valutarne l'opportunità, lo sottolineo.

Signor Presidente, questo è il problema: è un problema di metodo, ancora più che di merito. In Commissione bilancio, con tutto il rispetto, non si decide che cosa serve a un malato. Lo dobbiamo decidere noi, non la Commissione bilancio, non il Ministero dell'economia e delle finanze.

C'è una cosa che non riesco a mandare giù: in questi stessi mesi, il Governo ha impegnato l'Italia a portare la spesa militare verso il 5% del PIL. *(Applausi. Commenti)*. Lì nessuno taglia il 97% della spesa. Per le armi c'è il 100%, signor Sottosegretario, mentre per la visita di un anziano ci sono 3 euro. Non chiamateli vincoli di bilancio, perché queste sono scelte; sono scelte di questo Governo e ve ne assumete la responsabilità.

Detto questo, voglio essere onesto fino in fondo e voglio esserlo con voi della maggioranza. Ebbene, 3 euro effettivamente non sono zero euro. Restano i corsi per i medici di famiglia, restano le campagne d'informazione nelle farmacie e resta per la prima volta il nome di questa malattia in una legge dello Stato, ma non è niente. In Commissione, il 23 settembre ho votato "sì" al mandato al relatore, che ringrazio, perché ha fatto effettivamente un buon lavoro, anche se è stato completamente svuotato dalla Commissione bilancio. Quel "sì" però serviva solo a una cosa: non fermare i 3 euro, 1,6 milioni di euro.

Oggi però si giudica in Aula tutta la storia di questo provvedimento, e a questa storia noi del MoVimento 5 Stelle non possiamo dire di sì. *(Applausi)*. Questa storia va raccontata interamente per non mortificare la 10a Commissione del Senato. Questi 3 euro io li lascio qui sul banco; questi 3 euro serviranno veramente alle persone ammalate, ma aspettiamo che alla Camera mettano i 97 euro che mancano su questo disegno di legge. *(Applausi)*.

Per questo motivo, noi dichiariamo l'astensione sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

MINASI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per approvare un provvedimento che la Lega ha fortemente voluto su una patologia oculare cronico-degenerativa, la maculopatia degenerativa, che nella sua forma senile e miopica può incidere in maniera profonda sull'autonomia personale, sulla vita relazionale e sulla serenità dei pazienti e delle loro famiglie.

La platea di persone interessate da questa patologia sul nostro territorio è purtroppo molto ampia ed è in costante crescita, con un'incidenza che aumenta con l'avanzare dell'età, ma che nella forma miopica può colpire anche cittadini in piena età lavorativa. Troppe volte, però, ancora oggi la diagnosi arriva in ritardo, quando cioè il danno alla macula è già avanzato, compromettendo quindi l'efficacia delle cure e aumentando il rischio di ipovisione grave o cecità.

A questo dobbiamo aggiungere un problema purtroppo ancora generalizzato e ben noto, soprattutto quando parliamo di sanità: le profonde diseguaglianze regionali nell'accesso all'assistenza. Esistono ancora troppe differenze territoriali nella disponibilità di centri specializzati accreditati, nell'accesso agli esami di *screening* e nella capacità di garantire a tutti una presa in carico tempestiva e uniforme su tutto il territorio nazionale, anche se devo dire che in questi ultimi anni il Governo ha dimostrato una

crescente attenzione verso le patologie croniche degenerative e in generale verso il diritto a un'assistenza sanitaria equa e di prossimità.

Per quanto riguarda questo progetto di legge, voglio ringraziare la senatrice Cantù *(Applausi)*, che è la prima firmataria e che in questi anni ne ha seguito l'*iter* con grande impegno e competenza, come anche tutta la 10a Commissione, che ha svolto un lavoro concreto e responsabile nella direzione di cui dicevo prima, e cioè quella di una sempre maggior garanzia del diritto alle cure.

Voglio sottolineare come l'intervento si sia concentrato su obiettivi chiari, sostenibili e immediatamente operativi, proprio per tutelare i pazienti affetti. Infatti con il provvedimento si è affermato innanzitutto un principio di equità e di certezza nelle cure, garantendo loro l'accesso alle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale, attraverso un percorso diagnostico qualificato e affidato a medici specialisti operanti presso i centri accreditati. È una garanzia fondamentale di appropriatezza clinica e di tutela per il cittadino.

Accanto al diritto alle cure, il testo prevede poi un programma nazionale dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al miglioramento dei percorsi assistenziali, le cui risorse saranno ripartite tra le Regioni, sempre in linea con quella che è stata la nostra azione politica che, in tema di sanità, parte innanzitutto dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce, così da assicurare un intervento tempestivo che consenta, da un lato, la salvaguardia della salute della persona e, dall'altro lato, anche un risparmio in termini di costi sociali.

Accanto alla prevenzione, però, è fondamentale la formazione, come in ogni altro settore. Il testo promuove appunto la formazione e l'aggiornamento dei medici di medicina generale e del personale del Servizio sanitario nazionale coinvolto nei processi di prevenzione, diagnosi e cura della maculopatia. Il medico di medicina generale è normalmente il primo punto di contatto con il paziente, per cui è indispensabile metterlo nelle condizioni di riconoscere tempestivamente i segnali della malattia, perché ciò significa guadagnare tempo prezioso per salvare la vista.

Ovviamente il provvedimento ha una copertura finanziaria; sarà pure minima, ma ce l'ha. Si parte e si dà un riconoscimento a questa patologia, che negli altri anni, invece, è stata completamente dimenticata. Si tratta di risorse mirate a sostenere iniziative concrete: non solo la prevenzione dei rischi per la vista e delle relative complicanze, ma anche un supporto per l'inserimento lavorativo, sportivo e ricreativo delle persone affette da maculopatia. E anche questo è un aspetto per nulla secondario, se consideriamo l'impatto devastante che una malattia del genere ha sulla qualità della vita di chi ne è affetto.

Prevediamo poi campagne d'informazione per i cittadini, realizzate attraverso i mezzi di comunicazione di massa e le reti di prossimità, come le farmacie.

Vorrei dire al senatore Mazzella - per il suo tramite, signor Presidente - che anche un semplice manifesto può essere importante per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, fino all'educazione a una corretta profilassi, al ricorso agli esami di *screening* morfofunzionali della macula e alla più ampia conoscenza delle strutture sanitarie e degli ambulatori accreditati e specializzati sul territorio.

Sul piano della programmazione sanitaria e del monitoraggio scientifico, il disegno di legge dispone poi l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio per lo studio della maculopatia degenerativa miopica e senile. Sarà composto da tre membri che - voglio sottolinearlo - opereranno a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Osservatorio avrà il compito di monitoraggio, analisi, studio e proposta sugli strumenti per prevenire e curare la patologia, sulla base di obiettivi definiti annualmente dal Ministro della salute, il quale presenterà poi ogni anno alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti, nonché sulle nuove conoscenze scientifiche in materia.

Nel complesso, questo disegno di legge delinea un quadro normativo serio e concreto che riconosce l'impatto sanitario e sociale della maculopatia degenerativa miopica e senile e pone le basi per superare i ritardi diagnostici e i divari territoriali, determinando benefici sia per i singoli cittadini che per la collettività. Resta fondamentale, una volta concluso l'*iter* parlamentare, dare attuazione rapida e uniforme a questi strumenti, affinché i principi sanciti dalla legge si traducano in un sostegno reale per

i pazienti e per le loro famiglie, e noi ci impegneremo anche per questo.
Non posso che manifestare pertanto il convinto sostegno a questo provvedimento - sostenuto tra l'altro da tutti i senatori della Lega - nella consapevolezza che investire nella prevenzione e nella diagnosi precoce significa tutelare la dignità delle persone e la qualità della loro vita. Esprimo quindi, a nome del Gruppo, il voto favorevole. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Renato Donatelli» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 483 (ore 11,35)

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAMBITO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, stiamo parlando di un provvedimento che affronta un tema di straordinaria rilevanza sanitaria e sociale, rimasto troppo a lungo ai margini dell'agenda politica: la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative.
Noi abbiamo affrontato il percorso in Commissione con grande attenzione; abbiamo partecipato e abbiamo avanzato delle proposte. Ringraziamo davvero di cuore il senatore Satta, perché è stato un bravissimo relatore, e glielo riconosciamo. Tuttavia, siamo costretti oggi a decidere di astenerci - *obtorto collo*, perché non lo volevamo - nonostante avessimo votato a favore del mandato al relatore in Commissione. Quella era stata una forma di rispetto e di riconoscenza nei confronti del relatore, ma, quando siamo andati ad analizzare il testo definitivo e ci siamo accorti che praticamente tutti i punti più qualificanti di questo provvedimento erano stati soppressi, non abbiamo potuto far altro che optare per l'astensione, anche perché parliamo di un'emergenza silenziosa che tocca numeri imponenti.
Voglio citare qualche dato: in Italia oltre 6 milioni di persone convivono con malattie oculari croniche e per circa un terzo di loro la riduzione della vista compromette pesantemente la qualità della vita. Solo sul fronte delle patologie ottico-retiniche si contano circa 5 milioni di pazienti. La degenerazione maculare legata all'età colpisce oltre un milione di italiani ed è la prima causa di cecità legale nei Paesi occidentali dopo i 65 anni. Il glaucoma interessa circa un milione di persone nel nostro Paese, spesso in forma asintomatica fino agli stadi più avanzati. La retinopatia diabetica riguarda circa un terzo della popolazione diabetica, rappresentando la principale causa di perdita della vista in età lavorativa. Si tratta di patologie destinate ad aumentare sensibilmente a causa dell'invecchiamento demografico, che incidono sull'autonomia individuale, sulla tenuta lavorativa e sul rischio di isolamento sociale.
Il mondo dell'oftalmologia, i pazienti e le associazioni ci chiedevano da tempo un segnale di attenzione ed è giusto riconoscere che questo disegno di legge prova a colmare un vuoto normativo. Nel corso del lungo lavoro in 10a Commissione, ad esempio, abbiamo apprezzato l'impostazione di fondo del testo e diversi elementi qualificanti.
È positivo puntare con decisione sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sugli *screening*, perché in queste patologie il fattore tempo è decisivo per evitare l'ipovisione grave o la cecità irreversibile. Altrettanto condivisibile è la volontà di promuovere percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali uniformi su tutto il territorio nazionale; l'attenzione alla riabilitazione visiva; l'aggiornamento tecnologico e professionale, così come l'istituzione di un osservatorio e di un monitoraggio epidemiologico indispensabile per programmare correttamente gli interventi. Peccato che un po' di questi punti, nel corso della discussione, siano stati cancellati dal disegno di legge.
Signor Presidente, non possiamo nascondere anche le profonde criticità che hanno segnato l'esame di questo testo, che ci lasciano una certa delusione rispetto alle aspettative che si erano create durante le audizioni. Una riforma che ambisce a migliorare la presa in carico di milioni di pazienti non può reggersi quasi esclusivamente su clausole d'invarianza finanziaria. Gli stanziamenti previsti: 1,1 milioni per il 2027, 1,2 per il 2028 e 1,6 a regime per il 2029 sono del tutto insufficienti rispetto alla vastità della platea interessata e anche ai costi reali delle terapie, della diagnostica e dell'organizzazione territoriale.
Purtroppo, questo provvedimento ci appare perfettamente in linea con il metodo portato avanti in

questa legislatura dalla maggioranza di Governo. In pratica, sono tutti testi fotocopia. Sono tutti uguali. Tutti promettono di risolvere i grandi nodi della sanità. Voglio fare qualche esempio: liste d'attesa, riorganizzazione tra ospedali e territorio, dare un segnale di attenzione alle persone con obesità, ai malati fibromialgici, ai *caregiver*. Si fanno tante promesse, si alzano le aspettative e poi si lascia tutto invariato nella sostanza, senza un euro di risorse adeguate.

Qual è, quindi, la scelta di questo Governo? Piantare bandierine mediatiche e raccontare ai cittadini di aver risolto i problemi, quando la realtà quotidiana dei reparti e dei pazienti dimostra che non ne ha risolto davvero nessuno.

In Commissione abbiamo presentato alcuni emendamenti. Li abbiamo presentati per dotare questo provvedimento di risorse adeguate a garantire finalmente l'inserimento esplicito delle maculopatie nei livelli essenziali di assistenza, anche perché solo così possiamo assicurare la reale equità tra le Regioni ed evitare che il diritto alla cura dipenda dal codice d'avviamento postale. Purtroppo, ancora una volta i vincoli di bilancio hanno prevalso sulla necessità di dare risposte strutturali.

Abbiamo anche accettato di trasformare la nostra proposta sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in un ordine del giorno, che poi è stato accolto dal Governo, ma vigileremo affinché quell'impegno non resti sulla carta.

In conclusione, signor Presidente, questo settore aveva bisogno urgente di attenzione istituzionale e meritava una legge finanziata in modo ben più adeguato e coraggioso. Ciononostante, poiché nel testo non vi sono elementi che non condividiamo - anzi, li condividiamo tutti - e poiché ogni passo avanti verso il riconoscimento e la tutela di quei pazienti va sostenuto, il Gruppo Partito Democratico esprimerà un voto d'astensione. Lo facciamo con senso di responsabilità, auspicando che questo provvedimento non rappresenti un punto d'arrivo, ma soltanto il primo tassello di un riordino più organico, incisivo e finalmente dotato delle risorse necessarie a garantire a tutti i cittadini il diritto alla vista e alla cura. *(Applausi)*.

ZULLO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO *(FdI)*. Signor Presidente, sottosegretario Gemmato, cari colleghi, parto da una premessa: il valore di una legge non si misura solo nei soldi. Pensare che siano solo i soldi a risolvere i problemi di salute della popolazione ci lascia nel campo dell'aridità. Sono importanti anche le manifestazioni di sensibilità e di vicinanza alla sofferenza, perché ci fanno entrare nel campo dell'umanizzazione delle relazioni.

Questo è molto rilevante per noi, ma, con l'astensione delle forze d'opposizione, ho visto che l'importanza dell'umanizzazione del rapporto e della sensibilità verso la sofferenza un po' difetta nei colleghi dell'opposizione e ciò avviene nonostante si ammetta che queste patologie colpiscono il 10% della popolazione e in un terzo dei casi vi sono gravi disturbi e compromissioni della vista, un organo di senso importante che incide non solo sui costi sanitari, ma anche su quelli sociali (pensiamo alle invalidità e alle indennità d'accompagnamento) e sull'autosufficienza della persona, la quale diventa dipendente da un *caregiver*.

Mi spiace non sia stato colto il valore di questo disegno di legge, che è nel disegno di un modello organizzativo nei confronti di una delle patologie croniche e degenerative di una popolazione che invecchia e che ha necessità di un percorso diverso rispetto a quello che viviamo oggi.

Infatti il testo si occupa di prevenzione, di cura, di riabilitazione, di presa in carico globale a lungo termine della persona, di formazione e di ricerca, tanto importante per poter delineare un'evoluzione differente nella prognosi della malattia. È un modello organizzativo che dovremmo adottare in tutta la sfera delle patologie croniche e della fragilità.

È altresì necessario rivoluzionare il sistema - come diceva nel suo intervento il sottosegretario Gemmato - per sostenere l'economicità e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Abbiamo svolto un buon lavoro, che non è stato appannaggio solo del Governo o solo della Commissione sanità o della Commissione bilancio: è stato un lavoro d'interrelazione tra Governo e Commissioni. A questo proposito, il ringraziamento va al ministro Schillaci, al sottosegretario Gemmato, a tutti i componenti della Commissione, al relatore Satta e, in particolare, alla senatrice

Cantù, prima firmataria del disegno di legge, e a tutti i colleghi che lo hanno sottoscritto, che sono di maggioranza. Non abbiamo avuto un'iniziativa parlamentare delle forze di minoranza, per cui si tratta di una sensibilità che ha contraddistinto i colleghi della maggioranza.

Questo ringraziamento è dovuto per un modello di lavoro che tende a condividere e a omogeneizzare il pensiero su un prodotto che per noi è importante, ancorché ovviamente perfettibile. Qualcuno spera che non sia un punto d'arrivo. Certo, nessuno di noi pensa che questo possa essere un punto d'arrivo. È una norma attesa dai pazienti, dalle categorie professionali e dalle società scientifiche e noi non possiamo rispondere con una contrarietà o con un'astensione. Non capisco pertanto l'astensione delle forze d'opposizione, sempre pronte a trovare un motivo di contesa e di contrapposizione in un termine: le risorse.

Sulle risorse voglio spendere due parole: quelle a copertura di questa legge non sono esaustive: sono all'interno del Fondo sanitario nazionale, solo che questa parte viene finalizzata ad alcuni interventi. Quindi, quando si parla di una visita a 3 euro, si dice una sciocchezza, perché i pazienti comunque accedono alle visite oculistiche in quanto rientrano nei livelli essenziali d'assistenza: se esenti, senza pagare il *ticket*; se non esenti, pagando il *ticket*, così come per le altre prestazioni.

Parlare delle risorse è come dire che, per qualsiasi legge che discutiamo, dobbiamo trovare un motivo di contesa. Se questo è lo sport che volete praticare, noi non ci stiamo, perché stiamo dando una risposta ai bisogni di salute essenziali di questa fascia della popolazione.

Per concludere, questa è una legge che ci onora: ci onora nella sensibilità, nella vicinanza alla sofferenza, nello sguardo, uno sguardo che guarda lontano, che non si ferma all'oggi e che ci porta a continuare a lavorare. È uno sguardo che ci porta anche a confidare nei risultati della ricerca, oltre che nella cura e nella prevenzione.

Con queste parole voglio annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia *(Applausi)*: ringrazio chi ha collaborato e chi voterà a favore di questa legge; noi orgogliosamente esprimeremo un voto favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione.

GAUDIANO *(M5S)*. Chiedo, a nome del Presidente del Gruppo, che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

(Il Presidente del Gruppo è presente in Aula).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Disposizioni per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 11,52, è ripresa alle ore 12,02).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Informativa del Ministro della difesa sulla guerra ibrida e cognitiva e conseguente discussione (ore 12,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro della difesa sulla guerra ibrida e cognitiva».

Colleghi, vi ho dato qualche minuto in più di intervallo per calmare qualche bollente spirito.

Ha facoltà di parlare il ministro della difesa, signor Crosetto.

CROSETTO, *ministro della difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad episodi che non si sono limitati a condizionare i comportamenti e le azioni di migliaia di persone, ma hanno inciso sulla percezione e sui timori di un'intera società ed hanno orientato il dibattito politico e pubblico. Mi riferisco anche agli allarmi bomba: migliaia di scuole italiane hanno ricevuto e-mail che annunciavano un ordigno e decine di aerei in Italia e in Europa sono

stati oggetto di falsi allarmi; alcuni nel nostro spazio aereo sono stati scortati dai caccia dell'Aeronautica militare fino all'atterraggio. Bambini fatti uscire dalle aule, genitori costretti a lasciare il lavoro, passeggeri atterrati altrove. Gli allarmi bomba hanno fatto leva su una paura precisa, quella del terrorismo, che richiama stagioni che il nostro Paese ha vissuto e non ha dimenticato. Non c'era nessuna bomba, come sappiamo, ma è bastata un'e-mail a creare il caos. Questa è una delle tante forme di guerra cognitiva.

Già nel gennaio 2025 ne avevo parlato in audizione davanti alla Commissione difesa della Camera. Il tema era la difesa cibernetica e gli attacchi continui a reti, sistemi e servizi essenziali, condotti da attori difficili da identificare, ma già allora avvertivo che la parte *cyber* era solo uno dei vettori di una minaccia più ampia, che definiamo guerra ibrida, una minaccia che combina azioni coordinate su più piani (militare, economico, diplomatico, informativo), condotte da Stati, direttamente o attraverso gruppi intermediari, al di sotto della soglia del conflitto armato e quasi sempre negabili. L'obiettivo è quello di dividere le società, di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni (non nei Governi *pro tempore*, ma nelle istituzioni e nella loro capacità di garantire il futuro) e d'influenzare le opinioni pubbliche.

Tra i suoi strumenti, indicavo già allora le campagne di disinformazione mirate a condizionare le percezioni e le convinzioni dei cittadini e delle istituzioni, e l'intelligenza artificiale come uno degli acceleratori di questa minaccia, perché rende sempre più difficile distinguere un'informazione autentica da una costruita ad arte.

Ora siamo in una fase nuova, più evoluta, più pervasiva e più insidiosa, di cui dobbiamo essere consapevoli. Non si tratta soltanto di generare timori e paure: la guerra cognitiva è l'azione di chi cerca di condizionare il pensiero, attraverso pensieri e comportamenti di un singolo, di un gruppo, di un'intera popolazione. Ci suggerisce cosa pensare, quali idee fare nostre, di chi fidarsi, di chi diffidare e condiziona di conseguenza i nostri comportamenti. Lo fa in modo che quelle idee ci sembrino nate da noi. Possono condurla Stati, gruppi organizzati e persino singoli.

In questo caso, il bersaglio non è un ponte, una centrale elettrica o un reparto militare; è la nostra mente, quella dei nostri figli, il modo in cui ciascuno di noi percepisce la realtà, interpreta ciò che accade e prende le proprie decisioni. E chi la subisce non se ne accorge, anzi è convinto di scegliere liberamente. Passa attraverso gli strumenti che usiamo ogni giorno, a cominciare dai telefonini che abbiamo in tasca, noi e nostri figli. Vi viaggiano contenuti costruiti apposta per condizionare e dividere, diffusi da profili falsi o *account* automatici, senza che chi li riceve sappia da dove arrivano. Ci sono algoritmi che scelgono cosa vediamo.

Ricordo un fatto che è storia. Dieci anni fa una società privata che si chiamava Cambridge Analytica sosteneva di conoscere fino a 5.000 caratteristiche di ogni elettore americano. Fu al centro di uno scandalo e fu chiusa due anni dopo; era collegata anche a Steve Bannon. Nessuno di noi saprebbe elencare 5.000 caratteristiche di noi stessi, nessuno di noi. Due anni dopo quella società fu chiusa, perché aveva raccolto su Facebook, all'insaputa di Facebook, dati su milioni di elettori americani. La società è chiusa, ma quel metodo no, quella capacità no, e sono passati dieci anni. Quel metodo era in grado di raccogliere 5.000 informazioni su ogni persona, con un utilizzo inferiore dei *social* rispetto a quello che abbiamo adesso e senza avere la capacità di processare quelle informazioni con gli strumenti d'intelligenza artificiale che abbiamo adesso.

Oggi i *social* sono più diffusi, l'intelligenza artificiale è molto più sofisticata e i computer per elaborarli crescono di anno in anno. Monitorando una persona, si può spingerla a comprare un oggetto, ma anche a cambiare opinione, a odiare il posto in cui vive o anche la propria famiglia. Chi sa prevedere cosa comprerò sa anche come orientare ciò che penso, su quale paura fare leva e quale speranza, quale indignazione e quale convinzione rafforzare.

Per questo la guerra cognitiva può moltiplicare gli effetti di ogni altra azione ostile e può trasformare un'azione circoscritta come un'e-mail in uno strumento che può destabilizzare un'intera società. A chi attacca sul piano cognitivo non costa quasi nulla, mentre a chi lo subisce costa moltissimo. La guerra cognitiva non abbatte muri, ma abbatte la fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nell'informazione, quella di ognuno di noi. Lo ripeto: nello Stato e nelle istituzioni. Non in un Governo o nell'altro, non in

un partito o nell'altro, ma nello Stato e nelle istituzioni. La sfida non riguarda quindi solo la difesa dei confini, ma anche la libertà di giudizio dei singoli cittadini e la possibilità di coesione del Paese.

Non sono timori astratti. Un rapporto reso pubblico quest'anno dall'Agenzia svedese per la difesa psicologica descrive una vera e propria industria della manipolazione: gli autori riconducono ad apparati ufficiali - russi, con migliaia di persone, ma ce ne sono anche di altri Paesi - la produzione di articoli e commenti a pochi euro l'uno e a una rete di *account* falsi che, nell'analisi fatta dagli svedesi, si rivolgevano soprattutto al pubblico tedesco e a quello italiano. Nel 2025, il Servizio europeo per l'azione esterna ha censito 540 operazioni di manipolazione provenienti dall'estero e anche l'Italia, come altri Paesi, è stata presa di mira più volte.

Gli strumenti che stiamo costruendo - a partire dal disegno di legge in discussione al Senato, su cui voglio ringraziare apertamente e pubblicamente tutto l'arco costituzionale per la cooperazione con cui si sta procedendo - nascono proprio per contrastare la minaccia cibernetica e ibrida, ma la sfida su cui dobbiamo attrezzarci fin d'ora è anche quella cognitiva, e per farlo dobbiamo cambiare postura.

Nel documento sul contrasto alla guerra ibrida che ho presentato l'anno scorso al Consiglio supremo di difesa, e poi reso pubblico sia in Italia sia a tutti i miei colleghi all'estero, scrivevo che se un velivolo violasse il nostro spazio aereo non terremmo fermi i nostri aerei; se delle navi non autorizzate entrassero nei nostri mari o nei nostri porti, non lasceremmo la nostra Marina ferma. Contro la guerra ibrida e la guerra cognitiva deve valere lo stesso principio. Invece, oggi non è così: continuiamo a inseguire le minacce e a subirle, mentre dovremmo imparare ad anticiparle. Se ci limitiamo a difenderci, abbiamo già perso. Le minacce vanno prevenute, non combattute quando sono già arrivate e hanno causato danni.

Un anno fa, rispondendo a un question time alla Camera, ho affermato che dobbiamo saper agire con tempestività e legittimità, sulla base di regole chiare, per prevenire, dissuadere e limitare i danni. Dissuadere un aggressore significa convincerlo, prima ancora che agisca, che l'aggressione non gli conviene. In concreto, dobbiamo essere in grado di accorgerci di un attacco, fermarlo, scoprire chi c'è dietro, renderlo noto e rispondere in modo proporzionato. Oggi colpirci non costa nulla a chi lo fa; chi lo fa deve invece sapere che la sua azione non resterà senza conseguenze.

Sul piano cognitivo, difendersi significa soprattutto tre cose: accorgersi per tempo delle campagne ostili, prima che producano i loro effetti; smascherare le manipolazioni e ristabilire i fatti con una comunicazione istituzionale tempestiva e coordinata; costruire, insieme all'università e al mondo della ricerca, gli anticorpi contro la disinformazione.

Alle istituzioni non spetta decidere cosa i cittadini debbano pensare, ma garantire che possano continuare a pensare e a scegliere liberamente. Chi ci attacca usa l'intelligenza artificiale per produrre falsi; noi dobbiamo usarla per riconoscerli. È uno degli indirizzi che ho dato alla Difesa lo scorso gennaio con la strategia sull'intelligenza artificiale. Nessuno al mondo è ancora pienamente attrezzato per vincere la guerra ibrida e cognitiva. Ognuno deve fare la propria parte, ma nessun Ministero e nessun Paese, da soli, possono contrastare efficacemente questa minaccia. La disinformazione non è solo un problema di comunicazione: è una questione di sicurezza nazionale e di difesa delle istituzioni democratiche. Per questo serve un lavoro comune di molte istituzioni, ciascuna con le proprie competenze; serve un sistema più rapido e più integrato, perché le manipolazioni si propagano in tempi brevissimi.

Proprio nell'orizzonte della realizzazione di questo sistema, nella citata audizione del 2025 avevo evidenziato un limite che voglio reiterare oggi: nell'architettura nazionale di cybersicurezza, alla Difesa spetta il pilastro della difesa e della sicurezza militare dello Stato, ma quel pilastro, per com'è oggi concepito e regolato, protegge solo le reti e i sistemi militari. È un paradosso: è come se l'Aeronautica difendesse solo il cielo sopra le basi aeree o la Marina solo le acque dei porti militari. In tutti gli altri domini la Difesa protegge l'intero Paese; nel dominio *cyber*, di fatto, protegge solo se stessa.

Per superare questo limite, già allora avevo indicato quattro direttrici. La prima era definire lo spazio cibernetico d'interesse nazionale un vero e proprio campo di operazioni in cui la difesa possa agire senza soluzione di continuità. La seconda è costruire un'arma *cyber* civile e militare operativa notte e

giorno, con un primo nucleo di 1.200-1.500 specialisti per arrivare nel tempo ad almeno 5.000. La terza: dare tutela adeguata a chi vi opera. La quarta, quella che guarda più direttamente alla guerra cognitiva, era l'istituzione di un centro per il contrasto alla guerra ibrida nazionale ed europeo, che debba riunire, senza duplicarle, le strutture che si occupano attualmente di attacchi informatici, di propaganda e di manipolazione delle informazioni, mettendo a fattor comune analisi, strumenti, esperienze con gli alleati e lavorando con università e ricerca.

L'obiettivo è europeo. Se l'Europa però tarda, l'Italia deve iniziare subito; deve saper raccogliere, analizzare e proteggere le informazioni, perché ormai è una questione di sovranità nazionale e di sicurezza nazionale. Il disegno di legge recante le disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento delle capacità di difesa nazionale all'esame del Senato traduce in norme parte di queste direttrici e io vi ringrazio per il lavoro che avete fatto. Il testo definisce lo spazio cibernetico d'interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, comprese le relazioni fisiche, logiche e cognitive che legano sistemi e reti.

È un primo riconoscimento, anche legislativo, della dimensione cognitiva. La tutela di questo spazio è affidata al Capo di Stato maggiore della difesa, anche in tempo di pace. Il testo crea la figura dello specialista *cyber* militare, primo passo verso un'arma *cyber* con brevetto e indennità dedicate, ma non basta: dobbiamo poter cercare queste competenze sul mercato e pagarle come le paga il mercato, altrimenti i migliori andranno a lavorare nelle grandi aziende, all'estero o con i nostri nemici, e dobbiamo offrire loro, oltre alla retribuzione, la possibilità di fare ricerca e crescere.

Il disegno di legge istituisce, inoltre, un centro interforze di addestramento per il combattimento e il contrasto alla minaccia ibrida, che può costituire la base del futuro centro nazionale ed europeo.

Resta da completare il quadro per le tutele di chi opera in questo campo. Il provvedimento non sottrae competenze a nessuno: la Difesa non si sostituisce né si sovrappone ad altri, ma vuole esercitare le funzioni che le sono proprie insieme agli altri e non in luogo degli altri.

È lo stesso metodo che abbiamo applicato, ad esempio, sotto il mare, dove passano le condotte dell'energia e i cavi che portano Internet e i dati. Il polo nazionale della dimensione subacquea riunisce infatti difesa, industria, università e ricerca. La legge sulla sicurezza delle attività subacquee, approvata all'inizio di quest'anno, ha istituito un'agenzia dedicata, che opera d'intesa con la Difesa e con tutti i Ministeri. Questo modello dev'essere esteso anche agli altri domini.

Nell'atto d'indirizzo ho chiesto alla Difesa una comunicazione strategica più proattiva, capace d'individuare le campagne ostili e rispondere con i fatti. Ho chiesto di rafforzare fin d'ora la resilienza cognitiva, cioè la capacità di non farsi manipolare. La strategia digitale della Difesa pone, tra i suoi obiettivi, la sicurezza e la resilienza della dimensione cognitiva. Anche tra le aree della ricerca militare figura la guerra cognitiva.

Vi è poi una responsabilità che è soltanto nostra, che è quella di proteggere noi stessi, le nostre Forze armate, i militari e i comandi, perché possono essere bersaglio di operazioni cognitive che puntano a minare il morale, la coalizione e la fiducia. Per questo, la formazione alla sicurezza cognitiva deve cominciare nelle scuole, nelle accademie militari e arrivare fino ai vertici.

Questa costruzione legislativa non è per il ministro Crosetto: il ministro Crosetto non userà nulla di questa riforma legislativa, che sarà per il prossimo Ministro della difesa del prossimo Governo, che non so chi sia. Per questo è una battaglia in cui vi prego di garantire il totale senso istituzionale.

Noi stiamo costruendo le regole per lo Stato, per l'istituzione, per la difesa e per la nostra sicurezza, non per un Governo *pro tempore* che tra qualche mese avrà finito il suo percorso costituzionale. Sono regole che io non applicherò mai, parlo di un'arma di cui mai mi occuperò io: parlo di reclutamenti che avverranno sotto un'altra legislatura; parlo di poteri che saranno esercitati probabilmente anche da un altro Capo di Stato maggiore, quindi sto parlando di futuro, non sto parlando delle nostre polemiche elettorali quotidiane.

Per questo continuo a dire: teniamo fuori il discorso su queste regole dalle polemiche quotidiane che possono essere esercitate da altre parti. Quando costruiamo le regole con cui conduciamo la partita, non tra le forze politiche, ma per la costruzione di uno Stato più forte e di una resilienza maggiore delle istituzioni, sottraiamole al dibattito. È questo quanto abbiamo fatto in questa prima fase del

percorso legislativo al Senato e di questo ringrazio tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione, dal presidente Gasparri a tutti i partiti.

Questo è infatti lo spirito con cui abbiamo affrontato la questione, che non significa pensarla allo stesso modo su tutto; significa dare dignità a qualunque proposta in quest'ottica, che è quella di costruire regole che vadano al di là di noi e che stiamo costruendo per chi verrà dopo di noi e di questo voglio ringraziarvi.

Sulle risorse, in questi giorni ho letto molto. Proprio per il discorso che facevamo prima sulla diversità di competenze, è stata mischiata la parte che riguarda gli investimenti *cyber* della Difesa da quella di altre amministrazioni. Io sono qui a rispondere per quello che riguarda la Difesa; lo dico perché alla Camera mi sono sentito citare capitoli di altre amministrazioni, che io neanche conosco. Io sono qui a parlare di quello che la Difesa ha fatto in questi anni.

Quando sono arrivato, le risorse programmate per difendersi dalla minaccia ibrida erano pari a circa 126 milioni di euro; nel 2025 sono arrivate a 557 milioni, più che quadruplicate; per il triennio 2026-2028 parliamo di quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente. Nei prossimi anni, destinati a questo settore abbiamo oltre 6 miliardi di euro, 7 miliardi se dedichiamo anche la quota del programma GCAP (Global Combat Air Programme) destinata alla ricerca in questo settore. All'interno dei programmi militari, infatti, vi sono parti che vengono suddivise per argomenti: un miliardo di euro del programma GCAP riguarda soltanto la parte *cyber*.

Nel documento programmatico pluriennale 2026-2028 la competizione sottosoglia, nelle sue forme *cyber*, cognitiva e ibrida, è una delle tre direttrici decisive - basta leggerlo - insieme alla difesa dai missili e dai droni e al rafforzamento industriale. Questa crescita di risorse non nasce oggi. La pianificazione della Difesa segue, come sapete, cicli pluriennali. Se oggi i programmi crescono è perché abbiamo dato l'indirizzo anni fa, quando non c'erano gli allarmi che viviamo in questi giorni.

Stanziare le risorse oggi però - lo dico a tutti - non significa disporre di una capacità domani. Dal finanziamento all'entrata in servizio passano anni, mentre queste tecnologie cambiano nell'arco di settimane. Oggi la lentezza non è solo inefficienza, è vulnerabilità. Per questo dobbiamo passare da una programmazione rigida e periodica a una continua, capace di adattarsi quando la minaccia cambia.

È per questo che il disegno di legge mira ad accelerare i tempi dove serve di più. Per i sistemi più innovativi, per quelli che la tecnologia rende superati in poco tempo, come i droni, si potrà sviluppare un prototipo insieme alle imprese, provarlo e, se funziona, acquistarlo subito e poi migliorarlo passo dopo passo, senza aspettare anni per un sistema che, nel frattempo, sarebbe vecchio. Questo vale ancora di più nella guerra ibrida e cognitiva, dove gli strumenti di chi attacca cambiano di continuo e i nostri devono tenere il passo.

Più in generale, sugli investimenti in Difesa avrò modo di tornare nelle prossime settimane in audizione sul Documento programmatico pluriennale in Commissione, dove saranno auditi i vertici delle Forze armate. Ripeto, non sto parlando di cose mie; anche in questo caso, parlo di strumenti che useranno gli altri, ma ci tengo fin d'ora a sottolineare a tutti un punto su un tema che ho sentito rimbalzare politicamente in questi giorni: c'è un equilibrio da preservare. Non è che adesso che sono scoppiati gli attacchi *cyber* l'unica cosa che dobbiamo difendere è la parte *cyber*, mentre tutto il resto è diventato improvvisamente un terreno di pace e c'è solo la parte *cyber*. Ai domini terrestre, marittimo, aereo e spaziale si sono affiancati il *cyber*, la dimensione cognitiva, quella subacquea e quella spaziale, ma non li hanno sostituiti, purtroppo: le minacce tradizionali non sono venute meno, come vedete in giro per il mondo.

La distinzione tra difesa dalla guerra ibrida e difesa convenzionale non esiste, l'Ucraina lo dimostra: lì ci sono le trincee, ci sono i droni, ci sono i satelliti, ci sono le reti, ci sono i sistemi complessi e c'è la parte *cyber*; non c'è solo una cosa, è un tutt'uno. Se salta il collegamento, a pagare è chi tiene la posizione sul terreno. La guerra è una sola, purtroppo, e dobbiamo essere attrezzati a combatterla su tutti i fronti (sperando di non combatterla mai).

Noi continuiamo a ricevere energia attraverso gasdotti e oleodotti; le materie prime e le merci transitano via mare, attraverso stretti che sono diventati aree di crisi. Come tutelare questi interessi senza uno strumento militare adeguato? Abbiamo visto il lavoro che ha fatto la nostra Marina in questi

anni.

Facciamo parte dell'Alleanza atlantica e dell'Unione europea e dobbiamo concorrere alla difesa dei nostri confini allargati, a cominciare dal fianco orientale, senza dimenticare quello meridionale, e non possiamo farlo senza sistemi di difesa idonei.

Le nostre missioni internazionali servono a prevenire le minacce dove nascono, compresa la radicalizzazione che la propaganda in rete alimenta. Gli stessi caccia che hanno scortato a terra gli aerei colpiti da falsi allarmi appartengono ai domini tradizionali. Rafforzare le nuove capacità non significa poter ridurre quelle terrestri, navali, aeree e spaziali.

Ho detto prima ad alcuni di voi che, se mi verrà dato mandato, sarò ben lieto di raccontare al Parlamento, per semplificare il lavoro di chi mi seguirà, quanto saremo in grado di resistere e di difenderci di fronte a un eventuale attacco fisico, in modo tale che ognuno possa sentire sulle proprie spalle la responsabilità che io sento da quattro anni. Vorrei così agevolare il lavoro di chiunque verrà dopo di me, perché penso che il tema della difesa non sia partitico, ma di sopravvivenza delle istituzioni.

Discutere di come spendere è assolutamente legittimo ed è compito del Parlamento, e noi ci atteniamo alle decisioni del Parlamento, ma convincerci che investire in questi domini tradizionali non serva più, fino a invertire la rotta, smantellare la capacità o rinunciarci, non è un obiettivo che si può accettare. Sarebbe un modo per indebolire la nostra capacità di deterrenza e di difesa e, in questo momento, non converrebbe a nessuno.

La difesa non è un costo fine a se stesso, è un investimento che protegge la nostra libertà e le nostre istituzioni. *(Applausi)*.

Nessuno Stato al mondo, come dimostrano gli avvenimenti di questi giorni, può garantire una difesa al 100%. Un attacco informatico può fermare un ospedale, un aeroporto, una rete elettrica, senza che si spari un colpo. Deve prepararsi l'intero Paese. Difenderlo oggi significa anche proteggere le nostre imprese, le nostre infrastrutture e i nostri posti di lavoro. Tutti devono rendersi conto dei rischi che corriamo: dalle istituzioni alle imprese, dalle scuole alle università; anche le aziende da cui dipendono servizi essenziali, a cominciare dalle banche, devono attrezzarsi. Molte lo hanno fatto, meglio che in altri Paesi; altre pensano ancora che il problema non le riguardi.

Serve un'educazione digitale nelle scuole e servono competenze diffuse nella pubblica amministrazione, perché un cittadino capace di riconoscere una notizia manipolata o un'e-mail sospetta è la nostra prima difesa.

Una notizia falsa, quando non viene smentita, lascia il segno. Per questo conta prevenire, come fa un vaccino, insegnando a riconoscere i trucchi della manipolazione prima d'incontrarla.

Le autocrazie controllano i *social* in casa propria e usano i nostri, che sono aperti, per condizionare il dibattito. Le regole europee ci sono, a cominciare da quelle sui servizi digitali, ma vanno applicate con rigore e rese più incisive.

Chi guadagna miliardi con i *social* - so che questo è un discorso che non piacerà a molti - non può disinteressarsi degli effetti, a partire dalla profilazione degli utenti, soprattutto dei minori. *(Applausi)*. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Non è tollerabile che ci siano grandissime multinazionali che fanno miliardi senza assumersi alcuna responsabilità.

Se ognuno di noi entra nella più piccola bottega, nel più piccolo ristorante o nel più piccolo negozio e ne esce con un cibo avariato, ha il diritto di tornare, di protestare e di chiedere conto a chi gli ha fornito quel cibo avariato, anche attraverso l'applicazione di sanzioni. Se qualcuno entrasse in un ristorante e si sentisse sottrarre qualcosa, avrebbe il diritto di chiedere che gli fosse restituito.

Non possiamo far finta che ci sia qualcuno che, guadagnando miliardi, non si assuma la responsabilità di garantire che nessuno possa sottrarre informazioni attraverso l'utilizzo di qualunque tipo di *social*, che nessuno possa profilare noi e i nostri figli e che, dall'altra parte, le cose che vengono scritte, e non le opinioni, che devono essere libere anche quando sono odiose, siano fatti reali quando vengono trasmesse come tali.

Questo compito non può essere lasciato sulle spalle dei cittadini, attraverso le tasse e i contributi, quando qualcun altro realizza guadagni miliardari. Se tu realizzi guadagni miliardari utilizzando una

piattaforma, devi fare in modo che su quella piattaforma ognuno possa esercitare la propria libertà, ma non ci possono essere informazioni false. Quest'assunzione di responsabilità dev'essere lasciata a chi ha la tecnologia, i soldi e la capacità tecnologica per assolvere a questo compito. *(Applausi)*.

È un tema che va posto e che non può essere affrontato soltanto da una Nazione, perché la debolezza delle Nazioni è che noi abbiamo confini, mentre le multinazionali non ne hanno e superano anche quelli della stessa Europa. Per questo il tema fu posto nel 2024 all'interno del G7, proprio dalla Presidenza italiana, ma poi lì si è arenato e si è fermato, perché gli interessi di queste grandi multinazionali sono superiori anche a quelli di molti Stati. Dobbiamo essere convinti, e noi lo siamo.

Lo dicevo prima e lo voglio ripetere: la tecnologia di Cambridge Analytica riusciva a monitorare 5.000 aspetti di ogni individuo. Nessuno di noi, se si chiudesse per un mese in una stanza, riuscirebbe a tirare fuori 5.000 caratteristiche di sé. Questo accadeva nel 2016: sono passati 10 anni, saranno arrivati a 20.000, a 25.000? Il monitoraggio è anche a uno zero secondi in più su un'immagine rispetto a un'altra, collegando tutto ciò che facciamo sui *social,* con una capacità d'analisi superiore a quella che ognuno di noi potrebbe avere di se stesso, perché mischiata con tecniche psicologiche e psichiatriche, il tutto unito da algoritmi che elaborano queste informazioni 24 ore al giorno. Possiamo pensare che ci sia qualcuno che possa disporre di queste informazioni, su di noi o sui nostri figli, e che in qualche modo orienti i contenuti sulla base di quelle informazioni, senza che nessuno sappia quale obiettivo ha l'algoritmo nel mandare a ognuno di noi un video rispetto a un altro e senza che ci sia qualcuno che, in qualche modo, chieda conto a chi su questi algoritmi e queste visualizzazioni guadagna miliardi di prendersi una parte della responsabilità?

È una lotta difficile quella di cui sto parlando, perché è contro le più grandi forze che ci siano in questo momento sulla terra. Penso però sia necessario, se vogliamo preservare le condizioni perché tutte le democrazie possano sopravvivere, portare all'interno delle democrazie questo dibattito, che non esiste per le oligarchie, dove i *social* sono totalmente vietati e vengono gestiti dallo Stato nazionale. Non possiamo pensare che, in questo confronto tra sistemi oligarchici e democrazie, i diritti acquisiti da noi diventino debolezze e siano la ferita attraverso cui possono passare virus che avvelenano le nostre società.

Lo dico sempre: le democrazie sono minoranza nel mondo; in riferimento alle leggi e al diritto internazionale, sono minoranza nel mondo. Noi rappresentiamo una minoranza, ma proprio per questo abbiamo il dovere di difenderla con ancora più forza. Proprio per questo, abbiamo il dovere di parlare di questi argomenti liberamente. Proprio per questo, abbiamo bisogno di farlo e vi chiedo di farlo non con me, ma di farlo col prossimo. Quando parlerete con il prossimo Ministro della difesa, chiunque sia, toglietevi le giacche dei partiti, perché i temi della difesa - questi temi - non devono avere colore politico, perché parlano del nostro futuro, del futuro delle libere istituzioni, del futuro delle democrazie e, conseguentemente, del futuro degli Stati sociali. La debolezza delle nostre democrazie e dei nostri sistemi, se diventerà anche una debolezza industriale ed economica, metterà in crisi gli Stati sociali che abbiamo costruito. È molto più grande la sfida che abbiamo davanti.

Per questo continuo ostinatamente a chiedermi che il dibattito sia all'altezza di queste sfide. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro della difesa.

È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signor Ministro, l'Italia e l'Europa sono sotto attacco di guerra ibrida. La guerra ibrida non si dichiara, s'insinua; mira non a conquistare territori, ma a destabilizzare un Paese, alimentare sfiducia, mettere sotto pressione le istituzioni.

Noi di Azione lo diciamo, in parte inascoltati, da tanto, troppo tempo. La guerra cognitiva, che è una sottocategoria della guerra ibrida, ha da tempo superato la dimensione teorica: attacchi cyber, disinformazione, ingerenze straniere. Se continuiamo a interpretare quegli episodi come fatti isolati, non abbiamo la visione e la cornice più ampia. Dobbiamo capire che le nostre infrastrutture sono sotto attacco. Parlo di reti energetiche, di rete di infrastrutture, di rete di mobilità, di dati sanitari.

Signor Ministro, dobbiamo avere la consapevolezza che tra le reti critiche sotto attacco ci sono anche i nostri processi democratici. Penso che non sia utile in quest'Aula dire chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo. Mi faccia semplicemente ringraziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,

perché è stato lui, con la convocazione del Consiglio supremo di difesa del 17 novembre, a sdoganare di fatto il tema della guerra ibrida nel dibattito politico italiano. Lei, signor Ministro, ha giustamente citato il non-paper, che non a caso è stato pubblicato ad esito di quella riunione, il giorno dopo.

Signor Ministro, la domanda che le poniamo da molto tempo come Azione è la seguente: oggi come Italia siamo in possesso delle migliori tecnologie per proteggere le nostre infrastrutture critiche? Io penso di no. Proprio i dati che lei ci riferiva, cioè gli investimenti che vengono fatti, dimostrano che abbiamo bisogno di dotarci di competenze e infrastrutture. Lei parlava di 2 miliardi in un triennio, ma sa benissimo che la Russia investe 2 miliardi di euro l'anno sulla guerra ibrida.

Concludo, signor Presidente, dicendo due ultime cose. Ecco la prima: lei, Ministro, ha citato l'Agenzia per la difesa psicologica in Svezia; quell'agenzia opera nelle scuole, perché i Paesi baltici ci insegnano che la prima linea di difesa contro la guerra ibrida sono i maestri d'asilo nelle scuole: è un tema culturale. Veniamo alla seconda cosa: il richiamo all'unità. Con il senatore Carlo Calenda abbiamo presentato diciassette mesi fa lo scudo democratico e l'abbiamo messo a disposizione di tutti, maggioranza e opposizione, perché siamo convinti che abbiamo la responsabilità e il dovere di proteggere dalle ingerenze straniere le nostre democrazie liberali che sono sotto attacco.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, nel ringraziare innanzitutto il signor Ministro, preciso che, per quanto riguarda la guerra cognitiva, la sensazione è che non si dicano i problemi veri, ovvero i pericoli che per la nostra comunità nazionale sono sempre più grossi a seguito degli attacchi *cyber* e di disinformazione.

A proposito della perdita di fiducia nelle istituzioni, di cui lei ha parlato molto bene, signor Ministro, ricordo ad esempio che il nostro è un Paese che vive molto di turismo. I turisti vengono da noi perché si sentono sicuri ma, nel momento in cui non si sentiranno più sicuri, anch'essi non verranno più da noi. Cominciamo a dire queste cose. Ditelo, perché la popolazione non è consapevole di questo tipo di rischi.

Lei, signor Ministro, ha citato brevemente la Russia, che è figlia dell'Unione Sovietica, con la differenza che oggi comandano gli oligarchi e i magnati, mentre una volta comandavano quelli del Soviet, ma più o meno la situazione è analoga. Quello dell'Unione Sovietica fu il primo Governo del mondo a fare della disinformazione capillare e scientificamente preparata uno strumento di governo del Paese e cercò anche di usarla per minare le certezze democratiche dell'Occidente. Ci riprova ora, raccontando, per esempio, come ha fatto Putin ieri, che l'economia russa è in perfetta salute, mentre l'Europa sta perdendo economia, perché ha fatto le sanzioni alla Russia, quindi non può godere del gas russo. Pensate un po' cosa riesce a dire.

È chiaro, signor Ministro, e lei l'ha detto: il problema principale sono i *social media* per quanto riguarda la guerra cognitiva ed è quindi giusto che le piattaforme rispondano. È bene che il Governo vada avanti sulla questione dei *social media* vietati per gli under 13. È un passo importante, e poi vedremo come funziona, ma almeno si vada in quella direzione.

Per quanto riguarda la struttura di 5.000 professionisti dedicati alle azioni di contrasto *cyber*, signor Ministro, va bene che lei si occupa di *cyber* per la difesa, perché poi c'è il *cyber* che attacca altri settori dello Stato, ma credo che non possiamo permetterci di non avere una regia unica, perché *cyber* è *cyber* . Tra l'altro, ho fatto anche un emendamento in questo senso, che mi è stato cortesemente respinto dal sottosegretario Perego in Commissione ieri. C'è assolutamente bisogno di avere una figura singola che comanda. Abbiamo tutti governato nel nostro piccolo a vari livelli e sappiamo che, quando si governa una situazione con diverse teste, bisogna metterle d'accordo, ma non possiamo permetterci di mettere d'accordo tutti quelli che sono coinvolti nella difesa *cyber*. Abbiamo bisogno di qualcuno che comandi. Voi siete la destra che governa e siete abituati ad avere l'uomo al comando: mettetecelo, perbacco, perché qui ne abbiamo davvero bisogno.

La postura? Io sono d'accordo con lei quando parla di protezione attiva. Non mi limiterei a intervenire quando l'attacco si è già svolto. Dobbiamo prevenirlo. Come? Anche questa è una cosa che va spiegata. I nostri cittadini non hanno capito che è in gioco la libertà d'espressione, e cioè il fatto che noi, che siamo orgogliosi che chi la pensa diversamente da noi possa dirlo con chiarezza e senza

pericolo di essere punito per questo, rischiamo che tutto ciò non sarà più possibile, perché saremo bombardati da informazioni false che condizionano il dibattito pubblico.

Poi c'è la continuità dei servizi essenziali in caso di attacco energetico. Non possiamo permetterci di avere un attacco *cyber* e di vedere che le cose non funzionano. La scuola deve andare avanti, così come l'erogazione dei servizi essenziali e la distribuzione dei generi alimentari. C'è assolutamente bisogno di essere strutturati per intervenire in casi del genere. Anche queste sono spese per la difesa, signor Ministro, lo dica. Quando si parla di riarmo, non è soltanto l'acquisto di armi, ma è anche questo. Diciamolo e ripetiamolo, perché la fiducia dei cittadini, signor Ministro, non si costruisce durante l'emergenza, con comunicati rassicuranti e appelli alla calma che magari nessuno ascolta. Si costruisce prima, quando le istituzioni si preparano, si coordinano e dimostrano di sapere cosa dovranno fare. Grazie e buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrenga. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la guerra ibrida rappresenta una delle sfide più complesse per la sicurezza delle democrazie contemporanee. Si sviluppa spesso al di sotto della soglia del conflitto armato e combina strumenti diversi: attacchi informatici, sabotaggi, campagne di disinformazione, manipolazione dell'informazione, pressione sulle infrastrutture e sulle catene di approvvigionamento. Il bersaglio non è soltanto militare: può essere un ospedale, una rete energetica, un sistema di trasporto, un'amministrazione pubblica o un'impresa strategica. Un attacco a questi servizi può incidere direttamente sulla vita dei cittadini, rallentarne le attività economiche, alimentare insicurezza e sfiducia nelle istituzioni.

Il ministro Crosetto ha richiamato l'attenzione sulla necessità di superare una risposta esclusivamente reattiva. Quando le minacce sono rapide, difficili da attribuire, capaci di colpire più settori contemporaneamente, prevenzione e preparazione diventano essenziali. Occorre individuare le vulnerabilità prima che siano sfruttate, rafforzare la sicurezza delle reti e assicurare la continuità dei servizi essenziali anche in situazioni di crisi.

La risposta, tuttavia, non può essere affidata a un solo apparato: è necessario un coordinamento stabile tra Difesa, Intelligence, Authority per la cybersicurezza, amministrazioni pubbliche, imprese, università e centri di ricerca. In questo quadro, la proposta di sviluppare strutture nazionali ed europee dedicate al contrasto delle minacce può favorire la condivisione tempestiva delle informazioni e una maggiore cooperazione con gli alleati. Accanto agli strumenti tecnologici servono competenze, formazione e consapevolezza.

La resilienza di un Paese dipende anche dalla capacità dei cittadini di riconoscere la disinformazione e di accedere a comunicazioni istituzionali chiare e affidabili. La fermezza deve accompagnarsi alla responsabilità. Non ogni attacco informatico o episodio di tensione può essere ricondotto automaticamente a un'operazione ostile. Le attribuzioni devono basarsi su elementi verificabili e le misure adottate devono rispettare le garanzie democratiche. La sicurezza nazionale e la tutela delle libertà sono parte dello stesso impegno e queste ultime meritano investimenti costanti e pianificati, per agire stabilmente e non in una condizione emergenziale, che oramai è pressocché quotidiana.

Una democrazia preparata, coesa e consapevole è meno esposta ai tentativi di destabilizzazione e più capace di difendere le proprie istituzioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Enrico Borghi. Ne ha facoltà.

BORGHI *(IV-CR)*. Signor Presidente, quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Bisogna forse ricorrere alla filosofia zen per descrivere icasticamente il momento che stiamo attraversando, rispetto al quale non dobbiamo fermarci all'apparenza, ai dettagli superficiali e neppure a uno sterile dibattito sui soli strumenti burocratici. Dobbiamo cogliere il senso, la sostanza, la dimensione complessiva delle cose che abbiamo sotto gli occhi. Dobbiamo capire che questa guerra cognitiva è l'estensione del campo di battaglia con modalità civili.

Questo è il primo salto di fase che abbiamo davanti su temi delicatissimi per la qualità della nostra vita democratica: i temi della conoscenza, dell'informazione, della formazione, delle tecnologie emergenti e delle neuroscienze. Siamo in presenza di un'evoluzione immateriale del concetto di sicurezza, e

quindi di guerra, che è un poliedro: è fatta da quello che ci ha ricordato oggi qui il signor Ministro, ovvero il sesto dominio militare, la competizione sulla mente umana; è fatta dalla pervasività dei *social* e dal controllo dell'algoritmo.

Colleghi, i neuropsichiatri parlano oggi di "cocaina digitale" per i nostri ragazzi. Un noto *social network*, elaborato in Cina dai laboratori dell'Esercito popolare di liberazione, produce oggi sintomi depressivi e dipendenza che colpiscono due terzi dei nostri adolescenti, i quali, per il 70%, hanno incontrato nell'ultimo mese su quella piattaforma contenuti che incitano al suicidio. Questo scenario è fatto dal metaverso, dalla *neurosecurity* e dalla cybersicurezza.

Di fronte a tutto questo, i cittadini ci chiedono cosa fare, o meglio: cosa facciamo? E qui, non per amor di polemica, ma per amor di verità, dico che intanto non dobbiamo fare ciò che il Governo ha fatto in questi anni. *(Applausi)*. Sono stati anni che passeranno alla cronaca, e probabilmente alla storia, su questi temi, come anni di scontri istituzionali all'interno dell'Esecutivo, di rimpalli e di lotte interne tanto strutturate quanto ottundenti, che hanno partorito poco.

Signor Ministro, noi cogliamo la sua perorazione, ma dobbiamo anche dire che questo disegno di legge sulla difesa di cui stiamo discutendo è un pezzo molto parziale, figlio di uno scontro avvenuto tra lei e il sottosegretario Mantovano. Questo strumento - tanto per capirci - non combatte gli *hacker* che spengono i frigoriferi. Va fatto? Sì, va fatto, ma bisogna essere consapevoli che si tratta di un elemento parziale, che ripropone il tema già sollevato in precedenza dal collega Spagnolli: qui c'è un problema di linea gerarchica rispetto alla capacità di controllare un fenomeno di tipo nuovo. *(Applausi)*. Per questo serve una visione strategica nazionale che leghi l'*intelligence*, la difesa e la sicurezza economica - dietro questi temi c'è anche l'equilibrio socioeconomico del Paese - e tuteli gli interessi strategici nazionali. Servono la capacità e la volontà d'innovare. Bisogna fare ciò che ci ha detto il Presidente della Repubblica: di fronte a fatti inediti, bisogna usare le intelligenze.

Noi lo abbiamo proposto un disegno di legge, signor Ministro: il 28 marzo 2024 abbiamo presentato il primo disegno di legge per istituire una struttura dedicata alle operazioni contro l'ingerenza digitale e cognitiva straniera. *(Applausi)*. Lo riprenda, ripartiamo da lì - come proposta dell'opposizione avanzata nel nome dell'interesse nazionale - sapendo che servono specializzazione e capacità di sistema. Com'è stato ricordato, infatti, il bersaglio di un'operazione ibrida è la struttura stessa della nostra democrazia. Diceva Sun Tzu: lo scopo di un combattimento è non distruggere un nemico, ma ridurlo all'impotenza per conquistarlo intatto. Da questo punto di vista, dobbiamo innovare - non è retorica, ma è sostanza - per salvare la nostra stessa democrazia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Ministro, le diciamo perlomeno da due anni che la vera minaccia per l'Europa non è la guerra militare, ma è esattamente quella ibrida. Noi le diamo solo dei titoli, perché ne ha parlato molto bene pochi minuti fa alla Camera la mia collega Piccolotti: Cambridge Analytica, la società voluta da Bannon; poi Paragon; in seguito gli Epstein files e poi ancora gli oligarchi della tecnologia: insomma, l'Internazionale nera, perché va chiamata con questo nome.

Noi abbiamo presentato decine di interrogazioni nel corso di questi anni e spesso lei non ha risposto. Ora le diciamo che serve una Commissione d'inchiesta anche per capire quanto tali aspetti abbiano influito nel dibattito pubblico di questo Paese. Troverà, se vede, la proposta di legge presentata alla Camera. *(Applausi)*.

Il problema è che voi invece, in questi anni, purtroppo avete fatto tutt'altro, impegnati com'eravate a sfornare una serie di decreti sicurezza inutili, odiosi e punitivi nei confronti delle giovani generazioni e l'avete fatto senza comprendere che invece la natura delle vere minacce e di quello che stava accadendo in Italia, come nel resto d'Europa, era di altro genere.

Nell'ultima finanziaria avete tagliato il Fondo per la strategia nazionale *cyber*. Il PNRR prevedeva un investimento, ma non sappiamo nemmeno se sia stato realizzato. Nel giro di quattro anni, alla guida dell'Agenzia nazionale si sono avvicendati tre direttori generali, spesso scelti sulla base non di competenze tecniche, ma di appartenenza politica.

Io conosco anche la vostra risposta, e cioè che il progetto di riarmo complessivo comprende anche la

cybersicurezza e che i fondi per l'Agenzia, laddove fossero tagliati, verrebbero compensati dagli investimenti per la difesa, ma è proprio questo il punto che non funziona in questa vicenda: è sbagliata proprio l'idea di un progetto di riordino, per cui questo settore finirebbe esclusivamente nelle competenze della Difesa, come se fosse un problema di solo ordine militare.

Il punto, invece, è esattamente questo: la cybersicurezza non può essere soltanto un problema di ordine militare. Questa strada è pericolosa, perché stiamo parlando della tenuta della democrazia, quindi anche delle sue strutture civili essenziali. Pertanto, la cybersicurezza va trattata esattamente così. *(Applausi)*. Peraltro, se fosse semplicemente una questione di ordine militare, ci ritroveremmo anche le secretazioni del caso e l'assenza di trasparenza.

Signor Ministro, non può essere nemmeno un pretesto per giustificare la corsa al riarmo. Bisognerebbe fare invece esattamente il contrario. Utilizzate i soldi che spendete per i missili e le bombe per fare cose più serie. Dovete dare risposte su questo. Dovete dire quali saranno e quai sono gli equilibri tra le competenze civili e le competenze militari, tra l'Agenzia, la Difesa, la Polizia postale, l'Intelligence.

Dovete dire quali controlli parlamentari saranno previsti e saranno considerati imprescindibili, perché, in un futuro molto prossimo, dall'organizzazione delle strutture cibernetiche dipenderà la sicurezza dei cittadini e dipenderà anche la sorte dei nostri sistemi democratici. Questo è il livello della sfida e - mi dispiace dirlo - voi non siete stati all'altezza di questa sfida. *(Applausi)*.

Avete fatto della sicurezza una bandiera nazionale, ma era solo propaganda. Avete costruito nemici immaginari e avete aumentato i reati e le pene, ma poi scopriamo che i pericoli veri invece sono altri. Avete investito miliardi in armamenti, ma avete lasciato completamente scoperti, anche dal punto di vista della sicurezza - come si è visto - le scuole e gli ospedali. Avete alimentato la paura, mentre avreste dovuto investire in tecnologia. Avete utilizzato la sicurezza per fare propaganda e non per difendere i cittadini di questo Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Ministro, la ringrazio perché, da quando ha iniziato il suo mandato, ha messo il Paese di fronte a questi problemi, a queste esigenze, a questi investimenti e a questa necessità di rapidità, perché le tecnologie cambiano in un secondo e noi, per un'autorizzazione di spesa, impieghiamo anni. La ringrazio anche per l'apprezzamento del lavoro della Commissione, che in questi giorni potrà esitare un pezzo di questo disegno.

Lei lo ha detto: questa riforma è sui vertici militari. In questo Paese si oscilla tra l'invocazione di una militarizzazione totale - pure la Flotilla, quando è in difficoltà, chiede la Marina militare, tutti chiedono i militari - e poi, se i militari s'impiegano, si dice che non si può militarizzare il Paese.

È ovvio che la sicurezza cibernetica non è solo compito dei militari. Esiste difatti un'Autorità nazionale, esistono competenze al Viminale, in strutture di sicurezza del Paese. Tutti si devono organizzare. Non possiamo mettere un soldato o un poliziotto a ogni frigorifero di ogni supermercato che potrà essere sabotato con iniziative *cyber*. È ovvio che anche le aziende private, i Ministeri, tutti coloro che abbiano una banca dati devono assumere iniziative di tutela di questo patrimonio. Dopodiché, lo Stato deve fare una parte importante.

Questo dibattito, benché breve, ha fatto emergere alcune cose: si lavora su disegni di legge che sono dei pezzi; c'è un Documento programmatico pluriennale della Difesa che ci dà orizzonti pluriennali; le risorse ci sono, da 126 a 557 milioni di euro. Ripeto le cifre che lei ha detto nell'immediato, quindi non è vero che ci sono tagli o cifre che scompaiono. Dal 2026 al 2028 sono previsti 2 miliardi di spesa e nell'ambito dei prossimi anni addirittura si arriva a 6-7 miliardi di euro nella dimensione *cyber* o in tecnologie utili in questa dimensione.

Ma noi diciamo anche, cari colleghi, che oggi l'affermazione più chiara è stata che questi investimenti difendono la nostra libertà, in un complesso di misure civili e militari indispensabili. La difesa è un concetto plurale, che va dai militari che operano per "Strade sicure", alle missioni internazionali di pace, alle Forze armate che con l'Aeronautica difendono anche i Paesi del Baltico, se un drone russo va a minacciarli, a tutto quello che facciamo con la Croce Rossa in Bosnia, che nei giorni scorsi ha avuto due caduti, insieme a due militari.

Tutto questo richiede mezzi, risorse e investimenti, che sono non per portare guerra ad altri Paesi, ma

per difendere il nostro, per difendere spazi di democrazia, anche altrui, in un sistema misto. Come lei ha ricordato, in Ucraina ci sono trincee che ci fanno pensare alla Prima guerra mondiale e tecnologie modernissime che ci proiettano nel mondo contemporaneo.

La comunità internazionale deve richiamare - come lei ha detto e come noi diciamo da tempo - anche gli *over the top*, i giganti della Rete che si arricchiscono, a una collaborazione e a una maggior trasparenza. La dimensione ibrida, infatti, passa attraverso mille canali e condizionamenti delle coscienze e delle democrazie. Per discutere con i vari grandi protagonisti non basta un singolo Governo: debbono farlo la NATO, l'Unione europea, le Nazioni Unite.

I temi che lei oggi ha richiamato sono importanti. Noi ci stiamo lavorando, anche qui in Senato, e speriamo di vederla nelle prossime settimane per approvarne un pezzo. Noi non vogliamo la militarizzazione globale, ma riteniamo che le Forze armate e la Difesa siano un tassello fondamentale per difendere lo spazio cibernetico nazionale e per collaborare a livello internazionale.

Gli investimenti servono a questo, anche con il piano SAFE (Security Action for Europe)e altre strutture. Non si tratta di spendere per la guerra togliendo soldi agli ospedali o alla sanità o alla scuola. I soldi devono esserci anche per quei settori, ma gli investimenti per la Difesa e le risorse europee devono essere impiegati; altrimenti, senza sicurezza e difesa, che sia della dimensione *cyber* o di quelle tradizionali, non ci saranno ospedali, non ci sarà scuola, non ci sarà libertà, non ci sarà democrazia. La difesa è la premessa di tutti questi valori.

Grazie quindi per le comunicazioni che ci ha reso, signor Ministro, e grazie per l'apprezzamento per il lavoro che anche al Senato stiamo svolgendo. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto con simpatia e affetto, a nome dell'Assemblea, i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni Falcone e Paolo Borsellino» di Pietramelara, in provincia di Caserta *(Applausi)*, e, nelle tribune del secondo ordine, i docenti e gli studenti del Liceo economico scientifico «Ettore Majorana» di Catania, che stanno assistendo numerosi e attenti al lungo dibattito. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sull'informativa del Ministro della difesa (ore 12,58)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Ministro, ho ascoltato attentamente le sue parole, trovando parecchi spunti di riflessione che le sottopongo come contributo alla discussione di oggi e per il futuro. Non ripeterò quanto ha già detto il collega Lomuti alla Camera sui tagli al settore *cyber* nella legge di bilancio.

Prima considerazione: la guerra ibrida e la guerra cognitiva riguardano tutti noi. Sono parole sue. Noto però che lei è qui, mentre manca il resto del Governo: dovrebbero essere presenti tutti. *(Applausi)*.

La seconda considerazione è collegata alla prima. La cybersicurezza è una prerogativa di Palazzo Chigi, ma a parlarne è lei. Apprezzo che la Difesa contribuisca in modo sistemico nell'ambito *cyber*. Mi preoccupa, tuttavia, che si debba mobilitare il mondo militare per sopperire ad altrui difficoltà, responsabilità, mancanza di visioni strategiche e tagli indiscriminati. No, signor Ministro, lei non sta parlando di un tema della Difesa: lei parla a nome del Governo di una questione che impatta tutti e tutto.

Nella terza considerazione riprendo ancora le sue parole: la difesa *cyber*, in contrasto alle ingerenze e alla guerra cognitiva, deve affiancarsi alla difesa militare convenzionale (per intenderci, carri armati, aerei, missili e droni); lo condivido, ma devo constatare e precisare che, in carenza di risorse, la politica deve darsi delle priorità. Per noi la *cybersecurity* è una priorità, così come lo è la scuola, che formerà gli esperti e i cittadini.

La cybersicurezza impatta sulla vita di tutti. Lo diciamo dal 2013: non è una scelta politica di oggi, ma è una costante; è la visione strategica del Movimento 5 Stelle. Il collega Lomuti le ha già ricordato chi e come ha dato vita all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. I carri armati e gli F-35 non sono una priorità: noi la pensiamo diversamente.

Quarta considerazione: lei, signor Ministro, ha definito e descritto i concetti di guerra ibrida e guerra cognitiva; quest'ultima l'ha descritta attraverso le parole dell'elaborato dello Stato maggiore della Difesa del 2021, che ho letto con attenzione già nel 2022: la guerra cognitiva punta a degradare la

coesione sociale e a condizionare i processi decisionali del singolo, il tutto facilitato dall'uso dei *social network* e degli *smartphone*.

Lei ha anche citato giustamente Cambridge Analytica. Nel 2016 ero in quest'Aula ed ero anche membro del Copasir: ricordo benissimo quella vicenda. Aggiungo che, per profilare un utente, a Facebook bastano 200 *like*, mentre a TikTok bastano venti minuti di fruizione passiva di video per elaborare il profilo di una persona.

I meccanismi sono tanto semplici quanto subdoli: *marketing* virale, alterazione dei termini di confronto e delle scelte. Per intenderci, si tratta di quello che fa costantemente il presidente Meloni, quando omette le alternative possibili, polarizzando il dibattito tra bianco e nero ed escludendo altre opzioni.

C'è poi la mia preferita: la ripetizione martellante di concetti, parole e immagini per renderli familiari e, di conseguenza, accettabili di buon grado. Solo per fare un esempio: dobbiamo difenderci, siamo sotto minaccia, dobbiamo armarci, le armi servono. Giustificare l'acquisto di armi ogni volta che succede qualcosa che nulla c'entra è guerra cognitiva contro i cittadini.

Lei ha citato il disegno di legge in discussione qui al Senato che ridisegna la struttura *cyber* della difesa sul quale noi concordiamo, signor Ministro; abbiamo presentato emendamenti e abbiamo collaborato. Troviamo però bizzarro - me lo permetterà - inserire in quel disegno di legge deroghe alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, la deroga alla valutazione d'impatto ambientale per le opere edilizie e la deroga al codice degli appalti per innalzare il limite dei rialzi superiori al 50% rispetto agli accordi contrattuali iniziali. Occupiamoci bene di una cosa, evitando d'inserire disposizioni che c'entrano poco, se non nulla.

Signor Ministro, abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio a firma Lomuti - lo troverà all'articolo 92 - con il quale intendiamo istituire un fondo per lo studio e la ricerca sull'intelligenza artificiale, e lei sa quanto tengo a questo argomento. Non è intesa nella competizione tra Cina e Stati Uniti; non dobbiamo inserirci in quell'ambito. Dobbiamo inserirci nella ricerca su algoritmi matematici per sfruttare al meglio il lavoro che già altri hanno fatto. Lo prenda, lo attui e vedrà che lavoreremo molto bene in un campo che riguarda tutti quanti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Aquilini. Ne ha facoltà.

BORGHI AQUILINI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Ministro, noi, come Lega, ovviamente siamo con lei e le siamo vicini in un momento che è molto complicato da gestire. Lo è perché i cambiamenti sono così veloci che anche solo la programmazione degli investimenti - ne sono sicuro - rappresenta un problema (e se è un problema iniziare, figuriamoci finire).

Noi siamo sempre stati favorevoli alla difesa e agli investimenti per la difesa, e questo per un motivo semplice: la difesa è il pilastro della sovranità. Noi siamo stati contrari ad altre cose, per esempio alla difesa europea, perché la difesa europea non è la difesa italiana, quindi è cedere sovranità, non mantenerla. La difesa italiana per noi è sempre stata importante e sacrosanta, così com'è importante avere le Forze dell'ordine e le Forze armate dotate dei migliori strumenti per poterci difendere quotidianamente. Siamo quindi d'accordo per buona parte.

Mi permetto di presentare a scopo costruttivo alcune riflessioni. Secondo me, bisogna stare abbastanza attenti con le parole, perché guerra ibrida è un'espressione che a me non piace. Guerra ha una connotazione anche costituzionale per noi, che è importante.

Faccio un esempio perché non vorrei che con la guerra ibrida si finisse poi coinvolti con la guerra vera. L'*hacker* che fa saltare il controllo di un aereo è terrorismo e non guerra ibrida: è terrorismo e come tale va perseguito; l'*account* che su TikTok dà notizie false è propaganda e qua da noi potrebbe avere come sinonimo stampa o televisione: apro i giornali e trovo maree di notizie false; vado in televisione e sono in trasmissioni dove sono bombardato da notizie false: stasera andrò in una trasmissione che ha come missione far vedere che questo Paese è in rovina (io cerco di contrastare, per quello che posso). Domando quale differenza c'è tra una trasmissione che ogni giorno che va in onda fa vedere che questo è un Paese in rovina e i dati economici e altro che dicono un'altra cosa.

Nel momento stesso in cui classifichiamo come guerra quella che è propaganda bisogna stare attenti. Se è guerra dire che Zelensky è corrotto o qualcosa del genere, lo è anche dire che questa è

propaganda. È propaganda anche dire - come faceva la von der Leyen - che i russi stanno cercando i *chip* nelle lavatrici, altrimenti non hanno più armi; oppure, per evitare di polarizzare su Russia e Ucraina, chi sventolava la provetta con le prove certe delle armi di distruzione di massa, per giustificare poi delle operazioni. Stiamo attenti quindi con le parole: io preferirei che si desse sempre il nome alle cose che contano.

Signor Ministro, se facciamo passare la guerra, la guerra dà potere a qualsiasi cosa, a qualsiasi tipo di repressione e a qualsiasi tipo di invasione della privacy e della libertà. È giusto rendere *accountable* le piattaforme dei *social network*. Per esempio, se voglio proteggere i bambini - dato che se ne parla in questi giorni, obiettivo più che condivisibile - dall'altra parte devo dare la mia carta d'identità ogni volta che accendo un computer, perché non mi viene in mente un altro sistema per capire se chi sta accendendo il computer in quel momento sia un bambino o meno. Se Cambridge Analytica, a quel punto, ha anche la mia carta d'identità insieme alle mie preferenze, forse abbiamo un problema più grosso rispetto a quello che cercavamo di risolvere.

Questo è il motivo per cui, di fronte alle varie proposte di scudo democratico e cose di questo tipo, mi passa un brivido lungo la schiena, perché sono l'origine della censura e del controllo totale.

Quindi, caro Ministro, buona fortuna per un compito improbo. Lei lo inizi e il suo successore, che magari potrebbe essere ancora lei, lo finirà o quantomeno lo continuerà. I combattimenti non finiscono mai su questo tema. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, prima d'iniziare questo intervento, vorrei dire che in queste ore con i droni è stato fatto un attacco su civili inermi a Odessa nel centro della città in pieno giorno. A nome del mio Gruppo, vorrei dire che l'Ucraina non si vende e che la nostra solidarietà va a quel popolo martoriato. *(Applausi)*.

Cari colleghi, ci sono un salto di qualità - come ha detto bene il senatore Borghi - e una sfida vera e propria tra la democrazia e i suoi nemici. Qui si tratta non di carri armati o di F-35, ma apparentemente anche di innocui telefonini nelle mani dei nostri figli. È il sistema Italia come tale, non solo il comparto della difesa, che si deve adeguare. È una gigantesca pedagogia collettiva che deve emancipare il nostro Paese e l'Europa dal ricatto dell'ingerenza digitale.

I Governi passano, ma la guerra cognitiva purtroppo è destinata a rimanere. La fiducia che i nostri nemici sono impegnati a minare, la fiducia verso la democrazia, è parte integrante del concetto di sicurezza dei cittadini. Per questo abbiamo raccolto l'appello del Ministro - che ce ne ha dato atto e lo ringraziamo - di partecipare costruttivamente all'elaborazione del disegno di legge in corso al Senato. È giusto lavorare assieme, un'opposizione responsabile non ha niente a che fare con gli sfasciacarrozze, anche perché questa carrozza prima o poi è destinata a cambiare guidatore, com'è nelle migliori democrazie liberali. Oggi, se qualcuno vuole minare la nostra fiducia e il nostro Stato, non ha bisogno di mettere una bomba alla stazione (come purtroppo accadde nella mia città nel 1980): basta che ci siano hackeraggi mirati su strutture che non riescono ad essere protette, strutture che sono in mare, in cielo o nel sistema ferroviario. Ecco perché quest'appello dev'essere raccolto da tutti.

Il bilancio che abbiamo davanti non è confortante. Qui non si tratta di dare la pagella al Governo, proprio perché questo sentimento collettivo di corresponsabilità deve impegnarci. Siamo purtroppo poco più che all'anno zero nell'acquisizione di competenze e nell'elaborazione di un apparato che riesca a difenderci. Lo abbiamo visto, parliamoci chiaro: è bastata un'e-mail spedita da non si sa dove per bloccare e paralizzare il Paese e gettare nello sconcerto cittadini, genitori, figli, scuole e presidi. Se questa è la premessa, colleghi, c'è veramente da preoccuparsi.

Credo che ci sia la necessità di cambiare passo. C'è un'eccessiva frammentazione della nostra architettura di *cybersecurity*: tutti responsabili, ma quando tutti sono responsabili rischia di non esserci nessun responsabile. La risposta è frammentata, troppo frammentata, e questo vale anche per il comparto della difesa. Concordo con il ministro Crosetto: bisogna estendere le garanzie funzionali per il personale militare. Da altre parti, in tutti i Paesi occidentali ci sono garanzie funzionali per il personale della difesa equiparate alle garanzie funzionali per i Servizi d'*intelligence*. Nel nostro Paese non si è ancora fatto. Perché? Qui si tratta veramente di capire il momento che stiamo vivendo.

In conclusione di questo intervento, voglio dire con onestà una cosa al ministro Crosetto: ho sentito allarmi ripetuti che lui, con una coerenza piena, ha fatto in tutti questi anni. Ho visto che in più occasioni ha levato la sua voce, anche nella solitudine rispetto al Governo, ma mi viene da dire: il Governo dov'era? Il Governo, nella sua collegialità, ha seguito gli allarmi di Crosetto, ha realizzato le cose che il Ministro più volte ci ha ribadito, come la necessità di una garanzia funzionale per i dipendenti del Ministero della difesa che si occupano di questo comparto, oppure tutto è rimasto lettera morta? Mi viene da dire che purtroppo temo che siamo a metà del guado - per essere ottimisti verso il Governo - ma direi molto prima della metà del guado, perché gli allarmi del Ministro sono rimasti il più delle volte inascoltati *(Applausi)* e questa è una questione serissima. Signor Ministro, noi le assicuriamo la nostra collaborazione; lei, per favore, si assicuri della collaborazione del Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barcaiuolo. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO *(FdI)*. Signor Ministro, la ringrazio per la sua informativa, che ci ha illustrato sicuramente uno scenario preoccupante, ma, com'è stato giustamente detto, probabilmente non nuovo. Sono cambiate le modalità d'attacco rispetto a chi vuole fare male e sono cambiate anche le modalità della guerra. Il problema oggi, quindi, non è soltanto capire come difenderci dagli attacchi, ma come evitare che questi attacchi possano produrre i loro effetti.

Gli attacchi ibridi non necessariamente hanno bisogno di un confine da oltrepassare, di un territorio da occupare o di un'infrastruttura da distruggere. L'abbiamo visto: possono bastare un'e-mail o un attacco informatico per creare danni molto importanti. Queste infrastrutture sono sicuramente ciò che dobbiamo difendere, infrastrutture in senso lato, perché abbiamo visto i trasporti e la scuola e ce ne sono tante altre che fortunatamente non sono state ancora attaccate, ma che meritano l'attenzione e la difesa da parte dello Stato nel suo complesso, quindi ovviamente *in primis* da parte del Governo: penso alle banche, al sistema sanitario e al sistema complessivo dei trasporti.

Credo allora che il punto vero sia che dobbiamo interrogarci sul fatto che non possiamo limitarci a rincorrere le minacce, ma dobbiamo cambiare prospettiva e riuscire ad anticiparle, perché evidentemente una minaccia ibrida o un attacco ibrido non portano una firma, quindi non è possibile una reazione rispetto a coloro i quali hanno portato avanti questo tipo di offensiva.

C'è poi il tema che ha giustamente citato il Ministro rispetto alla cosiddetta guerra cognitiva, secondo cui essa non abbatte muri, ma la fiducia. È forse questa la parte più grave su cui dobbiamo fare attenzione, perché, quando si mina la fiducia complessiva nelle istituzioni, nell'informazione e, di conseguenza, anche nei nostri sistemi di sicurezza, si rischia di creare una situazione in cui la tenuta democratica stessa può essere in pericolo.

La difesa della cybersicurezza non è una questione meramente tecnica, bensì una questione di sicurezza nazionale, così come lo è investire per cercare di prevenire questo tipo di attacchi. Ogni investimento fatto in difesa non serve esclusivamente a comprare armi e cannoni, come una certa narrazione prova a raccontare, ma a difendere i nostri ospedali, i nostri trasporti, le nostre infrastrutture, il nostro grado di approvvigionamento energetico e quindi la nostra produzione e il nostro lavoro. *(Applausi)*. Finché non abbiamo chiaro questo e non cerchiamo di mettere tutto ciò fuori dalla contesa politica, pur legittima, credo che avremo un problema serio.

Ringrazio il Ministro, perché evidentemente anche il disegno di legge in esame nella Commissione di cui faccio parte al Senato inizia a dare risposte, pur non potendo essere omnicomprensivo. Siamo all'inizio di un percorso che richiede comunque velocità, perché, com'è stato giustamente detto, la burocrazia non può rallentare risposte che purtroppo, sul piano tecnologico, devono andare molto più veloci. Coloro i quali attaccano non hanno problemi di burocrazia: questa è una delle disparità forti che dobbiamo fronteggiare e su cui dobbiamo interrogarci.

Dopodiché, bisogna anche interrogarsi su chi deve fare questo lavoro, perché servono persone, competenze, investimenti e soprattutto la possibilità di reclutare e trattenere professionalità che oggi sono ricercate in tutto il mondo dalle grandi imprese tecnologiche, anche nel settore privato.

Credo che in tutto questo la riflessione più vera sia che tutto quello che è stato detto dal Ministro e tutto quello che questo Governo nel complesso - perdonatemelo - sta cercando di mettere in campo

altro non sia che la vera attuazione dell'articolo 52 della nostra Costituzione e del suo dettato, quel primo comma in cui, per l'unica volta in tutta la Costituzione, il legislatore costituente usò l'aggettivo "sacro", definendo sacra la difesa della Patria ed elevando così a una dimensione metafisica il dettato costituzionale. Credo che nessuno meglio del ministro Crosetto e di questo Governo possa interpretare quel primo comma dell'articolo 52, ovvero la sacralità della difesa della Patria, ed è per questo che ci auguriamo che nelle prossime informative riusciremo ad avere la testa ancora più alta rispetto alla difesa della libertà dei nostri cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro della difesa, che ringrazio per la disponibilità.

In attesa che pervengano i pareri della 5a Commissione sul successivo provvedimento all'ordine del giorno, affinché la Commissione abbia tutto il tempo di lavorare, sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,21, è ripresa alle ore 16,04).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2053) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca*** *(Relazione orale)* **(ore 16,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2053.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata respinta una questione pregiudiziale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN *(IV-CR)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, affrontiamo oggi un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che riguarda il nostro mondo della scuola. Ognuno di noi sa quanto può essere importante oggi, alla luce anche delle tante manifestazioni di studenti, insegnanti e famiglie a favore del rafforzamento della scuola italiana, e quanto ci sia bisogno di strumenti legislativi che rafforzino quel grande patrimonio sociale, culturale, di conoscenza, di diritto, di cittadinanza che rappresenta la scuola italiana.

Ahinoi, poveri ragazzi nostri, il decreto-legge in esame non assomiglia nemmeno da lontano ai *desiderata* e, soprattutto, a quello che servirebbe oggi alla scuola italiana. Voi continuate a chiedere sempre di più alla scuola pubblica, ma siete disposti a darle sempre di meno.

Partiamo da alcuni aspetti, che sono i punti focali della vostra iniziativa, ad esempio dalla questione dell'integrazione degli studenti stranieri, contenuta in questo provvedimento. Parliamo spesso di bambini e di bambine già nati nel nostro Paese o che sono arrivati e vivono nel nostro Paese; bambini che frequentano la stessa scuola di calcio dei nostri figli, gli stessi gruppi giovanili dell'associazionismo dei nostri figli. Per voi cos'è l'integrazione? Mettere un tetto, una percentuale stabilita per legge, alla presenza di stranieri nelle classi senza alcun ruolo degli organismi scolastici e della loro autonomia. E se in una classe abbiamo più bambini stranieri, dove vanno? In un'altra scuola, in un altro territorio? Chi li accompagna, chi li segue durante il tragitto di andata e di ritorno? Come avverrà la loro integrazione nella comunità in cui vivono sul territorio, se non potranno frequentare quella scuola, se i loro compagni e compagne risiederanno in un'altra parte della città? Vi siete posti questo tema quando avete deciso, in termini di legge, che fosse una legge a decidere tutto questo? Alla faccia dell'autonomia scolastica, dell'integrazione e, mi permetto di dire, del rispetto per quei bambini e per le loro famiglie.

Una seconda questione riguarda, per i bambini e gli studenti con disabilità, le modifiche introdotte nel Piano educativo individualizzato: si può fare ormai anche con l'assenza di uno dei soggetti coinvolti, a partire dalla famiglia. Quando invocate la famiglia, il termine "famiglia" ogni due secondi, a cosa vi riferite se poi in queste misure vi dimenticate cos'è la famiglia e qual è l'importante ruolo sociale che riveste nel nostro Paese? Continuate a far finta di non vedere che mancano il 50% degli insegnanti di

sostegno, ma senza l'insegnante di sostegno come pensate di rendere la nostra scuola inclusiva e rispettosa di tutti? Come si fa a immaginare il rispetto tra le persone, di insegnarlo ai bambini, quando si preclude, attraverso la mancanza dell'insegnante di sostegno, l'inclusione e il diritto di sentirsi parte di una comunità?

Poi lo strafalcione che avete fatto: state ritornando indietro, mi pare di capire.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Furlan.

FURLAN *(IV-CR)*. Finisco, signora Presidente, con gli ulteriori tagli al personale scolastico. È tagliando gli insegnanti a migliaia che superate nelle città, in modo particolare nelle città metropolitane, le ancora presenti classi pollaio? Invece di andare a stabilizzare gli insegnanti, diciamo loro: statevene a casa, alla faccia di chi lavora e dei nostri figli. Ha fatto bene ed è attraverso la grande mobilitazione dei lavoratori e degli studenti della scuola viva che vi abbiamo fatto tornare indietro. Speriamo che non ricadiate più in questo tragico errore.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, la scuola deve essere di tutti, ma deve essere anche il luogo dove si imparano il rispetto, le regole e i valori della nostra Repubblica, perché accogliere non basta, bisogna integrare e integrare significa conoscere e rispettare la lingua, la cultura e la tradizione del Paese in cui si vive o in cui si viene accolti.

Voglio partire da un episodio accaduto nel mio territorio, a Podenzano, in provincia di Piacenza: alla Scuola primaria «Rodari» è stato esposto uno striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero», successivamente rimosso dalla dirigente scolastica, perché non autorizzato. Ne sono seguite polemiche, considerazioni, contestazioni anche nei confronti della preside, alla quale esprimo la mia piena solidarietà. Stessa cosa è avvenuta in una scuola dell'infanzia, sempre a Piacenza, all'istituto «Collodi»: «In questa scuola non chiediamo da dove vieni, ma come stai», riportava appunto lo striscione. Sì, perché ora ci mettono di mezzo anche i bambini dai tre ai sei anni.

Scusate, riflettete bene: possiamo parlare di vera integrazione quando un bambino frequenta la scuola italiana, ma non riesce a comprendere ciò che l'insegnante dice? Quando non riesce a comunicare coi compagni, a seguire le lezioni e a partecipare pienamente alla vita di classe? Oppure quando le difficoltà linguistiche riguardano i genitori che non riescono a comunicare con gli insegnanti, rendendo sempre più difficile il percorso dei figli? Oppure quando saranno nel mondo del lavoro e non riescono a capire le famose regole di sicurezza sul lavoro?

Tanto qua ogni martedì tutte le volte facciamo l'elenco, purtroppo, dei morti sul lavoro; la maggior parte statisticamente sono anche stranieri e magari qualcuno di loro non conosce la lingua. Ritengo sia fondamentale imparare la lingua italiana.

Questi sono problemi concreti, che non possiamo risolvere con uno striscione o uno slogan. È proprio in questa direzione che va la linea del ministro Valditara, che condivido, su questo decreto-legge scuola: il limite del 30% secondo i criteri previsti per gli studenti stranieri che necessitano di un maggiore inserimento linguistico e scolastico non è uno strumento di esclusione, ma di integrazione. Infatti, se un bambino non comprende l'italiano lo stiamo lasciando indietro.

C'è però un problema ancora più profondo: le difficoltà di integrazione possono riguardare anche i ragazzi di seconda generazione. Parlo di educazione, rispetto degli insegnanti, delle regole e delle istituzioni. Ci sono situazioni nelle quali studenti impediscono agli insegnanti di fare lezione, li insultano, arrivano persino a minacciarli. C'è chi cerca deliberatamente la sospensione per fare vacanza da scuola, per combinare casino in giro per il proprio Paese, per la piccola città, per delinquere.

Possiamo accettare che un insegnante non sia libero di insegnare e che un'intera classe non possa studiare per il comportamento di pochi? Quando poi si aggiungono vandalismo, danneggiamenti ai beni pubblici e intimidazioni, il problema riguarda l'intera comunità. Penso anche a certi gruppi giovanili, i cosiddetti maranza: li abbiamo visti nelle manifestazioni a Torino, Milano, Roma e Bologna, quando si rendono protagonisti di prepotenze e comportamenti contrari alla legalità. Non è una questione di provenienza, ma di responsabilità. Chi sbaglia deve pagare; ci deve essere una risposta.

Integrare significa anche conoscere e rispettare la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni.

L'Italia ha radici cristiane profonde, parte irrinunciabile della nostra identità. Il dialogo tra religioni non può significare cancellare le nostre radici o snaturare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Mentre in Italia discutiamo di come dare spazio alle altre religioni, non possiamo ignorare la cristianofobia e le persecuzioni che ogni giorno colpiscono i cristiani in diverse parti del mondo. La libertà religiosa è sacra, però non può essere a senso unico. Proprio per questo, l'educazione civica deve essere centrale. I ragazzi devono conoscere la Costituzione, il Parlamento, il Governo, le istituzioni, il ruolo delle Forze dell'ordine; devono imparare il significato della *polis*, della democrazia, del confronto pubblico.

Insegnare la politica non significa però fare propaganda politica nelle scuole. Anche nel piacentino mi sono state fatte diverse segnalazioni nelle scuole, in cui alcuni insegnanti fanno lezioni contro il Governo, i Ministri e le Forze dell'ordine. Se confermati, sono episodi che meritano attenzione perché è legittimo insegnare ai ragazzi a criticare le scelte politiche, ma non lo è utilizzare la propria posizione di insegnante per imporre un pensiero politico. La scuola deve insegnare a pensare e non cosa pensare.

Signor Presidente, concludo. Non dobbiamo avere paura di parlare di identità nazionale, rispetto delle regole, doveri e responsabilità. La vera integrazione si misura non dagli *slogan* appesi ai muri, ma dalla capacità dei ragazzi di parlare italiano, di studiare insieme, di rispettare gli insegnanti e riconoscersi nei valori della nostra Costituzione. Vogliamo una scuola che accolga tutti, ma che non rinunci a educare; che garantisca tutti nell'insegnamento, ma che insegni anche i doveri, altrimenti la nostra civiltà potrà solo morire; che rispetti le culture, senza dimenticare quella italiana. Possiamo integrare senza cancellare la nostra identità di accogliere gli altri. Ciò significa dare a tutti la possibilità di far parte della nostra comunità, nel rispetto delle regole e dei valori che ci uniscono. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-CR)*. Signora Presidente, questo decreto-legge ha un titolo altisonante: misure urgenti per garantire il buon funzionamento della scuola italiana. Ci si aspetta che un provvedimento del genere arrivi a giugno per iniziare l'anno scolastico in tempo; invece no, è stato approvato a fine settembre ed è arrivato in Commissione a ottobre, quindi ad anno scolastico pienamente iniziato.

In realtà, infatti, questo provvedimento non parla del buon andamento della scuola, né, per esempio, risolve i problemi di quelle opere scolastiche legate al PNRR che non sono state completate.

Molti sindaci di molti Comuni ci chiedono che fine faranno queste opere e se ci sarà una proroga. Tutto questo non avviene e voi avete come unico *focus* soltanto quello degli stranieri, non quello di garantire il buon funzionamento scolastico. Se questo fosse stato il vostro intendimento, avreste per esempio affrontato qui un tema a me molto caro, quello della Scuola per l'Europa di Parma, una scuola internazionale che dovrebbe prendere studenti dall'Europa e studenti stranieri, non quelli di prima o seconda generazione, ma quegli studenti stranieri che decidono di venire a studiare in Italia perché Bologna è la prima università che si conosce dal Medioevo in avanti. Abbiamo la tradizione di attrarre negli anni studenti da tutto il mondo.

Questa scuola ha dovuto manifestare per veder riconosciuta la possibilità di garantire le proprie lezioni con un aumento dell'organico degli insegnanti, ai quali è stato chiesto per il proprio insegnamento l'accorpamento verticale di alunni di più classi. Continuano ad avere contratti che prevedono un'annualità di dieci mesi di stipendio e non di dodici; continua a rimanere ferma l'applicazione del decreto interministeriale 18 giugno 2010, n. 138, ed è ancora ferma al 2010 la capacità di assumere. Eppure la Scuola per l'Europa di Parma è legata a un'agenzia europea, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA); eppure è legata all'attrattività che dovremmo avere come scuola. Di tutto questo nel vostro provvedimento non c'è nulla, perché non è un provvedimento che parla della scuola, ma è un provvedimento che parla a Vannacci, ai suoi aumenti di punti percentuali ogni settimana in cui si fanno i rilevamenti. Avete un'ossessione, quella di non perdere le elezioni, non quella di risolvere il problema degli italiani. Questo provvedimento *omnibus* ne è la dimostrazione, perché non risolvete i problemi dei sindaci che hanno bisogno di sapere che fine faranno le scuole che non hanno completato i progetti entro le scadenze del PNRR, perché non date le risposte a quelle scuole internazionali che chiedono maggiore interesse da parte di questo Governo. Avete soltanto l'ossessione

di fare propaganda, ma con la propaganda non risolvete un solo problema.
Questo è un provvedimento completamente sbagliato dall'inizio alla fine, perché, a parte fare divieti e a parte essere ossessionati dagli stranieri, non c'è una norma che riguardi l'integrazione vera degli studenti più bisognosi, attraverso una formazione più completa e duratura anche dei genitori. C'è un obbligo perché a voi piace essere duri con i deboli e debolissimi con i forti. Per tale motivo questo provvedimento, come poi dirà la collega Sbrollini, è da respingere completamente. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.
OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, quando parliamo di scuola, affrontiamo questioni molto complesse e credo che non dovremmo ridurre tutto alle nostre appartenenze politiche, anche perché c'è una cosa che la storia insegna: ogni generazione tende a considerare giusto il proprio modo di educare. Basta guardare indietro di qualche decennio per accorgersi di quanto cambino le nostre convinzioni. Quando ero bambino, alle scuole elementari avevo un maestro che aveva una bacchetta di legno per punirci. Ricordo persino che era squadrata, perché così faceva più male quando colpiva le mani. Oggi una cosa del genere ci sembra assurda e naturalmente lo è. Sapete però qual è la cosa che mi colpisce quando penso a quel maestro? Che non riesco a ricordarlo come una persona cattiva, anzi conservo il ricordo di una persona che ci voleva bene, che si preoccupava di noi, che teneva alla nostra educazione. Questo mi fa riflettere, perché evidentemente si può voler bene a un bambino e, nello stesso tempo, utilizzare metodi profondamente sbagliati per educarlo. Quel maestro ci voleva bene eppure ci picchiava: era un'altra epoca e quel modo di intendere l'autorità era considerato normale. Oggi fortunatamente lo abbiamo superato, ma siamo sicuri di aver capito cosa significa davvero non far male a un ragazzo?
Anche oggi possiamo voler loro bene, preoccuparci per il loro futuro e, nello stesso tempo, non capire fino in fondo quello che stanno vivendo. Pensiamo a quanto è cambiato il mondo rispetto alla nostra infanzia. Noi uscivamo da scuola e, almeno per qualche ora, lasciavamo lì anche i problemi con gli altri compagni. Oggi quei problemi possono seguirti fino a casa, entrare nella tua camera attraverso un telefono e accompagnarti perfino durante la notte. Pensiamo ai ragazzi che hanno attraversato la pandemia negli anni della loro formazione: hanno vissuto l'isolamento, la didattica a distanza, la paura del contagio, hanno perso una parte importante della loro esperienza di socialità e oggi vivono anche altre inquietudini; persino i recenti falsi allarmi di attentati nelle scuole, che hanno coinvolto migliaia di studenti, ci danno un'idea di quando sia diventato complicato quel mondo che dovrebbe essere un luogo di serenità e di crescita.
Vorrei ringraziare il presidente della Commissione cultura Roberto Marti, per come ha condotto i lavori. Ha saputo creare le condizioni per un confronto nel quale tutte le forze politiche hanno potuto dare il loro contributo. Desidero altresì riconoscere il lavoro dei colleghi dell'opposizione. Non abbiamo cercato di cancellare le differenze sulle questioni più politiche, sulle quali le posizioni sono rimaste distanti; abbiamo però cercato, sulle parti più concrete del provvedimento, di migliorare insieme il testo. Credo che questo sia un modo serio di fare il nostro lavoro. Non dobbiamo necessariamente essere d'accordo su tutto per riconoscere quando una proposta, anche proveniente da chi la pensa diversamente, può essere utile.
Ma parliamo delle cose che ci dividono. La prima riguarda l'integrazione degli studenti stranieri. Si è discusso molto del limite del 30% nelle classi e io credo che il tema vada affrontato cercando di capire realmente cosa significa integrare un ragazzo nella nostra scuola. Possiamo garantire a tutti l'iscrizione, possiamo mettere ragazzi di provenienza diversa nella stessa aula, ma questo non significa che abbiamo necessariamente creato le condizioni perché possano partecipare alla stessa esperienza educativa. Pensiamo a un ragazzo che non conosce bene la lingua italiana: non ha soltanto difficoltà a comprendere una lezione, può avere difficoltà a fare amicizia, a raccontare un problema, a esprimere un'opinione. Rischia di dipendere continuamente da qualcun altro. Allora insegnargli l'italiano non significa cancellare la sua cultura di origine, significa dargli uno strumento in più per essere autonomo.
I dati sull'abbandono scolastico dei giovani stranieri ci dicono infatti che esiste un problema serio: il decreto-legge cerca di affrontarlo con criteri di composizione delle classi e con risorse per il potenziamento linguistico. Naturalmente nessuna percentuale può risolvere da sola il problema

dell'integrazione e dobbiamo stare attenti a che le regole, nella loro applicazione, non producano nuove difficoltà o esclusioni. Riconoscere un diritto, infatti, non è la stessa cosa che mettere una persona nelle condizioni di esercitarlo. Questo vale per gli studenti stranieri, ma vale anche per gli alunni con disabilità. In Commissione abbiamo lavorato sul tema del sostegno, anche attraverso emendamenti di Forza Italia, che ho personalmente presentato, per valorizzare l'esperienza dei docenti e la loro formazione specialistica. Per un alunno con disabilità il rapporto con un insegnante può richiedere mesi, a volte anni per essere costruito. Un insegnante impara a riconoscere difficoltà, piccoli progressi, reazioni che non sono sempre immediatamente comprensibili. Quando quella relazione si interrompe, non soltanto stiamo cambiando una figura professionale, stiamo rischiando di interrompere un percorso umano. Noi organizziamo la scuola attraverso anni scolastici, graduatorie, incarichi e scadenze, ma la vita di un ragazzo non ricomincia da zero ogni settembre e credo che l'organizzazione del nostro sistema debba imparare a rispettare maggiormente il tempo delle relazioni educative.

Oggi chiediamo alla scuola di fare moltissime cose. Le chiediamo di insegnare, naturalmente, ma anche di educare alla convivenza, di contrastare il bullismo, di affrontare il disagio psicologico, di prevenire la violenza, di colmare le diseguaglianze sociali. Gli insegnanti si trovano spesso ad affrontare situazioni molto più complesse di quelle per le quali sono stati formati. Penso che dovremmo riflettere proprio su questo. Abbiamo una società nella quale i ragazzi sono continuamente sollecitati e a volte devono mostrarsi e confrontarsi fra di loro. Eppure molti di loro hanno difficoltà a raccontare veramente quello che provano. Non so se sia giusto parlare di maggiore fragilità; forse sono cambiate le forme attraverso le quali il disagio si manifesta.

A volte - è evidente - diventa aggressività, conflitto, ribellione; altre volte è silenzioso: è un ragazzo che si isola, che perde interesse, che progressivamente rinuncia a partecipare e anche quello è un segnale di disagio. Noi magari lo consideriamo svogliato, disinteressato, difficile, ma non sempre sappiamo cosa ci sia dietro a quel comportamento. Per questo Forza Italia ha presentato un disegno di legge, di cui sono primo firmatario, per introdurre stabilmente la figura dello psicologo scolastico. Penso e spero che queste risorse si trovino al più presto e che anche il prossimo decreto-legge sulla scuola possa inserire questa figura strutturata all'interno degli istituti. Non penso però che dobbiamo trasformare ogni difficoltà dell'adolescenza in un problema clinico: crescere significa anche attraversare momenti di inquietudine, di contrasto con gli adulti, di incertezza. Bisogna imparare a distinguere queste esperienze dalle situazioni nelle quali un ragazzo comincia a stare realmente male. Non possiamo chiedere agli insegnanti di riconoscere e affrontare da soli ogni forma di disagio.

Proprio qui vorrei tornare un momento al ricordo del mio maestro. Abbiamo superato un modello educativo nel quale l'autorità si imponeva spesso attraverso la paura, ma oggi non dobbiamo commettere l'errore opposto, quello di pensare che voler bene ai ragazzi significhi evitare loro ogni difficoltà, ogni frustrazione, ogni confronto con le regole: anche questo può essere un errore educativo. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, ma hanno anche bisogno di adulti capaci di assumersi delle responsabilità: adulti che sappiano dire dei "no" quando è necessario, ma che sappiano anche spiegarne le ragioni. L'obiettivo dell'educazione dovrebbe essere soprattutto quello di aiutare una persona a comprendere il senso delle proprie scelte, fino a diventare capace di compierle autonomamente e questo richiede tempo, attenzione, capacità di relazione.

C'è poi una questione sulla quale si è sviluppato un dibattito molto acceso nelle ultime settimane: mi riferisco agli organici scolastici e alla previsione della legge di bilancio. Credo che sia opportuno fare chiarezza, anche se in parte è già stata fatta. La misura inizialmente prevista era legata a una razionalizzazione degli organici, anche in relazione al calo demografico. Non si trattava di licenziare insegnanti già in servizio o di chiudere automaticamente delle classi, ma di ridurre i posti previsti per gli anni successivi. Il Governo ha comunque ascoltato le preoccupazioni emerse e ha annunciato il superamento di questa misura. È un risultato significativo del confronto che c'è stato, oltre che un impegno che dovrà trovare conferma, ovviamente, nel testo definitivo della manovra.

In Italia nascono sempre meno bambini: è un fatto che cambierà inevitabilmente anche il nostro sistema scolastico. Siamo abituati a considerare questo calo demografico in termini negativi, ma forse potremmo anche cercare di ricavarne almeno un'opportunità: se avremo meno studenti, potremo avere

maggiori possibilità di seguirli individualmente, di recuperare chi rimane indietro, di rendere l'insegnamento più attento alle diverse capacità. Naturalmente questo non avviene automaticamente: dipende da come organizziamo le risorse e da quali obiettivi ci diamo.

Credo che il problema non sia soltanto quanti insegnanti abbiamo, ma anche come riusciamo a mettere ciascun insegnante nelle condizioni di lavorare al meglio. Ci sono ragazzi che trovano in famiglia libri, stimoli, sostegno, occasioni di conoscenza, e altri che devono affrontare difficoltà di gran lunga maggiori per raggiungere gli stessi risultati. Parliamo spesso di merito, e facciamo bene a farlo, ma non possiamo dimenticare che il merito ha bisogno anche di condizioni per manifestarsi. Se ci limitiamo a confrontare i risultati senza considerare i diversi punti di partenza, rischiamo di attribuire soltanto alle capacità individuali differenze che dipendono anche dalle opportunità ricevute.

In Commissione abbiamo approvato alcuni emendamenti di Forza Italia per valorizzare i ricercatori, facilitare il loro ingresso negli enti di ricerca e riconoscere il lavoro del personale che vi opera. Chiediamo infatti ai ragazzi di studiare, di impegnarsi, di acquisire competenze; poi, quando quelle competenze sono state raggiunte, troppo spesso non riusciamo a creare le condizioni perché possano essere utilizzate nel nostro Paese. Lo abbiamo fatto proprio per superare queste contraddizioni, perché credo che questo rapporto tra formazione e possibilità di realizzazione sia una questione fondamentale.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei concludere tornando al ricordo dal quale sono partito. Quando penso a quel maestro, continuo a provare affetto per lui, nonostante i suoi metodi che oggi considero profondamente sbagliati. Ogni generazione pensa di aver trovato una maniera migliore per educare i propri figli e spesso è vero: abbiamo compiuto progressi enormi, ma forse dovremmo conservare anche qualche dubbio sulle nostre certezze. Probabilmente anche noi, senza rendercene conto, stiamo commettendo degli errori che le generazioni future, magari fra venti o trent'anni, comprenderanno meglio.

Oggi chiediamo ai ragazzi di prepararsi per un mondo che cambia continuamente.

Credo allora che dovremmo preoccuparci, non soltanto di trasmettere la conoscenza, ma anche di insegnare a utilizzarla, a ragionare autonomamente, a mettere in discussione anche ciò che ci sembra scontato. In fondo il passaggio più difficile è aiutare un ragazzo a diventare libero di pensare anche diversamente da noi e, per farlo, non basta volergli bene, come il maestro.

Avviandomi a concludere, signora Presidente, il decreto-legge che esaminiamo oggi affronta alcuni problemi concreti. Il lavoro parlamentare, anche attraverso il contributo dell'opposizione, ha consentito di migliorarlo. Naturalmente rimangono molte questioni aperte, ma ritengo che il senso del nostro lavoro sia proprio quello di cercare, anche attraverso interventi parziali, di migliorare le condizioni nelle quali i nostri ragazzi crescono e si formano. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Montessori-Gobetti» di Caltagirone, in provincia di Catania, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2053 (ore 16,35)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mennuni. Ne ha facoltà.

MENNUNI *(FdI)*. Signora Presidente, mi unisco anch'io al saluto ai ragazzi dell'Istituto comprensivo «Montessori-Gobetti» di Caltagirone. Come non cominciare un intervento sul decreto-legge scuola senza ricordare l'insegnamento stupendo che ci è arrivato proprio da Maria Montessori: la scuola non è soltanto trasmissione di competenze, ma è soprattutto il luogo in cui si forma l'uomo.

Ebbene, alla luce di ciò, noi stiamo facendo un grande lavoro. È un lavoro che va innanzitutto nella direzione di fare in modo che lo studente possa essere valorizzato dagli insegnanti. È per questo che si è voluto, ad esempio, cercare di implementare e valorizzare il loro ruolo aumentandone gli stipendi e questo non è banale, in un'epoca come quella che stiamo attraversando, caratterizzata da una congiuntura economica difficilissima.

Lo si fa - e torniamo ancora al tema economico - con la valorizzazione dell'edilizia scolastica. Ricordiamoci sempre che il bambino, nel momento in cui entra in una scuola, sia essa statale o paritaria, entra nel primo luogo in cui viene a contatto con l'autorità e con ciò che rappresenta

maggiormente lo Stato. Non vogliamo dunque scuole - purtroppo ne abbiamo ricevute in eredità molte così - che versino in condizioni di degrado e che non siano adeguate agli elevati standard educativi che intendiamo trasmettere.

Colleghi, però, non nascondiamoci dietro un dito: questo è un tempo di trasformazioni epocali. Qui non si tratta più del mero dato economico, ma di un dato più profondo, più importante, più filosofico. Stiamo vivendo un drastico calo del tasso di natalità in Italia, purtroppo direi anche in Europa e, più in generale, nel mondo occidentale. È un problema molto serio, come dico spesso, di entità. Da qui è derivata la grande *querelle* che si è sviluppata sulla possibilità di mantenere le assunzioni per 7.000 insegnanti, nel momento in cui la popolazione scolastica, a causa del calo del tasso di natalità, continua progressivamente a diminuire. Siamo arrivati al punto che in Italia abbiamo un tasso di 1,07 figli per quanto riguarda le donne italiane; abbiamo invece un dato sicuramente più elevato per quanto riguarda le donne straniere, che arriva a 1,81.

Entra allora in campo un altro elemento, che accompagna quello dell'entità: quello dell'identità. Noi crediamo che sia importantissimo accogliere e integrare. Vogliamo la massima integrazione di tutti i bambini che frequentano le nostre scuole e vogliamo che domani siano i migliori cittadini d'Italia. Tuttavia, per integrare, non dobbiamo e non possiamo rinunciare alle nostre tradizioni, ai nostri valori e alla nostra storia. *(Applausi)*. Per integrare non dobbiamo accettare il *niqab* nelle scuole per i nostri bambini *(Applausi)* e perdere, invece, il presepe, che rappresenta comunque per tutti noi un ricordo bellissimo della nostra infanzia e quel valore splendido della famiglia cui tutti noi rivolgiamo sempre la nostra attenzione, perché sappiamo che è la cellula prima della società, dove si va a formare poi l'individuo.

Allora, io non comprendo cosa vi sia di scandaloso nel valutare come rilevante che vi sia una composizione armonica ed equilibrata delle classi: tra i bambini che hanno una formazione e una crescita chiara, anche per motivi familiari, che rappresenta la nostra cultura e l'identità italiana, e quei bambini che vengono da altre aree della Terra, che provengono da altre famiglie e che magari stanno faticando in questo percorso di integrazione. Cosa c'è di scandaloso nel decidere di far sì che quelle famiglie siano supportate gratuitamente, nonostante i complessi tempi economici che viviamo, nell'andare a conoscere la lingua italiana? Cosa c'è di scandaloso? Volete l'integrazione? L'integrazione parte da questi elementi.

Io non voglio prolungare troppo il dibattito, perché credo che sarà un dibattito complesso, dato che riguarda una materia così delicata e così importante. Una cosa, però, la vorrei dire. Io sono veramente lieta del percorso intrapreso dal Governo italiano e dal Gruppo di maggioranza alla Camera dei deputati. Sappiamo, infatti, che il decreto sicurezza si discute in tale sede e che quindi lì sarà presentato l'importante emendamento che prevede il divieto di accesso ai social, con un limite di età, per i ragazzi sotto i 13 anni.

Vedo in Aula tanti dei firmatari del disegno di legge *bipartisan* che ha visto il suo nascere e crescere in seno all'Aula del Senato e in Commissione. Spero davvero e, anzi, colgo l'occasione per appellarmi all'opposizione affinché si prosegua con quel percorso di *fair play* e di rispetto che si è creato su un tema così fondamentale come la tutela dei minori nella dimensione digitale.

Non posso, però, non porre l'attenzione su quanto sia fondamentale che soprattutto la preparazione dei nostri ragazzi a scuola sia preservata. Ho accolto con tanto entusiasmo il provvedimento del ministro Valditara che prevedeva il divieto dei cellulari a scuola. Ci era stato chiesto dalle famiglie ed è stata una circolare importantissima, di cui tutti ci rendono grazie.

Così come io credo che sia fondamentale proseguire, anzi, implementare lo studio su carta, con l'uso della penna e con gli appunti, proprio come questi appunti che io oggi ho scritto per intervenire e parlare con voi. Scrivere, infatti, aiuta a fissare nella mente i concetti ed ogni neuropsichiatra ci dice quanto sia fondamentale aiutare i ragazzi a studiare su carta.

Alcune nazioni europee si sono spinte molto avanti nella digitalizzazione. Io credo che sia importante accompagnare i ragazzi nella digitalizzazione e nell'era della trasformazione e della rivoluzione della tecnologia, ma quelle nazioni sono poi dovute tornare indietro, perché tutti gli studi indicavano una riduzione della capacità di apprendimento, talvolta addirittura cognitiva, dei ragazzi. Io sono certa che

tutti voi qui dentro teniate profondamente al massimo sviluppo cognitivo dei nostri ragazzi, oltre che alla loro preparazione culturale. È per questo che io credo sia molto importante riflettere su questo elemento.

Ringrazio il Governo, che ha voluto prevedere dei contributi fondamentali per l'editoria scolastica, perché credo che vada supportata in ogni modo, in un'epoca in cui si tende a leggere di meno su carta. Invece, come dicevo, leggere aiuta a formare la cultura dell'individuo. Quindi, invito tutti noi a porre attenzione su questo tema.

Affianchiamo sicuramente il giovane che si deve avvicinare al mondo del digitale, ma senza mai rinunciare a quella straordinaria cultura che ci appartiene per tradizione, grazie alle nostre radici latine e greche, che noi abbiamo il dovere di preservare e di trasmettere alle generazioni future. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Bastia 1» di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2053 (ore 16,44)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aloisio. Ne ha facoltà.

ALOISIO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in quest'Aula con un profondo senso di responsabilità istituzionale, ma con la fermezza e lo sdegno di chi rifiuta categoricamente di assistere in silenzio allo smantellamento sistematico, chirurgico e ideologico della scuola pubblica italiana.

Il disegno di legge in oggetto, che converte il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, è l'ennesima operazione propagandistica con cui questo Governo e il ministro Valditara continuano a colpire al cuore il nostro sistema nazionale di istruzione. Ancora una volta la maggioranza ha calato dall'alto un decreto-legge privo dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Quale urgenza? Non si sa. *(Applausi)*.

È mio dovere richiamare innanzitutto l'attenzione su alcune cifre drammatiche, che descrivono lo stato di sofferenza reale in cui versa la scuola italiana; numeri che la maggioranza finge sistematicamente di non vedere. Nel nostro Paese, colleghi, ci sono oltre 300.000 lavoratori precari tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Ho detto precari e ciò significa che quasi un lavoratore della scuola su tre lavora senza un contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, sul sostegno didattico, viviamo una vera e propria tragedia nazionale: le cattedre coperte tramite supplenze temporanee, i cosiddetti posti in deroga (ribadisco, posti in deroga), hanno superato la quota spaventosa di 130.000 unità, con un incremento del 270% nell'ultimo decennio.

A fronte di un forte e crescente disagio giovanile, con un ragazzo su quattro vittima di episodi di bullismo, come riferito da UNICEF, la sola risposta che questo Governo sa offrire è un approccio di tipo repressivo.

Non si tratta solo di una mera denuncia politica. L'intero impianto del decreto-legge è stato infatti letteralmente demolito da quanto è emerso nelle audizioni formali svoltesi presso la 7a Commissione del Senato. Signora Presidente, onorevoli colleghi, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra cui CGIL, UIL, Scuola RUA (Ricerca, Università, AFAM) e Federazione Gilda, hanno evidenziato la totale insostenibilità operativa delle norme, l'assenza di finanziamenti idonei e la deriva di precarizzazione del personale. Come non dar loro ragione?

Entriamo nel merito. L'articolo 1 è dedicato all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Ci troviamo di fronte al primo gigantesco inganno normativo. La norma fissa il termine perentorio del 15 ottobre per l'approvazione del Piano educativo individualizzato definitivo per i nuovi iscritti. Si tratta di una disposizione che ignora completamente le dinamiche reali della scuola.

A seguire, gli articoli 2 e 3 intervengono sulle materie dell'orientamento e dell'innovazione didattica, introducendo meccanismi che comprimono fortemente lo spazio della contrattazione d'istituto tra dirigenza e rappresentanze dei lavoratori, accentrando a livello ministeriale la gestione e la distribuzione delle risorse economiche.

Risulta parimenti inaccettabile quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, che dispone l'introduzione dello studio facoltativo della lingua e della cultura latina nella scuola secondaria di primo grado, a

partire dall'anno scolastico 2027-2028. Tuttavia, colleghi, senza prevedere l'assunzione di nuovo personale docente, siamo di fronte a un'operazione puramente nostalgica e ideologica, calata dall'alto a costo zero.

Continuando, l'articolo 4 rivela una totale insensibilità sul tema del *welfare* e della tutela della comunità studentesca. Prima ancora che politicamente, è umanamente discutibile la scelta di finanziare misure volte al contrasto del cyberbullismo attraverso corrispettivi tagli al fondo destinato alle iniziative per l'educazione alle pari opportunità, al rispetto delle diversità e alla consapevolezza affettivo-relazionale. Di fronte alla tragica ed emergenziale piaga dei femminicidi e delle violenze, che vedono coinvolti ragazzi giovanissimi, è inaccettabile tagliare risorse proprio alla prevenzione, alla formazione, al consenso e all'affettività. *(Applausi)*. Ricordo in questa sede che ho depositato uno specifico disegno di legge sul tema, volto a rendere l'educazione emotiva una materia obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado; eppure, per via di una cieca contrapposizione ideologica e di una disarmante miopia, questo Governo preferisce lasciare i nostri giovani in balia di un totale vuoto formativo sentimentale.

Inoltre, signora Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda la gestione del personale scolastico, negli articoli 7, 8, 10 e 11 la maggioranza fallisce miseramente nel contrastare il fenomeno del precariato. Inoltre, per suo tramite, signora Presidente, voglio dire alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ciò che servirebbe per risolvere strutturalmente il problema non sono una serie di micro-interventi che amplificano e rendono ancor più farraginoso e complesso l'*iter* e le procedure relative al reclutamento. Sarebbe opportuno, come sollecitato durante le audizioni, procedere alla cancellazione della riserva del 15% dei posti destinata agli operatori del servizio civile e sbloccare le procedure di mobilità tra le diverse amministrazioni pubbliche. Invece, con l'articolo 8, ci si appresta a introdurre semplici palliativi per il pagamento del lavoro straordinario del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Signora Presidente, onorevoli colleghi, le segreterie scolastiche sono ormai sull'orlo del collasso e necessitano di un piano straordinario di assunzioni stabili.

Passando all'articolo 9, relativo alla riforma degli istituti tecnici e professionali, ribattezzati licei tecnologici, corre l'obbligo di denunciare la progressiva riduzione delle materie di cultura generale e l'assurdo taglio delle ore dedicate all'insegnamento dell'italiano al quinto anno, ridotte da quattro a tre ore settimanali: hanno distrutto la cultura di questi giovani.

L'articolo 12 introduce sanzioni amministrative e pecuniarie che vanno da 200 a 1.000 euro a carico delle famiglie di immigrati nel caso di mancata frequenza dei corsi di lingua italiana da parte dei figli, stabilendo contestualmente il divieto di indossare indumenti che coprono il volto all'interno dell'istituto: una norma sostanzialmente inutile, introdotta al solo scopo di alimentare la discriminazione sociale.

L'articolo 13, infine, stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2027-2028, gli alunni stranieri non potranno superare la soglia del 30% per ciascuna classe: una disposizione risibile e propagandistica, un vero e proprio spot da campagna elettorale. Infatti, colleghi, se si escludono dal calcolo gli studenti nati nel nostro Paese o che possiedono una perfetta padronanza della lingua italiana, la platea di alunni con reali difficoltà linguistiche si riduce ad appena uno 0,4%. Ripeto: solo lo 0,4% del totale.

Ci troviamo di fronte a una maggioranza reazionaria, arrogante nei metodi e miope nei contenuti di merito, che considera e utilizza la scuola pubblica come un serbatoio economico da cui attingere risorse e come un palcoscenico per le proprie bandiere ideologiche. Il MoVimento 5 Stelle non si renderà mai complice di questo scempio. Inoltre, voglio ricordare che con tutte le forze di opposizione abbiamo presentato emendamenti puntuali e di merito, volti a cancellare queste disposizioni discriminatorie, a supportare il reclutamento dei precari e a garantire le risorse necessarie per un sostegno didattico effettivo, per restituire dignità al tempo pieno e alle strutture scolastiche del Mezzogiorno, ma - ahimè - tutti bocciati.

Questo Governo ha scelto la strada dell'ostinazione, dei tagli e della propaganda di parte. Il MoVimento 5 Stelle sceglie la difesa intransigente dei princìpi della scuola pubblica.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, un Paese che non investe nel capitale umano e che dimostra di aver paura dell'integrazione è una nazione destinata a non aver futuro. Voglio terminare con una nota

di speranza: la scuola deve provare a dare risposte come una bussola per orientarsi nelle relazioni evitate o intrattenute da parte di ragazze e ragazzi; la scuola deve essere il centro, il fulcro dove si genera educazione affettiva al fine di costituire il contrasto alla violenza di genere.

Signora Presidente, onorevoli colleghi e, per suo tramite, alla Presidente del Consiglio, l'educazione affettiva e il contrasto alla violenza di genere non sono didattica, ma una delicata e autorevole identificazione con le emozioni e i vissuti delle nuove generazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sia durante la discussione sulle questioni pregiudiziali presentate, sia durante la discussione generale ho sentito da parte delle opposizioni degli interventi particolarmente duri nei confronti di questo decreto-legge. Ho sentito parlare di tradimento della Costituzione sulla pelle dei bambini, di provvedimento squisitamente propagandistico che non serve assolutamente a nulla. *(Commenti).* Sì, l'ha detto lei, senatore, me lo ricordo bene.

Quello che non si riesce e che fatico a comprendere è il perché, una volta tanto che abbiamo un decreto-legge il cui cuore è rappresentato dal tema dell'integrazione, il centrosinistra si debba a tutti i costi indignare. Per quale motivo? Per quale ragione? Forse per la solita ragione, colleghi, che alla fine anima sempre il vostro modo di fare opposizione, ossia perché il provvedimento non l'avete pensato e portato avanti voi e allora è necessario contestarlo a priori?

Il tetto del 30% degli stranieri "che non parlano adeguatamente la lingua italiana" (cosa che omettete sempre) e il divieto di indossare indumenti che coprono il volto sono provvedimenti che favoriscono l'integrazione.

I due articoli che avete particolarmente contestato anche in 7ª Commissione sono il 12 e il 13. Andiamo a leggere le parole chiave dell'articolo 12: promozione dell'integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico; prevenzione del disagio giovanile; eliminazione delle barriere linguistiche degli stranieri (sarebbero gli obiettivi del provvedimento); contrasto alla dispersione scolastica (che tra l'altro è maggiore tra gli alunni stranieri); contrasto dall'abbandono e della povertà educativa; coinvolgimento dei servizi sociali, a voi tanto cari, per attivare interventi a sostegno del nucleo familiare con percorsi di crescita del minore; progetti personalizzati con percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana anche per i genitori degli alunni stranieri. Scusate, a me paiono tutte parole d'ordine tipicamente del centrosinistra. A un certo punto mi sono quasi chiesto se il Governo non portasse avanti un provvedimento di centrosinistra. Ovviamente lo dico in modo provocatorio, perché, a fronte della lettura della relazione (che ogni senatore dovrebbe leggere quando si discute un provvedimento), mi verrebbe in mente questo. Allora, di cosa vi lamentate? Non si fanno provvedimenti, dov'è l'urgenza? Colleghi, vogliamo riconoscere che oggi quello dell'integrazione è un tema assolutamente urgente, sì o no? Vogliamo riconoscerlo una volta per tutte?

All'articolo 13 si parla di equilibrata distribuzione degli studenti e di composizioni delle classi, ossia di temi che hanno visto provvedimenti analoghi nel corso della storia degli ultimi venti o venticinque anni di questo Paese portati avanti anche da Ministri del centrosinistra. Anche perché - almeno su questo spero che siamo tutti d'accordo - sapere la lingua italiana è fondamentale per integrarsi. Occorre inoltre evitare delle concentrazioni che possano ostacolare il percorso delle integrazioni, le cosiddette classi ghetto che tutti, a parole, negli interventi pubblici e in televisione, dicono che bisogna a tutti i costi evitare. Sappiamo bene che gli alunni stranieri che non conoscono e non parlano adeguatamente la lingua italiana costringono l'insegnante e tutto il resto della classe a un rallentamento della didattica: questa è un'altra tematica che abbiamo sentito più volte portare avanti proprio da voi che oggi vi opponete a questo decreto-legge. Chi non conosce bene la lingua, rischia di rimanere indietro, mettendo in difficoltà quegli studenti della stessa classe che la lingua italiana la conoscono. Quindi anche tra alunni stranieri nasce una questione legata alla discriminazione, creando tutta una serie di rallentamenti della didattica.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17)

(*Segue* ROMEO). Il Governo è intervenuto in maniera puntuale e precisa, dicendo che l'organizzazione di questa equilibrata distribuzione degli alunni nelle classi, tenendo conto di criteri

molto chiari ed evidenti, viene demandata agli uffici scolastici provinciali, nell'ambito della vostra famosa e amata autonomia scolastica, per distribuirli nelle scuole di vicinato laddove non si riesca a rispettare il limite. Ove non si riescano a trovare delle scuole di vicinato, cosa ha fatto il Ministero e il ministro Valditara? Si prevede di introdurre una specifica misura di sostegno destinata ad attività extracurriculari per potenziare a livello personalizzato la lingua italiana, mettendo a disposizione per il 2026 - che ormai sta per finire - circa 4 milioni di euro, e ben 14 milioni per il 2027.

Vogliamo parlare del divieto di entrare in classe con indumenti che coprano il volto? Voi europeisti dovreste sapere che ci sono Paesi - altro che provvedimento inutile - che queste disposizioni le hanno già introdotte nel loro ordinamento. In Francia, dal 2010 esiste qualcosa di simile; lo hanno fatto il Portogallo, il Belgio, l'Austria, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania e addirittura dei Paesi che sono a maggioranza musulmana come l'Egitto e la Tunisia. Di che cosa stiamo parlando? Gli stessi Paesi musulmani mettono al primo posto il fatto di non discriminare soprattutto le donne. È evidente che tutto ciò serve a garantire una piena relazione interpersonale tra i vari studenti, che sarebbe compromessa dal fatto che alcuni nascondono il volto. È difficile integrarsi se non si stabiliscono condizioni di reciproca identificabilità, fondamentale per tutta la comunità scolastica, per le relazioni personali, per la stessa integrazione. Tutto ciò è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche qui c'è l'Europa, quindi come facciamo a contestare l'Europa, stando a quello che pensate voi?

Allora, colleghi, possiamo dire: bravo il Governo e bravo il ministro Valditara, ministro della Lega che ha voluto fortemente inserire nel provvedimento queste disposizioni importanti, legate proprio al tema dell'integrazione. Come possiamo definire questo decreto-legge? Un provvedimento ineccepibile e soprattutto inattaccabile, al di là delle argomentazioni pelose della sinistra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

RANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, oggi discutiamo un provvedimento che avrebbe potuto o dovuto rappresentare un'occasione per affrontare le criticità che ogni giorno attraversano la scuola italiana: le difficoltà degli insegnanti, del personale scolastico, delle famiglie e, soprattutto, delle studentesse e degli studenti. Avrebbe dovuto dare risposta alla carenza di organico, alla precarietà, alle disuguaglianze educative, al bisogno di una scuola più inclusiva e capace di accompagnare le trasformazioni della nostra società.

Tuttavia, come diceva prima il senatore Romeo, che parlava di parole, metteva su parole, leggeva parole, questo è un provvedimento che contiene una pioggia di parole, però in un deserto di idee. Oppure possiamo meglio dire che ha una visione che vede la scuola come una spesa e non come un investimento per il presente e il futuro del Paese. *(Applausi)*. Un provvedimento che moltiplica disposizioni e procedure, introduce nuovi vincoli, modifica regole organizzative, ma non mette al centro ciò di cui la scuola ha realmente bisogno: investimenti, personale, stabilità del personale (non precariato), qualità della didattica, un'edilizia scolastica che renda sicure, belle e accoglienti le nostre scuole.

Il primo tema che voglio affrontare riguarda proprio l'inclusione degli studenti stranieri. All'articolo 13 il Governo introduce un limite del 30% alla presenza di alunni con cittadinanza straniera nelle classi; tra l'altro si tratta di una minoranza - lo dicevano prima le colleghe - quindi si fa un provvedimento per pochissime persone. Si tratta di una disposizione che riteniamo profondamente sbagliata, innanzitutto perché confonde la cittadinanza con la conoscenza della lingua italiana e con le effettive necessità educative degli studenti. Un ragazzo nato e cresciuto in Italia, che parla perfettamente la nostra lingua, può avere la cittadinanza straniera; al contrario, uno studente con cittadinanza italiana può incontrare difficoltà linguistiche e di apprendimento. Pensare di affrontare una questione complessa attraverso un limite numerico significa non comprendere la realtà delle nostre scuole. E soprattutto ignora il lavoro straordinario che insegnanti e dirigenti svolgono ogni giorno per costruire percorsi di integrazione, spesso senza avere a disposizione le risorse necessarie. Noi pensiamo che la risposta debba essere esattamente opposta a quella scelta dal Governo: servono più insegnanti, percorsi di alfabetizzazione linguistica, mediatori culturali, classi meno numerose e interventi mirati nelle scuole che operano nei contesti più difficili. *(Applausi)*.

C'è poi un altro aspetto del decreto-legge che suscita molta preoccupazione: la previsione di sanzioni economiche da 200 a 1.000 euro per i genitori stranieri che non adempiono ai percorsi di alfabetizzazione linguistica previsti dal provvedimento. Non si mette in discussione l'importanza della conoscenza della lingua italiana come strumento di integrazione e di partecipazione alla vita scolastica dei figli, però l'integrazione non si costruisce attraverso le sanzioni, bensì attraverso le opportunità. *(Applausi)*. Punire economicamente famiglie che spesso vivono già in condizioni di fragilità sociale e lavorativa rischia di aggravare le difficoltà che si vorrebbero superare. Non si può trasformare una difficoltà linguistica in una colpa da sanzionare: il compito delle istituzioni è rimuovere le barriere, non punire chi le subisce. La scuola pubblica non può diventare il luogo in cui si selezionano gli studenti sulla base della loro cittadinanza; deve continuare a essere il luogo in cui le differenze vengono riconosciute e valorizzate e in cui a tutti vengono offerte le stesse opportunità: una scuola che insegna a tutte e a tutti, aperta, inclusiva, che non lascia indietro nessuno, una scuola presidio di democrazia.

Il secondo tema che vorrei qui sviluppare riguarda gli studenti con disabilità e le modifiche alla disciplina del Piano educativo individualizzato (PEI). Il PEI non è un semplice documento amministrativo: è lo strumento attraverso il quale si costruisce un percorso educativo personalizzato che tiene conto delle esigenze, delle potenzialità e dei bisogni dello studente, che entra dentro la sua avventura emotiva e cognitiva.

Questo percorso deve nascere dalla collaborazione tra insegnanti, famiglie, specialisti e tutte le figure coinvolte nel processo educativo. Il diritto al sostegno deve essere determinato dai bisogni dello studente, non dalle disponibilità di organico o dalle esigenze di contenere la spesa. *(Applausi)*. Vede come le parole hanno un significato, senatore *(Applausi)* e come hanno un senso, devono avere anche delle idee, e si deve garantire continuità didattica, insegnanti specializzati, personale adeguato e la piena partecipazione delle famiglie alle decisioni che riguardano il futuro dei propri figli.

C'è poi un altro aspetto del decreto-legge sul quale abbiamo espresso una netta contrarietà: la scelta di destinare al contrasto del cyberbullismo risorse precedentemente previste per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. *(Applausi)*. Su questo voglio essere molto chiara: il cyberbullismo è un fenomeno grave che richiede attenzione e interventi educativi strutturali. Sappiamo quanto la violenza digitale possa colpire i ragazzi e le ragazze, quanto possa incidere sulla loro salute psicologica e sulle loro relazioni, ma non si può finanziare una priorità sottraendo risorse a un'altra emergenza sociale. *(Applausi)*. La violenza contro le donne, l'educazione al rispetto, l'educazione affettiva ed emotiva e il cyberbullismo richiedono tutti politiche pubbliche, personale formato e finanziamenti adeguati: non è accettabile metterli in competizione. Per questo abbiamo chiesto, insieme alle altre opposizioni, di ripristinare la destinazione originaria di quelle risorse. Un Governo dovrebbe scegliere di investire su entrambe le priorità, non spostare continuamente risorse da un capitolo all'altro lasciando invariati i problemi. Un nostro emendamento approvato in Commissione limiterà i danni, ma il colpo duro contro i fondi per l'educazione e il contrasto alla violenza rimane.

Arriviamo a un altro tema che attraversa tutto il provvedimento: il personale scolastico. Possiamo discutere di nuove procedure, di digitalizzazione, di riforme organizzative, ma sappiamo che nessuna scuola può funzionare senza le persone che ogni giorno ne garantiscono le attività. Le audizioni hanno evidenziato ancora una volta il problema del precariato, dei percorsi di abilitazione, dei costi che ricadono sui docenti, delle difficoltà di accesso alla formazione e del crescente carico amministrativo che grava sul personale. È paradossale che si continui a chiedere maggiore efficienza a una scuola che troppo spesso deve fare i conti con organici insufficienti e personale precario. La scuola ha bisogno di meno burocrazia e di più tempo per insegnare, accompagnare gli studenti e costruire relazioni educative; ha bisogno di stabilità, di valorizzazione professionale, di retribuzioni adeguate e di un piano serio di reclutamento.

Guardiamo a quello che è successo in queste settimane: mentre in Commissione discutevamo un decreto-legge che dovrebbe garantire il regolare funzionamento delle scuole, la legge di bilancio ha prospettato nuovi tagli agli organici. Tagli su cui avete fatto un passo indietro - meno male! - dopo le proteste in piazza degli studenti, dei sindacati e di tutte le opposizioni. Ancora una volta, però, questa è

stata la dimostrazione della vostra idea di scuola: del fatto che, per recuperare risorse, si attinge sempre al capitolo istruzione e quando si tagliano risorse all'istruzione, si indeboliscono i princìpi e i valori costituzionali.

Chiediamo quindi nuove risorse perché crediamo che investire sulla scuola significhi investire nel presente e nel futuro del Paese, che significhi ridurre le disuguaglianze e contrastare la povertà educativa per permettere a ogni ragazza e a ogni ragazzo, indipendentemente dal luogo in cui nasce e dalle condizioni economiche della propria famiglia, di costruire liberamente il proprio futuro. La scuola è il luogo delle relazioni ed è un atto di speranza per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico. Per queste ragioni, nel corso dell'esame del provvedimento, abbiamo presentato proposte di modifica e chiesto di ascoltare davvero le osservazioni delle organizzazioni audite, perché il Parlamento dovrebbe essere il luogo in cui quelle osservazioni diventano occasioni per migliorare le leggi, non un passaggio formale prima dell'approvazione di decisioni già assunte. Il futuro delle giovani generazioni si tutela garantendo loro una scuola pubblica inclusiva, accessibile, di qualità e bella, che sappia educare alla complessità in divenire. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Speranzon. Ne ha facoltà.

SPERANZON *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi siamo chiamati a esaminare affronta una questione centrale per il futuro della nostra Nazione: la scuola, la formazione dei nostri giovani e, attraverso di loro, il futuro dell'Italia intera.

Non parliamo, infatti, soltanto di programmi didattici, di organizzazione delle classi e di risorse economiche. Parliamo della capacità di una nazione di trasmettere conoscenze, valori, identità e competenza alle giovani generazioni. Parliamo del diritto di ogni ragazzo di costruire il proprio futuro, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali della famiglia dalla quale proviene.

Parliamo anche di una precisa responsabilità politica, quella di non lasciare la scuola prigioniera di vecchie contrapposizioni ideologiche, ma di affrontarne concretamente i problemi. È questa la direzione intrapresa con convinzione dal Governo Meloni e in particolare, ovviamente, dal titolare del Dicastero dell'istruzione, il ministro Valditara. È una direzione che noi di Fratelli d'Italia sosteniamo con convinzione, perché per la destra di Governo investire nella scuola significa investire nel futuro della Patria.

Colleghi, voglio partire da un tema che considero fondamentale: il sostegno agli alunni con disabilità. Il diritto allo studio non può essere soltanto un principio scritto nella nostra Costituzione. Esso deve trovare applicazione nella vita quotidiana delle famiglie, degli studenti e degli insegnanti. Una scuola veramente inclusiva è una scuola che non lascia indietro nessuno, che riconosce le difficoltà e che mette ogni ragazzo nelle condizioni di esprimere pienamente le proprie potenzialità. Il decreto-legge interviene proprio per migliorare l'organizzazione del sostegno didattico attraverso una programmazione più tempestiva dei piani educativi individualizzati e una maggiore attenzione alle continuità del percorso formativo. La valutazione prioritaria del mantenimento delle ore di sostegno già assegnate nel rispetto delle risorse disponibili rappresenta un elemento importante per garantire stabilità agli studenti e alle loro famiglie. Allo stesso modo, la possibilità di approvare il piano educativo individualizzato anche in assenza di una componente regolarmente convocata dal gruppo di lavoro, evitando ritardi burocratici, va proprio nella direzione di una scuola più efficiente. Infatti, signor Presidente, l'inclusione si realizza con l'organizzazione, con le risorse e con la responsabilità e questo Governo dimostra di voler passare dalle parole ai fatti.

Un altro tema sul quale desidero soffermarmi è quello della dispersione scolastica. Soprattutto nelle periferie delle grandi città, nei quartieri più difficili, nelle aree economicamente più fragili, l'abbandono scolastico rischia di trasformarsi in una vera e propria condanna sociale. Un ragazzo che lascia la scuola prematuramente non perde solo un'opportunità formativa, ma rischia anche di perdere fiducia nelle proprie capacità, nelle proprie possibilità di lavoro e anche di perdere quell'importante ascensore sociale che è il diritto al lavoro.

La scuola deve essere capace di intercettare le difficoltà prima che diventino abbandono. Poiché la lotta alla dispersione scolastica, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, possa essere efficacemente combattuta, abbiamo bisogno di affrontarla in una vera e propria straordinaria battaglia

di legalità, una battaglia che riguarda il futuro dei nostri ragazzi e la libertà delle nostre comunità.

Non possiamo parlare di qualità della scuola senza poi parlare degli attori principali, che sono gli insegnanti. Ai docenti chiediamo ogni giorno di educare, di formare, di aggiornarsi, di affrontare nuove sfide, di accompagnare i nostri figli in una società che cambia rapidamente e di metterli in condizione di appassionarsi alle materie per le quali hanno studiato anni e attraverso le quali cercano di trasmettere competenze, conoscenze e passione. Questo provvedimento interviene anche sul riconoscimento economico collegato ai percorsi di formazione permanente dei docenti di ruolo, prevedendo, transitoriamente, un elemento retributivo accessorio *una tantum*, pari al 10% del trattamento stipendiale, in attesa ovviamente della contrattazione collettiva. È però certamente un segnale importante, perché la scuola che vuole valorizzare il merito degli studenti deve innanzitutto riconoscere l'impegno e le competenze di chi insegna.

Una scuola che guarda al futuro deve comunque avere anche il coraggio di difendere e valorizzare le proprie radici culturali.

In questo senso considero significativa la possibilità di introdurre nell'anno scolastico 2027-2028 l'insegnamento facoltativo del latino nella scuola secondaria di primo grado. Anche questa qualcuno potrebbe considerarla una scelta rivolta al passato, ma in realtà è esattamente il contrario. Il latino rappresenta una delle radici fondamentali della nostra lingua, della nostra cultura e della nostra civiltà. Studiare il latino significa sviluppare capacità logiche, comprendere meglio la struttura della lingua italiana e acquisire strumenti utili per interpretarne la realtà. La modernità si costituisce non cancellando la nostra storia, ma mettendo le nuove generazioni nelle condizioni di conoscerla. Non dobbiamo scegliere tra innovazione e tradizione, tra intelligenza artificiale e cultura classica. Dobbiamo costruire una scuola capace di tenere insieme queste dimensioni, perché una nazione che dimentica le proprie radici rischia di non sapere nemmeno quale futuro vuole costruire e su quali basi.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 17,20)

(*Segue* SPERANZON). Per troppo tempo il tema dell'integrazione degli studenti stranieri, che è stato dibattuto anche dai colleghi che mi hanno preceduto, è stato affrontato attraverso contrapposizioni ideologiche che di fatto hanno impedito di riconoscere i problemi concreti che quotidianamente vivono nelle scuole italiane, di ogni ordine e grado ormai, sia gli insegnanti che i discenti. Il Governo Meloni e il ministro Valditara hanno scelto di intervenire su una questione essenziale: la conoscenza della lingua italiana. Non può esserci vera integrazione senza la possibilità di comprendere ciò che viene insegnato, di dialogare con i compagni e di partecipare pienamente alla vita scolastica e chiaramente, finito l'orario didattico, anche alla vita sociale. Il decreto-legge introduce, a partire dall'anno scolastico 2027-2028, criteri per una composizione più equilibrata delle classi iniziali, prevedendo una soglia del 30% riferita a specifiche categorie di studenti con cittadinanza non italiana, individuata sulla base del percorso scolastico pregresso.

Infine, vorrei richiamare un principio che considero centrale nella visione politica di Fratelli d'Italia. La scuola non è soltanto il luogo nel quale si trasmettono conoscenze: è il luogo nel quale si forma la coscienza civile di una nazione; è il luogo nel quale i nostri figli imparano il valore dell'impegno, della responsabilità, del rispetto delle regole, delle libertà e dell'appartenenza a una comunità; è il luogo nel quale si costruiscono le condizioni per una società più giusta, più libera, più forte.

Alla sinistra, che troppo spesso preferisce trasformare ogni riforma in un terreno di scontro politico, noi rispondiamo con il merito dei provvedimenti. Rispondiamo con le risorse per contrastare la dispersione scolastica, con il sostegno agli alunni con disabilità, con la valorizzazione degli insegnanti, con gli interventi per l'integrazione linguistica, con il rafforzamento dell'istruzione tecnica e professionale, con il sostegno alle famiglie e la tutela dei nostri ragazzi.

Non sosteniamo che tutti i problemi della scuola italiana siano stati risolti e potremo risolverli con questo provvedimento; sarebbe ovviamente poco serio affermarlo. Rivendichiamo, però, una direzione politica precisa: la traiettoria, quella del Governo Meloni, che affronta le criticità, assume decisioni e restituisce centralità alla formazione delle nuove generazioni. Riteniamo, infatti, che i giovani non siano un problema da amministrare, ma indiscutibilmente la più grande risorsa sulla quale investire. Una scuola capace di educare, includere, valorizzare il merito e trasmettere la nostra identità

rappresenta una delle più importanti garanzie per il futuro del popolo italiano. Questa è la scuola nella quale crediamo: una scuola che non lasci indietro nessuno, che chieda a ciascuno di dare il meglio di sé; una scuola che sappia guardare al futuro senza rinnegare le proprie radici; una scuola che formi cittadini liberi, responsabili e orgogliosi di contribuire al futuro della propria nazione.

Questa è la responsabilità che la destra di Governo ha scelto di assumersi ed è con questa convinzione che Fratelli d'Italia sostiene il percorso di riforma avviato dal Governo Meloni e dal ministro Valditara. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Purtroppo la 5a Commissione non è pronta a darci i pareri. *(Commenti)*. Colpa della Commissione bilancio? Non lo so. La morale è che non possiamo andare avanti, *more solito* direte voi. Lo so perché è una cosa di cui mi lamentavo lungamente quando ero all'opposizione, per cui capisco il mugugno che proviene dall'attuale opposizione: assomiglia al mio di un po' di anni fa e forse era anche peggiore, perché era mio, non per altro.

Quindi, non possiamo fare altro che metterci d'accordo a quando rinviare. Si tratta di una previsione. *(Commenti)*. Devo essere sincero o volete che vi prenda in giro? Non vi prendo in giro, non è mia abitudine, e neanche faccio *fake news.* Quindi, mi sono informato e ho chiesto alla 5a Commissione, in questo momento presieduta dal senatore Lotito, a che ora fosse prevista la sua convocazione. La Commissione è convocata alle ore 18,15. Allora prudentemente le darei almeno mezz'ora, per poi riconvocarci alle ore 18,45. Non escludo - lo dico per gli aerei e i treni - che sia prudente da parte vostra prenotare per domani mattina il rientro, e non oggi, perché questa previsione non è conveniente.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, faccio un ragionamento sull'ordine dei lavori: non abbiamo contezza del fatto che questa sera, alle ore 18,15, la Commissione bilancio completi il proprio esame e che alle ore 18,45 si possa andare in Aula. La certezza è che non finiamo stasera, perché mancano i voti degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e il voto finale.

Chiedo, in modo assolutamente laico, se non abbia senso vederci direttamente domani mattina, lasciare che la Commissione bilancio lavori, votare tutti gli emendamenti domani e fare le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. La domanda è pertinente - è una domanda, non un'imposizione maleducata - e anch'io me la sono posta. Tuttavia è un rischio perché, se per caso davvero stasera possiamo portare avanti una buona parte del lavoro, è un bene, perché domani la seduta sarebbe troppo lunga. Per cui, la domanda posta me la riproporrò se alle ore 18,45 si dovrà rinviare la seduta per un'altra ora e mezza. Allora, riesamineremo la vicenda. Fino alle ore 18,45, però, un'ora in cui dovremmo ragionevolmente essere in Aula, non ho motivo di rinviare a domani mattina.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18,45.

(La seduta, sospesa alle ore 17,28, è ripresa alle ore 18,53).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Sull'ordine dei lavori

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, come lei sa, anche in questa ripresa della seduta abbiamo circa dieci minuti di ritardo su un provvedimento che si è trascinato nella Commissione di merito per settimane e settimane, non affrontando i nodi che erano stati posti non solo dai Gruppi parlamentari di opposizione, ma anche dal Paese, dal mondo della scuola, dalle reti, dal mondo associativo. Penso che questo modo di fare, questa modalità non faccia bene a nessuno. Non fa bene sicuramente al Senato, non fa bene alla nostra credibilità nel rapportarci a un mondo, come quello della scuola, che si aspetta delle risposte da parte nostra.

Inoltre, mentre di là a Montecitorio con la legge di bilancio si taglia, poi si dice che si rimodula, poi si dice che si torna indietro, poi si dice che forse si vedrà quello che accadrà sul pluriennale, e non

abbiamo ancora capito la Presidente del Consiglio che indicazioni ha dato alla maggioranza, perché per il momento i tagli di 83 milioni e di 251 milioni che riguardano il personale della scuola restano, qui va in scena l'ennesima divisione dentro la maggioranza.

È inutile nascondersi, signora Presidente: noi siamo qui fermi perché la maggioranza è divisa su questioni che evidentemente non è in grado di risolvere. Noi troviamo inaccettabile che ci si chieda ancora una volta di aspettare i lavori della Commissione bilancio, che è in grave ritardo, perché di fatto i pareri che il Governo avrebbe dovuto dare non solo non sono arrivati, ma sono anche incoerenti.

Aggiungo, signora Presidente, che alcune forzature meriterebbero un approfondimento anche da parte della Presidenza. Non vedo il presidente Marti. Ah, eccolo. Presidente Marti, lei ha seguito tutto l'*iter* in queste settimane e penso che convenga con le opposizioni che, pur nella profonda distanza che ci separa sulla visione della scuola e che è sotto gli occhi di tutti, le opposizioni, seppur in maniera dura, hanno consentito alla Commissione un confronto di merito. Io penso che sia scaduto questo tempo, presidente Marti. Penso che lei debba informare l'Assemblea sul punto in cui la Commissione di merito era arrivata.

Noi dobbiamo fermarci qui, signora Presidente. Le chiedo quindi di rinviare alla giornata di domani la prosecuzione del confronto su questo provvedimento. Se così non fosse, può benissimo chiedere al presidente La Russa di convocare la Conferenza dei Capigruppo. Noi siamo disponibili ad anticipare l'esame di altri provvedimenti, ma non siamo disponibili ad essere strumento nelle mani di questa maggioranza divisa e incapace di occuparsi dei problemi del Paese. Sono sicuramente capaci di occuparsi dei loro problemi, che tra qualche mese non saranno più i loro problemi, perché gli italiani finalmente si esprimeranno e faranno quello che devono. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Come previsto dall'articolo 92, sui richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno possono intervenire, dopo il proponente, un oratore contro e un oratore a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

FLORIDIA Barbara *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per sostenere ciò che ha detto il collega Boccia.

Io vengo dalla Commissione bilancio, dove plasticamente sto prendendo atto che questa maggioranza è spaccata su un provvedimento così importante, che ha visto le piazze e le strade del nostro Paese inondate di ragazzi, di studenti e di docenti che chiedono aiuto alla scuola. La maggioranza si sta spaccando per un emendamento sull'editoria e non riesce a dare risposte a quei ragazzi.

Io voglio dire che come opposizione, proprio perché per noi il tema della scuola è centrale - e penso che il presidente Marti possa darmene atto - abbiamo fatto in modo di lavorare in maniera corretta e puntuale per permettere a questa maggioranza di arrivare in Aula con il relatore, correggendo l'articolo 1, che era stato scritto malissimo dal Governo ed era stato chiesto a gran voce, all'unanimità, dal mondo della scuola di riscriverlo, ed è stato riscritto in Commissione.

Il nostro atteggiamento, quindi, è stato non solo virtuoso, ma anche corretto, e adesso siamo qui impantanati, mentre fuori i ragazzi e i docenti aspettano risposte. Ci tengo moltissimo a dire che siamo qui impantanati perché il Governo non dà risposte, perché non riesce a mettere d'accordo le varie forze politiche su diversi emendamenti, su uno in particolare, che è quello sull'editoria, fingendo uno sconto sui libri mentre in questo stesso provvedimento taglia il bonus libri a 700.000 studenti. *(Applausi)*.

MARTI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiaramente intervengo per esprimermi contro la proposta di rinvio.

Nel merito, vorrei dire che concordo con il presidente Boccia sul fatto che tutti i partiti hanno lavorato per avere un relatore al provvedimento e lo confermo. È un provvedimento della maggioranza e del Governo. Ciò detto, i tempi sono determinati non dalla 7a Commissione, ma dalla 5a Commissione, che però - credo che voi tutti sappiate, compresi i componenti che erano in quella Commissione con me cinque minuti fa - è ormai agli ultimi due o tre articoli. Ritengo, quindi, che vadano portati avanti i

lavori dell'Assemblea, proprio per consentire - come ha detto prima la senatrice Barbara Floridia - di avere il più presto possibile - lì fuori e qui - delle risposte per i nostri ragazzi e per il mondo della scuola.

Credo proprio che si possa aspettare qualche minuto, per attendere che la Commissione bilancio termini il suo lavoro e per iniziare oggi a dare il via all'esame degli emendamenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 92 del Regolamento, metto ai voti la proposta di rinviare a domani la discussione del disegno di legge in titolo, avanzata dal senatore Boccia.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se in realtà avevo già indetto la votazione.

MALAN *(FdI)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, solo per dire, da quello che vedo, che forse bisogna attendere che i membri della 5a Commissione possano arrivare. La seduta si è conclusa, sono sospesi i suoi lavori e i suoi componenti stanno arrivando. Vedo il senatore Liris e altri che stanno arrivando adesso.

PRESIDENTE. Credo siano arrivati, giusto?

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, non ho mai visto nulla di simile. La Commissione bilancio ha terminato i suoi lavori odierni e ha rinviato a domani. Le chiedo, quindi, e chiedo al presidente Malan, di evitare all'Assemblea l'umiliazione di votare un rinvio che nei fatti c'è già: rinviamo i nostri lavori a domani; poi la Commissione si riunisca e provi a capire di cosa sta parlando, tornate qui e noi ovviamente voteremo a favore o contro rispetto a quello che le Commissioni parlamentari riusciranno a trasformare in un testo per l'Assemblea, perché al momento il testo per l'Assemblea non c'è, signor Presidente.

Dopodiché la palla passa alla Presidenza: io le chiedo, ancora una volta, il rinvio alla giornata di domani. Mi auguro che non si debba passare attraverso un voto, altrimenti le richiederò la parola per ragioni procedurali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, se non c'è accordo, si deve passare attraverso il voto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 92 del Regolamento.

PAITA *(IV-CR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se secondo il Regolamento è previsto un intervento a favore e uno contro e a favore è già intervenuta la senatrice Barbara Floridia. Le concedo comunque due minuti e poi passiamo alla votazione.

PAITA *(IV-CR)*. Signora Presidente, la ringrazio anche della delicatezza.

Vorrei solo testimoniare, essendo membro della Commissione bilancio, che la seduta della Commissione è stata tolta, per cui stiamo parlando di qualcosa che non è proprio in essere.

Quest'Assemblea non può andare avanti sul provvedimento, se sono accantonati degli emendamenti e la Commissione è stata tolta. Non so che tipo di procedura abbiano in mente i colleghi. Il punto è che noi siamo stati convocati tutto il giorno in Commissione bilancio per le divisioni e le spaccature interne alla maggioranza di Governo. *(Applausi)*.

Questa è la realtà, il resto è fantasia. Quindi, ora noi non possiamo andare avanti con questo provvedimento, perché c'è una spaccatura dentro la maggioranza. Liberateci da questo spettacolo indecoroso. *(Applausi)*.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, faccio un ultimo appello al presidente Malan e ai Presidenti degli altri Gruppi parlamentari. Questo è un precedente molto, molto brutto. *(Commenti del senatore Malan)*.

Presidente Malan, la Commissione bilancio non ha concluso i lavori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinviare a domani io seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Verifica del numero legale

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, se dobbiamo procedere alla votazione chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinviare a domani il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, avanzata dal senatore Boccia.

Non è approvata.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, chiedo la convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo. Io non ho mai visto nulla di simile. Mi creda, non ho mai visto nulla di simile. Mi appello ancora una volta ai Presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza, perché è evidente che, se non si vuole sospendere la seduta, è perché c'è un diktat che arriva da qualche altra parte.

Signor Presidente, per cortesia, salviamo la dignità di quest'Assemblea che non può prendere ordini dal Governo. Se la maggioranza non è d'accordo, la maggioranza prenda atto che mancano i testi e che non possiamo andare avanti. Non possono costringerci a lavorare su un testo che non c'è. *(Applausi)*.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, io ritengo che la parola della Presidenza del Senato abbia un peso. Ricordo che prima dell'ultima sospensione, la Presidenza del Senato - in quel caso il Presidente del Senato - ha detto: se alle ore 18,45 - e sono già le ore 19,10 - la Commissione bilancio non avrà finito, allora andremo a domani. *(Applausi)*.

Questo è ciò che ha detto il Presidente del Senato in quest'Aula. Ha detto esattamente queste parole. *(Commenti. Applausi)*. Esattamente queste parole: se la Commissione bilancio non avrà finito, allora andremo a domani. *(Applausi)*.

Prendo atto che la Presidenza del Senato viene, in qualche modo, messa in minoranza dalla sua maggioranza. Noi ne prendiamo atto. Dopodiché, io credo che sia inaccettabile iniziare la votazione su questo provvedimento, sul quale c'è un emendamento fortemente divisivo all'interno della maggioranza, proposto dalla maggioranza e non voluto da una parte della maggioranza, senza il parere su quel testo, ma votando il resto. Questa cosa è inaccettabile. Io chiedo, quindi, una sospensione di due ore dei lavori dell'Assemblea per una riunione urgente della maggioranza: che si comprendano tra loro, così che poi vengano qui a dirci cosa hanno deciso. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, non c'è molto da aggiungere alle osservazioni del collega Patuanelli. Venga il Presidente del Senato in Aula (lo chiami) e ci venga a dire se le cose che ci ha detto alle ore 18,15 sono le solite balle che vengono raccontate, oppure se effettivamente la ricostruzione del senatore Patuanelli è vera. Non è che il presidente del Senato La Russa può parlare solo agli studenti; può parlare anche a quest'Assemblea, magari fa meno danni. *(Applausi)*.

Venga in Aula, ci venga a dire se è vero, come ricordiamo tutti, che lui aveva detto, poche decine di minuti fa, che la discussione sul disegno di legge in esame sarebbe stata rinviata a domani se la Commissione bilancio non avesse finito il suo lavoro. *(Applausi)*.

Non ci potete dire che ha quasi finito e mancano solo due emendamenti, perché sono esattamente i due emendamenti sui quali siete spaccati. A chi la volete raccontare? *(Applausi)*. Non è che sono due piccole note marginali del testo. Sono esattamente quegli emendamenti che stanno determinando la rottura politica che si sta consumando all'interno della maggioranza. Penso che la maggioranza abbia

tutto il diritto di discutere al suo interno, tutto il diritto di prendere tempo, di trovare le sue sintesi e le sue mediazioni e naturalmente non è un problema dell'opposizione; penso anche, però, che la maggioranza non può utilizzare l'Assemblea del Senato come se fosse proprietà privata. Questo non lo può fare. *(Applausi)*.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, penso che legittimamente l'opposizione, la minoranza, in quest'Aula cerchi tutti gli strumenti per metterci in difficoltà, facendo legittimamente ostruzionismo. *(Commenti)*. Questa mattina, Presidente, siamo stati accusati di non voler lavorare; adesso siamo noi che chiediamo a voi di lavorare. *(Applausi. Proteste)*.

Ci sono quasi tutti gli emendamenti pronti. Stiamo in Aula e votiamo. *(Vivaci commenti. Richiami del Presidente)*. Colleghi, siate coerenti e andiamo avanti con gli emendamenti che sono già pronti. *(Vivaci commenti. Richiami del Presidente)*.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Vivaci commenti. Richiami del Presidente)*.

Colleghi, vi prego. Lasciamo che la senatrice Craxi intervenga. Prego, senatrice.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, provo a inquadrare la situazione nella giusta prospettiva. Tanto per sgombrare il campo da ogni equivoco, noi siamo perfettamente d'accordo su questo decreto-legge: il giudizio è pienamente positivo.

Sono stati accantonati tre emendamenti su 168 pagine di emendamenti. La coalizione non è spaccata. Forza Italia, come è legittimo che sia, non è d'accordo su un emendamento, quindi rasserenatevi: la coalizione è unita, forte e voteremo per la conversione di questo decreto-legge. Detto questo, ripeto, a logica, ci sono tre emendamenti accantonati a fronte di 168 pagine di emendamenti: possiamo continuare a lavorare. *(Applausi)*.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, non avrei bisogno, anzi non ho bisogno di parlare dopo quello che hanno detto (e che condivido pienamente) i presidenti Dreosto e Craxi. Aggiungo solo una cosa. Il presidente La Russa ha detto che, al momento in cui avremmo ripreso, ossia alle ore 18,45, avremmo valutato la situazione. Come ha detto la presidente Craxi, ci sono i pareri su tutti gli emendamenti, tranne tre. Ci sono 168 pagine, credo che siano più di 200 emendamenti: i restanti 197 possiamo certamente affrontarli. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2053 (ore 19,12)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ELIA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, l'articolo 1 - com'è stato ricordato anche prima nell'intervento della senatrice Floridia -riguarda i ragazzi e gli studenti con disabilità. È una norma contenuta in un decreto-legge e noi abbiamo contestato anche la scelta del decreto-legge che riguardava, per necessità e urgenza, l'avvio dell'anno scolastico. Si è scelto, attraverso questo strumento, di rivedere le norme che riguardano il PEI. Stiamo parlando del Piano educativo individualizzato, di un tema molto delicato che riguarda la possibilità degli studenti con disabilità di fruire di un inserimento nella scuola adeguato alle loro possibilità.

L'articolo 1 è stato in parte migliorato da un emendamento del relatore, perché tutti gli auditi ascoltati dalla Commissione hanno sottolineato le criticità di queste nuove norme, che rimangono nonostante l'emendamento del relatore. Il PEI può essere rivisto solo in alcune situazioni. Viene anticipata a giugno la determinazione delle ore e degli altri strumenti di sostegno all'alunno, quando spesso a giugno non si è in grado di fare questa determinazione. Rimane il fatto che il Gruppo operativo di lavoro (sto illustrando i diversi emendamenti che hanno la mia prima firma su questo articolo) può essere ritenuto valido anche se non in presenza di tutte le componenti: questa previsione in parte è

stata attenuata dalla riformulazione, ma secondo noi rimane un fatto gravissimo, perché così com'è scritta mette in discussione il lavoro collegiale che quel gruppo di lavoro fa attorno ai bisogni e alla definizione del PEI per l'alunno. È molto importante che tutti gli insegnanti e il servizio sanitario partecipino; era prevista una forma di semplificazione, per cui è possibile fare il GLO, (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione) come viene definito, in assenza del servizio sanitario, ma anche in assenza delle famiglie. Qui si è arrivati a determinare che si può fare da remoto o che possono essere mandati dei documenti. Noi continuiamo a pensare che sia molto importante che questo gruppo lavori in presenza e collettivamente per dare un adeguato sostegno didattico al ragazzo e alle ragazze. Infatti la questione dell'inserimento degli studenti con disabilità non riguarda solo la certificazione medica della disabilità di quel ragazzo, ma anche le condizioni di studio e il contesto in cui viene inserito, le risorse che ha quel gruppo classe. *(Applausi)*. Per questo ogni anno bisogna riguardarlo, rideterminarlo e bisogna pensare al PEI come a uno strumento continuamente in evoluzione. Invece, questo articolo 1 ci farà fare un passo indietro, anche se ne abbiamo riscritto il senso.

Pertanto, alcuni emendamenti chiedono la soppressione di alcune parti di questo testo e soprattutto richiedono la possibilità che il gruppo di lavoro sia un gruppo collegiale e per questo motivo vi chiediamo di sostenerli. *(Applausi)*.

MALPEZZI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, è già stato detto che questo articolo 1 è stato scritto malissimo, poi riscritto in Commissione e anch'io, che ho avuto la possibilità di partecipare ai lavori, ho potuto vedere come il senatore, presidente Marti, abbia fatto il possibile per tanti aspetti, raccogliendo la maggior parte dei suggerimenti per la revisione di questo articolo. In realtà, alcune parti rimangono ancora problematiche. Ricordo ai colleghi che magari non hanno seguito il provvedimento, che in questo articolo si parla dell'inclusione dei ragazzi e delle ragazze, degli alunni e delle alunne con disabilità. Per cui è un tema estremamente delicato.

Come abbiamo cercato di modificare ulteriormente la norma? Come il presidente Marti sa, il decreto-legge modificava i tempi per l'approvazione del gruppo di lavoro speciale sull'inclusione e per la presentazione del Piano educativo individualizzato. Inoltre, riconduceva tutto direttamente alla fine dell'anno scolastico, cioè a settembre. Il Piano educativo individualizzato (PEI), in realtà, viene sempre approvato a inizio anno perché, fondandosi sulla capacità relazionale e dovendo tenere in considerazione anche la crescita dello studente durante i mesi che sono trascorsi, ha bisogno, visto che si potenzia tutto dal punto di vista relazionale, di verificare in che modo lo studente inizia il nuovo anno scolastico.

La proposta che facciamo, quindi, non è di cancellare ed eliminare, ma di riportare la presentazione del Piano educativo individuale a ottobre, com'era, chiedendo - la Sottosegretaria all'istruzione, che ora non vedo, sa quanto questa cosa sia importante - che il quadro complessivo di quelli che possono essere i bisogni (e, quindi, delle figure degli insegnanti di sostegno necessari) possa essere fatto a giugno. Per riuscire a spiegarla, colleghi, a giugno noi abbiamo il quadro degli insegnanti di sostegno che ci servono per l'inizio dell'anno, così l'anno può iniziare con tutti gli insegnanti di sostegno di cui quella classe ha bisogno. A ottobre, però, si ha una rivalutazione, perché, da una parte, si fa l'approfondimento del Piano educativo individualizzato e, dall'altra, si verifica se il numero dell'organico del corpo docente, la possibilità di inserimento dei ragazzi, il lavoro che magari è stato fatto durante l'estate sia efficace e consenta ulteriori modifiche.

Signor Presidente, l'emendamento di cui sono firmataria aiuta la scuola; è un emendamento non di destra o di sinistra, non di maggioranza o di opposizione, ma pone al centro l'aiuto al bambino o alla bambina, al ragazzo o alla ragazza, per coprire davvero il suo specifico bisogno educativo. Questo emendamento non l'ha inventato l'opposizione, ma viene dalle associazioni che si occupano di disabilità. Siccome l'hanno fatto arrivare anche a voi e c'era tutta la volontà di rimodificare, modificate anche questo.

RANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, qui siamo dentro il tema dell'inclusione scolastica, che dobbiamo considerare come una conquista civile e democratica del nostro Paese, costruita attraverso decenni di impegno delle famiglie, delle insegnanti e delle associazioni e non possiamo consentire che venga indebolita.

Per questo, con l'emendamento 1.304, a mia prima firma, si propone di precisare che la possibilità di modificare il PEI, come diceva prima la mia collega Malpezzi, non debba essere subordinata esclusivamente al verificarsi di nuove condizioni di funzionamento della persona. La progettazione educativa deve infatti poter essere riconsiderata anche quando, pur rimanendo invariate le condizioni del ragazzo, emergano elementi che rendono opportuno ridefinire gli interventi e gli obiettivi precedentemente individuati.

In questa prospettiva si ritiene necessario riconoscere espressamente la possibilità di procedere all'aggiornamento del PEI nelle seguenti circostanze individuate nell'emendamento: quando l'alunno manifesta interessi, preferenze, desideri, aspirazioni differenti rispetto a quelli considerati nella precedente progettazione educativa; quando il percorso di crescita personale e i risultati progressivamente raggiunti rendano opportuno riconsiderare gli obiettivi didattici ed educativi, adeguandoli alla capacità e alle prospettive dell'alunno; quando si presentano ulteriori possibilità di apprendimento, formazione o partecipazione nella vita scolastica, tali da richiedere una diversa organizzazione delle attività e dei sostegni; quando, in presenza di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato già attivato, risulti necessario aggiornare la progettazione scolastica per mantenerla coerente con le scelte, gli obiettivi e le aspirazione progressivamente individuati nell'ambito del progetto.

Si sottolinea quindi che nessuna delle circostanze richiamate deve necessariamente presupporre una variazione delle condizioni di funzionamento dell'alunno. L'esigenza di rivedere il PEI può derivare anche dalla naturale evoluzione della persona e dalle opportunità che il percorso scolastico è chiamato a riconoscere e valorizzare. Si ritiene pertanto altresì necessario, sempre nello stesso emendamento, prevedere che, all'avvio delle attività didattiche, il gruppo di lavoro proceda a una verifica della progettazione definita nel precedente mese di giugno, valutandone l'effettiva rispondenza al contesto scolastico nel quale l'alunno si trova concretamente inserito.

Tale verifica deve consentire, ove necessario, di apportare gli opportuni adeguamenti, con la possibilità di ulteriori aggiornamenti nel corso dell'anno. Quindi non deve essere un elemento statico o non un progetto statico. Occorre pertanto assicurare che il gruppo di lavoro operativo (GLO) possa riesaminare, ogniqualvolta risulti necessario, non soltanto gli strumenti e le misure di sostegno, ma anche gli obiettivi educativi e didattici e la tipologia di percorso individuata nel PEI, valutando l'eventuale superamento della programmazione differenziata. Occorre consentire l'aggiornamento del PEI durante tutto l'anno scolastico. Si ritiene quindi necessario che il PEI possa essere modificato anche nel corso dell'anno, non soltanto in presenza di cambiamenti delle condizioni di funzionamento dell'alunno, ma anche quando emergono nuove capacità, interessi, aspirazioni o esigenze che rendano opportuno rivedere gli obiettivi educativi. Occorre dunque assicurare il raccordo tra PEI e progetto di vita.

La progettazione scolastica deve contribuire alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato o partecipato, secondo i princìpi del decreto legislativo n. 62 del 2024, valorizzando le scelte e le prospettive di crescita dell'alunno. La mancata formalizzazione del progetto di vita non deve tuttavia ritardare l'adozione del PEI o l'attivazione dei sostegni necessari. *(Applausi)*.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, come hanno già anticipato i miei colleghi, stiamo parlando, a proposito del primo articolo, del piano personalizzato e di come si arriva a definirlo. Ovviamente, se si vuole fare davvero un piano personalizzato che lavori per l'inclusione, i soggetti che devono partecipare a questa elaborazione non possono essere tagliati fuori dalle riunioni che ci sono. Da questo punto di vista, la norma così com'è adesso, in realtà, non definendo quali sono le regole della convocazione e le modalità con cui avvengono le convocazioni del gruppo di lavoro operativo, determina che possa per esempio avvenire che questa riunione, che deve definire quali sono le modalità con cui poi avviene l'inclusione, avvenga senza i genitori piuttosto che senza altre figure ritenute essenziali per quella decisione multidisciplinare che lo caratterizza.

Proprio per ovviare a questo e a quelli che diventano degli ostacoli materiali a uno svolgimento regolare e funzionale alla tutela fino in fondo delle condizioni dei bambini che hanno bisogno di essere accompagnati nel percorso, noi proponiamo che si definiscano le modalità, e che quelle modalità si

definiscano tenendo conto anche che i diversi soggetti hanno problemi diversi: per esempio i genitori lavorano o gli insegnanti sono in classe in certi orari. Capisco che potrebbe sembrare una sequenza di banalità, ma invece spesso è proprio sulle banalità che, quando non si definiscono le norme, si determina il fatto che poi i soggetti non possono partecipare. È in ragione di ciò che, definendo queste cose, si cerca di riparare maggiormente a un testo che era inizialmente scritto davvero molto male e che aveva sollevato grandissime preoccupazioni da parte di tutte le associazioni, soprattutto in relazione all'incertezza della continuità dei piani, della capacità che quei piani fossero regolarmente aggiornati rispetto al mutamento (che ovviamente c'è, parlando di bambini e ragazzini che hanno anche i processi di crescita), e circa il fatto che nessuno dei soggetti potesse essere tagliato fuori. *(Applausi)*.

FLORIDIA Barbara *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per spiegare e illustrare i miei emendamenti su questo articolo, che è molto importante, perché riguarda l'inclusione scolastica. È un tema fondamentale, anche perché è ormai provato che i ragazzi che hanno bisogno di sostegno sono in aumento, cioè più studenti e studentesse hanno bisogno del sostegno.

In questo provvedimento voi modificate l'organizzazione e le regole del PEI, cioè del Piano educativo individualizzato e questa non è assolutamente una soluzione. Allora cosa proponiamo noi in questi emendamenti e cosa serviva fare? Sicuramente aumentare l'organico, cioè assumere più insegnanti di sostegno. Ecco, in questo articolo, in questo provvedimento per gli insegnanti di sostegno c'è zero, quindi non andiamo assolutamente incontro alle esigenze delle scuole e dei ragazzi. Ricordo, tra parentesi, che quando eravamo al Governo abbiamo assunto 25.000 insegnanti di sostegno, mentre voi in quattro anni ne avete assunti solo 2.000. Giusto per ricordarcelo, per ricordare la differenza. *(Applausi)*.

Tra l'altro avete riscritto male le condizioni dell'organizzazione del GLO, che è il gruppo che deve scrivere il PEI, tanto che avete dovuto, con un emendamento del relatore, riscrivere la norma praticamente daccapo.

Un altro elemento importante - questo riguarda tantissimo Fratelli d'Italia - è che, quando eravamo al Governo e io ero al Ministero dell'istruzione, sugli Asacom, gli assistenti alla comunicazione, avete fatto una grancassa pazzesca. Gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, che nelle scuole sono risorse importanti, secondo voi andavano addirittura statalizzati, assolutamente stabilizzati in tutta Italia. Ci avete fatto una propaganda pazzesca e in quattro anni non solo non lo avete fatto, perché non era possibile farlo, ma avete anche ridotto il fondo che andava ad aiutare le Regioni e i Comuni a pagare questi assistenti alla comunicazione. Cosa facciamo noi negli emendamenti, che mi auguro - a differenza della Commissione, dove sono stati respinti - qui riuscirete a promuovere o a farne passare almeno qualcuno? Per esempio, andiamo a incrementare di 50 milioni il fondo che serve proprio alle Regioni e ai Comuni per pagare gli assistenti alla comunicazione. Vediamo se era propaganda, quando eravate all'opposizione, e adesso non ne siete capaci. *(Applausi)*.

L'ultimo emendamento che pensiamo possa essere utile riguarda le attività che aiutano l'inclusione dei ragazzi con diverse abilità, come le attività teatrali, perché quel momento in cui a scuola non c'è soltanto la lezione, ma ci sono attività di interazione e di relazione, è proprio il momento in cui il gruppo classe riesce a interagire con i ragazzi che hanno più difficoltà.

Nell'indifferenza totale della maggioranza, ho cercato di spiegare che, se vi sta a cuore la scuola e l'inclusione scolastica, dovreste provare ad approvare alcuni emendamenti delle opposizioni, che non solo mi sembrano di buonsenso, ma cercano di risolvere i problemi della scuola.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, si parla molto di personalizzazione, ma per fare questo ci vogliono certezze. Già all'inizio dell'anno gli insegnanti di sostegno avrebbero bisogno di un'*équipe* che abbia la capacità di intervenire secondo le problematiche del ragazzo o della ragazza che ha bisogno di un supporto, e quindi che sia in grado di indirizzare e di mettere nelle condizioni di realizzare davvero un fatto inclusivo. Ho spiegato anche l'altro giorno, ad esempio, che essere disabile o avere delle difficoltà non vuol dire non avere le capacità di apprendere e quindi di esprimere una grande potenzialità; questo dipende da come si fa, da come si interviene fin dall'inizio.

In sostanza, questo vostro decreto-legge non prevede nulla di tutto ciò; anzi, voi prevedete di ridurre

gli insegnanti, di ridurre le ore di sostegno, andando quindi sostanzialmente nella direzione opposta, perché quando si riducono gli insegnanti, pensate a quelli di sostegno: ce ne saranno ancora meno, e arrivano sempre quando le scuole sono già iniziate.

Noi cerchiamo quindi di andare in un'altra direzione, anche perché pensiamo che la scuola non debba essere misurata sui costi, ma sulla qualità e sul favorire l'inclusione, perché l'inclusione è la crescita soggettiva e oggettiva della persona, è ciò che dà un valore aggiunto e permette a ciascuno di diventare un soggetto attivo nella società. Capisco però che chi pensa che tutto si possa stabilire solo dai numeri non possa accettare questa impostazione. Per questo vi invito a riflettere sulle nostre proposte e quindi a sostenere i nostri emendamenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MARTI, *relatore*. Signor Presidente, invito i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario. Con riferimento all'ordine del giorno G1.300, a firma del senatore Galliani, il parere è favorevole se, espunte le premesse, l'impegno viene riformulato come segue: «impegna il Governo a proseguire gli interventi già intrapresi volti a:».

FRASSINETTI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Galliani, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

GALLIANI *(FI-BP-PPE)*. Sì, l'accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.300 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine dei lavori

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, domani chiederò alla Presidenza di richiedere i pareri, perché vorrei che la Commissione bilancio - lo ribadisco - completasse il suo lavoro per poi ripartire, così il lavoro ci sembra più ordinato.

Signor Presidente, le chiedo ancora di verificare con i Gruppi di maggioranza se, come noi riteniamo in maniera unitaria - parlo a nome delle opposizioni - sia più opportuno, visto che il lavoro non è stato completato in Commissione bilancio, rinviare i nostri lavori alla giornata di domani. Le anticipo che non considereremo questi tempi utilizzati come tempi consumati, perché domani vorremmo avere comunque il nostro tempo a disposizione per intervenire sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, chiaramente i tempi sono stati decisi nella Conferenza dei Capigruppo e sono tempi già stabiliti.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, noi potremmo anche rinviare a domani, anche se non mancherebbero i precedenti di voti avviati senza avere i pareri su tutto, e se parliamo di leggi di bilancio o di leggi complicate ne abbiamo tantissimi.

Il ministro Piantedosi si è reso disponibile a spostare la sua informativa al pomeriggio di domani o a martedì mattina. Del resto, oggi abbiamo ascoltato il ministro Crosetto e il ministro Piantedosi ha parlato alla Camera.

Quanto ai tempi, come ha detto il Presidente, sappiamo bene che la prassi è quella. Nessuno ha mai tolto la parola a nessuno in questa legislatura. Nessun senatore che abbia chiesto di parlare, anche a tempi esauriti, è mai stato privato della parola, cosa che in altre legislature è successo. Però, qui si dice addirittura che è come se non si fosse parlato, quando poi si è parlato. Fatto salvo questo, vi è la nostra disponibilità ad andare a domani per esaminare le cose in modo più sereno.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,39)

PRESIDENTE. Colleghi, ho sentito quello che proponeva il presidente Malan. Credo che sia stata richiesta una Conferenza dei Capigruppo. Se lavoriamo senza ostruzionismo, io convoco la Capigruppo alle ore 20,15. Lavoriamo fino alle ore 20,15 e poi teniamo la Conferenza dei Capigruppo.

Questa è la proposta della Presidenza. Lavoriamo tranquillamente, senza diktat o contro-diktat, ma dobbiamo deciderlo subito.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, forse, essendo appena arrivato, non vi è stato tempo per aggiornarla. I Gruppi di opposizione in maniera unita e i Gruppi di maggioranza in maniera unita, con riferimento alla sintesi ora fatta dal presidente Malan, avevano raggiunto un accordo. Poiché, come probabilmente non sa, la Commissione bilancio non ha completato i suoi lavori e ne ha rinviato il completamento alla giornata di domani.

PRESIDENTE. So tutto, senatore Boccia.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, la nostra proposta è stata quella di rinviare i lavori a domani mattina. Il presidente Malan ci ha informato che il ministro Piantedosi si è reso disponibile a rinviare al pomeriggio o addirittura a martedì mattina la sua informativa. Lì ci eravamo fermati. La richiesta di una convocazione della Conferenza dei Capigruppo, che, per la verità, non fa mai male per noi, era precedente a questa intesa. Ora decida lei: se vuol fare la Conferenza dei Capigruppo, noi ci saremo.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, erano informazioni che avevo. La mia preoccupazione è cercare di aiutare l'ordinato svolgimento dei lavori. Se noi rinviamo adesso, perdendo altro tempo, perché dovremmo proseguire fino alle ore 22, se noi rinunciamo a utilizzare produttivamente questo tempo, domani avremo da svolgere un lavoro più appesantito, più lungo e finiremo più tardi.

Io chiedo, allora, perché non andare avanti adesso. In base alla visione di questo lato dell'Emiciclo, cioè dal punto di vista del Presidente, è mio dovere segnalare la possibilità che lavoriamo un'altra oretta per poi rinviare a domani. Se c'è l'accordo di tutti, va bene. Se non c'è l'accordo di tutti, inviterei a non parlare di diktat. Io ho letto un'agenzia dove si parlava di diktat della maggioranza. Le Aule son fatte di maggioranza e opposizione e non ci sono diktat.

Quindi, io faccio una proposta ai Capigruppo, che non ho avuto tempo di fare privatamente. Secondo me, la cosa migliore è portarci avanti con alcune votazioni e chiudere alle ore 20,30.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, lei ha una lunghissima esperienza parlamentare. La Commissione bilancio non ha terminato il suo lavoro di espressione dei pareri su emendamenti legati a questo provvedimento, abbiamo chiesto più volte di aspettare che il lavoro nelle Commissioni fosse completato prima di iniziare il lavoro dell'Assemblea. Siamo intervenuti per garantire che l'Assemblea andasse avanti; non intendiamo perdere altro tempo in interventi che, di fatto, in questo momento non servono all'economia del nostro confronto parlamentare, dunque le chiedo, signor Presidente, di valutare la richiesta unitaria di sospensione dei lavori dell'Assemblea. Riprendiamo domattina, dopo aver avuto i pareri della Commissione bilancio. Lei non ci può chiedere di iniziare a votare gli emendamenti con la Commissione bilancio che non ha completato il proprio lavoro, altrimenti chieda alla Commissione bilancio di convocarsi ora.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, ho capito perfettamente. Siccome chi sta chiedendo di intervenire deve ripetere, immagino, lo stesso argomento, permettetemi di dare intanto una risposta al senatore Boccia. Io apprezzo la chiarezza della sua proposta. Lei, senatore, sa che ci sono decine di precedenti in base ai quali si può votare in queste condizioni: non c'è nessuna violazione. Se poi, unanimemente, i Gruppi decidono di accogliere la proposta di rinviare l'informativa del Ministro prevista per domani, di eliminare il question time e di rimediare in altro modo all'appesantimento dei lavori parlamentari che deriva dalla vostra richiesta, io non ho nulla in contrario. Ho detto di proseguire con le votazioni mentre ci pensate. Non deve essere per forza tutto già definito. Non ci volete pensare? Siete così convinti che non ci volete pensare? È gente che non pensa. *(Commenti).* Gente che non pensa alla mia proposta, intendevo.

Allora, se la maggioranza è d'accordo su questa proposta di mediazione (non è una proposta obbligatoria, come ha detto Malan), di rinviare l'informativa prevista per domani e di rinunciare al question time… *(Commenti).*

Se finiamo in tempo, bene; se non finiamo in tempo, il question time non si fa. Non interrompiamo i lavori per il question time, è ovvio. Se poi si potrà fare, lo faremo.

BIANCOFIORE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCOFIORE *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, mi preoccupo, perché credo che abbiamo spostato il ministro Piantedosi proprio alle ore 15,30 domani.
PRESIDENTE. No, *sine die*. Lo fisseremo in un altro momento.
A parte questa cosa, siamo tutti d'accordo? Secondo me, abbiamo appesantito inutilmente i lavori, ma se siamo tutti d'accordo, io sono d'accordo, per carità.
MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, ho parlato adesso con il ministro Ciriani. Il ministro Piantedosi può fare la sua informativa immediatamente dopo il question time, per cui possiamo mantenere anche quell'appuntamento. Di conseguenza, pur sapendo che si potrebbe continuare questa sera, potremmo accedere alla richiesta delle opposizioni, con una fondata speranza per domani.
PRESIDENTE. Il question time non viene abolito, come mi segnala anche il presidente Boccia, se nel frattempo avremo finito l'esame del provvedimento; se non l'avremo finito, il question time non si farà, è molto semplice. D'accordo?
Allora, siamo d'accordo su questa mediazione. Domani mattina, alle ore 8,30, si riunirà la Commissione bilancio per esaminare gli ultimi tre emendamenti (e non capisco perché non li abbia esaminati oggi). *(Commenti. Ilarità).* Comunque io non lo capisco. La seduta di Assemblea avrà inizio alle ore 9,30 con l'esito dei lavori della Commissione e andrà avanti fino a conclusione dell'esame del provvedimento. Se ci sarà tempo, faremo il question time e, a seguire (nella nottata), vi sarà l'informativa del ministro Piantedosi.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALOISIO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALOISIO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi giorni una serie sistematica di attacchi informatici ha colpito i nostri istituti scolastici, costringendo all'evacuazione migliaia di studenti, insegnanti e personale scolastico. Toccare la scuola significa colpire il cuore pulsante della democrazia di un Paese e generare destrutturazione psichica e cognitiva nei cittadini. È un atto criminale che merita la condanna più ferma e senza appello.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 19,48)

(*Segue* ALOISIO). Tuttavia, signora Presidente, onorevoli colleghi, la gravità di questi episodi ci impone di fare i conti con un comportamento del tutto irresponsabile di questo Governo. L'Esecutivo ha infatti emanato delle linee guida affinché le scuole, di fronte a futuri attacchi *hacker*, non evacuino in massa: una disposizione che, nel merito della gestione delle minacce digitali, avrebbe anche una sua logica per non cedere al ricatto dei criminali, ma la cosa sconcertante è il modo in cui è stata gestita, con una leggerezza inaccettabile. Il Governo ha scelto di annunciare a mezzo stampa, pubblicamente, che d'ora in poi, quando gli istituti riceveranno queste e-mail massive, non si dovrà procedere all'evacuazione degli istituti. Colleghi, qui siamo di fronte a un cortocircuito di una gravità inaudita. È profondamente sbagliato palesare a mezzo stampa questa linea guida impartita alle scuole. In questo modo gli *hacker* sono venuti immediatamente a conoscenza di queste direttive e ora sanno esattamente come il Governo si muoverà, avendo così la possibilità di studiare nuove mosse e contromisure. Vi chiedo: a chi giova? Voglio pensare che sia stata una risposta emotiva, immediata e che forse mirava anche a rassicurare la cittadinanza.
Invece, la cosa più grave è l'insufficienza cronica delle risorse messe in campo.
Signora Presidente, per suo tramite alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dico che non basta parlare di sicurezza nazionale, quando i provvedimenti economici dimostrano il contrario. Basta guardare i numeri reali degli stanziamenti: 80 milioni di euro complessivi nel 2023, 140 milioni nel 2024, 180 milioni nel 2025, per poi scendere con i tagli strutturali avviati dal 2026 in poi, proprio

mentre si esauriscono i milioni del PNRR. Sono briciole, cifre assolutamente irrisorie rispetto alla portata di una minaccia sistemica che mette in ginocchio interi settori pubblici.

PRESIDENTE. La invito a chiudere, senatrice Aloisio, perché siamo a quattro minuti.

ALOISIO *(M5S)*. Però mi è stato sottratto del tempo. A questa carenza di risorse si somma la frammentazione delle competenze. Oggi la sicurezza digitale è divisa tra Polizia postale, i servizi di *intelligence*, il Comando per le operazioni in rete della Difesa e Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo: un mosaico di sigle che rischia di generare ritardi e comunicazioni contraddittorie. Servirebbe un'unica cabina di regia.

Individuare, identificare e perseguire gli autori di questi gesti non è soltanto un atto dovuto sul piano penale, è un imperativo morale e istituzionale. Solo dimostrando che lo Stato ha capacità tecniche e la volontà…*(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le do un altro minuto, però la invito a concludere perché abbiamo tanti interventi.

ALOISIO *(M5S)*. Solo dimostrando che lo Stato ha le capacità tecniche e la volontà politica di risalire alla fonte di questi attacchi, potremmo ristabilire un principio di deterrenza, restituire serenità alle famiglie e riaffermare che nessuno può minacciare impunemente i nostri studenti.

I nostri figli hanno bisogno di uno Stato serio, forte e giusto. La scuola è sacra e la sua sicurezza non può essere sacrificata. *(Applausi)*.

*VERDUCCI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, tengo a parlare in quest'Aula di Carlotta, una splendida ragazza piena di vita che aveva scoperto pochi mesi fa, all'età di soli 15 anni, di avere una leucemia. In queste ore tutta Carosino, la sua città amatissima, in terra jonica pugliese, la sta piangendo e voglio unirmi a questo dolore e partecipare a questo lutto.

Ho chiesto la parola in quest'Aula perché non scompaiano il suo nome, né il suo volto, né la sua voce. La voce di Carlotta aveva toccato il cuore di migliaia di persone quando aveva deciso di prendere la parola dal palco della manifestazione del 1° maggio a Taranto e aveva trasformato la sua esperienza di malattia in un atto di amore per Taranto, in un appello per il futuro della città. Rivolgendosi alla popolazione di Taranto, aveva detto: cambiatela questa città, rendetela più bella, voi avete la possibilità di cambiarla, nessun bambino o bambina si deve ammalare di tumore a causa dell'inquinamento.

La voce di Carlotta era stata quella di tutta Taranto e il suo intervento ha dato corpo a una volontà di non arrendersi, di continuare a lottare per non restare intrappolati in un destino in cui bisogna scegliere se vivere o lavorare. Questa è un'ingiustizia che non è accettabile.

Taranto è l'Italia, signora Presidente. Il veleno delle emissioni dell'acciaieria che in questi decenni ha contaminato interi quartieri, le case, le persone e i bambini ci riguarda tutti, così come il diritto a un lavoro sicuro e dignitoso, così come il diritto alla vita e alla felicità. È questo il testimone che lascia Carlotta, ma io sono convinto che la sua voce e il suo sorriso vivranno ancora più forti nella lotta di una generazione che oggi sta nelle aule, nelle piazze e che reclama spazio e futuro.

Carlotta è e continuerà a essere un simbolo per questa generazione e per le future e anche per chi, come noi, è dalla loro parte e continuerà a dare loro voce. *(Applausi)*.

MUSOLINO *(IV-CR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-CR)*. Signora Presidente, ritengo necessario, oltre che opportuno, portare una riflessione in quest'Aula, che è anche una denuncia di ciò che succede e sta succedendo nel carcere di Trapani.

Ieri si è suicidato un detenuto e negli ultimi quindici giorni è la terza morte che si registra dentro il carcere di Trapani (due suicidi e una morte che comunque è avvenuta all'interno del carcere). Nelle ultime due settimane, oltre a questi fenomeni, ci sono state un'evasione e una rivolta.

Abbiamo evidentemente un problema serio in Italia con tutta la situazione carceraria, con lo stato dei detenuti e con il modo in cui vengono trattati. A Trapani, poi, in special modo, abbiamo 586 detenuti a fronte di 480 posti, quindi con un tasso di occupazione del 122%. Siamo oltre ogni soglia che possa

considerarsi accettabile anche in una fase emergenziale.
A far fronte a questa popolazione carceraria oltre limite, ci sono soltanto 260 agenti di Polizia penitenziaria: 260 per 586 detenuti. I sindacati reputano che la pianta organica andrebbe almeno portata a 417 agenti per poter dare a tutto il personale la possibilità di avere riposi e turnazioni e per non essere sottoposti allo stress di un lavoro che è particolarmente usurante anche e soprattutto dal punto di vista psicofisico.
Ebbene, in questa situazione, purtroppo, non c'è soltanto il carcere di Trapani. Io parlo del carcere di Trapani perché evidentemente è eclatante ciò che sta succedendo: in due settimane un'evasione, una rivolta, due suicidi e un morto.
Siamo oltre ciò che si può anche solo raccontare.
C'è però un tema, quello dell'edilizia carceraria, sul quale questo Governo non ha inteso spendere nessuna risorsa, signora Presidente. Non ci sono stati interventi né risorse destinate all'edilizia carceraria, mentre - mi sembra necessario ricordarlo casomai qualcuno se lo fosse dimenticato - abbiamo ancora in Albania i centri per i migranti vuoti, gli agenti dentro questi centri per i migranti che non fanno nulla perché non hanno nulla da fare, risorse impegnate per fare cose inutili e sostanzialmente un'emergenza carceraria che ci condanna sempre ad essere fanalino di coda dell'Europa. Su questo credo che il Governo abbia evidentemente fallito, ma ciò che fallisce è soprattutto lo Stato di diritto perché, come diceva Voltaire, la civiltà di uno Stato si misura dal modo in cui vengono trattati i suoi detenuti.
CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, desidero richiamare l'attenzione di quest'Assemblea sugli appelli, che condivido totalmente, che in questi giorni la comunità scientifica e medica italiana sta rivolgendo al Presidente del Senato, al Presidente della Camera e al Presidente della Repubblica, denunciando le modalità con cui stanno procedendo i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza Covid-19. *(Applausi)*. È un richiamo che non possiamo ignorare, che esprime un disagio profondo e l'indignazione crescente per il rischio evidente che una legittima inchiesta parlamentare di accertamento dei fatti sia trasformata in una sede di delegittimazione della comunità scientifica e medica e di quanti hanno affrontato in prima linea quella drammatica emergenza. Tra i firmatari di questi appelli vi sono il premio Nobel Giorgio Parisi, il professor Silvio Garattini e molti di quei medici che, insieme a infermieri, tecnici, soccorritori e operatori sanitari, hanno curato e tenuto in vita un'umanità atterrita di fronte a un virus allora sconosciuto. Nessuno mette in discussione il diritto e il dovere del Parlamento di verificare le decisioni assunte e di accertare eventuali responsabilità, ma proprio la natura e la rilevanza dei poteri esercitati da una Commissione d'inchiesta impongono il massimo rigore, il pieno rispetto delle persone audite e la necessaria aderenza alle evidenze scientifiche. Per questo credo sia davvero indispensabile che i Presidenti delle Camere raccolgano questi appelli e si facciano garanti, pur nell'autonomia delle Commissioni d'inchiesta, del rispetto di tali princìpi nello svolgimento dei lavori parlamentari.
C'è inoltre un principio che non possiamo dimenticare: le decisioni prese durante una pandemia vanno giudicate sulla base delle conoscenze disponibili in quel momento e non con il senno di poi. *(Applausi)*. Sarebbe dunque un errore gravissimo pensare di trasformare la ricostruzione di quanto accaduto in una caccia alle streghe nei confronti di chi allora era investito di responsabilità enormi e si trovava in prima linea a contrastare una minaccia inedita, in condizioni di straordinaria incertezza e di sofferenza del sistema sanitario, mentre il numero di contagi nel Paese cresceva.
La credibilità delle istituzioni si misura anche dalla capacità di esercitare i propri poteri senza pregiudizi, senza processi sommari e nel rispetto della competenza e della conoscenza scientifica. Ecco perché penso che il Parlamento abbia il dovere di fare chiarezza e capire come attrezzare il Paese di fronte ad ogni possibile nuova emergenza sanitaria. Nulla di tutto questo è ad oggi all'orizzonte, ma se vi fosse la volontà e una rinnovata e diversa capacità d'ascolto della comunità scientifica, davvero tutto questo si potrebbe ancora realizzare. *(Applausi)*.
TUBETTI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUBETTI *(FdI)*. Signor Presidente, era il 1986, l'anno del disastro di Černobyl, l'anno del bombardamento americano sulle città di Tripoli e Bengasi, l'anno dell'attentato di Berlino Ovest contro i soldati americani, l'anno dei missili verso la nostra Lampedusa. Era il 1986 del Governo Craxi, l'anno che segna l'inizio dei cambiamenti politici in Europa, cambiamenti che si svilupperanno poi nei decenni.

Era l'anno in cui Bruno Zerbin, il capobarca dell'Aurora, un giovane pescatore ventiquattrenne gradese, fu ucciso dal fuoco jugoslavo, partito dalla mitragliera Browning M2 calibro 50 montata sulla motovedetta Milicija 44, nelle acque italiane - sottolineo italiane - del golfo di Trieste, proprio in quello che all'epoca era definito il confine più aperto d'Europa. Un mestiere duro, quello del pescatore, duro di sacrificio e talvolta frustrante, in anni in cui era uso delle mogli di Grado andare in Jugoslavia, pagare e recuperare barca e marito. Si pescava nel golfo di Trieste, un sottile riquadro tra due blocchi che dividevano il mondo.

La famiglia di Bruno Zerbin, morto la notte del 19 novembre 1986, la madre Antonia, le sorelle Anna e Maria, la fidanzata Valentina, e gli altri componenti dell'equipaggio dell'Aurora pagarono più di tutti la fine di quell'epoca. La morte di Bruno Zerbin riempì le pagine dei giornali, le ambasciate, le Aule del Parlamento, con condanne *bipartisan* condivise da tutti gli schieramenti, seppur chiaramente con toni diversi, e le aule dei tribunali italiani e jugoslavi. Ma con la stessa forza, in anni di grandi cambiamenti, la morte del pescatore di Grado venne dimenticata in un silenzio assordante. Forse all'epoca per qualcuno era prioritario normalizzare i rapporti con la Jugoslavia.

Oggi, dopo quarant'anni, di Bruno Zerbin rimangono i ricordi delle sorelle, una tomba nel cimitero di Valle Le Cove a Grado, il ricordo personale di qualche compagno di classe che ieri sera ricordava al telefono con me la foto di classe e i compiti insieme sul tavolo della cucina. Il cuore è vuoto per aver perso un amico e un fratello.

Dopo quarant'anni, dopo la Capitale europea della cultura celebrata tra Nova Gorica e Gorizia nel 2025, non possono rimanere solo le parole di dura protesta dell'allora ministro degli affari esteri Andreotti rivolte all'ambasciatore o i corsi e ricorsi giudiziari contro il comandante della Milicija 44, la cui identità fu scoperta solo grazie a una multa e non per la collaborazione del Governo di Belgrado.

Oggi, non per vendetta o bisogno di effimero prestigio, è giusto ricordare per la famiglia, per la comunità di Grado, ed è giusto farlo attraverso un riconoscimento pubblico, affinché in un'epoca di conflitti sia di monito a tutti ed emerga una pagina di storia internazionale sconosciuta alle nuove generazioni. *(Applausi)*.

BILOTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BILOTTI *(M5S)*. Signora Presidente, nelle ultime ore nella provincia di Salerno sono state ammazzate tre donne. Stabilire se si sia trattato di femminicidio non spetta all'utente social, non spetta ai professionisti dell'informazione, tantomeno spetta a me, che cerco, nei limiti della mia funzione, di portare un contributo a quelle leggi che si occupano di contrastare la violenza sulle donne.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, stabilire se quello di Assunta, di Immacolata e di Elda sia stato o meno un femminicidio spetta a un solo soggetto: l'autorità giudiziaria.

Intervengo stasera, oltre che per portare le mie condoglianze a chi conosceva e amava queste donne - quindi segnatamente alle comunità di Angri, Serre e Castel San Giorgio -, per consegnare a quest'Assemblea, per il suo tramite, una preoccupazione: tutti dovremmo essere scossi da quello che è accaduto.

Mi spaventa il fatto che invece la priorità si sposti sul se si sia consumato o meno un femminicidio nelle varie ipotesi, signora Presidente, perché vuol dire che si sta spostando il fulcro dal problema, che è e resta la violenza: problema da cui tutti indistintamente hanno la responsabilità di non distogliersi. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 19 novembre 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,09)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile (**483**)

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

Approvato

1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile.

Art. 2.

Approvato

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile)

1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da maculopatia degenerativa miopica e senile usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la maculopatia degenerativa miopica e senile deve essere accertata nel paziente mediante diagnosi effettuata da un medico specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile.

Art. 3.

Approvato

(*Interventi per la prevenzione e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile*)

1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2027, di 800.000 euro per l'anno 2028 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative rivolte:

a) alla prevenzione dei rischi per la vista e gli occhi e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone affette da maculopatia degenerativa miopica e senile;

b) ad agevolare l'inserimento delle persone affette da maculopatia nelle attività lavorative e sportivo-ricreative;

c) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mezzi di comunicazione di massa e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale, della consapevolezza dell'importanza della diagnosi e della cura tempestiva della maculopatia degenerativa miopica e senile;

d) all'educazione sulla corretta profilassi della maculopatia degenerativa miopica e senile e sul ricorso agli esami di *screening* morfo-funzionali della macula;

e) a promuovere la più ampia conoscenza delle strutture sanitarie e degli ambulatori accreditati e

specializzati nella diagnosi e nella cura della maculopatia degenerativa miopica e senile, in modo da favorire l'accesso a tali strutture, anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie ad essa connesse.

3. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di maculopatia degenerativa miopica e senile, dei medici di medicina generale e del personale del Servizio sanitario nazionale che interviene nei processi di prevenzione, diagnosi e cura della maculopatia degenerativa miopica e senile, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 4.

Approvato

(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio della maculopatia degenerativa miopica e senile)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio della maculopatia degenerativa miopica e senile.

2. L'Osservatorio, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro della salute, ha compiti di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per prevenire e curare la maculopatia degenerativa miopica e senile e opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell'Osservatorio.

4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di maculopatia degenerativa miopica e senile.

Art. 5.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca (**2053**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a)*:*
il numero 1) *è sostituito dal seguente:*
« 1) alla lettera *d)*, le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe" »;
il numero 2) *è soppresso*;
il numero 3) *è sostituito dal seguente:*
« 3) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:
"*g)* per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche" »;
il numero 4) *è sostituito dal seguente:*
« 4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:
"*g-bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvi aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe" »;
alla lettera b)*, dopo le parole:* « misure di sostegno » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica,

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"*11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
11-ter. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo" ».
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole: « 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante » *sono sostituite dalle seguenti:* « 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante »*, le parole:* « 10 milioni di euro, per l'anno 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10 milioni di euro per l'anno 2026 » *e le parole:* « e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027 »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
« Art. 2-*bis*. - *(Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222)* - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali, nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale" ».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: « , e della relativa documentazione amministrativa, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e della relativa documentazione amministrativa »;
al comma 2, al secondo periodo, le parole: « che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 » *sono sostituite dalle seguenti:* « che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04 » *e, al quarto periodo, le parole:* « Ai fini » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'attuazione »;
al comma 3, le parole: « e valutazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e alla valutazione ».
All'articolo 4:
al comma 1, al secondo periodo, le parole: « , per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 » *e dopo le parole:* « a un milione di euro » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2026 » *e, al terzo periodo, dopo le parole:* « con le modalità » *sono inserite le seguenti:* « previsti dal regolamento » *e dopo le parole:* « integrato dal » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di

prevenzione e contrasto della violenza contro le donne ».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera b)*:*
al capoverso 1-quater*, dopo le parole:* « articolo 2 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;
al capoverso 1-sexies*, al primo periodo, le parole:* « in titolarità » *sono sostituite dalla seguente:* « titolare » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi » *sono inserite le seguenti:* « che aderiscono al *Diploma Programme* »;
al capoverso 1-novies*, lettera* c)*, secondo periodo, dopo le parole:* « presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi » *sono inserite le seguenti:* « che aderiscono al *Diploma Programme* »;
al comma 3, le parole: « ed euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a euro ».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: « Ai sensi di cui all'articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai sensi dell'articolo 1 » *e le parole:* « e di cui all'articolo 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'articolo 5 »;
al comma 2, al primo periodo, le parole: « Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Friuli Venezia Giulia » *e le parole:* « dell'istruzione del merito » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'istruzione e del merito » *e, al quarto periodo, le parole:* « di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al primo periodo »;
alla rubrica, le parole: « Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Friuli Venezia Giulia ».
All'articolo 7:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 » *sono sostituite dalle seguenti:* « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010 » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
al comma 2:
alla lettera a)*, le parole:* « al primo periodo, » *sono soppresse*;
alla lettera b)*, le parole:* « dopo il primo periodo è aggiunto il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » *ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:* « . »;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 381.180 per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *le parole:* « ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » *e le parole:* « e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028, »;
al comma 6:
all'alinea, dopo le parole: « Piano nazionale di ripresa e resilienza » *è inserita la seguente:* « (PNRR) »;
alla lettera c)*, le parole:* « con la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla seguente: » *e le parole:* « misure PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « misure del PNRR »;
alla lettera d)*, le parole:* « euro 2.362.674 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a euro 2.362.674 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e le parole: ", per gli anni dal 2022 al 2027," sono soppresse »;
al comma 8, la parola: « equipe » *è sostituita dalla seguente:* « *équipe* » *e le parole:* « seguenti "2028-2029" » *sono sostituite dalle seguenti:* « seguenti: "2028/2029" »;
al comma 9, dopo le parole: « di cui al comma 8 » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e dopo le parole:* « per l'anno 2029 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « personale amministrativo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »*, le parole:* « decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 » *e le parole:* « decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024 »;
al comma 11, le parole: « decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 » *e le parole:* « decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024 »;
al comma 12, secondo periodo, le parole: « nella quale sono ancora presenti candidati graduati » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati »;
al comma 13, la parola: « fino »*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « Fino »;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
« 13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027". Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.
13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13-*septies*.
13-*quater.* Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.
13-*quinquies.* I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in

modalità telematica sincrona.

13-*sexies.* Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-*octies.* Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.

13-*novies.* All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, comunque, per l'anno formativo 2027/2028,".

13-*decies*. All'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

13-*undecies.* All'articolo 230-*bis, comma 2,* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" sono inserite le seguenti: "e a euro 9.100.100 per l'anno 2027" ».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-*bis*. - *(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)* - 1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle consulte provinciali degli studenti e dei coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, è istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del CNS non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regionali per le attività delle consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso l'amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributi alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sono riportate nel *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.
6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
All'articolo 8:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « numero 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 3) »*, al secondo periodo, dopo le parole:* « 1,5 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro » *e il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
al comma 2, al primo periodo, le parole: « Ricerca 2016-2018, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, »*, dopo le parole:* « è incrementato, per l'anno 2026, » *sono inserite le seguenti:* « di 17,8 milioni a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché » *e le parole:* « 5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10 milioni » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Ai relativi oneri si provvede » *sono inserite le seguenti:* « , quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-*bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del

Ministero dell'istruzione e del merito »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro, » *sono sostituite dalle seguenti:* « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quanto a euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. All'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decreto »;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « articolo 26-*bis* del » *è inserita la seguente:* « citato »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della rete scolastica" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".
2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029 »;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2027 » *il segno di interpunzione* « . » *è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Ai maggiori oneri » *sono inserite le seguenti:* « di cui al primo periodo »;
alla rubrica, le parole: « - Missione 4 - Componente 1 del PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « della Missione 4, Componente 1, del PNRR ».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo la parola: « (PNRR) » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « n. 91 per i quali » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 91, e per i quali »*e dopo le parole:* « comma 1-*bis*, del » *è inserita la seguente:* « citato ».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: « Patto di corresponsabilità educativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « Patto educativo di corresponsabilità »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « dispongono lo svolgimento » *e le parole:* « , nonché, ove possibile, la frequenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove possibile, la frequenza »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA » *e, al terzo periodo, le parole:* « Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) » *sono sostituite dalla seguente:* « CPIA »;
al comma 5, terzo periodo, le parole: « di cui comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 4 ».
All'articolo 13:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « classi iniziali della scuola primaria, della » *sono sostituite dalle seguenti:* « classi prime della scuola primaria e della »;
alla lettera a)*, dopo le parole:* « scuola dell'infanzia » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;
al comma 2, al secondo periodo, le parole: « uffici territoriali di ambito » *sono sostituite dalle seguenti:* « Uffici scolastici di ambito territoriale » *e le parole:* « dagli uffici territoriali medesimi » *sono sostituite dalle seguenti: e* « dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale »;
al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « euro 14.139.760 » *è inserita la seguente:* « annui »*, al secondo periodo, dopo le parole:* « possono essere realizzate » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e le parole:* « Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) » *sono sostituite dalla seguente:* « CPIA » *e, al terzo periodo, le parole:* « euro 14.139.760 a decorrere dal 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028 »;
al comma 6:
all'alinea, le parole: « terzo periodo, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento di cui al »;
alla lettera a)*, le parole:* « la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'alinea, la parola »;
alla lettera b)*, le parole:* « le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'alinea, le parole ».
Dopo l'articolo 13 è inserita la seguente partizione:
« Capo III-*bis* - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA ».
All'articolo 14:
al comma 2, primo periodo, le parole: « 9,5 milioni euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 9,5 milioni di euro »;
al comma 3, le parole: « aggiungere, infine » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine »*, le parole:* « tecnico amministrativo » *sono sostituite dalla seguente:* « tecnico-amministrativo »*, dopo le parole:* « medesime finalità » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso, le parole:* « da definirsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « da definire » *e dopo le parole:* « contratto collettivo nazionale » *il segno di interpunzione* « ; » *è soppresso*;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante".
3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale ».
All'Allegato 1 è premesso il seguente:

« Allegato 01

(articolo 9, comma 1)

"Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

";

"Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

";

"Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

" ».

All'Allegato 1:

alla sezione « LICEI TECNOLOGICI »:

al numero 2), dopo le parole: « per il turismo » *sono aggiunte le seguenti:* « e i beni culturali e ambientali »;

al numero 4), dopo le parole: « per la chimica » *sono aggiunte le seguenti*: « , i materiali e le biotecnologie ».

ARTICOLI DA 1 A 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo I

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 E ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 1.

(Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera *d)*, le parole: « esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del

numero di ore di sostegno alla classe » sono sostituite dalle seguenti: « definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe »;
3) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:
« g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche »;
4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:
« *g-bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvi aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI stesso. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe »;
b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno, la parola: « assegna » è sostituita dalla seguente: « attribuisce ».
2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« *11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. ».
11-ter. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo ».

Articolo 2.

(Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027)

1. Al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2027 le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, valorizzando l'attività dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. All'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole « a decorrere dall'anno 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028 ».

2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 2-*bis.*

(Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222)

1. All'articolo 1, al comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo nell'ambito della propria autonomia possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali, nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale ».

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di favorire la semplificazione e l'innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito adotta un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche e della relativa documentazione amministrativa nonché per armonizzare gli attuali applicativi *software* massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati. Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a un milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di

primo grado, gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica è affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04. Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo all'accesso ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata e alla valutazione degli insegnanti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti in materia di welfare *studentesco)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, è incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a un milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo i criteri e con le modalità previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato e integrato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211.

2. All'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari »;

2) le parole: « non superiore a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 40.000 euro »;

3) le parole: « alla scuola secondaria di secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado »;

b) al secondo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al primo periodo ».

3. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

Articolo 5.

(Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo alla Scuola europea di Brindisi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, le parole: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 »;

b) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« *1-quater*. In deroga all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme* e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.

1-quinquies. Il personale docente da destinare alle attività di cui al comma 1-*quater* è individuato prioritariamente tra il personale docente di ruolo, mediante procedura comparativa nazionale, per titoli e colloquio, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto di cui al primo periodo definisce il contingente di personale docente da assegnare al progetto di cui al comma 1-*quater*, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonché le modalità di assegnazione del personale alla Scuola europea di Brindisi. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ai fini della selezione di cui al presente comma sono valorizzati, in particolare, il possesso di comprovate competenze linguistiche in lingua inglese, le esperienze di insegnamento in lingua inglese svolte all'estero presso scuole straniere o internazionali o presso istituzioni scolastiche autorizzate all'erogazione di programmi dell'*International Baccalaureate Organization*, nonché il possesso di titoli, certificazioni o esperienze coerenti con la metodologia didattica e valutativa del *Diploma Programme*.

1-sexies. Il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* rimane titolare presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi che aderiscono al *Diploma Programme* è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.

1-septies. Il coniuge convivente del personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies*, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, mediante comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina, fermo restando l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

1-octies. Nelle more dell'autorizzazione all'avvio del *Diploma Programme* di cui al comma 1-*quater*, il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura della Scuola.

1-novies. Il trattamento economico del personale docente individuato ai sensi del comma 1-*quinquies*

è costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da:
a) una indennità aggiuntiva specifica, pari a euro 36.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;
b) una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente comma in misura pari a un dodicesimo dell'indennità aggiuntiva, spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento;
c) un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi che aderiscono al *Diploma Programme*, è acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.
1-decies. Il trattamento economico di cui al comma 1-*novies* è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque denominate. ».
2. Per l'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 971.664 per l'anno 2027, di euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e a euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848.

Articolo 6.

(Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in materia di cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria e dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, la Regione Friuli Venezia Giulia può provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente.
2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione e del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento dei contratti medesimi. Il personale di cui al primo periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al primo periodo.

Articolo 7.

(Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui

all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010, è incrementato, nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-*bis.* Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle » sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle » e le parole*:* « , a favore dell'INDIRE, » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali. ».

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025.

4. Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028, è autorizzata la spesa di euro 381.180 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.124.240 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis,* comma 2, secondo periodo, in materia di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, le parole: « Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, » sono soppresse;

b) all'articolo 22, comma 2, in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

6. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui è titolare il Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2028/2029 »;
b) al comma 1, terzo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 »;
c) al comma 5, la parola: « 2027 » è sostituita dalla seguente: « 2028 » e le parole: « alla realizzazione degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « a garantire la continuità delle misure del PNRR »;
d) al comma 6, le parole: « 1.467.737 per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.412.807 per l'anno 2027, a euro 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029 » e le parole: « , per gli anni dal 2022 al 2027, » sono soppresse.
7. Al fine di garantire le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito può continuare ad avvalersi, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
8. All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di *équipe* formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, le parole « 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2028/2029 ».
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
10. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonché al fine di limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024 sono utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengono prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entrambe le procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei posti tra le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori.
11. Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore dei vincitori delle procedure di cui al comma 10 residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto con decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto del direttore generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024.
12. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 avviene in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati, fino ad esaurimento.
13. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « Fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2028 ».

13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ». Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater,* del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter.* A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma 13-*septies.*

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-*octies.* Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.

13-*novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, dopo le parole: « ai sensi del comma 1, » sono inserite le seguenti: « e comunque a decorrere dall'anno formativo 2027/2028, ».

13-*decies*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2027 ».

13-*undecies.* All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità »;
b) al terzo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 » sono inserite le seguenti: « e a euro 9.100.100 per l'anno 2027 ».

Articolo 7-*bis.*

(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)

1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle consulte provinciali degli studenti e dei coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, è istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del CNS non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regionali per le attività delle consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso l'amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributi alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sono riportate nel *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.
6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Articolo 8.

(Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 55, comma 1,

lettera *b)*, numero 3), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un incremento *una tantum* dei compensi, per l'anno 2026, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, è incrementato, per l'anno 2026, di 17,8 milioni di euro a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché di 10 milioni di euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 2,6 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

2-*bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 2, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR, il fondo di cui all'articolo 86 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2026, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il personale di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 nonché al fine di corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario è incrementato, per l'anno 2026, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 9.

(Revisione del monte ore degli istituti tecnici - Riforma 1.1 « Riforma degli istituti tecnici e professionali » della Missione 4, Componente 1, del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali)

1. All'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decreto.

2. Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-*bis* del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, gli istituti tecnici assumono la denominazione di « licei tecnologici » e gli istituti professionali assumono la denominazione di « licei professionali ». Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: « della rete scolastica » sono inserite le seguenti: « , tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, ».

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029.

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, relativo alle ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, le parole: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027 ». Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « non anteriore al 1° gennaio 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « non anteriore al 1° luglio 2027 »;

b) al comma 2, quarto periodo, le parole: « 2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1.234.318 euro per l'anno 2027, di cui 112.211 euro per spese di funzionamento »;

c) al comma 3 le parole: « 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 59.102 euro per l'anno 2027 e di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2028 ».
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1;
b) quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 11.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

1. Agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuano ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
2. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, può essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

Capo III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO

Articolo 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto educativo di corresponsabilità.
2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, dispongono lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di

riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.

3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dai CPIA. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui al comma 4.

6. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.

(Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali)

1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che:

a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;

b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.

2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche

viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli Uffici scolastici di ambito territoriale, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale, che rendono impossibili soluzioni alternative.

3. In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno a classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività di cui al primo periodo possono essere realizzate anche mediante accordi con i CPIA o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti vigilano affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, l'effettiva fruizione del diritto allo studio, promuovendo ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale e di supporto alle esigenze delle famiglie interessate. A tal fine, ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche.

6. All'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: « scolastico » è sostituita dalle seguenti: « di istruzione »;

b) all'alinea, le parole: « corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa » sono sostituite dalle seguenti: « individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo ».

c) alla lettera *a)*, le parole: « , che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica » sono soppresse.

7. Alle attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

1. All'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Skłodowska Curie - Doctoral Networks (MSCA - DN) ».

2. Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, sono destinati 9,5 milioni di

euro per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e alla Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera *b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale tecnico-amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalità previste dal terzo periodo, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale ».

3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante ».

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATI 01 E 1

Allegato 01

(articolo 9, comma 1)

«Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

»;

«Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

»;

«Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

».

Allegato 1
(articolo 9, comma 2)

Denominazioni dei licei tecnologici e professionali
« LICEI TECNOLOGICI »
Settore economico
1) Liceo tecnologico per l'amministrazione, la finanza e il *marketing*
2) Liceo tecnologico per il turismo e i beni culturali e ambientali
Settore tecnologico-ambientale
3) Liceo tecnologico per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria
4) Liceo tecnologico per la chimica, i materiali e le biotecnologie
5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio
6) Liceo tecnologico per l'elettronica e l'elettrotecnica
7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione
8) Liceo tecnologico per l'informatica e le telecomunicazioni
9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia
10) Liceo tecnologico per il sistema moda
11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica
« LICEI PROFESSIONALI »
1) Liceo professionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane
2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche
3) Liceo professionale per l'industria e l'artigianato per il *made in Italy*
4) Liceo professionale per la manutenzione e l'assistenza tecnica
5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale
6) Liceo professionale per i servizi commerciali
7) Liceo professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo
9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l'assistenza sociale
10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 483

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Basso, Bizzotto, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calandrini, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, Gasparri, Guidi, Iannone, La Pietra, Marti, Melchiorre, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Versace.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Valente, per attività della 1ª Commissione permanente; Cucchi, per attività della 2ª Commissione permanente; Pellegrino, per attività della 4ª Commissione permanente; Nave e Rosa, per attività dell'8ª Commissione permanente; De Carlo, per attività della 9ª Commissione permanente; Borghi, Borghi Aquilini, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Irto, Lorefice e Petrucci, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Floridia Aurora e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Alfieri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Salvitti, per partecipare a un incontro istituzionale; Scalfarotto, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 18 novembre 2026, il senatore Dreosto ha comunicato la sua elezione a Presidente del Gruppo parlamentare Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione, con decorrenza dal 17 novembre 2026.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Craxi, entra a farne parte il senatore Trevisi;

3a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Craxi;

6a Commissione permanente cessa di farne parte il senatore Trevisi.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera in data 17 novembre 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 settembre 2026.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. LVIII, n. 5).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha segnalato i seguenti documenti dell'Unione europea:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera *c)*, del

regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2026) 612 definitivo). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2026) 613 definitivo). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Vicinato settentrionale dell'Europa: una nuova strategia per l'Artide (JOIN(2026) 100 definitivo). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) (COM(2026) 603 definitivo). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con lettere in data 9 e 12 novembre 2026, ha inviato le seguenti segnalazioni, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481:

in merito all'esposizione del sistema nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. (Atto n. 1308);

in merito al trasferimento delle funzioni inerenti al *decommissioning* nucleare (Atto n. 1309).

Le predette segnalazioni sono deferite, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 9a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 195 del 7 ottobre 2026, depositata il successivo 12 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 294, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che anche i componenti di un'unione civile possano adottare la medesima persona (*Doc*. VII, n. 198) - alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente;

sentenza n. 196 del 5 ottobre 2026, depositata il successivo 12 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui, sostituendo il primo comma dell'articolo 635 del codice penale, fa riferimento alle manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (*Doc*. VII, n. 199) - alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente;

sentenza n. 202 del 6 ottobre 2026, depositata il successivo 13 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui prescrive che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura "versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla stessa legge incrementato del 10 per cento", con effetti decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza (*Doc*. VII, n. 200) - alla 1ª, alla 2ª, alla 5a e alla 9ª Commissione permanente;

sentenza n. 203 del 6 ottobre 2026, depositata il successivo 13 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 4-*bis* nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) anche quando, nel caso di cumulo di pene, la pena detentiva riferibile a tali delitti risulterebbe interamente espiata per effetto dell'applicazione dell'articolo 657 del codice di procedura penale e del computo delle detrazioni connesse alla liberazione anticipata, e la pena residua da espiare per i soli reati diversi da quelli di cui all'articolo 4-*bis* della legge n.. 354 del 1975 non supererebbe i limiti indicati dal comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale (*Doc*. VII, n. 201) - alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 16 e 17 novembre 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 81/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 1298);

la deliberazione n. 82/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M1C1I1.7.2 Rete dei servizi di facilitazione digitale". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1299);

la deliberazione n. 83/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M5C1I2.1 Servizio civile universale". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1300);

la deliberazione n. 84/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M1C3I2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1301);

la deliberazione n. 85/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M2C2I1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1302);

la deliberazione n. 86/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M4C1I1.7 Borse di studio per l'accesso all'università". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 1303);

la deliberazione n. 87/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M5C2I3.1 Sport e inclusione sociale". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 1304);

la deliberazione n. 88/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M1C1I1.3 Dati e interoperabilità sub. 1.3.1 - Piattaforma Digitale nazionale Dati sub. 1.3.2 - Sportello digitale unico". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1305);

la deliberazione n. 89/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M3C1I1.3.2 Collegamenti Diagonali (Orte-Falconara)", parzialmente confluito in "Linee ferroviarie ad alta velocità nel Centro e nel Sud", come da CID approvata il 27 agosto 2026. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 1306);

la deliberazione n. 90/2026/G concernente il Rapporto "PNRR - M2C2I2.2 Interventi su resilienza climatica delle reti". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 1307).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

La signora Samira Concetta Pluchino da Vittoria (Ragusa) chiede nuove disposizioni volte a prevedere l'accesso a percorsi di fecondazione assistita, tramite il ricorso alla gestazione per altri, per le donne affette da gravi malformazioni congenite che ne impediscano lo sviluppo di una gravidanza naturale (Petizione n. 2129, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 10a);

il signor Gioacchino Savarese da Castel San Giorgio (Salerno) chiede:

- l'inserimento di moduli orari dedicati allo studio della Storia Locale nei programmi scolastici nazionali, eventualmente prevedendo l'avvio di un progetto pilota presso la Regione Campania (Petizione n. 2130, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- che sia valutata l'aggregazione territoriale al Comune di San Mango Piemonte (Salerno) della Frazione Sordina, attualmente appartenente al Comune di Salerno (Petizione n. 2131, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Emanuela Cavallo, in qualità di Coordinatrice del Team di Civicrazia per la valorizzazione dei docenti, chiede misure volte a valorizzare il ruolo educativo del docente, anche attraverso la previsione di incentivi economici, di maggiori opportunità di recupero psicofisico e di apposite figure di supporto (Petizione n. 2132, assegnata alla 7a Commissione permanente);

la signora Maria Vittoria Verzeletti da Palazzolo sull'Oglio (Brescia) chiede nuove misure per il riconoscimento professionale e la tutela degli amministratori di condominio, in particolare attraverso la previsione di un registro pubblico obbligatorio (Petizione n. 2133, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Paolo Speziale da Siderno (Reggio Calabria) chiede l'adeguamento dei Corsi di Laurea in materia di beni culturali al decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244, recante "Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110", con particolare riguardo alla previsione di modalità che garantiscano l'accesso a studenti lavoratori e portatori di disabilità grave (Petizione n. 2134, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Luca Pecoraro da Caserta chiede la previsione di interventi economici a tutela del personale ATA, al fine di garantire un numero adeguato di collaboratori scolastici attraverso nuove assunzioni e la stabilizzazione dei lavoratori precari (Petizione n. 2135, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Biagio Nugnes da Mondragone (Caserta) chiede disposizioni stringenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale (Petizione n. 2136, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Raimondo Traino da Rapallo (Genova) chiede modifiche alla disciplina sulla rivalutazione delle pensioni prevista nell'Atto Camera n. 3174-*bis* recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029", con particolare riguardo alla condizione degli orfani maggiorenni inabili e delle persone con disabilità grave (Petizione n. 2137, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:

- maggiori tutele per i cittadini in materia di prescrizione del bollo auto (Petizione n. 2138, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- interventi volti ad adeguare gli stipendi e le pensioni dei cittadini meno abbienti al costo della vita (Petizione n. 2139, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- misure di bonifica del territorio nella provincia di Caserta dai rifiuti sversati illecitamente (Petizione n. 2140, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- istituzione della giornata del dovere istituzionale dei cittadini (Petizione n. 2141, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni stringenti in materia di movida in occasione delle celebrazioni del Natale (Petizione n.

2142, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- la previsione dell'esenzione dal pagamento delle addizionali IRPEF regionali e comunali per i cittadini con trattamento pensionistico inferiore a mille euro (Petizione n. 2143, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Demetrio Rappa da Palermo chiede:
- nuove disposizioni in materia di legge elettorale (Petizione n. 2144, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la previsione del costo massimo di un euro, per 50 grammi di peso, per l'affrancatura del plico postale che il cittadino invia alle istituzioni nell'esercizio dei propri diritti costituzionali (Petizione n. 2145, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:
- interventi urgenti per il rifacimento delle infrastrutture idriche nelle Regioni del Sud (Petizione n. 2146, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- misure per la salvaguardia delle api e del loro ecosistema (Petizione n. 2147, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- interventi volti a garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree urbane (Petizione n. 2148, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- misure a favore dei luoghi d'aggregazione giovanile (Petizione n. 2149, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- misure a favore dei giovani (Petizione n. 2150, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- istituzione della Giornata del popolo italiano (Petizione n. 2151, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- l'istituzione dell'attestazione "Comune sicuro per l'ambiente" (Petizione n. 2152, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Danilo Madonna da Pesaro chiede nuove disposizioni in materia di regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento e gioco lecito che distribuiscono vincite in denaro, in particolare attraverso la previsione di requisiti stringenti per il rispetto della trasparenza in merito alle probabilità di vincita e il rafforzamento delle misure a tutela dei cittadini (Petizione n. 2153, assegnata alla 6a Commissione permanente);
la signora Valeria Albanese, a nome di LAV - Lega Anti Vivisezione ETS, e numerosissimi altri cittadini, chiedono lo stanziamento di risorse vincolate alla ricerca e allo sviluppo di metodi sostitutivi all'uso di animali (Petizione n. 2154, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Massimo Palmieri da San Marcello (Ancona) chiede una revisione dei sistemi di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (Petizione n. 2155, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Gioacchino Savarese da Castel San Giorgio (Salerno) chiede interventi volti al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale della Galleria dell'Orco situata a Castel San Giorgio (Salerno) (Petizione n. 2156, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Orlando Bartolomei da Foligno (Perugia) chiede una riforma organica dei criteri di determinazione e rivalutazione delle pensioni minime e un adeguamento delle tutele per gli anziani non autosufficienti (Petizione n. 2157, assegnata alla 10a Commissione permanente);
il signor Marco Bava da Torino chiede l'introduzione della tariffa "fascia verde", nel senso di prevedere una riduzione del costo dell'energia elettrica nel caso in cui la produzione da fonti rinnovabili superi la soglia fissata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (Petizione n. 2158, assegnata alla 8a Commissione permanente);
il signor Ruggero Gabrielli da Montagnana (Padova) chiede la sostituzione della dicitura "Certificato di malattia" con la formula "Certificato di inabilità temporanea al lavoro" (Petizione n. 2159, assegnata alla 10a Commissione permanente).
Mozioni
DAMANTE, PIRRO, PATUANELLI, PIRONDINI, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, BEVILACQUA, ALOISIO, BILOTTI, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DI GIROLAMO,

FLORIDIA Barbara, GAUDIANO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, SCARPINATO, SIRONI, TURCO - Il Senato,

premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza, nato dal negoziato europeo e dall'iniziativa del Governo Conte, che nel 2020 ottenne per l'Italia la maggiore dotazione finanziaria tra gli Stati membri, costituisce una delle più rilevanti occasioni di investimento pubblico della storia repubblicana. A questa opportunità, sostenuta in larga parte da risorse europee, corrisponde una precisa responsabilità politica: rendere conto al Parlamento, ai cittadini e alle imprese, con tempestività e completezza, delle opere realizzate, dei servizi attivati e delle risorse effettivamente spese;

conclusa la fase prevista per il conseguimento dei traguardi europei, il Governo deve chiarire al Paese quanto è stato speso, quanto resta da spendere, quali opere rischiano di rimanere incompiute e chi dovrà sostenerne gli oneri, con particolare attenzione alle conseguenze per i Comuni, le Regioni e i territori con minore capacità amministrativa;

le economie del piano, già in parte destinate alla copertura di altri provvedimenti, non possono essere considerate un fondo indistintamente disponibile per l'Esecutivo: la loro entità, la loro natura e il loro impiego devono essere accertati con chiarezza e discussi in Parlamento prima dell'assunzione di ulteriori decisioni di spesa;

il piano dispone di circa 194,4 miliardi di euro di finanziamenti europei, dei quali 71,8 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti; questi ultimi comportano obblighi di rimborso e rendono essenziale verificare la qualità e l'effettiva utilità degli impieghi;

la fase conclusiva del dispositivo per la ripresa e la resilienza ha previsto il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi entro il 31 agosto 2026 e la presentazione delle richieste finali di pagamento entro il 30 settembre 2026; l'ottava relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR, esaminata dalla cabina di regia PNRR il 23 settembre 2026, ha illustrato gli elementi relativi alla decima e ultima rata, pari a 28,4 miliardi di euro e collegata a 156 obiettivi. La relativa richiesta di pagamento è stata formalmente presentata alla Commissione europea il successivo 29 settembre; l'erogazione è subordinata alla verifica europea del soddisfacente conseguimento dei risultati concordati;

l'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica del 12 ottobre 2026, paragrafo 2.2.2, rileva, sulla base dei dati ReGiS al 5 ottobre, impegni per 193 miliardi e spesa per 133,4 miliardi; dei 59,6 miliardi impegnati e non ancora spesi, circa 20 riguardano strumenti finanziari e 39,6 altri interventi; questa differenza non coincide con risorse liberamente disponibili, poiché comprende obbligazioni ancora da soddisfare e pagamenti successivi; eventuali minori costi, rideterminazioni o legittimi disimpegni possono generare ulteriori economie, da accertare secondo le procedure previste;

nella medesima audizione l'UPB quantifica in 3,29 miliardi di euro le economie già accertate, distinguendole dagli ulteriori risparmi di progetto non ancora puntualmente quantificabili; segnala inoltre incertezze sul finanziamento e sul completamento degli interventi che non concorrono ai *target* , con specifici approfondimenti su piani urbani integrati, asili nido ed edilizia scolastica;

l'articolo 30, comma 1, e l'allegato 2 del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2026, individuano circa 1.587 milioni di euro di economie, mantenute sui conti di tesoreria PNRR e destinate a concorrere ai versamenti all'entrata previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge n. 199 del 2025; i commi successivi disciplinano le economie dei progetti completati, l'accertamento delle risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie agli obiettivi da rendicontare all'Unione europea, nonché il loro reimpiego, nel rispetto delle condizioni e delle priorità di legge;

l'articolo 7 del decreto-legge n. 162 del 2026 accerta ulteriori 1.698 milioni di euro di economie PNRR e li impiega integralmente a parziale copertura degli oneri del provvedimento, tra i quali quelli per l'esenzione dalla tassa automobilistica prevista per il 2027 per determinate categorie di veicoli; gli importi nominalmente individuati dai due provvedimenti corrispondono complessivamente, per arrotondamento, ai 3,29 miliardi richiamati dall'UPB e non rappresentano somme aggiuntive rispetto a

tale quantificazione;
il Servizio Bilancio dello Stato della Camera, nel *dossier* n. 531 del 12 ottobre 2026, ha tuttavia segnalato la necessità di chiarimenti per escludere sovrapposizioni tra le risorse individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 e quelle accertabili ai sensi del comma 3; la ricostruzione delle economie deve quindi essere accompagnata dal raccordo tra i relativi atti, le somme già destinate e i versamenti effettivamente eseguiti;
considerato che:
la rivendicazione del primato italiano e della "sfida vinta", contenuta nella presentazione governativa dell'ottava relazione, richiede una verifica sullo stato effettivo delle opere e dei servizi; l'incasso delle rate e il conseguimento dei traguardi europei non attestano, da soli, l'ultimazione di ogni progetto finanziato né la piena operatività delle strutture;
le revisioni del piano devono essere valutate confrontando gli interventi e i risultati originariamente programmati con quelli effettivamente realizzati; l'invarianza della dotazione complessiva non dimostra che siano rimasti invariati i benefici per ciascun territorio; occorre pertanto verificare gli effetti delle rimodulazioni sulla riduzione dei divari e sul rispetto della quota del 40 per cento delle risorse territorializzabili destinata al Mezzogiorno;
la quantificazione delle risorse ancora utilizzabili richiede di separare le economie già accertate e destinate, gli obblighi residui e gli ulteriori risparmi effettivamente maturati; la ricognizione degli impegni non ancora tradotti in pagamenti deve individuare le somme suscettibili di legittima riduzione o disimpegno, senza compromettere le obbligazioni esistenti, il completamento degli interventi finanziati e i risultati dovuti all'Unione europea; la qualificazione di tali risorse come generico "tesoretto" non può sostituire questa verifica né il confronto parlamentare sulle loro destinazioni;
la prosecuzione oltre il 2026 di attività e pagamenti consentiti non equivale a una proroga generale delle scadenze europee; occorre chiarire tempi e coperture dei progetti ancora in corso, compresi quelli non utilizzati per rendicontare i *target*, e seguire separatamente gli strumenti finanziari, per i quali il trasferimento delle risorse ai gestori non coincide necessariamente con l'erogazione ai destinatari finali;
le risorse effettivamente utilizzabili devono concorrere prioritariamente al completamento degli investimenti e al rafforzamento dei servizi, con particolare riguardo alla sanità territoriale, all'infanzia, alla sicurezza scolastica e alle infrastrutture idriche; per rendere operative le strutture realizzate occorrono inoltre coperture adeguate e durature per personale, gestione e manutenzione; queste esigenze richiedono dati pubblici aggiornati e controlli sulla regolarità degli impieghi, oltre a un confronto parlamentare che prosegua fino al completamento degli interventi e alla verifica dei risultati,
impegna il Governo:
1) a trasmettere alle Camere, con la massima tempestività e secondo un calendario concordato con le Commissioni parlamentari competenti che tenga conto delle necessarie verifiche contabili, un quadro finanziario consolidato, predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze con le amministrazioni titolari, che riconcili su una medesima data e sul medesimo perimetro finanziamenti europei assegnati e incassati, impegni, pagamenti, obbligazioni residue, economie accertate, relativi reimpieghi e disponibilità ancora utilizzabili, distinguendo prestiti, sovvenzioni, strumenti finanziari e cofinanziamenti nazionali; a fornire comunque, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio e in tempo utile a orientare le decisioni parlamentari, una prima informativa sulla base dei dati disponibili, indicando gli elementi ancora da verificare e i tempi previsti per il loro consolidamento; a esporre separatamente gli importi individuati dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2026 e dall'articolo 7 del decreto-legge n. 162 del 2026, le relative destinazioni e i versamenti effettuati, chiarendone il raccordo contabile ed escludendo ogni duplicazione;
2) a rendere pubblici, contestualmente alla trasmissione del quadro finanziario di cui sopra, gli atti e i prospetti di accertamento e riassegnazione delle economie, indicando misure e progetti di provenienza, ove individuabili, annualità, destinazioni ed effetti su *deficit*, fabbisogno e debito; a svolgere successivamente, con cadenza almeno trimestrale, una ricognizione degli impegni non ancora tradotti in pagamenti, distinguendo le obbligazioni da soddisfare dagli importi suscettibili di legittima

riduzione o disimpegno; a documentare le ulteriori economie effettivamente accertate per minori spese, revoche o rideterminazioni, separandole dalle somme già destinate e dalla mera differenza contabile tra impegni e pagamenti;

3) a subordinare ogni ulteriore proposta di impiego delle economie alla verifica della loro effettiva disponibilità e alla salvaguardia delle obbligazioni e dei completamenti finanziati, illustrandone preventivamente alle Commissioni parlamentari competenti motivazioni, alternative ed effetti; ad assumere le iniziative, anche normative, necessarie per destinare prioritariamente le risorse effettivamente utilizzabili al completamento degli investimenti e al rafforzamento della sanità territoriale, dei servizi per l'infanzia, della sicurezza scolastica e delle infrastrutture idriche, nel rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di finanza pubblica;

4) a presentare entro 30 giorni un programma di completamento degli interventi ancora in corso, compresi quelli esclusi dalla rendicontazione dei *target* o trasferiti su altre fonti, indicando per ciascun progetto il codice unico di progetto, l'amministrazione responsabile, lo stato dei lavori, la copertura, la scadenza applicabile e le eventuali azioni correttive; a garantire continuità finanziaria ai progetti validamente finanziati e avviati, evitando che la sola mancata inclusione nel target europeo determini l'abbandono dell'opera o oneri impropri per gli enti attuatori;

5) a definire, con Regioni ed enti locali, piani per l'effettiva entrata in funzione delle strutture, con particolare riguardo a case di comunità, ospedali di comunità, asili nido e servizi scolastici, precisando tempi, fabbisogni di personale e costi di gestione e manutenzione; a individuare coperture pluriennali per gli oneri permanenti, senza fondarle esclusivamente su economie *una tantum*;

6) a pubblicare, per ciascuno strumento finanziario e fondo alimentato dal PNRR, la dotazione, gli importi affidati ai gestori, le somme erogate ai destinatari finali, i criteri di selezione e i tempi di utilizzo, distinguendo i trasferimenti ai gestori dagli investimenti effettivamente attivati; a precisare gli obblighi successivi al 2026 e le regole applicabili a rientri, recuperi e risorse inutilizzate, individuando le eventuali disponibilità e le condizioni per il loro reimpiego secondo la legge e gli accordi applicabili;

7) a verificare e documentare il rispetto della quota del 40 per cento delle risorse territorializzabili destinata al Mezzogiorno, esplicitando il perimetro di calcolo e gli effetti delle rimodulazioni, nonché la distribuzione territoriale di pagamenti, opere completate e servizi attivati; ad adottare le misure necessarie a impedire che definanziamenti o ritardi aggravino i divari nelle aree interne e nei territori con minore capacità amministrativa;

8) a trasmettere, entro 30 giorni, un confronto tra programmazione iniziale e assetto finale del piano, indicando per le misure soppresse, ridimensionate, sostituite o finanziate con altre fonti le motivazioni, la variazione dei risultati attesi e le conseguenze territoriali, distinguendo gli interventi aggiuntivi da quelli già realizzati o finanziati prima della loro inclusione nel PNRR;

9) a riferire tempestivamente al Parlamento sull'esito della valutazione europea della decima richiesta di pagamento, sui rilievi formulati e sulle eventuali riduzioni o recuperi, indicando le risposte fornite, le responsabilità e le criticità amministrative nonché gli effetti sui conti pubblici e sui soggetti attuatori, nel rispetto delle scadenze e delle condizioni del dispositivo;

10) a rendere disponibili in formato aperto, con aggiornamento almeno mensile, dati "riconciliati" per misura e progetto su finanziamenti, impegni, pagamenti, riduzioni, revoche, disimpegni, economie accertate e relativo riutilizzo, avanzamento materiale e attivazione dei servizi, indicando la data di rilevazione e le correzioni intervenute; a preservare l'accessibilità dei dati e la tracciabilità delle variazioni anche dopo il 2026, nel rispetto della protezione dei dati personali;

11) a riferire almeno trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei presenti impegni fino al completamento degli interventi, assicurando la documentazione necessaria al controllo parlamentare e alle valutazioni dell'UPB; a mantenere operativi i presidi di rendicontazione, *audit* e controllo, con particolare riguardo a doppio finanziamento, conflitti di interessi e recupero delle somme indebitamente utilizzate.

(1-00198)

Interrogazioni

FRANCESCHELLI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura*. - Premesso che:

le Crete senesi costituiscono un paesaggio unico, riconosciuto a livello internazionale come simbolo della Toscana e dell'Italia. Il territorio è segnato da colline che si susseguono e da borghi di pregio con scorci medievali e rinascimentali, ed è un patrimonio ambientale, culturale e turistico inestimabile;

in data 4 febbraio 2025, la società gruppo Visconti Asciano S.r.l., con sede legale in Milano, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ad un progetto di un impianto eolico di potenza pari a 72 megawatt, denominato "H002 - Asciano", e delle relative opere connesse (ID 13630 - WEB-VIA FER-VIAVIAF00000416), che prevede l'installazione di 10 aerogeneratori da 7,2 megawatt ciascuno, per una potenza complessiva di 72 megawatt, nel territorio di Asciano (Siena). Gli aerogeneratori sarebbero alti circa 200 metri e l'impianto si svilupperebbe per una lunghezza di quasi 10 chilometri, su un'area di circa 600 ettari situata nel cuore delle Crete senesi;

in data 10 giugno 2025, con nota assunta al protocollo n. 110434/MASE, la società gruppo Visconti S.r.l. ha comunicato il subentro della società gruppo Visconti Asciano S.r.l. nella titolarità del procedimento;

il progetto ha suscitato da subito forti preoccupazioni tra le associazioni culturali e ambientaliste e nelle istituzioni locali, per l'impatto irreparabile che l'impianto avrebbe sul paesaggio e sull'economia turistica del territorio senese;

gli enti competenti chiamati ad esprimere il proprio parere sul progetto hanno richiesto al proponente una serie di integrazioni specifiche sul progetto. In particolare, il Ministero della cultura, con nota prot. 30026-P del 7 novembre 2025, ha chiesto al proponente integrazioni documentali sulla relazione paesaggistica. La nota era indirizzata alla Direzione generale valutazioni ambientali (DGVA) e, per conoscenza, alla commissione tecnica PNRR-PNIEC e alla società proponente;

con nota del 3 luglio 2026, il Ministero della cultura, preso atto che le integrazioni richieste quasi 8 mesi prima non erano state né prodotte né trasmesse, ha assegnato alla società un termine per presentarle;

con nota prot. n. 8670 del 7 luglio 2026, il Comune di Asciano ha chiesto al Ministero dell'ambiente l'immediata archiviazione della domanda, in ragione della violazione delle norme che regolano il procedimento di VIA e dell'inopportunità di tenere aperta *sine die*, a esclusivo vantaggio del proponente, la possibilità di integrare gli elaborati progettuali. Secondo il Comune, l'assegnazione del termine da parte del Ministero della cultura, intervenuta a distanza di molti mesi e al di fuori della scansione temporale prevista dall'articolo 24, comma 4-*bis*, non può sanare l'illegittimità derivante dalla prolungata inerzia del proponente;

nonostante ciò, il procedimento è proseguito. Con avviso al pubblico del 7 settembre 2026 è stata avviata una nuova consultazione. Successivamente, il 9 settembre 2026, la società ha depositato l'elaborato D.3 - VNREL0003I0 "Relazione campi elettromagnetici", successivamente pubblicato dalla DGVA in data 22 settembre 2026 come "Integrazioni del 9 settembre 2026", aprendo un'ulteriore consultazione del pubblico con termine per le osservazioni al 7 ottobre 2026;

il Comune si è espresso due volte in questa fase, con parere del 22 settembre 2026 (prot. 194898) e con una nota prot. n. 12289 del 6 ottobre 2026, nella quale ha confermato il proprio "insuperabile dissenso" sull'intervento. Nella nota del 6 ottobre il Comune si è inoltre riservato espressamente di impugnare in sede giudiziaria ogni atto autorizzatorio eventualmente emesso;

il procedimento appare così protratto, attraverso integrazioni successive e reiterate riaperture della consultazione, ben oltre i tempi previsti dalla legge. Ciò accade in contrasto con i principi di certezza e celerità dell'azione amministrativa e con il fermo dissenso dell'ente territoriale direttamente interessato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano assumere, ciascuno per le proprie competenze, per preservare le Crete senesi dall'installazione di impianti eolici di grande taglia incompatibili con i loro valori paesaggistici, culturali e ambientali; quale valutazione il

Ministero della cultura abbia espresso, o intenda esprimere, sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento, alla luce dell'eccezionale valore delle Crete senesi;
quale sia lo stato attuale del procedimento di VIA ID 13630, nei confronti del quale emerge un netto dissenso sia da parte delle istituzioni locali sia dei cittadini in ragione dell'impatto di tale intervento sul territorio;
se si intenda respingere la domanda di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto "H002 - Asciano" e disporre l'archiviazione del procedimento, ai sensi dell'articolo 24, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come richiesto dal Comune di Asciano con nota del 7 luglio 2026;
se nell'istruttoria siano stati considerati i rilievi del Comune, compresi quelli sulla relazione sui campi elettromagnetici, e i dati anemologici. Considerata la scarsa ventosità dell'area, come sia stata valutata la reale producibilità dell'impianto rispetto all'entità e all'irreversibilità dell'impatto paesaggistico;
quali siano le motivazioni che hanno consentito la prosecuzione del procedimento oltre i tempi previsti dalla normativa vigente, attraverso integrazioni documentali successive e reiterate riaperture della consultazione;
quando il proponente abbia depositato le integrazioni alla relazione paesaggistica richieste dal Ministero della cultura con nota del 7 novembre 2025 e se tali integrazioni siano state depositate entro il termine assegnato con la nota del 3 luglio 2026; per quali ragioni il Ministero della cultura abbia assegnato il termine per le integrazioni solo con la nota del 3 luglio 2026, a distanza di circa 8 mesi dalla richiesta e oltre la scansione temporale prevista dall'articolo 24, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
sulla base di quale presupposto normativo la DGVA abbia accolto e pubblicato integrazioni depositate a molti mesi dalla chiusura della consultazione, riaprendo più volte la partecipazione del pubblico e se tale modo di procedere sia compatibile con quanto previsto dal codice dell'ambiente.
(3-02911)
SIRONI, MARTON, NATURALE, LOPREIATO, CATALDI, MAZZELLA, ALOISIO - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, ha previsto l'istituzione presso l'ENEA di un registro dei moduli fotovoltaici, suddiviso in tre categorie sulla base di specifici requisiti produttivi e tecnologici;
il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 681806 del 17 dicembre 2025, e il relativo avviso pubblico del 2026, nell'ambito della misura "*facility* parco agrisolare", prevedono incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici delle imprese agricole e attribuiscono priorità ai progetti che utilizzano moduli delle categorie B o C del registro ENEA;
l'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto l'"iperammortamento 2026", che consente alle imprese di beneficiare di un'agevolazione fiscale anche per gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione di energia, a condizione che i moduli utilizzati rispettino specifici requisiti previsti dalla normativa;
considerato che:
secondo quanto riportato da testate giornalistiche specializzate, i criteri di priorità introdotti nell'ambito del nuovo parco agrisolare avrebbero suscitato critiche da parte degli operatori del settore, in quanto l'utilizzo di moduli fotovoltaici appartenenti alle categorie B e C del registro ENEA rischierebbe di favorire un numero estremamente limitato di produttori, tra cui 3SUN, società del gruppo ENEL, determinando una possibile concentrazione della domanda a vantaggio di quest'ultima ("QualEnergia.it," 26 febbraio 2026);
ulteriori preoccupazioni sarebbero emerse in relazione all'effettiva disponibilità dei moduli fotovoltaici prodotti da 3SUN, considerato che la domanda generata dalle diverse misure di incentivazione potrebbe risultare superiore alla capacità produttiva e di fornitura dell'azienda, con il rischio di difficoltà di approvvigionamento e ritardi nella realizzazione degli impianti ("QualEnergia.it", 24 luglio 2026);

analoghe criticità sarebbero state evidenziate con riferimento all'iperammortamento 2026, i cui requisiti per l'accesso alle agevolazioni potrebbero restringere la scelta dei moduli fotovoltaici a un numero limitato di prodotti, con particolare riferimento a quelli realizzati da 3SUN; tale situazione, in presenza di una domanda crescente e di un'offerta insufficiente, potrebbe determinare difficoltà nel reperimento dei pannelli, tempi di consegna più lunghi e prezzi superiori rispetto a prodotti alternativi non interessati dalle medesime agevolazioni ("Assosolare", 31 agosto 2026);

secondo ulteriori segnalazioni provenienti dagli operatori del settore, per alcune forniture destinate ai progetti agevolati i tempi di consegna raggiungerebbero i 6-9 mesi, mentre i prezzi dei moduli risulterebbero sensibilmente superiori rispetto a quelli di prodotti alternativi, circostanze che necessitano di verifica da parte delle amministrazioni competenti;

un ulteriore elemento di criticità riguarda la filiera distributiva: 3SUN dichiara di commercializzare i propri moduli tramite una rete selezionata di distributori specializzati; tuttavia, secondo quanto riportato da "QualEnergia.it" il 24 luglio, il distributore Energia Italia avrebbe segnalato problemi produttivi e forti ritardi nelle forniture, mentre 3SUN avrebbe rassicurato circa la possibilità di rispettare i tempi della misura *facility* parco agrisolare, senza rendere pubblici dati puntuali su ordini e consegne; il 21 ottobre, inoltre, il presidente di Italia Solare ha riferito di ritardi nelle forniture di moduli 3SUN nell'ordine di 8-10 mesi ("pv magazine Italia", 21 ottobre 2026); tali segnalazioni rendono necessario verificare non soltanto la produzione complessiva, ma anche la disponibilità effettiva dei prodotti presso i distributori e le condizioni praticate agli acquirenti;

tale situazione, ove confermata, rischierebbe di determinare maggiori costi per le imprese che intendono realizzare impianti fotovoltaici, con la conseguenza che una parte del vantaggio economico derivante dalle agevolazioni pubbliche potrebbe essere assorbita dai maggiori prezzi dei moduli, riducendo la convenienza degli investimenti e determinando ritardi nella realizzazione degli impianti e nel conseguimento degli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità segnalate dagli operatori del settore e quanti e quali produttori e modelli di moduli fotovoltaici risultino concretamente disponibili sul mercato nazionale per soddisfare i diversi requisiti previsti dalle agevolazioni della misura "*facility* parco agrisolare" e dell'iperammortamento 2026, con particolare riferimento alle categorie B e C del registro ENEA;

se siano state effettuate verifiche sull'effettiva capacità produttiva e di fornitura delle imprese interessate, sulla sua adeguatezza rispetto alla domanda generata dalle agevolazioni e sui tempi medi di consegna dei moduli fotovoltaici, anche alla luce delle segnalazioni relative ad attese comprese tra 6 e 9 mesi;

se siano state condotte verifiche specifiche sulla rete di distribuzione dei moduli 3SUN e, in particolare, sui quantitativi effettivamente disponibili presso i distributori, sui tempi di evasione degli ordini, sui criteri di assegnazione delle forniture e su eventuali differenze di prezzo o ricarichi lungo la filiera commerciale, anche al fine di accertare le cause delle criticità segnalate e garantire condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie ai moduli necessari per beneficiare delle agevolazioni;

se siano stati rilevati aumenti significativi dei prezzi dei moduli fotovoltaici rispondenti ai requisiti previsti dalle agevolazioni rispetto a moduli equivalenti non interessati dalle medesime premialità e se sia stato valutato in quale misura gli aumenti possano ridurre il beneficio economico degli incentivi per le imprese che realizzano gli impianti;

se sia stato valutato l'impatto delle difficoltà di approvvigionamento e dei tempi di consegna sulla realizzazione degli investimenti programmati e quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare un'eccessiva concentrazione dell'offerta, aumenti dei costi e ritardi nella realizzazione degli impianti fotovoltaici, garantendo al contempo il sostegno alla filiera produttiva europea e il raggiungimento degli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili.

(3-02912)

CRAXI, PAROLI, DAMIANI, FAZZONE, GALLIANI, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, RONZULLI, ROSSO, TERNULLO, ZANETTIN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. -

Premesso che:
sono già state presentate interrogazioni al Ministro in indirizzo per conoscere se, nella realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona, sia prevista una fermata nel territorio del lago di Garda, zona caratterizzata da un elevato tasso di attrattività turistica per la presenza del lago e delle principali località lacuali, tra cui Sirmione, Desenzano del Garda, Isola di San Biagio, Punta San Vigilio, oltre che di importanti e frequentati parchi tematici;
il Ministro, nella sua risposta scritta del 31 agosto 2026, ha ricordato il lungo *iter* che va dalla delibera CIPE n. 42 del 2017, relativa al progetto definitivo della "linea AV/AC Milano-Verona: lotto funzionale Brescia Est- Verona", alla successiva intesa per il progetto preliminare della soluzione denominata "ovest del casello autostradale di Sirmione", al conseguente aggiornamento 2024 del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana, dove l'incremento dei costi emerso nelle prime fasi progettuali aveva reso necessario riallocare le risorse disponibili su altri interventi PNRR tramite la clausola di flessibilità, al più recente aggiornamento dell'analisi costi-benefici, con l'obiettivo di individuare il miglior equilibrio tra i servizi instradati sulla nuova linea ad alta velocità e quelli che continueranno a utilizzare le interconnessioni e a servire le stazioni esistenti ed infine, secondo quanto sostenuto nella risposta del Ministro, alla necessità di individuare soluzioni sostenibili che consentano di valorizzare il potenziale strategico della fermata AV per il territorio gardesano,
si chiede di sapere quale sia lo stato aggiornato dell'*iter* relativo alla realizzazione della fermata TAV nell'area del basso Garda e quali siano le tempistiche per l'inserimento definitivo dell'opera nella programmazione finanziaria e realizzativa, considerata l'evidente strategicità e redditività dei luoghi che dovrà servire.
(3-02913)
DI GIROLAMO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, detto "salva casa", è stato presentato dal Governo come un importante intervento di semplificazione edilizia e urbanistica, finalizzato ad agevolare la regolarizzazione delle difformità minori, sbloccare le compravendite immobiliari e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente;
a oltre due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, appare necessario verificare se gli obiettivi annunciati abbiano trovato concreta attuazione e in quale misura le nuove disposizioni abbiano effettivamente consentito di superare gli ostacoli burocratici che impedivano la regolarizzazione di numerosi immobili;
l'applicazione della normativa presenta infatti profili di particolare complessità, legati alla ricostruzione dello stato legittimo degli immobili, all'accertamento della conformità edilizia e urbanistica, al coordinamento con le discipline regionali e con le disposizioni in materia sismica, paesaggistica e igienico-sanitaria;
tali complessità, unitamente alle difficoltà operative degli uffici tecnici comunali e alle responsabilità poste in capo ai professionisti asseveratori, possono determinare un allungamento dei tempi istruttori, un aggravio dei costi a carico dei cittadini e il permanere di situazioni di incertezza, rischiando di vanificare le finalità semplificatrici del provvedimento;
risulta pertanto essenziale conoscere non soltanto il numero delle procedure attivate in applicazione del "salva casa", ma soprattutto quante abbiano raggiunto una conclusione positiva e quante risultino ancora in attesa di definizione, al fine di disporre di un quadro oggettivo dell'efficacia della riforma,
si chiede di sapere:
quante siano, ad oggi, le pratiche edilizie presentate ai sensi delle disposizioni introdotte o modificate dal decreto "salva casa", con particolare riferimento alle istanze di regolarizzazione delle difformità edilizie;
quante di tali pratiche risultino concluse con esito favorevole, respinte, archiviate o ancora pendenti, con indicazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti e, ove rilevate, delle principali cause che ne ostacolano la conclusione;
quanti siano complessivamente gli immobili effettivamente regolarizzati grazie alle disposizioni del

"salva casa" e quale sia l'ammontare delle somme incassate dai Comuni a titolo di sanzioni e oblazioni connesse alle relative procedure.

(3-02914)

D'ELIA, BOCCIA, VERDUCCI, RANDO - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:

nella legge di bilancio per il 2026 il Governo ha soppresso 5.660 cattedre e 2.174 posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), usando, secondo gli interroganti, il calo demografico come *alibi* invece che come occasione per avere classi meno affollate e più alunni a tempo pieno;

a queste cifre si sono aggiunti circa 1.400 posti persi tra dirigenti e DSGA persi con il dimensionamento;

il disegno di legge di bilancio per il 2027, all'esame della Camera dei deputati, prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un'ulteriore riduzione pari a 4.925 posti di docente dell'organico dell'autonomia e a 2.049 unità di personale ATA, per un totale di 6.974 posti in meno;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa nelle scorse settimane, il Ministro in indirizzo non sembra essere stato preventivamente informato di tali interventi di drastica riduzione di organico;

questi quasi 7.000 posti in meno, sommati a quelli già cancellati con la scorsa legge di bilancio, porta a circa 15.000 posti il numero della riduzione complessiva degli organici scolastici nell'arco di due anni;

una scelta che, secondo gli interroganti, ha trasformato in strutturale una misura inizialmente presentata come transitoria, utilizzando il calo demografico come giustificazione per una riduzione della spesa, anziché come occasione per migliorare la qualità del sistema di istruzione;

la diminuzione dei docenti, se confermata, rischierebbe di compromettere ulteriormente le attività di recupero degli apprendimenti, il contrasto alla dispersione scolastica, l'inclusione e il potenziamento dell'offerta formativa, mentre il taglio del personale ATA potrebbe aggravare le già diffuse difficoltà organizzative delle scuole, incidendo sul funzionamento delle segreterie, sulla vigilanza e sulla sicurezza degli edifici;

appare inoltre evidente l'assenza, nella manovra, di un adeguato piano di investimenti e di misure concrete a sostegno del comparto scolastico, a fronte di esigenze strutturali, che richiederebbero risorse immediate;

il calo della popolazione scolastica dovrebbe rappresentare un'opportunità per ridurre il numero di alunni per classe, rafforzare gli organici e migliorare la qualità della didattica, non un'occasione per procedere a ulteriori tagli;

considerato che:

riguardo alle assunzioni che il Ministro in indirizzo continua a rivendicare, occorre ricordare che non sono il risultato della sua amministrazione, ma un obiettivo del PNRR, la riforma 2.1, avviata dal Governo Draghi nel 2022. Si tratta di 70.000 immissioni in ruolo concordate con l'Europa, a cui era legato il pagamento di una rata del piano;

lo stesso vale per la dispersione scolastica: il calo degli abbandoni dipende da 1,5 miliardi di euro del PNRR per la riduzione dei divari territoriali, programmati prima del suo arrivo al Ministero dell'istruzione e del merito;

nell'attesa di sapere se il Governo, come ha annunciato a seguito delle proteste del mondo della scuola, abbia presentato o intenda presentare al disegno di legge di bilancio un emendamento soppressivo della disposizione che riduce ulteriormente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'organico dell'autonomia del personale docente di 4.925 posti e la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di 2.049 posti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda dare seguito a quanto annunciato in merito alla soppressione della disposizione prevista dal disegno di legge di bilancio, che prevede l'ulteriore taglio di 6.974 posti di personale docente e ATA;

come intenda giustificare una scelta che, anche se seguita da un'imbarazzante retromarcia, è presente nel testo;

se non ritenga che il calo demografico, a cui finora nonostante i roboanti annunci non è stata data alcuna risposta strutturale e adeguata, possa consentire almeno un potenziamento delle misure

destinate al miglioramento del sistema scolastico;
con quali risorse aggiuntive, una volta terminate le risorse del PNRR, il Ministro e il Governo intendano procedere ad assunzioni e al contrasto della dispersione scolastica.
(3-02915)
RUSSO, MALAN, BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, CAMPIONE, FALLUCCHI, SPERANZON - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
i recenti dati diffusi dal Ministero dell'istruzione e del merito registrano un significativo calo del tasso di dispersione scolastica in Italia, posizionatosi, per la prima volta, al di sotto della media europea;
si riscontrano ancora delle specificità locali che richiedono interventi mirati e azioni di contrasto ai divari territoriali;
appare cruciale rafforzare il supporto informativo alle famiglie durante la fase dell'orientamento scolastico per indirizzare i giovani verso i percorsi formativi più idonei al successo professionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire un bilancio aggiornato sull'andamento del tasso di dispersione scolastica in Italia e sull'impatto complessivo delle misure avviate dall'attuale Esecutivo per contrastare il fenomeno e ridurre i divari territoriali, con particolare riferimento ad "Agenda Sud", "Agenda Nord", alle norme del "decreto Caivano" e all'introduzione della figura del docente *tutor*, e quali interventi specifici siano previsti per affrontare le criticità più complesse ancora presenti a livello locale e come si stia dando attuazione, proprio in queste settimane, alle iniziative di orientamento e supporto informativo rivolte alle famiglie per la scelta dei percorsi di studio dei figli.
(3-02916)
UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
con decreto ministeriale n. 105 dell'11 aprile 2024, vengono disciplinati i controlli a distanza della velocità con contestazione differita;
i Comuni non possono più decidere autonomamente dove installare i dispositivi per misurare la velocità. I tratti stradali autorizzati sono individuati con un provvedimento del prefetto e deve ricorrere almeno una delle condizioni indicate, quali un'elevata incidentalità documentata, la difficoltà di fermare i veicoli in sicurezza oppure velocità mediamente superiori al limite;
per la postazione degli apparecchi di controllo nelle strade urbane, il decreto richiede espressamente un limite di 50 chilometri orari: al di sotto di tale limite, le postazioni fisse non sono ammesse;
nelle strade extraurbane, gli autovelox possono essere installati soltanto se il limite di velocità imposto in quel tratto è inferiore di oltre 20 chilometri orari rispetto al limite massimo previsto per quel tipo di strada;
considerato che:
prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, soprattutto in Sudtirolo, per indurre gli automobilisti a moderare la velocità nei centri urbani o sulle strade con limiti di velocità molto bassi, i Comuni optavano per l'installazione di "*speed check*", talvolta vuoti e utilizzati principalmente come mero deterrente visivo;
molti comuni si sviluppano, infatti, lungo strade statali o provinciali a traffico particolarmente elevato (come le statali del Brennero, della val Pusteria o della val Venosta), che attraversano direttamente il centro di piccoli paesi, dove i veicoli entrano a velocità sostenuta;
con il nuovo regolamento, i *box* che misuravano la velocità in zone con limiti di velocità inferiori ai 50 chilometri orari non sono più ammessi e, di conseguenza, gli altri hanno perso la loro funzione di deterrenza;
pertanto, tutti gli *speed box* nei centri abitati, con limitazioni inferiori ai 50 chilometri orari, dovevano essere rimossi. Solo sulle strade statali o provinciali potevano rimanere, a determinate condizioni e con il permesso del prefetto (commissario del Governo per il Sudtirolo);
inoltre, gli apparecchi dovevano essere approvati e omologati. In realtà, però, lo Stato non aveva mai emanato i criteri necessari per questo;
quando poi, con il decreto sull'omologazione dell'8 giugno 2026, i criteri finalmente sono stati approvati, con la sua entrata in vigore, 712 apparecchi su 3.305, di cui 18 in Alto Adige, sono stati

disattivati;
l'assenza di tali presidi elettronici sta generando un sensibile aumento delle velocità medie dei veicoli all'interno dei centri abitati: le strade cittadine vengono scambiate per piste da corsa clandestine, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone del centro;
per queste ragioni, è in corso una crescente mobilitazione da parte di comitati di quartiere e associazioni di cittadini, ormai esasperati dal fenomeno delle "accelerate notturne";
i sindaci, investiti dalle comunità della responsabilità di garantire la protezione del territorio, la quiete pubblica e l'incolumità degli utenti della strada, chiedono a gran voce maggiore flessibilità: si tratta, in particolare, di accelerare l'omologazione e la sostituzione dei vecchi dispositivi e di autorizzare l'installazione di colonnine nei tratti stradali segnalati come pericolosi, anche se non rispettano i rigidi parametri statistici nazionali sul numero di incidenti passati;
considerato, altresì, che:
la sicurezza stradale, la tutela delle fasce deboli (pedoni e ciclisti) e il diritto alla salute, inteso anche come contrasto all'inquinamento acustico, rappresentano priorità assolute per la vivibilità dei contesti urbani ed extraurbani in tutta Europa;
l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda il limite di 30 chilometri orari in luoghi dove il traffico motorizzato si mescola con pedoni e ciclisti, ma questo limite ovviamente deve essere controllato;
il decreto ministeriale non prevede neanche una deroga se una strada provinciale attraversa un centro abitato, mentre quest'ultimo richiederebbe una tutela specifica;
nel 2025, secondo ACI e ISTAT, il 72,9 per cento degli incidenti stradali con lesioni in Italia si è verificato sulle strade urbane: il rischio va valutato prima che si verifichino gli incidenti;
il decreto rende invece più difficile far rispettare i limiti proprio nei luoghi in cui le persone sono più esposte al traffico,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quanti dei dispositivi disattivati a seguito dell'entrata in vigore dei decreti dell'11 aprile 2024 e dell'8 giugno 2026 siano stati riattivati a livello nazionale e in provincia di Bolzano, quante domande di omologazione siano ancora pendenti e quali misure intenda adottare per assicurare il rispetto dei termini e consentire agli enti locali di programmare il ripristino dei controlli;
se intenda rivedere il decreto ministeriale dell'11 aprile 2024, anche in coordinamento con lo schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (atto del Governo n. 448), per consentire controlli a distanza su tratti urbani con limiti inferiori a 50 chilometri orari, presso le scuole, nelle "zone 30" e nei centri abitati e, in particolare, se il centro urbano viene attraversato da una strada statale o provinciale, quando un'analisi documentata della velocità dei veicoli, del traffico pedonale e delle caratteristiche del tratto evidenzi un rischio significativo.
(3-02917)
DREOSTO, POTENTI, CENTINAIO, CANTALAMESSA, CANTÙ - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
l'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), ai commi 234 e 235, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare, ponendo l'attenzione su una forma di disagio abitativo spesso rimasta ai margini delle politiche di sostegno;
è stato previsto un contributo del 50 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 6.000 euro, con requisito reddituale fissato a 35.000 euro di reddito individuale. Non facendo riferimento all'ISEE bensì al reddito IRPEF, la platea degli aventi diritto è decisamente più ampia rispetto a quella delle tradizionali forme di sostegno sociale, comprendendo anche la "fascia grigia", composta da genitori e famiglie che lavorano e dispongono di un reddito e che, dopo una separazione, possono trovarsi in difficoltà nel sostenere il costo di una nuova abitazione;
la misura ha ricevuto una risposta molto significativa: 15.545 domande presentate entro il 28 ottobre 2026, di cui 7.402 ammesse, con erogazione annunciata entro dicembre. Tra gli ammessi l'88 per cento è composto da cittadini italiani, prevalentemente di età compresa fra i 45 e i 54 anni, di cui il 56,9 per

cento uomini e il 43,1 per cento donne e quasi uno su due ha almeno due figli;
la separazione è un fenomeno di ampia portata: secondo l'ISTAT nel 2023 si sono registrate 82.392 separazioni e 79.875 divorzi. Chi lascia la casa familiare deve spesso sostenere un nuovo affitto continuando a contribuire al mantenimento dei figli e, in molti casi, alle spese dell'abitazione precedente. Sembra che la Caritas abbia stimato in circa 800.000 il numero dei padri separati in grave difficoltà economica, mentre l'ISTAT segnala per i nuclei monoparentali un rischio di povertà o esclusione sociale del 39,1 per cento, contro il 27,2 per cento delle coppie con figli minori;
anche alla luce della dimensione economica del fenomeno e del fabbisogno emerso in fase di prima applicazione, il fondo inizialmente finanziato con 20 milioni di euro annui, è stato significativamente rafforzato per il 2027, con il "decreto infrastrutture", approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre 2026, arrivando a 50 milioni di euro,
si chiede di sapere se, alla luce dell'esito positivo della prima misura sperimentale e dell'incremento già disposto per il 2027, il Ministro in indirizzo stia valutando di rendere stabile il sostegno abitativo dei genitori separati, con una dotazione adeguata del fondo anche per il 2028 e per gli anni successivi.
(3-02918)
RENZI, PAITA, BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
secondo i dati comunicati dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da gennaio a luglio 2026, i treni italiani hanno accumulato ritardi per 16 anni e 9 mesi, complessivamente 8,8 milioni di minuti di ritardo;
secondo il *dossier* di "Europa Radicale", negli ultimi 321 giorni di monitoraggio sui treni ad alta velocità, i ritardi cumulati sono pari a 19 mesi, che si traducono in 830.500 minuti;
il sistema di trasporto ferroviario, nei fatti, è sempre più prossimo al collasso, con profondi disagi per i passeggeri e i pendolari, tra ritardi, guasti e cancellazioni all'ordine del giorno, i quali, spesso, si traducono anche in un danno economico per gli utenti;
preoccupante risulta essere anche la situazione legata alla conclusione del PNRR, senza il quale verranno a meno circa 25 miliardi di investimenti: recenti dati mostrano come con l'approssimarsi della conclusione del PNRR, i bandi ANAS siano diminuiti del 30 per cento nel 2025 e del 40 per cento nel primo semestre 2026, mentre quelli di Rete ferroviaria italiana hanno registrato una flessione del 90 per cento nel 2025;
negli ultimi giorni il nostro Paese è stato scosso da forti nubifragi, come quelli avvenuti in Liguria e Toscana, che hanno devastato strade, abitazioni e attività commerciali, dimostrando come sia urgente l'attivazione di un piano infrastrutturale per contrastare il dissesto idrogeologico, attraverso risorse adeguate e investendo nella prevenzione;
il Ministro in indirizzo, in un contesto di estrema difficoltà infrastrutturale del Paese, secondo gli interroganti pare essere esclusivamente interessato al tema pensionistico, rilasciando dichiarazioni quotidiane non attinenti al proprio dicastero, come quella di voler introdurre la "quota 64", finora senza successo,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere efficiente il sistema ferroviario e infrastrutturale del Paese.
(3-02919)
MARTELLA - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
in data 18 novembre 2026, secondo quanto riportato dalla stampa locale, si è ulteriormente aggravata la vertenza che coinvolge i 96 lavoratori dello stabilimento di proprietà della SuperJet international S.p.A. con sede a Venezia Tessera;
a seguito dell'ennesima assemblea sindacale conclusasi senza esiti positivi, è stata paventata dall'azienda l'ipotesi concreta di non poter garantire il pagamento della mensilità di novembre, subordinandola all'incasso di non meglio precisate partite finanziarie dai tempi assolutamente incerti;
l'udienza presso il Tribunale di Venezia per la procedura di liquidazione giudiziale è fissata per il prossimo 24 novembre 2026;

le organizzazioni sindacali denunciano il rischio concreto che i tempi tecnici legati alla riserva del giudice e alla successiva nomina di un curatore fallimentare. il cui mandato risponde prioritariamente alla tutela dei creditori, prolunghino l'incertezza, lasciando sospesi o privi di tutele i lavoratori;
secondo le rappresentanze sindacali e le istituzioni locali coinvolte, Leonardo S.p.A., che detiene il 10 per cento delle quote di SuperJet international, rappresenta l'unico soggetto industriale in grado di farsi carico di un percorso industriale e di salvaguardia occupazionale;
come riportato dalla stampa, a fronte di aperture informali riferite ai coordinamenti nazionali sindacali, i vertici aziendali di Leonardo avrebbero dichiarato l'indisponibilità a intervenire finché l'attuale assetto societario di SuperJet rimarrà quello in essere;
i dipendenti preoccupati hanno annunciato il presidio permanente e il blocco degli ingressi dello stabilimento Leonardo di Tessera,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione e se intendano attivarsi al fine di convocare con la massima urgenza, e comunque prima dell'udienza presso il Tribunale di Venezia del 24 novembre, un tavolo di crisi ministeriale che coinvolga i vertici di Leonardo, le organizzazioni sindacali e gli enti locali interessati, al fine di chiarire l'effettiva volontà industriale del gruppo sul futuro del sito di Tessera;
quali iniziative intendano adottare, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare ai lavoratori il pagamento delle mensilità spettanti e al fine di predisporre un'adeguata copertura in termini di ammortizzatori sociali in vista degli sviluppi della procedura presso il Tribunale di Venezia.
(3-02920)

RANDO - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
Holostem terapie avanzate S.r.l., con sede a Modena, rappresenta una realtà di eccellenza nel panorama nazionale ed europeo della ricerca biotecnologica e della medicina rigenerativa, specializzata nello sviluppo e nella produzione di terapie avanzate a base di cellule staminali destinate al trattamento di patologie rare e gravemente invalidanti;
l'azienda, fondata nel 2008, è stata la prima in Europa a ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di un farmaco di terapia avanzata a base di cellule staminali e dispone di un'importante infrastruttura produttiva autorizzata dall'Agenzia italiana del farmaco, con 17 ambienti dedicati alla produzione e allo sviluppo di trattamenti innovativi;
le sue attività rivestono un'importanza fondamentale anche per i pazienti affetti da patologie rare, tra cui l'epidermolisi bollosa, conosciuta come sindrome dei bambini farfalla, per le quali le prospettive terapeutiche risultano particolarmente limitate;
la società, che occupa circa 50 lavoratrici e lavoratori altamente specializzati, costituisce un patrimonio scientifico, tecnologico e professionale costruito attraverso oltre 15 anni di ricerca e investimenti;
Holostem è attualmente controllata dalla fondazione Enea tech e biomedical, sottoposta alla vigilanza dei Ministeri delle imprese e del *made in Italy* e della salute;
considerato che:
nel luglio 2026 la società è stata nuovamente posta in liquidazione, nell'ambito di un percorso che avrebbe dovuto consentire la valorizzazione e il rilancio delle attività produttive e scientifiche;
secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali Filctem CGIL e dalle rappresentanze sindacali aziendali, la procedura avviata dal socio unico per individuare un *partner* industriale, conclusasi il 15 ottobre 2026, avrebbe registrato la presentazione di un'offerta vincolante da parte di un operatore qualificato nel settore delle terapie avanzate per le malattie rare;
nonostante la manifestazione concreta di interesse, non sarebbero ancora pervenute comunicazioni sull'esito della valutazione dell'offerta né garanzie circa la continuità aziendale;
particolarmente preoccupante risulta la scadenza, prevista per il 30 ottobre 2026, del mandato di liquidazione in continuità, senza che, secondo le rappresentanze sindacali, ne sia stata confermata la proroga;
le organizzazioni sindacali hanno inoltre denunciato la mancata disponibilità delle risorse finanziarie

necessarie a garantire la prosecuzione delle attività aziendali, la produzione e la disponibilità dei trattamenti terapeutici, nonché il pagamento delle retribuzioni relative al mese di ottobre;
il 28 ottobre le lavoratrici e i lavoratori hanno dato vita a uno sciopero di 8 ore e a un presidio davanti alla sede aziendale, chiedendo risposte immediate sul futuro della società;
la Regione Emilia-Romagna, la Provincia e il Comune di Modena hanno ripetutamente manifestato la propria disponibilità a sostenere una soluzione che salvaguardi l'occupazione, le competenze scientifiche e la continuità delle attività di ricerca e produzione;
ritenuto che:
l'eventuale cessazione delle attività determinerebbe non soltanto la perdita di posti di lavoro altamente qualificati e la dispersione di un patrimonio scientifico di rilevanza internazionale, ma rischierebbe di compromettere concrete prospettive di cura per pazienti affetti da malattie rare, in alcuni casi privi di valide alternative terapeutiche;
appare particolarmente grave che una realtà strategica per la ricerca biomedica nazionale rischi di interrompere le proprie attività nonostante la presenza di un'offerta vincolante per il rilancio industriale;
la tutela della salute, la continuità delle cure e la salvaguardia della ricerca scientifica devono rappresentare priorità inderogabili dell'azione pubblica, tanto più quando sono coinvolti soggetti istituzionali sottoposti alla vigilanza ministeriale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali iniziative urgenti intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, per scongiurare l'interruzione delle attività di Holostem e salvaguardare i livelli occupazionali;
quali siano le ragioni del mancato riscontro, denunciato dalle organizzazioni sindacali, all'offerta vincolante presentata per il rilancio dell'azienda e se intendano intervenire presso la fondazione Enea tech e biomedical affinché ne sia assicurata una valutazione tempestiva e trasparente;
se non ritengano necessario convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale con la fondazione, la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e i soggetti interessati al rilancio industriale, al fine di individuare una soluzione strutturale che garantisca il futuro di Holostem, la salvaguardia dei lavoratori e la tutela di un patrimonio scientifico e sanitario strategico per il Paese.
(3-02921)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAIORINO, CROATTI, LICHERI Sabrina, SIRONI, BILOTTI, CATALDI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
la situazione nei territori palestinesi occupati resta caratterizzata da una gravissima emergenza umanitaria, dal peggioramento delle condizioni di vita dei civili e dal progressivo allontanamento di una soluzione politica fondata sulla coesistenza di due Stati;
con comunicati del 26 ottobre e del 9 novembre 2026, Oxfam Italia ha denunciato l'aggravarsi della situazione in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, sollecitando un intervento urgente della comunità internazionale e del Governo italiano;
in Cisgiordania, il 23 ottobre, dopo un attacco armato presso un posto di controllo a Hebron, le forze israeliane hanno avviato un'operazione militare su vasta scala, imponendo restrizioni alla circolazione, effettuando incursioni e ordinando l'evacuazione di numerose famiglie palestinesi;
secondo il rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) del 29 ottobre, circa 3.000 persone sarebbero state sfollate a Hebron e oltre 251.000 studenti trasferiti alla didattica a distanza, mentre le restrizioni hanno compromesso l'accesso a servizi essenziali, strutture sanitarie, scuole, luoghi di lavoro e terreni agricoli;
Oxfam denuncia l'*escalation* degli attacchi dei coloni israeliani contro le comunità palestinesi, tra violenze, intimidazioni e distruzioni di proprietà, segnalando la protezione delle autorità israeliane. Il rapporto OCHA del 15 ottobre documenta oltre 2.060 attacchi dall'inizio dell'anno 2026;
durante la raccolta delle olive, fondamentale fonte di sostentamento per migliaia di famiglie, tra il 1°

settembre e il 12 ottobre OCHA ha documentato 199 attacchi, con un morto, 124 feriti e oltre 2.500 alberi danneggiati. Aggressioni, restrizioni all'accesso ai terreni, furti dei raccolti e distruzione degli uliveti compromettono il reddito e l'autonomia delle comunità;

gli episodi si inseriscono nel contesto dell'espansione degli insediamenti israeliani, delle demolizioni, dei trasferimenti forzati e della frammentazione territoriale della Cisgiordania, compresa Gerusalemme est;

nella striscia di Gaza la popolazione civile continua a vivere in condizioni di estrema vulnerabilità, a causa delle operazioni militari, della distruzione delle infrastrutture, degli sfollamenti e delle restrizioni all'accesso ai beni essenziali;

il 9 novembre 2026 Oxfam Italia ha denunciato che le alluvioni iniziate il 6 novembre scorso hanno costretto oltre 100.000 persone ad abbandonare i propri ripari. Sei persone, tra cui 5 bambini, sono morte a seguito del cedimento di un terrapieno di sabbia che proteggeva alcune tende;

il rapporto OCHA dell'8 novembre conferma allagamenti diffusi: al 7 novembre risultavano oltre 6.000 ripari familiari distrutti e circa 17.400 danneggiati, mentre oltre 26.000 nuclei familiari avevano segnalato danni alle proprie sistemazioni o ai propri beni;

circa 1,4 milioni di persone, pari al 65 per cento della popolazione di Gaza, vivono in tende o sistemazioni di fortuna, spesso esposte agli allagamenti e prive di adeguate condizioni igienico-sanitarie;

l'emergenza è aggravata dalla distruzione delle reti idriche e fognarie, dalla carenza di carburante e mezzi per il pompaggio delle acque e dalla mancanza di materiali per ripristinare i servizi essenziali. Le scorte di tende, teloni, coperte e indumenti sono pressoché esaurite, mentre oltre 150.000 tende acquistate da organizzazioni umanitarie e Stati membri attendono fuori dalla striscia di poter entrare;

le restrizioni all'ingresso di materiali e attrezzature ostacolano gli interventi umanitari e la ricostruzione, mentre l'imminente inverno aggrava i rischi per la popolazione, in un contesto di collasso delle infrastrutture essenziali;

considerato che:

la Corte internazionale di giustizia, nel parere consultivo del 19 luglio 2024, ha dichiarato illegale la continuazione della presenza israeliana nei territori palestinesi occupati, richiamando gli Stati a non riconoscere la situazione, a non prestarvi aiuto o assistenza e a cooperare per garantire l'autodeterminazione del popolo palestinese. La Corte ha inoltre ribadito l'obbligo di distinguere, nei rapporti degli Stati, tra territorio israeliano e territori palestinesi occupati dal 1967;

l'Italia, parte della quarta Convenzione di Ginevra e membro dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, è tenuta a contribuire al rispetto del diritto internazionale umanitario e alla protezione dei civili;

la legge n. 185 del 1990 disciplina il controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento, anche in relazione alla politica estera e agli obblighi internazionali dell'Italia;

la gravità della situazione richiede interventi umanitari, diplomatici ed economici per garantire gli aiuti, proteggere i civili e tutelare i diritti fondamentali del popolo palestinese,

si chiede di sapere:

quali iniziative diplomatiche il Governo intenda assumere, anche in sede europea e ONU, per ottenere la cessazione delle operazioni militari e delle restrizioni in Cisgiordania, in particolare a Hebron, e garantire libertà di movimento e accesso ai servizi essenziali;

quali misure intenda adottare per proteggere le comunità palestinesi dalle violenze dei coloni, perseguirne i responsabili e contrastare insediamenti, demolizioni e annessioni dei territori occupati;

quali iniziative urgenti intenda promuovere per garantire pieno accesso umanitario a Gaza, consentire l'ingresso di tende, medicinali, carburante e attrezzature per fronteggiare l'emergenza alluvionale e invernale e assicurare alle organizzazioni umanitarie, tra cui Oxfam, di operare senza ostacoli;

se abbia verificato le autorizzazioni all'esportazione, al transito e alla riesportazione verso Israele di armamenti e beni a duplice uso, ai sensi della legge n. 185 del 1990 e del trattato sul commercio delle armi e degli obblighi internazionali, e quali misure intenda adottare per impedire trasferimenti che possano contribuire a violazioni del diritto internazionale umanitario;

quale sia la posizione sul parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024 e

quali iniziative intenda assumere per rispettarne gli obblighi, sostenendo l'autodeterminazione palestinese, la piena realizzazione dello Stato di Palestina, la fine dell'occupazione e una pace giusta e duratura, nel rispetto del diritto internazionale e della sicurezza di entrambe le popolazioni;
se intenda assicurare, in caso di ingresso di Benjamin Netanyahu in Italia, l'esecuzione del mandato di arresto della Corte penale internazionale in conformità agli obblighi derivanti dallo statuto di Roma.
(4-03558)

MAIORINO, LICHERI Sabrina - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
con l'interrogazione 4-03466, presentata il 27 ottobre 2026 a prima firma dell'interrogante, e 4-09525, presentata il 3 novembre dall'on. Colucci presso la Camera dei deputati, sono state sollecitate misure contro la successione di attentati esplosivi a Roma, chiedendo rinforzi, coordinamento operativo, protezione delle vittime e prevenzione sociale;
il 13 novembre 2026 la Questura di Roma ha comunicato il fermo, disposto dalla Direzione distrettuale antimafia, di due giovani, una di appena 19 anni e uno di 26 anni, indiziati per l'esplosione del 23 ottobre scorso in via dei Velieri, ai lotti di Ostia; il comunicato indica, tra le contestazioni, la tentata strage e il tentato omicidio aggravato;
l'ordigno, contenente secondo gli investigatori tra due e quattro chilogrammi di polvere esplodente, ha causato feriti e gravissimi danni all'atrio condominiale e alle abitazioni; la Questura riconduce il possibile movente alla contesa delle piazze di spaccio e riferisce che proseguono le indagini sugli eventuali mandanti;
il quotidiano "Il Messaggero" del 14 novembre riferisce, inoltre, del riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso in sede di convalida e di un compenso di poco superiore a 100 euro per ciascuno dei presunti esecutori; si tratta di ricostruzioni relative a indagini preliminari, ferma la presunzione di innocenza;
la giovane età degli indagati e l'esiguità del compenso riferito dalle cronache rendono particolarmente allarmante il possibile reclutamento di giovani per azioni capaci di provocare una strage; questa prospettiva impone di interrogarsi sulle condizioni che favoriscono il reclutamento e sull'adeguatezza delle opportunità educative, sociali e lavorative offerte nei territori;
il risultato investigativo testimonia l'impegno delle forze dell'ordine, che va sostenuto con risorse adeguate e con una presenza stabile delle istituzioni nei quartieri;
ad avviso delle interroganti, la moltiplicazione di interventi penali non può sostituire personale, capacità investigativa e servizi nei territori, né esaurire la responsabilità del Governo nella tutela della sicurezza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali elementi aggiornati possa fornire, per quanto di competenza e nel rispetto del segreto investigativo, sui rischi per la popolazione e sugli eventuali collegamenti con gli altri attentati nella capitale;
quali misure siano state adottate dopo le precedenti interrogazioni e se intenda attivare, attraverso la prefettura, un piano operativo per Ostia e gli altri quartieri colpiti, coordinando forze dell'ordine, Roma capitale e municipi, ciascuno per la propria competenza, con risorse, tempi e verifiche pubbliche dei risultati;
quali siano gli organici previsti ed effettivi del X distretto lido e degli altri presidi interessati, quali rinforzi stabili siano stati assegnati dal mese di ottobre 2026 e quali ulteriori unità e mezzi intenda destinare alla prevenzione e agli uffici investigativi;
quali iniziative di competenza intenda assumere per contrastare l'approvvigionamento illecito di esplosivi, rafforzare gli accertamenti patrimoniali e impedire infiltrazioni criminali nelle attività economiche, sostenendo le strutture investigative impegnate nell'individuazione dei mandanti;
quali misure intenda promuovere, in raccordo con gli enti competenti, per assistere i residenti danneggiati e le famiglie sfollate, proteggere chi denuncia e favorire l'emersione delle intimidazioni;
quali interventi specifici, con quali risorse e tempi, intenda sostenere insieme alle amministrazioni competenti per prevenire il reclutamento criminale dei giovani, attraverso il contrasto alla dispersione scolastica, servizi per le dipendenze, spazi di aggregazione e percorsi di formazione e lavoro, e se

intenda fornire ogni utile elemento al Parlamento in merito ai risultati delle misure adottate.
(4-03559)

PAITA - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, della difesa, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
nei giorni scorsi un'intensa ondata di maltempo ha colpito duramente il territorio provinciale de La Spezia, provocando profondi gravi disagi come la chiusura delle scuole, automobili trovate sommerse e danneggiate dall'acqua e con oltre 250 le richieste di soccorso gestite dai vigili del fuoco nella notte tra l'11 e il 12 novembre 2026;
secondo i dati rilevati dall'osservatorio meteoidrologico della Regione Liguria (OMIRL), si sono registrati picchi pluviometrici eccezionali pari a 138 millimetri di pioggia a La Spezia (saliti a 150 millimetri di cumulata giornaliera alle ore 17), 155 millimetri nella zona di Fabiano, oltre 179 millimetri a Vezzano ligure e 180 millimetri a Sarzana;
nel capoluogo spezzino si è verificata l'esondazione del torrente Lagora, corso d'acqua che separa il centro storico dalla base navale, con conseguente allagamento di numerose arterie cittadine (da viale Amendola, corso Cavour, via Gramsci, via Veneto, via Chiodo e i vicini giardini pubblici). Allagamenti sono avvenuti anche in fondi e cortili e paralisi del traffico a partire dalla zona dell'Antoniana verso il centro e la variante della via Aurelia;
è doveroso che i Ministri in indirizzo si attivino al fine di mettere in sicurezza il territorio e in particolare il torrente Lagora, considerando la presenza limitrofa di un arsenale militare difensivo. Allo stesso tempo è necessario individuare le cause che hanno comportato un'esondazione così imponente, ivi compresa una verifica sui dragaggi;
considerate le costanti emergenze legate al maltempo, il Governo è altresì chiamato a reintrodurre l'unità di missione "Italia sicura", istituita dal Governo Renzi, finalizzata a coordinare gli interventi contro il dissesto idrogeologico, accelerare le opere e investire nella prevenzione, stanziando inoltre le necessarie risorse per contrastare il dissesto idrogeologico,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti, in raccordo con la Regione Liguria e gli enti locali interessati, i Ministri in indirizzo intendano adottare per fronteggiare l'emergenza, ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità e sostenere il territorio colpito dagli allagamenti;
se i Ministri della difesa e dell'ambiente e della sicurezza energetica non intendano chiarire i motivi dell'esondazione del torrente Lagora individuando specifiche competenze territoriali e nazionali. E se non intendano adottare misure urgenti per attivare un piano di intervento per mettere in sicurezza lo stesso torrente, evitando così future inondazioni;
quali misure di ristoro o risarcimento il Governo intenda promuovere a favore dei cittadini privati danneggiati dagli allagamenti e dalla perdita delle proprie autovetture;
se non intenda reintrodurre l'unità di missione "Italia sicura" e quali stanziamenti economico-finanziari intendano disporre per contrastare il dissesto idrogeologico.
(4-03560)

CUCCHI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, nel pomeriggio del 17 novembre 2026, nel quartiere di Rebibbia a Roma, si sarebbe svolta una "ronda" guidata dall'attivista e *influencer* Simone Carabella;
durante l'iniziativa, un gruppo composto da decine di persone avrebbe percorso le vie del quartiere dando vita a veri e propri inseguimenti ai danni di cittadini stranieri e migranti, utilizzando anche dei cani e arrivando a trascinare alcune persone fuori dagli esercizi commerciali in cui avevano cercato riparo;
tali episodi configurano gravi rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre a rappresentare forme inammissibili di "giustizia privata" e potenziali condotte discriminatorie o violente che esulano totalmente dalle prerogative consentite ai privati cittadini dall'ordinamento vigente;
secondo alcune segnalazioni e testimonianze circolate in merito all'accaduto, durante lo svolgimento delle azioni sarebbero stati presenti sul posto anche appartenenti alle forze dell'ordine, i quali

avrebbero assistito agli inseguimenti senza intervenire tempestivamente per interrompere l'iniziativa o identificare i responsabili;

considerato che:

sempre più frequentemente si verificano a Roma e nel resto del Paese episodi riconducibili a vere e proprie "cacce allo straniero", che destano forte preoccupazione per le possibili conseguenze sul piano della sicurezza pubblica e della tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte;

l'interrogante ha recentemente presentato un atto di sindacato ispettivo (4-03522) riguardante un omicidio e un tentato omicidio verificatisi nel quadrante est della città di Roma;

nei mesi scorsi sono stati presentati ulteriori atti di sindacato ispettivo sul fenomeno delle ronde, ma sono rimasti ad oggi senza risposta. In particolare, si ricordano: l'atto 4-02927, presentato dall'interrogante e riguardante le "passeggiate della sicurezza" a Verona e l'atto 4-03372, presentato dal senatore Tino Magni, relativo alle ronde organizzate in Lombardia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti avvenuti il 17 novembre 2026 nel quartiere romano di Rebibbia e quali siano gli esatti contorni della vicenda ricostruiti dalla Questura di Roma;

se corrisponda al vero che personale delle forze dell'ordine fosse presente durante lo svolgimento della ronda e, in caso affermativo, per quali ragioni non sia stato disposto un intervento immediato per far cessare gli inseguimenti e tutelare l'incolumità delle persone coinvolte;

quali iniziative urgenti e quali provvedimenti concreti intenda adottare, anche per il tramite del prefetto e del questore di Roma, al fine di contrastare, prevenire e sanzionare con fermezza il fenomeno delle ronde private e ogni forma di sostituzione arbitraria alle funzioni esclusiva competenza delle forze di polizia, assicurando che eventuali condotte illecite siano tempestivamente accertate e perseguite;

quali ulteriori iniziative intenda assumere, a livello nazionale, per garantire la sicurezza di tutte le persone, prevenire simili episodi e contrastare efficacemente ogni forma di odio razziale, xenofobia e discriminazione.

(4-03561)

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.